

Doc. XXIII
n. 2-sexies

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
SUL CASO SINDONA E SULLE RESPONSABILITÀ POLITICHE
ED AMMINISTRATIVE AD ESSO EVENTUALMENTE CONNESSE**

(Leggi 22 maggio 1980, n. 204, e 23 giugno 1981, n. 315)

Presidente: **DE MARTINO Francesco**, deputato

Commissari: **AIARDI Alberto**, deputato; **ALBERINI Guido**, deputato; **ARGIROFFI Emilio**, senatore; **AZZARO Giuseppe**, deputato; **BERLANDA Enzo**, senatore; **BOLLINI Rodolfo**, senatore; **BONAZZI Renzo**, senatore; **BORGOGLIO Felice**, deputato; **CAFIERO Luca**, deputato; **CARANDINI Guido**, deputato; **CASINI Carlo**, deputato; **CASTELLI Angelo**, senatore; **CENI Giuseppe**, deputato; **CIANNAMEA Leonardo**, deputato; **COLOMBO Ambrogio**, senatore; **D'ALEMA Giuseppe**, deputato; **D'AMELIO Saverio**, senatore; **FELICETTI Nevio**, senatore; **FONTANARI Sergio**, senatore; **LA PORTA Epifanio**, senatore; **MACALUSO Emanuele**, senatore; **MINERVINI Gustavo**, deputato; **OLCESE Vittorio**, deputato; **ONORATO Pierluigi**, deputato; **ORSINI Gianfranco**, deputato; **PASTORINO Carlo**, senatore; **PETRONIO Giuseppe Lelio**, senatore; **PIROLO Pietro**, deputato; **RASTRELLI Antonio**, senatore; **RENDE Pietro**, deputato; **RICCARDELLI Liberato**, senatore; **ROCCAMONTE Giosi**, senatore; **ROSI Giorgio Renzo**, senatore; **SARTI Armando**, deputato; **SIGNORI Silvano**, senatore; **TEODORI Massimo**, deputato; **TRIGLIA Riccardo**, senatore; **VINCENZI Bruno**, deputato; **VITALE Antonio**, senatore; **ZAPPULLI Cesare**, deputato

RELAZIONE CONCLUSIVA

Relatore: **Azzaro**

comunicata alle Presidenze delle Camere il 24 marzo 1982

RELAZIONI DI MINORANZA

- 1) RELAZIONE DI MINORANZA, Relatori: **D'Alema**, **Minervini**, **Cafiero**
- 2) RELAZIONE DI MINORANZA, Relatore: **Teodori**
- 3) RELAZIONE DI MINORANZA, Relatore: **Rastrelli**

comunicata alle Presidenze delle Camere il 15 aprile 1982

Roma, 24 marzo 1982

Prot. n. 00633/Sind.

Onorevole Presidente,

Le trasmetto la relazione conclusiva approvata da questa Commissione nella seduta del 23 marzo 1982.

Con i migliori saluti.

(On. Francesco De Martino)

Francesco De Martino

Roma, 24 marzo 1982

Prot. n. 00634/Sind.

Onorevole Presidente,

Le trasmetto la relazione conclusiva approvata da questa Commissione nella seduta del 23 marzo 1982.

Con i migliori saluti.

(On. Francesco De Martino)

Francesco De Martino

Roma, 15 aprile 1982

Prot. n. 00650/Sind.

Onorevole Presidente,

Le trasmetto le tre relazioni di minoranza (relatori: D'Alema, Minervini e Cafiero; Teodori; Rastrelli) presentate da parlamentari componenti di questa Commissione.

Con i migliori saluti.

(On. Francesco De Martino)

Francesco De Martino

Roma, 15 aprile 1982

Prot. n. 00651/Sind.

Onorevole Presidente,

Le trasmetto le tre relazioni di minoranza (relatori: D'Alema, Minervini e Cafiero; Teodori; Rastrelli) presentate da parlamentari componenti di questa Commissione.

Con i migliori saluti.

(On. Francesco De Martino)

Francesco De Martino

INDICE DEL VOLUME

RELAZIONE CONCLUSIVA (RELATORE: AZZARO)	PAG.	1
RELAZIONE DI MINORANZA (RELATORI: D'ALEMA, MINERVINI, CAFIERO)	»	207
RELAZIONE DI MINORANZA (RELATORE: TEODORI)	»	513
RELAZIONE DI MINORANZA (RELATORE: RASTRELLI)	»	595

RELAZIONE CONCLUSIVA

Relatore: **AZZARO Giuseppe**, *deputato*

INDICE

	PAG.
PREMESSA	7
BREVE SINTESI DELL'ATTIVITA DELLA COMMISSIONE	9

PARTE PRIMA**LE RISULTANZE DELLE INDAGINI**

1. — I CONTROLLI DELLA BANCA D'ITALIA SULLE BANCHE SINDONA:	
a) <i>Caratteristiche delle banche sindoniane</i>	12
b) <i>Le ispezioni predisposte nel periodo 1971-72</i>	15
c) <i>Le soluzioni ideate per risolvere la crisi</i>	18
d) <i>I controlli effettuati sui pagamenti delle banche milanesi</i>	22
2. — L'AUMENTO DI CAPITALE DELLA FINAMBRO	25
3. — L'INTERVENTO DEL BANCO DI ROMA PER IL PRESTITO DI 100 MILIONI DI DOLLARI	32
4. — L'OPERAZIONE DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE DELLA BANCA PRIVATA FINANZIARIA NELLA BANCA UNIONE E LA NASCITA DELLA BANCA PRIVATA ITALIANA	37
5. — TECNICA DEI COSIDDETTI «DEPOSITI FIDUCIARI» E «TABULATO DEI 500»:	
a) <i>I «depositi fiduciari»</i>	44
b) <i>La vicenda del «tabulato dei 500»</i>	45
c) <i>Indagini sui nomi presuntivamente contenuti nel tabulato</i>	52
d) <i>Ulteriori risultanze delle indagini in sede giudiziaria e brevi considerazioni sul controllo dei cambi</i>	56

	PAG.
6. — FINANZIAMENTI A PARTITI E AD UOMINI POLITICI:	
a) <i>Indagini sul versamento di due miliardi di lire alla segreteria amministrativa della democrazia cristiana</i>	60
b) <i>Erogazioni mensili di somme all'avvocato Raffaello Scarpitti</i>	67
c) <i>Operazioni di borsa e negoziazioni in commodities poste in essere dall'avvocato Raffaello Scarpitti fra il 1972 e il 1974</i>	68
d) <i>Finanziamento IRADES</i>	73
e) <i>Altre operazioni di finanziamento a favore della democrazia cristiana</i>	74
f) <i>Finanziamenti ad altri uomini e partiti politici</i>	74
7. — GLI INTERESSI « EXTRA » E LE ELARGIZIONI A PERSONE DIVERSE DAI DEPOSITANTI COLLEGATE AI DEPOSITI PUBBLICI PRESSO LE BANCHE SINDONIANE	75
8. — I TENTATIVI DI RISOLVERE LA LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA:	
a) <i>I progetti di salvataggio</i>	98
b) <i>Gli interessi da tutelare</i>	102
c) <i>La consistenza tecnica dei progetti di salvataggio</i>	104
d) <i>Ulteriori considerazioni in ordine alle varie implicazioni dei progetti di salvataggio</i>	106
e) <i>Tentativi di acquisire appoggi di carattere politico ai progetti di salvataggio</i>	117
9. — IL PROCEDIMENTO PER L'ESTRADIZIONE DI MICHELE SINDONA	121
A - I DOCUMENTI	
a) <i>Attività preparatorie della richiesta di estradizione</i>	122
b) <i>Principali norme del trattato su cui risulta fondata la procedura di estradizione. Norme federali di maggior rilievo vigenti negli Stati Uniti in materia di estradizione</i>	123
c) <i>La domanda di estradizione alle autorità americane e le attività connesse</i>	125
d) <i>La traduzione in inglese della documentazione da presentare a sostegno della richiesta di estradizione</i>	127
e) <i>Inizio della procedura di estradizione negli Stati Uniti. L'attività del procuratore distrettuale</i>	127
f) <i>La presentazione della domanda di estradizione da parte del procuratore. La fase iniziale del procedimento davanti al giudice</i>	129
g) <i>L'ordinanza della corte d'appello di Milano nella causa di appello contro la decisione di rigetto dell'opposizione alla dichiarazione dello stato di insolvenza della Banca Privata Italiana</i>	132

	PAG.
h) <i>La prima decisione sulla domanda di estradizione e lo svolgimento della relativa fase processuale</i>	133
i) <i>L'opposizione di Sindona e la seconda decisione che conferma la sua estradabilità</i>	135
l) <i>L'inizio del procedimento per i fatti della Banca Franklin e la nuova opposizione di Sindona all'extradizione</i>	137
m) <i>La decisione di sospendere l'extradizione e i fatti che la precedettero</i>	137
n) <i>Le vicende successive. L'impugnazione del procuratore e la nuova pronuncia di estradabilità</i>	140
 B - LE AUDIZIONI.	
a) <i>Le audizioni di Rodolfo Guzzi</i>	141
b) <i>I memorandum e gli altri documenti esibiti da Guzzi</i>	142
c) <i>Le dichiarazioni di Guzzi, relative anche ai documenti sopra elencati</i>	146
d) <i>Le audizioni degli avvocati Michele Strina e Agostino Gambino</i>	150
e) <i>Le audizioni dell'avvocato Levato e della signora Enea</i>	152
f) <i>Le audizioni del dottor Roberto Memmo e dell'onorevole Massimo De Carolis</i>	152
g) <i>Le audizioni dei diplomatici Vieri Traxler e Roberto Gaja</i>	154
h) <i>Altre deposizioni. Le agende di Guzzi</i>	158
i) <i>L'audizione dell'onorevole Andreotti e il suo confronto con l'avvocato Guzzi</i>	159
 10. — MICHELE SINDONA E LA MAFIA:	
a) <i>Premessa</i>	161
b) <i>I rapporti tra Sindona e il suo gruppo, la mafia e la massoneria</i>	163
c) <i>Il falso rapimento di Michele Sindona</i>	168
d) <i>Il ruolo della mafia e della massoneria nel falso rapimento di Michele Sindona</i>	171
e) <i>La permanenza di Sindona a Palermo e gli scopi del suo falso rapimento</i>	174

PARTE SECONDA

PROPOSTE DI INNOVAZIONI NORMATIVE

11. — INDICAZIONI CIRCA UNA REVISIONE DELLA LEGISLAZIONE ESISTENTE AI FINI DI MIGLIORARE LA VIGILANZA E LE POSSIBILITÀ DI PREVENZIONE E DI REPRESSIONE DEI COMPORTAMENTI ILLECITI IN MATERIA FINANZIARIA	179
a) <i>La vigilanza</i>	180
b) <i>Prevenzione e repressione dei comportamenti illeciti in materia finanziaria</i>	185

	PAG.
12. — PROPOSTE IN ORDINE AD UNA DISCIPLINA DI CARATTERE GENERALE DELLE INCHIESTE PARLAMENTARI	190
a) <i>Poteri delle Commissioni parlamentari d'inchiesta</i>	192
b) <i>Presenza di avvocati difensori alle audizioni</i>	193
c) <i>Il segreto nelle Commissioni parlamentari d'inchiesta</i>	193
d) <i>Testimoni falsi, reticenti o renitenti</i>	194
e) <i>Problemi procedurali</i>	196
f) <i>La pubblicità dei lavori</i>	197
g) <i>Le rogatorie all'estero</i>	197
h) <i>Ulteriori proposte avanzate da alcuni commissari</i>	198

PARTE TERZA

CONCLUSIONI

13. — RISPOSTE AI QUESITI POSTI DALL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE ISTITUTIVA	199
--	-----

PREMESSA

In osservanza dei termini fissati dalla legge 23 giugno 1981, n. 315, la presente relazione si propone di portare a conoscenza del Parlamento le risultanze complessive delle indagini affidate alla Commissione dalla legge istitutiva 22 maggio 1980, n. 204, nonché le definitive conclusioni che dal vasto materiale istruttorio raccolto è possibile trarre.

La relazione è divisa in tre parti, rispettivamente dedicate alla esposizione degli elementi di fatto acquisiti nel corso delle indagini, ad una serie di proposte di innovazioni normative ed alle conclusioni.

Quanto alla parte che espone le risultanze delle indagini, si deve sottolineare che nei primi sei capitoli di essa è stato riversato — con l'aggiunta di un paragrafo a proposito del « tabulato dei 500 » — il contenuto della quinta relazione parziale concernente lo stato dei lavori (doc. XXIII, n. 2-*quinquies*), a suo tempo approvata all'unanimità dalla Commissione e comunicata alle Presidenze delle Camere il 28 luglio 1981. Per quanto riguarda gli altri capitoli di tale prima parte, si deve poi ricordare che la Commissione ha fatto propri gli elaborati preparati dagli esperti, che con essa hanno collaborato, sui rapporti fra Sindona, mafia e massoneria, su cui non ha potuto per mancanza di tempo e di adeguate competenze indagare ancora più a fondo. Si tratta di uno squarcio assai inquietante e tenebroso dell'intimo rapporto fra certa finanza internazionale e il crimine organizzato nel settore della droga e della mafia, con cui Sindona era sicuramente in stretto contatto. Anche il suo rapporto con la massoneria o con una parte di essa è caratterizzato da spesse ombre che ne nascondono la vera natura, che sicuramente non è di tipo ideale. I rapporti fra Gelli e Sindona sono tutti ancora da scoprire, come sono da mettere in luce quelli con certi ambienti massonici e mafiosi americani, che sicuramente hanno sostenuto Sindona nelle sue pazze avventure. Sono rimasti senza plausibili spiegazioni il suo falso rapimento, il suo viaggio in Europa e la sua lunga permanenza in Sicilia. Le voci di un *golpe* in Sicilia, seppur non confermate da fatti specifici e inequivocabili, non sono da sottovalutare e si esprime in proposito il rammarico di non aver potuto tentare di dare ad esse corpo e consistenza. È peraltro da auspicare che la Commissione parlamentare d'inchiesta sulla loggia P2 voglia dedicare a questi problemi, sicuramente connessi con l'attività di Gelli, l'attenzione che meritano.

La parte propositiva — per la quale pure la Commissione ha fatto propri gli elaborati dei suoi collaboratori tecnici — si compone di due capitoli, il primo dei quali costituisce l'esplicazione della facoltà, attribuita alla Commissione dal secondo comma dell'articolo 7 della legge n. 204 del 1980, di formulare indicazioni circa una revisione della legislazione esistente, al fine di migliorare la vigilanza e le possibilità di prevenzione e di repressione dei comportamenti illeciti in materia finanziaria: allo scopo, cioè, di rendere per sempre impercorribili da altri i sentieri che portarono Sindona nel baratro e che esposero la finanza del nostro paese a gravi pericoli e ad una perdita di credibilità. L'altro capitolo riguarda invece proposte in ordine ad una disciplina, legislativa e regolamentare, che sia tale da eliminare molte delle incertezze tuttora esistenti sulla effettiva estensione dei poteri delle Commissioni parlamentari d'inchiesta e sulle modalità del procedimento che dinanzi ad esse si svolge. Si deve porre in rilievo che — con votazione a stralcio — tale capitolo è stato approvato dalla Commissione all'unanimità.

Nell'ultima parte, infine, si è inteso trarre dal notevole lavoro istruttorio posto in essere dalla Commissione conclusioni chiare e schematiche, dando precisa e puntuale risposta ai quesiti specificamente posti dall'articolo 1 della legge istitutiva.

BREVE SINTESI DELL'ATTIVITÀ DELLA COMMISSIONE

Istituita la Commissione dalla già ricordata legge 22 maggio 1980, n. 204, il Presidente della Camera dei deputati e il Presidente supplente del Senato della Repubblica hanno in seguito provveduto, a norma dell'articolo 2, primo comma, alla nomina dei componenti, annunciata in aula in entrambi i rami del Parlamento nel corso delle sedute del 18 settembre 1980. Contemporaneamente, veniva altresì annunciato che il Presidente della Camera e il Presidente supplente del Senato avevano proceduto di comune accordo — ai sensi dell'articolo 2, secondo comma — alla scelta del Presidente della Commissione nella persona del deputato Francesco De Martino, cui ne veniva data comunicazione con lettera a firma congiunta dei due Presidenti nella stessa data del 18 settembre 1980.

Nella sua prima seduta, tenutasi il 25 settembre 1980, la Commissione procedeva poi alla nomina degli altri componenti dell'Ufficio di Presidenza, eleggendo Vicepresidenti i senatori Carlo Pastorino ed Emanuele Macaluso e Segretari i deputati Carlo Casini e Gustavo Minervini.

Nella successiva seduta del 1° ottobre 1980 la Commissione ha approvato un documento sulle procedure da osservarsi per le audizioni e le testimonianze, integrato poi nella seduta antimeridiana del 4 febbraio 1981 (vedi parte seconda, capitolo 12, della presente relazione).

Nel corso della sua attività, la Commissione ha tenuto 77 sedute, per complessive 279 ore e 10 minuti. Nel corso delle numerose sedute dedicate ad audizioni sono stati ascoltati gli ispettori della Banca d'Italia dottor Mario Cerciello, dottor Ettore Masella, dottor Silvestro Mariscalco Inturretta, dottor Vincenzo Desario, dottor Pietro Daddi, dottor Giambattista Filippini, dottor Franco Dell'Uva, dottor Calogero Taverna e dottor Giacomo Bellecca, l'avvocato Mario Barone, ex amministratore delegato del Banco di Roma, il signor Piero Luciano Puddu, ex direttore centrale del Banco di Roma, l'avvocato Giovanni Guidi, presidente e amministratore delegato del Banco di Roma, il dottor Antonino Arista, già capo dell'ispettorato della vigilanza della Banca d'Italia, il professor Tancredi Bianchi, già presidente del collegio sindacale del Banco di Roma, il professor Ferdinando Ventriglia, ex vicepresidente e amministratore delegato del Banco di Roma, il signor Giovambattista Fignon, ex direttore centrale del Banco di Roma ed ex amministratore delegato della Banca Privata Italiana, il dottor Guido Carli, ex governatore della Banca d'Italia, il dottor Ugo Tabanelli e il dottor Fausto Calabria, già dirigenti dell'IRI e consiglieri di amministrazione del Banco di Roma, il dottor Silvano Pontello, già funzionario della Banca Privata Italiana, il dottor Pietro Macchiarella, già vicepresidente della Banca Privata Italiana, il dottor Danilo Ciulli, vicepresidente del Banco di Roma, il dottor Italo Bissoni, già dirigente della Banca Privata Finanziaria, il signor Adolfo

Laurenti, già procuratore della Società Generale Immobiliare, il signor Gaetano Di Maggio, già direttore generale amministrativo della società Gemoes, il signor Pietro Olivieri, già vicedirettore generale della Banca Unione e già direttore generale amministrativo della società Gemoes, l'avvocato Guido Gilardelli, già collaboratore dello studio Sindona, il signor Achille Passoni, già direttore della società Gemoes per il settore cambi, l'onorevole Filippo Micheli, segretario amministrativo della democrazia cristiana, il signor Pier Sandro Magnoni, il signor Gianluigi Clerici di Cavenago, già direttore generale della Banca Privata Finanziaria e già presidente della società Gemoes, l'onorevole Giacomo Mancini, il dottor Mario Nardone, già questore di Como, l'avvocato Mario Savini Nicci, già direttore generale della Società Generale Immobiliare, l'avvocato Franco Maris, già senatore della Repubblica, l'avvocato Raffaello Scarpitti, il signor Armando Signorio, operatore di borsa, il senatore Amintore Fanfani, Presidente del Senato della Repubblica, già segretario politico della democrazia cristiana, e il dottor Giuseppe Bruni, già funzionario della società Gemoes, l'ingegner Gianni Trotta, già amministratore delegato della Società Generale Immobiliare, il senatore Onorio Cengarle, l'ex senatore Raffaele Jannuzzi, il senatore Giuseppe Petrilli, già presidente dell'IRI, la signora Maria Luigia Ruggiero in Grassi Orsini, consulente finanziario, già collaboratrice della Banca Unione e della Banca Privata Finanziaria, il dottor Edoardo Ruggiero, consulente finanziario, l'avvocato Rodolfo Guzzi, già difensore di Michele Sindona, l'onorevole Franco Evangelisti, l'ex senatore Mario Tedeschi, il dottor Mario Sarcinelli, vice direttore generale della Banca d'Italia, il senatore Gaetano Stammati, il dottor Enrico Cuccia, amministratore delegato della Mediobanca, l'onorevole Giulio Andreotti, il dottor Carlo Azeglio Ciampi, governatore della Banca d'Italia, il dottor Roberto Gaja, già ambasciatore d'Italia a Washington, gli avvocati Michele Strina e Agostino Gambino, già difensori di Michele Sindona, il signor Roberto Calvi, presidente del Banco Ambrosiano, l'avvocato Mario Ungaro, il dottor Roberto Memmo, il dottor Francesco Cosentino, l'avvocato Giuseppe Bucciante, l'onorevole Massimo De Carolis, il dottor Vieri Traxler, già console generale d'Italia a New York, l'avvocato Biagio Francesco Levato, dello studio Guzzi, la signora Vincenza Gambogi vedova Enea, segretaria dell'onorevole Andreotti, il dottor Giuseppe Miceli Crimi, la signorina Francesca Paola Longo e il cavaliere del lavoro Gaetano Graci. L'Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei gruppi ha inoltre proceduto alle audizioni del signor Carlo Bordoni, già amministratore delegato della Banca Unione, presso il carcere giudiziario di Lodi; e del signor Rosario Spatola, presso il carcere giudiziario di Rebibbia in Roma. La Commissione ha altresì proceduto ad una serie di confronti tra alcune delle persone ascoltate, e precisamente: tra l'avvocato Barone, il signor Puddu, il professor Ventriglia e il signor Fignon; tra il dottor Carli, il signor Puddu e il professor Ventriglia; tra il signor Magnoni e l'avvocato Savini Nicci e tra il signor Magnoni e l'avvocato Maris; tra l'avvocato Scarpitti e il signor Signorio; tra il signor Bordoni e l'avvocato Scarpitti; tra l'avvocato Guzzi e l'avvocato Ungaro; tra l'avvocato Guzzi e il dottor Memmo; tra l'avvocato Levato e la signora

Gambogi vedova Enea; tra l'avvocato Guzzi e il signor Calvi; e, infine, tra l'onorevole Andreotti e l'avvocato Guzzi.

Non è invece stato possibile procedere all'audizione di Michele Sindona, il quale, attraverso i suoi difensori, ha fatto più di una volta pervenire, di fronte ai ripetuti inviti della Commissione, risposte interlocutorie e sostanzialmente negative. Neppure è stato possibile procedere alla prevista assunzione per rogatoria delle dichiarazioni del dottor Umberto Ortolani, attualmente residente in Svizzera, in quanto l'autorità giudiziaria della Confederazione elvetica ha ritenuto di non poter aderire alla richiesta della Commissione, sostenendo l'inapplicabilità alla fattispecie della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale.

Alcune delle persone ascoltate hanno potuto giovare dell'assistenza del difensore di fiducia, sulla base di una deliberazione adottata dalla Commissione nella seduta dell'8 aprile 1981 (vedi parte seconda, capitolo 12, della presente relazione). La Commissione, in particolare, ebbe ad osservare che i suoi poteri e la sua funzione, non essendo di carattere giudiziario, non avrebbero giustificato una richiesta di assistenza defensionale da parte di persone imputate di reati in ordine a fatti intorno ai quali la Commissione parlamentare di inchiesta ha indagato solo a fine di giudizio politico; ma decise tuttavia di consentire la presenza di difensori delle persone convocate che rivestissero tale qualità, quando queste ne avessero fatto espressa richiesta, esclusivamente in vista del preminente interesse ad assumere comunque le deposizioni.

Al termine dei suoi lavori, nel corso della seduta conclusiva del 23 marzo 1982, la Commissione ha inteso ringraziare per l'opera prestata tutti i suoi collaboratori, interni ed esterni, approvando all'unanimità un ordine del giorno proposto dal Presidente, del quale si riporta qui di seguito il testo:

« La Commissione parlamentare d'inchiesta sul caso Sindona e sulle responsabilità politiche ed amministrative ed esso eventualmente connesse, a conclusione dei lavori, esprime il suo vivo apprezzamento per l'opera intelligente ed infaticabile svolta dai funzionari ad essa addetti, ed in particolare dall'avvocato Gian Franco Ciaurro, dal dottor Francesco Posteraro, nonché dal dottor Bernardino Paganuzzi per la collaborazione prestata all'inizio dei suoi lavori. Ad essi va il suo grato saluto, come a tutto il personale degli uffici.

Del pari un riconoscente saluto essa rivolge ai collaboratori esterni, i magistrati dottor Raffaele Bertoni, dottor Umberto Loi e dottor Andreino Niro, ed i professori Domenico Buonomo, Marco Onado e Carlo Balestrero, alla cui alta competenza, esperienza ed impegno di lavoro si devono contributi molto validi in tutto il corso dell'inchiesta e nella fase finale di raccolta degli elementi acquisiti. In tal modo funzionari e collaboratori hanno reso possibile alla Commissione di adempiere i propri fini istituzionali.

Infine, la Commissione ringrazia ufficiali ed agenti dei carabinieri, della Guardia di finanza e della polizia di Stato per il modo con il quale hanno adempiuto i compiti loro affidati ».

PARTE PRIMA

LE RISULTANZE DELLE INDAGINI

1. — I CONTROLLI DELLA BANCA D'ITALIA SULLE BANCHE DI SINDONA.

a) *Caratteristiche delle banche sindoniane.*

Il rapporto fra le banche di Sindona e la Banca d'Italia costituisce sicuramente uno dei punti centrali della vicenda oggetto dell'inchiesta, e quindi uno degli aspetti di maggior rilievo ai fini del lavoro della Commissione. Le banche infatti erano, per così dire, il centro motore della strategia di Sindona, una strategia che mirava a costruire un impero finanziario di dimensioni internazionali. Ciò richiedeva continue operazioni di acquisto e vendita di pacchetti azionari: la struttura operativa era quindi basata su un gruppo di aziende industriali operanti nei più disparati campi di attività e detenute come pura merce di scambio; su una costellazione di società finanziarie, la maggior parte delle quali ubicate nei vari « paradisi » fiscali; e infine sulle banche, che erano l'unico vero punto fermo della struttura operativa. Come ebbe a dichiarare una volta Sindona, « le aziende si comprano e si rivendono, le banche si comprano e si tengono ».

Quale sia stata esattamente l'estensione del gruppo Sindona è un dato ancora sconosciuto, proprio per l'impossibilità di ricostruire gli intrecci che realmente si celano dietro le finanziarie. Sono ormai ben noti, però, i connotati principali di questo gruppo e l'evoluzione che esso ha avuto. Sembra quindi superfluo addentrarsi in una descrizione analitica al riguardo.

Sono altresì note le caratteristiche delle banche, ampiamente analizzate in documenti da tempo di pubblico dominio, come le relazioni del commissario liquidatore Ambrosoli, assassinato per impedirgli di portare a termine il suo encomiabile lavoro, e degli altri commissari che gli sono succeduti. Le analisi svolte dagli ispettori della Banca d'Italia — altrettanto importanti per conoscere le caratteristiche delle due banche — non sono invece di pubblico dominio: alcune parti sono state però inserite nelle relazioni dei commissari liquidatori e, complessivamente, hanno fornito più di uno spunto a quelle relazioni.

Non saranno quindi esaminate in dettaglio le caratteristiche delle due banche, perché le fonti finora acquisite al riguardo possono essere date per conosciute. Il materiale disponibile fornisce alcune « istantanee » delle due banche, certo molto eloquenti ma non sufficienti a delineare il quadro completo dell'attività svolta, almeno nel periodo cruciale che è quello che va dal 1970 al 1974, anno della liquidazione. Così come risultano ancora sconosciuti i collegamenti fra le due banche milanesi e le altre banche del gruppo Sindona: il Banco di Messina e la Banca Generale di Credito.

Possono peraltro essere evidenziate alcune caratteristiche generalissime della funzione delle banche all'interno del gruppo, caratteristiche che costituiscono le ipotesi che sono alla base di questa parte della relazione. Le banche, come si è detto, erano il centro motore dell'attività del gruppo, innanzi tutto perché fornivano risorse sia in forma palese sia in forma occulta (i depositi fiduciari). La concentrazione dei rischi delle operazioni creditizie era quindi sempre elevatissima: è vero che i fiduciari erano apparentemente depositi interbancari, ma erano pur sempre tutti, o quasi tutti, rapporti interni al gruppo.

Le banche servivano inoltre a realizzare la strategia di borsa del gruppo, sostenendo le quotazioni, allargando la cerchia degli investitori e fornendo credito nella forma del riporto. Complessivamente, quindi, il gruppo riceveva un sostegno massiccio sotto forma di finanziamenti diretti o sotto forma di interventi di borsa. Si è quindi detto che le due banche presentavano caratteristiche particolari: si è parlato di banca d'affari, di banca mista, di società finanziaria e quant'altri. In realtà, tali configurazioni appaiono inadeguate, perché non necessariamente comportano l'estrema concentrazione dei rischi che era tipica delle banche in questione. Siamo piuttosto di fronte a « banche di gruppo » nel senso peggiore del termine, a quelle cioè che gli anglosassoni chiamano *captive banks*, banche prigioniere, cogliendo l'aspetto più preoccupante della pericolosa situazione che si verifica allorché vi sono interessenze di banche in società e viceversa.

L'altra caratteristica fondamentale era la netta propensione verso operazioni speculative in cambi (le operazioni speculative su merci del gruppo venivano fatte passare attraverso altre società): una propensione accentuatasi nel periodo 1973-1974, in connessione con la maggiore instabilità dei cambi e con l'esigenza del gruppo di aumentare le entrate, anche con aumento del rischio. Si ricordi che una parte notevole delle operazioni in cambi non era contabilizzata: nel 1973 il totale degli acquisti di dollari USA non registrati ammontava a 3.405 milioni di dollari USA (2.270 per Banca Unione e 1.135 per Banca Privata, che peraltro aveva solo una funzione di intermediazione tra le controparti effettive).

Dal lato della raccolta, le banche seguivano l'orientamento di accrescere quanto più possibile i mezzi amministrati: ciò significava non solo un costo medio di raccolta elevato, ma anche la necessità di ricorrere in misura notevole a depositi interbancari o a depositi di imprese, enti pubblici, ecc. Con una rete di sportelli

relativamente ridotta e concentrata in piazze importanti come Roma e Milano, l'obiettivo di massimizzazione poteva essere raggiunto solo con caratteristiche da « banca all'ingrosso » (*wholesale banks*): ma questo naturalmente comportava una massa amministrata costosa ed estremamente instabile. Un elemento estremamente rischioso rispetto ad un attivo così immobilizzato, soprattutto se si considera che il patrimonio delle due banche è sempre stato estremamente esiguo.

Ultima caratteristica da ricordare è la sistematica violazione delle regole amministrative e contabili, e quindi delle disposizioni del codice civile e della legge bancaria. Oltre alle operazioni in cambi non contabilizzate, di cui si è già parlato, verranno individuate contabilità « nere » di rilevante importo, eufemisticamente definite riservate — già conosciute, per taluni aspetti, dalla Banca d'Italia fin dalla prima ispezione —, irregolarità nelle segnalazioni alla Banca d'Italia, violazioni delle norme sui fidi e sulla riserva obbligatoria, e questo solo per citare i fatti più gravi.

Alto grado di rischio dell'attivo, alta propensione alla speculazione in presenza di una gestione personalistica dell'azienda, raccolta crescente, ma onerosa e volatile, gravi irregolarità amministrative erano quindi, dal punto di vista strettamente tecnico, le caratteristiche fondamentali delle due banche. Occorre allora chiedersi come tale situazione abbia potuto mettere radici e prosperare all'interno di una vigilanza bancaria che, per caratteristiche della legislazione, strutture istituzionali e preparazione dei quadri, avrebbe dovuto consentire di fronteggiare tempestivamente questi pericoli.

È d'altra parte impossibile limitarsi all'aspetto tecnico e bancario di questi problemi: si è quindi ritenuto opportuno ripercorrere l'intera vicenda dei rapporti tra Sindona e le autorità (segnatamente la Banca d'Italia) prendendo in esame anche fatti non strettamente bancari: una delle ipotesi fondamentali da cui la Commissione è partita è che il comportamento della vigilanza debba essere valutato anche alla luce degli altri importanti avvenimenti che hanno avuto per protagonisti Sindona e i vertici della Banca centrale.

Per quanto concerne i rapporti tra le banche di Sindona e la Banca d'Italia la Commissione si è particolarmente soffermata sui seguenti punti:

a) le ispezioni predisposte nel periodo 1971-72;

b) l'intervento della Banca d'Italia nell'ultima fase del dissesto delle due banche: dal luglio al settembre 1974. In particolare:

b-1) la scelta di far proseguire l'operazione di finanziamento concessa dal Banco di Roma e le soluzioni ideate per risolvere la crisi;

b-2) il controllo sui pagamenti effettuati nel periodo compreso fra luglio e settembre.

A ciascuno di questi punti sono dedicati i paragrafi che seguono.

b) *Le ispezioni predisposte nel periodo 1971-72.*

La Commissione ha accertato che queste ispezioni avevano messo in evidenza gli aspetti di rischio, di speculazione e di irregolarità delle due banche. Ciò è ben sintetizzato nelle relazioni conclusive redatte per il Governatore, che dicono testualmente:

BANCA PRIVATA FINANZIARIA (data 17 aprile 1972).

« *Giudizio complessivo.*

L'azienda svolgeva in prevalenza attività finanziaria e di intermediazione in cambi e titoli specialmente nell'ambito delle società appartenenti ad *holdings* facenti capo agli azionisti ed in particolare a quello di maggioranza.

...Nettamente sfavorevole il giudizio complessivo sulla situazione e sull'andamento della Banca, basato sui normali criteri valutativi.

Giudizio su situazione tecnica.

Patrimoniale: debole, in quanto il patrimonio ufficiale ed i fondi interni (4,1 miliardi) erano gravati per oltre il 50 per cento non solo da perdite certe sugli impieghi per lire 1,1 miliardi, ma anche da altre perdite previste per lire 1,2 miliardi sulla esposizione di 2,9 miliardi verso la SpA Rossari e Varzi e l'affiliata Immobiliare Novarese Lombarda. Inoltre il patrimonio era inadeguato rispetto ai mezzi raccolti e all'alta provvista ordinaria e straordinaria.

Liquidità scarsa, dato che l'eccezionale ammontare delle riserve liquide primarie (lire 50 miliardi) serviva in gran parte per la copertura dei debiti a vista (lire 35,9 miliardi) emergenti dai rapporti interbancari. Inoltre il 72 per cento circa degli impieghi era rappresentato da posizioni sofferenti, immobilizzate o aventi caratteristiche di breve formale (1).

Redditività debole (1971: 0,08 per cento) derivante in massima parte dall'elevato costo della provvista interbancaria.

Irregolarità esaminabili agli effetti di eventuali responsabilità.

Violazione dell'articolo 38 della legge bancaria, conflitto di interessi *ex* articolo 2301 del codice civile [...]; irregolare, alterata o omessa registrazione di fatti di gestione; tenuta di una seconda contabilità economica riservata; importi esposti sul mod. 81

(1) Nella tabella a fianco del commento si mette in evidenza che al 30 settembre 1971 il rapporto impieghi-depositi era pari al 109 per cento.

Vig. notevolmente diversi da quelli effettivi; riserva obbligatoria inferiore al dovuto di lire 1.527 milioni...; presentazione al sconto presso la Banca d'Italia di effetti non scontati e non contabilizzati; consegna di libretti al portatore di lire 2.360 milioni senza ritiro di ricevuta; relazioni fuori zona o eccedenti il limite legale; altre numerose irregolarità nel settore valutario.

Eventuali notizie particolari.

Si ritiene che la situazione dell'azienda vada esaminata sotto il profilo dell'applicabilità o meno dell'articolo 57 della legge bancaria, punti *a)* e *b)* ».

BANCA UNIONE (data illeggibile; l'ispezione è terminata il 7 febbraio 1972; la relazione dovrebbe essere del successivo mese di marzo).

« Giudizio complessivo.

Negativo sia per taluni aspetti tecnici e sia, soprattutto, per i criticabili sistemi di comportamento che vanno dall'istituzione di inammissibili contabilità riservate e dalla mimetizzazione di fatti aziendali alla carenza di ogni forma di controllo ed alle deficienze dell'apparato contabile organizzativo.

La gestione dell'azienda è apparsa improntata a criteri di condotta che non si addicono ad un ente che esercita funzioni di interesse pubblico ai sensi dell'articolo 1 della legge bancaria.

Giudizio su situazione tecnica.

Patrimoniale: debole con perdite (1.311 milioni) e plusvalutazioni (lire 32 milioni) che assorbono il 23 per cento del patrimonio ufficiale. Le riserve potenziali (lire 1.532 milioni) sono costituite per lire 1,5 miliardi dalla minusvalutazione degli immobili di proprietà, nella quasi totalità adibiti ad uso aziendale.

Liquidità apparentemente equilibrata in quanto condizionata da una larga fascia di raccolta interbancaria (lire 84 miliardi di cui lire 43 miliardi all'estero) di per se stessa instabile, nonché da perdite in sofferenza e immobilizzate per globali lire 6,4 miliardi pari al 14 per cento degli impieghi.

Redditività gravemente deficitaria quella dell'esercizio 1970...

Irregolarità esaminabili agli effetti di eventuali responsabilità di esponenti e/o dipendenti.

Illecita costituzione di due contabilità riservate...

Fidi eccedenti il quinto patrimoniale per lire 16 miliardi (fido complessivo lire 64 miliardi) (totale impieghi 39 miliardi) posti in essere abusivamente, alcuni dei quali malgrado l'espresso diniego dell'organo di vigilanza.

Altre irregolarità.

Infrazioni e manchevolezze valutarie... servizi di cassa a domicilio non autorizzati; riserva d'obbligo deficitaria di lire 500 milioni (adeguata nel corso degli accertamenti); riporti passivi simulati; fidi fuori zona abusivi...

Eventuali notizie particolari.

Impieghi scadenti e molto concentrati, sia per classi di importo (n. 70 assorbono oltre il 69 per cento dei crediti erogati), sia per rami di attività economica (oltre il 31 per cento destinato ad attività finanziarie e non commerciali).

In definitiva, sembrerebbero ricorrere nella circostanza gli estremi previsti dal comma *a*) dell'articolo 57 della legge bancaria per invocare provvedimenti di rigore ».

Sulla base di queste conclusioni, la Commissione ha cercato di individuare i motivi per cui il Governatore non ebbe ad adottare i provvedimenti di rigore richiesti dagli ispettori, e cioè lo scioglimento degli organi amministrativi *ex* articolo 57 della legge bancaria. È stato a tal proposito rilevato che nella prassi della Banca d'Italia gli ispettori non hanno potere di proposta; è stato comunque chiarito che le conclusioni tecniche erano tali da rendere possibile il ricorso all'articolo 57 della legge bancaria.

Le motivazioni di questo comportamento sono contenute in documenti acquisiti dalla Commissione e nelle deposizioni. Secondo il verbale della riunione tenuta in Banca d'Italia il 5 giugno 1972,

« Il Governatore ha considerato che i fatti per i quali erano ravvisabili gli estremi di illecito di natura penale sono stati già portati a conoscenza dell'autorità giudiziaria e che pertanto ogni responsabilità verrà accertata in quella sede. Ha quindi espresso l'avviso che nell'attuale difficile momento economico non sia opportuno inserire sulla piazza di Milano ulteriori motivi di disturbo, quali potrebbero essere rappresentati dalla sottoposizione della Banca Unione all'amministrazione straordinaria. Nessuno dei presenti ha espresso eccezioni o perplessità ».

Davanti alla Commissione, Carli ha aggiunto un elemento importante in ordine a questa riunione, nel corso della quale

« il Governatore informa che Sindona ha deciso di trasferirsi negli Stati Uniti in seguito all'insuccesso conseguito nel tentativo di costituire una grande finanziaria attraverso la fusione delle due più antiche finanziarie italiane » (Carli, 28 gennaio 1981, Mec. I/5).

In definitiva, quindi, le motivazioni addotte per abbandonare l'ipotesi del ricorso all'articolo 57 della legge bancaria furono le seguenti:

- a) la Banca d'Italia aveva trasmesso un esposto-denuncia alla magistratura;
- b) le perdite patrimoniali non erano particolarmente gravi;
- c) non era opportuno inserire elementi perturbatori sulla piazza di Milano;
- d) Sindona era già stato sconfitto nell'operazione Centrale-Bastogi e in quella Italcementi.

La Commissione ha inoltre accertato che anche successivamente la Banca d'Italia svolse altre ispezioni sulle due banche, per seguire l'evoluzione della situazione. Si è trattato non di ispezioni ordinarie (analoghe a quelle del periodo 1971-1972), ma di ispezioni straordinarie specifiche, cioè limitate ad alcuni aspetti dell'attività delle banche. Nel mese di ottobre 1972 si ebbero ispezioni sulla regolarità amministrativa delle due banche. Nel 1973 ispezioni sulla gestione valutaria e sulle operazioni in cambi.

Questo carattere delle ispezioni non consentì obiettivamente agli ispettori di accertare la situazione reale. La Banca Unione, ad esempio, poté dimostrare di aver chiuso la contabilità riservata, che era rimasta ancora aperta al termine della precedente ispezione. In realtà, nel corso del 1972 (e precisamente il 22 settembre, cioè a tre settimane dall'inizio della nuova ispezione) era stato semplicemente modificato il sistema di contabilizzazione in modo da far perdere le tracce della contabilità precedente, come risulta dalla relazione dei commissari liquidatori (parte IV, volume I, p. 23).

c) *Le soluzioni ideate per risolvere la crisi.*

Il secondo punto cruciale del comportamento delle autorità riguarda l'atteggiamento assunto nei confronti del dissesto sempre più evidente delle due banche, a partire dai primi di luglio del 1974.

La documentazione e le deposizioni acquisite dalla Commissione mettono in evidenza le seguenti fasi.

1) *Prima fase: l'intervento « pilotato » del Banco di Roma*, dopo che questo aveva già deciso il prestito del quale si parlerà nel capitolo terzo, ebbe inizio il 3 luglio quando il Governatore, avuta notizia dal dottor Macchiarella delle difficoltà nelle quali versavano le due banche sindoniane,

« manifesta al Banco di Roma l'opportunità di completare i versamenti sulla convenzione di credito. Il 4 luglio il Governatore conferma quell'avviso. Esso non ha natura di ordine, di direttiva, di istruzione; ma di domanda di collaborazione nell'interesse generale ». (Carli, 28 gennaio 1981, Zorzi VI/1).

Diversa interpretazione di questo intervento hanno invece dato i responsabili del Banco di Roma, i quali in sostanza affermano di averlo accolto come un ordine. In questi termini si è espresso dinanzi al giudice istruttore del Tribunale di Milano il 18 febbraio 1976 l'avvocato Guidi, il quale ha dichiarato alla Commissione che

« qui comincia un chiaro coinvolgimento della Banca d'Italia...
...quando il Governatore parla di "persuasione", a me sembra un dolce eufemismo, perché sarebbe come un generale di corpo d'armata che dica ad un capitano "persuasione", ma saranno ordini ». (Guidi, 9 gennaio 1981 pom., Iocca IV/6).

Dal canto suo, Ventriglia, nella lettera a Carli del 12 settembre 1974, sosteneva di aver agito come « il braccio operativo della Banca d'Italia » (v. doc. Banco di Roma, 00029/Sind.).

A quella data comunque sembrava già essere iniziata l'estromissione di Sindona dalla scena finanziaria italiana: l'obiettivo di questa fase appare, cioè, quello di fronteggiare le esigenze più urgenti delle banche, fare luce sulla situazione effettiva grazie anche all'intervento diretto di molti funzionari del Banco di Roma, e infine far acquisire a quest'ultimo il pacchetto di maggioranza delle due banche (che stanno per fondersi).

Secondo Carli, provvedimenti più rigorosi, come la gestione straordinaria o la liquidazione, sarebbero stati in questa fase inopportuni, sia per la delicata situazione internazionale dell'Italia in quel momento, sia per il rischio che il provvedimento potesse generare massicci ritiri di depositi, i quali avrebbero potuto portare ad una sospensione dei pagamenti giudicata pericolosa, sempre in nome della stabilità interna e internazionale.

È accertato l'arrivo, durante questa fase, di notizie sempre più allarmanti sulla reale situazione delle banche, soprattutto per merito dei funzionari della vigilanza che si erano da qualche giorno insediati presso le due banche.

Fin dal 22 luglio essi inviavano al Direttorio un appunto nel quale si legge:

« I sottoscritti informano di essere in grado di rassegnare entro la fine della settimana una relazione dalla quale emergeranno fatti gravi, sicuramente rilevanti sotto il profilo della vigente legislazione ordinaria e speciale, idonei per l'adozione di adeguati provvedimenti di rigore (disposizione della liquidazione coatta amministrativa delle due aziende di credito e inoltre delle relazioni stesse all'autorità giudiziaria) ».

I rapporti provvisori vennero in effetti consegnati nel giro di pochi giorni. Essi contenevano notizie gravissime. Basterà citare, al riguardo, le conclusioni del rapporto relativo alla Banca Privata Finanziaria:

« Da quanto fin qui precisato, emergono irregolarità amministrative e valutarie comportanti anche gravissime incidenze

patrimoniali, di evidente pregiudizio per i depositanti, per i terzi creditori e la gestione valutaria... Ad ogni modo, i documenti disponibili dimostrano perdite di gran lunga assorbenti il capitale sociale dell'azienda... ».

Per la Banca Unione si metteva in evidenza che il patrimonio (22 miliardi) era totalmente assorbito dalle perdite (28,5 miliardi) e che vi erano anche partite di dubbio realizzo per 14 miliardi. Nella Banca Privata Finanziaria le perdite ammontavano a 19 miliardi di lire a fronte di un capitale di 3,8 miliardi.

Fu sulla base di informazioni di questa gravità che in Banca d'Italia si tenne, il 29 luglio 1974, una riunione cui parteciparono Carli, gli ispettori ed altri alti dirigenti della Banca d'Italia. Anche in questo caso vale la pena di riportare per esteso le conclusioni operative che risultano dal verbale:

« Si decide di attenersi al seguente indirizzo:

a) avviare il normale *iter* amministrativo per l'esame dei rapporti ispettivi da parte della Commissione consultiva per l'applicazione delle sanzioni...;

b) inoltrare copia dei rapporti suddetti all'autorità giudiziaria;

c) prosecuzione delle indagini per conseguire una visione globale delle due aziende ispezionate sulla base della documentazione idonea a definire più concretamente la loro attuale situazione patrimoniale.

Nel corso della riunione si è presa anche in esame la proposta avanzata dal Banco di Roma che si è ritenuto di accettare, secondo una prassi in precedenza seguita, ferma restando per la Banca d'Italia ogni facoltà di verifica in ordine ai risultati conseguenti all'intervento del Banco di Roma ».

Alla fine di luglio, la Banca d'Italia dimostrava quindi di preferire ancora la soluzione dell'intervento « pilotato » del Banco di Roma ai provvedimenti previsti dalla legge bancaria.

Su questa fase non esistono valutazioni divergenti, salvo che sul ruolo svolto dagli ispettori nella decisione di cui si è detto.

Secondo Carli (28 gennaio 1981, Tac. XXIV/3):

« La decisione di non prendere questo provvedimento è stata presa con il consenso di Desario e di Taverna... entrambi consenzienti che sulla base delle informazioni allora raccolte non potevano essere presi provvedimenti ».

Alle obiezioni di alcuni commissari, il Governatore ha precisato che Taverna era presente alla riunione e quindi aveva concorso alle decisioni, mentre l'ispettore ha asserito:

« Io non ho deciso un bel nulla » (Taverna, 19 dicembre 1980, Fabi VI/1).

2) *Seconda fase: la cessione per una lira.*

La prima fase si chiuse quando, alla fine di agosto, risultò evidente per tutti che il valore patrimoniale delle banche era ormai inesistente. La seconda fase mirava a conseguire sempre il risultato di estromettere Sindona, facendogli cedere il pacchetto della Banca Privata Italiana (sorta dalla fusione della Banca Unione con la Banca Privata Finanziaria) al Banco di Roma, ma questa volta per il prezzo simbolico di una lira.

Il progetto sfumò per l'opposizione di Sindona, che volle evitare un patto che equivaleva ad una dichiarazione di responsabilità penale (riunione presso il Banco di Roma dell'11 settembre) e per il parere negativo dell'IRI che venne comunicato l'indomani. Tale parere (vedi 00144/Sind.) recita testualmente:

« Pur non conoscendo nei suoi termini esatti e completi l'origine e lo svolgimento dell'operazione, l'opinione dell'IRI circa la acquisizione da parte del Banco di Roma del pacchetto azionario (51 per cento) della Banca Privata Italiana, detenuto in pegno dal Banco stesso, è la seguente.

Tale acquisizione non è, allo stato, giuridicamente realizzabile:

perché, non essendo ancora intervenuta la scadenza (all'incirca alla fine del corrente anno) dei sei mesi previsti per la durata del contratto di finanziamento (1), non vi sarebbe titolo da parte del creditore per l'attribuzione di parte dei beni conferiti in pegno;

perché, anche con il consenso del debitore, si integrerebbe l'ipotesi di patto commissorio (2) accentuata dalla non ancora intervenuta scadenza del termine ad adempiere, con la conseguente nullità dell'atto di acquisizione del bene conferito in pegno;

perché l'atto di trasferimento del pacchetto azionario in questione sarebbe oggetto di azione revocatoria qualora intervenisse entro l'anno il fallimento del debitore;

per l'eventualità che il debitore, anche avendo prestato il suo consenso all'acquisizione, chieda successivamente la rescissione dell'atto invocando lo stato di necessità in cui si sarebbe trovato nel momento della sua conclusione;

perché la notizia del trasferimento del pacchetto determinerebbe, presumibilmente, la reazione di altri creditori inducendoli

(1) Il contratto, peraltro, è rinnovabile fino a due anni, se lo consenta la situazione del mercato internazionale.

(2) E cioè il patto con il quale si conviene che in mancanza di pagamento del credito alla scadenza del termine la proprietà del bene dato in pegno passa al creditore. Il patto è nullo a norma dell'articolo 2744 del codice civile.

a dare immediato avvio ad una procedura fallimentare nei confronti del debitore;

perché la garanzia dell'operazione di finanziamento è stata data con il conferimento di un pegno congiunto di azioni della Banca Privata Italiana e della Generale Immobiliare;

perché, a prescindere dalle considerazioni già svolte, l'assegnazione in pagamento del bene conferito in pegno deve essere domandata dal creditore al giudice in base a stima risultante da perizia.

Sembra pertanto necessario approfondire rapidamente la possibilità di operazioni di carattere tecnico atte a rendere solvibile la Banca Privata Italiana per gli impegni maturandi fino alla prima scadenza della complessiva operazione di finanziamento a cui si è fatto riferimento, senza modificare la "proprietà" della Banca Privata Italiana; ciò al fine di raggiungere le finalità dovute senza incorrere nei rischi indicati.

Concludendo, è opinione dell'IRI che l'acquisizione del pacchetto azionario della Banca Privata Italiana possa essere presa in considerazione solo dopo la scadenza dei sei mesi di durata del contratto di finanziamento, e una volta accertata la dislocazione del residuo 49 per cento del capitale sociale, non potendosi esporre gli amministratori del Banco di Roma e il Comitato di presidenza dell'IRI, che dovrebbero autorizzare l'acquisizione, alle possibili conseguenze derivanti dai motivi esposti in precedenza.

Vi sono inoltre — a parere dell'IRI — motivi di opportunità che non inducono ad autorizzare interventi prima della richiamata scadenza, nel quadro di una situazione che è particolarmente delicata anche per i riflessi suscitati nell'opinione pubblica ».

3) *Terza fase: costituzione di una nuova banca.*

La terza fase puntava alla creazione di una nuova banca, mediante la costituzione di un consorzio a cui avrebbero dovuto partecipare, oltre al Banco di Roma, anche le altre due banche di interesse nazionale e l'IMI. Anche questa soluzione non riuscì però ad essere realizzata, soprattutto perché emergeva sempre più chiaramente la situazione di crisi insanabile della Banca Privata Italiana.

La soluzione che era stata in precedenza continuamente scartata, e cioè la liquidazione coatta amministrativa, venne allora realizzata e il 27 settembre 1974 si procedette alla emanazione del decreto ministeriale.

d) *I controlli effettuati sui pagamenti delle banche milanesi.*

Nel momento in cui il Governatore Carli intervenne per indurre il Banco di Roma a proseguire il finanziamento al gruppo Sindona,

stabili anche che i pagamenti non dovessero andare ad esclusivo vantaggio del gruppo; venne cioè fissato quello che fu definito il « cordone sanitario ».

La direttiva veniva espressa in un *telex* del 19 luglio 1974, inviato dall'Ufficio partecipazioni del Banco di Roma alle banche milanesi, che affermava:

« Preghiamo provvedere affinché Banca Unione e Banca Privata Finanziaria si astengano fino a nuovo avviso dal rimborsare alcun deposito anche se in scadenza effettuato da Finabank; Finterbank; IOR; Amincor; Franklin; Privat Kredit Bank; Bankhaus Wolff; New Bank; Capisec; Edilcentro. Qualsiasi liquidità disponibile deve essere utilizzata esclusivamente per rimborsi a corrispondenti per i quali non esistono collegamenti con il gruppo » (vedi documenti Banco di Roma, 00162/Sind.).

Già il 23 luglio sorgevano però le prime difficoltà per un pagamento di 5 milioni di dollari, che si decise di effettuare (e che fu poi realmente effettuato) a favore dell'Istituto per le Opere di Religione. Sui comportamenti in proposito vi sono state alcune divergenze, su cui si tornerà fra breve.

Un nuovo momento difficile per il cordone sanitario si ebbe alla fine di agosto, quando si pose il problema se rimborsare o meno depositi di Banca Privata Finanziaria verso Finabank che, a sua volta, aveva depositato quelle somme su mandato fiduciario. La Commissione ha accertato, sulla base di documentazione già acquisita dalla magistratura milanese, che quei mandati fiduciari erano in gran parte la conseguenza di operazioni di esportazione clandestina di capitali.

Al riguardo, vi fu in un primo momento una autorizzazione - concessa da Barone il 12 agosto (v. audizione di Barone dell'8 gennaio 1981, Guer. XI e Sant. XII), mentre sia Ventriglia sia Puddu erano in ferie - ad effettuare verso Finabank un rimborso di tre milioni di dollari per depositi scaduti; ma l'operazione fu bloccata il 14 agosto da Ventriglia, che diede un contrordine dal luogo di villeggiatura.

Vi fu poi il 28 agosto 1974 presso la Banca d'Italia la riunione determinante, il cui verbale recita:

« Il professor Ventriglia mette in particolare evidenza che nella sezione "depositi ricevuti", figurano alla voce 3 "Gruppo Sindona" crediti della Amincor per dollari 50.176.000 e della Finabank per dollari 43.620.000 e - ad illustrazione di dette voci - informa che il credito della Finabank, detratti dollari 7.000.000 circa e quindi per residui dollari 37.000.000 circa, rappresenta depositi di somme avute fiduciariamente da nominativi diversi (oltre n. 500), con scadenze varie già in corso di maturazione, alcune addirittura scadute nel corrente mese.

Il professor Ventriglia - dopo precisazioni varie, anche da parte di altri intervenuti alla riunione - propone, ed il dottor Carli

approva che, soprattutto allo scopo di sostenere la credibilità del nostro sistema all'estero, la Banca Privata Italiana faccia fronte agli impegni con la Finabank alle singole scadenze, previa verifica di regolarità. Per quanto riguarda invece l'Amincor viene osservato innanzitutto che a fronte di un credito di dollari 50.176.000 esiste nella sezione "prestiti concessi" un debito per operazione diretta di dollari 44.671.000, per cui le partite si dovrebbero compensare tra di loro. Ad ogni modo l'impegno nei confronti dell'Amincor è rappresentato da dollari 34.336.000 essendo i mancanti dollari 15.840.000 la garanzia di operazioni attive fatte a nominativi indicati dalla Amincor medesima. Inoltre viene soggiunto che concorrono a formare i suddetti dollari 34.336.000 anche posizioni di pertinenza di banche italiane (deposito fiduciario Interbanca dollari 15.000.000).

In considerazione di questa particolare situazione dell'Amincor si conviene di opporsi alla restituzione delle somme figuranti a debito e di invocare la compensazione.

A favore dell'opportunità di far fronte agli impegni in valuta della Banca Privata Italiana con la Finabank concorre anche la considerazione che tale linea di condotta varrebbe ad evitare richieste integrali di rimborsi prevedibili dal gruppo clienti (dollari 11.012.000) e dal gruppo banche (dollari 78.624.000) » (v. documenti Banco di Roma, 00167/Sind.).

Sulla base di questa riunione, in data 5 settembre veniva inviato, sempre dall'Ufficio partecipazioni del Banco di Roma, un altro *telex*, anch'esso acquisito dalla Commissione, con il quale si comunicava a Banca Privata Finanziaria che

« secondo ultime disposizioni sono escluse dal cordone sanitario Finabank, Finterbank, IOR e Privat Kredit Bank e pertanto per eventuali rimborsi potete operare » (v. documenti Banco di Roma, 00162/Sind.).

Le contraddizioni emerse a proposito di questi episodi sono state ampiamente analizzate dalla Commissione, la quale ha dedicato un approfondito esame alle modalità ed ai tempi con i quali vennero eseguite le operazioni relative ai pagamenti avvenuti dopo l'adozione del cosiddetto « cordone sanitario » ed ha ascoltato i principali protagonisti della vicenda. In ispecie è stato preso in esame il pagamento — cui si accennava in precedenza — eseguito nei confronti dell'IOR per l'importo di 5 milioni di dollari. La Commissione ha rilevato alcune contraddizioni tra il dottor Puddu — secondo il quale fin dal 23 luglio era stato autorizzato il pagamento all'IOR — ed il dottor Carli, il quale ha in un primo tempo sostenuto che non vi era stato alcun pagamento all'IOR, ma solo una disposizione di ordine generale, la quale includeva nel provvedimento tutti i soggetti collegati a Sindona. Spettava quindi ad altri accertare quali fossero i soggetti esclusi dal provvedimento. In un confronto disposto tra i due testimoni, diretto a stabilire quali

fossero state le direttive della Banca d'Italia, il dottor Carli ha in qualche modo rettificato e chiarito la risposta data nella sua precedente deposizione, quando aveva escluso in modo più radicale il pagamento all'IOR. In particolare, il teste ha dichiarato che se si fosse accertato, districando il groviglio di rapporti IOR-Amincor, che i crediti vantati dallo IOR erano con certezza di pertinenza di questo, il cordone sanitario non doveva allora essere applicato; ed ha ammesso che una disposizione specifica in tal senso poteva essere data dalla Banca d'Italia.

2. — L'AUMENTO DI CAPITALE DELLA FINAMBRO.

L'operazione in questione assunse un ruolo di grandissima importanza nella strategia del gruppo Sindona, in quanto mirava a realizzare la liquidità necessaria per far fronte alla incalzante crisi delle due banche, Banca Unione e Banca Privata Finanziaria.

La Finambro era stata costituita a Milano il 26 ottobre 1972 con un capitale di lire 1.000.000, sottoscritto per il 50 per cento da certa Maria Sebastiani e per la restante quota da Cosimo Viscuso.

La società, a quanto è dato conoscere dagli elementi acquisiti, non gravitava all'atto della sua costituzione nell'orbita di Michele Sindona, anche se uno dei soci, il Viscuso, era persona già compresa nel circuito degli interessi collegati in varia forma al gruppo.

Solamente in un secondo tempo il Sindona, che si trovava nella necessità di disporre di uno strumento finanziario che avesse già cominciato ad operare e potesse ottenere l'autorizzazione all'aumento di capitale, prese le redini della società e la utilizzò ai propri fini.

In data 6 giugno 1973 l'assemblea straordinaria della società deliberò l'aumento del capitale da un milione a 500 milioni di lire, mediante emissione di 249.000 azioni ordinarie e 250.000 azioni privilegiate sempre da nominali mille lire, tutte con sovrapprezzo. Contestualmente si diede atto che l'intero importo in denaro, relativo a questa prima parte dell'aumento di capitale, era stato a tal fine depositato nelle casse sociali.

Nel corso della stessa riunione del 6 giugno, l'assemblea straordinaria dispose altresì un ulteriore aumento di capitale da 500 milioni a 20 miliardi di lire, sempre con sovrapprezzo, giustificando l'incremento del capitale di rischio con lo scopo di

« effettuare e completare investimenti in partecipazioni ».

Si precisò, inoltre, che l'aumento di capitale poteva essere attuato immediatamente dopo ottenute le autorizzazioni previste dalla legge 3 maggio 1955, n. 428, in quanto erano già state assicurate le condizioni per la sua sottoscrizione (v. documenti Banca d'Italia, ins. 2, n. 18).

In data 3 agosto 1973 l'assemblea straordinaria deliberò infine l'aumento del capitale sociale da 20 miliardi a 160 miliardi di lire; e si giustificò la richiesta di nuove sottoscrizioni che avrebbero fatto acquistare alla società una dimensione nazionale come il mezzo per consentire

« di effettuare una importante operazione finanziaria e precisamente l'acquisto del pacchetto di maggioranza relativa e di controllo della Società Generale Immobiliare s.p.a. ».

Contestualmente si diede atto dell'opzione, con scadenza al 30 ottobre 1973, per l'acquisto del pacchetto di maggioranza relativa della Moneyrex Euro Market Money Brokers e si indicò l'opportunità di tale eventuale acquisizione, nel quadro dell'operazione volta al completamento dell'attività di intermediazione nazionale e internazionale della Società Generale Immobiliare s.p.a. (v. documenti Banca d'Italia, ins. 2, n. 19).

Questa data coincide forse con il momento di maggiore credibilità esterna dell'attività del gruppo, che appariva al vertice di importanti iniziative finanziarie e capace di costituire uno dei poli di attrazione del capitale privato in Italia. Guido Carli, interrogato dalla Commissione (28 gennaio 1981, Zorzi II/3), ha disegnato un quadro dell'ascesa di Michele Sindona e soprattutto del gruppo di cui questi era a capo, attribuendo l'incisività delle iniziative finanziarie sino ad allora poste in essere da un lato ad una indubbia vivacità dei programmi e alla spregiudicatezza degli strumenti adoperati e, d'altro lato, alla fondamentale inadeguatezza del regolamento giuridico dei rapporti societari.

Questa credibilità esterna sembrò trovare conforto nell'esito della riunione tenutasi presso la Banca d'Italia il 3 agosto 1973, con la partecipazione del governatore Carli, di Baffi e di Sindona (v. documenti Banca d'Italia, ins. 2). In tale occasione Sindona sollecitò l'autorizzazione all'aumento di capitale della Finambro, richiamando l'attenzione sul fatto che:

1) le azioni Finambro non sarebbero state ammesse alle quotazioni presso la borsa valori, non avendo la società presentato alcun bilancio (occorre ricordare che, ai sensi della legge 20 marzo 1913, n. 272, articolo 12, possono essere ammesse alle quotazioni in borsa le azioni di società che abbiano pubblicato il bilancio di almeno due esercizi);

2) le azioni sarebbero state emesse alla pari senza alcun sovrapprezzo e sarebbero state sottoscritte nella maggior parte da non residenti, poiché una società finanziaria con sede all'estero avrebbe dovuto sottoscrivere almeno il 51 per cento del capitale e si sarebbe impegnata per un periodo di 3 anni a non cedere a residenti la partecipazione così acquisita;

3) la società si sarebbe impegnata a sottoporre i propri bilanci alla revisione di una società esperta in questo campo, con un incarico conferito per un triennio.

Michele Sindona, sempre al fine di motivare la richiesta di aumento del capitale, informò inoltre che erano stati effettuati trasferimenti dall'estero verso l'Italia - attraverso il mercato finanziario - di somme in conto aumento di capitale della Finambro, dell'ordine di grandezza di circa 50 miliardi. Risulta invece dalla relazione dell'avvocato Ambrosoli che non avvennero trasferimenti e rientri di capitali da finanziarie estere estranee al gruppo, mentre le sottoscrizioni Finambro vennero effettuate attraverso società del gruppo alimentate da depositi fiduciari.

Come risulta dalla documentazione trasmessa dalla Banca d'Italia, il Governatore Carli, ottenuti questi chiarimenti, si indusse ad affermare che avrebbe proposto

« al Ministero del tesoro di sottoporre l'intera questione all'esame del Comitato interministeriale per il credito alla luce delle soprariferite considerazioni ».

In realtà, nonostante l'affermazione di Sindona, l'aumento del capitale da 500 milioni a 20 miliardi doveva avvenire con un sovrapprezzo complessivo di lire 975.000.000 (v. documenti Banca d'Italia, ins. 2, n. 23). A questo deve aggiungersi che la Procura generale della Repubblica di Roma, in data 21 settembre 1973, informò in via riservata il Ministro del tesoro e il Governatore della Banca d'Italia che era stata presentata una denuncia, dalla quale risultava che la Finambro aveva negoziato titoli in borsa prima dell'omologazione delle deliberazioni relative all'aumento del capitale sociale e prima ancora della prescritta autorizzazione del Ministero del tesoro (v. documenti Banca d'Italia, ins. 2, n. 24).

Con riferimento a questi dati la Banca d'Italia, in data 28 settembre 1973, ebbe a precisare alla Procura generale che la richiesta di aumento di capitale della Finambro escludeva, anche per il futuro, le contrattazioni nel mercato ufficiale (v. documenti Banca d'Italia, ins. 2, n. 25).

L'importanza che rivestiva per il gruppo l'autorizzazione all'aumento del capitale sociale della Finambro sembra trovare riscontro nelle sollecitazioni ricevute dalla Banca d'Italia e dallo stesso Ministro del tesoro.

In un appunto in data 28 agosto 1973, con il quale accompagnava un promemoria trasmessogli a proposito dell'aumento del capitale Finambro, l'allora Ministro del tesoro Ugo La Malfa scriveva:

« Mezza Italia si sta muovendo per questa operazione, il che mi rende ancora più diffidente » (v. documenti Banca d'Italia, ins. 4).

A sua volta il senatore Fanfani ha riferito alla Commissione (27 maggio 1981, Bal. IV/1) che il Ministro del tesoro, nel corso di un incontro avente peraltro oggetto diverso, gli aveva testualmente detto di non occuparsi della vicenda Finambro, che egli stava seguendo con grande attenzione ed equilibrio ed in ordine alla quale

riteneva si dovesse procedere con grande cautela. Questo incontro — ha precisato lo stesso senatore Fanfani — era avvenuto in epoca antecedente ad una sua telefonata all'onorevole La Malfa, telefonata in ordine alla quale è opportuno riferire compiutamente quanto risulta dagli atti.

Michele Sindona, nell'interrogatorio davanti ai giudici (18 dicembre 1980, pag. 9, v. 00200/Sind.), ha parlato di una telefonata fatta in sua presenza dal senatore Fanfani all'onorevole La Malfa, nel corso della quale sarebbe stato affrontato specificamente il problema dell'aumento di capitale della Finambro. In quella occasione il senatore Fanfani gli avrebbe addirittura permesso di seguire all'apparecchio lo svolgimento della conversazione.

Il senatore Fanfani, sentito in proposito dalla Commissione, ha detto di avere ricevuto nel febbraio 1974 Michele Sindona e di aver chiamato al telefono l'onorevole La Malfa con l'unico fine di chiedergli di ricevere il finanziere, che voleva perorare la causa della Finambro. Fanfani ha smentito di aver permesso a Michele Sindona di avvicinarsi all'apparecchio — «era e rimase in poltrona» — ed altresì di aver fatto qualsiasi opera di convincimento per il rilascio dell'autorizzazione. Poiché Sindona aveva detto, nel precedente primo incontro nell'autunno del 1973, che con l'operazione Finambro si riprometteva di agevolare l'arrivo in Italia di capitali esteri a beneficio del riequilibrio della bilancia dei pagamenti, il senatore Fanfani, che ha dichiarato di non aver mai incontrato prima Sindona, ritenne opportuno interpellare Andreotti e Carli, ai quali Sindona affermava di essersi rivolto in precedenza; e Carli e Andreotti confermarono buone informazioni sul personaggio. Carli gli dichiarò inoltre — ha concluso il senatore Fanfani — che la Banca d'Italia stava studiando il problema.

Per ottenere l'autorizzazione all'aumento di capitale della Finambro, Michele Sindona ed il suo gruppo devono aver utilizzato del resto tutti i canali allora praticabili, perché l'operazione era essenziale per la sopravvivenza stessa del gruppo e specificamente della Banca Privata Finanziaria e della Banca Unione, se è vero, come ha affermato il liquidatore avvocato Ambrosoli nella prima parte della sua relazione, che le due banche, alla data del 30 luglio 1973, erano in stato di insolvenza (pag. 52).

L'impero fondato sui debiti, come lo hanno chiamato alcuni partecipi della vicenda, attraversava infatti, nell'agosto 1973, un momento di particolare difficoltà.

Risulta dalla relazione dell'avvocato Ambrosoli (pag. 47) che in quel periodo intervennero fatti tali da far cadere l'ipotesi che le operazioni sui cambi, sviluppate dalla Banca Unione e dalla Banca Privata Finanziaria oltre ogni limite di prudenza, sul presupposto di un rialzo del dollaro USA e quindi a sostegno indiretto di quella moneta, potessero continuare nei termini preventivati.

Il riequilibrio con la Westminster, filiale di Francoforte, realizzato accendendo contratti a termine con altre banche, imponeva uno sforzo finanziario che la Banca Unione e la Banca Privata Finanziaria non erano in condizioni di sostenere a lungo.

L'importanza che si annetteva sin dall'inizio al successo dell'operazione traspare del resto - a quanto può desumersi dagli elementi acquisiti, anche se questi non sono privi di lacune ed equivocità - dalla articolazione che avrebbe dovuto assumere, nel suo definitivo assetto, il capitale di rischio della Finambro.

Uno degli elementi portanti pare dovesse essere la partecipazione Capisec, la società estera che aveva raccolto i fondi Banca Unione e Banca Privata Finanziaria attraverso i contratti fiduciari. Alla Capisec, costituita con funzione strumentale al buon esito dell'operazione (interrogatori Magnoni del 2 luglio 1980 e Bordoni del 30 ottobre 1980), era affidato in sostanza il compito di assicurare il rientro dei capitali italiani all'estero, conservando insieme con l'anonimato la nazionalità estera.

Le dichiarazioni di Sindona dell'agosto 1973, circa la partecipazione all'operazione di aumento del capitale di fondi provenienti dall'estero sembrano saldarsi quindi con le dichiarazioni di Pier Sandro Magnoni (interrogatorio del 2 luglio 1980), con una ulteriore precisazione.

La Capisec aveva sì funzione strumentale al buon esito dell'operazione e si presentava come società estera, ma in realtà rappresentava solo ed unicamente capitale italiano proveniente dai depositi fiduciari delle banche sindoniane, come risulta dalla relazione dell'avvocato Ambrosoli (parte II, pagg. 47 e segg.).

Anche altri interessi sembra dovessero essere coinvolti nell'operazione, attraverso sottoscrizioni di capitale o promesse di sottoscrizione.

L'onorevole Filippo Micheli (26 marzo 1981, Mec. IX/4) ha escluso nel modo più assoluto che la DC abbia mai sottoscritto, anche per il tramite dell'avvocato Scarpitti, azioni o impegni per azioni Finambro; egli non ha escluso, invece, che la DC abbia avuto promesse di sottoscrizioni.

L'avvocato Scarpitti (7 maggio 1981, Fradd. XI/6), dal canto suo, ha invece escluso nella maniera più categorica anche che la DC abbia ricevuto promesse di sorta, in ordine alla sottoscrizione di capitale Finambro.

In un interrogatorio reso al giudice istruttore del Tribunale di Milano in data 30 ottobre 1980, il Bordoni ha dichiarato che non vi fu certo alcun esborso effettivo da parte della DC per la sottoscrizione dell'aumento di capitale della Finambro, ma che la partecipazione di tale partito alla operazione si sarebbe attuata attraverso la Rosalyn Shipping, società controllata da Finabank, la quale - con il solito meccanismo dei depositi fiduciari - avrebbe ricevuto dalla Banca Privata Finanziaria dei fondi, poi impiegati per la sottoscrizione. Il Bordoni ha precisato di aver appreso dal Sindona, nel corso di una conversazione con questi avvenuta nel maggio del 1974, che, « se le cose fossero andate bene », la Rosalyn sarebbe divenuta titolare di un terzo del capitale di controllo della Finambro. Che la Rosalyn fosse di appartenenza o comunque sotto il controllo della DC il Bordoni ha aggiunto poi di averlo sentito dire più volte dal Sindona e dal Magnoni.

Il Magnoni, sentito in proposito dalla Commissione (8 aprile 1981, Zorzi XVII/5), ha però escluso nella maniera più assoluta di aver mai detto al Bordoni che la Rosalyn Shipping appartenesse, almeno in parte, alla democrazia cristiana.

Quanto alla asserita partecipazione della predetta società alla sottoscrizione dell'aumento di capitale, gli elementi acquisiti dalla Commissione non offrono riscontri di sorta.

Si è rimasti a livello di semplici ipotesi assolutamente prive di riscontri anche per quanto concerne l'elenco di uomini politici di diversi partiti che, secondo il Bordoni (interrogatorio del 30 ottobre 1980, pagine 63 e 64), avrebbero partecipato all'operazione di aumento di capitale Finambro, alcuni attraverso la commissionaria Signorio. La genericità dei dati e la mancanza assoluta di riscontri rendono peraltro superflua una riproduzione dell'elenco, privo di concreto contenuto.

Il Magnoni, nel corso della sua deposizione dinanzi alla Commissione (8 aprile 1981), ha altresì affermato che erano stati compiuti passi presso tutti i partiti dell'arco costituzionale per convincerli ad appoggiare l'aumento di capitale, ma ha escluso che fosse stato versato o promesso denaro o altra utilità.

Per quanto riguarda, in particolare, il PSI, il Magnoni ha affermato che erano stati compiuti dei passi per interessare il Ministro dei lavori pubblici del tempo, quale componente del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, per appoggiare l'aumento di capitale; egli non ha fornito, però, alcun particolare sui risultati di tali passi.

Dal canto suo il Sindona, nel corso dell'interrogatorio reso negli USA ai giudici di Milano, ha esibito una lettera dell'ingegner Gianni Trotta - nella quale si proponeva l'associazione alla Finambro di un gruppo finanziario disposto a sottoscrivere il 20 per cento delle azioni, vale a dire 32 miliardi di lire dell'epoca (1974) - senza fornire alcun dato sulla individuazione di tale gruppo finanziario. Di recente, copia di tale lettera è stata esibita alla Commissione dal senatore Riccardelli e pubblicata poi dal settimanale *Panorama*, insieme con dichiarazioni attribuite allo stesso Sindona, nelle quali si lasciava intendere che il gruppo finanziario in questione sarebbe stato il partito socialista italiano.

L'ingegner Trotta, sentito in proposito dalla Commissione, ha recisamente smentito che il gruppo finanziario del quale si parla nella citata lettera fosse il PSI, trattandosi, in effetti, di un mediatore a nome Brambilla Edoardo (30 settembre 1981 pom., Mec. I/3). L'ingegner Trotta ha inoltre precisato di aver avuto contatti con due esponenti del PSI, ma non per problemi riguardanti Sindona o sue società, bensì per patrocinare l'avvio di un programma di edilizia convenzionata.

Sempre nel corso della sua deposizione dinanzi alla Commissione (8 aprile 1981), il Magnoni ha inoltre asserito di essere stato richiesto dall'avvocato Savini Nicci di stabilire un contatto con l'avvocato Maris, quale esponente del PCI, che si interessava alla questione Finambro e che gli avrebbe a tal fine telefonato. In effetti - ha affermato il Magnoni - egli ricevette tale telefonata, ma non

ebbe alcun incontro con il Maris, perché il Sindona gli disse che i contatti con il partito comunista italiano li avrebbe tenuti lui direttamente.

La Commissione ha quindi convocato l'avvocato Maris e l'avvocato Savini Nicci, i quali, nella seduta del 15 aprile 1981, hanno smentito recisamente le affermazioni del Magnoni. Il Savini Nicci ha precisato inoltre di non aver mai conosciuto l'avvocato Maris. La Commissione ha deciso pertanto di procedere ad un confronto con il Magnoni, nel corso del quale questi, facendo riferimento a sue dichiarazioni rese due giorni innanzi al giudice istruttore del Tribunale di Milano dottor Apicella, ha affermato testualmente:

« Ho ripetuto questo al giudice istruttore Apicella: che ho indicato nel senatore Maris la persona eventualmente introdottami telefonicamente dall'avvocato Savini Nicci in maniera - direi - dubitativa... andando a memoria e ricordando un fatto telefonico che è avvenuto oltre otto anni fa » (15 aprile 1981, Zorzi XVII/2).

Modificando la versione fornita nella deposizione dell'8 aprile 1981, il Magnoni ha quindi a più riprese dichiarato di non poter nella maniera più assoluta precisare che l'autore della telefonata preannunciatagli dal Savini Nicci fosse stato il Maris e di prendere atto del reciso diniego di questi (Fradd. XIX/3). Il Magnoni ha aggiunto, altresì, che il giudice Apicella, nel corso dell'indicato colloquio, ebbe ad esprimergli un positivo apprezzamento sul Maris:

« Lo conosceva sul piano professionale; ha parlato di una persona di primissimo piano » (Dini XX/5)... « L'argomento Maris, che - ripeto - non è stato messo a verbale, è uscito come conclusione di un commento generale di quella che era stata la reazione della stampa sulla mia audizione in Commissione » (Mec. XXI/5).

Al termine del confronto il deputato Azzaro ha richiesto la citazione del giudice istruttore Apicella, perché fosse dalla Commissione interrogato sui particolari riferiti dal Magnoni, e la trasmissione degli atti al Consiglio superiore della magistratura per gli eventuali provvedimenti. Tali richieste sono state dichiarate improponibili dal Presidente, il quale ha ravvisato in esse una interferenza nell'attività giurisdizionale e l'esercizio di un controllo e di una censura sul comportamento di un magistrato nell'adempimento delle sue funzioni, il che avrebbe costituito una violazione del principio della separazione dei poteri.

La Commissione e lo stesso proponente hanno accettato tale decisione del Presidente, ma il gruppo democratico cristiano si è riservato di assumere le iniziative opportune per sollevare il caso. Nel corso della discussione vari commissari si erano dichiarati contrari alla proposta ed avevano espresso un apprezzamento positivo nei confronti del giudice in parola.

Nella seduta del 30 giugno 1981 il deputato Azzaro ha informato la Commissione di aver presentato in data 4 giugno, insieme con altri

parlamentari del suo gruppo, un esposto nei confronti del giudice Apicella al Presidente della Repubblica quale Presidente del Consiglio superiore della magistratura. Si è aperta quindi una discussione sull'argomento nel corso della quale commissari appartenenti a vari gruppi politici hanno criticato l'iniziativa democristiana, in quanto esterna alla Commissione e non corretta, essendosi avvalsa di elementi acquisiti nel corso dell'inchiesta parlamentare e dunque coperti dal segreto. In pari tempo essi hanno ribadito il loro positivo giudizio, riconoscendo la piena correttezza dell'operato del giudice Apicella, ed hanno rilevato che il Magnoni aveva ritrattato la deposizione resa in precedenza dopo essere stato nettamente smentito dalle persone con le quali era stato posto a confronto. Dal canto suo il Presidente ha riaffermato l'opinione espressa nella seduta del 15 aprile 1981, per cui la Commissione non è stata chiamata ad esprimersi con un voto sulla questione.

A conclusione della esposizione dei risultati delle indagini concernenti l'aumento di capitale della Finambro appare opportuno ricordare altresì che il 6 luglio 1974 il Tribunale di Milano (sez. VIII) ebbe a revocare il decreto 29 agosto 1973 di omologazione della deliberazione dell'assemblea straordinaria in data 3 agosto 1973 di aumento del capitale sociale Finambro da 20 a 160 miliardi di lire, in quanto la stessa doveva considerarsi « irragionevole e contraria a norme di ordine pubblico ». Si era infatti proceduto a deliberare il nuovo aumento quando il precedente, sebbene deliberato, non era divenuto efficace perché la deliberazione relativa non era stata omologata (con ciò violandosi l'articolo 2438 del codice civile); e comunque non era stato eseguito, non potendosi ritenere esecuzione un versamento effettuato prima dell'omologazione, sia pure in conto capitale (v. documenti Banca d'Italia, ins. 2).

A queste considerazioni va aggiunto che la deliberazione del 3 agosto 1973 era inefficace, perché priva della prescritta autorizzazione ministeriale di cui alla legge 3 maggio 1955, n. 428, in difetto della quale il giudice del registro delle imprese non avrebbe potuto neppure prendere in esame la modifica dell'atto costitutivo.

3. — L'INTERVENTO DEL BANCO DI ROMA PER IL PRESTITO DI 100 MILIONI DI DOLLARI.

L'operazione in questione fu prospettata, a quanto è dato sapere, il 10 giugno 1974 a New York, nel corso di un incontro richiesto da Sindona, al quale parteciparono Barone, Guidi, Ventriglia e, sembrerebbe, anche Puddu. Sindona prospettò la necessità di avere una linea di credito in valuta dal Banco di Roma, giustificando tale richiesta con le esigenze di liquidità nelle sue banche italiane (v. Barone, 8 gennaio 1981, *Stiro* I/5). Nella detta riunione, considerato il notevole importo del prestito richiesto e la circostanza che questo era chiesto in valuta, si decise di incontrarsi di nuovo con Sindona a Roma per parlare della cosa nella sede più competente.

Il 17 giugno 1974 alle ore 17 si ebbe l'incontro a Roma con Sindona e, poiché in quel momento esistevano in Italia restrizioni creditizie, si decise di far intervenire il Banco di Roma-Nassau. Più particolarmente il Banco di Roma-Nassau avrebbe dovuto erogare un prestito dell'importo di 100 milioni di dollari alla Generale Immobiliare Banking Corporation, prestito con garanzia reale rappresentata dalla dazione in pegno del pacchetto di maggioranza azionaria della Banca Unione da parte della Fasco, società lussemburghese del gruppo Sindona, e di azioni della Società Generale Immobiliare da parte della Finambro. Poiché ci si rese conto, nei giorni immediatamente successivi, che la regolare costituzione in pegno delle azioni della Società Generale Immobiliare da parte della Finambro a favore di un soggetto non residente quale il Banco di Roma-Nassau avrebbe richiesto la prescritta autorizzazione valutaria, si decise, poi, di sostituire tale parte della garanzia reale con una garanzia fidejussoria prestata al Banco di Roma-Nassau dal Banco di Roma-Roma, a sua volta controgarantito dalla dazione in pegno delle azioni della Società Generale Immobiliare, effettuata in suo favore dalla Finambro.

Anche questo *modus procedendi*, che venne concretamente adottato allorché, il 20 giugno 1974, si perfezionò l'operazione, non era tuttavia tale da poter andare esente da censure. In un appunto per Puddu dello stesso 20 giugno (00129/Sind.), difatti, l'Ufficio legale del Banco di Roma faceva osservare che la soluzione adottata valeva solo a spostare, ma non a risolvere il problema, giacché anche per la regolarità della garanzia fidejussoria a favore di un non residente era necessario ottenere l'autorizzazione delle autorità valutarie. In particolare, l'Ufficio legale rilevava essere discusse, in dottrina e in giurisprudenza, le conseguenze del difetto d'autorizzazione, propendendosi da taluni per la radicale nullità delle obbligazioni assunte nei confronti del non residente e prospettandosi invece da altri la tesi della semplice inefficacia verso la pubblica amministrazione, ferma restando la piena validità fra le parti. Dalla eventuale invalidità della fidejussione l'Ufficio legale correttamente deduceva la conseguente eventuale invalidità della garanzia pignoratizia prestata dalla Finambro al Banco di Roma-Roma, quale obbligazione accessoria che segue, quindi, le sorti di quella principale. Né pienamente tutelato poteva ritenersi, sotto questo profilo, il Banco di Roma, in virtù dell'introduzione nel contratto di una clausola con la quale la Finambro rinunciava ad eccepire l'invalidità del pegno di azioni della Società Generale Immobiliare nel caso di invalidità della fidejussione, giacché — concludeva l'Ufficio legale — in relazione ad una clausola siffatta v'è chi ne sostiene la nullità quando, come nel caso, l'invalidità dell'obbligazione principale derivi dalla violazione di norme imperative. In un nuovo appunto del giorno dopo (21 giugno) (00128/Sind.), indirizzato questa volta a Guidi, l'Ufficio legale ripeteva le medesime considerazioni, aggiungendo, però, che,

« tutto sommato », « non si è ritenuto che il rischio sopra accennato assumesse rilevanza tale da non poter essere serenamente affrontato ».

Un appunto manoscritto in calce a tale documento aggiungeva, inoltre, che — in ordine alla validità della clausola con la quale la Finambro rinunciava ad eccepire l'invalidità del pegno di azioni della Società Generale Immobiliare nel caso di invalidità della fidejussione per difetto della prescritta autorizzazione valutaria —

« l'autorevole giurisprudenza della Cassazione ci rende ragionevolmente tranquilli ».

Quanto alla data nella quale l'operazione venne perfezionata e cominciò a ricevere concreta attuazione, essa deve individuarsi — come detto — nel 20 giugno. Il già citato appunto dell'Ufficio legale del 21 giugno dice testualmente che l'operazione « ha avuto pratica attuazione in data 20 corrente ». Nella stessa data risulta essere stata stipulata, difatti, la convenzione di credito tra il Banco di Roma-Nassau e la Generale Immobiliare Banking Corporation (00128/Sind.), nonché prestata la garanzia fidejussoria da parte del Banco di Roma-Roma al Banco di Roma-Nassau (00128/Sind.). Benché nella convenzione di credito si subordinasse l'erogazione del finanziamento alla ricezione, da parte del Banco di Roma-Nassau, non solo delle garanzie (rappresentate — come è stato ampiamente detto — dal pegno azioni Banca Unione costituito dalla Fasco e dalla fidejussione del Banco di Roma-Roma), ma anche di « copia della documentazione comprovante l'ottenimento delle necessarie autorizzazioni valutarie », una prima *tranche* del prestito per 20 milioni di dollari venne erogata lo stesso 20 giugno, seguita da una seconda di pari importo il 26 giugno ed infine da una terza di 10 milioni di dollari il 1° luglio (v. Barone, 8 gennaio 1981, Tac. II/2): rinunciando, quindi, ad avvalersi del termine di preavviso di cinque giorni lavorativi, previsto dalla convenzione, e soprattutto senza attendere l'autorizzazione valutaria, che, richiesta il 4 luglio, venne dall'Ufficio cambi concessa il giorno successivo.

Alla luce di quanto esposto, deve pertanto ritenersi inesatto ciò che parrebbe risultare da un documento datato 27 giugno ed intitolato « proposta d'affari » (00149/Sind.), nel quale, descrivendosi l'operazione come « tranquilla e fattibile », si dice di richiedere l'autorizzazione allo scopo di permettere al Banco di Roma-Nassau di firmare le convenzioni di credito e di dare corso al finanziamento: le convenzioni erano state in realtà firmate da una settimana, il finanziamento era già stato erogato per 40 milioni di dollari e l'autorizzazione all'Ufficio cambi, a sua volta, non verrà chiesta che il 4 luglio. Nel documento, firmato da Puddu e controfirmato da Barone, Guidi e Ventriglia (il quale ultimo vi appose l'indicazione manoscritta « richiedere autorizzazione a Cambital », insieme con una data, 26 giugno 1974), si indica inoltre quale soggetto proponente la Società Generale Immobiliare-Roma e si fa riferimento ad una lettera di *patronage* da questa indirizzata al Banco di Roma-Nassau, che doveva integrare le altre garanzie. Tale lettera, che porta la data 17 giugno, indicava la Generale Immobiliare Banking Corporation come una società controllata dalla Società Generale Immobiliare-Roma (00171/Sind.).

Il finanziamento venne quindi erogato nei confronti di una società la cui solidità in quel momento non era esattamente conosciuta — si tenga conto che in data 21 maggio 1974 l'amministratore delegato della Società Generale Immobiliare-Roma venne invitato dal Comitato direttivo degli agenti di cambio a dare chiarimenti sulla società e su eventuali operazioni in cambi effettuate dalla stessa, in relazione all'andamento negativo del titolo ed alle notizie non favorevoli sulle aziende del gruppo Sindona, e in particolare sulla Franklin Bank, unica banca del gruppo negli USA, che già da alcuni mesi dava segni di cedimento (24 ore del 22 maggio 1974) — e senza preoccuparsi di conoscere la composizione del suo capitale. Infatti, l'affermazione contenuta nella già citata lettera di *patronage*, secondo cui la Generale Immobiliare Banking Corporation era una affiliata della Società Generale Immobiliare-Roma, venne vivacemente contestata nella riunione del Comitato esecutivo di quest'ultima società del 29 agosto 1974 dal vicepresidente-consigliere delegato dottor Aldo Samaritani, il quale, dando notizia del fatto che la società aveva ricevuto, in data 26 agosto, una comunicazione datata 20 agosto indirizzata dal Banco di Roma-Nassau alla Generale Immobiliare Banking Corporation presso la sede della Società Generale Immobiliare-Roma, ebbe ad affermare testualmente:

« Né la nostra Società, né la S.G.I. International Co. (Monrovia - Liberia), né altra nostra Società controllata, partecipano al capitale della Generale Immobiliare Banking Corporation (Cayman) Ltd. La S.G.I. International, in data 11 marzo 1974, deliberò, in linea di massima, per una eventuale propria partecipazione del 60 per cento al capitale di " Finabank International Ltd. Cayman " che, come si è appreso successivamente, ha assunto il nome di " Generale Immobiliare Banking Corporation (Cayman) Ltd ".

La partecipazione non è stata assunta e noi abbiamo avuto poi notizia che Finabank International Ltd, aveva mutato la propria denominazione in quella di Generale Immobiliare Banking Corporation (Cayman) Ltd, dalla stampa, quando è stata data informazione di prestiti contratti da quella Società per un ammontare di dollari 100 milioni, garantiti da pegno di azioni della nostra Società.

Nessuna indicazione noi abbiamo avuto in via ufficiale né dell'assunzione, evidentemente in più riprese fra fine giugno e primi luglio, del prestito di dollari 100 milioni, né della destinazione data al ricavato del prestito.

Sappiamo, per avere recentemente rinvenuta a Milano la copia di una *lettre de patronage* in data 17 giugno 1974 firmata dal dottor Carlo Bordoni, che all'epoca era consigliere delegato preposto alla nostra " Divisione finanziaria " — e ci è risultato ora che aveva assunto la carica di presidente della Generale Immobiliare Banking Corporation — che egli nella *lettre de patronage* ha dichiarato, invece, inesattamente, che " la Generale Immobiliare Banking Corporation " era una nostra Società controllata » (00034/Sind.).

Occorre poi mettere in rilievo che il Banco di Roma-Roma concedeva la sua fidejussione ottenendo in pegno 100 milioni di azioni della Società Generale Immobiliare per un valore di borsa di circa 50 miliardi di lire, azioni di proprietà della Finambro, cioè di una società di recente costituzione ed il cui capitale era di gran lunga inferiore al valore delle azioni possedute, in violazione quindi del disposto dell'articolo 5 del regio decreto-legge 25 ottobre 1941, n. 148, sulla nominatività obbligatoria dei titoli azionari. Si ricorderà, difatti, che all'epoca il capitale della Finambro era di 500 milioni di lire, mentre un primo deliberato aumento a 20 miliardi (che in parte era stato già eseguito) ed un secondo deliberato aumento a 160 miliardi di lire non erano stati autorizzati dal Comitato interministeriale per il credito e il risparmio.

Invero, quando si profilavano le prime difficoltà del gruppo Sindona, il Banco di Roma fu costretto, al fine di mantenere inalterate le garanzie ricevute a fronte degli impegni assunti, ad intervenire fornendo ulteriori mezzi finanziari alle società facenti parte del gruppo. In una lettera in data 1° agosto 1974 indirizzata a Carli (00029/Sind.), Ventriglia comunicava di aver dovuto realizzare altre due operazioni, la prima per complessivi 23 miliardi in favore della Società Generale Immobiliare-Roma e la seconda per 14 miliardi in favore di un cliente del Banco di Roma (di cui non erano precisate le generalità, ma che nella deposizione resa al giudice Urbisci viene identificato nella persona del costruttore Genghini),

« che ha acquisito dalla Finambro la Banca Generale di Credito. La Finambro con i 14 miliardi è in grado di rimborsare, come si evince da un comunicato stampa apparso questa mattina, i possessori di ricevute di depositi azionari relativi all'aumento del suo capitale da 500 milioni a 20 miliardi ».

« Questa seconda operazione » — concludeva Ventriglia — « ci ha messo al sicuro da effetti non certo positivi che ci sarebbero potuti derivare da un eventuale fallimento della Finambro ».

Quanto, infine, al rispetto dei limiti delle proprie competenze da parte di coloro che ebbero a decidere l'operazione e a dare ad essa concreta attuazione, occorre ricordare che l'ordine di servizio n. 319 del Banco di Roma (00171/Sind.) stabiliva che il Comitato esecutivo potesse concedere fidi fino a 3 milioni di lire per fidi a rischio pieno e fino a 4.500.000 per fidi a rischio attenuato, limiti che si riducevano rispettivamente a 2.000.000 e a 2.500.000 per il vicepresidente amministratore delegato. A questo, però, era riconosciuta la facoltà di eccedere detti limiti, decidendo, in caso di urgenza, sia per i fidi di competenza del Comitato esecutivo, sia per quelli di competenza del Consiglio di amministrazione, nei limiti del quinto del patrimonio sociale (articolo 16 del regio decreto-legge n. 1830 del 1926) e con l'obbligo di sottoporre le decisioni rispettivamente all'uno o all'altro organo per la ratifica.

Restando impregiudicato il problema se l'operazione potesse ritenersi urgente, e sottolineato che essa eccedeva il prescritto limite

del quinto del patrimonio sociale, va comunque dato atto che la deroga fu ratificata dal Comitato esecutivo del Banco di Roma-Roma in data 1° luglio 1974 e dal Consiglio di amministrazione in data 19 luglio 1974.

4. — L'OPERAZIONE DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE DELLA BANCA PRIVATA FINANZIARIA NELLA BANCA UNIONE E LA NASCITA DELLA BANCA PRIVATA ITALIANA.

Le difficoltà che nel corso del 1974 dovevano imporre al gruppo Sindona di costituire in pegno il pacchetto di maggioranza della Banca Unione, la quale aveva in corso di perfezionamento l'acquisizione della totalità della partecipazione della Banca Privata Finanziaria, si erano già manifestate attraverso altre operazioni, impostate in tempi precedenti, che denotavano l'esigenza del gruppo di assicurarsi liquidità. Una di queste operazioni è quella che si ricollega all'aumento di capitale della Finambro, mentre altra e diversa è quella relativa all'aumento di capitale sociale della Banca Unione. Benché possa a prima vista apparire che quest'ultima operazione importasse per il gruppo un esborso per la percentuale detenuta nel capitale della Banca Unione, un più approfondito esame mostra, invece, che essa costituiva uno strumento per procacciarsi liquidità senza nel contempo perdere il controllo della banca.

L'aumento del capitale sociale della Banca Unione doveva essere integralmente destinato all'acquisto del capitale sociale della Banca Privata Finanziaria, al fine di dare vita ad una fusione tra le due banche per incorporazione della Banca Privata Finanziaria nella Banca Unione. L'operazione, mentre garantiva da un lato il mantenimento del controllo del capitale della Banca Unione (e quindi, in seguito alla fusione, anche del controllo della Banca Privata Finanziaria), dall'altro consentiva al gruppo — come detto — di procacciarsi liquidità, in un momento in cui ne aveva particolare bisogno.

È opportuno a questo punto precisare che, mentre il pacchetto azionario della Banca Privata Finanziaria era interamente detenuto dal gruppo Sindona, la partecipazione di questo nel pacchetto Banca Unione ammontava, invece, al 51 per cento (vedi documenti Banca d'Italia, ins. 1, II, n. 23). Di conseguenza, il costo dell'operazione di acquisto della Banca Privata Finanziaria veniva a gravare solo per il 51 per cento sul gruppo, mentre per il restante 49 per cento sarebbe ricaduto sugli altri azionisti; il ricavato, invece, sarebbe andato per intero a beneficio del gruppo, che sarebbe così riuscito a realizzare quasi la metà della proprietà della Banca Privata Finanziaria ottenendone il prezzo dai soci della Banca Unione, senza perdere nel contempo il controllo di questo istituto.

Se il fine dell'aumento del capitale sociale della Banca Unione era quello di ottenere liquidità per il gruppo e se questa liquidità doveva provenire, come si è visto, dagli azionisti di minoranza, era necessario far accompagnare questa operazione da una vivacizzazione del mercato del titolo Banca Unione. È questa una caratteristica

importante dell'operazione. Infatti, la scelta della Banca Unione non era casuale, in quanto questa aveva un azionariato di minoranza che raggiungeva una percentuale significativa, senza nel contempo condizionare il controllo della società, ed inoltre il titolo era trattato in un mercato ristretto. Tale condizione era particolarmente importante, sia per l'assenza, all'epoca, di qualsiasi effettiva sorveglianza sulle contrattazioni al « ristretto », sia perché era più facile influenzare le contrattazioni stesse, facendo risultare esteriormente un interessamento sui titoli che, in pratica, poteva anche mancare.

In questa direzione si mosse appunto il gruppo, anche al fine di invogliare il disinvestimento nei titoli Banca Unione da parte dei vecchi azionisti, assicurando la circolazione degli stessi tramite i risparmiatori meno attenti alla gestione sociale.

Altra caratteristica pure importante dell'operazione era rappresentata dalla presenza nello statuto della Banca Unione della clausola di gradimento, per cui il gruppo di controllo poteva essere sicuro che la sua posizione, così come i criteri di gestione della banca, non avrebbero potuto essere soggetti a critiche, in quanto esso poteva controllare (attraverso il consiglio di amministrazione) la concessione o meno del gradimento.

L'articolo 5, secondo comma, dello statuto della Banca Unione stabiliva, infatti, che

« l'alienazione delle azioni e la costituzione di vincoli sulle stesse sono efficaci di fronte alla Società soltanto quando siano approvate dal Consiglio ed in base a tale approvazione ne sia eseguita l'iscrizione nel libro dei soci » (v. documenti Banca d'Italia, ins. 1, II, n. 33).

Fu proprio la presenza di questa clausola nello statuto della Banca che preoccupò i responsabili del Banco di Roma, i quali si accorsero di aver ricevuto in pegno azioni, senza ottenere contestualmente il gradimento del consiglio di amministrazione; essi si affrettarono, quindi, una volta entrati i loro dirigenti nel consiglio di amministrazione della Banca Unione, a farsi concedere da questo il gradimento necessario a perfezionare la garanzia ricevuta.

Le contrattazioni al mercato ristretto, prima dell'entrata in vigore della legge 23 febbraio 1977, n. 49, con la quale si è disciplinata la negoziazione dei titoli non quotati in una borsa ufficiale, erano assoggettate soltanto ad una autoregolamentazione, posta in essere da parte degli stessi operatori, la quale tendeva a disciplinare l'ammissione dei titoli in questo mercato, nonché a sottoporre a controllo lo scambio.

La partecipazione, anche se in forma non ufficiale, degli agenti di cambio alle contrattazioni al mercato ristretto e lo sforzo dagli stessi compiuto al fine di stabilire la regolamentazione della quale si è parlato non sempre hanno dato risultati positivi, sicché molto spesso questo mercato è stato oggetto di abusi e speculazioni: è proprio per questa disfunzione che la Corte di Cassazione, con sentenza n. 578 del 7 marzo 1975, aveva di fatto interrotto il suo

funzionamento, vietando agli agenti di cambio di partecipare a queste contrattazioni.

Una delle caratteristiche delle contrattazioni al mercato ristretto era che l'operazione doveva avvenire per « contanti », ma la scadenza delle 72 ore delle operazioni per « contanti » non è mai stata rispettata, per cui le operazioni venivano chiuse, nella stragrande maggioranza, dopo parecchio tempo dall'effettiva conclusione.

L'andamento del mercato ristretto e la sua particolare regolamentazione hanno avuto un ruolo significativo nella vicenda del titolo Banca Unione, del quale fu decisa la sospensione dalla quotazione solamente l'11 settembre 1974, quando ormai era imminente il provvedimento di messa in liquidazione della banca.

Il gruppo di controllo della Banca Unione cominciò ben presto a concentrare l'interesse della propria clientela su queste azioni, per cui il titolo passò da una quotazione di lire 6.700 (nel 1969) a lire 23.000 (nel marzo 1971), per raggiungere, nel marzo 1973, lire 25.800. Ed è proprio nel 1973 che si preparava l'operazione di acquisto della Banca Privata Finanziaria, al fine di incorporarla nella Banca Unione. Nel periodo successivo la quotazione del titolo Banca Unione migliorò ancora: essa raggiunse lire 27.200 il 28 giugno 1973 e, dopo una discesa a lire 18.500 nel settembre del 1973, riprese immediatamente a salire, attingendo, il 26 ottobre, lire 29.050. L'ascesa della quotazione continuò nel 1974 (lire 32.890 il 26 gennaio), raggiungendo (il 29 marzo) un valore di capitalizzazione in borsa di lire 120.960.000.000, rispetto ad un valore di lire 66.306.240.000 al principio del medesimo anno.

Se può ben dirsi che l'evoluzione della quotazione procedesse parallelamente alle finalità perseguite dal gruppo di controllo, viceversa il legame di tale ascesa del titolo con gli incrementi dei bilanci della banca appariva solamente un elemento formale, in quanto l'andamento positivo dei bilanci stessi non giustificava il valore di capitalizzazione raggiunto dall'istituto di credito, che, quindi, non corrispondeva alla reale situazione dello stesso.

In realtà il gruppo, così come aveva l'abitudine di fare per gli altri titoli di società rientranti nella sua sfera di controllo, operava sul titolo Banca Unione sempre al rialzo; e questo non solo perché questo titolo costituiva, come è stato osservato (v. relazione dell'avvocato Ambrosoli, p. 107), la sua « facciata », ma soprattutto in quanto la Banca Unione era lo strumento attraverso il quale il gruppo si era proposto di assicurarsi la liquidità necessaria (sia attraverso i depositi fiduciari, sia attraverso la descritta operazione di incorporazione della Banca Privata Finanziaria). A questo si aggiunga che il mantenimento di una alta capitalizzazione della società costituiva anche, qualora se ne fosse presentata la necessità (il che ebbe a verificarsi di lì a pochi mesi), una garanzia particolarmente valida in relazione ai valori raggiunti ed un elemento di riferimento per un eventuale finanziamento.

La quotazione del titolo Banca Unione quindi fu sempre seguita con particolare attenzione e cura dal gruppo, anche perché attraverso una lievitazione del titolo si veniva a creare l'interesse degli azionisti iscritti nel libro dei soci ad alienare i titoli.

Gli acquirenti di questi titoli non chiedevano il gradimento del consiglio di amministrazione, o perché non erano a conoscenza della relativa clausola, o perché attribuivano all'investimento posto in essere un carattere altamente speculativo e quindi si disinteressavano di ottenere l'iscrizione nel libro dei soci.

In tal modo il gruppo, attraverso la lievitazione del titolo Banca Unione, raggiungeva una duplice finalità: da una parte accreditava una migliore immagine di sé, dall'altra promuoveva un cambiamento della compagine azionaria, che, nella misura in cui i nuovi azionisti non chiedevano il gradimento, ovvero nella misura in cui questo non veniva concesso, lo poneva al riparo da interventi di contestazione della gestione della società da parte dei soci.

La presenza nello statuto della clausola di gradimento non suggerì all'autorità di controllo, e per essa al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, nel momento in cui venne chiesta l'autorizzazione all'aumento di capitale, di raccomandare al socio di maggioranza l'eliminazione di questa clausola, per rendere maggiormente aderente la struttura della società con quella del suo azionariato che, con la quotazione ad un mercato ristretto, assumeva una rilevanza pubblica.

Sommariamente descritte, le principali tappe attraverso le quali l'operazione venne realizzata sono le seguenti.

Nel dicembre del 1972 veniva prospettato alla vigilanza un progetto di fusione per incorporazione della Banca Privata Finanziaria nella Banca Unione, che doveva realizzarsi, come detto, attraverso un consistente aumento del capitale della Banca Unione, che questa avrebbe appunto destinato all'acquisto dell'intero pacchetto della Banca Privata Finanziaria. Sul presupposto di una stima del valore di mercato di quest'ultimo istituto pari ad oltre 24 miliardi di lire, la misura dell'aumento di capitale della Banca Unione veniva fissata, in via principale, in circa 12 miliardi (ipotizzandosi in tal caso una cessione della Banca Privata Finanziaria a circa metà del suo valore) e, in via alternativa, in 24 miliardi (v. documenti Banca d'Italia, ins. 1, II, n. 23/1). Non risulta, al riguardo, che la disponibilità dei richiedenti a sottostimare il valore della Banca Privata Finanziaria, quale risultava dalla situazione patrimoniale dichiarata, abbia destato sospetti nella vigilanza.

Nonostante la debole situazione patrimoniale delle due banche fosse nota alla vigilanza in conseguenza delle ispezioni conclusesi nel corso del 1972 (v. quanto esposto nel primo capitolo della presente relazione, dove sono integralmente riportati significativi stralci delle relazioni degli ispettori), e nonostante che ciò potesse ragionevolmente far temere che l'aumento di capitale della Banca Unione fosse almeno in parte destinato a reintegrare perdite patrimoniali — senza che di questo fossero al corrente i potenziali sottoscrittori delle nuove azioni Banca Unione — la Banca d'Italia ebbe tuttavia ad esprimere, in data 30 maggio 1973, il suo assenso di massima all'operazione, nei termini nei quali veniva prospettata in via principale, e cioè con aumento del capitale Banca Unione per un ammontare di circa 12 miliardi di lire (v. documenti Banca d'Italia, ins. 1, II, n. 24).

Pochi giorni dopo la Banca Unione rilanciava, però, l'ipotesi dell'aumento di capitale per circa 24 miliardi, in un primo momento avanzata in via alternativa (v. documenti Banca d'Italia, ins. 1, II, n. 26); ma la Banca d'Italia, in data 25 ottobre 1973, ebbe ad esplicitare che modalità siffatte non avrebbero più incontrato il suo assenso, già prestato, invece, in ordine all'altra soluzione (v. documenti Banca d'Italia, ins. 1, II, n. 31/1).

Conseguentemente, l'assemblea straordinaria dei soci della Banca Unione deliberava, in data 27 novembre 1973, di aumentare il capitale sociale di lire 12.600 milioni, portandolo da 2.520 a 15.120 milioni di lire (v. documenti Banca d'Italia, ins. 1, II, n. 33).

Si deve osservare, in proposito, che la Banca Unione non si preoccupò minimamente di portare a conoscenza dell'autorità di controllo una elaborata operazione di intestazione fiduciaria dei titoli di nuova emissione alla Interbanca, la quale avrebbe poi provveduto a trasferirli mediante girata agli azionisti che ne avessero fatto richiesta in esecuzione del diritto di opzione ovvero, in caso di vendita del diritto di sottoscrizione, a terzi, al fine di non dovere essere obbligata a dare il gradimento.

In data 21 dicembre 1973 la Banca d'Italia rilasciava l'approvazione formale della deliberazione di aumento del capitale, ai sensi dell'articolo 28, quarto comma, della legge bancaria (regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni) (v. documenti Banca d'Italia, ins. 1, II, n. 34).

Il 29 dicembre 1973 il Ministro del tesoro autorizzava di conseguenza la Banca Unione, con la richiesta procedura d'urgenza, a dare esecuzione all'aumento di capitale dalla stessa deliberato ed approvato dalla Banca d'Italia (v. documenti Banca d'Italia, ins. 1, II, n. 35).

Nel frattempo, le assemblee straordinarie dei soci delle due banche deliberavano — entrambe in data 21 dicembre 1973 — di procedere, « subordinatamente all'ottenimento delle autorizzazioni di legge », alla operazione di fusione (v. documenti Banca d'Italia, ins. 1, II, n. 32).

Successivamente, la Banca Unione procedeva all'acquisto, per un investimento complessivo di 12 miliardi di lire, dell'intero pacchetto azionario della Banca Privata Finanziaria; ed infine il Governatore della Banca d'Italia concedeva, in data 29 luglio 1974, il nulla osta alla incorporazione della Banca Privata Finanziaria nella Banca Unione ed al cambio di denominazione di questa in Banca Privata Italiana (documenti Banca d'Italia, ins. 1, II, n. 37); nulla osta previsto dall'articolo 48, secondo comma, della legge bancaria, che, ad avviso del dottor Carli (28 gennaio 1981, Mec. V/1), dovrebbe configurarsi come

« un provvedimento avente natura meramente ricognitiva ed inteso a rendere operanti nei confronti dei terzi gli effetti della avvenuta fusione. Accertato che gli impegni assunti sono stati rispettati e che quindi l'incorporazione è avvenuta secondo il progetto approvato, l'organo di vigilanza non può esimersi dall'emanare il provvedimento formale in questione ».

Il rilascio del nulla osta rendeva possibile il perfezionamento della procedura, che aveva luogo con la stipula, in data 1° agosto, dell'atto di fusione e con il susseguente deposito di questo nella cancelleria del tribunale (documenti Banca d'Italia, ins. 1, II, n. 38).

Presidente della nuova banca divenne il dottor Pietro Macchiarella, già amministratore delegato e direttore generale della Banca Nazionale dell'Agricoltura e poi, da circa nove mesi, vicepresidente della Banca Privata Finanziaria. Nel corso della sua audizione il dottor Macchiarella ha dichiarato di aver ricevuto insistenze tendenti a fargli accettare la nuova carica presso la Banca Privata Italiana da Magnoni, nonché da Ventriglia, che spese, a tal fine, anche il nome del governatore Carli (19 marzo 1981 pom., Assenza II/3); ha aggiunto che prima di accettare la nomina a vicepresidente della Banca Privata Finanziaria si era recato dal Governatore della Banca d'Italia e che né questi, né altri funzionari della vigilanza gli avevano minimamente fatto cenno dell'ispezione effettuata nel 1971-1972 presso la Banca Privata Finanziaria stessa e degli esiti di questa (19 marzo 1981 pom., Piccioli IV/4); ha precisato, infine, che quale presidente della Banca Privata Italiana egli era praticamente senza poteri, in quanto il Banco di Roma aveva di fatto assunto la gestione della banca e dominava il consiglio di amministrazione, formato per otto decimi da suoi dirigenti (19 marzo 1981 pom., Fradd. I/1).

La situazione patrimoniale della Banca Privata Finanziaria presa in considerazione per la fusione faceva emergere un utile di 230 milioni, ma tale situazione era completamente inattendibile. Infatti erano state omesse alcune partite di rilevante importo, così come erano stati modificati i saldi di vari conti. La relazione Ambrosoli (parte prima, pag. 22) stima la differenza negativa ad oltre 29 miliardi di lire, pervenendo a tale risultato anche calcolando la plusvalenza di alcuni cespiti realizzati nel corso della liquidazione e quindi non stimabili in quell'importo all'epoca della fusione. In verità, a parte il calcolo operato dal liquidatore, vi erano già i segni evidenti della situazione in cui si trovava la banca, che avrebbero dovuto almeno suggerire un controllo maggiormente attento in relazione alle ispezioni della Banca d'Italia. Infatti avrebbe dovuto destare fondati sospetti la circostanza che la Banca Privata Finanziaria aveva effettuato depositi così ingenti all'estero su una banca di dimensioni tanto limitate come era l'Amincor Bank, anche se all'epoca poteva essere ancora sconosciuto il legame che univa questa al gruppo di Sindona. Lo stesso discorso può essere fatto per le varie società (Arana, Idera, ecc.) che risultavano debentrici della Banca Privata Finanziaria.

La situazione doveva essere, tuttavia, chiara il 5 luglio 1974, al momento dell'ingresso degli uomini del Banco di Roma ai vertici della Banca Unione.

Infatti alcuni giorni prima (2 luglio) Ventriglia aveva bloccato l'operazione di finanziamento da parte del Banco di Roma, iniziata il 20 giugno 1974, per la crisi in cui versava il gruppo in generale ed in particolare la Banca Unione; e il giorno successivo (3 luglio) Macchiarella aveva dichiarato a Carli che esisteva una grave

situazione di illiquidità in valuta, facendogli presente l'urgenza di interventi appropriati. A questo si aggiunga che in data 5 luglio 1974 Sindona comunicava a Carli l'esistenza di operazioni poste in essere a sua insaputa da Bordoni in cambi a termine per un ordine di grandezza di miliardi di dollari. Operazioni che non risultavano in contabilità.

Carli, pertanto, convocava immediatamente Ventriglia per sollecitarlo ad intervenire. Nella stessa giornata del 5 luglio, alle ore 16,30, Ventriglia, Barone e Guidi ricevevano Sindona e gli prospettavano l'operazione ideata da Carli e le sue modalità, tra cui la nomina di uomini del Banco di Roma ai vertici della Banca Unione. Sindona fu costretto ad accettare.

L'8 luglio Fignon veniva cooptato nel Consiglio di amministrazione della Banca Unione e nominato amministratore delegato, ed in data 12 luglio veniva cooptato nel Consiglio di amministrazione della Banca Privata Finanziaria. In virtù di questa carica gli venne trasmesso, nella stessa data del 12 luglio, da Biase (che era subentrato a Clerici nella direzione del « settore estero » della Banca Privata Finanziaria) un elenco delle operazioni in valuta estera con mandato fiduciario eseguite dalla Banca Unione e dalla Banca Privata Finanziaria, con la richiesta di autorizzazione a rinnovarle fino ad estinzione, in quanto « il rinnovo si impone poiché i debitori non sono al momento in grado di rimborsare ». La lettera veniva da Fignon trasmessa alla direzione centrale del Banco di Roma.

In tal modo si cominciava ad evidenziare l'effettiva esposizione del gruppo. In data 18 luglio Puddu redigeva una relazione, nella quale calcolava intorno a 30 miliardi di lire le perdite presumibili sui cambi ed in circa 161 milioni di dollari lo sbilancio passivo fra crediti e debiti delle società estere che presumibilmente facevano capo a Sindona; ma poiché molte delle esposizioni di queste società erano originate da depositi fiduciari, la perdita si rifletteva immediatamente sulle banche italiane. E pertanto non meraviglia che il 19 luglio Biase inviasse a Fignon una lettera nella quale dichiarava di aver riscontrato che

« il 99 per cento dei nostri depositi con banche estere sono fittizi, in quanto esiste sempre un rapporto fiduciario sottostante, al fine di permettere alle anzidette società di comodo di ottenere finanziamenti che non sarebbero mai stati loro concessi e in considerazione delle norme valutarie e in considerazione del loro stato patrimoniale » (v. 00162/Sind.).

Di conseguenza, quando il 1° agosto 1974 si procedette alla fusione tra Banca Unione e Banca Privata Finanziaria, il patrimonio di entrambe le società era completamente inesistente; pertanto la comunicazione fatta dagli amministratori della Banca Unione — secondo la quale questa, grazie alla fusione con la Banca Privata Finanziaria, avrebbe avuto la possibilità di riprendere rapidamente la sua ascesa — non solo non corrispondeva alla realtà, ma nascondeva la circostanza che il patrimonio sociale era completamente assorbito dalle perdite.

5. — TECNICA DEI COSIDDETTI « DEPOSITI FIDUCIARI » E « TABULATO DEI 500 ».

a) I « depositi fiduciari ».

I documenti in possesso della Commissione e le indagini compiute hanno permesso di accertare, al di là di ogni ragionevole dubbio, che almeno dal 1971 le banche italiane di Sindona avevano adottato come sistema quello dei cosiddetti « depositi fiduciari » presso banche estere, in qualche modo collegate al gruppo finanziario che faceva capo a Sindona. Nella sua forma ordinaria, il deposito fiduciario è una pratica bancaria, certamente non sconosciuta alle banche italiane, che tende soprattutto, attraverso la predisposizione di una documentazione parallela alla contabilità ufficiale, a garantire l'anonimato di clienti preoccupati di non far conoscere la consistenza dei loro conti, e di sfuggire in particolare al pericolo di controlli fiscali.

Ben diversa era invece la natura dei « depositi fiduciari » a cui ricorrevano le banche di Sindona. Il denaro affluiva, in divise estere, verso banche straniere compiacenti, e i depositi venivano costituiti regolarmente, e nell'apparente rispetto della normativa valutaria allora vigente. Ma contemporaneamente e segretamente, con un patto in cui la banca estera assumeva il semplice ruolo di intermediaria senza proprie responsabilità, le banche straniere venivano impegnate a versare — a nome proprio ma a rischio e per conto della banca depositante — il denaro depositato, per un periodo di tempo illimitato, a destinatari determinati che erano poi società dello stesso Sindona che operavano all'estero. In sostanza, con i « depositi fiduciari » le banche di Sindona effettuavano all'estero investimenti di vario genere, con operazioni che erano perciò di vero e proprio autofinanziamento e che dunque violavano le norme della vigente legge bancaria, e in particolare l'articolo 38 della stessa. Le operazioni non venivano contabilizzate per quelle che erano, e cioè come impieghi e immobilizzo di denaro all'estero, ma come depositi pienamente disponibili e che quindi attestavano la liquidità della Banca Unione e della Banca Privata Finanziaria.

Come si è già accennato, la vera natura dei « depositi fiduciari » sfuggì, almeno inizialmente, ai controlli dell'autorità monetaria italiana e finì per essere una delle cause principali del *crack*. In effetti, i depositi presso banche estere, apparentemente prelevabili in ogni momento, così come avviene con i libretti di risparmio, furono impiegati, o meglio si direbbe sperperati, in imprese finanziarie rivelatesi avventate o in atti di corruzione politica. Così non senza fondamento l'avvocato Ambrosoli, liquidatore della Banca Privata Italiana, nella sua relazione, attribuisce la maggior parte, se non la quasi totalità delle perdite, appunto a questo sistema di finanziamenti effettuati, attraverso i cosiddetti « depositi fiduciari », a società, enti o persone in vario modo legati alla persona di Sindona.

b) *La vicenda del « tabulato dei 500 ».*

È sotto certi aspetti strettamente connesso al problema dei « depositi fiduciari » quello della cosiddetta lista o « tabulato dei 500 », e cioè il documento che avrebbe contenuto più di 500 nomi di persone (o enti), titolari di depositi effettuati fiduciariamente, in divisa estera, presso le due banche italiane di Sindona, attraverso Finabank; una lista cioè di somme che Finabank aveva avuto in deposito fiduciario da un certo numero di persone, mai appurato nella sua esatta entità (si è infatti parlato di 543, 553 o 554 persone).

Dell'esistenza del tabulato sembra trovarsi una traccia documentale (sia pure non esplicita) in un appunto concernente una riunione tenutasi presso la Banca d'Italia il 28 agosto 1974 (quando già le due banche di Sindona si erano fuse nella Banca Privata Italiana), appunto che per la parte che interessa risulta essere del seguente testuale tenore:

« 28 agosto 1974. — Si è tenuta una riunione a cui hanno partecipato per la Banca d'Italia Carli, Occhiuto, il direttore centrale Ignazio Pritano, l'ispettore capo Antonino Arista; per il Banco di Roma l'amministratore delegato professor Ferdinando Ventriglia, l'amministratore delegato avvocato Mario Barone, il presidente del collegio sindacale Tancredi Bianchi, il direttore centrale Pier Luciano Puddu. Scopo della riunione era quello di mettere a punto alcune informazioni intorno alla situazione della Banca Privata Italiana e a tal fine il professor Ventriglia ha esibito al signor Governatore il prospetto qui accluso, compilato a mezzo di funzionari del Banco di Roma, riflettente le posizioni in valuta della predetta Banca Privata Italiana alla sera del 26 agosto. Dall'esame di tale prospetto emerge che lo sbilancio deriva da crediti verso società del gruppo Sindona che sono di impossibile esazione; da perdite su affari ormai conclusi; da probabili perdite su affari ancora aperti.

Il professor Ventriglia mette in particolare evidenza che nella sezione " depositi ricevuti " figurano alla voce 3° " gruppo Sindona " crediti dell'Amincor per dollari 50.176.000 e della Finabank per dollari 43.620.000 e - ad illustrazione di dette voci - informa che il credito della Finabank, detratti dollari 7.000.000 circa e quindi per residui dollari 37.000.000, rappresenta depositi di somme avute fiduciariamente da nominativi diversi (oltre n. 500), con scadenze varie già in corso di maturazione, alcune addirittura scadute nel corrente mese.

Il professor Ventriglia - dopo precisazioni varie anche da parte di altri intervenuti alla riunione - propone e il dottor Carli approva che soprattutto allo scopo di sostenere la credibilità del nostro sistema all'estero, la Banca Privata Italiana faccia fronte agli impegni con la Finabank alle singole scadenze, previa verifica di regolarità » (v. documenti Banco di Roma, 00167/Sind.).

Sembra desumersi con sufficiente chiarezza dall'appunto suddetto, che in sostanza costituisce il verbale di una riunione ufficiale

presso la Banca d'Italia, il riferimento all'esistenza di 500 e più persone (o enti) che, attraverso il sistema dei depositi fiduciari, avevano esportato valuta all'estero e rispetto ai quali era stato ordinato il rimborso delle somme depositate, con denaro di una banca, quale la Banca Privata Italiana, che a pochissima distanza di tempo sarebbe stata posta in liquidazione coatta.

Era naturale di conseguenza (anche se a quell'epoca l'esportazione di valuta non costituiva un illecito penale) che il giudice istruttore di Milano iniziasse, nell'ambito delle più generali indagini concernenti il *crack* di Sindona, una specifica indagine diretta a stabilire se esistesse la lista dei cinquecento titolari dei depositi fiduciari, per rintracciarla o per ricostruirne il contenuto, al fine di stabilire se le vicende ad essa relative potessero integrare ipotesi di reati patrimoniali o fallimentari. Nel corso di pazienti indagini, i giudici milanesi accertarono — secondo quanto emerge, per grandi linee, dall'istruttoria compiuta — che il documento era stato ricevuto sotto forma di un tabulato elettronico (e di qui il nome che da allora la lista avrebbe preso), dal direttore centrale addetto ai servizi esteri del Banco di Roma Pier Luciano Puddu; che il Puddu a Roma ne aveva parlato a Ferdinando Ventriglia, amministratore delegato del Banco di Roma; che il documento era stato sottoposto all'attenzione del Governatore Carli, che aveva autorizzato il rimborso dei depositi fiduciari; e che infine il documento, secondo la versione data da Puddu, sarebbe stato consegnato, perché lo conservasse, all'altro amministratore del Banco di Roma, Mario Barone. Malgrado gli accertamenti compiuti, anche attraverso organi di polizia, i giudici non riuscivano a rintracciare il tabulato tra i documenti delle banche di Sindona conservati presso il Banco di Roma; mentre dal canto suo Mario Barone, interrogato sulla vicenda come testimone, veniva ritenuto reticente e mendace e veniva perciò provvisoriamente arrestato.

Durante la detenzione, Barone dichiarava quindi di non potere escludere che Puddu gli avesse consegnato una busta contenente il tabulato e dal carcere, con il consenso del giudice, si metteva telefonicamente in contatto con il terzo amministratore del Banco di Roma Giovanni Guidi, nel tentativo non riuscito di recuperare il documento. Barone veniva pertanto scarcerato, in relazione all'ipotizzata accusa di falsa testimonianza, ma veniva poi formalmente incriminato, per la sparizione dei tabulati, del delitto di cui all'articolo 490 del codice penale (soppressione, distruzione e occultamento di atti veri); mentre per gli stessi fatti veniva indiziato anche Giovanni Guidi. Entrambi però, sia il Barone che il Guidi, con sentenza istruttoria del 19 febbraio 1977, venivano prosciolti dai reati loro ascritti per amnistia; ma con la stessa sentenza il giudice disponeva la continuazione delle indagini intese ad acquisire il tabulato o a ricostruirne il contenuto, anche ai fini di accertare eventuali appropriazioni o distrazioni di fondi in lire o in valuta in danno della Banca Privata Finanziaria, commesse dalle stesse persone già imputate o da altre.

In questa stessa direzione, nell'ambito del suo mandato e quindi per fini diversi da quelli del giudice penale, si è attivamente e con

rigore impegnata la Commissione, nell'intento di accertare, mediante la ricostruzione, se non il recupero, del tabulato, se personalità politiche o funzionari amministrativi avessero commesso illeciti valutari o di altro tipo, e più in generale se avessero comunque tratto dai loro rapporti con Sindona vantaggi di qualsiasi genere, come quello appunto di potere illecitamente esportare capitali all'estero e di potere ottenere anticipatamente il rimborso delle somme depositate fiduciarmente, con preferenza rispetto ad altri creditori delle banche di Sindona.

A questo fine sono stati più volte esaminati, anche in confronto tra loro, tutti i personaggi di maggiore rilievo coinvolti nella vicenda, e le indagini sono state indirizzate verso più direzioni: ad accertare, anzitutto, non solo la materiale esistenza del cosiddetto tabulato, quanto soprattutto la sua autenticità, e quindi la sua compilazione da parte della Finabank e la sua provenienza da questa; ad acquisire, poi, ogni utile elemento circa le modalità con cui il tabulato era stato portato a conoscenza del Governatore della Banca d'Italia e circa le ragioni e i modi con cui era stato disposto (ed eventualmente eseguito) il rimborso delle somme depositate fiduciarmente presso Finabank; a stabilire, quindi, che sorte avesse avuto il documento dopo la riunione presso la Banca d'Italia; a individuare, infine, induttivamente e attraverso le testimonianze, una volta esclusa la possibilità di venire in possesso materialmente del tabulato, quali fossero i nomi (o alcuni dei nomi) che esso conteneva.

In ordine al problema della materiale esistenza del tabulato, un elemento a favore della soluzione positiva è offerto dalle dichiarazioni rese da Puddu, Barone e Ventriglia che presuppongono sempre come incontestabile l'esistenza del documento. Come si avrà modo di chiarire meglio in prosieguo, Bordoni, che pure ha parlato di una lista di depositi fiduciari presso Finabank, sembra però riferirsi ad un documento diverso, che non conteneva i nomi dei depositanti, a loro volta desumibili da un altro documento. Se le dichiarazioni di Bordoni lasciano intravedere quindi la eventualità che i tabulati fossero due, v'è peraltro anche chi, come Magnoni (8 aprile 1981, Bal. XIX/2 e 3), ha negato l'esistenza della lista, aggiungendo, però, di non poter escludere che, quando la gestione delle banche non era più sotto il controllo di Sindona (e dunque nel periodo che qui interessa), qualcuno fosse andato alla Finabank a farsi dare i nomi dei titolari dei depositi fiduciari.

Il primo a ricevere il documento in Italia sarebbe stato, in data 27 agosto 1974, Pier Luciano Puddu, direttore centrale addetto al servizio estero del Banco di Roma. Al ritorno dalle ferie, Puddu era stato inviato a Milano da Ventriglia per svolgere una ispezione sulla posizione in valuta della Banca Privata Italiana; fu in quella occasione che avrebbe avuto il documento, ma sulle modalità il teste ha dato prima ai giudici e poi alla Commissione informazioni imprecise e contraddittorie. In particolare, mentre al giudice istruttore aveva affermato di non ricordare in che modo avesse avuto il tabulato, se a Roma dai dipendenti del servizio che dirigeva, o se a Milano dai funzionari preposti alla Banca Privata Italiana, alla

Commissione ha in un primo tempo ripetuto di non essere certo se il documento gli fosse stato consegnato a Milano o se l'avesse trovato sulla sua scrivania, tra gli altri documenti, al ritorno dalla trasferta di Milano; per poi finire con l'attestarsi, nel confronto del 4 febbraio 1981, sulla versione che, secondo i suoi ricordi, al 90 per cento delle probabilità il documento l'aveva avuto a Milano durante la sua visita del 27 agosto e che poteva averlo ricevuto o da Giovambattista Fignon, che dirigeva per conto del Banco di Roma la Banca Privata Italiana, o da Ugo Grazia, della segreteria di Fignon, o da Nicola Biase, responsabile del servizio estero della Banca Privata Finanziaria. Tutti costoro hanno smentito Puddu, anche se Fignon ha ammesso di avere visto una volta il tabulato; così come Alessandro Gregori, capo servizio della Centrale cambi del Banco di Roma (e che dunque, secondo una delle prime versioni di Puddu, sarebbe stato il primo consegnatario del documento), ha negato la circostanza.

Al di là di questa pluralità di contraddittorie versioni, sta di fatto comunque che Puddu non ha mai messo in dubbio l'autenticità del documento, e cioè la sua effettiva e volontaria provenienza dai funzionari dirigenti di Finabank; tanto che nella sua dichiarazione alla Commissione (Sant. IX/2) ha affermato, evidentemente per esplicitare ed avallare tale sua convizione, che il documento, consistente in un elenco di nomi, era intitolato a « Finabank ». Non diversa si è dimostrata l'opinione di Carlo Bordoni, assunto da Sindona nel 1971 per guidare gli affari valutari delle società del gruppo, che ha dichiarato di aver ricevuto da Hans Hoffer, funzionario di Finabank, un tabulato (materialmente diverso, evidentemente, da quello consegnato a Puddu), contenente una lista di 543 titolari di depositi fiduciari presso Finabank. Al riguardo, Bordoni ha indicato una serie di elementi (come ad esempio l'uso delle virgolette al posto degli zeri) da cui era possibile desumere con certezza la provenienza da una banca svizzera del tabulato. Bordoni ha peraltro precisato che, pur non potendo essere sicuro dell'attendibilità del contenuto (ma non della genuinità) della lista, se l'era fatta consegnare, per poterla usare eventualmente contro Sindona, in vista di asseriti pericoli che lo minacciavano; e che l'aveva quindi affidata in Venezuela al legale Oscar Rasquin, perché ne depositasse tre esemplari presso tre notai di tre paesi diversi. La lista, ha aggiunto Bordoni, avrebbe dovuto essere pubblicata qualora egli fosse morto. Ma, malgrado le informazioni ora riassunte e la convinzione più volte ribadita dal teste circa l'autenticità della lista, circa cioè la sua provenienza da Finabank, Bordoni non è stato in grado di fornire alla Commissione nessun elemento utile per il recupero del documento, affermando di non conoscere i nomi dei notai a cui il tabulato sarebbe stato consegnato, mentre Oscar Rasquin, che li conosceva, era nel frattempo deceduto.

Molto più problematico è il punto di vista espresso da altre persone, che pure non negano la materiale esistenza del tabulato, sulla legittimità della sua provenienza. Così, ad esempio, Ventriglia ha accennato alla possibilità che il documento fosse stato sottratto a Finabank (dato il rigore delle norme circa il segreto ban-

cario vigente in Svizzera) ed ha avanzato anche altre ipotesi, variamente argomentate, circa la provenienza del documento; così ancora Carli ha messo in dubbio, più o meno apertamente, la possibilità di considerare il tabulato come un documento legittimamente formato e uscito da Finabank, sostenendo che avrebbe invece potuto trattarsi di nient'altro che di un documento anonimo; così, infine, Barone ha escluso che il tabulato, pur venendo da Finabank, potesse avere valore giuridico.

Quale che sia la verità su questo punto, è risultato comunque che la mattina del 28 agosto 1974 Puddu parlò del tabulato a Ventriglia, spiegandogli che parte dei depositi di Finabank erano costituiti, per un numero superiore a 500, da depositi fiduciari. Secondo Puddu, Ventriglia avrebbe mostrato specifico interesse al documento, sottolineando la necessità di andare a parlarne a Carli. Ventriglia ha invece sostenuto di non avere attribuito nessuna particolare importanza, ai fini delle informazioni che si dovevano dare a Carli, al tabulato dei 500; ed ha aggiunto di non avere nemmeno esaminato il documento, se non dandogli una scorsa fugace, e ciò per deontologia professionale, trattandosi di un documento che si affermava proveniente da una banca svizzera e dunque vincolata al riserbo. Lo stesso Ventriglia ha tuttavia riconosciuto di aver detto a Puddu che del tabulato avrebbero dovuto parlare a Carli, in occasione della riunione con questi già fissata per quella stessa mattina; va ribadito peraltro che oggetto specifico della riunione prestabilita erano soltanto i risultati delle rilevazioni effettuate, per suo incarico, da Puddu nella sede di Milano della Banca Privata Italiana. Pertanto, secondo Ventriglia, la riunione tenutasi presso la Banca d'Italia il 28 agosto era stata una sola, aveva avuto inizio poco dopo le 11, ad essa avevano partecipato le persone indicate nell'appunto prima trascritto, e vi erano stati discussi i problemi e prese le decisioni di cui all'appunto stesso. Puddu invece ha dichiarato, come del resto aveva già fatto durante l'inchiesta penale svolta dal giudice istruttore di Milano, che quella mattina le riunioni presso la Banca d'Italia furono due; la prima, cui parteciparono soltanto Carli e Ventriglia, che egli stesso aveva accompagnato in macchina, ebbe ad oggetto la questione del tabulato; la seconda, invece, fu quella plenaria di cui all'appunto più volte citato. Questa versione è stata indirettamente confermata davanti alla Commissione, così come davanti al giudice istruttore, da Mario Barone, che ha sempre dichiarato che Puddu gli aveva parlato di un primo incontro con Carli, precedente a quello a cui anch'egli aveva ufficialmente partecipato.

Ventriglia invece, come si è accennato, ha insistito sulla tesi dell'unica riunione, cercando di spiegare le diverse affermazioni di Puddu con il rilievo che questi, parlando di due riunioni presso Carli, poteva essersi confuso con i due incontri che quella stessa mattina aveva avuto con lui, a breve intervallo di tempo, prima che si recassero alla Banca d'Italia, e sempre riguardo alle questioni di cui avrebbero dovuto parlare con Carli. Quest'ultimo dal canto suo ha anch'egli sempre affermato, nella dichiarazione resa alla Commissione ed in sede di confronto, che la mattina del 28 agosto la

riunione svoltasi nel suo studio fu una sola, cominciò con breve ritardo e non fu preceduta da nessun incontro bilaterale con Ventriglia. Carli ha peraltro aggiunto che, prima della riunione, Ventriglia si era limitato a farsi vedere, affacciandosi alla porta del suo studio, ed ha reiteratamente dichiarato di non aver voluto nemmeno vedere il tabulato, anche se ha escluso, contrariamente a quanto ha affermato Ventriglia, di aver fatto un gesto di repulsione (o di orrore, come sostiene Barone di aver appreso da Ventriglia) a sentirne parlare. Ha anzi chiarito di non aver nemmeno voluto discutere di un tabulato, in quanto doveva trattarsi o di un documento anonimo, di provenienza ignota, e dunque inutilizzabile, posto che egli non poteva considerarsi investito (neppure nella sua veste di capo dell'Ufficio italiano cambi) di funzioni di polizia; oppure di un documento realmente proveniente da una banca svizzera, e quindi compilato e diffuso in violazione delle rigorose norme sul segreto bancario vigenti in Svizzera, del quale, quindi, sarebbe stato sbagliato parlare, nell'interesse del paese. Se poi il tabulato fosse stato sottratto a Finabank, sarebbe stato gravemente dannoso avvalersene per l'Italia.

Tutti coloro che parteciparono alla riunione ufficiale verbalizzata nell'appunto di cui si è più volte parlato hanno escluso che in quella occasione il tabulato fosse stato mostrato a Carli; in particolare, Puddu, che durante l'inchiesta giudiziaria aveva detto di averlo portato alla riunione in una busta gialla e di aver messo la busta sul tavolo intorno a cui sedevano i partecipanti alla riunione, ha dichiarato alla Commissione che aveva tenuto il documento in borsa e che Carli, con un cenno, gli aveva fatto capire di non estrarlo neppure.

Quali che siano state le modalità della riunione, è comunque certo che le sue conclusioni, in merito alla lista dei 500, furono quelle documentate nell'appunto. In precedenza, com'è noto, la Banca d'Italia aveva disposto, con un provvedimento che aveva preso il nome di « cordone sanitario », che le banche italiane di Sindona non effettuassero pagamenti a società o persone in qualsiasi modo legate al gruppo Sindona. Il cordone sanitario già prima del 28 agosto aveva subito deroghe, come si è detto in altra parte della relazione, e sarebbe stato poi completamente eliminato. Per quanto riguarda i conti fiduciari di Finabank, il pagamento fu disposto, secondo le persone esaminate, sul presupposto che i titolari dei conti dovessero essere trattati alla stessa stregua delle persone fisiche e giuridiche non collegate con il gruppo Sindona e che i rimborsi dunque dovessero essere senz'altro effettuati a favore di chi appariva — come coloro che figuravano nel tabulato — non collegato a Sindona e al suo gruppo.

Si stabilì perciò che la Banca Privata Italiana facesse onore agli impegni con la Finabank alle singole scadenze e si aggiunse che ciò doveva avvenire « previa verifica di regolarità ». Il significato di questa clausola è stato oggetto di una specifica indagine, che non ha dato nemmeno essa risultati univoci. Per Carli, infatti, la condizione stava ad indicare l'obbligo di non effettuare pagamenti quando si fosse acquisito il convincimento che i conti fossero in-

testati a persone fisiche o giuridiche legate a Sindona; mentre Ventriglia ha aggiunto che la clausola comportava anche la necessità di una verifica di regolarità valutaria e, dal canto suo, Antonino Arista ha precisato che la clausola imponeva di accertare, prima di eseguire i pagamenti, che i depositi fiduciari fossero effettivamente esistenti, che fra i depositi non vi fossero partite di pertinenza del gruppo Sindona e che i depositi stessi fossero stati effettuati secondo le norme valutarie allora vigenti.

Al termine della riunione che portò alle decisioni accennate, il tabulato fu riportato da Puddu negli uffici del Banco di Roma; qui Puddu, secondo una dichiarazione più volte ribadita, avrebbe chiesto a Ventriglia che cosa doveva fare del documento e Ventriglia gli avrebbe risposto di darlo al suo superiore, e cioè a Barone (che era l'amministratore delegato preposto al servizio esteri); egli pertanto avrebbe seguito Barone nel suo ufficio e, secondo le sue indicazioni, gli avrebbe lasciato il tabulato in una busta che egli stesso aveva chiuso leccandone i lembi. Ventriglia, invece, ha sostenuto davanti alla Commissione, e anche in sede di confronto, di avere detto a Puddu di consegnare il documento al servizio esteri e non al suo diretto superiore ed ha precisato di non aver visto Puddu consegnare materialmente il documento a Barone: circostanza che, peraltro, non si è detto in condizione di escludere. Dal canto suo, Barone ha sempre negato di aver preso in consegna il tabulato, e ha affermato che quando Puddu lo aveva invitato a far ciò, gli aveva risposto di tenere per sé il documento e di metterlo in cassaforte. A sostegno della sua tesi, Barone ha chiarito in più occasioni che non vi erano ragioni perché egli personalmente conservasse il documento, tanto più che non aveva una cassaforte, che non era abituato a conservare documenti in ufficio e che, a suo parere, il tabulato, essendo privo di ogni valore giuridico, non era in alcun modo necessario o utile per la verifica di regolarità, a cui erano condizionati i rimborsi.

È risultato, peraltro, che Barone mise in atto, attraverso propri incaricati e a costo di un personale sacrificio economico, un serio tentativo per recuperare il tabulato e metterlo a disposizione della giustizia. Barone, non solo durante il tempo del suo arresto provvisorio si rivolse a Guidi, pregandolo di rintracciare il tabulato; ma successivamente incaricò uno straniero, non nominato al giudice istruttore, di contattare i funzionari di Finabank per avere, a pagamento, un esemplare del tabulato. Alla Commissione Barone ha fatto per la prima volta il nome dello straniero, indicandolo nella persona dell'avvocato statunitense Roberto Memmo; costui, seguendo le istruzioni di Barone, si era messo in contatto con il dottor Pietro Oliviero di Finabank, dandogli, per il recupero del tabulato, un assegno di centomila dollari, corrispondenti alla liquidazione di Barone; ma Oliviero, dopo aver promesso la consegna del tabulato, aveva successivamente restituito l'assegno, dicendo di non essere più in possesso del documento. Con la conseguenza che Barone non aveva potuto portare a termine il suo tentativo, posto in atto — secondo la sua versione — non già perché egli fosse in qualche modo responsabile della sparizione del documento, ma soltanto per

evitare le complicazioni giudiziarie in cui era stato coinvolto; ed anche perché Andreotti, dopo il suo primo fermo giudiziario, lo aveva pregato di fare ogni sforzo per trovare e produrre il tabulato, allo scopo di evitare che si volessero coprire gli evasori e che rimanesse il sospetto che si tentava il salvataggio di importanti personaggi della democrazia cristiana.

È inoltre certo che, insieme a questo di Barone, fu fatto anche un altro tentativo di rintracciare il tabulato. Al riguardo Ventriglia ha precisato che, il 2 o 3 settembre 1974, aveva chiesto a Guidi di sistemare tutte le carte riguardanti Sindona in un locale dell'ufficio diretto da Tommaso Rubbi, capo dell'ufficio legale del Banco di Roma. Successivamente, durante la cerimonia per il matrimonio di un figlio di Guidi, Puddu lo aveva pregato di chiedere a Guidi e a Rubbi di fare qualcosa per rintracciare il tabulato, ed egli effettivamente si era rivolto ai due, senza però ottenere nessun risultato. Anche Guidi ha dichiarato che Puddu, nella primavera del 1976, gli aveva fatto presente la difficoltà di rintracciare il tabulato ed ha aggiunto che, durante il matrimonio del figlio, Ventriglia lo aveva pregato di cercare il tabulato, chiedendolo a Rubbi; al che egli gli aveva risposto che, trovandosi Rubbi tra gli invitati, la richiesta poteva rivolgergliela direttamente. Rubbi, infine, ha ammesso di aver sentito parlare del tabulato durante il matrimonio del figlio di Guidi, ma ha negato di esserne stato mai in possesso. Anche Alessandro Gregori (capo servizio della Centrale cambi del Banco di Roma), che, secondo Ventriglia, avrebbe dovuto materialmente conservare il documento, ha negato di esserne mai venuto a conoscenza.

Il tabulato, così, non è stato più rintracciato, ma è certo che la riunione presso Carli mise in moto l'operazione dei pagamenti dei depositi, anche se al riguardo Barone ha dichiarato alla Commissione di non sapere se i rimborsi siano poi effettivamente avvenuti, precisando altresì che comunque, a questo fine, la Banca Privata Italiana non aveva utilizzato denaro datole dal Banco di Roma, bensì le proprie residue disponibilità finanziarie.

c) *Indagini sui nomi presuntivamente contenuti nel tabulato.*

Resta a questo punto la domanda circa i nomi di coloro che figuravano nel tabulato e circa l'esatta natura delle infrazioni configurabili a loro carico. In mancanza del documento, anche a questa domanda è impossibile dare una risposta più o meno precisa, data l'eterogeneità e la contraddittorietà dei dati forniti in proposito dalle persone che hanno ammesso di aver avuto tra le mani il tabulato o, per lo meno, di averne avuto conoscenza. È da mettere in particolare rilievo, a tal proposito, che tutti coloro che hanno fatto dei nomi li hanno tratti esclusivamente dalla loro memoria, senza fornire alcun riscontro documentale od obiettivo. Bordoni, in particolare, si è addirittura messo — come si è avuto modo di vedere — nella condizione di non poter offrire la prova documentale che pure ha affermato essere stata in suo possesso.

Come si è già accennato, Carli ha detto di non avere nemmeno voluto vedere o parlare del tabulato, mentre Ventriglia ha sostenuto di non ricordare se avesse o no sfogliato il documento che gli veniva mostrato da Puddu, ma ha comunque ribadito di non averlo esaminato e di non aver letto i nomi in esso contenuti.

Bordoni, invece, per quanto riguarda la questione dei nomi, ha spiegato che il documento venuto in suo possesso era diviso in tre colonne: la prima recava dei numeri (corrispondenti ai depositi), la seconda, che avrebbe dovuto contenere i nomi dei titolari dei conti, era in bianco, la terza riportava gli importi e la valuta dei singoli depositi. Ha peraltro aggiunto che esisteva una chiave per desumere i nomi degli intestatari dei conti da un altro documento pure in suo possesso, e pure consegnato alle persone di cui si è detto. Sulla base di queste precisazioni, facendo appello alla memoria, e non escludendo la possibilità di errori o di imprecisioni, Bordoni ha fatto una serie di nomi in parti diverse della sua deposizione, spontaneamente o fornendo precisazioni alle sollecitazioni dei commissari. Da un esame globale delle dichiarazioni di Bordoni si ricava che i nomi da lui complessivamente fatti sono i seguenti: Mr. New, dal teste identificato in Shadick della Franklin; Glison, presidente della Franklin National Bank; David Kennedy, già ministro del tesoro degli USA; « Mike » (che sarebbe poi l'onorevole Micheli, segretario amministrativo della democrazia cristiana); l'onorevole Giacomo Mancini; Anna Bonomi; Jack Surley; Acheson, un avvocato di New York, presidente di società controllate da Sindona; Lolli Ghetti; Licio Gelli, capo della loggia massonica P2; Sabini; John Mac Caffery sen., capo del servizio segreto britannico in Italia, e il figlio omonimo; il generale Picchiotti; Pighini (che è anche lui un ufficiale); Cacioppo (generale o ammiraglio); Scarpitti; i fratelli Caltagirone; Nicola Biase; un certo Jack C., corrispondente forse a Jack Connally; Gianluigi Clerici; Gaetano Di Maggio; Pier Sandro Magnoni; Rosalyn Shipping (una sigla che — come s'è detto nel secondo capitolo — Bordoni ha asserito essere corrispondente alla DC, ed alla quale avrebbe fatto riscontro, sempre secondo Bordoni, il numero 58259). Bordoni ha anche precisato che a Clerici corrispondeva il numero 01476 e a Magnoni il numero 025444 o 2544. Ha infine escluso che nell'elenco figurasse il nome di Birindelli, mentre ha detto che vi figurava quello di Fanfani, aggiungendo però che poteva anche trattarsi di una sigla di fantasia.

A sua volta Puddu, che pure ha detto di aver consultato il tabulato, ha sempre asserito di avervi letto soltanto nomi di banche e di privati (tra cui quello della società Agusta); mentre ha escluso che vi fossero nomi noti. In particolare ha escluso che vi fossero i nomi di Leone, Saragat, Rumor, Andreotti, Colombo, Mancini e Nenni: circostanza che ha detto di aver riferito anche a Ventriglia, per escludere che nel tabulato vi fossero i nomi di quelli che — secondo lui, che per dieci anni era stato a New York — erano in quel momento gli uomini politici italiani più conosciuti. La circostanza è stata confermata negli stessi termini anche da Ventriglia; mentre Guidi, durante l'inchiesta penale, ha dichiarato che Puddu gli parlò non soltanto della società Agusta, ma anche di altri nomi, come

quelli di un importante industriale, di un dipendente di banca e del segretario amministrativo di un partito. Ma davanti alla Commissione, in sede di confronto, Puddu ha negato di aver fatto nomi a Guidi; e Guidi, come già era avvenuto nel corso dell'istruttoria penale, ha detto che allora i nomi doveva averglieli fatti Barone.

Quest'ultimo, dal canto suo, pur affermando, come più volte si è detto, di non aver mai personalmente consultato o esaminato il tabulato, ebbe a dichiarare il 7 febbraio 1978 al giudice istruttore milanese di aver saputo,

« in tempi e circostanze diverse e da persone diverse, in banca e fuori banca (e tra le persone che me ne parlarono, anche se non posso ricordare quali di esse mi fecero i singoli nominativi, certamente c'erano Ventriglia, Puddu, Fignon), che nel documento in questione erano compresi i seguenti nominativi: conte Agusta; Bonomi Anna; Micangeli Lamberto; Lolli Ghetti Glauco (armatore genovese - NAI); Lolli Ghetti di Ancona (dietro il quale potrebbero nascondersi altri nominativi di rilievo); Caltagirone (quello dell'Italcasse, amico dell'onorevole Evangelisti); Rosalyn Shipping (che mi si disse che copriva interessi di uomini della democrazia cristiana; onorevole Piccoli?); "Mike" (che mi si disse corrispondere all'onorevole Micheli); onorevole Giacomo Mancini; onorevole Flavio Orlandi del PSDI; Carini Tom, direttore ICIPU, e una sua amica; Gelli Licio, capo della loggia massonica P2; generale Picchiotti dei carabinieri; generale del SID Miceli (sul nome ho qualche perplessità); il magistrato Spagnuolo; Peter Shadick; Nicola Biase; Scarpitti Raffaello; John Mc Caffery; Valentini Stelio; Lalatta o Laratta (bancario) ».

Anche alla Commissione Barone ha ripetuto di non aver letto personalmente i nomi e di averli appresi da altri. Egli è stato sul punto impreciso e spesso contraddittorio, dando versioni mutevoli e non sempre nette. Dalla prima deposizione di Barone alla Commissione si trae che i nomi gli sarebbero stati fatti alcuni da Ventriglia, alcuni da Puddu e un paio da Fignon; e che, peraltro, i nomi fatti nel corso del suo interrogatorio, testé citato, dinanzi al giudice istruttore del Tribunale di Milano sarebbero scaturiti, almeno per la maggior parte, da specifiche domande rivoltegli dagli inquirenti. Barone, difatti, ha dichiarato testualmente:

« Non è che io abbia detto i nomi; il giudice Viola ed il giudice Urbisci mi chiedevano: le risulta questo nome? le risulta quest'altro? mi lessero un elenco di cinquanta o sessanta nomi e ad alcuni dissi di sì, ad altri di no, tanto che per l'onorevole Piccoli dissi che poteva essere, che non lo ricordavo. Questo l'iter dell'interrogatorio e il giudice Viola era soprattutto interessato ai nomi dei magistrati; ricordo che insisteva molto per Spagnuolo: io dissi che mi sembrava di sì. Non tutti i nomi furono pronunciati da me; furono i magistrati ad elencarli.

I magistrati non è che avessero un elenco di cento o duecento nomi, avevano un tabulato (questo è ormai il termine invalso) sul quale c'erano dei nomi; poi altri li facevano a braccio » (Barone, 8 gennaio 1981 pom., Dini IX/2 e 4).

Barone ha altresì precisato che erano stati, in particolare, i magistrati a chiedergli di « Mike » e di Flavio Orlandi, mentre i nomi di Lolli Ghetti di Ancona e di Tom Carini gli erano stati fatti da Ventriglia; e che era stato probabilmente Puddu a dirgli che la sigla Rosalyn Shipping avrebbe coperto la DC. Egli ha poi chiarito di aver avuto delle perplessità circa il nome di Miceli, data « la differenza del nome Miceli - Micheli », di sapere che Stelio Valentini era genero di Fanfani e di avere escluso, dopo la testimonianza al giudice, che Laratta potesse essere il vice direttore della Banca Nazionale del Lavoro, trattandosi invece, come si era appurato a seguito di una smentita di quest'ultimo, di un omonimo funzionario della Banca Privata Italiana. Barone ha ricordato infine che, all'epoca della sua testimonianza al giudice istruttore, un settimanale aveva pubblicato alcuni nomi che sarebbero stati contenuti nella lista: per cui poteva essere avvenuto che vi fosse stato un accavallamento di ricordi tra ciò che altri gli avevano detto e quanto egli stesso aveva letto sulla stampa.

Dal canto loro, Ventriglia, Puddu e Fignon hanno smentito di aver fatto dei nomi a Barone, e, in sede di confronto, Barone ha notevolmente rettificato le sue precedenti dichiarazioni, rese sia alla Commissione sia al giudice istruttore dottor Urbisci. Egli ha asserito, difatti, che qualche nome glielo aveva fatto Puddu, ma di non poter affermare con nessuna certezza che altri nomi glieli avessero fatti Ventriglia e Fignon. In verità - ha dichiarato Barone - oltre ai nomi appresi da Puddu,

« altri li rilevai dalla stampa e, siccome capii che i magistrati volevano che io dicessi qualche cosa, li dissi » (Barone, 4 febbraio 1981 pom., Fradd. VII/5).

Come può vedersi, in ordine alla vicenda del tabulato, la quale presenta aspetti inquietanti, in relazione alle responsabilità, anche penali, di molte persone, la Commissione non è stata in grado di pervenire a risultati di certezza, anche per le reticenze e le contraddizioni che hanno caratterizzato le deposizioni di alcuni dei testimoni esaminati.

Proprio in vista di queste reticenze e contraddizioni, nelle date del 4 febbraio e del 12 febbraio 1981, la Commissione ha disposto, anche riguardo alla vicenda del tabulato, la trasmissione all'autorità giudiziaria delle dichiarazioni rese da Barone, Fignon, Puddu, Ventriglia e Carli, « per accertare se i fatti rilevati costituiscano o meno reati e quale sia la loro definizione giuridica ».

Occorre infine registrare alcune nette smentite opposte da persone chiamate in causa come facenti parte dell'elenco; nonché dare conto dei risultati conseguiti da ulteriori indagini disposte in merito dalla Commissione.

Nella sua deposizione davanti alla Commissione il senatore Fanfani ha ribadito la smentita già fatta in precedenza, nella quale si esclude nel modo più categorico di avere avuto conti sulle banche di Sindona e tanto meno in Svizzera. Del pari l'onorevole Giacomo Mancini, che ha chiesto di essere sentito dalla Commissione dopo che il Bordoni aveva fatto il suo nome nell'interrogatorio del 1° aprile 1981, ha smentito nel modo più reciso di avere avuto conti su banche svizzere, ha lamentato la campagna scandalistica nei suoi confronti e ha chiesto che la Commissione compia tutti gli atti possibili per la ricerca della verità, dichiarandosi disposto a qualunque collaborazione anche nei confronti della Svizzera.

La Commissione ha preso in esame l'opportunità di un intervento presso il Governo svizzero per ottenere che si deroghi alle norme sul segreto bancario vigenti nella vicina Confederazione, magari anche sulla base di richieste specifiche delle persone interessate. Sono stati assunti, a tal fine, pareri di organi competenti, ed in particolare della Guardia di finanza, data la sua competenza sulle infrazioni valutarie. Secondo un appunto informativo inviato alla Commissione in data 6 maggio 1981 dal Nucleo speciale di polizia valutaria di tale corpo, esisterebbero scarse possibilità di ottenere informazioni dalla Svizzera, data la rigidità delle norme vigenti e della loro osservanza. La Commissione ha tuttavia richiesto l'intervento del Governo italiano presso quello svizzero, ma non è nondimeno riuscita ad ottenere risultati di sorta.

La Commissione ha infine chiesto all'Ufficio italiano cambi di far conoscere se nei rientri di capitali in Italia in seguito alla legge 30 aprile 1976, n. 159, vi siano tracce di operazioni concernenti il supposto elenco di nomi del tabulato, o se vi siano altri elementi su accertate esportazioni di valuta. Dai dati resi noti alla Commissione nulla è emerso al riguardo.

d) *Ulteriori risultanze delle indagini in sede giudiziaria e brevi considerazioni sul controllo dei cambi.*

La Commissione, dopo l'indagine direttamente compiuta al fine di giungere alla identificazione dei nominativi ai quali poteva riferirsi il cosiddetto « tabulato dei 500 », ha preso cognizione delle ulteriori risultanze degli accertamenti posti in essere dal giudice istruttore del tribunale di Milano nell'ambito del procedimento penale a carico di Sindona ed altri.

È emerso così che un tabulato proveniente dalla Finabank sarebbe stato in effetti portato a Roma nell'agosto del 1974 dalla signora Anita Gaimard, segretaria del direttore generale della Finabank Nussbauer, e da questa consegnato al dottor Gregori, reggente — in assenza del Puddu — dell'ufficio centrale cambi del Banco di Roma; tale consegna sarebbe in particolare avvenuta alla presenza del dottor Vetri in un giorno di venerdì, assente il Puddu perché in ferie. Il documento sarebbe stato poi consegnato il lunedì successivo al Puddu, rientrato dalle ferie. Il teste Vetri ha riferito ancora che la cartella contenente il tabulato sarebbe rimasta nella

disponibilità dell'ufficio centrale cambi sicuramente fino al 16 dicembre 1974, data in cui la cartella con il suo contenuto sarebbe stata consegnata all'avvocato Rubbi, capo dell'ufficio legale.

Il Gregori, sentito dal giudice istruttore, ha in un primo tempo negato — come s'è detto — le circostanze riferite dal suo collega Vetri, ma poi ha finito per chiarire di avere inteso negare di aver ricevuto un « tabulato nominativo » di depositanti della Finabank. Sottoposto ad arresto per testimonianza reticente, il Gregori ha confermato infine tutto quanto riferito dal Vetri.

Di particolare interesse sono le più recenti dichiarazioni rese al magistrato inquirente da Ugo Grazia, secondo il quale, nel corso di una sua visita al Gregori a Roma nei primi giorni di settembre, questi gli avrebbe indicato nel suo ufficio un raccoglitore, che, a suo dire, conteneva documenti esplosivi. Si trattava, difatti, dei documenti concernenti i depositanti di Finabank, con nomi di « personaggi primari della vita pubblica italiana ». Se fino ad allora il Grazia non aveva parlato, ciò sarebbe dipeso — a suo dire — da pressioni del Banco di Roma, che gli aveva suggerito di non rendere pesanti le posizioni dei singoli imputati rimasti coinvolti.

È sintomatica la dichiarazione del Grazia a conclusione della sua deposizione, che merita di essere trascritta:

« A.D.R. Dopo il *crack*, ed in varie occasioni in cui anche la stampa mise in evidenza, trattandolo, l'argomento della cosiddetta lista dei 500, ebbi modo di parlare con vari membri della direzione centrale del Banco di Roma con i quali ero in maggiore confidenza — vale a dire Garramone, Alessandrini, Rubbi, Viglione, Parascandolo ed altri che in questo momento non ricordo, oltre naturalmente a Puddu — della lista giunta da Finabank: tutti i predetti si mostrarono informati di essa, ma tutti (ad eccezione di Puddu, ovviamente) affermarono di non aver avuto mai modo di vederla. Non so se dicevano il vero...

A.D.R. Ebbi poi modo di riparlare anche con Fignon, specie in occasione degli interrogatori che avremmo dovuto affrontare col precedente giudice istruttore. Il Fignon mi suggerì sempre di non parlare mai della lista, cioè di non dire che essa esisteva veramente e che sapevo che era stata anche in sue mani ».

Sono stati quindi di nuovo ascoltati dal magistrato il Gregori ed il Vetri, i quali, sul punto, hanno ribadito le deposizioni già rese. Puddu, a sua volta, ha confermato che Gregori e Vetri gli avevano consegnato al suo ritorno dalle ferie il tabulato numerato di Finabank: tabulato che lui aveva trasmesso al professor Ventriglia.

Proseguendo nell'istruttoria, il giudice istruttore ha riascoltato Puddu, Gregori, Grazia, Rubbi, Garramone, Tripepi, Clerici e Bissoni, nel tentativo di individuare come il tabulato nominativo dei 500 fosse giunto in Italia, quando e a chi fosse stato consegnato e quale fosse stato l'uso fattone da coloro che avevano avuto modo di esserne in possesso. Il Puddu, in particolare, ha confermato una circostanza già riferita alla Commissione, e cioè che Carli, nel corso

della riunione del 28 agosto 1974, lo aveva fermato con un cenno quando egli aveva fatto il gesto di estrarre dalla borsa il tabulato per mostrarlo ai partecipanti; ha ribadito che Ventriglia era in un primo tempo entrato da solo, e con la lista nominativa dei 500, nello studio del Governatore; ed ha affermato, infine, di non ricordare se, al ritorno nella sede del Banco di Roma, Ventriglia gli abbia restituito o meno il documento.

Come si vede, varie persone che, in un modo o nell'altro, hanno avuto a che fare con le vicende del tabulato dei 500 hanno sostanzialmente mantenuto le loro reticenti posizioni, aggiungendo solo alcuni chiarimenti o precisazioni che in nulla hanno fatto progredire la ricerca dei nominativi dei 500 presunti contrabbandieri valutari. Così Fignon ha precisato, nell'interrogatorio del 23 ottobre 1981, che egli in effetti aveva soltanto visto un tabulato in cifre recante semplicemente le scadenze dei depositi di Finabank. A sua volta Ventriglia ha confermato al giudice istruttore, il 27 ottobre 1981, di aver appreso solo il 28 agosto 1974 da Puddu dell'elenco dei 500 nominativi, senza peraltro conoscere come e da chi questi avesse avuto il documento: nel quale non erano per altro contenuti, a suo dire, nomi di uomini politici.

Può pertanto concludersi che dalla indagine giudiziaria non è emerso sostanzialmente nulla di più rispetto alle risultanze acquisite dalla diretta indagine compiuta dalla Commissione.

Corre l'obbligo a questo punto di rilevare come la vicenda dei depositi fiduciari di Finabank presso le banche sindoniane in violazione delle norme valutarie sia stata resa possibile dalla omessa vigilanza da parte dell'Ufficio italiano cambi, volontariamente assente nel controllo sulle attività dei cambi con l'estero svolte dalle aziende di credito, nonostante che la vigente legislazione gliene imponesse l'obbligo.

In effetti, con il regio decreto-legge 9 dicembre 1934, n. 1942, venne istituito in Italia il monopolio dei cambi, riservando istituzionalmente all'INCE, poi denominato Ufficio italiano dei cambi, il commercio della valuta.

Le norme del regio decreto-legge del 1942 vennero poi ampliate dalle leggi che tuttora regolano la materia. In particolare, il decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, recante costituzione dell'Ufficio italiano dei cambi e passaggio a quest'ultimo delle funzioni dell'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, ridefiniva i termini nei quali si esplicava il monopolio dei cambi spettante all'UIC. Si statuiva difatti che l'UIC «effettua all'interno le operazioni di sua competenza a mezzo della Banca d'Italia e delle banche da questa autorizzate a fungere da sue agenzie». Veniva, cioè, precisato che l'UIC, mancando di una struttura bancaria adeguata, poteva avvalersi, per le operazioni connesse all'esercizio del monopolio dei cambi, della Banca d'Italia e delle banche agenti. Tale rapporto, secondo la migliore dottrina, veniva a configurarsi come una concessione di pubblico servizio, demandato dall'UIC alle banche agenti. Tale qualifica di concessionarie di pubblico servizio per le banche agenti trovava un importante riscontro nei poteri di controllo che

allo stesso UIC riconoscevano il regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, e il regio decreto-legge 5 dicembre 1938, n. 1928, che devono considerarsi ancora oggi, pur dopo l'introduzione delle sanzioni penali di cui alla legge n. 159 del 1976, testi fondamentali per l'individuazione delle funzioni ispettive dell'UIC e delle procedure connesse alle rilevazioni di infrazioni. A mezzo di tali normative veniva in particolare istituito il servizio ispettivo dell'UIC cui si conferivano i poteri, assai ampi, prima spettanti alla Banca d'Italia in materia di controllo e vigilanza sulle operazioni in cambi effettuati da banche, banchieri, cambiavalute, enti o ditte; e si stabiliva che, « quando le infrazioni riguardino direttamente le aziende di credito sottoposte alla vigilanza di cui agli articoli 5 e 41 della legge 7 marzo 1938, n. 141, l'UIC eserciterà le funzioni predette a mezzo della Banca d'Italia facendo capo esclusivamente al Governatore della Banca stessa ».

Nonostante l'ampiezza dei poteri così attribuitigli, che appaiono più estesi di quelli spettanti alla Guardia di finanza in base alla legge finanziaria del 1925, già dalla seconda metà degli anni '50 il servizio ispettivo dell'UIC non risulta abbia mai esercitato appieno le funzioni ad esso demandate. Una interpretazione limitativa dei poteri di verifica e controllo dell'UIC ha fatto sì che gli organi valutari ufficiali vietassero all'ispettorato dell'UIC di compiere ispezioni presso le aziende di credito; il settore valutario delle banche è stato quindi esaminato solo occasionalmente dagli ispettori della Banca d'Italia, nel corso dei controlli di normale vigilanza sul credito. Fra l'altro, la stessa possibilità di compiere ispezioni su ditte private è stata ridimensionata, nella supposizione che non sussistesse una soggezione delle ditte stesse ai poteri ispettivi dell'UIC. Caso emblematico di tale orientamento sono le ispezioni sui cambiavalute: pur spettando tale controllo senza ombra di dubbio all'UIC, esse sono sempre state fatte esclusivamente dai funzionari della Banca d'Italia. È facilmente intuibile il risultato di tutto ciò: rare le ispezioni su ditte da parte dell'UIC; poche e inconcludenti ispezioni su banche da parte della Banca d'Italia per quanto concerne le operazioni in valuta.

L'evidente inerzia in cui ha versato il controllo valutario pur in anni di ingenti fughe di capitali (fenomeni relevantissimi tra il 1965 e il 1975) ha portato a quel movimento d'opinione sfociato poi nella emanazione della legge 30 aprile 1976, n. 159. Con tale legge è stato inteso correggere i difetti della precedente normativa: ma, tuttavia, non risulta che l'ispettorato dell'UIC, a distanza di sei anni dalla sua introduzione, abbia mai fatto ispezioni su banche. La Banca d'Italia, invero, ha continuato a mantenere il controllo valutario sulle aziende di credito.

Sembra ovvio che non possa essere ulteriormente conservato un sistema di tal genere, che, mentre penalizza i piccoli infrattori, consente, invece, alle banche di operare senza adeguati controlli. Si può, infatti, ricordare che il decreto-legge 28 luglio 1955, n. 586, recante nuove norme sulla negoziazione e la cessione di valuta estera allo Stato, consentiva alle banche di avere una loro gestione valu-

taria introducendo così una notevole breccia al principio del monopolio dei cambi spettante all'UIC. Ciò ha permesso — come il caso Sindona insegna — alle banche meno scrupolose ed osservanti di operare in violazione della normativa valutaria in tutta tranquillità, tenendo addirittura, a tal fine, una seconda contabilità.

6. — FINANZIAMENTI A PARTITI E AD UOMINI POLITICI.

I sistemi con i quali il gruppo Sindona ha attribuito vantaggi economici a partiti ed uomini politici compongono una gamma così vasta di articolazioni che fa apparire preferibile esporre partitamente le risultanze delle indagini svolte in merito alle singole operazioni di finanziamento.

a) *Indagini sul versamento di due miliardi di lire alla segreteria amministrativa della democrazia cristiana.*

Nel descrivere tale operazione occorre distinguere il complesso dei dati in ordine ai quali le risultanze acquisite si presentano con caratteristiche di univocità, dagli elementi su cui permangono essenziali contraddizioni.

Dagli elementi documentali acquisiti, ed in special modo dal rapporto del Nucleo regionale di polizia tributaria di Milano del 26 gennaio 1979 (v. 00064/Sind.), risulta che i libretti a risparmio ordinario al portatore « Rumenia » n. 4484 (di lire un miliardo), « Primavera » n. 4502 (di lire 500 milioni) e « Lavaredo » n. 4514 (di lire 500 milioni), accesi presso la sede di Milano della Banca Privata Finanziaria rispettivamente in data 2, 9 e 17 aprile 1974, vennero estinti il giorno successivo alla accensione presso la filiale di Roma della stessa banca da un funzionario di questa, il dottor Silvano Pontello, che ritirò i fondi in contanti.

I tre libretti, la cui movimentazione complessiva raggiunge l'importo di due miliardi di lire, avevano quindi in comune: l'accensione, nel mese di aprile 1974, presso la Banca Privata Finanziaria sede di Milano; l'estinzione, il giorno dopo all'apertura, presso la filiale di Roma della stessa banca ad opera del Pontello; un solo accredito per l'accensione ed un solo addebito per l'estinzione.

Risulta, ancora dagli stessi atti, il seguente *iter* di formazione dei titoli:

per il libretto « Rumenia » n. 4484, l'accensione avvenuta mediante l'accredito di un miliardo di lire per contanti, con distinta di versamento siglata da persona non identificata e disponibilità della valuta tratta da altro libretto al portatore denominato Semeria n. 4165 (la cui movimentazione aveva dato vita, in altre occasioni, a cospicue emissioni di assegni con nomi di fantasia);

per il libretto « Primavera » n. 4502 di lire 500 milioni, l'accensione fu effettuata attraverso la negoziazione e il versamento di

cinque gruppi di assegni circolari del 9 aprile 1974 (in tagli da cinque milioni di lire, emessi dalla Banca Unione sulla dotazione Istituto Bancario Italiano, per 120 milioni a favore di Mario Bianchi, per 80 milioni a favore di Giuseppe Negri e per 100 milioni a favore di Antonio Colombo; emessi dalla Banca Generale di Credito di Milano, sempre sulla dotazione Istituto Bancario Italiano, per 100 milioni a favore di Giandomenico Rossi e per 100 milioni a favore di Giacomo Bianchi). Sempre con riferimento a tale libretto è stato ritrovato l'ordinativo interno a firma di Silvano Pontello che permette, attraverso la richiesta degli assegni a nomi di fantasia, di risalire al libretto « Semeria 2 » n. 84123, già acceso presso la Banca Unione (300 milioni), mentre per gli altri 200 milioni è stato possibile stabilire che nella stessa giornata del 9 aprile un eguale importo venne prelevato dal libretto « Semeria 3 » n. 8094 della Banca Generale di Credito con ordinativo non sottoscritto;

per il libretto « Lavaredo » n. 4514 di lire 500 milioni, non vennero utilizzati degli assegni circolari come passaggio intermedio e la provvista fu tratta dai proventi del rapporto fiduciario fra la Mabusi Italiana s.a.s. e la Co.fi.mi. (Compagnia Fiduciaria Milano), nel senso che quest'ultima, su disposizioni del suo amministratore, trasferì 500 milioni del ricavo dell'operazione Venchi Unica (lire 1.226.260.620) al dottor Pier Sandro Magnoni. Questi a sua volta, attraverso un giro contabile con il conto corrente Co.fi.mi. n. 69998, provvide a fornire la valuta per il documento al portatore (relazioni della polizia tributaria di Milano 13 ottobre 1976, 26 novembre 1976 e 26 gennaio 1979).

Subito dopo la estinzione dei tre libretti presso la filiale di Roma della Banca Privata Finanziaria da parte del dottor Silvano Pontello, le somme, per l'importo complessivo di due miliardi di lire, vennero dal Pontello stesso consegnate in biglietti di banca all'avvocato Raffaello Scarpitti, mandatario della segreteria amministrativa della DC. Le dichiarazioni rese alla Commissione dal Pontello e dallo Scarpitti sono concordi in merito al fatto che la consegna sia avvenuta, presentando qualche divergenza marginale sulle modalità della consegna stessa. Pontello, in particolare, ha sostenuto di avere consegnato la prima *tranche* di un miliardo all'avvocato Scarpitti nei locali della Banca Privata Finanziaria, alla presenza di un paio di dirigenti della banca, e di aver subito dopo accompagnato lo Scarpitti nella sede della DC all'Eur e quindi in ufficio sempre in Roma per la formazione di una ricevuta (Pontello, 19 marzo 1981, Mar. II/4). Scarpitti da parte sua, pur non soffermandosi sui particolari, ha affermato che la materiale consegna dei biglietti di banca avvenne nella sede della DC ed ha precisato che immediatamente dopo Pontello ebbe a richiedergli di sottoscrivere una documentazione tecnica già predisposta su iniziativa della controparte (Scarpitti, 7 maggio 1981, Mar. III/2 e 3 e Zorzi XXVI/3). Con riferimento alla seconda e terza *tranche*, Pontello (19 marzo 1981, Mar. II/4) ha assunto di essersi recato direttamente alla sede della DC all'Eur, accompagnato da un autista della Banca Privata Finanziaria, procedendo anche in queste due occasioni alla consegna

dell'importo (cinquecento milioni per volta) a mani dell'avvocato Scarpitti in biglietti di banca. Anche in tali occasioni la documentazione che ha accompagnato il versamento delle somme, sempre secondo Pontello, sarebbe stata formata subito dopo nel medesimo ufficio in Roma, nel quale si era recato con lo Scarpitti anche la prima volta.

Le somme ricevute dallo Scarpitti vennero infine da questi interamente versate nelle casse della democrazia cristiana.

Quanto alla documentazione contabile sottoscritta dallo Scarpitti subito dopo la consegna delle somme, essa è entrata in possesso degli organi inquirenti attraverso un invio anonimo al giudice che si occupava di una delle istruttorie penali aperte a seguito dell'insolvenza della Banca Privata Italiana. Al giudice sono state in particolare recapitate copie di lettere della Huberi Holding S. A. con sede in Lussemburgo (società controllata dal gruppo Sindona), della Polidar A. G. con sede in Mauren e della Usiris A. G. con sede in Triesen; copie di note bancarie, nonché copie delle procure per notaio Mario Pozzi di Lugano in data 14 dicembre 1972 e 21 novembre 1972, con le quali Carlo Pagnamenta, amministratore della Polidar nonché della Usiris, nominava rispettivamente l'avvocato Raffaello Scarpitti procuratore generale della Polidar fino al 31 dicembre 1974 ed il signor Filippo Micheli procuratore generale della Usiris fino al 31 dicembre 1975 (v. 00064/Sind.).

L'onorevole Micheli, sentito in proposito dalla Commissione, ha peraltro dichiarato di non aver effettuato, in tale qualità, nessuna operazione per conto della Usiris (26 marzo 1981, Testini XII/2) e di non essere al corrente che l'operazione era stata contabilizzata dal gruppo Sindona attraverso storni di versamenti a favore di tale società:

« Io non ho firmato niente. Non so se poi il Sindona, il Pontello e altri hanno — praticamente per giustificare in qualche modo quest'operazione — fatto fare alcune firme allo Scarpitti » (Micheli, 26 marzo 1981, Assenza XI/1).

Per quanto riguarda, in particolare, il contenuto delle lettere cui si è fatto cenno, si deve rilevare innanzi tutto che a ciascuna delle tre date nelle quali si svolse l'operazione (3, 10 e 17 aprile) corrispondono tre lettere, rispettivamente della Huberi, della Usiris e della Polidar. Le lettere della Huberi Holding erano dirette alla Usiris, cui davano notizia dell'avvenuto accredito in suo favore presso la Finabank di cifre in dollari pari complessivamente a circa due miliardi di lire al cambio dell'epoca. Tali lettere risultano controfirmate per ricevuta da Scarpitti, per conto della Usiris. Le lettere della Usiris, firmate da Scarpitti, contenevano invece ordini, rivolti alla Finabank, di trasferire le somme indicate alla Amincor Bank di Zurigo. Infine, le lettere della Polidar, anch'esse a firma di Scarpitti, contenevano ordini di bonifico, rivolti alla Finabank, in favore della Usiris per il medesimo importo complessivo (v. 00224/Sind.).

Funzioni di ricevute assolvevano, evidentemente, solo le lettere della Huberi, provenienti da una società controllata da Sindona ed

indirizzate ad una società di cui era procuratore generale l'onorevole Micheli. Le lettere della Polidar e della Usiris sono state giudicate da Pontello un di più, perché non utili, sotto il profilo squisitamente tecnico, alla dinamica dell'operazione.

« La Usiris e la Polidar in questa operazione non hanno fatto niente. È la Huberi che ha la sigla delle ricevute. Il resto è un di più... ed è incomprensibile il perché sia stato fatto. Quando il Sindona ha una ricevuta Huberi, siglata da Scarpitti, questa doveva bastare. Tutto il meccanismo è un di più, fatto evidentemente... per motivi che l'avvocato Sindona avrà avuto chiari » (Pontello, 19 marzo 1981, Dini IV/4 e 5).

Scarpitti, per parte sua, si è espresso nei seguenti termini in ordine alla documentazione da lui firmata:

« Era il mezzo — evidentemente oggi *a posteriori* possiamo dirlo — attraverso il quale il signor Sindona credette opportuno lasciare una traccia di questi finanziamenti effettuati attraverso quelle due società » (Scarpitti, 7 maggio 1981, Mar. III/3).

Infine Magnoni ha sostenuto che

« si trattava semplicemente di costituire una prova dell'avvenuto movimento dei fondi in Italia... facendo, appunto, un movimento puramente contabile e non effettivo di fondi » (8 aprile 1981, Iocca XIII/1).

La consegna dei due miliardi e la predisposizione della già accennata documentazione vennero ordinate, secondo Pontello (19 marzo 1981, Tac. III/1), direttamente da Sindona. Anche l'avvocato Scarpitti e l'onorevole Micheli hanno fatto riferimento a Michele Sindona, considerato come il vero artefice di quello che gli stessi hanno definito un semplice « ponte finanziario » o un « prestito gratuito ». Uguale versione è stata fornita da Pier Sandro Magnoni, alla cui iniziativa si deve peraltro attribuire la provvista utilizzata per la accensione del libretto « Lavaredo ».

In ordine alla origine della operazione i protagonisti della vicenda hanno ricostruito gli eventi nei termini che qui di seguito si riportano.

L'avvocato Scarpitti, nell'ultima delle dichiarazioni rese al giudice istruttore del tribunale di Milano (18 marzo 1981), ha esplicitamente attribuito all'incontro diretto fra Sindona e l'onorevole Fanfani il carattere determinante nella conclusione dell'operazione (v. 00224/Sind.).

Dinanzi alla Commissione, Scarpitti ha precisato che Sindona, dopo che l'onorevole Micheli gli aveva rappresentato le necessità di cassa del partito, si era riservato di decidere e aveva chiesto un colloquio con il senatore Fanfani; dopo tale colloquio — ha soggiunto il teste — Micheli, che non vi aveva peraltro partecipato, ebbe a comunicargli che sarebbero stati erogati alla democrazia cristiana due miliardi di lire (7 maggio 1981, Zorzi XXVI/2 e 3).

L'onorevole Micheli, a sua volta, sempre qualificando l'operazione come un « prestito a breve », ha sostenuto che, con l'avvicinarsi di alcune scadenze elettorali e soprattutto del *referendum* sul divorzio del maggio 1974, aveva manifestato al segretario politico del tempo le difficoltà finanziarie nelle quali si trovava in quel momento il partito e l'impossibilità di sostenere finanziariamente la campagna referendaria, se non ricorrendo a forme di prestiti, che però era difficile ottenere in istituti bancari, in relazione alle incertezze legate alla progettata legge sul finanziamento pubblico dei partiti, che alcune banche ritenevano coinvolgesse anche le loro possibilità di aderire alle richieste di credito.

In questo quadro era maturato l'intendimento di rivolgere un appello a Michele Sindona, che già in passato aveva sovvenuto le casse del partito con l'erogazione periodica di 15 milioni mensili.

Vi era stato, a tal fine, anche un colloquio tra Sindona e il senatore Fanfani, fissato dallo stesso Micheli, che però non vi aveva preso parte:

« Anche in quel colloquio si parlò del prestito di due miliardi. E Sindona stesso si pronunciò a favore di questa erogazione ». (Micheli, 26 marzo 1981, Bal. II/6).

Il senatore Fanfani ha infine affermato di avere incontrato solo tre volte Sindona: una prima sul finire del 1973, una seconda e una terza — brevissima — nel 1974, quando appunto era stato sollecitato il suo intervento dall'onorevole Micheli, per avallare la richiesta di un prestito a favore della democrazia cristiana. In tali occasioni Sindona ebbe a dire che non intendeva fare, come banca, concessioni di sorta e che poteva pensare soltanto di dare — sempre come ponte finanziario — qualche aiuto, di cui non precisò l'ammontare, alla democrazia cristiana, in attesa che questa fosse in condizioni, anche a seguito dell'entrata in vigore della legge sul finanziamento pubblico dei partiti, di restituire quanto ricevuto. Verso la fine di aprile Micheli gli aveva poi comunicato che l'operazione era stata realizzata, descrivendogli altresì le modalità di consegna della somma (Fanfani, 27 maggio 1981, Zorzi I/4 e Mec. II/1). Il senatore Fanfani ha smentito decisamente che vi fosse una qualsiasi relazione — asserita invece da Bordoni (1° aprile 1981, III/1) — tra l'operazione descritta e la nomina dell'avvocato Barone ad amministratore delegato del Banco di Roma, avvenuta il 29 marzo 1974. Fanfani ha esplicitato le ragioni che lo indussero ad appoggiare la candidatura di Barone, individuandole nella lunga carriera di questi all'interno della banca e nel fatto che Barone era sostenuto dal mondo dell'Azione cattolica e dall'onorevole Andreotti (27 maggio 1981, Pic. III/2).

In ordine al problema della individuazione del patrimonio di provenienza dei due miliardi versati alla democrazia cristiana, gli elementi a disposizione della Commissione non hanno consentito di accertare se si trattasse di fondi di pertinenza delle banche, del gruppo o del patrimonio privato di Sindona. Che si trattasse di fondi di pertinenza delle banche deve in particolare escludersi per

i proventi della operazione fiduciaria affidata dalla Mabusi Italiana s.a.s. alla Co.fi.mi., che alimentarono il libretto «Lavaredo»; mentre per i libretti al portatore «Semeria n. 4165», «Semeria 2» e «Semeria 3», dai quali venne tratta la provvista per i libretti «Rumenia» e «Primavera», le accurate indagini svolte dalla Guardia di finanza sono riuscite ad accertare che i relativi fondi erano movimentati direttamente dal gruppo, al di fuori del normale circuito della stessa contabilità «riservata» delle banche, ma non a stabilire la provenienza dei fondi stessi.

Quanto, infine, alla qualificazione da assegnare all'operazione, se cioè questa fosse intesa come un prestito o come una erogazione a fondo perduto, e al conseguente quesito se da parte della democrazia cristiana siano state successivamente restituite le somme erogate dal gruppo Sindona, in mancanza di prove documentali la Commissione non può che limitarsi a registrare le versioni che hanno offerto in merito alcuni protagonisti della vicenda.

L'onorevole Micheli ha sostenuto di avere restituito personalmente i due miliardi in contanti a Sindona, senza la presenza di altre persone, nella sede della democrazia cristiana in piazza del Gesù, all'incirca due o tre mesi dopo l'erogazione del prestito (26 marzo 1981, Bal. VIII/2). I fondi per la restituzione erano stati

«raccolti da amici, da estimatori e da operatori economici che in quel momento potevano finanziare la DC [...] Ho avuto praticamente degli aiuti e dei finanziamenti che ci sono venuti legittimamente da altre fonti» (Micheli, 26 marzo 1981, Assenza XI/3).

A loro volta, tanto il senatore Fanfani (27 maggio 1981, Mec. II/2) quanto l'avvocato Scarpitti (7 maggio 1981, Mec. VI/4) hanno affermato di aver saputo dall'onorevole Micheli che questi aveva restituito le somme in precedenza erogate da Sindona.

Al contrario, Pier Sandro Magnoni ha asserito di aver saputo da Sindona che i due miliardi non erano stati restituiti (8 aprile 1981, Iocca XIII/4).

Non può concludersi l'esposizione dei fatti concernenti l'operazione «due miliardi» senza registrare la proposta di risoluzione presentata da tre componenti della Commissione — i deputati Miner vini ed Onorato e il senatore Riccardelli — in data 8 aprile 1981 (Mec. XI/1).

Il documento recita testualmente:

«La Commissione,
premessi che:

è ormai pacifico che il partito della democrazia cristiana ha percepito nell'aprile 1974 la somma di lire due miliardi, e nello stesso anno "alcune centinaia di milioni" quale provento delle operazioni su *commodities*, eseguite allo scoperto, cioè senza anticipazione dei fondi necessari;

l'onorevole Micheli, segretario amministrativo della democrazia cristiana, ha asserito che la sopraindicata somma di lire due miliardi venne corrisposta alla democrazia cristiana a titolo di mutuo, e ne venne per giunta pattuita la gratuità; che la stessa somma venne rimborsata dopo circa due mesi, con il ricavo di contribuzioni straordinarie di associati;

della corresponsione a titolo di mutuo e del rimborso non sussiste prova alcuna, ed anzi il Sindona nega recisamente l'avvenuto rimborso;

è controverso chi — se il Sindona o le banche del Sindona — abbia corrisposto i due miliardi, ed abbia anticipato i fondi per le operazioni su *commodities*;

la disponibilità personale da parte del Sindona di somme così elevate appare per altro del tutto inverosimile;

gli atti a titolo gratuito compiuti da soggetti, posti in liquidazione coatta amministrativa con dichiarazione dello stato d'insolvenza, nei due anni anteriori al provvedimento, sono privi di effetto rispetto ai creditori, a norma degli articoli 64 e 203 della legge fallimentare, e i commissari liquidatori hanno il potere-dovere di recuperare le somme erogate;

nel bilancio della democrazia cristiana dell'anno 1974, pubblicato su *Il Popolo* del 29 gennaio 1975, in violazione dell'articolo 8 (e allegato modello) della legge 2 maggio 1974, n. 195, non compaiono nelle entrate:

1) alla voce n. 3 "Proventi finanziari diversi", sottovoce lettera c) "Altri proventi finanziari", le varie centinaia di milioni percepite a titolo di provento di operazioni su *commodities*;

2) alla voce n. 5 "Atti di liberalità", sottovoce lettera a) "Contribuzioni straordinarie degli associati", le lire due miliardi asserite versate da associati, e destinate al rimborso dell'asserito mutuo, bensì la minor somma di lire 1.541.598.140;

3) alla stessa voce n. 5, sottovoce lettera b) "Contribuzioni di non-associati", né la somma di lire 16.600.000 circa, corrispondenti all'interesse su due miliardi al tasso legale per due mesi, né altra somma corrispondente all'interesse su quanto occorso alla democrazia cristiana per operare sul mercato delle *commodities*, somme che costituiscono l'una e l'altra "atti di liberalità" in favore della democrazia cristiana (la sottovoce in discorso del bilancio porta — si noti — la cifra "zero"); meno che mai compare la somma di lire due miliardi, erogata dalle banche del Sindona;

nella relazione allegata al bilancio della democrazia cristiana del 1974, pubblicata parimenti su *Il Popolo* del 29 gennaio 1975, in violazione dell'articolo 8, secondo comma, della citata legge non compare alcuna indicazione nominativa di persone fisiche o giuridiche che abbiano erogato libere contribuzioni di ammontare superiore a lire un milione;

in caso di irregolare redazione del bilancio dei partiti, è sospeso fino alla regolarizzazione il versamento di ogni tipo di contributo previsto dalla ripetuta legge, a norma dell'articolo 8, quinto comma, della stessa, e la rettifica del bilancio irregolare è soggetta alle stesse forme di pubblicità del bilancio originario, a norma del sesto comma del ripetuto articolo 8;

tutto ciò premesso

delibera:

a) di notificare ai commissari liquidatori della Banca Privata Italiana gli atti a titolo gratuito — di cui in premessa —, compiuti dalle banche danti causa della medesima Banca Privata Italiana in favore del partito della democrazia cristiana, affinché — ove lo credano — provvedano al recupero delle somme erogate;

b) di notificare ai Presidenti della Camera e del Senato le irregolarità del bilancio della democrazia cristiana per l'anno 1974 — di cui in premessa —, affinché ciascuno di essi emani decreto di sospensione dell'erogazione dei contributi a detto partito, a norma dell'articolo 8, quinto comma, della legge 2 maggio 1974, n. 195 ».

Nella seduta del 23 marzo 1982, la proposta di risoluzione è stata ritirata dai suoi presentatori, che l'hanno ritenuta assorbita dall'approvazione della presente relazione per quanto si riferisce alla notificazione ai Presidenti delle Camere; e superata dagli eventi per quanto riguarda la notificazione ai commissari liquidatori della Banca Privata Italiana, che risulta abbiano convenuto in giudizio il partito della democrazia cristiana per il recupero delle somme che si assumono da questo non restituite.

b) *Erogazioni mensili di somme all'avvocato Raffaello Scarpitti.*

In epoca precedente alla erogazione dei due miliardi di lire, della quale si è fino ad ora trattato, ebbe luogo, per un periodo di oltre un anno, una erogazione periodica a fondo perduto di 15 milioni mensili a favore di un conto intestato all'avvocato Scarpitti presso la filiale di Roma della Banca Privata Finanziaria. I fondi bonificati allo Scarpitti, che erano di pertinenza delle banche del gruppo, ammontano complessivamente, per il periodo ottobre 1972-dicembre 1973, a 220 milioni di lire (vedasi rapporto ispettivo della Banca d'Italia, relativo all'ispezione effettuata presso la Banca Unione dal 1° luglio all'11 ottobre 1974, pp. 62-65).

Le somme messe a disposizione dello Scarpitti venivano da questi immediatamente prelevate e quindi versate alla segreteria amministrativa della democrazia cristiana (Scarpitti, 7 maggio 1981, Mar. III/3 e 4; Micheli, 26 marzo 1981, Bal. II/3).

Il senatore Fanfani ha dichiarato, in proposito, che il suo primo incontro con Sindona verso la fine del 1973 avvenne su sollecitazione dell'onorevole Micheli, il quale lo invitò appunto a ringraziare Sindona per il versamento mensile di 15 milioni regolarmente

effettuato a favore della democrazia cristiana. Fanfani ha soggiunto che, essendo - in tal modo - venuto a conoscenza di tale erogazione periodica da parte del gruppo Sindona, ebbe da allora a rinunciare alla indennità spettantegli quale segretario politico della democrazia cristiana (27 maggio 1981, Mec. II/2, 3 e 4).

Restano incerte le ragioni per le quali vennero sospese, ad un certo punto, tali elargizioni mensili.

c) *Operazioni di borsa e negoziazioni in commodities poste in essere dall'avvocato Raffaello Scarpitti fra il 1972 e il 1974.*

Questo punto delle indagini sul finanziamento ad uomini politici della democrazia cristiana è quello che presenta i maggiori margini di incertezza, nonostante l'impegno della Commissione nell'approfondirne i molteplici aspetti in tutte le possibili direzioni.

Va segnalato peraltro che il confronto fra Raffaello Scarpitti e Carlo Bordoni sembra aver offerto chiarimenti utili per la ricostruzione, se non degli addendi relativi agli utili tratti dai contratti a termine ed in genere dalle negoziazioni su titoli e materie prime, quanto meno degli strumenti operativi scelti per offrire agli uomini politici della democrazia cristiana una stabile fonte di finanziamento.

Come per altre operazioni già descritte, tramite operativo della segreteria amministrativa della democrazia cristiana fu l'avvocato Scarpitti, incaricato dall'onorevole Micheli della gestione delle operazioni finanziarie intese a reperire fondi per il partito (Micheli, 26 marzo 1981, Bal. II/3 e 4). L'avvocato Scarpitti era a tal fine intestatario di un gran numero di conti (molti dei quali specificamente destinati a tali operazioni) presso la Banca Privata Finanziaria, sedi di Roma e di Milano, la Banca Unione, la Banca Generale di Credito di Milano, la Edilcentro Sviluppo commissionaria di borsa Spa di Milano e la commissionaria Signorio di Milano. Lo stesso Scarpitti ha inoltre parlato, nel corso del suo interrogatorio reso al giudice istruttore del Tribunale di Milano il 18 marzo 1981, di conti presso una delle collegate estere della Edilcentro. L'avvocato Scarpitti ha dichiarato, in proposito, che tanto le operazioni su titoli di borsa quanto le negoziazioni in *commodities* da lui effettuate avvenivano esclusivamente per conto della democrazia cristiana:

« Io ho dichiarato sempre - e Bordoni lo sa, e l'avvocato Sindona lo sapeva, [...] e le stesse dichiarazioni dell'onorevole Micheli credo siano state esplicite - che questi conti sono stati fatti solo ed esclusivamente a vantaggio della democrazia cristiana » (11 giugno 1981, Bal. XXIX/5).

Ulteriori strumenti operativi sarebbero state, secondo Bordoni, le due società - Usiris e Polidar - delle quali si è avuto modo di discutere a proposito della erogazione dei due miliardi. Come s'è detto, l'onorevole Micheli ha negato recisamente d'aver posto in essere operazioni attraverso la Usiris, della quale era procuratore

generale. Risulta comunque che la Usiris e la Polidar, titolari - a detta dell'avvocato Scarpitti - di conti presso la Finabank e (la sola Polidar) presso la Amincor Bank, erano state costituite da circa un anno e mezzo quando vennero erogati i due miliardi alla democrazia cristiana. Le due società erano state difatti iscritte nel registro delle imprese del Principato del Liechtenstein in data 23 ottobre 1972.

La genesi e lo sviluppo delle operazioni, sia di quelle concernenti titoli sia delle altre incentrate sulla negoziazione di materie prime, sono controversi in molti degli aspetti significativi.

Per quanto riguarda, in particolare, le operazioni su titoli poste in essere attraverso la commissionaria Signorio, il furto di documenti contabili denunciato da Armando Signorio ne ha pregiudicato non poco la ricostruzione, date le molte divergenze che caratterizzano le versioni rese sull'argomento dalle persone coinvolte nella vicenda.

Secondo Pietro Olivieri, già vicedirettore generale della Banca Unione e già direttore generale amministrativo della Gemoes (v. interrogatorio reso al giudice istruttore del Tribunale di Milano il 9 marzo 1981, 00224/Sind.) l'avvocato Scarpitti beneficiava, per conto della democrazia cristiana e per sé, degli utili tratti da compravendita di titoli in uno dei seguenti modi:

a) mediante attribuzione di titoli il cui prezzo era salito con notevole rapidità, ricavando utilità immediata dalla differenza di corso e senza esborsi precedenti, con vantaggi più facilmente realizzabili quando era possibile l'attribuzione sulla base di acquisti a prezzo differenziato;

b) mediante attribuzione di titoli, di cui si prevedeva il rialzo, con un utile differenziale riversato sui conti di riferimento e sempre senza esborso iniziale di fondi;

c) infine, mediante storni di operazioni, al fine di evitare perdite per acquisti precedenti.

In tutte e tre le ipotesi vi era una contabilizzazione delle operazioni, che dovevano apparire formalmente regolari, ma non un esborso di fondi. Tutto questo sarebbe avvenuto - sempre secondo Olivieri - sotto la guida di Carlo Bordoni, che avrebbe dato le direttive giorno per giorno al funzionario Mozzi, addetto al settore borsa della Banca Unione.

Dinanzi alla Commissione, Bordoni ha sostenuto che le operazioni poste in essere dall'avvocato Scarpitti presso la commissionaria Signorio

« potevano e dovevano produrre soltanto degli utili e non delle perdite », in quanto « non avevano nessuna relazione in ordine ai prezzi con i valori quotati sul mercato borsistico ».

Gli utili realizzati da Scarpitti « naturalmente si riflettevano ed avevano in contropartita contabile conti patrimoniali della Banca Unione » (11 giugno 1981, Pic. VII/1).

L'utile che dalle singole operazioni doveva derivare a Scarpitti era predeterminato da Sindona; sulla base di tale predeterminazione le operazioni in titoli venivano quindi programmate, « calibrate » in anticipo sulla loro esecuzione (11 giugno 1981, Sant. VIII/1 e Dini XIII/3). Se, poi, le operazioni avessero nondimeno fatto registrare una perdita, essa non doveva comunque essere sopportata — in base agli accordi — dallo Scarpitti: in questo senso tali operazioni erano « senza rischi » (11 giugno 1981, Mec. IX/4-6; Bal. X/4; Testini XI/3). Quando, in concreto, una perdita di 400 milioni di lire ebbe a verificarsi (a causa della flessione delle azioni della Società Generale Immobiliare originata dalle voci che correvano sul mercato in ordine a difficoltà insorte per la richiesta di aumento di capitale della Finambro), egli chiese a Sindona di ripianare la perdita medesima, ottenendo però un netto rifiuto, giacché in quel particolare momento, data la situazione di crisi, anche 400 milioni erano una cifra apprezzabile per la Banca Unione. Riportata tale risposta di Sindona a Signorio, questi gli aveva prospettato la soluzione di dividere la perdita a metà fra loro due: soluzione che egli aveva accettato, poiché altrimenti avrebbe potuto essere perseguito personalmente, come chi aveva dato istruzioni ufficiali alla commissionaria Signorio (11 giugno 1981, Mec. IX/5 e 6), e poiché, come amministratore delegato della Banca Unione, non poteva lasciare una pendenza che non avrebbe potuto giustificare addossandola alla contabilità riservata della banca (11 giugno 1981, Bal. X/5 e 6). Pertanto — ha concluso il teste — la perdita è stata alla fine assorbita

« da un conto "contrattazioni in titoli" che era gestito in parti uguali, al cinquanta per cento, dal Signorio e da me; erano nostre operazioni personali che facevamo nella sua commissionaria » (11 giugno 1981, Dini XIII/5).

In sede di confronto con l'avvocato Scarpitti, Signorio ha dichiarato che le operazioni destinate a produrre effetti a favore di Scarpitti venivano da lui effettuate dietro istruzioni del Bordoni — erano cioè « radiocomandate », come lo stesso Signorio ebbe a dichiarare al giudice istruttore di Milano il 20 marzo 1981 — ed ha altresì affermato che non gli venne rimborsata da alcuno la perdita connessa ad una operazione che aveva avuto esito sfavorevole:

« I soldi non li ho mai presi. Li ho chiesti una prima volta all'avvocato Scarpitti che mi ha detto: "parlane con Bordoni", e Bordoni ha detto: "vedrai che ci pensa il gruppo". Il gruppo, poi, è finito come è finito e non ci ha mai pensato nessuno » (3 giugno 1981, Lux. V/2).

A sua volta Scarpitti ha sostenuto, nelle sue ultime dichiarazioni, che il buon esito delle operazioni e l'asserita sicurezza di queste dipendevano, in buona sostanza, dalla abilità di operatore del Bordoni che le poneva in essere (11 giugno 1981, Sant. XXI/2), non essendovi alcun previo accordo secondo cui egli non avrebbe dovuto sopportare le perdite (Sant. XXI/5 e 6); ha riconosciuto che su dette operazioni non veniva corrisposto il prescritto deposito di

copertura, pari al 25 per cento del prezzo corrente dei titoli trattati (11 giugno 1981, Bal. XXIII/2); ed ha affermato, infine (11 giugno 1981, Testini XXIV/3) — modificando le sue precedenti versioni — che mai gli venne da Signorio contestata una perdita, richiedendogliene il saldo, cosicché della perdita stessa egli non poté avere notizia.

Sull'entità degli utili conseguiti dall'avvocato Scarpitti attraverso tali operazioni, in difetto della documentazione contabile della commissionaria Signorio, non è stato possibile pervenire a determinazioni certe. La Commissione ha anche chiesto per iscritto all'onorevole Micheli, quale segretario amministrativo della democrazia cristiana, se esistesse, presso la segreteria amministrativa, documentazione contabile relativa ad operazioni di borsa effettuate dall'avvocato Scarpitti attraverso la commissionaria Signorio (v. 00321/Sind.). L'onorevole Micheli ha però risposto negativamente (00362/Sind.). L'unico riscontro obiettivo è quindi rappresentato dalla copia di una ricevuta di un versamento di circa 487 milioni di lire, effettuato in data 6 luglio 1973 dalla commissionaria Signorio in favore dell'avvocato Scarpitti presso la sede di Milano della Banca Commerciale Italiana (v. 00384/Sind.). È da registrare, al riguardo, che Scarpitti ha parlato di utili complessivi per circa 800 milioni-un miliardo di lire, riportandosi alle sue dichiarazioni rese dinanzi al giudice istruttore (11 giugno 1981, Dini XXIV/6), nelle quali ultime peraltro si soggiungeva che una parte di tale importo era stata assorbita da perdite (v. interrogatorio del 18 marzo 1981).

Per quel che riguarda, poi, le operazioni in *commodities*, ossia le negoziazioni differenziali in materie prime, Bordoni ha dichiarato alla Commissione quanto segue:

« Sulle operazioni in *commodities* delle due società Usiris e Polidar posso dire qualche cosa soltanto per quanto riguarda quella parte di operatività svolta da queste due società del Liechtenstein presso la consociata estera della Società Generale Immobiliare, ossia la Edil-Nassau o Edilcentro Nassau. Ricordo che globalmente, dopo storni compensativi per annullare le perdite (la stessa tecnica dei titoli applicata anche alle *commodities*), emerse un utile oscillante intorno ai 190 mila dollari. Per quanto riguarda le attività sulla Amincor Bank, sempre in *commodities*, e presso la Finabank, non sono in grado di poter indicare alcuna cifra. Quanto e se queste due società hanno guadagnato qualche cosa di apprezzabile o meno, non sono in condizione di poterlo dire, perché mi era precluso nel modo più severo attingere informazioni dalle due banche » (11 giugno 1981, Mec. XI/8 e Bal. IX/1).

Sul punto, Scarpitti ha dichiarato di aver proceduto personalmente alla costituzione della Usiris e della Polidar, dietro suggerimento di Sindona; aggiungendo che, peraltro, esse furono utilizzate quasi unicamente per l'operazione dei due miliardi:

« Non hanno fatto praticamente niente di particolare; una sola, la Polidar, rimase in piedi per una serie di operazioni delle quali era a conoscenza l'onorevole Micheli, perché abbiamo compiuto delle operazioni in *commodities* » (7 maggio 1981, Mar. III/5).

Tali operazioni - ha continuato il teste - non avevano nulla di irregolare e

« sono state due o tre al massimo, per un beneficio dell'ordine di un centinaio di milioni » (7 maggio 1981, Fabi IV/3 e 4).

L'onorevole Micheli, infine, ha affermato che l'effettuazione di operazioni in *commodities* gli venne suggerita da Scarpitti; a tal fine - ha aggiunto -

« io firmai una procura da parte della società Usiris, la quale società avrebbe dovuto facilitare, secondo i suggerimenti che a sua volta aveva ricevuto l'avvocato Scarpitti, l'afflusso al partito di denaro frutto di operazioni in *commodities*. È certo però che nessuna operazione è stata mai effettuata a mia firma da questa società, tanto che nel tempo ne avevo dimenticato persino l'esistenza. L'avvocato Scarpitti mi aveva anche parlato in tale circostanza di un'altra società, Polidar, che doveva sempre servire come veicolo per le operazioni anzidette, sempre sotto l'aspetto della perfetta regolarità e liceità delle operazioni, alcune delle quali andate a buon fine. Naturalmente furono consigliate operazioni possibilmente sicure, che si risolvessero con utili... che poi si sono risolte con utili di qualche centinaio di milioni. Debbo smentire, comunque, quanto è stato asserito da certa stampa, che le operazioni in perdita sarebbero state addebitate alle banche di Sindona; è invece vero che per alcuni conti che furono chiusi in perdita sono state intentate azioni legali nei confronti dell'avvocato Scarpitti che era l'intestatario delle operazioni; tali azioni legali furono definite col pagamento delle relative somme » (26 marzo 1981, Bal. II/4 e 5).

Il senatore Fanfani, a sua volta, ha dichiarato che nel corso del suo primo colloquio con Sindona - del quale s'è fatto cenno a proposito della elargizione mensile di 15 milioni di lire a favore della democrazia cristiana - il suo interlocutore ebbe a prospettargli l'opportunità che i partiti provvedessero a finanziarsi attraverso proprie società. Successivamente, l'onorevole Micheli gli disse che il partito aveva già costituito in precedenza due di queste società: della cui attività, peraltro, egli non fu mai posto al corrente, rientrando questa nella esclusiva competenza del segretario amministrativo, che porta difatti la intera responsabilità, ai sensi della legge sul finanziamento pubblico dei partiti, della gestione economica (27 maggio 1981, Mec. II/4-6).

Dai documenti acquisiti dalla Commissione risulta che il conto in dollari statunitensi della Polidar presso la Banca Unione, alimentato in data 11 luglio 1973 con un versamento di 70.000 dollari effettuato tramite la Finabank, ebbe a registrare - a parte minori movimenti ed accrediti di interessi - un versamento di circa 57.000 dollari, costituenti profitti di operazioni in *commodities*, con valuta in data 7 giugno 1974. L'importo era stato rimesso dalla Edilcentro International-Nassau con riferimento al conto della Polidar presso la stessa Edil-Nassau. Successivamente, con valuta in data 26 giu-

gno 1974, il saldo attivo del conto della Polidar presso la Banca Unione, pari a circa 132.000 dollari, veniva pressoché interamente trasferito su un conto della stessa Polidar presso la Finabank (v. 00148/Sind.).

d) *Finanziamento IRADES.*

Nell'esame del finanziamento del « gruppo Sindona » all'IRADES (Istituto ricerche applicate documentazione e studi) la Commissione ha utilizzato i dati documentali, allegati al processo penale n. 6412/74 R.G. PM Milano (00064/Sind.), che possono considerarsi da tempo pacifici.

Risulta da questi documenti che l'onorevole Flaminio Piccoli, con lettera 6 agosto 1973 indirizzata alla Banca Privata Finanziaria e con riferimento « alle conversazioni intercorse », fece richiesta di una apertura di credito in conto corrente « fino alla concorrenza di 20 milioni di lire », in nome e per conto dell'IRADES, associazione costituita a Roma il 18 maggio precedente (presidente lo stesso onorevole Piccoli, vicepresidente il vescovo Ettore Cunial). Nella stessa lettera Piccoli precisava che sul conto corrente avrebbero dovuto operare, oltre a lui stesso, il dottor Vincenzo Cazzaniga ed il dottor Emanuele Levi, a firma congiunta o a firma disgiunta.

L'affidamento per scoperti di conto corrente, autorizzato per 20 milioni il 31 agosto 1973 (tasso 10 per cento, oltre 1,8 per cento), venne elevato a 30 milioni il 1° ottobre successivo su istruzioni di Pier Sandro Magnoni (nota 1° ottobre 1973 della Banca Privata Finanziaria), ed infine portato a 40 milioni di lire in quello stesso autunno.

Pier Sandro Magnoni ha reiteratamente affermato, prima davanti ai giudici (interrogatorio del 2 luglio 1980) e poi davanti alla Commissione (audizione dell'8 aprile 1981, Iocca XXIII/2 e 3), di aver prestato garanzia personale a favore dell'IRADES, cui era seguito il pagamento del debito con mezzi forniti dal gruppo.

In realtà risulta (rapporto della Guardia di finanza in data 15 febbraio 1981: v. 00200/Sind.) che il debito IRADES è stato estinto mediante rimessa ai commissari liquidatori della Banca Privata Italiana dell'assegno Comit n. 070010160 di lire 57.194.525, in data 11 febbraio 1976.

Nel citato rapporto della Guardia di finanza si sottolinea che Pier Sandro Magnoni, all'atto della concessione del finanziamento, costituì in pegno a favore della Banca Privata Finanziaria il libretto a risparmio al portatore n. 4080 (Tides), acceso presso la Banca Privata Finanziaria in data 3 novembre 1973 con il versamento di lire 30.000.000, poi elevato a 40.000.000 in coincidenza con l'aumento del fido. La garanzia ebbe carattere riservato ed il libretto Tides, all'atto dell'apertura della liquidazione, venne acquisito alla procedura ed infine, non essendo stato reclamato da alcuno, estinto (28 marzo 1979) mediante giro del saldo di lire 40.360.395 al conto « sopravvivenze attive ».

e) *Altre operazioni di finanziamento a favore della democrazia cristiana.*

Carlo Bordoni ha asserito che — oltre ai due miliardi di lire dei quali s'è parlato a suo tempo — in vista della campagna referendaria il gruppo Sindona erogò altresì, tra la fine di marzo ed i primi di aprile del 1974, un finanziamento di un certo numero di miliardi (undici) a favore della democrazia cristiana. Bordoni ha asserito di aver appreso tali notizie da Sindona e da Magnoni e di aver altresì tratto la constatazione della loro esattezza dal fatto che l'avvocato Scarpitti andò in un momento successivo a chiedergli per sé la cifra di un miliardo, quale commissione, pari a circa il 10 per cento, a lui spettante per detto finanziamento a favore della democrazia cristiana (1° aprile 1981, III/7-16).

Tali asserzioni di Bordoni, non confortate da riscontri obiettivi, sono state recisamente smentite dinanzi alla Commissione, tanto da Scarpitti, quanto da Magnoni (8 aprile 1981, Dini XV/4). Lo stesso Magnoni ha pure negato — al pari di quanto ha fatto Sindona dinanzi ai giudici — presunti versamenti, anche questi asseriti da Bordoni, a favore della Rosalyn Shipping e di un conto denominato « Sidc », denominazioni che avrebbero nascosto (secondo Bordoni) interessi di uomini politici della democrazia cristiana.

Di un altro episodio ha riferito alla Commissione il dottor Macchiarella, il quale ha parlato di un presunto finanziamento ad una fondazione istituita per onorare la memoria del cardinale Spellmann, affermando che, in ragione dei suoi rapporti di cordialità con l'onorevole Andreotti, egli venne officiato di consegnare, perché fosse devoluta alla indicata fondazione, una somma aggirantesi sui 150-200 milioni di lire, che gli fu detto provenire dal patrimonio personale di Sindona, al dottor Umberto Del Ciglio, funzionario del centro studi Lazio (19 marzo 1981 pom., Fradd. I/3-5).

L'onorevole Andreotti ha precisato, al riguardo, che la fondazione non venne in effetti costituita e che vi fu solo un comitato promotore, al quale egli stesso dette dei contributi; che non gli risulta essere stato versato il contributo di cui ha parlato il dottor Macchiarella e che, comunque, quand'anche tale contributo fosse stato in realtà dato al comitato promotore della fondazione, certo non potrebbe considerarsi di carattere politico e, tanto meno, in alcun modo riferibile alla sua persona (11 novembre 1981, Zorzi VI/2-4).

f) *Finanziamenti ad altri uomini e partiti politici.*

Per quanto riguarda presunti finanziamenti concessi dal gruppo Sindona ad uomini politici non democristiani ed a partiti diversi dalla democrazia cristiana, la Commissione ha sviluppato indagini su quanto è stato asserito da Carlo Bordoni in merito ad un conto presso la Banca Unione denominato « Sico ». Bordoni, in particolare, ha sostenuto (1° aprile 1981, VIII/10 e segg.) di aver appreso da Carlo A. Marca, direttore generale della Amincor Bank, che tale conto — alimentato, al pari di altri, da fondi trasferiti

dalla Banca Unione alla Amincor Bank attraverso il marchingegno dei contratti fiduciari — era il risultato di « una relazione stabilita da Sindona e De Luca con il partito comunista italiano ». Sempre a detta di Bordoni, in un momento successivo Marca ebbe a telefonargli, dicendogli che il dottor Ugo De Luca, già direttore generale della Banca Unione, intendeva prelevare da tale conto la somma di 90 milioni di lire. Bordoni, in un primo tempo, avrebbe dato a Marca istruzioni di non pagare; senonché vi sarebbe stato un deciso intervento personale di Sindona, che il teste ha definito così sproporzionato da dargli indiretta conferma della esattezza delle asserzioni di Marca circa la pertinenza del conto. Bordoni ha aggiunto, ancora, che una precedente conversazione con De Luca gli aveva già ispirato il convincimento che questi fosse in qualche modo legato al PCI e che, infine, si diceva che da tramite tra il PCI e De Luca fungesse il dottor Mario Nardone, già questore di Como, da lui conosciuto come amico di De Luca.

Tali asserzioni di Bordoni hanno trovato recisa smentita da parte di tutte le persone chiamate in causa, nonché da parte di ex funzionari delle banche sindoniane. In particolare, Nardone ha escluso nella maniera più assoluta anche di conoscere De Luca (15 aprile 1981, Mec. II/5); Silvano Pontello ha escluso di aver mai sentito che il conto « Sico » facesse capo al PCI (19 marzo 1981, Fradd. V/3); Pietro Olivieri, infine, ha negato che De Luca gli avesse mai parlato di un conto denominato « Sico » (25 marzo 1981 pom., Assenza VII/1), escludendo altresì di aver fatto da tramite in rapporti concernenti il partito comunista italiano.

La Commissione ha inoltre acquisito elementi istruttori in ordine ad un contributo oblativo, chiesto dall'onorevole Preti, all'epoca Ministro dei trasporti, e concesso da Michele Sindona tra la fine del 1973 e l'inizio del 1974, a favore del centro internazionale di ricerche « Pio Manzù », presieduto dallo stesso onorevole Preti (v. lettere dell'onorevole Preti a Sindona del 26 novembre 1973 e del 10 gennaio 1974, rispettivamente di richiesta del contributo e di ringraziamento per la sua concessione: 00200/Sind.).

7. — GLI INTERESSI « EXTRA » E LE ELARGIZIONI A PERSONE DIVERSE DAI DEPOSITANTI COLLEGATE AI DEPOSITI PUBBLICI PRESSO LE BANCHE SINDONIANE.

La Commissione, sin dalle prime acquisizioni documentali concernenti le ispezioni della Banca d'Italia, ha avuto modo di verificare che dagli anni 1970-1971 le banche sindoniane avevano introdotto in larga misura la pratica degli interessi « extra », corrisposti con fondi della contabilità riservata.

Le ispezioni conclusesi in data 7 febbraio 1972 per la Banca Unione e 17 aprile 1972 per la Banca Privata Finanziaria segnalavano la politica di alti tassi come strumento per accrescere la liquidità delle due banche, affette, da tempo, da una eccessiva immobilizza-

zione, con riflessi sulle stesse possibilità operative nel normale mercato del credito.

Si può anzi affermare che la pratica degli interessi « extra » preesisteva all'ingresso di Sindona nel gruppo di comando della Banca Unione e della Banca Privata Finanziaria.

È certo però che dopo il 1971, come hanno evidenziato le ispezioni disposte a norma dell'articolo 31 della legge bancaria, ha avuto nuovo impulso la politica degli alti tassi passivi perseguita dalla direzione delle due banche per riequilibrare, attraverso l'incremento dei depositi, una situazione definita globalmente insoddisfacente. Proprio questo profilo è messo in rilievo dalla relazione degli ispettori che, a proposito della Banca Unione, menziona la politica degli alti tassi passivi come mezzo adottato, insieme a soluzioni esterne all'azienda di credito, per migliorare l'eccessivo rapporto fra impieghi e depositi (corrispondente al 94,04 per cento per la Banca Unione nel 1970) e per modificare l'incidenza negativa dipendente dall'esistenza di partite cosiddette « incagliate » (3.700 milioni per la Banca Unione nell'esercizio 1970). Circostanza che aveva in parte trasformato la Banca Unione, da cui dipendevano, con legami giuridici di vario genere, circa 30 società immobiliari, in una finanziaria immobiliare.

Per evidenti ragioni, non esclusa l'esistenza di un cartello bancario relativo ai tassi passivi di interesse, che le banche sindoniane non potevano ignorare, così come non volevano privarsi di operare sul mercato a tassi notevolmente differenziati, questa scelta operativa provocava il frazionamento dell'interesse: che veniva così in parte ufficializzato ad ogni effetto, compreso quello legato alla regolare contabilizzazione, ed in parte mantenuto invece al livello di « extra », con separata contabilizzazione.

Tale scelta si è rivelata fruttuosa per un certo tempo, almeno sul piano dell'accrescimento della liquidità, se non su quello del rispetto delle regole giuridiche relative ai documenti contabili di periodo. Essa, però, non poteva non determinare un incremento di quella che è stata definita da più parti, compresi gli ispettori della Banca d'Italia ed i funzionari delle due banche, come contabilità grigia.

Allorché nel 1971 ed all'inizio del 1972 questa scelta dell'aumento dei tassi, nonostante gli sforzi fatti per una migliore introduzione nel mercato del risparmio, mostrò i propri limiti e si rivelò impraticabile per lunghi periodi; ed allorché l'andamento asfittico della raccolta del denaro coincise con le accresciute necessità del gruppo, in relazione al cedimento di soluzioni esterne alle due aziende di credito ed all'andamento delle operazioni speculative in borsa e delle manovre sui cambi, si impose all'attenzione una diversa possibilità.

Sia stata o no una diretta iniziativa di Carlo Bordoni, al quale peraltro hanno certamente fatto capo il gruppo degli intermediari (Jannuzzi ed i fratelli Ruggiero), sembra acquisito che le due banche abbiano divisato di attirare depositi pubblici non con il riconoscimento di interessi eccedenti il cartello bancario o non solo con questo incentivo, ma mediante l'attribuzione di vantaggi economici a persone, che, per collocazione politica o per altra ragione, fossero in con-

dizioni di influire sulle determinazioni degli organi statutari preposti alla scelta degli istituti di credito destinati a raccogliere le disponibilità liquide di enti o società della nostra area dell'economia pubblica.

Tale scelta operativa era tutt'altro che nuova per il mercato italiano. Essa fu però perseguita dalle banche sindoniane con spregiudicata determinazione e traendo profitto da quello che rappresentava un elemento di « disordine » sul piano della conformità alle disposizioni di legge ed a quelle della corretta amministrazione dell'azienda bancaria: la coesistenza di più contabilità. Si trattava, in particolare, della tenuta di dati a diversi livelli, con la funzione di modificare gli utili di gestione attraverso l'annullamento dei conti dei documenti relativi all'esercizio (cosiddetta contabilità grigia), ovvero addirittura della manovra dei fondi provenienti da conti-libretto intestati a nomi di fantasia, utilizzati in modo autonomo rispetto alle due altre contabilità (cosiddetta contabilità nera).

Emerge da ciò in tutta la sua gravità la sistematica violazione delle disposizioni di legge che impongono la veridicità delle scritture contabili, obbligatorie e no (articoli 2423, 2424 e 2425 del codice civile), e correlativamente l'oggettiva efficienza causale esercitata dalla protratta inerzia degli organi preposti al controllo delle due aziende di credito.

Sembra infatti difficile negare che la condotta di questi ultimi, di fronte all'emergere di più contabilità delle aziende di credito e della utilizzazione ai fini modificativi dei risultati di periodo dei fondi di libretti al portatore, abbia notevolmente agevolato la consumazione e la diffusione sistematica dell'illecito ed abbia reso successivamente più ardua la ricostruzione delle singole operazioni.

Non si intende, in particolare, come e perché sia stata sottovalutata per diversi anni l'importanza e l'idoneità inquinante delle contabilità riservate ed in special modo della cosiddetta contabilità nera, realizzata utilizzando il pericoloso strumento di conti-libretto, intestati a nomi di fantasia e manovrati dai funzionari talvolta al di fuori della stessa conoscenza diretta del consiglio di amministrazione. Conti-libretto manovrati al di fuori dei normali canali bancari, privi di riscontri — non potendosi ritenere tali i fogli di memoria pure ricordati in sede ispettiva — e destinati ad essere estinti nell'arco di uno o due anni con contestuale distruzione degli scritti afferenti le operazioni.

Questa notazione permette di mettere in luce un ulteriore aspetto del problema, e cioè l'utilizzazione dei « fondi neri », incrementati da mezzi finanziari in parte estranei alla gestione delle due aziende di credito, che hanno rappresentato l'elemento di raccordo fra le scelte del gruppo di comando e la gestione dell'attività bancaria. Su questo punto non pare possano sussistere seri dubbi, stante l'univocità delle risultanze documentali provenienti dalle relazioni dei commissari liquidatori e dalle inchieste penali.

Meno facile, all'attuale livello delle acquisizioni documentali, appare l'indagine circa la provenienza e — quel che più conta ai fini della legge istitutiva della Commissione — circa l'accertamento dei

vantaggi attribuiti a persone diverse dai depositanti con lo scopo specifico di accrescere l'entità dei depositi pubblici. Alcune acquisizioni offrono peraltro un quadro sufficientemente attendibile di alcune importanti operazioni che, pur non coprendo l'intera area di indagine, permettono di trarre valutazioni di carattere generale sul comportamento di uomini e gruppi politici in varia forma coinvolti nella vicenda Sindona.

Può essere utile prendere le mosse, per avere un riferimento sia pure generico ai dati quantitativi globali, dalle indagini che il Nucleo regionale di polizia tributaria della Guardia di finanza di Milano ha svolto su richiesta del magistrato penale, indagini i cui esiti sono contenuti nel rapporto del 5 febbraio 1981 (vedi protocollo n. 00200/Sind). In tale rapporto, che si collega alla precedente relazione dell'8 gennaio 1980 della stessa Guardia di finanza, viene precisato che l'esame documentale delle posizioni concernenti pagamenti di interessi « extra » aveva fatto emergere un certo numero di situazioni nelle quali i depositi di enti e società, compresi nell'area pubblica, non solo avevano generato interessi « extra » accreditati ai depositanti, ma erano collegati alla attribuzione di vantaggi economici a persone diverse dai depositanti.

1) Appare opportuno, seguendo l'ordine del rapporto citato, esaminare per prima la posizione dell'I.N.P.D.A.I. (Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali), che merita attenzione anche sotto un profilo generale, in quanto non solo fa emergere in modo emblematico il *modus procedendi* seguito nelle attribuzioni dei vantaggi economici, ma mette anche in luce la presenza di alcune persone che si ritroveranno in molte vicende simili.

L'I.N.P.D.A.I., nel periodo considerato (1972-1974), aveva aperto due conti presso le banche sindoniane: uno presso la Banca Unione di Milano ed un secondo presso la Banca Privata Finanziaria, filiale di Roma. Sul primo conto, che sarà estinto il 26 aprile 1974, venne effettuato un solo versamento di lire 500.000.000, con valuta 20 marzo 1973, al quale non seguì alcun movimento. Gli interessi relativi all'anno 1973, pari a lire 10.120.931, nelle quali sono comprese lire 2.445.000 di interessi « extra » rapportati all'entità del deposito, vennero regolarmente portati ad incremento del capitale. Così accadde anche per gli interessi accreditati al 30 settembre 1974 e relativi all'anno successivo (lire 26.753.956), che vennero regolarmente portati ad incremento del capitale. L'anomalia consiste nelle registrazioni, avendo la banca fatto apparire l'accredito come versamento per contanti del cliente, pur trattandosi di fondi che provenivano dalla stessa azienda di credito, talvolta prelevati dalla contabilità riservata. Ciò si può desumere dalla utilizzazione del libretto n. 29920/52 (della contabilità riservata della Banca Unione), da cui venne prelevato anche l'importo destinato a persone diverse dall'ente depositante, mediante emissione dell'assegno n. 2438047 a firma « Fisa » probabilmente apposta da Isacchi Francesco, dirigente della Banca Unione. Traspare difatti, attraverso la destinazione di tale assegno, il collegamento fra tale conto e quello recante il n. 30476/61, intestato a Edoardo Ruggiero ed alla sorella Maria Luisa Grassi Orsini, cioè al gruppo indicato da diverse parti, e prima di tutte da Carlo Bordoni,

come normale tramite per l'acquisizione dei depositi da parte di enti pubblici. Attraverso la scheda di detto conto emerge infatti che, oltre agli interessi ufficiali ed « extra » attribuiti al depositante e portati ad incremento del capitale, la Banca Unione specificò sotto la voce « avv. Ruggiero 003476/61 retrocessioni per competenze » anche l'accredito di lire 2.445.205 con riferimento ai conti n. 31829.49 (I.N.P.D.A.I.) e n. 32186.87 (I.N.A.), accredito che sembra appunto rappresentare la quota di interessi « extra » (attribuiti a persone diverse dal depositante) commisurati all'entità ed alla durata del deposito (1,75 per cento di lire 500 milioni per 102 giorni: da valuta 20 settembre a valuta 31 dicembre 1973).

La circostanza è stata del resto ampiamente ammessa dal Ruggiero nell'audizione del 1° ottobre 1981 (XVII/3 Tac.; XXXI/8 Sant.).

Il conto aperto dallo stesso I.N.P.D.A.I. presso la Banca Privata Finanziaria presenta numerosi accrediti ed addebiti. In relazione ad esso, oltre alla quota di interessi « extra » accreditati all'istituto depositante (lire 5.350.120), figurano altresì attribuiti vantaggi economici a terzi, dal momento che, sempre con riferimento a detto conto, risultano liquidate altre somme in contanti non confluite sul conto del depositante. Si tratta, in particolare, della somma di lire 3.750.000, che risulta essere stata prelevata l'11 ottobre 1973 da parte di Tacconi Franco, vice direttore della filiale di Roma, utilizzando fondi provenienti dal libretto « Zeus » (uno dei libretti della contabilità riservata della Banca Privata Finanziaria).

Per concludere, dall'esame delle risultanze dei depositi I.N.P.D.A.I., emergono in modo chiaro quelle che possono considerarsi caratteristiche comuni a gran parte delle acquisizioni documentali relative ad enti e società pubbliche che hanno effettuato dei depositi presso le banche sindoniane:

a) la singolarità del fatto che enti e società, gestori di denaro pubblico, abbiano depositato in conto somme rilevanti senza operare talvolta movimenti per lunghi periodi;

b) la diffusa pratica degli interessi « extra », in una duplice forma: corresponsione per una frazione allo stesso ente attraverso artifici contabili e pagamento per altra frazione a terzi;

c) il coinvolgimento personale dei funzionari delle banche sindoniane nell'anomalia. Pratica che, coinvolgendo più soggetti a vari livelli, ha determinato evidenti conseguenze nella diffusione della illegalità all'interno della organizzazione delle aziende di credito;

d) la utilizzazione di conti della contabilità riservata, con funzione strumentale per l'attribuzione di vantaggi economici a soggetti diversi dai depositanti;

e) l'emergere del nome di Edoardo Ruggiero, intestatario insieme con la sorella Maria Luisa Grassi Orsini del conto corrente n. 0030476/61, nonché di quello di Umberto Ortolani, che compare nel modulo di apertura del conto dell'I.N.P.D.A.I. presso la Banca Privata Finanziaria;

f) l'incidenza causale, per il perdurare sistematico di comportamenti anomali da parte delle banche sindoniane, che hanno avuto la insufficiente presenza degli organi ispettivi della Banca d'Italia e la tolleranza, che è difficile non definire eccessiva, manifestata dagli organi, ai quali erano demandati dalla legge bancaria interventi sanzionatori, di fronte all'emergere di una pluralità di contabilità riservate, con le connotazioni sopra indicate.

2) L'I.N.A. (Istituto nazionale delle assicurazioni) aveva aperto due conti presso le banche di Michele Sindona: uno presso la Banca Unione con valuta 25 ottobre 1972 di due miliardi di lire, e l'altro presso la filiale di Roma della Banca Privata Finanziaria con valuta 11 ottobre 1973 di quattro miliardi di lire. Gli interessi sul conto acceso presso la Banca Unione raggiunsero la somma di lire 30.745.780 nel 1973, di cui lire 10.554.000 per interessi « extra » con valuta 2 gennaio 1974, con la causale, sul conto, di « versamento per contanti » e, nelle registrazioni della banca, di « lista extra da accreditare al 31 dicembre 1973 ». La valuta per interessi relativamente al periodo 2 gennaio-24 aprile 1974 figura registrata con l'importo di lire 2.378.477. Il conto non risulta mai movimentato per l'intero periodo e figura estinto il 24 aprile quando, su ordine del cliente del 19 aprile, la Banca Unione ne trasferì il saldo sul conto acceso presso la filiale romana della Banca Privata Finanziaria.

Gli interessi riconosciuti all'I.N.A. dalla Banca Privata Finanziaria di Roma e regolarmente accreditati in conto raggiunsero con valuta 31 dicembre 1973 l'importo di lire 92.007.273, di cui lire 42.571.917 accreditati in conto con la causale 78, corrispondente alla voce « versamento », usata per coprire gli interessi « extra ». A tale causale fa riscontro, nel tabulato della contabilità riservata della banca, l'importo incluso nella « lista competenze clienti liberi al 31 dicembre 1973 ». Per il 1974 non figurano interessi « extra », preferendo la Banca Privata Finanziaria, al pari della Banca Unione, per il periodo al quale si è fatto sopra cenno, ufficializzare l'intero tasso accordato alla clientela.

Giova ricordare a tale proposito che Edoardo Ruggiero, interrogato dalla Commissione (1° ottobre 1981, XVII/3 Tac.; XXII/3 Zorzi), ha confermato la versione offerta agli inquirenti circa la sua partecipazione all'opera di « promozione » svolta per acquisire il deposito e circa l'entità delle somme attribuite. Il Ruggiero, in particolare, ha ricordato che Carlo Bordoni gli aveva promesso una percentuale del 2 per cento per i depositi fino a 500 milioni, dello 0,25 o 0,30 per quelli superiori al miliardo di lire ed infine dell'1 per cento per quelli intermedi. In realtà, quella che Edoardo Ruggiero ha definito come « provvigione » ha finito per essere corrisposta in modo forfettario, nell'ambito di una resa di conti che ha compreso molteplici operazioni (1° ottobre 1981, XXII/3 Zorzi; XXIII/4 Iocca).

3) La Mec-Fin (Meccanica finanziaria) società controllata completamente dalla Finmeccanica del gruppo I.R.I., aveva acceso un conto presso la Banca Unione in data 2 maggio 1973, con l'addebito di lire 2 miliardi, a seguito della concessione di una linea di cre-

dito rimborsabile a vista. Il conto in questione ha presentato pochi ma consistenti movimenti ed ha raggiunto il tetto massimo di saldo creditore di oltre 15 miliardi in data 5 febbraio 1978. Su questo conto sono stati pagati i seguenti interessi ufficiali: per il 1973, lire 176.137.828; e per il 1974, lire 311.312.509 (al netto della ritenuta erariale di lire 54.955.149). Sembra, però, che siano stati pagati anche interessi « extra » per lire 56.043.919, con la forma messa in evidenza dalla relazione dell'ispettore Desario della Banca d'Italia, redatta a conclusione dell'ispezione 1° luglio-11 ottobre 1974, e successivamente descritta nel citato rapporto della Guardia di finanza del 5 febbraio 1981. L'operazione può essere così sinteticamente ricostruita. In concomitanza con l'esborso delle somme attribuite a titolo di interessi « extra », vennero richiesti assegni circolari non trasferibili per complessive 56.040.000 ed emessi 12 titoli tratti sull'Istituto Bancario Italiano, all'ordine dello stesso richiedente Franco Levi. Tutti gli assegni furono poi incassati presso la Banca Commerciale Italiana, con la girata « per conoscenza e garanzia » di persona non identificata. L'importo relativo all'erogazione da parte della banca non risulta suffragato da quietanze di persone abilitate a spendere il nome della Mec-Fin e non sono stati acquisiti elementi per affermare che l'importo sia stato riservato ad incremento del capitale del conto dell'ente depositante.

Con riferimento al contesto di fatti relativi al pagamento di questi interessi « extra », si è sviluppata una inchiesta penale ed è stata successivamente promossa azione penale nei confronti di Maiolino Vito, Bordoni Carlo ed altri per il delitto di falsità materiale in assegni circolari ed altri reati (n. 11226/75A R.G. P.M. Roma e 1257/75A G.I. di Roma). A conclusione dell'istruttoria formale solo Maiolino e Bordoni sono stati rinviati a giudizio davanti al tribunale di Roma per rispondere del reato di falso, consistente nell'aver fatto firmare « materialmente da altri » numerosi assegni circolari sui quali apponevano la firma di girata di Franco Levi, persona inesistente, facendone poi uso in Roma (ordinanza di rinvio a giudizio del giudice istruttore in data 20 luglio 1976). Per gli altri coimputati di reati connessi è stato dichiarato non doversi procedere con la formula « per non aver commesso il fatto » o « perché il fatto non costituisce reato ». Nel provvedimento che ha concluso l'istruttoria si afferma che sono stati acquisiti sufficienti elementi di colpevolezza, in ordine al fatto che Maiolino Vito, all'epoca direttore amministrativo della Mec-Fin, ebbe a negoziare con un funzionario della Banca Unione la maggiorazione del tasso di interesse. Lo stesso Maiolino ebbe poi a ricevere in via riservata, come da sua ammissione, assegni circolari intestati al nome fittizio di Franco Levi, per l'importo corrispondente agli interessi « extra » concordati. Gli assegni vennero poi versati sul conto corrente acceso presso l'agenzia n. 10 della Comit di Roma, conto intestato allo stesso Maiolino, a Pappalardo Vito e ad Antonio Franco, rispettivamente addetto al personale e direttore amministrativo della Mec-Fin.

Presenta qualche interesse, ai fini della ricostruzione dell'operazione specifica ed insieme del sistema adottato in generale per

il pagamento degli interessi « extra », ricordare quanto ha riferito al magistrato penale Isacchi Francesco, a proposito dei mezzi economici da cui venivano tratti gli interessi « extra » da attribuire a persone diverse dai depositanti ed a proposito della prassi seguita in tali casi. L'Isacchi, che all'epoca era il responsabile amministrativo della contabilità della Banca Unione, ha sostenuto che i mezzi per corrispondere gli interessi « extra » venivano attinti da un libretto di risparmio al portatore, che figurava nella contabilità ufficiale come denaro depositato. In occasione dei pagamenti degli interessi « extra » figurava nella contabilità riservata uno scarico su detto libretto, senza indicazione del beneficiario. Il teste ha altresì precisato che, per disposizioni interne, l'utilizzazione del libretto era subordinata alla presentazione di documenti a firma congiunta di almeno due dirigenti dell'azienda, ai quali era stato attribuito il mandato gestorio (Isacchi, Bordoni, Martinez, Olivieri). Era peraltro Carlo Bordoni che, sempre a detta dell'Isacchi, dava disposizioni per l'emissione degli assegni circolari per il pagamento degli interessi « extra ».

Il processo penale, da cui sono stati tratti i dati sopra riferiti, figura trasmesso alla cancelleria del tribunale di Roma il 26 luglio 1976 e successivamente assegnato alla quinta sezione penale del tribunale. Il procuratore generale presso la corte di appello di Roma, con lettera del 2 dicembre 1981, ha comunicato alla Commissione che il processo si trova ancora giacente presso la quinta sezione del tribunale, in attesa di fissazione del dibattimento di primo grado. Sembra lecito supporre che, a seguito dei provvedimenti di clemenza intervenuti *medio tempore*, tutta la vicenda finisca per concludersi con una pronuncia di proscioglimento tale da travolgere anche le imputazioni residue.

Dalla documentazione acquisita dalla Commissione non risulta che attraverso la Banca Privata Finanziaria siano stati pagati interessi « extra » sui depositi della Mec-Fin.

4) Il CREDIOP (Consorzio di credito per le opere pubbliche), ente di diritto pubblico, aveva aperto presso la filiale di Roma della Banca Privata Finanziaria due conti contrassegnati con i numeri « 83.0-conto B » e « 82.0 », il primo dei quali evidenzia pochissimi movimenti e figura estinto il 3 agosto 1972, quando il saldo di lire 47.335.620 venne trasferito sul secondo conto. Gli interessi liquidati ed accreditati sul primo conto ammontano a lire 20.250.426 per quelli « ufficiali » e a lire 27.085.194 per quelli « extra ». Nel rapporto, più volte citato, del 5 febbraio 1981 si assume, facendo riferimento alla documentazione bancaria, che, a valere sui depositi del conto n. 83.0-conto B, furono liquidati ulteriori interessi « extra », che confluirono nel libretto al portatore « Orlando » (n. 7080447 presso la Banca Privata Finanziaria, filiale di Roma), acceso il 5 agosto 1966 ed estinto il 31 gennaio 1973, la cui appartenenza al dottor Umberto Ortolani sembra accertata con sufficiente grado di attendibilità. Le schede relative a quest'ultimo conto presentano, come si è sopra ricordato a proposito delle risultanze relative alla posizione del Ruggiero, un interesse che travalica il caso specifico.

Al pari della posizione del Ruggiero, le risultanze del conto « Orlando » appaiono estremamente utili ai fini di far emergere le connessioni fra depositi pubblici ed attribuzioni economiche a persone considerate dalle banche sindoniane tramite necessario per l'introduzione in un determinato mercato.

L'altro conto, contrassegnato con il n. 82.0, figura aperto l'11 novembre 1968, mediante l'accredito di un miliardo. Anche tale conto presenta pochi movimenti ed all'atto della messa in liquidazione della Banca Privata Italiana (27 settembre 1974) aveva un saldo creditore che raggiungeva l'importo complessivo di lire 9.011.621.327, con valuta 30 settembre 1974. In relazione a tale conto vennero corrisposti all'ente depositante interessi ufficiali ed « extra ». Ma quel che più interessa sottolineare è che sulle schede del conto « Orlando » risulta riportato l'accredito di lire 2.500.000 al dottor Umberto Ortolani, a titolo di ulteriore « extra » sui depositi CREDIOP.

La Commissione ritiene doveroso segnalare, in proposito, che il 16 aprile 1981 (v. prot. n. 00272/Sind.) gli organi amministrativi del CREDIOP hanno ad essa trasmesso un memoriale, con il quale l'ente ha voluto portare a conoscenza alcuni dati relativi alla gestione dei depositi negli anni dal 1968 al 1974. Con riferimento al conto n. 82.0, in particolare, sono stati comunicati i saldi annuali e l'entità degli interessi corrisposti. Lo stesso memoriale riporta anche i medesimi dati per quanto riguarda i depositi dell'ICIPU (Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità), oggi incorporato dal CREDIOP, sostenendo che, per entrambi gli enti, i depositi presso la Banca Privata Finanziaria ebbero a coinvolgere percentuali estremamente ridotte dell'ammontare complessivo dei depositi bancari, giacché essi non superarono in nessun caso la percentuale del 2,50 per cento e, in molti anni, neppure quella dell'1 per cento. Nel memoriale si sostiene, infine, che gli interessi furono sempre accreditati con valuta fine anno e registrati nella contabilità CREDIOP e ICIPU; e si precisa che la Banca, sino al 1972, avrebbe proceduto alla liquidazione con due distinte operazioni: una prima liquidazione, conteggiata al 2,50 per cento ed indicata in estratto conto come competenze di chiusura, cui seguiva il completamento dell'accredito a titolo di interessi, liquidati, nel totale delle due operazioni, sulla base dei tassi in vigore. Tale procedura non sarebbe stata più seguita per gli anni 1973 e 1974, quando la banca dispose che gli interessi maturati fossero accreditati in unica soluzione.

Per una compiuta ricostruzione dei rapporti fra banche sindoniane ed enti depositanti, può essere ricordato che sia il CREDIOP che l'ICIPU, nel contrarre prestiti in valuta sui mercati internazionali nella forma di finanziamenti in *pool* di banche estere, hanno avuto continuità di rapporti con la Franklin National Bank, il cui inserimento nel circuito sindoniano non ha bisogno di specifica dimostrazione. In particolare risulta da documenti in possesso della Commissione (v. prot. nn. 00179 e 00180/Sind.) che la Franklin National Bank ha partecipato al *pool* di banche che hanno concesso

prestati al CREDIOP e all'ICIPU negli anni compresi fra il 1970 ed il 1973 e che in due occasioni, sempre relative al 1973, essa ha partecipato alla organizzazione del *pool* medesimo. Questo è l'unico dato accertato in proposito, essendo mancato qualsiasi riscontro circa l'esistenza di possibili connessioni fra l'acquisizione dei depositi dei due enti nelle banche sindoniane in Italia e le iniziative assunte dalla Franklin National Bank.

5) L'ICCRI (Istituto di credito delle casse di risparmio italiane) ebbe rapporti sia con la Banca Unione che con la filiale di Roma della Banca Privata Finanziaria. Esso, in particolare, aveva aperto un conto corrente presso la filiale romana della Banca Privata Finanziaria già nel 1966, con un versamento di 500 milioni effettuato in cinque *tranches* da cento milioni ciascuna, a partire dal 2 febbraio di quell'anno. Questo conto ebbe moltissimi movimenti e nel 1971 raggiunse punte massime di depositi di lire 8,5 miliardi circa (nei mesi di luglio-agosto), nel 1973 di circa 11 miliardi di lire (mese di giugno) e nel 1974 di circa 4,5 miliardi (mesi giugno-luglio). All'ente, secondo la documentazione bancaria acquisita dalla Guardia di finanza, non risultano versati in conto interessi « extra » secondo lo schema descritto per altre ipotesi di depositi pubblici; interessi « extra » commisurati ai depositi furono invece elargiti a persone non coincidenti con il depositante, ed in particolare ad Umberto Ortolani, con accrediti sul libretto « Orlando » (legato, come si è detto, anche ad altre vicende) e sul suo conto corrente personale (n. 40900), accesi tutti e due presso la filiale romana della Banca Privata Finanziaria.

Data l'importanza del libretto « Orlando » è forse opportuno, a questo punto, dedicare ad esso qualche cenno più specifico. Dalle schede contabili risulta che esso fu acceso il 5 agosto 1966, con un versamento di lire 1.008.750, e poi estinto il 31 gennaio 1973. In relazione alla successione dei depositi e dei prelevamenti ed ai tempi medi di giacenza dei fondi, sembra convalidata l'interpretazione della Guardia di finanza, secondo cui la funzione primaria del conto fosse quella di offrire un « parcheggio », ovvero una collocazione provvisoria alle somme di volta in volta accreditate all'Ortolani a titolo di « tangenti » o « provvigioni » per i depositi procurati alle banche sindoniane. La continuità di rapporti fra detto conto ed il conto personale intestato all'Ortolani e la corrispondenza fra gli addebiti sul primo conto e gli accrediti sul secondo, dove è confluita una parte notevole delle disponibilità liquide, sembra confermare altresì la tesi che attribuisce ad Umberto Ortolani l'esclusiva disponibilità del rapporto di conto corrente ed in definitiva i benefici delle varie operazioni. Nel libretto « Orlando » si rinven-
gono — come detto — interessi « extra » sui depositi pubblici CREDIOP e Italcasse, pari a lire 2.500.000 sui depositi CREDIOP, calcolati forse nella percentuale dello 0,25 dei depositi dell'ente, e a lire 13.472.400 su quelli effettuati dall'Italcasse, calcolati probabilmente nella percentuale dello 0,50. Le variazioni delle percentuali fra diverse posizioni sembrano legate a dati che non sono emersi in sede di indagini. Probabilmente esse dipendono dalla spe-

cificità dell'interesse riconosciuto ai depositanti e dalla presenza di altri interventi, ai quali la banca ha attribuito una efficienza causale nella acquisizione dei depositi.

Con riferimento al libretto « Orlando » ed al conto personale dell'Ortolani — che presentano interesse anche al fine di cogliere il rapporto fra pagamento di tangenti e contabilità riservata, e conseguentemente fra tolleranza dell'ente di controllo di fronte alla presenza di più contabilità riservate e diffusione della politica degli interessi « extra » pagati a terzi, perseguita con sistematicità dalle banche sindoniane — è utile sottolineare quanto risulta a proposito della provenienza dei fondi. La Banca Privata Finanziaria ha sempre pagato gli interessi « extra » e le tangenti, accreditati sul libretto « Orlando », attingendo da libretti a risparmio su cui faceva affluire propri fondi riservati: libretti aperti ed estinti a soddisfacimento delle esigenze di un solo esercizio. Tali libretti, assieme alla documentazione complementare, ridotta peraltro a fogli di memoria estremamente sintetici, venivano di norma distrutti nell'arco di due anni. Si spiega così la povertà della documentazione acquisita all'atto della messa in liquidazione della Banca Privata Italiana e l'importanza, ai fini della ricostruzione del *modus procedendi*, che deve essere attribuita ai due conti appena menzionati, che si collegano direttamente al conto « Zeus » dell'anno 1973 ed ai libretti « L. R. » e « R. A. » dell'anno 1972, svolgenti funzioni di contabilità riservata in quegli esercizi.

L'Italcasse aveva inoltre aperto nel febbraio del 1972 un conto presso la Banca Unione, che venne utilizzato solo per movimenti di scarsa consistenza. Il saldo creditore, che era pari a lire 249.852.794 alla data del 31 dicembre 1973, aumentò sino a raggiungere quasi mezzo miliardo nell'agosto e i due miliardi alla fine di settembre dell'esercizio successivo. Anche per questi depositi non sono stati registrati nella contabilità bancaria interessi « extra » corrisposti all'ente depositante. Traspare però dai movimenti del conto personale dell'Ortolani il pagamento di « tangenti » o « provvigioni » su tali depositi, con riferimento ai quali (riferimento esplicitato dalla causale « interessi sul c/c Italcasse ») diversi importi vennero fatti affluire direttamente sul menzionato conto dell'Ortolani, con provenienza dal libretto « Zeus » acceso presso la sede di Milano della Banca Privata Finanziaria.

6) Il FASDAI (Fondo assistenza sanitaria dirigenti aziende industriali) aveva aperto un conto corrente presso la Banca Privata Finanziaria, filiale di Roma, con un versamento di 200 milioni di lire effettuato il 24 ottobre 1969. Il conto non ha sviluppato molti movimenti ed ha raggiunto un tetto massimo di lire 3,3 miliardi circa nel 1973 e di 4,6 miliardi circa nel 1974. Con riferimento ad esso sono stati accertati pagamenti di interessi « extra » non solo a favore dell'ente depositante, ma anche a favore di terzi, e precisamente del tesoriere dell'ente ragioniere Mario Riccomanni, titolare di un conto di corrispondenza e di un conto garantito presso la stessa banca. Gli importi complessivamente accreditati a questo titolo al Riccomanni superano i 25 milioni di lire e sembra siano

stati calcolati sulla base della percentuale dello 0,50 dei depositi. A quanto si può ricavare dalla contabilità bancaria, anche questi « extra » appaiono provenire dai fondi riservati, in particolare attraverso la utilizzazione dei ben noti libretti al portatore « L. R. », « R. A. » e « Zeus ». Nessuna risultanza è emersa, invece, a proposito della destinazione finale dei fondi affluiti nei conti del Riccomanni, ed in special modo della eventuale utilizzazione degli stessi all'interno del circuito amministrativo-finanziario del FASDAI.

7) Le vicende legate al deposito della GESCAL presso la Banca Unione hanno sollecitato particolare attenzione da parte della Commissione che, oltre alle acquisizioni documentali, ha ritenuto di disporre accertamenti diretti mediante l'audizione di persone a vario titolo coinvolte. Le acquisizioni documentali hanno percorso due tracciati: a) gli sviluppi del processo penale contro Maria Luisa Ruggiero ed altri (n. 560/1975 R.G. del G.I. di Milano); b) gli atti relativi alla richiesta ed al diniego, da parte del Senato della Repubblica, della autorizzazione a procedere per il reato di peculato a carico del senatore Onorio Cengarle. Gli accertamenti diretti hanno gravitato sul senatore Cengarle, su Raffaele Jannuzzi, su Edoardo Ruggiero e sulla sorella di questi Maria Luisa Ruggiero in Grassi Orsini e su Carlo Bordoni.

Il processo penale al quale si è fatto riferimento (n. 560/1975) ha tratto la sua origine da rapporti ispettivi della Banca d'Italia che avevano messo in evidenza, fra l'altro, l'entità degli interessi « extra » maturati sui conti correnti accesi presso la Banca Unione dall'Ente Minerario Siciliano, dalla GESCAL e dalla Mec-Fin. Secondo le relazioni ispettive, che mettendo l'accento sulle tre posizioni sopra ricordate hanno puntualizzato elementi sufficienti al radicarsi di tre distinti processi penali, la fonte dalla quale la Banca Unione traeva i mezzi per la elargizione degli interessi « extra » è stata sempre la disponibilità offerta dalla contabilità riservata (v. prot. n. 00158/Sind.). Sempre secondo le citate relazioni, l'importo complessivo degli interessi « extra » sul conto della GESCAL avrebbe raggiunto la somma di lire 175 milioni, corrispondenti approssimativamente alla percentuale dell'1,25 dei depositi, mentre gli interessi ufficiali venivano accreditati nella percentuale del 5,75.

I dati del processo penale, che non risulta ancora concluso, possono offrire ampia materia di discussione su una realtà che presenta molte sfaccettature; gli elementi sui quali sono confluite gran parte delle risultanze inducono tuttavia a stabilire alcuni punti fermi.

Innanzitutto risulta che l'acquisizione del deposito seguì ad un contatto fra il dottor Briatico e il Bordoni, sviluppatosi attraverso il canale Jannuzzi-Ruggiero, contatto che ebbe uno dei punti determinanti nell'incontro a Roma presso gli uffici direttivi della GESCAL fra il vice direttore della Banca Unione, Pietro Olivieri, alcuni membri del consiglio di amministrazione dell'ente e Maria Luisa Ruggiero. La circostanza è stata affermata in sede penale da Pietro Olivieri (interrogatori del 14 maggio 1975 e del 19 gennaio 1981) e da Maria Luisa Ruggiero (interrogatorio del 13 novembre 1975)

e ulteriormente sviluppata da questa ultima nella sua audizione dinanzi alla Commissione del 1° ottobre 1981. In secondo luogo può ritenersi acquisita la coincidenza temporale, in termini di giorni, fra la determinazione della GESCAL di effettuare dei consistenti depositi presso la Banca Unione ed alcuni pagamenti a favore di persone, che in vario modo erano intervenute per favorire un incontro tra i delegati della banca ed il dottor Briatico. In ordine a tale circostanza Raffaele Jannuzzi ed i fratelli Ruggiero hanno affermato che i pagamenti in loro favore debbono configurarsi come una sorta di provvigione; mentre il senatore Cengarle ha sostenuto non esservi nessuna relazione tra le somme da lui percepite e la decisione della GESCAL di depositare fondi presso la Banca Unione. Infine, risulta che, successivamente al deposito e sempre in oggettiva coincidenza con la abituale liquidazione degli interessi da parte della banca, vennero ottenuti versamenti di somme da parte delle stesse persone, ivi compreso il senatore Cengarle, che avevano ricevuto benefici economici in concomitanza con l'apertura del conto.

Gli elementi ricavati dall'istruttoria penale, con riferimento ai quali può considerarsi acquisito un sufficiente grado di sicurezza, terminano a questo punto. Per il resto si contrappongono versioni contrastanti. Da un lato sta la ricostruzione dei fatti che sin dall'inizio è stata prospettata dalle persone che hanno operato all'interno della Banca Unione o parallelamente a questa. In particolare, il Bordoni ha istituito una relazione necessaria fra elargizioni commisurate all'entità dei depositi ed apertura del conto a condizioni determinate ed ha attribuito un ruolo specifico al gruppo degli intermediari composto dal Jannuzzi e dai fratelli Ruggiero (audizione del 1° aprile 1981, IV/6-11; XII, 4-7; XVII/2-5). Analoghe dichiarazioni hanno reso al magistrato inquirente Pietro Olivieri (interrogatorio del 19 gennaio 1981), Francesco Isacchi (interrogatorio del 19 gennaio 1980) e Alfonso Gelardi (interrogatorio del 22 gennaio 1975), i quali hanno prospettato, sia pure da diverse angolazioni e con qualche discrasia, la presenza di « tangenti » collegate ai depositi GESCAL, i cui importi commisurati all'entità dei depositi (si è parlato dell'1,75 per cento) erano prelevati dai fondi tratti dalla contabilità riservata. Emergono, dal complesso di tali dichiarazioni, due gruppi di percettori delle elargizioni: il senatore Onorio Cengarle, da un lato, e, dall'altro, Raffaele Jannuzzi e i fratelli Ruggiero.

Si contrappongono frontalmente a tale ricostruzione della vicenda le dichiarazioni rese, in diverse sedi, dal senatore Cengarle, che sono riassunte nei memoriali da questi presentati alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari del Senato della Repubblica in relazione alle due domande di autorizzazione a procedere per peculato. La tesi del parlamentare — che a tali documenti si è riferito anche nella sua audizione davanti alla Commissione (30 settembre 1981) e che ha sempre negato ogni rapporto fra le elargizioni passate per le sue mani e la determinazione degli organi direttivi della GESCAL di depositare dei fondi presso la Banca Unione — muove dalla premessa che negli anni 1972-73 il tasso ufficiale attribuito ai depositi della GESCAL (5,75 per cento) non era inferiore a quello di mercato, in quanto, secondo la relazione della Banca d'Italia, gli interessi

passivi sui depositi erano nei 4 trimestri del 1972 rispettivamente del 4,83-4,31-4,28-4,16 per cento e nei 4 trimestri dell'anno successivo rispettivamente del 4,45-4,49-4,73-4,68 per cento. L'interesse del 5,75 per cento era quindi di per sé idoneo a stimolare la scelta della banca sindoniana, indipendentemente da qualunque vantaggio accessorio da negoziare sulla « pecunia pubblica ». Sempre secondo il senatore Cengarle, i due versamenti di 50 milioni di lire ciascuno passati per le sue mani, ma a suo dire destinati ad una « corrente » del partito democristiano, avrebbero avuto una origine del tutto diversa. Nei suoi contatti con Carlo Bordoni, per vicende legate al mandato parlamentare (30 settembre 1981, V/7 Fradd. e VI/1 Tac), questi gli avrebbe espresso l'intendimento della Banca Unione di dare un contributo a determinate forze politiche, in vista di un generale indirizzo volto ad appoggiare finanziariamente alcuni partiti « per accattivarsi simpatie attraverso forme di sostegno alla stampa » (30 settembre 1981, IV/5 Lux; v. anche prot. n. 00078/Sind.). Il Bordoni non avrebbe prospettato contropartite di sorta (30 settembre 1981, III/1 Zorzi) e non avrebbe fatto riferimento ai depositi della GESCAL (II/4 Bal.; IV/1 Lux). Il senatore Cengarle, che ha sempre sottolineato la mancanza di un suo potere decisionale interno od esterno all'ente, ha peraltro ammesso di avere telefonato una o due volte, su sollecitazione del Bordoni, al dottor Briatico, che conosceva da 30 anni (IV/5 Lux), al fine di prospettare la disponibilità della banca a pagare interessi superiori a quelli di mercato per i depositi della GESCAL. Ma ciò — a suo dire — non vale in alcun modo a stabilire un collegamento fra i depositi e l'elargizione spontanea di cento milioni. Anche per quel che concerne le modalità del pagamento di cento milioni in due *tranches* di cinquanta milioni l'una, la versione del senatore Cengarle si contrappone in punti essenziali a quella prospettata dai funzionari della Banca Unione. Il parlamentare ha difatti sostenuto che i primi cinquanta milioni, pagati dalla banca nel febbraio 1973, non solo erano stati spontaneamente elargiti (Bordoni ha in più occasioni parlato invece di pressanti ed arroganti richieste, accompagnate da non velate minacce di ritiro dei fondi: v. audizione del 1° aprile 1981, XIII/14, 15, 16, 17; XVII/9, 10, 12, 13, 14; XVIII/9 e 10), ma erano stati destinati specificamente alla « corrente » ed alla pubblicazione *Settegiorni*; ed ha precisato di aver ritenuto che i dieci assegni da 5 milioni di lire ciascuno, intestati ai nomi di fantasia Rossi Paolo e Mario Bianchi, rispondessero a modalità operative del tutto normali, aggiungendo testualmente in proposito, per spiegare la mancata attenzione alla differenza di grafia nelle sottoscrizioni dei diversi titoli:

« I nomi che erano in calce non li ho neanche guardati; per me poteva essere benissimo il nome del funzionario » (30 settembre 1981, III/2 Zorzi).

Il senatore Cengarle, in definitiva, ha presentato il suo ruolo come semplice trasmissione delle somme ad altri (VII/4-5 Iocca), per dare ragione della sua indifferenza ai particolari, pur riconoscendo di non essere stato a conoscenza che amministratore unico della editrice *Sette*, destinataria delle elargizioni, fosse all'epoca l'onorevole Marzotto Caotorta

(VII/2 Iocca) e pur ammettendo che almeno un assegno gli era stato ritrasferito successivamente alla consegna dell'intera somma ai corrieri della pubblicazione *Settegiorni* (III/4 e 5 Zorzi). Questa particolare circostanza si connette direttamente con il fatto, del tutto pacifico, che uno degli assegni di cinque milioni di lire ciascuno emessi dalla Banca Unione in realtà risulta essere finito nelle mani del venditore di un appartamento acquistato in Roma dalla signora Paola Seccaspina, moglie del senatore Cengarle (v. verbale di sommarie informazioni rese da Alberto Palombini in data 19 novembre 1976; e atto di compravendita per notaio Attaguile in data 29 gennaio 1974). Il senatore Cengarle, facendo leva sul contenuto di una lettera in data 5 marzo 1973 a firma dell'onorevole Vittorino Carra, ma esibita solo nel luglio 1980 a seguito della seconda richiesta di autorizzazione a procedere, ha offerto della circostanza la spiegazione che segue:

« Poiché incassarono gli assegni i cassieri di *Settegiorni*, che non gestivano solo il problema della pubblicazione ma anche tutta l'attività del gruppo, dovendomi restituire una determinata cifra (cioè l'anticipazione a titolo personale menzionata nella lettera a firma Carra) hanno utilizzato questo assegno che io neanche sapevo fosse di quelli che avevo ritirato e consegnato » (30 settembre 1981, III/2 e 3 Zorzi).

Egli ha quindi ribadito, anche con riferimento a questo fatto, di non aver tenuto una contabilità dell'operazione (III/4 e 5 Zorzi).

Si inserisce in modo anche più pregnante nel problema degli interessi « extra » corrisposti in occasione dell'acquisizione del deposito della GESCAL il ruolo di Raffaele Jannuzzi, Edoardo Ruggiero e Maria Luisa Ruggiero in Grassi Orsini, che Carlo Bordoni ha indicato come il gruppo destinatario delle iniziative volte ad incrementare la raccolta dei fondi pubblici ed in genere l'aumento dei depositi. Anche se la circostanza della coesistenza di due separate iniziative, in parte concorrenti, è tutt'altro che chiara (né potrebbe essere diversamente in relazione alla contestazione del presupposto, costituito dalla relazione causale fra acquisizione dei fondi GESCAL ed attribuzione dei cento milioni di lire a favore del gruppo politico ed editoriale indicato dal senatore Cengarle), sembra nel complesso verosimile che l'opera promozionale dei fratelli Ruggiero abbia preceduto in ordine di tempo le telefonate fra Cengarle e Briatico e gli stessi incontri ai quali ha fatto riferimento Carlo Bordoni. Ciò si desume non solo dal generale incarico promozionale da tempo ad essi conferito, ma anche dagli specifici riferimenti temporali ai quali si sono riportati entrambi i fratelli Ruggiero nelle loro audizioni dinanzi alla Commissione (v. 1° ottobre 1981, XVII/3 Tac; VI/6 Zorzi; e VII/3 Iocca). Costoro, difatti, hanno esplicitamente ricordato che Bordoni - a trattative già avviate - telefonò « dicendosi furibondo » con Cengarle a proposito delle iniziative assunte da quest'ultimo: con il che essi ebbero notizia di una circostanza che minacciava di incidere negativamente sull'entità del compenso per l'opera prestata (IX/3 Guer. e XX/1 Bal.). In realtà, questa preoccupazione ini-

ziale sembra essersi ben presto dissolta perché non risulta che né Jannuzzi né i fratelli Ruggiero abbiano mosso specifici rilievi circa l'entità del compenso liquidato loro dalla Banca Unione. Tale circostanza non trova una chiara spiegazione, in quanto — se si ritiene attendibile quanto affermano i funzionari della Banca Unione (Olivieri, Gelardi e Bordoni) circa la determinazione, sulla base di una percentuale fissa commisurata all'entità dei depositi, dell'interesse « extra » da attribuire a soggetti diversi dal depositante — riesce allora difficile interpretare la condotta del gruppo Jannuzzi-Ruggiero di fronte alla iniziativa successiva, suscettibile di incidere sui vantaggi dell'opera di intermediazione; a meno di non supporre che in realtà il maggior onere legato alla presenza di altri intermediari, sia stato, almeno in parte, assorbito dalla stessa banca, ovvero che fosse già previsto un coacervo di percentuali da distribuire secondo lo sviluppo dell'operazione.

Le considerazioni concernenti le percentuali ed in genere l'entità delle elargizioni non possono essere concluse senza registrare la incertezza di molti dati relativi alle elargizioni legate all'operazione GESCAL.

Edoardo Ruggiero, confermando quanto in precedenza aveva dichiarato ai giudici in sede di indagine penale, ha affermato davanti alla Commissione — come si è ricordato in precedenza — che per la sua azione di « promozione » per i depositi INA, Enasarco e INPDAI gli era stata promessa dal Bordoni una « provvigione » del 2 per cento per i depositi fino ai 500 milioni di lire, dello 0,25 o dello 0,30 per cento per quelli superiori al miliardo e dell'1 per cento per i depositi intermedi. Su questa base egli aveva sviluppato il suo intervento presso la GESCAL (1° ottobre 1981, XVII/3 Tac. e XXII/3 Zorzi); ed a proposito di tale affare Bordoni gli aveva versato 60 milioni di lire come prima *tranche* della commissione (XVII/5 Tac.). Da questa somma aveva però dovuto detrarre 15 milioni per sovvenire Jannuzzi, che doveva pagare un debito non dilazionabile (XVIII/2 e 4 Lux). Lo stesso Ruggiero ha aggiunto, inoltre, che la percentuale era « piuttosto forfettaria » (XXI/8 Sant.) e che ancora nel giugno 1974, quando Bordoni si accingeva a partire per l'America, vi erano dei conti in sospeso (XVIII/1 Lux). Di fronte alla contestazione di avere ricevuto una cifra pari a tre volte circa la percentuale concordata a proposito della GESCAL, il Ruggiero, poi, ha finito per sostenere che

« evidentemente ci furono degli avvenimenti che indussero Bordoni a darmi più di quello che avevamo concordato » (XXII/3 Zorzi),

facendo riferimento alle iniziative assunte nel 1972 dalla società Hyde Park (dominata dallo stesso Ruggiero) per incrementare la clientela della Edilcentro.

L'attenzione che la Commissione ha ritenuto di prestare alle questioni relative alle percentuali, in generale estranee agli scopi della legge istitutiva, si spiega non solo con l'esigenza di verificare i dati economici relativi al denunciato intervento di uomini politici e per questa via giudicare della attendibilità delle diverse versioni offerte, ma anche con il bisogno di cogliere il contesto economico che ha permesso lo sviluppo e la ramificazione di iniziative eterogenee ed in parte concorrenti.

Per concludere la registrazione dei dati raccolti a proposito dell'operazione GESCAL appare opportuno soffermarsi su due episodi, legati l'uno al ruolo di Raffaele Jannuzzi, e l'altro alla fase di perfezionamento dell'intesa.

Non è molto chiaro perché Raffaele Jannuzzi, che pure aveva avviato delle polemiche giornalistiche contro il dottor Briatico, dal quale dipendeva almeno in parte la scelta delle aziende di credito da utilizzare per i depositi della GESCAL, sia stato scelto dai fratelli Ruggiero quale tramite per l'acquisizione del cliente alla Banca Unione. Le spiegazioni di Maria Luisa Ruggiero, rimasta sempre nel vago (VII/3 Iocca; VIII/5-7 Sant.) e di Edoardo Ruggiero (XX/7 Bal.) sono certamente inappaganti: il fatto che Jannuzzi avesse dei rapporti con la Banca Unione e la circostanza che conoscesse il dottor Briatico non sono certo, in effetti, ragioni sufficienti per spiegare una scelta rilevante sotto molteplici profili, non esclusi quelli economici. Maggiore attendibilità sembrano invece avere le spiegazioni offerte, sin dai suoi primi interrogatori dinanzi al magistrato inquirente (5 novembre 1980 e 23 febbraio 1981), dal Bordoni, il quale ha parlato della costituzione di un « gruppo operativo » con caratteristiche di continuità, predisposto allo specifico fine di agevolare i rapporti con i politici, considerate le persone più idonee a contribuire all'acquisizione di fondi pubblici. In questa logica non è senza rilievo che l'acquisizione dei depositi fosse per lo Jannuzzi strumentale per alleggerire una posizione debitoria nei confronti delle banche sindoniane di diverse decine di milioni di lire (v. audizione del 30 settembre 1981, IX/3 e 4 Mec.), posizione che è stata faticosamente affrontata proprio attraverso le utilità tratte dall'operazione GESCAL, secondo quanto ha affermato la signora Ruggiero (1° ottobre 1981, VII/4 e 6 Iocca; VIII/3 Sant.). Si rimane pertanto perplessi di fronte alle dichiarazioni di Raffaele Jannuzzi, che da un lato ha sostenuto di essere intervenuto nell'operazione GESCAL « ma di non aver ricevuto alcuna mediazione » (30 settembre 1981, X/6 Bal.) e, d'altro lato, ha riconosciuto sia l'esistenza di uno scoperto presso la Banca Privata Finanziaria e l'opera svolta al riguardo da Edoardo Ruggiero (IX/3 Mec.), sia l'intervento economico di quest'ultimo per estinguere un debito scaduto (IX/4 Mec.). Quest'ultima circostanza appare tanto più pregnante se si tiene conto dei reali termini economici di questo intervento, così come risultano dalla audizione di Maria Luisa Ruggiero, la quale ha diffusamente descritto l'operazione che ha permesso, grazie anche alle disposizioni impartite da Bordoni ad Olivieri, di saldare fortunatamente — e non senza qualche contrattempo — il debito dello Jannuzzi ormai in scadenza (VII/4 e 5 Iocca; VIII/3 e 4 Sant.).

Sostanzialmente omogenee appaiono le ricostruzioni relative all'incontro nella sede della GESCAL con gli organi direttivi dell'istituto, anche se tutte le persone sentite hanno offerto versioni anodine e sfumate del contenuto del colloquio. In particolare, Jannuzzi ha ammesso di aver fissato l'appuntamento con Briatico su richiesta del suo amico d'infanzia Edoardo Ruggiero e di aver partecipato all'incontro, pur escludendo di aver sentito parlare di promesse di elargizioni o di interessi (30 settembre 1981, IX/3 Mec.); Maria

Luisa Ruggiero ha descritto il clima di cortesia di questo incontro tra Briatico e Jannuzzi (1° ottobre 1981, IX/2 Guer.) e non ha fatto menzione di interessi, limitandosi a riferire che Briatico avrebbe detto che la richiesta della banca di ottenere dei depositi era una proposta praticabile, ma che doveva essere sottoposta alla decisione del consiglio di amministrazione. Sempre secondo la Ruggiero, a questo primo colloquio erano seguiti, sette od otto giorni dopo, un incontro fra Bordoni e Briatico (IX/2 Guer.) e poi ancora un altro incontro al quale intervennero l'Olivieri ed alcuni membri del Consiglio di amministrazione dell'ente (VII/3 Iocca). La Ruggiero non ha fatto riferimento alla previsione di percentuali nel corso di tali incontri, ma dell'esistenza di un interesse economico legato alla acquisizione del deposito non ha mostrato mai di dubitare, pur dichiarando di non conoscerne l'esatto contenuto; ed ha attribuito i benefici economici tratti da Jannuzzi ad accordi diretti di quest'ultimo con Bordoni (VIII/3 Sant.).

8) Anche il procedimento penale contro Graziano Verzotto, Antonino Renna e Pietro Giordano (n. 651/75 R.G. P.M. Milano: vedi prot. nn. 00203 e 00063/Sind.) ha tratto la sua origine dalla ricordata ispezione della Banca d'Italia sulla Banca Unione, oltre che, come è avvenuto anche per altre vicende legate al caso Sindona, da interviste giornalistiche ed esposti fatti pervenire all'autorità giudiziaria. L'ispezione della Banca d'Italia aveva permesso di appurare che l'Ente Minerario Siciliano aveva aperto un conto presso la Banca Unione di Milano, versando la somma di 7 miliardi e mezzo, prelevati sulla maggiore somma di 20 miliardi, stanziata con la legge 24 maggio 1971, n. 16, a favore dell'ente. A distanza di cinque giorni dall'accensione di tale conto l'Ente Minerario Siciliano aveva trasferito due miliardi e mezzo dalla Banca Unione alla Banca Loria, divenuta successivamente Banco di Milano, di cui era componente del consiglio di amministrazione il senatore Graziano Verzotto, presidente dell'ente depositante.

In relazione a tali fondi i dirigenti dell'Ente Minerario Siciliano avevano percepito dalla Banca Unione, sino al luglio 1973, interessi « extra » nella misura del 2 per cento, che non erano mai pervenuti nelle casse dell'ente depositante. Sulla base di tali dati si è sviluppata l'indagine penale e sono stati rinviati a giudizio il senatore Verzotto, per interesse privato in atti di ufficio, e lo stesso Verzotto, il Giordano (direttore generale dell'Ente Minerario Siciliano) ed il Renna (direttore amministrativo) per peculato. Con sentenza del 3 maggio 1976 il tribunale di Milano ha ritenuto Graziano Verzotto, Pietro Giordano e Antonino Renna colpevoli del reato di peculato, nonché il Verzotto colpevole anche del reato di interesse privato in atti di ufficio, limitatamente all'episodio di deposito bancario presso la Banca Loria, condannandoli a pena detentiva, alla restituzione degli interessi percepiti, pari a lire 70.749.711 ed al risarcimento del danno. La pena è stata ridotta in sede di gravame ed il giudizio si è concluso, quanto a Graziano Verzotto, con la sentenza della Corte di cassazione in data 8 febbraio 1980. Si deve porre nel dovuto rilievo che la pronunzia giudiziaria definitiva

ha stabilito che le somme versate agli imputati costituivano veri e propri interessi bancari. A tal fine, è stato difatti ritenuto significativo e probante il fatto che le somme in questione risultassero sempre contabilizzate come « interessi extra sul conto EMS », oppure come « interessi sul conto corrente EMS », oppure ancora come « versamento a favore EMS ». Ugualmente significativa è stata inoltre giudicata la circostanza che in un *pro memoria* a firma del vicedirettore della Banca Unione si leggesse che il tasso ufficiale da corrispondere per il deposito fosse del 5 per cento, con l'annotazione:

« a parte dovremo retrocedere ulteriore 2 per cento suddiviso come segue: 1, 0,50, 0,25, 0,25 per cento ».

Sotto diverso profilo è stato attribuito valore probatorio alle dichiarazioni degli stessi imputati Renna e Giordano e di altre persone a vario titolo coinvolte nella vicenda. Il Renna ha infatti dichiarato che il Giordano e il Verzotto avevano sostenuto che il motivo del deposito di 7,5 miliardi di lire era rappresentato dalla presenza di un interesse « extra » nella misura dell'1,25 per cento, che le due banche avrebbero dovuto corrispondere « sotto banco », e che da tale interesse avrebbero prelevato qualcosa per lui. Il teste Natale De Cesaris ha riferito che il Bordoni gli aveva detto, in riferimento ai depositi dell'Ente Minerario Siciliano, di dovere corrispondere qualcosa ad alcune persone e che avrebbe diviso l'importo globale in quattro *tranches* da pagare attraverso assegni circolari intestati a nomi fittizi. Il coimputato Negri ed il teste Perelli hanno a loro volta specificato l'*iter* procedimentale seguito, assumendo che più volte erano stati fatti degli accrediti su un conto cifrato del Verzotto presso la Amincor Bank di Zurigo. Tutti questi elementi, per le loro peculiari caratteristiche e la loro convergenza, sono stati ritenuti idonei a fornire la certezza giudiziale della responsabilità degli imputati in ordine alla utilizzazione per fini privati di denaro pubblico, quale certo è il corrispettivo del godimento di fondi di un ente pubblico.

In tale contesto la Commissione ha ritenuto di limitare l'indagine alle acquisizioni documentali, senza procedere ad un accertamento di fatti già coperti, nel loro nucleo centrale, dal giudicato.

9) Per completare il quadro che si è giudicato utile al fine di cogliere la generale dimensione del fenomeno degli interessi « extra », sembra opportuno elencare anche i casi nei quali mancano del tutto elementi per affermare l'attribuzione di somme a soggetti diversi dall'ente depositante: i casi, cioè, nei quali l'anomalia è limitata alla banca erogante, che ha attribuito gli interessi in violazione del cartello bancario e, il più delle volte, attingendo ai fondi registrati nella contabilità riservata.

Gli enti che hanno beneficiato, sui loro depositi presso le due banche sindoniane, di interessi « extra » in aggiunta a quelli ufficiali risultano essere, in particolare, i seguenti: la Federazione italiana consorzi agrari, società cooperativa a responsabilità limitata; l'Istituto nazionale previdenza giornalisti italiani; la SEAF (Società per l'esercizio di attività finanziarie), s.p.a. con partecipazione al 99 per cento della Fincantieri, cui gli interessi « extra » sono stati

elargiti tutti con prelevamento dei fondi dal noto libretto « Zeus »; la SOFID (Società finanziaria idrocarburi), s.p.a. con partecipazioni dell'Agip per il 46,25 per cento, della Snam per il 33,75 per cento e dell'Anic per il restante 20 per cento, per i cui « extra » si è fatto ricorso ancora al libretto « Zeus », nonché ad un libretto al portatore denominato « Ode », che risulta di pertinenza della stessa SOFID; l'IMI (Istituto mobiliare italiano), in ordine al quale pure risulta siano stati attinti fondi dalla contabilità riservata, prelevandoli dai libretti « Zeus » e « R.A. »; il Fondo assicurativo tra agricoltori (FATA) s.p.a.; le Assicurazioni d'Italia s.p.a., società collegata all'INA; la Previdenza del lavoro s.p.a., società privata; e, infine, la STET, società con partecipazione maggioritaria dell'IRI. Sembra utile sottolineare che la maggior parte dei conti, dei quali erano titolari le società e gli enti elencati e sui quali sono stati fatti confluire interessi « extra », erano accessi presso la filiale di Roma della Banca Privata Finanziaria.

10) Per dovere di completezza sembra utile, a questo punto, elencare altresì gli enti pubblici e le società a partecipazione pubblica che hanno effettuato depositi presso la Banca Privata Finanziaria e la Banca Unione senza che risultino concordati o conteggiati interessi « extra », né a favore di terzi, né degli stessi enti e società depositanti. Si tratta, in particolare, dell'INAIL; dell'INPS; dell'OTO Melara s.p.a.; dell'INSUD (Unione iniziative per il sud), s.p.a. con partecipazione al 40,40 per cento del gruppo EFIM; della Finmeccanica s.p.a., proprietaria dell'intero capitale azionario della Mec-Fin; dell'ICIPU; dell'Istituto italiano di credito fondiario s.p.a.; dell'Assonave (Associazione fra costruttori di navi di alto mare); della Cassa edile di mutualità ed assistenza di Roma e provincia; del Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento; dell'EFIM; dell'ENASARCO (Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio); e della FINAM (Finanziaria agricola del mezzogiorno).

Nel corso delle sue indagini la Guardia di finanza ha esaminato altre posizioni (debitamente elencate nel più volte citato rapporto all'autorità giudiziaria), che non si ritiene tuttavia di dover prendere in ulteriore considerazione, in quanto le relative schede hanno evidenziato solo interessi debitori per scoperti in conto corrente e linee di credito varie, ovvero si riferivano a società private.

11) La ricostruzione dei momenti essenziali concernenti l'attribuzione di interessi « extra » su fondi pubblici suggerisce alcune considerazioni che prefigurano possibili proposte, volte a migliorare il quadro normativo. Pur se la specificazione e articolazione di esse deve essere riservata alla parte seconda della presente relazione (capitolo 11), che abbraccia l'intero ventaglio delle possibili proposte di riforma legislativa, appare coerente con l'impostazione data all'argomento fare alcune riflessioni, direttamente suggerite dall'analisi dei dati appena riferiti: i quali, mettendo in luce la sistematicità di alcuni comportamenti illeciti ed il *modus procedendi* abitualmente seguito, sottolineano le carenze delle normative che hanno reso agevole lo svilupparsi ed il diffondersi — talvolta in modo impo-

nente - di comportamenti gravemente pregiudizievoli per la comunità civile. Non ci si vuole, peraltro, illudere che il quadro normativo possa eliminare di per sé, al di fuori di profonde modifiche del costume sociale e di una ritrovata tensione morale, fenomeni di inquinamento politico del tipo sopra descritto; né, più specificamente, che esso possa precludere il finanziamento occulto di uomini e gruppi politici da parte di enti e società comprese nell'area pubblica. Sarà, purtroppo, sempre ipotizzabile la commissione dell'illecito, mediante iniziative e scelte aziendali a favore di gruppi politici ed attraverso il trasferimento di utilità, pecuniarie e no, in contrasto con i fini istituzionali dei singoli enti o società pubbliche. Il problema è, dunque, quello di restringere il più possibile queste possibilità, sia in termini genericamente quantitativi, sia, ed ancor più, precludendo l'utilizzazione di alcuni percorsi agevoli che, come nella ipotesi considerata, hanno facilitato, in modo intollerabile, il ramificarsi e l'estendersi dell'illecito.

In questa ottica, e salvaguardando l'autonomia che pure va riconosciuta agli enti compresi a vario titolo nella mano pubblica, sembra che l'azione di riforma possa essere indirizzata in tre direzioni. Si dovrebbe, innanzi tutto, operare sulle norme che disciplinano l'organizzazione giuridica degli enti ed i vincoli che afferiscono alla formazione delle scritture contabili e dei documenti di periodo; in secondo luogo, eliminare la possibilità che si verifichino tolleranze e ritardi da parte degli organi di controllo delle aziende di credito; ed infine integrare, nelle parti che hanno rivelato limiti ed insufficienze, la legge 2 maggio 1974, n. 195, sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici.

Per quanto concerne il primo punto, pur riconoscendo che qualche passo avanti è stato fatto negli anni che sono seguiti al periodo considerato, con il decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito nella legge 7 giugno 1974, n. 216, e con la normativa successiva, nella quale fa spicco quella legata al nuovo sistema fiscale, per adeguare le specifiche disposizioni legislative al fine della « chiarezza e precisione » dei documenti di periodo, fissato come obbligatorio dall'articolo 2423 del codice civile, non può essere sottaciuto che molto resta ancora da fare. Permane, difatti, il divario fra le norme sulla formazione delle scritture e quelle sul controllo, sicché restano insufficienti gli interventi normativi volti a rendere non remunerativo - sotto il profilo del rischio di sanzioni anche personali - il sistema della doppia contabilità o della contabilità aggiuntiva, volte alla modifica dei risultati di periodo: artifici contabili usati dalle banche sindoniane come canale privilegiato, in tutte le ipotesi appena considerate, per l'attribuzione di interessi « extra » a persone diverse dai depositanti. Per colmare il divario esistente e raggiungere quello che è già un obiettivo codificato, sembrano possibili due strade, solo apparentemente antitetico. La prima è quella di avvicinare ancora di più la normativa fiscale a quella dettata dal codice civile in tema di scritture contabili, scoraggiando l'inserimento di voci correttive dettate da esigenze puramente fiscali (basti pensare al problema degli ammortamenti ed a quello delle cosiddette « riprese fiscali »), che già prefigurano il sistema della

doppia contabilità. L'altra strada è invece quella di attribuire maggior frequenza ed incisività ai controlli interni — con correlative responsabilità personali dei titolari del potere — ed al sistema dei bilanci verificati, strumenti indispensabili per avvicinarsi al fine, evitando di aumentare, al di sopra di un certo livello, il sistema sanzionatorio, con effetti paralizzanti per la indispensabile duttilità dell'operare delle imprese. Sotto quest'ultimo profilo può attendersi qualche risultato dai progetti, che sono da tempo allo studio, relativi alla nuova disciplina delle società di revisione ed al sistema di certificazione annuale dei bilanci di esercizio.

Queste indicazioni sintetiche, circa i possibili tracciati di una riforma della normativa contabile di periodo, non devono far dimenticare che in casi di macroscopiche irregolarità occorre intervenire preventivamente, prima che l'illiceità abbia determinato effetti pregiudizievoli e si sia convertita in un danno molto spesso irreversibile. In altri termini, nei casi di gravi irregolarità — nel senso prefigurato ad altri fini dall'articolo 2409 del codice civile per le società per azioni — non dovrebbe attendersi la conclusione dell'esercizio e la predisposizione del bilancio di periodo, ma dovrebbero poter funzionare strumenti « anticipatori » idonei a prevenire il danno. A tal fine, si potrebbe da un lato ipotizzare una norma che definisca grave irregolarità, sottoponendola ad autonoma sanzione, la formazione di una contabilità correttiva od aggiuntiva (« nera » o « grigia », secondo la terminologia che ricorre tante volte nelle dichiarazioni alle quali si è fatto cenno), oggettivamente idonea ad alterare i risultati del bilancio ed a offrire una visione non veridica della contabilità obbligatoria. E si potrebbero prevedere, d'altro lato, una o più norme che responsabilizzino non solo gli organi di amministrazione — risultato che potrebbe già ritenersi acquisito alla stregua della legislazione vigente — ma anche i soggetti legati da un rapporto di lavoro subordinato, in modo da rendere, per questa via, più significativo il controllo interno esercitato dal collegio sindacale. La prospettazione di una maggiore incisività di quest'organo tipico della società di capitali, ossia della forma giuridica che più comunemente assumono le imprese, pubbliche e private, di medie e grandi dimensioni, sollecita a sua volta specifica attenzione intorno ai modi di formazione dei sindaci ed alla loro estrazione professionale.

Le risultanze relative all'attribuzione di interessi « extra » inducono altresì — come si è detto — ad una ponderata riflessione sulle insufficienze normative che caratterizzano il sistema di controllo delle aziende di credito da parte della Banca d'Italia. Traspare, invero, l'esigenza di una normativa che limiti l'ambito della discrezionalità amministrativa, in presenza di ipotesi predeterminate di gravi irregolarità. In particolare, non dovrebbe essere più consentito agli organi preposti istituzionalmente al controllo che, in vista di fini legati alla politica del credito, si obliterino accertamenti relativi alla inattendibilità della contabilità ufficiale, la sola che la legge ammetta, e si omettano tempestive iniziative di tipo correttivo e sanzionatorio. La presenza di poste correttive od aggiuntive, con funzione di modifica dei risultati di periodo, dovrebbe essere cioè

definita — per legge — come grave irregolarità, tale da imporre interventi sostitutivi e correttivi anche di carattere straordinario.

L'ultima delle direzioni verso le quali s'è auspicato possa indirizzarsi l'azione riformatrice è quella della eliminazione delle attuali carenze della legge n. 195 del 1974 sul finanziamento pubblico dei partiti politici. Sembra al riguardo incontestabile che, per ottenere risultati accettabili nella lotta a fenomeni del tipo di quelli in precedenza descritti, non possa essere certo sufficiente integrare la normativa destinata ad incidere sui potenziali erogatori di valori ed in genere di utilità economiche, ma occorra altresì procedere sull'opposto versante dei possibili destinatari delle attribuzioni, rendendo meno aleatoria la garanzia rappresentata dalla pubblicità dei bilanci di periodo, prevista dalla legge istitutiva del finanziamento pubblico dei partiti. Solo dal miglioramento dei dati normativi che concernono la formazione delle scritture obbligatorie e dall'apprestamento di qualche controllo interno, può infatti attendersi un minimo di efficienza dalla garanzia offerta dalla legge n. 195, specificamente destinata ad evitare che, attraverso lo strumento del contributo finanziario, si alteri il ruolo che l'ordinamento costituzionale attribuisce al partito politico.

Sempre procedendo per definizioni sistematiche e riservando alla sede opportuna la specificazione di tale proposta, sembra utile prospettare due interventi correttivi e modificativi della disciplina. Il primo intervento dovrebbe riguardare l'articolazione del bilancio di periodo e, recependo le esperienze di questi anni, consentire di vedere in trasparenza la provenienza dei finanziamenti ed il tipo di essi. In particolare, non ci si può accontentare, a proposito delle entrate di bilancio, delle voci riassuntive accolte nei nn. 3, 4 e 5 dell'allegato, ma occorrerebbe un miglior dettaglio degli addendi. Uguali considerazioni possono essere riferite alle cinque voci del conto delle spese, la cui inadeguatezza sembra evidente soprattutto per le spese inerenti « attività » (editoriale, informazione e simili), che riassumono risultati « aziendali », trascurando la formazione dei saldi. Sotto questo profilo appare invero del tutto incongruo il generale rifiuto di scomporre il bilancio fra conto economico e conto patrimoniale.

Un secondo intervento legislativo dovrebbe essere volto a realizzare un sistema di controllo. Se deve essere evitato qualsiasi controllo esterno, per evidenti ragioni di opportunità e per salvaguardare l'indipendenza del partito politico anche sotto il profilo puramente contabile, ciò non vale tuttavia ad escludere l'importanza e la necessità di una verifica interna di natura non esclusivamente politica. Agli organismi statuari del partito, ai quali la legge citata già attribuisce diverse scelte, potrebbe infatti essere affidata anche quella di designare un collegio di revisori con la specifica funzione di attestare la veridicità delle poste e di illustrarne il significato in una relazione allegata al bilancio. Al segretario amministrativo si verrebbe così ad affiancare un organo di controllo interno, con compiti analoghi a quelli propri del collegio dei sindaci nelle strutture societarie. L'approvazione del conto e la attestazione di veridicità dei dati, implicando responsabilità personale dei revisori,

eventualmente sanzionata da una specifica norma penale, finirebbero così per offrire una garanzia ulteriore di genuinità del documento contabile.

8. — I TENTATIVI DI RISOLVERE LA LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA.

a) *I progetti di salvataggio.*

In ordine temporale il primo progetto è quello presentato dall'avvocato Mariani in data 3 febbraio 1975 (v. documenti Banca d'Italia, ins. 1/IV) per la tutela dei piccoli azionisti. Tale progetto partiva dalla constatazione che il 49 per cento del capitale azionario della Banca Privata Italiana risultava in quel momento posseduto da una miriade di azionisti di varie dimensioni, il cui numero era sconosciuto anche perché agli acquirenti delle azioni veniva normalmente taciuta l'esistenza di una clausola di gradimento. All'unione promossa dall'avvocato Mariani aderirono, il 15 novembre 1974, 689 azionisti per 560.523 azioni, corrispondenti all'11,27 per cento del capitale non posseduto dal Banco di Roma. Altri 163 azionisti si iscrivevano successivamente. La formula risarcitoria proposta era la seguente:

1) le tre banche di interesse nazionale avrebbero acquistato in tutto o in parte i cespiti attivi della Banca Privata Italiana (immobili in Milano ed in Roma), partecipazioni di maggioranza, Banca di Messina, ecc.);

2) i mezzi finanziari necessari per l'acquisto di detti cespiti sarebbero stati acquisiti mediante un aumento di capitale delle tre banche;

3) l'IRI avrebbe rinunciato in tutto o in parte ad esercitare il diritto di opzione relativo alle nuove azioni;

4) per compensare, almeno in parte, il sacrificio chiesto all'IRI, si ipotizzava un sovrapprezzo che, portato a costituire un fondo sovrapprezzo azioni, avrebbe arricchito le tre banche e quindi indirettamente l'IRI stesso;

5) si proponeva infine (senza peraltro indicare come) di escludere dalla sottoscrizione delle nuove azioni gli azionisti che fossero in qualche modo collegati al gruppo Sindona;

6) si faceva intravedere la possibilità di graduare le agevolazioni, distribuendo gli azionisti in tre o più fasce, accordando il massimo delle agevolazioni ai più piccoli e riducendole in misura graduale per i possessori di pacchetti di media o grossa consistenza.

I progetti di salvataggio vero e proprio — cioè quelli che si proponevano esplicitamente la chiusura della liquidazione coatta e lo annullamento della dichiarazione di insolvenza e quindi la rivitalizzazione della Banca Privata Italiana — sono contenuti in quattro do-

cumenti, che si sono succeduti nel corso del tempo. Di essi si descrivono qui di seguito le caratteristiche ed i tratti essenziali.

« Primo progetto ».

Il primo progetto, che viene definito interdipendente perché intreccia la soluzione per la Banca Privata Italiana con quella per la Società Generale Immobiliare, prese le mosse nell'autunno del 1976 e venne abbandonato nei primi mesi del 1977. Secondo la testimonianza dell'avvocato Guzzi, si era prospettata la possibilità di vendere il pacchetto di controllo della Società Generale Immobiliare: interessati sarebbero stati o un non meglio identificato gruppo canadese o Corbi e per il suo tramite la società Condotte d'acqua.

Quale che fosse il gruppo acquirente, risulta dal progetto che esso, per subentrare nel controllo della Società Generale Immobiliare, poneva come condizione la esclusione di qualsiasi rischio di revocatoria o di addebiti alla società stessa per responsabilità non rappresentate nel bilancio. Il Banco di Roma riteneva di poter dare la garanzia solo in modo indiretto, cioè definendo contestualmente attraverso il pagamento integrale dei debiti della Banca Privata Italiana la posizione della banca stessa. Le fasi erano quindi diverse ma costituivano una entità unica dal punto di vista del disegno che si voleva realizzare. In particolare, si prevedeva:

A) la cessione della Società Generale Immobiliare, da porre in essere attraverso le seguenti fasi:

1) acquisto del pacchetto della Banca Privata Italiana per circa 45 miliardi di lire (140/160 milioni di azioni al prezzo di 300 lire l'una); gli acquirenti si sarebbero accollati il debito dei costruttori nei confronti del Banco di Roma;

2) modifica delle condizioni del prestito (due punti meno del tasso delle anticipazioni a scadenza fissa: poiché questo risultava pari in quel momento al 15 per cento e poiché il tasso medio per i conti correnti - vedi relazione Banca d'Italia 1976 tavola IL7 - era del 20,43 per cento, questo significava in pratica un abbattimento di oltre 7 punti rispetto al tasso corrente); modifica anche di altri aspetti (capitalizzazione annuale dell'interesse, corrispondente ad un minor onere complessivo per il debitore, ecc.);

3) subingresso da parte dell'acquirente nel sindacato azionario di maggioranza e altri patti parasociali;

4) definizione dei debiti della Società Generale Immobiliare verso banche (105 miliardi) mediante creazione di una società controllata interamente dalle banche creditrici, a cui la Società Generale Immobiliare avrebbe ceduto immobili per un valore corrispondente a 105 miliardi. In tal modo i crediti delle banche si sarebbero trasformati in partecipazioni;

5) il gruppo acquirente avrebbe addotto alla Società Generale Immobiliare nuova liquidità mediante un finanziamento di 30/50 miliardi;

6) transazione, con rinuncia alle rispettive pretese, delle azioni promosse dalla Società Generale Immobiliare e/o da società da questa controllate (Edilcentro Cayman - Edilcentro Nassau) nei confronti di Fasco A.G., Fasco Europe, Finambro, Amdanpco, Argus e Biasiotti Annamaria; rinuncia della Edilcentro Sviluppo alla azione promossa contro la Banca Privata Italiana per 254 miliardi di lire e contestuale chiusura delle posizioni della Banca Privata Italiana nei confronti della Società Generale Immobiliare e delle sue associate;

B) la chiusura della liquidazione coatta amministrativa della Banca Privata Italiana.

Al momento della redazione di questo progetto, le attività della Banca Privata Italiana, dopo un primo pagamento già effettuato di 89 miliardi di lire, oscillavano tra un minimo prudenziale di 156 miliardi ed un realizzo previsto di 200. Le passività venivano stimate in 450 miliardi di lire che, tenuto conto di una possibile riduzione delle multe valutarie da 87 a 10 miliardi, potevano scendere a 380. Ne viene di conseguenza che, a due anni dal provvedimento di liquidazione coatta amministrativa e quindi avendo già scontato alcuni effetti positivi del mancato pagamento degli interessi sulle passività, le dimensioni del *crack* andavano da un massimo leggermente inferiore ai 300 miliardi ad un minimo di 180 miliardi di lire, cifra che sconta la valutazione più ottimistica delle attività e la riduzione delle multe valutarie.

Delle passività della Banca Privata Italiana, 334 miliardi di lire erano nei confronti del consorzio fra le tre banche di interesse nazionale. A sua volta questo aveva debiti verso le tre banche di interesse nazionale per 192 miliardi (per anticipazioni da queste effettuate). La differenza di 142 miliardi era costituita dalle plusvalenze maturate in virtù del decreto ministeriale del 27 settembre 1974. A questo punto il ragionamento degli estensori del progetto si imperniava su due ipotesi:

1) definizione al 100 per cento della posizione debitoria della banca con un'adduzione di liquidità stimata tra 38 e 82 miliardi di lire;

2) utilizzazione della plusvalenza di 142 miliardi di cui sopra.

Sulla base di questa ipotesi, si intravedono due strade per la soluzione (più una in via subordinata), il cui effetto sostanziale era:

1) trasferimento al Banco di Roma dei pacchetti azionari Banca Privata Italiana (51 per cento), Capisec (100 per cento), Finambro (100 per cento) e adduzione di liquidità alla Banca Privata Italiana per l'importo già detto;

2) acquisizione da parte del Banco di Roma del « profitto » realizzato dal consorzio;

3) revoca della liquidazione coatta amministrativa della Banca Privata Italiana.

A quel punto il Banco di Roma si sarebbe trovato in possesso della maggioranza assoluta di una banca ormai privata delle sue attività e passività, ma con la capacità operativa potenziale legata alla sua rete di sportelli.

« Secondo progetto ».

Sul secondo progetto non si hanno notizie particolarmente precise. Si tratta di un progetto che venne portato avanti nel periodo aprile-maggio 1977 ed in cui dovevano essere ancora strettamente intrecciate le soluzioni riguardanti la Banca Privata Italiana, la Società Generale Immobiliare e le complesse posizioni che ad esse facevano capo. Che i due progetti fossero ancora interdipendenti può essere, fra l'altro, dimostrato dal fatto che ad essi si interessarono congiuntamente, tra gli altri, Calvi e Corbi (vedi audizione di Guzzi del 21 ottobre 1981, IV/5).

Fu a questo punto che la vicenda ebbe una svolta decisiva. A New York dal 3 al 9 luglio 1977 Sindona e i suoi legali tennero una riunione in cui, vista l'impossibilità di trovare una soluzione globale, studiarono nuovi piani d'azione e in particolare stabilirono di intervenire in modo più deciso e di intensificare le pressioni sugli uomini politici. È importante rilevare che l'azione per il salvataggio e quella per l'estradizione vennero da allora portate avanti parallelamente (al ritorno da New York, l'avvocato Gambino avrebbe ricevuto due *memorandum* sui due aspetti, *memorandum* che Guzzi consegnò entrambi anche all'ingegner Federici).

Per quanto riguarda in particolare il salvataggio, già il giorno 12 dello stesso mese, Gambino e Federici riuscirono ad avere un incontro con l'onorevole Andreotti. Prese così il via l'ultima fase che si articola nel terzo e nel quarto progetto.

« Terzo progetto ».

Esso è contenuto nel documento intitolato « *memorandum* sull'attuale urgenza e sulle modalità relative ad una soluzione tecnica per la Banca Privata Italiana in liquidazione ». Appare utile ricordare le premesse da cui muoveva il progetto (confronta punto 1) per dimostrare « l'urgente e improrogabile necessità » di chiudere la liquidazione. Si profilava infatti la possibilità, per non dire la certezza, che venissero alla luce elementi tali da danneggiare la credibilità delle istituzioni e del sistema bancario; che venisse contestato a Ventriglia, Guidi e Barone il reato di bancarotta fraudolenta (e si aggiungeva, inoltre, che altri e ben più gravi reati avrebbero potuto emergere nel corso dell'indagine); che venisse coinvolta la Banca d'Italia; che si tornasse ad indagare sul ruolo dell'IRI.

Le uniche motivazioni addotte in questo documento erano quindi relative all'opportunità di chiudere la vicenda, di interrompere la prosecuzione delle azioni giudiziarie e di evitare di rendere di pubblico dominio le vicende dell'estate 1974.

Tecnicamente la soluzione prevedeva:

1) il subingresso del Banco di Roma nella posizione del consorzio fra le tre banche di interesse nazionale;

2) l'acquisizione da parte del Banco di Roma del « profitto » realizzato dal consorzio;

3) il trasferimento al Banco di Roma dei pacchetti della Fasco Europe, titolare del 51 per cento del capitale della Banca Privata Italiana, della Capisec e della Finambro;

4) la transazione con le società del gruppo di tutti i giudizi in corso e/o la rinuncia ad essi;

5) il versamento di una somma pari allo sbilancio negativo della Banca Privata Italiana, cioè pari al « profitto » del consorzio di cui sub 2) e all'importo integrativo di circa 40 miliardi di lire, già valutati come posta di rischio del Banco di Roma;

6) il pagamento integrale di tutti i debiti da parte della Banca Privata Italiana.

Come conseguenza, si sarebbero determinate:

1) la revoca del decreto con il quale era stata disposta la liquidazione coatta amministrativa, provvedimento che avrebbe a sua volta influito sulla sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza, a quel punto all'esame della Corte di cassazione;

2) la reintegrazione dell'azionariato di minoranza della Banca Privata Italiana nella sua posizione;

3) la eliminazione dei rischi derivanti dalle azioni delle società del gruppo nei confronti della Società Generale Immobiliare e, quindi, l'eliminazione dei connessi riflessi penali.

Il progetto concludeva sottolineando l'importanza di invitare il governatore della Banca d'Italia ad un incontro con gli amministratori del Banco di Roma, ed affermava che a tale scopo sarebbe stato a completa disposizione almeno un rappresentante del gruppo Sindona per collaborare costruttivamente nella fase tecnica dell'operazione. Si concludeva, infine, dicendo che

« sorgendo difficoltà sull'intervento del Banco di Roma si potrebbe convocare il dottor Roberto Calvi per impegnarlo nella operazione di salvataggio della B.P.I., anche con eventuale accordo con il Banco di Roma ».

« Quarto progetto ».

Il 10 gennaio 1978 venne studiata la possibilità di nuove soluzioni: in particolare fu messo a punto un nuovo espediente, che prevedeva l'inserimento della Capisec (cosiddetto « giroconto Capisec »). Vennero redatti due *memorandum*, uno consegnato a Delfino il 15 maggio 1978 e l'altro consegnato a Federici.

b) *Gli interessi da tutelare.*

Per inquadrare esattamente il problema occorre valutare quali erano gli interessi in gioco per tutto il periodo in cui questi progetti di salvataggio venivano compilati da, alcuni, discussi da altri, caldeggiati da altri ancora.

Va subito ricordato che con la procedura avviata dalla Banca d'Italia in base al decreto ministeriale del 27 settembre 1974, tutti i depositanti erano stati rimborsati al 100 per cento, così come era stato assicurato dal Banco di Roma l'assorbimento dei dipendenti della banca. Inoltre, non era più in gioco la credibilità internazionale del sistema bancario italiano, posto che tutti i creditori esteri erano stati rimborsati, con una puntualità che, come si ricorda, era stata addirittura ritenuta eccessiva.

Quali interessi rimanevano allora da tutelare? Innanzitutto, è evidente, quelli di Sindona: il salvataggio infatti avrebbe annullato la dichiarazione di insolvenza e avrebbe fatto cadere il presupposto dell'azione penale. Su un piano meno rilevante da un punto di vista pratico, ma non per questo meno significativo, Sindona avrebbe inoltre in qualche modo vista avvalorata la sua tesi che nel 1974 le banche potevano ancora riprendersi e che la sua caduta era dovuta a un vero e proprio « complotto ». Si trattava evidentemente di risultati assai importanti ed è quindi perfettamente logico che tutti i progetti partissero da Sindona e che intorno ad essi si cercasse di creare la rete più vasta possibile di sostegni.

In secondo luogo al salvataggio della banca di Sindona era indubbiamente interessato il Banco di Roma. Questo istituto era infatti rimasto deluso dalla soluzione culminata nella liquidazione coatta amministrativa, poiché non aveva potuto conseguire il suo obiettivo principale, che sembrava raggiungibile fino alla fine di agosto del 1974, di rilevare da solo la Banca Privata Italiana. Non si tratta di una semplice deduzione logica, che pure è nei fatti; nel primo progetto, infatti, si ricordava esplicitamente che

« d'altro lato esiste l'interesse del Banco di Roma ad una definizione dello *status* della B.P.I. per il rilievo degli sportelli da riattivare con delibera della Banca d'Italia e del Ministero del tesoro ».

In secondo luogo, per il Banco di Roma vi era evidentemente l'interesse a trovare soluzione che chiudesse una volta per tutte l'intreccio di problemi giuridici e di responsabilità che si era venuto a creare fra le operazioni che facevano capo da un lato alla Banca Privata Italiana e dall'altro alla Società Generale Immobiliare. Non a caso infatti il primo progetto era di natura interdipendente e cercava di risolvere contemporaneamente le due posizioni principali. Solo successivamente, data la complessità dei problemi, si sarebbe puntato a soluzioni separate, che concorrevano comunque ad un unico fine: quello di chiudere definitivamente tutti i processi di natura civile (con possibili risvolti di carattere penale) e tutte le possibili controversie che il complesso caso aveva creato.

Inoltre, vi era ancora l'interesse dei piccoli azionisti, posto in primo piano nel progetto Mariani e richiamato indirettamente in alcuni progetti del Banco di Roma. La tesi avanzata a questo proposito era che i piccoli azionisti avevano affidato i risparmi a Sindona alla stessa stregua dei depositanti che erano stati total-

mente rimborsati. Diversamente da quelli, non avevano però ricevuto alcun rimborso.

A parte l'aspetto giuridico della diversa posizione dell'azionista rispetto al depositante, va notato che anche sul piano tecnico la logica dell'investimento azionario è completamente diversa rispetto a quella dell'accensione di un deposito, in termini di liquidità, di rendimento e di rischio. Chi, soprattutto nel nostro contesto, investe in borsa, deve essere consapevole del maggior livello di rischio e anzi, proprio in contropartita a questo, richiede normalmente tassi di remunerazione più elevati, in linea interessi oppure in linea capitale. Quasi tutti i piccoli azionisti della Banca Privata Italiana avevano compiuto numerose operazioni in borsa al seguito delle tante manovre di Sindona ed avevano conseguito guadagni di notevole portata. Molti di essi continuarono a fidarsi del finanziere anche nei momenti più critici e arrivarono a sottoscrivere l'aumento di capitale della Finambro ben prima dell'autorizzazione. Molti di essi, cioè, erano compagni di strada, per così dire, di Sindona che, in cambio di qualche guadagno speculativo, li utilizzava per crearsi una fama di canalizzatore di risparmi, per attirare denaro fresco negli aumenti di capitale delle sue società (esemplare è il caso dell'aumento di capitale connesso alla fusione che dette origine alla Banca Privata Italiana), salvo poi disinteressarsene quando la situazione dell'azienda cominciava a vacillare.

Per la maggior parte dei piccoli azionisti, cioè, la perdita realizzata per effetto della liquidazione della Banca Privata Italiana era l'evento dannoso di un rischio precedentemente accettato e che aveva come contropartita gli elevati guadagni realizzati in precedenza sulle altre operazioni.

In definitiva, quindi, gli interessi da tutelare nel caso in questione non erano affatto di natura generale, ma riguardavano solo il Banco di Roma, oltre che — evidentemente — lo stesso Sindona.

c) *La consistenza tecnica dei progetti di salvataggio.*

Il progetto Mariani, sia quello principale, sia quello nella versione Mariani-De Carolis, prevedeva il salvataggio per tutelare i piccoli azionisti perché le autorità monetarie avevano in precedenza esplicitamente escluso la possibilità di tutelare gli azionisti alla stessa stregua dei depositanti.

In un primo tempo si era discusso su questa possibilità ed era stata portata una proposta in questo senso addirittura al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, nella seduta del 27 maggio 1975. Si osservava infatti nel corso di quella riunione (v. prot. 00203/Sind, II, pagg. 309-312):

« Un altro problema è quello che concerne la posizione dei piccoli azionisti. Se infatti gli interventi effettuati in occasione dei dissesti bancari mirano a salvaguardare il risparmio affluito alle aziende di credito, appare opportuno, per evidenti ragioni di coerenza, che ogni forma di risparmio ottenga questa tutela... Appare dunque equo che un apposito provvedimento ministeria-

le, da emanarsi entro un termine che può ragionevolmente indicarsi nel 30 settembre p.v., provveda ad includere nelle perdite da ammortizzare in base al menzionato decreto ministeriale del 27 settembre 1974 quelle derivanti non soltanto dalla surrogazione a crediti in lire e in valuta verso le banche dissestate, ma anche dall'acquisto di azioni di risparmio, la particolare e la stessa denominazione delle quali sembrano di diritto postulare un trattamento analogo a quello tradizionalmente accordato ai depositi.

Non differenti ragioni di equità possono infine invocarsi per sostenere che, in situazioni nelle quali può affermarsi che fra i portatori di azioni ordinarie sono compresi i risparmiatori che, per l'esiguo ammontare delle quote azionarie in possesso di ciascuno di loro, non hanno in realtà mai potuto concorrere a determinare scelte di gestione della società e sono quindi del tutto estranei ai fatti che cagionarono il dissesto, la posizione di questi azionisti sia degna di tutela allo stesso modo di quella dei titolari di azioni di risparmio».

Questa serie di analogie successive (depositanti - possessori di azioni a risparmio - azionisti ordinari) aveva immediatamente suscitato delle perplessità (soprattutto da parte dei ministri Bisaglia e Visentini) e, dopo un rinvio e la richiesta di un parere a De Genaro e Guarini, era stata definitivamente accantonata.

Chiusa questa strada, la possibilità di rimborsare i piccoli azionisti richiedeva la rivitalizzazione della Banca Privata Italiana; questa, però, è la contraddizione fondamentale del progetto Mariani: per tutelare i piccoli azionisti (indipendentemente dalla scarsa rilevanza di quegli interessi, come si è visto sopra) si doveva produrre come « effetto collaterale » un evento così abnorme e grave come la chiusura della liquidazione coatta amministrativa e l'annullamento della dichiarazione di insolvenza. Vi era una chiara sproporzione fra effetto principale ed effetto collaterale e questo rendeva più che legittimo il sospetto che gli interessi dei piccoli azionisti fossero un fragile schermo dietro cui l'obiettivo effettivo era la rivitalizzazione della Banca Privata Italiana (v. anche prot. n. 00203/Sind, II, pagg. 299-303).

Per quanto riguarda gli altri progetti provenienti direttamente da Sindona e dal suo *entourage*, dal punto di vista tecnico si possono fare due considerazioni. In primo luogo va sottolineato che la stima della liquidità necessaria per rimborsare al 100 per cento i creditori era legata a valutazioni ottimistiche in ordine al valore dell'attivo e, soprattutto, ad un drastico abbattimento delle multe valutarie. Già sotto questo profilo vi erano quindi elementi di incertezza e, cosa più grave, si supponeva l'eliminazione quasi totale degli effetti pecuniari di tutte le gravissime violazioni delle norme valutarie che le banche sindoniane avevano compiuto.

La seconda considerazione, ancora più importante, è che tutti i progetti di salvataggio avevano come punto centrale l'acquisizione dal consorzio alla Banca Privata Italiana dei 142 miliardi di lire

(250 secondo Sarcinelli) di utili rivenienti dall'impiego in buoni ordinari del tesoro delle somme ottenute con le famose anticipazioni all'1 per cento previste dal decreto ministeriale del 27 settembre 1974. L'avvocato Guzzi ha affermato che si trattava di un problema di « interpretazione di certe norme del decreto ministeriale »; in realtà si trattava di far accettare il principio del « chi ha avuto ha avuto », che non è precisamente un alto concetto giuridico.

L'elemento chiave del disegno rimaneva l'utilizzazione, per una operazione in ordine alla quale si è dimostrata la totale insussistenza di elementi di pubblico interesse, di somme erogate a carico del bilancio della Banca d'Italia e quindi della collettività.

Sotto il profilo bancario vi era però un altro problema, ancor più delicato. Come si è già detto, non vi era alcun interesse pubblico che imponesse di rimettere in vita l'azienda di credito, una volta che erano stati rimborsati subito e al 100 per cento i depositanti, che erano stati tutelati i lavoratori ed era stata assicurata la credibilità del sistema bancario nei confronti dell'estero. Al contrario, dal punto di vista dell'interesse generale, la chiusura della liquidazione e la rivitalizzazione della banca avrebbero avuto conseguenze sicuramente negative, perché avrebbero fatto venir meno il significato esemplare del provvedimento di liquidazione; avrebbero cioè fatto perdere largamente di efficacia e di rigore alla procedura e avrebbero quindi indebolito in generale la capacità della Banca d'Italia di assicurare la correttezza e la regolarità della gestione delle banche. In altre parole, se questi progetti avessero avuto successo, si sarebbe posto nel nulla un atto delle autorità monetarie importante come la liquidazione coatta amministrativa di una banca, in cui si erano riscontrate gravi irregolarità e gravi perdite patrimoniali; e, per di più, ciò avrebbe comportato un onere a carico della collettività, mascherato — neanche troppo bene — da « profitto » del consorzio. In questo caso, davvero sarebbe stato legittimo chiedersi nei confronti di quale fattispecie si sarebbe mai dovuta applicare la procedura sanzionatoria prevista dall'articolo 67 della legge bancaria e, quindi, se non ci fosse in realtà una sorta di totale impunità per i banchieri italiani. Era questo, invero, il terreno sul quale rischiava di compromettersi la credibilità delle autorità monetarie e del nostro sistema bancario nei confronti dell'estero.

In definitiva, quindi, i progetti erano gravemente pericolosi sul piano dell'interesse collettivo ed erano basati su presupposti tecnici estremamente fragili.

d) *Ulteriori considerazioni in ordine alle varie implicazioni dei progetti di salvataggio.*

Per quanto riguarda la soluzione dell'insolvenza della Banca Privata Italiana i legali del gruppo Sindona avevano coltivato — come si è avuto modo di illustrare nelle pagine che precedono — varie ipotesi, le quali avevano tutte come comune denominatore la partecipazione del Banco di Roma all'operazione di sistemazione, nonché l'acquisizione dell'operazione di anticipazione effettuata

dalla Banca d'Italia. Si tendeva infatti a far considerare questa perdita a monte, vale a dire esaurita con riferimento alle operazioni che erano state fatte tra Banca d'Italia, il Ministero del tesoro ed il consorzio delle tre banche d'interesse nazionale nell'epoca immediatamente successiva alla costituzione del consorzio stesso (v. audizione dell'avvocato Guzzi del 14 ottobre 1981, V/2 Lux). Tale perdita, pari a 127 miliardi di lire, risultava infatti come fondo rischi che le tre banche d'interesse nazionale riportavano nel bilancio del consorzio e che veniva allegato ai loro bilanci annuali. In sostanza, il discorso che i legali di Sindona tentavano di portare avanti era quello di fare considerare le operazioni di anticipazione, in quanto esaurite nell'anno, come avvenute, sia pure per un motivo specifico, esclusivamente tra la Banca d'Italia ed il consorzio; evitando così che le operazioni stesse avessero qualche riflesso anche sulla liquidazione della Banca Privata Italiana, nel qual caso questa sarebbe rimasta esposta per la cifra innanzi indicata nei confronti della Banca d'Italia.

A questa impostazione, che presupponeva evidentemente una determinata interpretazione dell'operazione effettuata dalla Banca d'Italia, faceva riscontro un'altra tesi da parte della difesa di Sindona e precisamente quella della chiusura della liquidazione della Banca Privata Italiana in maniera diversa da quella tipica della liquidazione fino ad esaurimento (v. Guzzi, 14 ottobre 1981, V/3 Lux).

L'altro aspetto che doveva essere risolto per potere validamente perseguire il tentativo di sistemazione della liquidazione della Banca Privata Italiana era quello relativo alle multe valutarie che erano state, al momento in cui venivano coltivati i progetti di sistemazione, accertate in circa 85 miliardi di lire. In merito i legali di Sindona consideravano di poter ottenere una riduzione tra i 10 e i 15 miliardi di lire (più esattamente in 15 miliardi, come ha affermato Guzzi), fondando questa loro aspettativa su quanto era avvenuto precedentemente in casi analoghi. In particolare si faceva riferimento al precedente del caso del Banco di San Marco, per il quale, al fine di pervenire ad una soluzione, si erano ridotte le multe valutarie (v. Guzzi 14 ottobre 1981, V/3 Lux).

L'operazione doveva essere completata da un complesso giro di transazioni dirette a costituire liquidità aggiuntiva alla Banca Privata Italiana per consentirle di raggiungere le percentuali per il pagamento dei creditori chirografari. In particolare il discorso si appoggiava essenzialmente sul cosiddetto « giroconto » Capisec. Questa società, facente capo alla costellazione delle società di Sindona, doveva essere ceduta per la simbolica cifra di una lira da questi al Banco di Roma, il quale, una volta venuto in possesso dell'intero pacchetto azionario, avrebbe proceduto a transigere le cause promosse dalla Capisec contro il Banco di Roma stesso con il versamento di una somma che veniva quantificata in 40 miliardi di lire.

La liquidità ottenuta con tale somma avrebbe consentito alla Capisec di transigere la propria esposizione debitoria nei confronti della liquidazione della Banca Privata Italiana per un importo pari a quello ricevuto a transazione delle proprie pretese giudiziarie. Di

conseguenza la somma versata alla Capisec dal Banco di Roma doveva tornare sostanzialmente a questo istituto, il quale risultava all'epoca (insieme con le altre due banche d'interesse nazionale) l'unico creditore chirografario, avendo provveduto al pagamento dei depositanti. In sostanza

« attraverso queste rinunzie e transazioni con il Banco di Roma e la Società Generale Immobiliare, sarebbero affluiti dei denari nella Capisec, divenuta società controllata dal Banco di Roma; con questo giro si sarebbe ripianata la posizione nei confronti della Banca Privata Italiana. Quest'ultima in liquidazione avrebbe pagato il 100 per cento, che sarebbe ritornato al Banco di Roma attraverso la percentuale maggiore che si acquistava » (Guzzi 21 ottobre 1981, XXI/2 Tac.).

L'operazione prospettata, che doveva portare al risultato finale di aumentare le disponibilità della Banca Privata Italiana, per consentirle di arrivare ad una copertura pari al 100 per cento delle sue passività, in realtà non determinava sostanzialmente alcuna maggiore disponibilità di mezzi per la banca, in quanto veniva « creata » una liquidità in dipendenza della transazione di un giudizio promosso dalla Capisec nei confronti del Banco di Roma, transazione alla quale si perveniva anche in base alla considerazione che la somma oggetto di essa sarebbe in sostanza ritornata nella disponibilità del soggetto (Banco di Roma) che aveva provveduto a versarla.

L'operazione tuttavia non sembrerebbe trovare una corrispondenza negli stessi termini sul piano giuridico. Infatti, innanzi tutto, veniva ad essere ceduta per un valore simbolico una partecipazione totalitaria in una società, cui in un momento immediatamente successivo era riconosciuto un credito di circa 40 miliardi di lire, derivante dalla transazione di una serie di giudizi instaurati precedentemente al trasferimento delle partecipazioni, nei confronti dello stesso soggetto acquirente della partecipazione. Il susseguirsi, in un tempo sostanzialmente ristretto, delle due operazioni (trasferimento e transazione) rendeva quella relativa al trasferimento dell'intera partecipazione della Capisec per il prezzo simbolico di una lira suscettibile di azione revocatoria per la sproporzione tra il prezzo pagato ed il valore entrato nel patrimonio dell'acquirente, anche se si doveva tenere conto delle esposizioni della società nei confronti della Banca Privata Italiana.

L'operazione, oltre che determinata dall'esigenza di « creare » una liquidità per ridurre a sua volta l'esposizione creditoria non recuperata della Banca Privata Italiana, doveva avere anche un significato che trascendeva quello immediatamente ricollegabile all'originaria finalità. Infatti la prospettata transazione avrebbe avuto il significato di convalidare in qualche modo la fondatezza delle tesi prospettate nei giudizi transatti, e quindi le ragioni addotte per motivare il *crack* del gruppo; elementi che, se fosse stata portata avanti l'operazione di salvataggio, avrebbero finito per assumere un ruolo significativo per il successivo intento della difesa di Sindona, che si vedrà in seguito.

Infatti, le azioni giudiziarie che si intendevano transigere (in particolare quella promossa dalla Fasco Europe SA nei confronti del Banco di Roma e della Finambro) tendevano a fare accertare l'esistenza di un accordo verbale raggiunto dal Banco di Roma con Sindona, quale rappresentante della Fasco Europe SA e della Fasco AG, per la sistemazione della posizione del gruppo, nonché il non rispetto di tale accordo da parte del Banco di Roma, il quale in tal modo aveva determinato la liquidazione coatta amministrativa della banca facente capo al gruppo o, almeno, aveva aggravato considerevolmente la sua posizione patrimoniale (vedi protocollo numero 00553/Sind.). Di conseguenza, i giudizi promossi assumevano un significato particolare che trascendeva i motivi addotti, per costituire in definitiva uno strumento indispensabile per acquisire la liquidità necessaria a portare avanti il discorso del salvataggio.

Un altro aspetto che non consente di considerare corretti sul piano giuridico i termini di questa operazione è dato dalla circostanza che la somma che doveva essere elargita dal Banco di Roma non poteva ritornare per l'intero allo stesso a titolo di restituzione dei crediti da questo istituto vantati nei confronti della liquidazione della Banca Privata Italiana, in quanto il Banco di Roma partecipava, insieme con le altre due banche di interesse nazionale, per una percentuale determinata al consorzio. Pertanto l'eventuale maggiore introito derivante alla Banca Privata Italiana dalla restituzione da parte della Capisec della somma da questa ricevuta a seguito della transazione andava suddiviso fra tutti gli aderenti al consorzio. Questa sembrerebbe essere la impostazione corretta, anche se si è accennato da parte di Guzzi ad un « preventivo benessere » delle altre due banche di interesse nazionale all'operazione studiata, di cui non si riesce a comprendere il contenuto.

Il gruppo Sindona aveva promosso una serie di giudizi nei confronti del Banco di Roma; la Finambro, a sua volta, aveva promosso un giudizio nei confronti della Società Generale Immobiliare, o meglio, più esattamente, era stata la Capisec a esperire tale giudizio in via surrogatoria, in quanto creditrice di 84 miliardi di lire nei confronti della Finambro per l'acquisto delle azioni della Società Generale Immobiliare. A queste azioni giudiziarie si devono aggiungere altre promosse sempre da società del gruppo nei confronti dei costruttori romani e del Banco di Roma (v. Guzzi 21 ottobre 1981, XX/5 Iocca).

La chiusura quindi della posizione debitoria della Banca Privata Italiana, attraverso la soluzione prospettata dal gruppo Sindona, poggiava essenzialmente sulla posizione del Banco di Roma quale controparte nelle cause civili che erano state promosse dalle società facenti capo allo stesso Sindona; giudizi che nei programmi dei legali di questi dovevano costituire, come si è veduto, uno strumento per procacciarsi la liquidità aggiuntiva necessaria al raggiungimento delle percentuali prospettate per la definizione della liquidazione. In altri termini, i giudizi pendenti, attraverso un meccanismo complesso di transazioni, dovevano giustificare la disponibilità delle somme necessarie per portare avanti la definizione della liquidazione, anche

se in pratica una delle fonti (e la più importante) della chiusura della sistemazione era il Banco di Roma, il quale avrebbe dovuto erogare le somme che, nel meccanismo predisposto dai legali di Sindona, dovevano poi ritornare allo stesso banco (Guzzi 21 ottobre 1981, XXI/2 Tac.).

L'altro elemento su cui si basava la proposta di sistemazione messa a punto dai legali di Sindona era quello di considerare acquisita all'azienda di credito la liquidità dalla stessa ottenuta in conseguenza del decreto ministeriale emanato il 27 settembre 1974 dall'allora Ministro del tesoro Colombo. Con questo decreto si disponeva che il Ministro del tesoro poteva consentire anticipazioni a 24 mesi sui buoni del tesoro a lunga scadenza, all'interesse dell'1 per cento, a favore di aziende di credito che, surrogate ai depositanti di altre aziende in liquidazione coatta, si trovavano a dovere ammortizzare le conseguenti perdite; la Banca d'Italia avrebbe regolato l'ammontare del ricorso a tali anticipazioni in rapporto all'entità della perdita ed alle esigenze dei piani di ammortamento. Già nella prima applicazione del decreto ci si era discostati sostanzialmente da quelli che, secondo una interpretazione testuale di esso, sembrano esserne i termini, in quanto nella pratica si era consentita l'anticipazione senza che preventivamente si fossero contabilizzate le perdite registrate dall'azienda di credito a favore della quale si interveniva. Inoltre, nonostante che il decreto presupponesse l'erogazione del beneficio a favore di qualsiasi azienda di credito, nella realtà i beneficiari dovevano essere praticamente solo le tre banche di interesse nazionale che si erano assunte l'onere di intervenire a favore della Banca Privata Italiana.

Con l'acquisizione da parte del consorzio del ricavato dell'anticipazione effettuata dalla Banca d'Italia si era sostanzialmente creato un fondo di circa 127 miliardi di lire (originariamente di 142 miliardi, ridotti successivamente per ragioni fiscali); fondo che però non costituiva un finanziamento bensì semplicemente una anticipazione. Nondimeno, si considerava come acquisito dal consorzio il ricavato della anticipazione, che veniva quindi portato in detrazione del debito della Banca Privata Italiana, in quanto, anche se con fondi messi a disposizione per altro titolo, il consorzio stesso doveva ritenersi rientrato, da questa parte, del suo credito.

È evidente che questa impostazione non teneva conto del fatto che l'anticipazione costituiva per la Banca d'Italia un onere. Più avanti sarà precisato come si intendeva portare avanti il discorso su questo punto.

Le modalità dell'operazione di sistemazione della liquidazione della Banca Privata Italiana presupponevano — come più volte s'è ricordato — anche la riduzione della multa valutaria da 85 miliardi a 10-15 miliardi di lire. La riduzione della multa non risulta in alcun modo concordata con l'amministrazione competente, né sembra che alcun contatto sia intervenuto su questo punto. In sostanza, i promotori del progetto di sistemazione della liquidazione si basavano su esperienze precedenti, nelle quali si era pro-

ceduto a concordare una riduzione della multa valutaria. In seguito a questa ulteriore riduzione del passivo della Banca Privata Italiana, si contava di raggiungere la percentuale di pagamento dei debiti che avrebbe consentito l'accoglimento della transazione proposta. Questo meccanismo, inoltre, tendeva a far revocare la sentenza di dichiarazione dello stato di insolvenza e conseguentemente a far venir meno i reati di natura fallimentare connessi a tale dichiarazione.

La definizione della liquidazione della Banca Privata Italiana, se realizzata nei termini e con le modalità che venivano prospettate dai promotori, avrebbe comportato anche l'evidenziazione di un altro e diverso valore patrimoniale, non immediatamente ricollegabile alla liquidazione della banca, ma particolarmente significativo, ai fini della valutazione della complessa operazione. Si tendeva, in particolare, a porre in evidenza il valore aziendale della Banca Privata Italiana che, tenuto conto dell'ammontare dei depositi all'epoca (1.000 miliardi di lire) ed in considerazione dei valori attribuiti ad istituti di credito della stessa dimensione, veniva stimato intorno ai 140-180 miliardi di lire, senza considerare il maggior valore degli sportelli in Milano ed in Roma della banca stessa, nonché la partecipazione nella Banca di Messina. In tal modo se, da un lato, con la complessa sistemazione delle passività della Banca Privata Italiana si otteneva il venir meno dei presupposti della dichiarazione dello stato di insolvenza, con i descritti effetti sulla configurabilità dei reati a questa dichiarazione collegati; d'altro lato si tentava altresì di precostituire un elemento, quale il valore aziendale della Banca Privata Italiana, per un duplice scopo. Innanzitutto, qualsiasi obiezione in merito alla legittimità dell'acquisizione al consorzio dell'anticipazione alle condizioni particolari praticate dalla Banca d'Italia, che di fatto costituiva una perdita a carico della collettività, avrebbe potuto essere contestata sostenendo che a fronte di tale anticipazione esisteva un valore patrimoniale di circa 140-180 miliardi di lire. In secondo luogo, l'attribuzione alla Banca Privata Italiana di un valore patrimoniale largamente superiore al passivo della stessa avrebbe dimostrato che la crisi del gruppo era stata facilitata o addirittura determinata esclusivamente da motivi politici, secondo la tesi sempre accreditata da Sindona, il quale appunto sosteneva che il *crack* era imputabile all'opposizione nei confronti del gruppo stesso di alcuni ambienti politici. Opposizione, il cui più evidente e clamoroso esempio era stato dato dalla vicenda dell'aumento del capitale della Finambro, che avrebbe dovuto costituire il polmone finanziario del gruppo. Questa posizione è emersa chiaramente attraverso l'audizione dell'avvocato Gambino, il quale ha precisato che il progetto di sistemazione della Banca Privata Italiana tendeva alla

« ricostituzione della organizzazione aziendale, al recupero dell'avviamento attraverso la revoca del decreto di liquidazione coatta amministrativa »,

per cui si doveva puntare ad una revoca di tale decreto « per fatti sopravvenuti ». In conseguenza della revoca del decreto si sarebbe

dovuto sostenere che il fatto sopravvenuto indicava

« che già all'origine l'insolvenza non c'era e questo... avrebbe costituito un notevole aiuto per la tesi dell'inesistenza dello stato di insolvenza »;

in buona sostanza, cioè,

« la revoca del decreto avrebbe dimostrato che c'era un avviamento della banca » (Gambino, 2 dicembre 1981, XXIV/4 Lux).

In tal modo, quindi, si cercava di dimostrare (anche se a posteriori) che al momento del dissesto il patrimonio complessivo di Sindona copriva largamente le perdite, sia per il valore intrinseco della Società Generale Immobiliare nel momento in cui si era verificata la crisi del gruppo, sia per il valore di avviamento della Banca Privata Italiana.

Al fine di avvalorare questa tesi e per evidenziare in maniera concreta il valore patrimoniale da attribuire alla Banca Privata Italiana furono parzialmente modificati gli originari progetti di sistemazione e si prevede, quale correttivo, che l'azienda bancaria avrebbe dovuto, una volta revocato il decreto di liquidazione coatta amministrativa, riprendere la sua attività, anche se con una denominazione diversa.

In termini analoghi si è espresso, in proposito, anche Guzzi, il quale ha affermato che il piano di sistemazione tendeva a « sdrammatizzare » la situazione facendo venire meno la parte civile ed avvalorando

« quella che era la tesi di Sindona, cioè essere stata l'operazione del 1974 un'operazione voluta da certi gruppi politico-finanziari in suo danno, mentre in realtà, se si fosse tenuto presente l'avviamento di una banca aperta e non chiusa (come avvenne per i provvedimenti del 1974), i valori vi sarebbero stati » (21 ottobre 1981, VI/5 Fradd.).

Lo stesso Guzzi, nella deposizione resa al giudice istruttore di Milano il 5 ottobre 1981, ha altresì sostenuto (v. prot. n. 00459/Sind., fasc. A, pag. 61) che

« l'interesse che aveva Andreotti a seguire questa vicenda ritengo fosse lo stesso che aveva animato Andreotti e Fanfani e più genericamente la democrazia cristiana alla sistemazione della Banca Privata Italiana prima del *crack*. Andreotti riteneva che Michele Sindona fosse stato vittima di centri di poteri politico e finanziario contrari alla democrazia cristiana. Egli mostrava e ha sempre mostrato molta stima nei confronti di Sindona, al quale riconosceva meriti anche per certi consigli che nel periodo di normalità del gruppo Sindona lo stesso Sindona aveva fornito ad Andreotti ».

In realtà la sistemazione della liquidazione coatta amministrativa doveva essere in pratica molto più complessa di quanto non

è dato rilevare dai progetti predisposti dai legali di Sindona; e ciò in relazione alle miriadi di società, alcune delle quali prive di qualsiasi attività, che facevano capo al gruppo, tutte legate, anche se in misura diversa, da un complesso di rapporti reciproci. È possibile rilevare questo aspetto dagli atti che avrebbero dovuto precedere ed accompagnare un'eventuale sistemazione della liquidazione della Banca Privata Italiana. In particolare, si può osservare che solamente alcune società del gruppo, e precisamente la Finambro, la Fasco Europe, la Capisec e la Fasco A.G., sarebbero state trasferite al Banco di Roma o alla nuova società che doveva essere costituita (a seconda delle varie ipotesi prospettate) per il corrispettivo simbolico di una lira; mentre sarebbe stata addotta liquidità limitatamente alla Capisec sino alla concorrenza della percentuale della esposizione globale del gruppo verso la Banca Privata Italiana in liquidazione coatta, al fine — come si è detto — di consentire il pagamento di quanto dovuto alla banca stessa. La ipotesi, tuttavia, non indicava la situazione giuridica e patrimoniale delle società cedute, mentre invece si prevedeva (venendo in tal modo a confermare che le società che si trasferivano non esaurivano quelle facenti parte del gruppo) che a richiesta della nuova società sarebbero state liquidate ed estinte quelle società « ponte » un tempo controllate da Sindona o da altri soggetti facenti parte del gruppo, società per altro estranee all'accordo e quindi non tenute giuridicamente a rispettarlo.

Dal *pro memoria* predisposto dai legali di Sindona per il liquidatore è possibile rilevare alcune condizioni particolari che formavano parte integrante della complessa operazione che doveva portare, nella intenzione dei promotori, alla revoca del decreto di liquidazione coatta. In particolare, in tale promemoria era prevista la transazione del giudizio promosso da Sindona contro la Banca Privata Italiana in liquidazione coatta e concernente la proprietà di 4.000 azioni della Fasco A.G.; azioni che, in base all'accordo generale, dovevano essere trasferite al Banco di Roma, insieme con le altre partecipazioni di cui si è detto prima, per il prezzo simbolico di una lira. La transazione di questa lite avrebbe comportato anche la consegna da parte della Banca Privata Italiana alla UCI delle azioni Dufour, con la contestuale rinuncia a qualsiasi azione diretta o indiretta tendente a rivendicarne la proprietà; la definizione del giudizio relativo al sequestro ed alla rivendica da parte della Handelscredit delle azioni della Generalfin, che sarebbero rimaste in tal modo acquisite al gruppo Sindona; la liquidazione di tutte le società controllate dalla Fasco A.G., con la eccezione delle azioni della Fasco International e delle altre partecipazioni estere, direttamente o indirettamente detenute dalla Fasco, che sarebbero rimaste quindi anch'esse nelle mani di Sindona.

La cessione della partecipazione della Fasco A.G. al capitale della Banca Privata Italiana per il corrispettivo simbolico di una lira avrebbe inoltre implicato la contestuale rinuncia della parte cessionaria a far valere qualsiasi diritto e/o pretesa, anche sotto

il profilo di azioni di responsabilità

« nei confronti del socio dominante, nei confronti degli amministratori anche di fatto, dei liquidatori, eccetera, per la gestione sino alla data della cessione stessa » (v. prot. n. 00062/Sind.).

Sempre nel citato promemoria era previsto che la liquidazione delle società controllate dalla Fasco A.G. (che doveva — si ripete — essere trasferita al Banco di Roma) dovesse avvenire « al meglio », riconoscendosi in tal modo che la liquidazione di queste società poteva far sorgere problemi tali da giustificare la chiusura « al meglio ». La sistemazione contemplava, ancora, la definizione della vertenza tra l'Interbanca e la Amincor Bank, di quella tra l'Interbanca-Handelscredit e l'Amincor « alle migliori condizioni », nonché la chiusura della liquidazione dell'Amincor col mandato, da parte degli azionisti di quest'ultima, di mettere a disposizione della Banca Privata Italiana il saldo attivo della liquidazione, la transazione della posizione della Kamiene, la rinuncia da parte della Banca Privata Italiana a qualsiasi azione e/o pretesa nei confronti degli organi amministrativi della Amincor. Erano previsti anche la transazione con la società Mofi ed il contestuale passaggio delle azioni Interlakes per un corrispettivo da concordare, con la rinuncia a qualsiasi azione anche attinente alla responsabilità, nonché la rinuncia a qualsiasi azione nei confronti delle persone che in qualità di soci dominanti, amministratori anche di fatto, liquidatori o sindaci avevano gestito la Fasco A.G. e le società controllate o collegate. Infine, sempre secondo il progetto dei legali di Sindona, la Banca Privata Italiana in liquidazione, al fine di agevolare la transazione Finabank-Interphoto, avrebbe dovuto concordare la rinuncia a qualsiasi pretesa recuperatoria nei confronti della Finabank stessa.

Alla luce di quanto si è detto, appare chiaro che la sistemazione della liquidazione coatta della Banca Privata Italiana non dipendeva solamente dalla transazione dei giudizi promossi dalle società facenti capo al gruppo Sindona nei confronti del Banco di Roma — strumento per creare la liquidità necessaria per raggiungere una percentuale di pagamento della massa debitoria tale da giustificare la revoca della liquidazione — nonché dalla riduzione delle multe valutarie. Essa, invece, si fondava altresì su una serie di altre condizioni che, anche se potevano sembrare marginali, denotavano le finalità collaterali che si intendevano perseguire con questo progetto di « salvataggio » (l'espressione utilizzata costituisce un indice particolarmente significativo al fine di percepire l'effettiva consistenza dell'intera operazione) che, nonostante le affermazioni contrarie, tendeva a conservare al vecchio gruppo la titolarità di alcune partecipazioni. Di dette partecipazioni non si conosce il valore patrimoniale, ma — in considerazione del fatto che venivano inserite in un progetto di accordo di natura economica — non sembra dubbio che ad esse il gruppo Sindona attribuisse un certo valore.

Per quanto riguarda la definizione transattiva della controversia relativa alla titolarità delle azioni della Fasco A.G. l'avvocato Guzzi dinanzi ai giudici di Milano (vedi interrogatorio del 9 ottobre 1981,

prot. n. 00459/Sind, fasc. A, pag. 151) ha sostenuto che la soluzione che si proponeva ad Ambrosoli era di carattere puramente pratico, in quanto si aveva interesse a far risultare che ad una certa data (e precisamente il 12 luglio 1972) il legittimo proprietario di tali azioni era Michele Sindona; questo, al fine di evitare che un accertamento giudiziale che avesse modificato il suo *status* su questa partecipazione potesse implicare una incriminazione per Sindona negli U.S.A., in quanto questi aveva dichiarato in tutti gli atti ufficiali resi presso le autorità di quello stato di essere il proprietario unico della Fasco A.G. L'interesse di avere riconosciuta la propria titolarità delle azioni della Fasco A.G. giustificava, secondo Guzzi, il fatto che Sindona fosse disposto a trasferire le stesse al corrispettivo simbolico di una lira.

La transazione con la società Mofi e il passaggio delle azioni Interlakes previo versamento di un corrispettivo ancora da definire, cui si è accennato innanzi, avrebbero permesso di addurre liquidità alla Mofi e quindi recuperare quanto da questa dovuto alla liquidazione della Banca Privata Italiana. In base al prezzo offerto, si pensava ad un recupero del credito vantato dalla Banca Privata Italiana nei confronti della Mofi — che era pari a circa 6 milioni di dollari — in una misura che si sarebbe aggirata intorno al 15 per cento: percentuale che, a detta di Guzzi (v. interrogatorio del 9 ottobre 1981, prot. n. 00459/ Sind, fasc. A, pagg. 150-151), il liquidatore della Banca Privata Italiana giudicava abbastanza soddisfacente rispetto ad una previsione di recupero, mostrata allo stesso Guzzi, nell'ordine del 10 per cento. La transazione di questa posizione doveva essere realizzata da Sindona, anche se con l'intervento di un terzo. Infatti, tra i documenti sequestrati nello studio di Guzzi vi è un appunto dello stesso in cui accanto all'indicazione di questa società Interlakes si trova scritto

« sbarrare la strada ad Ambrosoli come già concordato con... (nome indecifrabile) immediatamente dopo, trattare la transazione con l'intervento di un terzo » (v. prot. n. 00459/Sind, fasc. C, pag. 184).

Lo stesso Ambrosoli non doveva conoscere esattamente questa posizione, se chiedeva in merito alcuni elementi a Guzzi (contratto di *leasing* dei terreni, contratto di *leasing* di fabbricati, rapporti tra proprietari del terreno e dei fabbricati, effetti di possibili azioni recuperatorie nei confronti della società debitrice della Interlakes).

Emerge da quanto si è fino ad ora esposto che la sistemazione della liquidazione della Banca Privata Italiana avrebbe dovuto fondarsi sulla collaborazione del liquidatore, della Banca d'Italia e del Banco di Roma, istituto che veniva individuato come il soggetto maggiormente interessato a prestare detta collaborazione, in considerazione sia delle operazioni dallo stesso intrattenute con il gruppo Sindona, sia della sua posizione di convenuto in vari giudizi, con la definizione transattiva dei quali si sarebbe trovata la liquidità da addurre alla Banca Privata Italiana per consentire a questa di raggiungere quella determinata percentuale di riparto ai creditori, che avrebbe consentito la revoca della liquidazione coatta. Per quanto

concerne le valutazioni del Banco di Roma, si deve ricordare che in un appunto del dirigente del Banco Rubbi, senza data, ma da questi consegnato al giudice istruttore del Tribunale di Milano nel corso del suo interrogatorio in data 18 aprile 1979 (v. prot. numero 00062/Sind, pag. 35), si trova scritto:

« l'impressione è che l'intero progetto meriti, più che un'analisi degli innumerevoli, difficili e, qualche volta, incomprensibili punti in cui si articola, un rifiuto globale ».

Ad opposte conclusioni conduce, invece, un promemoria sull'intera procedura da seguire per la sistemazione della Banca Privata Italiana, che fa parte della documentazione sequestrata nello studio dell'ingegner Federici, all'epoca vicepresidente del Banco di Roma ed indicato da più persone come uno dei sostenitori della sistemazione. Nel documento si afferma difatti che

« la soluzione studiata e già sottoposta nel gennaio scorso all'esame del Banco di Roma, che l'ha ritenuta realizzabile sotto il profilo tecnico e finanziario, appare l'unica idonea al superamento di tutti i profili concernenti la vicenda per essere la sola in grado di soddisfare anche gli interessi dei piccoli azionisti. Per contro, una soluzione concordataria, soddisfacendo potenzialmente i soli interessi dei creditori, lascerebbe aperta ogni rivendicazione e ogni giustificata pressione dell'azionariato sia in sede civile sia in sede penale » (v. prot. n. 00062/Sind, pag. 115).

La circostanza che il progetto di sistemazione venisse ad essere coltivato con l'assenso del Banco di Roma sembrerebbe confermata da un appunto per il dottor Sarcinelli, nella sua qualità di responsabile della vigilanza della Banca d'Italia, datato 7 novembre 1977, nel quale, a proposito di una richiesta di incontro del liquidatore Ambrosoli con Sarcinelli, si precisa che

« la richiesta è in relazione ad una visita effettuata venerdì scorso dal dottor Rubbi, direttore centrale del Banco di Roma, il quale ha preannunciato all'avvocato Ambrosoli l'intendimento del Banco (o eventualmente del consorzio tra le tre banche di interesse nazionale) di proporre una soluzione concordataria che consenta di definire la procedura della Privata con un riparto complessivo ai creditori chirografari superiore a quello attualmente previsto (56 per cento), oltre al rimborso delle partecipazioni azionarie dei soci di minoranza della banca » (v. prot. n. 00203/Sind, II, pag. 359).

Proprio in virtù delle loro incongruenze di carattere tecnico, le ipotesi di sistemazione avrebbero dovuto avere — per sperare di concretizzarsi — un supporto politico. Ciò spiega le attività poste in essere dalla difesa di Sindona, e segnatamente dall'avvocato Guzzi, per cercare di procurare tale supporto: argomento, del quale

meglio si dirà nel paragrafo che segue. Qui si vuole soltanto porre in rilievo che la valutazione espressa era condivisa dall'avvocato Ambrosoli, il quale, nel manifestare le sue perplessità sulla possibilità di una esecuzione della sistemazione nei termini prospettati,

« in quanto altro non sarebbe che un regalo di 126 miliardi di lire a fronte del quale la collettività non ricaverebbe nulla se non una scatola vuota della Capisec S.A. »,

affermava:

« il progetto dovrebbe necessariamente avere appoggi politici per poter essere realizzato » (v. prot. n. 00062/Sind., pag. 7).

e) *Tentativi di acquisire appoggi di carattere politico ai progetti di salvataggio.*

Come s'è detto, i progetti di salvataggio, date le loro manchevolezze tecniche, avrebbero avuto bisogno, per essere approvati dagli organi competenti, di un consistente appoggio politico. Questa necessità fu ben chiara e presente a Sindona, il quale pertanto — attraverso il suo *entourage* e soprattutto attraverso l'avvocato Guzzi — si diede molto da fare in questa direzione. L'avvocato Guzzi, in particolare, cercò di guadagnare alla causa del salvataggio l'onorevole Andreotti, all'epoca Presidente del Consiglio dei ministri.

Sul dipanarsi dei rapporti tra Andreotti e Guzzi i due protagonisti della vicenda hanno fornito versioni in parte contrastanti, che tali sono rimaste pur dopo il confronto tra di essi all'uopo disposto dalla Commissione. Quel che è certo, tuttavia, è che Andreotti non fece mai nulla di concreto per aiutare Sindona e si limitò a ricevere le richieste di Guzzi ed i documenti — non importa quanti — da questi inviatigli, promettendo soltanto che la posizione di Sindona sarebbe stata debitamente esaminata nelle sedi competenti, senza pregiudizi nei suoi confronti. L'avvocato Guzzi, specificamente interrogato sul punto nel corso della sua audizione, ha risposto in termini negativi a chi gli chiedeva se l'onorevole Andreotti avesse compiuto qualche atto per favorire Sindona, sia per evitarne l'estradizione e sia in ordine ai progetti di salvataggio.

L'onorevole Andreotti, in particolare, ha ricordato alla Commissione che egli aveva fatto parte della « mezza Italia » che non si era mossa per sollecitare a La Malfa l'aumento di capitale della Finambro; ed ha recisamente negato quanto sostenuto da Guzzi a proposito del ruolo dell'ingegner Fortunato Federici, nel quale l'ex legale di Sindona ha sostenuto dovesse vedersi un « portavoce » dell'allora Presidente del Consiglio. Andreotti ha invece affermato che Federici, deceduto nel corso del 1978, già amministratore del Banco di Roma ed amico di Sindona, si era molto attivato a favore di una sistemazione della liquidazione coatta della Banca Privata Italiana, convinto com'era che il provvedimento difettesse dei necessari presupposti e che la vicenda minacciasse di

danneggiare il buon nome del nostro sistema bancario, trascinando in una inquietante polemica anche la Banca d'Italia. In contrasto con Guzzi che ha parlato di una riunione tra Andreotti, Federici e l'avvocato Gambino avvenuta il 12 luglio 1977, Andreotti ha sottolineato che i pressanti e molteplici impegni politici di quella giornata non gli consentirono se non un rapido incontro con Federici che aveva chiesto di parlargli, incontro nel corso del quale il suo interlocutore non gli aveva presentato documenti scritti, avendogli inviato solo in seguito un semplice appunto. Quanto a Gambino, Andreotti ha ritenuto che potrebbe trattarsi della persona presentatagli da Federici in quella occasione: persona che peraltro era rimasta in piedi e con la quale egli non aveva discusso alcun aspetto del problema sindoniano.

In seguito, Guzzi fece avere all'onorevole Andreotti uno schema di sistemazione e contemporaneamente gli chiese di far ricevere dalla Banca d'Italia l'avvocato Ambrosoli insieme con il dottor Cuccia, il quale - a detta di Guzzi - aveva partecipato alla stesura del documento ed intendeva avallarlo, ma non desiderava prendere l'iniziativa. Andreotti si riservò di far delibare il testo al ministro Stammati, scelto per la sua competenza tecnica e perché, non essendo Ministro del tesoro, non poteva dar luogo al sospetto che si volessero esercitare pressioni sulle banche. I sondaggi operati da Stammati avendo dato esito negativo, non si dette da parte di Andreotti ulteriore corso alle richieste di Guzzi.

Guzzi ha affermato, in merito, che, oltre che a Stammati, Andreotti avrebbe dato incarico di occuparsi della questione anche all'onorevole Evangelisti, all'epoca sottosegretario alla Presidenza del Consiglio. Queste affermazioni di Guzzi sono state recisamente smentite tanto da Andreotti quanto da Evangelisti, il quale ha dichiarato di essersi interessato della vicenda in seguito ad una richiesta di Guzzi e di averne parlato al dottor Sarcinelli, senza esercitare su questi nessuna pressione e solo sottoponendogli il progetto di sistemazione avuto da Guzzi. Pochi giorni dopo, avendo informato Andreotti della sua iniziativa, Evangelisti venne da questi sconsigliato a seguire in essa e, pertanto, si affrettò a telefonare a Sarcinelli per dirgli di desistere dall'esame del progetto. Si deve notare come questa versione di Evangelisti sia stata confermata - per la parte che lo riguarda - dal dottor Sarcinelli nel corso della sua audizione dinanzi alla Commissione.

Altro punto di dissonanza tra le versioni di Andreotti e di Guzzi riguarda una telefonata di benevola assicurazione che il secondo asserisce di aver ricevuto dal primo e che il primo nega, invece, di avere mai fatto. Guzzi ha ritenuto di portare a sostegno della sua tesi una minuta di lettera a lui sequestrata dai giudici milanesi, recante la stessa data della presunta telefonata; lettera, con la quale egli ringraziava l'onorevole Andreotti per il « messaggio ricevuto ». Si deve al riguardo porre nel dovuto rilievo che l'argomento sembra piuttosto asseverare la tesi contraria a quella sostenuta da Guzzi, in quanto - se la telefonata vi fosse stata - apparirebbe ben strano che Guzzi dovesse poi ringraziare Andreotti per iscritto per un messaggio ricevuto verbalmente.

Contraddizioni sono insorte anche a proposito del numero di *memorandum* e appunti trasmessi da Guzzi all'onorevole Andreotti. Questi ha però chiarito, in proposito, che, dell'enorme mole di posta che a lui perveniva, gli venivano mostrati solo i carteggi più importanti, su cui occorreva prendere decisioni e che interessassero veramente il Presidente del Consiglio. Andreotti ha aggiunto che una volta il suo segretario, dottor Ceccherini, ebbe ad informarlo che l'avvocato Guzzi comunicava che Sindona minacciava — se le cose avessero preso per lui una brutta piega — di mettere a repentaglio le relazioni tra l'Italia e gli Stati Uniti. Tale minaccia, apparendo del tutto paradossale ed inconsistente, non fu da Andreotti presa in considerazione alcuna.

Andreotti ha riferito, ancora, che nel corso di un colloquio Guzzi gli comunicò di aver ricevuto una lettera di Sindona, nella quale questi — che all'epoca fingeva di essere stato rapito — gli chiedeva di rendere pubblica la « lista dei 500 ». A Guzzi Andreotti ripeté quanto aveva detto più volte, sull'argomento, a Barone, e cioè che la lista doveva essere resa pubblica, non dovendosi offrire nessuna copertura a chi, in un momento particolarmente difficile per la nostra economia, aveva esportato valuta, pur se, all'epoca, si trattava soltanto di illeciti amministrativi e non anche penali.

Andreotti ha poi negato di aver incontrato Sindona negli Stati Uniti nel 1976 e nel 1977, fornendo al riguardo concreti elementi di smentita.

Quanto, infine, alle ragioni che hanno motivato il suo interessamento — sia pure nei limiti che si sono descritti — al caso Sindona, Andreotti ha sottolineato che è prassi costante che la Presidenza del Consiglio segua le vicende di aziende in crisi, ricordando in proposito il caso coevo del salvataggio del gruppo Maraldi e facendo presente che talvolta, in ipotesi del genere, la stessa Banca d'Italia sollecita l'intervento governativo per evitare danni di carattere generale: come era difatti avvenuto — e l'onorevole Andreotti ha prodotto documentazione che comprova detta affermazione — per la Società Generale Immobiliare, le cui vicende per altro si intrecciavano con quelle della Banca Privata Italiana. L'onorevole Andreotti ha inoltre affermato che era opportuno non accreditare in alcun modo la tesi, sostenuta da Sindona e dal suo *entourage*, che fosse in atto una persecuzione ai danni di questi; ed ha riferito, infine, di un suo concreto intervento, posto in essere anche su richiesta dei sindacati, per bloccare la vendita ad un gruppo statunitense della Condotte d'acqua, società con un enorme fatturato che soltanto pochi anni prima era stata acquistata dall'IRI.

Non fu, peraltro, soltanto in direzione di Andreotti che si rivolsero i tentativi di coinvolgimento di personalità politiche nel salvataggio di Sindona. I legali di questi cercarono, difatti, di guadagnare alla causa del loro assistito anche il senatore Fanfani, adoperando come tramite l'avvocato Giuseppe Bucciante, al quale, nel corso di un incontro avvenuto a New York, lo stesso Sindona ribadì l'intenzione — già manifestata a Bucciante dai suoi difensori — di dare pubblicità all'affare del prestito di due miliardi di lire alla segreteria amministrativa della democrazia cristiana.

Fu proprio per poter stabilire se tale prestito fosse stato effettivamente restituito che il senatore Fanfani invitò Bucciante a mantenere i contatti con gli avvocati di Sindona e a recarsi a New York. Successivamente, ricevuta da Micheli assicurazione che le somme erano state in effetti restituite, Fanfani lasciò cadere i rapporti. Non risulta, in effetti, che il ruolo di Bucciante abbia mai travalicato i confini della descritta opera di accertamento.

Altro esponente politico che ebbe contatti con i difensori di Sindona, e precisamente con l'avvocato Guzzi, è l'ex senatore Mario Tedeschi, direttore del periodico « Il Borghese ». In particolare, Guzzi ha affermato di avere avuto degli incontri con Tedeschi, talora accompagnato dall'altro ex parlamentare Delfino, allo scopo di concordare i termini di una campagna di stampa a favore di Sindona che avrebbe dovuto essere condotta dal periodico diretto da Tedeschi. Sentito in proposito dalla Commissione, questi ha invece difeso l'autonomia delle posizioni da lui assunte, sostenendo che esse risalivano ad epoca antecedente agli incontri con Guzzi, da lui avuti al solo scopo di acquisire notizie. A detti incontri Delfino aveva talora partecipato — secondo Tedeschi — perché intenzionato, in quel periodo, a fare pratica nella professione giornalistica.

Oltre ai sostegni di carattere politico, Sindona si ingegnò di procurare ai progetti di sistemazione anche appoggi di diversa natura. Rientrano in questo quadro le telefonate minatorie rivolte ad ammorbidire la posizione dell'avvocato Ambrosoli e le pressioni ricattatorie esercitate, anche con mezzi violenti, su Enrico Cuccia perché si facesse promotore del salvataggio.

Anche nei confronti di Roberto Calvi si cercò di adoperare l'arma del ricatto attraverso una campagna diffamatoria condotta da tale Luigi Cavallo; ma, verosimilmente, non fu questa l'unica strada percorsa per arrivare al presidente del Banco Ambrosiano, il quale ha riconosciuto, dinanzi alla Commissione, che a Gelli stavano molto a cuore, tanto da non farne mistero, le vicende di Sindona. In ordine ai rapporti tra Calvi e Sindona, Guzzi ha espresso l'opinione che tra i due vi fosse una vera e propria società di fatto, secondo quello che lo stesso Sindona affermava; Calvi, al contrario, ha recisamente negato tale circostanza sostenendo di aver dato vita, insieme con Sindona, soltanto ad una serie di operazioni staccate.

Il precedente accenno a Licio Gelli fornisce lo spunto per ricordare — prima di concludere l'esame dell'argomento — come gli ambienti della loggia P2 si siano attivamente adoperati in favore del salvataggio di Sindona. Oltre agli interventi di Gelli, risulta difatti che vi fu un interessamento di Ortolani — che, a dire di Guzzi, sperava insieme con Gelli di inserirsi nell'operazione anche per trarne un personale profitto — nonché di Roberto Memmo, enigmatico personaggio che, oltre ad aver fatto da tramite tra Guzzi e Federici, prese parte a riunioni con costoro e con Gelli, favorì contatti di Guzzi anche con altre persone come l'ex procuratore generale della Repubblica Carmelo Spagnuolo ed il dottor Pone e si interessò della accennata trattativa per la cessione ad un gruppo statunitense del pacchetto azionario della società Condotte d'acqua.

9. — IL PROCEDIMENTO PER L'ESTRADIZIONE DI MICHELE SINDONA.

La Commissione è chiamata a rispondere al quesito se da parte di pubblici dipendenti siano stati tenuti comportamenti tali da impedire o ritardare o comunque ostacolare l'estradizione dell'avvocato Sindona o tali da intralciare lo svolgimento delle indagini della magistratura sulle sue attività; se esponenti politici o membri del Governo siano direttamente o indirettamente intervenuti per sollecitare o favorire i comportamenti indicati.

Per rispondere a tale quesito la Commissione ha svolto precise e articolate indagini, lungo due direttrici. Ha provveduto anzitutto ad acquisire dai Ministeri della giustizia e degli affari esteri tutta la documentazione concernente la procedura di estradizione dagli Stati Uniti iniziata nel 1974 contro Michele Sindona e proseguita fino all'incriminazione di Sindona da parte delle autorità statunitensi e al suo successivo falso rapimento. Si tratta di una serie di documenti (spesso coincidenti) provenienti dalle autorità giudiziarie o amministrative italiane, o dalle stesse autorità statunitensi. Tutto il complesso di questi documenti, disposti secondo la loro cronologia, ha consentito alla Commissione di accertare quali cadenze abbia avuto la procedura di estradizione, quale ne sia stato globalmente lo svolgimento, quali gli interventi e le iniziative prese dagli organi competenti dei due paesi interessati e quali infine i rapporti che si sono stabiliti, nel tempo, tra gli organi suddetti allo scopo di portare a termine il procedimento.

D'altra parte la Commissione, oltre ad acquisire le dichiarazioni rese all'autorità giudiziaria milanese da persone che si erano occupate, a titoli diversi, della vicenda dell'estradizione, ha anche proceduto alla audizione diretta di queste e di altre persone, per ricavarne dati utili circa le possibili, indebite interferenze sull'iter della procedura. I due tipi di elementi probatori, integrati tra loro, consentono una migliore valutazione dell'oggetto del giudizio che compete alla Commissione; ciò perché mentre l'esame dei documenti serve di per sé a stabilire il grado della regolarità del procedimento e vale già da solo a mettere in evidenza illeciti comportamenti (come quelli degli *affidavit* rilasciati da taluni pubblici dipendenti), le audizioni testimoniali consentono di valutare se una regolarità formale sia stata tale anche sul piano sostanziale, ed insieme di far venire alla luce eventuali comportamenti che, pur senza avere conseguito risultati effettivi nell'ostacolare l'estradizione, si siano tuttavia mossi in questa direzione, così da doversi considerare parimenti indebiti.

In questa prospettiva è pertanto utile esporre prima i dati documentali e poi il contenuto delle varie audizioni, per valutarne quindi separatamente il significato al fine di pervenire, attraverso una globale comparazione dei due tipi di prova, alla formulazione di un giudizio quanto più preciso possibile sui quesiti sopra indicati o comunque all'indicazione delle cause che hanno in concreto impe-

dito, sia pure al di fuori di responsabilità individuali, che Michele Sindona, perseguito dalla giustizia italiana per gravissimi reati, fosse estradato dagli Stati Uniti d'America dove si era rifugiato.

A — I DOCUMENTI.

Le pagine che seguono contengono, per linee sintetiche, la cronistoria del procedimento per l'estradizione dagli Stati Uniti d'America in Italia di Michele Sindona, quale si desume dalla documentazione trasmessa alla Commissione dai Ministeri della giustizia e degli affari esteri.

a) *Attività preparatorie della richiesta di estradizione.*

È noto che, con sentenza del 14 ottobre 1974, il tribunale civile di Milano dichiarò lo stato di insolvenza della Banca Privata Italiana di Michele Sindona. In precedenza, il giudice istruttore dello stesso tribunale, in data 4 ottobre 1974, aveva emesso mandato di cattura nei confronti di Sindona, per i due reati di cui all'articolo 2621 del codice civile (false comunicazioni ed illegale ripartizione di utili). Successivamente, in data 24 ottobre 1974, a seguito della citata sentenza, fu emesso contro Sindona ordine di cattura per il delitto di bancarotta fraudolenta.

Gli atti citati costituiscono i presupposti del procedimento di estradizione. Il 30 dicembre 1974 il Ministero dell'interno comunica l'esito negativo delle ricerche del catturando effettuate in Italia e chiede se si vuole che le ricerche vengano estese anche agli Stati aderenti all'organizzazione dell'Interpol. Con telegramma dell'8 gennaio 1975 il procuratore generale di Milano chiede che siano disposte ricerche in campo internazionale a scopo di estradizione. Il 22 gennaio il sostituto procuratore Viola comunica di avere appreso dalla stampa, e di averne avuto conferma dalla Guardia di finanza, che Sindona si troverebbe negli Stati Uniti d'America e ne sollecita pertanto l'arresto provvisorio. L'Interpol dal canto suo, a seguito di contatti ufficiosi, si dichiara in attesa di un *telex* (nel senso suddetto) della procura generale. Con telegramma del 22 gennaio, diretto ai Ministeri dell'interno, della giustizia e degli affari esteri, il procuratore generale chiede formalmente l'arresto provvisorio di Sindona a scopo di estradizione, facendo riferimento all'articolo 2 della Convenzione fra Italia e Stati Uniti del 25 marzo 1968, allora in vigore. In seguito lo stesso procuratore generale, con una nota del 24 gennaio, invita il Ministero della giustizia a chiedere l'estradizione di Sindona. Pochi giorni dopo, il Ministero dell'interno conferma che, secondo le informazioni fornite dalla polizia statunitense, Sindona è reperibile all'Hotel Pierre di New York. Può pertanto darsi inizio alla procedura di estradizione. A sostegno

della richiesta, la procura milanese ha messo a disposizione, in questa prima fase, una serie di documenti, e precisamente: i due provvedimenti di coercizione, l'elenco delle disposizioni di legge violate, lo statuto della Banca Unione, documenti relativi alla Banca Privata Finanziaria e in particolare le norme concernenti la firma sociale, la deposizione di Ambrosoli del 22 ottobre 1974, il contratto di mandato (con allegati) tra Banca Privata Finanziaria e Finabank, la richiesta di pronuncia dello stato di insolvenza in data 30 settembre 1974, infine due note del 21 e 23 gennaio 1975 riguardanti i reati ascritti a Sindona e i fatti che ne sono alla base, con specifico riferimento ai fatti di distorsione contabile, di occultamento di costi e ricavi e di operazioni speculative sui cambi, posti a fondamento dei due reati di cui all'articolo 2621 del codice civile. A seguito di una richiesta del Ministero dell'interno, la procura generale, con telegramma del 3 febbraio 1975, provvede a trascrivere le norme di legge a cui si riferiscono le imputazioni e le pene previste.

Sulla base degli accennati elementi, con nota del 24 febbraio 1975 il Ministero della giustizia comunica a quello dell'interno di aver chiesto in pari data al Ministero degli affari esteri di presentare al Governo degli Stati Uniti d'America domanda di estradizione. Nella nota si precisa che la domanda dovrà essere presentata sulla base della Convenzione del 23 marzo 1968, ma si aggiunge che essa conserverà valore anche dopo che sia entrato in vigore il nuovo trattato di estradizione tra Italia e Stati Uniti sottoscritto a Roma il 18 gennaio 1973. Tale trattato, in effetti, entrerà in vigore l'11 marzo 1975 (*Gazzetta ufficiale* dell'11 aprile 1975, n. 97): e sarà ad esso soltanto che si farà perciò riferimento nel corso della procedura di estradizione.

b) *Principali norme del trattato su cui risulta fondata la procedura di estradizione. Norme federali di maggior rilievo vigenti negli Stati Uniti in materia di estradizione.*

Ai fini di una migliore comprensione della vicenda concernente l'extradizione, conviene tener presenti quelle norme del trattato prima citato, che risultano richiamate nella documentazione acquisita o che comunque siano state rilevanti per le decisioni adottate. Secondo l'articolo 11 del trattato, l'extradizione è consentita per le persone imputate del delitto di bancarotta fraudolenta (n. 25, articolo 11). In ogni caso, a norma dell'articolo V, l'extradizione è concessa

« solo se le prove sono ritenute sufficienti, secondo le leggi della Parte richiesta, a giustificare il rinvio a giudizio se il reato... fosse stato commesso nel territorio di detta Parte ».

L'extradizione, invece, a norma dell'articolo VI, non sarà mai concessa: 1) se la persona di cui si chiede l'extradizione è oggetto di procedimento penale in corso, ovvero in seguito a giudizio è

stata prosciolta o condannata, nel territorio della Parte richiesta, per il reato per il quale viene chiesta l'estradizione; 2) se l'azione penale o l'esecuzione della pena per il reato sono prescritte per decorso del tempo secondo le leggi della Parte richiedente o sarebbero prescritte per decorso del tempo secondo le leggi della Parte richiesta; 3) se il reato per il quale l'estradizione viene chiesta è di natura politica o se la persona di cui si chiede l'estradizione dimostra che la richiesta, di fatto, è stata avanzata allo scopo di sottoporla a giudizio o di punirla per un reato di natura politica.

Dal punto di vista procedurale, secondo l'articolo XI, la domanda di estradizione deve essere inoltrata per via diplomatica, e deve essere accompagnata da una descrizione della persona richiesta, dall'esposizione dei fatti relativi al procedimento, dal testo delle leggi applicabili dalla Parte richiedente comprese quelle che configurano il reato, quelle che stabiliscono la relativa pena e quelle che regolano la prescrizione dell'azione penale. La domanda inoltre, se riguarda un imputato, deve essere accompagnata da un provvedimento restrittivo della libertà personale, emesso da un giudice, e da documenti dai quali risultino indizi tali che secondo le leggi della Parte richiesta giustificerebbero l'arresto e il rinvio a giudizio se il reato fosse stato commesso nel suo territorio, nonché dalla prova che la persona richiesta è quella alla quale il provvedimento restrittivo della libertà personale si riferisce. Si aggiunge infine, sempre dalla stessa norma, che il provvedimento restrittivo della libertà personale, le deposizioni e le altre prove asseverate con giuramento saranno ammessi come prove in sede di esame della domanda di estradizione se, nel caso di domanda formulata dall'Italia, essi portano la firma o sono accompagnati dall'attestazione di un giudice o altro pubblico ufficiale, oppure sono autenticati con il sigillo ufficiale del Ministero della giustizia e, in ogni caso, sono autenticati dal principale funzionario diplomatico o consolare degli Stati Uniti in Italia.

D'altra parte, ogni deposizione o altro mezzo di prova che non sia stato reso sotto giuramento, ma che sia conforme agli altri requisiti, sarà ammesso come prova nel caso in cui risulti che la persona, prima di deporre avanti l'autorità giudiziaria della Parte richiedente, sia stata informata da detta autorità delle sanzioni penali nelle quali incorrerebbe nel caso di dichiarazione falsa o reticente. A sua volta, l'articolo XIV dispone che se la Parte richiesta esige prove o informazioni aggiuntive per poter essere in grado di decidere, tali informazioni e prove devono esserle sottoposte nel termine che la Parte richiesta fisserà. Se la persona richiesta si trova in stato di arresto e le informazioni e le prove aggiuntive di cui sopra non sono sufficienti o non sono ricevute nel termine indicato, detta persona sarà posta in libertà. Tale rilascio tuttavia non impedirà alla Parte richiedente di proporre un'altra domanda per lo stesso reato. L'articolo IX infine stabilisce che se la persona della quale si chiede l'estradizione è sottoposta a procedimento penale o sta espiando una pena nel territorio della Parte richiesta per un reato diverso da quello per il quale è stata chiesta l'estradizione, la consegna può essere rinviata sino

alla conclusione del procedimento e al termine dell'espiazione della pena eventualmente inflitta.

Per quanto poi riguarda le norme federali vigenti negli Stati Uniti in materia di estradizione, basta dire, ai fini che qui interessano, che nel caso di esistenza di un trattato o di una convenzione di estradizione con un paese straniero, un giudice, competente secondo la legge, può emettere, su denuncia giurata, mandato di cattura contro l'estradando in modo che lo stesso possa essere condotto davanti a lui e possano essere valutate le prove offerte nei suoi confronti. Tutti i documenti, le deposizioni e ogni altro provvedimento possono essere ammessi come prova ai fini dell'extradizione se sono debitamente e legalmente autenticati, in modo da poter essere ricevuti per scopi simili dall'autorità giudiziaria dello Stato estero da cui l'imputato è fuggito. A questo fine, l'autenticazione deve provenire dal principale funzionario diplomatico o consolare degli Stati Uniti nel paese estero da cui proviene la domanda di estradizione. Se il giudice ritiene sufficienti le prove così autenticate, dovrà darne atto al segretario di Stato affinché possa essere emesso un provvedimento di consegna dell'estradando allo Stato richiedente. Il magistrato peraltro deve emettere un provvedimento con il quale l'imputato sia posto in stato di detenzione per rimanervi fino al momento della consegna; ma, quando la detenzione duri oltre un certo periodo di tempo, l'estradando deve essere rilasciato. È anche ammessa la sua liberazione a seguito di cauzione.

La decisione del giudice investito del procedimento di estradizione è impegnabile dall'interessato davanti a un giudice dello stesso grado. La decisione emessa da questo secondo giudice può essere a sua volta impugnata davanti ad un giudice di appello, e la pronuncia di quest'ultimo davanti alla Corte federale. Risulta peraltro che l'opposizione a una pronuncia positiva di estradizione, anche se una prima volta respinta, può essere nuovamente proposta, sempre davanti a un giudice dello stesso grado di quello che l'ha emessa, per motivi diversi da quelli inizialmente adottati.

c) La domanda di estradizione alle autorità americane e le attività connesse.

A seguito dei documenti e delle richieste ricevute dall'autorità giudiziaria, con nota del 1° marzo 1975 il Ministero degli affari esteri trasmette all'ambasciata italiana degli Stati Uniti la domanda di estradizione per i delitti di bancarotta fraudolenta e falso in bilancio, chiedendo nel contempo di accelerare al massimo le procedure relative al deposito degli strumenti di ratifica del nuovo trattato.

Il 2 marzo successivo, l'ambasciata informa che la nota verbale, con la richiesta di estradizione, è stata consegnata alle 16,45 del giorno precedente, subito dopo lo scambio degli strumenti di ratifica del trattato, precisando che si è fatto notare al funzionario Knute Malmborg che la richiesta di estradizione deve intendersi basata sull'articolo II del trattato (prima riportato).

Successivamente, con nota del 26 aprile 1975, il Ministero degli affari esteri comunica a quello della giustizia che il Dipartimento di Stato ha sollevato obiezioni circa l'inadeguatezza della documentazione inviata a sostegno della richiesta, dal punto di vista sia sostanziale che formale. Il Ministero della giustizia risponde alle obiezioni in data 2 maggio 1975, e contemporaneamente sollecita l'ambasciata italiana a seguire con particolare attenzione il caso Sindona, trattandosi della prima estradizione richiesta sulla base del nuovo trattato.

In data 5 maggio 1975, il Ministero degli affari esteri comunica la nota verbale del Dipartimento di Stato, con la quale si rileva la mancanza di alcuni dei requisiti prescritti dal trattato di estradizione e dalla legislazione americana. Più specificamente, secondo il Dipartimento di Stato, difetterebbero le prove sufficienti, di cui fa cenno l'articolo V del trattato; inoltre, a differenza di quanto stabilisce l'articolo XI dello stesso trattato (prima trascritto), le autorità italiane avrebbero ommesso l'indicazione delle norme in materia di prescrizione dei reati ascritti a Sindona e i documenti necessari per la sua identificazione. Con la stessa nota verbale si fa anche presente che negli Stati Uniti sono in corso indagini a carico di Sindona per il dissesto della Franklin Bank.

Con successiva nota del 15 maggio 1975, il Ministero degli affari esteri chiede a quello della giustizia che la documentazione venga integrata con i seguenti elementi: una più precisa indicazione dei reati commessi; i necessari chiarimenti circa la natura penale delle fattispecie di cui all'articolo 2621 del codice civile; una migliore esposizione delle prove concernenti i reati che hanno dato luogo ai due provvedimenti di coercizione; le possibili previsioni in ordine al corso futuro del procedimento; l'indicazione delle norme vigenti in Italia sulla prescrizione dei reati; i documenti occorrenti per l'identificazione di Sindona come la persona ricercata. Il 26 giugno 1975, il Ministero della giustizia invita la procura generale di Milano a integrare la documentazione nei sensi richiesti; e l'8 luglio successivo la procura generale provvede a trasmettere la documentazione e i chiarimenti sollecitati.

Dal canto suo, in un *memorandum* del 5 agosto 1975, il console italiano a New York fornisce informazioni circa l'attività svolta da Sindona in seno alla comunità italo-americana della città e segnala l'opportunità di perseguire l'estradizione con energia, sollecitando l'invio dei documenti ancora attesi dall'Italia. Già in precedenza le nostre rappresentanze diplomatiche e consolari negli Stati Uniti avevano sottolineato l'interesse che la vicenda rivestiva; mentre in seguito il Ministero degli affari esteri rileva che allo stato la procedura è ferma, in attesa dell'invio da parte italiana delle necessarie integrazioni alla documentazione inviata a suo tempo, e che sarebbe estremamente opportuno che i nostri rappresentanti fossero messi in grado di affrontare la situazione con la necessaria fermezza, dato che Sindona svolge una intensa attività diretta a procurarsi l'appoggio di alcuni gruppi italo-americani. Con nota del 9 dicembre 1975 quindi, l'ambasciata assicura il Ministero degli affari esteri

di aver trasmesso agli organi competenti la documentazione integrativa, tra cui un rapporto ispettivo della Banca d'Italia. Con successiva nota, in data 17 dicembre 1975, l'ambasciata accenna a una visita negli Stati Uniti dei magistrati Urbisci e Viola e ai loro incontri con funzionari dei Dipartimenti degli esteri e della giustizia, per valutare l'ammissibilità della nostra richiesta di estradizione.

d) *La traduzione in inglese della documentazione da presentare a sostegno della richiesta di estradizione.*

La competente direzione generale del Ministero della giustizia (affari penali), in data 18 luglio 1975, chiede la traduzione in inglese della documentazione ricevuta all'apposito ufficio traduzioni dello stesso Ministero; ma l'ufficio traduzioni risponde che, per carenza di organico e per difficoltà organizzative, non è in grado di provvedere. Il Ministero pertanto, in data 1° agosto 1975, chiede alla procura generale di Milano di provvedere alla traduzione servendosi di comuni interpreti e ricorrendo quindi alla procedura dell'interpretazione prevista dal codice. Di eseguire l'incombenza viene incaricato il consigliere istruttore del tribunale di Milano; e all'esito delle operazioni, in data 13 novembre 1975, il procuratore generale trasmette al Ministero della giustizia i documenti in originale e nella traduzione inglese. Il 15 novembre la documentazione viene trasmessa al Ministero degli affari esteri, che provvede a inoltrarla alla nostra ambasciata negli Stati Uniti in data 19 novembre.

e) *Inizio della procedura di estradizione negli Stati Uniti. L'attività del procuratore distrettuale.*

A seguito di una richiesta telegrafica, in data 26 marzo 1976, del Ministro della giustizia (Bonifacio) alla nostra ambasciata negli Stati Uniti in ordine allo stato della procedura di estradizione, si apprende, per una comunicazione del Ministero degli affari esteri, che sin dal gennaio 1976 il Dipartimento di Stato e quello della giustizia hanno provveduto a trasmettere, con parere favorevole, la richiesta di estradizione e la relativa documentazione al procuratore distrettuale competente, Kenney. Il 2 aprile 1976, il Ministero degli affari esteri informa che il procuratore si è dichiarato disposto a chiedere l'arresto di Sindona in vista dell'apertura del procedimento dibattimentale di estradizione; ma successivamente, con note del 23 e 24 giugno 1976, lo stesso Ministero precisa che il procuratore ha soprasseduto sulla decisione di richiedere l'arresto, per la necessità di avere chiarimenti su alcuni dettagli formali dei documenti; il procuratore ha aggiunto di aver chiesto direttamente ai magistrati milanesi che si occupano dell'inchiesta i suddetti chiarimenti e che, appena ricevuti alcuni documenti esplicativi, di cui è in attesa, richiederà l'arresto di Sindona (l'incontro di cui parla Kenney dovrebbe essere lo stesso menzionato in una nota del giudice istruttore

Urbisci in data 8 luglio 1976, secondo la quale Kenney si era recato a Milano nella seconda decade di maggio per assistere all'espletamento di una rogatoria e in quell'occasione lo stesso giudice istruttore, il pubblico ministero e Kenney avevano avuto colloqui informali circa l'inchiesta relativa a Sindona e la sua eventuale estradizione).

Successivamente, in data 30 giugno 1976, l'ambasciata comunica che il procuratore è sin da ora in grado di chiedere l'arresto, ma poiché si appresta ad andare in vacanza, viene sollecitato il consenso (del Ministero degli affari esteri) a che la richiesta di arresto venga inoltrata al rientro in sede di Kenney.

Intanto Sindona viene condannato dal pretore di Milano, con sentenza del 25 giugno 1976, quale responsabile del delitto di cui all'articolo 38 della legge bancaria, e il Dipartimento della giustizia chiede una copia della sentenza. Il 13 luglio il procuratore generale trasmette al Ministero della giustizia per l'inoltro negli Stati Uniti una serie di atti, a integrazione della documentazione già presentata per l'estradizione. Della traduzione dei documenti viene incaricata la procura generale di Roma, che vi provvede dal 28 luglio al 18 agosto; e la stessa procedura viene eseguita anche per la traduzione della sentenza. Il 24 luglio 1976 l'ambasciata comunica che il procuratore ha preparato ogni cosa per l'avvio della procedura e che il mandato di arresto dovrebbe essere emesso entro i primi di agosto. Il procuratore peraltro ritiene necessaria la copia della sentenza di condanna, richiesta dal Dipartimento della giustizia, per opporsi all'eventuale liberazione condizionale di Sindona. Il 21 agosto viene ribadita dall'ambasciata la disponibilità del procuratore a chiedere l'arresto di Sindona, qualora arrivi tempestivamente la documentazione aggiuntiva. Nella stessa nota si mette in evidenza il timore che spirino i termini fissati dall'articolo XIV del trattato per la trasmissione di prove aggiuntive (v. paragrafo sul trattato) e si segnala nuovamente l'utilità della trasmissione di copia della sentenza di condanna. Il Ministero della giustizia, in quegli stessi giorni, aveva provveduto a trasmettere a quello degli affari esteri la nuova documentazione, facendo inoltre presente che era in corso la traduzione della sentenza, ma che era inutile attenderne l'arrivo, in considerazione del suo contenuto, mentre era opportuno continuare a insistere sulla richiesta di arresto. Nel frattempo, il Ministero degli affari esteri ha anche comunicato che Sindona aveva chiesto la restituzione del passaporto ritiratogli fin dal 1975 e che il Dipartimento della giustizia si era dichiarato disposto ad esaminare con favore la nostra richiesta che il passaporto fosse consegnato alle autorità italiane. In questo stesso senso si esprimeva il Ministero della giustizia, e in data 26 agosto 1976 il Ministero degli affari esteri assicurava di aver trasmesso negli Stati Uniti la nuova documentazione.

Per quanto riguarda il passaporto, l'ambasciata informa che la richiesta di consegna alle autorità italiane deve essere sottoposta al giudizio di una Corte e che a tanto provvederà Kenney, chiedendo alla Corte la concessione di un termine di 30 giorni, per il

caso che il passaporto venga riconsegnato a Sindona; ciò per avere il tempo di inoltrare una nuova domanda di estradizione.

In seguito però, con nota del 31 agosto, l'ambasciata comunica che le dichiarazioni di Ambrosoli circa la veridicità delle informazioni contenute nel rapporto redatto per conto della Banca d'Italia non risultano asseverate con giuramento e che nemmeno risulta che Ambrosoli sia stato ammonito circa le possibili conseguenze penali della sua dichiarazione (così come prescrive il ricordato articolo XI del trattato). Si chiede pertanto che il rapporto di Ambrosoli venga integrato con l'accennata ammonizione, anche in italiano. A tanto si provvede con la trasmissione di quanto richiesto in data 9 settembre 1976.

f) *La presentazione della domanda di estradizione da parte del procuratore. La fase iniziale del procedimento davanti al giudice.*

Il 9 settembre 1976 l'ambasciata comunica che il giudice ha ordinato l'arresto di Sindona, fissando una cauzione di tre milioni di dollari, che è stata adempiuta parte con versamento di denaro, parte con l'assunzione di un impegno a versare la somma residua da parte dello stesso Sindona, della moglie e della figlia (successivamente, nel luglio 1977, il sostituto Viola darà parere negativo alla esclusione dell'impegno assunto dalla moglie e dalla figlia di Sindona).

A seguito della prestazione della cauzione, Sindona è liberato e gli viene imposto l'obbligo di risiedere nei quartieri orientali della città. L'arresto di Sindona, comunque, secondo quanto rileva l'ambasciata, non esclude la necessità di integrare utilmente la documentazione. Il giudice ad ogni modo ha fissato il termine del 14 settembre per la presentazione dei documenti e ha concesso un mese di tempo per la presentazione delle controdeduzioni da parte di Sindona, sicché è prevedibile che l'udienza si terrà dopo il 15 ottobre. Il 15 viene trasmessa al Ministero degli affari esteri la copia tradotta della sentenza di condanna, che il 17 successivo è inviata negli Stati Uniti.

Con altra nota del 27 settembre l'ambasciata riferisce che il procuratore, per controbattere le deduzioni del difensore di Sindona, chiede:

1) una dichiarazione di ammonizione, ai sensi dell'articolo 357 del codice di procedura penale (relativo all'esame dei testimoni), dell'estensore del rapporto della Banca d'Italia;

2) una dichiarazione di autenticità della fotografia di Sindona trasmessa con la documentazione aggiuntiva;

3) una attestazione del sostituto circa le norme sulla prescrizione specificamente applicabili al caso di specie.

Il procuratore generale adempie la richiesta in data 2 ottobre. Intanto l'ambasciata comunica che per quanto riguarda il rapporto

ispettivo della Banca d'Italia una nuova traduzione, ai fini di completarla con l'ammonizione di cui sopra ed anche perché quella esistente non risulta al giudice sufficientemente chiara, può essere fatta a cura della stessa ambasciata, che dovrebbe essere autorizzata dal Ministero della giustizia a servirsi a questo scopo dello studio legale Pavia e Harcourt.

Con successiva nota del 2 ottobre, l'ambasciata informa che le obiezioni dei legali di Sindona sono centrate su due punti: 1) l'asserito carattere politico dell'accusa; 2) il tentativo di contestazione della regolarità formale dei documenti presentati a sostegno della richiesta di estradizione. Con la stessa nota, si comunica che i nostri documenti saranno presentati il 25 ottobre, e le controdeduzioni dei difensori di Sindona entro il 25 novembre. La decisione è prevedibile che venga emanata nel febbraio 1977, mentre la procedura potrà con ogni verosimiglianza concludersi alla fine del 1977. Viene anche segnalato il pericolo che Sindona nel frattempo venga formalmente incriminato negli Stati Uniti, perché ciò potrebbe compromettere il corso ulteriore del procedimento, data la poca chiarezza del trattato su questo punto.

Il 4 ottobre il Ministero della giustizia trasmette a quello degli affari esteri le dichiarazioni richieste all'autorità giudiziaria milanese; ed il direttore generale degli affari penali autorizza la nuova traduzione a cura dell'ambasciata del rapporto ispettivo della Banca d'Italia. I documenti quindi sono trasmessi negli Stati Uniti dal Ministero degli affari esteri con nota dell'8 ottobre. Nello stesso giorno, l'ambasciata informa che le integrazioni richieste dal procuratore non intaccano la validità della nostra documentazione e che la necessità dell'ammonimento deriva dal contenuto di una pronuncia giudiziaria emanata dopo la presentazione dei documenti.

Il 22 ottobre, l'ambasciata comunica che il testo della traduzione e della nuova documentazione consegnata a Kenney è stato ritenuto soddisfacente, salvo per quanto riguarda alcuni chiarimenti che saranno chiesti dal procuratore direttamente ai magistrati milanesi. L'ambasciata quindi informa che il giudice ha concesso ai legali di Sindona una dilazione fino al 10 dicembre per presentare eventuali obiezioni; e con nota del 15 dicembre avverte che la difesa dell'estradando ha presentato al giudice una propria documentazione (già in precedenza consegnata a Kenney) e ha svolto le sue controdeduzioni. La documentazione risulta costituita da una serie di dichiarazioni (*affidavit*), in cui si fa cenno a una pretesa persecuzione politica contro Sindona e al pericolo di vita che egli correbbe se tornasse in Italia. Le dichiarazioni figurano rilasciate da Licio Gelli, Francesco Bellantonio, John Mac Caffery, Stefano Gullo, Philip A. Guarino, Anna Bonomi, Flavio Orlandi, Edgardo Sogno, Carmelo Spagnuolo e dall'avvocato Strina. Secondo l'ambasciata le dichiarazioni suddette non risultano asseverate da giuramento né sono accompagnate da un avvertimento circa le conseguenze a cui si va incontro qualora si renda una falsa testimonianza. Il procuratore Kenney pertanto ha espresso il parere che a prima vista la

documentazione non esclude la fondatezza dell'accusa; egli vorrebbe d'altra parte avere chiarimenti in ordine alle disposizioni della legge italiana in materia di deposizioni di persone ascoltate in qualità di indiziati o di imputati.

Con altra nota del 16 dicembre, l'ambasciata comunica che la linea di Kenney è quella di sostenere l'inammissibilità delle testimonianze a sostegno di una pretesa persecuzione politica di Sindona, di non presentare altra documentazione, di rinunciare ad utilizzare le dichiarazioni di persone incriminate, dato che non essendo corredate da giuramento o dall'ammonizione equivalenti potrebbero essere giudicate irricevibili. Con successiva nota, l'ambasciata conferma che la tesi di Sindona secondo cui la sua incriminazione sarebbe dovuta a ragioni politiche e non giuridiche appare priva di efficacia e che al massimo potrebbe indurre il giudice a chiedere informazioni al Dipartimento di Stato circa i rischi a cui potrebbe andare incontro Sindona se tornasse in Italia. Le controdeduzioni della difesa tendono d'altra parte a far giudicare inammissibili le testimonianze rese da ex collaboratori di Sindona, a loro volta incriminati: e si è visto come Kenney sul punto fosse del parere di rinunciare all'utilizzazione di queste dichiarazioni. La chiave di volta del procedimento rimane il rapporto Ambrosoli, che è pienamente valido, in quanto l'ammonizione circa le conseguenze connesse alla sua falsità non era richiesta al momento della presentazione del documento, e in seguito è stata presentata altra copia del rapporto con la prescritta ammonizione. Per Kenney sarebbe peraltro necessario conoscere i limiti della carcerazione preventiva vigenti in Italia.

Il sostituto Viola provvede pertanto a trasmettere una relazione sull'istituto della carcerazione preventiva e sulle norme vigenti in materia, anche con riferimento al caso concreto. Lo stesso Viola, con altra relazione, precisa, con l'indicazione dei relativi articoli di legge, quali siano secondo l'ordinamento italiano i diritti e in genere la posizione degli imputati.

Successivamente il Ministero della giustizia, che ha avuto notizia dall'ambasciata dell'opportunità di disporre di adeguati profili dei firmatari degli *affidavit*, rispondendo a una richiesta di quello dell'interno, precisa che non è in grado di dare informazioni per quanto riguarda le persone che hanno rilasciato gli *affidavit*, se non su Sogno (in relazione a un procedimento penale a suo carico) e sul magistrato Spagnuolo. Per quest'ultimo si precisa che è stato disposto il suo trasferimento di ufficio dall'incarico di procuratore generale di Roma e quindi l'inizio a suo carico di un procedimento disciplinare, con richiesta di sospensione dalle funzioni: ciò che, secondo una nota successiva dell'ambasciata in data 15 aprile 1977, avrebbe offerto uno spunto ai legali di Sindona per avallare la tesi della persecuzione politica.

Queste iniziative risultano tra l'altro sollecitate anche dall'avvocato Giuseppe Melzi con un esposto, nel quale si fa anche cenno a una indagine che avrebbero condotto Spagnuolo ed altri, per sei settimane, sulle accuse rivolte a Sindona.

- g) *L'ordinanza della corte d'appello di Milano nella causa di appello contro la decisione di rigetto dell'opposizione alla dichiarazione dello stato di insolvenza della Banca Privata Italiana.*

Si inserisce a questo punto una vicenda, che viene sfruttata dalla difesa di Sindona per tentare di opporsi all'extradizione. Dopo la dichiarazione dello stato di insolvenza della Banca Privata Italiana, Sindona aveva proposto opposizione, ma l'opposizione era stata respinta dal tribunale. Avverso tale pronuncia viene presentato appello e il procedimento è assegnato alla IV sezione civile della corte di appello di Milano. Con ordinanza del 10 gennaio 1977, la corte d'appello, composta per l'occasione dai magistrati Lilli Di Primo, presidente, Giovanni Cacopardo, Ferdinando Rea, relatore ed estensore del provvedimento, Ettore Napoli ed Elio Longato, dispone l'acquisizione di determinati documenti.

A seguito dell'ordinanza, viene chiesta la sospensione del procedimento per bancarotta fraudolenta pendente a carico di Sindona. Nello stesso tempo, come risulta da una nota del Ministero degli affari esteri a quello della giustizia in data 1° aprile 1977, negli Stati Uniti i legali di Sindona chiedono la sospensione del procedimento di estradizione, facendo riferimento all'ordinanza, col dire che in Italia si sarebbero verificati « drammatici sviluppi » nel procedimento civile concernente le banche di Sindona.

Intanto il giudice istruttore penale dottor Urbisci, con ordinanza del 14 febbraio 1977, aveva respinto l'istanza di sospensione del processo per bancarotta fraudolenta. L'ordinanza di Urbisci viene quindi trasmessa all'ambasciata italiana, che a sua volta la invia a Kenney, il quale pertanto si oppone all'esibizione dell'ordinanza della corte d'appello civile, sul rilievo che il provvedimento di Urbisci aveva escluso che la pronuncia suddetta potesse avere effetto sul procedimento in corso. Lo stesso Kenney peraltro (come si ricava sempre dalla citata nota del Ministero degli affari esteri) rileva che sarebbe utile acquisire informazioni circa le valutazioni della corte d'appello, o quanto meno un'assicurazione formale in ordine alla reciproca indipendenza dei procedimenti penale e civile.

In risposta a questa richiesta, la direzione competente del Ministero della giustizia fa rilevare che non è possibile che il giudice esprima apprezzamenti o pareri su materie oggetto del suo giudizio; nello stesso tempo, però, un magistrato della suddetta direzione generale provvede a rilasciare un *affidavit* circa i rapporti, così come sono disciplinati in Italia, tra processo penale e civile, con particolare riguardo al delitto di bancarotta fraudolenta.

Con nota del 1° giugno 1977, il Ministero della giustizia comunica a quello degli affari esteri che il 7 giugno passerà in decisione la causa civile d'appello; e con nota successiva del 7 giugno informa che la causa è effettivamente passata in decisione e che è stato sollecitato, attraverso il pubblico ministero, il deposito della motivazione. Il Ministero della giustizia, inoltre, comunica, con altra nota, che la Cassazione ha respinto il ricorso presentato dalla difesa contro il provvedimento del giudice istruttore penale. In data 12 luglio 1977, la procura generale informa che la IV sezione della

corte d'appello ha depositato la sentenza, rigettando l'appello di Sindona e impedendo definitivamente così ai suoi difensori di servirsi della sua precedente ordinanza.

h) La prima decisione sulla domanda di estradizione e lo svolgimento della relativa fase processuale.

Nel gennaio del 1977, l'ambasciata comunica che il giudice incaricato della procedura (Griesa) dovrebbe far conoscere la sua decisione entro giugno e che la pronuncia potrebbe essere anche interlocutoria.

Successivamente, dopo che era stato superato il problema conseguente alla decisione della IV sezione civile della corte di appello di Milano, il Ministero degli affari esteri, con nota del 12 novembre 1977, informa quello della giustizia che, secondo la prassi americana, il giudice Griesa, anticipando oralmente la propria decisione, aveva riconosciuto la fondatezza della richiesta e si apprestava a firmare nelle settimane seguenti l'ordine di estradizione. Con una nota dello stesso giorno, però, il Ministero della giustizia manifesta le sue preoccupazioni a quello degli affari esteri in relazione a una notizia diffusa dalla RAI-TV, secondo cui il giudice statunitense, in contrasto con le informazioni ufficiali, avrebbe deciso di ascoltare alcuni testimoni sulle asserite conseguenze politiche dell'estradizione. L'ambasciata conferma la notizia e riferisce che il giudice, attenendosi a un precedente giurisprudenziale relativo ad alcuni profughi haitiani, ha deciso di soprassedere alla sua decisione, per dare la possibilità ai difensori di suffragare le loro tesi con nuove argomentazioni.

L'ambasciata e il Ministero degli affari esteri riferiscono quindi, con una serie di note, che le nuove argomentazioni dei legali di Sindona hanno formato oggetto di comparse scritte e che il giudice, dopo averle esaminate, deciderà se il loro contenuto sia tale da rendere necessaria l'esibizione di altro materiale probatorio e se sia o no opportuno dar luogo a un contraddittorio orale. A quest'ultima ipotesi si è opposto il procuratore Kenney, il quale peraltro ha anche fatto sapere di non essere al corrente dell'asserita presentazione di un parere da parte di un certo professor Lilli. Dal canto suo, il Dipartimento della giustizia (sempre secondo le informazioni dell'ambasciata) aveva confermato che la difesa di Sindona avrebbe potuto chiedere, a scopo dilatorio, una udienza conoscitiva (*hearing*) al Dipartimento di Stato.

A seguito di una richiesta del Ministero della giustizia, con cui si sollecitano altre notizie circa le determinazioni del giudice, l'ambasciata comunica che, dopo una udienza tenutasi il 14 dicembre, il giudice ha deciso per un contraddittorio orale, da tenersi in una udienza fissata per il 6 gennaio 1978, e che il procuratore Kenney consiglia le autorità italiane di avvalersi, per l'udienza suddetta, dell'assistenza dell'avvocato Pavia, posto che lo stesso giudice ha messo in evidenza l'opportunità della presenza di un esperto bilingue. Il

Ministro della giustizia quindi, in data 22 dicembre 1977, su richiesta della competente direzione generale, autorizza l'intervento dell'avvocato Pavia.

Con nota dell'11 gennaio 1978, il Ministero degli affari esteri informa che durante l'udienza, tenutasi il 10 e non il 6 gennaio, il giudice ha chiesto spiegazioni circa gli elementi costitutivi del delitto di bancarotta fraudolenta secondo la legge italiana, tenendo così ad accertare la sufficienza del materiale acquisito per dedurre la configurabilità del reato. Poiché gli elementi raccolti non erano apparsi sufficienti, l'udienza era stata aggiornata. Con una sua nota dell'11 gennaio, quindi, l'ambasciata precisa che fino a quel momento Sindona non era stato interrogato, ma ammette la possibilità dell'interrogatorio. Sempre secondo la nota dell'ambasciata, inoltre, le osservazioni dei legali di Sindona per cui lo stesso non avrebbe avuto dirette responsabilità nella gestione della Banca Privata Italiana non erano tali, a parere di Kenney, da trovare ascolto da parte del giudice. Dal canto suo, il Ministero della giustizia informa che, pur opinando che la documentazione fino allora fornita doveva essere ritenuta sufficiente, era tuttavia disponibile ad inviarne altra. L'ambasciata comunica che, secondo l'avvocato Pavia, vi era stato un recente, inatteso cambiamento di opinione del giudice e che non era certo che all'esito della nuova udienza il giudice avrebbe considerato definitivamente acquisiti tutti i necessari elementi di giudizio.

Infatti, all'udienza del 12 gennaio, il giudice chiede a Kenney un nuovo *affidavit* dell'autorità giudiziaria italiana in cui sia chiarito tra l'altro se secondo la legge fallimentare la procedura di liquidazione coatta possa dar luogo al delitto di bancarotta fraudolenta. Viene quindi fissata una nuova udienza per il 18 gennaio, mentre dall'Italia sono spediti gli altri documenti richiesti, e cioè un *affidavit* circa gli estremi dei reati contestati e gli articoli di legge violati. In data 16 gennaio, l'ambasciata sottolinea le perplessità suscitate dal comportamento del giudice, comunicando che è stato anche effettuato un passo presso il Dipartimento di Stato per segnalare la questione. La successiva udienza del 18 gennaio non dà luogo a risultati concreti, in quanto il giudice, ritenuto necessario un ulteriore approfondimento del problema, si limita a concedere alle parti un termine di quindici giorni per presentare documenti ed eventuali comparse. Tale decisione viene spiegata dall'ambasciata, in una nota del 28 gennaio, con un'espressione del desiderio del giudice Griesa di comprendere l'esatto significato e l'ambito di operatività delle norme italiane che trovano applicazione nel caso in esame.

Successivamente, dopo uno scambio di note tra il Ministero della giustizia e l'ambasciata (tramite il Ministero degli affari esteri) in ordine al termine concesso per la presentazione dei nuovi documenti, ed alla loro effettiva presentazione il Dipartimento di Stato americano (come informa l'ambasciata) chiede precisazioni scritte in merito alle garanzie e ai diritti di cui godono in Italia gli imputati; mentre il procuratore Kenney segnala la necessità dell'invio di un'altra copia della sen-

tenza del 14 ottobre 1974 dichiarativa dello stato di insolvenza della Banca Privata Italiana, posto che quella trasmessa in precedenza non risultava legalizzata o, come in seguito meglio si precisa, risultava legalizzata in base alla convenzione del 1968, e quindi irregolarmente. Dopo alcune note dell'autorità italiana, che tendono a precisare come la sentenza sia stata a suo tempo trasmessa e come non sia possibile contestarne la regolarità, il Ministero della giustizia, data l'insistenza da parte americana, con nota del 18 febbraio 1978 provvede a trasmettere una nuova copia, regolarmente legalizzata, della sentenza dichiarativa dell'insolvenza. Il Ministero della giustizia provvede anche a informare le autorità americane sulle garanzie della difesa vigenti in Italia; e il 5 aprile, dopo aver ricevuto notizia dell'avvenuto scambio delle comparse, comunica alla ambasciata che le autorità italiane si atterranno al principio di specialità e che non saranno sollevate obiezioni se l'estradizione verrà concessa con esclusione dei casi che già formano oggetto del provvedimento pendente negli Stati Uniti per i fatti della Banca Franklin. Sempre il Ministero della giustizia, con altra nota del 24 aprile, diretta al Ministero degli affari esteri, trasmette un *affidavit* del sostituto procuratore e i testi di legge circa le garanzie di difesa e i diritti spettanti agli imputati in Italia.

Con nota del 18 maggio 1978, l'ambasciata comunica che il giudice Griesa in pari data si è pronunciato per l'estradabilità di Sindona, con una sentenza di 78 pagine. Il giudice invece non ha accolto l'istanza di arresto di Sindona, il quale dal canto suo ha presentato ricorso, sul quale si pronuncerà un giudice dello stesso grado di Griesa.

i) *L'opposizione di Sindona e la seconda decisione che conferma la sua estradabilità.*

Dopo la decisione del giudice Griesa, risultano inviati al Presidente del consiglio italiano, onorevole Giulio Andreotti, numerosi telegrammi provenienti dalla comunità italo-americana di New York, che sollecitano interventi a favore di Sindona. Intanto, con nota del 5 luglio 1978, il procuratore generale di Milano trasmette al Ministero della giustizia, tramite corriere, un *affidavit* di Viola del 30 giugno 1978. L'*affidavit*, che, secondo la stessa nota, figura richiesto verbalmente a Viola dal procuratore Kenney, contiene le seguenti attestazioni:

1) che Sindona, come si rileva dal mandato di cattura del giudice istruttore in data 2 luglio 1975, non è stato mai incriminato in Italia per le operazioni illecite commesse negli Stati Uniti (Banca Franklin e Talcott);

2) che non è stato incriminato per i suddetti reati proprio in previsione di una sua eventuale incriminazione per gli stessi fatti negli Stati Uniti, e quindi per evitare qualsiasi controversia

in ordine all'applicazione del trattato di estradizione, conseguente alla disposizione di cui all'articolo VI, n. 1;

3) che quindi l'eventuale incriminazione di Sindona negli Stati Uniti necessariamente riguarderebbe fatti che, per il tempo e il luogo in cui si sono verificati, sono diversi da quelli per i quali si procede in Italia;

4) che ad ogni modo l'autorità giudiziaria italiana è a conoscenza, in base ai documenti acquisiti, di come si svolsero le operazioni Franklin e Talcott, che infatti vengono sommariamente esposte.

In data 8 luglio, il Ministero della giustizia, ricevuta la nota, chiede la versione in inglese dell'*affidavit*; e l'ufficio traduzioni del Ministero lo restituisce tradotto in data 28 luglio. Il 4 agosto successivo, il Ministero della giustizia trasmette due copie dell'*affidavit* a quello degli affari esteri per l'ulteriore inoltro alla competente autorità statunitense, previa la consueta legalizzazione della documentazione da parte dell'ambasciata degli Stati Uniti a Roma. Una terza copia dell'*affidavit* viene allegata per l'inoltro al Dipartimento della giustizia, che ha richiesto di avere a disposizione un esemplare di tutti i documenti concernenti l'estradizione. I documenti pertanto vengono trasmessi dal Ministero degli affari esteri alla nostra ambasciata di Washington, che con nota dell'11 agosto assicura di aver provveduto a trasmettere l'*affidavit* di Viola al Dipartimento di Stato e a quello della giustizia.

Con altra nota, l'ambasciata informa che i difensori di Sindona hanno presentato memorie per illustrare i motivi di opposizione al provvedimento di Griesa e che Kenney non intende replicare. Quindi, con decisione del 15 novembre 1978 (di cui l'ambasciata dà notizia il giorno dopo), il giudice Werker, dello stesso grado del giudice Griesa, ritiene emessa correttamente la dichiarazione di estradabilità e respinge l'opposizione al decreto per *habeas corpus*. Il giudice invece non decide sulla richiesta di arresto e, sempre secondo quanto riferisce l'ambasciata, il procuratore Kenney esprime l'opinione che Sindona ricorrerà contro la nuova pronuncia. Con successiva nota del 23 novembre, diretta al Ministero degli affari esteri (e da questo trasmessa all'ambasciata in data 1° dicembre), il Ministero della giustizia sollecita l'interessamento delle autorità statunitensi per l'emissione dell'ordine di arresto; ma, con nota del 7 dicembre, l'ambasciata risponde che l'arresto non è possibile se non quanto sia stato definito il giudizio di appello, nel frattempo già iniziato dalla difesa di Sindona.

Intanto, con nota del 23 dicembre, il Ministero della giustizia chiede all'ambasciata notizie sulla procedura di estradizione e sulla decisione di Werker. A sua volta, il 23 gennaio 1979 il procuratore generale di Milano trasmette al Ministero della giustizia copia della sentenza istruttoria con cui Sindona è stato assolto dal reato di cui all'articolo 2628 del codice civile. Nuove notizie sullo stato

della procedura di estradizione vengono chieste dal Ministero della giustizia all'ambasciata con nota del 1° marzo 1979; il 5 marzo successivo, il Ministero degli affari esteri comunica a quello della giustizia che il giudizio di appello si svolgerà tra il 12 e il 16 dello stesso mese, per poi precisare, con altra nota dell'11 marzo 1979, che l'udienza è fissata per il 21 marzo.

l) *L'inizio del procedimento per i fatti della Banca Franklin e la nuova opposizione di Sindona all'extradizione.*

Con nota del 19 marzo 1979, l'ambasciata comunica che Sindona è stato rinviato a giudizio per i fatti della Banca Franklin, ma che a parere di Kenney il fatto non dovrebbe avere influenza sul procedimento di estradizione in corso. Con altra nota del 9 aprile (trasmessa dal Ministero degli affari esteri a quello della giustizia l'11 seguente), l'ambasciata informa che l'udienza di appello (nel procedimento di estradizione) fissata per il 21 marzo è stata rinviata *sine die* per dar luogo allo svolgimento del processo per i reati connessi al fallimento della Banca Franklin. Si precisa inoltre che, secondo informazioni date da Kenney, la settimana precedente la difesa di Sindona ha presentato un nuovo ricorso per *habeas corpus* contro i verdetti di Griesa e di Werker, sostenendo la sussistenza di un vincolo di connessione tra i reati per cui è stata chiesta l'extradizione e quelli concernenti la Banca Franklin e deducendone di conseguenza l'illegittimità dell'extradizione. A richiesta dell'ambasciata, peraltro, Kenney, confermando quanto già detto in precedenza, ha asserito che a suo parere il nuovo ricorso dovrebbe rappresentare una semplice battuta di arresto del procedimento di estradizione, ma non dovrebbe ritardarne la definizione. Il procuratore ha anche aggiunto, sempre secondo le informazioni dell'ambasciata, di essersi intrattenuto sull'argomento col sostituto Viola, con il quale conterebbe di incontrarsi di lì a qualche settimana in occasione di un suo viaggio in Italia.

Con successiva nota del 10 maggio 1979, l'ambasciata comunica di avere appreso da Kenney che il ricorso presentato da Sindona e fondato sulla coincidenza tra i reati commessi in America con quelli avvenuti in Italia sarà esaminato dal giudice Werker, e cioè dallo stesso giudice che già si era espresso a favore dell'extradizione. Secondo le previsioni di Kenney, inoltre, la decisione di Werker dovrebbe essere pronunciata prima dell'inizio del processo concernente la Banca Franklin.

m) *La decisione di sospendere l'extradizione e i fatti che la precedettero.*

Con una nota del 15 giugno 1979, trasmessa a mano mediante corriere speciale della Polfer, il procuratore generale di Milano invia al Ministero della giustizia (direzione generale affari penali) nuovi *affidavit* di quel procuratore della Repubblica, con preghiera

di volerli inoltrare per via diplomatica al procuratore Kenney. Secondo quanto si desume da successive notizie di stampa a seguito di dichiarazioni rese dal sostituto Viola, nel plico erano contenute tra l'altro dichiarazioni dei magistrati inquirenti sulla vicenda Sindona, nelle quali si metteva in evidenza che il finanziere siciliano era stato incriminato in Italia soltanto per i fatti connessi al fallimento della Banca Privata Italiana, e non anche per quelli che formano oggetto dei processi in corso negli Stati Uniti. Alle dichiarazioni erano allegate copie dei capi di imputazione contestati a Michele Sindona. Sempre dalla stessa fonte si desume che i documenti erano stati fatti tradurre in inglese a cura del consolato degli Stati Uniti per accelerarne al massimo la trasmissione alla competente magistratura statunitense.

Il Ministero della giustizia (direzione generali affari penali), ricevuta la documentazione, la trasmette al Ministero degli affari esteri (e precisamente all'ufficio IX della direzione generale emigrazione e affari sociali, che è l'ufficio a cui in genere figura intestata la stragrande maggioranza se non la totalità della documentazione del Ministero degli affari esteri relativa all'estradizione), con nota del 21 luglio 1979, al fine di curare la prescritta legalizzazione dei documenti presso l'ambasciata statunitense di Roma, così come richiesto dalle autorità americane, e di inviarli poi all'ambasciata italiana a Washington. La nota testualmente conclude:

« Si resta in attesa di un cortese cenno di assicurazione, significando che la documentazione stessa è stata richiesta, direttamente e con estrema urgenza, dal procuratore distrettuale dello Stato di New York John Kenney al dottor Guido Viola ».

Alla suddetta nota il Ministero degli affari esteri risponde con un teletto del 7 luglio 1979 firmato dal direttore generale della emigrazione, che è del seguente testuale tenore:

« Riferimento nota del 21 giugno 1980 n. 167/120/180/74 assicurata per lit. 100 pervenuta al competente ufficio di questa direzione generale in data odierna, osservasi che attestazione di legale autenticità a nome ministro giustizia dei documenti da far legalizzare presso questa ambasciata USA est priva della firma. Pregasi provvedere, prendendo contatto con capo ufficio IX questa direzione generale ».

Con successiva nota del 9 luglio, la direzione generale emigrazione e affari sociali del Ministero degli affari esteri trasmette i documenti, spediti dal Ministero della giustizia in data 21 giugno, all'ambasciata d'Italia negli Stati Uniti, con preghiera di inoltrarli al procuratore distrettuale. Nella nota si ripete che la documentazione spedita dal Ministero della giustizia a quello degli affari esteri era pervenuta in data 7 luglio e la stessa annotazione figura apposta all'originale della nota del Ministero della giustizia allegata agli atti trasmessi alla Commissione dal Ministero degli affari esteri.

Quindi, con *telex* del 13 luglio, il Ministero della giustizia, sulla base di informazioni del Ministero degli affari esteri in data 12 luglio, informa la procura generale di Milano che l'ambasciata ha provveduto a consegnare in data 11 luglio al Dipartimento di Stato la documentazione pervenuta a Washington nella serata del 10 luglio; e che un altro esemplare degli stessi documenti è stato consegnato al procuratore Kenney.

Intanto, secondo informazioni inviate dall'ambasciata, il giudice Werker, con una pronuncia del 6 luglio 1979, aveva già deciso di porre termine entro dieci giorni al procedimento di estradizione, a causa dell'asserita coincidenza dei reati su cui era basata la domanda di estradizione con quelli che formavano oggetto del procedimento penale pendente per i fatti della Banca Franklin. Secondo la decisione di Werker, e diversamente dalla contraria opinione sostenuta nel procedimento dal procuratore, i fatti avevano un'origine comune costituita da una serie di vaste e frammiste operazioni fraudolente che non sarebbe stato possibile assoggettare a giudizi separati.

Il contenuto della decisione di Werker e il ritardo (rispetto alla pronuncia) con cui i documenti spediti da Milano risultano pervenuti negli Stati Uniti sono alla base di una dichiarazione resa alla stampa dal sostituto Viola. In essa il magistrato manifesta anzitutto la sua sorpresa che i fatti per cui si procede in Italia siano stati ritenuti identici a quelli per cui Sindona è processato in America, quando invece si tratta di fatti diversi; rileva poi che:

« desta amarezza che documenti di estrema importanza, che avrebbero permesso al giudice Werker di meglio valutare la questione, siano ancora fermi se non addirittura smarriti presso il Ministero degli affari esteri, che avrebbe dovuto apporre solo il timbro e inviarli poi all'ambasciata americana di Roma »;

e conclude affermando che da troppi anni si sono registrate interferenze e omissioni a favore di Sindona e che da tempo è aperta:

« un'inchiesta sui vari intralci che la massoneria, ben individuate forze politiche e la mafia hanno frapposto al corso della giustizia ».

Nella stessa occasione in cui registra le suddette dichiarazioni e le altre notizie prima accennate, la stampa informa altresì che i magistrati hanno inviato a Roma un'altra copia della documentazione spedita il 15 giugno e si augurano che i documenti giungano in America entro i dieci giorni previsti per proporre appello contro il verdetto che si è pronunciato contro l'extradizione di Sindona.

Dal canto suo, l'ambasciata, con le note a cui si è fatto riferimento, informa che secondo il procuratore Kenney il ritardo di ricezione dei documenti spediti dall'Italia non ha influito sul contenuto della decisione di Werker: ciò in quanto in precedenza lo

stesso Kenney aveva presentato elementi di contestazione della difesa di Sindona.

D'altra parte, sulle cause del ritardo esiste una nota del Ministero degli affari esteri (inclusa tra gli atti che lo stesso ha trasmesso alla Commissione) in cui si mette in rilievo che la nota del 21 giugno 1979 del Ministero della giustizia reca l'annotazione « assicurata Lit. 100 », ciò che lascerebbe presumere l'uso della posta ordinaria (la circostanza è esplicitamente confermata da una nota riassuntiva della procedura di estradizione, in data 16 luglio 1979, redatta e firmata dal capo dell'ufficio II della direzione generale degli affari penali del Ministero della giustizia). Nella nota del Ministero degli affari esteri si sottolinea inoltre l'assenza di ogni indicazione di urgenza nella lettera del Ministero della giustizia (ciò che è invece contraddetto dalla conclusione della stessa lettera) e si precisa che la nota del 21 giugno figura protocollata in arrivo al Ministero in data 4 luglio e pervenuta all'ufficio IX della direzione generale emigrazione e affari sociali il 7 successivo. Dopo aver contestato le dichiarazioni del sostituto Viola circa la procedura che in casi del genere è tenuto a seguire il Ministero degli affari esteri, la nota mette in evidenza che il foglio del Ministero della giustizia, sul quale l'ambasciata avrebbe dovuto effettuare la prescritta legalizzazione, mancava della firma del rappresentante del Ministero; e che nella stessa mattina in cui la nota del Ministero della giustizia era pervenuta alla competente direzione del Ministero degli affari esteri, un funzionario si era personalmente recato ad acquisire la firma del capo dell'ufficio II della direzione generale degli affari penali.

Nel frattempo, secondo quanto si apprende dalla nostra rappresentanza negli Stati Uniti, il procuratore Kenney presenta un'istanza diretta ad ottenere che il giudice Werker revochi l'ordine di cessazione del procedimento di estrazione di Sindona e conceda una temporanea sospensione del provvedimento. Ma il provvedimento di Werker, emanato, come si è detto, il 6 luglio, viene confermato il 26 luglio, con la conseguenza che questa seconda ordinanza, con cui è stata respinta l'istanza di Kenney, rende il ricorso in appello l'unico mezzo ancora disponibile per mantenere in vita il procedimento di estradizione.

n) *Le vicende successive. L'impugnazione del procuratore e la nuova pronuncia di estradabilità.*

Mentre sono in corso le vicende ora narrate, Sindona scompare, fingendo, come ormai è noto, di essere rapito. Secondo Kenney, la irreperibilità di Sindona potrebbe indurre il giudice americano a sospendere anche il procedimento nei confronti di Bordoni, nel qual caso Kenney agirebbe in giudizio per far dare corso all'extradizione di Bordoni. Ad ogni modo, come informa l'ambasciata, Kenney propone appello contro la seconda decisione di Werker. Il 14 gennaio 1980 è celebrata l'udienza di appello, e il 25 marzo 1980 l'appello

è accolto ed è quindi ribadita l'estradiabilità di Sindona. La decisione può essere impugnata davanti alla Corte suprema. Con una successiva nota del 13 giugno 1980, l'ambasciata comunica che essendo divenuta inoperante la pronuncia di estradiabilità per effetto della condanna di Sindona per i reati commessi negli Stati Uniti, nel frattempo intervenuta, gli organi federali e in particolare il Dipartimento della giustizia potrebbero esaminare la possibilità di una interruzione anticipata dell'espiazione della pena e della concessione dell'estradiizione affinché Sindona possa essere a disposizione anche della giustizia italiana. Gli stessi concetti risultano ribaditi in una nota del Ministero della giustizia del 23 giugno; mentre, con una nota del 26 agosto, l'ambasciata ribadisce la possibilità di una petizione dei difensori alla Corte suprema per la revisione della pronuncia di estradiabilità, sottolineando peraltro l'estrema difficoltà che un ricorso del genere possa venire accolto.

Da un appunto esistente tra i documenti inviati dal Ministero degli affari esteri si desume anche che il direttore generale degli affari penali del Ministero della giustizia ha telefonato per esplorare la possibilità di fare intervenire un avvocato americano di fiducia del Governo italiano nella procedura in corso, e che sono stati presi gli opportuni contatti per accelerare l'estradiizione. Per altro verso, nella nota citata dell'ambasciata del 26 agosto 1980, si prospetta anche l'ipotesi di una revisione del trattato, nelle disposizioni la cui applicazione sia risultata controversa o insoddisfacente.

B. — LE AUDIZIONI.

a) *Le audizioni di Rodolfo Guzzi.*

L'avvocato Rodolfo Guzzi è stato difensore di Sindona. Nelle dichiarazioni rese prima al giudice istruttore e poi alla Commissione, e di cui si è tenuto insieme conto nel riassumerne le affermazioni, il teste ha precisato che dal 1974 al 1978 si interessò soltanto della difesa civile di Sindona, ma che nel 1978 era stato incaricato anche della vicenda penale, dovendo trattare con il giudice istruttore Urbisci della questione concernente i contratti fiduciari. La sua attività, peraltro, secondo quanto egli afferma, non si limitò ad una mera assistenza tecnica, perché al contrario egli avrebbe svolto, in un primo momento specie attraverso altre persone e poi direttamente, un'intensa attività, di carattere non propriamente legale, intesa ad influenzare personalità ed ambienti politici, per raggiungere due risultati: da una parte quello del cosiddetto salvataggio delle banche sindoniane, dall'altra quello di evitare l'estradiizione di Sindona dagli Stati Uniti.

A proposito di questo secondo aspetto, che è quello che più interessa qui, Guzzi sottolinea nelle sue dichiarazioni che negli am-

bienti a lui vicini Sindona veniva considerato vittima di gruppi politici che facevano capo a La Malfa e a Cuccia; e che anche i comunisti erano ritenuti avversari di Sindona, che era stato sempre un tenace anticomunista. Più specificamente, con riguardo alla procedura di estradizione che veniva seguita negli Stati Uniti da avvocati americani, ci si muoveva tra due fronti, uno puramente tecnico, l'altro invece di carattere politico, sul rilievo che il processo intentato in Italia contro Sindona sarebbe stato ingiusto, sostanzialmente caratterizzato da intenti persecutori. Ed è proprio muovendo da questo convincimento che Guzzi ed altri personaggi (in particolare e soprattutto l'ingegnere Fortunato Federici e Della Gratton) avrebbero sollecitato l'intervento di uomini politici, e in particolare dell'onorevole Giulio Andreotti, per ottenere che i processi penali intentati contro Sindona non portassero alla sua estradizione.

Per comprendere meglio, su questi punti, le dichiarazioni di Guzzi, bisogna ricordare che il testimone, nel rifare la storia dei suoi movimenti concernenti la vicenda Sindona (anche per ciò che riguarda l'extradizione), si è servito delle annotazioni contenute sulle agende sequestrate dai giudici penali e ha inoltre tenuto conto di una serie di documenti, trasmessi alla Commissione dalla magistratura, tutti genericamente denominati negli atti *memorandum*, e spesso anonimi. Conviene pertanto fare una rapida ricognizione di quelli tra essi che hanno riferimento all'extradizione e comunque ai processi penali pendenti a carico di Sindona.

b) *I memorandum e gli altri documenti esibiti da Guzzi.*

Il materiale documentale cui si è fatto cenno può essere diviso, ai fini di una più facile lettura, e più propriamente rispetto al contenuto, in appunti (di solito non firmati), in minute di lettere, in veri e propri *memorandum* (costituiti dalle minute di quelli che sarebbero stati inviati all'onorevole Andreotti), e infine in documenti di altro genere.

Così raggruppati e disposti, per quanto è possibile, in ordine di data, i suddetti documenti hanno il seguente contenuto (sommariamente riassunto).

1) *Gli appunti.* Il primo in ordine di tempo è un appunto in cui mette in evidenza che il giudice americano sta esaminando gli atti e che nei giorni seguenti imporrà a Sindona una pesante cauzione; sicché

« è necessario un intervento inteso a rallentare la pressione ».

Seguono tre appunti, il primo relativo all'ordinanza della corte di appello civile con cui si era ordinato un supplemento istruttorio, nel quale si sottolinea come

« se vi fosse stato qualche concreto interessamento, la corte di appello avrebbe potuto fare molto di più, con prevedibili effetti positivi nel processo penale a carico di Michele Sindona ».

Si accenna quindi che invece il giudice istruttore aveva rigettato l'istanza di sospensione del processo penale, su parere favorevole del sostituto Viola, sollecitato dal ministro Bonifacio e dal suo capo gabinetto Brancaccio. Nel secondo dei tre appunti si fa riferimento a una relazione dell'ambasciatore Gaja con la quale si sollecita un concreto interessamento contro Sindona; mentre nel terzo appunto, datato 2 luglio 1977, si accenna alle pressioni esercitate dalle autorità italiane e dall'ambasciatore Gaja a favore dell'estradizione e si aggiunge che appare quindi urgente

« un intervento idoneo a bloccare tali pressioni e conseguentemente a lasciare al giudice americano libertà e serenità di giudizio ».

In un appunto anonimo datato 22 maggio 1978 si parla della vicenda dell'estradizione dopo la decisione favorevole del giudice Griesa.

Vi è infine un appunto pure anonimo, in cui si rileva che Sindona si sarebbe comportato da gentiluomo, non denunciando fino ad oggi per reati gravi nessuna personalità e non rivelando importanti segreti di Stato

« che potrebbero danneggiare i rapporti tra Italia e USA e la stessa sicurezza dei due paesi ».

2) *Le lettere.* Esiste anzitutto una lettera di Sindona diretta all'onorevole Andreotti nella quale si afferma che

« il procedimento di estradizione, dietro evidenti pressioni di giudici italiani che continuano le indagini istituite sulla base di una preconcepita e preordinata mia colpevolezza, ha ormai preso l'avvio. La pesante cauzione imposta a me e ai miei familiari ha esaurito le fonti di finanziamento che avrebbero dovuto consentire la continuità della mia difesa ».

Si accenna quindi alle pressioni di gruppi politici che lo avrebbero messo nella situazione in cui attualmente si trova.

Vi sono quindi otto lettere (dell'avvocato Guzzi) evidentemente dirette all'onorevole Andreotti, anche se solo due recano l'intestazione « Ill.mo Presidente ». Nella prima, datata 19 gennaio 1979, si riferisce che la signorina Della [Gratton], avuta conoscenza di un suo *memorandum*, gli aveva fatto presente la delusione conseguente all'esito negativo della pratica di estradizione e il disagio in cui era venuta a trovarsi; e si aggiunge:

« Ho ricevuto dall'interlocutrice l'invito a sollecitare un immediato intervento, affinché l'operazione venga indirizzata nel senso desiderato. Scusi la mia insistenza, ma questa volta sono altri che mi costringono a comportarmi così ».

Nella seconda lettera, datata 1° marzo 1979, si dice testualmente che

« riferimento nostro colloquio, è urgentissimo intervenire su Warren Christopher, al fine di rappresentargli la situazione reale e le conseguenze negative per i due paesi, nel caso che il nostro fosse richiesto di chiarimenti »;

e si aggiunge che occorre anche conoscere l'esito dell'intervento per consentire ai legali di prendere contatto con la persona suddetta. La lettera conclude:

« Si rimane in attesa, confermando la gravità della situazione ».

Nella terza lettera, del 9 marzo 1979, si accenna alle rivelazioni che Sindona avrebbe promesso di fare al magistrato e si ripete che nelle more si sarebbe dovuto fare l'intervento richiesto.

« Nulla - continua la lettera - si è saputo, di guisa che i legali, incaricati di prendere contatto col Dipartimento (di Stato americano), sono smarriti e preoccupati... Posso essere messo in condizione di dire qualcosa? Oppure può far sapere qualcosa? ».

La quarta lettera, della stessa data, comincia con le parole:

« Ill.mo Presidente, ho ricevuto il Suo messaggio e La ringrazio »,

e continua:

« La signorina Della mi comunica di aver fissato un incontro per martedì 13 con Lee Marks, *deputy legal adviser* del Dipartimento. La prega di chiamarla domani a casa non essendo riuscita a contattarla. La ringrazio ancora ».

Con la lettera successiva del 13 marzo 1979 si riferisce che l'indomani il giudice americano dovrebbe procedere all'incriminazione di Sindona (per i fatti della Franklin) e si sottolinea che l'ultima carta da giocare è ormai

« un contatto diretto con la persona fisica alla quale Ella avrà parlato o fatto parlare ».

Seguono quindi due lettere, l'una del 14 e l'altra del 20 marzo 1979. Con la prima, il destinatario viene informato che la signorina Della aveva comunicato al mittente che nessun intervento era stato

fatto presso il Dipartimento da parte sua e che il cliente [Sindona] temeva che la persona prescelta non avesse espletato il mandato ricevuto; Della [Gratton] inoltre aveva riferito di aver parlato con Lee Marks e con Crook. Con la seconda delle due lettere ora indicate si riferisce che v'era stata la formale incriminazione (per i fatti della Franklin) e che entro il 29 marzo si doveva decidere la delicata questione della libertà provvisoria. Si accenna alla necessità di estendere alla nuova procedura la cauzione già prestata per l'estradizione.

« Ma chi ci aiuterà ? - si continua - Avrei bisogno di parlarle di persona ».

L'ultima lettera, infine, che è del 4 aprile 1979, insiste sulla gravità della situazione, in quanto si sta perdendo di credibilità all'interno ed all'esterno; e conclude testualmente:

« La prego, quindi, di dare le opportune istruzioni e, occorrendo, di convocarmi per riferire ».

3) I *memorandum*. Un primo *memorandum* (in senso proprio, in quanto non ha la forma di una lettera) è successivo all'incontro che vi fu a New York tra Sindona e legali italiani e americani tra il 3 e il 9 luglio 1977. In esso è detto testualmente (con evidente riferimento alla questione dei processi e della stessa estrazione):

« Considerato che sul piano tecnico-giuridico non si è in grado di ottenere giustizia, la difesa di Sindona deve impegnarsi con il cliente in una strategia che non deve essere esclusivamente tecnica. È necessario condurre un attacco nei confronti dei magistrati, modificare l'opinione pubblica attraverso stampa e televisione, impegnare, certo più concretamente di quanto fatto sino ad oggi, i politici disponibili... In Italia, si devono impegnare i politici a intervenire sul potere esecutivo e giudiziario allo scopo di non svolgere pressioni per una sollecita definizione, facendo chiaramente intendere che non sussistono più ragioni di particolare urgenza. In America, si deve ulteriormente sviluppare il profilo della presenza politica e giudiziaria con la produzione di altre memorie illustrative e di documenti e si deve far intendere da parte di politici italiani e gruppi politici americani che Michele Sindona è ancora stimato e protetto da loro ».

Segue un *memorandum* specificamente relativo all'estradizione, nel quale si mette in rilievo che solo un intervento positivo delle autorità italiane potrebbe evitare o ritardare l'estradizione. Si aggiunge, inoltre, con chiaro riferimento al destinatario, che lo stesso,

nell'occasione di incontrare nella terza decade di luglio personalità americane e l'ambasciatore Gaja, dovrebbe spendere qualche parola a sostegno di Sindona, come del resto ha sempre fatto, al fine almeno di non nuocere in un ambiente che stima e sostiene Sindona. A margine di questo *memorandum*, è scritto in alto che il documento venne consegnato il 12 luglio a G.A., F.F. e A.G.

Esiste infine un ultimo *memorandum*, pure relativo alla estrazione e con la sigla G.A. In calce figura l'annotazione:

« documento che non riesco a collocare e che non risulta essere stato consegnato ».

Invece in calce ai documenti definiti « lettere », con le date 1° marzo 1979, 9 marzo 1979, 9 marzo 1979 (due lettere, infatti, hanno la stessa data), 13 marzo 1979, figura l'annotazione:

« recapitato nella stessa data ».

Peraltro sotto la prima lettera del 9 marzo 1979 figura l'annotazione ulteriore:

« risposta telefonica: ore 16. Le istruzioni sono state date da giorni. Torno a sollecitare immediatamente con la dovuta riservatezza ».

4) *Gli altri documenti.* Esiste un bigliettino dell'avvocato Guzzi del 9 settembre 1976, intestato « Illustre Presidente » e col quale si chiede un appuntamento.

Esiste una lettera di Michele Sindona del 27 novembre 1978 diretta agli avvocati e in cui viene illustrata la situazione.

Esiste un cosiddetto « passi » intestato all'avvocato Guzzi con richiesta di udienza all'onorevole Andreotti. Vi è soltanto l'indicazione dell'anno: « 1976 ».

c) *Le dichiarazioni di Guzzi, relative anche ai documenti sopra elencati.*

Secondo l'avvocato Guzzi, in un primo tempo egli ebbe contatti con l'onorevole Andreotti a mezzo di Fortunato Federici, un dirigente del Banco di Roma che in seguito morì. I *memorandum* e i documenti in genere venivano dati a Federici perché fossero consegnati all'onorevole Andreotti, ma egli non sapeva quale fosse il contenuto delle conversazioni tra Federici e Andreotti. Una sola volta, e precisamente dopo un incontro avvenuto il 12 luglio 1977 (vedi *memorandum* della stessa data) tra l'onorevole Andreotti, Federici e il professor Agostino Gambino (anche lui difensore di Sindona), era venuto a sapere che si era parlato di un intervento su

Rodinò e Murphy (parlamentare italo-americano), sollecitato da un altro *congressman* italo-americano, tale Biaggi.

L'avvocato Guzzi ha peraltro confermato e spiegato il contenuto dei documenti prima riassunti, affermando (come risulta annotato in calce ad uno di essi) di aver ricevuto una telefonata personale dell'onorevole Andreotti e chiarendo altresì che la signorina Della Gratton era amica e si interessava delle pubbliche relazioni dell'onorevole Andreotti in America, ed era lei, come risulta dai documenti, che lo informava della situazione e delle richieste degli avvocati; questi ultimi chiedevano di essere messi in condizione di parlare con un esponente del Dipartimento di Stato, da loro individuato in Warren Christopher. L'avvocato Guzzi ha affermato che non sapeva altro e che nelle lettere manoscritte non faceva che prendere in considerazione le notizie ricevute dalla Gratton e dagli avvocati americani. Ha anche spiegato che l'interessamento dei politici sul potere giudiziario, di cui si parla in uno dei documenti, gli risultava da quanto gli diceva Federici a seguito dei suoi colloqui con l'onorevole Andreotti. Con più specifico riferimento agli incontri con l'onorevole Andreotti, Guzzi ha anche precisato che nel 1976 erano venuti a Roma Philip Guarino, un avvocato di Sindona, e Paul Rao junior, figlio di un magistrato di una corte doganale di New York, esponente della locale comunità italo-americana, che si era interessato insieme a Magnoni e allo stesso Sindona delle associazioni « per l'Italia democratica ». L'avvocato Guzzi li aveva accompagnati allo studio dell'onorevole Andreotti in quanto i due desideravano parlare con lui di Sindona, ma era rimasto fuori ed Andreotti si era limitato a salutarlo, in quanto aveva conosciuto suo padre. Dopo l'incontro, Guarino e Rao gli avevano detto di essere rimasti soddisfatti perché avevano avuto assicurazione di un interessamento da parte dell'onorevole Andreotti. A suo giudizio (vedi deposizione al giudice istruttore del 30 settembre 1981), Guarino e Rao erano stati in condizione di avanzare richieste del genere in vista di rapporti che esistevano tra l'onorevole Andreotti e la comunità italo-americana, e, in particolare, oltre che con Guarino, anche con i *congressmen* Biaggi, Rodinò, Dominici. L'onorevole Andreotti aveva interesse a mantenere presso costoro quel credito che gli aveva permesso di essere considerato negli Stati Uniti una personalità di primo piano. D'altra parte Licio Gelli, che a dire di Guzzi aveva la possibilità di incontrare l'onorevole Andreotti senza nemmeno farsi preannunciare, aveva preso contatto con Rao e Guarino e aveva loro manifestato la sua piena disponibilità a proseguire, in vece loro, i discorsi che gli stessi avevano cominciato a proposito dell'estradizione di Sindona. Gelli gli aveva anche detto che, secondo quanto aveva appreso dall'onorevole Andreotti, la sistemazione della vicenda sembrava dovesse concludersi positivamente.

Sempre con riguardo al contenuto dei documenti, Guzzi ha riferito che dal 3 al 9 luglio 1977 vi fu un incontro a New York tra lui, Sindona e i suoi legali, in esito al quale vennero redatti due *memorandum*, uno relativo all'estradizione, che è quello con la data del 12 luglio 1977. Ne furono redatte tre copie, consegnate (come

risulta dall'annotazione a margine) a Federici e a Gambino, e la terza sempre a loro perché la dessero all'onorevole Andreotti.

Il teste ha anche aggiunto di non sapere chi fosse la persona prescelta per tentare di evitare l'incriminazione, a cui si accenna nella lettera del 14 marzo 1979. Secondo le sue dichiarazioni, il *memorandum* (appunto anonimo) del 22 maggio 1978 era stato stilato a New York e come al solito era stato consegnato a Federici, perché lo desse all'onorevole Andreotti; ma Guzzi non sapeva se Federici l'avesse effettivamente consegnato all'onorevole Andreotti o gliene avesse esposto il contenuto. Si voleva soprattutto che l'onorevole Andreotti prendesse in considerazione la situazione concernente la sistemazione della Banca Privata Italiana, in quanto all'epoca questa appariva l'unica strada per attenuare la spinta sia sulla attività dei magistrati penali italiani sia nel processo di estradizione, visto l'andamento che avevano le relative procedure.

Sempre secondo Guzzi, una volta Federici gli aveva detto che l'onorevole Andreotti « aveva avuto buone notizie dal Dipartimento ».

Guzzi ha quindi aggiunto che dopo la morte di Federici aveva stabilito contatti personali con l'onorevole Andreotti, e più precisamente si era incontrato con lui complessivamente 12 volte, un paio di volte a Palazzo Chigi (ad uno di questi incontri si riferisce il « passi » in atti) e le altre al centro studi del Presidente in piazza Montecitorio, nelle seguenti date, come risulterebbe dalle annotazioni riportate sulle agende sequestrate al teste: 15 luglio, 25 luglio, 1° settembre, 5 ottobre e 15 dicembre 1978, 8 gennaio, 23 febbraio, 22 marzo, 26 giugno, 5 settembre 1979 e infine 21 maggio 1980 [ma le date indicate sono 11 e non 12].

Con riguardo a questi incontri, il teste ha in particolare riferito che in quello del 22 marzo 1979, sollecitato col biglietto del 20 marzo agli atti, aveva detto all'onorevole Andreotti che era in arrivo da New York un *memorandum* riassuntivo della situazione che si era venuta a creare e che l'onorevole Andreotti non sembrava aver dato soverchia importanza all'incriminazione di Sindona negli Stati Uniti; mentre non si era parlato delle dichiarazioni che Sindona aveva minacciato di fare. Il 5 settembre 1979 vi era stato un incontro segreto seguito alle minacce che Guzzi avrebbe subito per telefono da una donna appartenente al cosiddetto « gruppo proletario eversivo » (il gruppo a cui veniva attribuito il falso rapimento di Sindona). Il 21 maggio 1980 si era recato dall'onorevole Andreotti per comunicargli che, a seguito di noti episodi, aveva rinunciato al mandato conferitogli da Sindona.

Nelle sue dichiarazioni, l'avvocato Guzzi ha anche affermato che, per conto del senatore Fanfani, l'avvocato Bucciante si era recato a New York incontrandosi con Sindona e con l'avvocato Martino Giuffrida; e che egli stesso aveva visto, senza essere visto, l'avvocato Bucciante all'Hotel Pierre. Successivamente, l'avvocato Giuffrida si era presentato al console italiano di New York per chiedere protezione per Sindona: ma il teste ha precisato di non essere in grado di dire se Giuffrida agisse legittimamente per conto del senatore Fanfani.

D'altra parte, sempre a proposito di interventi di personalità, politiche e no, a favore di Sindona, Guzzi ha anche dichiarato che Pier Sandro Magnoni, che era amico dell'onorevole Massimo De Carolis, aveva pregato quest'ultimo di verificare, attraverso suoi contatti diretti, la veridicità di quanto diceva Federici circa i suoi rapporti con l'onorevole Andreotti. L'onorevole De Carolis perciò non agiva come portavoce di Andreotti, ma verificava il comportamento di Federici.

Ancora a dire di Guzzi, l'onorevole Andreotti si sarebbe incontrato a New York con Sindona, come egli avrebbe appreso da Magnoni e dallo stesso Sindona, tra il 1976 e il 1977; ed anche l'onorevole Evangelisti si era recato in America e si era incontrato con Sindona, ma egli non sapeva se il viaggio avesse avuto questo scopo. Il teste peraltro ha affermato che l'onorevole Evangelisti aveva avuto dall'onorevole Andreotti una « preghiera di intervento », così come risultava da un biglietto che gli era stato mostrato.

Con riferimento al ruolo svolto da Della Gratton, il teste ha riferito che costei era comparsa nella vicenda nella seconda metà del 1978, dopo la morte di Federici; che nel dicembre 1978 era stata a Roma e gli aveva detto che aveva parlato con l'onorevole Andreotti, ma che lo stesso non ce la faceva in quel momento, per cui bisognava aspettare tempi migliori; che l'8 febbraio 1979 (v. dichiarazione al giudice istruttore del 10 ottobre 1981, ore 15), il teste aveva ricevuto una telefonata da Sindona, in cui costui gli comunicava che la Gratton aveva parlato con un certo John Crook del Dipartimento di Stato (ve ne è cenno nei documenti) e gli diceva (senza indicare la fonte) che la Farnesina, e cioè il Ministero degli affari esteri italiano, non avrebbe avuto nulla in contrario, una volta esaurito il giudizio, al diniego in sede politica dell'extradizione; che infine, per incarico di Della Gratton aveva accennato con l'onorevole Andreotti alla gravità sempre maggiore della situazione. A suo giudizio, gli avvocati americani che si erano esposti in prima persona per poter parlare con esponenti del Dipartimento di Stato e la stessa Della Gratton, che aveva parlato con Lee Marks e con Crook, avevano perso credibilità, in quanto, pur avendo Della Gratton certamente speso il nome di Andreotti, erano rimasti privi di reali supporti. Tuttavia, nonostante il pessimismo manifestato da Della Gratton, una volta l'onorevole Andreotti avrebbe personalmente detto al teste che la donna « aveva male interpretato ».

In conclusione, a giudizio dell'avvocato Guzzi, da parte dei legali americani si chiedeva un intervento dell'onorevole Andreotti perché esponenti governativi statunitensi avessero contatti con Sindona. Egli però, al di fuori di una assicurazione che gli aveva fatto una volta l'onorevole Andreotti di essere intervenuto, non sapeva di altri interventi, ed anzi, stando a quanto diceva Della Gratton, avrebbe dovuto ritenere che non c'era stato alcun intervento. Più precisamente, sempre a parere del teste, l'onorevole Andreotti si

« sarebbe interessato, ma non sarebbe intervenuto »;

o, meglio, avrebbe promesso un interessamento che stando ai risultati non vi sarebbe stato.

Guzzi ha anche aggiunto di aver saputo che il ministro Bonifacio e il suo capo di gabinetto Brancaccio avevano dato il massimo impulso alla procedura di estradizione; e che, se vi furono ritardi, essi erano stati causati dal fatto che gli avvocati americani erano riusciti a convincere il giudice che le traduzioni non erano perfette e che quindi si dovevano rifare.

d) *Le audizioni degli avvocati Michele Strina e Agostino Gambino.*

Oltre all'avvocato Guzzi hanno deposto davanti alla Commissione, anche a proposito delle procedure di estradizione, altri due legali che si interessarono della difesa di Michele Sindona, l'avvocato Michele Strina e il professor Agostino Gambino.

L'avvocato Strina ha parlato, tra l'altro, dell'opera svolta per ottenere dalla corte d'appello civile di Milano l'annullamento della decisione con cui era stata rigettata l'opposizione alla liquidazione coatta; e ha precisato (come già s'è detto) che la corte emise una decisione interlocutoria, con la quale fu disposta l'acquisizione di nuove prove e cioè degli interrogatori di Ventriglia, Barone, Guidi e Carli. Ha peraltro confermato che nel luglio 1971 vi era stata una riunione a New York con Sindona e i suoi legali americani, alla quale aveva partecipato anche lui, ma soltanto per i giorni dal 3 al 6 luglio, insieme con Guzzi e con Gambino. In quell'occasione, Sindona avrebbe manifestato il desiderio di contattare l'onorevole Andreotti per chiedere il suo intervento in ordine ai problemi attinenti sia alla procedura di estradizione, sia al processo in corso a Milano.

All'esito di questi incontri erano stati preparati due *memorandum*, relativi uno al cosiddetto salvataggio, l'altro all'extradizione. Dai *memorandum* risultava che si intendevano intraprendere azioni politiche, campagne di stampa, ricorsi contro i magistrati. A quanto aveva saputo da Guzzi, il *memorandum* concernente il salvataggio era stato consegnato all'onorevole Andreotti dal professor Gambino; mentre non era al corrente se Andreotti fosse stato messo a conoscenza delle iniziative cui si è accennato. Sempre secondo l'avvocato Strina, Sindona riteneva di essere un perseguitato politico e aveva predisposto a New York il *promemoria* sulla situazione che lo riguardava appunto perché fosse portato a conoscenza dell'onorevole Andreotti. L'intervento dell'onorevole Andreotti era stato sollecitato proprio all'inizio del 1977. Guzzi era stato incaricato di mantenere i rapporti con Federici, il quale a sua volta aveva costanti rapporti con l'onorevole Andreotti.

A giudizio dell'avvocato Strina, doveva ritenersi pienamente provato che l'onorevole Andreotti avesse conosciuto e stimato Sindona e che nel corso degli anni avesse avuto un interessamento per lui. Sindona da parte sua aveva sempre dichiarato che l'onorevole Andreotti aveva manifestato stima nei suoi confronti. L'avvocato Guzzi, peraltro, gli aveva detto di essere stato avvicinato più volte dall'avvocato Bucciante, qualificato come persona di fiducia del sena-

tore Fanfani. Ha anche riferito di essersi interessato della compilazione di uno solo degli *affidavit* a favore di Sindona, quello firmato da Anna Bonomi.

Anche il professor Gambino ha riferito di essere stato presente alla prima parte (dal 3 al 6 luglio 1977) dell'incontro svoltosi a New York, senza però vedere il verbale che ne aveva ratificato la chiusura. A New York aveva avuto l'incarico di contattare l'onorevole Andreotti, nel senso che nei giorni immediatamente successivi al suo ritorno in Italia avrebbe dovuto incontrarsi con lui insieme con Federici. Da certi discorsi ascoltati a New York gli era sembrato di capire, per quanto riguarda l'estradizione, che c'erano state pressioni politico-finanziarie negli Stati Uniti nei confronti di varie personalità, e in particolare dell'ambasciatore Gaja. Lo scopo di Sindona sarebbe stato quello di convincere anche Gaja a non infierire contro di lui, a non accreditare la sua immagine di bancarottiere. Secondo Sindona, un'immagine del genere gli era dannosa ed era anche ingiusta, in quanto in Italia non era stata ancora emessa una sentenza di condanna nei suoi confronti. Con l'onorevole Adreotti, inoltre, il teste avrebbe dovuto parlare anche della persecuzione politico-finanziaria a cui Sindona riteneva di essere esposto.

Durante i giorni della permanenza del teste a New York si era parlato dell'estradizione in senso ampio; e il giorno della sua partenza vi era stata una riunione degli avvocati americani relativa al corso dell'estradizione, e forse era stato lo stesso Sindona a dettare un *memorandum* in argomento. Tornato in Italia, il professor Gambino, si era incontrato con l'onorevole Andreotti la mattina del 12, verso le 9,30 circa. Il giorno prima gli erano stati consegnati due *memorandum*, uno relativo alla situazione tecnico-finanziaria, l'altro concernente l'estradizione; e Guzzi gli aveva detto di rappresentare all'onorevole Andreotti lo stato delle cose quale risultava dal racconto di New York. Recatosi dall'onorevole Andreotti la mattina del 12 luglio, vi aveva già trovato Federici a colloquio con lo stesso Andreotti. Il teste quindi aveva pensato, anche se non lo aveva visto personalmente, che i due memoriali erano stati consegnati all'onorevole Andreotti (v. audizione del 2 dicembre 1981, XIX/3 Lux), così come si desumeva dal contesto. Lo stesso teste ha ammesso peraltro di aver avuto le copie dei *memorandum* ed ha anche riferito d'aver consegnato un memoriale sull'estradizione, e precisamente quello (citato a proposito delle dichiarazioni di Guzzi) in cui si afferma che solo un intervento positivo delle autorità italiane poteva evitare o ritardare l'estradizione.

Gambino ha inoltre aggiunto che Federici era un amico di Sindona e aveva una visione d'insieme dei suoi problemi; e ha anche precisato che si era meravigliato di quanto affermato da Guzzi, che cioè da parte dell'onorevole Andreotti si era altresì parlato di una campagna di stampa a favore di Sindona anche a mezzo del periodico *il Borghese*, ciò in quanto si sarebbe trattato di avversari politici dello stesso Andreotti. Egli comunque non sapeva nulla della cosa, né sapeva di interventi del senatore Fanfani. Era invece a conoscenza, per averlo appreso da Guzzi, che c'era stato un interes-

samento prolungato dell'onorevole Andreotti a favore di Sindona e che altri *promemoria* in argomento erano stati consegnati all'onorevole Andreotti tramite Federici.

e) *Le audizioni dell'avvocato Levato e della signora Enea.*

Sempre a proposito della consegna di documenti all'onorevole Andreotti (che potevano riguardare sia i progetti di sistemazione sia la questione dell'estradizione) assumono rilevanza anche le deposizioni dell'avvocato Biagio Francesco Levato, collaboratore di Guzzi, e della signora Vincenza Gambogi vedova Enea, della segreteria dell'onorevole Andreotti. Il primo ha affermato che cinque o sei volte, per incarico di Guzzi, aveva portato nello studio dell'onorevole Andreotti a piazza Montecitorio alcuni plichi, consistenti in buste che potevano contenere al massimo due o tre fogli. Ciò era avvenuto tra il gennaio e il marzo 1979; e le consegne erano state più frequenti (almeno tre o quattro) nel marzo del 1979. Non si era mai recato a casa dell'onorevole Andreotti. Il teste non è stato in grado di ricordare se nella stessa giornata (e cioè il 9 marzo 1979, data in cui risultavano redatte due delle lettere prima menzionate) si era recato due volte nello studio dell'onorevole Andreotti; ha anzi chiarito di essere piuttosto portato ad escludere tale circostanza, mentre ha ricordato che, probabilmente, si era recato per le consegne dei plichi due giorni di seguito. In tutti i casi, secondo Levato, i plichi venivano consegnati alla signora Enea. L'avvocato Guzzi si serviva di lui, che pure era un avvocato, per questa incombenza di corriere evidentemente per la delicatezza dei messaggi.

La signora Enea, dal canto suo, ha detto che essa e un maresciallo prestavano servizio al quarto piano del palazzo in cui si trovava lo studio dell'onorevole Andreotti, e che era lì che si recava personalmente l'onorevole Andreotti. Al quarto piano veniva recapitata la corrispondenza riservata, che veniva lasciata a disposizione dell'onorevole Andreotti, che talora l'apriva di persona. La teste d'altra parte ha ammesso, in via ipotetica, di aver potuto telefonare all'avvocato Guzzi per conto dell'onorevole Andreotti; ha chiarito che ciò poteva essere avvenuto un paio di volte, per fissare all'avvocato Guzzi gli appuntamenti con l'onorevole Andreotti, ma non è stata in grado di ricordare il contenuto delle telefonate.

Non ha ricordato (nemmeno in confronto con questi) se fosse stato l'avvocato Levato a consegnarle della corrispondenza per l'onorevole Andreotti, mentre ha precisato che una volta almeno aveva visto venire nello studio Rao e Philip Guarino.

f) *Le audizioni del dottor Roberto Memmo e dell'onorevole Massimo De Carolis.*

Delle altre persone sentite dalla Commissione, il dottor Roberto Memmo, indicato da Guzzi come amico di Sindona e di Fortunato Federici, ha dichiarato (soprattutto con riferimento a circostanze

estranee alla procedura di estradizione e dunque all'argomento che ci interessa) di non aver avuto contatti con Sindona se non per averlo incontrato all'Hotel Pierre quando lo stesso Sindona era libero; mentre ha ammesso di essere stato in contatto tra il 1975 e il 1977 con Federici, ed anzi di essere stato un tramite tra lui e Guzzi. Ha invece escluso che vi fossero state iniziative, a sua conoscenza, dirette ad ottenere un intervento di uomini politici, e in particolare dell'onorevole Andreotti, presso la Cassazione a proposito dell'impugnazione dei provvedimenti giudiziari emessi contro Sindona. Ha anche escluso di aver avuto contatti con l'onorevole Fanfani e con Andreotti a proposito di tale questione, affermando di non conoscere nemmeno Fanfani.

A sua volta, l'onorevole Massimo De Carolis, anche lui chiamato in causa da Guzzi, ha affermato di aver incontrato Sindona a New York una dozzina di volte e di aver parlato tre volte anche con Gelli, ma mai all'uno dell'altro. Non era mai stato a pranzo con Sindona; aveva invece incontrato il *congressman* Biaggi, ma non aveva parlato con lui di Sindona. Aveva avuto contatti con la comunità italo-americana di New York. Non aveva mai avuto una relazione della massoneria su Sindona. Bellantonio doveva convincerlo dell'innocenza di Sindona, ma non ebbe da lui documenti. Nei colloqui avuti con lui, Sindona gli aveva parlato dell'extradizione più volte, precisandogli di difendersi dal tentativo delle autorità italiane di farlo estradare, ritenendosi vittima di un complotto. L'onorevole De Carolis ha ammesso di aver parlato più volte con l'onorevole Andreotti (anche approfittando del fatto che alla Camera sedeva vicino a lui) della questione Sindona, dicendogli che Sindona puntava su un aiuto di tipo politico. L'onorevole Andreotti si era dimostrato poco interessato al problema del salvataggio, mentre sulla estradizione aveva detto che si trattava di una pratica che andava avanti e che il Governo seguiva. Ha chiarito di non ricordare di aver telefonato a Guzzi dicendogli che Andreotti era freddo al riguardo del salvataggio, mentre sarebbe intervenuto sull'extradizione; ma non ha escluso la possibilità della telefonata e il suo contenuto, posto che era più o meno quello l'atteggiamento dell'onorevole Andreotti. Più precisamente, egli aveva parlato più volte della questione all'onorevole Andreotti, e lo stesso aveva mostrato di essere a conoscenza che erano stati fatti dei passi anche a mezzo dell'ambasciata. Gli aveva detto cioè (v. De Carolis, 10 dicembre 1981, X/4 Lux) che c'era una pratica affidata alla nostra ambasciata e che si sarebbe visto quello che succedeva. Più chiaramente ancora, gli aveva precisato che per l'extradizione chiesta dal Governo la delega a seguire le pratiche burocratiche presso il Governo americano era stata affidata all'ambasciata italiana.

In nessun caso, comunque, l'onorevole Andreotti gli aveva detto che voleva impedire l'extradizione. Del resto, proprio l'accento dell'onorevole Andreotti alla delega data in proposito all'ambasciata italiana gli aveva confermato la sua idea che non vi sarebbe stato alcun passo a favore di Sindona, perché sapeva molto bene quanto fosse deciso l'atteggiamento dell'ambasciatore Gaja contro Sindona.

L'onorevole De Carolis, inoltre, ha smentito le affermazioni dell'avvocato Guzzi secondo cui egli avrebbe dovuto controllare le informazioni che Federici dava allo stesso Guzzi e al gruppo Sindona circa i suoi contatti con l'onorevole Andreotti.

Ha aggiunto di avere parlato con l'avvocato Guzzi della sparizione di Sindona, di aver pensato ad un rapimento falso, e di essere andato a Barcellona su invito di Pier Sandro Magnoni, per incontrarlo e per smentire una intervista a *Panorama*.

L'onorevole De Carolis si è riportato ad una intervista rilasciata a *Panorama*, in cui aveva affermato tra l'altro che, dal momento in cui si decise di distruggere Sindona, era diventato

« estremamente importante impedire la divulgazione dei retroscena dell'affare; per questo si aprì la lotta tra chi voleva la estradizione e chi non la voleva ».

Ha escluso, infine, di essersi impegnato a far fare una campagna di stampa a favore di Sindona a mezzo del *Settimanale*.

g) *Le audizioni dei diplomatici Vieri Traxler e Roberto Gaja.*

Oltre ai testimoni sin qui indicati, la Commissione ha anche sentito Vieri Traxler, console generale a New York dall'ottobre 1967 al luglio 1976, e l'ex ambasciatore italiano a Washington Roberto Gaja.

Il console Traxler ha riferito a proposito di Sindona un episodio, risultante da una deposizione resa alla magistratura da un funzionario bancario, tale De Biase, passato nelle banche di Sindona. Nel febbraio 1976, dopo essersi fatto preannunciare, era andato a fargli visita l'avvocato Martino Giuffrida. Il teste aveva telefonato a Roma ad un suo amico presso il Ministero degli affari esteri, il consigliere Salleo, per avere referenze su Giuffrida, e Salleo gli aveva detto che si trattava di una persona che non dava affidamento. Giuffrida, una volta recatosi al consolato, gli aveva anzitutto chiesto se avesse avuto una telefonata da Bernabei. Avutane risposta negativa, aveva aggiunto che era venuto a New York per sistemare la faccenda Sindona, sulle linee di un tentativo « sponsorizzato » da altissime personalità italiane e da ambienti della massoneria. Egli chiedeva in sostanza un atteggiamento neutrale, precisando che Sindona aveva credito negli ambienti finanziari americani. Il teste sapeva che questo non era vero e comunque aveva risposto a Giuffrida che Sindona era un ricercato e che egli, essendo un funzionario italiano, doveva comportarsi di conseguenza. Dopo la visita di Giuffrida, aveva telefonato a Bernabei, il quale gli aveva risposto che non aveva inviato Giuffrida a New York e che lo stesso non aveva alcun mandato da parte sua. Non era vero perciò quanto aveva affermato De Biase, e cioè che Bernabei,

nella conversazione telefonica durante la quale Traxler gli aveva chiesto se Giuffrida era un inviato suo o del senatore Fanfani, aveva confermato di essere stato lui a mandare Giuffrida a New York e aveva ripetuto al teste di non infierire contro Sindona. Il teste ha peraltro ammesso di aver potuto riferire a De Biase della telefonata a Bernabei, ma ha escluso di avergli potuto dire ciò che Bernabei assolutamente non gli aveva detto. Ha aggiunto di non sapere nemmeno se Bernabei avesse parlato con Giuffrida.

Il teste ha precisato, più in generale, di aver mantenuto rapporti sempre distanti con Sindona, di non essere mai andato alle manifestazioni della comunità italo-americana quando Sindona le aveva strumentalizzate, di non essersi mai occupato dell'estradiizione, di aver offerto la propria collaborazione ai magistrati Viola e Urbisci, quando i due si erano recati a New York. Ha ancora aggiunto che il giudice Rao, padre di Rao junior, era stato nominato da Johnson presidente del tribunale delle dogane, e che Guarino era un funzionario del partito repubblicano a New York. Nessuno di loro, e neppure Rao junior, era in odore di mafia; anzi, il fratello del giudice Rao era presidente del circolo del tiro a segno, un circolo molto dignitoso. Non si era meravigliato che Guarino e Paul Rao si incontrassero con autorità dello Stato italiano.

Per quanto riguarda Biaggi, il teste ha precisato che egli era molto autorevole nell'ambito della comunità italo-americana, ma che come deputato non era particolarmente importante; mentre molto più influenti erano due senatori di origine italiana, Pastore e Dominici.

L'onorevole Andreotti era stato più volte a New York come Presidente del Consiglio nel 1972, come membro di una Commissione parlamentare, come Presidente del gruppo parlamentare democristiano. Nel 1973, prima del *crack*, Sindona aveva offerto un pranzo ad Andreotti; non gli risultava invece che Andreotti si fosse recato a New York con l'aereo dei Caltagirone. Della Gratton, secondo il teste, era titolare di un'avviata agenzia di pubbliche relazioni che aveva clienti italiani e giapponesi, ed aveva un rapporto di particolare e vecchia amicizia con Andreotti. Era Della Gratton che lo informava dell'arrivo di Andreotti; ma il teste ha escluso di essere stato informato di un colloquio Andreotti-Sindona.

L'ambasciatore Gaja, che ha rappresentato l'Italia negli Stati Uniti dal luglio 1975 al marzo 1978, ha riferito che in un primo tempo Sindona si sentiva sicuro, per gli appoggi che riteneva di avere; e che in una seconda fase, sentendo indebolita la sua posizione, aveva cercato di prendere contatto con le autorità italiane negli Stati Uniti. Tra l'altro aveva partecipato a New York ad un pranzo a cui era presente anche il console italiano di quella città, sicché egli dette disposizioni perché cose del genere non si ripetessero. Anche lui una volta era stato invitato ad una cerimonia, ma, saputo che c'era Sindona, non ci era andato. La comunità italo-americana d'altra parte aveva rapporti con un gruppo di persone, tra cui i Rao, che servivano a metterla in contatto con il mondo americano. In un certo giorno, in occasione delle elezioni italiane del 1976, era stata organizzata dall'associazione *Americans for demo-*

cratic Italy una cerimonia alla quale anche il teste era stato invitato; ma, appena aveva visto che c'era Sindona, se ne era andato ed aveva troncato ogni rapporto con le suddette persone e con quelle che avevano firmato gli *affidavit* a favore di Sindona.

Rao senior era un giudice elettivo, competente in materia finanziaria e quindi anche doganale. L'impressione del teste è che tutti gli esponenti della comunità italo-americana fossero in qualche modo collegati ad organizzazioni di altro genere, « anche mafiose »; ma si tratta di « un'impressione generale », priva di riscontri probatori. Così, ad esempio, è molto difficile dire se Rao figlio avesse rapporti con la mafia; mentre Guarino, che pure apparteneva allo stesso ambiente di Rao, si presentava come rappresentante del partito repubblicano a Washington ed era quindi molto difficile rifiutarne un invito. Un ambasciatore era tenuto, per il suo ufficio, ad avere rapporti con gli italo-americani e deve di solito almeno andare alle manifestazioni da loro organizzate, anche se abbia sospetti sulla loro natura. Erano stati una piccola serie di fatti che gli avevano dato un'impressione negativa di Rao e Guarino; e, d'altro canto, questa impressione circa la scorrettezza dei due era stata da lui comunicata al Ministero degli affari esteri e al Quirinale. Ciò soprattutto perché il teste riteneva inammissibile di poter essere messo in condizione di trovarsi a contatto con Sindona e di doversene andare, come pure la volta accennata era stato costretto a fare, determinando qualche difficoltà.

Biaggi era un poliziotto divenuto parlamentare.

Della Gratton era una *lobbyist*, e come tale era autorizzata ad agire per conto di un cliente (che deve essere indicato alle autorità) e poteva altresì prendere contatti con le autorità americane, così come aveva fatto avvicinando Lee Marks al Dipartimento della giustizia. Durante il suo mandato, Andreotti si era recato negli Stati Uniti tre volte, una volta come Presidente del Consiglio e due volte come Presidente della Commissione affari esteri della Camera. In occasione di questi viaggi una volta (forse nel 1976, piuttosto che nel 1977) l'onorevole Andreotti aveva visto la Gratton all'aeroporto, ma le altre volte no.

A proposito dei viaggi dell'onorevole Andreotti, il teste ha precisato di essersene interessato e di avere, in una delle tre occasioni, organizzato una colazione di lavoro, alla quale Della Gratton, su sua richiesta, aveva invitato alcuni senatori americani.

Il teste ha dichiarato di essere portato ad escludere che in occasione degli indicati viaggi l'onorevole Andreotti abbia avuto contatti con Sindona; ciò perché si tratta di solito di viaggi articolati in tutti i movimenti che l'ospite deve compiere, ed è praticamente impossibile che egli abbia potuto utilizzare a quello scopo i brevi intervalli destinati al riposo.

L'onorevole De Carolis, ha ricordato il teste, andava spesso a New York come avvocato. Egli aveva appreso con stupore che in una di queste circostanze, tra la fine del 1976 e l'inizio del 1977, De Carolis aveva incontrato Sindona all'Hotel Pierre, tanto che glielo aveva fatto anche sapere.

Il teste ha chiarito che, se qualcuno glielo aveva chiesto, non aveva mancato di esprimere i suoi giudizi negativi su Guarino e Rao e aveva anche dato il suo parere sull'azione del gruppo che costoro manovravano. Ha anche affermato che, fin dall'inizio della sua permanenza in America, la posizione di Sindona era considerata inesistente nel mondo bancario.

Il teste ha detto di non ricordare che il console a New York gli avesse parlato di pressioni o di interventi a favore di Sindona; del resto il console non aveva nulla a che fare con l'estradizione, al più poteva essere delegato per il compimento di qualche atto. Circa il comportamento di Traxler, non sapeva della sua partecipazione a un banchetto a cui era stato presente anche Sindona; e non sapeva se Traxler fosse andato a ricevere l'onorevole Andreotti all'aeroporto di New York.

Per quanto più specificamente riguarda la procedura di estradizione, il teste ha dichiarato di averne affidato la trattazione al capo del settore dell'emigrazione, consigliere Cappetta, e, quando questi se ne era andato, al collega Lopez Celli. Tutti si rendevano conto dell'importanza del procedimento. Le autorità statunitensi richiesero nuovi documenti rispetto a quelli inviati in un primo tempo, e di tutti i documenti fu chiesta una nuova traduzione, in quanto quella fatta inizialmente non fu ritenuta sufficiente; ciò peraltro non era fuori dell'ordinario, anzi era normale rivedere tutte le traduzioni provenienti dall'Italia, tanto che egli non ne aveva mai visto una che avesse un minimo di senso.

Si deve concludere perciò che vi siano stati ritardi patologici. La stessa ambasciata chiese ed ottenne da Roma l'autorizzazione ad avvalersi dell'avvocato Pavia, il quale pertanto aveva curato tutti i dati formali della procedura, che erano abbastanza importanti.

Secondo il teste, le richieste americane erano tutte formalmente giustificate, ma sostanzialmente si tendeva ad assicurare Sindona alla giustizia americana. Così, quando Kenney gli aveva comunicato che Bordoni aveva accusato Sindona, il teste aveva capito che le nostre possibilità di ottenere la estradizione erano diventate nulle, perché la giustizia americana avrebbe cominciato col processare Sindona e si sarebbe interessata della pratica di estradizione al termine, una volta che Sindona avesse scontato la pena.

In conclusione, secondo l'ambasciatore, l'estradizione di Sindona non si è avuta: 1) per le capacità dimostrate dai suoi difensori; 2) perché il caso non era facile, ma complicatissimo, tanto che gli stessi giudici milanesi si erano dovuti recare di persona negli Stati Uniti per spiegare perché determinate operazioni contabili costituivano reato secondo la nostra legge; 3) perché c'era stato, infine, l'interesse americano a servirsi della procedura di estradizione, non per consegnarci Sindona, ma per mettere in essere gli atti sufficienti a farlo condannare negli Stati Uniti. Le autorità degli Stati Uniti non volevano, cioè, prima consegnare Sindona e poi scoprire che egli si era reso responsabile di gravi reati in America. Il loro scopo primo era dunque quello di condannarlo, e poi eventualmente consegnarlo all'Italia.

Sulla base di queste premesse, l'ambasciatore ha escluso fermamente di avere ricevuto pressioni, ma ha anche affermato che non avrebbe potuto averne, in quanto a sua volta non avrebbe avuto modo di influenzare i propri dipendenti.

È possibile, secondo il teste, che i difensori ed anche amici di Sindona abbiano avuto rapporti con funzionari del Dipartimento della giustizia, come ad esempio con Crook e poi con Civiletti, *attorney general*. Un intervento su Warren Christopher non sarebbe servito a nulla, perché si trattava di persona che non aveva competenze in materia; era un avvocato e non un amministratore, e per di più un avvocato che aveva una mentalità legalitaria, per cui un intervento presso di lui sembrava al teste una delle cose più inutili che si potessero immaginare. Non aveva nemmeno influenza presso il segretario di Stato; comunque, lo stesso segretario di Stato ben poco avrebbe potuto fare.

In ogni caso, secondo l'ambasciatore, se un intervento del genere vi fosse stato tutti ne sarebbero venuti a conoscenza; invece nessuno gli parlò mai di una cosa del genere.

Conclusivamente, tuttavia, sempre secondo l'ambasciatore Gaja, può darsi che Sindona non si rendesse conto dell'impossibilità o dell'inutilità di un intervento del genere.

h) Altre deposizioni. Le agende di Guzzi.

Non si può fare a meno a questo punto di dare conto anche di ciò che risulta, sempre per la parte che qui interessa, da alcune dichiarazioni raccolte dai giudici milanesi e non dalla Commissione; così come si deve fare un breve cenno delle risultanze, sempre per quanto riguarda l'extradizione, delle agende sequestrate all'avvocato Guzzi.

In particolare, l'ex parlamentare Delfino ha confermato di aver conosciuto l'avvocato Guzzi nell'estate del 1977. L'onorevole Andreotti gli aveva detto che, se esistevano dei piani, glieli dessero; l'avvocato Guzzi gli aveva in effetti dato un *pro memoria*, ma egli lo aveva conservato. L'onorevole Delfino ha anche affermato di aver incontrato Sindona a New York nell'agosto del 1977, su presentazione di Philip Guarino.

Sindona ha dichiarato di aver incontrato l'onorevole Andreotti all'Hotel Essex di New York, gli sembra, nel 1976. Magnoni ha precisato che Sindona si era incontrato con l'onorevole Andreotti, insieme con Federici, al Waldorf Towers nel 1977; con l'onorevole Evangelisti e con l'avvocato Bucciante all'Hotel Pierre nel 1978. A sua volta, l'avvocato Barone ha riferito che nel settembre 1977 Federici aveva parlato con l'onorevole Andreotti del contenuto di un memoriale in precedenza consegnato a lui, ed ha confermato che i rapporti con l'onorevole Andreotti erano tenuti da Federici.

Per quanto poi riguarda le agende dell'avvocato Guzzi, si deve premettere che, secondo lo stesso Guzzi, esse andrebbero lette nel senso che le indicazioni di nomi nel calendario riguarderebbero il programma degli incontri preventivati; le sottolineature o le indica-

zioni trasversali avrebbero avuto il significato che l'incombente era stato assolto il giorno stesso della annotazione, mentre alle mancate sottolineature dovrebbe corrispondere una previsione sul calendario della settimana successiva.

Ciò posto, basta qui ricordare che sulle agende figurano i nomi di tutti i personaggi con cui l'avvocato Guzzi afferma di aver avuto contatti telefonici o personali nel periodo considerato. In particolare, alla data 19 novembre 1976 figura l'annotazione

« *De Carolis* G.A. freddo e distaccato si interesserebbe alla estradizione »;

alla data 1° aprile 1977 si fa cenno della Corte di cassazione; alla data 10 giugno 1977 si annota trasversalmente che Roberto Memmo aveva riferito che G.A. si era impegnato senza risultato; alla data 12 luglio 1977 sono scritte le sigle G.A., F.F., A.G., seguite dalla annotazione:

« intervento su Rodinò e Murphy - richieste da Biaggi - azione Borghese - riunione con Barone »;

alle date 7 dicembre e 15 dicembre 1977 si fa cenno di una riunione con Bucciante, della esasperazione del cliente

(« o si fa qualcosa o vuota il sacco »),

e della disponibilità di Bucciante per un'azione comune G.A. e A.F. (Fanfani?); più volte è registrata, anche con linee trasversali, la sigla G.A., per indicare incontri o telefonate; alla data dell'8 febbraio 1979 figura scritto:

« John Krook interpellata Farnesina: non abbiamo niente in contrario »;

figurano annotate telefonate alla signora Enea e a Della Gratton; infine, alla data del 6 luglio 1979 risulta riportata la notizia che Michele Sindona alle 24 aveva comunicato che l'estradizione era stata negata.

i) *L'audizione dell'onorevole Andreotti e il suo confronto con l'avvocato Guzzi.*

Sentito dalla Commissione in data 11 novembre 1981 su tutte le circostanze concernenti le dichiarazioni dei testi che lo hanno chiamato in causa, l'onorevole Giulio Andreotti ha reso un'ampia deposizione, di cui qui vengono riportati soltanto i punti che pos-

sono essere significativi, messi in relazione con quanto hanno detto le persone di cui si sono in precedenza riassunte le testimonianze sulla questione dell'estradizione.

Dopo aver chiarito di aver conosciuto Sindona nel 1960, l'onorevole Andreotti ha riferito che nel dicembre 1973, a New York, dove si era recato per una tavola rotonda, Sindona gli aveva offerto un pranzo pubblico all'Hotel Saint Regis e che questa era stata l'unica volta in cui aveva visto Sindona a New York. Ha aggiunto che nel 1973, nonostante l'invito dell'ambasciatore americano, non si era recato alla cerimonia dell'*American Club*, per il conferimento di un premio a Sindona; che la procedura di estradizione era stata seguita con estremo rigore e che non vi era stata nessuna spinta in senso contrario. Ha ammesso di essersi incontrato a Roma due volte con Guarino, una volta insieme con Rao, di cui conosceva il padre; che essi avevano ribadito le loro opinioni, ma che egli aveva escluso che vi fosse un linciaggio contro Sindona. Anche Mario Biaggi, deputato al Congresso americano, gli aveva parlato del possibile pericolo per Sindona di essere estradato. Dopo la morte di Federici, l'avvocato Guzzi, che egli conosceva come un professionista romano, gli aveva chiesto di incontrarlo ed egli lo aveva incontrato, non sa quante volte, alla luce del sole, anche perché voleva sfatare la tesi della persecuzione contro Sindona. L'avvocato Guzzi gli aveva consegnato uno schema e poi una bozza di soluzione che egli aveva inviato al senatore Stammati, pregandolo di esaminarli, come persona competente. Effettivamente il 12 luglio 1977 aveva visto Federici, che gli aveva parlato della questione della Società Generale Immobiliare. Andreotti ha dichiarato di aver conosciuto Della Gratton fin dal 1950; essa però non era sua rappresentante, né era stata autorizzata a fare il suo nome. Ha escluso di aver incontrato Sindona a New York nel 1976 o nel 1977. Non gli fu data nessuna comunicazione circa i piani di Sindona a proposito di attacchi contro i magistrati e di mobilitazione di politici. Non era mai avvenuta la conversazione di cui parla l'avvocato Guzzi circa Della Gratton. Il colloquio con Guarino e Rao aveva riguardato Sindona solo per cinque minuti, né sapeva che Sindona avesse dato cinque milioni a Rao per il viaggio e che successivamente Rao e Guarino si fossero incontrati con Gelli all'Hotel Principe.

L'onorevole Andreotti ha ammesso di aver parlato con l'avvocato Guzzi alcune volte, ma ha escluso di avere avuto conoscenza di tutti i *memorandum* di cui questi ha parlato. Ha sostenuto di aver avuto conoscenza solo di due memoriali, uno datogli da Federici, uno dall'avvocato Guzzi, e di aver letto il documento datato 12 luglio 1977, ma non la lettera 9 marzo 1979, per cui non ha saputo dire chi sia stato a dare la risposta che vi si trova annotata. Il 9 marzo era impegnato a Montecitorio. Ha affermato di non aver saputo nulla della parte avuta da Della Gratton nella vicenda Sindona. Non ha avuto notizia del memoriale che comincia con le parole « Negli Stati Uniti è mancato il sostegno... ». Ha ammesso di aver avuto la lettera di Sindona del 28 settembre 1976, ma ha affermato di non aver risposto. Ha negato i colloqui tele-

fonici con Guzzi. L'onorevole Evangelisti gli aveva riferito di aver incontrato Sindona occasionalmente a New York. Il 13 marzo 1979, data di uno degli ultimi memoriali sull'estradizione, era stato impegnato prima alle Fosse Ardeatine e poi al consiglio nazionale della democrazia cristiana. L'avvocato Guzzi gli aveva detto che non c'era automatismo tra revoca dell'insolvenza e assoluzione dalle imputazioni penali.

Nel confronto tra l'onorevole Andreotti e l'avvocato Guzzi, le posizioni dei due testimoni sono rimaste sostanzialmente immutate. L'onorevole Andreotti ha comunque precisato di essersi incontrato con l'avvocato Guzzi dal 1978 al 1980 tutte le volte che ne era stato richiesto, compatibilmente con i suoi impegni, anche se non ha memoria di tutti i colloqui. Ha ripetuto peraltro di aver ricevuto solo pochissimi dei memoriali di cui parla l'avvocato Guzzi. In particolare, per quanto concerne i memoriali che sarebbero pervenuti alla sua segreteria tra il gennaio e il marzo 1979, l'onorevole Andreotti non ha escluso che ciò possa essersi verificato, ma ha sostenuto di non averli mai visti e che di uno solo di essi, quello in cui si afferma che Sindona avrebbe potuto fare dichiarazioni capaci di incrinare seriamente i rapporti tra Italia e Stati Uniti, era stato messo al corrente dal suo addetto stampa Giorgio Ceccherini.

10. — MICHELE SINDONA E LA MAFIA.

a) *Premessa.*

La esposizione dei fatti non può concludersi senza un resoconto, sia pure sommario, delle indagini che la Commissione ha ritenuto di dover compiere circa i rapporti intercorsi tra Sindona, la mafia e la massoneria, con particolare riferimento, per quanto attiene a quest'ultima, alla loggia segreta P2.

Si tratta, per la verità, di argomenti che, come tali, non formano oggetto di quesiti specificamente sottoposti alla Commissione, ma è sembrato nondimeno che gli accertamenti compiuti su questi versanti potessero essere utili non solo per completare l'intricato panorama di rapporti, più o meno leciti, di insidiose connivenze o di vere e proprie attività delittuose, in cui si è collocata la complessa attività del bancarottiere siciliano, ma anche per trarne direttamente spunti utili per una risposta più approfondita e insieme più incisiva agli specifici quesiti posti dalla legge istitutiva. Ciò in quanto la loggia P2 (nell'ambito della massoneria) e quella associazione a delinquere che è la mafia sono state e continuano ad essere (come ormai nessuno può disconoscere) un tramite di collegamenti, non certo leciti, con il mondo politico, finanziario e burocratico. In questo senso, non è priva di significato la circostanza che i torbidi scopi e gli inconfessabili legami che hanno caratterizzato la loggia P2 siano venuti alla luce proprio in occasione delle indagini sul caso Sindona; ed è stato certo un merito

non trascurabile della Commissione quello di aver contribuito, acquisendo la documentazione raccolta al riguardo dall'autorità giudiziaria e rendendola pubblica, a porre le premesse per fare chiarezza sull'argomento: sicché non è ovviamente possibile non riferire succintamente almeno sui fatti materiali emersi circa i rapporti tra Sindona e il suo *entourage* da una parte e Licio Gelli dall'altra, anche se ovviamente la istituzione di una apposita Commissione parlamentare di inchiesta sulla loggia P2 ha indotto la Commissione a non proseguire le indagini in questa direzione e le impone ora, in questa sede finale, di non spingere il proprio intervento oltre i limiti accennati, per non invadere le altrui competenze istituzionali e per mantenersi entro i limiti del mandato ricevuto, con la certezza che i dati di fatto accertati a proposito del caso Sindona potranno essere utilizzati, nel quadro più ampio della sua indagine, dalla Commissione parlamentare di inchiesta sulla loggia P2.

Per quanto invece riguarda la mafia, la Commissione, che si è potuta muovere sul punto senza altri limiti che non fossero quelli oggettivi derivanti dal carattere sfuggente che ha il fenomeno, ha trovato il tema di estremo interesse, malgrado che esso non rientrasse tra gli specifici quesiti posti dalla legge istitutiva, in quanto le vicende in cui è stato coinvolto nei tempi più recenti Michele Sindona e soprattutto il suo falso sequestro sono apparsi indicativi, anche per l'attenzione che in questo stesso senso vi ha dedicato l'autorità giudiziaria, di una possibile funzione di intermediazione svolta anche in questa occasione dalla mafia, per procurare a Sindona (con determinati tipi di intervento in Italia e negli Stati Uniti) i mezzi necessari per mettere in atto un estremo tentativo di salvataggio.

In proposito, la Commissione ha trovato il punto di partenza per gli accertamenti di sua competenza nelle istruttorie penali svolte a Milano e a Palermo sul falso sequestro di Sindona, e in particolare nei risultati delle indagini condotte con eccezionale impegno su questo argomento e sulla parallela attività delittuosa di una organizzazione di stampo mafioso siculo-americana dal giudice istruttore di Palermo, indagini recentemente conclusesi con un provvedimento di rinvio a giudizio di molti imputati.

In questo provvedimento, si sottolinea esattamente come la nuova mafia non si identifichi più con le vecchie e conosciute forme di parassitismo mafioso, ma si caratterizzi soprattutto, anche se l'attività parassitaria non può dirsi del tutto scomparsa, con la diretta immissione dei mafiosi nell'ambito delle attività produttive. Ne deriva, accanto all'apparente recupero di valori tradizionali, il superamento degli ambiti territoriali d'influenza propri delle vecchie organizzazioni mafiose. Inoltre, mentre la vecchia mafia tende ad essere spazzata via definitivamente dall'affermazione delle nuove leve, i mafiosi più giovani operano, spesso alla luce del sole ed avvalendosi delle risorse economiche che ad essi derivano dalla natura illecita della loro attività e dagli stretti legami stabiliti col mondo delle banche, come veri e propri imprenditori del crimine: organizzandosi, su scala nazionale ed internazionale, in associazioni delittuose, che hanno ad oggetto esclusivo la preparazione e l'at-

tuazione di illeciti penali, quali il traffico di stupefacenti e di valuta, il contrabbando di tabacchi, i sequestri di persona, le estorsioni e infine gli omicidi, estremo mezzo di affermazione della supremazia di singole bande e di singoli personaggi del mondo mafioso.

Se tutte queste considerazioni, contenute nel provvedimento del giudice di Palermo, indubbiamente disegnano con sufficiente precisione e nettezza di contorni, l'attualità del fenomeno; e se anche è vero - come pure si mette in evidenza nel provvedimento più volte richiamato - che maggiore e più incisiva sta divenendo, da qualche tempo a questa parte, la reazione dei pubblici poteri alle ingerenze mafiose, non può tuttavia mettersi in dubbio (e basta per confermarlo l'accento fatto dal giudice di Palermo ai rapporti di connivenza esistenti tra la mafia e il mondo delle banche) che è tuttora pesante l'influenza, quando non si traduca in una vera e propria identificazione, che le organizzazioni mafiose riescono ad esercitare, per i loro fini illeciti, su esponenti del mondo politico, finanziario e burocratico. Così che è stato proprio per accertare se qualcosa del genere non si sia verificato in qualcuno dei momenti che hanno caratterizzato una vicenda complessa come quella sindoniana, che ha interessato tanti settori della vita pubblica nazionale e gli stessi rapporti del nostro paese con Stati stranieri, che la Commissione si è indotta ad indagare anche in questa direzione.

b) *I rapporti tra Sindona e il suo gruppo, la mafia e la massoneria.*

Se la mafia è quella descritta nel provvedimento, di cui si è detto, del giudice di Palermo, se essa intesse trame delittuose e se la sua attività criminosa si concreta in particolare nel traffico degli stupefacenti e nel contrabbando di tabacchi, non c'è dubbio che il primo documento agli atti della Commissione di cui bisogna tener conto, ai fini che ora interessano, è la lettera del 1° novembre 1967 scritta da Fred J. Douglas, capo dell'International Criminal Police Organization di Washington, alla Criminalpol di Roma. In quella lettera si diceva esplicitamente:

« I seguenti individui sono implicati nell'illecito traffico di sedativi, stimolanti e allucinogeni tra l'Italia e gli Stati Uniti e fra altre regioni d'Europa:

— Daniel Anthony Porco, nato a Pittsburg (USA) il 7 novembre 1922, professione contabile. Pare abbia grosse somme in Italia, presumibilmente ricavate da attività illecite negli Stati Uniti;

— Michele Sindona, nato a Patti (Messina) l'8 maggio 1920, professione procuratore, residente a Milano in Via Turati;

— Ernest Gengarella, che pare abbia interesse nel motel Sands di Las Vegas;

— Vio Rolf, nato a Milano, su cui per il momento non abbiamo altri dati ».

A questa lettera, trasmessa alla polizia di Milano, il questore di Milano rispose con una lettera di stile burocratico, in cui si faceva cenno ai rapporti di affari esistenti tra Porco e Sindona ma nella quale si concludeva perentoriamente che

« allo stato degli accertamenti da noi svolti, non sono emersi elementi per poter affermare che le persone di cui innanzi, e soprattutto il Porco e il Sindona, siano implicati nel traffico degli stupefacenti tra l'Italia e gli USA ».

La lettera purtroppo non fu seguita (e certamente nemmeno preceduta) da nessuna seria indagine circa gli illeciti traffici attribuiti a Sindona e Porco; ma è certo tuttavia che neppure successivamente sono emersi dati probanti che abbiano visto implicato Michele Sindona nel traffico di stupefacenti, sia pure nella forma del riciclaggio, attraverso le sue banche, del denaro da esso ricavato. È un dato di fatto, però, che i rapporti tra Sindona e Porco (noto alla polizia federale americana nei termini accennati), se erano già molto stretti al tempo della lettera del 1967, divennero in seguito sempre più intensi e vorticosi. Si può dire anzi che Sindona sia entrato nel mondo finanziario attraverso le mille occasioni di investimento e di creazione di società commerciali fornitegli da Porco e che costui, d'altra parte, dopo avere anche lui creato una propria società quotata in borsa (la Amdanpco), si trasformò negli ultimi anni - per rifarsi a una espressione usata dal teste Pontello, ascoltato dalla Commissione - nel punto di forza dell'impero finanziario che Sindona era riuscito a costituirsi negli Stati Uniti d'America. Né è senza significato che a tanta distanza dal 1967 il giudice di Palermo abbia incriminato Sindona di essersi associato con altre persone, molte sicuramente appartenenti alla mafia, in Palermo e altrove fino al maggio del 1980, al fine di commettere più delitti di indole mafiosa tra cui traffico e contrabbando di valuta proveniente da attività illecita. Contemporaneamente all'istruttoria concernente questo delitto, il giudice di Palermo ha anche proceduto a carico di alcune persone, ma non di Michele Sindona, per il delitto di associazione in traffico di sostanze stupefacenti; ed è anche da rilevare che l'istruttoria riguardante l'imputazione elevata nei confronti di Sindona non è stata definita, ma è tuttora in corso, dopo essere stata separata dagli altri procedimenti (tra cui appunto quello riguardante la droga) a cui era inizialmente unita. Resta tuttavia il fatto che negli anni coevi o immediatamente successivi al suo *crack* finanziario Sindona si è trovato implicato in vicende, anche giudiziarie, che hanno per protagonisti personaggi di spicco del mondo mafioso.

Ma, anche al di là di questi dati, che potrebbero apparire (e non sono) di tenue significato probatorio, sta il fatto, accertato dalla Commissione ma emerso con chiarezza soprattutto dall'istruttoria del giudice di Palermo, che Sindona durante la permanenza strinse intimi collegamenti con la mafia siculo-americana.

Si deve al riguardo in primo luogo ricordare, come già si è accennato nella parte della presente relazione concernente l'estra-

dizione, che Sindona negli Stati Uniti cercò e riuscì a stabilire stretti rapporti con la comunità italo-americana, formata — come ha detto alla Commissione un teste insospettabile quale l'ambasciatore Gaja — da elementi che, sia pure in base a « un'impressione » priva di riscontri probatori, apparivano collegati ad organizzazioni di altro genere, « anche mafioso ». **Gli esponenti di questa comunità, e in particolare taluni tra essi, come Guarino e Rao figlio, sul quale pure l'ambasciatore Gaja ha espresso sospetti di appartenenza alla mafia, furono più volte e con ogni genere di mezzo strumentalizzati da Sindona, per riuscire ad entrare in contatto con autorità statunitensi, con i funzionari della rappresentanza diplomatica italiana negli USA o con uomini politici italiani in visita negli Stati Uniti; e fu sicuramente a seguito delle pressioni di Sindona che, dopo la prima pronuncia di estradizione del giudice Griesa, i membri di questa comunità, come già si è ricordato, si affrettarono ad esprimere al Presidente del Consiglio italiano le loro rimostranze e la loro solidarietà con lo stesso Sindona, facendo propria la tesi che la procedura messa in atto nei confronti di questi non fosse altro che l'espressione di una persecuzione politica.**

È certo inoltre (e si tratta qui di elementi ben più corposi di quelli finora messi in evidenza) che Sindona, come risulta dal provvedimento del giudice di Palermo, conosceva ed era in rapporti di una certa intimità con **John Gambino, nipote del famoso boss di Cosa Nostra, Charles, tanto da essere consulente finanziario della società costituita da lui e da Genovese. È fuori discussione, inoltre, che Sindona conobbe in America Rosario Spatola, che attraverso una serrata indagine, di cui sarebbe inutile ripetere qui i passaggi, il giudice di Palermo ha individuato come uno degli esponenti di spicco della nuova mafia e che difficilmente del resto sarebbe possibile considerare diversamente, anche ad aver presente la sola audizione di lui dinanzi alla Commissione, tante sono le reticenze, le menzogne e in una parola l'omertà che caratterizzano quell'atto. A proposito di Spatola, anzi, è anche risultato che Sindona manifestò per lui un preciso interesse, raccomandandolo a Ruggero Gervasoni, per fargli ottenere l'iscrizione nell'albo nazionale degli appaltatori, in una categoria superiore a quella alla quale fino ad allora figurava iscritto. Se a questo si aggiunge che Spatola e Gambino erano legati tra loro da vincoli di parentela e che, per loro tramite, Sindona entrò in contatto anche con altri personaggi della mafia siculo-americana (quali Joseph Macaluso, Giacomo Vitale, Antonio Caruso), come poi apparirà palese al momento del suo finto rapimento, c'è già quanto basta per avere un quadro illuminante dei legami tra Sindona e la mafia e quindi delle reciproche indebite interferenze, che presumibilmente dovettero fare da cemento a tali legami.**

Ma il quadro non sarebbe completo (sia pure da una angolatura con ogni verosimiglianza almeno parzialmente diversa), se non si accennasse ai rapporti stretti in America (e che ebbero poi una specifica esternazione al momento del falso rapimento) tra Sindona e Giuseppe Miceli Crimi, un personaggio che, per taluni degli episodi della sua vita e per le contraddizioni, le palesi reticenze e le fur-

besche allusioni, che hanno caratterizzato le sue dichiarazioni davanti alla Commissione, è apparso a dir poco sconcertante e certamente enigmatico, circa la sua vera attività e gli effettivi propositi da lui perseguiti in questi ultimi anni.

Miceli Crimi, medico chirurgo, specializzato in chirurgia estetica, genero di un questore, è stato per molti anni, dal 1947 al 1966, medico della polizia presso la questura di Palermo, avendo modo così, oltre che per la sua estrazione familiare, di farsi molte conoscenze ed amicizie negli ambienti della polizia siciliana. Egli peraltro ha esplicitamente dichiarato di aver sempre coltivato ideali massonici, definendosi in un primo momento come un « massone sentimentale e internazionale »; ma poi specificando, alle pressanti domande dei commissari, di essere stato iniziato alla massoneria fin da quando aveva 18 anni dal professor Giovanni Baviera, di avere quindi fatto parte di varie logge, anche nel periodo di clandestinità dell'associazione, di essere stato da ultimo membro della loggia « La fiaccola » e di avere qui raggiunto, nel 1972, il grado di « 33 », conferitogli da Tito Ceccherini. Miceli Crimi ha anche riconosciuto come probabile di essere stato nel 1976 gran maestro della massoneria di piazza del Gesù. Successivamente, dal 1977 in poi almeno, era stato « in sonno », non aveva più fatto parte attiva di logge massoniche, ma si considerava « sovrano » dell'ideale massonico, e spinto da questo ideale aveva cominciato a coltivare l'idea di riunificare sotto un unico segno e in una sola organizzazione tutte le associazioni massoniche, tra cui anche la loggia Comea, filiazione siciliana della massoneria di piazza del Gesù.

Egli ha sostenuto peraltro, continuando nel suo racconto, che, mentre era medico della polizia, esercitava anche la professione privata, eseguendo una serie di operazioni in Italia e in particolare in Sicilia e dedicandosi anche all'attività scientifica, con pubblicazioni, di cui però ha stentato — quando addirittura non è riuscito — ad indicare gli argomenti e le case editrici. Nel 1964, quindi, aveva chiuso una clinica privata che aveva a Palermo, la clinica « Miceli », che — secondo le dichiarazioni rese alla Commissione dalla signorina Francesca Paola Longo (un'amica del Crimi) — era in pratica fallita, e si era recato negli Stati Uniti d'America, con nessun altro avallo, per poter continuare il suo lavoro oltre oceano, che la raccomandazione di un maresciallo di pubblica sicurezza, e avvalendosi di una legge che favoriva l'emigrazione dei medici. Aveva tuttavia cominciato subito a lavorare al Metropolitan Hospital di New York e poi nel New Jersey, dove aveva eseguito una serie di interventi chirurgici, ed aveva insegnato in una università (affermazione, questa, che è stata smentita dalla Longo). Nel 1971, peraltro, era diventato cittadino americano, tanto che il console statunitense lo aveva più volte visitato in carcere, quando l'autorità giudiziaria italiana lo aveva arrestato in relazione alla fuga di Sindona. Ha altresì aggiunto che nel 1966-67 aveva fondato negli USA una lega calcio della comunità italo-americana.

Miceli Crimi ha quindi sostenuto, a proposito di Sindona, di averlo conosciuto personalmente nel 1977, e di aver lui preso l'ini-

ziativa per avvicinarlo di persona, quando i giornali avevano parlato dell'esistenza di un collegamento tra loro. Ha chiarito che nel 1979 i rapporti con Sindona erano diventati ancora più stretti - per l'interessamento che la malattia di un suo nipotino aveva suscitato in Sindona - e che si erano trasformati in un legame di amicizia quando aveva saputo, per averglielo detto lo stesso Sindona, che anche questi era massone e condivideva il progetto di riunificazione della massoneria. Ha anzi chiarito di sapere, nonostante i dinieghi di Sindona, che lo stesso apparteneva alla loggia P2. Era stato comunque Sindona che gli aveva presentato, nel 1977, Gelli. In seguito egli aveva visto Gelli due o tre volte a Roma e due volte ad Arezzo (ma anche su questo punto la Longo lo ha smentito, sostenendo che gli incontri di Miceli Crimi con Gelli a Roma erano stati ben più frequenti). Il teste peraltro ha affermato che si recava ad Arezzo, non solo per incontrare Gelli, ma anche perché aveva in quella città il proprio dentista, Peppe Benvenuti, e che anche dopo il finto sequestro di Sindona era tornato ad Arezzo, senza però incontrare Gelli.

Inoltre, con riferimento alle persone che, come poi si vedrà, avranno una parte preponderante nel finto sequestro di Sindona, Miceli Crimi ha dichiarato di aver conosciuto Giacomo Vitale, in quanto presentatogli da un ginecologo siciliano, e Michele Barresi, presidente della loggia Camea, aggiungendo che il Barresi gli aveva dato in quella occasione le più ampie garanzie sulla riservatezza del Vitale; ha escluso però di sapere che Vitale (che faceva parte pure lui della Camea) fosse un mafioso, mentre era a conoscenza che egli era cognato di Bontade, stimato un *boss* della mafia. Ha invece ammesso di aver conosciuto Joseph Macaluso e il figlio, ed anche Joseph Gambino e il padre, ed ha precisato che aveva paura di Gambino, perché appartenente ad un *clan* potente, che gli avrebbe potuto fare del male, un *clan* che in Italia - sono le sue parole - si potrebbe definire *clan* mafioso. Ha anche dichiarato di aver conosciuto, a quanto sembra già prima del sequestro di Sindona, Antonio Caruso e Zizzo, implicato nel traffico di stupefacenti; di conoscere solo di nome Martino Gioffrida e di non avere invece mai conosciuto Rao. Anche con Gelli aveva parlato del progetto di riunificazione della massoneria e a questo scopo aveva preparato un documento, che presentò non solo a Gelli ma a tutti coloro che erano disposti a sottoscriverlo per partecipare all'impresa che aveva ideato. Ha inoltre parlato, ma con estrema reticenza, di un incontro tra massoni avvenuto al largo di Ustica a bordo di un motoscafo nel 1978, senza però volere o potere indicare i nomi delle persone che avevano partecipato all'incontro; la Longo, a sua volta, ha esplicitamente dichiarato di essere stata a conoscenza del viaggio dell'amico Miceli Crimi per partecipare alla riunione di massoni, ed ha anche aggiunto che tra gli altri era presente Connolly, Ministro del tesoro dell'amministrazione Carter.

A proposito di Carter, il teste ha peraltro sostenuto di avergli portato una fiaccola etrusca datagli a questo scopo da un polacco, di cui non ricordava il nome, esponente di una associazione afro-

italiana, ma ha negato di avere avuto contatti con membri o esponenti del Governo americano; quando al contrario la Longo, confermando l'incontro con Carter, ha chiarito di averne dedotto che Miceli Crimi era stato in contatto anche con altri esponenti governativi statunitensi ed ha poi precisato alla Commissione (pur tornando, in un secondo momento, sul fatto che si era trattato di una sua deduzione) quanto più chiaramente aveva detto ai giudici, e cioè che Miceli Crimi le aveva confidato di avere avuto diretti contatti con membri del Governo americano, che gli avevano esternato le loro preoccupazioni circa la situazione politica italiana. Ai giudici, anzi, la Longo aveva sostenuto che questi contatti con i governanti americani Miceli Crimi li aveva presi insieme e per il tramite di Klausen, « sovrano » massonico della « Gran loggia Madre del Mondo », aggiungendo che in quei colloqui si era convenuta un'azione per arginare il fenomeno comunista in Italia.

Miceli Crimi ha ancora riferito di avere avuto contatti con Battelli soltanto per telefono e di essersi incontrato in Sicilia con un funzionario della regione, Bellassai, massone, probabilmente iscritto alla loggia P2, che non aveva però più visto dal 1978; ed ha poi detto che il commissario Boris Giuliano, prima della sua morte, si era recato a New York, per incontrarlo, e si era fatto accompagnare alla sua abitazione da un appuntato di pubblica sicurezza (il cui nome Miceli Crimi ha detto di non ricordare), senza però riuscire ad avere l'incontro desiderato, perché in quel momento egli era assente da New York.

Ma tra tutti gli episodi narrati alla Commissione da Miceli Crimi, il più enigmatico resta certamente quello che si riferisce ad un colloquio che il teste avrebbe avuto con Giacomo Vitale dopo più di un anno che i due si conoscevano, e durante il quale il Vitale gli avrebbe domandato se egli era un agente della CIA. Il Miceli Crimi avrebbe risposto di no, ma che anche se lo fosse stato gli avrebbe detto la stessa cosa. E negli stessi termini il teste ha risposto alla Commissione, quando gli è stata fatta uguale domanda, per poi finire col rispondere in termini decisamente negativi, quando gli è stato fatto notare che la sua prima risposta era evidentemente equivoca. Ma ciò che rende l'episodio ancora più sconcertante, e più inquietante il personaggio di Miceli Crimi, è che la Longo ha dichiarato di avergli fatto la stessa domanda durante la comune permanenza in Sicilia, al tempo del finto sequestro di Sindona, e di avergliela fatta per caso, spinta dal solo fatto che stava vedendo alla televisione un film poliziesco; al che il Miceli le avrebbe risposto negativamente, dicendole però che altre persone — tra le quali la Longo ricordava solo il nome del Vitale — gli avevano fatto la stessa domanda.

c) *Il falso rapimento di Michele Sindona.*

All'interno di questi rapporti e delle vicende prima descritte, maturò quell'episodio che è rappresentato dal falso rapimento di

Michele Sindona e che è ormai troppo noto in tutti i suoi aspetti esteriori, perché sia qui necessario rifarne la storia particolareggiata.

Basta ricordare che Sindona scomparve da New York il 2 agosto 1979, quando era passato meno di un mese da che il giudice Werker aveva revocato il provvedimento di estradizione e quando il bancarottiere, che intanto aveva ottenuto la liberazione dalla cauzione (in precedenza prestata) di beni della moglie e della figlia, avrebbe dovuto comparire, il 10 settembre successivo, davanti all'autorità giudiziaria, in relazione al fallimento della Franklin. Per lasciare New York, Sindona si servì di un falso passaporto intestato a Joseph Bonamico e partì dall'aeroporto Kennedy con un volo diretto a Vienna, accompagnato da Antonio Caruso, che aveva acquistato i biglietti con denaro procuratogli da Joseph Macaluso. Giunto a Vienna, Sindona, invece di proseguire in macchina per Catania come era nei programmi, si era invece recato a Salisburgo, dove aveva preteso, telefonandogli, che lo raggiungesse anche Macaluso. Costui, Caruso e Sindona avevano fatto quindi ritorno a Vienna dove avevano alloggiato all'Hotel Intercontinental dal 4 al 5 agosto 1979. In questa data, quindi, Antonio Caruso era tornato a New York, mentre Macaluso si sarebbe recato a Catania.

A sua volta, Sindona era partito per Atene, tanto che il 6 agosto aveva alloggiato all'Hotel Hilton di quella città. Successivamente, Sindona era stato raggiunto ad Atene, in tempi diversi, da Miceli Crimi, Giacomo Vitale, Francesco Foderà, Ignazio Puccio e Giuseppe Sano, amico di Macaluso. Dopo alcuni giorni, quindi, Sindona e i suoi amici abbandonarono l'idea, avanzata in un primo tempo, di raggiungere l'Italia con un'imbarcazione privata guidata dal Puccio e si imbarcarono invece per Brindisi su una comune nave di linea. Secondo il programma originario, essi avrebbero dovuto recarsi a Catania, dove Sindona avrebbe dovuto prendere alloggio in una villa, che gli avrebbe dovuto procurare Macaluso. Il rifugio però era diventato indisponibile per motivi rimasti ignoti e pertanto, una volta sbarcati a Brindisi, Miceli Crimi e Puccio proseguivano in taxi per Taranto e quindi in treno per Palermo, mentre Sindona, insieme con Vitale e Foderà, si recava a Caltanissetta, dove giungeva nella notte tra il 15 e il 16 agosto.

A Caltanissetta, Sindona era atteso da Gaetano Piazza, un professionista avvertito da Miceli Crimi, e da Francesca Paola Longo, amica intima di Miceli.

Dopo aver cenato tutti insieme, Vitale e Foderà andarono via, mentre Sindona e la Longo rimasero ospiti del Piazza.

Il giorno seguente, quindi, Miceli Crimi (che intanto aveva raggiunto Palermo), si recò a Caltanissetta e di qui il Piazza accompagnò in macchina lui, Sindona e la Longo nel capoluogo siciliano, dove pertanto Sindona giunse il 17 agosto fruendo alloggio in casa della Longo.

In seguito, dopo l'arrivo in Sicilia di John Gambino, e precisamente il 6 settembre 1979, Sindona si trasferì in un villino di proprietà dei suoceri di Rosario Spatola, sito in contrada Piano dell'Occhio di Torretta, di cui lo stesso Spatola aveva consegnato le

chiavi al Gambino, sia pure (secondo la sua versione) per una ragione del tutto diversa da quella reale.

Intanto, fin dai primi giorni della sua fuga, Sindona, evidentemente aiutato dai suoi amici, aveva cercato di accreditare la tesi del rapimento, inviando una serie di messaggi ai suoi familiari, al genero Pier Sandro Magnoni e al difensore, avvocato Guzzi. In questi messaggi, Sindona sosteneva di essere stato rapito da un « gruppo proletario eversivo per una giustizia migliore », e in particolare nelle lettere inviate all'avvocato Guzzi precisava che i suoi rapitori avevano bisogno di numerosi documenti, concernenti i suoi rapporti con il mondo politico e finanziario italiano, e, tra l'altro, della « lista dei 500 ». In genere le lettere (ad una delle quali era allegata una fotografia di Sindona, con un cartello con la scritta: « il giusto processo lo faremo noi ») erano scritte a macchina dallo stesso Sindona, ma ce n'è anche una, caratterizzata da toni minacciosi, scritta a mano sempre da Sindona personalmente. Tutte le missive, contenute in buste con i nomi dei destinatari, venivano quindi consegnate a Macaluso, Caruso o altri, che provvedevano a impostarle negli USA, ovviamente allo scopo di dare ad intendere che Sindona si trovava colà e non in Sicilia. Sempre nello stesso periodo del falso rapimento e con scopi ricattatori o di richiesta di denaro o di documenti, numerose telefonate vennero fatte da persone, che si facevano passare per i rapitori di Sindona, agli avvocati Guzzi e Agostino Gambino. Tra le altre, si possono ricordare le telefonate estortive o di sollecitazione dell'invio di documenti, ricevute il 3 e il 18 settembre 1979 dall'avvocato Guzzi, quella del 26 settembre 1979 all'avvocato Gambino, con la quale si chiedeva un incontro che sarebbe dovuto avvenire di lì a qualche giorno, e quelle ancora del 1°, 5 e 8 ottobre, sempre dirette ai due avvocati. Inoltre, il 18 settembre 1979 fu inviata da Roma una lettera minatoria a Enrico Cuccia, che Sindona — com'è noto — riteneva uno dei suoi più accaniti nemici, mentre il 5 ottobre la porta d'ingresso della abitazione milanese di Cuccia veniva data alle fiamme e successivamente la figlia di Cuccia riceveva una telefonata minatoria, con un esplicito riferimento all'incendio della porta. Alcune lettere risultano peraltro inviate anche alla figlia di Sindona e al genero Pier Sandro Magnoni, che deve fondatamente ritenersi, come risulta dalle indagini compiute dai giudici milanesi e siciliani e come mette in evidenza il giudice istruttore di Palermo nel provvedimento conclusivo dell'istruzione (v. pag. 831), fossero a conoscenza di quanto era in effetti avvenuto, per esserne stati informati dallo stesso Miceli Crimi, in un viaggio compiuto a New York durante la scomparsa di Sindona. Nell'ultima lettera al genero, che è tutta una serie di allusioni e di avvertimenti in cui vengono fornite notizie e impartite istruzioni, spesso scritte come in un linguaggio cifrato, si fa tra l'altro riferimento alla circostanza che l'avvocato di Roma sarebbe stato contattato martedì o mercoledì 26 (settembre) con « notizia drammatica certamente documentabile ».

Si tratta, com'è chiaro, di una allusione che non può essere interpretata se non come il preannuncio del ferimento di Sindona,

da lui stesso fermamente voluto, da parte di Miceli Crimi. Al riguardo, le istruttorie giudiziarie in corso hanno accertato, al di là di ogni ragionevole dubbio, che il 25 settembre 1979, nel villino della Torretta, alla presenza della Longo e di John Gambino, Miceli Crimi ferì Sindona, su sua pressante richiesta, sparandogli un colpo di pistola alla gamba, dopo aver preso le opportune precauzioni per evitare che si potesse accertare che il colpo era stato sparato a bruciapelo.

Il ferimento, voluto da Sindona evidentemente al fine di rendere più attendibile il sequestro, costituì d'altro canto, per così dire, il primo passo della decisione da lui presa di tornare negli Stati Uniti. Infatti, dopo tre giorni la ferita era già rimarginata e Sindona il 1° ottobre si trasferì nuovamente in casa della Longo. Successivamente, il 2 ottobre, veniva spedita da Milano una lettera all'avvocato Guzzi, nella quale si comunicava che Sindona avrebbe dovuto incontrarsi a Vienna l'11 ottobre con lo stesso Guzzi e con l'avvocato Gambino, che pertanto per quella data avrebbero dovuto prendere alloggio all'Hotel Intercontinentale. Senonché da una successiva telefonata dell'8 ottobre risultò che Guzzi non ancora aveva ricevuto la lettera e allora la Longo provvedeva a telefonargli da una cabina pubblica, per comunicargli che l'indomani un corriere gli avrebbe recapitato una lettera dei « rapitori » di Sindona. La lettera fu come al solito compilata da Sindona, che quindi quello stesso giorno (8 ottobre) lasciò la casa della Longo a Palermo, insieme con Gambino, non prima che la donna fosse stata avvertita che in serata il messaggio per Guzzi sarebbe stato ritirato da una persona di fiducia.

Infatti, verso le 18, Rosario Spatola ritirò il plico, per consegnarlo quindi, affinché lo recapitasse a Guzzi, al fratello Vincenzo. Costui però, alle ore 9,45 del 9 ottobre 1979, veniva arrestato, subito dopo aver consegnato la lettera all'avvocato Guzzi, dando così l'avvio alla fase delle indagini, che si è rivelata decisiva per scoprire la messinscena di Sindona.

Intanto, fallito l'incontro di Vienna, Sindona si era recato a Francoforte e da qui il 13 ottobre 1979 aveva raggiunto in aereo New York dove era rimasto nascosto nel motel Conca d'Oro di Staten Island, per farsi poi trovare la mattina del 16 ottobre, in una cabina telefonica di Manhattan, in condizioni fisiche, che aveva volontariamente provveduto a far degradare per assumere l'aspetto di un vero sequestrato.

d) *Il ruolo della mafia e della massoneria nel falso rapimento di Michele Sindona.*

Le cose dette nelle pagine precedenti e gli accertamenti compiuti dal giudice istruttore di Palermo dimostrano, in modo non dubbio, che il finto sequestro di Michele Sindona fu gestito dalla mafia, in tutte le sue fasi, da quella preparatoria a quella finale del rientro negli Stati Uniti; così come si può ritenere accertato

che anche Licio Gelli, seppure non prese parte direttamente alla messinscena, ne fu tuttavia messo al corrente.

È anzitutto un dato di fatto, come risulta tra l'altro dalle dichiarazioni di Miceli Crimi, che l'idea del finto rapimento risalgia a parecchio tempo prima della sua attuazione; e poiché, come si è detto, Sindona espatriò dagli Stati Uniti con un falso passaporto, è già questo un segno per dedurne che a ciò provvide l'organizzazione criminale che faceva capo a John Gambino, e ciò dati gli stretti rapporti, a cui pure si è accennato, esistenti tra lui e Sindona. È d'altra parte probabile, come sottolinea il giudice istruttore, che si ricollegli ai preparativi del viaggio di Sindona la circostanza che, a metà luglio 1979, Joseph Macaluso si sia recato in Sicilia, a Racalmuto ed a Palermo, per poi incontrarsi a Roma con Gaetano Graci, un costruttore e imprenditore catanese, proprietario, tra l'altro, almeno apparentemente insieme con propri familiari, della Banca Agricola Etnea; così come è verosimile che si ricollegli parimenti a questa fase preparatoria del viaggio una telefonata partita dall'ufficio siciliano di Rosario Spatola per l'Hotel Pierre, dove alloggiava Sindona.

È d'altra parte risultato, secondo quanto si è detto in precedenza, che, nei suoi vari spostamenti che da New York lo portarono prima a Caltanissetta e poi a Palermo, Sindona venne aiutato e materialmente accompagnato, oltre che da Miceli Crimi, da altri personaggi, tutti appartenenti al mondo della mafia, quali Macaluso, Vitale, Foderà, Puccio. Un ruolo di primo piano svolse in questa fase Giacomo Vitale, col quale Miceli Crimi prese contatto, facendo intervenire, con una telefonata, Michele Barresi, che in precedenza glielo aveva presentato. Il Vitale, sempre secondo il racconto di Miceli Crimi, saputo che si trattava di aiutare un fratello massone, quale era Sindona, non fece difficoltà di sorta, occupandosi in prima persona dell'organizzazione del viaggio di Sindona in Sicilia, e procurando l'attiva partecipazione all'impresa di Foderà e di Puccio. A Caltanissetta, secondo ciò che si è detto, intervennero il Piazza, che era stato presentato a Miceli Crimi da quel funzionario massone della regione, Bellassai, del quale si è pure detto prima; nonché la Longo, anche essa massone e legata, come più volte si è ripetuto, da un legame di affettuosa amicizia con Miceli Crimi. A Palermo, infine, è appena il caso di ricordarlo, Sindona fu ospite prima della Longo e dopo l'arrivo in Sicilia di John Gambino nel villino della Torretta, appartenente ai suoceri di Rosario Spatola, che lo stesso Spatola aveva messo a sua disposizione. In questo periodo anche altre persone, come ad esempio il fratello di Joseph Macaluso, Salvatore, e come gli Inzerillo, tra cui Salvatore, poi ucciso nel 1981, ebbero una parte non sempre marginale nell'impresa di Sindona; mentre dal canto suo Pier Sandro Magnoni si era spostato in Spagna, dove avrebbero dovuto raggiungerlo Joseph Macaluso e l'avvocato Ahearn, con l'intento, tra l'altro, di cercare di creare attraverso la stampa (anche provocando l'eventuale intervento di Leonardo Sciascia) un'opinione pubblica favorevole a Sindona.

Questo massiccio intervento della mafia a favore di Sindona trova peraltro ulteriore riscontro nelle numerose telefonate, che, durante la permanenza in Palermo dell'interessato, si intrecciarono, così come ha accertato il giudice di Palermo, tra personaggi della mafia siciliana, tra cui in primo luogo lo Spatola, e persone appartenenti in America al *clan* di John Gambino; mentre molte chiamate raggiunsero dagli USA le utenze di mafiosi siciliani, tra cui anche quelle degli Inzerillo. In particolare, il giudice istruttore ha anche potuto stabilire che il 10 settembre 1979, e cioè il giorno prima della partenza per la Svizzera di Vincenzo Spatola, dall'utenza telefonica americana di Erasmo Gambino era pervenuta una telefonata nella abitazione di Macia Radcliff, convivente con un nobile siciliano, che successivamente avrebbe ammesso di aver conosciuto ed anche aiutato in una determinata circostanza Salvatore Inzerillo.

Anche il ritorno di Sindona negli Stati Uniti fu favorito ed anzi organizzato da una parte di quelle stesse persone che lo avevano aiutato a raggiungere la Sicilia, e in primo luogo da John Gambino. La partenza fu preceduta dal cambio di un assegno di 100.000 dollari, effettuato presso la Sicilcassa di Palermo da Rosario Spatola mediante l'utilizzazione del falso passaporto di Michele Sindona, intestato a Joseph Bonamico. Inoltre Joseph Macaluso, ai primi di ottobre, raggiunse dall'America Catania, insieme con l'avvocato Ahearn e con la moglie di quest'ultimo. Subito dopo i tre, insieme con Salvatore Macaluso, si erano recati a Palermo e qui i due Macaluso avevano parlato con Sindona, evidentemente per discutere le modalità del rientro negli USA. Quindi, dall'8 al 9 ottobre, Joseph Macaluso, la moglie di questi e i coniugi Ahearn avevano alloggiato a Taormina e la notte successiva all'Hotel Jolly di Roma. In tutti i casi, come egli stesso ha ammesso davanti alla Commissione, i conti degli alberghi erano stati pagati dall'imprenditore Graci, che ha affermato di aver fatto ciò per ricambiare una cortesia ricevuta dal Macaluso, anche se non aveva gradito che gli fosse stato addebitato dall'Hotel Jolly anche il conto degli ospiti americani del Macaluso.

Non c'è dubbio, infine, che nella fase finale del viaggio per l'America uno degli accompagnatori di Sindona fu John Gambino.

A queste protezioni e a questo aiuto che Sindona ricevette per realizzare il suo disegno, bisogna aggiungere quello della massoneria. In proposito, sono già significativi i nomi tante volte ricorrenti della Longo, del Piazza, del Bellassai, del Barresi e dello stesso Miceli Crimi, sempre che quest'ultimo si limiti ad essere un massone e la sua personalità non abbia invece (come si potrebbe evincere da quanto si è riferito riguardo ai colloqui circa la sua appartenenza alla CIA) risvolti ed aspetti ben più inquietanti. Ma a tutto ciò bisogna aggiungere che, secondo le dichiarazioni da lui rese alla Commissione, Miceli Crimi, durante la permanenza di Sindona a Palermo, si recò ad Arezzo per parlare, su incarico di Sindona, con Licio Gelli. A Gelli, Miceli Crimi si sarebbe limitato a dire quanto gli aveva suggerito lo stesso Sindona. In particolare gli avrebbe domandato se non gli sembrava eccessivo il linciaggio morale a cui Sindona era stato sottoposto e alla sua risposta posi-

tiva gli avrebbe rimproverato di non aver fatto niente, per cercare di attenuare questo linciaggio. Gelli allora gli avrebbe risposto che qualcosa aveva fatto e che gli effetti si sarebbero visti il giorno successivo. Miceli Crimi quindi gli avrebbe chiesto se avrebbe potuto fare qualcosa ove la famiglia di Sindona si fosse trovata in condizioni di bisogno; al che Gelli gli avrebbe detto che, se la famiglia aveva bisogno, doveva farglielo sapere, perché lui avrebbe cercato di muovere le persone adatte. A Gelli, sempre a suo dire, Miceli Crimi avrebbe parlato di Sindona come di un rapito, ponendo le domande suggeritegli da Sindona stesso come se fossero sue; ma la Longo ha sostenuto di credere che Gelli sapesse che Sindona si trovava in Sicilia.

Miceli Crimi, inoltre, sempre nella dichiarazione resa alla Commissione, ha anche parlato di una telefonata fatta a Gelli dal vicecomandante dei carabinieri Picchiotti, nella quale costui avrebbe detto che anche loro si trovavano male in Italia come Gelli, nella sua stessa situazione, sottolineando come i suoi ideali a proposito dell'antiateismo e dell'anticomunismo fossero gli stessi di quelli di Gelli.

Non si può fare a meno di ricordare che Miceli Crimi ha riferito alla Commissione che Sindona gli aveva parlato di protezioni di vario genere, gli aveva accennato alla sua conoscenza con Gambino e al suo proposito di fare con lui un giornale per gli italiani in America, gli aveva parlato di Gelli, e una volta aveva fatto anche riferimento a un ammiraglio del Pentagono, mostrandogli anzi una lettera che diceva fosse proprio di questo alto personaggio militare.

Quest'ultima circostanza si ritrova anche nelle dichiarazioni rese alla Commissione da Francesca Paola Longo, che ha appunto riferito che, durante la permanenza nella sua abitazione, Sindona le aveva mostrato una lettera, scritta in inglese, che s'era portata dietro e che diceva provenisse dal Pentagono. Lo stesso Antonio Caruso, peraltro, in un memoriale acquisito agli atti dell'istruttoria penale svoltasi a Palermo, ha affermato che Macaluso non solo gli aveva detto che Sindona godeva della protezione, in Sicilia, della massoneria e di mafiosi che controllavano uomini e posti-chiave, ma gli aveva anche mostrato alcune lettere compromettenti tra Sindona e un ammiraglio americano.

e) *La permanenza di Sindona a Palermo e gli scopi del suo falso rapimento.*

I risultati delle indagini, sommariamente esposti nelle pagine precedenti, sono già di per sé indicativi (anche se non si sono raggiunti al riguardo precisi riscontri probatori) di indebite interferenze di personaggi diversi da quelli che compaiono sulla scena della vicenda, nel falso rapimento di Sindona e negli scopi che con tale mezzo questi si proponeva di raggiungere. In effetti, se una organizzazione mafiosa, quale quella di cui si è parlato, profuse tanto impegno per aiutare Sindona a raggiungere la Sicilia ed a

rientrare poi negli USA, segno è che le persone che ne facevano parte intendevano così pagare un debito in precedenza contratto con lo stesso Sindona o si ripromettevano di trarre in futuro un utile dall'aiuto a lui prestato. Ma è anche verosimile che, quale che fosse lo scopo direttamente e più immediatamente perseguito, doveva essercene un altro diverso e non visibile, inteso, come è proprio delle organizzazioni mafiose, a costituire o a rinsaldare quella ragnatela di complicità e di connivenze con ambienti in qualche modo vicini ai pubblici poteri, che serve a far tuttora della mafia, come prima si è accennato, un fenomeno non solo criminale, ma che ha capacità reali di condizionamento della vita pubblica del paese. Sindona e l'aiuto prestatogli per la sua fuga dovettero essere, nell'occasione che interessa, uno strumento efficace per raggiungere questi scopi; né diverse finalità dovettero avere gli ambienti della massoneria, e specie quelli rappresentati da Licio Gelli, che si impegnarono anch'essi nel dare aiuto al latitante Sindona.

Di fronte a tali sospetti (che sono peraltro, per quanto si è detto, qualcosa di più di semplici sospetti), la Commissione si è impegnata a ricercare il vero scopo che indusse Sindona a fingere il rapimento e a recarsi in Sicilia, nemmeno direttamente, ma attraverso un itinerario a dir poco tortuoso.

A quest'ultimo proposito Miceli Crimi ha sostenuto che il giro attraverso paesi stranieri prima di raggiungere la Sicilia era stato determinato dall'esigenza di far perdere le tracce di Sindona; ma la spiegazione, come molte di quelle date da Miceli Crimi, è poco convincente, specie se si pensa che fu proprio nell'albergo dove alloggiò a Vienna che Sindona firmò col proprio nome. Comunque, sempre secondo Miceli Crimi, fu Sindona che gli comunicò il progetto di venire in Europa e in Sicilia. Tale disegno avrebbe dovuto avere due scopi: quello di favorire la riunificazione della massoneria (che era poi il disegno che, a suo dire, muoveva veramente Miceli Crimi) e di mettere in moto un tentativo separatista della Sicilia, in una chiave che si ricollegasse agli ideali massonici, anti-ateisti e anticomunisti, per estendere quindi questi ideali a tutta l'Italia; e l'altro scopo di ricercare in Italia documenti che avrebbero potuto aiutare Sindona nelle sue vicende di carattere finanziario e giudiziario. Il primo di questi scopi è stato definito dal giudice di Palermo come un mero pretesto, ma bisogna pure tener conto che, nell'istruttoria in corso a Milano, è stato chiesto a Miceli Crimi se una iniziativa del genere non fosse stata prospettata e coltivata, per lo meno nella fase iniziale, perché fosse poi possibile allo stesso Miceli renderne conto al Governo statunitense; come è un dato di fatto che lo stesso Miceli Crimi, nelle dichiarazioni rese alla Commissione, mentre in un primo tempo ha parlato del progetto separatista e di moralizzazione dell'Italia, a cominciare dalla Sicilia, come di una invenzione messa avanti da Sindona per convincerlo ad aiutarlo e a recarsi con lui in Sicilia, è sembrato poi incline ad attribuire a tale progetto una maggiore consistenza, quando ha affermato che Sindona gli aveva accennato, contemporaneamente al falso rapimento, alla possibilità di fare

qualcosa per la Sicilia, domandandogli se aveva degli uomini da mettere a disposizione per un'impresa del genere. Alla domanda Miceli Crimi avrebbe risposto che qualche centinaio di persone poteva trovare, ricevendo quindi da Sindona l'assicurazione che non doveva preoccuparsi perché ci avrebbe pensato lui, appena arrivato in Sicilia. Anche da Gelli, peraltro, Miceli Crimi si attendeva qualcosa in proposito, e cioè che gli presentasse delle persone disposte ad aiutarlo nel suo progetto. Sempre secondo Miceli Crimi, per l'idea del « golpe », Sindona sarebbe stato in contatto con il Pentagono e non con i servizi segreti. Miceli Crimi ha aggiunto, ancora, che successivamente, prima di lasciare la Grecia per raggiungere la Sicilia, Sindona gli avrebbe detto che era necessario abbandonare ogni proposito del genere di quelli indicati, sia a proposito della riunificazione delle logge massoniche, sia riguardo alla secessione della Sicilia e alla diffusione dell'idea anticomunista.

D'altra parte, Miceli Crimi ha precisato che Sindona, dopo averlo messo a parte dei suoi progetti, ne parlava pochissimo. Egli voleva dei documenti che lo scagionassero sia in Italia che in America; questi documenti non voleva richiederli direttamente, ma voleva fare apparire che a chiederli, in forme ricattatorie, erano i suoi rapitori politici. Era nata appunto da qui l'idea del falso rapimento, appunto perché risultasse che erano altri e non lui che avevano interesse ad avere i documenti che egli in effetti cercava; del pari, a questa stessa intenzione di Sindona si riconnetteva pure la necessità che egli, nel periodo del finto rapimento, soggiornasse in Italia, perché in Italia avrebbe potuto più facilmente manovrare per ottenere i documenti in questione. Quando però gli è stato fatto notare, nel corso della sua audizione, che le richieste di documenti venivano fatte spedire dagli USA, e che quindi, ai fini indicati, Sindona poteva fingere il rapimento rimanendo negli Stati Uniti e senza venire in Sicilia, Miceli Crimi ha dovuto ammettere di non aver mai chiesto spiegazioni a Sindona su questa che pure appariva una patente contraddizione ed ha riconosciuto di essere stato un « burattino » nelle mani di Sindona, mosso soltanto dal desiderio, per l'ascendente che questi esercitava su di lui, che la sua opera potesse servire a farlo riabilitare.

La Commissione, peraltro, non è stata nemmeno in grado di **accertare**, al di là delle indicazioni contenute nelle lettere spedite da Sindona, quali fossero i documenti che effettivamente Sindona cercava e se e di quali di questi documenti Sindona sia riuscito a venire in possesso. L'unico dato disponibile è l'affermazione di Miceli Crimi, secondo il quale in un primo momento Sindona, dopo il ritorno in America, non gli era apparso contento, non essendo riuscito ad avere tutti i documenti che gli interessavano; mentre successivamente, intorno al Natale, gli era sembrato invece tranquillo, perché aveva avuto la maggior parte delle carte che cercava e perché era convinto che il processo sarebbe andato bene.

È certo, d'altro canto, che durante la loro permanenza in Sicilia tanto Sindona quanto Miceli Crimi ebbero contatti con molte persone. Lo stesso Miceli Crimi ha affermato, nel corso delle istruttorie penali, di aver contattato in Sicilia molte persone, in parti-

colare massoni, per sviluppare le sue progettate iniziative anticomuniste. Egli ha detto peraltro che Sindona aveva avuto a Palermo rapporti con molte persone, ma ha aggiunto che non prestava molta attenzione ai suoi movimenti. Ha comunque precisato di aver visto nella casa della Torretta dove Sindona si era rifugiato John Gambino, Rosario Spatola, Caruso e Macaluso, sostenendo anche che Spatola non conosceva neppure Caruso e Macaluso; così come ha affermato di aver conosciuto solo in Sicilia Macaluso, Spatola e Inzerillo. Ha aggiunto che le lettere che Sindona faceva spedire venivano consegnate a persone diverse da lui, e che certamente erano al corrente della presenza di Sindona a Palermo: Vitale, Barresi, Macaluso, Caruso, Gambino, Spatola, Foderà e Puccio. Ha infine riconosciuto di aver passeggiato per Palermo insieme con Sindona per recarsi a casa della Longo. Sempre a proposito dei rapporti di Sindona con altre persone, Miceli Crimi, dopo aver chiarito che era stato lui a presentare Vitale a Sindona, ha anche affermato che quando si erano incontrati ad Atene, i due si erano appartati fuori della sua presenza ed erano rimasti da soli impegnati in un lungo colloquio, dandogli l'impressione che si conoscessero da tempo e che avessero tra loro rapporti di una certa intensità.

A sua volta, la Longo, dopo aver detto di aver ospitato Sindona, che aveva conosciuto solo in occasione del loro incontro, per l'affetto che portava a Miceli Crimi, ha ammesso di essere anch'essa massone e di battersi per l'autonomia delle logge massoniche femminili, una delle quali («Atena») era da lei diretta, e per la riunificazione della massoneria. Ha altresì affermato di sapere che pure Sindona era massone e di essere a conoscenza dei progetti di Miceli Crimi, che a questo scopo girava per la Sicilia per fondare *clubs* di giovani, votati all'idea, e anche per stabilire un rapporto con il Fronte nazionale siciliano separatista. La Longo ha quindi chiarito che la sua casa a Palermo, già prima dell'arrivo di Sindona, era sempre stata a disposizione di Miceli Crimi, che se ne serviva come studio per le sue prestazioni professionali. Al riguardo Rosario Spatola, sia pure mentendo, ha sostenuto di avere in un primo tempo conosciuto Miceli Crimi, da cui aveva fatto visitare una propria figlia, non col suo cognome ma con quello di Longo.

Sempre la Longo ha poi dichiarato che, durante la permanenza in casa sua di Sindona, si erano recate da lei, per incontrarsi con il suo ospite, molte persone, tra cui Barresi, Caruso, Macaluso, Vitale, Foderà. Il Barresi, anzi, in una di queste occasioni le avrebbe proposto di unificare con la sua la propria loggia massonica, ma la proposta non le era sembrata chiara ed essa l'aveva respinta. Ha aggiunto che non sapeva che Vitale fosse un mafioso, ed ha pure detto che Gambino, che essa non sapeva chi fosse, spesso si recava a casa sua e usciva con Sindona. Anche gli altri uscivano talora con Sindona: questo può considerarsi un dato acquisito, essendo tra l'altro risultato nelle istruttorie penali che Sindona si recava anche in pubblici ristoranti. È certo, in particolare — ed ha finito per ammetterlo lo stesso Spatola — che una volta Miceli

Crimi, lo Spatola, John Gambino, una ragazza che accompagnava questi (Ritz Mixie) e Sindona mangiarono insieme in un ristorante a Mondello.

Spatola tuttavia ha sempre negato di aver conosciuto Sindona, sia pure ammettendo che era possibile che glielo avesse presentato negli USA, senza che egli vi facesse caso, il cugino John Gambino. Spatola, inoltre, dopo aver parlato della sua carriera di imprenditore, che lo aveva portato ad avere fino a 3-400 operai, ha affermato che, in occasione di una campagna elettorale, si era impegnato con l'avvocato Francesco Renda a fare propaganda per Ruffini, ma non aveva poi mantenuto fede alla promessa.

La Longo, ancora, ha dichiarato che Sindona le aveva detto di essere venuto in Sicilia liberamente, ma che non doveva sapersi che egli si trovava a casa sua; tanto che, una volta in cui lei gli aveva detto che lo avrebbe denunciato ai carabinieri, le aveva risposto che così sarebbe finita sui giornali, come per dire che sarebbe stata uccisa. Ha pure aggiunto che, dopo i fatti, aveva avuto la sensazione che vi fossero dei legami tra Miceli Crimi, la mafia e Sindona ed ha infine narrato un episodio che appare di particolare significato: che, cioè, nell'agosto 1979, quando Miceli Crimi era momentaneamente tornato in America, un maresciallo di pubblica sicurezza si era recato da lei, per chiedere a Miceli un posto per sua nipote.

A sua volta, Miceli Crimi non ha avuto esitazione ad affermare davanti alla Commissione di avere avuto la sensazione (anche se ora più chiara di quanto non fosse stata a quel tempo) di essere stato pedinato, durante la sua permanenza a Palermo insieme con Sindona; ed ha anche aggiunto che, ripensando al passato, gli veniva il sospetto che qualcuno della polizia sapesse della presenza di Sindona a Palermo e non fosse tuttavia intervenuto.

Questa affermazione, valutata in riferimento allo specifico episodio narrato dalla Longo circa la visita del maresciallo di pubblica sicurezza, assume un significato, a cui non può non attribuirsi valore probatorio circa quelle indebite protezioni, che la presenza della mafia è in grado di procurare; e insieme rappresenta un segno, indubbiamente tenue, ma non per questo meno rilevante — se messo in rapporto con i contatti, di cui si è parlato, che Miceli Crimi avrebbe avuto con personalità del Governo statunitense — di un tentativo, compiuto da Sindona con il viaggio in Sicilia, non tanto di avere documenti che gli potessero servire, quanto di entrare in diretto contatto con persone che potessero venirgli concretamente in aiuto in un momento così difficile della sua vicenda, che doveva precedere di poco il definitivo riconoscimento, per ora soltanto negli USA, delle sue irrefutabili e gravissime responsabilità.

PARTE SECONDA

PROPOSTE DI INNOVAZIONI NORMATIVE

11. — INDICAZIONI CIRCA UNA REVISIONE DELLA LEGISLAZIONE ESISTENTE AI FINI DI MIGLIORARE LA VIGILANZA E LE POSSIBILITÀ DI PREVENZIONE E DI REPRESSIONE DEI COMPORTAMENTI ILLECITI IN MATERIA FINANZIARIA.

Il secondo comma dell'articolo 7 della legge istitutiva facoltizza la Commissione, ove ne ravvisi l'opportunità, ad indicare gli interventi legislativi opportuni al fine di: a) migliorare la vigilanza; b) migliorare le possibilità di prevenzione e di repressione dei comportamenti illeciti in materia finanziaria.

L'ampia portata della norma va tuttavia circoscritta nei limiti della illiceità ed illegittimità degli atti riscontrati nel corso dell'attività della Commissione, con riferimento specifico ai fatti che hanno costituito oggetto dell'inchiesta.

Va detto che dal 1971 ad oggi si sono introdotte nel nostro sistema legislativo notevoli innovazioni che, rispetto all'epoca degli avvenimenti in questione, hanno molto ridotto le anomalie esistenti, essendo stati validi correttivi di una realtà che affondava le sue radici in leggi lontane poste in essere in un diverso contesto economico, politico e sociale.

Indipendentemente dalle proposte che verranno qui formulate, c'è da ricordare che il Parlamento sta procedendo ad ulteriori modifiche del sistema in accoglimento delle direttive CEE, con l'attuazione della direttiva comunitaria 77/780.

In altra parte della relazione già si è detto della perfettibilità della legge di finanziamento dei partiti ed a tale parte si rinvia integralmente.

Solo per dovere di completezza, al quadro delineato ed ai suggerimenti proposti occorre aggiungere che, per una più efficace opera di repressione dei comportamenti illeciti, andrebbe precisata la natura giuridica dei gruppi parlamentari, che, come è noto, sono gli immediati destinatari e percettori delle somme stanziare per il finanziamento pubblico dell'attività dei partiti. È superfluo ricordare che il nostro ordinamento riconosce i partiti come associazioni, mentre per quanto concerne i gruppi parlamentari ci si è sino ad oggi affidati al riconoscimento di fatto di una realtà prevista dalla Costituzione e dai regolamenti delle Camere, senza tuttavia provvedere ad una loro certa collocazione nell'organizzazione statutale. La scarna dottrina e l'ancor più scarna giurisprudenza sono propense a considerare i gruppi come organi del Parlamento, sia pure in funzione atipica, e la legge sul finanziamento dei partiti pare

accreditare tale ipotesi evidenziandone il collegamento o meglio il coordinamento teleologico con i partiti e con il Parlamento stesso.

Dalla determinazione, o meglio dall'individuazione della natura dei gruppi parlamentari discende l'identificazione del tipo di reato commesso per atti o fatti compiuti in violazione della legge sul finanziamento dei partiti, con la conseguente attribuzione di responsabilità e l'ulteriore conseguenza dell'assoggettamento alle forme di controllo o revisione previste nell'ordinamento.

La fase propositiva ha già trovato accenno e sviluppo anche per quanto riguarda i cosiddetti fondi grigi interni alle banche. Su questo punto sarà opportuno tornare più avanti.

a) *La vigilanza.*

È opportuno premettere alcuni dati per così dire storico-giuridici. L'attività bancaria, ancorata dalla legislazione vigente al sistema debito-credito contro denaro (vedasi non solo il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito nella legge 7 marzo 1938, n. 141, ma anche gli articoli 1834 e seguenti del codice civile), ha mutato, specie negli ultimi decenni, la sua principale fisionomia per assumere dimensioni di carattere imprenditoriale-commerciale in momenti di *boom* economico e con lo svilupparsi di attività multinazionali.

La grande impresa e il commercio internazionale, dopo il periodo molto florido degli anni '60, hanno subito particolari contrazioni ed un andamento di instabilità nel decennio successivo, sulle cui cause non è dato qui indagare.

L'assunzione però da parte delle banche di partecipazioni societarie o lo svolgimento di attività imprenditoriali hanno fatto sì che la crisi dell'economia non rimanesse un fatto isolato, ma coinvolgesse anche quelle strutture di supporto o quelle imprese in cointeressenza o partecipazione aventi scopi istituzionali primari di altro genere. Si è avuto sulle banche un duplice riflesso, l'uno interno riguardante l'attività amministrativa, l'altro esterno riguardante l'attività operativa. Sotto il primo profilo, si è assistito ad incertezze di conduzione in taluni istituti portati ad operare con eccessiva disinvoltura, mentre sotto il secondo aspetto si è assistito all'aumento della rischiosità nelle operazioni di intermediazione. L'instabilità finanziaria della imprenditoria ha condizionato di conseguenza l'attività delle banche, incidendo sul volume di intermediazione, con riflessi immediati sulle diverse categorie di utilizzatori finali del credito.

Il risultato è stato il verificarsi di dissesti bancari su scala internazionale, che hanno costretto il « gruppo dei dieci » ad un riesame globale della situazione intermediativa in ordine alla utilizzazione finale del credito, con univoco orientamento verso una prevenzione di potenziali situazioni di dissesto mediante diverse possibilità di intervento dell'autorità di vigilanza. Ciò ha comportato e comporta maggior cautela operativa degli istituti di credito, specie in sede internazionale, per evitare che il rischio tipico di ogni imprenditoria, anche se particolare come quella bancaria, possa an-

dando oltre ogni ragionevole limite, creare situazioni disastrose per l'economia dei vari paesi.

L'anzidetta cautela, è ovvio, non potrà mai spingersi oltre le normali regole della prudenza, non essendo concesso, di fatto, l'annullamento per alcune attività economica del cosiddetto « rischio di impresa ». Occorre di conseguenza ammettere che nella gestione dell'attivo bancario non debbano esistere vincoli amministrativi tali da paralizzare attività che i banchieri, nella loro professionalità, ritengono meritevoli di attenzioni. Oggi i vincoli, come negli anni '70, sono parecchio pesanti: ma l'intervento riduttivo del rischio deve avvenire attraverso la vigilanza preventiva, per impedire che l'alea delle operazioni non sia valutata nelle giuste dimensioni per operazioni speculative spesso estranee al fatto squisitamente bancario.

Il Parlamento deve a questo punto compiere una scelta: o la attività degli istituti di credito è prevalentemente d'impresa, o è funzione pubblica.

Il dilemma è stato posto formalmente, da un lato dalle sezioni unite della Corte di cassazione con la sentenza n. 6 del 10 ottobre 1981, e dall'altro dal disegno di legge di iniziativa governativa n. 976/Senato: « Delega al Governo per l'attuazione della direttiva comunitaria n. 77/780 e norme interpretative ed integrative in materia di attività creditizia ». A seconda della scelta legislativa scaturiranno conseguenze diverse in ordine all'esercizio della vigilanza; in ogni caso, il principio irrinunciabile dovrebbe essere quello che si ispira ad una compenetrazione o compartecipazione, in forma privilegiata, nella attività di controllo dei paesi nei quali avviene l'esercizio del credito.

Il dissesto delle banche sindoniane e delle altre istituzioni bancarie all'estero ha infatti messo in luce che è stata la discrasia nei controlli a favorire gli eventi. Cioè: ogni istituto di vigilanza ha fatto ciò che doveva ai sensi di legge, ma l'assenza di norme di coordinamento non ha consentito l'attività di prevenzione di cui si è detto.

De jure condendo, l'attività di vigilanza dovrebbe competere in via primaria all'autorità del paese nel quale ha sede legale l'istituto di credito, con il concorso però degli altri paesi ospitanti filiazioni dell'istituto con competenza sulle filiazioni medesime, il cui controllo, per quanto attiene al cosiddetto rischio d'impresa, sarebbe in ogni caso demandato all'autorità con potere sulla casa madre.

L'attività di vigilanza del paese ospitante dovrebbe essere limitata all'accertamento dell'esistenza dei presupposti dell'ordine pubblico a norma delle leggi dello Stato, mentre l'attività del paese nel quale ha sede la casa madre avrebbe natura tutoria.

In definitiva, il controllo sull'intera attività internazionale della istituzione sarebbe di competenza dell'autorità del paese di origine. Se si fosse potuto realizzare in precedenza un meccanismo del genere, probabilmente il dissesto sindoniano avrebbe avuto portata più limitata, o addirittura sarebbe stato impedito.

Nel nostro paese, come nella generalità degli altri Stati, l'ordinamento non consente attualmente tale dilatazione dei poteri dell'autorità di vigilanza e non contiene i principi per la realizzazione di un'attività come quella esposta. È però necessario che la Comunità Economica Europea venga stimolata in tal senso, al fine di introdurre le necessarie modifiche normative con il recepimento, per legiferazione diretta o per adattamento, nelle legislazioni nazionali dei principi della direttiva in materia di « vigilanza delle istituzioni creditizie su basi consolidate ».

In tale recepimento dovrà aversi riguardo all'aggregazione delle attività di un istituto di credito « capogruppo » con quelle degli altri enti in partecipazione, depurate dalle operazioni all'interno del gruppo.

I rapporti con gli Stati extracomunitari potranno essere regolati secondo specifici accordi tra la Comunità e tali Stati e tra questi ultimi e gli Stati membri direttamente, secondo la prassi internazionale.

La vigilanza su gruppi finanziari facenti capo ad un ente creditizio dovrebbe avvenire tenuto conto del consolidamento dei conti dei singoli enti finanziari e creditizi appartenenti al gruppo con quelli dell'ente creditizio « capogruppo ».

In armonia con quanto sin qui esposto, l'esercizio della vigilanza consolidata sarebbe attribuito alle autorità del paese nel quale è la sede sociale dell'ente « capogruppo ». Si tratterebbe di una vigilanza additiva, e non sostitutiva o surrogatoria di quella svolta dalle autorità competenti in via primaria nei riguardi dei singoli enti creditizi interessati.

La legislazione degli Stati membri dovrà assicurare che gli enti creditizi finanziari forniscano alle case madri, nazionali o estere, le informazioni necessarie ai fini dell'esercizio della vigilanza su base consolidata. Per questi stessi motivi dovrà essere prevista la possibilità di uno scambio di informazioni tra le autorità competenti degli Stati interessati.

Il disegno di legge n. 976-Senato già contempla (articolo 1/7) una collaborazione tra le competenti autorità creditizie « al fine di agevolare la vigilanza sugli enti creditizi aventi sede nel territorio della Comunità », ma tale collaborazione è riferibile solo alle succursali.

Si è parlato di scelta che il legislatore deve compiere in ordine alla identificazione della natura dell'esercizio del credito. La Banca d'Italia offre già uno spunto per l'approfondimento che potrà essere compiuto in sede legislativa. Come è noto, essa ha dato istruzioni perché le banche si astengano dall'assumere partecipazioni societarie e di altro genere in attività extracreditizie.

Non pare però sufficiente un semplice atto (un mero atto interno) per conseguire lo scopo di impedire il coinvolgimento dell'istituto di credito in operazioni commerciali che, impegnando la banca, possano allargare eccessivamente il rischio tipico di impresa, coinvolgendo i depositi ed introducendo fattori aspecifici nel sistema.

Su tale aspecificità non pare possano sussistere dubbi, atteso che l'ente creditizio, per direttiva comunitaria, ha un'attività consistente nel ricevere depositi o altri fondi rimborsabili dal pubblico e nel concedere crediti per proprio conto.

Anche con riferimento a quest'ultimo punto potrebbe essere non ultronea una iniziativa in tema di chiara connotazione di responsabilità. Sono troppo note vicende giudiziarie recenti per frapporre ulteriori motivi di indugio; ed è altrettanto palese che i criteri esistenti al riguardo non sono del tutto soddisfacenti. Da ciò sorge, invece, la necessità di una identificazione della responsabilità nella concessione del credito.

Si parla, attingendo all'esperienza sindoniana, della concessione ad ampio contenuto.

Le decisioni che vengono assunte nei consigli di amministrazione si basano sulle valutazioni degli uffici e sulla conseguente proposta della direzione. Appare indilazionabile l'introduzione del principio di non responsabilità dei membri del consiglio in caso di proposte fondate sulla prospettazione di situazioni irreali. Ciò in quanto i membri di un consiglio partecipano solo episodicamente alla vita dell'istituto; e il loro compito primario è quello di indirizzare le scelte strategiche manageriali, e non già di amministrazione corrente.

La responsabilità degli amministratori deve essere in realtà codificata diversamente, anche e soprattutto in relazione alla tutela del risparmiatore, che deve in ogni caso essere garantito sul deposito bancario.

Nel caso Sindona la pratica della ripatrimonializzazione o ricapitalizzazione ha avuto corso in maniera eccessiva, con investimenti dei depositi talmente massicci in attività extrabancarie, e tenuta di esiguo patrimonio nelle banche medesime, da non consentire un pronto realizzo o comunque una disponibilità a garanzia del debito.

L'argomento della responsabilità non va quindi disgiunto da opportuni interventi sulla determinazione dei criteri in ordine alla precostituzione del patrimonio.

In connessione con quanto più sopra detto sul divieto di assunzioni partecipative in attività extraistituzionali, si deve però aggiungere un seguito per così dire, *a contrario*.

L'intervento del legislatore deve delimitare i casi in cui le aziende di credito sono costrette ad interventi sussuntivi di oneri di finanziamento in condizioni di anomalie di mercato, sulla considerazione della prevalenza dell'interesse generale che porta al sostegno del sistema industriale; né questo si può raggiungere con il plafonamento del credito, che deve in ogni caso tener conto delle particolari situazioni condizionate da fatti contingenti.

Questi ultimi aspetti, senza menomare la professionalità del banchiere, servirebbero tra l'altro ad eliminare la presunzione di dolo e, nel caso di specie, avrebbero consentito alle cosiddette « banche di salvataggio » più decisi interventi a tutela della clientela.

A conclusione di questo punto, anche se parzialmente fuori tema, ma sempre nei limiti dell'articolo 7, si suggerisce un intervento per razionalizzare la concorrenza bancaria in ordine ai rapporti con l'estero.

Il pluralismo del sistema bancario, in questo pienamente conforme ai principi della Costituzione, è un fatto intangibile. È d'altra parte indiscussa la necessità di controlli sulla concorrenza bancaria, posti in essere dalle pubbliche autorità e discendenti da esigenze di tutela degli interessi collettivi.

L'attività di controllo è ordinariamente considerata come fatto *ex post* e non già *ex ante*; d'altra parte, il concetto giuridico di controllo in tema di attività bancaria è tale da riguardare il momento commissivo e non quello potenziale.

Va però detto che, con riferimento ai rapporti internazionali, è possibile pervenire ad una individuazione di forme di controllo preventivo, in funzione di premessa per l'autorizzazione, incidente sull'attività intermediativa, senza peraltro mortificare il principio della concorrenza.

È noto che la legittimità e liceità delle operazioni con contropartita straniera è data dall'intervento di una banca agente e, per attività limitate, anche di aziende di credito nominate delegate dalla Banca d'Italia.

La qualifica di « banca agente », che è conferita dalla Banca d'Italia, autorizza la raccolta e l'impiego di valuta estera con gestione propria. Attualmente detta qualifica è posseduta da 231 banche, oltre 200 delle quali nominate nell'ultimo ventennio. Dai dati ABI si apprende che la ripartizione tra i vari tipi di banche è la seguente:

— Istituti di credito di diritto pubblico	6
— Banche di interesse nazionale	3
— SpA ed in accomandita pA	76
— Banche popolari	63
— Casse di risparmio	69
-- Altre	14

L'ampliamento degli scambi e l'intensificarsi dei rapporti commerciali internazionali hanno indubbiamente favorito tale proliferazione. C'è da chiedersi per il futuro quale politica si dovrà seguire: se mantenere cioè intatto il potere discrezionale amministrativo della Banca d'Italia, ovvero preconstituire per legge inderogabili requisiti, in ordine ai quali la Banca d'Italia dovrà operare gli opportuni controlli per l'ammissione all'operatività con l'estero.

b) *Prevenzione e repressione dei comportamenti illeciti in materia finanziaria.*

L'attività della Commissione ha tra l'altro messo in luce che:

esisteva una pluralità di società finanziarie ubicate nei vari « paradisi fiscali », concorrenti a formare la struttura operativa del potere internazionale con le banche, « vero punto fermo » della struttura medesima;

le banche fornivano risorse sia palesi sia occulte, attraverso i depositi fiduciari, con altissima concentrazione di rischio;

esistevano interessenze di banche in società e viceversa;

venivano sistematicamente violate le disposizioni del codice civile e della legge bancaria;

era prassi invalsa l'accensione di libretti o conti a nomi di fantasia.

Da tutto questo deriva la necessità di un ulteriore approfondimento dei temi sin qui trattati ed una valutazione sull'opportunità di modifiche alla legge bancaria e alle norme disciplinanti l'operatività e la pubblicità delle società in Italia.

Per quanto riguarda i « paradisi fiscali », occorre considerare la rilevanza sia delle cosiddette società multinazionali, sia delle *Anstalten*, realtà che, pur nella diversa fisionomia giuridica (società e persone giuridiche), di fatto costituiscono la maschera dell'imprenditore occulto e si incontrano nelle più variate operazioni di borsa.

In genere, però, società ed *Anstalten* finiscono per avere un legame talmente stretto da identificarsi quanto al risultato finale del profitto nascosto.

In tema di *Anstalten* (ed anche di *Treuunternehmen*), la Corte di cassazione ne ammette la riconoscibilità nell'ordinamento italiano, essendo considerate persone giuridiche dall'ordinamento di origine e non essendovi contrarietà all'ordine pubblico internazionale (Cassazione, prima sezione civile, 14 aprile 1980, n. 2141; Cassazione, prima sezione civile, 10 aprile 1978, n. 1659; Cassazione, prima sezione civile, 28 luglio 1977, n. 3352). In senso contrario, e cioè per il non riconoscimento, si sono pronunciati soprattutto il tribunale e la corte d'appello di Milano.

Le *Anstalten* sono utilizzate dagli operatori economici italiani in genere per coprire i capitali all'estero, per occultare gli utili e per evadere il fisco, e costituiscono per l'ordinamento del Liechtenstein, secondo la definizione del Ferrara, una « persona giuridica tuttofare », potendo essere utilizzate per gli scopi più disparati, anche non di natura economica.

Per l'ordinamento di origine, la disciplina è rimessa alla volontà del fondatore, il quale può modificare lo statuto e trasferire

ad altri la partecipazione al fondo di dotazione, in totale assenza di qualsiasi controllo sulla gestione; fatto, questo, che ha la sua più tipica espressione nella facoltà riconosciuta al fondatore di revocare *ad nutum* gli amministratori.

La giurisprudenza, come abbiamo visto, riconduce quindi le *Anstalten* tra le persone giuridiche assimilabili alle fondazioni. Coloro che hanno negato la rilevanza per il nostro ordinamento delle *Anstalten* hanno fatto ricorso alla tesi della possibile unipersonalità societaria contrastante con le nostre previsioni in tema di società, ma il richiamo è stato dichiarato non conferente per la disposizione di cui all'articolo 16 delle preleggi e per la compatibilità con la previsione del successivo articolo 21.

Va tuttavia considerato che, per effetto del decreto del Presidente della Repubblica n. 598 del 1973, che ha introdotto la categoria delle persone giuridiche assimilate, le *Anstalten* possono essere considerate, ai fini della legge tributaria, come enti commerciali, quindi come soggetti passivi dell'IRPEG.

Orbene, appare conforme al nostro ordinamento l'applicabilità, mediante novellazione, agli enti di cui trattasi della disciplina prevista dagli articoli 2505 e seguenti del codice civile, specie quando si è in presenza di *Anstalten* il cui capitale è costituito da quote o da azioni. Su questo punto specifico, va detto che le società syndoniane ubicate all'estero, esistenti anche solo di fatto, avevano tra gli scopi principali le operazioni di acquisto e vendita di azioni, con riflessi immediati sulle banche.

Non è azzardato supporre che la contrattazione attraverso le banche corrispondenti estere potesse contenere irregolarità non evidenziabili della vigilanza, per l'anonimato delle azioni trattate. Secondo il nostro codice civile (articolo 2355), le azioni possono essere nominative o al portatore; queste ultime, però, non devono essere vietate dall'atto costitutivo e non possono essere tali fino a quando non siano interamente liberate.

Una ipotesi riformatrice che appare conforme ai principi dell'ordine pubblico potrebbe contemplare la modifica *tout court* dell'articolo 2355, con l'introduzione generale della nominatività delle azioni: principio, questo, che avrebbe quindi validità anche per le società straniere e per le *Anstalten* con patrimonio azionario. La nominatività permetterebbe di esercitare le forme di controllo necessarie non solo ai fini impositivi, ma anche ai fini cognitivi in tema di autorizzazione all'esercizio del credito e per il rispetto della auspicata normativa del divieto dell'assunzione di rischi non strettamente connessi con la funzione del credito.

Tale ipotesi, seppur conforme all'ordinamento, deve però essere differita ad un momento successivo, in quanto, se immediatamente realizzata, rischierebbe di paralizzare ogni forma di investimento, con involuzione del sistema industriale e drenaggio all'economia, negando con questo il principio dell'utilità sociale del diritto; e deve in ogni caso essere strettamente connessa con la riforma generale delle società e della borsa.

Le convenzioni internazionali ammettono (vedasi l'articolo 5 della Convenzione dell'Aja) l'esclusione dal riconoscimento per quei diritti che, attribuiti dall'ordinamento del paese di origine, sono negati dall'ordinamento interno agli enti corrispondenti, poiché il riconoscimento di una istituzione a qualsivoglia natura non comporta l'automatismo del trasferimento della totalità delle situazioni giuridiche originarie.

Si è appurato, ed è evidenziato nella parte espositiva, che, in ordine all'aumento del capitale della Finambro, Sindona si proponeva di far sottoscrivere le azioni da non residenti per il 51 per cento del capitale. Indubbiamente, la costituzione di finanziarie o società per azioni o società in genere con capitale prevalentemente straniero è atto conforme alle previsioni della nostra legislazione. Occorre però riflettere sulle conseguenze anche di natura politica che una possibilità del genere può produrre. Si palesa quindi necessario un intervento del legislatore, che peraltro risulterebbe gradito anche alla CONSOB, sulla quotazione dei titoli in borsa e la negoziazione. Si parla ovviamente delle azioni quotate in borsa, ma il discorso può essere esteso anche al mercato ristretto. È necessario far sì che tutte le compravendite dei titoli passino attraverso la borsa, ma a ciò dovrà seguire la trasparenza di bilancio per le società e le fiduciarie.

È noto d'altra parte che da tempo si va affermando la necessità della cosiddetta « trasparenza » degli atti della pubblica amministrazione, su cui esistono già studi avanzati per iniziative legislative; non si vede perché detti intendimenti non debbano, per traslato, essere recepiti in sede societaria.

L'identificazione della proprietà e della consistenza del bilancio, tanto in conto finanziario quanto patrimoniale, è essenziale per la moralizzazione delle strutture societarie con diretti benefici sulle istituzioni creditizie. Se esistono fiduciarie, tra gli azionisti occorre che venga ribaltato il rapporto fiduciante-fiduciario, nel senso che deve essere consentita l'individuazione nominativa del primo ovvero la pertinenza al secondo del diritto.

Questa ipotesi, se recepita, potrebbe portare alla revisione, se non alla eliminazione della facoltatività della quotazione in borsa *ex lege* 20 marzo 1913, n. 272.

Attraverso l'anzidetta trasparenza sarebbe tra l'altro immediatamente individuabile il non residente, per il quale dovrebbe applicarsi, per gli investimenti, la stessa disciplina che si applica per il residente che investe all'estero. Il mercato finanziario interno avrebbe così un minimo di protezione, con la delimitazione del campo di possibili iniziative speculative. Con ulteriore perfezionamento è anche ipotizzabile il divieto alle banche di operare in borsa, riservando questa contrattazione agli agenti di cambio.

In sede indicativa, il tema dei depositi fiduciari, dei conti grigi e dei nomi di fantasia deve avere trattamento uniforme.

Si è indugiato sulla tecnica dei cosiddetti depositi fiduciari. Orbene, l'anonimato che protegge tale pratica bancaria non può coesistere con il nostro ordinamento, che postula la nominatività del richiedente per l'operazione bancaria. Diversa cosa è il segreto

bancario, che, sia pur nell'attuale forma attenuata, è garanzia per il cittadino e per lo Stato: per il primo a seguito della protezione accordata in tal modo alle operazioni compiute, per il secondo perché, caduto detto segreto, la fuga di capitali all'estero riprenderebbe in modo ben più massiccio, magari con il ritorno alla vecchia utilizzazione dello « spallone ».

Il segreto bancario è tutelato dalla legge, ma non lo è l'anonimato delle operazioni; o, meglio, la legge tace in proposito. Appare quindi indispensabile (specie in momenti con fatti criminosi ad alta frequenza) fissare in via legislativa principi sui quali potrà successivamente intervenire in sede amministrativo-regolamentare, per i poteri propri, la Banca d'Italia.

Del pari, l'anonimato che si concretizza nell'emissione di assegni circolari intestati a nomi fasulli e nella costituzione di depositi con libretti al portatore intestati a nomi di fantasia non può essere considerato mera irregolarità, ma, potendo agevolare — come nel caso Sindona — la perpetrazione di reati, deve essere impedito. È opportuno pertanto il controllo da parte della banca dell'identità del soggetto che richiede determinate operazioni, da definirsi nella specie e nella quantità, con dichiarazione di svolgimento delle operazioni a nome proprio o appalesamento di altri.

L'intervento dovrà riguardare non solo il cliente, ma andrà finalizzato ad impedire che si attuino nell'interno degli istituti di credito manovre di questo tipo anche nell'interesse momentaneo della banca: il che, si ripete, pare avvenire con l'adozione della contabilità o di mezzi (tipo il libretto al portatore) cosiddetti « grigi », come il porre in sospensione la registrazione ai fini di bilancio, rimandandola ad un momento successivo, con una operazione tecnicamente perfetta sia formalmente, sia sostanzialmente, ma portatrice di differimenti ingiustificati. Le banche, cui spetta una posizione preminente nell'ordinamento per le enormi possibilità attinenti alla gestione del credito, hanno in primo luogo il dovere di probità interna (il che è comprensivo anche della regolarità), indi una funzione di tutela dell'economia, che può estrinsecarsi con la prevenzione di fatti anomali prodromici di eventi più gravi.

Si è già accennato al carattere peculiare dell'attività bancaria secondo il sistema vigente. Si è anche detto dell'orientamento che sta emergendo in sede legislativa sulla caratterizzazione commerciale dell'attività creditizia in relazione alla presunta inadeguatezza delle norme che disciplinano l'attività bancaria, risalendo il *corpus* di dette norme al 1936-1938, con rinvio addirittura al vecchio codice di commercio.

Si individuano tre zone meritevoli di attenzione: le lacune, le disposizioni penali e le fusioni.

È però preliminarmente necessario che venga chiarita la natura da attribuirsi al sistema legislativo bancario, se cioè occorre arrivare, sia pure in prospettiva, ad una formulazione analitica, ovvero se sia preferibile lasciare discrezionalità, il cui grado di ampiezza dovrà determinarsi, alla vigilanza e al Governatore della Banca d'Italia.

La delicatezza dell'attività creditizia, sia che essa venga esercitata in regime di pubblicità, sia che venga considerata come commercio, impone la necessità di una disciplina ad *hoc*, non soggiacente alle norme di diritto comune, dotata di autonomia propria e con espressa assenza di rinvii normativi analogici o desunzione *aliunde* di fatti normativi.

In questo contesto, il ricorso alla discrezionalità degli organi della Banca d'Italia pare dover trovare rafforzamento, magari attraverso una predisposizione regolamentare di massima che colmerebbe tra l'altro, se dettagliata nell'articolazione, il vuoto tuttora esistente in riferimento agli articoli 101 e 102 della legge bancaria. Vero è che l'originaria lacuna è stata in parte colmata, in *primis* dalla legge di conversione del 1938, indi dalla successiva novellazione, ma rimangono pur sempre da disciplinare modalità esecutive che, neglette per lungo tempo, sono emerse in tutta evidenza non solo dal caso Sindona, ma da altre recenti situazioni e vicende giudiziarie.

Tali lacune, unite alla mutata situazione economico-politica, hanno fatto sì che spesso il giudice tendesse a diventare giudice della professionalità del banchiere, come felicemente è stato sostenuto in autorevole sede dottrinale, e che ciò derivasse dalla penalizzazione dell'attività attraverso una surrettizia applicazione delle norme repressive dei delitti contro la pubblica amministrazione, norme riferibili a momenti nei quali il concetto di pubblica amministrazione e di attività creditizia erano ben diversi da quelli attuali. Da qui la tendenza a considerare le banche e in generale il settore del credito come strumenti in vario grado responsabili di episodi di criminalità economica. Tendenza che, *de lege ferenda*, deve essere respinta con la riaffermazione che il giudizio sulla professionalità non può essere dato dal giudice sulla base di un singolo risultato negativo valutato *a posteriori*, ma deve trovare riscontro e conferma in sede interna.

Ciò è maggiormente necessario se si vuole che l'attività ispettiva e di controllo in genere avvenga esclusivamente sulla base del dato tecnico ed abbia la durata necessaria, senza il timore di commissione di reati (omissione di atti di ufficio o favoreggiamento od altro) per non avere immediatamente (si dice « immediatamente » e non « tempestivamente ») avvisato l'autorità giudiziaria.

Dalla deposizione resa dall'ex Governatore Carli il 28 gennaio 1981 alla Commissione risulta infatti che uno dei motivi per i quali non si fece ricorso all'articolo 57 della legge bancaria fu che la Banca d'Italia aveva trasmesso un esposto-denuncia alla magistratura. Si dovrebbe imporre quindi il ricorso alla denuncia solo al termine delle complesse operazioni ispettive, essendo momentaneamente sufficiente il rapporto al governatore: la deroga ai principi generali sarebbe giustificata dalla peculiarità della funzione degli istituti di credito in relazione alle conseguenze anche internazionali.

Con questo non si dice che l'eventuale fatto criminoso intrabancario debba essere affrancato dalla legge penale, ma si prospetta la opportunità di consentire il differimento della denuncia sulla base

della valutazione discrezionale di un organo altamente tecnico in funzione di tutela dell'attività del credito.

L'ottica nella quale sono state varate le disposizioni penali che costituiscono il titolo VIII della legge bancaria può essere, in sede di revisione, recepita per il riconoscimento che si è dato alla professionalità dell'istituto di emissione, ma la normativa medesima deve essere opportunamente integrata da specifiche norme penali esclusivamente destinate alla fattispecie delittuosa dei reati bancari. Ciò facendo si perverrà alla conclusione che tutto quanto non sarà ivi previsto sarà perciò stesso conforme alla normativa e penalmente lecito.

Un ulteriore punto sul quale la legge bancaria necessita di revisione è da rinvenirsi con riferimento al titolo VII, riguardante le funzioni.

Per tale genere di operazioni è necessario rendere più pregnante il controllo preventivo della Banca d'Italia. Dovrà trattarsi non solo di un intervento valutativo di ordine tecnico, ma anche di ordine giuridico. Il principio della non preclusione delle disposizioni statutarie dovrebbe costituire la premessa per le successive decisioni; non va a questo proposito dimenticato che l'indagine sul caso Sindona ha messo in luce l'anomalia del comportamento del Banco di Roma in relazione alla clausola di gradimento presente nello statuto della Banca Unione. Infine dovrebbero essere tenute distinte le procedure per l'incorporazione e per la fusione, dovendo quest'ultima essere limitata alle aziende di credito a natura omogenea. L'attività di controllo dovrebbe quindi riguardare la consistenza patrimoniale ed il rispetto dei principi della ricapitalizzazione nel decorso del tempo, in relazione alle obbligazioni verso terzi.

12. — PROPOSTE IN ORDINE AD UNA DISCIPLINA DI CARATTERE GENERALE DELLE INCHIESTE PARLAMENTARI.

Nel corso della sua attività la Commissione ha avuto occasione di rilevare più volte l'esistenza di notevoli incertezze interpretative intorno alla precisa estensione dei suoi poteri e ad alcune delle modalità procedurali da osservarsi nello svolgimento delle inchieste. In effetti, l'ampia formula dell'articolo 82 della Costituzione, secondo cui le Commissioni parlamentari di inchiesta sono provviste dei poteri dell'autorità giudiziaria, non sembra sufficiente a dirimere in modo definitivo alcune rilevanti questioni, di fronte alle quali anche la dottrina non è orientata in senso univoco; e, d'altra parte, la peculiarità del procedimento di inchiesta — tanto nei confronti delle procedure giudiziarie, quanto nei confronti delle ordinarie procedure parlamentari — solleva a sua volta problemi, che non è possibile, allo stato, risolvere sulla base di una apposita normativa.

A tale carenza la Commissione si è sforzata di ovviare adottando, nella seduta del 1° ottobre 1980, un documento sulle procedure da osservarsi nelle audizioni e nelle testimonianze: nel quale

si è cercato, per quanto possibile, di recepire le indicazioni, non sempre univoche, della prassi e gli insegnamenti contenuti nella nota sentenza della Corte costituzionale n. 231 del 22 ottobre 1975 (1). Sarebbe, però, certamente preferibile — per evidenti ragioni di certezza giuridica e di uniformità procedurale — che, per regolare rispettivamente i poteri delle Commissioni parlamentari di inchiesta e le modalità del procedimento che dinanzi ad esse si svolge, intervenissero una legge ordinaria di attuazione dell'articolo 82 della Costi-

(1) Il documento citato recita testualmente così:

« La Commissione deciderà se procedere mediante libere audizioni parlamentari, esenti da formalismi giuridici, e cioè in modi sostanzialmente non diversi da quelli mediante i quali le Commissioni sogliono eseguire siffatte audizioni a termini del Regolamento della Camera dei Deputati; o mediante testimonianze formali, da assumere con procedure modellate su quelle giudiziarie. Quest'ultima procedura sarà sempre adottata quando si tratta di accertare fatti specifici.

Non resterà preclusa la possibilità di passare, ove necessario, dall'audizione alla testimonianza formale, in particolare nella ipotesi che in sede di audizione siano rese dichiarazioni che la Commissione ritenga false o reticenti.

Le domande dovranno essere rivolte per il tramite del Presidente. A giudizio della Commissione, le domande potranno trarre spunto da argomenti raggruppati in "capitolati" preventivamente delimitati, discussi e approvati dalla Commissione. Sull'ammissibilità di domande del tutto estranee agli argomenti così fissati deciderà il Presidente, che potrà sentire la Commissione.

Le convocazioni delle persone da ascoltare saranno fatte normalmente mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante notifica a mezzo della polizia giudiziaria, comunicando, se del caso, i capitolati per argomenti sui quali la persona convocata sarà sentita.

Alle persone ascoltate non sarà imposto l'obbligo del giuramento.

Le persone sentite in sede di testimonianza formale saranno ammonite dal Presidente sulla responsabilità che si assumono una volta chiamate a deporre davanti alla Commissione ricordando che la Commissione stessa ha i poteri dell'autorità giudiziaria.

Nelle testimonianze formali alle persone ascoltate verrà, appena possibile, letto e sottoposto per la firma il resoconto stenografico della deposizione.

Nel caso di richiesta di rettifica il Presidente ne farà prendere nota in calce e ne informerà la Commissione in modo che sia posta in grado di valutare l'opportunità di richiamare eventualmente i testi per chiedere loro ulteriori chiarimenti.

Non sarà ammessa la presenza di avvocati delle persone ascoltate, nemmeno se difensori di imputati in procedimento penale.

Salvo l'obbligo di comunicare all'autorità giudiziaria competente eventuali notizie di reato, la Commissione dichiarerà, di norma, coperti da segreto funzionale e dunque intrasmissibili alle autorità giudiziarie che ne facciano richiesta gli atti relativi:

- a) alle audizioni di tipo parlamentare;
- b) a dichiarazioni rese da persone che siano imputate in procedimenti giurisdizionali penali;
- c) a dichiarazioni rese da persone che potrebbero astenersi dal testimoniare a norma della legge ordinaria».

Il documento è stato poi integrato nella seduta antimeridiana del 4 febbraio 1981, nei termini che qui di seguito si riportano:

« La Commissione, ad integrazione del documento approvato nella seduta del 1° ottobre 1980 in ordine alle procedure da osservarsi per le audizioni e le testimonianze, decide che a norma dell'articolo 82 della Costituzione,

tuzione ed un apposito regolamento parlamentare per i procedimenti di inchiesta, adottato nelle forme e nei modi che si sono seguiti per la approvazione del regolamento parlamentare per i procedimenti d'accusa.

Nel formulare questo auspicio, la Commissione ritiene di dover affrontare i punti nodali delle invocate discipline, prospettando per ciascuno di essi le possibili soluzioni e altresì indicando quelle che appaiono più congrue e convincenti.

a) *Poteri delle Commissioni parlamentari d'inchiesta.*

Una prima specificazione della quale la disciplina legislativa dovrebbe farsi carico riguarda il quesito, dibattuto in dottrina, se le Commissioni d'inchiesta dispongano dei poteri di tutte le autorità giudiziarie conosciute dal nostro ordinamento, ovvero soltanto di alcune tra queste, e segnatamente del giudice istruttore nel procedimento penale. Per quanto il giudice istruttore penale appaia senza dubbio il termine di raffronto più immediato e naturale, sembra, tuttavia, che una corretta lettura del testo costituzionale e l'intento di non privare le inchieste della più ampia gamma di strumenti utilizzabili inducano a non aderire a soluzioni limitative. L'unico criterio discretivo del quale ci si possa utilmente servire è, piuttosto, quello che si fonda sulla natura del potere e, più precisamente, sulla finalizzazione di esso, atteso che l'esito delle indagini poste in essere dalle Commissioni parlamentari d'inchiesta non è una decisione, bensì un accertamento. Ad esse debbono ritenersi attribuiti, quindi, quei poteri di tutte le autorità giudiziarie conosciute dal nostro ordinamento che abbiano attinenza con gli scopi conoscitivi propri delle inchieste parlamentari.

dell'articolo 3 della legge istitutiva e della procedura vigente rientra nei suoi poteri quello di procedere all'arresto provvisorio di testimoni renitenti o ritenuti reticenti o falsi».

Infine, nel corso della seduta dell'8 aprile 1981, la Commissione ha adottato una deliberazione sulla presenza di difensori delle persone ascoltate, deliberazione che pure si riporta integralmente:

«La Commissione ha proceduto ad un esame approfondito della questione insorta in seguito all'accezione proposta da Sandro Magnoni e da altri, i quali hanno subordinato la loro deposizione alla presenza del difensore.

La Commissione ha preso atto della risposta dei Presidenti delle Assemblee i quali hanno affermato che la Commissione stessa ha i poteri necessari per risolvere la questione in modo autonomo. Essa ha anche preso atto del parere formulato dai professori Giovanni Conso, Fausto Cuocolo ed Alessandro Pace, favorevole alla presenza del difensore.

La Commissione osserva che i suoi poteri e la sua funzione non sono di carattere giudiziario e quindi non giustificherebbero la richiesta da parte di persone, che sono imputate di reati intorno ai quali, solo a fine di giudizio politico, la Commissione parlamentare di inchiesta opera. Tuttavia, dato l'interesse di ascoltare le persone che hanno sollevato l'eccezione, delibera di riconvocarle, concedendo loro di far intervenire alla seduta in cui avverrà l'audizione il loro difensore di fiducia».

b) *Presenza di avvocati difensori alle audizioni.*

Altro argomento sul quale sarebbe auspicabile intervenisse la parola certa e definitiva della legge è quello relativo alla eventuale presenza alle sedute delle Commissioni di avvocati difensori delle persone ascoltate, che siano imputate in procedimenti penali aventi ad oggetto i medesimi fatti o fatti connessi a quelli sui quali le Commissioni stesse indagano. Dopo aver acquisito, in merito, gli autorevoli pareri del professor Giovanni Conso, del professor Fausto Cuocolo e del professor Alessandro Pace, la Commissione ha adottato una deliberazione, riportata in precedenza, con la quale non si è inteso pregiudicare in alcun modo la soluzione del problema: è stata difatti consentita la presenza del difensore quando le persone ascoltate, che rivestivano la qualità innanzi indicata, ne avessero fatta espressa richiesta, al solo scopo di poter assumere comunque le loro dichiarazioni. In coerenza con tale deliberazione, la Commissione non ritiene di poter esprimere, sul tema, un orientamento deciso e giudica di doversi limitare ad esporre i termini della questione, rilevando che se la natura politica, e non giudiziaria, del procedimento di inchiesta sembra non giustificare da un lato una richiesta di assistenza defensionale, d'altro lato, però, la pratica del frequente scambio di atti fra Commissioni di inchiesta e autorità giudiziarie mette in particolare evidenza l'esigenza di tutela del diritto di difesa anche in sede parlamentare. Se, dunque, si ritenesse di non poter fare applicazioni dinanzi alle Commissioni di inchiesta dell'articolo 348-bis del codice di procedura penale, così negandosi la possibilità di farsi assistere dal difensore, si dovrebbe contemporaneamente stabilire che gli atti contenenti le dichiarazioni rese da persone imputate in procedimenti penali sono intrasmissibili alle autorità giudiziarie che procedono a carico di queste ovvero che procedono a carico di altri per gli stessi reati o per reati connessi.

c) *Il segreto nelle Commissioni parlamentari d'inchiesta.*

La legge di attuazione dell'articolo 82 della Costituzione dovrebbe, inoltre, riconoscere esplicitamente - secondo l'insegnamento della citata sentenza n. 231 del 1975 della Corte costituzionale - che le Commissioni di inchiesta dispongono di un segreto funzionale, di un segreto, cioè, del quale spetta alle Commissioni medesime determinare la necessità e i limiti. La legge, conseguentemente, dovrebbe non già disporre in ordine all'ambito di operatività del segreto, ma rimetterne l'applicazione al libero apprezzamento delle Commissioni.

Uniche eccezioni a questo principio dovrebbero derivare dalla necessità di sancire espressamente l'obbligatorietà dell'apposizione del segreto in ordine alle dichiarazioni rese da persone che potrebbero astenersi dal testimoniare a norma della legge ordinaria e - come si è già detto - da persone imputate in procedimenti penali, ove

non si consenta l'assistenza del difensore. In entrambe le ipotesi, in effetti, la trasmissione all'autorità giudiziaria degli atti contenenti le indicate dichiarazioni darebbe luogo a gravi menomazioni dei diritti delle persone ascoltate.

Il segreto funzionale - si intende - non potrebbe invece esimersi giammai le Commissioni dall'obbligo di comunicare all'autorità giudiziaria competente eventuali notizie di reato, delle quali siano venute a conoscenza nel corso della loro attività.

Altro principio che occorrerebbe fissare chiaramente nella disciplina legislativa è quello della non opponibilità del segreto istruttorio alle Commissioni di inchiesta. Si dovrebbe quindi sancire l'obbligo, per l'autorità giudiziaria, di trasmettere alle Commissioni tutti gli atti, anche relativi ad istruttorie in corso, dei quali queste facciano richiesta: evitando, così, che le Commissioni stesse debbano ricorrere - quando manchi una norma apposita nelle leggi istitutive - all'articolo 165-bis del codice di procedura penale, nel quale non è configurato un obbligo di trasmissione a carico del destinatario della richiesta.

d) *Testimoni falsi, reticenti o renitenti.*

Una ulteriore tematica in ordine alla quale è particolarmente viva e pressante l'esigenza di una regolamentazione certa ed uniforme è quella della configurabilità di ipotesi criminose a carico delle persone che rendono alle Commissioni di inchiesta dichiarazioni false o reticenti e della estensione dei poteri delle Commissioni medesime in presenza di dichiarazioni di questo tipo e di ipotesi di renitenza delle persone chiamate a comparire.

Riguardo al primo ordine di problemi sono note le incertezze della prassi e la multiformità delle soluzioni prospettate dalla letteratura giuridica. In effetti, non sembra certo, allo stato, in primo luogo che esista una norma penale direttamente applicabile alla fattispecie considerata; e, in secondo luogo, quale sia - nel caso affermativo - l'ipotesi criminosa cui fare riferimento, se, cioè, la falsa testimonianza (articolo 372 del codice penale) oppure altre figure delittuose, come quelle previste dagli articoli 289, secondo comma (turbativa delle funzioni delle Assemblee legislative) e 328 del codice penale (rifiuto di atti d'ufficio): soluzione, quest'ultima, che presuppone l'assunzione della qualità di pubblico ufficiale da parte delle persone interrogate dalle Commissioni di inchiesta.

È da considerare, poi, che le descritte soluzioni riguardano in ogni caso soltanto la posizione delle persone ascoltate in sede di testimonianza formale e non anche di quelle sentite in audizione libera, a carico delle quali non sono allo stato ipotizzabili sanzioni di sorta per il caso che rendano dichiarazioni false o reticenti. Ciò costituisce, evidentemente, un limite molto serio alle possibilità di una Commissione parlamentare di inchiesta di accertare la verità dei fatti e di conseguire, in ordine ad essi, una adeguata valutazione politica, atteso che - tra l'altro - ove si ritenesse

l'applicabilità al procedimento di inchiesta del citato articolo 348-bis del codice di procedura penale, in audizione libera si dovrebbero ascoltare tutte le persone imputate penalmente, che sono sovente assai numerose e particolarmente utili all'inchiesta.

Tutto ciò invero consiglia che la disciplina legislativa dia soluzione al problema configurando uno specifico titolo di reato, modellato sulla falsa testimonianza, per le dichiarazioni false o reticenti rese in sede di testimonianza formale; mentre per le audizioni libere - non sembrando possibile sanzionare la falsità e la reticenza, specie se attribuibili a persone che siano imputate penalmente - si potrebbe pensare ad una norma che colpisca i comportamenti irrispettosi e sprezzanti, che offendano la dignità dell'organo procedente. Su tutta la materia occorrerà, comunque, che il legislatore si soffermi con particolare attenzione, per evitare di introdurre elementi riduttivi dell'esercizio di diritti concessi dalla legge al cittadino, consentendo nel contempo alle Commissioni di disporre degli strumenti per pervenire all'accertamento della verità.

In presenza di entrambe le ipotesi prospettate (testimonianza falsa o reticente e atteggiamento irrispettoso della persona sentita in audizione libera), come pure di fronte ai casi di renitenza, la legge dovrebbe poi attribuire esplicitamente alle Commissioni di inchiesta il potere di arresto - provvisorio e definitivo - previsto per il giudice istruttore penale nel corso dell'istruzione formale dal primo comma dell'articolo 359 del codice di procedura penale. Ugualmente sullo schema del rito penale andrebbe disciplinata, infine, la ipotesi di mancata comparizione, non giustificata da un legittimo impedimento, delle persone chiamate a rendere le loro dichiarazioni, tanto in sede di testimonianza formale, quanto in audizione libera. Si dovrebbe pertanto prevedere la possibilità per le Commissioni di disporre l'accompagnamento coattivo a norma dell'articolo 144 del codice di procedura penale, salva - si intende - la competenza della autorità giudiziaria ad adottare il provvedimento ivi previsto di condanna al pagamento di una ammenda e delle spese cui la mancata comparizione ha dato causa.

In senso affermativo la legge dovrebbe altresì risolvere esplicitamente il quesito se spetti alle commissioni di inchiesta il potere di procedere all'arresto in flagranza di reato. Non potendo manifestamente l'operato delle Commissioni raggugiarsi a quello della polizia giudiziaria, che opera in situazione di dipendenza funzionale dall'autorità giudiziaria, mentre le Commissioni sono a questa equiparate, l'arresto in flagranza da esse dovrebbe essere configurato, a norma dell'articolo 243 del codice di procedura penale, piuttosto come cattura, ossia come un provvedimento definitivo, non bisognoso di apposita convalida da parte dell'autorità giudiziaria competente: la quale potrebbe in seguito intervenire sulla libertà personale della persona catturata ed immediatamente posta a sua disposizione servendosi dei normali strumenti della scarcerazione e della libertà provvisoria.

Differente avviso la Commissione ritiene invece di dover esprimere in ordine alla possibilità di procedere al fermo di indiziati di

reato, provvedimento che - a differenza del precedente - non contiene profili di obbligatorietà, cui non possa sottrarsi un organo investito di una pubblica funzione, e che, peraltro, non può in alcun modo essere messo in relazione con le necessità istruttorie proprie del procedimento di inchiesta. La legge, pertanto, dovrebbe tacere sul punto ovvero - per evitare equivoci - stabilire espressamente che il potere di fermo non spetta alle Commissioni di inchiesta; le quali hanno soltanto l'obbligo di comunicare all'autorità giudiziaria gli indizi di reità di cui vengono a conoscenza.

e) *Problemi procedurali.*

Come si è accennato in precedenza, accanto ai quesiti che investono l'estensione dei poteri delle Commissioni d'inchiesta esiste altresì una serie di problemi di natura più spiccatamente procedurale, che la peculiarità del procedimento d'inchiesta non consente di risolvere con il richiamo agli ordinari principi della procedura parlamentare. Allo scopo di evitare ingiustificate difformità procedurali, la Commissione ribadisce l'auspicio, già formulato, che intervenga una apposita normativa regolamentare, approvata in un unico testo dalle due Camere, analogamente a quanto è accaduto per il regolamento parlamentare per i procedimenti d'accusa.

Tale regolamento parlamentare per i procedimenti d'inchiesta dovrebbe in primo luogo dare espressa sanzione al principio - affermato dalla Corte costituzionale nella più volte richiamata sentenza n. 231 del 1975 ed ormai impostosi nella prassi - del cosiddetto « doppio binario », ossia della possibilità, per le Commissioni, di adottare volta a volta procedure di tipo giudiziario e procedure di tipo parlamentare. Per quanto la scelta tra i due modelli appaia, in linea generale, legata al carattere dell'accertamento che si intende compiere, cosicché gli schemi giudiziari andrebbero adottati allorquando si devono accettare circostanze e fatti specifici, optandosi per le forme parlamentari ove si vogliano, invece, raccogliere elementi che l'autorità giudiziaria non potrebbe assumere per la loro indeterminatezza, non sembra, tuttavia, opportuno che le norme regolamentari si spingano a prefissare i casi in cui deve farsi ricorso all'uno o all'altro tipo di procedura. In proposito, la Commissione ritiene piuttosto preferibile che la scelta sia rimessa alla libera determinazione delle singole Commissioni, le quali debbono poter valutare se le esigenze della inchiesta non consiglino di derogare, in uno o più casi, al criterio generale innanzi enunciato. In ogni caso si dovrebbe escludere che l'audizione libera si trasformi in un privilegio per determinate categorie sociali (ad esempio per i parlamentari).

Quanto, più specificamente, alle singole modalità procedurali, per gran parte di esse l'auspicata disciplina regolamentare potrebbe utilmente fare riferimento alla prassi, nonché, ove soccorrano, alle statuizioni contenute nel documento sulle procedure adottato dalla Commissione nella seduta del 1° ottobre 1980 ed in quelli, di analogo contenuto, approvati alla Commissione parlamentare di inchie-

sta sulla strage di via Fani e sul terrorismo, e successivamente dalla Commissione parlamentare di inchiesta sulla loggia massonica P2. Così, sembra opportuno sancire che delle sedute delle Commissioni d'inchiesta sia redatto resoconto stenografico; che tale resoconto venga sottoposto per la firma alle persone ascoltate in sede di testimonianza formale; che queste ultime, prima dell'inizio della deposizione, vengano ammonite sulle responsabilità che si assumono e sulle conseguenze penali di dichiarazioni false o reticenti; che — ove si accolga, in sede legislativa, il suggerimento di sanzionare i comportamenti irrispettosi delle persone sentite in audizioni di tipo parlamentare — anche a costoro sia rivolto un corrispondente ammonimento; che, infine, a somiglianza di quanto avviene nella fase istruttoria del procedimento penale, alle persone ascoltate non venga imposto l'obbligo del giuramento.

f) *La pubblicità dei lavori.*

Non gli orientamenti della prassi, ma i dettami ineludibili del testo costituzionale ritiene invece la Commissione che debbano essere seguiti per quanto attiene ad uno dei temi più rilevanti, la cui disciplina appare di pertinenza della fonte regolamentare. Si allude alla pubblicità dei lavori, regola generale dell'attività parlamentare a norma dell'articolo 64, secondo comma, della Costituzione, cui non sembra che le Commissioni d'inchiesta possano e debbano essere sottratte. In sede di stretta attuazione del ricordato principio costituzionale, ed in coerenza con gli enunciati della Corte costituzionale in tema di segreto funzionale, le norme regolamentari dovrebbero quindi prescrivere che le sedute delle Commissioni d'inchiesta sono pubbliche, a meno che — s'intende — le Commissioni stesse non adottino, volta per volta, apposita delibera di riunirsi in seduta segreta. Resterebbero, in tal modo, tutelate anche le particolari esigenze di segretezza, che nel corso di una inchiesta parlamentare possano talora porsi, specie per salvaguardare altri segreti tutelati dall'ordinamento (quali, ad esempio, il segreto istruttorio e il segreto di Stato).

g) *Le rogatorie all'estero.*

Un particolare cenno merita, infine, un problema che non è suscettibile di ricevere soluzione attraverso una disciplina legislativa o regolamentare, ma che — tuttavia — occorre trattare in questa sede, per la sua diretta attinenza con l'estensione dei poteri delle Commissioni parlamentari di inchiesta. Si allude alla vicenda che si è conclusa con il rifiuto opposto dall'autorità giudiziaria della Confederazione Elvetica alla richiesta della Commissione di procedere, per rogatoria, alla acquisizione delle dichiarazioni del dottor Umberto Ortolani. Tale rifiuto è stato motivato con una pretesa natura disciplinare o amministrativa o di polizia del procedimento di inchiesta parlamentare, che non renderebbe applicabile, nella

specie, la Convenzione europea d'assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959.

Prescindendo dalla evidente inesattezza teorica delle argomentazioni dell'autorità elvetica, ad avviso della Commissione la riferita vicenda dovrebbe indurre il Governo italiano a precisare con chiarezza — nella sua dichiarazione che accede alla citata Convenzione europea — che le Commissioni parlamentari di inchiesta hanno pieno titolo ad avvalersi della Convenzione medesima, quantunque le indagini da esse svolte abbiano natura politica, e non propriamente penale. La mancata equiparazione, anche sotto questo profilo, alla autorità giudiziaria menoma, invero, le capacità istruttorie delle Commissioni parlamentari d'inchiesta e soprattutto viola il chiaro disposto dell'articolo 82 della Costituzione.

h) *Ulteriori proposte avanzate da alcuni commissari.*

Come si è anticipato in premessa, tale capitolo è stato approvato con voto unanime della Commissione, che ha raggiunto, sugli argomenti appena esposti, concordanza di vedute e di intenti. Occorre, quindi, a questo punto fare menzione anche delle proposte, avanzate da alcuni commissari, che non hanno incontrato l'approvazione unanime della Commissione.

In particolare, i commissari appartenenti ai gruppi comunista, degli indipendenti di sinistra e del partito di unità proletaria per il comunismo hanno proposto:

1) che la legge ordinaria di attuazione dell'articolo 82 della Costituzione, nel precisare quali siano i poteri dell'autorità giudiziaria spettanti alle Commissioni parlamentari d'inchiesta (vedasi lettera *a* del presente capitolo, pagine 192-193), eserciti una preventiva opzione nella ipotesi che per fattispecie identiche vi siano normative divergenti, come può verificarsi — ad esempio — tra codice di procedura penale e codice di procedura civile;

2) che nelle deliberazioni delle Commissioni parlamentari di inchiesta aventi ad oggetto accertamenti e valutazioni venga esclusa — da parte della apposita normativa regolamentare — la possibilità per i commissari di astenersi dal voto.

Gli stessi commissari hanno inoltre prospettato, in termini problematici, l'ipotesi che si crei un unico titolo di reato per sanzionare i comportamenti dei testi, tanto in sede di testimonianza formale, quanto in sede di audizione libera (vedasi lettera *d* del presente capitolo, pagine 195-196).

A sua volta, il commissario appartenente al gruppo radicale ha espresso l'avviso che si debbano rafforzare le considerazioni innanzi esposte sulla pubblicità dei lavori (vedasi lettera *f* del presente capitolo, pagina 197), ponendo in particolare l'accento sulla necessità che la pubblicità dei lavori delle Commissioni parlamentari d'inchiesta sia assicurata, nel modo più ampio, attraverso la previsione dell'impiego dei mezzi radiotelevisivi di comunicazione.

PARTE TERZA

CONCLUSIONI

13. — RISPOSTE AI QUESITI POSTI DALL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE ISTITUTIVA.

1) Al quesito numero uno è possibile rispondere con certezza. L'avvocato Michele Sindona, tramite società da lui controllate, ha erogato somme a partiti politici e ad enti diretti da esponenti politici.

I fatti accertati in merito sono i seguenti:

a) Sindona, nel corso del 1973 e fino ai primi mesi del 1974, dispose l'elargizione di lire quindici milioni al mese a favore della Democrazia cristiana. Le somme venivano corrisposte con ritmo mensile di lire quindici milioni alla segreteria amministrativa della Democrazia cristiana tramite funzionari della Banca Unione di Milano. Le somme erogate ammontano complessivamente a lire duecento milioni circa.

b) Sindona nell'aprile 1974, tramite funzionari della Banca Unione, fece consegnare in tre soluzioni al segretario amministrativo della Democrazia cristiana onorevole Micheli la complessiva somma di lire due miliardi. Sindona ha definito tale elargizione « ponte finanziario »; l'onorevole Micheli, responsabile dell'ufficio amministrativo della Democrazia cristiana, un prestito in attesa della approvazione della legge sul finanziamento pubblico dei partiti, poi intervenuta nel maggio 1974.

Da parte di quest'ultimo si è affermato ripetutamente che la somma fu interamente restituita. Da parte di Sindona si è negata la circostanza. Micheli non ha potuto fornire prova dell'avvenuta restituzione; Sindona non ha intentato azioni di alcun genere per ottenerla.

c) Sindona - attraverso la Banca Unione che indirettamente controllava - consentì, nel corso dell'anno 1974, all'avvocato Scarpitti, che operava per conto della segreteria amministrativa della Democrazia cristiana, guadagni per qualche centinaio di milioni attraverso compravendita di titoli in borsa.

I protagonisti della vicenda affermano gli uni (Bordoni e Olivieri) che il guadagno era comunque garantito perché il congegno speculativo adoperato addossava alla Banca Unione le eventuali perdite; l'altro (Scarpitti) che il negozio dei titoli era regolare e che guadagni e perdite erano ugualmente possibili.

Nei fatti - sempre secondo Scarpitti - vi furono guadagni e perdite che alla fine si compensarono; i documenti che avrebbero potuto acclarare la verità, tenuti da tal Signorio, commissario di

borsa incaricato dai dirigenti della Banca Unione di operare in borsa le transazioni in parola, sono stati prima al medesimo rubati e poi trovati distrutti.

d) Sindona - attraverso società indirettamente da lui controllate - consentì nel corso del 1974 all'avvocato Scarpitti, che operava per conto della democrazia cristiana, guadagni scaturenti da negozi di merci sull'estero (*commodities*) per centottanta milioni di lire circa.

I finanziamenti descritti erano fenomeno abbastanza diffuso e generalizzato prima del 1974, epoca nella quale proprio per la degenerazione del medesimo il Parlamento s'indusse ad approvare la legge sul finanziamento pubblico dei partiti.

Ma la circostanza più importante da accertare era se i finanziamenti e le elargizioni goduti dalla democrazia cristiana fossero la contropartita di favori illeciti richiesti e ottenuti da Michele Sindona. Dalle indagini svolte dalla Commissione tale circostanza non è risultata provata. In effetti, l'avvocato Barone venne promosso amministratore delegato del Banco di Roma per il sostegno ottenuto dai più autorevoli esponenti della democrazia cristiana alla quale aveva aderito sin dalla sua giovinezza, e per i suoi meriti professionali riconosciuti anche davanti alla Commissione dall'ex Governatore della Banca d'Italia dottor Guido Carli. Sindona non ottenne l'autorizzazione all'aumento di capitale della Finambro, né sono state dimostrate pressioni esercitate da alcuna personalità politica per fargli conseguire quanto desiderava.

Ma vi è da aggiungere che nelle operazioni finanziarie descritte non risulta siano state violate leggi, regolamenti o disposizioni amministrative, né che sia stato danneggiato il pubblico interesse. Anche se le discutibili operazioni di speculazione in borsa e sulle merci non furono operate in contrasto con le leggi dello Stato, tuttavia ogni cittadino si attende giustamente che esse siano le ultime operazioni finanziarie a cui un partito debba ricorrere.

2) Al secondo quesito è possibile rispondere, con ragionevole certezza, negativamente.

Esso riguarda in primo luogo le attività finanziarie sull'estero (depositi fiduciari) delle banche controllate da Sindona, il quale utilizzava i fondi degli ignari depositanti per speculazioni finanziarie e acquisti di banche e di imprese. Le ispezioni ordinate dalla Banca d'Italia furono ripetute e numerose e fra loro non concordanti: alcune infatti descrivevano la situazione in termini assai gravi, altra invece registrava miglioramenti cospicui della situazione.

Una delle ispezioni diede luogo ad una denuncia all'autorità giudiziaria, da parte dei dirigenti della Banca d'Italia, a carico dei dirigenti della Banca Unione, denuncia il cui esito si ebbe solamente dopo lungo tempo. Sul punto non si sono riscontrate inconfutabili ragioni che avrebbero consigliato lo scioglimento del consiglio di amministrazione delle banche sindoniane (Banca Unione e Banca Privata Finanziaria), per le quali, invece, nel dicembre del

1973 fu autorizzata dal Comitato interministeriale per il credito e il risparmio la fusione in un'unica banca (la Banca Privata Italiana), che fu poi posta in liquidazione coatta nel settembre del 1974.

Il quesito riguarda altresì il finanziamento concesso a Sindona dal Banco di Roma-Nassau, istituto di credito operante all'estero, nel giugno 1974.

La straordinaria rapidità con la quale fu istruita e perfezionata la pratica non ha certamente consentito al Banco di Roma di acquisire la conoscenza della esatta situazione delle banche sindoniane. Peraltro il Banco di Roma sospese l'erogazione del prestito alle prime avvisaglie di insolvenza delle banche sindoniane. Solamente le insistenze (*moral suasion*) del governatore del tempo, preoccupato degli effetti negativi sulla lira in caso di dichiarata insolvenza delle banche sindoniane impegnate fortemente anche sull'estero, persuasero i dirigenti del Banco di Roma a continuare ad erogare le somme pattuite e ad aggiungerne altre. Peraltro, coltivando essi la speranza di poter subentrare in caso di insolvenza negli sportelli delle banche sindoniane di Milano ove, notoriamente, il Banco di Roma è scarsamente presente, si spiega l'interesse di erogare somme, quale fosse per essere la conclusione dell'intera vicenda, potendo l'istituto largamente compensare le eventuali perdite con attività future nella città commerciale e industriale più importante del paese.

Il quesito si riferisce, infine, alla richiesta della Finambro di aumentare il capitale fino a 160 miliardi di lire.

Tutta l'operazione in questione fu in ogni momento sotto il vigilante controllo dell'allora Ministro del tesoro onorevole Ugo La Malfa, il quale si assunse la responsabilità, poi dimostratasi feconda di buoni risultati per la finanza pubblica, di negare l'autorizzazione richiesta.

Della sua attenzione al problema mise al corrente le personalità politiche che lo interpellavano, precisando che era opportuno lasciarlo agire da solo avendo assunto il problema contorni assai delicati che richiedevano il massimo impegno e la più grande cautela. Gli avvenimenti che seguirono, e che misero in grande evidenza la fragilità estrema del sistema finanziario eretto da Sindona e l'inconsistenza dell'operazione di aumento di capitale, dimostrano la esattezza dell'intuizione dello statista siciliano, unita ad una fermezza di cui deve esser dato pieno riconoscimento.

3) Al terzo quesito si può rispondere positivamente.

Il fatto centrale al riguardo è la famigerata « lista dei 500 ». La sensazione quasi fisica che le lunghe sedute della Commissione all'argomento dedicate hanno suscitato è quella che una lista di nomi di depositanti fosse pervenuta tra le mani di alcuni dirigenti del Banco di Roma, i quali hanno preferito scaricarsi vicendevolmente le responsabilità del suo destino, sollevando un polverone che ha danneggiato ingiustamente qualcuno di loro e pregiudicato la loro credibilità. Di fatto, né la magistratura nonostante gli arresti di vari testimoni, né la Commissione nonostante l'impegno posto nella ricerca della verità sono riuscite a far luce sull'episodio.

Però le restituzioni delle somme nella misura di 42 milioni di dollari furono effettuate dalla Banca Privata Italiana per autorizzazione della Banca d'Italia, seguita ad una riunione avvenuta il 27 agosto 1974 fra i dirigenti della medesima e quelli del Banco di Roma. La garanzia che i pagamenti non sarebbero avvenuti a favore di Sindona o di enti o società direttamente o indirettamente a lui collegati fu ottenuta per mezzo di informazioni che sul destinatario di ogni pagamento venivano fornite da tal Oliverio, dirigente del Banco di Roma di Lugano.

La Commissione ha chiesto di poter interrogare Oliverio, ma non ha ottenuto risposta positiva; e, trattandosi di cittadino svizzero, non è stato possibile costringerlo. La Commissione non ha potuto accertare i nominativi dei cittadini italiani che furono rimborsati dei loro depositi costituiti all'estero; i rimborsi erano comunque dovuti e furono quindi operati, anche se la squalifica morale di quanti in un momento difficilissimo per l'economia del nostro paese ritennero di esportare all'estero i loro capitali è di innegabile evidenza. L'impossibilità di far luce sulla famosa « lista dei 500 » costituisce uno degli episodi più inquietanti della intera vicenda Sindona.

Una circostanza che lascia perplessa la Commissione e la induce ad una severa riflessione è la mancata trasmissione della lista dei nomi — che i dirigenti del Banco di Roma e lo stesso governatore della Banca d'Italia del tempo ebbero fra le mani — all'Ufficio Italiano Cambi, che avrebbe avuto competenza per rilevare eventuali irregolarità nei depositi di valuta.

4) Non risultano interessamenti per ottenere l'estinzione o la remissione dei debiti di Sindona. Risultano invece reiterati tentativi, operati prevalentemente dall'ingegner Fortunato Federici, amministratore del Banco di Roma e buon amico di Sindona, per dare alla vicenda finanziaria una sistemazione che consentisse a quest'ultimo di uscire dalla scabrosa situazione in cui si era cacciato, con limitate conseguenze di carattere penale e con ridotti danni economici, e al Banco di Roma di rientrare dall'esposizione.

Nel corso degli anni che vanno dal 1976 al 1978, Federici, avvalendosi delle sue vaste amicizie nel campo politico, pose in essere vari tentativi di sistemazione. Il primo riguardò la Società Generale Immobiliare; in seguito, dalla metà del 1977 in poi, tali tentativi riguardarono anche la Banca Privata Italiana.

Varie personalità, sollecitate dal Federici, intervennero per dare equa sistemazione alle vicende finanziarie di Sindona, le quali si intrecciavano con le vicende finanziarie del Banco di Roma, allarmato dalla rischiosa azione giudiziaria cui avevano dato vita alcuni imprenditori edili romani, cessionari della Società Generale Immobiliare per una somma pari al credito vantato dal Banco di Roma verso Sindona.

Gli interventi più significativi si svilupparono nel corso del 1978 attorno ad un piano di sistemazione delle banche di Sindona, alla cui redazione, in conseguenza delle minacce ricevute, aveva collaborato il dottor Enrico Cuccia e a cui — secondo l'avvocato

Guzzi - anche l'avvocato Ambrosoli aveva dato il suo assenso. Il piano, posto dal Governo all'attenzione dei dirigenti della Banca d'Italia, fu giudicato irrealizzabile e non conveniente sia da questi ultimi che dal liquidatore. In conseguenza, anche i personaggi politici, di cui si parla nel paragrafo e) del capitolo ottavo, ritirarono il loro interessamento e il piano venne definitivamente abbandonato. Altro tentativo di componimento - come ha affermato di fronte alla Commissione l'ex Governatore Carli - era stato fatto nel 1975 con la presentazione di un piano di sistemazione, che fu ritenuto del tutto inadeguato ed accantonato.

5) Al quinto quesito è possibile rispondere in parte negativamente, in parte positivamente.

Sicuramente hanno tentato di intralciare l'estradizione quei politici, quei magistrati, quegli operatori economici e quanti altri hanno rilasciato gli *affidavit* a favore di Sindona, anche se questi hanno avuto efficacia assai limitata. Non si può certo esprimere un giudizio di sicura connivenza con tutti quanti stilarono e firmarono gli *affidavit*, alcuni essendo sicuramente in buona fede e forse inconsapevoli del loro gesto.

La magistratura milanese che istruiva il processo contro Sindona, il Ministro di grazia e giustizia del tempo, la diplomazia italiana negli USA, il Ministero degli affari esteri hanno operato attivamente e con il massimo impegno per ottenere l'estradizione di Sindona. Qualche perplessità la Commissione esprime per il ritardo provocato dalla pessima qualità della traduzione, che ha sicuramente ritardato la procedura dell'estradizione.

Non risulta da nessun documento o deposizione la benché minima pressione di esponenti politici e governativi per ritardare la procedura di estradizione.

Particolarmente gli esponenti politici e governativi, che i rappresentanti legali di Sindona hanno interessato per il problema dell'estradizione, non risulta si siano in nessun modo interessati, direttamente o indirettamente, per ritardare od ostacolare le procedure di estradizione. I pubblici uffici che essi avrebbero potuto influenzare hanno invece attivamente operato per ottenere l'estradizione. Se ritardi possono essersi verificati, essi devono essere spiegati dall'interesse che la magistratura americana aveva di non concedere l'estradizione, essendo allora in corso contro Sindona un processo per bancarotta fraudolenta per la vicenda della Franklin Bank, processo che si concluse con una condanna a 25 anni di reclusione inflitta allo stesso Sindona.

Prima di concludere si vogliono infine brevemente esporre, sulla vicenda esaminata, le seguenti considerazioni di carattere riassuntivo.

A) Sindona ha potuto crescere rigogliosamente nel disordine e nell'avventura finanziaria anzitutto per la insufficienza delle norme di controllo delle attività finanziarie delle banche; norme che solamente in questi ultimi mesi hanno subito parziale modifica, essendo stata proibita la partecipazione di aziende di credito in imprese senza previa autorizzazione della Banca d'Italia.

B) La figura di Sindona fino al 1974 era presentata dalla stampa più autorevole (si pensi al sostegno ottenuto da eminenti giornalisti nella famigerata operazione OPA-Bastogi) e dalla finanza internazionale (si consideri il credito che gli proveniva dall'appoggio dei banchieri inglesi Hambros e del segretario al tesoro David Kennedy) come quella di un geniale finanziere destinato a conquistare rapidamente posizioni di grande rilievo nel mondo finanziario nazionale e internazionale.

Fino all'estate del 1974 lo stesso Governatore della Banca d'Italia raccomandava al Banco di Roma di dare sostegno a Sindona, e ancora nel 1975-76 le università statunitensi prestavano a questi le loro cattedre per tenere conferenze economiche.

C) Lo stesso provvedimento concessivo del Governo per la fusione delle banche Unione e Privata Finanziaria nella Banca Privata Italiana del dicembre 1973, provvedimento successivo di pochi mesi al rifiuto dell'autorizzazione della ricapitalizzazione della società finanziaria Finambro, dimostra che quest'ultimo episodio non era collegato con il sospetto di una illiceità del comportamento globale di Sindona. Ma questo episodio è esemplare per dimostrare come alcuni degli organi preposti alla gestione e alla sorveglianza della finanza pubblica fossero tanto influenzati dalla personalità di Sindona, da non scorgere gli aspetti di sostanziale irregolarità e potenziale avventurismo insiti nella condotta di questi.

D) Quello che è agevole cogliere nella vicenda è lo scontro tra diversi e contrastanti interessi finanziari, le cui espressioni più significative si osservano nell'operazione OPA-Bastogi, in cui Sindona restò soccombente. Da qui la sua impressione, cui seguirono una serie di iniziative amministrativo-giudiziarie, di una sorta di persecuzione di cui egli si è sempre ingiustamente lamentato. E perciò sono giustificati quanti per ragioni del loro ufficio hanno fatto quanto potevano per dare la certezza che ogni buon diritto, se tale veramente è, da chiunque vantato, può trovare ingresso e affermazione nel nostro paese.

E) I fatti che riguardano Sindona sono di varia natura e complessità. Fino al 1974 egli si mosse e fu considerato come un abile finanziere in continua ascesa. Dopo il *crack* e fino al 1978 egli si difese dalle accuse di essere un bancarottiere e un avventuriero attraverso mezzi che gli erano consentiti dalla legge, seppur dividendo e tentando, senza successo, di esercitare su molte personalità pressioni pesanti e intimidatorie. Dalla fine del 1978 e fino al 1979, quando perse ogni speranza sulla possibilità di un componimento concordato dell'intera sua vicenda italiana, pose in essere atti e comportamenti addirittura criminali che culminano nell'assassinio dell'avvocato Ambrosoli e nel falso suo rapimento dell'agosto del 1979, che ha sollevato il velo su un inquietante scenario di ambienti massonici, droga, progetti di *golpe*, speculazioni edilizie e finanche riciclaggio di denaro sporco. I rapporti tra Sindona e Gelli sono emersi senza ombra di dubbio e la complicità di quest'ultimo

nel viaggio clandestino del primo nell'agosto del 1979 in Grecia, Austria e Italia è da ritenere certa, anche se non è stato possibile misurarne l'entità e le ragioni. Il comportamento di Sindona in questi episodi è stato quello di un uomo che ha tentato il tutto per tutto per salvarsi, non ottenendo altro che l'aggravamento e il pregiudizio definitivo della sua posizione.

In questa ultima fase ogni rapporto con il mondo ufficiale italiano è stato interrotto. Sindona non è in alcun modo la rappresentazione di un momento di degradazione di uomini e istituzioni del nostro paese e sarebbe ingiustamente diffamatorio affermare che esse sono state piegate per fellonia di esponenti politici o amministrativi ai torbidi disegni di Sindona. Egli ha potuto agire nella illegalità per tempi relativamente lunghi principalmente per insufficienze legislative, cui in parte è stato e in parte non è stato ancora posto rimedio. La Commissione, concludendo il suo lavoro e al termine della sua lunga istruttoria, deve affermare che il nostro sistema finanziario e politico non è stato mai — nonostante tutto — alla mercé di Sindona: anche se i metodi di Sindona erano chiaramente basati sul tentativo di coinvolgimento, attraverso elargizioni, di personalità politiche e amministrative.

È compito della Commissione rassegnare al Parlamento i fatti nella loro realtà quale essa in effetti è — ed è per questa ragione che essa ha fatto propri gli elaborati dei collaboratori esterni — esponendo considerazioni congrue e adeguate, senza scivolare nella inconcludente e ipocrita fustigazione dei costumi, tante volte fuori luogo, o nella accusa gratuita ad uomini che per ragioni del loro ufficio hanno in quel tempo operato e assunto decisioni.

Il paese ha il diritto di conoscere la verità da parte dei suoi rappresentanti in Parlamento: e la pura verità non tollera sbavature, esagerazioni, distorsioni.

RELAZIONE DI MINORANZA

Relatori: **D'ALEMA Giuseppe**, *deputato*

MINERVINI Gustavo, *deputato*

CAFIERO Luca, *deputato*

SOMMARIO

	PAG.
NOTA INTRODUTTIVA	215
CAPITOLO I	
IL CRACK	
I CONTROLLI DELLA BANCA D'ITALIA SULLE BANCHE DI SINDONA	218
1. — PREMESSA	218
2. — IL PRIMO SCONTRO: 1970-1972	220
a) <i>Carli blocca la scalata</i>	220
b) <i>Le ispezioni: viene alla luce la situazione di crisi delle banche...</i>	223
c) <i>...ma Carli decide di non intervenire</i>	226
d) <i>Una decisione fondata su motivazioni assai fragili</i>	228
3. — LA PARTITA DECISIVA: 1973	238
a) <i>La nuova strategia di Sindona</i>	238
b) <i>La fusione fra Società Generale Immobiliare ed Edilcentro-Sviluppo</i>	240
c) <i>La fusione fra Banca Unione e Banca Privata Finanziaria (rinvio)</i>	241
d) <i>Moneyrex</i>	242
e) <i>Finanziamento CREDIOP (rinvio)</i>	242
f) <i>Depositi interbancari</i>	243
g) <i>Aumento di capitale della Finambro (rinvio)</i>	244

	PAG.
4. — L'EPILOGO: L'ESTATE DEL 1974	246
a) <i>I primi sintomi</i>	246
b) <i>Le armi a disposizione di Carli</i>	247
c) <i>Per la seconda volta Carli rifiuta la gestione straordinaria</i>	249
d) <i>La crisi si aggrava: nuove ispezioni e « invito » al Banco di Roma a proseguire il finanziamento</i>	251
e) <i>Perché Carli spinge il Banco di Roma al salvataggio</i>	255
f) <i>Il sillogismo Carli-Ventriglia</i>	257
g) <i>Le prime allarmanti scoperte delle ispezioni</i>	260
h) <i>Per due volte Carli rifiuta provvedimenti di rigore</i>	261
i) <i>Il problema dei pagamenti da effettuare: il « cordone sanitario »</i>	265
l) <i>I rimborsi allo IOR: pagamenti ad esportatori clandestini di capitali</i>	268
m) <i>Compare (e scompare) la « lista dei 500 »</i>	271
n) <i>Seconda fase: l'acquisizione da parte del Banco di Roma. Il veto dell'IRI</i>	275
o) <i>Terza fase: costituzione di una nuova banca</i>	281
p) <i>Una decisione troppo a lungo rinviata: la liquidazione coatta amministrativa</i>	283
5. — L'AUMENTO DEL CAPITALE DELLA FINAMBRO	287
6. — L'INTERVENTO DEL BANCO DI ROMA PER IL PRESTITO DI 100 MILIONI DI DOLLARI. I RAPPORTI TRA LA FASE DEI FINANZIAMENTI E LA FASE DEI TENTATIVI DI SALVATAGGIO. POSIZIONE DELL'IRI	295
7. — L'OPERAZIONE DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE DELLA BANCA PRIVATA FINANZIARIA NELLA BANCA UNIONE E LA NASCITA DELLA BANCA PRIVATA ITALIANA	305
8. — CONCLUSIONI	313

CAPITOLO II

TECNICA DEI COSIDDETTI « DEPOSITI FIDUCIARI »
E TABULATO DEI 500

1. — I DEPOSITI FIDUCIARI	318
2. — LA VICENDA DEL « TABULATO DEI 500 »	319
3. — INDAGINI SUI NOMI PRESUNTIVAMENTE CONTENUTI NEL TABULATO	326
4. — ULTERIORI INDAGINI	330
5. — CONCLUSIONI	333

CAPITOLO III

I TENTATIVI PER RISOLVERE LA LIQUIDAZIONE
COATTA AMMINISTRATIVA

	PAG.
1. — PROGETTI PER LA TUTELA DEI PICCOLI AZIONISTI	340
2. — I PROGETTI DI CHIUSURA DELLA LIQUIDAZIONE COATTA	341
a) <i>Primo progetto</i>	341
b) <i>Secondo progetto</i>	343
c) <i>Terzo progetto</i>	343
d) <i>Quarto progetto</i>	345
3. — GLI INTERESSI DA TUTELARE	345
4. — LA CONSISTENZA TECNICA DI PROGETTI DI SALVATAGGIO	347
5. — ANALISI CRITICA DEI PROGETTI	349
6. — LE ALTRE SOCIETÀ DEL GRUPPO COINVOLTE NEI PROGETTI	356
7. — I PERSONAGGI DELLA VICENDA DEL SALVATAGGIO	362
a) <i>L'entourage di Sindona e il ruolo di Federici</i>	362
b) <i>Cuccia</i>	364
c) <i>Calvi</i>	365
d) <i>Andreotti</i>	367
e) <i>Evangelisti</i>	371
f) <i>Fanfani</i>	374
g) <i>Stammati</i>	376
h) <i>Tedeschi e Delfino</i>	377
i) <i>Comunità italo-americana</i>	378
l) <i>Gelli e la loggia P2</i>	378
m) <i>Chi ha detto no</i>	379
8. — CONCLUSIONE	381

CAPITOLO IV

L'ESTRADIZIONE DI MICHELE SINDONA
E LA QUESTIONE DELLA CASSAZIONE

A. - <i>L'ESTRADIZIONE</i>	386
1. — LA PROCEDURA	387
a) <i>Attività preparatoria della richiesta di estradizione svolta in Italia</i>	387

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

	PAG.
b) <i>Principali norme del trattato su cui risulta fondata la procedura di estradizione. Norme federali di maggior rilievo vigenti negli Stati Uniti in materia di estradizione . . .</i>	388
c) <i>La domanda di estradizione alle autorità americane e le attività connesse</i>	390
d) <i>La traduzione in inglese della documentazione da presentare a sostegno della richiesta di estradizione</i>	391
e) <i>Inizio, negli Stati Uniti, della procedura di estradizione. L'attività della procura distrettuale</i>	392
f) <i>La presentazione della domanda di estradizione da parte del procuratore. La fase iniziale del procedimento davanti al giudice</i>	393
g) <i>L'ordinanza della corte d'appello di Milano nella causa d'appello contro la decisione di rigetto dell'opposizione alla dichiarazione dello stato di insolvenza della Banca Privata Italiana</i>	396
h) <i>La prima decisione sulla domanda di estradizione e lo svolgimento della relativa fase procedurale</i>	397
i) <i>L'opposizione di Sindona e la seconda decisione che conferma la sua estradabilità</i>	399
l) <i>L'inizio del procedimento per i fatti della Banca Franklin e la nuova opposizione di Sindona all'extradizione</i>	400
m) <i>La decisione di sospendere l'extradizione e i fatti che la precedettero</i>	401
n) <i>Le vicende successive. L'impugnazione del procuratore e la nuova pronuncia di estradabilità</i>	404
2. — LE INDAGINI DELLA COMMISSIONE	404
a) <i>Le audizioni di Rodolfo Guzzi</i>	404
b) <i>I memorandum e gli altri documenti esibiti da Guzzi</i>	405
c) <i>Le dichiarazioni di Guzzi relative anche ai documenti prima elencati</i>	408
d) <i>Le audizioni degli avvocati Michele Strina e Agostino Gambino</i>	412
e) <i>Le audizioni dell'avvocato Levato e della signora Enea</i>	413
f) <i>Le audizioni del dottor Roberto Memmo e dell'onorevole Massimo De Carolis</i>	414
g) <i>Le audizioni dei diplomatici Vieri Traxler e Roberto Gaja</i>	415
h) <i>Altre deposizioni. Le agende di Guzzi</i>	419
i) <i>L'audizione dell'onorevole Giulio Andreotti e il suo confronto con l'avvocato Guzzi</i>	420
B. - LA QUESTIONE DELLA CASSAZIONE	422
C. - CONCLUSIONI	423

CAPITOLO V

FINANZIAMENTI A PARTITI E UOMINI POLITICI

	PAG.
1. — VERSAMENTO DI DUE MILIARDI DI LIRE ALLA SEGRETERIA AMMINISTRATIVA DELLA DEMOCRAZIA CRISTIANA	429
2. — EROGAZIONI MENSILI DI SOMME ALL'AVVOCATO RAFFAELLO SCARPITTI PER CONTO DELLA DEMOCRAZIA CRISTIANA	435
3. — OPERAZIONI DI BORSA E NEGOZIAZIONI IN « COMMODITIES » POSTE IN ESSERE DALL'AVVOCATO RAFFAELLO SCARPITTI PER CONTO DELLA DEMOCRAZIA CRISTIANA	436
4. — FINANZIAMENTO ALL'TRADES	440
5. — ALTRE OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO A FAVORE DELLA DEMOCRAZIA CRISTIANA	441
6. — FINANZIAMENTI AD ALTRI UOMINI E PARTITI POLITICI	442
7. — CONCLUSIONI	443

CAPITOLO VI

GLI INTERESSI « EXTRA » E LE ELARGIZIONI A PERSONE DIVERSE DAI DEPOSITANTI COLLEGATE AI DEPOSITI PUBBLICI PRESSO LE BANCHE SINDONIANE

1. — PREMESSA	450
2. — INPDAI	452
3. — INA	454
4. — MEC-FIN	455
5. — CREDIOP E ICIPU	457
6. — ICCRI	459
7. — FASDAI	461
8. — GESCAL	463
9. — ENTE MINERARIO SICILIANO	469
10. — ALTRI CASI DI INTERESSI « EXTRA »	471
11. — ENTI E SOCIETÀ DEPOSITANTI PRESSO LE BANCHE SINDONIANE CHE NON HANNO BENEFICIATO DI INTERESSI « EXTRA »	475
12. — CONCLUSIONI	476

CAPITOLO VII

MICHELE SINDONA, LA P2, LA MAFIA
E LE CONNESSIONI AMERICANE

	PAG.
1. — PREMESSA	479
2. — LA P2	480
3. — LA MAFIA	483
a) <i>I rapporti tra Sindona e il suo gruppo, la mafia e parte della massoneria</i>	484
b) <i>Il falso rapimento di Michele Sindona</i>	489
c) <i>Il ruolo della mafia e della P2 nel falso rapimento di Michele Sindona</i>	492
d) <i>La permanenza di Sindona a Palermo e gli scopi del falso rapimento</i>	494
4. — MICHELE SINDONA E LE CONNESSIONI AMERICANE	498

CAPITOLO VIII

TALUNE INDICAZIONI IN MERITO ALLA REVISIONE
DELLA LEGISLAZIONE ESISTENTE

CAPITOLO IX

PROPOSTE IN ORDINE AD UNA DISCIPLINA DI CARATTERE GENERALE
DELLE INCHIESTE PARLAMENTARI

NOTA INTRODUTTIVA

La Commissione ha concluso i suoi lavori e si può senz'altro dire che l'iniziativa parlamentare che l'ha promossa è stata giusta e utile, non solo perché ha individuato precise e singole responsabilità politiche, amministrative e morali, ma anche perché ha messo in evidenza un quadro della vita pubblica che deve far riflettere tutti coloro che vogliono garantire il regime democratico.

La Commissione ha lavorato intensamente e proficuamente anche grazie alla presidenza del deputato Francesco De Martino che ha diretto i nostri lavori con competenza ed equilibrio. Tuttavia la Commissione si è scontrata con due scogli che hanno in parte limitato il campo dell'indagine e una più netta conclusione su alcuni punti e sulle responsabilità di uomini politici e di alti dignitari dello Stato. Ci riferiamo ai regolamenti e ai poteri delle Commissioni parlamentari d'inchiesta su cui riferiamo al capitolo IX di questa relazione e ad una preoccupante e diffusa « omertà » nei ranghi più alti della vita pubblica. È questo un punto su cui occorre tornare.

Questa relazione ha teso a dare risposta ai quesiti posti dalla legge istitutiva della Commissione e a motivare queste risposte attraverso un'attenta lettura degli atti e una ricostruzione paziente di avvenimenti svoltisi in un lungo periodo e che hanno interessato ampio scenario di luoghi, di istituzioni, di uomini. Una ricostruzione, quindi, complessa e difficile, ma condotta con rigore e onestà politica. Da queste pagine emergono responsabilità precise per la violazione di leggi e regolamenti. Anche a proposito delle leggi che regolano la vita finanziaria e bancaria sono state fatte in questa relazione delle proposte concrete (capitolo VIII). Ma la Commissione era chiamata non solo ad esaminare le violazioni delle leggi esistenti e a proporre delle nuove, ma anche a valutare comportamenti che attengono all'esercizio del potere politico ed amministrativo per giudicare se è stato esercitato nell'interesse della collettività o in suo danno. Ora è da dire che emerge con grande nettezza, in tutto questo affare, il fatto che l'interesse pubblico è stato costantemente mortificato per fare prevalere interessi di gruppi privati spregiudicati e avventuristici che hanno piegato strutture portanti dello Stato ai loro progetti loschi e a volte criminali. Su questo punto, al quesito postoci dalla legge istitutiva, se è stato o no violato l'interesse pubblico, rispondiamo che i fatti dicono che non solo in un caso sin-

golo, o in un fatto isolato o in un momento particolare questo interesse è stato violato, ma che da queste stesse pagine emergono i contorni di un sistema di potere che collega centri pubblici vitali non per far valere « l'interesse pubblico », ma per far prevalere ciò che è contro questo interesse. Non è un caso che dai lavori della Commissione sul « caso Sindona » ha preso consistenza politica il « caso della P 2 », su cui lavora un'altra Commissione parlamentare d'inchiesta, e si è dovuto fare riferimento ad altri « casi », come quello della mafia che fu oggetto di un'ampia indagine parlamentare e che è tornato di attualità in modo drammatico. No, non è un caso, perché i « poteri occulti » sono dentro i « poteri legittimi » o ad essi collegati e vi sono forze politiche che hanno menti che guidano gli uni e gli altri e spesso diventa difficile (ma non sempre) capire se gli atti compiuti dai « poteri legittimi » sono fatti per lo Stato o contro lo Stato.

Non c'è dubbio che un punto di incontro dei « poteri occulti » e dei « poteri legittimi » sono pezzi del sistema finanziario, che in Italia sono privati, pubblici, laici, « religiosi », ma sempre ai margini della legge. Sindona è un simbolo di questa realtà, ma non l'eccezione. È un banchiere « privato », manipola azioni di settori pubblici, ha banche e finanziarie nazionali, straniere e multinazionali, ha interessi intrecciati con lo IOR (la banca vaticana), con massoni e clericali, con la mafia nostrana e quella americana, con uomini e strutture che fanno capo agli apparati statali nazionali e internazionali. La sua « carriera » non è eccezionale perché è affidata alle sue indubbie capacità che si esprimono anche nell'allacciare rapporti para-politici con uomini di governo in Italia e negli Stati Uniti. Sindona è figlio di un sistema di potere. Non è certo un caso che altri « casi » che interessano la finanza pubblica e privata e gli enti pubblici si sono riproposti dopo il « caso Sindona »; basti pensare a Calvi, al Banco Ambrosiano e all'ENI, al « caso Petromin », e agli incroci finanziari ENI-Ambrosiano.

E non è vero che, come è stato detto anche nella nostra Commissione, c'è una *lobby* finanziaria laica che schiaccia ogni tentativo di forze cattoliche di farsi avanti in questo campo. L'intreccio, come abbiamo detto, tra tanti finanzieri laici e cattolici è stretto e quella che è indicata come « *lobby* laica », che farebbe capo al gruppo Agnelli e alla Mediobanca, ha avuto sempre protezioni di ministri democristiani e cattolici: basti pensare alla lunga permanenza e protezione di Colombo al Ministero del tesoro.

Tuttavia, come rileviamo in più punti della nostra relazione, a sbarrare la strada al cosiddetto « salvataggio » di Sindona, sono stati alcuni onesti ministri laici e cattolici (La Malfa e Pandolfi), onesti e capaci funzionari dello Stato (basti ricordare Sarcinelli); a inchiodare Sindona dipanando una matassa aggrovigliatissima sono stati giudici onesti e capaci, a Milano e a Palermo, a pagare con la vita l'attaccamento al dovere civico è stato un valoroso professionista di Milano, l'avvocato Ambrosoli. E vi sono state, occorre dirlo con chiarezza, forze politiche che non si sono piegate al potere finan-

ziario e mafioso e hanno affrontato nel Parlamento e nel paese questo potere.

Abbiamo rilevato queste contraddizioni per dire che se non si spezza questo sistema di potere (che come chiarisce questa relazione non è una invenzione propagandistica, ma una corposa realtà), non avremo una risposta compiuta alle domande che il « caso Sindona » ha posto. È importante modificare alcune leggi nel campo della finanza, ma se non mutano nel profondo i comportamenti ministeriali, i criteri di scelta degli amministratori, il modo d'essere del potere pubblico e del suo rapportarsi con la società, le cose non cambieranno di molto. Già leggendo queste carte si incontrano uomini la cui collocazione para-politica o para-finanziaria, mafiosa e piduista è rivelatrice del marcio che stringe alla gola lo Stato. Ma non possiamo concludere queste note se non rimarcando un punto a cui abbiamo accennato all'inizio: l'« omertà » di tanti uomini che si trovano alla sommità di fondamentali strutture pubbliche, para-pubbliche o dello stesso governo. In più occasioni la menzogna o la reticenza è stata più che evidente. La storia del « tabulato dei 500 » è emblematica ma non è la sola. Abbiamo sentito un altissimo dirigente del sistema bancario italiano, che aveva subito minacce mafiose dal *clan* di Sindona, dire che era stato da queste minacce costretto a collaborare con lo stesso Sindona e che delle minacce non aveva informato nessuna autorità statale « che tanto non potevano far niente »! Ora come è pensabile combattere la mafia quando, anche per difendersi, alte autorità statali accettano i codici mafiosi? Come lamentare l'« omertà » di tanti modesti testimoni nei processi di mafia, quando alti dignitari dello Stato e uomini politici hanno avuto davanti alla Commissione (ma anche davanti al magistrato) un comportamento omertoso? Anche in questo campo è inutile chiedere « leggi speciali » per distruggere la mafia.

Scorrendo pagina dopo pagina tutta questa storia ci è tornato in mente ciò che scriveva più di cento anni fa Napoleone Colajanni: « Si può restituire ai cittadini con l'iniquità sistematica, con l'illegalità fatta regola, la fede nella giustizia e nelle leggi? No — rispondeva il vecchio deputato repubblicano — mille volte no: perciò la mafia del governo ha rigenerato la mafia dei cittadini ».

E per governo Napoleone Colajanni non intendeva solo quelli che siedono negli scanni ministeriali — dove possono sedere uomini che nulla hanno a che fare con la mafia — ma anche quelli che nelle strutture statali « governano » i cittadini che dopo più di cento anni, proprio leggendo queste pagine, si ripropongono la stessa domanda che poneva (retoricamente) Napoleone Colajanni. Noi confidiamo che l'opera modesta, ma onesta che abbiamo compiuto possa invece dare fiducia e speranza a questi cittadini.

Con questa nota introduttiva offriamo al Parlamento che ce ne ha dato mandato e ai cittadini la nostra relazione conclusiva sul « caso Sindona » con serena coscienza di aver fatto, nei limiti del possibile, il nostro dovere.

CAPITOLO I: IL CRACK

I CONTROLLI DELLA BANCA D'ITALIA SULLE BANCHE
DI SINDONA

1. — PREMESSA.

Nella relazione parziale presentata dalla Commissione al Parlamento si è più volte indicata (v. in particolare doc. XXIII, n. 2-*quinqüies*, pag. 18 e pag. 22) l'opportunità di analizzare in modo più approfondito le vicende delle banche sindoniane soprattutto per quanto attiene ai rapporti fra queste e la Banca d'Italia.

Le banche erano, per così dire, il centro motore della strategia di Sindona, il cui obiettivo fondamentale, soprattutto nei primi anni, era quello di ottenere cospicui guadagni dall'acquisto e dalla cessione delle aziende. Sindona intendeva presentarsi come l'uomo che controllava un impero finanziario, continuamente rinnovantesi nelle sue singole componenti aziendali. Non c'era alcuna logica di tipo industriale e commerciale, ma solo una logica di tipo finanziario che collegava fra loro le varie aziende del gruppo Sindona.

L'ansia di bruciare le tappe e di realizzare i propri ambiziosi progetti indurrà fin dall'inizio Sindona a dimostrare assai pochi scrupoli in questa attività di acquisto e di cessione di aziende. Nella maggior parte dei casi Sindona si limiterà ad acquistare aziende in condizioni poco brillanti, a sottoporle ad un processo di risanamento assai più apparente che reale e a rivenderle con cospicui guadagni, che solitamente vengono incassati all'estero (cfr. audizione di Carli del 28 gennaio 1981). Nell'azione di « risanamento » tornano assai utili i capitali freschi forniti, in occasione di aumenti di capitale, da altri azionisti. Di conseguenza le manovre di Sindona tendono a concentrarsi su aziende quotate in borsa, i cui corsi vengono sistematicamente gonfiati per attirare il maggior numero possibile di investitori. Nella totale carenza di controlli sulle banche italiane non fu difficile per Sindona crearsi la fama di re Mida che trasformava in oro le operazioni su qualsiasi titolo del listino. Speculatori grandi e piccoli si accodarono così a Sindona e ne resero più facili le operazioni: certo non ne erano complici, ma erano un punto essenziale di una ambiziosa strategia finanziaria che aveva il non trascurabile difetto di essere afflitta da una grave carenza di capitali; come si dimostrerà in modo esemplare nella vicenda Finambro, questi « risparmiatori », piccoli e grandi, erano per così dire la mosca cocchiera di Sindona.

Sulla scacchiera di Sindona si muovono tre categorie fondamentali di pezzi:

a) le aziende che sono detenute come pura e semplice merce di scambio ai fini della costituzione di un impero finanziario sempre più vasto;

b) le società finanziarie, la maggior parte delle quali ubicate in paesi stranieri, soprattutto se su questi sventolano i più discreti *pavillons de complaisance*. Il ruolo delle società finanziarie può essere molteplice: quello di consentire il trasferimento di capitali all'estero, quello di nascondere la proprietà di aziende, quello di rendere impossibile la ricostruzione di singole operazioni, in ogni caso quello di impedire, attraverso complicati intrecci finanziari, di conoscere dimensioni reali e situazione effettiva del gruppo;

c) le banche che sono l'unico vero punto fermo della struttura operativa. Come ebbe a dichiarare una volta Sindona, « le aziende si comprano e si vendono, le banche si comprano e si tengono ». Esse erano quindi il centro motore dell'attività del gruppo. Innanzi tutto fornivano risorse alle imprese del gruppo sia in forma palese, mediante normali operazioni di prestito, sia in forma occulta, mediante i rapporti fiduciari descritti nel capitolo II.

Le banche servivano inoltre a realizzare la strategia di borsa del gruppo, sostenendo le quotazioni, allargando la cerchia degli investitori e fornendo a questi credito nella forma del riporto. Dal lato dell'attivo la caratteristica essenziale era quindi rappresentata dall'elevata concentrazione dei rischi. Quasi tutti i prestiti andavano a favore del gruppo e gli stessi fiduciari, pur mascherati da rapporti interbancari, erano pur sempre rapporti intragruppo. A questi vanno poi aggiunti i sostegni indiretti effettuati mediante le operazioni in borsa.

Si è quindi detto che, per quanto riguarda le operazioni di impiego, le due banche sindoniane presentavano caratteristiche particolari: si è parlato di banca d'affari, di banca mista, di società finanziaria e quant'altri. In realtà tali configurazioni appaiono inadeguate perché non necessariamente comportano l'estrema concentrazione dei rischi che era tipica delle banche in questione. Siamo piuttosto di fronte a « banche di gruppo » nel senso peggiore del termine, a quelle cioè che gli anglosassoni chiamano *captive banks*, banche prigioniere.

L'altra caratteristica fondamentale era la netta propensione verso le operazioni speculative in cambi (le operazioni speculative su merci del gruppo verranno fatte attraverso altre società): una propensione che si è accentuata nel periodo 1973-1974 in connessione con la maggiore instabilità dei cambi e con l'esigenza del gruppo di aumentare le entrate, anche a scapito del rischio. Si ricorda che una parte notevole delle operazioni in cambi non erano contabilizzate: nel 1973 il totale degli acquisti di dollari USA non registrati ammontava a 3.405 milioni di dollari USA (2.270 per Banca Unione e 1.135 per Banca Privata; quest'ultima peraltro aveva solo una funzione di intermediaria fra le controparti effettive).

Dal lato della raccolta, le banche seguivano l'orientamento di accrescere quanto più possibile i mezzi amministrati.

L'obiettivo di massimalizzazione della raccolta era la conseguenza necessaria di una politica di impieghi totalmente piegata alle esigenze del gruppo che assorbiva una massa crescente di mezzi finanziari. Ciò significava non solo un costo medio di raccolta elevato, ma anche la necessità di ricorrere in misura notevole a depositi interbancari o a depositi di imprese, enti pubblici, ecc. Con una rete di sportelli relativamente ridotta e concentrata in piazze importanti come Roma e Milano, l'obiettivo di massimizzazione poteva essere raggiunto solo con caratteristiche da « banca all'ingrosso » (*wholesale bank*): ma questo naturalmente comportava una massa amministrata costosa ed estremamente instabile. Un elemento estremamente rischioso rispetto ad un attivo così immobilizzato (soprattutto se si considera che il patrimonio delle due banche è sempre stato estremamente esiguo) e a una massa così ingente di operazioni speculative.

Ultima caratteristica da ricordare è la sistematica violazione delle regole amministrative e contabili e quindi delle disposizioni del codice civile e della legge bancaria. Oltre alle operazioni in cambi non contabilizzate di cui si è già parlato, verranno individuate contabilità « nere », eufemisticamente definite riservate, irregolarità nelle segnalazioni alla Banca d'Italia, violazioni delle norme sui fidi e sulla riserva obbligatoria, e questo solo per citare le più gravi.

Alto grado di rischio dell'attivo, alta propensione alla speculazione, raccolta crescente, ma onerosa e volatile, gravi violazioni delle norme civili e penali, irregolarità amministrative sono quindi, dal punto di vista strettamente tecnico, le caratteristiche fondamentali delle due banche. Occorre allora chiedersi come tale situazione abbia potuto mettere radici e prosperare all'interno di una vigilanza bancaria che per caratteristiche della legislazione, strutture istituzionali e preparazione dei quadri avrebbe dovuto consentire di fronteggiare tempestivamente questi pericoli.

È d'altra parte impossibile limitarsi all'aspetto tecnico e bancario di questi problemi: si è quindi ritenuto opportuno ripercorrere l'intera vicenda dei rapporti tra Sindona e le autorità (segnatamente la Banca d'Italia) prendendo in esame anche fatti non strettamente bancari: una delle ipotesi fondamentali da cui si è partiti e che non è possibile giudicare il comportamento di vigilanza astraendo dagli altri importanti avvenimenti che hanno avuto per protagonisti Sindona e i vertici della banca centrale.

2. — IL PRIMO SCONTRO: 1970-1972.

a) *Carli blocca la scalata.*

Il primo periodo da prendere in considerazione è quello compreso fra il 1970 e il 1972, gli anni del primo grande balzo in avanti di Sindona. Gli anni in cui il finanziere viene inesorabilmente

fermato da Guido Carli nella scalata all'Italcementi, in quella alla Banca nazionale dell'agricoltura e in quella alla Bastogi; d'altra parte, anche gli anni in cui si decide di non dar seguito alle conclusioni dei rapporti ispettivi che chiedevano misure di intervento straordinario come l'applicazione dell'articolo 57 della legge bancaria.

L'effetto netto è quindi che la Banca d'Italia, soprattutto per interventi personali del governatore Carli, blocca Sindona nella sua scalata al potere finanziario e contemporaneamente gli permette di continuare ad esercitare l'attività bancaria, sia pure con le cautele che vedremo successivamente. Nelle pagine che seguono si cercherà appunto di spiegare le motivazioni di questa apparente contraddizione.

Non c'è dubbio che alla Banca d'Italia — e a Guido Carli personalmente — vada ascritto il merito di aver agito tempestivamente nei tre episodi ricordati e non certo cedendo alle indicazioni prevalenti. Carli può dire oggi con un certo orgoglio che: « mentre l'ascesa di Sindona si approssimava alla sommità, egli ebbe il sostegno dei giornalisti e di personalità italiane e straniere e si giovò dell'indifferenza mostrata dai più fra i politici ».

Sempre davanti alla Commissione nel corso di una lunga autocitazione, Carli ricorderà inoltre di aver detto che: « ondate di entusiasmo si levarono in seguito all'annuncio dell'offerta pubblica di acquisto [della Bastogi] » (v. audizione del 28 gennaio 1981).

In tutti e tre i casi Carli agì in qualche modo su un terreno diverso da quello istituzionale. Nel primo caso, quello dell'Italcementi, si limitò a far sapere che gli era più gradita la continuità del gruppo di controllo: un monito certo non privo di significato, soprattutto se si tiene conto di quanto affidamento entrambi i gruppi facessero sulle rispettive banche.

Nel secondo caso, quello della Banca nazionale dell'agricoltura, dovette prendere posizione su una materia, l'azionariato delle banche private, che non rientra in alcun modo nelle competenze di una banca centrale. Eppure una materia che evidentemente stava a cuore a Carli se decise di intervenire, pur riconoscendo la sua estraneità formale, con una lettera che divenne ben presto di pubblico dominio. L'arma scelta da Carli (modificare le norme in modo da far rientrare la Banca nazionale dell'agricoltura nella categoria delle banche di interesse nazionale) era forse spregiudicata e certo solo parzialmente efficace. La legge bancaria (articolo 26, ultimo comma) prevede infatti limitazioni al diritto di voto per le azioni di quella categoria di banche che siano possedute da enti e cittadini stranieri. Sarebbe bastato quindi interporre una delle tante finanziarie che Sindona era così bravo a creare per rendere vano il disegno di Carli.

Ancora una volta non fu l'intervento in sé a realizzare l'effetto desiderato, quanto l'implicita minaccia; in tutti i sistemi bancari, ma in quello italiano in particolare, non ci si può permettere di cadere in disgrazia presso la banca centrale.

Anche nel caso Bastogi si trattò di un intervento basato su strumenti in qualche modo abnormi. Non accade infatti frequente-

mente che una banca centrale intervenga nelle contrattazioni azionarie, anche se nella veste di responsabile del fondo pensioni.

Con questo non si vuole ovviamente stigmatizzare l'operato di Carli in quella circostanza, che anzi si rivelò provvidenziale per bloccare l'ascesa finanziaria di Sindona. Si vuole solo mettere in evidenza un'anomalia istituzionale (il possesso di azioni, sia pure minoranze, da parte della banca centrale) che forse non è di secondaria importanza e che può aiutare a capire perché nell'estate del 1972 il fronte dei complici di Sindona si saldò con un vasto movimento di opinione, apparentemente disinteressato e neutrale, che criticò l'operato del governatore.

Quali sono i motivi che indussero Carli a questi tre interventi, tutti in qualche misura alquanto eccezionali? La preoccupazione fondamentale sembra essere stata quella di garantire lo *status quo* tra i principali centri di potere finanziario: uno *status quo* che era evidentemente incompatibile con gli ambiziosi disegni di Sindona. Carli non ha mai fatto mistero di questo e, a proposito dell'OPA Bastogi ha testualmente dichiarato:

« Se il programma fosse stato realizzato si sarebbe costituita una delle maggiori, forse la maggiore delle società finanziarie europee. Ne sarebbe derivata una concentrazione di potere esorbitante, situata in un sistema costituito dall'intreccio di operazioni vetuste, in larga parte ideate agli albori del capitalismo italiano.

Il metodo con cui fu condotta l'operazione si imperniava su offerte di prezzi largamente eccedenti quelli di mercato e quelli basati su valutazioni ragionate dei patrimoni sociali. L'assenza di qualsiasi proporzione fra i prezzi offerti e quelli di mercato, rettificati per effetto del maggior valore attribuibile alla partecipazione di comando, indusse in me la convinzione che la operazione si proponesse obiettivi di dominio e che, con l'impiego degli scarsi mezzi disponibili, fosse mio dovere contrastarla. Così feci ». (v. audizione 28 gennaio 1981).

Una « concentrazione di potere esorbitante » è senza dubbio un fatto pericoloso e quindi da evitare. Ma se si vuole che ciò avvenga sulla base di regole del gioco democratico occorrono norme precise, che non possono che essere quelle di una disciplina antimonopolistica e, nei casi in esame, di una disciplina sul funzionamento delle borse valori. La prima è in Italia assolutamente inesistente, la seconda, almeno nel periodo in esame, del tutto insufficiente.

È comunque opportuno sottolineare che in nessun caso discipline di questo genere affidano i poteri di intervento alla banca centrale, salvo, ovviamente, per quanto riguarda specificamente le banche. Ciò significa che Carli ha sicuramente riempito un vuoto di potere lasciato dall'arcaica legislazione italiana; ma si trattava di poteri che, in situazioni appena più degne di un capitalismo avanzato, sono esercitati da organi e istituzioni diversi dalla banca centrale.

Anche qui non si vogliono avanzare giudizi: possiamo considerare come fatto storicamente accertato che la Banca d'Italia ha

surrogato, soprattutto negli anni '60 e nei primi anni '70, poteri che non le erano istituzionalmente propri ed è stato lo stesso Carli ad ammetterlo con franca lucidità in un brano che merita di essere riportato:

« La Banca d'Italia si è trovata al centro di una infinità di tensioni e si è dovuta dare carico di una quantità enorme di problemi che sorpassavano, anche da un punto di vista strettamente statutario, le sue competenze e capacità » v. CARLI, *Intervista sul capitalismo italiano*, a cura di E. Scalfari, Bari, Laterza, 1977, pag. 42).

Quello che interessa chiedersi ai nostri fini è piuttosto se questa surroga di poteri abbia finito per inquinare in qualche modo le capacità di svolgimento dei compiti istituzionali relativi alla politica monetaria e alla vigilanza. Le connessioni fra i due piani di intervento sono evidentemente difficili da trovare. Esistono però innanzitutto delle coincidenze temporali che non si possono trascurare.

b) *Le ispezioni: viene alla luce la situazione di crisi delle banche...*

L'ultimo atto della scalata inizia il 10 settembre 1971 quando viene lanciata l'OPA Bastogi. L'ispezione a Banca Unione è iniziata solo qualche giorno prima, il 31 agosto, quella a Banca privata finanziaria inizierà di lì a qualche giorno, il 20 settembre, che è lo stesso giorno di scadenza dell'offerta. Nel momento in cui Sindona gioca la sua battaglia decisiva una delle sue banche è sotto ispezione: può essersi trattato di una coincidenza, ma è assai più probabile che durante l'estate i vertici di via Nazionale abbiano previsto che qualcosa di grosso stesse per accadere e abbiano predisposto per tempo l'ispezione. Una volta avviata la clamorosa operazione dell'OPA, devono poi aver deciso, per buona misura, di mettere sotto controllo anche l'altra banca. In realtà poi gli ispettori varcheranno i portoni di Banca privata finanziaria il giorno stesso in cui Sindona perde definitivamente la sua battaglia.

Le ispezioni naturalmente si chiuderanno assai più tardi: il 17 febbraio per Banca Unione, il 24 marzo per Banca privata finanziaria. Entrambe riusciranno a mettere in evidenza l'incredibile intreccio di irregolarità amministrative e di operazioni bancarie ad altissimo rischio che già caratterizzavano gli istituti di Sindona. Pur non potendo scoprire i famigerati conti fiduciari, entrambi i gruppi ispettivi segnalano con efficacia quanto perversi fossero i rapporti bancari posti in essere e quindi quanto grave fosse il rischio complessivo.

È questo il punto centrale ed importante delle relazioni degli ispettori. Non tanto le conclusioni operative che, implicando valutazioni di politica creditizia, dovrebbero essere prese a livelli gerarchici più elevati. Le conclusioni comunque sono gravissime: per Banca Unione si chiede esplicitamente l'applicazione dell'articolo 57, lettera a) della legge bancaria (cioè lo scioglimento degli organi am-

ministrativi per gravi irregolarità). Per Banca privata finanziaria si esclude che gli organi amministrativi in carica possano imprimere alla banca un diverso indirizzo operativo e che si possano eliminare — sostanzialmente — per le vie ordinarie le gravi irregolarità, disfunzioni e carenze riscontrate nel corso degli accertamenti.

Queste proposte, si ripete, non hanno alcun potere vincolante e Carli, dimostrando di avere una visione ancora più restrittiva, arriverà da un lato a contestarne la legittimità e dall'altro — non senza qualche contraddizione con il giudizio precedente — a sostenere che gli ispettori tendono per loro natura a calcare la mano nelle conclusioni. Nel corso della sua audizione ha infatti dichiarato:

« Quanto al primo rapporto (Banca Unione) insisto nell'affermare che non rientra — ripeto « non » — nei poteri dell'ispettore di fare proposte ».

E in precedenza v. XXI/5):

« L'ispettore tende sempre ad esasperare la gravità delle irregolarità. Aggiungo una considerazione. Il metodo da me seguito è sempre stato quello di concepire la struttura della Banca d'Italia come quella propria dell'autorità giudiziaria, cioè come una struttura in cui vi sia una contrapposizione dialettica. Quindi ho sempre incoraggiato l'ispettore ad assumere atteggiamenti inquisitori, supponendo che sia mio dovere non dividerne sempre le convinzioni ».

Si può anche dissentire da questo tipo di impostazione del lavoro degli ispettori, ma certo entrambe le affermazioni rispecchiano fedelmente la struttura organizzativa della vigilanza nel periodo in questione. Del resto, se le richieste dei rapporti sono state riportate in precedenza e se su di esse si è insistito tanto anche in sede di Commissione, è stato non per il loro valore giuridico, ma perché sintetizzano con grande efficacia la situazione gravissima delle banche sindoniane. Insomma il problema non è di accertare perché la vigilanza non è intervenuta nonostante che gli ispettori avessero chiesto un certo tipo di sanzione, ma perché la Banca d'Italia non è intervenuta nonostante che gli ispettori avessero descritto un quadro estremamente preoccupante sotto il profilo tecnico e bancario.

Comunque le conclusioni degli ispettori non vengono affatto temperate salendo nella scala gerarchica. Le sintesi redatte dagli stessi e controfirmate dal capo della vigilanza per il governatore sono assai gravi. Vale quindi la pena di riportarle per esteso.

BANCA PRIVATA FINANZIARIA — data 17 aprile 1972.

« *Giudizio complessivo* — L'azienda svolgeva in prevalenza attività finanziaria e di intermediazione in cambi e titoli specialmente nell'ambito delle società appartenenti ad *holdings* facenti capo agli azionisti ed in particolare a quello di maggioranza.

... Nettamente sfavorevole il giudizio complessivo sulla situazione e sull'andamento della banca, basato sui normali criteri valutativi.

Giudizio su situazione tecnica.

Patrimoniale: debole in quanto il patrimonio ufficiale ed i fondi interni (4,1 miliardi) erano gravati per oltre il 50 per cento non solo da perdite certe sugli impieghi per lire 1,1 miliardi, ma anche da altre perdite previste per lire 1,2 miliardi sulla esposizione di 2,9 miliardi verso la Spa Rossari e Varzi e l'affiliata Immobiliare novarese-lombarda. Inoltre il patrimonio era inadeguato rispetto ai mezzi raccolti e all'alta provvista ordinaria e straordinaria.

Liquidità scarsa, dato che l'eccezionale ammontare delle riserve liquide primarie (lire 50 miliardi) serviva in gran parte per la copertura dei debiti a vista (lire 35,9 miliardi) emergenti dai rapporti interbancari. Inoltre il 72 per cento circa degli impieghi era rappresentato da posizioni sofferenti, immobilizzate o aventi caratteristiche di breve formale (1).

Redditività debole (1971: 0,08 per cento) derivante in massima parte dell'elevato costo della provvista basata su quella interbancaria.

Irregolarità esaminabili agli effetti di eventuali responsabilità.

Violazione dell'articolo 38 della legge bancaria, conflitto di interessi *ex* articolo 2301 del codice civile [...]; irregolare, alterata o omessa registrazione di fatti di gestione; tenuta di una seconda contabilità economica riservata; importi esposti sul mod. 81 Vig. notevolmente diversi da quelli effettivi; riserva obbligatoria inferiore al dovuto di lire 1.527 milioni...; presentazione al risconto presso la Banca d'Italia di effetti non scontati e non contabilizzati; consegna di libretti al portatore per lire 2.360 milioni senza ritiro di ricevuta; relazione fuori zona o eccedenti il limite legale; altre numerose irregolarità nel settore valutario.

Eventuali notizie particolari — Si ritiene che la situazione dell'azienda vada esaminata sotto il profilo dell'applicabilità o meno dell'articolo 57 della legge bancaria, punti *a)* e *b)* ».

BANCA UNIONE (data illeggibile; l'ispezione è terminata il 7 febbraio 1972); la relazione dovrebbe essere del successivo mese di marzo).

« *Giudizio complessivo* — Negativo sia per taluni aspetti tecnici e sia, soprattutto, per i criticabili sistemi di comportamento che vanno dall'istituzione di inammissibili contabilità riservate e dalla mimetizzazione di fatti aziendali alla carenza di ogni forma di controllo ed alle deficienze dell'apparato contabile organizzativo. La gestione dell'azienda è apparsa improntata a criteri di condotta che non si addicono ad un ente che esercita funzioni di interesse pubblico ai sensi dell'articolo 1 della legge bancaria.

(1) Nella tabella a fianco del commento si mette in evidenza che al 30 settembre 1971 il rapporto impieghi-depositi era pari al 109 per cento.

Giudizio su situazione tecnica.

Patrimoniale: debole con perdite (1.311 milioni) e plusvalutazioni (lire 32 milioni) che assorbono il 23 per cento del patrimonio ufficiale. Le riserve potenziali (lire 1.532 milioni) sono costituite per lire 1,5 miliardi dalla minisvalutazione degli immobili di proprietà, nella quasi totalità adibiti ad uso aziendale.

Liquidità apparentemente equilibrata in quanto condizionata da una larga fascia di raccolta interbancaria (lire 84 miliardi di cui lire 43 miliardi all'estero) di per se stessa instabile, nonché da perdite in sofferenza e immobilizzate per globali lire 6,4 miliardi pari al 14 per cento degli impieghi.

Redditività gravemente deficitaria quella dell'esercizio 1970...

Irregolarità esaminabili agli effetti di eventuali responsabilità di esponenti e/o dipendenti.

Illecita costituzione di due contabilità riservate...

Fidi eccedenti il quinto patrimoniale per lire 16 miliardi (fido complessivo lire 64 miliardi) [totale impieghi 39 miliardi] posti in essere abusivamente, alcuni dei quali malgrado l'espresso diniego dell'organo di vigilanza.

Altre irregolarità.

Infrazioni e manchevolezze valutarie... servizi di cassa a domicilio non autorizzati; riserva d'obbligo deficitaria di lire 500 milioni (adeguata nel corso degli accertamenti); riporti passivi simulati; fidi fuori zona abusivi...

Eventuali notizie particolari.

Impieghi scadenti e molto concentrati, sia per classi di importo (n. 70 assorbono oltre il 69 per cento dei crediti erogati) che per rami di attività economica (oltre il 31 per cento destinato ad attività finanziarie e non commerciali).

In definitiva, sembrerebbero ricorrere nella circostanza gli estremi previsti dal comma a) dell'articolo 57 della legge bancaria per invocare provvedimenti di rigore ».

c) ...*ma Carli decide di non intervenire.*

Il 9 marzo 1972 per Banca Unione e il 6 luglio 1972 per Banca privata finanziaria si riunisce in Banca d'Italia la commissione consultiva che ha l'incarico di valutare i rapporti ispettivi e di formu-

lare raccomandazioni al governatore. La commissione propone sostanzialmente due tipi di intervento: denuncia di Banca Unione all'autorità giudiziaria per le irregolarità contabili, per gli emolumenti agli amministratori, per l'acquisto di proprie azioni; denuncia all'autorità giudiziaria di Banca privata finanziaria per le obbligazioni verso la banca contratte da esponenti aziendali in violazione dell'articolo 38 della legge bancaria e per le varie operazioni irregolari. Per tutte le altre irregolarità strettamente « bancarie » (per Banca Unione: omissioni del collegio sindacale, fidi irregolari ecc.; per Banca privata finanziaria: segnalazioni di dati non veritieri, violazione del limite di fido, inadempimenti nella riserva obbligatoria, omissioni del collegio sindacale) si propone di ricorrere alla procedura sanzionatoria prevista dagli articoli 87 e 88 della legge bancaria, che prevede una pena pecuniaria (5.000, 10.000 e 100.000 lire nei vari casi) per gli amministratori ed i sindaci delle aziende di credito che violino le disposizioni della legge bancaria, ovviamente salva l'applicazione delle maggiori pene previste dal codice penale e da altre leggi.

La commissione consultiva si esprime però solo sugli aspetti strettamente inerenti alle sanzioni da prendere; non già in ordine agli interventi di vigilanza veri e propri. Per quanto riguarda questi ultimi, la decisione è assai più lunga e difficile.

Per Banca Unione la riunione-chiave si tiene il 5 giugno; vi partecipano il direttorio al completo, il direttore centrale della vigilanza e i capi servizio di vigilanza. Secondo il verbale:

« Il governatore ha considerato che i fatti per i quali erano ravvisabili gli estremi di illecito di natura penale sono stati già portati a conoscenza dell'autorità giudiziaria e che pertanto ogni responsabilità verrà accertata in quella sede. Ha quindi espresso l'avviso che nell'attuale difficile momento economico non sia opportuno inserire sulla piazza di Milano ulteriori motivi di disturbo, quali potrebbero essere rappresentati dalla sottoposizione della Banca Unione all'amministrazione straordinaria. Nessuno dei presenti ha espresso eccezioni o perplessità ».

Davanti alla Commissione, Carli ha aggiunto un elemento importante.

« Il governatore informa che Sindona ha deciso di trasferirsi negli Stati Uniti in seguito all'insuccesso conseguito nel tentativo di costituire una grande finanziaria attraverso la fusione delle due più antiche finanziarie italiane e di acquisire il controllo della maggiore delle banche di credito ordinario. Il governatore confida che la denuncia all'autorità giudiziaria e l'eventuale iniziativa da parte di quest'ultima inducano gli amministratori ad assumere comportamenti corretti ».

Per Banca privata finanziaria la decisione è ancora più complessa, se è vero che matura solo in agosto. Le ipotesi sul tappeto sono in questo caso particolarmente severe: in alternativa allo scioglimento degli organi amministrativi, si propone infatti la cancel-

lazione dall'albo delle aziende di credito e la trasformazione in società finanziaria (confronta lettera della vigilanza al capo servizio credito ordinario, datata 15 giugno 1972).

Anche in questo caso la decisione finale lascia cadere la proposta di applicazione dell'articolo 57 e anche l'ipotesi subordinata di trasformazione in società finanziaria. Le motivazioni non sono molto diverse da quelle adottate per Banca Unione. In un documento inviato in data 3 agosto 1972 dal servizio credito ordinario al governatore (e vistato da Carli) si legge:

« Al riguardo, tenuto conto che — a seguito della nota sistemazione della esposizione della banca verso la Manifattura Rosari e Varzi e la affiliata Immobiliare novarese lombarda e nonostante le perplessità suscitate da tale sistemazione — la situazione patrimoniale della Banca privata potrebbe essersi riportata su un piano accettabile (le perdite sarebbero fronteggiate dai soli fondi interni), considerato che le riscontrate irregolarità sono state sottoposte all'esame della Commissione la quale si è espressa nel senso di portare a conoscenza dell'autorità giudiziaria i fatti penalmente rilevanti, e avuta infine presente l'opportunità di non inserire nell'attuale momento economico, ulteriori motivi di rottura sulla piazza di Milano, si sarebbe dell'avviso — salvo contrarie disposizioni della S.V. [Carli] — di soprassedere dal richiedere al competente ministero lo scioglimento degli organi amministrativi della banca, cui, invece, non si mancherebbe, come è ovvio, di rivolgere un duro e tassativo invito a riportare la propria gestione sul binario della necessaria regolarità. In caso contrario, si potrebbe anche far presente che il nostro istituto si troverebbe nella necessità di riconsiderare l'opportunità del mantenimento dell'autorizzazione, concessale nel lontano 1939, ad effettuare su tutto il territorio nazionale operazioni di intermediazione mediante sconto di portafoglio diretto o finanziario, e ciò al fine di ricondurre il campo di operatività della banca stessa nei limiti della zona di competenza territoriale ad essa attribuibile in base alle vigenti normative ».

d) *Una decisione fondata su motivazioni assai fragili.*

Nello stesso giorno si terrà la riunione che, accogliendo sostanzialmente queste proposte, porterà ad abbandonare l'ipotesi del ricorso all'articolo 57 della legge bancaria, suggerita non solo nei rapporti ispettivi, ma anche nelle sintesi redatte per il governatore.

Sulla base della documentazione acquisita dalla Commissione possiamo dire che le motivazioni che hanno fatto abbandonare la ipotesi del ricorso all'articolo 57 della legge bancaria sono quindi sostanzialmente le seguenti: 1) la Banca d'Italia ha trasmesso tempestivamente un esposto-denuncia alla magistratura; 2) le perdite patrimoniali non erano particolarmente gravi; 3) non era opportuno inserire elementi perturbatori sulla piazza di Milano.

A distanza di anni, davanti alla Commissione quest'ultimo motivo non verrà più preso in considerazione, nonostante che — almeno a giudicare dal verbale — abbia pesato in qualche misura nella decisione su entrambe le banche. Ma d'altra parte si tratta della giustificazione più inconsistente, basata in un certo senso su una tautologia. Lo scioglimento degli organi amministrativi è sempre un fatto traumatico e si tratta piuttosto di accertare se questo non sia il male minore rispetto all'ipotesi di peggioramento delle condizioni della banca in esame. E d'altra parte non è stato sufficientemente dimostrato che nel 1972 esistessero motivi particolarmente gravi che facessero ritenere la « piazza di Milano » incapace di sopportare le conseguenze di un provvedimento di rigore nei confronti di una o due aziende di credito di media dimensione.

Un'altra giustificazione si è invece aggiunta per la decisione di non applicare l'articolo 57 della legge bancaria, e cioè che la Banca d'Italia ha comunque disposto tempestivamente (addirittura a partire dall'autunno del 1972) tutta una serie di ispezioni per tenere la situazione delle banche sindoniane sotto controllo.

Eliminata la giustificazione relativa alle condizioni particolari della piazza di Milano, vi sono quindi tre valutazioni di fondo, relative al comportamento della Banca d'Italia, che devono essere analizzate per accertare se e fino a che punto costituiscono giustificazioni accettabili sul piano tecnico della decisione di non procedere allo scioglimento degli organi amministrativi.

Innanzitutto c'è la decisione di trasmettere gli atti alla magistratura: un atto clamoroso, che sembra aver incontrato qualche resistenza anche all'interno della Banca d'Italia, se è vero che per Banca Unione la comunicazione viene inviata il 24 marzo 1972 e per Banca privata finanziaria il 26 febbraio 1973, cioè a distanza di otto mesi dalla decisione della commissione consultiva.

Anche questo è un particolare significativo che tuttavia non modifica il problema fondamentale che dobbiamo qui affrontare e cioè fino a che punto la denuncia alla magistratura possa essere considerata come un'accettabile alternativa al provvedimento di rigore previsto dall'articolo 57 della legge bancaria.

Si deve subito dire che i due provvedimenti sono disomogenei fra loro per natura. In sede penale si tutelano interessi diversi da quelli che prevalgono in sede di vigilanza e si perseguono quindi anche obiettivi diversi. Là il problema è quello di tutelare i terzi per la violazione di norme comunque concernenti l'attività bancaria e rilevanti sul piano penale e amministrativo dell'attività bancaria: terzi che sono costituiti in primo luogo dai creditori (cioè dai depositanti) e in modo assai indiretto dalla comunità economica nel suo complesso.

L'azione di vigilanza deve invece eliminare — nell'interesse della stabilità del sistema finanziario prima ancora che nell'interesse dei creditori — qualsiasi elemento di rischio superiore al tollerabile possa manifestarsi nelle gestioni bancarie. Le misure straordinarie predisposte dall'articolo 57 della legge bancaria (per non parlare qui delle ipotesi più gravi) dovrebbero appunto scattare sulla base di

valutazioni squisitamente tecniche e che come tali non possono essere delegate all'autorità giudiziaria.

Si potrebbe sostenere l'equivalenza tra denuncia alla magistratura e scioglimento degli organi amministrativi solo se venissero verificate simultaneamente tre condizioni. La prima è che gli « effetti di annuncio » della denuncia alla magistratura siano simili a quelli dell'applicazione dell'articolo 57 della legge bancaria; la seconda è che la magistratura possa realizzare un provvedimento capace di riportare le banche nella regolarità formale in tempi estremamente rapidi, praticamente coincidenti con quelli necessari alla vigilanza per passare dalle proposte dell'ispettorato al decreto di scioglimento. La terza condizione è che il provvedimento in questione debba essere considerato non tanto come un solenne segnale di ammonimento lanciato all'azienda di credito e all'intero sistema bancario, quanto un fatto traumatico e foriero di spinte destabilizzanti: in pratica un provvedimento da prendere come primo passo verso la liquidazione coatta amministrativa.

Per quanto riguarda gli effetti di annuncio, una denuncia alla magistratura non è certo tale da far scattare particolari segnali di allarme per la comunità bancaria e quella economica in generale, inducendola a rivedere le proprie valutazioni di rischio nei confronti della banca interessata. Nel caso in esame, poi, le denunce riguardano la contabilità « nera » e i fatti previsti dall'articolo 38 della legge bancaria: elementi di rilevanza per il giudice penale, ma certamente considerati un peccato veniale dalle altre banche, soprattutto se si tiene conto del fatto che in quel periodo la maggior parte delle banche disponeva di contabilità riservate (« tutte le banche », dirà con spregiudicata franchezza alla Commissione Macchiarella, alto dirigente della Banca nazionale dell'agricoltura prima e amministratore di Banca Privata poi).

In sostanza quindi sul piano dell'efficacia sostanziale la magistratura non può competere con i provvedimenti specifici dell'organo di vigilanza. Ricorrere soltanto al giudice penale significa rinunciare a far conoscere la reale situazione alla comunità bancaria e a intervenire direttamente per risolvere le disfunzioni di carattere strettamente tecnico-bancario, come l'eccessiva concentrazione degli impieghi, il groviglio di manovre speculative sui cambi, e così via.

Quanto alla seconda ipotesi, è evidente che la magistratura non può comunque adottare provvedimenti con la tempestività richiesta da una situazione di crisi bancaria in atto. Posto che essa non può trasformarsi nel braccio secolare della Banca d'Italia, è ovvio che la denuncia deve nuovamente essere sottoposta a valutazione, il che richiede in pratica un nuovo esame dell'intera vicenda. Neanche il sistema giudiziario più efficiente può agire con la tempestività necessaria per risolvere una situazione di crisi bancaria. Nel caso in esame i tempi sono estremamente lunghi: il mandato di cattura nei confronti di Sindona verrà spiccato nell'ottobre 1974 (cioè quando tutti i giochi saranno conclusi) e la condanna di primo grado verrà pronunciata addirittura nel 1976.

Carli potrà lamentarsi non senza ragione che se l'azione penale fosse stata più rapida, forse l'intera vicenda di Sindona sarebbe stata diversa. Ma è bene rammentare che non è stata certo la Banca d'Italia a dare lezione di tempestività. La procedura sanzionatoria aperta nelle riunioni del 9 marzo 1972 per Banca Unione si chiuderà infatti il 5 settembre 1974.

Poco realistica appare anche la terza condizione, e cioè che la gestione straordinaria debba essere considerata un provvedimento assolutamente eccezionale, in pratica una pura e semplice anticamera della liquidazione coatta amministrativa. In un sistema bancario come quello italiano questo provvedimento ha effetti diversi per le varie categorie di banche: nel caso delle aziende di credito ordinario in particolare, rimangono evidentemente invariati gli assetti proprietari e c'è quindi il rischio che gli elementi di irregolarità e di rischio vengano reintrodotti non appena chiusa la procedura. Ma si tratta solo di un problema in più, non certo di un elemento che possa far considerare inapplicabile l'articolo 57 alle banche private.

Rimane sempre il fatto che un provvedimento come l'amministrazione straordinaria costituisce un monito solenne per l'intero sistema bancario e consente al mercato di percepire correttamente i rischi collegati a quella specifica azienda di credito. Giova quindi agli operatori « in buona fede » e contribuisce alla trasparenza e alla regolarità dei meccanismi di mercato.

Per quanto riguarda l'azienda di credito e in particolare le aziende in esame i nuovi responsabili della gestione avrebbero avuto il tempo di dipanare la trama dei rapporti irregolari e altamente rischiosi e di capire a fondo la realtà della situazione che gli ispettori non possono aver avuto il tempo materiale (e soprattutto i poteri) per cogliere nella sua globalità.

In realtà la Banca d'Italia sembra aver basato le sue valutazioni proprio su queste ipotesi di cui si è dimostrata l'inconsistenza.

Ciò è dimostrato da una certa sopravvalutazione della capacità deterrente della denuncia.

Davanti alla Commissione (audizione del 28 gennaio 1981, XXVII/4), rispondendo a una domanda del deputato Onorato, Carli afferma:

« Perché non amministrazione straordinaria nel 1972 ?... Uno dei motivi che inducevano l'ispettore a proporre l'amministrazione straordinaria ai sensi della lettera a) risiedeva nella circostanza che egli attribuiva alla presenza di Sindona la causa dell'amministrazione che egli censurava. In quel tempo Sindona fu costretto a lasciare l'Italia ed io considerai questa circostanza ».

ONORATO: « Ma il sistema da lui instaurato rimaneva ».

CARLI: « Ma io credevo che amministratori denunciati all'autorità giudiziaria, essendo incumbente l'evento che essa iniziasse l'azione penale, si sarebbero comportati correttamente ».

La seconda motivazione adottata per giustificare il mancato ricorso alla gestione straordinaria è sicuramente più consistente sul piano tecnico: le banche non avevano perso il patrimonio e quindi non dovevano essere necessariamente assoggettate al provvedimento di rigore dell'articolo 57 della legge bancaria: naturalmente questa considerazione vale soprattutto per Banca privata finanziaria, per cui era stata ufficialmente richiesta l'applicazione di quell'articolo sulla base della lettera *b*). Ma anche per Banca Unione si è discusso in vigilanza sulla situazione patrimoniale se in un documento agli atti della Commissione si legge (vedi documenti Banca d'Italia, inserto 5):

« si mette in evidenza che nella motivazione della proposta di gestione straordinaria non si è fatto riferimento al comma *b*) dell'articolo 57 giacché la situazione patrimoniale non presentava grandi perdite. Tuttavia, perdite abbastanza rilevanti (20 per cento del patrimonio) erano state accertate alla data di inizio della visita ispettiva ».

Dobbiamo quindi ritenere che addirittura in Banca d'Italia ci fosse chi riteneva possibile un ricorso alla gestione straordinaria per entrambe le banche sulla base dell'ipotesi delle gravi perdite patrimoniali, anche se solo per Banca Privata si giunse ad una esplicita proposta al governatore. Nelle due riunioni di vertice di cui si è già detto, e all'unanimità, si decise invece di non ricorrere a questo provvedimento di rigore. È giustificabile questo atteggiamento? La risposta ovviamente va data tenendo conto solo dei fatti accertati all'epoca ed evitando accuratamente di giudicare con il senno di poi, che ci dice che già allora le operazioni fiduciarie avevano completamente annullato il patrimonio delle banche.

Non c'è dubbio che, se noi consideriamo la pura somma algebrica delle minusvalenze e delle plusvalenze accertate nel corso delle ispezioni, troviamo un valore che intacca solo parzialmente il capitale netto. Il punto però è stabilire se questo criterio può essere preso come orientamento per l'azione di vigilanza. Quest'ultima deve accertare le condizioni dinamiche di liquidità e di solvibilità dell'azienda di credito e deve quindi essere proiettata nel futuro. Un giudizio che ha poco da spartire con la pura analisi patrimoniale dei valori (tipica, caso mai, di un liquidatore) e che deve invece guardare alle condizioni di rischio della banca.

È quasi superfluo ricordare che le banche hanno tipicamente una base patrimoniale relativamente ridotta rispetto al totale delle passività e questa caratteristica, come si è visto, era particolarmente accentuata nelle banche di Sindona. Di conseguenza, bastano oscillazioni relativamente modeste nel valore delle attività per intaccare gravemente il capitale netto. La valutazione del rischio insito nel valore delle attività della banca è quindi tanto importante quanto la valutazione del patrimonio di un determinato istante. Un aspetto che sicuramente è venuto alla ribalta solo più tardi, in occasione della crisi del 1974-1975, ma che in dottrina era stato già ampiamente messo in evidenza.

E da questo punto di vista, come si è accertato nel paragrafo precedente, non c'è dubbio che i rapporti ispettivi avessero messo in evidenza con grande lucidità che le due banche avevano raggiunto una condizione di rischio estremamente elevata, tale cioè da pregiudicare in prospettiva la solvibilità. Basti pensare al grado di concentrazione degli impieghi e alla quantità di manovre speculative su titoli e su cambi per avere un'idea delle alee che incombevano sulla consistenza patrimoniale delle due banche.

In termini strettamente tecnici, la decisione di non applicare l'articolo 57, lettera *b*), della legge bancaria a causa della limitatezza delle perdite patrimoniali pare poggiare su una visione eccessivamente « patrimonialistica » e statica anziché bancaria e dinamica della vigilanza. E come tale, sempre dal punto di vista strettamente tecnico, appare difficilmente difendibile.

Se c'è stato un errore di prospettiva, è doveroso ricordare che la Banca d'Italia si trova in buona compagnia. Le autorità di vigilanza di tutto il mondo si sono lasciate cogliere impreparate dalle crisi bancarie dei primi anni settanta e hanno faticato parecchio prima di adeguare i propri metri di giudizio e i propri criteri di intervento al nuovo clima di instabilità. La Banca d'Italia non è sfuggita a questa regola e ha preso una decisione che lascia trasparire una sottovalutazione dei rischi complessivi.

Quello che appare più sorprendente è che, almeno nel governatore del tempo, questa visione patrimonialistica e riduttiva sia stata conservata anche con il senno di poi. Non si spiega altrimenti l'affermazione, fatta alla Commissione, che « il dissesto delle banche milanesi equivale a metà di quello della Banca Fabbrocini ». Si tratta ovviamente di un'affermazione fatta a puro titolo esemplificativo, ma che è probabilmente indicativa di un giudizio che è radicato anche al di là dell'evidenza storica. Non solo perché la cifra indicata da Carli è esattamente la metà delle perdite che sono state addossate alla stessa Banca d'Italia dopo la liquidazione, non solo perché non si tiene conto del diverso potere d'acquisto della moneta, ma soprattutto perché si misura tutto solo in termini patrimoniali, paragonando uno dei più grandi scandali bancari della nostra tormentata storia finanziaria a una vicenda, certo grave, ma che è pur sempre una piccola storia di provincia.

La terza giustificazione dell'atteggiamento della vigilanza è che le banche sono state comunque tenute sotto controllo con una serie di ispezioni continue. Queste verifiche sono state effettivamente ordinate (e affidate a funzionari fra i migliori della vigilanza): basti ricordare quelle disposte nel mese di ottobre dello stesso 1972 e quelle valutarie dell'agosto 1973. Tuttavia, troppo intrecciate fra loro erano le irregolarità collegate alla contabilità « nera », le infrazioni valutarie di varia natura, le artificiose manovre sui titoli (sempre partendo dal presupposto che i rapporti fiduciari fossero indecifrabili) perché ispezioni limitate nel tempo e aventi per oggetto aspetti specifici della gestione potessero fornire alla Banca d'Italia elementi sufficienti per tenere la situazione sotto controllo.

Esemplare è la facilità con cui Banca Unione ha potuto dimostrare di aver chiuso la contabilità riservata che era rimasta ancora aperta al termine della precedente ispezione. In realtà, nel corso del 1972 (e precisamente il 2 settembre, cioè a tre settimane dall'inizio della nuova ispezione) venne semplicemente modificato il sistema di contabilizzazione in modo da far perdere le tracce della contabilità precedente (cfr. Relazione dei commissari liquidatori, parte IV, vol. I - Banca Unione - pagina 23). In pratica i dirigenti della Banca Unione si tolsero anche la soddisfazione di farsi rilasciare dagli stessi ispettori un attestato di regolarità. Il tutto, si badi, senza che si possa imputare agli stessi ispettori scarsa diligenza professionale. Era il tipo stesso di ispezione che, di fronte a quella situazione, non poteva che dare risultati favorevoli alle banche.

Come hanno infatti messo in evidenza gli ispettori sentiti dalla Commissione nella seduta del 18 dicembre 1980, il tipo di ispezioni esperite era assolutamente inidoneo a mettere in luce il groviglio di irregolarità e di speculazione che ormai caratterizzava le banche sindoniane.

Masella:

« L'ispezione precedente... era a carattere generale. Invece, l'incarico che ricevetti io dalla Banca si riferiva soltanto ad un esame della situazione di bilancio; praticamente una concordanza fra le scritture e quello che era stato riportato sulla situazione definitiva, cioè sul bilancio dell'anno » (X/5).

...Era l'accertamento della rispondenza della banca agli inviti, ai rilievi e alle osservazioni che erano state fatte a conclusione della precedente visita. Il mio lavoro era completamente diverso da quello del dottor Cerciello. Il dottor Cerciello ha esaminato (e il tempo da lui impiegato lo giustifica) la banca in tutti i suoi particolari. Io invece andavo soltanto per vedere se le cifre riportate sul bilancio concordassero con quelle che rilevavo dalla contabilità (XII/3).

Mariscalco Inturretta.

Presidente: « L'ispezione del 1973 riguardava il caso specifico del trasferimento da parte della Banque de Financement di Lugano di un numero rilevante di azioni e lei nella relazione parla di questo trasferimento per indicarne le modalità... ».

Mariscalco Inturretta: « Feci un accertamento e trovai che alla base di questa negoziazione c'era un parere degli agenti di cambio che davano il valore delle azioni... Il mio compito di ispettore si fermava a questo fatto. In definitiva dovevo accertare che la banca avesse avuto un documento dal quale accertare la congruità del prezzo » (XX/3, XXI/1 e 2).

Daddi.

Presidente: « Lei ha proceduto ad un'ispezione [16 ottobre 1972-14 novembre 1972]... e ha concluso con un giudizio di questo

tenore: "Necessità di mantenere costantemente sotto controllo, specie per quanto concerne le operazioni a termine e di natura esclusivamente speculativa e dell'erogazione del credito alle società dello stesso gruppo"».

Daddi: « Preliminarmente devo fare una precisazione. La mia era un'ispezione in senso lato e non in senso stretto, in quanto era l'esame della documentazione di bilancio. Questo spiega anche la brevità della durata dell'incarico e spiega anche perché non sono sceso nel dettaglio a richiedere misure particolari nei confronti della gestione della banca, perché chiaramente non potevo avere tutti gli elementi che aveva avuto il collega che mi aveva preceduto, il cui incarico ispettivo era durato sette mesi » (XXXIV/2).

Dell'Uva:

« L'ispezione aveva un campo di indagine molto limitato e veniva svolto in relazione ad un provvedimento che era stato preso con la costituzione di un doppio mercato dei cambi: uno per le operazioni commerciali e l'altro per le operazioni finanziarie. Si voleva accertare se vi fossero state delle operazioni di passaggio dalle lire commerciali alle lire finanziarie. Pertanto ci recammo io presso Banca Privata e il dottor Mariscalco presso Banca Unione. Per quanto riguarda le operazioni di passaggio, non ne rilevammo; per quanto riguarda invece le vendite di dollari contro lire, trovammo in essere un'operazione di 3 milioni di dollari. Il tutto durò quattro giorni » (1/2).

Sul piano strettamente tecnico, la decisione di limitare l'oggetto delle successive ispezioni è in qualche modo una conseguenza della decisione di non ricorrere all'amministrazione straordinaria. Posto che non si è adottato quel provvedimento, rimane come unica possibilità quella di disporre ulteriori controlli: ma un'ispezione generale a distanza di otto mesi, o poco più, dall'altra era tecnicamente difficile da realizzare, date le risorse a disposizione della vigilanza e soprattutto politicamente difficile da imporre alle banche interessate. Non bisogna infatti dimenticare che, sempre secondo la testimonianza degli ispettori, Sindona reagì molto duramente alla prima ispezione e minacciò di fare pressioni sulla stessa Banca d'Italia.

Le nuove ispezioni potevano quindi essere solo di natura specifica, rivolte ad aspetti limitati e parziali dell'attività bancaria. Come tali più facili da eludere e meno capaci di fornire alle autorità di vigilanza notizie più ampie e dettagliate di quelle contenute nei rapporti già acquisiti. Anche se mancò il disegno esplicito di favorire Sindona limitando l'ambito delle ispezioni successive, è indubbio che oggettivamente le banche abbiano tratto notevole vantaggio.

È certo che ritenendo di poter tenere sotto controllo il problema con ispezioni specifiche e limitate nel tempo, i vertici della

Banca d'Italia e Guido Carli in particolare danno ancora una volta la dimostrazione di sottovalutare la gravità delle irregolarità poste in essere da Sindona. E ancora di più sottovalutano i rischi complessivi dal punto di vista strettamente bancario, posto che questo tipo di ispezioni non può fornire sufficienti elementi tecnici di conoscenza sul merito specifico delle operazioni poste in essere.

Tutte le considerazioni su cui si basa la decisione di non intervenire con provvedimenti di rigore appaiono perciò fragili e tecnicamente opinabili. L'elemento centrale che emerge, e che può aiutare a giustificare l'atteggiamento deciso, è una sottovalutazione dei rischi delle banche sindoniane, collegata ad una visione « patrimonialistica » e « statica » della funzione di vigilanza. In altre parole, Sindona viene giudicato un individuo pericoloso come finanziere (ma perché incide sugli equilibri consolidati del potere) ma come banchiere tutto sommato accettabile.

La decisione delle autorità dimostra più in generale una netta riluttanza ad adottare provvedimenti espliciti nei confronti di aziende di credito in crisi. Si tratta di una costante nella politica della Banca d'Italia in materia di vigilanza, soprattutto in quel periodo. Come avremo modo di vedere più avanti a proposito delle vicende del 1974, esistevano precise delibere del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio che dichiaravano esplicitamente la preferenza per soluzioni interne alle crisi bancarie. Nel periodo 1967-1974 per le aziende di credito ordinario si avranno 44 cancellazioni all'albo, di cui 36 per concentrazione, 4 per cessazione volontaria e solo 4 per revoca e messa in liquidazione.

La riluttanza a ricorrere all'amministrazione straordinaria fa parte di questa tendenza a non ricorrere a soluzioni palesi e quindi clamorose. Sempre in quel periodo si sono verificati solo otto casi; sette procedure si sono chiuse nel periodo, di cui tre relative ad aziende estinte con la chiusura dell'amministrazione straordinaria.

Bastano questi dati per dimostrare quanto poco peso le autorità attribuissero al provvedimento previsto dall'articolo 57 della legge bancaria e come, in un certo senso per conseguenza, per una gran parte dei casi (oltre un terzo, anche se di un campione ridottissimo) si trattasse di semplici viatici verso la liquidazione della banca.

Sarebbe però eccessivamente semplicistico attribuire ad un banale errore di interpretazione e a una avversione verso i provvedimenti di rigore nei confronti delle banche in crisi una decisione la cui importanza e il cui peso politico non sfuggiva certo ai vertici di via Nazionale. La documentazione acquisita dalla Commissione mette in particolare evidenza un elemento finora alquanto trascurato. Nelle valutazioni di Carli, e dell'intero vertice di via Nazionale, sembra aver pesato non poco la decisione di Sindona di abbandonare l'Italia che costituiva se non una dichiarazione di resa, certo una richiesta di tregua (si veda la dichiarazione del governatore citata a pag. 21).

La consapevolezza di aver fermato Sindona nei tre momenti cruciali della sua ascesa sembra aver pesato non poco nella deci-

sione complessiva. Un intervento drastico, quasi contemporaneo, sulle due banche milanesi deve essere stato giudicato eccessivo. E questo non perché fosse necessariamente giusto concedere a Sindona la tregua, ma perché si doveva valutare con realismo quale fronte di opinione si sarebbe mosso per difendere Sindona. Basti pensare quanto stretti fossero i rapporti di affari delle due banche con altre banche di chiara fama, straniere ed italiane; basti pensare alle critiche ricevute dalla Banca d'Italia per il suo comportamento in occasione dell'OPA Bastogi, basti pensare a quanti, di lì a qualche mese, si muoveranno per sostenere l'aumento di capitale della Finambro (« mezza Italia », dirà La Malfa).

L'arretratezza della legislazione economica italiana, più volte richiamata da Carli, è stata dunque un elemento cruciale dell'intera vicenda. Ma è stato puramente la causa della funzione di supplenza che la Banca d'Italia ha dovuto (e voluto) esercitare, assumendosi ruoli che non le erano comunque propri ed in particolare quello di ago della bilancia nei meccanismi del potere finanziario italiano.

La decisione di non applicare provvedimenti di rigore discende soprattutto da valutazioni politiche sulla capacità della Banca d'Italia di dare il colpo di grazia a Sindona e quindi di porsi contro la vasta rete di complicità palesi e di alleanza più o meno in buona fede che si muoveva intorno allo spregiudicato finanziere.

Più in generale, rispondendo alla domanda posta in precedenza, si può dire che questa funzione di supplenza esercitata dalla Banca d'Italia ha anche indebolito l'azione di vigilanza. Sono infatti entrate in gioco valutazioni sui rapporti di forza tra Banca d'Italia e gruppo Sindona che hanno fatto perno sulle motivazioni strettamente tecniche che militavano a favore di un provvedimento di rigore come la gestione straordinaria. Il paradosso è costituito dal fatto che in questo modo la banca centrale sconfisse Sindona su terreni di scontro che erano in diversa misura estranei ai suoi compiti istituzionali e credette di (o fu costretta a) cedere sul terreno di propria stretta competenza. Non solo. Con questa scelta si sono lasciati cadere proprio gli unici strumenti efficaci e rigorosi che « l'arcaica legislazione italiana » consentiva, cioè quelli previsti dalla legge bancaria. Non solo la Banca d'Italia ha rinunciato ad una azione che sarebbe stata al tempo stesso palese ed incisiva, ma ha anche in qualche modo contribuito ad occultare i pericoli derivanti dall'insufficienza della legislazione economica stessa.

Ciò significa che se Carli esce vittorioso dallo scontro con Sindona, la vigilanza bancaria viene in qualche misura sconfitta perché continua a tollerare la permanenza all'interno del sistema bancario di due aziende di credito caratterizzate da squilibri pesantissimi. L'alt imposto a Sindona appare così anche all'esterno come uno scontro fra due blocchi di potere nel quale ha il sopravvento quello che si identifica con l'*establishment*. In quanto banchiere, non solo si continua a tollerare Sindona, ma si rinuncia a comunicare a tutti gli operatori, con un provvedimento di rigore, che le banche presentano condizioni di rischio eccessive e addirittura si conferisce a Sindona una sorta di attestato di buona condotta per il fatto

che le ispezioni, certo note alla comunità bancaria, hanno conseguenze relativamente blande.

Sindona allora era un personaggio assai discusso, ma non era da molti guardato con sospetto o, per meglio dire, lo era quanto qualsiasi persona dalla carriera molto rapida e quindi assai disinvolta. Era giudicato come uno dei tanti personaggi, anche se certamente quello di maggior spicco, prodotti dall'Italia del *boom*. La Banca d'Italia era la sola a conoscere per una parte non secondaria la natura delle operazioni di Sindona e i rischi che ne derivavano: aver rinunciato ad intervenire ha impedito che il mercato potesse apprezzare più correttamente le condizioni di rischio di quelle banche, ha impedito quindi uno dei risultati che dovrebbero essere tipici della funzione di vigilanza.

3. — LA PARTITA DECISIVA: 1973.

a) *La nuova strategia di Sindona.*

L'esilio volontario di Sindona ha breve durata e certo non significa una riduzione del ritmo di attività delle due banche e tanto meno un ritorno alla regolarità. Al contrario, il 1973 è l'anno in cui le speculazioni assumono dimensioni eccezionali, i rapporti con i partiti politici diventano assai stretti, la corruzione diventa prassi costante.

Il 1973 è l'anno in cui l'apparenza di rispettabilità e di normalità bancaria di Sindona si fa estremamente fragile. Non a caso, sul piano internazionale, i suoi collegamenti diventano via via meno prestigiosi. Gli Hambros sono già usciti di scena dai tempi della Centrale, la Westminster — avvertita dei rischi delle operazioni speculative — saprà districarsi per tempo dai contratti in cambi con le banche milanesi. Sempre nel 1973, la Commissione federale delle banche svizzere durante un'ispezione scopre la situazione di fondo della Finabank e concede a Sindona 48 ore di tempo per chiudere definitivamente la Liberfinco, pena la dichiarazione di fallimento di Finabank. Dal canto suo la Franklin non gode certo di fama migliore e molte banche evitano di intrattenere rapporti di qualsiasi tipo; la Chase arriverà — ma questo solo nella primavera del 1974 — a rifiutare contratti *a pronti* in cambi.

Sindona comincia quindi a far sorgere qualcosa più di semplici sospetti negli ambienti bancari internazionali. Ma mentre lo abbandonano i nomi dell'alta finanza mondiale si rafforzano le amicizie interne. Non ci sono elementi per affermare se c'è un nesso di causalità, ma certo c'è una coincidenza temporale fra la rottura di quelle alleanze e il disegno di cercare saldi ed organici rapporti con i partiti politici e in particolare con la democrazia cristiana. È quindi un'ipotesi ragionevole che Sindona, una volta persa la battaglia con la finanza privata, non rinunci ai suoi ambiziosi progetti e cerchi

nuovi alleati negli uomini politici — con i quali aveva avuto fino a quel momento rapporti sporadici — e con il mondo imprenditoriale a questo più vicino, cioè gli enti pubblici, le partecipazioni statali e così via.

Al di là degli episodi che sono già contenuti nella parte di relazione dedicata a questo specifico punto (ed alla quassa si rinvia) basterà ricordare a questo proposito che nel 1973 aumentano con grande rapidità i depositi che le due banche milanesi ricevono da aziende del gruppo IRI e da enti pubblici in generale. E, significativamente, il fenomeno si intensificherà ulteriormente nel 1974, anche se moltissimi di questi conti verranno, con ammirevole tempestività, chiusi qualche giorno prima della liquidazione coatta amministrativa, evitando così ai rispettivi titolari il piccolo disturbo di richiedere il rimborso alle banche che realizzeranno il salvataggio.

Quasi tutti questi depositi avranno tassi di remunerazione superiori a quelli previsti dal cartello bancario. Era (ed in qualche misura è tuttora) una prassi largamente diffusa in tutte le aziende di credito italiane: fino al 1973 per le due banche questo significherà anche una irregolarità contabile poiché la differenza fra gli interessi pattuiti e quelli di cartello verrà accreditata con la generica dizione di « versamento » e comporterà l'utilizzo di fondi neri. Potrebbe sembrare un aspetto relativamente secondario se, con lo stesso cinico realismo degli operatori dell'epoca, riconosciamo quanto questa prassi fosse diffusa fra gli operatori dell'epoca (cfr. audizione di Macchiarella: « Tutte le banche a quell'epoca avevano fondi neri »). In realtà soprattutto nel caso delle due banche sindoniane, la contabilità riservata non serviva solo per pagare più facilmente alla clientela interessi superiori a quelli previsti dal cartello. Se così fosse stato, si sarebbe trattato di una manovra che, per quanto attuata con mezzi illeciti, avrebbe consentito alle banche di accentuare la loro manovra concorrenziale rompendo vincoli di un accordo di tipo collusivo e quindi giovando alla clientela. Ma i casi in questione hanno dimostrato che le contabilità riservate erano il veicolo privilegiato di manovre ben più irregolari, illecite e pericolose. Anche per quanto riguarda la politica di raccolta, le contabilità riservate serviranno per la realizzazione di vere e proprie manovre di corruzione.

I fondi non arriveranno alle banche solo perché attratti da interessi più alti: verranno pagate provvigioni e tangenti (cfr. audizione di Edoardo Ruggiero del 1° ottobre 1981, XVII/3 e XXII/3). In questa testimonianza si è affermato che Carlo Bordoni aveva promesso una percentuale — del 2 per cento fino a 500 milioni e fino allo 0,25 per cento per somme superiori al miliardo) a persone, e in particolare allo stesso Ruggiero e a sua sorella Maria Luisa, che fungeva da collegamento fra le banche di Sindona, il mondo politico e gli enti pubblici. Altri gravi episodi sono richiamati nella già citata parte della relazione. Ma dietro a queste persone vi è da segnalare la presenza di Umberto Ortolani (P2) che appare fra i maggiori beneficiari dei pagamenti effettuati con il li-

bretto al portatore « Orlando ». La fase della strategia di Sindona che porta alla ricerca di sostegni nel mondo politico si realizza quindi sotto il segno di uno dei protagonisti fondamentali della P2.

In altra parte della relazione vengono ampiamente documentati tutti i casi di imprese ed enti pubblici che hanno affidato nel 1973 fondi cospicui alle banche di Sindona (anzi, per essere più precisi allo sportello romano della Banca privata finanziaria). Questi fondi rappresentano quasi il 15 per cento dell'incremento complessivo nel 1973 dei mezzi amministrati (in lire e in valuta) di pertinenza di Banca Privata. Si ha quindi un'idea del sostegno che operazioni di questo genere, in aggiunta a quelle analoghe con operazioni creditizie di cui si dirà fra poco, hanno dato alla strategia finanziaria di Sindona.

Per quanto riguarda i rapporti con il sistema bancario, nel periodo 1973-1974 Sindona riesce non solo a continuare, ma anche a rafforzare i rapporti intrattenuti con banche di primaria importanza. Vi sono almeno sei episodi che la documentazione raccolta dalla Commissione consente di indicare e che gettano nuova luce sui rapporti fra Sindona e il sistema bancario italiano:

a) la fusione fra la Società Generale Immobiliare e l'Edilcentro-Sviluppo, che viene sostenuta a ranghi compatti da tutti gli istituti di diritto pubblico, con il giudizio favorevole della Banca d'Italia;

b) la fusione fra le due banche che verrà autorizzata dalla Banca d'Italia, unitamente all'aumento di capitale di Banca Unione sia pure per un importo dimezzato rispetto alla richiesta;

c) l'estensione delle operazioni intrattenute da banche primarie con Moneyrex;

d) l'intervento di Franklin International Bank, su sollecitazione del governatore Carli, nel prestito internazionale CREDIOP;

e) l'estensione della raccolta interbancaria;

f) l'operazione di aumento di capitale della Finambro, che viene sostenuta anche da banche estranee al gruppo.

b) *La fusione fra Società Generale Immobiliare ed Edilcentro-Sviluppo.*

Questa operazione è un passo importante perché consente al gruppo di raccogliere mezzi freschi presso i risparmiatori privati e soprattutto perché realizza le premesse organizzative per realizzare operazioni speculative a vasto raggio. Sindona si era infatti reso conto delle enormi possibilità offerte dalla nuova fase di instabilità dei mercati mondiali ed era pronto a trarne vantaggio.

Di qui l'operazione di fusione, con contemporaneo aumento di capitale. La situazione di liquidità del gruppo è già molto tesa: si

rende allora necessario un finanziamento-ponte che sarà erogato dalle banche. E non si tratta di banche da poco: sono tutti gli istituti di diritto pubblico (con il Banco di Sardegna disposto ad intervenire in caso di necessità). Segno che nel mondo bancario italiano le protezioni a Sindona sono ancora molto forti.

Come giudica la Banca d'Italia questa operazione? Ce lo dice un documento inviato da Carli a De Martino e Ferrari (rispettivamente presidente del Banco di Sicilia e direttore generale della Banca nazionale del lavoro) in data 13 giugno 1973 (v. documenti Banca d'Italia, ins. 1, n. 41):

1) La progettata concentrazione della Società Generale Immobiliare e della Società Edilcentro Sviluppo mi sembra risponda ad una concezione di ampio respiro e come tale meritevole di essere approvata.

2) Il Banco di Sicilia nella sua qualità di coordinatore deve procedere alla più ampia ripartizione possibile del rischio. Ciascun istituto deve provvedere ad un'autonoma valutazione ».

Gli altri due punti del documento contengono alcuni consigli tecnici su come realizzare l'operazione in modo da contenere il rischio.

Il documento ci dice dunque che lo stesso governatore vede con grande favore la fusione: il fatto che nutra preoccupazioni per le banche sembra essere un segno che qualche sospetto comincia a sorgere; si deve trattare comunque di sospetti molto blandi se l'operazione nel suo complesso è giudicata di « ampio respiro ». Sospetti che ancora una volta, appaiono troppo blandi rispetto a quanto la Banca d'Italia conosceva della capacità di Sindona di creare meccanismi speculativi estremamente instabili e pericolosi e rispetto a quanto era universalmente noto della propensione alla speculazione dell'Edilcentro Sviluppo.

c) *La fusione fra Banca Unione e Banca Privata finanziaria (rinvio).*

Questo tema sarà trattato ampiamente nel punto 7 di questo capitolo; si può dire fin d'ora che l'autorizzazione concessa dalla Banca d'Italia dimostra come questa continuasse a sottovalutare la gravità della situazione economica e patrimoniale delle due banche.

La riduzione della metà della richiesta originaria di aumento del capitale della Banca Unione sembrò probabilmente un atto di coraggio ma, come si è detto, si tradusse pur sempre nell'autorizzazione ad espropriare sei miliardi ai privati azionisti. Neppure la facilità con cui il gruppo di controllo si dichiarò disponibile ad una decurtazione così vistosa sembra aver generato sospetti.

Dal punto di vista tecnico va notato, riprendendo un'importante conclusione del commissario Ambrosoli, che la fusione non solo rendeva più difficili eventuali scalate, ma rendeva anche impossibile rea-

lizzare il salvataggio di almeno una banca se l'altra era in condizioni patrimoniali precarie.

Di conseguenza, Sindona non solo gonfiando il valore di Banca privata finanziaria incassa personalmente ai danni degli altri azionisti sei miliardi di lire (di cui cinque regolarmente portati all'estero) ma prepara anche un terreno più difficile per futuri interventi di vigilanza. Come infatti si verificherà puntualmente, la Banca d'Italia si troverà costretta ad intervenire globalmente per evitare il dissesto della nuova entità nata dalla fusione.

La relativa facilità con cui è stata concessa l'autorizzazione dimostra quanto fosse ancora radicata in Banca d'Italia la convinzione che le banche sindoniane fossero tutto sommato normali. Dal punto di vista tecnico una simile convinzione non sembra avvalorata da alcun elemento. Quindi delle due l'una: o si tratta di un clamoroso errore di valutazione, la cui gravità emergerà chiaramente nell'estate del 1974; oppure è ancora una conseguenza della decisione dell'anno precedente di non aver disposto la gestione straordinaria e di aver puntato su ispezioni parziali e quindi scarsamente efficaci. Di fronte a segnali apparentemente tranquillizzanti provenienti da queste ispezioni, la Banca d'Italia ha ritenuto di poter concedere l'autorizzazione ed in un certo senso ha subito anche essa i danni provocati da quella decisione originaria.

d) *Moneyrex.*

I rapporti con questo che Bordoni chiama il suo « gioiello » sono estremamente indicativi. Questa società di *brokerage* che in realtà esportava capitali a tutto spiano fattura nel 1973 1.351 milioni di lire di servizi vari. Fra i suoi clienti abbiamo molti nomi illustri: per 419 milioni il Banco di Roma, per 329 le altre due banche di interesse nazionale.

Poiché si può legittimamente presumere che queste banche potessero o « produrre » in proprio quei servizi o ricorrere ad altri intermediari, dobbiamo ritenere che il vertice del sistema bancario avesse la massima fiducia nel gruppo di Sindona. Quanto poi alla massiccia concentrazione del lavoro nei confronti del Banco di Roma, si tratta di un aspetto estremamente interessante e dimostra come i rapporti con questa banca non siano affatto iniziati con il finanziamento di 100 milioni di dollari del giugno 1974. Vale poi la pena di ricordare che secondo la dichiarazione di Bordoni, i servizi della Moneyrex davano luogo a cospicue tangenti a favore di molti funzionari del Banco.

e) *Finanziamento CREDIOP (rinvio).*

Sono riportati in altra parte della relazione i fatti conosciuti in ordine ai rapporti fra CREDIOP e ICIPU e le banche sindoniane per quanto riguarda depositi ed altre operazioni. In particolare, sia il CREDIOP sia l'ICIPU hanno contratto finanziamenti sul mercato inter-

nazionale nella forma di prestiti in *pool* di banche estere a cui ha partecipato in più occasioni la Franklin National Bank, cioè la banca americana di Sindona. Come si afferma nella parte di relazione dedicata all'argomento, manca la prova della connessione fra il deposito che i due istituti di credito speciale facevano presso la banca italiana di Sindona e l'operazione di prestito che la banca (americana) di Sindona faceva sull'euromercato agli stessi istituti. Complessivamente, dal punto di vista tecnico, il giro appare quanto meno singolare e comunque ancora una volta dimostra la continuità e la regolarità dei rapporti fra banche sindoniane ed istituti di credito italiani di primaria importanza.

f) *Depositi interbancari.*

In parallelo ai depositi di enti pubblici di cui si è parlato in precedenza, nel 1973 aumentano anche i depositi provenienti da altre istituzioni creditizie: ben due istituti centrali di categoria: la ICCREA ha un saldo al 1973 di 42 miliardi di lire e l'ICCRI di 11 miliardi. A questi vanno aggiunti fondi provenienti da istituti di credito speciale: oltre al CREDIOP e all'ICIPU di cui si è già parlato, il Medioconsorzio (il deposito di 100 milioni di lire verrà aumentato di 805 milioni nel luglio 1974), l'IMI, peraltro con importi modesti rispetto ai precedenti date le dimensioni dell'istituto (un miliardo circa).

Sindona quindi anche da questo punto di vista dimostra di aver stretti rapporti di affari con gran parte del sistema bancario italiano. E per quanto si debbano prendere con grande prudenza simili connessioni, non si può fare a meno di notare che molti dei dirigenti degli istituti di credito che abbiamo appena ricordato figurano nelle liste della Loggia P2. Anche i rapporti bancari « normali » possono quindi essere in qualche modo l'espressione di una rete assai più ampia di complicità.

In ogni caso, i rapporti assolutamente normali e corretti sono assai pochi. Quasi tutti prevedevano degli interessi superiori a quelli pattuiti, quindi delle irregolarità contabili (per la banca debitrice, ma anche per quella titolare del deposito) quindi, almeno per la banca, il ricorso a fondi di contabilità occulte. Per due casi, ICCRI e CREDIOP, un rapporto della Guardia di finanza indica che interessi (o tangenti) furono probabilmente pagati in modo illecito. Per i due istituti l'anello di congiunzione è costituito dal libretto « Orlando », dietro cui appare ancora l'inquietante presenza dell'avvocato Ortolani; somme a valere sui depositi CREDIOP (oltre agli interessi « extra ») furono infatti accreditate su questo libretto, che per i depositi ICCRI aveva lo scopo di parcheggiare somme riconosciute a titolo di tangenti all'avvocato Ortolani per depositi da questi procurati. Sulla questione del conto « Orlando » e sul ruolo svolto da Ortolani si rinvia, ancora una volta, alla parte di relazione dedicata agli interessi « extra ».

E così fra i sei istituti di diritto pubblico che sostengono la fusione Società Generale Immobiliare-Edilcentro, le tre banche di interesse nazionale che operano con la Moneyrex, gli istituti centrali di categoria e

gli istituti speciali che depositano somme cospicue, Sindona dà l'impressione di essersi assicurato protezioni validissime, del tutto all'altezza di quelle internazionali che aveva appena perso. Tutto questo dà una chiara dimostrazione del fatto che le banche di Sindona non sono due cellule impazzite di un sistema bancario assolutamente sano e tetragono ad ogni operazione meno che lecita. Sono in realtà due banche che ricevono ampi sostegni da parte di moltissime aziende di credito: è vero che è del mondo finanziario non andar troppo per il sottile nei propri affari e di contare molto sul principio che *pecunia non olet*. Ma è altrettanto vero che pochissime di tutte le operazioni che abbiamo ricordato superavano la soglia minima di legalità e di ortodossia tecnica. Molte altre erano assolutamente irregolari; altre ancora presentavano pesanti elementi di distrazione di fondi e di corruzione.

g) *Aumento di capitale della Finambro (rinvio).*

È ormai noto a tutti che questa operazione fu una delle vicende meno limpide della storia della nostra borsa valori, che pure ne ha viste di tutti i colori. Essa verrà esaminata in dettaglio nel punto 5 di questo capitolo. Qui vale la pena di riportare gli aspetti principali relativi al rapporto con la Banca d'Italia.

Fin dal mese di maggio (come vedremo fra poco la prima notizia ufficiale di Sindona a Carli è del 3 di agosto) alcune banche avevano cominciato a raccogliere le relative sottoscrizioni che venivano negoziate al mercato ristretto a prezzi notevolmente superiori rispetto a quello dell'emissione.

Secondo una prassi da *South Sea Bubble* (che peraltro risale a due secoli prima) si trattavano titoli del tutto inesistenti, anche da parte di banche che — ovviamente — non avevano ricevuto alcuna autorizzazione. E fra queste banche non c'era solo la scuderia Sindona al gran completo (compresa la Banca generale di credito da poco acquistata) ma anche il Credito italiano, una delle più prestigiose banche italiane.

La vicenda dell'aumento di capitale Finambro è l'atto conclusivo della vicenda. Il 31 agosto viene deliberato l'aumento da 20 a 160 miliardi. Sindona ne parla addirittura lo stesso giorno con il governatore Carli e con il direttore generale Baffi. Carli (v. audizione del 28 gennaio 1981, III/3), con un pò di sarcasmo, nota che non aveva preso visione della domanda, nè poteva averlo fatto, posto che gli organi della società deliberavano in quello stesso giorno. Ma questo non significa che non capisca quale sia la posta in gioco, tanto che fa redigere un verbale di questo incontro, nel quale si legge (v. documenti Banca d'Italia, ins. 3):

« Il ministro del tesoro ha deciso di sospendere temporaneamente tutte le autorizzazioni concernenti aumenti di capitale di società finanziarie... Il dottor Carli ricorda che proprio in dipendenza dell'accentuazione dell'aspetto pubblicistico insito nell'attività delle società finanziarie, sarebbe d'uopo che l'attività delle medesime fosse assoggettata a controlli adeguati; a questo principio si ispira l'originario progetto di disciplina delle società per azioni ».

E vale la pena di ricordare che Sindona riuscirà ad ottenere dal tribunale l'omologazione dell'aumento di capitale, senza aver mai ottenuto l'autorizzazione del Comitato interministeriale. Anche questo viene analizzato più ampiamente nel punto 5 di questo capitolo.

Da quel momento la caccia all'autorizzazione è ufficialmente aperta e Sindona cerca di giocare tutte le carte in suo possesso. Naturalmente le manovre di corruzione di vario livello, che ha posto in essere soprattutto negli ultimi due anni, gli offrono ampie possibilità di esercitare ogni sorta di pressioni.

C'è un'annotazione di La Malfa che, proprio per il suo tono di ordinaria amministrazione, rende bene il clima di quei giorni. Si tratta di un appunto manoscritto inviato al Governatore il 28 agosto e dice:

« Caro Carli, ancora una pressione per la Finambro con la consegna del promemoria che ti allego in copia. Mezza Italia si sta muovendo per questa operazione, il che mi rende ancora più diffidente ».

Se il sistema bancario aveva un'opinione così elevata di Sindona, non sembra irragionevole ritenere che sia stato merito precipuo di La Malfa di aver impedito definitivamente l'aumento di capitale Finambro. Forse non per valutazioni di ordine tecnico, per le quali non possedeva gli elementi conoscitivi necessari, ma certo per una grande sensibilità politica sui rischi che un'attività come quella di Sindona comportava in un paese sprovvisto di una struttura legislativa adeguata. In una lettera al *Corriere della Sera* del 25 ottobre 1974, La Malfa scriveva:

« Non vi è stata mai, in effetti, una mia presa di posizione rispetto al 'caso Sindona' in sè considerato... ma ci è stata una mia presa di posizione verso situazioni generali nelle quali le imprese Sindona si collocavano. Nel luglio dell'anno scorso, costituitosi appena il governo Rumor con un impegno prioritario di lotta all'inflazione, la prima decisione che presi fu quella di non consentire, avvalendomi della facoltà di procedura d'urgenza il cui esempio è previsto dalla legge, aumenti di capitale alle società finanziarie e alle società anche non finanziarie i cui titoli fossero quotati in Borsa... I riflessi di questa decisione non riguardano soltanto la richiesta di aumento di capitale della Finambro... ma quella di altre società... ».

In definitiva, anche nel 1973 il Sindona finanziere viene inesorabilmente fermato dalla Banca d'Italia, mentre il Sindona banchiere continua ad essere quanto meno tollerato. Secondo l'interpretazione di Fanfani, Carli si esprimerà più volte in termini lusinghieri nei confronti di Sindona. Il che lascia anche presumere che nella decisione finale sulla Finambro il ministro del tesoro abbia avuto un peso superiore a quello del governatore.

4. — L'EPILOGO: L'ESTATE DEL 1974.

a) *I primi sintomi.*

Una volta bloccata l'operazione Finambro le sorti del gruppo Sindona sono segnate. Ma questa connessione, che, a giochi fatti, appare assolutamente lampante, non viene percepita subito da tutti i protagonisti di questa vicenda sempre più intricata. Molti credono ancora che Sindona possa riprendersi e che possa essere tenuto sotto controllo. Fra questi vi è sicuramente Carli, se dobbiamo ritenere sincera la seguente dichiarazione rilasciata alla massima autorità di vigilanza statunitense (J.A. SPERO, *The failure of Franklin National Bank*, New York, Columbia University Press, pag. 63):

« When asked on February 4, 1974 by the Office of the Comptroller of the Currency ... Carli said that Sindona was intelligent and endowed with initiative and imagination, that the world needed such people but the job of central bankers was to build controls on and to build boundaries around such ambitious and explosive persons ».

Ancora una volta trova conferma che, persino agli inizi del 1974, Carli continua a sottovalutare il problema di Sindona e a considerarlo come un banchiere non particolarmente pericoloso.

Solo Sindona sembra aver percepito se non l'ineluttabilità, certo la gravità della situazione, come è provato dal fatto che tutti i rapporti fiduciari vengono modificati interponendo nella catena altri anelli (la Arana) per rendere ancora più difficile la ricostruzione dei rapporti finanziari e quindi l'escussione del patrimonio. Da questo punto di vista, egli segna quindi un altro punto a suo favore nella battaglia contro le autorità di controllo.

Nei primi mesi del 1974 la gravità della crisi del gruppo Sindona emerge con tutta chiarezza. Il segnale più clamoroso si ha nel maggio, quando la SEC sospende la Franklin dalla quotazione di borsa, ma a quel punto in tutti gli ambienti economici risulta chiaro che ci si trova di fronte ad una grande manifestazione di instabilità dei sistemi finanziari, certamente la più grave del dopoguerra.

Le banche centrali si rendono conto assai rapidamente che il periodo di eccezionale stabilità che era praticamente durato per tutti il dopoguerra è finito e che occorre approntare nuovi strumenti di intervento e soprattutto, dati i legami internazionali dell'attività bancaria, occorre anche trovare criteri e soluzioni comuni. Le riunioni dei governatori si fanno quindi più frequenti e in quella sede si mettono a punto, mentre gli avvenimenti incalzano, i criteri cui attenersi di fronte a questo problema relativamente nuovo nella sua estensione, almeno per questa generazione di autorità monetarie.

Non è dato sapere se nel corso delle riunioni i governatori abbiano parlato delle singole banche in difficoltà; ma è difficile credere che si siano limitati ad enunciare principi teorici e astratte linee-guida. È quindi anche probabile che informazioni siano state scambiate su Sindona e forse che sia maturata di comune accordo la decisione di bloccare definitivamente lo spericolato finanziario.

Sul piano generale, il criterio formulato dai governatori, nelle riunioni di giugno a Basilea, è sostanzialmente il seguente. Le banche centrali interverranno a sostegno delle banche, ma unicamente per quelle che rischiano il dissesto in seguito ad obiettive difficoltà di mercato, mentre dovrebbe essere negato tale sostegno nei casi in cui le banche vengano a trovarsi in difficoltà in seguito a operazioni azzardate e, più in generale, a causa di cattiva gestione degli affari.

Le riunioni internazionali hanno quindi contribuito ad illuminare la Banca d'Italia sulla gravità della crisi generale e di Sindona in particolare, forse a decretare definitivamente pollice verso per il banchiere italiano e infine a mettere a punto questo criterio-guida.

b) *Le armi a disposizione di Carli.*

Neturalmente il criterio viene applicato in ciascun paese in base alle valutazioni discrezionali delle autorità e in base alla tastiera di strumenti che queste hanno a disposizione. Qual'è la tastiera di cui dispone Carli nel momento in cui deve affrontare la crisi del 1974?

Trascurando gli strumenti relativi alle situazioni di crisi meno gravi, sono sostanzialmente la gestione straordinaria e la liquidazione coatta amministrativa previste dalla legge bancaria. I criteri da seguire sono fissati da due direttive del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (8 giugno 1965 e 5 settembre 1969), il cui contenuto è sostanzialmente il seguente:

1) gli interventi di aziende di credito nei confronti di altre banche in crisi sono da preferirsi a qualsiasi forma palese di dissesto;

2) tali interventi possono concretarsi in modi diversi, quali la sostituzione di un gruppo ad un altro nel possesso azionario; incorporazioni; rilievo di attività e passività; rilievo di depositi con relativa surrogazione del debito e interventi a fondo perduto;

3) per evitare che si attui un puro e semplice trasferimento di perdita da aziende più piccole e dissestate ad aziende più grandi e sane, la banca centrale fornirà adeguate compensazioni sotto forma di anticipazioni a tasso di interesse inferiore a quello di mercato o eventualmente di nuovi sportelli bancari.

I motivi per cui questa soluzione di salvataggio è da preferire a quella della liquidazione saranno così spiegati da Carli:

« La liquidazione danneggia il sistema economico dal lato dei debitori della banca, cioè dal lato delle imprese; essa costringe le

imprese sovvenute alla restituzione delle somme ricevute in prestito. Ciò è più grave quando accade in un periodo nel quale la politica di restrizione del credito limita la possibilità per le imprese di ottenere finanziamenti sostitutivi. La liquidazione inoltre distrugge l'avviamento e nuoce a tutti gli azionisti, anche a quelli che non sono responsabili della gestione della banca dissestata.

In tutti i paesi ad economia di mercato le autorità seguono la politica di ricorrere ai provvedimenti di liquidazione come soluzione estrema e soltanto dopo aver accertato l'impossibilità del ricorso a soluzioni alternative ».

La preferenza della Banca d'Italia per soluzioni interne al sistema bancario che non sollevassero « rumori » è quindi dichiarata *per tabulas*, nel momento in cui le autorità si accingono ad affrontare la più grave crisi bancaria del dopoguerra.

D'altra parte va subito chiarito che non necessariamente il problema di tutela dei depositanti e la necessità di evitare crisi di sfiducia nel pubblico portano come conseguenza a preferire le soluzioni interne al sistema bancario a quelle più rigorose della liquidazione. Si tratta infatti di vincoli per la banca centrale che si pongono su piani che non sono necessariamente coincidenti.

Il primo è un vincolo assoluto, codificato almeno dai tempi di Walter Bagehot (governatore della Banca d'Inghilterra della seconda metà dell'Ottocento). In base ad esso, la banca centrale deve fornire al sistema tutta la liquidità necessaria per evitare che si inneschino crolli a catena nel sistema finanziario e nel sistema economico. Come questa liquidità debba essere fornita, rientra ovviamente nei poteri discrezionali delle autorità.

Il secondo aspetto riguarda l'opportunità di non disperdere il valore che un'azienda di credito può avere anche in situazione di crisi. E questo non solo per garantire il rimborso dei depositanti (che rientra nel vincolo assoluto di cui si è già detto e che comunque può essere realizzato con altri mezzi), ma anche per non determinare richieste di rimborso ai creditori e più in generale per mantenere nella sua interezza la trama di rapporti creditizi che costituisce uno degli elementi essenziali della attività bancaria.

In questo senso, si tratta di un vincolo relativo che agisce fintanto che sia conveniente dal punto di vista aziendale e da quello generale mantenere in vita la banca. In termini aziendali, questo limite può essere espresso dal valore del patrimonio: un insieme di attività che non raggiunga quello delle passività non sembra essere degno di essere particolarmente tutelato e consegnato unitariamente ad una banca subentrante. In termini generali, si dovrà poi stabilire fino a che punto è opportuno non ricorrere alla sanzione dell'espulsione palese dal mercato che, tutto sommato, è una delle regole che assicurano il funzionamento dei meccanismi concorrenziali. Tale opportunità dovrebbe quindi essere valutata in relazione soprattutto alle cause che hanno condotto al dissesto e si presume dovrebbe portare ad evitare soluzioni « interne » per i casi di dissesto in cui vi siano gravi elementi di dolo.

Sulla base delle linee strategiche decise in sede internazionale e con questa strumentazione di interventi, la Banca d'Italia affronta dunque la fase finale della crisi Sindona. È un periodo particolarmente difficile per l'economia italiana; d'altra parte i dissesti bancari devono, quasi per definizione, coincidere con le fasi di forti tensioni dei prezzi e dei cambi e di accentuati squilibri nei mercati.

In base alle considerazioni svolte in precedenza, si deve presumere che, al massimo verso la tarda primavera, le nostre autorità fossero perfettamente consapevoli della gravità della crisi e del fatto che entro breve avrebbero dovuto intervenire nei confronti delle due banche milanesi che, fra l'altro, erano in procinto di fondersi con un'operazione di aumento di capitale che, come si è già accennato e come si vedrà meglio in seguito, comportava la raccolta presso privati risparmiatori di circa sei miliardi.

c) *Per la seconda volta Carli rifiuta la gestione straordinaria.*

Fra le alternative possibili c'è quindi anche quella di giocare in anticipo predisponendo una nuova ispezione generale e/o rispolverando quel decreto di amministrazione straordinaria che era rimasto nei cassetti del governatore. Ancora una volta però il provvedimento di rigore viene scartato. Rispondendo ad una domanda del commissario Onorato, Carli affermerà infatti (v. audizione del 28 gennaio 1981, XXVII/4):

« Perché non amministrazione straordinaria nel periodo 1974? La mia risposta è la seguente: solitamente l'insediamento del commissario straordinario produce ritiri di depositi. La legge stabilisce che possono essere sospesi i pagamenti. Ciò non desideravo accadesse ».

Il periodo a cui queste valutazioni si riferiscono non è precisato, ma non dovrebbe essere precedente al maggio (quando la SEC prende il provvedimento clamoroso) nè successivo ai primi di luglio, quando il governatore punta verso la soluzione « interna », cioè verso l'intervento diretto del Banco di Roma. La fase in cui tutti i sintomi della crisi sono palesi e in cui è in un certo senso ancora aperta l'intera gamma delle opzioni.

È abbastanza sintomatico che una scelta che, almeno a chi deve giudicare *a posteriori*, appare tanto delicata, venga sbrigativamente spiegata con argomentazioni che appaiono quanto meno apodittiche. Davanti a una crisi grave, che ha grande eco nella stampa italiana e internazionale, si deve dare per scontato che avvengano ritiri di depositi; il problema è proprio quello di valutare come la banca centrale deve intervenire per assicurare la liquidità della banca e del sistema.

La motivazione che l'amministrazione straordinaria non è stata disposta immediatamente per evitare ritiri di depositi è da un lato irrilevante e dall'altro smentita dalla stessa evoluzione dei fatti: nel giro di poche settimane il ritiro dei depositi si porrà in tutta la sua drammatica

evidenza e la Banca d'Italia dovrà nuovamente affrontare il problema dell'atteggiamento da prendere di fronte alla crisi delle due banche milanesi.

Ancora una volta c'è un'ipotesi che si può avanzare, ragionando in un certo senso *a contrariis*, per giustificare la decisione della Banca d'Italia. Se la gravità del dissesto era palese, se l'intervento delle autorità era ormai inevitabile, se l'unico strumento di rigore tecnicamente possibile è stato scartato, si deve ritenere che la banca centrale avesse di fronte almeno un'alternativa concreta che le assicurasse il controllo della situazione. E questa alternativa non può che essere rappresentata dall'intervento del Banco di Roma.

Non si vuole certo affermare che il Banco di Roma abbia concordato con il governatore il famoso credito di 100 milioni di dollari (anche perchè se l'avesse fatto avrebbe probabilmente scelto una soluzione tecnicamente meno sciagurata), ma che il governatore, avuta notizia dell'operazione, abbia ritenuto possibile ed opportuno soprassedere alla richiesta di gestione straordinaria. Peraltro tale ipotesi contrasta con l'affermazione di Carli di avere avuto notizie dell'operazione dalla stampa.

Sembra però difficile credere che una pratica così delicata sul piano tecnico e politico sia appresa dal governatore dai giornali come i comuni mortali, soprattutto se si tiene conto della delicatezza dell'operazione. È quindi probabile che Carli sia stato tradito dalla memoria su questo particolare. Ma se invece fosse corretto il ricordo del governatore, si dovrebbe ritenere che la Banca d'Italia ha scartato la soluzione della gestione straordinaria nel momento in cui si profilava la crisi, senza avere una valida alternativa tecnica di intervento.

Ancora una volta ci si potrebbe chiedere, analogamente a quanto fatto per le vicende del 1972, se l'ipotesi dell'intervento drastico è stata scartata per l'incapacità politica della Banca d'Italia di infliggere un colpo così duro ad un avversario che godeva ancora di altissime protezioni e che, almeno in Italia, aveva ancora in essere una serie di rapporti con banche di primaria importanza. Per la verità, alla Commissione non è stata fornita alcuna indicazione per avvalorare decisamente questa ipotesi, ma se è lecito continuare a mantenersi nel campo del possibile, si deve ritenere che questo elemento abbia avuto un peso non irrilevante nella decisione in esame.

L'analisi tecnica ha mostrato che le banche sindoniane non sono una cellula impazzita all'interno del sistema bancario italiano; le vicende del 1973-1974 dimostrano quanto organiche quelle banche fossero diventate ad un mondo di protezioni clientelari e di corruzioni politiche. Un intervento drastico nei confronti di quelle banche significava tagliare gordianamente quell'intreccio. Ciò però richiedeva non solo la valutazione tecnica dell'opportunità dell'intervento, ma anche la capacità politica di realizzarlo. Che quella capacità politica sia mancata nella tarda primavera del 1974 è del tutto plausibile, dato tutto quello che conosciamo sulle convulse iniziative di Sindona in quel periodo e sugli appoggi che ha convulsamente cercato di ottenere. Ma se ciò è vero, è più difficile spiegare perchè le autorità, almeno *a posteriori*, non hanno denunciato i motivi per cui quella capacità politica è mancata.

- d) *La crisi si aggrava: nuove ispezioni e « invito » al Banco di Roma a proseguire il finanziamento.*

Alla fine di giugno (il 28) in via Nazionale giunge un grave segnale di allarme. Il direttore della sede di Milano (il dottor Quattrone) segnala che si sono diffuse voci di difficoltà delle due banche di Sindona. E aggiunge:

« Chiedo immediati accertamenti ispettivi presso Banca Unione. Ho considerato eventuali effetti opinione pubblica nostro intervento. A mio avviso dovrebbero essere tranquillizzanti, tuttavia ritengo che eventuale nostra inerzia potrebbe domani costituire elemento di accusa nei confronti Banca d'Italia per carente azione di vigilanza ».

Qualche giorno prima aveva preso definitivamente l'avvio l'operazione del Banco di Roma, di cui si parla ampiamente nel punto 6 di questo capitolo: se Carli ha sperato che questo intervento avesse almeno per qualche tempo risultati positivi per le due banche, le sue illusioni svaniscono rapidamente. Il 2 luglio Macchiarella gli fornisce un quadro estremamente preoccupante della situazione di liquidità delle due banche alle quali, come si vedrà a suo luogo, il Banco di Roma ha sospeso l'erogazione della seconda *tranche* del finanziamento. Secondo quanto Sindona ha dichiarato ai giudici, sarebbe stato Sindona stesso a fornire queste notizie. Ecco il suo racconto dell'episodio (v. interrogatorio del 19 dicembre 1980, prot. n. 00266/Sind, pag. 35):

« Mentre portavo a termine l'operazione col Banco di Roma, il Bordoni mi comunicò le ingenti perdite che stavano maturando sulla Edilcentro e sulle banche milanesi per operazioni in cambi e in *commodities*... Mi precipitai immediatamente da Carli al quale comunicai la situazione dopo aver chiesto a Macchiarella un prospetto più specifico di quello confusamente riferitomi dal Bordoni.

Carli si mostrò preoccupato, mi rimproverò aspramente per la fiducia che avevo continuato ad avere in Bordoni e mi disse che era comunque sua intenzione salvare le banche. In mia presenza chiamò il Banco di Roma dandomi appuntamento per il pomeriggio per riferirmi sull'evoluzione della situazione. Mi chiese altresì se io ero disposto a cedere le banche. Gli risposi affermativamente in quanto ero sicuro che avrei trovato un punto di accordo con il Banco di Roma.

Mi misi autonomamente in contatto con Barone al quale comunicai il colloquio con Carli. Successivamente ci vedemmo al Banco di Roma e in tale occasione erano altresì presenti Ventriglia, Barone e mi pare Guidi. Si convenne in linea di massima che io avrei ceduto le aziende di credito ».

E a questo punto, in una situazione che si fa sempre più difficile per l'economia italiana, matura la decisione di chiedere al Banco di Roma di proseguire l'operazione: il 3 luglio il governatore

« manifesta al Banco di Roma l'opportunità di completare i versamenti sopra la convenzione di credito.

Il 4 luglio il governatore conferma quell'avviso. Esso non ha natura di ordine, di direttiva, di istruzione; ma domanda di collaborazione nell'interesse generale. Nell'ipotesi che il Banco di Roma decida affermativamente, la situazione impone di non frapporre indugi » (v. audizione di Carli del 28 gennaio 1981, VI/1).

Nel linguaggio ovattato delle banche, è quella che viene definita persuasione morale o *moral suasion*: il banchiere centrale « consiglia vivamente ».

Come fosse percepito questo consiglio lo mette bene in evidenza Guidi (v. interrogatorio reso il 18 febbraio 1976 al giudice istruttore di Milano):

« Ci invitò pertanto in modo risoluto e deciso a concludere la operazione. A tale punto per comprendere meglio la misura e la profondità delle affermazioni di cui sopra giova tener presente quale la figura del governatore per tutti i responsabili e i capi di istituto bancari in Italia. Gli indirizzi e gli avvisi del governatore sono, per chi è cresciuto in questa tradizione, degli ordini da eseguire. Nel caso di specie per me, per il professor Ventriglia, per il Banco di Roma si trattò di seguire l'ordine del governatore. Giova qui considerare che oltre alla figura preminente ed esaltante dal governatore dottor Carli c'è la realtà della Banca d'Italia intesa nella sua accorta specifica e continua vigilanza sulle aziende di credito che costituisce per tutte le aziende l'organo di controllo onnipotente ».

L'interpretazione di Guidi esprime assai bene la strategia che il Banco di Roma tenderà ad adottare a partire da questo momento. Da un lato prendere gradatamente possesso delle banche agendo da protagonista assoluto rispetto ai terzi — *uti dominus* secondo l'opinione del tribunale di Milano — ma dall'altro trincerarsi costantemente dietro ai meriti acquisiti per aver aderito all'invito del governatore. Ventriglia arriverà a scrivere a Carli di « essere stato il braccio operativo della Banca d'Italia » (lettera del 12 settembre). Non è forse una grande ammissione di autonomia professionale, ma certo è un'argomentazione che verrà ampiamente utilizzata, come vedremo più avanti, sia per scaricare tutta la responsabilità dell'operazione sulla Banca d'Italia, sia per chiedere il compenso per il ruolo svolto.

È certo che fra il 3 e il 10 luglio viene rapidamente abbandonata la prima soluzione, quella dell'intervento spontaneo del Banco di Roma e si inizia un secondo tentativo: quello dell'intervento pilotato dalla Banca d'Italia. L'obiettivo di questa seconda fase è quello di estromettere Sindona e per il Banco di Roma quello di rilevare le due banche, realizzando un disegno che forse era già stato formulato quando fra il 10 e il 20 di giugno era stata decisa l'operazione di finanziamento.

Secondo il memoriale datato 20 maggio 1979, consegnato dal finanziere ai giudici di Milano nel corso dell'interrogatorio a New York,

« dal 10 luglio 1974 [in base alle considerazioni svolte questa data può forse essere anticipata di qualche giorno] aveva inizio la seconda fase dei rapporti tra Michele Sindona e Banco di Roma, tesi al raggiungimento di un accordo avente per oggetto la cessione del pacchetto di maggioranza delle due banche, del pacchetto di controllo della Società Generale Immobiliare e del pacchetto di maggioranza assoluta di Finabank ».

Nella deposizione del 19 dicembre 1980 resa ai giudici del tribunale di Milano Sindona ha dichiarato che il prezzo concordato era stato il patrimonio delle due banche (capitale + riserve — eventuali [*sic!*] perdite) più l'avviamento pari al 18 per cento dei depositi delle due banche.

Le decisioni operative necessarie per questa seconda fase vengono prese con straordinaria rapidità: nel giro di pochi giorni si procede alla consegna in pegno delle azioni e al completamento del finanziamento, si decide di inserire uomini del Banco di Roma nel consiglio di amministrazione e nel collegio sindacale della banca, si decide di distaccare alcuni funzionari del Banco per seguire direttamente l'evoluzione della situazione.

Vedremo fra poco quali saranno gli sviluppi di questa seconda fase: è opportuno porsi subito due domande. Primo: l'intervento di Carli rientra in qualche modo nella prassi delle banche centrali, sia pure di fronte a situazioni di emergenza? Secondo: quali sono i motivi che inducono Carli ad intervenire con tanta rapidità?

Per quanto riguarda il primo punto, è fuori di dubbio che Carli consideri l'intervento di una banca presso un'altra banca in crisi come un'alternativa all'applicazione dell'articolo 57 della legge bancaria. Nel verbale di una riunione tenuta presso la Banca d'Italia il 24 settembre si legge:

« il governatore considera il lavoro svolto dal Banco di Roma come una fase, sia pure informale, di gestione straordinaria dell'azienda in dissesto ».

È già questa una interpretazione assai singolare del concetto di gestione straordinaria. Inoltre va notato che la *moral suasion* fa sicuramente parte degli strumenti di intervento a disposizione delle banche centrali. Ma altro è utilizzarla nell'esercizio della politica monetaria in senso stretto, altro è esercitarla nell'azione di vigilanza. In quest'ultimo caso, infatti, si corre il rischio che la banca centrale si trovi coinvolta in situazioni di crisi aziendali o bancarie, venga a conoscenza di irregolarità più o meno gravi e sia costretta a coprirle per il buon fine della operazione. Molti banchieri centrali hanno quindi rifiutato sistematicamente questo tipo di interventi. È rimasta famosa l'orgogliosa frase di Emile Moreau (a Poincaré che lo sollecitava ad intervenire per la sistemazione della Citroën): « Je lui repond que la Banque de France en intervenant pour le sauver ne peut que violer ses statuts ». (E. MOREAU,

Souvenirs d'un Gouverneur de la Banque de France, Paris, M. Génin, 1954, pag. 187).

Un atteggiamento così distaccato non rientra più nella prassi delle banche centrali e sicuramente non poteva essere adottato davanti ad una crisi così grave come quella che si profilava nel luglio del 1974. Ma, ammesso e non concesso che interventi più palesi come la gestione straordinaria o la liquidazione coatta amministrativa (ovviamente con sostegno della liquidità e della stabilità del sistema) fossero meno efficaci, va posto in evidenza che un intervento di *moral suasion* nei confronti di un solo istituto, nella fattispecie il Banco di Roma, è per la banca centrale estremamente grave e pericoloso. È infatti evidente che l'istituto che interviene, nel migliore dei casi, è spinto dal desiderio di acquisire il controllo della banca in difficoltà: gli interessi in gioco sono quindi in contrasto con quelli degli altri creditori e della collettività. La banca centrale corre quindi il rischio di trovarsi coinvolta in un conflitto fra interessi particolari e interessi generali e, per proseguire nella strada intrapresa, dovrà anteporre questi a quelli.

Le altre banche centrali che pure hanno adottato soluzioni anomale hanno scelto strade diverse. La Bank of England ad esempio, costituendo la cosiddetta *lifeboat operation* ha puntato sull'intervento congiunto delle principali *clearing banks*. La Federal Reserve ha agito direttamente in prima persona, anche se per farlo ha dovuto modificare in misura non piccola i propri criteri di condotta in quanto mutuante di ultima istanza. Non è forse privo di significato ricordare che la Federal Reserve sceglie una soluzione inconsueta, ma interviene in prima persona fornendo direttamente alla Franklin i mezzi finanziari necessari per fronteggiare la crisi di liquidità. Come infatti è ricordato nel citato libro della Spero (p. 126):

« The loan was unprecedented in size, in its use to cover outflows from Franklin's foreign branches, and in duration. Borrowings from the Federal Reserve discount window covered 3/5 of Franklin's outflows from May 8 to October 7. Included in that coverage were outflows from London and Nassau. This was the first time that the discount window had been used to cover outflows at foreign branches ».

Questa soluzione, così diversa da quella scelta dalla banca centrale italiana non è stata esente da critiche. Ma probabilmente ha consentito una soluzione bancariamente più corretta, senza le incomprensioni collegate all'inserimento di un « braccio operativo » fra banca centrale e banca in crisi. Sicuramente ha consentito alla Federal Reserve maggiori opzioni nel trovare un acquirente una volta superata la fase più grave della crisi, che va appunto da maggio all'8 ottobre 1974, quando venne dichiarato lo stato di insolvenza.

Con tutte le polemiche che erano già sorte in Italia, le autorità non potevano certo fornire direttamente liquidità a Sindona: l'operazione avrebbe assunto quasi l'apparenza di una scelta di campo o comunque di appoggio incondizionato. Questo però non vuole dire che non vi fossero alternative: in particolare, la Banca d'Italia avrebbe potuto sotto-

porre la banca ad un provvedimento di gestione straordinaria e, all'interno di questo provvedimento, avrebbe potuto fornire tutta la liquidità necessaria per fronteggiare le esigenze più urgenti. Ciò avrebbe consentito da un lato di accertare in modo più completo e sistematico la reale situazione delle due banche, per di più usando funzionari istituzionalmente preposti a questa funzione e non dipendenti di un altro istituto di credito; d'altro lato, avrebbe consentito un intervento della banca centrale in quanto « mutuante di ultima istanza » di tipo più diretto e simile a quello adottato da altre banche centrali in circostanze analoghe.

In altre parole, soprattutto in un caso come quello in esame, un intervento diretto della banca centrale per addurre liquidità alla banca in crisi poteva essere attuato solo all'interno di un provvedimento di gestione straordinaria. Ancora una volta, quindi la riluttanza della Banca d'Italia nei confronti di questa procedura porta ad una soluzione che presenta numerosi pericoli che emergeranno rapidamente nei giorni successivi e sui quali torneremo in seguito.

e) *Perché Carli spinge il Banco di Roma al salvataggio.*

Possiamo ora passare al secondo interrogativo: quali sono i vantaggi che i protagonisti della vicenda attribuiscono a questa scelta? La risposta ci è data da una lettera di Ventriglia a Carli del 29 agosto 1974, sostanzialmente confermata (con solo qualche opportuno miglioramento alla sintesi) in una lettera di Carli al ministro del tesoro in data 5 settembre. I vantaggi individuati da Ventriglia sono:

a) mantenimento all'Italia di una società di rilevante importanza che il Gruppo Sindona poteva trasferire sotto bandiera straniera, collocando all'estero il pacchetto di controllo della Società Generale Immobiliare;

b) la mancanza di una crisi di inusitate proporzioni del mercato del risparmio italiano nell'ipotesi in cui il pacchetto di azioni della Società Generale Immobiliare, non trovando collocamento, fosse stato offerto a dosi successive a mezzo della borsa; ne sarebbe anche conseguita la dispersione del « comando » della Società Generale Immobiliare;

c) la continuità operativa della Banca privata italiana: continuità che se fosse stata interrotta avrebbe avuto ripercussioni interne ma ancor più ripercussioni internazionali dato l'abnorme volume di attività sull'estero di tale banca;

d) la continuità operativa di Finabank di Ginevra. È vero che se questa banca fosse saltata si trattava di una banca svizzera; ma è altrettanto vero che tutto il carico di risentimento si sarebbe avuto sull'Italia, essendo italiani gli azionisti di maggioranza ed essendo italiana la banca che, non onorando la restituzione dei depositi fiduciari presso di essa costituiti (la Banca privata italiana), avrebbe determinato l'interruzione di attività di Finabank.

Si tratta di argomentazioni sicuramente importanti che è opportuno valutare singolarmente. Le preoccupazioni intorno ai destini della Società Generale Immobiliare sono nobili, ma forse eccessive. Era noto che da qualche tempo Sindona stava cercando un compratore per la società ed era quasi giunto a concludere con Anna Bonomi Bolchini; l'affare era poi sfumato principalmente perchè Sindona pretendeva, date le pressanti condizioni, un pagamento in contanti che l'altra parte non ritenne di offrire. È possibile che altri contatti siano stati realizzati successivamente: non va dimenticato che una delle cause del dissesto è stato proprio l'immobilizzo di capitali collegato a questa partecipazione. È quindi ragionevole ritenere che, nonostante la crisi ormai imminente, una vendita della Società Generale Immobiliare avrebbe dato a Sindona una spinta forse decisiva. Quanto poi alla possibilità che l'acquirente fosse straniero, si poteva per quel momento far finta di ignorare i principi di apertura internazionale, ma non che la Società Generale Immobiliare costruiva case e non missili strategici. Sembra difficile quindi vedere nella vendita a soggetti esteri una sciagura nazionale. Quanto poi al temuto crollo di borsa, si tratta evidentemente di un'ipotesi di scuola su cui non vale la pena di insistere in un'analisi basata sui fatti. È del tutto improbabile che in una borsa come quella italiana e in una situazione come quella del 1974 si potessero vendere oltre due milioni di azioni. La vendita sarebbe comunque stata trattata fuori borsa, come è sempre successo in Italia per i pacchetti di dimensioni rilevanti.

C'è un'unica ipotesi che rende plausibili le preoccupazioni di Ventriglia e di Carli sulle azioni della Società Generale Immobiliare ed è, in un certo senso, opposta a quella dichiarata. E cioè che con l'intervento del Banco di Roma e la presa in pegno delle azioni, si escludeva proprio la possibilità che Sindona trovasse un acquirente e potesse trovare un rilancio. Consegnando le azioni, Sindona perdeva l'ultimo gioiello del suo impero in decadenza. Per il Banco di Roma concedere il prestito su pegno di quelle azioni e per la Banca d'Italia fore in modo che quel pegno venisse mantenuto erano quindi condizioni indispensabili per tenere Sindona sotto controllo e per gestire la fase discendente della sua parabola.

L'altra motivazione e cioè quella relativa alla necessità di garantire i pagamenti delle banche in crisi in modo da tutelare la credibilità internazionale è sicuramente quella più importante, soprattutto in considerazione del momento particolarmente delicato che l'economia italiana sta attraversando. È in atto un deflusso di fondi particolarmente intenso; la bilancia dei pagamenti è in crisi e il governatore sta trattando con la Bundesbank un prestito assai importante. In quali termini si ponesse il problema è ben sintetizzato dalle seguenti parole di Carli (v. audizione del 28 gennaio 1981, XXII/3):

« Abbiamo operato in un periodo nel quale le banche italiane hanno subito prelievi per 10 miliardi di dollari (1). Hanno potuto

(1) In realtà, una cifra inferiore: nella relazione della Banca d'Italia del 1974 (pag. 440) si parla di 5.000 miliardi di lire, equivalenti ai cambi dell'epoca a 7,5 miliardi di dollari USA.

farvi fronte solo perchè hanno potuto smobilitare le contropartite all'estero. In quel momento si poneva una sola esigenza preminente su tutte negli interessi generali di questo paese, quella di garantire la liquidità di queste banche le quali amministravano un'ingente posizione sull'estero perchè il primo sintomo di incapacità del sistema di assolvere le proprie obbligazioni avrebbe potuto determinare — lo ripeto senza timore di esagerare — una catastrofe ».

Il problema della solvibilità nei confronti dell'estero è certamente gravissimo. Ma d'altra parte è anche una formula rituale, da sempre invocata dalle autorità per giustificare i salvataggi bancari. Con motivazioni sorprendentemente analoghe, Giolitti nell'estate del 1894 alla Camera aveva giustificato il ritardo nell'intervento nei confronti della Banca Romana (cit. in QUILICI, *Banca Romana*, pag. 565):

« Ripeto: noi siamo di fronte alla questione del credito del paese. Io ho la convinzione profonda e sincera per notizie esatte che ho, che, se noi non risolviamo questa questione, vedremo il nostro credito ridotto al livello di quelli degli ultimi paesi d'Europa ».

Si è visto in precedenza che negli interventi delle banche centrali occorre distinguere l'esigenza assoluta di evitare situazioni di panico finanziario dall'esigenza di far tutto il possibile per mantenere in vita un'azienda di credito.

f) *Il sillogismo Carli-Ventriglia.*

È proprio sulla base di questa distinzione che occorre sottoporre a verifica le motivazioni precedentemente riportate che potremmo definire il « sillogismo Carli-Ventriglia ». Questo sillogismo parte dalla premessa generale che occorre assicurare la credibilità internazionale del paese; afferma che la crisi delle banche milanesi può mettere in pericolo questa credibilità e conclude che occorre mantenere in vita le due banche.

Poichè non sembra che fra premessa maggiore e premessa minore corrano le relazioni volute dalle regole della logica, è lecito entrare nel merito di questo ragionamento.

Innanzitutto, va dato atto che la situazione complessiva è sicuramente di emergenza. Sempre nella relazione del 1974, Carli affermava (pag. 424):

« Nel maggio scorso il disavanzo della bilancia dei pagamenti, escluso cioè il flusso dei prestiti compensativi, aveva superato, dall'inizio dell'anno, i 6 miliardi di dollari. L'aumento dei prezzi all'ingrosso e di quelli al consumo nei tre mesi precedenti era avvenuto a tassi annui del 58 e del 24 per cento. Non esistevano possibilità di accesso al mercato finanziario internazionale, poichè il nostro indebitamento si aggirava sui 10 miliardi di dollari; avevamo tratto

integralmente sulla linea di credito concessaci dalla Comunità economica europea a titolo di sostegno a breve termine; residuavano le possibilità di trarre sulla linea di credito aperta dal Fondo monetario internazionale, ed eventualmente sulla *oil facility*.

In questa condizione di solitudine appariva confermata l'esigenza di condurre con determinazione una politica autonoma che evitasse la bancarotta della nostra economia; la stampa internazionale e quella interna non ponevano in dubbio se essa sarebbe avvenuta, ma soltanto speculavano intorno al momento nel quale ciò sarebbe accaduto ».

Per quanto riguarda invece le dimensioni dei pagamenti effettuati, soprattutto da parte delle banche sindoniane, occorrerebbero delle valutazioni di ordine quantitativo che, allo stato, sono assai parziali. Sappiamo però che dal 26 agosto i debiti totali sono 284 milioni di dollari ma, detratti quelli infragruppo, i debiti con terzi (cioè quelli veramente influenti sulla credibilità internazionale dell'Italia) sono una settantina di milioni di dollari, meno di 50 miliardi ai cambi dell'epoca. Dunque si tratta di una cifra rispettabile ma non iperbolica e siamo comunque ben lontani dai 10 miliardi di dollari di indebitamento complessivo e dai 7,5 miliardi di dollari che hanno colpito l'intero sistema bancario.

L'altro aspetto su cui soffermarsi riguarda l'intensità del vincolo dell'intervento da parte della Banca d'Italia. Il sillogismo Carli-Ventriglia pare ammettere che l'obbligo non solo sia assoluto ma sia anche per così dire esportabile, tanto da costringere ad assicurare anche la solvibilità della Finabank. Ed è infatti sulla base di valutazioni di questo tipo che, nella riunione del 28 agosto di cui parleremo fra poco, si prenderà l'importante e grave decisione di autorizzare i pagamenti da Banca privata italiana a Finabank.

Se confrontiamo questo giudizio con la direttiva elaborata dai banchieri centrali emerge però qualche contrasto. Là infatti si escludeva proprio la necessità di intervento per quei casi in cui il dissesto fosse imputabile a cattiva gestione. A chi conosce le effettive condizioni delle banche di Sindona può sorgere quindi il sospetto che ci sia stato quanto meno un eccesso di zelo da parte delle nostre autorità.

Ormai Sindona era ovunque additato come truffatore internazionale e la crisi delle sue banche era pubblicamente conosciuta. Non era quindi necessario intervenire per assicurare comunque i pagamenti dovuti dalle banche: e questo principio verrà infatti sancito subito dalle autorità con le direttive che istituiscono quello che verrà chiamato il « cordone sanitario ». Ma allora ciò significa che generalmente il sostegno da parte della banca centrale all'esecuzione dei pagamenti non doveva essere dato sempre e comunque in condizioni di emergenza; di conseguenza non pare neppure plausibile che fosse indispensabile mantenere in vita le due banche: altre soluzioni tecniche avrebbero potuto essere realizzate per raggiungere lo stesso obiettivo.

Non si è trattato quindi di una scelta obbligata, ma di una valutazione discrezionale delle autorità, realizzata con la collaborazione del Banco di Roma. Rientrava evidentemente nei poteri discrezionali della

Banca d'Italia quello di puntare su questo tipo di soluzione: ma se è corretto il giudizio cui siamo arrivati possiamo anche mettere in evidenza che la strada scelta ha comportato costi pesanti per quanto riguarda la trasparenza e la correttezza dei rapporti all'interno del sistema bancario e addirittura per quanto riguarda la regolarità dei pagamenti effettuati prima della liquidazione. Come vedremo fra poco, da un lato la Banca d'Italia sarà costretta a cercare adeguate compensazioni per il Banco di Roma e dall'altro sarà suo malgrado trascinata nelle convulse vicende dei mesi di luglio, agosto e settembre.

La soluzione adottata da Carli, per essere efficace, poggia su due condizioni. La prima è che il Banco di Roma prenda direttamente in pugno la situazione e, forte anche della sua condizione di creditore pignoratorio di Banca Unione, inserisca i suoi uomini nella direzione e nella gestione delle banche. Solo in questo modo infatti si può realizzare l'obiettivo di Carli di utilizzare questo intervento per tenere costantemente sotto controllo l'evoluzione delle banche di Sindona. Il corollario è che questo passaggio di poteri avvenga con la tempestività richiesta dall'incalzare degli eventi. La seconda condizione è che vengano individuati i criteri da seguire per gestire la crisi e soprattutto per evitare che Sindona tragga un indebito vantaggio dall'intervento della banca centrale.

Per quanto riguarda il primo punto, il Banco di Roma distacca uno stuolo di funzionari. L'8 luglio vengono inviati Fignon e Grazia e dal 17 altri funzionari cominceranno la loro attività presso le banche milanesi. Complessivamente verranno impiegate 40 persone, sia pure non contemporaneamente. I risultati non saranno però particolarmente tempestivi e completi. Basti pensare che al 10 luglio elementi fondamentali della situazione sfuggono ancora al Banco di Roma. In una riunione tenuta quel giorno presso la Banca d'Italia (v. documenti Banca d'Italia, ins. 2) si danno infatti al governatore notizie rassicuranti tutt'altro che fondate sull'utilizzo dei 100 milioni di dollari. Si dice infatti che il ricavo del finanziamento è servito a riequilibrare la tesoreria in valuta di Banca Unione mentre — come verrà messo ampiamente in luce dagli ispettori della Banca d'Italia prima e dal commissario liquidatore poi — l'utilizzo è avvenuto nell'esclusivo interesse del gruppo.

E d'altra parte l'inserimento dei funzionari del Banco di Roma sembra lasciare scoperte vaste zone dell'attività delle banche di Sindona. Per tutto il mese di luglio infatti Banca privata finanziaria viene lasciata sostanzialmente libera dal Banco di Roma, come si rileva nella relazione Ambrosoli (I, pag. 103):

« È spiegabile che il Banco di Roma che da fine giugno 1974 aveva in pegno il pacchetto di maggioranza della Banca Unione, solo il 10 luglio abbia potuto inserire propri uomini nell'organico di Banca Unione, ma è inspiegabile come la maggiore partecipazione di quest'ultima, la Banca privata finanziaria, sia stata lasciata nelle mani del gruppo Sindona per tutto il mese di luglio, pur sapendo perfettamente il Banco di Roma che la Privata Finanziaria era il braccio più importante dello stesso gruppo ».

g) *Le prime allarmanti scoperte delle ispezioni.*

L'intervento degli uomini del Banco di Roma non consente quindi di accertare la situazione effettiva con la rapidità che sarebbe necessaria. Ed è estremamente significativo che le prime notizie allarmanti vengano proprio dagli ispettori della Banca d'Italia che hanno appena iniziato il loro lavoro (Vincenzo Desario a Banca Unione e Calogero Taverna a Banca Privata).

I primi fatti che vengono alla luce sono agghiaccianti. Presso Banca Privata il 5 luglio (v. pag. 1 del rapporto provvisorio)

« il direttore generale Gian Luigi Clerici — preposto al settore estero — domandava di poter soprassedere alla rituale richiesta delle conferme a tutti i corrispondenti e a tutti i depositanti e depositari bancari, dell'interno e dell'estero, facendo presente che già a chiusura della precedente giornata erano emersi sintomi di dubbio negli ambienti finanziari internazionali circa la solvibilità della Banca privata finanziaria. A comprova di ciò esibiva un *telex* con il quale la Banca Barclays di Londra aveva inusitatamente chiesto la costituzione a garanzia presso di essa di depositi per complessivi dollari USA 2.250.000 pari ad eguale ammontare di disponibilità detenute dalla Barclays medesima presso Banca privata finanziaria ».

Presso la Banca Unione la situazione è altrettanto grave. Anche lì l'ispettore si astiene dal chiedere le conferme mentre si susseguono *telex* che dimostrano che l'intero sistema bancario internazionale sta tagliando i ponti con Sindona. Basti ricordare questi tre episodi (v. relazione interlocutoria Banca Unione, pag. 32):

— *telex* del 3 luglio 1974 con il quale la « Irving Trust di New York » dichiara di non poter eseguire alcun ordine di pagamento della Banca Unione;

— *telex* dell'8 luglio 1974 con il quale la « Chase Manhattan Bank » di New York informa di non poter dar corso ad una operazione di dollari USA 190.000, in precedenza confermata;

— lettera del 19 luglio 1974 con la quale la « First National City Bank » di Milano — dopo aver verbalmente chiesto la chiusura dei rapporti in essere — ha provveduto a ritirare tutti i fogli in bianco di propri *travellers' cheques* (n. 1.246 per un massimo avvalorabile di dollari USA 96.300).

Intorno al 10 luglio si pone quindi con forza il problema se la strada scelta sia la migliore e se, di fronte ad una situazione di tale gravità, non sia più opportuno pensare a provvedimenti più drastici. Bloccare la richiesta di conferma dei crediti significa riconoscere l'inesigibilità di quelle voci dell'attivo, che per di più costituivano una parte cospicua dei bilanci delle due banche. Significa quindi riconoscere che il problema non è una crisi di liquidità, per quanto grave, ma una vera e propria situazione di insolvenza.

Carli segue passo passo queste notizie. Alla richiesta se vi sia stata o no una riunione con gli ispettori fin dal 9 di luglio, risponde (v. audizione del 28 gennaio 1981, XVI/1):

« Non confermo nè smentisco perchè mantenevo un costante contatto con il personale della Banca d'Italia. Quindi non sono in grado di sapere se vi sia stato o no questo incontro ».

h) Per due volte Carli rifiuta provvedimenti di rigore.

Il mese di luglio passa in un susseguirsi di notizie disastrose sulle reali condizioni delle due banche. Già in una riunione del 10 luglio (ore 15) si era ancora una volta parlato dell'opportunità di applicare l'articolo 57 — questa volta lettera c) — della legge bancaria. La proposta parte da Ventriglia (!) ma non verrà accolta; comunque un autorevole membro del direttorio, Occhiuto, solleva l'ipotesi della costituzione di un consorzio di banche, dimostrando così che la soluzione dell'intervento del Banco di Roma non era l'unica ad essere presa in considerazione dai vertici della Banca d'Italia.

A questa riunione non partecipa Carli, che invece interverrà alla riunione che si terrà nello stesso giorno alle ore 18,30 e in cui si discuterà anche della destinazione del finanziamento di 100 milioni di dollari. Nel verbale di questa seconda riunione si legge che « non si hanno ancora elementi di giudizio sulla gravità della situazione ». Il che, date le proposte fatte appena tre ore prima e date le prime risultanze delle ispezioni, appare quanto meno sorprendente.

Ancora una volta comunque la Banca d'Italia decide di non richiedere la gestione straordinaria e di continuare nella strada dell'intervento del Banco di Roma, confermando l'atteggiamento preso solo sette giorni prima.

Le notizie continuano nel frattempo ad accavallarsi sempre più catastrofiche. Innanzi tutto, prosegue l'emorragia di fondi. Solo Banca Unione perde dal 1 al 15 luglio 27,3 miliardi di depositi e 13,3 miliardi di raccolta interbancaria. Emerge poi in tutta la sua gravità il problema dell'inesigibilità di tutta quella parte dell'attivo costituita dai depositi fiduciari. Emergono tutte le gravissime irregolarità che caratterizzavano da sempre le due banche. Gli ispettori, nonostante siano in contatto continuo con Carli, sentono il dovere di mandare un rapporto provvisorio e di preannunciarlo per iscritto con un appunto al direttorio.

L'appunto, datato 22 luglio 1974 e firmato da entrambi gli ispettori, afferma:

« I sottoscritti informano di essere in grado di rassegnare entro la fine della settimana una relazione dalla quale emergeranno fatti gravi, sicuramente rilevanti sotto il profilo della vigente legislazione ordinaria e speciale, idonei per l'adozione di adeguati provvedimenti di rigore (disposizione della liquidazione coatta amministrativa delle aziende di credito e inoltre delle relazioni stesse all'autorità giudiziaria) ».

I rapporti provvisori vengono in effetti consegnati nel giro di pochi giorni e contengono notizie gravissime. Basterà citare le conclusioni del rapporto relativo a Banca privata finanziaria:

« Da quanto fin qui precisato, emergono irregolarità amministrative e valutarie comportanti anche gravissime incidenze patrimoniali, di evidente pregiudizio per i depositanti, per i terzi creditori e la gestione valutaria Ad ogni modo, i documenti disponibili dimostrano perdite di gran lunga assorbenti il capitale sociale dell'azienda . . . ».

Ancora più esplicito è il rapporto per Banca Unione che afferma:

« Dal mosaico, pazientemente ricostruito in maniera necessariamente incompleta, emerge che le tecniche e i metodi operativi seguiti dalla Banca Unione travalicano ogni limite consentito da una sana e corretta gestione aziendale . . . L'attività [della banca] si appalesa censurabile sotto ogni aspetto in quanto realizzata in costante violazione di ogni norma di legge.

Il discutibilissimo indirizzo operativo da tempo seguito — incentrato principalmente sull'utilizzo consistente dei canali interbancari italiani ed esteri, sul massiccio intervento nella trattazione dei valori mobiliari e nelle sproporzionate transazioni in cambi *a pronti* e *a termine* — hanno portato l'azienda nell'attuale stato di crisi, certamente resa ancora più grave dalle tensioni esistenti sul mercato interno ed estero, che hanno generato il deflusso di notevoli mezzi raccolti, aventi la caratteristica della *hot money* ».

Questo rapporto in particolare indica, concludendo, la necessità di procedere a un

« asseveramento delle effettive posizioni debitorie e creditorie di tutte le contropartite estere ed italiane, asseveramento che, naturalmente, esula dai compiti connessi ad un'indagine ispettiva, anche se di natura straordinaria ».

Quest'ultima indicazione è di grande rilievo perchè dimostra come negli ispettori fosse radicato il convincimento che, allo stato dei fatti, la situazione delle due banche era ormai evidente in tutta la sua gravità e, nello stesso tempo, che se si voleva dipanare con calma il groviglio di operazioni per sapere quali fossero i crediti e quali i debiti (« asseveramento delle effettive posizioni debitorie e creditorie di tutte le contropartite ») occorre poteri diversi da quelli degli ispettori. L'una e l'altra delle due valutazioni portavano come conseguenza ad un provvedimento di gestione straordinaria (articolo 57 legge bancaria) o di liquidazione coatta amministrativa (articolo 67).

Per valutare i rapporti interlocutori forniti dagli ispettori il 29 luglio si tiene in Banca d'Italia una riunione cui partecipano Carli, gli ispettori ed altri dirigenti della Banca d'Italia. Anche in questo caso vale la pena di riportare per esteso le conclusioni operative che risultano dal verbale:

« Si decide di attenersi al seguente indirizzo:

a) avviare il normale *iter* amministrativo per l'esame dei rapporti ispettivi da parte della Commissione consultiva per l'applicazione delle sanzioni ;

b) inoltrare copia dei rapporti suddetti all'autorità giudiziaria;

c) prosecuzione delle indagini per conseguire una visione globale delle due aziende ispezionate sulla base della documentazione idonea a definire più concretamente la loro attuale situazione patrimoniale.

Nel corso della riunione si è presa anche in esame la proposta avanzata dal Banco di Roma che si è ritenuto di accettare, secondo una prassi in precedenza seguita, ferma restando per la Banca d'Italia ogni facoltà di verifica in ordine ai risultati conseguenti all'intervento del Banco di Roma ».

La decisione finale si presta a molteplici considerazioni. Innanzi tutto la strada seguita, e le giustificazioni di fondo, richiamano molto da vicino quelle dell'analoga decisione del 1972. Questa volta però la decisione appare non solo più fragile, ma anche tecnicamente non coerente con i principi generali. I rapporti infatti dicono che le banche hanno perduto irreparabilmente il patrimonio (22.028 milioni), totalmente assorbito dalle perdite (28.455 milioni), e che per buona misura ci sono 14.089 milioni di partite di dubbio realizzo. In Banca privata finanziaria ci sono perdite per 19 miliardi a fronte di un capitale di 3,75.

Sono proprio queste cifre che fanno sorgere la seconda questione. È lecito infatti chiedersi quale utilità avesse proseguire le indagini per « definire più concretamente l'attuale situazione patrimoniale ». È vero che certe operazioni in cambi potevano rilevarsi meno gravose rispetto ai primi accertamenti (e così fu infatti); ma è altrettanto evidente che, di fronte a perdite complessive di quelle dimensioni, è assurdo sperare che lo spettro dell'insolvenza possa essere allontanato.

Ma vi è di più: il problema non va esaminato sotto il profilo puramente patrimoniale, ma occorre anche ricostruire *ex novo* il bilancio delle banche per dipanare tutta la trama delle operazioni illecite e irregolari poste in essere da Sindona e dai suoi complici.

La decisione che scaturisce privilegia ancora l'intervento del Banco di Roma esplicitamente richiamato nel verbale. Questa decisione però appare, come si è già detto, ancora più fragile da vari punti di vista. In primo luogo perchè, come si è detto, si ostina a non prendere atto di una situazione ormai gravissima. In secondo luogo, fatto ancora più grave sul piano della funzione di vigilanza, perchè si impedisce quello « asseveramento delle posizioni debitorie e creditorie » che era stato indicato come necessario, e si affida quel compito ad un'azienda di credito che ha un preciso interesse in gioco e che non offre le garanzie di neutralità e imparzialità che astrattamente sono tipiche dei commissari nominati in una procedura di gestione straordinaria o di commissari liquidatori. In terzo luogo, perchè fa ritenere utile la prosecuzione delle

ispezioni, delle quali gli stessi funzionari incaricati avevano indicato i limiti. Su questo punto torneremo fra poco.

La decisione sembra dipendere soprattutto da Carli. Tra i partecipanti alla riunione, Occhiuto aveva caldeggiato nella riunione del 10 luglio la soluzione del consorzio; gli ispettori dal canto loro avevano svolto un'analisi sullo stato delle banche che non portava come logica conseguenza ad una decisione che tutto sommato è dilatoria. Per la verità, Carli sosterrà che gli ispettori erano consenzienti. Nella audizione del 28 gennaio 1981 egli afferma:

« La decisione di non prendere questo provvedimento è stata presa con il consenso di Desario e di Taverna... entrambi consenzienti che sulla base delle informazioni allora raccolte non potevano essere presi provvedimenti ».

D'Alema: « Intanto le osservo la irritualità del fatto che il governatore prenda una decisione sentendo gli ispettori, tanto più — dice Lei — che questi non hanno il potere di proposta » (XXIV/3).

Tatarella: « Taverna non ha mai preso parte alla decisione... Cito una sola frase che è emblematica: 'Io non ho deciso un bel nulla'. Si riferisce alla riunione del 29 luglio ».

Carli: « Credo che occorra verificare il verbale di quella riunione per sapere se egli era presente o no ».

Tatarelli: « Era presente ».

Carli: « Conseguentemente insieme con il collega ha concorso nelle decisioni » (XXXIV/3).

Ancora una volta, come si vede, si pone il problema del potere di proposta degli ispettori. Sicuramente nel rapporto interlocutorio era stato rispettato il principio voluto da Carli di evitare raccomandazioni esplicite (cfr. capitolo I, punto 1, lettera *b*) della presente relazione). Se poi sono stati avanzati suggerimenti durante la riunione, questi non risultano dal verbale. Nè potevano risultare perchè altrimenti si sarebbe contraddetto il principio tanto caro a Carli: che senso avrebbe avuto omettere le raccomandazioni in un atto ufficiale della Banca (il rapporto) ed includerle invece in un altro ufficiale (il verbale della riunione)?

È quindi da respingere l'impostazione del governatore secondo cui gli ispettori erano « consenzienti » o hanno « concorso nelle decisioni ». Gli ispettori danno notizie gravissime e il governatore nella sua discrezionalità decide. E ancora una volta ritiene di poter continuare a tenere sotto controllo la situazione attraverso il Banco di Roma.

D'altra parte, se gli ispettori avessero concorso a questa decisione sarebbero caduti in grave contraddizione con quanto indicato nei loro rapporti. Essi infatti avevano esplicitamente escluso che una pura e semplice prosecuzione delle analisi ispettive avrebbe consentito di definire meglio i contorni di una realtà che ormai nella sua sostanza era sufficientemente chiara per valutare l'opportunità di provvedimenti di emergenza.

Le parole di Carli fanno poi ritenere che gli ispettori partecipassero alla riunione con poteri decisionali; il che non solo non appare nel verbale, ma sarebbe una grave violazione della norma che assegna al solo governatore la responsabilità delle funzioni di vigilanza. La partecipazione degli ispettori non può quindi che aver avuto lo scopo di illustrare i rapporti e di fornire eventuali notizie ulteriori, non certo quella di decidere.

i) *Il problema dei pagamenti da effettuare: il « cordone sanitario ».*

Per quanto riguarda l'atteggiamento da assumere nei confronti dei pagamenti richiesti alle due banche, il governatore aveva fissato la direttiva secondo la quale nessun rimborso avrebbe dovuto essere eseguito su conti in essere presso Banca Unione e Banca privata finanziaria di pertinenza di soggetti direttamente o indirettamente legati al gruppo Sindona. Si tratta di quello che sarà definito, con ironia involontaria, il cordone sanitario. La direttiva è estremamente lineare nella sua razionalità, ma risulta assai difficile da applicare in una situazione così complessa: nel labirinto di rapporti finanziari di Sindona risulta problematico porre dei confini precisi fra gli interessi del gruppo e quelli dei terzi. D'altra parte è ovvio che questo è l'aspetto cruciale, se si vuole evitare di rimborsare a piè di lista tutti gli errori, le speculazioni e le truffe di Sindona e cioè, sul piano generale, se si vuole che la vicenda si chiuda rispettando le direttive che il Comitato interministeriale aveva fissato fin dal 1965.

La direttiva è inizialmente comunicata in modo estremamente rigoroso ai funzionari che operano presso le due banche, come dimostra il seguente *telex* inviato dal Banco di Roma alle due banche milanesi in data 19 luglio (e comunque già a due settimane di distanza dalla decisione di intervento del Banco di Roma):

« Preghiamo provvedere affinché Banca Unione e Banca privata finanziaria si astengano fino a nuovo avviso dal rimborsare alcun deposito anche se in scadenza effettuato da Finabank; Finterbank; IOR; Amincor; Franklin; Privat Kredit Bank; Bankhaus Wolff; New Bank; Capisec; Edilcentro. Qualsiasi liquidità disponibile deve essere utilizzata esclusivamente per rimborsi a corrispondenti per i quali non esistono collegamenti con il gruppo ».

Come si nota, il *telex* comprende nel cordone sanitario anche alcune banche (Privat Kredit Bank e Finterbank) che non risultano appartenere a Sindona. È compreso anche l'Istituto per le Opere di Religione che non fa parte del gruppo nel senso che non è controllato da aziende appartenenti a Sindona, ma che ha notoriamente intrattenuto con Sindona rapporti strettissimi. Carli non farà mistero di considerare come suo merito quello di aver contribuito all'inclusione della banca vaticana fra i soggetti esclusi dai pagamenti e si vanterà di aver sfidato l'impopolarità di quella scelta.

Il *telex* dovrà costituire la linea guida per gli interventi del Banco di Roma, ma naturalmente non comporta necessariamente che tutte quelle banche non debbano essere mai rimborsate. Perchè, se così fosse, il problema dei rimborsi all'estero sarebbe già risolto. Il punto fondamentale è evidentemente quello di accertare a quale titolo le banche milanesi risultino debentrici delle banche straniere e cioè se per un rapporto bancario « ordinario » o per uno dei tanti rapporti perversi ideati da Sindona.

Passano solo quattro giorni e si pone il primo grave problema per un pagamento di 5 milioni di dollari che si decise di effettuare (e che venne poi effettuato a favore dell'Istituto per le Opere di Religione). Secondo il racconto di Puddu (v. memoriale consegnato alla Commissione il 30 gennaio 1981):

« Il 23 luglio l'amministratore delegato dello IOR, dottor Mennini, aveva perentoriamente reclamato il rimborso di un deposito di 5 milioni di dollari che scadeva il giorno dopo e preannunciato analoghe intimazioni per i depositi scadenti nei mesi successivi (41 milioni di dollari). Le richieste del dottor Mennini erano apparse ineccepibili: non si vedeva infatti in base a quale principio potesse negarsi il rimborso dei depositi ad una banca straniera per il solo fatto che essa aveva una modesta partecipazione azionaria nella banca debitrice ».

Lo stesso giorno Puddu e Ventriglia si recano da Carli per averne lumi sul da farsi. Secondo il memoriale dello stesso Puddu (integralmente confermato nel corso dell'audizione del 12 febbraio 1981):

« Il professor Ventriglia fa partecipare il signor governatore della urgenza di mettere a disposizione delle due banche milanesi della liquidità in divisa, anche perchè oltre ai citati 5 milioni di dollari, un'ulteriore scadenza a nome Tradinvest-ENI deve essere rimborsata oggi stesso » (v. Puddu, 12 febbraio 1981, X/3).

« Il governatore Carli preferisce che questa divisa venga acquistata dalle due banche regolarmente, attraverso la gestione valutaria, ed istruisce il dottor Occhiuto di prendere in anticipazione i titoli di proprietà delle due banche, bloccati per il 9 per cento. Si tratta di circa 20 miliardi di lire che rappresentano circa 25 milioni di dollari. Con questo si può far fronte alle più urgenti necessità in divisa dei due istituti » (id., X/1).

« Il governatore ci invita infine a controllare attentamente che lo IOR abbia tutte le conferme dei suoi depositi dalla Banca Unione e che non vi siano dubbi circa la funzione del tramite Amincor... Rientrato in banca ho telefonato al dottor Fignon e a Grazia, i quali mi hanno confermato che esistono le conferme della Banca Unione allo IOR per i depositi ricevuti » (id., VII/1).

Carli negherà inizialmente questa riunione, di cui non c'è traccia negli archivi della Banca d'Italia, e finirà per ammetterla nel corso del

confronto davanti alla Commissione. Ecco la sua dichiarazione finale in proposito (v. 12 febbraio 1981, XIV/2):

« Si afferma che il giorno 23 luglio ha avuto luogo una riunione; di questa riunione io non ho traccia; nel corso di questa riunione il dottor Puddu afferma è stata definita una direttiva; lamento che mi sarebbe stato gradito che il testo mi fosse stato sottoposto al fine di essere certo di essere stato correttamente interpretato. Dichiaro però che la direttiva, così come emerge dal documento che mi è stato sottoposto, coincide con il mio pensiero, ossia nel caso di un ente non appartenente al gruppo, le esclusioni sono subordinate all'accertamento di collegamenti con il gruppo; quando questi accertamenti siano stati eseguiti ed i collegamenti non siano emersi, i pagamenti possono essere effettuati. In quella circostanza, è stato affermato che sarebbe stato effettuato un pagamento di 5 milioni di dollari; sempre dal documento consegnatomi oggi, apprendo che è stato effettuato; dico che non mi fu comunicato; non lamento ciò perchè una volta fissata una direttiva l'esecuzione di questa direttiva è rimessa alla lealtà dell'istituto al quale viene comunicata, quindi il fatto che il Banco di Roma non abbia comunicato l'esecuzione non è da me considerato come un fatto riprovevole. Insisto invece nell'affermazione che il telegramma del 5 settembre mi sembra un telegramma che, nella sua concisione, non rappresenta interamente le direttive emerse nel corso degli incontri, perchè Finabank non può essere citata in quanto tale, ma deve essere citata limitatamente ai conti fiduciari ed ai criteri che avrebbero dovuto essere applicati per pagare i conti fiduciari. Lo IOR avrebbe dovuto essere indicato, ma si sarebbe dovuto comunicare che esso poteva essere escluso dal cordone sanitario limitatamente alle partite in ordine alle quali fosse stata accertata l'esistenza di conferma ».

Sul problema delle conferme Puddu (12 febbraio 1981, XIII/1) ha dichiarato:

« Nel *telex* era succintamente detto quello che doveva essere, poi le comunicazioni telefoniche con i vari funzionari a Milano le avevamo, avevamo tutto ».

È il primo segnale della estrema difficoltà di applicare la direttiva della Banca d'Italia e, non a caso, già su questo le versioni divergeranno almeno fino al sostanziale riavvicinamento avvenuto nel corso del confronto già ricordato.

Rimane comunque il problema di stabilire caso per caso la linea di demarcazione fra rapporti bancari normali (da rimborsare) e rapporti di esclusivo interesse del gruppo. Ammesso che sia possibile fare una simile distinzione nelle vicende finanziarie di Sindona, occorre poi superare il muro del segreto bancario svizzero, che come è noto è una delle più incrollabili certezze di quel mondo finanziario. Per risolvere questi due problemi il Banco di Roma ritiene sufficiente distaccare un funzionario del Banco di Roma per la Svizzera presso Finabank. Il Banco di

Roma per la Svizzera è posseduto per il 49 per cento dal Banco di Roma e per il 51 per cento dallo IOR, vale a dire che si sceglie quasi l'emblema dei tradizionali rapporti fra il Banco di Roma e il Vaticano. E forse non è casuale che sia stato scelto questo simbolo per chiudere la vicenda Sindona, così intessuta di rapporti con la finanza d'oltre Tevere.

1) *I rimborsi allo IOR: pagamenti ad esportatori clandestini di capitali.*

Sul piano strettamente giuridico, si pongono naturalmente gravissimi conflitti di interesse, posto che lo IOR è, come si è visto, fra gli esclusi dai pagamenti. Un aspetto questo che è stato messo in particolare evidenza dalla Commissione soprattutto nel corso della audizione di Carli.

Vale la pena di riportare l'intero passo (28 gennaio 1981, X/3-5 Fradd.):

Minervini: « Ma questa era una pura dichiarazione della Finabank. E voi non avete effettuato alcun controllo? »

Carli: « Né avremmo avuto lo strumento per farlo ».

Minervini: « È vero, ma dato che la deroga è stata motivata unicamente da questa circostanza è stato sulla parola della Finabank che è stata fatta la deroga ».

Carli: « Sulla dichiarazione della Finabank, presso la quale stazionava un funzionario del Banco di Roma Lugano, il quale almeno in alcuni casi, risulta che fece una dichiarazione negativa.

Riconosco il fondamento dell'obiezione che ella ha mosso. Egli doveva lealtà nei confronti dell'istituzione dalla quale dipendeva. In quella istituzione il Banco di Roma aveva una partecipazione non maggioritaria bensì minoritaria ma certamente che gli consentiva presenza attiva nella conduzione della banca. Ne deduco che esso aveva fiducia in questa persona ».

Minervini: « È vero che il 49 per cento è un pacchetto molto grande; però, quando l'altro socio ha il 51 per cento in realtà il padrone della società è l'altro, non chi ha il 49 per cento ».

Carli: « Risponderle su questo »

Minervini: « Aggiungo una seconda cosa. Quando poi, colui che è il padrone, avendo il 51 per cento è a sua volta controinteressato perchè è in realtà — come lei ha ricordato — uno dei soci della Banca privata, veramente questo gioco della fedeltà di colui che dipende dal Banco di Roma di Lugano è un gioco molto difficile. Fedeltà a chi? Fedeltà a chi ha il 49 per cento o fedeltà a chi ha il 51 per cento? »

.

Minervini [concludendo]: « Vorrei aggiungere però che se i principi che lei ha enunciato sono stati osservati fino in fondo, nessuna verifica è stata fatta, perchè se non era corretto nè leale non osservare il principio del segreto bancario nella legge svizzera e se a questo, secondo lealtà, il signor Boillat si è attenuto, nessuna verifica è stato possibile realizzare ».

Il cordone sanitario subirà un'altra eccezione; questa volta — secondo la testimonianza di Barone — il 12 agosto per un rimborso a Finabank per 3 milioni di dollari. Nel corso della sua deposizione l'ex amministratore delegato del Banco di Roma dichiarerà:

Barone: « L'operazione di allargamento del cordone sanitario avvenne il 12 agosto ».

Rastrelli: « In un periodo in cui sia Ventriglia sia Puddu erano in licenza e quindi lontani dal Banco, e l'unico amministratore funzionante era lei. Le risulta... che in data 14 agosto, nonostante fosse in licenza, Ventriglia dal suo luogo di villeggiatura diede un contrordine rispetto alle sue disposizioni? »

Barone: « Sì ».

Rastrelli: « E come giustifica questo fatto? »

Barone: « Non lo giustifico perchè Ventriglia non solo diede il contrordine ma non ebbe neppure la buona educazione, non essendo in servizio, di informarmi di averlo dato ».

Quest'ultimo episodio può essere relativamente secondario. In quei giorni funzionari e dirigenti del Banco di Roma (almeno quelli che non sono in ferie) stanno affrontando problemi ben più gravi. Arriva innanzi tutto un rapporto riservatissimo su Finabank che fa luce sulla reale natura dei depositi fiduciari e soprattutto sul ruolo avuto da questa banca e dalle due banche milanesi nell'organizzare la fuga dei capitali. Vale la pena di riportare per esteso il brano cruciale di questo documento:

« a) Trasferimento fondi all'estero

La nota propensione dell'italiano a trasferire capitali rendeva facile acquisire somme in Italia che però non venivano materialmente trasferite.

A mezzo telefono veniva ordinato alla fine di aprile un *conto fiduciario* al nome del depositante italiano nel controvalore in dollari ed il cliente riceveva la conferma di accredito; lo stesso importo veniva addebitato in un conto MO.FI pure in dollari che veniva successivamente pareggiato probabilmente con fondi presi a prestito sull'euromercato, sfruttando il buon nome della Fina che evidentemente godeva di discreto credito all'estero.

b) *Investimento all'estero dei « conti fiduciari »*

Detti fondi venivano poi trasferiti, sotto forma di depositi cumulativi, presso Banca Unione e Banca privata finanziaria a completo riscio, secondo le clausole contrattuali, dell'intestatario del conto fiduciario.

c) *Utilizzo dei fondi in lire ed in divisa*

Le due banche milanesi potevano così disporre di una liquidità aggiuntiva (che probabilmente veniva trasferita all'Edilcentro Sviluppo per sostenere altre operazioni di borsa) così costituita:

1) somme in lire depositate per trasferire all'estero e non trasferite;

2) depositi in valuta in contropartita dei 'conti fiduciari' e quindi liberi, in linea di diritto, dall'obbligo di restituirli al depositante.

Rimaneva soltanto l'impegno di rimborsare quegli organismi bancari che avevano depositato alla Fina eurodollari.

Il circolo così ipotizzato sembra chiuso ».

Si tratta evidentemente di rapporti interbancari realizzati per agevolare la fuga di capitali, cioè di una delle cause principali della debolezza della bilancia dei pagamenti italiana, particolarmente nel periodo a cavallo fra gli anni sessanta e gli anni settanta. Rapporti analoghi — è bene ricordarlo — erano stati realizzati anche fra Banca privata finanziaria, IOR e Finabank. Nella deposizione ai giudici milanesi del 25 giugno 1980, Clerici affermerà infatti:

« I rapporti [dello IOR] con la Banca privata finanziaria riguardavano i cosiddetti 'trasferimenti di valuta all'estero' che avvenivano nei seguenti modi:

1) il cliente che intendeva effettuare il trasferimento portava al nostro ufficio di direzione le somme in contanti e in assegni circolari e ce le consegnava (qualche volta tali somme venivano da noi depositate su libretti di risparmio 'in parcheggio' in attesa del trasferimento);

2) il Bissoni ed io telefonavamo a Roma al dottor Mennini per chiedergli il bonifico sul conto MOFI presso Finabank di una somma in divisa estera equivalente all'ammontare in lire che sarebbe stato contestualmente versato sul conto IOR presso Banca Privata Finanziaria;

3) definite con il dottor Mennini le condizioni (cambio e valuta di accredito) l'operazione avveniva e pertanto MOFI, a valere sui conti ricevuti da IOR presso Finabank, disponeva il giro della o delle somme in conto o sui conti dei clienti che l'avevano disposto;

4) il compito di Banca Privata Finanziaria si esauriva nel ricevere le lire e nel depositarle sul conto IOR. Era poi in effetti quest'ultimo — tramite il Mennini — ad effettuare tutte le successive ulteriori operazioni; tra l'altro si preoccupava di far affluire liquidità sul proprio conto presso Finabank qualora ne fosse stato carente rispetto alle somme di cui all'operazione.

... Finabank una volta accreditate le somme sul conto del cliente, provvedeva all'investimento nella maniera concordata con il cliente medesimo, e cioè all'acquisto di titoli o obbligazioni, alla sottoscrizione delle cosiddette accettazioni Liberfinco, ad effettivi depositi presso terze banche non svizzere (molti dei quali presso Banca Privata Finanziaria)».

m) *Compare (e scompare) la « lista dei 500 ».*

Nel frattempo, Boillat sta cercando di dipanare la trama dei rapporti con la Finabank e le banche milanesi. Il 23 agosto egli trasmette un rapporto in cui si chiede con forza il rimborso di depositi per 37,5 milioni di dollari che Finabank ha presso Banca Privata Italiana. Il funzionario svizzero esclude che questo credito, derivante da un rapporto fiduciario con clientela privata, possa essere compensato con i crediti che la stessa Banca Privata Italiana vanta nei confronti di Finabank, e questo perchè questi ultimi crediti sono stati « girati », sempre con rapporti fiduciari, ad altre aziende, appartenenti al gruppo Sindona, che naturalmente si guardano bene dal restituirli.

Insomma, la truffa finanziaria di Sindona è giunta ad un tale livello di perversa raffinatezza per cui Banca Privata Italiana deve rimborsare i suoi debiti perchè sono fiduciari, ma non può recuperare i suoi crediti perchè sono fiduciari.

Dice il rapporto Boillant a proposito del credito di 37.523.000 dollari:

« Va notato che praticamente tutti i depositanti sono terzi e non società o persone del gruppo. Viene comunque effettuata una verifica di queste ultime ma non dovrebbero logicamente emergere somme ingenti di appartenenza delle stesse... È quindi di vitale importanza che gli impegni della Banca Privata Italiana vengano fronteggiati puntualmente... Una compensazione [con i crediti della Banca Privata Italiana verso Finabank] porterebbe alle stesse conseguenze di un mancato rimborso dei depositi ».

È sulla base di questo rapporto che il giorno 28 agosto si tiene presso la Banca d'Italia la riunione per decidere il da farsi. A tingere ancora più di giallo la vicenda si aggiunge la questione del tabulato che come accade in tutti i misteri che si rispettano appare e scompare, e sempre con singolare tempestività. È comunque un capitolo che poco ha da spartire con gli aspetti tecnici che qui stiamo cercando di esaminare e che viene quindi esaminato in altra parte della relazione.

C'è incertezza persino su quante riunioni si sono tenute. Solo dopo un confronto davanti alla Commissione si potrà arrivare ad accertare che, prima della riunione decisiva, Ventriglia incontrerà da solo Carli; un particolare forse non decisivo, ma che lascia ancora una volta intravedere che, al di là di quanto risulta dai documenti ufficiali, ci sono stati incontri estremamente riservati in cui Ventriglia metteva a parte Carli dei problemi più scottanti e decideva, o si faceva comunicare, la linea di condotta.

Questo specifico aspetto è ben sintetizzato dal Presidente De Martino nel corso del confronto tra Carli, Puddu e Ventriglia.

« Viceversa sul secondo punto ... la divergenza permane, perchè mentre Puddu continua ad asserire quello che ha detto ai giudici e che è avvalorato dalla deposizione di Barone resa sia al giudice istruttore che a noi nel corso del confronto — che cioè vi era stato un primo incontro di Ventriglia con Carli, al quale Puddu non aveva partecipato perchè era rimasto fuori dalla porta (dove sarà mai andato?) — viceversa Carli e Ventriglia hanno continuato ad affermare che la riunione fu una sola, cioè quella delle 11, e che non vi era stata quella del mattino » (12 febbraio 1981, XVIII/8 e XIX/1).

La riunione « ufficiale » è quella in cui vengono prese le decisioni ed è evidentemente di importanza cruciale. Vale quindi la pena di riportare integralmente il verbale (v. documenti Banco di Roma, 00167/Sind):

« Il professor Ventriglia mette in particolare evidenza che nella sezione " depositi ricevuti " figurano alla voce 3^a " Gruppo Sindona " crediti della Amincor per dollari 50.176.000 e della Finabank per dollari 43.620.000 e — ad illustrazione di dette voci — informa che il credito della Finabank, detratti dollari 7.000.000 circa e quindi per residui dollari 37.000.000 circa, rappresenta depositi di somme avute fiduciarmente da nominativi diversi (oltre n. 500), con scadenze varie già in corso di maturazione, alcune addirittura scadute nel corrente mese.

Il professor Ventriglia — dopo precisazioni varie, anche da parte di altri intervenuti alla riunione — propone, ed il dottor Carli approva che, soprattutto allo scopo di sostenere la credibilità del nostro sistema all'estero, la Banca Privata Italiana faccia fronte agli impegni con la Finabank alle singole scadenze, previa verifica di regolarità. Per quanto riguarda invece l'Amincor viene osservato innanzitutto che a fronte di un credito di dollari 50.176.000 esiste nella sezione « prestiti concessi » un debito per operazione diretta di dollari 44.671.000, per cui le partite si dovrebbero compensare tra di loro. Ad ogni modo l'impegno nei confronti dell'Amincor è rappresentato da dollari 34.336.000 essendo i macanti dollari 15.840.000 la garanzia di operazioni attive fatte a nominativi indicati dalla Amincor medesima. Inoltre viene soggiunto che concorrono a for-

mare i suddetti dollari 34.336.000 anche posizioni di pertinenza di banche italiane (deposito fiduciario Interbanca dollari 15.000.000).

In considerazione di questa particolare situazione dell'Amincor si conviene di opporsi alla restituzione delle somme figuranti a debito e di invocare la compensazione.

A favore dell'opportunità di far fronte agli impegni in valuta della Banca Privata Italiana con la Finabank concorre anche la considerazione che tale linea di condotta varrebbe ad evitare richieste integrali di rimborsi prevedibili dal gruppo clienti (dollari 11.012.000) e dal gruppo banche (dollari 78.624.000) ».

In definitiva, la decisione che scaturisce dalla riunione accoglie la tesi di Boillat (e di Carli-Ventriglia) secondo cui la credibilità internazionale dell'Italia dipende da quei 37 milioni di dollari dovuti a Finabank, dietro cui ci sono i 500 privati esportatori clandestini di valuta. Questo aspetto, secondo Puddu, è messo bene in evidenza poco prima della riunione. Secondo la deposizione resa al giudice istruttore del Tribunale di Milano il 2 dicembre 1977, egli nel corso della riunione presenta il documento « riservatissimo » sulle operazioni Finabank. Secondo le sue parole:

« Ripeto che non ricordo se nel momento dell'esibizione a Carli del tabulato io fossi presente o no, ma certamente entrai nello studio di Carli quando illustrati il meccanismo specificato nel documento ora mostratomi. Ricordo anche che su tale documento io apportai delle annotazioni che si riferivano al colloquio avuto con il dottor Carli il quale mi aveva detto che era possibile che i capitali all'estero venissero portati dal Sindona col meccanismo specificato sul documento di cui sto parlando. Nel corso della riunione allargata ad altre persone, presso la Banca d'Italia, non si parlò di questo meccanismo ».

La decisione di rimborsare Finabank è la decisione cosciente di rimborsare esportatori in valuta. Una questione che con la conclamata necessità di assicurare la credibilità internazionale dell'Italia sembra avere poco da spartire.

Non sorprende allora che la clausola « salvo verifica di regolarità » contenuta nel verbale — di per sé già anodina — sia stata interpretata in modo tanto difforme dagli stessi partecipanti alla famosa riunione. Secondo Arista (v. deposizione resa al giudice istruttore del tribunale di Milano il 13 dicembre 1977):

« La condizione imposta dal governatore in ordine al rimborso dei depositi con la locuzione « previa verifica di regolarità » comportava: 1) l'ascertamento da parte del Banco di Roma dell'effettiva esistenza dei depositi fiduciari; 2) che fra i detti depositi non vi fossero partite di pertinenza del gruppo Sindona; 3) che i depositi in questione fossero stati effettuati in conformità alle norme valutarie allora vigenti ».

Secondo Carli invece (v. deposizione resa al giudice istruttore del tribunale di Milano il 16 dicembre 1977):

« Nella mia considerazione doveva essere attribuito il seguente significato: sulla base di tutti gli elementi disponibili o sulla base di quelli che avrebbero potuto essere acquisiti nell'esercizio della normale attività della banca, non effettuare pagamenti quando si fosse acquisito il convincimento che i conti fossero intestati a persone fisiche o giuridiche legate al gruppo di Sindona ».

Sulla base di questa riunione, il Banco di Roma invierà il 5 settembre un telex (v. documenti Banco di Roma, 00162/Sind) a Banca Privata Italiana precisando che

« secondo ultime disposizioni sono escluse dal cordone sanitario Finabank, Finterbank, IOR e Privat Kredit Bank e pertanto per eventuali rimborsi potete operare ».

La Commissione ha gettato luce sull'episodio e ha messo bene in evidenza che molte falle sono state aperte nel cordone sanitario. Soprattutto ha messo in evidenza che — contrariamente a quanto ha sempre sostenuto Carli — lo IOR non era stato tassativamente incluso nei soggetti che non dovevano essere rimborsati.

Ancora una volta il Presidente De Martino sintetizza con efficacia la situazione nel corso del confronto tra Carli, Puddu e Ventriglia (v. 12 febbraio 1981):

« Personalmente il giudizio che posso dare del confronto è questo: mi pare che sulla prima questione, cioè inclusione o meno dello IOR o di altre banche nel cordone sanitario e tempo della loro esclusione, mi pare che su questo punto le posizioni, che erano prima molto discordanti, di Carli e Puddu si siano avvicinate. Mentre nel confronto precedente e nelle deposizioni precedenti Carli aveva asserito in modo rigoroso che lo IOR era da escludere, viceversa nella deposizione di oggi — sebbene non con molta chiarezza — nella sostanza ha detto che non era escluso, semmai si trattava di stabilire il collegamento con il gruppo Sindona, ma ha ammesso che anche l'IOR rientrava nel numero degli enti che potevano essere considerati come estranei al gruppo Sindona e quindi non sottoposto al cordone ».

E ancora (id., IV (1):

« La variante è questa: che mentre nelle deposizioni rese precedentemente aveva detto che lo IOR era escluso in modo rigido, a tre domande dello stesso tipo, la mia, quella di Minervini e quella di Onorato, adesso invece dice che non risultano elementi della Banca d'Italia da cui si possa trarre che vi fu una riunione, che però la direttiva era quella di pagare quei gruppi non collegati con la banca Sindona, tra cui rientrava lo IOR ».

La vicenda del cordone sanitario che ha il suo culmine il 28 di agosto segna in un certo senso la conclusione di tutta questa fase di intervento della Banca d'Italia, per il tramite del Banco di Roma, orientato a pilotare il dissesto. Da questo momento in poi infatti comincia ad essere chiaro a tutti che il dissesto di Sindona è non solo imminente, ma addirittura superiore a quanto il Banco di Roma possa ragionevolmente sopportare.

n) *Seconda fase: l'acquisizione da parte del Banco di Roma. Il veto dell'IRI.*

Mentre si accavallavano questi episodi, il Banco di Roma non perde occasione di presentare a Carli il conto degli oneri presunti che devono essere coperti dalla Banca d'Italia. In una lettera di Ventriglia si stima l'onere (dato dalla differenza tra perdite complessive e valore delle garanzie) in 35-40 miliardi. Senza molto ritegno si afferma subito che

« [a] tanto dovrebbe poi ammontare la compensazione che il Banco di Roma dovrebbe ottenere per il servizio reso alla stabilità del sistema ».

Dopo le ferie, il conto sale vertiginosamente. Nella lettera del 29 agosto la stima delle perdite è di 69 oppure di 125 miliardi (a seconda di tre possibili prezzi di vendita delle azioni della Società Generale Immobiliare).

Ventriglia chiede che

« [a] uno dei tre livelli dovrebbe poi aumentare la compensazione che il Banco di Roma dovrebbe ottenere per il contributo che va assicurando alla stabilità interna e alla credibilità internazionale del sistema bancario italiano ».

Il 3 settembre le tre cifre sono ancora più alte: 73,96 e 168 miliardi.

La soluzione a cui Ventriglia sta puntando è l'acquisizione del controllo sulle banche di Sindona, che sono ancora una preda ambita per gli sportelli di Roma e di Milano e per la massa fiduciaria che è ancora notevole (secondo la lettera del 3 settembre, 261 miliardi di lire di depositi e 85 miliardi di conti interbancari).

Come si vedrà con maggior dettaglio nel punto 6 di questo capitolo, questo era con tutta probabilità l'obiettivo del Banco di Roma almeno dal momento in cui cominciò l'operazione di finanziamento di 100 milioni di dollari.

Ma quanto vale tra la fine di agosto e i primi di settembre Banca Privata Italiana? Secondo molteplici dichiarazioni si sarebbe inizialmente trattato sulla base di un prezzo di 35 miliardi di lire.

Questo prezzo naturalmente scende via via che la dimensione delle perdite risulta sempre maggiore fino a che si chiede a Sindona di cedere

il pacchetto di comando per il valore simbolico di una lira. Peraltro Sindona scriverà nel suo memoriale (20 maggio 1979) che il Banco di Roma si era impegnato a pagare una lira in Italia e 80 miliardi all'estero.

Per la Banca d'Italia si pone il problema di trovare una formula per offrire al Banco di Roma quei compensi per i servizi resi che Ventriglia, come si è visto, ha chiesto con toni tanto queruli quanto insistenti. La soluzione è contenuta nella seguente lettera inviata da Carli a Ventriglia il 5 settembre.

« Al quesito concernente la opportunità di consentire continuità di funzionamento della Banca Privata Italiana e il ripianamento delle perdite propongono la seguente soluzione:

a) il Banco di Roma deposita la somma di 100 miliardi di lire senza interesse o con un interesse del 2 o 3 per cento presso la Banca Privata Italiana; il Banco mantiene il deposito per un periodo di 7-8 anni;

b) la Banca Privata Italiana impiega in tutto o in parte la somma depositata presso di essa nell'acquisto di obbligazioni ad alto rendimento; le obbligazioni sono cedute dalla Banca d'Italia. Le obbligazioni possono essere costituite in tutto o in parte in garanzia del deposito effettuato dal Banco di Roma;

c) la Banca d'Italia in conformità alla deliberazione del Comitato interministeriale del credito del 16 settembre 1970 consente al Banco di Roma di investire una quota da convenire della riserva obbligatoria in obbligazioni ad alto rendimento che essa stessa cede;

d) la Banca d'Italia risconta, in quanto occorrà per garantire la liquidità della Banca Privata Italiana, effetti cambiari di imprese primarie;

e) la Banca d'Italia prende in considerazione un progetto di riassetto delle aziende di credito nelle quali il Banco di Roma detiene partecipazioni eventualmente mediante concentrazione di tutte o di alcune nella Banca Privata Italiana ».

Il progetto di acquisto del Banco di Roma sfuma però rapidamente. Innanzi tutto le notizie sempre più tragiche sulle dimensioni delle perdite dimostrano ormai che quel pacchetto di controllo non ha alcun valore: questo significa che non si può neppure contrattare con Sindona la sua estromissione dal sistema bancario italiano. L'unica possibilità è che egli ceda, almeno ufficialmente, quelle azioni al prezzo di una lira.

L'11 settembre, nel corso di una drammatica riunione, presenti Guidi, Barone ed altri dirigenti del Banco di Roma, Sindona, che è assistito da Magnoni e dall'avvocato Schlesinger, rifiuta quella soluzione. Il

verbale acquisito dalla Commissione (v. documenti Banco di Roma, prot. n. 00150/Sind) dice:

« L'avvocato Barone espone lo scopo dell'incontro: ottenere dall'avvocato Sindona nella sua qualità di amministratore delegato della Fasco la sottoscrizione di un atto con il quale offre in vendita al Banco di Roma il 51 per cento della Banca Privata al simbolico prezzo di lire 1. Con riserva, ovviamente, da parte del Banco di Roma di sottoporre l'acquisto all'approvazione dell'IRI, della Banca d'Italia e del consiglio di amministrazione. Decisamente negativa la posizione dell'avvocato Sindona che — dopo aver affermato che le perdite della banca (evidentemente si riferisce a quelle in cambi) non sono ad essa imputabili in quanto dovute ad operazioni arbitrariamente effettuate da un suo esponente (Bordoni) senza alcuna corresponsabilità perchè lui era un semplice consigliere di amministrazione e, tra l'altro, era all'estero, precisa il suo punto di vista:

1) lui si pone anzitutto il problema della responsabilità degli amministratori perchè deve tutelare quelli che hanno fiducia in lui ed hanno accettato cariche nelle banche;

2) a tal fine devono essere coperte, con opportuni accorgimenti, alcune perdite di natura particolare che, per il modo in cui sono state contabilizzate, implicherebbero fra l'altro il reato di falso in bilancio;

3) dette perdite (una delle quali a sua conoscenza solo da qualche ora!) ammonterebbero a dollari 87,5 milioni circa;

4) non avendo lui alcun interesse a vendere la banca se non vengono evitati i risvolti penali propone:

— la cessione delle azioni deve avvenire a quanto meno per il valore al lordo delle perdite su cambi neri e per depositi (in realtà inesistenti) presso banche estere (dollari 87,5 milioni);

— lui provvederebbe con dette disponibilità alla copertura dei cennati importi; in pratica cioè le banche estere che figurano fittiziamente debitrice non contesterebbero il credito e verserebbero il relativo importo;

— la trasformazione delle lire in valuta straniera avverrebbe a cura sua che ha legalmente la possibilità di trasferire l'importo all'estero;

— contemporaneamente si procederebbe alla valutazione del pacchetto di maggioranza tenendo presente che si calcola in 200 miliardi il valore della banca e che non ha contestato i nostri conteggi perchè non aveva motivo per farlo.

Dalla discussione che successivamente si è svolta è emerso che l'avvocato Sindona non intende recedere dalle sue posizioni quanto alla procedura; non insisterebbe sulla parte valutativa. In altri termini, il Banco di Roma dovrebbe acquistare — evidente-

mente in via ufficiale — il pacchetto azionario quanto meno per 87,5 milioni di dollari (circa 58 miliardi di lire) che affluirebbero casse della Privata riducendo di altrettanto la sua perdita.

Per quanto concerne invece le perdite della Banca Privata per insolvibilità dei debitori stranieri (Capisec, Arana, ecc.) l'avvocato Sindona non ritiene di poter concordare già da ora sull'esigenza di esporle come perdite e pertanto le stesse verrebbero gradualmente coperte attraverso l'aiuto che la Banca d'Italia indubbiamente darà.

Il vivace dibattito che su questa posizione è intervenuto non valso a modificare l'atteggiamento dell'avvocato Sindona.

La riunione si è quindi conclusa con un invito all'avvocato Sindona a meditare sulle possibili conseguenze che possono derivare da questo atteggiamento, essendo chiaro che il Banco di Roma gli ha proposta la cessione... come una soluzione per affrontare in maniera più decisa i problemi che si pongono per Banca Privata ».

Probabilmente a quel punto qualcuno pensava di poter far recedere Sindona dalla sua posizione. La frase finale del verbale, al quanto minacciosa, lascia ancora aperta la possibilità di una trattativa. E infatti Guidi, dirà (audizione del 9 gennaio 1981, VI/1 Tac.) che il no di Sindona non sembrava insuperabile. L'avvocato Barone affermerà (audizione dell'8 gennaio 1981, VII/3):

« Io rimasi nella mia sala riunioni con Sindona e Schlesinger cercando di convincere l'avvocato Sindona ad aderire all'accordo, pur non potendo dare alcuna garanzia per quanto riguardava i fatti penali sui quali non avevamo competenza a dire quello che fu rilevato dal magistrato. Però ritenevamo che se la banca fosse rimasta affidata alla nostra gestione, con quel piano famoso di rientro concordato con la Banca d'Italia, piano piano avremmo svelenito e risolto parte della situazione ».

Le residue speranze del Banco di Roma e di Carli vengono però bruscamente cancellate il giorno dopo. L'IRI fa infatti conoscere il suo parere nettamente negativo sulla legittimità giuridica dell'operazione. È il documento che blocca definitivamente la strada fino a quel punto percorsa ed è stato fra i punti principali emersi dalle indagini della Commissione (v. prot. n. 00144/Sind.) Vale quindi la pena di riportare per esteso le considerazioni che vengono svolte:

« Tale acquisizione non è, allo stato, giuridicamente realizzabile:

— perchè, non essendo ancora intervenuta la scadenza (all'incirca alla fine del corrente anno) dei sei mesi previsti per la durata del contratto di finanziamento (il contratto peraltro è rinnovabile fino a due anni, se lo consente la situazione del mercato internazionale) non vi sarebbe titolo da parte del creditore per l'attribuzione di parte dei beni conferiti in pegno;

- perché, anche con il consenso del debitore, si integrerebbe l'ipotesi di patto commissorio (nullo ai sensi dell'articolo 2744 del codice civile) accentuata dalla non ancora avvenuta scadenza del termine ad adempiere, con la conseguente nullità dell'atto di acquisizione del bene conferito in pegno;
- perché l'atto di trasferimento del pacchetto azionario in questione sarebbe oggetto di azione revocatoria qualora intervenisse entro l'anno il fallimento del creditore;
- per l'eventualità che il debitore, anche avendo prestato il suo consenso all'acquisizione, chieda successivamente la rescissione dell'atto invocando lo stato di necessità in cui si sarebbe trovato al momento della sua conclusione;
- perché la notizia del trasferimento del pacchetto determinerebbe, presumibilmente, la reazione di altri creditori inducendoli a dare immediato avvio ad una procedura fallimentare nei confronti del debitore;
- perché la garanzia dell'operazione di finanziamento è stata data con il conferimento di un pegno congiunto di azioni della Banca Privata Italiana e della Generale Immobiliare;
- perché, a prescindere dalle considerazioni già svolte, l'assegnazione in pagamento del bene conferito in pegno deve essere domandata dal creditore al giudice in base e stima risultante da perizia.

Sembra pertanto necessario approfondire rapidamente la possibilità di operazioni di carattere tecnico atte a rendere solvibile la Banca Privata Italiana per gli impegni maturandi fino alla prima scadenza della complessiva operazione di finanziamento a cui è fatto riferimento, senza modificare la "proprietà" della Banca Privata Italiana; ciò al fine di raggiungere le finalità dovute senza incorrere nei rischi indicati.

Concludendo, è opinione dell'IRI che l'acquisizione del pacchetto azionario della Banca Privata Italiana possa essere presa in considerazione solo dopo la scadenza dei sei mesi di durata del contratto di finanziamento, e una volta accertata la dislocazione del residuo 49 per cento del capitale sociale, non potendosi esporre gli amministratori del Banco di Roma e il Comitato di presidenza dell'IRI, che dovrebbe autorizzare l'acquisizione, alle possibili conseguenze derivanti dai motivi esposti in precedenza ».

Ciascuna delle considerazioni giuridiche del documento è un fiero colpo al progetto fino a quel momento perseguito dalla Banca d'Italia e dal Banco di Roma. L'episodio è anche importante per l'eccezionalità dell'intervento dell'IRI: è vero che questo è azionista di maggioranza, ma è anche vero che per diritto e per tradizione esso aveva (e per quanto risulta ha) rifiutato di entrare preventivamente nel merito dei singoli atti di gestione delle aziende di credito controllate ed ha

limitato i suoi interventi a quelli dei suoi rappresentanti negli organi aziendali (consiglio di amministrazione e comitato esecutivo) e alla discussione ed approvazione dei bilanci di esercizio.

È anche, come si vedrà anche nel punto 6, un intervento tardivo, posto che la questione era ormai di pubblico dominio da tempo.

Anche in questo caso siamo quindi di fronte ad un atto che esce dalla prassi e dalle convenzioni fino ad allora invalse. D'altra parte il parere dell'IRI non offre neppure soluzioni alternative: pur ineccepibili dal punto di vista giuridico, non può che bloccare la soluzione scelta da Carli e dal Banco di Roma. Carli davanti alla Commissione dichiarerà polemicamente (v. audizione del 28 gennaio 1981, XXV/1):

« Non mi sembra che il Petrilli abbia tratto la conclusione ["che le banche devono sparire"]. Mi pare che egli abbia tratto una conclusione diversa, ossia la conclusione di soprassedere, applicando in questo caso un metodo che è assai diffuso nel nostro paese... ».

D'Alema: « Nel documento giudiziario c'è la frase di Petrilli, tra virgolette — che è stata confermata qui da un testimone — che queste banche devono sparire ».

Carli: « Ignoro se questa frase sia stata profferita o no ».

D'Alema: « È nel processo Urbisci ».

Carli: « Certamente non a me. Il documento che egli ha esibito è il solo documento che è in atti. Non proponeva questo. Evidentemente ancora una volta siamo in presenza di ripensamenti nel corso del tempo ».

L'intervento dell'IRI è certo anomalo e anche « strano », data l'evoluzione dei fatti. Come ha osservato Guidi (v. audizione del 9 gennaio 1981, VI/1):

Presidente: « Ma l'IRI perchè si opponeva a questo progetto? ».

Guidi: « Non ho partecipato a questa riunione, ma il professor Ventriglia... disse che c'era il parere di un giurista, se non vado errato del professor Ferri... La prima considerazione che feci io "oh, perbacco! ma se la Banca d'Italia, e per la Banca d'Italia intendo l'ufficio legale di questo istituto poichè in tutte queste riunioni c'erano sempre questi signori bravissimi avvocati della Banca d'Italia che vivono di fusioni, di indagini sulle banche ed hanno molto bene la materia in mano, hanno detto sì, ma non ho capito come mai è possibile che la Banca d'Italia proponga qualcosa che non è giuridicamente attuabile"... ».

Presidente: « Cioè i motivi giuridici, in parole povere, erano la mascheratura di un'opposizione di merito? ».

Guidi: « Ma io penso di sì ».

Nel punto 6 di questo capitolo riprenderemo il discorso sul ruolo dell'IRI nella vicenda. Dopo questo intervento di veto che, bloccando tutta la strategia fino ad allora perseguita, mette improvvisamente la Banca d'Italia (e quindi il Banco di Roma) allo scoperto, si apre infatti all'interno dell'IRI una complessa vicenda che porterà dopo molti ritardi (una commissione d'inchiesta verrà praticamente bloccata) a dare giudizi pesantissimi sull'operazione effettuata dal Banco di Roma nell'estate del 1974 e a definirla « irresponsabile ed avventuristica ».

o) *Terza fase: costituzione di una nuova banca.*

La riunione in cui si prende atto della nuova situazione avviene il 12 settembre nell'ufficio del ministro del tesoro, alla presenza di Carli, Ventriglia e del presidente dell'IRI. Carli propone immediatamente un'altra strada: la costituzione di una nuova banca alla quale partecipino non solo il Banco di Roma ma anche le altre due banche di interesse nazionale e l'IMI. Una riunione fra gli interessati viene addirittura convocata per il giorno dopo. La soluzione può risultare ovviamente penalizzante per il Banco di Roma che rischia di dover dividere con altri le spoglie delle banche milanesi cui ha mirato con tanta insistenza. È appena finita la riunione e già Ventriglia invia al governatore le nuove richieste di compenso in una lettera controfirmata dagli altri amministratori delegati e da altri dirigenti.

La lettera afferma:

« Il sottoscritto, con i colleghi Barone e Guidi e quattro dei membri della direzione centrale interessati alla nota operazione, ringrazia vivamente la S.V. per il riconoscimento ulteriore che ha voluto dare al nostro Istituto nella riunione che testè si è conclusa... »

Consapevole di essere stati di pratica il braccio operativo della Banca d'Italia ci dichiariamo disposti a continuare, in qualsiasi forma Ella vorrà stabilire, l'opera assai ardua intrapresa. Con i colleghi abbiamo valutato positivamente la Sua proposta di costituzione di una nuova banca... e che in riconoscimento del lavoro fin qui da noi svolto, la nuova banca abbia unità di comando e che tale comando si concentri nel Banco di Roma.

La preghiera che insieme Le rivolgiamo è che la predetta unità di comando venga chiaramente da Lei proposta nella riunione di domani alle ore 18... L'unità di comando si esprime con chiarezza soltanto attribuendo al Banco la maggioranza assoluta del pacchetto azionario (51%); una diversa distribuzione azionaria, pur potendosi assicurare a termine di patti parasociali l'unità di comando al Banco di Roma, scalfirebbe l'immagine interna ed internazionale che il Banco ha assunto ».

La riunione del 13 settembre è particolarmente affollata. Nonostante la fretta con cui è stata convocata, risultano infatti presenti Carlo, Baffi e Occhiuto, e altri dirigenti, per la Banca d'Italia; Ventriglia, Barone, Guidi e Bianchi per il Banco di Roma e inoltre i vertici dell'IRI (Petrilli e Medugno), dell'IMI, della Banca Commerciale Italiana e del Credito Italiano.

Carli commenta rapidamente la situazione monetaria internazionale ed espone poi i problemi sul tappeto. Secondo il verbale, il governatore « puntualizza gli obiettivi che è necessario ora raggiungere:

- 1) impedire l'insolvenza interna ed esterna agli istituti bancari in crisi;
- 2) non conceder alcun attenuante agli esponenti aziendali responsabili sia sul piano civile che su quello penale;
- 3) non trasferire ad altre banche le perdite delle aziende in dissesto;
- 4) impedire l'arricchimento dei responsabili.

Ottenuto il consenso dei presenti sulla premessa, il dottor Carli propone di creare una nuova azienda di credito (sotto forma di S.p.A.) con la partecipazione dell'IMI e delle tre banche di interessi nazionali alla quale dovrebbero essere trasferite attraverso efficienti procedure sperimentate in passato, tutte le attività e passività della Banca Privata Italiana. Il dottor Carli inoltre prospetta quale potrebbe essere l'assistenza della Banca d'Italia alla nuova banca, accennando alle facilitazioni che si potrebbero concedere per dare modo di assorbire le perdite rivenienti dalla vecchia azienda. Quest'ultima poi dopo la creazione del nuovo organismo, verrebbe liquidata seguendo le forme consentite dalla legge bancaria.

Viene infine soggiunto dal dottor Carli che il capitale della nuova banca dovrebbe essere assai consistente ed indica, a titolo orientativo, la cifra di 40 miliardi da sottoscrivere per 2/5 dal Banco di Roma - in considerazione dell'impegno e del lavoro finora svolto che dovrà proseguire fino al nuovo assetto — e per 1/5 ciascuna da parte rispettivamente dell'IMI, della Comit e del Credit ».

Le proposte vengono però accolte con grande perplessità. Prendono tempo Credit e Comit che prospettano la necessità di sottoporre ogni decisione ai rispettivi consigli di amministrazione. Protestano Ventriglia e Guidi che

« ... non nasconde il disappunto in ordine alla contropartita riservata al Banco di Roma dopo gli sforzi finora fatti ».

I risultati concreti sono piuttosto magri: un'adesione di massima al progetto, la costituzione di un gruppo di studio, l'accordo su un

comunicato stampa in cui si annuncia appunto l'ipotesi del consorzio e la « disponibilità degli istituti ».

L'ipotesi della nuova banca dura poco. Come dichiara Carli alla Commissione (v. audizione del 28 gennaio 1981, XXV/3):

« Il consorzio non si è concluso per due ordini di motivi. In primo luogo perchè non esisteva grande entusiasmo fra i consorziati; in secondo luogo perchè secondo il verbale del Consiglio di amministrazione della Banca Privata Italiana, negli ultimi giorni di settembre, cioè il 17, 18 e 19 si verificano ingenti prelievi e, conseguentemente, si considerò che la consistenza della banca non meritasse la soluzione proposta ».

p) *Una decisione troppo a lungo rinviata: la liquidazione coatta amministrativa.*

La soluzione che fino a quel momento la Banca d'Italia aveva ostinatamente rifiutato, giungendo fino a negare l'evidenza dello stato di insolvenza di Banca Privata Italiana diventava in quel momento l'unica possibile. Naturalmente questo apriva nel comportamento delle autorità una contraddizione che Guidi, davanti alla Commissione, non ha mancato di rilevare (v. audizione del 9 gennaio 1981, VII/1):

Presidente: « Se capisco bene, la sua posizione è che fu un errore l'aver messo in liquidazione le banche di Sindona e che meglio sarebbe stato procedere alla trasformazione... ».

Guidi: « Bisogna saper assumere nei tempi giusti le decisioni giuste. O la Banca d'Italia, sapendo tutto quello che sapeva, dal principio nemmeno avrebbe dovuto iniziare il discorso e avrebbe dovuto dire: "basta, alt, liquidiamo"... oppure si inizia e se si inizia si deve portare fino in fondo una tesi del salvataggio delle banche ».

La liquidazione allo stato appare come l'unica soluzione possibile. E dopo le considerazioni svolte in precedenza appare quasi superfluo ricordare come la gravità della situazione patrimoniale e i rischi incombenti giustificassero ampiamente un provvedimento così drastico. Non ha cioè alcun fondamento la tesi cara a Sindona secondo cui la liquidazione della banca è stata decisa per estrometterlo definitivamente dalla scena italiana senza che ne esistessero i presupposti tecnici o senza la valutazione delle alternative possibili.

Di questa tesi si è fatto interprete davanti alla Commissione l'on. De Carolis che ha dichiarato (v. audizione del 10 dicembre 1981, VIII/1):

« Io faccio notare questi due episodi; primo, è l'unico caso di banca che si sia deciso a freddo di far saltare.
[e prima: "in questo paese non è stata mai fatta fallire una banca"]

Secondo, come risulta dall'esito della liquidazione, in questo caso esistevano i margini economico-finanziari che avrebbero giustificato il salvataggio molto più che negli altri casi di salvataggio recenti.

Secondo la mia opinione, pur ricorrendo i presupposti del salvataggio, ci fu ad un certo punto una volontà politica; qualcuno disse in qualche stanza dei bottoni, di quelli che contano: "questa entità scomoda è meglio farla saltare" ».

L'analisi condotta dovrebbe aver sufficientemente dimostrato che i presupposti tecnici erano largamente presenti e, quanto alle alternative è vero che esistevano, come si è cercato di dimostrare, ma *prima* della fine di settembre e comunque comportavano sempre l'estromissione del responsabile di quella situazione.

Il 24 settembre si tengono così altre due riunioni presso la Banca d'Italia. Nella prima, delle ore 10, si mette a punto la nuova ipotesi di intervento, che viene così descritta (v. documenti Banca d'Italia, ins. 1, numero 6):

« 1) Messa in liquidazione coatta della Banca Privata Italiana.

2) Acquisto, dopo la messa in liquidazione, da parte delle tre banche intervenenti, con atti particolari e fuori dalla procedura concorsuale, di alcuni depositi e altri crediti verso la Banca Privata Italiana derivanti da operazioni bancarie direttamente dai titolari, con surroga nella posizione creditoria nei confronti della Banca Privata Italiana.

I titolari dei depositi e dei crediti in parola verrebbero così interamente soddisfatti.

3) Ammissione delle banche intervenenti al passivo della liquidazione:

a) per i crediti derivanti dalla liquidità finora costituita, attraverso il consorzio, alla Banca Privata Italiana (1);

b) per i crediti derivanti dalle operazioni sub. 2).

4) Prosecuzione della liquidazione secondo l'*iter* normale. I crediti delle banche intervenienti verranno soddisfatti *pro quota* nei limiti consentiti dal recupero dell'attivo, secondo i criteri propri delle procedure concorsuali.

5) La perdita residua per la banche intervenienti sarà ripianata con idonee misure restaurative della Banca d'Italia. Nulla vieta che tali misure possano trovare attuazione con avvio immediato sulla base di una stima preventiva delle perdite che potranno emergere.

(1) Avendo cura di operare in modo che alla fine risulti sostanzialmente rispettato il rapporto 50 per cento, 25 per cento, 25 per cento.

6) Settimanalmente ciascuna delle banche intervenienti informerà il direttore della sede di Milano della Banca d'Italia dei depositi e crediti verso la Banca Privata Italiana nei quali essa è subentrata.

La seconda riunione, a cui partecipa anche Carli, si tiene nel pomeriggio ed è caratterizzata da polemiche che il linguaggio burocratico del verbale non riesce a nascondere. Ventriglia e gli altri dirigenti del Banco di Roma insistono a lungo sul problema del personale (587 persone), affermando che un organico simile, adeguato se si fosse costituita una nuova banca, è eccessivo rispetto alla nuova ipotesi che prevede solo il subentro nella gestione degli sportelli. A un certo punto, dice testualmente il verbale, Ventriglia:

« afferma con calore di non poter più credere agli accordi bonari, dopo l'esperienza della prima parte delle trattative. Cita come esempio la nuova banca, a proposito della quale è ormai chiaramente emerso un orientamento negativo ».

Appaiono severe anche le considerazioni di Baffi, il quale

« propone di considerare il problema nelle sue componenti essenziali, facendo astrazione da ogni considerazione che può riguardare le varie forme di pressione agevolmente ipotizzabili. Da questo punto di vista, ritiene si possa affermare che le sorti di un'azienda dipendono essenzialmente dalla situazione di mercato, dall'efficienza e dalla capacità del personale, dalle capacità di direzione di cui dispone e dall'efficienza dei controlli interni ed esterni cui è assoggettata.

La situazione in cui versa la Banca Privata Italiana dipende in piccola parte da varie situazioni di mercato, del resto esse stesse riconducibili al difettoso funzionamento di alcuni istituti (borsa) piuttosto che a variazioni nella domanda di servizi bancari; molto da gravi carenze e disfunzioni nelle scelte di amministrazione e direzione; per un'altra parte da alcune insufficienze ed errori in sede di controllo e quasi per niente da colpe del personale dipendente ».

La critica a certe soluzioni fino a quel momento praticate non è neppure troppo velata; ma Carli ribatte subito che

« gli organi di controllo hanno la responsabilità di non essere stati controllori onniscienti ».

Il nuovo piano di intervento viene comunque, approvato, così come viene concordato il comunicato stampa che annuncia che

« nel corso della liquidazione le tre banche di interesse nazionale rileveranno direttamente dai titolari e con subentro nella posizione creditoria nei confronti della Banca Privata Italiana i depositi e gli altri crediti in lire e in valuta verso la banca medesima, previo loro esame. Resteranno esclusi dal rilievo depositi e crediti direttamente o indirettamente di pertinenza di soggetti collegati al vecchio gruppo di controllo ».

Il Banco di Roma non limiterà le sue rimostranze a quelle fatte nel corso della riunione. Ancora una volta Ventriglia scriverà a Carli il 25 settembre per far presente l'ubbidienza dimostrata dal Banco nel corso della vicenda e richiede, con riferimento alle ipotesi fatte da Carli nella lettera del 5 settembre, di potersi avvalere della possibilità offerta dal punto 5). A stretto giro di posta, il 27 settembre, Carli risponde affermativamente, pur ricordando che gli eventi accaduti nel periodo successivo all'invio della lettera hanno condotto a soluzioni diverse da quelle alla quale essa si riferiva.

E sarà questo il compenso che il Banco di Roma ricaverà dall'operazione (oltre a quelli derivanti dal subentro negli sportelli per effetto della costituzione del consorzio).

Una volta raggiunto questo accordo, si può procedere alla liquidazione. Il 27 settembre il ministro del tesoro emette il decreto relativo e l'altro decreto che, concedendo anticipazioni straordinarie al tasso dell'1 per cento alle banche partecipanti al consorzio, consente di addossare alla Banca d'Italia le perdite delle banche di Sindona.

Con questo provvedimento si pongono tutte le premesse perchè, sia pure con ritardi e lentezza fra ricatti, colpi di scena e assassinii, si venga lentamente a scoprire la realtà delle banche di Sindona. Se fosse stata realizzata la soluzione originaria di cessione del pacchetto di maggioranza, tutta la vicenda sarebbe stata sepolta negli archivi del Banco di Roma e della Banca d'Italia e non ci sarebbero state certo nè le analisi acute dell'avvocato Ambrosoli, nè le indagini della magistratura. Come ebbe a dire Pertini, allora Presidente della Camera, veniva finalmente squarciato il « velo pietoso » che fino ad allora era stato steso sulla vicenda.

Il risultato centrale che le autorità, o almeno Guido Carli, si prefiggevano, cioè quello di estromettere definitivamente Sindona dalla scena finanziaria italiana, è stato effettivamente raggiunto (e comunque dai primi di luglio in poi non è mai stato in forse): i prezzi pagati per puntatre su una soluzione « interna », basata sull'intervento di una sola banca, sono però risultati assai pesanti. Si sono dovuti autorizzare pagamenti a notori esportatori di capitali adducendo come pretesto la credibilità internazionale dell'Italia; si sono dovuti introdurre elementi preferenziali nei rimborsi effettuati da una banca di cui si conosceva lo stato di inconsistenza patrimoniale; si è dovuto operare per il tramite di una banca che era mossa prevalentemente dai propri interessi e che era particolarmente interessata, per effetto dei suoi rapporti con lo IOR e con altri organismi, ad effettuare quei pagamenti privilegiati; si è dovuto continuamente contrattare con la banca il prezzo da pagare per la sua docilità. I pagamenti da effettuare in nome della stabilità del sistema finivano così per sovrapporsi e per coincidere con i pagamenti che interessavano al Banco di Roma.

Tutto questo ha comportato irregolarità e ritardi e quindi una sostanziale autorizzazione ad attuare operazioni o a realizzare comportamenti poco ortodossi e limpidi, quando addirittura non rego-

lari. Ha cioè introdotto elementi di opacità in un sistema bancario già di per sè portato a coprire interessi particolari.

Se confrontato con la gravità della situazione economica complessiva, con le dimensioni del dissesto, potremmo — facendo prevalere la *realpolitik* sull'osservanza formale delle leggi — affermare che si tratta di prezzi modesti. Potremmo ricordare che le dimensioni complessive dei pagamenti illegittimi, disposti a favore di speculatori e di esportatori di valuta, possono essere considerati poca cosa rispetto al risultato di estromettere definitivamente Sindona.

La protezione accordata agli esportatori di valuta non era, in base alla legislazione dell'epoca, un fatto di rilievo penale; certo era ed è moralmente censurabile, proprio in considerazione di quegli interessi di bilancia dei pagamenti cui Carli era tanto sensibile. I pagamenti effettuati a terzi creditori possono però integrare la fattispecie della bancarotta preferenziale. È forse assurdo giudicare i protagonisti di importanti episodi storici con questo metro della legge fallimentare. Forse non è la legge penale che deve essere invocata, piuttosto deve essere sottolineata l'inconsistenza della scelta tecnica operata dalla Banca d'Italia per il salvataggio delle banche di Sindona e l'ostinazione con cui quella scelta è stata portata avanti al di là della stessa evidenza dei fatti. Per questa vicenda può valere il detto di Talleyrad: «è più di un delitto. È un errore».

5. — L'AUMENTO DEL CAPITALE DELLA FINAMBRO.

L'operazione in questione assunse un ruolo di grandissima importanza nella strategia del gruppo Sindona, in quanto mirava a realizzare la liquidità necessaria per far fronte alla incalzante crisi delle due banche, Banca Unione e Banca Privata Finanziaria.

La Finambro era stata costituita a Milano il 26 ottobre 1972 con un capitale di lire 1.000.000, sottoscritto per il 50 per cento da certa Maria Sebastiani e per la restante quota da Cosimo Viscuso.

La società, a quanto è dato conoscere dagli elementi acquisiti, non gravitava all'atto della sua costituzione nell'orbita di Michele Sindona, anche se uno dei soci, il Viscuso, era persona già compresa nel circuito degli interessi collegati in varia forma al gruppo.

Solamente in un secondo tempo il Sindona, che si trovava nella necessità di disporre di uno strumento finanziario che avesse già cominciato ad operare e potesse ottenere l'autorizzazione all'aumento di capitale, prese le redini della società e la utilizzò ai propri fini.

In data 6 giugno 1973 l'assemblea straordinaria della società deliberò l'aumento del capitale da un milione a 500 milioni di lire, mediante emissione di 249.000 azioni ordinarie e 250.000 azioni privilegiate sempre da nominali mille lire, tutte con sovrapprezzo. Contestualmente si diede atto che l'intero importo in denaro relativo a questa prima parte dell'aumento di capitale era stato a tal fine depositato nelle casse sociali.

Nel corso della stessa riunione del 6 giugno, l'assemblea straordinaria dispose altresì un ulteriore aumento di capitale da 500 milioni a 20 miliardi di lire, sempre con sovrapprezzo, giustificando l'incremento del capitale di rischio con lo scopo di

« effettuare e completare investimenti in partecipazioni ».

Si precisò, inoltre, che l'aumento di capitale poteva essere attuato immediatamente dopo ottenute le autorizzazioni previste dalla legge 3 maggio 1955, n. 428, ni quanto erano già state assicurate le condizioni per la sua sottoscrizione (v. documenti Banca d'Italia, ins. 2, numero 18).

In data 3 agosto 1973, l'assemblea straordinaria deliberò infine l'aumento del capitale sociale da 20 miliardi a 160 miliardi di lire; e si giustificò la richiesta di nuove sottoscrizioni che avrebbero fatto acquistare alla società una dimensione nazionale come il mezzo per consentire

« di effettuare una importante operazione finanziaria e precisamente l'acquisto del pacchetto di maggioranza relativa e di controllo della Società Generale Immobiliare S.p.A. ».

Contestualmente si diede atto dell'opzione, con scadenza al 30 ottobre 1973, per l'acquisto del pacchetto di maggioranza relativa della Moneyrex Euro Market Brokers e si indicò l'opportunità di tale eventuale acquisizione, nel quadro dell'operazione volta al completamento dell'attività di intermediazione nazionale e internazionale della Società Generale Immobiliare S.p.A. (v. documenti Banca d'Italia, ins. 2, n. 19).

Questa data coincide forse con il momento di maggiore credibilità esterna dell'attività del gruppo, che appariva al vertice di importanti iniziative finanziarie e capace di costituire uno dei poli di attrazione del capitale privato in Italia. Guido Carli, interrogato dalla Commissione (28 gennaio 1981, Zorzi II/3), ha disegnato un quadro dell'ascesa di Michele Sindona e soprattutto del gruppo di cui questi era a capo, attribuendo l'incisività delle iniziative finanziarie sino ad allora poste in essere da un lato ad una indubbia vivacità di programmi e alla spregiudicatezza degli strumenti adoperati, e d'altro lato, alla fondamentale inadeguatezza del regolamento giuridico dei rapporti societari.

Questa credibilità esterna sembrò trovare conforto nell'esito della riunione tenutasi presso la Banca d'Italia il 3 agosto 1973, con la partecipazione del governatore Carli, di Baffi e di Sindona (v. documenti Banca d'Italia, ins. 2). In tale occasione Sindona sollecitò l'autorizzazione all'aumento di capitale delle Finambro, richiamando l'attenzione sul fatto che:

1) le azioni Finambro non sarebbero state ammesse alle quotazioni presso la borsa valori, non avendo la società presentato alcun bilancio (occorre ricordare che, ai sensi della legge 20 marzo 1913,

n. 272, articolo 12, possono essere ammesse alle quotazioni in borsa le azioni di società che abbiano pubblicato il bilancio di almeno due esercizi);

2) le azioni sarebbero state emesse alla pari senza alcun sovrapprezzo e sarebbero state sottoscritte nella maggior parte da non residenti, poichè una società finanziaria con sede all'estero avrebbe dovuto sottoscrivere almeno il 51 per cento del capitale e si sarebbe impegnata per un periodo di 3 anni a non cedere a residenti la partecipazione così acquisita;

3) la società di sarebbe impegnata a sottoporre i propri bilanci alla revisione di una società esperta in questo campo, con un incarico conferito per un triennio.

Michele Sindona, sempre al fine di motivare la richiesta di aumento del capitale, informò inoltre che erano stati effettuati trasferimenti dall'estero verso l'Italia — attraverso il mercato finanziario — di somme in conto aumento di capitale della Finambro, dell'ordine di grandezza di circa 50 miliardi. Risulta invece dalla relazione dell'avvocato Ambrosoli che non avvennero trasferimenti e rientri di capitali da finanziarie estere estranee al gruppo, mentre le sottoscrizioni Finambro vennero effettuate attraverso società del gruppo alimentate da depositi fiduciari.

Come risulta dalla documentazione trasmessa dalla Banca d'Italia, il Governatore Carli, ottenuti questi chiarimenti, si indusse ad affermare che avrebbe proposto

« al ministero del tesoro di sottoporre l'intera questione all'esame del Comitato interministeriale per il credito alla luce delle soprariferite considerazioni ».

In realtà, nonostante l'affermazione di Sindona, l'aumento del capitale da 500 milioni a 20 miliardi doveva avvenire con un sovrapprezzo complessivo di lire 975.000.000 (v. documenti Banca d'Italia, ins. 2, n. 23). A questo deve aggiungersi che la procura generale della Repubblica di Roma, in data 21 settembre 1973, informò in via riservata il Ministro del tesoro e il governatore della Banca d'Italia che era stata presentata una denuncia, dalla quale risultava che la Finambro aveva negoziato titoli in borsa prima dell'omologazione delle deliberazioni relative all'aumento del capitale sociale e prima ancora della prescritta autorizzazione del ministero del tesoro (v. documenti Banca d'Italia, ins. 2, n. 24).

Con riferimento a questi dati la Banca d'Italia, in data 28 settembre 1973, ebbe a precisare alla procura generale che la richiesta di aumento di capitale della Finambro escludeva, anche per il futuro, le contrattazioni nel mercato ufficiale (v. documenti Banca d'Italia ins. 2, n. 25).

L'importanza che rivestiva per il gruppo l'autorizzazione all'aumento del capitale sociale della Finambro sembra trovare riscontro

nelle sollecitazioni ricevute dalla Banca d'Italia e dallo stesso ministro del tesoro.

In un appunto in data 28 agosto 1973, con il quale accompagnava un promemoria trasmessogli a proposito dell'aumento del capitale Finambro, l'allora ministro del Tesoro Ugo La Malfa scriveva:

« Mezza Italia si sta muovendo per questa operazione, il che mi rende ancora più diffidente » (v. documenti Banca d'Italia, ins. 4).

A sua volta il senatore Fanfani ha riferito alla Commissione (27 maggio 1981, Bal. IV/1) che il ministro del tesoro, nel corso di un incontro avente peraltro oggetto diverso, gli aveva testualmente detto di non occuparsi della vicenda Finambro, che egli stava seguendo con grande attenzione ed equilibrio ed in ordine alla quale riteneva si dovesse procedere con grande cautela. Questo incontro — ha precisato lo stesso senatore Fanfani — era avvenuto in epoca antecedente ad una telefonata all'onorevole La Malfa, telefonata in ordine alla quale è opportuno riferire compiutamente quanto risulta dagli atti.

Michele Sindona, nell'interrogatorio davanti ai giudici (18 dicembre 1980, pag. 9, v. 00200/Sind.), ha parlato di una telefonata fatta in sua presenza dal senatore Fanfani all'onorevole La Malfa, nel corso della quale sarebbe stato affrontato specialmente il problema dell'aumento di capitale della Finambro. In quella occasione il senatore Fanfani gli avrebbe addirittura permesso di seguire all'apparecchio lo svolgimento della conversione.

Il senatore Fanfani, sentito in proposito dalla Commissione, ha detto di aver ricevuto nel febbraio 1974 Michele Sindona e di aver chiamato al telefono l'onorevole La Malfa con l'unico fine di chiedergli di ricevere il finanziere, che voleva perorare la causa della Finambro. Fanfani ha smentito di aver permesso a Michele Sindona di avvicinarsi all'apparecchio — « era e rimase in poltrona » — ed altresì di aver fatto qualsiasi opera di convincimento per il rilascio dell'autorizzazione. Poichè Sindona aveva detto, nel precedente primo incontro nell'autunno del 1973, che con l'operazione Finambro si riprometteva di agevolare l'arrivo in Italia di capitali esteri a beneficio del riequilibrio della bilancia dei pagamenti, il senatore Fanfani, che ha dichiarato di non aver mai incontrato prima Sindona, ritenne opportuno interpellare Andreotti e Carli, ai quali Sindona, affermava di essersi rivolto in precedenza; e Carli e Andreotti confermarono buone informazioni sul personaggio. Carli gli dichiarò, inoltre — ha concluso il senatore Fanfani — che la Banca d'Italia stava studiando il problema.

Per ottenere l'autorizzazione all'aumento di capitale della Finambro, Michele Sindona ed il suo gruppo devono aver utilizzato del resto tutti i canali allora praticabili, perchè l'operazione era essenziale per la sopravvivenza stessa del gruppo e specificamente della Banca Privata Finanziaria e della Banca Unione, se è vero, come ha affermato il liquidatore avvocato Ambrosoli nella prima parte della sua rela-

zione, che le due banche, alla data del 30 luglio 1973 erano in stato di insolvenza (pag. 52).

L'impero fondato sui debiti, come lo hanno chiamato alcuni partecipi della vicenda, attraversava infatti, nell'agosto 1973, un momento di particolare difficoltà.

Risulta dalla relazione dell'avvocato Ambrosoli (pag. 47) che in quel periodo intervennero fatti tali da far cadere l'ipotesi che le operazioni sui cambi, sviluppate dalla Banca Unione e dalla Banca Privata Finanziaria oltre ogni limite di prudenza, sul presupposto di un rialzo del dollaro USA e quindi a sostegno indiretto di quella moneta, potessero continuare nei termini preventivati.

Il riequilibrio con la Westminster, filiale di Francoforte, realizzato accendendo contratti a termine con altre banche, imponeva uno sforzo finanziario che la Banca Unione e la Banca Privata Finanziaria non erano in condizioni di sostenere a lungo.

L'importanza che si annetteva sin dall'inizio al successo dell'operazione traspare del resto — a quanto può desumersi dagli elementi acquisiti, anche se questi non sono privi di lacune ed equivocità — dalla articolazione che avrebbe dovuto assumere, nel suo definitivo aspetto, il capitale di rischio della Finambro.

Uno degli elementi portanti pare dovesse essere la partecipazione Capisec, la società estera che aveva raccolto i fondi Banca Unione e Banca Privata Finanziaria attraverso i fiduciari.

Alla Capisec, costituita con funzione strumentale al buon esito dell'operazione (interrogatori Magnoni del 2 luglio 1980 e Bordoni del 30 ottobre 1980), era affidato in sostanza il compito di assicurare il rientro dei capitali italiani all'estero, conservando insieme con l'anonimato la nazionalità estera.

Le dichiarazioni di Sindona dell'agosto 1973, circa la partecipazione all'operazione di aumento del capitale di fondi provenienti dall'estero sembrano saldarsi quindi con le dichiarazioni di Pier Sandro Magnoni (interrogatorio del 2 luglio 1980), con una ulteriore precisazione.

La Capisec aveva sì funzione strumentale al buon esito dell'operazione e si presentava come società estera, ma in realtà rappresentava solo ed unicamente capitale italiano proveniente dai depositi fiduciari delle banche sindoniane, come risulta dalla relazione dell'avvocato Ambrosoli (parte II, pagg. 47 e segg.).

Anche altri interessi sembra dovessero essere coinvolti nell'operazione, attraverso sottoscrizioni di capitale o promesse di sottoscrizione.

L'onorevole Filippo Micheli (26 marzo 1981, Mec. IX/4) ha escluso nel modo più assoluto che la democrazia cristiana abbia mai sottoscritto, anche per il tramite dell'avvocato Scarpitti, azioni o impegni per azioni Finambro; egli non ha escluso, invece che la democrazia cristiana abbia avuto promesse al riguardo (« non escludo che la democrazia cristiana abbia avuto promesse di sottoscrizioni... »).

L'avvocato Scarpitti (7 maggio 1981, Fradd. XI/6) ha invece escluso nella maniera più categorica anche che la democrazia cristiana abbia

ricevuto promesse di sorta, in ordine alla sottoscrizione di capitale Finambro.

In un interrogatorio reso al giudice istruttore del tribunale di Milano in data 30 ottobre 1980, il Bordoni ha dichiarato che non vi fu certo alcun esborso effettivo da parte della democrazia cristiana per la sottoscrizione dell'aumento di capitale della Finambro, ma che la partecipazione di tale partito alla operazione si sarebbe attuata attraverso la Rosalyn Shipping, società controllata da Finabank, la quale — con il solito meccanismo dei depositi fiduciari — avrebbe ricevuto dalla Banca Privata Finanziaria dei fondi, poi impiegati per la sottoscrizione. Il Bordoni ha precisato di aver appreso dal Sindona, nel corso di una conversazione con questi avvenuta nel maggio del 1974, che, « se le cose fossero andate bene », la Rosalyn sarebbe divenuta titolare di un terzo del capitale di controllo della Finambro. Che la Rosalyn fosse di appartenenza o comunque sotto il controllo della democrazia cristiana il Bordoni ha aggiunto poi di averlo sentito dire più volte dal Sindona e dal Magnoni.

Il Magnoni, sentito in proposito dalla Commissione (8 aprile 1981, Zorzi XVII/5), ha però escluso nella maniera più assoluta di aver mai detto al Bordoni che la Rosalyn Shipping appartenesse, almeno in parte, alla democrazia cristiana. Quanto alla asserita partecipazione della predetta società alla sottoscrizione dell'aumento di capitale, gli elementi acquisiti dalla Commissione non offrono riscontri di sorta.

Si è rimasti a livello di semplici ipotesi assolutamente prive di riscontri anche per quanto concerne l'elenco di uomini politici di diversi partiti che, secondo il Bordoni (interrogatorio del 30 ottobre 1980, pagine 63 e 64), avrebbero partecipato all'operazione di aumento di capitale Finambro, alcuni attraverso la commissionaria Signorio. La genericità dei dati e la mancanza assoluta di riscontri rendono peraltro superflua una riproduzione dell'elenco, privo di concreto contenuto.

Il Magnoni, nel corso della sua deposizione dinanzi alla Commissione (8 aprile 1981), ha altresì affermato che erano stati compiuti passi presso tutti i partiti dell'arco costituzionale per convincerli ad appoggiare l'aumento di capitale, ma ha escluso che fosse stato versato o promesso denaro o altra utilità.

Per quanto riguarda, in particolare il partito socialista italiano, il Magnoni ha affermato che erano stati compiuti dei passi per interessare il Ministro dei lavori pubblici del tempo, quale componente del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, per appoggiare l'aumento di capitale; egli non ha fornito, però, alcun particolare sui risultati di tali passi. Agli atti della Commissione (n. 00017/Sind.) risulta solo che, nella seduta 17 settembre 1974 del Comitato Interministeriale per il credito e il risparmio — e cioè quando la crisi del gruppo Sindona era scoppiata in pieno — il Ministro Mancini ebbe a criticare il passato comportamento del Ministro La Malfa: meglio sarebbe stato — a suo dire — opporre un rifiuto esplicito alla richiesta di autorizzazione dell'aumento di capitale Finambro, anzicchè tergiversare non convocando il Comitato medesimo. Gli replicò il governatore Carli (all'epo-

ca ministro del Tesoro non era più l'onorevole La Malfa, bensì l'onorevole Colombo).

È noto che il 15 luglio 1973 apparve sui giornali un comunicato del ministro del Tesoro, che escludeva il rilascio di autorizzazioni in relazione ad aumenti di capitale di « società finanziarie di qualunque genere ». Successivamente il ministro del Tesoro ha soprasseduto dal convocare il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, non essendo sicuro — a quanto pare — che tale sua linea risultasse vincente proprio in relazione all'operazione Finambro, per la quale egli aveva (e i fatti hanno dimostrato quanto avesse ragione) una *diffidenza invincibile*.

Dal canto suo il Sindona, nel corso dell'interrogatorio reso negli USA ai giudici di Milano, ha esibito una lettera dell'ingegner Gianni Trotta — nella quale si proponeva l'associazione alla Finambro di un gruppo finanziario disposto a sottoscrivere il 20 per cento delle azioni, vale a dire 32 miliardi di lire dell'epoca (1974) — senza fornire alcun dato sulla individuazione di tale gruppo finanziario. Copia di tale lettera è stata esibita alla Commissione dal senatore Riccardelli e pubblicata poi dal settimanale *Panorama*, insieme con dichiarazioni attribuite allo stesso Sindona, nelle quali si lasciava intendere che il gruppo finanziario in questione sarebbe stato il partito socialista italiano.

La Commissione ha proceduto successivamente all'audizione dell'ingegner Trotta, il quale ha respinto tale assunto in modo del tutto convincente.

Sempre nel corso della sua deposizione dinanzi alla Commissione (8 aprile 1981), il Magnoni ha inoltre asserito di essere stato richiesto dall'avvocato Savini Nicci di stabilire un contatto con l'avvocato Maris, quale esponente del partito comunista italiano, che si interessava alla questione Finambro e che gli avrebbe a tal fine telefonato. In effetti — ha affermato il Magnoni — egli ricevette tale telefonata, ma non ebbe alcun incontro con il Maris, perchè il Sindona gli disse che i contatti con il partito comunista italiano li avrebbe tenuti lui direttamente.

La Commissione ha quindi convocato l'avvocato Maris e l'avvocato Savini Nicci, i quali, nella seduta del 15 aprile 1981, hanno smentito recisamente le affermazioni del Magnoni. Il Savini Nicci ha precisato inoltre di non aver mai conosciuto l'avvocato Maris. La Commissione ha deciso pertanto di procedere ad un confronto con il Magnoni, nel corso del quale questi, facendo riferimento a sue dichiarazioni rese due giorni innanzi al giudice istruttore del tribunale di Milano dottor Apicella, ha affermato testualmente:

« Ho ripetuto questo al giudice istruttore Apicella: che ho indicato nel senatore Maris la persona eventualmente introdottami telefonicamente dall'avvocato Savini Nicci in maniera — direi — dubitativa... andando a memoria e ricordando un fatto telefonico che è avvenuto oltre otto anni fa » (15 aprile 1981, Zorzi XVII/2).

Modificando la versione fornita nella deposizione dell'8 aprile 1981, il Magnoni ha quindi a più riprese dichiarato di non poter nella maniera più assoluta precisare che l'autore della telefonata preannunciatagli dal

Savini Nicci fosse stato il Maris e di prendere atto del reciso diniego di questi (Fradd. XIX/3). Il Magnoni ha aggiunto, altresì, che il giudice Apicella, nel corso dell'indicato colloquio ebbe ad esprimergli un positivo apprezzamento sul Maris:

« Lo conosceva sul piano professionale; ha parlato di una persona di primissimo piano » (Dini XX/5) ... « L'argomento Maris, che — ripeto — non è stato messo a verbale, è uscito come conclusione di un commento generale di quella che era stata la reazione della stampa sulla mia audizione in Commissione » (Mec. XXI/5).

Al termine del confronto il deputato Azzaro ha richiesto la citazione del giudice istruttore Apicella, perchè fosse dalla Commissione interrogato sui particolari riferiti dal Magnoni, e la trasmissione degli atti del Consiglio superiore della magistratura per gli eventuali provvedimenti. Tali richieste sono state dichiarate improponibili dal Presidente, il quale ha ravvisato in esse una interferenza nell'attività giurisdizionale e l'esercizio di un controllo e di una censura sul comportamento di un magistrato nell'adempimento delle sue funzioni, il che avrebbe costituito una violazione del principio della separazione dei poteri.

La Commissione e lo stesso proponente hanno accettato tale decisione del Presidente, ma il gruppo democratico cristiano si è riservato di assumere le iniziative opportune per sollevare il caso. Nel corso della discussione vari commissari delle altre parti politiche si erano dichiarati contrari alla proposta ed avevano espresso un apprezzamento positivo nei confronti del giudice in parola.

Nella seduta del 30 giugno 1981 il deputato Azzaro ha informato la Commissione di aver presentato in data 4 giugno, insieme con altri parlamentari del suo gruppo, un esposto nei confronti del giudice Apicella al Presidente della Repubblica quale Presidente del Consiglio superiore della magistratura. Si è aperta quindi una discussione sull'argomento nel corso della quale commissari appartenenti a vari gruppi politici hanno criticato l'iniziativa democristiana, in quanto esterna alla Commissione e non corretta, essendosi avvalsa di elementi acquisiti nel corso dell'inchiesta parlamentare e dunque coperti dal segreto. In pari tempo essi hanno ribadito il loro positivo giudizio, riconoscendo la piena correttezza dell'operato del giudice Apicella, ed hanno rilevato che il Magnoni aveva ritrattato la deposizione resa in precedenza dopo essere stato nettamente smentito dalle persone con le quali era stato posto a confronto. Dal canto suo il Presidente ha riaffermato l'opinione espressa nella seduta del 15 aprile 1981, per cui la Commissione non è stata chiamata ad esprimersi con un voto sulla questione.

Non consta che il Presidente della Repubblica abbia dato seguito all'esposto presentato dall'onorevole Azzaro e da altri deputati.

A conclusione della esposizione dei risultati delle indagini concernenti l'aumento di capitale della Finambro appare opportuno ricordare altresì che il 6 luglio 1974 il tribunale di Milano (sez. VIII) ebbe a revocare il decreto 29 agosto 1973 di omologazione della deli-

berazione dell'assemblea straordinaria in data 3 agosto 1973 di aumento del capitale sociale Finambro da 20 a 160 miliardi di lire, in quanto la stessa doveva considerarsi « irragionevole e contraria a norme di ordine pubblico ». Si era infatti proceduto a deliberare il nuovo aumento quando il precedente, sebbene deliberato, non era divenuto efficace perchè la deliberazione relativa non era stata omologata (con ciò violandosi l'articolo 2438 del codice civile); e comunque non era stato eseguito, non potendosi ritenere esecuzione un versamento effettuato prima dell'omologazione, sia pure in conto capitale (v. documenti Banca d'Italia, ins. 2).

A queste considerazioni va aggiunta quella decisiva, che la deliberazione del 3 agosto 1973 era inefficace, perchè priva della prescritta autorizzazione ministeriale di cui alla legge 3 maggio 1955, n. 428, in difetto della quale il tribunale non avrebbe potuto in nessun caso concedere l'omologazione.

Deve quindi rilevarsi con disappunto che, mentre il Ministro del tesoro resisteva a ogni pressione in merito al rilascio dell'autorizzazione, la sezione feriale del tribunale di Milano il 29 agosto 1973 e cioè soli 26 giorni dopo la deliberazione di aumento di capitale, concedeva l'omologazione, trascurando la necessità della previa autorizzazione governativa (articolo 2329, comma primo, n. 3, del codice civile). E a rigore, l'omologazione così concessa era inoppugnabile (come si deduce, per analogia, dell'articolo 2332, primo comma, del codice civile), e l'aumento di capitale avrebbe potuto trovare esecuzione. Evidentemente, Sindona non percepì questa possibilità, o non ebbe il coraggio di affrontare l'opinione pubblica, che era vigile.

La revoca dell'omologazione, per quanto di dubbia legittimità, è sopraggiunta puntuale, il 6 luglio 1974, vale a dire alle prime avvisaglie pubbliche del *crack*.

6. — L'INTERVENTO DEL BANCO DI ROMA PER IL PRESTITO DI 100 MILIONI DI DOLLARI. I RAPPORTI TRA LA FASE DI FINANZIAMENTI E LA FASE DEI TENTATIVI DI SALVATAGGIO. POSIZIONE DELL'IRI.

L'operazione in questione fu prospettata, a quanto è dato sapere, il 10 giugno 1974 a New York, nel corso di un incontro richiesto da Sindona, al quale parteciparono Barone, Guidi, Ventriglia e, sembrerebbe, anche Puddu. Sindona prospettò la necessità di avere una linea di credito in valuta dal Banco di Roma, giustificando tale richiesta con le esigenze di liquidità delle sue banche italiane (v. Barone, 8 gennaio 1981), Stiro I/5). Nella detta riunione, considerato il notevole importo del prestito richiesto e la circostanza che questo era chiesto in valuta, si decise di incontrarsi di nuovo con Sindona a Roma per parlare della cosa nella sede più competente.

Il 17 giugno 1974 alle ore 17 si ebbe l'incontro a Roma con Sindona e, poichè in quel momento esistevano in Italia restrizioni creditizie, si decise di far intervenire il Banco di Roma-Nassau. Più parti-

colarmente il Banco di Roma-Nassau avrebbe dovuto erogare un prestito dell'importo di 100 milioni di dollari alla Generale Immobiliare Banking Corporation, prestito con garanzia reale rappresentata dalla dazione in pegno del pacchetto di maggioranza azionaria della Banca Unione da parte della Fasco, società lussemburghese del gruppo Sindona, e di azioni della Società Generale Immobiliare da parte della Finambro. Poichè ci si rese conto, nei giorni immediatamente successivi, che la regolare costituzione in pegno delle azioni della Società Generale Immobiliare da parte della Finambro a favore di un soggetto non residente quale il Banco di Roma-Nassau avrebbe richiesto la prescritta autorizzazione valutaria, si decise, poi, di sostituire tale parte della garanzia reale con una garanzia fidejussoria prestata al Banco di Roma-Nassau dal Banco di Roma-Roma, a sua volta controgarantito dalla dazione in pegno delle azioni della Società Generale Immobiliare, effettuata in suo favore dalla Finambro.

Anche questo *modus procedendi*, che venne concretamente adottato allorché, il 20 giugno 1974, si perfezionò l'operazione, non era tuttavia tale da poter andare esente da censure. In un appunto per Puddu dello stesso 20 giugno (00129/Sind.), difatti, l'Ufficio legale del Banco di Roma faceva osservare che la soluzione adottata valeva solo a spostare, ma non a risolvere il problema, giacchè anche per la regolarità della garanzia fidejussoria a favore di un non residente era necessario ottenere l'autorizzazione delle autorità valutarie. In particolare, l'Ufficio legale rilevava essere discusse, in dottrina e in giurisprudenza, le conseguenze del difetto d'autorizzazione, propendendosi da taluni per la radicale nullità delle obbligazioni assunte nei confronti del non residente e prospettandosi invece da altri la tesi della semplice inefficacia verso la pubblica amministrazione, ferma restando la piena validità fra le parti.

Dalla eventuale invalidità della fidejussione l'Ufficio legale correttamente deduceva la conseguente eventuale invalidità della garanzia pignorizia prestata dalla Finambro al Banco di Roma-Roma, quale obbligazione accessoria che segue, quindi, le sorti di quella principale. Nè pienamente tutelato poteva ritenersi, sotto questo profilo, il Banco di Roma, in virtù dell'introduzione nel contratto di una clausola con la quale la Finambro rinunciava ad eccepire l'invalidità del pegno di azioni della Società Generale Immobiliare nel caso di invalidità della fidejussione, giacchè — concludeva l'Ufficio legale — in relazione ad una clausola siffatta v'è chi ne sostiene la nullità quando, come nel caso l'invalidità dell'obbligazione principale derivi dalla violazione di norme imperative. In un nuovo appunto del giorno dopo (21 giugno) (00128/Sind.), indirizzato questa volta a Guidi, l'Ufficio legale ripeteva le medesime considerazioni, aggiungendo, però, che

« tutto sommato », non si è ritenuto che il rischio sopra accennato assumesse rilevanza tale da non poter essere serenamente affrontato ».

Un appunto manoscritto in calce a tale documento aggiungeva, inoltre, che — in ordine alla validità della clausola con la quale la

Finambro rinunciava ad eccepire l'invalidità del pegno di azioni della Società Generale Immobiliare nel caso di invalidità della fidejussione per difetto della prescritta autorizzazione valutaria —

«l'autorevole giurisprudenza della Cassazione ci rende ragionevolmente tranquilli».

Quanto alla data nella quale l'operazione venne perfezionata e cominciò a ricevere concreta attuazione, essa deve individuarsi — come detto — nel 20 giugno. Il già citato appunto dell'Ufficio legale del 21 giugno dice testualmente che l'operazione «ha avuto pratica attuazione in data 20 corrente». Nella stessa data risulta essere stata stipulata, difatti, la convenzione di credito tra il Banco di Roma-Nissau e la Generale Immobiliare Banking Corporation (00128/Sind.), nonchè prestata la garanzia fidejussoria da parte del Banco di Roma-Roma al Banco di Roma-Nassau (00128/Sind.). Benchè nella convenzione di credito si subordinasse l'erogazione del finanziamento alla ricezione, da parte del Banco di Roma-Nassau, non solo delle garanzie (rappresentate — come è stato ampiamente detto — dal pegno azioni Banca Unione costituito dalla Fasco e dalla fidejussione del Banco di Roma-Roma), ma anche di "copia della documentazione comprovante l'ottenimento delle necessarie autorizzazioni valutarie», una prima *tranche* del prestito per 20 milioni di dollari venne erogata lo stesso 20 giugno, seguita da una seconda di pari importo il 26 giugno ed infine da una terza di 10 milioni di dollari il 1° luglio (v. Barone, 8 gennaio 1981, Tac. II/2): rinunciando, quindi, ad avvalersi del termine di preavviso di cinque giorni lavorativi previsto dalla convenzione, e soprattutto senza attendere l'autorizzazione valutaria, che richiesta il 4 luglio, venne dall'Ufficio cambi concessa il giorno successivo.

Alla luce di quanto esposto, deve pertanto ritenersi falso quanto risulta da un documento datato 27 giugno ed intitolato «proposta d'affari» (00149/Sind.), nel quale, descrivendosi l'operazione come «tranquilla e fattibile», si dice di richiedere l'autorizzazione allo scopo di permettere al Banco di Roma-Nassau di firmare le convenzioni di credito e di dare corso al finanziamento le convenzioni erano state in realtà firmate da una settimana, il finanziamento era già stato erogato per 40 milioni di dollari e l'autorizzazione all'Ufficio cambi, a sua volta, non verrà chiesta che il 4 luglio. Nel documento, firmato da Puddu e controfirmato da Barone, Guidi e Ventriglia (il quale ultimo vi appose l'indicazione manoscritta «richiedere autorizzazione a Cambital», insieme con una data, 26 giugno 1974), si indica inoltre quale soggetto proponente la Società Generale Immobiliare-Roma si fa riferimento ad una lettera di *patronage* da questa indirizzata al Banco-Nassau, che doveva integrare le altre garanzie. Tale lettera, che porta la data 17 giugno, indicava la Generale Immobiliare Banking Corporation come una società controllata dalla Società Generale Immobiliare-Roma (00171/Sind.).

Il finanziamento venne quindi erogato nei confronti di una società la cui solidità in quel momento non era esattamente conosciuta — si tenga conto che in data 21 maggio 1974 l'amministratore de-

legato della Società Generale Immobiliare-Roma venne invitato dal Comitato direttivo degli agenti di cambio a dare chiarimenti sulla società e su eventuali operazioni in cambi effettuate dalla stessa, in relazione all'andamento negativo del titolo ed alle notizie non favorevoli sulle aziende del gruppo Sindona, e in particolare sulla Franklin Bank, unica banca del gruppo negli USA, che già da alcuni mesi dava segni di cedimento (24 ore del 22 maggio 1974) — e senza preoccuparsi di conoscere la composizione del suo capitale. Infatti l'affermazione contenuta nella già citata lettera di *patronage*, secondo cui la Generale Immobiliare Banking Corporation era una affiliata della Società Generale Immobiliare-Roma, venne vivacemente contestata nella riunione del Comitato esecutivo di quest'ultima società del 29 agosto 1974 dal vicepresidente-consigliere delegato dottor Aldo Samaritani, il quale dando notizia del fatto che la società aveva ricevuto, in data 26 agosto, una comunicazione datata 20 agosto indirizzata dal Banco di Roma-Nassau alla Generale Immobiliare Banking Corporation presso la sede della Società Generale Immobiliare-Roma, ebbe ad affermare testualmente:

« Né la nostra Società, né la S.G.I. International Co. (Monrovia-Liberia), né altra nostra Società controllata, partecipano al capitale della Generale Immobiliare Banking Corporation (Cayman) Ltd. La S.G.I. International, in data 11 marzo 1974, deliberò, in linea di massima per una eventuale propria partecipazione del 60 per cento al capitale di « Finabank International Ltd. Cayman » che, come si è appreso successivamente, ha assunto il nome di « Generale Immobiliare Banking Corporation (Cayman) Ltd. ».

La partecipazione non è stata assunta e noi abbiamo avuto poi la notizia che Finabank International Ltd. aveva mutato la propria denominazione in quella di Generale Immobiliare Banking Corporation (Cayman) Ltd., dalla stampa, quando è stata data informazione dei prestiti contratti da quella Società per un ammontare di dollari 100 milioni, garantiti da pegno di azioni della nostra Società.

Nessuna indicazione noi abbiamo avuto in via ufficiale né della assunzione, evidentemente in più riprese fra fine giugno e primi luglio, del prestito di dollari 100 milioni, né della destinazione data al ricavato del prestito.

Sappiamo, per avere recentemente rinvenuta a Milano la copia di una *lettre de patronage* in data 17 giugno 1974 firmata dal dottor Carlo Bordoni, che all'epoca era consigliere delegato preposto alla nostra « Divisione finanziaria » — e ci è risultato ora che aveva assunto la carica di presidente della Generale Immobiliare Banking Corporation, — che egli nella *lettre de patronage* ha dichiarato, invece, inesattamente, che la Generale Immobiliare Banking Corporation era una nostra Società controllata » (00034/Sind.).

Occorre poi mettere in rilievo che il Banco di Roma-Roma concedeva la sua fidejussione ottenendo in pegno 100 milioni di azioni della Società Generale Immobiliare per un valore di borsa di circa 50 mi-

liardi di lire, azioni di proprietà della Finambro, cioè di una società di recente costituzione ed il cui capitale era di gran lunga inferiore al valore delle azioni possedute, in violazione quindi del disposto dell'articolo 5 del regio decreto-legge 25 ottobre 1941, n. 148, sulla nominatività obbligatoria dei titoli azionari. Si ricorderà, difatti, che all'epoca il capitale della Finambro era di 500 milioni di lire, mentre un primo deliberato aumento a 20 miliardi (che in parte era stato già eseguito) ed un secondo deliberato aumento a 160 miliardi di lire non erano stati autorizzati dal Comitato interministeriale per il credito e il risparmio.

Invero, quando si profilavano le prime difficoltà del gruppo Sindona, il Banco di Roma fu costretto, al fine di mantenere inalterate le garanzie ricevute a fronte degli impegni assunti, ad intervenire fornendo ulteriori mezzi finanziari alle società facenti parte del gruppo. In una lettera in data 1° agosto 1974 indirizzata a Carli (00029/Sind.), Ventriglia comunicava di aver dovuto realizzare altre due operazioni, la prima per complessivi 23 miliardi in favore della Società Generale Immobiliare-Roma e la seconda per 14 miliardi in favore di un cliente del Banco di Roma (di cui non erano precisate le generalità, ma che nella deposizione resa al giudice Urbisci viene identificato nella persona del costruttore Genghini),

« che ha acquisito dalla Finambro la Banca Generale di Credito. La Finambro con i 14 miliardi è in grado di rimborsare, come si evince da un comunicato stampa apparso questa mattina, i possessori di ricevute di depositi azionari relativi all'aumento del suo capitale da 500 milioni a 20 miliardi ».

« Questa seconda operazione » — concludeva Ventriglia — « ci ha messo al sicuro da effetti non certo positivi che ci sarebbero potuti derivare da un eventuale fallimento della Finambro ».

Quanto, infine, al rispetto dei limiti delle proprie competenze da parte di coloro che ebbero a decidere l'operazione e a dare ad essa concreta attuazione, occorre ricordare che l'ordine di servizio n. 319 del Banco di Roma (00171/Sind.) stabiliva che il comitato esecutivo potesse concedere fidi fino a 3 milioni di lire per fidi a rischio pieno e fino a 4.500.000 per fidi a rischio attenuato, limiti che si riducevano rispettivamente a 2.000.000 e a 2.500.000 per il vicepresidente amministratore delegato. A questo, però, era riconosciuta la facoltà di eccedere detti limiti, decidendo, in caso di urgenza, sia per i fidi di competenza del comitato esecutivo, sia per quelli di competenza del Consiglio di amministrazione, nei limiti del quinto del patrimonio sociale (articolo 16 del regio decreto-legge n. 1830 del 1926) e con l'obbligo di sottoporre le decisioni rispettivamente all'uno o all'altro organo per la ratifica.

Restando impregiudicato il problema se l'operazione potesse ritenersi urgente, e sottolineato che essa eccedeva il prescritto limite del quinto del patrimonio sociale, va comunque dato atto che la deroga fu ratificata dal Comitato esecutivo del Banco di Roma-Roma il 1° luglio 1974 e dal Consiglio di amministrazione in data 19 luglio 1974.

Altri finanziamenti ancora sono stati erogati dal Banco di Roma alla Finambro e quindi al gruppo Sindona.

Oltre a quanto si è detto circa il pegno a favore del Banco di Roma di 100 milioni di azioni della Società Generale Immobiliare a garanzia del primo finanziamento di 100 milioni di dollari erogato al gruppo di Sindona, la Finambro costituiva ancora in pegno a favore del Banco di Roma n. 129.026.759 azioni della Società Generale Immobiliare a garanzia della restituzione di ulteriori finanziamenti per complessive lire 63.570.963.000 concessi alla Finambro del Banco di Roma.

Tale pegno, effettuato (a differenza di quanto accaduto per il primo pegno) per un ulteriore finanziamento concesso dal Banco di Roma alla Finambro direttamente alcuni giorni dopo l'erogazione della seconda *tranche* del prestito concesso il 20 giugno 1974, si ricollega al secondo periodo di intervento del Banco di Roma e precisamente quando il Banco di Roma cominciò ad agire quale strumento della Banca di Italia. Infatti l'esigenza di addurre liquidità alla Banca Unione e alla Banca Privata Finanziaria venne soddisfatta da una parte attraverso lo spostamento al Banco di Roma-Roma del riporto in essere presso la Banca Unione dei titoli Società Generale Immobiliare di proprietà della Finambro, dall'altro attraverso l'impegno della Banca d'Italia di fornire la necessaria liquidità, consentendo al Banco di Roma-Roma, fin quando necessario, di attingere alla Banca d'Italia con anticipazioni su titoli a 22 giorni rinnovabili (v. lettera di Ventriglia a Carli in data 30 settembre 1974, in documenti Banca di Italia ins. 2, n. 2, pag. 23).

Questa operazione, dal punto di vista rischio, venne giustificata in base alla considerazione che in tal modo il Banco di Roma avrebbe finito con il disporre del pacchetto di controllo della Società Generale Immobiliare (100 milioni di azioni erano state date in pegno del finanziamento alla Generale Banking e 129.026.759 di azioni costituivano il pegno per questo secondo intervento) e del pacchetto di maggioranza della Finabank di Ginevra (il 37 per cento di tale pacchetto era di proprietà della Banca Unione ed il 14 per cento fu offerto in aggiunta alle 129.026.759 azioni della Società Generale Immobiliare dal Sindona) (v. lettera di Ventriglia a Carli del 30 settembre, in documenti Banca d'Italia, ins. 2, n. 2, pag. 23).

Al finanziamento diretto di cui sopra bisogna aggiungere una ulteriore operazione posta in essere dal Banco di Roma a favore della Finambro di cui si rinviene traccia nella convenzione intervenuta l'8 novembre 1974 tra il Banco di Roma e la Finambro (v. prot. n. 00602/Sind.).

In tale convenzione si fa riferimento alla liberazione della Finambro da ogni obbligazione assunta con riferimento ad un finanziamento di 16 milioni di dollari concesso dal Banco di Roma - Finance alla Edilcentro International-Nassau ed alla estensione del pegno anche a tale finanziamento. Si noti che nei documenti scambiati dal Banco di Roma con la Banca d'Italia, e relativi alla cronistoria delle operazioni di finanziamento così come alla validità dei pegni ottenuti, non

vi è alcun riferimento all'estensione del pegno anche a tale ulteriore finanziamento concesso dal Banco di Roma alla Edilcentro.

Sempre in questa convenzione si fa riferimento ancora ad un ulteriore finanziamento di lire 50.000.000.000, a fronte del quale la Finambro con atto in data 8 agosto 1974 avrebbe prestato ulteriori garanzie, finanziamento non eseguito.

Interessa spendere qualche altra parola a proposito della convenzione 8 novembre 1974. In questa convenzione, la Finambro, previa deliberazione dell'assemblea, dava al Banco di Roma il mandato a vendere n. 229.026.759 azioni della Società Generale Immobiliare ad un gruppo di costruttori al prezzo di lire 600 ad azione, e pertanto trasferiva tale quantitativo di azioni al Banco di Roma mediante girata affinché questi potesse trasferirle a sua volta mediante girata al gruppo di costruttori.

Per tale vendita il Banco di Roma si impegnava a versare la differenza tra quanto dovuto dalla Finambro e il ricavato della vendita (tenuto presente anche il calcolo degli interessi), pari a lire 1.300.000, alla stessa Finambro.

Il Banco di Roma, inoltre, con la stessa convenzione dichiarava di assumere a proprio carico la posizione debitoria nei confronti della Banca Privata Italiana cui le seguenti società in accomandita semplice erano tenute per le cifre a fianco di ciascuna di esse segnate:

Mabusi Italiana s.a.s.:	lire 1.213.378.299
Gadena s.a.s.:	» 1.165.502.036
Kilda s.a.s.:	» 1.157.542.498
Menna s.a.s.:	» 1.167.357.904
Sapital s.a.s.:	» 1.243.342.746

mentre, come si è detto, liberava la Finambro da ogni obbligazione assunta con riferimento al finanziamento di 16 milioni di dollari concesso dal Banco di Roma-Finance alla Edilcentro International-Nassau.

Il Banco di Roma dichiarava inoltre la sua intenzione di collaborare alla sistemazione fiscale e contabile della liquidazione della Finambro (*sic!*), ed affermava esplicitamente che la convenzione non avrebbe pregiudicato i diritti del Banco di Roma con riferimento al pegno costituito dalla Fasco A.G. sul 14 per cento delle azioni Finabank.

Nell'ambito di tale sistemazione la Capisec avrebbe rinunciato ai crediti che essa vantava nei confronti della Finambro per un ammontare di lire 77.982.175.941 a fronte delle prenotazioni che aveva effettuate per l'acquisto delle nuove azioni della Finambro: azioni che, com'è noto, dovevano essere emesse una volta che fosse intervenuta l'autorizzazione governativa all'aumento del capitale sociale. A fronte di questa rinuncia vi sarebbe stata da parte del Banco di Roma la liberazione della Capisec stessa del debito di pari ammontare direttamente e indirettamente acceso dalla Capisec nei confronti della Banca Unione e della Banca Privata Finanziaria (v. prot. n. 00602/Sind., atti relativi

alla causa civile Capisec c/ Finambro e altri innanzi al tribunale di Roma, sezione I giudice istruttore dottor Milani: atto di citazione Capisec).

L'affermazione trova riscontro nell'atto di costituzione del Banco di Roma nella stessa causa, nel quale si afferma che il Banco aveva proceduto ad effettuare i finanziamenti in quanto

« venne a conoscenza della circostanza che la Finambro non aveva creditori tra i quali la Capisec, *perché questa aveva rinunciato validamente al pegno...* ».

La diversità consiste nel fatto che si assume che

« se la rinuncia al pegno fu fatta in cambio di una contropartita (...) codesta contropartita fu trovata ed accettata prima ed altrove, non certo al momento dell'operazione e nel Banco di Roma (...) » (v. prot. n. 00602/Sind., atti citati).

Al termine del capitolo dedicato ai finanziamenti concessi dal Banco di Roma al gruppo Sindona è legittima la domanda se codesti finanziamenti — e in particolare il primo, quello del 29 giugno 1974 — rientrino nel generale disegno dell'acquisizione, da parte del Banco di Roma, delle banche di Sindona.

La risposta deve essere affermativa. Per quanto grande potesse essere la spregiudicatezza del gruppo dirigente del Banco di Roma, e del suo *leader*, il professor Ventriglia, non è pensabile che esso abbia consentito — fuori di tale generale disegno — il 20 giugno 1974 un finanziamento di 100 milioni di dollari, quando le vicende sfavorevoli sulle aziende del gruppo Sindona già da un mese suscitavano l'attenzione del comitato direttivo degli agenti di cambio di Milano (vedi audizione 21 maggio 1974 dell'amministratore delegato della Società Generale Immobiliare) e le relative notizie erano apparse sui giornali (*Il Sole - 24 ore* del 22 maggio 1974). D'altronde, come già riferito, solo otto giorni dopo, il 28 giugno, la sede di Milano della Banca d'Italia dava l'allarme ufficiale, chiedendo all'amministrazione centrale accertamenti ispettivi.

La verità è che il gruppo dirigente del Banco di Roma fin dall'inizio ha operato in vista del « salvataggio » — mediante acquisizione — delle banche sindoniane. Anche la sospensione della erogazione, dopo i primi 50 miliardi, il 2 luglio, in relazione all'allarme ufficiale dato il 28 giugno, ha avuto mero valore tattico: esso era volto a spingere la Banca d'Italia sulla strada del « salvataggio » delle banche sindoniane, e della loro acquisizione da parte del Banco di Roma. La Banca d'Italia abboccava all'amo, o meglio ancora stava al gioco, e così Ventriglia potrà andare ripetendo, e a giusto titolo, di essere stato — ma in verità solo da questo momento — il « braccio operativo » della Banca d'Italia.

L'appoggio della banca centrale era necessario al Banco di Roma, perchè la sua audace iniziativa avesse successo, non solo per ovvi motivi giuridico-formali, ma anche perchè era la Banca d'Italia a dovere compiere le erogazioni compensative — in termini di concessioni di

credito a tasso agevolato (all'1 per cento! vedi decreto ministeriale 27 settembre 1974), e di assegnazioni « discrezionali » di sportelli bancari — delle minusvalenze conseguenti al salvataggio; e ancora perchè era la Banca d'Italia a dovere fornire al Banco di Roma l'ingente liquidità necessaria per sorreggere le fatiscenti banche sindoniane.

Resta poi aperta la questione se lo spericolato disegno di salvataggio sia stata intrapresa dal Banco di Roma per puri (si fa per dire!) motivi di imperialismo aziendale, o per la pressione di personaggi « infiltrati » (Barone, uno dei tre amministratori delegati del Banco di Roma, persona legata a Sindona, era stato immesso nella compagine aziendale il 29 marzo 1974, su « segnalazione » di eminenti dirigenti democristiani), o per dirette pressioni politiche, o per il prevalere degli interessi dello IOR (l'Istituto per le Opere di Religione, l'istituto di credito vaticano), che si trovava coinvolto come socio nel Banco di Roma, e come socio e come depositante nelle banche sindoniane. È da ritenere che tutte queste circostanze abbiano giocato nella decisione del gruppo dirigente del Banco di Roma; e che al peso delle ultime due non si sia potuto sottrarre interamente neppure il governatore Carli.

In una lettera del 5 settembre 1974 diretta a Ventriglia (sopra riprodotta), il governatore Carli dà il via alla fase finale del « salvataggio », elencando le partite compensative delle minusvalenze (che si rivelano sempre più ingenti), che la Banca d'Italia offre al Banco di Roma. Queste debbono essere soddisfacenti — o, piuttosto, debbono essere state previamente concordate — se subito dopo Ventriglia formula all'IRI, e per esso al presidente professor Petrilli, la richiesta formale di autorizzazione all'acquisto della (ormai unificata) Banca Privata Italiana.

Ma il giorno 10 Petrilli, insieme al direttore generale dell'IRI dottor Medugno, rievoca Ventriglia, e gli comunica il rifiuto dell'autorizzazione. La decisione viene presa — si noti — senza investire dell'argomento il comitato di presidenza, organo competente. Errato al riguardo è il divergente ricordo del direttore centrale Calabria (v. audizione dell'11 marzo 1981, mec. III/4); nei verbali delle riunioni del comitato di presidenza del tempo non vi è cenno della vicenda Sindona — e, ancor più, genericissimo — prima del 20 novembre 1974.

Il successivo giorno 11 settembre 1974 si incontrano Guidi, Barone e altri dirigenti del Banco di Roma, e Sindona assistito dal genero Magnoni e dall'avvocato Schlesinger. I rappresentanti del Banco di Roma non avvertono Sindona dell'avvenuta decisione dell'IRI, e anzi formulano espressa riserva della sua approvazione; ma intimano al Sindona la cessione del pacchetto azionario al prezzo simbolico di una lira (fino allora si era parlato di un prezzo di 40 miliardi: vedi il teste Gambino). Sindona rifiuta, e l'incontro non ha esito senza che si arrivi peraltro a una formale rottura.

La formalizzazione della rottura avviene in altra sede.

Il giorno ancora successivo, il 12, si riuniscono, nell'ufficio del ministro del tesoro, Carli, Petrilli e Ventriglia: e si prende atto della nuova situazione.

Seguono ulteriori tentativi di « salvataggio » in *pool*, dei quali già si è dato conto in precedenza. Qui si vuole rilevare che porta la data del 12 l'« appunto » redatto dall'IRI (e per esso dai direttori centrali Tabanelli e Di Giacomo) a giustificazione del rifiuto di Petrilli: del quale è ampia trascrizione in questo capitolo.

Il « parere Ferri », di cui molti testi hanno parlato, dichiarando di averlo visto, fu in realtà una consultazione orale, raccolta da Tabetlini e da Di Giacomo: agli atti è solo una lettera del professor Ferri di molto successiva, dell'11 novembre 1975, diretta all'avvocato Di Giacomo, che conferma un incontro avvenuto « nel settembre 1974 », nel quale furono elaborate alcune delle tesi poi trasfuse nell'« appunto » dell'IRI.

Resta da comprendere perché il Presidente dell'IRI abbia tardato tanto a interporre il suo « veto ». Non solo l'intervento del Banco di Roma era da mesi su tutti i giornali; ma anche il ricordato dottor Tabanelli, direttore centrale dell'IRI addetto alla direzione finanziaria, e componente del consiglio di amministrazione del Banco di Roma, aveva partecipato il 19 luglio 1974 all'adunanza di detto consiglio di amministrazione: e questo ebbe a ratificare la deliberazione di comitato del 9 luglio antecedente, che dava conto dell'intera operazione in corso. Dal verbale dello stesso consiglio anzi risulta che

« (...) a migliore tutela degli interessi del Banco e dei possibili loro sviluppi il dottor G.B. Fignon, direttore centrale del Banco si è portato a Milano, dove, in data 8 luglio 1974, il consiglio di amministrazione della Banca Unione ne ha deliberato la nomina ad amministratore delegato. Il dottor Fignon ha preso immediatamente possesso del suo ufficio, coadiuvato da una segreteria tecnica composta dal dottor Sarica, dal dottor Chiesa e dal dottor Grazia: i primi due ex dirigenti addetti alla direzione centrale del Banco ed il terzo ex direttore della filiale di Padova.

Il dottor Fignon è stato altresì chiamato, sempre in data 8 luglio 1974, far parte del consiglio di amministrazione della Società Generale Immobiliare s.p.a. Roma.

Gli accordi intercossi prevedono l'inserimento di nostri collaboratori nella gestione della Banca Privata Italiana: mezzi e modalità saranno definiti entro la corrente settimana » v. documenti Banco di Roma, prot. n. 00156/1 sid, pag. 36).

Petrilli lascia passare due mesi; e poi, quando gli viene richiesta espressamente l'autorizzazione, risponde negativamente. Perché? La risposta di Petrilli, specificamente interrogato sul punto, è formalistica: diede il responso, quando gli venne formalmente richiesto. Stupisce tanto formalismo in cui poi ha deciso senza nemmeno interpellare l'organo formalmente competente.

Sindona ha sempre sostenuto che la inopinata decisione fu presa sotto la pressione delle banche che egli chiama « laiche »: Banca Commerciale Italiana e Credito Italiano, entrambe aziende di credito dell'IRI, nonché di Mediobanca e del suo Amministratore Delegato dottor Cuccia. Naturalmente non sarebbe stata una « guerra di religione »,

bensì un episodio di lotta fra concorrenti e di gelosia professionale. Ma di questa tesi la Commissione non ha rinvenuto prova alcuna.

In seno al comitato di presidenza dell'IRI, tardivamente investito, i giudizi sull'iniziativa del Banco di Roma sono stati poi durissimi, dapprima nell'adunanza del 18 marzo 1975, e poi in quella dell'11 marzo 1976. Armani, con l'adesione di Storoni e di Costa, così si espresse a proposito degli amministratori delegati:

« ben scarse capacità professionali (...), condotta irresponsabile ed avventuristica (...), gestione condotta negli ultimi anni con estrema leggerezza e spirito di avventura per responsabilità dei passati e degli attuali amministratori delegati ».

L'ideologia dell'estraneità venne invece professata dal rappresentante della Corte dei Conti professor De Stefano, e dal direttore generale dell'IRI dottor Medugno.

(Si noti che nella fase cruciale dell'operazione Sindona operano essenzialmente gli amministratori delegati, e dalle saltuarie adunanze del comitato esecutivo vennero esclusi persino i sindaci, fuorchè il presidente del collegio professor Tancredi Bianchi. Nell'adunanza del 26 novembre 1974 i quattro sindaci esclusi misero a verbale la loro protesta contro la mancata convocazione. (v. documenti Banco di Roma, prot. n. 00138/Sind. È un sintomo anche questo di funzionamento personalistico, e di malessere amministrativo).

7. — L'OPERAZIONE DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE DELLA BANCA PRIVATA FINANZIARIA NELLA BANCA UNIONE E LA NASCITA DELLA BANCA PRIVATA ITALIANA.

Le difficoltà che nel corso del 1974 dovevano imporre al gruppo Sindona di costituire in pegno il pacchetto di maggioranza della Banca Unione, la quale aveva in corso di perfezionamento l'acquisizione della totalità della partecipazione della Banca Privata Finanziaria, si erano già manifestate attraverso altre operazioni, impostate in tempi precedenti, che denotavano l'esigenza del gruppo di assicurarsi liquidità. Una di queste operazioni è quella che si ricollega all'aumento di capitale della Finambro, mentre altre e diversa è quella relativa all'aumento di capitale sociale della Banca Unione. Benchè possa a prima vista apparire che quest'ultima operazione importasse per il gruppo un esborso per la percentuale detenuta nel capitale della Banca Unione, un più approfondito esame mostra, invece, che essa costituiva uno strumento per procacciarsi liquidità senza nel contempo perdere il controllo della banca.

L'aumento del capitale sociale della Banca Unione doveva essere integralmente destinato all'acquisto del capitale sociale della Banca Privata Finanziaria, al fine di dare vita ad una fusione tra le due banche per incorporazione della Banca Privata Finanziaria nella Banca Unione.

L'operazione, mentre garantiva da un lato il mantenimento del controllo del capitale della Banca Unione (e quindi, in seguito alla fusione, anche del controllo della Banca Privata Finanziaria), dall'altro consentiva al gruppo — come detto — di procacciarsi liquidità, in un momento in cui ne aveva particolarmente bisogno.

È opportuno a questo punto precisare che, mentre il pacchetto azionario della Banca Privata Finanziaria era interamente detenuto dal gruppo Sindona, la partecipazione di questo nel pacchetto Banca Unione ammontava, invece, al 51 per cento (vedi documenti Banca d'Italia, ins. 1, II, n. 23). Di conseguenza, il costo dell'operazione di acquisto della Banca Privata Finanziaria veniva a gravare solo per il 51 per cento sul gruppo, mentre per il restante 49 per cento sarebbe ricaduto sugli altri azionisti; il ricavato, invece, sarebbe andato per intero a beneficio del gruppo, che sarebbe così riuscito a realizzare quasi la metà della proprietà della Banca Privata finanziaria ottenendone il prezzo dai soci della Banca Unione senza perdere nel contempo il controllo di questo istituto.

Se il fine dell'aumento del capitale sociale della Banca Unione era quello di ottenere liquidità per il gruppo e se questa liquidità doveva provenire, come si è visto, dagli azionisti di minoranza, era necessario far accompagnare questa operazione da una « vivacizzazione » del mercato del titolo Banca Unione. È questa una caratteristica importante dell'operazione. Infatti, la scelta della Banca Unione non era casuale, in quanto questa aveva un azionariato di minoranza che raggiungeva una percentuale significativa, senza nel contempo condizionare il controllo della società, ed inoltre il titolo era trattato in un mercato ristretto. Tale condizione era particolarmente importante, sia per l'assenza, all'epoca, di qualsiasi effettiva vigilanza sulle contrattazioni al « ristretto », sia perchè era più facile influenzare le contrattazioni stesse, facendo risultare esteriormente un interessamento sui titoli che, in pratica, poteva anche mancare.

In questa direzione si mosse appunto il gruppo, anche al fine di invogliare il disinvestimento nei titoli Banca Unione da parte dei vecchi azionisti, assicurando la circolazione degli stessi tramite i risparmiatori meno attenti alla gestione sociale.

Altra caratteristica pure importante dell'operazione era rappresentata dalla presenza nello statuto della Banca Unione della clausola di gradimento, per cui il gruppo di controllo poteva essere sicuro che la sua posizione, così come i criteri di gestione della banca, non avrebbero potuto essere soggetti a critiche, in quanto esso poteva controllare attraverso il consiglio di amministrazione la concessione o meno del gradimento.

L'articolo 5, secondo comma, dello statuto della Banca Unione stabiliva, infatti, che

« l'alienazione delle azioni e la costituzione di vincoli sulle stesse sono efficaci di fronte alla Società soltanto quando siano approvate dal Consiglio ed in base a tale approvazione ne sia eseguita l'iscrizione nel libro dei soci » (v. documento Banca d'Italia, ins. 1, II, n. 33).

Fu proprio la presenza di questa clausola nello statuto della Banca che preoccupò i responsabili del Banco di Roma, i quali si accorsero di aver ricevuto in pegno azioni, senza ottenere contestualmente il gradimento del consiglio di amministrazione; essi si affrettarono, quindi, una volta entrati i loro dirigenti nel consiglio di amministrazione della Banca Unione, a farsi concedere da questo il gradimento necessario a perfezionare la garanzia ricevuta.

Le contrattazioni al mercato ristretto, prima dell'entrata in vigore della legge 23 febbraio 1977, n. 49, con la quale si è disciplinata la negoziazione dei titoli non quotati in una borsa ufficiale, erano assoggettate soltanto ad una autoregolamentazione, posta in essere da parte degli stessi operatori, la quale tendeva a disciplinare, l'ammissione dei titoli in questo mercato, nonchè a sottoporre a controllo lo scambio.

La partecipazione, anche se in forma non ufficiale, degli agenti di cambio alle contrattazioni al mercato ristretto e lo sforzo dagli stessi compiuto al fine di stabilire la regolamentazione della quale si è parlato non sempre hanno dato risultati positivi, sicchè molto spesso questo mercato è stato oggetto di abusi e speculazioni è proprio per questa disfunzione che la Corte di Cassazione, con sentenza n. 578 del 7 marzo 1975, aveva di fatto interrotto il suo funzionamento, vietando agli agenti di cambio di partecipare a queste contrattazioni.

Una delle caratteristiche delle contrattazioni al mercato ristretto era che l'operazione doveva avvenire per « contanti », ma la scadenza delle 72 ore delle operazioni per « contanti » non è mai stata rispettata, per cui le operazioni venivano chiuse, nella stragrande maggioranza, dopo parecchio tempo dall'effettiva conclusione.

L'andamento del mercato ristretto e la sua particolare regolamentazione hanno avuto un ruolo significativo nella vicenda del titolo Banca Unione, del quale fu decisa la sospensione dalla quotazione solamente l'11 settembre 1974, quando ormai era imminente il provvedimento di massa in liquidazione della banca.

Il gruppo di controllo della Banca Unione cominciò ben presto a concentrare l'interesse della propria clientela su queste azioni, per cui il titolo passò da una quotazione di lire 6.700 (nel 1969) a lire 23.000 (nel marzo 1971), per raggiungere, nel marzo 1973, lire 25.800. Ed è proprio nel 1973 che si preparava l'operazione di acquisto della Banca Privata Finanziaria, al fine di incorporarla nella Banca Unione. Nel periodo successivo la quotazione del titolo Banca Unione migliorò ancora: essa raggiunse lire 27.200 il 28 giugno 1973 e, dopo una discesa a lire 18.500 nel settembre del 1973, riprese mimediatamente a salire, attingendo, il 26 ottobre, lire 29.050. L'ascesa della quotazione continuò nel 1974 (lire 32.890 il 26 gennaio), raggiungendo (il 29 marzo) un valore di capitalizzazione in borsa di lire 120.960.000.000, rispetto ad un valore di lire 66.306.240.000 al principio del medesimo anno.

Se può ben dirsi che l'evoluzione della quotazione procedesse parallelamente alle finalità perseguite dal gruppo di controllo, viceversa il legame di tale ascesa del titolo con gli incrementi dei bilanci della banca appariva solamente un elemento formale, in quanto l'andamento

positivo dei bilanci stessi non giustificava il valore di capitalizzazione raggiunto dall'azienda di credito, che, quindi, non corrispondeva alla reale situazione dello stesso.

In realtà il gruppo, così come aveva l'abitudine di fare per gli altri titoli di società rientranti nella sua sfera di controllo, operava sul titolo Banca Unione sempre al rialzo; e questo non solo perchè questo titolo costituiva, come è stato osservato (v. relazione dell'avvocato Ambrosoli, p. 107), la sua « facciata », ma soprattutto in quanto la Banca Unione era lo strumento attraverso il quale il gruppo si era proposto di assicurarsi la liquidità necessaria (sia attraverso i depositi fiduciari, sia attraverso la descritta operazione di incorporazione della Banca Privata Finanziaria). A questo si aggiunga che il mantenimento di una alta capitalizzazione della società costitutiva anche, qualora se ne fosse presentata la necessità (il che ebbe a verificarsi di lì a pochi mesi), una garanzia particolarmente valida in relazione ai valori raggiunti ed un elemento di riferimento per un eventuale finanziamento.

La quotazione del titolo Banca Unione quindi fu sempre seguita con particolare attenzione e cura dal gruppo, anche perchè attraverso una lievitazione del titolo si veniva a creare l'interesse degli azionisti iscritti nel libro dei soci ad alienare i titoli.

Gli acquirenti di questi titoli non chiedevano il gradimento del consiglio di amministrazione, o perchè non erano a conoscenza della relativa clausola, o perchè attribuivano all'investimento posto in essere un carattere altamente speculativo e quindi si disinteressavano di ottenere l'iscrizione nel libro dei soci.

In tale modo il gruppo, attraverso la lievitazione del titolo Banca Unione, raggiungeva una duplice finalità: da una parte accreditava una migliore immagine di sé, dall'altra promuoveva un cambiamento della compagine azionaria, che, nella misura in cui i nuovi azionisti non chiedevano il gradimento, ovvero nella misura in cui questo non veniva concesso, lo poneva al riparto da interventi di contestazione della gestione da parte dei soci.

La presenza nello statuto della clausola di gradimento non suggerì all'autorità di controllo, e per essa al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, nel momento in cui venne chiesta l'autorizzazione all'aumento di capitale, di raccomandare al socio di maggioranza l'eliminazione di questa clausola, per rendere maggiormente aderente la struttura della società a quella del suo azionariato che, con la quotazione ad un mercato ristretto, assumeva una rilevanza pubblica.

Sommariamente descritta, le principali tappe attraverso le quali l'operazione venne realizzata sono le seguenti.

Nel dicembre del 1972 veniva prospettato alla Vigilanza un progetto di fusione per incorporazione della Banca Privata Finanziaria nella Banca Unione, che doveva realizzarsi, come detto, attraverso un consistente aumento del capitale della Banca Unione, che questa avrebbe appunto destinato all'acquisto dell'intero pacchetto della Banca Privata Finanziaria. Sul presupposto di una stima del valore di mercato di quest'ultima azienda pari ad oltre 24 miliardi di lire, la misura del-

l'aumento di capitale della Banca Unione veniva fissata, in via principale in circa 12 miliardi (ipotizzandosi in tal caso una cessione della Banca Privata Finanziaria a circa metà del suo valore) e, in via alternativa, in 24 miliardi (v. documenti Banca d'Italia, ins. 1, II, n. 23/1). Non risulta, al riguardo, che la disponibilità dei richiedenti a sottostimare il valore della Banca Privata Finanziaria, quale risulta dalla situazione patrimoniale dichiarata, abbia destato sospetti nella vigilanza.

Nonostante la debole situazione patrimoniale delle due banche fosse nota alla vigilanza in conseguenza delle ispezioni conclusesi nel corso del 1972 (v. quanto esposto nel punto 2 di questo capitolo, dove sono integralmente riportati significativi stralci delle relazioni degli ispettori), e nonostante che ciò potesse ragionevolmente far temere che l'aumento di capitale della Banca Unione fosse almeno in parte destinato a reintegrare perdite patrimoniali — senza che di questo fossero al corrente i potenziali sottoscrittori delle nuove azioni Banca Unione — la Banca d'Italia ebbe tuttavia ad esprimere, in data 30 maggio 1973, il suo assenso — peraltro di massima — all'operazione, nei termini nei quali veniva prospettata in via principale, e cioè con aumento del capitale Banca Unione per un ammontare di circa 12 miliardi di lire (v. documenti Banca d'Italia, ins. 1, II, n. 24).

Pochi giorni dopo la Banca Unione rilanciava, però, l'ipotesi dell'aumento di capitale per circa 24 miliardi, in un primo momento avanzata in via alternativa (v. documenti Banca d'Italia, ins. 1, II, n. 26); ma la Banca d'Italia, in data 25 ottobre 1973, ebbe ad esplicitare che modalità siffatte non avrebbero più incontrato il suo assenso, già prestatato, invece, in ordine all'altra soluzione (v. documenti Banca d'Italia, ins. 1, II, n. 31/1).

Conseguentemente, l'assemblea straordinaria dei soci della Banca Unione deliberava, in data 27 novembre 1973, di aumentare il capitale sociale di lire 12.600 milioni, portandolo da 2.520 a 15.120 milioni di lire (v. documenti Banca d'Italia, ins. 1, II, n. 33).

Si deve osservare, in proposito, che la Banca Unione non si preoccupò minimamente di portare a conoscenza dell'autorità di controllo una elaborata operazione di intestazione fiduciaria dei titoli di nuova emissione alla interbanca, la quale avrebbe poi provveduto a trasferirli mediante girata agli azionisti che ne avessero fatto richiesta in esecuzione del diritto di opzione ovvero, in caso di vendita del diritto di sottoscrizione, a terzi, al fine di non dovere essere obbligata a dare il gradimento.

In data 21 dicembre 1973 la Banca d'Italia rilasciava l'approvazione formale della deliberazione di aumento del capitale, ai sensi dell'articolo 28, quarto comma, della legge bancaria (v. documenti Banca d'Italia, ins. 1, II, n. 34).

Il 29 dicembre 1973 il ministro del tesoro autorizzava di conseguenza la Banca Unione, con la richiesta procedura d'urgenza, a dare esecuzione all'aumento di capitale dalla stessa deliberato ed approvato dalla Banca d'Italia (v. documenti Banca d'Italia, ins. 1, II, n. 35).

Nel frattempo, le assemblee straordinarie dei soci delle due banche deliberavano — entrambe in data 21 dicembre 1973 — di procedere, subordinatamente all'ottenimento delle autorizzazioni di legge », alla operazione di fusione (v. documenti Banca d'Italia, ins. 1, II, n. 32).

Successivamente, la Banca Unione procedeva all'acquisto, per un investimento complessivo di 12 miliardi di lire, dell'intero pacchetto azionario della Banca Privata Finanziaria; ed infine il governatore della Banca d'Italia concedeva, in data 29 luglio 1974, il nulla osta alla incorporazione della Banca Privata Finanziaria nella Banca Unione ed al cambio di denominazione di questa in Banca Privata Italiana (documenti Banca d'Italia, ins. 1, II, n. 37); nulla osta previsto dall'articolo 48, secondo comma, della legge bancaria.

Questo, ad avviso del dottor Carli (28 gennaio 1981, Mec. V/1), dovrebbe configurarsi come

« un provvedimento avente natura meramente ricognitiva ed inteso a rendere operanti nei confronti dei terzi gli effetti della avvenuta fusione. Accertato che gli impegni assunti sono stati rispettati e che quindi l'incorporazione è avvenuta secondo il progetto approvato, l'organo di vigilanza non può esimersi dall'emanare il provvedimento formale in questione ».

Il rilascio del nulla osta rendeva possibile il perfezionamento della procedura, che aveva luogo con la stipula, in data 1° agosto, dell'atto di fusione e con il susseguente deposito di questo nella cancelleria del tribunale (documenti Banca d'Italia, ins. 1, II, n. 38).

Presidente della nuova banca divenne il dottor Pietro Macchiarella, già amministratore delegato e direttore generale della Banca Nazionale dell'Agricoltura e poi, da circa nove mesi, vicepresidente della Banca Privata Finanziaria. Nel corso della sua audizione il dottor Macchiarella ha dichiarato di aver ricevuto insistenze tendenti a fargli accettare la nuova carica presso la Banca Privata Italiana da Magnoni, nonchè da Ventriglia, che spese, a tal fine, anche il nome del governatore Carli (19 marzo 1981 pom., Assenza II/3); ha aggiunto che prima di accettare la nomina a vicepresidente della Banca Privata Finanziaria si era recato dal governatore della Banca d'Italia e che nè questi, nè altri funzionari della vigilanza gli avevano minimamente fatto cenno dell'ispezione effettuata nel 1971-1972 presso la Banca Privata Finanziaria stessa e degli esiti di questa (19 marzo 1981 pom., Piccioli IV/4); ha precisato, infine, che quale presidente della Banca Privata Italiana egli era praticamente senza poteri, in quanto il Banco di Roma aveva di fatto assunto la gestione della banca e dominava il consiglio di amministrazione, formato per otto decimi da suoi dirigenti (19 marzo 1981 pom., Fradd. I/1).

La situazione patrimoniale della Banca Privata Finanziaria presa in considerazione per la fusione faceva emergere un utile di 230 milioni, ma tale situazione era completamente inattendibile. Infatti erano state omesse alcune partite di rilevante importo, così come erano stati modificati i saldi di vari conti. La relazione Ambrosoli (parte prima, pag. 22) stima la differenza negativa ad oltre 29 miliardi di lire, pervenendo a tale risultato anche calcolando la plusvalenza di alcuni cespiti realizzati nel corso della liquidazione e quindi non stimabili in quell'importo all'epoca della fusione. In verità, a parte il calcolo operato dal liquidatore, vi erano già i segni evidenti della situazione in cui si trovava la Banca che avrebbero dovuto almeno suggerire un controllo maggiormente attento in relazione alle ispezioni della Banca d'Italia. Infatti avrebbe dovuto destare fondati sospetti la circostanza che la Banca Privata Finanziaria aveva effettuato depositi così ingenti all'estero su una banca di dimensioni tanto limitate come era l'Amincor Bank, anche se all'epoca poteva essere ancora sconosciuto il legame che univa questa al gruppo di Sindona. Lo stesso discorso può essere fatto per le varie società (Arana, Idera, ecc.) che risultavano debentrici della Banca Privata Finanziaria.

La situazione doveva essere, tuttavia, chiara il 5 luglio 1974, al momento dell'ingresso degli uomini del Banco di Roma ai vertici della Banca Unione.

Infatti alcuni giorni prima (2 luglio) Ventriglia aveva bloccato l'operazione di finanziamento da parte del Banco di Roma, iniziata il 20 giugno 1974, per la crisi in cui versava il gruppo in generale ed in particolare la Banca Unione; e il giorno successivo (3 luglio) Macchiarella aveva dichiarato a Carli che esisteva una grave situazione di illiquidità in valuta, facendogli presente l'urgenza di interventi appropriati. A questo si aggiunga che in data 5 luglio 1974 Sindona comunicava a Carli l'esistenza di operazioni poste in essere a una sua insaputa da Bordoni in cambi a termine per un ordine di grandezza di miliardi di dollari. Operazioni che non risultano in contabilità.

Carli, pertanto, convocava immediatamente Ventriglia per sollecitarlo ad intervenire. Nella stessa giornata del 5 luglio, alle ore 16,30, Ventriglia, Barone e Guidi ricevevano Sindona e gli prospettavano l'operazione ideata da Carli e le sue modalità, tra cui la nomina di uomini del Banco di Roma ai vertici della Banca Unione. Sindona fu costretto ad accettare.

L'8 luglio Fignon veniva cooptato nel consiglio di amministrazione della Banca Unione e nominato amministratore delegato, ed in data 12 luglio veniva cooptato nel consiglio di amministrazione della Banca Privata Finanziaria. In virtù di questa carica gli venne trasmesso, nella stessa data del 12 luglio, da Biase (che era subentrato a Clerici nella direzione del « settore estero » della Banca Privata Finanziaria) un elenco delle operazioni in valuta estera con mandato fiduciario eseguito dalla Banca Unione e dalla Banca Privata Finanziaria, con la richiesta di autorizzazione a rinnovarle fino ad estinzione, in quanto « il rinnovo si impone poichè i debitori non sono al momento in grado

di rimborsare ». La lettera veniva da Fignon trasmessa alla direzione centrale del Banco di Roma.

In tal modo si comincia ad evidenziare l'effettiva esposizione del gruppo. In data 18 luglio Puddu redigeva una relazione, nella quale calcolava intorno a 30 miliardi di lire le perdite presumibili sui cambi ed in circa 161 milioni di dollari lo sbilancio passivo fra crediti e debiti delle società estere che presumibilmente facevano capo a Sindona; ma poichè molte delle esposizioni di queste società erano originate da depositi fiduciari, la perdita si rifletteva immediatamente sulle banche italiane. E pertanto non meraviglia che il 19 luglio Biase inviasse a Fignon una lettera nella quale dichiarava di aver riscontrato che

« il 99 per cento dei nostri depositi con banche estere sono fittizi, in quanto esiste sempre un rapporto fiduciario sottostante, al fine di permettere alle anzidette società di comodo di ottenere finanziamenti che non sarebbero mai stati loro concessi e in considerazione delle norme valutarie e in considerazione del loro stato patrimoniale » (v. 00162/Sind.).

Di conseguenza, quando il 1° agosto 1974 si procedette alla fusione tra Banca Unione e Banca Privata Finanziaria, il patrimonio di entrambe le società era completamente inesistente; pertanto la comunicazione fatta dagli amministratori della Banca Unione — secondo la quale questa grazie alla fusione con la Banca Privata Finanziaria, avrebbe avuto la possibilità di riprendere rapidamente la sua ascesa — non solo non corrispondeva alla realtà, ma nascondeva la circostanza che il patrimonio sociale era completamente assorbito dalle perdite.

Si noti che il governatore Carli rilascia il nulla osta alla fusione il 29 luglio 1974. Come ampiamente illustrato in precedenza, anteriormente a questa data gli ispettori della Banca d'Italia, che operavano presso la Banca Unione e presso la Banca Privata Finanziaria, avendo inviato alla vigilanza in Roma i « rapporti provvisori » che già avevano preannunciato con la nota 22 luglio 1974, gravida di preoccupazioni e di moniti. Lo stesso giorno 29 luglio, nel quale viene rilasciato il nulla osta alla fusione, ha luogo in Banca d'Italia una riunione, alla quale partecipano Carli, alcuni alti dirigenti della Banca, e gli ispettori, e nella quale vengono esaminati i « rapporti provvisori ». Orbene, da questi emerge la totale perdita del capitale delle due banche, e molto peggio. Ma ciò non distoglie Carli dal rilasciare il nulla osta alla fusione.

L'assunto del governatore, secondo il quale il nulla osta avrebbe avuto natura di provvedimento necessitato, accertati che fossero stati la congruenza della procedura al « progetto » e il « rispetto degli impegni assunti » (analogamente, ma con qualche maggiore cautela il ministro del tesoro Colombo alle Commissioni riunite Bilancio e Finanze e Tesoro della Camera, il 7 novembre 1974: (v. Bollettino delle Giunte e delle Commissioni, pag. 5), non ha pregio. È chiaro che il governatore, accertato il dissesto conclamato delle due banche, avrebbe dovuto impedirne la fusione: anche al fine di evitare la frode dei terzi, per la cui tutela — secondo il ministro del tesoro — il nulla osta è essenzialmente previsto.

Vi è una sola spiegazione possibile — spiegazione, non giustificazione — del rilascio del nulla osta: che il governatore abbia visto anche la fusione nell'ottica del « salvataggio »; l'esistenza di un'unica banca era una circostanza semplificante ai fini della acquisizione da parte del Banco di Roma. Non è un caso che il verbale della riunione sopra ricordata del vertice della Banca d'Italia con gli ispettori si concluda con la seguente decisione operativa:

« nel corso della riunione si è presa [!] in esame la proposta avanzata dal Banco di Roma: che si è ritenuto di accertare, secondo una prassi in precedenza seguita ».

Nel caso del nulla osta, l'anima manageriale della Banca d'Italia ha avuto il sopravvento su quella giuridico-amministrativa. A dir poco!

In effetti è venuta meno nella circostanza una rigorosa tutela del risparmio e la funzione di vigilanza vera e propria.

8. — CONCLUSIONI.

Chi esamina la vicenda Sindona fino all'epoca del *crack* prova una impressione di profondo sconforto circa il funzionamento delle istituzioni.

L'efficienza della Banca d'Italia appare inferiore alla sua fama. Dopo i primi disastrosi rapporti degli ispettori esso non trae la naturale — e doverosa — conseguenza dell'imposizione dell'amministrazione straordinaria; sporge denuncia — non senza ritardo — all'autorità giudiziaria, e ne attende i risultati, quasi non conoscesse le lentezze di questa; dispone nuove ispezioni di tipo inadeguato, e quindi predestinate a non accertare nulla; solo tardivamente accerta il *crack*, quando esso è ormai alla luce del sole; si adopera per una sistemazione discreta, fra le pieghe del sistema bancario; concede il nulla osta alla fusione di due banche decotte; non valuta adeguatamente la gravità della crisi, e quindi predispone misure di « salvataggio » che si riveleranno ben presto inadeguate. Si arriva così alla liquidazione coatta amministrativa con dichiarazione dello stato di insolvenza; e la tutela dei depositanti grava ancora una volta sulle spalle del contribuente italiano in conseguenza della « compensazione » offerta dal decreto ministeriale 27 settembre 1974: che è emesso nella stessa data della liquidazione coatta della Banca Privata Italiana.

Chi ordisce l'audace disegno del « salvataggio » è il Banco di Roma. È dubbio peraltro che il disegno del Banco di Roma sia stato frutto di mero imperialismo aziendale. Sulla decisione del Banco hanno giocato un ruolo determinante anche altre circostanze: la presenza nel vertice direzionale di un personaggio di estrazione sindoniana « infiltrato » come Barone (nominato amministratore delegato del Banco il 29 marzo 1974, su « segnalazione » di eminenti dirigenti democristiani); dirette pressioni politiche; e infine il prevalere degli interessi dello IOR (Isti-

tuto per le Opere di Religione, la banca vaticana), socio con il Banco di Roma nel Banco di Roma per la Svizzera (ed è noto comunque l'ascendente sempre esercitato dal Vaticano sul Banco di Roma), socio con Sindona nella Banca Unione e nella Finabank, e di tali banche depositante per somme cospicue. È così, per l'intreccio fra banche vaticane e banche sindoniane, che esponenti di spicco dell'IOR come Spada e Mennini fanno parte dei consigli di amministrazione delle banche di Sindona, e dopo il *crack* si trovano partecipi delle sue vicende giudiziarie penali.

Alle pressioni politiche e al prevalere degli interessi dello IOR non si è potuto sottrarre interamente neppure Carli. Non è un caso che la prima rottura del « cordone sanitario » venne consentita a favore dell'Istituto per le Opere di Religione; e ne seguirono altre. Fa quindi sorridere oggi il giudice istruttore Urbisci quando, nella sua sentenza assolutoria, controbatte l'accusa mossa a Carli di avere « perseguito, sotto l'etichetta della ragion di Stato, altri fini », con l'argomento dell'« istituzione (ad opera di Carli) del cordone sanitario *in danno dell'Istituto per le Opere di Religione* ». Allo stato attuale delle conoscenze, può dirsi con certezza che questo argomento — almeno questo argomento — non è fondato.

Chi blocca il disegno del « salvataggio » è l'IRI, e per esso il presidente professor Petrilli. Ma dopo avere dormito, come il pastore Aligi, settecento anni; dopo che il Banco di Roma, e la Banca d'Italia, sono andati assai avanti sulla strada del « salvataggio ». Non è un caso che ancor oggi Sindona sostenga, pur non avendone le prove, che il « salvataggio » era stato « pattuito », e tenti di far valere questo asserito accordo dinanzi il magistrato. In ogni caso il costo della liquidazione è cresciuto così a dismisura, e chi lo paga è sempre il contribuente italiano. Se la Banca d'Italia avesse realizzato per tempo che il « salvataggio » tramite il Banco di Roma non era possibile, avrebbe potuto anticipare i tempi della liquidazione coatta, ed evitare così l'intermedia dissipazione di mezzi finanziari (ma è da temere che essa avrebbe imboccato altre vie di « salvataggio », avendone la vocazione).

Vocazione della Banca d'Italia, o indirizzo dei supremi organi della politica creditizia del paese? Effettivamente, direttive del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio dei lontani anni 1965 e 1969 imponevano di « sopire », anziché di energicamente tagliare. D'altra parte, per gli articoli 57 e 67 della legge bancaria, se sta alla Banca d'Italia proporre, compete al ministro del tesoro deliberare l'amministrazione straordinaria e la liquidazione coatta amministrativa; a parte che, per l'articolo 113 del testo unico sugli istituti di emissione, al ministro del tesoro fa carico la « vigilanza permanente diretta » sulla stessa Banca d'Italia. Evidente, quindi, la responsabilità politica del ministro del tesoro Emilio Colombo: il quale tenterà una pallida autodifesa nella relazione tenuta alle Commissioni riunite Bilancio e Finanze e Tesoro della Camera il 7 novembre 1974. Di questa relazione sono oggi *provate* le reticenze e le omissioni.

Le imponenti fughe di capitali la dicono lunga circa l'inadeguatezza degli organi di polizia valutaria, e circa l'insufficienza delle normative.

A questo è stato posto qualche riparo con la (tardiva) legge n. 159 del 1976.

Purtroppo non sono mancate le *défaillances* dell'autorità giudiziaria: dai ritardi nel dar corso alle denunce della Banca d'Italia, alla madornale *gaffe* dell'omologazione dell'aumento di capitale della Finambro, prima del rilascio di quell'autorizzazione che il ministro del tesoro La Malfa — solitario Don Chisciotte — si ostinava a negare. E se non sono mancati giudici risoluti, solerti e preparati — a Milano come a Palermo —, certo è da lamentare che il processo per bancarotta a carico di Sindona, dopo otto anni, non abbia ancora superato la soglia dell'istruttoria. Sindona, negli Stati Uniti, per le malefatte perpetrate alla Franklin, è stato condannato a venticinque anni di reclusione, e la sentenza è divenuta definitiva.

Restano di conforto le figure di uomini incorruttibili e coraggiosi come La Malfa e come Ambrosoli, i quali hanno resistito — e quest'ultimo fino al sacrificio della vita — all'urto degli interessi e alle pressioni soffocanti di un malcostume politico elevato a sistema. Ma la vita ordinaria di un paese non può restare affidata alla temperie spirituale di pochi *chevaliers seuls*: accanto alla riforma (e talora al semplice ristabilimento) delle istituzioni, è indilazionabile una radicale *opera di pulizia*. I batteri vigoreggiano, là dove trovano adatto il brodo di coltura. È vano combattere gli effetti, se non si eliminano le cause.

D'altra parte si è più volte notato che le vicende delle banche sindoniane non sono un semplice incidente di percorso nella storia del sistema bancario italiano: queste banche in tutto il periodo cruciale della vicenda hanno avuto ampi e continui rapporti di affari con gli esponenti più noti e stimati della finanza internazionale ed italiana. Ciò era dovuto all'indubbia intraprendenza di Sindona, alle amicizie e alla protezioni di cui egli godeva in molti paesi e, almeno per il periodo successivo alle prime ispezioni della Banca d'Italia, alla mancata applicazione di provvedimenti severi che segnalassero solennemente alla comunità bancaria le condizioni di anomalia e di rischio.

Il sostegno fondamentale che Sindona ha ricevuto dall'interno del mondo bancario proviene però dalla finanza vaticana e dal Banco di Roma che, come si diceva dianzi, a quella è sempre stato strettamente legato. Sindona ha come socio d'affari l'Istituto per le Opere di Religione in alcune tappe fondamentali della sua ascesa: numerose cessioni di aziende operate dal Vaticano vedranno intervenire il finanziere siciliano che, come si è più volte detto, tendeva a specializzarsi soprattutto in questo genere di operazioni.

L'intreccio precedentemente accennato fra IOR, Banco di Roma e Sindona è emblematico della continuità e dell'estensione dei rapporti.

Il Banco di Roma in particolare ha accentuato le sue relazioni d'affari con Sindona (si pensi solo all'estensione delle operazioni in cambi effettuate nel 1973 con la Moneyrex) per poi intensificarle ulteriormente nel 1974 dopo la nomina di Barone. Quando poi la situazione delle due banche milanesi ha cominciato a vacillare, ha maturato l'ambizioso disegno disegno di subentrare in quelle banche. Con una decisione presa in poche ore, con garanzie giuridiche debolissime, e non senza

gravi irregolarità, il Banco di Roma concede un finanziamento di 100 milioni di dollari, passando attraverso una consociata estera in modo da evitare l'ostacolo delle autorità di controllo italiane. Quando poi vengono alla luce gli aspetti più clamorosi degli errori tecnici commessi, e occorre chiedere la famosa autorizzazione all'Ufficio italiano dei cambi, il Banco di Roma possiede già un formidabile elemento di pressione sulla Banca d'Italia.

Posto di fronte alla scelta se sottoporre a provvedimenti di rigore le banche di Sindona, svelando così anche quanto fosse spericolata l'operazione del Banco di Roma, oppure tentare una soluzione per linee interne al sistema bancario, Carli sceglie la seconda strada. In questo modo non solo si tenta di nascondere ancora una volta la gravità della situazione, rinunciando ad uno degli obiettivi fondamentali della funzione di vigilanza, ma soprattutto si offre al Banco di Roma il pretesto per atteggiarsi a salvatore della patria e richiedere compensi sempre più elevati. Le lettere con cui Ventriglia chiede a Carli di subentrare nelle banche sindoniane, a condizioni via via più favorevoli per il Banco di Roma, sono indicative, al di là dei giudizi strettamente tecnici, dell'importanza che il Banco di Roma attribuiva alla conclusione dell'operazione: una conclusione attivamente ricercata sin dall'inizio, come ci dice la testimonianza di Cuccia, per non parlare di quella di Sindona. Inoltre, proprio queste lettere costituiscono una prova inconfutabile del fatto che soluzioni come quella adottata da Carli danno origine ad un rapporto assai ambiguo fra banca centrale e banca che opera il salvataggio.

La vicenda bancaria è quindi uno dei capitoli più gravi dello scandalo Sindona. La Banca d'Italia, che pure ha avuto indubbi meriti nel frenare lo spregiudicato finanziere, ha usato in due occasioni cruciali i suoi poteri di vigilanza in modi che oggettivamente hanno contribuito ad aggravare la vicenda e a rendere più drammatica la crisi. Oltre alla mancata adozione della gestione straordinaria (articolo 57 della legge bancaria) nel 1972, va aggiunto il comportamento tenuto di fronte all'aumento di capitale della Finambro e, soprattutto, l'autorizzazione alla fusione delle due banche nel momento in cui queste erano già in crisi profonda. Infine, nel 1974, rinunciando ancora ad adottare tempestivamente i provvedimenti previsti dall'articolo 57 e dall'articolo 67 della legge bancaria, la Banca d'Italia, con le varie soluzioni di salvataggio intraprese, ha tentato di coprire nelle pieghe del sistema il più grave scandalo bancario e politico del dopoguerra. Ma va riconosciuto che tutto questo, almeno dal 1974, è stato compiuto nelle condizioni drammatiche conseguenti all'intervento del Banco di Roma. Dal punto di vista bancario è il comportamento di questo istituto che merita la censura più grave, proprio perchè è esso che crea una condizione che sarebbe stato difficile affrontare per qualsiasi autorità di vigilanza, massime per quella italiana, che come si è visto, è sempre stata troppo riluttante ad intervenire con provvedimenti di rigore. Si è già detto che gli uomini del Banco di Roma sono stati giudicati con grande severità dallo stesso comitato dell'IRI. A Ventriglia e ai suoi collaboratori sono state imputate « ben scarse capacità professionali », una « condotta irre-

sponsabile ed avventuristica»; essi inoltre sono stati ritenuti responsabili di una « gestione condotta con estrema leggerezza e spirito di avventura ». Non si può che associarsi a questi giudizi ed esprimere il rammarico che quelle persone occupino ancora posti di grande responsabilità. Dalla vicenda Sindona il sistema bancario italiano non ha saputo trarre le energie per espellere tutti i responsabili e, in genere, tutti coloro che hanno dimostrato deboli capacità imprenditoriali: le protezioni politiche hanno avuto in troppi casi la meglio.

CAPITOLO II

TECNICA DEI COSIDDETTI « DEPOSITI FIDUCIARI »
E TABULATO DEI 500

1. — I DEPOSITI FIDUCIARI.

I documenti in possesso della Commissione e le indagini compiute hanno permesso di accertare, al di là di ogni ragionevole dubbio, che almeno dal 1971 le banche italiane di Sindona avevano adottato come sistema quello dei cosiddetti « depositi fiduciari » presso banche estere, in qualche modo collegate al gruppo finanziario che faceva capo a Sindona. Nella sua forma ordinaria, il deposito fiduciario è una pratica bancaria, certamente non sconosciuta alle banche italiane, che tende soprattutto, attraverso la predisposizione di una documentazione parallela alla contabilità ufficiale, a garantire l'anonimato di clienti preoccupati di non far conoscere la consistenza dei loro conti e di sfuggire in particolare al pericolo di controlli fiscali.

Ben diversa era invece la natura dei « depositi fiduciari » cui ricorrevano le banche di Sindona. Il denaro affluiva, in divise estere, verso banche straniere compiacenti, e i depositi venivano costituiti regolarmente, e nell'apparente rispetto della normativa valutaria allora vigente. Ma contemporaneamente e segretamente, con un patto in cui la banca estera assumeva il semplice ruolo di intermediaria senza proprie responsabilità, le banche straniere venivano impegnate a versare — a nome proprio ma a rischio e per conto della banca depositante — il denaro depositato, per un periodo di tempo illimitato, a destinatari che erano poi società dello stesso Sindona che operavano all'estero. In sostanza, con i « depositi fiduciari » le banche di Sindona effettuavano all'estero investimenti di vario genere, con operazioni che erano perciò di vero e proprio autofinanziamento e che dunque violavano le norme della vigente legge bancaria, e in particolare l'articolo 38 della stessa. Le operazioni non venivano contabilizzate per quelle che erano, e cioè come impieghi e immobilizzo di denaro all'estero, ma come depositi pienamente disponibili e che quindi attestavano la liquidità della Banca Unione e della Banca Privata Finanziaria.

Come si è già accennato, la vera natura dei « depositi fiduciari » sfuggì, almeno inizialmente, ai controlli dell'autorità monetaria italiana e finì per essere una delle cause principali del *crack*. In effetti depositi presso banche estere, apparentemente prelevabili in ogni momento, così come avviene con i libretti di risparmio, furono impiegati, o meglio si direbbe sperperati, in imprese finanziarie rivelatesi avventa-

te o in atti di corruzione politica. Così non senza fondamento l'avvocato Ambrosoli, liquidatore della Banca Privata Italiana, nella sua relazione, attribuisce la maggior parte, se non la quasi totalità delle perdite, appunto a questo sistema di finanziamenti effettuati, attraverso i cosiddetti « depositi fiduciari », a società, enti o persone in vario modo legati alla persona di Sindona.

2. — LA VICENDA DEL « TABULATO DEI 500 ».

È sotto certi aspetti strettamente connesso al problema dei « depositi fiduciari » quello della cosiddetta lista o « tabulato dei 500 », e cioè il documento che avrebbe contenuto più di 500 nomi di persone (o enti), titolari di depositi effettuati fiduciariamente, in divisa estera, presso le due banche italiane di Sindona, attraverso Finabank; una lista cioè di somme che Finabank aveva avuto in deposito fiduciario da un certo numero di persone, mai appurato nella sua esatta entità (si è infatti parlato di 543, 553 o 554 persone).

Dell'esistenza del tabulato sembrava trovarsi una traccia documentale (sia pure non esplicita) in un appunto concernente una riunione tenutasi presso la Banca d'Italia il 28 agosto 1974 (quando già le due banche di Sindona si erano fuse nella Banca Privata Italiana), appunto che per la parte che interessa risulta essere del seguente tenore:

« 28 agosto 1974. — Si è tenuta una riunione a cui hanno partecipato per la Banca d'Italia Carli, Occhiuto, il direttore centrale Ignazio Pritano, l'ispettore capo Antonino Arista; per il Banco di Roma l'amministratore delegato professor Ferdinando Ventriglia, l'amministratore delegato avvocato Mario Barone, il presidente del collegio sindacale Tanchedi Bianchi, il direttore centrale Pier Luciano Puddu. Scopo della riunione era quello di mettere a punto alcune informazioni intorno alla situazione della Banca Privata Italiana e a tal fine il professor Ventriglia ha esibito al signor governatore il prospetto qui accluso, compilato a mezzo di funzionari del Banco di Roma, riflettendo le posizioni in valuta della predetta Banca Privata Italiana alla sera del 26 agosto. Dall'esame di tale prospetto emerge che lo sbilancio deriva da crediti verso società del gruppo Sindona che sono di impossibile esazione; da perdite su affari ormai conclusi; da probabili perdite su affari ancora aperti.

Il professor Ventriglia mette in particolare evidenza che nella sezione « depositi ricevuti » figurano alla voce 3° « gruppo Sindona » crediti dell'Amincor per dollari 50.176.000 e della Finabank per dollari 43.620.000 e — ad illustrazione di dette voci — informa che il credito della Finabank, detratti dollari 7.000.000 circa e quindi per residui dollari 37.000.000, rappresenta depositi di somme avute fiduciariamente da nominativi diversi (oltre n. 500), con scadenze varie già in corso di maturazione, alcune addirittura scadute nel corrente mese.

Il professor Ventriglia — dopo precisazioni varie anche da parte di altri intervenuti alla riunione — propone e il dottor Carli approva,

che soprattutto allo scopo di sostenere la credibilità del nostro sistema all'estero, la Banca Privata Italiana faccia fronte agli impegni con la Finabank alle singole scadenze, previa verifica di regolarità » (v. documenti Banco di Roma, 00167/Sind.).

Sembra desumersi con sufficiente chiarezza dall'appunto suddetto, che in sostanza costituisce il verbale di una riunione ufficiale presso la Banca d'Italia, il riferimento all'esistenza di 500 e più persone (o enti) che, attraverso il sistema dei depositi fiduciari, avevano esportato valuta all'estero e rispetto ai quali era stato ordinato il rimborso delle somme depositate, con denaro di una banca, quale la Banca Privata Italiana, che a pochissima distanza di tempo sarebbe stata posta in liquidazione coatta.

Era naturale di conseguenza (anche se a quell'epoca l'esportazione di valuta normalmente non costituiva un illecito penale) che il giudice istruttore di Milano iniziasse, nell'ambito delle più generali indagini concernenti il *crack* di Sindona, una specifica indagine diretta a stabilire se esistesse la lista dei cinquecento titolari dei depositi fiduciari, per rintracciarla o per ricostruirne il contenuto, al fine di stabilire se le vicende ad essa relative potessero integrare ipotesi di reati patrimoniali o fallimentari. Nel corso di pazienti indagini, i giudici milanesi accertarono — secondo quanto emerge, per grandi linee, dall'istruttoria compiuta — che il documento era stato ricevuto sotto forma di un tabulato elettronico (e di qui il nome che da allora la lista avrebbe preso), dal direttore centrale addetto ai servizi esteri del Banco di Roma, Pier Luciano Puddu; che il Puddu a Roma ne aveva parlato a Ferdinando Ventriglia, amministratore delegato del Banco di Roma; che il documento era stato sottoposto all'attenzione del governatore Carli, che aveva autorizzato il rimborso dei depositi fiduciari; e che infine il documento, secondo la versione data da Puddu, sarebbe stato consegnato, perchè lo conservasse, all'altro amministratore del Banco di Roma, Mario Barone. Malgrado gli accertamenti compiuti, anche attraverso organi di polizia, i giudici non riuscivano a rintracciare il tabulato tra i documenti delle banche di Sindona conservati presso il Banco di Roma; mentre dal canto suo Mario Barone, interrogato sulla vicenda come testimone, veniva ritenuto reticente e mendace e veniva perciò provvisoriamente arrestato.

Durante la detenzione, Barone dichiarava quindi di non potere escludere che Puddu gli avesse consegnato una busta contenente il tabulato e dal carcere, con il consenso del giudice, si metteva telefonicamente in contatto con il terzo amministratore del Banco di Roma, Giovanni Guidi, nel tentativo non riuscito di recuperare il documento. Barone veniva pertanto scarcerato, in relazione all'ipotizzata accusa di falsa testimonianza, ma veniva poi formalmente incriminato, per la sparizione dei tabulati, del delitto di cui agli articoli 490 (soppressione, distruzione e occultamento di atti veri) e 485 del codice penale (falso in scrittura privata, con l'aggravante di cui all'articolo 61, n. 2, stesso codice); mentre per gli stessi fatti veniva indiziato anche Giovanni Guidi. Entrambi però, sia il Barone che il Guidi, con sentenza istruttoria del 19 febbraio 1977 venivano prosciolti dai reati loro ascritti, il primo per

amnistia e il secondo per non aver commesso il fatto; ma con la stessa sentenza il giudice disponeva la continuazione delle indagini intese ad acquisire il tabulato o a ricostruirne il contenuto, anche ai fini di accertare eventuali appropriazioni o distrazioni di fondi in lire o in valuta in danno della Banca Privata Finanziaria, commesse dalle stesse persone già imputate o da altre.

In questa stessa direzione, nell'ambito del suo mandato e quindi per fini diversi da quelli del giudice penale, si è attivamente e con rigore impegnata la Commissione, nell'intento di accertare, mediante la ricostruzione, se non il recupero, del tabulato, se personalità politiche o funzionari amministrativi avessero commesso illeciti valutari o di altro tipo, e più in generale se avessero comunque tratto dai loro rapporti con Sindona vantaggi di qualsiasi genere, come quello appunto di potere illecitamente esportare capitali all'estero e di potere ottenere anticipatamente il rimborso delle somme depositate fiduciarmente, con preferenza rispetto ad altri creditori delle banche di Sindona.

A questo fine sono stati più volte esaminati, anche in confronto tra loro, tutti i personaggi di maggiore rilievo coinvolti nella vicenda, e le indagini sono state indirizzate verso più direzioni: ad accertare, anzitutto, non solo la materiale esistenza del cosiddetto tabulato, quanto soprattutto la sua autenticità, e quindi la sua compilazione da parte della Finabank e la sua provenienza da questa; ad acquisire, poi, ogni utile elemento circa le modalità con cui il tabulato era stato portato a conoscenza del governatore della Banca d'Italia e circa le ragioni e i modi con cui era stato disposto (ed eventualmente eseguito) il rimborso delle somme depositate fiduciarmente presso Finabank; a stabilire, quindi, che sorte avesse avuto il documento dopo la riunione presso la Banca d'Italia; a individuare, infine, induttivamente e attraverso le testimonianze, una volta esclusa la possibilità di venire in possesso materialmente del tabulato, quali fossero i nomi (o alcuni dei nomi) che esso conteneva.

In ordine al problema della materiale esistenza del tabulato, un elemento a favore della soluzione positiva è offerto dalle dichiarazioni rese da Puddu, Barone, Ventriglia che presuppongono sempre come incontestabile l'esistenza del documento. Come si avrà modo di chiarire meglio in prosieguo, Bordoni, che pure ha parlato di una lista di depositi fiduciari presso la Finabank, sembra però riferirsi ad un documento diverso, che non conteneva i nomi dei depositanti, a loro volta desumibili da un altro documento. Se le dichiarazioni di Bordoni lasciano intravedere quindi la eventualità che i tabulati fossero due, v'è peraltro chi, come Magnoni (8 aprile 1981, Bal. XIX/2 e 3), ha negato l'esistenza della lista, aggiungendo, però, di non poter escludere che, quando la gestione delle banche non era più sotto il controllo di Sindona (e dunque nel periodo che qui interessa), qualcuno fosse andato alla Finabank a farsi dire i nomi dei titolari dei depositi fiduciari.

Il primo a ricevere il documento in Italia sarebbe stato, in data 27 agosto 1974, Pier Luciano Puddu, direttore centrale addetto al servizio estero del Banco di Roma. Al ritorno dalle ferie, Puddu era stato inviato a Milano da Ventriglia per svolgere una ispezione sulla

poposizione in valuta della Banca Privata Italiana; fu in quella occasione che avrebbe avuto il documento, ma sulle modalità il teste ha dato prima ai giudici e poi alla Commissione informazioni imprecise e contraddittorie. In particolare mentre al giudice istruttore aveva affermato di non ricordare in che modo avesse avuto il tabulato, se a Roma dai dipendenti del servizio che dirigeva, o se a Milano dai funzionari preposti alla Banca Privata Italiana, alla Commissione ha in un primo tempo ripetuto di non essere certo se il documento gli fosse stato consegnato a Milano o l'avesse trovato sulla sua scrivania, tra gli altri documenti, al ritorno dalla trasferta di Milano; per poi finire con l'attestarsi, nel confronto del 4 febbraio 1981, sulla versione che, secondo i suoi ricordi, al 90 per cento delle probabilità il documento l'aveva avuto a Milano, durante la sua visita del 27 agosto e che poteva averlo ricevuto o da Giovambattista Fignon, che dirigeva per conto del Banco di Roma la Banca Privata Italiana, o da Ugo Grazia, dalla segreteria di Fignon, o da Nicola Biase, responsabile del servizio estero della Banca Privata Finanziaria. Tutti costoro hanno smentito Puddu, anche se Fignon ha ammesso di avere visto una volta il tabulato; così come Alessandro Gregori, capo servizio della Centrale cambi del Banco di Roma (e che dunque, secondo una delle prime versioni di Puddu, sarebbe stato il primo consegnatario del documento), ha negato la circostanza. Del pari non è rimasta in nessun modo provata l'ipotesi fatta da altri, che Puddu avrebbe avuto il tabulato da Nussbauer, direttore della Finabank, e che costui avrebbe inviato a Roma la lista mediante la sua segretaria Anita Gaimard.

Al di là di questa pluralità di contraddittorie versioni, sta di fatto comunque che Puddu non ha mai messo in dubbio l'autenticità del documento, e cioè la sua effettiva e volontaria provenienza dai funzionari dirigenti di Finabank; tanto che nella sua dichiarazione alla Commissione (Sant. IX/2) ha affermato, evidentemente per esplicitare ed avallare tale sua convinzione, che il documento, consistente in un elenco di nomi, era intitolato a « Finabank ». Non diversa si è dimostrata l'opinione di Carlo Bordoni, assunto da Sindona nel 1971 per guidare gli affari valutari delle società del gruppo, che ha dichiarato di aver ricevuto da Hans Hoffer, funzionario di Finabank, un tabulato (materialmente diverso, evidentemente, da quello consegnato a Puddu), contenente una lista di 543 titolari di depositi fiduciari presso Finabank. Al riguardo Bordoni ha indicato una serie di elementi (come ad esempio l'uso delle virgolette al posto degli zeri) da cui era possibile desumere con certezza la provenienza da una banca svizzera del tabulato. Bordoni ha peraltro precisato che pur non potendo essere sicuro dell'attendibilità del contenuto (ma non della genuinità) della lista, se l'era fatta consegnare, per poterla usare eventualmente contro Sindona, in vista di asseriti pericoli che lo minacciavano; e che l'aveva quindi affidata in Venezuela al legale Oscar Rasquin perchè ne depositasse tre esemplari presso tre notai di tre paesi diversi. La lista, ha aggiunto Bordoni, avrebbe dovuto essere pubblicata qualora egli fosse morto. Ma, malgrado le informazioni ora riassunte e la convinzione più volte ribadita dal teste circa l'autenticità della lista, circa cioè

la sua provenienza da Finabank, Bordoni non è stato in grado di fornire alla Commissione nessun elemento utile per il recupero del documento, affermando di non conoscere i nomi dei notai a cui il tabulato sarebbe stato consegnato, mentre Oscar Rasquin, che li conosceva, era nel frattempo deceduto.

Molto più problematico è il punto di vista espresso da altre persone, che pure non negano la materiale esistenza del tabulato, sulla legittimità della sua provenienza. Così, ad esempio, Ventriglia ha accennato alla possibilità che il documento fosse stato sottratto a Finabank (dato il rigore delle norme circa il segreto bancario vigente in Svizzera) ed ha avanzato anche altre ipotesi, variamente argomentate, circa la provenienza del documento; così ancora Carli ha messo in dubbio, più o meno apertamente, la possibilità di considerare il tabulato come un documento legittimamente formato e uscito da Finabank, sostenendo che avrebbe invece potuto trattarsi di niente altro che di un documento anonimo; così infine, Barone ha escluso che il tabulato, pur venendo da Finabank, potesse avere valore giuridico.

Quale che sia la verità su questo punto, è risultato comunque che la mattina del 28 agosto 1974 Puddu parlò del tabulato a Ventriglia, spiegandogli che parte dei depositi di Finabank erano costituiti, per un numero superiore a 500, da depositi fiduciari. Secondo Puddu, Ventriglia avrebbe mostrato specifico interesse al documento sottolineando la necessità di andare a parlarne a Carli. Ventriglia ha invece sostenuto di non avere attribuito nessuna particolare importanza, ai fini delle informazioni che si dovevano dare a Carli, al tabulato dei 500; ed ha aggiunto di non avere nemmeno esaminato il documento, se non dandogli una scorsa fugace, e ciò per deontologia professionale, trattandosi di un documento che si affermava proveniente da una banca svizzera e dunque vincolata al riserbo. Lo stesso Ventriglia ha tuttavia riconosciuto di aver detto a Puddu che del tabulato avrebbero dovuto parlare a Carli, in occasione della riunione con questi già fissata per quella stessa mattina; va ribadito peraltro che oggetto specifico della riunione prestabilita erano soltanto i risultati delle rilevazioni effettuate, per suo incarico, da Puddu nella sede di Milano della Banca Privata Italiana. Pertanto, secondo Ventriglia, la riunione tenutasi presso la Banca d'Italia il 28 agosto era stata una sola, aveva avuto inizio poco dopo le 11, ad essa avevano partecipato le persone indicate nell'appunto prima trascritto, e vi erano stati discussi i problemi e prese le decisioni di cui all'appunto stesso. Puddu invece ha dichiarato, come del resto aveva già fatto durante l'inchiesta penale svolta dal giudice istruttore di Milano, che quella mattina le riunioni presso la Banca d'Italia furono due; la prima, cui parteciparono soltanto Carli e Ventriglia, che egli stesso aveva accompagnato in macchina, ebbe ad oggetto la questione del tabulato; la seconda, invece, fu quella plenaria di cui all'appunto più volte citato. Questa versione è stata indirettamente confermata davanti alla Commissione, così come davanti al giudice istruttore, da Mario Barone, che ha sempre dichiarato che Puddu gli aveva parlato di un primo incon-

tro con Carli, precedente a quello a cui anch'egli aveva ufficialmente partecipato.

Ventriglia, invece, come si è accennato, ha insistito sulla tesi dell'unica riunione, cercando di spiegare le diverse affermazioni di Puddu con il rilievo che questi, parlando di due riunioni presso Carli, poteva essersi confuso con i due incontri che quella stessa mattina aveva avuto con lui, a breve intervallo di tempo, prima che si recassero alla Banca d'Italia, e sempre riguardo alle questioni di cui avrebbero dovuto parlare con Carli. Quest'ultimo dal canto suo ha anch'egli affermato, nella dichiarazione resa alla Commissione ed in sede di confronto, che la mattina del 28 agosto la riunione svoltasi nel suo studio fu una sola, cominciò con breve ritardo e non fu preceduta da nessun incontro bilaterale con Ventriglia. Carli ha peraltro aggiunto che, prima della riunione, Ventriglia si era limitato a farsi vedere, affacciandosi alla porta del suo studio, ed ha reiteratamente dichiarato di non aver voluto nemmeno vedere il tabulato, anche se ha escluso, contrariamente a quanto ha affermato Ventriglia, di aver fatto un gesto di repulsione (o di orrore, come sostiene Barone di avere appreso da Ventriglia) solo a sentirne parlare. Ha anzi dichiarato di non avere nemmeno voluto discutere di un tabulato in quanto doveva trattarsi o di un documento anonimo, di provenienza ignota, e dunque inutilizzabile, posto che egli non poteva considerarsi investito (neppure nella sua veste di presidente dell'Ufficio italiano cambi) di funzioni di polizia: oppure di un documento realmente proveniente da una banca svizzera, e quindi compilato e diffuso in violazione delle rigorose norme sul segreto bancario vigenti in Svizzera, del quale, quindi, sarebbe stato sbagliato parlare, nell'interesse del paese.

Se poi il tabulato fosse stato sottratto a Finabank, sarebbe stato gravemente dannoso avvalersene per l'Italia.

Tutti coloro che parteciparono alla riunione ufficiale verbalizzata nell'appunto di cui si è più volte parlato hanno escluso che in quella occasione il tabulato fosse stato mostrato a Carli; in particolare, Puddu, che durante l'inchiesta giudiziaria aveva detto di averlo portato alla riunione in una busta gialla e di aver messo la busta sul tavolo intorno a cui sedevano i partecipanti alla riunione, ha dichiarato alla Commissione che aveva tenuto il documento in borsa e che Carli, con un cenno, gli aveva fatto capire di non estrarlo neppure.

Quali che siano state le modalità della riunione, è comunque certo che le sue conclusioni in merito alla lista dei 500 furono quelle documentate nell'appunto. In precedenza, com'è noto, la Banca d'Italia aveva disposto, con un provvedimento che aveva preso il nome di « cordone sanitario », che le banche italiane di Sindona non effettuassero pagamenti a società o persone in qualsiasi modo legate al gruppo Sindona. Il « cordone sanitario » già prima del 28 agosto aveva subito deroghe, come si è detto in altra parte della relazione, e sarebbe stato poi completamente eliminato. Per quanto riguarda i conti fiduciari di Finabank, il pagamento fu disposto, secondo le persone esaminate, sul presupposto che i titolari dei conti dovessero essere trattati alla stessa stregua delle persone fisiche e giuridiche non collegate con il gruppo

Sindona e che i rimborsi dunque dovessero essere senz'altro effettuati a favore di chi appariva — come coloro che figuravano nel tabulato — non collegato a Sindona e al suo gruppo.

Si stabilì perciò che la Banca Privata Italiana facesse onore agli impegni con la Finabank alle singole scadenze e si aggiunse che ciò doveva avvenire *previa verifica di regolarità*. Il significato di questa clausola è stato oggetto di una specifica indagine, che non ha dato nemmeno essa risultati completamente univoci. Per Carli, infatti, la condizione stava ad indicare l'obbligo di non effettuare pagamenti quando si fosse acquisito il convincimento che i conti fossero intestati a persone fisiche o giuridiche legate a Sindona; mentre Ventriglia ha aggiunto che la clausola comportava anche la necessità di una verifica di regolarità valutaria e, dal canto suo, Antonino Arista ha precisato che la clausola imponeva di accertare, prima di eseguire i pagamenti, che i depositi fiduciari fossero effettivamente esistenti, che fra i depositi non vi fossero partite di pertinenza del gruppo Sindona e che i depositi stessi fossero stati effettuati secondo le norme valutarie allora vigenti.

Al termine della riunione che portò alle decisioni accennate, il tabulato fu riportato da Puddu negli uffici del Banco di Roma; qui Puddu, secondo una dichiarazione più volte ribadita, avrebbe chiesto a Ventriglia che cosa doveva fare del documento e Ventriglia gli avrebbe risposto di darlo al suo superiore, e cioè a Barone (che era l'amministratore delegato preposto al servizio esteri); egli pertanto avrebbe seguito Barone nel suo ufficio e, secondo le sue indicazioni, gli avrebbero lasciato il tabulato in una busta che egli stesso aveva chiuso leccandone i lembi. Ventriglia, invece, ha sostenuto davanti alla Commissione, e anche in sede di confronto, di avere detto a Puddu di consegnare il documento al servizio esteri e non al suo diretto superiore ed ha precisato di non aver visto Puddu consegnare materialmente il documento a Barone: circostanza che, peraltro, non si è detto in condizione di escludere. Dal canto suo, Barone ha sempre negato di aver preso in consegna il tabulato e ha affermato che quando Puddu lo aveva invitato a far ciò, gli aveva risposto di tenere per sé il documento e di metterlo in cassaforte. A sostegno della sua tesi, Barone ha chiarito in più occasioni che non vi erano ragioni perchè egli personalmente conservasse il documento tanto più che non aveva una cassaforte, che non era abituato a conservare documenti in ufficio e che, a suo parere, il tabulato, essendo privo di ogni valore giuridico, non era in alcun modo necessario o utile per la verifica di regolarità, a cui erano condizionati i rimborsi.

È risultato, peraltro, che Barone mise in atto, attraverso propri incaricati e a costo di un personale sacrificio economico, un serio tentativo di recuperare il tabulato e metterlo a disposizione della giustizia. Barone, non solo durante il tempo del suo arresto provvisorio, si rivolse a Guidi, pregandolo di rintracciare il tabulato: ma successivamente incaricò uno straniero, non nominato al giudice istruttore, di contattare i funzionari di Finabank per avere, a pagamento, un esemplare del tabulato. Alla Commissione Barone ha fatto per la prima volta il nome dello straniero, indicandolo nella persona dell'avvocato statunitense Roberto Memmo (iscritto nella lista P2 sequestrata a

Gelli); costui, seguendo le istruzioni di Barone, si era messo in contatto con il dottor Pietro Oliviero di Finabank, dandogli, per il recupero del tabulato, un assegno di centomila dollari, corrispondenti alla liquidazione di Barone; ma Oliviero, dopo aver promesso la consegna del tabulato, aveva successivamente restituito l'assegno, dicendo di non essere più in possesso del documento. Con la conseguenza che Barone non aveva potuto portare a termine il suo tentativo, posto in atto — secondo la sua versione — non già perchè egli fosse in qualche modo responsabile della sparizione del documento, ma soltanto per evitare le complicazioni giudiziarie in cui era stato coinvolto; ed anche perchè Andreotti, dopo il suo primo fermo giudiziario, lo aveva pregato di fare ogni sforzo per trovare e produrre il tabulato, allo scopo di evitare che si volessero coprire gli evasori e che rimanesse il sospetto che si tentava il salvataggio di importanti personaggi della democrazia cristiana.

È inoltre certo che, insieme a questo di Barone, fu fatto anche un altro tentativo di rintracciare il tabulato. Al riguardo Ventriglia ha precisato che, il 2 o 3 settembre 1974, aveva chiesto a Guidi di sistemare tutte le carte riguardanti Sindona in un locale dell'ufficio diretto da Tommaso Rubbi, capo dell'ufficio legale del Banco di Roma. Successivamente, durante la cerimonia per il matrimonio di un figlio di Guidi, Puddu lo aveva pregato di chiedere a Guidi e a Rubbi di fare qualcosa per rintracciare il tabulato, ed egli effettivamente si era rivolto ai due, senza però ottenere nessun risultato. Anche Guidi ha dichiarato che Puddu, nella primavera del 1976, gli aveva fatto presente la difficoltà di rintracciare il tabulato ed ha aggiunto che, durante il matrimonio del figlio, Ventriglia lo aveva pregato di cercare il tabulato, chiedendolo a Rubbi; al che egli aveva risposto che, trovandosi Rubbi tra gli invitati, la richiesta poteva rivolgergliela direttamente. Rubbi, infine, ha ammesso di avere sentito parlare del tabulato durante il matrimonio del figlio di Guidi, ma ha negato di esserne stato mai in possesso. Anche Alessandro Gregori (capo servizio della Centrale cambi del Banco di Roma), che, secondo Ventriglia, avrebbe dovuto materialmente conservare il documento, ha negato di esserne venuto a conoscenza.

Il tabulato, così non è stato più rintracciato, ma è certo che la riunione presso Carli mise in moto l'operazione dei pagamenti dei depositi, anche se al riguardo Barone ha dichiarato alla Commissione di non sapere se i rimborsi siano poi effettivamente avvenuti, precisando altresì che comunque, a questo fine, la Banca Privata Italiana non aveva utilizzato denaro datole dal Banco di Roma, bensì le proprie residue disponibilità finanziarie.

3. — INDAGINI SUI NOMI PRESUNTIVAMENTE CONTENUTI NEL TABULATO.

Resta a questo punto la domanda circa i nomi di coloro che figuravano nel tabulato e circa l'esatta natura delle infrazioni configurabili a loro carico. In mancanza del documento, anche a questa

domanda è impossibile dare una risposta più o meno precisa, data la eterogeneità e la contraddittorietà dei dati forniti in proposito dalle persone che hanno ammesso di aver avuto tra le mani il tabulato o, per lo meno, di averne avuto conoscenza. È da mettere in particolare rilievo, a tal proposito, che tutti coloro che hanno fatto dei nomi li hanno tratti esclusivamente dalla loro memoria, senza fornire alcun riscontro documentale od obiettivo. Bordoni, in particolare, si è addirittura messo — come si è avuto modo di vedere — nella condizione di non poter offrire la prova documentale che pure ha affermato essere stata in suo possesso.

Come si è già accennato, Carli ha detto di non avere nemmeno voluto vedere o parlare del tabulato, mentre Ventriglia ha sostenuto di non ricordare se avesse o no sfogliato il documento che gli veniva mostrato da Puddu, ma ha comunque ribadito di non averlo esaminato e di non aver letto i nomi in esso contenuti.

Bordoni, invece, per quanto riguarda la questione dei nomi, ha spiegato che il documento venuto in suo possesso era diviso in tre colonne: la prima recava dei numeri (corrispondenti ai depositi), la seconda, che avrebbe dovuto contenere i nomi dei titolari dei conti, era in bianco, la terza riportava gli importi e la valuta dei singoli depositi. Ha peraltro aggiunto che esisteva una chiave per desumere i nomi degli intestatari dei conti da un altro documento pure in suo possesso, e pure consegnato alle persone di cui si è detto. Sulla base di queste precisazioni, facendo appello alla memoria, e non escludendo la possibilità di errori o di imprecisioni, Bordoni ha fatto una serie di nomi in parti diverse della sua deposizione, spontaneamente o fornendo precisazioni alle sollecitazioni dei commissari. Da un esame globale delle dichiarazioni di Bordoni si ricava che i nomi da lui complessivamente fatti sono i seguenti: Mr. New, dal teste identificato in Shadic della Franklin; Glison, presidente della Franklin National Bank; David Kennedy, già ministro del tesoro degli USA; « Mike » (che sarebbe poi l'onorevole Micheli, segretario amministrativo della democrazia cristiana); l'onorevole Giacomo Mancini; Anna Bonomi; Jack Surley; Acheson, un avvocato di New York, presidente di società controllate da Sindona; Lolli Ghetti; Licio Gelli, capo della loggia massonica P2; Sabini; John Mac Caffery sen., capo del servizio segreto britannico in Italia, e il figlio omonimo; il generale Picchiotti; Pighini (che è anche lui un ufficiale); Cacioppo (generale o ammiraglio); Scarpitti; i fratelli Caltagirone; Nicola Biase; un certo Jack C., corrispondente forse a Jack Connally; Gianluigi Clerici; Gaetano di Maggio; Pier Sandro Magnoni; Rosalyn Shipping (una sigla che — come si è detto nel secondo capitolo — Bordoni ha asserito essere corrispondente alla democrazia cristiana, ed alla quale avrebbe fatto riscontro, sempre secondo Bordoni, il numero 58259). Bordoni ha anche precisato che a Clerici corrispondeva il numero 01476 e a Magnoni il numero 025444 o 2544. Ha infine escluso che nell'elenco figurasse il nome di Birindelli, mentre ha detto che vi figurava quello di Fanfani, aggiungendo però che poteva anche trattarsi di una sigla di fantasia.

A sua volta Puddu, che pure ha detto di aver consultato il tabulato, ha sempre asserito di avervi letto soltanto i nomi di banche e di privati (tra cui quello della società Agusta); mentre ha escluso che vi fossero nomi noti. In particolare ha escluso che vi fossero i nomi di Leone, Saragat, Andreotti, Colombo, Mancini e Nenni: circostanza che ha detto di aver riferito anche a Ventriglia, per escludere che nel tabulato vi fossero i nomi di quelli che — secondo lui, che per dieci anni era stato a New York — erano in quel momento gli uomini politici italiani più conosciuti. La circostanza è stata confermata negli stessi termini anche da Ventriglia; mentre Guidi, durante l'inchiesta penale, ha dichiarato che Puddu gli parlò non soltanto della società Agusta, ma anche di altri nomi, come quelli di un importante industriale, di un dipendente di banca e del segretario amministrativo di un partito. Ma davanti alla Commissione, in sede di confronto, Puddu ha negato di aver fatto nomi a Guidi; e Guidi, come già avvenuto nel corso dell'istruttoria penale, ha detto che allora i nomi doveva averglieli fatti Barone.

Quest'ultimo, dal canto suo, pur affermando, come più volte si è detto, di non aver mai personalmente consultato o esaminato il tabulato, ebbe a dichiarare il 7 febbraio 1978 al giudice istruttore milanese di aver saputo,

« in tempi e circostanze diverse e da persone diverse, in banca e fuori (e tra le persone che me ne parlarono, anche se non posso ricordare quali di esse mi fecero i singoli nominativi, certamente c'erano Ventriglia, Puddu, Fignon), che nel documento in questione erano compresi i seguenti nominativi: conte Agusta, Bonomi Anna; Micangeli Lamberto; Lolli Ghetti; Glauco (armatore genovese - NAI); Lolli Ghetti di Ancona (dietro il quale potrebbero nascondersi altri nominativi di rilievo); Caltagirone (quello dell'Italcasse, amico dell'onorevole Evangelisti); Rosalyn Shipping (che mi si disse copriva interessi di uomini della democrazia cristiana; onorevole Piccoli?); « Mike » (che mi si disse corrispondere all'onorevole Micheli); onorevole Giacomo Mancini; onorevole Flavio Orlandi del PSDI; Carini Tom, direttore ICIPU, e una sua amica; Gelli Licio, capo della loggia massonica P2; generale Picchiotti dei carabinieri; generale del SID Miceli (sul nome ho qualche perplessità); il magistrato Spagnuolo; Peter Shadick; Nicola Biase; Scarpitti Raffaello; John Mc Caffery; Valentini Stelio; Lalatta o Laratta (bancario) ».

Anche alla Commissione Barone ha ripetuto di non aver letto personalmente i nomi e di averli appresi da altri. Egli è stato sul punto impreciso e spesso contraddittorio, dando versioni mutevoli e non sempre nette. Dalla prima deposizione di Barone alla Commissione si trae la conclusione che i nomi gli sarebbero stati fatti alcuni da Ventriglia, alcuni da Puddu e un paio da Fignon; e che pertanto i nomi fatti nel corso del suo interrogatorio, testè citato, dinanzi al giudice istruttore del tribunale di Milano sarebbero scaturiti, almeno per la maggior parte, da specifiche

domande rivoltegli dagli inquirenti. Barone, difatti, ha dichiarato testualmente:

« Non è che io abbia detto i nomi; il giudice Viola ed il giudice Urbisci mi chiedevano: le risulta questo nome? le risulta quest'altro? mi lessero un elenco di cinquanta o sessanta nomi e ad alcuni dissi di sì, ad altri di no, tanto che per l'onorevole Piccoli dissi che poteva essere, che non lo ricordavo. Questo *l'iter* dell'interrogatorio e il giudice Viola era soprattutto interessato ai nomi dei magistrati; ricordo che insisteva molto per Spagnuolo: io dissi che mi sembrava di sì. Non tutti i nomi furono pronunciati da me; furono i magistrati ad elencarli.

I magistrati non è che avessero un elenco di cento o duecento nomi, avevano un tabulato (questo è ormai il termine invalso) sul quale c'erano dei nomi; poi altri li facevano a braccio ». (Barone, 8 gennaio 1981 pom., Dini IX/2 e 4).

Barone ha altresì precisato che erano stati, in particolare, i magistrati a chiedergli di « Mike » e di Flavio Orlandi, mentre i nomi di Lolli Ghetti di Ancona e di Tom Carini gli erano stati fatti da Ventriglia; e che era stato probabilmente Puddu a dirgli che la sigla Rosalyn Shipping avrebbe coperto la democrazia cristiana. Egli ha poi chiarito di aver avuto delle perplessità circa il nome di Miceli, data « la differenza del nome Miceli-Micheli », di sapere che Stelio Valentini era genero di Fanfani e di avere escluso, dopo la testimonianza al giudice, che Laratta potesse essere il vice direttore della Banca Nazionale del Lavoro, trattandosi invece, come si era appurato a seguito di una smentita di quest'ultimo, di un omonimo funzionario della Banca Privata Italiana. Barone ha ricordato infine che, all'epoca della testimonianza al giudice istruttore, un settimanale aveva pubblicato alcuni nomi che sarebbero stati contenuti nella lista: per cui poteva essere avvenuto che vi fosse stato un accavallamento di ricordi tra ciò che altri avevano detto e quanto egli stesso aveva letto sulla stampa.

Dal canto loro Ventriglia, Puddu e Fignon hanno smentito di aver fatto dei nomi a Barone, e, in sede di confronto, Barone ha notevolmente rettificato le sue precedenti dichiarazioni, rese sia alla Commissione sia al giudice istruttore dottor Urbisci. Egli ha asserito, difatti, che qualche nome glielo aveva fatto Puddu, ma di non poter affermare con nessuna certezza che altri nomi glieli avessero fatti Ventriglia e Fignon. In verità — ha dichiarato Barone — oltre ai nomi appresi da Puddu,

« altri li rilevai dalla stampa e, siccome capii che i magistrati volevano che io dicessi qualche cosa, li dissi » (Barone, 4 febbraio 1981 pom., Fradd. VII/5).

Come può vedersi, in ordine alla vicenda del tabulato, la quale presenta aspetti inquietanti, in relazione alle responsabilità, anche penali, di molte persone, la Commissione non è stata in grado di pervenire a risultati di certezza, anche per le reticenze e le contraddizioni che hanno caratterizzato le deposizioni di alcuni dei testimoni esaminati.

Proprio in vista di queste reticenze e contraddizioni, nelle date del 4 febbraio e del 12 febbraio 1981, la Commissione ha disposto, anche riguardo alla vicenda del tabulato, la trasmissione all'autorità giudiziaria delle dichiarazioni rese da Barone, Fignon, Puddu, Ventriglia e Carli, « per accertare se i fatti rilevati costituiscano o meno reati e quale sia la loro definizione giuridica ».

Occorre infine, prima di concludere sull'argomento, registrare alcune nette smentite opposte da persone chiamate in causa come facenti parte dell'elenco; nonchè dare conto dei risultati conseguiti da ulteriori indagini disposte in merito dalla Commissione.

Nella sua deposizione davanti alla Commissione il senatore Fanfani ha ribadito la smentita già fatta in precedenza, nella quale si esclude nel modo più categorico di avere avuto conti sulle banche di Sindona e tanto meno in Svizzera. Del pari l'onorevole Giacomo Mancini, che ha chiesto di essere sentito dalla Commissione dopo che il Bordoni aveva fatto il suo nome nell'interrogatorio del 1° aprile 1981, ha smentito nel modo più reciso di avere avuto conti su banche svizzere, ha lamentato la campagna scandalistica nei suoi confronti e ha chiesto che la Commissione compia tutti gli atti possibili per la ricerca della verità, dichiarandosi disposto a qualunque collaborazione anche nei confronti della Svizzera.

La Commissione ha preso in esame l'opportunità di un intervento presso il Governo svizzero per ottenere che si deroghi alle norme sul segreto bancario vigenti nella vicina Confederazione, magari anche sulla base di richieste specifiche delle persone interessate. Sono stati assunti, a tal fine, pareri di organi competenti, ed in particolare della Guardia di Finanza, data la sua competenza sulle infrazioni valutarie. Secondo un appunto informativo inviato alla Commissione in data 6 maggio 1981 dal Nucleo speciale di polizia valutaria di tale corpo, esisterebbero scarse possibilità di ottenere informazioni dalla Svizzera, data la rigidità delle norme vigenti e della loro osservanza. La Commissione ha tuttavia richiesto l'intervento del Governo italiano presso quello svizzero. Il ministero degli affari esteri ha compiuto per le normali vie diplomatiche i passi necessari, ma senza successo.

La Commissione ha infine chiesto all'Ufficio italiano cambi di far conoscere se nei rientri di capitali in Italia in seguito alla legge 30 aprile 1976, n. 159, vi siano tracce di operazioni concernenti il supposto elenco di nomi del tabulato, o se vi siano altri elementi su accertate esportazioni di valuta. Dai dati resi noti alla Commissione nulla è emerso al riguardo. La sola possibilità sembra dunque essere quella di ottenere una collaborazione da parte del Governo svizzero.

4. — ULTERIORI INDAGINI.

La Commissione dopo la indagine direttamente compiuta al fine di giungere alla identificazione dei nominativi ai quali poteva riferirsi il cosiddetto « tabulato dei 500 » ha preso cognizione di quella continuata

dal giudice istruttore di Milano nel procedimento penale a carico di Sindona ed altri.

È emerso così che un tabulato proveniente dalla Finabank, presumibilmente quello che interessa, sarebbe stato in effetti portato a Roma nell'agosto del 1974 dalla signora Anita Gaimard, segretaria del direttore generale della Finabank Nussbauer, e da questa consegnato al dottor Gregori, reggente, in assenza del Puddu, dell'ufficio centrale cambi del Banco di Roma: tale consegna sarebbe avvenuta alla presenza del dottor Vetri in un giorno di venerdì, assente il Puddu perchè in ferie. Il documento sarebbe stato poi consegnato il lunedì successivo al Puddu, rientrato dalle ferie. Il teste Vetri riferisce ancora che la cartella contenente il tabulato sarebbe rimasta nella disponibilità dell'ufficio centrale cambi sicuramente fino al 16 dicembre 1974, data sotto la quale la cartella con il suo contenuto sarebbe stata consegnata all'avvocato Rubbi, capo dell'ufficio legale.

Il Gregori, sentito dal giudice istruttore l'11 giugno 1981, nega in un primo tempo le circostanze riferite dal suo collega Vetri, ma poi finisce per chiarire di avere inteso negare di aver ricevuto un tabulato nominativo di depositanti della Finabank. Sottoposto ad arresto per testimonianza reticente, il Gregori confermerà infine tutto quanto riferito dal Vetri. Resterebbe così confermato che il tabulato di cui si è trattato era cifrato e cioè senza indicazioni di nominativo e senza la chiave per la sua interpretazione.

Il ministero degli affari esteri ha compiuto per le normali vie diplomatiche i passi necesari, ma senza successo.

È il Puddu che nuovamente ascoltato parla del *tabulato in chiaro* che egli avrebbe ricevuto il 27 agosto 1974 in Milano nella sede della Banca Privata Italiana da uno dei dirigenti che non ricorda: Grazia, Fignon o Biase.

Così come non ricorda in particolare alcun nominativo contenuto nella lista, se non quelli di due banche — Interbanca e Banca Popolare di Milano — ed il nome « Agusta ». Senonchè il Puddu è smentito dal teste Grazia Ugo (deposizione del 22 giugno 1981), che conferma invece lo svolgimento dei fatti come riferiti dal Vetri e dal Gregori.

È certo così che una « lista dei 500 » nominativa venne in possesso del Puddu e rimase nella disponibilità del Banco di Roma.

Il Grazia, a Roma nei primi giorni di settembre, visitando il Gregori ebbe da questi indicato nel suo ufficio un raccoglitore, che a suo dire conteneva documenti esplosivi: esso infatti conteneva i documenti concernenti i depositanti di Finabank con nomi a suo dire di « personaggi primari della vita pubblica italiana ». Se fino ad allora il Grazia non aveva parlato, egli afferma, è perchè nel passato il Banco di Roma gli aveva suggerito di non rendere pesanti le posizioni dei singoli imputati rimasti coinvolti.

È sintomatica la dichiarazione del Grazia a conclusione della sua dichiarazione che merita di essere trascritta:

« Dopo il *crack*, ed in varie occasioni in cui anche la stampa mise in evidenza, trattandolo, l'argomento della cosiddetta lista dei 500, ebbi modo di parlare con vari membri della direzione cen-

trale del Banco di Roma con i quali ero in maggiore confidenza — vale a dire Garramone, Alessandrini, Rubbi, Viglione, Parascandolo ed altri che in questo momento non ricordo, oltre naturalmente a Puddu — della lista giunta da Finabank: tutti i predetti si mostrarono informati di essa, ma tutti (ad eccezione di Puddu, ovviamente) affermarono di non aver avuto mai modo di vederla. Non so se dicevano il vero... ».

« Ebbi poi modo di riparlare anche con Fignon, specie in occasione degli interrogatori che avremmo dovuto affrontare con il precedente giudice istruttore. Il Fignon mi suggerì sempre di non parlare mai della lista, cioè di non dire che essa esisteva veramente e che sapevo che era stata anche in sue mani ».

Vengono di nuovo ascoltati come testi il Gregori ed il Vetri, i quali, sul punto, ribadiscono le deposizioni già rese. Puddu conferma quindi che i suoi due dipendenti Gregori e Vetri gli avevano consegnato al suo ritorno dalle ferie, il 26 agosto 1974, il tabulato numerato di Finabank: tabulato che lui aveva trasmesso al professor Ventriglia. È evidente qui che egli da altri deve aver poi avuto la chiave per la trasformazione del tabulato da numerico in nominativo.

Proseguendo nell'istruttoria il giudice istruttore di Milano ha riascoltato Puddu, Gregori, Grazia, Rubbi, Garramone, Tripepi, Clerici, Bissoni, nel tentativo di individuare come il tabulato nominativo dei 500 fosse giunto in Italia e quando e a chi fosse stato consegnato e l'uso fattone da coloro che avevano avuto modo di esserne in possesso.

Unica circostanza che il Puddu ricorda è la riunione alla Banca d'Italia del 28 agosto 1974:

« Appena da me informato della situazione di cittadini italiani depositanti fiduciari presso la Finabank in violazione delle norme valutarie, il dottor Ventriglia aveva preso immediato contatto con il governatore Carli »;

dal quale subito i due si erano recati insieme. Il professor Ventriglia era entrato nello studio del governatore da solo e con la lista nominativa dei 500, seguito poco dopo dallo stesso Puddu. Tornati al Banco di Roma il professor Ventriglia aveva chiamato l'avvocato Barone, e Puddu non ricorda più se la lista gli fosse stata restituita dal professor Ventriglia oppure no. È certo che nella seconda riunione alla Banca d'Italia in quello stesso giorno 28 agosto, allorchè si era parlato dei 500 depositanti italiani, il Puddu aveva fatto il gesto di tirare fuori la lista e mostrarla ai partecipanti: ma il governatore lo aveva subitamente fermato.

Come si vede, la posizione delle varie persone che in un modo o nell'altro hanno avuto a che fare con le vicende del « tabulato dei 500 » hanno sostanzialmente mantenuto le loro reticenti posizioni, aggiungendo solo alcuni chiarimenti o precisazioni che in nulla hanno fatto progredire la ricerca dei nominativi dei 500 presunti contrabbandieri valutarie. Lo stesso Fignon — che nella relazione parziale concer-

nente lo stato dei lavori risulta indicato come colui che, tra altri, aveva avuto modo di vedere il tabulato — ha chiarito (interrogatorio del 23 ottobre 1981) che egli in effetti aveva inteso dire di aver visto un tabulato in cifre recante semplicemente le scadenze dei depositi di Finabank.

In definitiva il professor Ventriglia ha confermato al giudice istruttore che lo interrogava il 27 ottobre 1981 di aver appreso il 28 agosto 1974 da Puddu dell'elenco dei 500 nominativi senza peraltro conoscere come e da chi avesse avuto questi il documento: nominativi di italiani — persone o ditte — ma non contenente nomi di uomini politici.

A suo dire il documento non fu neppure mostrato al dottor Carli per espresso rifiuto di quest'ultimo anche solo di vederlo: poichè trattavasi di documento proveniente da una banca non sottoposta alla sua vigilanza, egli non intendeva prenderne cognizione.

Nulla di più è perciò emerso dalla indagine giudiziaria svolta a Milano rispetto alle risultanze acquisite dalla diretta indagine compiuta da questa Commissione e sulle quali è stato riferito in precedenza.

Nessuna utile informazione è poi pervenuta dal Governo elvetico, stante il sistema giuridico vigente in quel paese, ove la violazione del segreto bancario è penalmente perseguita.

5. — CONCLUSIONI.

Corre l'obbligo a questo punto di rilevare come la vicenda dei depositi fiduciari di Finabank presso le banche di Sindona in violazione delle norme valutarie sia stata resa possibile grazie alla omessa vigilanza da parte dell'Ufficio italiano cambi, volontariamente assente nel controllo sulle attività dei cambi con l'estero svolte dalle aziende di credito, nonostante che la vigente legislazione gliene imponesse l'obbligo.

Ed infatti con il regio decreto-legge 9 dicembre 1934, n. 1942, veniva istituito in Italia il monopolio dei cambi: il commercio della valuta veniva istituzionalmente riservato all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, poi soppresso e sostituito con l'Ufficio italiano dei cambi (decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331).

Le norme del regio decreto-legge n. 1942 vennero poi ampliate dalle leggi che tuttora regolano la materia:

1) il decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, recante costituzione dell'Ufficio italiano dei cambi e passaggio a quest'ultimo delle funzioni dell'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, ridefiniva i termini nei quali si esplicava il monopolio dei cambi spettante all'Ufficio italiano cambi. In particolare, statuiva che l'Ufficio italiano cambi « effettua all'interno le operazioni di sua competenza a mezzo della Banca d'Italia e delle banche da questa autorizzate a fungere da sue agenzie ». Veniva cioè precisato che l'Ufficio italiano cambi,

manca di una struttura bancaria adeguata, poteva avvalersi, per le operazioni connesse all'esercizio del monopolio dei cambi, della Banca d'Italia e delle banche agenti. Tale rapporto, secondo la migliore dottrina, veniva a configurarsi come una « concessione di pubblico servizio », demandata dall'Ufficio italiano dei cambi alle banche agenti. Tale qualifica di « concessionarie di pubblico servizio » per le banche agenti trova un importante riscontro nei poteri di controllo che le leggi sotto indicate riconoscevano allo stesso Ufficio italiano dei cambi.

2) Testi base per l'individuazione delle funzioni ispettive dell'Ufficio italiano dei cambi e delle procedure connesse alle rilevazioni di infrazioni rimangono ancora oggi, pur dopo l'introduzione delle sanzioni penali di cui alla legge n. 159 del 1976, il regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, recante norme per l'accertamento delle trasgressioni in materia valutaria e di scambi con l'estero, e il regio decreto-legge 5 dicembre 1938, n. 1928 recante norme per la repressione delle violazioni delle leggi valutarie.

In particolare nella prima di tali leggi è contemplata l'istituzione del servizio ispettivo dell'Ufficio italiano cambi, cui vengono conferiti poteri molto ampi (per inciso anche più ampi di quelli spettanti alla Guardia di Finanza in base alla legge finanziaria del 1925). Tra l'altro vi si legge che il servizio ispettivo dell'Ufficio italiano cambi assume i poteri prima spettanti alla Banca d'Italia (controllo e vigilanza sulle operazioni in cambi effettuati da banche, banchieri, cambiavaluta, enti o ditte, riservati alla Banca d'Italia dal decreto ministeriale 26 maggio 1934) e che « quando le infrazioni riguardino direttamente le aziende di credito sottoposte alla vigilanza di cui agli articoli 5 e 41 della legge 7 marzo 1938, n. 141, l'Ufficio italiano dei cambi eserciterà le funzioni predette a mezzo della Banca d'Italia facendo capo esclusivamente al governatore della Banca stessa ».

Di più esso può richiedere, caso per caso, l'opera della Guardia di Finanza e della Polizia di Stato.

La seconda di tali leggi disciplinava invece le sanzioni applicabili alle infrazioni valutarie. Il ministro del tesoro con decreto (ritenuto provvedimento amministrativo) poteva infliggere ai trasgressori, ma anche a coloro che agevolano le trasgressioni o ne ostacolavano l'accertamento, una pena pecuniaria (qualificabile come sanzione amministrativa) in misura non superiore a un quintuplo del valore delle divise oggetto della violazione (articolo 2). Quando la violazione era commessa nell'interesse di persone giuridiche o società commerciali, la persona giuridica o la società era tenuta al pagamento della pena pecuniaria in solido con il presidente, gli amministratori, i sindaci e gli impiegati che avevano concorso nella violazione o ne ostacolassero l'accertamento (articolo 4).

Inoltre il ministro aveva la facoltà di ordinare la devoluzione a favore dell'erario dello Stato delle cose sequestrate oggetto della violazione (divise, ecc.).

Di più, è bene ricordare che le trasgressioni valutarie — oltre che con le sanzioni amministrative — erano punite con la reclusione fino a tre anni.

1) quando il trasgressore vivesse abitualmente dei proventi delle violazioni;

2) quando i trasgressori in numero di tre o più, si fossero associati allo scopo di commettere più violazioni;

3) quando, per le qualità personali e sociali del colpevole, il medesimo dovesse essere consapevole del nocimento che dal fatto sarebbe potuto derivare all'economia nazionale, o quando, per i mezzi, le modalità o le circostanze dell'azione, il fatto assumesse carattere di notevole rilevanza.

In tali casi la pena era applicata dal giudice su richiesta del ministro di grazia e giustizia, cui il ministro del tesoro doveva trasmettere gli atti (articolo 10 del regio decreto-legge 5 dicembre 1938, n. 1928).

Nonostante l'ampiezza dei poteri così istituiti già dalla seconda metà degli anni cinquanta il servizio ispettivo dell'Ufficio italiano cambi non risulta abbia mai esercitato appieno le funzioni ad esso demandate.

Un'interpretazione indebitamente riduttiva dei poteri di verifica e controllo che la normativa attribuiva all'Ufficio dei cambi ha fatto sì che gli organi valutari ufficiali vietassero all'ispettorato di tale organo di compiere ispezioni presso le aziende di credito; il settore valutario delle banche veniva solo occasionalmente esaminato dagli ispettori della Banca d'Italia nel corso dei controlli di normale vigilanza sul credito. Tra l'altro la stessa possibilità di compiere ispezioni su ditte veniva ridimensionata nella supposizione che non sussistesse una soggezione delle ditte ai poteri ispettivi dell'Ufficio italiano dei cambi.

Caso emblematico di tale orientamento, sono le ispezioni sui cambiavaluta: pur spettando tale controllo senza ombra di dubbio all'Ufficio italiano dei cambi, esse sono sempre state fatte esclusivamente dai funzionari della Banca d'Italia.

È facilmente intuibile il risultato di tutto ciò: rare le ispezioni su ditte da parte dell'Ufficio italiano cambi; poche e inconcludenti ispezioni su banche da parte della Banca d'Italia sulle operazioni in valuta.

L'evidentissima inerzia in cui ha versato il controllo valutario pur in anni di ingenti fughe di capitali (fenomeni relevantissimi tra il 1965 e il 1975) ha portato a quel movimento d'opinione sfociato poi sulla emanazione della legge 30 aprile 1976, n. 159.

Con tale legge si volevano correggere i difetti della precedente normativa: in una prima stesura veniva addirittura escluso il potere di controllo valutario degli ispettori della Banca d'Italia, mentre veniva espressamente dichiarato che gli ispettori dell'Ufficio italiano dei cambi avevano il potere di effettuare ispezioni in banche autonomamente dall'intervento della banca centrale.

Ciò nonostante non risulta che l'Ispettorato dell'Ufficio italiano cambi, a distanza di sei anni dall'introduzione della legge n. 159, abbia

mai fatto ispezioni sul complesso delle attività dei servizi esteri delle banche. Alcuni interventi della Guardia di finanza sono stati violentemente criticati, tanto che le imminenti riforme alla normativa si presume prevedano la esclusione di tale facoltà per la Guardia di finanza.

Il risultato è che nei fatti la Banca d'Italia continua a mantenere il controllo valutario sulle aziende di credito, al di fuori di ogni sindacato da parte degli organi statali predisposti.

È ovvio che non può essere incoraggiato un sistema, che mentre penalizza i piccoli infrattori, consente, invece, alle banche di operare senza adeguati controlli.

Si può infatti ricordare che il decreto-legge 28 luglio 1955, n. 586, recante nuove norme sulla negoziazione e la cessione di valuta estera allo Stato, nel clima euforistico e liberale dell'epoca, consentiva alle banche di avere una loro gestione valutaria, introducendo dunque una notevole breccia al principio del monopolio dei cambi spettante all'Ufficio italiano dei cambi.

Il che ha consentito che banche meno scrupolose ed osservanti operassero in violazione della normativa valutaria in tutta tranquillità ed addirittura con una seconda contabilità (il caso Sindona insegna).

Questa diffusa applicazione rinunciataria della normativa valutaria allora vigente potrebbe anche spiegare, ma non giustificare, l'atteggiamento che il governatore Carli ha tenuto nella specifica vicenda della lista dei 500.

Poiché è pacifico che egli ebbe notizia nella riunione del 28 agosto 1978 dell'esistenza di una nutrita serie di depositi fiduciari presso Finabank e poichè era ovvio che questi depositi potevano nascondere infrazioni valutarie, egli come presidente di diritto dell'Ufficio italiano dei cambi, che ha il compito istituzionale di vigilanza e controllo in questa materia, aveva il dovere di attivare gli uffici di ispezione da lui dipendenti perchè esercitassero i controlli necessari. Tanto più aveva tale dovere se si considera che le infrazioni valutarie ipotizzabili potevano integrare alcuni elementi soggettivi ed oggettivi di gravità tali da configurare la fattispecie di reato previsto dal citato articolo 10 del regio decreto-legge 5 dicembre 1938, n. 1928 (specie numeri 2 e 3) e quindi facevano scattare a carico dello stesso presidente dell'Ufficio italiano cambi, quale pubblico ufficiale, l'obbligo del rapporto di cui all'articolo 2 del codice di procedura penale.

Carli invece si limitò ad approvare la proposta di Ventriglia di far fronte agli impegni con la Finabank alla singola scadenza « previa verifica di regolarità ». Una tale verifica a rigore avrebbe dovuto comportare l'accertamento: *a)* che i depositi fiduciari fossero stati regolarmente contabilizzati dalla Banca Privata Italiana; *b)* che, in quanto effettuati da residenti, fossero stati dichiarati alla Banca d'Italia o a una delle banche agenti e fossero stati accompagnati da un deposito vincolato infruttifero secondo la normativa allora vigente (decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, e decreto ministeriale 21 marzo 1974); *c)* che fossero maturate le singole scadenze.

Questa verifica era affidata alla Banca Privata Italiana e per essa ai funzionari del Banco di Roma che vi erano stati « comandati » come

amministratori e dovette avvenire nel periodo in cui gli ispettori della Banca d'Italia erano ancora in funzione presso la stessa Banca Privata Italiana (i pagamenti dei depositi fiduciari avvennero infatti ai primi di settembre). Ma in realtà, come ha spiegato Fignon, amministratore delegato della Banca Privata Italiana, i depositi fiduciari vennero rimborsati non appena Boillat, direttore del Banco di Roma di Lugano, fatti accertamenti presso la Finabank, assicurò telefonicamente che i depositi non riguardavano soggetti del gruppo Sindona. Tutto ciò avvenne con il benessere del Banco di Roma e della Banca d'Italia, se è vero — come ha dichiarato Fignon — che lo stesso Fignon aveva « autonomia guidata » dal Banco di Roma, il quale a sua volta interpellava la Banca d'Italia, e che Boillat spesso veniva a Roma per riferire a Barone o a Puddu.

A quanto è dato capire, quindi, i rimborsi vennero effettuati sulla base di un'assicurazione negativa di Finabank che i fiduciari non appartenevano al gruppo Sindona: come ha spiegato Carli, infatti, solo questa procedura poteva considerarsi non violatrice del segreto bancario svizzero, giacchè in Svizzera è ritenuto regolare che la banca dia risposta negativa, mentre solo le risposte in positivo sono considerate violazione del segreto.

Ma tutto ciò, come verifica, è veramente troppo poco, ed è anzi la negazione di ogni verifica, dal momento che essa si riduceva a chiedere a una banca ancora sotto il completo controllo di Michele Sindona se i depositanti da rimborsare appartenevano al gruppo dello stesso Sindona: un controllo, insomma, delegato allo stesso controllato. La responsabilità di tutti coloro che in quei mesi erano investiti del compito di vigilare sui misfatti bancari di Sindona non può essere sotto-ciuta: responsabilità degli amministratori della Banca Privata Italiana, e per essi del Banco di Roma che li istruiva e controllava, giacchè « alle banche è fatto divieto di dare esecuzione ad operazioni che non siano effettuate in conformità » alle norme valutarie (articolo 14 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito in legge 25 luglio 1956, n. 786); responsabilità del governatore Carli, come presidente dell'Ufficio italiano cambi investito dei compiti di polizia valutaria. Queste responsabilità sussistono sia che essi conoscessero solo l'esistenza di un tabulato « cifrato » dei depositi fiduciari presso Finabank, nel qual caso avrebbero dovuto mantenere il « cordone sanitario » sino a che il dubbio sulla identità dei fiduciari e sulla regolarità valutaria delle operazioni non fosse stato completamente dissolto; sia che essi — come appare più probabile, soprattutto dopo le ultime indagini istruttorie dei giudici milanesi — conoscesero anche la lista nominativa decifrata, nel qual caso avrebbero dovuto avviare gli accertamenti sulla regolarità valutaria e aspettarne l'esito. In ogni caso doveva essere verificata la regolare contabilizzazione dei depositi presso la Banca Privata Italiana, cosa che non risultava avvenuta neppure tramite gli ispettori della Banca d'Italia. Tutto ciò in base alle direttive stabilite nella riunione del 28 agosto.

Nè, a escludere siffatte responsabilità, può valere l'argomento che il tabulato che documentava l'elenco dei depositi fiduciari o era un anonimo oppure, in quanto proveniente da Finabank, era illegale perchè

in contrasto col segreto bancario, e quindi in ogni caso era « privo di valore giuridico », come ha dichiarato alla Commissione il dottor Carli.

Che il tabulato fosse anonimo sembra ormai da escludere perchè tutti coloro che ne hanno parlato per conoscenza diretta o indiretta ne hanno alla fine affermato la paternità Finabank. Comunque, va osservato che nell'ordinamento italiano lo scritto anonimo non è semplicemente privo di valore giuridico, ma più esattamente privo di valore giudiziario e cioè escluso da ogni diretta utilizzazione giudiziaria nel processo penale (v. articolo 8 e 141 del codice di procedura penale, nonchè relazione al re sul codice di procedura penale — n. 64 — e giurisprudenza in materia); ma può essere assunto come base di partenza per indagini di polizia il cui risultato può essere versato nel processo, nella misura in cui trascenda gli iscritti o confidenze anonime da cui è partito. Orbene, nella fattispecie, non si trattava di utilizzare in sede giudiziaria il tabulato eventualmente anonimo (il che sarebbe stato illegale); ma si trattava piuttosto di avviare indagini di polizia valutaria secondo la competenza del presidente dell'Ufficio italiano dei cambi o, in subordinata ipotesi, di sospendere il rimborso dei depositi in mancanza di un adeguato accertamento di regolarità valutaria, così come competeva al governatore della Banca d'Italia e alla stessa banca interessata (articolo 14 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, citato in precedenza).

Quanto poi all'addotta illegittimità dell'elenco nominativo, in quanto trasgressore della legge svizzera sul segreto bancario, non si può fare a meno di notare: 1) che la violazione riguardava la legge svizzera, e non quella italiana; 2) che la violazione era imputabile a un istituto di credito svizzero, e non a un istituto italiano; 3) che l'ordinamento italiano non vieta propriamente di utilizzare un documento illegittimo per il diritto di un altro paese, qualora esso non sia illegittimo per il nostro diritto; 4) che, in ultima ipotesi, gli organi deputati alla vigilanza valutaria se anche non avessero ritenuto opportuno utilizzare positivamente l'elenco nominativo per applicare le sanzioni vigenti ai trasgressori, avrebbero dovuto almeno prendere occasione (negativa) da esso per bloccare i rimborsi ai depositanti sospetti, perpetuando così il « cordone sanitario » già stabilito.

Nessuna di queste considerazioni, invece, fu svolta dai partecipanti alla riunione del 28 agosto o tenuta presente nei comportamenti successivi. Carli, tutt'al contrario, addusse considerazioni opposte e anche alla Commissione ha ribadito, su precisa domanda, che si preoccupava più della violazione della legge bancaria svizzera che della violazione della legge valutaria italiana, più del *vulnus* all'immagine internazionale (per altro dubbio) che del danno all'immagine nazionale del nostro sistema creditizio e dei pubblici poteri. E infatti quando lo « scandalo » scoppiò attraverso i *mass media* la credibilità popolare delle nostre istituzioni ne è risultata assai scarsa, giacchè attraverso gli inquietanti risvolti della vicenda del « tabulato dei 500 » l'opinione pubblica percepì una prassi di trasgressioni valutarie e di impunità da parte dei « potenti », proprio in un momento in cui vasta era la preoccupazione e l'indignazione, anche da

parte delle pubbliche autorità, per la diffusa esportazione di capitali all'estero.

In verità la stessa fragilità degli argomenti addotti da Carli, Ventriglia e Fignon per giustificare il loro comportamento e anche la stessa, sintomatica, omogeneità di questi argomenti, legittima il sospetto che essi in effetti conoscessero o avessero esaminato la lista nominativa dei depositanti presso la Finabank e che ordinassero ed effettuassero il rimborso proprio perchè la conoscevano. Ma, come sempre, coprire lo scandalo finisce per danneggiare la credibilità delle istituzioni molto più che svelarlo.

Questo sospetto è ancor più legittimato dalla circostanza che Barone, sin dal 12 agosto 1974 e quindi prima della riunione del 28 agosto, strappa il cordone sanitario ordinando il rimborso di alcuni depositi fiduciari presso la Finabank (per 3 milioni di dollari circa), dopo aver interpellato — a suo dire — il solito Boillat circa l'appartenenza dei depositanti al gruppo Sindona. Barone dice di aver informato il vice presidente Ventriglia e di averne ricevuto l'approvazione; ma Ventriglia e lo steso Fignon lo smentiscono.

CAPITOLO III

I TENTATIVI PER RISOLVERE LA LIQUIDAZIONE COATTA
AMMINISTRATIVA

1. — PROGETTI PER LA TUTELA DEI PICCOLI AZIONISTI.

In ordine temporale il primo progetto è quello presentato dall'avvocato Mariani in data 3 febbraio 1975 (v. documenti Banca d'Italia, ins. 1/IV) per la tutela dei piccoli azionisti.

Il progetto parte dalla constatazione che il 49 per cento del capitale azionario della Banca privata italiana risultava in quel momento posseduto da una miriade di azionisti di varie dimensioni, il cui numero era sconosciuto anche perchè agli acquirenti di azioni della banca veniva normalmente taciuta l'esistenza di una clausola di gradimento.

All'unione promossa dall'avvocato Mariani aderivano al 15 novembre 1974 689 azionisti per 560.523 azioni corrispondenti all'11,27 per cento del capitale non posseduto dal Banco di Roma. Altri 163 azionisti si erano iscritti successivamente. La formula risarcitoria proposta era la seguente:

a) le tre banche di interesse nazionale acquistano in tutto o in parte i cespiti attivi della Banca privata italiana (immobili di Milano e Roma, partecipazioni di maggioranza, Banca di Messina ecc.);

b) i mezzi finanziari necessari per l'acquisto di detti cespiti vengono acquisiti mediante un aumento di capitale delle tre banche;

c) l'I.R.I. rinuncia in tutto o in parte ad esercitare il diritto di opzione relativo alle nuove azioni;

d) per compensare, almeno in parte, il sacrificio chiesto all'I.R.I., si ipotizzava un sovrapprezzo che, portato a costituire un fondo sovrapprezzo azioni, arricchisse le tre banche e quindi indirettamente l'I.R.I. stessa;

e) si proponeva infine (senza peraltro indicare come) di escludere dalla sottoscrizione delle nuove azioni gli azionisti che fossero in qualche modo collegati al gruppo Sindona;

f) si faceva intravedere la possibilità di graduare le agevolazioni, distribuendo gli azionisti in tre o più fasce, accordando il massimo delle agevolazioni ai più piccoli e riducendole in misura graduale per i possessori di pacchetti di media o grossa consistenza.

2. — I PROGETTI DI CHIUSURA DELLA LIQUIDAZIONE COATTA.

I progetti di salvataggio vero e proprio — cioè quelli che si propongono esplicitamente la chiusura della liquidazione coatta e l'annullamento della dichiarazione di insolvenza e quindi la rivitalizzazione della Banca privata italiana — sono contenuti in quattro documenti, che si succedono nel corso del tempo, che possono essere così riassunti:

a) *Primo progetto.*

Il primo progetto, che viene definito interdipendente perchè intreccia la soluzione per la Banca privata italiana con quella per la Società Generale Immobiliare, prende le mosse nell'autunno del 1976 e viene abbandonato nei primi mesi del 1977. Secondo la testimonianza di Guzzi, si era prospettata la possibilità di vendere il pacchetto di controllo della Società Generale Immobiliare: interessati sarebbero stati o un non meglio identificato gruppo canadese o Corbi e per il suo tramite la Società Condotte.

Quale che fosse il gruppo acquirente risulta dal progetto che esso per subentrare nel controllo della Società Generale Immobiliare poneva come condizione l'esclusione di qualsiasi rischio di revocatoria o di addebiti alla Società stessa per responsabilità non rappresentate nel bilancio. Il Banco di Roma riteneva di poter dare la garanzia solo in modo indiretto, cioè definendo contestualmente attraverso il pagamento integrale dei debiti della Banca privata italiana la posizione della banca stessa. Le fasi erano quindi diverse ma costituivano un'entità unica dal punto di vista del disegno che si voleva realizzare. In particolare, si prevedeva:

1) *la cessione della Società Generale Immobiliare:*

1a) acquisto del pacchetto Banca privata italiana per circa 45 miliardi (140/160 milioni di azioni al prezzo di 300 lire l'una); gli acquirenti si accollano il debito dei costruttori nei confronti del Banco di Roma;

1b) modifica delle condizioni del prestito (2 punti meno del tasso delle anticipazioni a scadenza fissa: poichè questo risultava pari in quel momento al 15 per cento e poichè il tasso medio per i conti correnti — vedi relazione Banca d'Italia del 1976, tavola IL7 — era del 20,43 per cento, questo significava in pratica un abbattimento di oltre 7 punti rispetto al tasso corrente); modifica anche di altri aspetti (capitalizzazione annuale dell'interesse, corrispondente ad un minor onere complessivo per il debitore), ecc.;

1c) subingresso da parte dell'acquirente nel sindacato azionario di maggioranza e altri patti parasociali;

1d) definizione dei debiti della Società Generale Immobiliare verso banche (105 miliardi) mediante creazione di una società, controllata interamente dalle banche creditrici, a cui la Società Generale Immobiliare avrebbe ceduto immobili per un valore corrispondente a 105 miliardi di lire. In tal modo i crediti delle banche si trasformavano in partecipazioni;

1e) il gruppo acquirente avrebbe addotto alla Società Generale Immobiliare nuova liquidità mediante un finanziamento di 30/50 miliardi di lire;

1f) transazione, con rinuncia alle rispettive pretese, delle seguenti azioni:

1f₁) tra Società Generale Immobiliare e/o società da questa controllate (Edilcentro Cayman - Edilcentro Nassau) nei confronti di Fasco A.G., Fasco Europe, Finambro, Amdanpco, Argus e Biasiotti Annamaria;

1f₂) rinuncia della Edilcentro Sviluppo all'azione promossa contro la Banca privata italiana per 254 miliardi di lire e contestuale chiusura delle posizioni della Banca privata italiana nei confronti della Società Generale Immobiliare e sue associate.

2) *La chiusura della liquidazione coatta amministrativa della Banca privata italiana.*

Al momento della redazione di questo progetto, le attività della Banca privata italiana, dopo un primo pagamento già effettuato di 89 miliardi, oscillavano fra un minimo prudenziale di 156 miliardi di lire ed un realizzo previsto di 200.

Le passività venivano stimate in 450 miliardi di lire che, tenuto conto di una possibile riduzione delle multe valutarie da 87 a 10 miliardi, potevano scendere a 380.

Ne viene di conseguenza che, a due anni dal provvedimento di liquidazione coatta amministrativa, e quindi avendo già scontato alcuni effetti positivi del mancato pagamento degli interessi sulle passività, le dimensioni del *crack* andavano da un massimo leggermente inferiore ai 300 miliardi ad un minimo di 180 miliardi, cifra che sconta la valutazione più ottimistica delle attività e la riduzione delle multe valutarie.

Delle passività della Banca privata italiana, 334 miliardi di lire erano nei confronti del consorzio fra le tre banche di interesse nazionale. A sua volta questo aveva debiti verso le tre banche di interesse nazionale per 192 miliardi (per anticipazioni da queste effettuate). La differenza di 142 miliardi di lire era costituita dalle plusvalenze maturate in virtù del decreto ministeriale 27 settembre 1974. A questo punto il ragionamento degli estensori del progetto si imperniava su due ipotesi:

1) definizione al 100 per cento della posizione debitoria della Banca privata italiana con un'adduzione di liquidità stimata tra 38 e 82 miliardi di lire;

2) utilizzo della plusvalenza di 142 miliardi di cui sopra.

Sulla base di queste ipotesi, si intravedevano due strade per la soluzione (più una in via subordinata) il cui effetto sostanziale era:

1) trasferimento al Banco di Roma dei pacchetti azionari Banca Privata Italiana (51%), Capisec (100%), Finambro (100%) e adduzione di liquidità alla Banca Privata Italiana per l'importo già detto;

2) acquisizione da parte del Banco di Roma del « profitto » realizzato dal consorzio;

3) revoca della liquidazione coatta amministrativa della Banca Privata Italiana.

A quel punto il Banco di Roma si sarebbe trovato in possesso della maggioranza assoluta di una banca ormai privata delle sue attività e passività, ma con la capacità operativa potenziale legata alla sua rete di sportelli.

b) *Secondo progetto.*

Sul secondo progetto non si hanno notizie particolarmente precise. Si tratta di un progetto che viene portato avanti nel periodo aprile-maggio 1977 e in cui devono essere ancora strettamente intrecciate le soluzioni per la Banca Privata Italiana e per la Società Generale Immobiliare, nonché delle complesse posizioni che a queste fanno capo; che i due progetti siano ancora interdipendenti può essere, fra l'altro, dimostrato dal fatto che ad essi si interessano congiuntamente, tra gli altri, Calvi e Corbi (v. audizione di Guzzi del 21 ottobre 1981, IV/5).

È a questo punto che la vicenda ha una svolta decisiva. A New York dal 3 al 9 luglio 1977 Sindona e i suoi legali tengono una riunione in cui, vista l'impossibilità di trovare una soluzione globale, studiano nuovi piani d'azione e in particolare decidono di intervenire in modo più deciso e di intensificare le pressioni sugli uomini politici. È importante rilevare che l'azione per il salvataggio e quella per l'estradizione verranno portate avanti parallelamente (al ritorno da New York, Gambino riceverà due *memorandum* sui due aspetti, *memorandum* che Guzzi consegnerà entrambi anche a Federici).

Per quanto riguarda in particolare il salvataggio, già il giorno 12 dello stesso mese, Gambino e Federici riescono ad avere un incontro con Andreotti. Prende così il via l'ultima fase che si articola nel terzo e nel quarto progetto.

c) *Terzo progetto.*

È contenuto nel documento intitolato « *Memorandum* sull'attuale urgenza e sulle modalità relative ad una soluzione tecnica per la Banca Privata Italiana in liquidazione ». Appare utile ricordare le premesse da

cui muove il documento (confronta punto 1) per dimostrare « l'urgente e improrogabile necessità » di chiudere la liquidazione. Si parla infatti della possibilità, per non dire della certezza, che vengano alla luce elementi tali da danneggiare la credibilità delle istituzioni e del sistema bancario; che venga contestato a Ventriglia, Guidi e Barone il reato di bancarotta fraudolenta (e, si aggiunge, altri e ben più gravi reati potranno emergere nel corso dell'indagine); che venga coinvolta la Banca d'Italia; che si torni ad indagare sul ruolo dell'I.R.I.

Le uniche motivazioni addotte in questo documento sono quindi relative all'opportunità di chiudere la vicenda, interrompere la prosecuzione delle azioni giudiziarie ed evitare di rendere di pubblico dominio le vicende dell'estate 1974.

Tecnicamente, la soluzione prevedeva:

1) subingresso del Banco di Roma nella posizione del consorzio fra le tre banche di interesse nazionale;

2) acquisizione da parte del Banco di Roma del « profitto » realizzato dal consorzio;

3) trasferimento al Banco di Roma dei pacchetti della Fasco Europe, titolare del 51 per cento del capitale della Banca Privata Italiana, della Capisec e della Finanmbro;

4) transazione e/o rinuncia con le società del gruppo per tutte le azioni in corso;

5) versamento di una somma pari allo sbilancio negativo della Banca Privata Italiana, cioè pari al « profitto » del consorzio di cui sub 2) e all'importo integrativo di circa 40 miliardi, già valutati come posta di rischio del Banco di Roma;

6) pagamento integrale di tutti i debiti da parte della Banca Privata Italiana.

Come conseguenza, si sarebbe avuto:

1) revoca del decreto con il quale è stata disposta la liquidazione coatta amministrativa della Banca Privata Italiana, provvedimento che avrebbe determinato, secondo gli intendimenti di Sindona, anche l'accoglimento dell'opposizione alla sentenza dichiarativa di insolvenza, a quel punto all'esame della Corte di cassazione;

2) reintegrazione dell'azionariato di minoranza della Banca Privata Italiana nella sua posizione;

3) eliminazione dei rischi derivanti dalle azioni delle società del gruppo nei confronti della Società Generale Immobiliare e quindi eliminazione dei connessi riflessi penali.

Il progetto concludeva sottolineando l'importanza di invitare il governatore della Banca d'Italia ad un incontro con gli amministratori del Banco di Roma, ed affermava che a tale scopo era a completa disposi-

zione almeno un rappresentante del gruppo Sindona per collaborare costruttivamente nella fase tecnica dell'operazione. Si concludeva dicendo che

« sorgendo difficoltà sull'intervento del Banco di Roma si potrebbe convocare il dottor Roberto Calvi per impegnarlo nell'operazione di salvataggio della Banca Privata Italiana, anche con eventuale accordo con il Banco di Roma ».

d) *Quarto progetto.*

Il 10 gennaio 1978 si studia la possibilità di nuove soluzioni: in particolare si mette a punto un nuovo espediente che prevede l'inserimento della Capisec (cosiddetto « girocondo Capisec »). Vengono redatti due *memorandum*, uno consegnato a Delfino il 15 maggio 1978 e uno consegnato a Federici.

3. — GLI INTERESSI DA TUTELARE.

Per inquadrare esattamente il problema occorre valutare quali erano gli interessi in gioco per tutto il periodo in cui questi progetti di salvataggio sono stati compilati da alcuni, discussi da altri, caldeggiati da altri ancora.

Va subito ricordato che con la procedura avviata dalla Banca d'Italia in base al decreto ministeriale 27 settembre 1974, tutti i depositi erano stati rimborsati al 100 per cento, così come era stato assicurato dal Banco di Roma l'assorbimento dei dipendenti della banca. Inoltre, non era più in gioco la credibilità internazionale del sistema bancario italiano, posto che tutti i creditori esteri erano stati rimborsati, con una puntualità che, come si ricorda, era stata addirittura ritenuta eccessiva.

Quali interessi rimanevano allora da tutelare? Innanzi tutto, è evidente, quelli di Sindona: il salvataggio infatti mirava ad annullare la dichiarazione di insolvenza e avrebbe fatto cadere il presupposto della azione penale. Su un piano meno rilevante da un punto di vista pratico, ma non per questo meno significativo, Sindona avrebbe inoltre in qualche modo vista avvalorata la sua tesi che nel 1974 le banche potevano ancora riprendersi e che la sua caduta era dovuta a un vero e proprio « complotto ». Si trattava evidentemente di risultati assai importanti ed è quindi perfettamente logico che tutti i progetti partano da Sindona ed intorno ad essi si cerchi di creare la rete più vasta possibile di sostegni.

In secondo luogo al salvataggio della banca di Sindona era indubbiamente interessato il Banco di Roma. Questo istituto era infatti rima-

sto deluso dalla soluzione culminata nella liquidazione coatta amministrativa, poichè non aveva potuto raggiungere il suo obiettivo principale, che sembrava raggiungibile fino alla fine di agosto del 1974, di rilevare da solo la Banca Privata Italiana. Non si tratta di una semplice deduzione logica, che pure è nei fatti; nel primo progetto è infatti esplicitamente ricordato che

« d'altro lato esiste l'interesse del Banco di Roma ad una definizione dello *status* della Banca Privata Italiana per il rilievo degli sportelli da riattivare con delibera della Banca d'Italia e del Ministero del tesoro ».

In secondo luogo, per il Banco di Roma vi era evidentemente l'interesse a trovare una soluzione che chiudesse una volta per tutte l'intreccio di problemi giuridici e di responsabilità che si era venuto a creare fra le operazioni che facevano capo da un lato alla Banca Privata Italiana e dall'altro alla Società Generale Immobiliare. Non a caso infatti il primo progetto è di natura interdipendente e cerca di risolvere contemporaneamente le due posizioni principali. Solo successivamente, data la complessità dei problemi, si punterà a soluzioni separate, che concorrono comunque ad un unico fine: quello di chiudere definitivamente tutti i processi di natura civile (con possibili risvolti di carattere penale) e tutte le possibili controversie che il complesso caso aveva creato.

Inoltre, vi era ancora l'interesse dei piccoli azionisti, posto in primo piano nel progetto Mariani e richiamato indirettamente in alcuni progetti del Banco di Roma. La tesi avanzata a questo proposito era che i piccoli azionisti avevano affidato i risparmi a Sindona alla stessa stregua dei depositanti che erano stati totalmente rimborsati. Diversamente da quelli, non avevano però ricevuto alcun rimborso.

A parte l'aspetto giuridico della diversa posizione dell'azionista rispetto al depositante, va notato che anche sul piano tecnico la logica dell'investimento azionario è completamente diversa rispetto a quella dell'accensione di un deposito, in termini di liquidità, di rendimento e di rischio. Chi, soprattutto nel nostro contesto, investe in borsa, deve essere consapevole del maggior livello di rischio e anzi, proprio in contropartita a questo, richiede normalmente tassi di remunerazione più elevati, in linea interessi oppure in linea capitale. Quasi tutti i piccoli azionisti della Banca Privata Italiana avevano compiuto numerose operazioni in borsa al seguito delle tante manovre di Sindona e avevano conseguito guadagni di notevole portata. Molti di essi continueranno a fidarsi del finanziere anche nei momenti più critici e arriveranno a sottoscrivere l'aumento di capitale della Finambro ben prima dell'autorizzazione. Molti di essi cioè erano compagni di strada, per così dire, di Sindona che, in cambio di qualche guadagno speculativo, li utilizzava per crearsi una fama di canalizzatore di risparmi, per attirare denaro fresco negli aumenti di capitale delle sue società (esemplare è il caso dell'aumento di capitale connesso alla fusione che ha dato origine alla

Banca Privata Italiana), salvo poi disinteressarsene quando la situazione dell'azienda cominciava a vacillare.

Per la maggior parte dei piccoli azionisti, cioè, la perdita realizzatasi per effetto della liquidazione della Banca Privata Italiana era l'evento dannoso di un rischio precedentemente accettato e che aveva come contropartita gli elevati guadagni realizzati in precedenza sulle altre operazioni.

In definitiva quindi gli interessi da tutelare nel caso in questione non sono affatto di natura generale, ma riguardano solo il Banco di Roma, oltre che — evidentemente — lo stesso Sindona.

4. — LA CONSISTENZA TECNICA DEI PROGETTI DI SALVATAGGIO.

Il progetto Mariani, sia quello principale, sia quello nell'incarnazione Mariani-De Carolis, prevedeva il salvataggio per tutelare i piccoli azionisti perchè le autorità monetarie avevano in precedenza esplicitamente esclusa la possibilità di tutelare gli azionisti alla stessa stregua dei depositanti.

In un primo tempo si era discusso su questa possibilità e addirittura alla riunione del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio del 27 maggio 1975 era stata portata una proposta in questo senso. Si osservava infatti (v. prot. n. 00203/Sind., II, pagg. 309-312):

« Un altro problema è quello che concerne la posizione dei piccoli azionisti. Se infatti gli interventi effettuati in occasione di dissesti bancari mirano a salvaguardare il risparmio affluito alle aziende di credito, appare opportuno, per evidenti ragioni di coerenza, che ogni forma di risparmio ottenga questa tutela... Appare dunque equo che un apposito provvedimento ministeriale, da emanarsi entro un termine che può ragionevolmente indicarsi nel 30 settembre p.v., provveda ad includere nelle perdite da ammortizzare in base al menzionato decreto ministeriale 27 settembre 1974 quelle derivanti non soltanto dalla surrogazione a crediti in lire e in valuta verso le banche dissestate, ma anche dall'acquisto di azioni di risparmio, la particolare e la stessa denominazione delle quali sembrano di diritto postulare un trattamento analogo a quello tradizionalmente accordato ai depositi.

Non differenti ragioni di equità possono infine invocarsi per sostenere che, in situazioni nelle quali può affermarsi che fra i portatori di azioni ordinarie sono compresi i risparmiatori che, per l'esiguo ammontare delle quote azionarie in possesso di ciascuno di loro, non hanno in realtà mai potuto concorrere a determinare scelte di gestione della società e sono quindi del tutto estranei ai fatti che cagionarono il dissesto, la posizione di questi azionisti sia degna di tutela allo stesso modo di quella dei titolari di azioni di risparmio ».

Questa serie di analogie successive: depositanti — possessori di azioni a risparmio — azionisti ordinari, aveva immediatamente suscitato delle perplessità e dopo un rinvio e dopo la richiesta di un parere a De Gennaro e Guarino era stata definitivamente accantonata.

Chiusa questa strada, la possibilità di rimborsare i piccoli azionisti richiedeva la rivitalizzazione della Banca Privata Italiana; questa però è la contraddizione fondamentale del progetto Mariani: per tutelare i piccoli azionisti (indipendentemente dalla scarsa rilevanza di quegli interessi, come si è visto sopra) si doveva produrre come « effetto collaterale » un evento così abnorme e grave come la chiusura della liquidazione coatta amministrativa e l'annullamento della dichiarazione di insolvenza. Vi era una chiara sproporzione fra effetto principale e effetto collaterale e questo rendeva più che legittimo il sospetto che gli interessi dei piccoli azionisti fossero un fragile schermo dietro cui l'obiettivo effettivo era la rivitalizzazione della Banca Privata Italiana (v. prot. n. 00203/Sind., II, pagg. 299-303).

Per quanto riguarda gli altri progetti provenienti direttamente da Sindona e dal suo *entourage*, dal punto di vista tecnico si possono fare due considerazioni. In primo luogo va sottolineato che la stima della liquidità necessaria per rimborsare al 100 per cento i creditori era legata a valutazioni ottimistiche in ordine al valore dell'attivo e, soprattutto, ad un drastico abbattimento delle multe valutarie. Già sotto questo profilo vi erano quindi elementi di incertezza e, cosa più grave, l'eliminazione degli effetti pecuniari di tutte le gravissime violazioni delle norme valutarie che le banche sindoniane avevano compiuto.

La seconda considerazione, ancora più importante, è che tutti i progetti di salvataggio avevano come punto centrale l'acquisizione dal consorzio alla Banca Privata Italiana dei 142 miliardi di lire (250 per Sarcinelli) di utili rivenienti dall'impiego in buoni ordinari del tesoro delle somme ottenute con le famose anticipazioni della Banca d'Italia all'1 per cento previste dal decreto ministeriale 27 settembre 1974 e concesse alle tre banche d'interesse nazionale.

Guzzi ne parla come di un problema di « interpretazione di certe norme del decreto ministeriale 27 settembre 1974 »; in realtà si trattava di far accettare il principio del « chi ha avuto ha avuto », che non è precisamente un alto concetto giuridico. L'elemento chiave del disegno rimaneva l'utilizzo, per una operazione in ordine alla quale si è dimostrata la totale insussistenza di elementi di pubblico interesse, di somme erogate a carico del bilancio della Banca d'Italia e quindi della collettività.

Sotto il profilo bancario vi è però un altro problema, ancora più delicato. Come si è già detto, non vi era alcun elemento di interesse generale a rimettere in vita l'azienda di credito, una volta che erano stati rimborsati subito e al 100 per cento i depositanti, che erano stati tutelati i lavoratori ed era stata assicurata la credibilità del sistema bancario italiano nei confronti dell'estero. Al contrario, dal punto di vista generale, la chiusura della liquidazione e la rivitalizzazione della banca avrebbero avuto conseguenze sicuramente negative perchè avrebbero fatto venir meno il significato esemplare del provvedimento di

liquidazione. Avrebbero cioè fatto perdere largamente di efficacia e di rigore alla procedura e avrebbero quindi indebolito in generale la capacità della Banca d'Italia di assicurare la correttezza e la regolarità della gestione delle banche.

In altre parole, se questi progetti avessero avuto successo, si sarebbe posto nel nulla un atto delle autorità monetarie così importante come è quello della liquidazione coatta amministrativa di una banca in cui si erano riscontrate gravi irregolarità e gravi perdite patrimoniali, e per di più con un onere a carico della collettività, mascherato — neanche troppo bene — da « profitto » del consorzio. In questo caso sarebbe stato legittimo chiedersi nei confronti di quale fattispecie si sarebbe mai dovuta applicare la procedura sanzionatoria dell'articolo 67 della legge bancaria, e quindi se non ci fosse in realtà una sorta di totale impunità per i banchieri italiani. Questo sì era il problema in cui mettere in primo piano la credibilità delle autorità monetarie e del nostro sistema bancario nei confronti dell'estero. Va infatti sottolineato che il decreto ministeriale che mise in liquidazione la Banca Privata Italiana faceva esplicito riferimento non solo alle perdite patrimoniali, ma anche alle gravissime irregolarità amministrative; sicchè la tesi sindoniana che negava le perdite per negare la legittimità della messa in liquidazione era inconsistente, perchè, indipendentemente dalla fondatezza (inesistente) del presupposto, ometteva di considerare l'aspetto delle irregolarità amministrative.

In definitiva quindi i progetti erano gravemente pericolosi sul piano dell'interesse collettivo ed erano basati su presupposti tecnici estremamente fragili.

5. — ANALISI CRITICA DEI PROGETTI.

Per quanto riguarda la soluzione del problema dell'insolvenza della Banca Privata Italiana i legali di Sindona avevano coltivato varie ipotesi, le quali avevano tutte come comune denominatore la partecipazione del Banco di Roma all'operazione di sistemazione nonchè l'acquisizione dell'operazione di anticipazione effettuato dalla Banca d'Italia.

Si tendeva infatti a far considerare questa perdita a monte, vale a dire esaurita con riferimento alle operazioni che erano state fatte tra la Banca d'Italia, il Ministero del tesoro ed il consorzio delle tre banche di interesse nazionale nell'epoca immediatamente successiva alla costituzione del consorzio (v. Guzzi, 14 ottobre 1981, lux V/2).

Tale perdita, pari a lire 127 miliardi, infatti risultava come fondo rischi che le tre banche di interesse nazionale riportavano nel bilancio del consorzio e che veniva allegato ai loro bilanci annuali. In sostanza il discorso che i legali di Sindona tentavano di portare avanti era quello di fare considerare queste operazioni, in quanto staccate ed esaurite nell'anno, come avvenute, sia pure per un motivo specifico, esclusivamente tra la Banca d'Italia ed il consorzio tra le tre banche di interesse nazionale, evitando così, che le stesse avessero qualche riflesso anche

sulla liquidazione della Banca Privata Italiana, nel qual caso questa sarebbe rimasta esposta per la cifra nei confronti della Banca d'Italia. In realtà si tentava di far passare l'operazione di anticipazione effettuata dalla Banca d'Italia nei confronti del consorzio come esaurita (come effettivamente era avvenuto) in un unico contesto (durante il 1975), in quanto vi era stata una chiusura ed una liquidazione tra il consorzio e la Banca d'Italia per la restituzione di questa anticipazione.

A questa impostazione che presupponeva evidentemente una determinata interpretazione dell'operazione effettuata dalla Banca d'Italia faceva riscontro un'altra tesi da parte della difesa di Sindona, e precisamente quella della chiusura della liquidazione della Banca Privata Italiana in maniera diversa da quella tipica della liquidazione fino ad esaurimento (v. Guzzi, 14 ottobre 1981, lux V/3).

L'altro aspetto che doveva essere risolto per potere validamente perseguire il tentativo di sistemazione della liquidazione della Banca Privata Italiana era quello relativo alle multe valutarie che erano state, al momento in cui erano coltivati i progetti di sistemazione, accertate in circa 85 miliardi di lire. In merito i legali di Sindona consideravano di potere ottenere una riduzione tra i 10/15 miliardi (più esattamente in quindici miliardi, come afferma Guzzi nella sua audizione del 14 ottobre 1981, lux V/3), fondando questa loro aspettativa su quanto era avvenuto precedentemente in casi analoghi (in particolare si faceva riferimento al precedente del caso del Banco di San Marco, per il quale al fine di pervenire ad una soluzione, si erano ridotte le multe valutarie).

L'operazione portata avanti doveva essere completata da un complesso giro di transizioni dirette a costituire liquidità aggiuntiva alla Banca Privata Italiana per consentirle di raggiungere le percentuali per il pagamento di creditori chirografari. In particolare il discorso si appoggiava essenzialmente sul cosiddetto « giroconto » Capisec.

Questa società, facente capo alla costellazione delle società di Sindona, doveva essere ceduta per la simbolica cifra di una lira da questi al Banco di Roma, il quale, una volta venuto in possesso dell'intero pacchetto azionario di questa società, avrebbe proceduto a transigere le cause promosse dalla stessa contro il Banco di Roma con il versamento di una somma che veniva quantificata in lire 40 miliardi.

La liquidità con tale somma ottenuta doveva consentire alla Capisec di transigere la propria esposizione debitoria nei confronti della liquidazione della Banca Privata Italiana per un importo pari a quello ricevuto a transazione delle proprie pretese giudiziarie. Di conseguenza la somma versata alla Capisec dal Banco di Roma doveva tornare sostanzialmente a questo istituto, il quale risultava all'epoca (insieme alle altre due banche di interesse nazionale) l'unico creditore chirografaro, avendo provveduto al pagamento dei depositanti. In sostanza

« attraverso queste rinunzie e transazioni con il Banco di Roma e la Società Generale Immobiliare, sarebbero affluiti dei denari nella Capisec divenuta società controllata dal Banco di Roma; con questo giro si sarebbe ripianata la posizione nei confronti della Banca Privata Italiana, quest'ultima in liquidazione avrebbe pagato

il 100 per cento, che sarebbe ritornato al Banco di Roma attraverso la percentuale maggiore che si acquisiva » (v. Guzzi, 21 ottobre 1981, XXI/2 Tac.).

L'operazione prospettata, che doveva portare al risultato finale di aumentare le disponibilità della Banca Privata Italiana per consentirle di arrivare ad una copertura pari al 100 per cento delle sue passività, in realtà non determinava sostanzialmente alcuna maggiore disponibilità di mezzi per la Banca Privata Italiana, in quanto veniva « creata » una liquidità in dipendenza di una transazione di un giudizio promosso dalla Capisec nei confronti del Banco di Roma, alla quale si perveniva anche in base alla considerazione che la somma oggetto della transazione sarebbe in sostanza ritornata nella disponibilità del soggetto (Banco di Roma) che aveva provveduto a versarla. In realtà questa circostanza doveva anche agire quale elemento agevolativo nella accettazione di una definizione transattiva delle questioni sollevate in vista di un rientro della somma che si metteva a disposizione.

L'operazione tuttavia non sembrerebbe trovare una corrispondenza negli stessi termini sul piano giuridico. Infatti, innanzi tutto, veniva ad essere ceduta per un valore simbolico una partecipazione totalitaria in una società, cui in un momento immediatamente successivo era riconosciuto un credito di circa quaranta miliardi derivanti dalla transazione di una serie di giudizi instaurati, precedentemente al trasferimento delle partecipazioni nei confronti dello stesso soggetto acquirente della partecipazione. Il susseguirsi, in un tempo sostanzialmente ristretto, delle due operazioni (trasferimento e transazione) rendeva quella relativa al trasferimento dell'intera partecipazione della Capisec per il prezzo simbolico di una lira suscettibile di azione revocatoria per la sproporzione tra il prezzo pagato ed il valore entrato nel patrimonio della stessa, anche se si doveva tenere conto delle esposizioni di questa società nei confronti della Banca Privata Italiana.

L'operazione prospettata con i legali di Sindona, oltre che determinata dall'esigenza di « creare » una liquidità per ridurre a sua volta l'esposizione creditoria della Banca Privata Italiana non recuperata, doveva avere anche un significato che trascendeva quello immediatamente ricollegabile all'originaria finalità. Infatti la prospettata transazione, anche se definita in valori numerari il cui ammontare non poteva immediatamente comportare una valutazione, avrebbe avuto il significato di convalidare in qualche modo la fondatezza delle tesi prospettate nei giudizi transatti e quindi le ragioni addotte per motivare il *crack* del gruppo; elementi che, se fosse stata portata avanti l'operazione di salvataggio, avrebbero finito per assumere un ruolo significativo per il successivo intento della difesa di Sindona, che si vedrà in seguito.

Infatti le azioni giudiziarie che si intendevano transigere (in particolare quella promossa dalla Fasco Europa S.A. nei confronti del Banco di Roma e della Finambro) tendevano a fare accertare l'esistenza di un accordo globale raggiunto del Banco di Roma con l'avvento di Sindona, quale rappresentante della Fasco Europa S.A. e di Fasco A.G., per la sistemazione della posizione del gruppo, nonchè il non rispetto

di tale accordo da parte del Banco di Roma, il quale in tal modo aveva determinato la liquidazione coatta amministrativa della banca facente capo al gruppo o almeno aveva aggravato considerevolmente la sua posizione patrimoniale (v. prot. n. 00553 Sind).

Di conseguenza, i giudizi promossi assumevano un significato particolare che trascendeva i motivi adottati per costituire in definitiva uno strumento indispensabile per acquisire quella liquidità necessaria a portare avanti il discorso del salvataggio .

L'altro aspetto che non consente di considerare coincidenti sul piano giuridico i termini di questa operazione è dato dalla circostanza che la somma che doveva essere elargita dal Banco di Roma non poteva ritornare per l'intero allo stesso a titolo di restituzione dei crediti da questo istituto vantati nei confronti della liquidazione della Banca Privata Italiana, in quanto il Banco di Roma partecipava, insieme con le altre due banche di interesse nazionale, per una percentuale determinata al consorzio e pertanto l'eventuale maggiore introito derivante alla Banca Privata Italiana dalla restituzione da parte della Capisec della somma da questa ricevuta a seguito della transazione andava suddivisa tra tutti gli aderenti al consorzio .

Questa sembrerebbe essere l'impostazione corretta, anche se poi si accenna ad un « preventivo benessere » delle altre due banche di interesse nazionale all'operazione studiata, di cui non si riesce a comprendere il contenuto (v. Guzzi, interrogatorio reso ai giudici istruttori del tribunale di Milano, prot. n. 00459/Sind, fasc. A, pag. 139).

Il gruppo Sindona aveva promosso una serie di giudizi nei confronti del Banco di Roma; la Finambro a sua volta aveva promosso un giudizio nei confronti della Società Generale Immobiliare, più esattamente era stata la Capisec a esperire tale giudizio in via surrogatoria in quanto creditrice di 84 miliardi di lire nei confronti della Finambro per l'acquisto delle azioni della Società Generale Immobiliare.

A queste azioni si devono aggiungere altre promesse sempre da società del gruppo nei confronti dei costruttori romani e del Banco di Roma (Guzzi, audizione del 21 ottobre 1981, Iocca 20/5 e Tac. XXI/1).

La chiusura quindi della posizione debitoria della Banca Privata Italiana attraverso la soluzione dell'operazione prospettata dal gruppo Sindona si poggiava essenzialmente sulla posizione del Banco di Roma quale controparte nelle cause civili che erano state promosse dalle società facenti capo a Sindona, giudizi che nei programmi dei legali dello stesso dovevano costituire uno strumento per procacciarsi quella liquidità aggiuntiva necessaria al raggiungimento delle percentuali prospettate per la definizione della liquidazione. In tal modo il complesso dei giudizi pendenti, attraverso un complesso meccanismo di transazione doveva giustificare la disponibilità di quelle somme necessarie per portare avanti la definizione della liquidazione, anche se in pratica una delle fonti (e la più importante) delle chiusure della sistemazione era il Banco di Roma, il quale avrebbe dovuto erogare quelle somme che, nel meccanismo predisposto dai legali di Sindona, dovevano poi ritornare allo stesso Banco (Guzzi, 21 ottobre 1981, XXI/2 Tac.).

L'altro elemento su cui si basava la proposta di sistemazione messa a punto dai legali di Sindona era quello di considerare acquisita alla azienda di credito la liquidità dalla stessa ottenuta in conseguenza del decreto ministeriale del 27 settembre 1974 dell'allora ministro del tesoro Colombo. Con questo decreto si era disposto che il ministro del tesoro poteva consentire anticipazioni a 24 mesi sui buoni del tesoro a lunga scadenza, all'interesse dell'1 per cento, a favore di aziende di credito che, surrogatesi ai depositanti di altre aziende in liquidazione coatta, si trovavano a dovere ammortizzare le conseguenti perdite; la Banca d'Italia avrebbe regolato l'ammontare del ricorso a tali anticipazioni in rapporto all'entità della perdita ed alle esigenze dei piani di ammortamento.

Già nella prima applicazione di questo decreto ci si era discostati sostanzialmente da quelli che secondo una interpretazione testuale della disposizione sembravano essere i termini di opportunità dello stesso, in quanto nella pratica si era consentita l'anticipazione senza che preventivamente si fossero contabilizzate le perdite registrate dall'azienda di credito a favore della quale si interveniva.

Inoltre, nonostante che il decreto presupponesse l'erogazione del beneficio a favore di qualsiasi azienda di credito, nella specie i beneficiari dovevano essere praticamente solo le tre banche di interesse nazionale che si erano assunte l'onere di intervenire a favore della Banca Privata Italiana.

Con l'acquisizione da parte del consorzio del ricavato dell'anticipazione effettuata dalla Banca d'Italia si era sostanzialmente creato un fondo di circa 127 miliardi di lire (originariamente era nell'ordine di 142 miliardi, ridotto successivamente per questioni fiscali) (Guzzi, 21 ottobre 1981, Stiro, XXII/1).

In realtà tale fondo nella cifra indicata non costituiva un finanziamento, come lo stesso Guzzi nella sua audizione si preoccupa di precisare, bensì semplicemente di una anticipazione.

Nel decreto, inoltre, non era prevista alcuna specifica utilizzazione dell'anticipazione, in quanto l'agevolazione consisteva nella misura dell'interesse, per cui le banche non erano obbligate ad impiegare detta anticipazione mediante la serie speciale di buoni ordinari del tesoro, bensì potevano utilizzarla anche in altro modo.

Di conseguenza, si considerava come acquisto dal consorzio delle tre banche di interesse nazionale il ricavato dell'anticipazione che veniva quindi portato in detrazione del debito della Banca Privata Italiana, in quanto, anche se con fondi messi a disposizione per altro titolo, il consorzio doveva ritenersi rientrato da questa parte del suo credito.

È evidente che questa impostazione non teneva conto del fatto che l'anticipazione costituiva per la Banca d'Italia un onere. Più avanti preciseremo come si intendeva portare avanti il discorso su questo punto.

Le modalità dell'operazione di sistemazione della liquidazione della Banca Privata Italiana presupponevano anche la riduzione delle multe valutarie da 85 miliardi di lire a 10/15 miliardi. La riduzione delle

multe non risulta in alcun modo concordata con l'amministrazione competente, nè risulterebbe alcun contatto intervenuto su questo punto. In sostanza i promotori del progetto di sistemazione della liquidazione si basavano anche su esperienze precedenti, nelle quali si era proceduto a concordare una riduzione della multa valutaria.

In seguito a questa ulteriore riduzione del passivo della Banca Privata Italiana si tentava di raggiungere la percentuale di pagamento dei debiti che avrebbe consentito l'accoglimento positivo della transazione proposta. Questo meccanismo inoltre, come giustamente è stato posto in rilievo durante una riunione della Commissione, costituiva un tentativo di far revocare la sentenza di accertamento dello stato di insolvenza e conseguentemente di far venir meno i reati di natura fallimentare connessi a tale dichiarazione.

La definizione della liquidazione della Banca Privata Italiana, se realizzata nei termini e nelle modalità che venivano prospettate dai promotori, tuttavia doveva comportare anche la evidenziazione di un altro e diverso valore patrimoniale, non immediatamente ricollegabile alla liquidazione della banca, ma particolarmente significativo, ai fini della valutazione positiva della complessa operazione; precisamente si tendeva a porre in evidenza il valore aziendale della Banca Privata Italiana che, tenuto conto dell'ammontare dei depositi all'epoca (1.000 miliardi di lire) ed in considerazione dei valori attribuiti ad istituti di credito della stessa dimensione, si ipotizzava intorno ai 140/180 miliardi, senza considerare il maggior valore degli sportelli in Milano ed in Roma della banca stessa, nonchè la partecipazione nella banca di Messina, che per la localizzazione e per il numero degli sportelli rappresentava uno strumento operativo di particolare significato e quindi di notevole valore patrimoniale.

In tal modo se da un lato con la compiuta sistemazione della passività della Banca Privata Italiana si otteneva il venir meno dei presupposti della dichiarazione dello stato di insolvenza, con la conseguente configurabilità dei reati a questa dichiarazione collegata, e quindi la revoca del decreto di liquidazione coatta, dall'altro si tentava di preconstituirsì un elemento, quale il valore aziendale della Banca Privata Italiana, per un duplice scopo. Innanzitutto per contestare qualsiasi obiezione in merito alla legittimità dell'acquisizione al consorzio dell'anticipazione a condizioni particolari praticate dalla Banca d'Italia, che di fatto costituiva una perdita a carico della collettività, sostenendo che a fronte di tale anticipazione esisteva un valore patrimoniale di circa 140/180 miliardi di lire. In secondo luogo, in quanto il valore patrimoniale così attribuito alla Banca Privata Italiana era largamente superiore al passivo della stessa, per dimostrare che la crisi del gruppo era stata facilitata o addirittura determinata esclusivamente da motivi politici, secondo la tesi sempre sostenuta da Sindona, per il quale la crisi in cui si era venuto a trovare il gruppo era stata determinata dall'opposizione nei confronti del gruppo stesso di alcuni ambienti politici, il cui più evidente e clamoroso esempio era dato dal ritardo nella autorizzazione all'aumento di capitale della Finambro, che doveva costituire il polmone finanziario

del gruppo. Questa posizione appare chiaramente dall'audizione di Gambino il quale precisa che il progetto di sistemazione della Banca Privata Italiana tendeva alla

« ricostituzione della organizzazione aziendale, al recupero dell'avviamento attraverso la revoca del decreto di liquidazione coatta amministrativa » (Gambino, audizione del 2 dicembre 1981, Lux, XXIV/4), per cui si doveva tendere ad una revoca di tale decreto per fatti sopravvenuti ».

In conseguenza della revoca del decreto si doveva sostenere che il fatto sopravvenuto indicava

« che già all'origine l'insolvenza non c'era e questo ... avrebbe costituito un notevole aiuto per la tesi dell'inesistenza dello stato di insolvenza ... ».

A questo si aggiunge che

« la revoca del decreto ... a favore delle tre banche di interesse nazionale o a favore del Banco di Roma avrebbe fatto semplicemente ricostituire la banca e avrebbe dimostrato che c'era un avviamento della banca » (Gambino, audizione del 2 dicembre 1981, Lux XXIV/4).

In tal modo si cercava di dimostrare (anche se *a posteriori*) che al momento del dissesto il patrimonio complessivo di Sindona copriva largamente le perdite, sia per il valore intrinseco della Società Generale Immobiliare nel momento in cui si era verificata la crisi del gruppo, sia per il valore di avviamento della Banca Privata Italiana.

Al fine di avvalorare questa tesi e per evidenziare in maniera concreta il valore patrimoniale da attribuire alla disciolta Banca Privata Italiana furono parzialmente modificati gli originari progetti di sistemazione e si prevede, quali correttivo, che la Banca Privata Italiana o più esattamente l'azienda bancaria doveva, una volta revocato il decreto di liquidazione coatta amministrativa, riprendere la sua attività, anche se con una denominazione diversa.

In tal modo si consentiva di riconoscere un attuale e concreto valore patrimoniale all'avviamento dell'azienda bancaria, che appariva più palese nel momento in cui la banca non era più in liquidazione, dimostrando anche che tale valore era stato sostanzialmente (ed ingiustificatamente) sottratto al gruppo di Sindona.

Tale disegno viene riconosciuto anche da Guzzi il quale nella sua audizione afferma (21 ottobre 1981, Fradd. VI/5) che il piano di sistemazione tendeva a « sdrammatizzare » la situazione, facendo venire meno la parte civile ed avvalorando

« quella che era la tesi di Sindona, cioè essere stata l'operazione del 1974 un'operazione voluta da certi gruppi politico-finanziari in suo danno, ma che in realtà, se si fosse tenuto presente l'avviamento di una banca aperta e non chiusa (come avvenne per i provvedimenti del settembre 1974) i valori vi sarebbero stati ».

Questa giustificazione viene sostenuta dallo stesso Guzzi nel suo interrogatorio innanzi al giudice istruttore di Milano il 5 ottobre 1981 (v. prot. n. 00459/Sind. fasc. A, pag. 61), ove afferma che

« l'interesse che aveva Andreotti a seguire questa vicenda ritengo fosse lo stesso che aveva animato Andreotti e Fanfani e più genericamente la democrazia cristiana alla sistemazione della Banca Privata Italiana prima del *crack*. Andreotti riteneva che Michele Sindona fosse stato vittima di centri di potere politico e finanziario contrari alla democrazia cristiana. Egli mostrava e ha sempre mostrato molta stima nei confronti di Sindona, al quale riconosceva meriti anche per certi consigli che nel periodo di normalità del gruppo Sindona lo stesso Sindona aveva fornito ad Andreotti ».

6. — LE ALTRE SOCIETÀ DEL GRUPPO COINVOLTE NEI PROGETTI.

In realtà la sistemazione della liquidazione coatta amministrativa della Banca Privata Italiana doveva essere in pratica molto più complessa di quanto non è dato rilevare dai progetti predisposti dai legali di Sindona e ciò in relazione alle miriadi di società, alcune delle quali prive di qualsiasi attività, che facevano capo allo stesso gruppo, tutte legate, anche se in misura diversa, da un complesso di rapporti reciproci.

È possibile rilevare questo aspetto dagli atti che avrebbero dovuto precedere ed accompagnare un'eventuale definizione di questa sistemazione della liquidazione della Banca Privata Italiana. In particolare, si può rilevare che solamente alcune società del gruppo e precisamente la *Finambro*, la *Fasco Europe*, la *Capisec* e la *Fasco AG* sarebbero state trasferite al Banco di Roma o alla nuova società che doveva essere costituita (a seconda delle varie ipotesi prospettate) per il corrispettivo simbolico di una lira, mentre sarebbe stata addotta liquidità limitatamente alla *Capisec* sino alla concorrenza della percentuale della esposizione globale del gruppo verso la Banca Privata Italiana in liquidazione coatta, al fine, come si è detto, di consentire il pagamento di quanto dovuto alla Banca Privata Italiana in liquidazione. La ipotesi, tuttavia, non indicava la situazione giuridica e patrimoniale delle società cedute, mentre invece si prevedeva (venendo in tal modo a confermare che le società che si trasferivano non esaurivano le società facenti parte del gruppo) che a richiesta della nuova società sarebbero state liquidate ed estinte quelle società « ponte » un tempo controllate da Sindona o da altri soggetti facenti parte del gruppo, società peraltro estranee all'accordo e quindi non tenute giuridicamente a rispettarlo.

Dal *promemoria* predisposto dai legali di Sindona per il liquidatore è possibile rilevare alcune condizioni particolari che formavano parte integrante della complessa operazione che doveva portare, nell'intenzione dei promotori, alla revoca del decreto di liquidazione coatta.

In particolare in tale *promemoria* era prevista la transazione del giudizio promosso da Sindona contro la Banca Privata Italiana in liqui-

dazione coatta e concernente la proprietà di n. 4.000 azioni della Fasco A.G., azioni che, in base all'accordo generale, dovevano essere trasferite al Banco di Roma, insieme con le altre partecipazioni di cui si è detto prima, per il prezzo simbolico di una lira.

La transazione di questa lite comportava anche la consegna da parte della Banca Privata Italiana alla UCI delle azioni Dufour, con la contestuale rinuncia di qualsiasi azione diretta o indiretta tendente a rivendicare la proprietà della medesima, la definizione del giudizio relativo al sequestro ed alla revindica da parte della Handelscredit delle azioni Generalfin, la liquidazione di tutte le società controllate dalla Fasco A.G., con la eccezione delle azioni della Fasco International e delle altre partecipazioni estere, direttamente o indirettamente detenute dalla Fasco, che restavano acquisite da Sindona.

La cessione della partecipazione della Fasco A.G. alla Banca Privata Italiana per il corrispettivo simbolico di una lira prevedeva la contestuale rinuncia della parte cessionaria a far valere qualsiasi diritto e/o pretesa, anche sotto il profilo di azioni di responsabilità

« nei confronti del socio *dominante*, degli amministratori anche di fatto, dei liquidatori, ecc., per la gestione sino alla data della cessione stessa ».

Sempre in detto *promemoria* era previsto che la liquidazione delle società controllate dalla Fasco AG (che doveva, nell'articolazione del progetto di sistemazione, essere trasferita al Banco di Roma) doveva avvenire « al meglio », riconoscendosi in tal modo che la liquidazione di queste società poteva far sorgere problemi tali da giustificare una chiusura « al meglio ».

La sistemazione prevedeva anche la definizione della vertenza tra l'Interbanca e l'Amincor e di quella tra l'Interbanca-Handeslcredit e l'Amincor « alle migliori condizioni », nonché la chiusura della liquidazione dell'Amincor con mandato da parte degli azionisti di quest'ultima di mettere a disposizione della Banca Privata Italiana il saldo attivo della liquidazione, la transazione della posizione della Kamiene, la rinuncia da parte della Banca Privata Italiana a qualsiasi azione e/o pretesa nei confronti degli organi amministrativi della Amincor.

Era prevista anche la transazione con la società Mofi ed il contestuale passaggio delle azioni Interlakes per un corrispettivo da concordare, con la rinuncia a qualsiasi azione anche attinente alla responsabilità, nonché la rinuncia a qualsiasi azione nei confronti delle persone che in qualità di soci dominanti, amministratori anche di fatto, liquidatori o sindaci avevano gestito la Fasco A.G. e le società controllate o collegate.

Infine, sempre secondo il progetto dei legali di Sindona la Banca Privata Italiana in liquidazione, al fine di agevolare la transazione Finabank-Interphoto, avrebbe dovuto concordare la rinuncia a qualsiasi pretesa recuperatoria nei confronti di Finabank.

Alla ludi quanto si è detto appare chiaro che la sistemazione della liquidazione coatta della Banca Privata Italiana non si dipendeva

solamente dalla transizione dei giudizi promossi dalle società facenti capo al gruppo Sindona nei confronti del Banco di Roma per « creare » quella liquidità che si rendeva necessaria al fine di raggiungere una percentuale di pagamento della massa debitoria tale da giustificare una sistemazione diversa della liquidazione coatta della Banca Privata Italiana, nonchè dalla riduzione delle multe valutarie (questi erano solamente i momenti più « qualificanti » o determinanti della sistemazione dell'intera procedura), ma si fondava su una serie di altre condizioni che, anche se potevano sembrare marginali, denotavano le finalità collaterali che si intendevano perseguire con questo progetto di « salvataggio » (l'espressione utilizzata costituisce un indice particolarmente significativo al fine di percepire l'effettiva consistenza dell'intera operazione) che, nonostante le affermazioni contrarie, tendeva a conservare al vecchio gruppo la titolarità di alcune partecipazioni; oltre, beninteso, il perseguimento della finalità prevalente, e cioè la revoca della dichiarazione dello stato di insolvenza, e conseguentemente il venir meno dei reati collegati a tale dichiarazione.

Infatti dal *promemoria* preparato per il liquidatore della Banca Privata Italiana appare chiaro che si intendeva perseguire questi risultati:

1) la transazione del giudizio tra Sindona e la Banca Privata Italiana in liquidazione per la proprietà delle azioni della Fasco A.G.; transazione, che si rendeva necessaria per disporre successivamente il trasferimento al prezzo simbolico di una lira al fine di perfezionare uno dei punti dell'accordo.

Tuttavia tale transazione pur se giustificata principalmente per permettere il trasferimento delle azioni al Banco di Roma veniva ad essere subordinata ad alcune condizioni che costituivano il corrispettivo per il gruppo. Infatti, si chiedeva: a) la consegna alla UCI delle azioni Dufour e la rinuncia a qualsiasi azione di revindica diretta o indiretta sulla proprietà delle medesime; b) la transazione del giudizio relativo alla revindica da parte della Handelscredit delle azioni della Generalfin (che rimanevano in tal modo acquisite al gruppo); c) la liquidazione « al meglio » e (l'espressione denota in sè l'esistenza di posizioni negative) di tutte le società controllate dalla Fasco A.G., con la eccezione della Fasco-International e delle altre partecipazioni estere, direttamente o indirettamente detenute dalla Fasco A.G., che rimanevano acquisite da Sindona.

Il trasferimento di questa partecipazione a Sindona — a parte le difficoltà operative (ed i problemi di natura giuridica) che poteva sollevare, derivanti dall'alienazione a terzi di azioni del patrimonio della Fasco A.G. senza alcuna variazione in relazione ai disinvestimenti effettuati dal patrimonio della stessa tale da giustificare il successivo trasferimento dell'intero pacchetto azionario della Fasco A.G. per il corrispettivo simbolico di una lira — avveniva prescindendo dal va-

lore patrimoniale della stessa, per cui il gruppo Sindona rimaneva proprietario della Fasco-International e di altre partecipazioni estere di cui non si conosce il valore patrimoniale, ma che, in considerazione della circostanza che facevano parte di condizioni di un accordo di natura economica, dovevano avere un valore patrimoniale; almeno, un certo valore doveva esserle attribuito dal gruppo che ne chiedeva l'attribuzione (subordinando l'esecuzione dell'accordo a tale trasferimento).

Per quanto riguarda la definizione transattiva della controversia relativa alla titolarità delle azioni della Fasco A.G. l'avvocato Guzzi, nella sua deposizione innanzi ai giudici di Milano (v. interrogatorio 9 ottobre 1981, not. n. 00459/Sind., fasc. A, pag. 151), ha sostenuto che la soluzione che si proponeva ad Ambrosoli era di carattere puramente pratico, in quanto si aveva interesse a far risultare che ad una certa data (e precisamente il 12 luglio 1972) il legittimo proprietario di tali azioni era Michele Sindona; questo al fine di evitare che un accertamento giudiziale che avesse modificato il suo « status » su questa partecipazione potesse implicare una incriminazione per Sindona negli Stati Uniti, in quanto questi aveva dichiarato in tutti gli atti ufficiali resi presso le autorità di quello Stato di essere il proprietario unico della Fasco A.G. L'interesse di vedere riconosciuta la propria titolarità delle azioni della Fasco A.G. giustificava il fatto che Sindona era disposto a trasferire le stesse al corrispettivo simbolico di una lira;

2) la transazione con la società Mofi e il passaggio delle azioni Interlakes previo versamento di un corrispettivo ancora da definire, che avrebbe permesso di addurre liquidità alla Mofi e quindi recuperare quanto da questa dovuto alla liquidazione della Banca Privata Italiana. In base al prezzo offerto si pensava ad un recupero del credito vantato dalla Banca Privata Italiana (nell'ordine di 6.000.000 di dollari) nei confronti della Mofi per circa il 15 per cento, percentuale che a detta di Guzzi (v. interrogatorio reso ai giudici istruttori di Milano, il 9 ottobre 1981, prot. n. 00459/Sind. fasc. A., pagg. 150/151) il liquidatore della Banca Privata Italiana giudicava abbastanza soddisfacente rispetto ad una previsione di recupero, che mostrò allo stesso Guzzi, nell'ordine del 10 per cento.

La transazione di questa posizione (che costituiva uno dei punti dell'accordo) doveva essere realizzata da Sindona, anche se con l'intervento di un terzo.

Infatti in uno dei documenti sequestrati nello studio di Guzzi vi è un appunto dello stesso in cui accanto all'indicazione di questa società (Interlakes) si trova scritto « sbarrare la strada ad Ambrosoli come già concordato con ... (nome indecifrabile) immediatamente dopo trattare la transazione con l'intervento di un terzo » (v. prot. n. 00459/Sind., fasc. C, pag. 184).

Lo stesso Ambrosoli non doveva conoscere esattamente questa posizione se chiedeva alcuni elementi a Guzzi (contratto di *leasing* dei

terreni, contratto di *leasing* dei fabbricati, rapporti tra proprietari del terreno e dei fabbricati, effetti di possibili azioni recuperatorie nei confronti della società debitrice di Interlakes) (v. prot. n. 00459/Sind., C, pag. 184);

3) la rinuncia a qualsiasi pretesa recuperatoria concordata con Finabank al fine di agevolare la transazione Finabank-Interphoto;

4) la definizione dei rapporti Banca Privata Italiana - Romitex, secondo lo schema transattivo già all'esame della Banca d'Italia. A questi risultati, il cui contenuto patrimoniale per il gruppo Sindona è facilmente intuibile, si aggiunge l'impegno richiesto, anch'esso suscettibile di un costo il cui ammontare non era all'epoca facilmente quantificabile e prevedibile, di una « collaborazione » per la definizione « al meglio » di ogni pendenza col gruppo, costo che sarebbe gravato sulla liquidazione della Banca Privata Italiana e, quindi, sul Banco di Roma, nel caso di acquisto della partecipazione di questa banca da parte del Banco di Roma in conformità della proposta di risoluzione della procedura di liquidazione coatta amministrativa.

Agli aspetti di natura patrimoniale si aggiunga la rinuncia a far valere qualsiasi diritto e/o pretesa anche sotto il profilo di azioni di responsabilità nei confronti del socio dominante, degli amministratori anche di fatto, dei liquidatori ecc., per la gestione sino alla data in cui si sarebbe perfezionata la sistemazione generale delle società facenti parte del gruppo ed interessate direttamente o indirettamente dai punti dell'accordo (v. *promemoria* per il commissario liquidatore, prot. n. 00062/Sind. pagg. 27-28).

La sistemazione della liquidazione della Banca Privata Italiana si fondava sulla collaborazione del liquidatore, della Banca d'Italia e del Banco di Roma, istituto che veniva individuato come il soggetto maggiormente interessato a collaborare a tale sistemazione in considerazione sia delle operazioni dallo stesso intrattenute con il gruppo Sindona sia della sua posizione di convenuto in vari giudizi, con la definizione transattiva dei quali si sarebbe « trovata » quella liquidità da addurre in ultimo momento alla Banca Privata Italiana per consentire a questa di raggiungere quella determinata percentuale di riparto ai creditori, che avrebbe consentito la revoca della liquidazione coatta.

Mentre in un appunto del dirigente del Banco Rubbi, senza data, ma consegnato al giudice istruttore di Milano nell'interrogatorio in data 18 aprile 1979 (v. prot. n. 00062/Sind., pag. 35) si afferma:

« ... la impressione è che l'intero progetto meriti più che un'analisi degli innumerevoli, difficili e, qualche volta, incomprensibili punti in cui si articola, un rifiuto globale »,

tra la documentazione sequestrata nello studio dell'ingegner Federici (all'epoca vice presidente del Banco di Roma ed indicato da più persone come uno dei sostenitori di questo progetto) vi è un *promemoria*

sull'intera procedura da seguire per la sistemazione della Banca Privata Italiana, nel quale si trova l'affermazione per la quale

« la soluzione studiata e già sottoposta nel gennaio scorso all'esame del Banco di Roma, che l'ha ritenuta realizzabile sotto il profilo tecnico e finanziario, appare l'unica idonea al superamento di tutti i profili concernenti la vicenda per essere la sola in grado di soddisfare anche gli interessi dei piccoli azionisti. Per contro, una soluzione concordataria, soddisfacendo potenzialmente i soli interessi dei creditori, lascerebbe aperta ogni rivendicazione e ogni giustificata pressione dell'azionariato, sia in sede civile, sia in sede penale ». (v. prot. n. 00062/Sind., pag. 115).

La circostanza che il progetto di sistemazione venisse ad essere coltivato con l'assenso del Banco di Roma sembrerebbe confermata da un appunto per Sarcinelli, nella sua qualità di responsabile della vigilanza della Banca d'Italia, datato 7 novembre 1977, nel quale a proposito di una richiesta di incontro del liquidatore della Banca Privata Italiana Ambrosoli con lo stesso Sarcinelli si precisa che

« la richiesta è in relazione ad una visita effettuata venerdì scorso dal dottor Rubbi, direttore centrale del Banco di Roma, il quale ha preannunciato all'avvocato Ambrosoli l'intendimento del Banco (o eventualmente del consorzio fra le tre banche di interesse nazionale) di proporre una soluzione concordataria che consente di definire la procedura della Privata con un riparto complessivo ai creditori chirografici superiore a quello attualmente previsto (56%) oltre al rimborso delle partecipazioni azionarie dei soci di minoranza della banca » (v. prot. n. 00203/Sind., II, pag. 359).

La sistemazione doveva avere necessariamente un supporto politico. Lo stesso Ambrosoli (v. prot. n. 00062/Sind., pag. 7), nel manifestare le sue perplessità sulla possibilità di una esecuzione della sistemazione nei termini prospettati

« ... in quanto altro non sarebbe che un regalo di 127 miliardi a fronte del quale la collettività non ricaverebbe nulla se non una scatola vuota della Capisec SA »,

affermava:

« il progetto dovrebbe necessariamente avere appoggi politici per potere essere realizzato ».

E Guzzi nella sua deposizione conferma tale appoggio, dichiarando che

« nel corso del 1976 Ambrosoli fu contattato dall'ingegner Fortunato Federici e dall'avvocato Bucciante, i quali lo avvicinarono per cercare insieme con lui di trovare una soluzione tecnica al problema della liquidazione » (v. prot. n. 00459/Sind., fasc. A, pagina 18).

7. — I PERSONAGGI DELLA VICENDA DEL SALVATAGGIO.

I progetti di salvataggio precedentemente descritti hanno subito un *iter* particolarmente complesso e travagliato e hanno visto la partecipazione di esponenti dell'*entourage* di Sindona, di alti dirigenti del mondo bancario, uomini politici ed altri personaggi a vario titolo interessati.

È superfluo ricostruire qui l'intera vicenda in termini cronologici: è invece meglio — e più aderente alle finalità della Commissione — ordinare gli episodi più significativi intorno ai vari personaggi di questo complesso ed inquietante capitolo del *crack* Sindona.

a) *L'entourage di Sindona e il ruolo di Federici.*

I progetti di salvataggio muovono tutti, ad eccezione di quello Mariani (compresa la variante Mariani-De Carolis), direttamente da Sindona e dai suoi consulenti legali. Il che avvalorava la tesi, sostenuta nelle pagine che precedono, che erano soprattutto gli interessi di Sindona ad essere tutelati da un'eventuale azione di salvataggio.

Per qualche tempo Sindona non si mosse. Fino a tutto il 1975 non fu elaborato alcun progetto di sistemazione, anche perchè la liquidazione non era ancora in condizione di poter riferire dati precisi circa lo stato patrimoniale di Banca Privata Italiana. Di conseguenza in questo periodo vi furono soltanto contatti dell'avvocato Michele Strina con l'avvocato Ambrosoli, contatti che avevano per oggetto una serie di cause relative alla dichiarazione di insolvenza, ai suoi effetti e alla gestione del Banco di Roma nella Banca Privata Italiana (v. interrogatorio di Guzzi reso ai giudici istruttori di Milano, prot. n. 00459/Sind., fasc. A, pag. 3).

La strategia che comincia a delinearsi nel 1976 si muove essenzialmente su due piani: il primo è quello giudiziario collegato da un lato alla vicenda della Cassazione e dell'extradizione, al tentativo di pressione sulla magistratura statunitense e al tentativo di influire su personaggi chiave della liquidazione coatta amministrativa come Ambrosoli e il maresciallo Novembre. L'altro piano è quello politico che prevede un'azione comune con vari esponenti della democrazia cristiana, come si avrà modo di vedere in seguito. Un terzo piano si presenterà successivamente (esattamente nel 1979) e sarà quello criminale che culminerà con l'assassinio dell'avvocato Ambrosoli e con la farsa del falso rapimento.

Le persone che fungono da cinghia di trasmissione fra Sindona e il mondo politico sono essenzialmente due: l'ingegner Fortunato Federici, che tiene i contatti con Andreotti, e l'avvocato Bucciante, che tiene i contatti con Fanfani. L'impegno di quest'ultimo è però del tutto marginale rispetto al primo: si può quindi dire che il personaggio chiave di questa fase è l'ingegner Federici. Egli era consigliere del Banco di Roma,

molto conosciuto nel mondo bancario ed ottimo amico di Andreotti: era quindi l'anello di congiunzione tra gli interessi bancari della vicenda — ed in particolare quelli del Banco di Roma — e l'uomo politico che più di ogni altro era stato vicino a Sindona.

Si è già visto che il Banco di Roma aveva un notevole interesse a realizzare l'operazione di salvataggio; in particolare in quella fase il gruppo Sindona offriva la rinuncia ad una serie di cause intentate contro il Banco (v. interrogatorio di Guzzi, prot. n. 00459/Sind. fasc. A, pag. 19), rinuncia che avrebbe particolarmente contribuito a chiudere la vicenda e ad evitare eccessiva pubblicità intorno ad una serie di operazioni che, come si è visto nella parte dedicata all'estate del 1974, erano tecnicamente disastrose e quanto meno non giovavano al buon nome della banca. Prova ne è che il Banco di Roma era disposto a sborsare almeno 10-15 miliardi di lire (v. interrogatorio di Guzzi, *ibidem*) per realizzare queste operazioni.

È importante mettere subito in evidenza che Federici non rappresenta solo gli interessi del Banco di Roma; in proposito sono estremamente chiare le indicazioni di Guzzi:

« Sia Federici sia l'avvocato Memmo evidentemente si muovevano nell'interesse del Banco di Roma, ma allo stesso tempo nell'interesse di Michele Sindona e ritengo che l'ingegner Federici fosse il portavoce dell'onorevole Andreotti. L'ingegner Federici mi appariva essere il tramite dei contatti che io e gli altri difensori avevamo per conto di Sindona con l'onorevole Andreotti. D'altronde Federici aveva anche contatti diretti con Sindona e Pier Sandro Magnoni e lo stesso avvocato Memmo che era amico di Sindona » (interrogatorio reso ai giudici istruttori del tribunale di Milano, prot. n. 00459/Sind. fasc. A, pagg. 39-40).

Questa opinione è confortata anche dall'avvocato Gambino (« Federici si presentava come un amico di Sindona... ed era in rapporti di notevole cordialità con l'onorevole Andreotti »: audizione del 2 dicembre 1981, XXI/3). Ed è confermata anche, sia pure in modo più sfumato, da Cuccia che definisce Federici personaggio « polivalente ».

In primo luogo quindi Federici era l'incarnazione della convergenza di interessi fra Michele Sindona e Banco di Roma e del fatto che questi interessi trovavano la loro proiezione in Giulio Andreotti. L'altro elemento da mettere in evidenza è che l'interessamento di Federici non è affatto limitato all'aspetto bancario, ma è globale. Si vedano in proposito le dichiarazioni di Gambino:

« Federici è l'orchestratore di tutta questa prima fase, salvataggio e estradizione ».

In altre parole Federici è un uomo del Banco di Roma e quindi ha un interesse in questa vicenda. Però l'interesse di Federici diventa globale: egli si interessa dell'extradizione, si interessa del ricorso in Cassazione, si interessa, cioè, di una serie di vicende che riguardano il settore

giudiziario e che non hanno propriamente attinenza con il problema tecnico della soluzione della vicenda bancaria.

Per certi aspetti egli entra in contraddizione con gli interessi del Banco di Roma, come si vedrà nel capitolo dedicato alla P2.

Dopo la riunione, già ricordata, del luglio 1977, in cui, si decide di accentuare la pressione sul mondo politico, Federici infittisce i suoi contatti con Andreotti da una parte e con Sindona e i suoi legali dall'altra. Non sono passati tre giorni da quando è finita la riunione di New York che Andreotti già riceve Gambino e Federici e viene a conoscenza dei nuovi progetti. Successivamente, Federici, gravemente malato, scompare man mano di scena e verrà poi sostituito alla sua morte da Guzzi nella funzione di collegamento con Andreotti. Da allora l'avvocato avrà tutta una serie di incontri e di scambi di corrispondenza con Andreotti di cui parleremo in seguito.

b) *Cuccia*.

L'obiettivo di Sindona era di assegnare a Cuccia il ruolo di padre nobile del progetto di salvataggio. Vi erano almeno due motivi per questa scelta: il primo era che il prestigio indiscusso dell'amministratore delegato di Mediobanca avrebbe dato credibilità ai progetti; il secondo era che Cuccia era stato fra i pochi banchieri italiani a rompere i ponti con Sindona almeno dalla metà degli anni sessanta e quindi non poteva in alcun modo essere sospettato di agire per interessi del proprio istituto o addirittura per motivi personali.

Naturalmente questa scelta contrasta con il fatto che Sindona abbia sempre considerato Cuccia come un nemico personale, tra i maggiori responsabili della mancata autorizzazione all'aumento del capitale della Finambro e in genere della sconfitta patita nell'estate 1974.

Per sanare questo contrasto, su Cuccia sono state fatte pressioni violentissime e non vi è alcuna certezza che tutte siano state dichiarate. Il cugino di Rosario Spatola, certo Fazzino, appiccò il fuoco alla porta di casa del presidente della Mediobanca e perciò fu arrestato. In ogni caso l'intimidazione anche fisica ha raggiunto livelli che costituiscono una tragica anticipazione di quanto avverrà successivamente.

Come ha dichiarato lo stesso Cuccia, nel corso della sua audizione del 10 novembre 1981, egli fu trascinato ad occuparsi di questa vicenda dal maggio-giugno 1977, quando fu avvertito che Navarra e Cavallo intendevano rapire il figlio. Successivamente, esattamente il 7 luglio, incontra a Londra il Magnoni, il quale presenta un programma di risanamento della Banca Privata Italiana. Cuccia avverte subito l'inconsistenza tecnica del progetto che definisce « papocchietto » ma, secondo le sue testuali parole:

« devo dire subito che decisi allora di tenere aperto un discorso con questi, che mi facevano oggetto di minacce, perchè pensavo che interrompere il discorso potesse indurli a passare troppo rapidamente a vie di fatto » (audizione del 10 novembre 1981, I/4).

Della campagna di intimidazione faceva probabilmente parte anche la denuncia di Sindona contro Cuccia (luglio 1977) e la campagna di stampa orchestrata da *Il Borghese* sempre nello stesso periodo (v. interrogatorio di Guzzi, prot. n. 00459/Sind. fasc. A, pag. 98).

Cuccia si muove costantemente tra la consapevolezza del pericolo che corre e la volontà di non farsi coinvolgere in prima persona in questo salvataggio che non può condividere nè sul piano personale, dati i suoi rapporti con Sindona, nè sul piano tecnico. Non pensa neppure per un istante a risolvere il problema ricorrendo alla polizia e anzi dichiarerà davanti alla Commissione:

« se l'avessi fatto, sarei un uomo morto ».

Cuccia sembra costretto a recarsi in USA per incontrare Sindona. Egli parteciperà ad una serie interminabile di riunioni, a Milano, Roma, Lugano, Londra e New York, con Sindona, Magnoni, Federici e i vari legali. Con questo riesce probabilmente a dare una dimostrazione di disponibilità personale e forse ad eliminare gli aspetti più clamorosamente inconsistenti dei progetti: tuttavia Cuccia è tanto abile da non farsi coinvolgere in prima persona, tanto è vero che a un certo punto Federici e il Banco di Roma decidono di passare alla « linea dura con Cuccia » (v. interrogatorio di Guzzi, prot. n. 00459/Sind., fasc. A, pag. 97). Con questo termine si intendeva chiedere senza mezzi termini a Cuccia di interessarsi direttamente della sistemazione di Banca Privata Italiana di concerto con gli uomini del Banco di Roma. I risultati furono però deludenti per Federici e gli uomini di Sindona, perchè Cuccia continuò a non esporsi mai direttamente. In seguito, quando il progetto sembrava tecnicamente più realizzabile, volle che fosse Andreotti a chiedere l'appuntamento con la Banca d'Italia per discutere il progetto stesso, in modo da non apparire nè il responsabile nè il garante, ma anzi in modo da dare all'esterno la sensazione che l'amministratore delegato di Mediobanca fosse una sorta di ostaggio. Tuttavia diversi testimoni (Andreotti, Guzzi stesso ed altri) hanno fatto affermazioni dalle quali si desume che essi ritengono che il dottor Cuccia in effetti offrì, se non la propria garanzia, una collaborazione spontanea alla elaborazione tecnica dei progetti di salvataggio.

c) *Calvi.*

Il presidente del Banco Ambrosiano aveva avuto intensi rapporti con Sindona prima del *crack*; gli avvocati di Sindona punteranno infatti molte delle loro carte per dimostrare, soprattutto sulla base dell'operazione Zitropo-Pacchetti, che vi era stato fra i due non una serie di operazioni tutte staccate fra loro come affermava Carli, ma un vero e proprio interesse associativo, tale da costituire una *società di fatto*. Se ciò fosse stato riconosciuto, Sindona avrebbe evidentemente avuto lo svantaggio di trovarsi personalmente e illimitatamente responsabile,

ma a questo onere avrebbero fatto riscontro anche gli utili. A quel punto il discorso si sarebbe spostato sull'appartenenza delle azioni del Banco Ambrosiano al solo Calvi oppure a Calvi e Sindona congiuntamente (v. interrogatorio di Guzzi, prot. n. 00459/Sind., fasc. A, pag. 111).

Sono soprattutto Gelli e Memmo che tengono i rapporti con Calvi, un giro, come si nota, completamente interno al mondo della P2 e teso a realizzare un collegamento verso un altro importante esponente della P2 e cioè verso Sindona. Come dichiara Guzzi (interrogatorio reso ai giudici istruttori di Milano, prot. n. 00459/Sind., fasc. A, pag. 20):

« in relazione alle operazioni delle quali parlo nel resoconto del mio incontro con Roberto Calvi del 13 dicembre 1977 posso dire che Roberto Calvi è intervenuto finanziariamente a favore di Sindona tramite Gelli rilevando partecipazioni in società collegate con Sindona ».

E ancora (id., pag. 93):

« [La ragione per la quale ad un certo punto Sindona si tranquillizzò riguardo ai rapporti con Calvi fu] l'assicurazione da parte di Gelli, come era già avvenuto per il passato, che se Sindona avesse proposto a Calvi operazioni plausibili, Calvi come per il passato avrebbe collaborato per migliorare la situazione patrimoniale di Sindona e della sua famiglia..... Gelli aveva dato anche assicurazione che Calvi, aprendo nuove banche nel Centro America, avrebbe cercato di trovare una collaborazione con Pier Sandro Magnoni.

E non ultimo... l'acquisto di una villa di Arosio... da parte di Calvi [per 500.000 dollari] ».

Calvi riteneva che la sua presenza avrebbe dato credibilità all'operazione di salvataggio (v. interrogatorio di Guzzi, prot. n. 00459/Sind., fasc. A, pag. 69):

« a dire di Calvi la Banca d'Italia avrebbe dato il gradimento al suo intervento nell'operazione ».

La posizione di Calvi comincia ad apparire più sfumata a partire dal famoso *memorandum* redatto in occasione della riunione del luglio 1977 a New York. Alla fine del *memorandum* si afferma infatti:

« Sorgendo difficoltà sull'intervento del Banco di Roma, si potrebbe convocare il dottor Roberto Calvi per impegnarlo nell'operazione di salvataggio della Banca Privata Italiana, anche con eventuale accordo con il Banco di Roma ».

Secondo Guzzi, al quale lo avrebbe riferito Federici (v. interrogatorio citato, pag. 60), in quel periodo Roberto Calvi si sarebbe incontrato anche con il governatore della Banca d'Italia perchè si proponeva come garante o promotore della sistemazione sia della Società Generale Immobiliare sia della Banca Privata Italiana. In sostanza non si può dire che

Calvi abbia assunto un ruolo attivo nel salvataggio della Banca Privata Italiana. Piuttosto, ha fornito fondi con varie operazioni, delle quali non è possibile dire se fossero motivate dalla volontà di aiutare l'ex *partner* d'affari (e confratello massonico) oppure dal desiderio di pagare pur di non essere coinvolto direttamente.

d) *Andreotti*.

Andreotti è sicuramente l'uomo politico che ha avuto, prima e dopo il *crack*, maggiori contatti con Sindona. Dobbiamo quindi chiederci innanzi tutto quale sia stato il rapporto fra i due. È indubbio che Andreotti abbia costituito il punto politico di riferimento principale per Sindona. Come ebbe a dichiarare Pontello (riferendosi ad Andreotti nell'audizione dell'11 marzo 1981, XI/6):

« Fin dal momento in cui fui addetto al quarto piano, all'ufficio di presidenza di Sindona, mi resi conto ed ebbi personale conferma da Sindona e da Magnoni, assistendo anche a telefonate, che l'uomo politico legato al gruppo e su cui il gruppo contava era l'onorevole Andreotti, il quale faceva conto su Sindona, sul suo gruppo e sugli strumenti a disposizione di quest'ultimo, le banche italiane e la Franklin, nel quadro dei suoi disegni politici ».

Per quanto riguarda più specificamente le vicende successive al *crack* della banca, l'avvocato Strina dichiarerà (audizione del 2 dicembre 1981, IX/4):

« Per quanto riguarda specificamente a chi potesse pensare di rivolgersi il dottor Sindona, quando diceva di dover ottenere un mutamento di situazione anche sul piano politico, certamente in primo luogo pensava all'onorevole Andreotti ».

Una fonte ancora più diretta, il genero di Sindona, Pier Sandro Magnoni, afferma addirittura in una lettera dell'8 novembre 1973 (prot. n. 00064/Sind):

« La mia profonda impressione su quanto Ella ha voluto suggerirmi riguardo alla strategia che il nostro gruppo vuole seguire in Italia, mi autorizza a pensare di avere noi, se mi consente, un sincero amico in Lei e un formidabile esperto con cui poter concordare di volta in volta le decisioni più importanti... ».

Lo stesso Sindona sarà ancora più esplicito in una lettera del 28 settembre 1976, indirizzata direttamente ad Andreotti, lettera (v. prot. n. 00459/Sind., fasc. C, pagg. 82 e segg.) che merita di essere riportata per esteso:

« Illustre e caro Presidente, nel momento più difficile della mia vita sento il bisogno di rivolgermi direttamente a Lei per ringraziarLa dei rinnovati sentimenti di stima che Ella ha recentemente

manifestato e per esporLe, proprio in considerazione dell'interessamento che Lei ha mostrato alle mie note vicende, la drammatica situazione in cui mi sono venuto a trovare...

...La mia difesa come può immaginare avrà due punti di appoggio: quello giuridico e quello politico... Le proposte di accordo discusse con il Banco di Roma prevedono anche l'attuazione di operazioni tecniche necessarie al raggiungimento dello scopo che ci siamo prefissi... Tali accordi d'altra parte non solo sistemerebbero la Banca Privata Italiana... sono e sono convinto che Ella ha fatto ogni sforzo per agevolare la soluzione del problema della Società Generale Immobiliare e con essa la soluzione del mio problema. La sistemazione di per sè di questa società non migliora purtroppo la mia posizione di accusato. Tale sistemazione è per me valida solo se attuata contemporaneamente a quella della Banca Privata Italiana. Ho il dubbio che non sia stata esaminata la situazione nel suo reale e concreto aspetto ed è perciò che insisto nella preghiera di consentire a Guzzi una diretta esposizione di una completa analisi della situazione ».

Andreotti del resto ha esplicitamente ammesso che fino al 1974 aveva stima di Sindona (audizione dell'11 novembre 1981, XI/6) e chiama in causa a questo proposito la Banca d'Italia. Afferma infatti che l'autorizzazione alla fusione era stata un elemento da lui considerato come un giudizio favorevole sulla situazione delle due banche (audizione dell'11 novembre 1981, XIII/4-5). Non va d'altra parte dimenticato che era stato Andreotti a caldeggiare la nomina di Barone al Banco di Roma, che in qualche modo segna l'inizio dell'operazione di finanziamento di questo istituto nei confronti delle banche sindoniane che ormai cominciavano a trovarsi in difficoltà. Il rapporto Andreotti-Sindona è quindi stato un rapporto particolarmente stretto, e anche un rapporto di stima, almeno fino al 1974. E, come ci dice la lettera di Sindona del 1976, tale rapporto di amicizia e di stima è proseguito anche dopo.

Certo non è mancato l'interessamento diretto di Andreotti nei confronti della vicenda: lo dicono Gambino, Strina e Guzzi ed altri. Non è necessario ricostruire tutti gli incontri che Andreotti ha avuto prima con Federici e poi con Guzzi; basterà soltanto ricordare che Guzzi ne elenca dal 15 luglio 1978 al 21 maggio 1980 ben dodici, tutti avvenuti al centro studi di piazza Montecitorio, tranne due che avvengono a Palazzo Chigi (per uno è agli atti un « passi »). Non è neppure strettamente necessario ricostruire esattamente quanti dei *memorandum* che hanno composto le varie fasi dei progetti di salvataggio sono stati effettivamente consegnati ad Andreotti.

Andreotti afferma (audizione dell'11 novembre 1981, IV/1-2) di aver avuto da Guzzi un primo schema riassuntivo e poi una bozza di una risoluzione. Guzzi invece afferma (confronto Guzzi-Andreotti del 27 gennaio 1982, II/1):

« confermo di aver consegnato più memorandum. Cioè preciso: ci sono i due memorandum concernenti la soluzione tecnica della Banca Privata Italiana e l'estradizione che furono consegnati da

me a Federici e Agostino Gambino che ebbero l'incontro con l'onorevole Andreotti il 12 luglio 1977. Confermo di aver consegnato all'onorevole Andreotti un altro progetto di soluzione alla fine dell'agosto 1978 e confermo di aver rimesso al centro studi dell'onorevole Andreotti una serie di *memo* che sono quelli di cui alla vicenda dell'inizio del 1979, che vanno, se mal non ricordo, dal gennaio all'aprile 1979 [vedi *ibidem*, II/3: si tratta di otto *memorandum* che vanno dal 19 gennaio al 5 aprile 1979]. . . Ci sono poi altri *memorandum* che sono stati da me consegnati a Federici perchè ne parlasse, in precedenza, quando l'ingegner Federici era ancora in vita. Ma non posso dire se Federici li ha utilizzati [o no]. »

Una particolare contraddizione è emersa per quanto riguarda l'appunto del 9 marzo 1979. In calce all'appunto è scritto, di pugno dell'avvocato Guzzi,

« risposta telefonica ore 16: le istruzioni sono state date da giorni; torno a sollecitare immediatamente con la dovuta riservatezza. Recapitato alla stessa data ».

C'è in altre parole l'annotazione di una risposta che sarebbe stata data per telefono. Guzzi quindi conferma che la risposta per telefono fu data direttamente dall'onorevole Andreotti. Quest'ultimo smentisce e giunge ad affermare che « forse era Noschese » (confronto Guzzi-Andreotti del 27 gennaio 1982, IV/3). Sta di fatto che in una missiva immediatamente successiva alla telefonata, Guzzi ringrazia Andreotti per il messaggio telefonico.

In ogni caso sono acquisiti due punti fondamentali. In primo luogo le comunicazioni sono state effettivamente consegnate allo studio di Andreotti. Al riguardo si vedano le deposizioni dell'avvocato Levato (audizione del 16 dicembre 1981 VII/5), collaboratore dell'avvocato Guzzi, incaricato della consegna dei documenti, e della signora Enea (audizione del 16 dicembre 1981, IX/5), segretaria dello studio dell'onorevole Andreotti. In secondo luogo, a precise e ripetute domande al riguardo, sia Guzzi, sia l'avvocato Gambino hanno confermato che nel corso degli incontri con l'onorevole Andreotti avevano la netta sensazione che questi fosse a perfetta conoscenza del contenuto dei documenti stessi (Vedi Guzzi 9 dicembre 1981, VII/3 e Gambino 2 dicembre 1981, XIX/2). Gambino in particolare rileva:

« Ero stato dall'avvocato Guzzi il giorno prima e mi sono stati consegnati dall'avvocato Guzzi due *memorandum*, che lo stesso Guzzi, ha consegnato o fatto consegnare anche all'ing. Federici. Quando sono arrivato dall'onorevole Andreotti ho trovato l'ingegner Federici e l'onorevole Andreotti che parlavano. Quindi devo pensare che i due *memorandum* siano stati effettivamente consegnati all'onorevole Andreotti dall'ingegner Federici; lo devo pensare perché in effetti la riunione con Andreotti si svolgeva nel senso di conse-

gnare a lui questi due *memorandum*. Non posso dire di averli visti materialmente consegnare, però il contesto era in questo senso, che dovevano essere consegnati all'onorevole Andreotti ».

Ancora più controverso è se, e quante volte Andreotti abbia incontrato Sindona. Secondo Andreotti (audizione dell'11 novembre 1981, VII/6) vi sarebbe stato soltanto un incontro nel 1973, nel corso di un pranzo. Andreotti nega invece di aver incontrato a New York Sindona, sia nel 1976 — quando si recò in quella città soltanto per un giorno — sia nel 1977 — quanto si recò negli Stati Uniti, ma senza passare da New York, Sindona e Magnoni (e Guzzi per averlo sentito dire dai due) affermano invece che questo incontro ci sarebbe stato. L'avvocato Bucciante afferma che all'epoca i legali di Sindona gli dissero

« che quando l'onorevole Andreotti era stato a New York non aveva esitato ad incontrarsi con Sindona, a tranquillizzarlo e a dare ad alcune personalità, come Rockefeller ed altri, le migliori credenziali su questo personaggio ».

Si apre a questo punto il capitolo delle iniziative assunte da Andreotti in seguito alle pressioni esercitate da Sindona e dai suoi legali. Andreotti ha ammesso, prima ai giudici milanesi e poi alla Commissione, di aver incaricato Stammati, allora ministro nel Governo da lui presieduto, di occuparsi del progetto di salvataggio. Ai giudici milanesi (v. anche audizione dell'11 novembre 1981, IX/3) aveva inizialmente dichiarato di aver incaricato Stammati in quanto ministro del tesoro. Davanti alla Commissione ha rettificato, sostenendo che si trattava di un *lapsus* di verbalizzazione e che la scelta di Stammati era dovuta essenzialmente a due elementi. Da un lato, la volontà di non investire proprio il ministro del tesoro e quindi di non creare una indebita pressione sulla Banca d'Italia, dall'altro quella di scegliere una persona che, per essere stata presidente della Banca Commerciale Italiana, appariva particolarmente qualificata a seguire il progetto di salvataggio.

Andreotti negherà invece di aver consegnato il progetto ad Evangelisti. Questa versione è confermata da Evangelisti, ma smentita da Guzzi, come avremo modo di osservare con maggior dettaglio nel paragrafo successivo.

Per concludere possiamo ricordare quali sono le motivazioni che, secondo lo stesso Andreotti, avrebbero giustificato un interesse così intenso ed ampio nei confronti della vicenda di Sindona. In base alle dichiarazioni rese in Commissione (audizione dell'11 novembre 1981, IV/1) queste motivazioni possono essere così riassunte:

1) opportunità di seguire la questione collegata alla Società Generale Immobiliare;

2) opportunità, come per tutte le altre vicende di salvataggio, di interessarsi della questione della Banca Privata Italiana. È stato fatto

esplicitamente il riferimento ad un altro salvataggio del periodo ed in particolare a quello del gruppo Maraldi;

3) opportunità di sfatare la tesi di Sindona che vi fosse una cospirazione in suo danno. E evidentemente non c'era modo migliore per sfatare questa tesi che interessarsi in modo attivo dei progetti;

4) opportunità (e questo punto è particolarmente delicato) di coprire la Banca d'Italia ed evitare che fosse coinvolta in una polemica dannosa. In particolare afferma Andreotti a questo proposito (audizione dell'11 novembre 1981, V/2):

« perché altrimenti anche la Banca d'Italia in fondo si sarebbe trovata piuttosto esposta, dato che aveva dato le sue autorizzazioni in un momento nel quale, poi, invece, da quello che accadeva dopo, si desumeva che le situazioni non erano delle situazioni estremamente brillanti per le due banche che si erano fuse. [Quello della Banca d'Italia] era un ruolo estremamente esposto e quindi avrebbe messo, come purtroppo altri fatti misero, in difficoltà la Banca d'Italia... perchè altrimenti nella polemica avrebbero dovuto chiamare in causa la Banca d'Italia per le sue autorizzazioni ».

e) *Evangelisti*.

Come si è già detto il punto cruciale del ruolo di Evangelisti riguarda l'esistenza o meno di un incarico esplicito da parte di Andreotti. Secondo Andreotti ed Evangelisti questo incarico non vi fu mai (v. audizione di Evangelisti del 27 ottobre 1981, II/1:

« Andreotti non mi ha mai dato nessun incarico inerente alle questioni Sindona »;

e l'audizione di Andreotti dell'11 novembre 1981, IV/4, praticamente con le stesse parole:

« io non ho dato alcun incarico ad Evangelisti ».

Guzzi invece afferma esattamente il contrario; in particolare nel confronto Guzzi-Andreotti del 27 gennaio 1981 (V/3) afferma:

« Su questo confermo le mie dichiarazioni. Anche perchè voglio ricordare un punto che è fondamentale. È vero che l'onorevole Andreotti pensò di parlarne al professor Stammati. Però è pur vero che io chiesi di questo possibile interessamento di Evangelisti, dopo che Evangelisti aveva incontrato a New York Sindona e allora, in data 1° settembre 1978 ebbi un colloquio telefonico con l'onorevole Andreotti che si disse d'accordo sul possibile interessamento anche da parte di Evangelisti, tant'è che poi il 2 [settembre 1978], quando io per altre questioni incontrai l'onorevole Evangelisti, ... fu l'onorevole Evangelisti che mi mostrò questo plico, che era esattamente la bozza del progetto di soluzione, il mio biglietto scritto di mi pugno ... ».

Secondo Evangelisti (audizione del 27 ottobre 1981, II/4) fu l'avvocato Guzzi a consegnargli il *promemoria*. Evangelisti avrebbe commentato:

« Lo dirò senz'altro a Sarcinelli. Io, difatti, avevo dimestichezza, non amicizia con Sarcinelli perché ci vedavamo per ragioni inerenti al mio incarico di sottosegretario alla Presidenza del consiglio ».

Non esistono altri elementi intorno a questo contrasto di posizioni, ma è da rilevare che risulta oltremodo singolare che Evangelisti si sia attivato ed abbia successivamente preso contatti con Sarcinelli semplicemente per una richiesta rivoltagli da una persona che non conosceva se non indirettamente.

D'altra parte egli afferma (v. audizione del 27 ottobre 1981 VII/1) che « il suo interessamento era un atto dovuto ». Ora non è sicuramente tale un'azione richiesta, e per di più in circostanze del tutto casuali (addirittura una mostra di quadri), dall'avvocato di una delle parti in causa. Sarebbe viceversa un atto dovuto solo se la richiesta fosse venuta direttamente dal Presidente del Consiglio, essendo all'epoca l'onorevole Evangelisti sottosegretario alla Presidenza del consiglio. Della stessa opinione sembravano essere gli avvocati Strina e Gambino.

È certo invece che Evangelisti ha incontrato Sindona a New York nel periodo della latitanza di questi. La data dell'incontro si colloca tra il 10 e il 22 maggio del 1978. Evangelisti si trovava come presidente della Federazione italiana di pugilato in quella città e a suo dire, per caso, mentre andava a comprare dei soldatini a Schwarz (*sic!*) incontrò Sindona, che approfittò di questo fortuito incontro per perorare la sua causa.

Prescindendo da ogni valutazione sulle modalità dell'incontro, va notato che questa circostanza è stata dall'onorevole Evangelisti taciuta ai giudici di Milano, ai quali ha affermato di aver incontrato Sindona a New York soltanto nel 1972. Nel corso dell'audizione del 27 ottobre 1981 (VI/4 e 5) l'onorevole Evangelisti non solo ha dovuto ammettere anche l'incontro appena ricordato, ma ha dovuto anche rettificare la data indicata ai giudici milanesi, spostandola al 1974 e non al 1972. L'incontro, per quanto casuale, ha certamente effetti notevoli sulla strategia di Sindona. Secondo le parole di Guzzi (audizione del 20 ottobre 1981, IX/1) dopo questo incontro Michele Sindona si formò l'opinione che Evangelisti fosse persona più influente di Stammati per tenere i contatti e per avere quindi la possibilità di un colloquio con la Banca d'Italia. Per questo motivo, Guzzi sarebbe stato incaricato di chiedere all'onorevole Andreotti di far seguire la questione da Evangelisti. Il 1° settembre 1978 Andreotti avrebbe dato il proprio benestare in proposito. In ogni caso, pochi giorni dopo, Evangelisti convocò Sarcinelli a Palazzo Chigi per mostrargli le due bozze di lettere sulle quali si

basava il progetto di salvataggio. La risposta di Sarcinelli fu chiara ed esemplare e vale la pena di riportarla per esteso quale emerge dall'audizione del 27 ottobre 1981 (XV/2):

« La mia risposta fu: in primo luogo, che avevo bisogno di studiare e far studiare i documenti, poichè era difficilissimo che un'operazione dalle gravi implicazioni legali potesse essere da me in qualche maniera valutata seduta stante e che quindi della questione non potevo non parlare all'allora governatore della Banca d'Italia [Baffi].

La seconda osservazione fu che dalla lettura dei documenti stessi non mi sembrava che fosse preso in considerazione il fatto che era stato erogato, per poter soddisfare i depositanti delle banche che facevano capo al finanziere Sindona, qualcosa che si poteva valutare intorno ai 250 miliardi e che quindi non sembrava che una simile perdita potesse essere addossata alla collettività senza alcun beneficio per essa.

La terza osservazione fu che la questione era non soltanto molto complessa, ma probabilmente anche carica di una serie di interrogativi di ordine non soltanto legale, ma forse anche politico. Aggiunsi che questo non era il mio campo e quindi era una questione di cui altri si sarebbe dovuto occupare. Ma l'osservazione che maggiormente feci fu l'ultima, e cioè feci notare che se, a distanza di anni, questo gruppo fosse stato rimesso *in bonis* si sarebbe dato un segnale veramente negativo anche all'estero, nel senso che qualsiasi cosa mal fatta in questo paese poteva consentire a distanza di anni una ricostituzione delle banche o una ricostituzione, comunque, degli agenti che a queste banche avevano causato dei danni. Questo ritenevo che fosse non soltanto un segnale poco educativo nei confronti della classe bancaria in genere, ma direi che poteva anche essere male interpretato all'estero. Quindi la conclusione fu che non mi sembrava un progetto che potesse avere molte *chances* di andare avanti, ma questa era un'opinione del tutto personale, non potendo, prima di tutto, sostituirmi al governatore della Banca d'Italia e, in secondo luogo, non avendo avuto il tempo necessario per esaminare i documenti ».

Questa risposta bloccò immediatamente la possibilità di realizzazione del progetto. Secondo le dichiarazioni dello stesso Sarcinelli, alcuni giorni dopo, comunque sempre nella stessa settimana, Evangelisti telefonò a Sarcinelli per dirgli di non pensare più a quel progetto, perchè egli, o chi l'aveva incaricato, sembrava essersi convinto dell'inopportunità di perseguire ciò che si diceva nel progetto stesso. Sempre secondo le dichiarazioni di Sarcinelli

« dopo di che né dall'onorevole Evangelisti, né da altri su questo argomento ho avuto altre indicazioni, pressioni o raccomandazioni che dir si voglia » (XV/3).

f) *Fanfani*.

Come si è già detto, i contatti con Fanfani vengono tenuti per il tramite dell'avvocato Bucciante. Le prove acquisite indicano che un primo contatto avvenne nel novembre 1975 fra gli avvocati Guzzi e Strina da una parte e Bucciante dall'altra: che successivamente nel febbraio del 1976 questi si recò a New York per incontrare direttamente Sindona ed ebbe numerosi incontri con Federici ed altri, che si occupavano del salvataggio; infine che incontrò Ambrosoli nel febbraio 1977.

Secondo la dichiarazione di Bucciante (audizione del 9 dicembre 1981 pom.), Sindona avrebbe richiesto un appoggio politico, minacciando esplicitamente di chiamare in causa Fanfani per la questione dei 2 miliardi di lire dati alla democrazia cristiana e, a dire di Sindona, mai restituiti:

« [Guzzi e Strina dicono che] se il professor Fanfani e gli altri che erano comunque interessati o cointeressati nella vicenda della democrazia cristiana non si fossero decisi ad appoggiare il Sindona, il quale si dichiarava vittima politica di questa situazione, loro avrebbero messo in piazza tutte le cose che fino ad allora avevano taciuto ... »

Gli stessi legali ... ebbero a dirmi: "ci sono stati amici che hanno preso l'iniziativa di incontrare Sindona per lo meno per poter chiarire la situazione, ci sono state anche personalità politiche le quali non hanno sentito alcun disagio a potersi incontrare con Sindona e a poter presentare la figura di Sindona come benefattore dell'Italia, salvatore della lira" ... Ricordo con esattezza che dissero che quando l'onorevole Andreotti era stato a New York non aveva esitato ad incontrare Sindona, a tranquillizzarlo e a dare ad alcune personalità, come Rockefeller ed altri, le migliori credenziali su questo personaggio " » (VIII/3 e 4).

Ancora una volta quindi Guzzi e Strina affermano di aver avuto sostegni precisi da parte di Andreotti e confermano la circostanza dell'incontro fra questi e Sindona a New York. Fanfani sollecitò Bucciante a mantenere il contatto, soprattutto per accertare se effettivamente la somma era stata restituita o no. Come ha dichiarato Bucciante (audizione del 9 dicembre 1981, pom.) alla Commissione:

« Il professor Fanfani si strinse nelle spalle e disse che l'unica cosa era quella di vedere se, effettivamente, quel denaro era stato dato o no e che, comunque, bisognava uscirne. Ricordo anche una frase: "a costo di fare la colletta questo denaro bisogna rimandarlo" » (IX/3).

E prima ancora:

« Fu allora che il professor Fanfani mi disse — ripeto le parole con cui me ne parlò —: « mi tolga dai piedi questa gente perchè io non so cosa vogliono e soprattutto perchè si rivolgono a me" » (VIII/2).

Nell'incontro a New York, Sindona confermerà a Bucciante la sua volontà di chiamare in causa Fanfani per la questione della somma:

« [Sindona disse]: "finora non ho fatto parola, non ho esposto il professor Fanfani a situazioni incresciose, non l'ho voluto cacciare nello scandalo, eccetera, però bisogna che il professor Fanfani cominci, innanzi tutto, col farmi restituire questa somma che a me non è stata ancora restituita" » (IX/2).

Sindona si lamenterà inoltre di essere stato abbandonato da tutti, tranne che da Andreotti:

« Sindona disse che mentre Andreotti aveva preso a cuore la situazione, gli altri se ne erano strainfischianti » (XX/4).

I riscontri effettuati dalla Commissione hanno confermato che il ruolo di Bucciante non ha valicato i limiti dell'accertamento sul fatto della restituzione; per quanto riguarda in particolare il salvataggio, è emerso che Bucciante si è occupato soprattutto della Società Generale Immobiliare (interessamento dell'Italstat e di Bernabei) più che della Banca Privata Italiana direttamente. Questo ha probabilmente nuociuto alla realizzabilità politica dei progetti poichè ha creato una sorta di situazione di stallo fra il gruppo che faceva capo a Fanfani e quello che faceva capo ad Andreotti; è cioè ragionevole l'ipotesi di Guzzi (interrogatorio reso ai giudici istruttori del tribunale di Milano, prot. n. 00459/Sind., fasc. A, pag. 56):

« Si verificava che, allorquando per iniziativa di Andreotti si portava avanti un discorso, il senatore Fanfani rendesse impossibile la realizzazione di quel discorso e viceversa... Questa circostanza è avvalorata allorquando, fallita la soluzione Società Generale Immobiliare da parte di un determinato gruppo, il senatore Fanfani si impegna a far studiare una soluzione alternativa ad Ettore Bernabei... Allorquando nell'agosto-settembre 1977 Giulio Andreotti investì formalmente Loris Corbi della sistemazione della Società Generale Immobiliare e tramite l'interessamento di Fortunato Federici e di Memo fu reperito anche un gruppo americano disposto ad acquistare la Società Generale Immobiliare, o meglio il pacchetto di controllo della Società Generale Immobiliare e si arrivò conseguentemente alla conclusione dell'operazione, la stessa fu fatta naufragare dal senatore Fanfani, perchè si sosteneva che con questa si sarebbe voluto salvare Michele Sindona ».

g) *Stammati*.

Secondo la documentazione acquisita e le testimonianze rese da Stammati (v. prot. n. 00062/Sind., pag. 73 e audizione del 10 novembre 1981, matt.), Andreotti avrebbe reso noto a Stammati l'esistenza di un progetto di sistemazione verso la fine di luglio 1978 e avrebbe pregato l'allora ministro per il commercio per l'estero di ricevere l'avvocato Guzzi. Stammati si incontrò quasi immediatamente, il 3 agosto, con Guzzi e consegnò subito il progetto a Cingano della Banca Commerciale Italiana. L'obiettivo era evidentemente quello di ottenere il consenso delle banche di interesse nazionale e in particolare delle banche che avrebbero dovuto affiancare il Banco di Roma nel salvataggio. In questo senso, la funzione di Stammati si svolgeva in qualche modo in parallelo rispetto a quella di Cuccia. Alla fine di settembre del 1978 Stammati ebbe però un parere decisamente negativo da Cingano.

Nonostante questo, Stammati ritenne di rivolgersi alla Banca d'Italia, e in particolare all'allora direttore generale Ciampi. Si noti che nel frattempo si era già avuto il parere negativo di Sarcinelli ad Evangelisti. Non è chiaro per quali motivi il gruppo di Sindona ritenesse di poter contare in qualche modo sull'aiuto di Ciampi. Probabilmente in questo periodo si pensava che il progetto avesse raggiunto il massimo di credibilità, o se si preferisce, il minimo di infondatezza. Si veda, ad esempio, la dichiarazione di Evangelisti (audizione del 27 ottobre 1981, IX/2):

« Parlando col dottor Cuccia dico: "ma, dottore, qui non riusciamo praticamente ad avere questo incontro con la Banca d'Italia, che per me è determinante, perchè tutto si muove e ruota, sul piano tecnico, su quello che potrà fare e potrà dirci la Banca d'Italia". Su questo punto ho un'annotazione di Cuccia che mi risponde: "Franco Evangelisti e Giulio Andreotti fissino questo incontro perchè noi sul piano tecnico siamo pronti" ».

Analogamente Guzzi (audizione del 21 ottobre 1981, X/1), sempre con riferimento a questo periodo di tempo, affermerà:

« Giulio Andreotti disse nel colloquio telefonico con Stammati (perché c'era un discorso che emerge dalla telefonata con Stammati del 27 dicembre 1978): ' Ciampi è a disposizione ' ».

Le aspettative di Guzzi e di Andreotti sulla possibilità di incontrarsi con la Banca d'Italia vengono però respinte. Da un lato Sarcinelli rifiuterà un incontro diretto con Guzzi, sulla base della considerazione che il vice direttore generale della Banca d'Italia non può ricevere i legali di un bancarottiere; dall'altro l'interessamento di Stammati nei confronti di Ciampi non darà luogo ad alcun incontro. L'unico effetto sarà una riunione tra Ciampi, Sarcinelli e Ambrosoli, organizzata sulla base di quell'interessamento, per una valutazione del tutto generale della pos-

sibilità di salvataggio. Alla riunione Ciampi non partecipa per un impegno dell'ultimo momento e il colloquio fra Ambrosoli e Saricnelli sarà del tutto generale. Ambrosoli affermerà che da sempre esistevano progetti che si cercava di portare avanti ma che non vi era in sostanza nulla di nuovo e che a suo parere non era possibile realizzare alcun progetto di salvataggio (audizione di Sarcinelli del 27 ottobre 1981, XVI/3). Questo incontro, nel quale fra l'altro Ambrosoli comunicherà a Sarcinelli di essere oggetto di minacce, e su cui torneremo più avanti, chiude praticamente la possibilità per tutti coloro che si interessavano a vario titolo del salvataggio di avere un rapporto diretto con la Banca d'Italia. Stammati quindi è l'ultima carta giocata nel tentativo di arrivare ad una soluzione « morbida » della vicenda. Non a caso con l'uscita di scena di Stammati, che avviene nel momento in cui egli comunica ad Andreotti il sostanziale fallimento del suo tentativo, Sindona passa al piano criminale vero e proprio della sua strategia che, con le minacce a Cuccia prima e ad Ambrosoli dopo, aveva già avuto significative e consistenti manifestazioni. In ogni caso non deve sfuggire che questa soluzione « morbida » è sempre una soluzione interna al mondo della P2. Può non essere affatto casuale che il ministro incaricato di compiere l'ultimo tentativo risulti appartenere al mondo della P2 che, come vedremo in seguito, costituisce veramente il tessuto connettivo di tutta questa tragica vicenda.

h) *Tedeschi e Delfino.*

Fra gli uomini politici anche Tedeschi e Delfino risultano aver avuto un ruolo nella vicenda, anche se ne costituiscono un ramo secondario e collaterale. La partecipazione di questi due uomini politici ha la funzione di sostenere, con una campagna giornalistica a favore di Michele Sindona, i progetti di sistemazione che emergono dalla riunione di New York del luglio 1977. In questo senso, si tratta di una funzione di appoggio, e quindi in qualche modo collaterale; si tratta però dell'appoggio alla fase più delicata e più importante della manovra del salvataggio.

È infatti significativo che lo stesso 14 luglio del 1977 (v. interrogatorio reso da Guzzi ai giudici istruttori di Milano, prot. n. 00459/Sind. fasc. A, pag. 76) avvenga un incontro di Guzzi con il direttore de *Il Borghese* per esaminare la possibilità della campagna giornalistica (audizione di Tedeschi del 27 ottobre 1981, X/2). Come è stato dichiarato da un membro della Commissione (v. seduta del 27 ottobre 1981, XII/2):

« Guzzi dice che c'è stata la via Federici per Barone e la via Guzzi per Tedeschi; quindi secondo i fatti ci sono state: riunione del 12, riunione del 14, campagna de *Il Borghese*. Il problema è di stabilire se è stata volontaria o involontaria questa strumentalizzazione che Andreotti, come nel passato, ha fatto di tali organi di stampa ».

Per quanto riguarda l'ex deputato Delfino, è incerto a quale titolo abbia partecipato. Secondo Tedeschi, solo perchè voleva fare pratica da giornalista, secondo altre testimonianze (Guzzi) l'interessamento di Delfino era un interessamento autonomo, in quanto egli sosteneva o militava di avere un particolare rapporto con l'onorevole Andreotti. La giustificazione data da Delfino e la carta di presentazione dello stesso in questa vicenda sarebbe stata appunto la sua amicizia con Andreotti, che lo rendeva persona particolarmente qualificata a partecipare a quella campagna.

i) *Comunità italo-americana.*

La comunità italo-americana era schierata a favore di Sindona, con il quale aveva compiuto molte importanti operazioni, fin dai tempi precedenti al *crack* della Franklin e di Banca Privata Italiana. Nella vicenda in questione sono due le persone della comunità che compaiono sistematicamente: Philip Guarino e Rao. Essi hanno avuto contatti con due mondi altrettanto inquietanti: da un lato quello della P2, dall'altro quello della mafia. Nell'agosto 1976 Philip Guarino e Rao si incontrano a Roma con Andreotti (audizione di Andreotti dell'11 novembre 1981, III/2). Secondo Guzzi, sarebbero rimasti assai soddisfatti dell'incontro perchè avrebbero ricevuto assicurazioni di interessamento (audizione di Guzzi del 20 ottobre 1981, V/1). Alla fine del 1978, la « comunità » da funzione di supporto passa in prima fila e, secondo la testimonianza di Guzzi, è la protagonista principale della fase criminale (non bisogna però dimenticare che in precedenza molte telefonate minatorie a Cuccia e ad Ambrosoli venivano da New York e quindi possono essere collegate a persone appartenenti al mondo della comunità). Come è stato dichiarato dall'avvocato Guzzi (audizione del 20 ottobre 1981, X/2 e 3):

« [Verso la fine del 1978] abbiamo praticamente la consapevolezza... che... quelle aspettative cadono... ed allora Sindona, secondo il mio punto di vista, passa e sostituisce al gruppo politico amico, o ritenuto amico, la comunità italo-americana ».

Come è stato fatto rilevare da un commissario (20 ottobre 1981, X/3), nella deposizione davanti ai giudici di Milano Guzzi ha detto qualcosa di più, perché ha affermato che Sindona « passa quindi al sistema dei ricatti ».

l) *Gelli e la loggia P2.*

Gelli compare continuamente, in modo diretto o indiretto, in tutte le vicende di questo periodo. Non solo in quelle collegate al salvataggio, ma in tutte le attività di interessamento a favore di Sindona nei confronti della Cassazione e del procedimento di estradizione.

Il ruolo del capo della P2 è quindi una dimostrazione dell'unicità del progetto teso a riaccreditare l'immagine di Sindona o quanto meno a ridurre le conseguenze negative del *crack*.

Come è stato affermato da un commissario nel corso della audizione di Andreotti (11 novembre 1981, XIV/6), Gelli è sempre presente: è presente nei salvataggi; è presente nelle pressioni sulla Banca d'Italia (v. Guzzi, interrogatorio reso ai giudici istruttori del tribunale di Milano, prot. n. 00459/Sind. fasc. A, pag. 30); è presente nell'intervento di Stamatii; è presente nell'azione nei confronti della Cassazione; è presente nel rallentamento del procedimento di estradizione; è mediatore tra Sindona e Calvi nel momento in cui il primo ricatta il secondo utilizzando avventurieri come Cavallo e Navarra.

La vicenda successiva al *crack* di Sindona, di cui il tentativo di salvataggio non è che un episodio, sia pure di grande rilievo, ha un unico comune denominatore, un unico elemento che coagula i diversi interessi in gioco e che rafforza i rapporti tra persone così differenti: la P2.

m) *Chi ha detto no.*

Dopo aver esaminato il ruolo avuto da persone che hanno tentato a vario titolo di condurre in porto il salvataggio, si devono ricordare anche le persone che hanno contribuito a rendere vani quei tentativi.

Si è già detto che Cuccia, pur direttamente coinvolto e sottoposto a minacce gravissime, è riuscito a mantenersi in un precario equilibrio dando indicazioni di carattere tecnico, senza per questo assumere la posizione di ideatore o quanto meno di garante del progetto. Il suo rifiuto ad un coinvolgimento diretto ha senza dubbio dato un primo grave colpo ai disegni di Sindona e dei suoi legali di seguire la linea « morbida » agendo lungo i canali istituzionali.

Le due banche di interesse nazionale che affiancavano il Banco di Roma nel consorzio rifiutarono recisamente di farsi coinvolgere nel salvataggio e non esitarono ad indicare l'inconsistenza dei progetti.

La contrapposizione in questa fase è emblematica dello scontro fra due anime del sistema bancario o, se si preferisce, fra due Italie. Da un lato gli interessi del Banco di Roma e di Sindona (protetti da uomini politici della democrazia cristiana) a realizzare il salvataggio; dall'altro il rifiuto di Mediobanca, della Banca Commerciale e del Credito Italiano (o, in termini personali, di Cuccia, Cingano e Rondelli) a farsi coinvolgere in un progetto tanto inconsistente quanto scellerato. Ed è quanto meno assurdo che queste seconde banche che si oppongono vengano normalmente definite « laiche e massoni » dal primo gruppo che — come si è visto — si appoggia pesantemente alla P2, anzi appartiene esso stesso alla P2.

Al di fuori del mondo bancario in senso stretto, due persone hanno contribuito in modo particolare ad arrestare i disegni di Sindona: Ambrosoli e Sarcinelli. L'avvocato Guzzi ha affermato e afferma che il

commissario liquidatore era disponibile e che verso la metà del 1978 riteneva che « si andava sulla buona strada » (interrogatorio reso ai giudici istruttori del tribunale di Milano, prot. n. 00459/Sind, fasc. A, pag. 24). Tale indicazione è però confutata sia dalle indicazioni trovate sull'agenda di Ambrosoli (« Guzzi insiste su proposito folle ») e dalla testimonianza di Sarcinelli, con cui il liquidatore aveva contatti continui.

Secondo le parole dello stesso Sarcinelli (audizione del 27 ottobre 1981, XIX/2):

« Per quanto è a mia conoscenza desidero dire che l'avvocato Ambrosoli era portatore di una visione etica molto precisa e profonda ed egli non mi nascose mai che il giorno in cui ci fosse stato per avventura un qualsiasi cambiamento di indirizzo nella Banca d'Italia a proposito dell'affare Sindona egli 24 ore dopo avrebbe rassegnato le dimissioni ».

Questa testimonianza, oltre che confermare l'opposizione di Ambrosoli al salvataggio, mette in evidenza come il commissario liquidatore (coadiuvato dal maresciallo Novembre) e il vice direttore generale della Banca d'Italia abbiano costituito un blocco compatto nei confronti di soluzioni non corrette.

In particolare, Sarcinelli diede un notevole contributo a bloccare i disegni di salvataggio, prima con il rifiuto di ricevere Guzzi, poi con la sua netta opposizione manifestata ad Evangelisti. Vi è anzi un episodio emblematico dell'incontro tra Ambrosoli e Sarcinelli cui si è già accennato. In quell'occasione, il commissario liquidatore affermò di essere oggetto di minacce e, accomiatandosi, ebbe una premonizione:

« Non dimentichiamoci che i prossimi mesi saranno duri, perché i giudici negli Stati Uniti andranno avanti e quindi se qualcosa dovrà accadere accadrà in questo periodo » (v. audizione di Sarcinelli del 27 ottobre 1981, XVIII/3).

Nel giro di pochi mesi, Sarcinelli sarà prima oggetto di un'indecorosa campagna e poi di un arresto infondato (tornerà al suo posto solo per la compatta reazione della Banca d'Italia e della società civile); Ambrosoli sarà addirittura assassinato. Come ha affermato lo stesso Sarcinelli:

« L'omicidio di Ambrosoli può essere interpretato come l'omicidio di una persona la quale ha rappresentato il punto di resistenza di un "passaggio morbido" della vicenda Sindona. Io personalmente ritengo che questa sia la ragione dell'omicidio di Ambrosoli, più dell'altra, cioè che Ambrosoli avesse messo mano o stesse per mettere mano a particolari segreti del sistema Sindona » (audizione del 27 ottobre 1981, XVIII/5).

8. — CONCLUSIONE.

I fatti precedentemente commentati indicano che i ministri, banchieri, oltre che, come sembra dalla documentazione raccolta dalla Commissione, il Presidente del consiglio, si sono mosi a sostegno di un personaggio inseguito da un mandato di cattura per favorirlo nella realizzazione di progetti del tutto inconsistenti sotto il profilo tecnico e gravemente lesivi dei principi elementari di correttezza. La quantità di tempo dedicata alla analisi di questi progetti è stata enorme. Se fosse possibile calcolare il valore del tempo impiegato da tutti questi personaggi nel periodo compreso tra il 1976 ed il 1979 e tutti gli oneri relativi, otterremmo probabilmente un valore assai elevato.

Il balletto dei *pourparlers* e delle riunioni attorno a questi progetti è potuto durare tanto solo perchè evidentemente si è garantito un interessamento a livello politico. Si è visto che questo interessamento — che risulta a chi con rigore e con serena obiettività abbia esaminato la documentazione messa insieme dai commissari — è da attribuirsi, innanzi tutto, all'onorevole Giulio Andreotti.

Occorre quindi valutare perchè Andreotti si sia occupato per tanto tempo della vicenda Sindona (e non solo del « salvataggio », perchè l'interessamento riguarda in modo unitario tutti i progetti di sistemazione ed anche di aspetti giudiziari) e se in questo interessamento siano configurabili responsabilità politiche.

Innanzitutto, Andreotti è spinto ad intervenire perchè il *crack* Sindona era diventato un fatto di estrema gravità. Va detto però che questo era accaduto per il ritardo con cui si era intervenuti e per l'ostinazione con cui le autorità rifiutarono di intervenire (nel 1972 prima e nel luglio del 1974 poi) con provvedimenti come la gestione straordinaria.

Se questo sembra indubbio, è altrettanto indubbio che è difficile accogliere le giustificazioni dell'onorevole Andreotti, secondo cui egli sembra addossare una parte della responsabilità del suo interessamento alla Banca d'Italia. Infatti l'ex Presidente del consiglio afferma, a sostegno della sua stima nei confronti di Sindona, di non essere stato informato delle ispezioni della Banca d'Italia e delle due denunce all'autorità giudiziaria a carico di Sindona da quelle ispezioni derivate. Nessuno lo ha evidentemente informato, nè il governatore della Banca d'Italia, nè il ministero del tesoro, neppure nel momento in cui egli interviene in seguito al *crack* degli istituti di credito di Michele Sindona. Egli poi afferma di avere ignorato la gravità della crisi delle banche sindoniane e di aver interpretato l'autorizzazione alla fusione (luglio 1974) come un segno di un parere favorevole della Banca d'Italia sulle condizioni patrimoniali di quelle banche. Inoltre sostiene che il suo interessamento in occasione del salvataggio intendeva proteggere la Banca d'Italia dalle polemiche che potevano nascere soprattutto in connessione alla vicenda delle autorizzazioni. Sul primo elemento può anche essere che l'onorevole Andreotti non sia stato informato o che

gli sia sfuggito un evento, quale una denuncia per reato a carico di una persona che egli stima e con cui, lui ministro o Presidente del consiglio, intrattiene rapporti. Per quanto singolare, la cosa è possibile. Ma dopo il *crack* nessuno gli ha offerto un quadro della situazione di Sindona e lui stesso non lo ha richiesto?

Sul secondo elemento, va detto che Andreotti — come si è visto — ha dimostrato ben più di una generica stima nei confronti di Sindona, tanto da essere definito da Magnoni un « formidabile esperto » per il gruppo. Inoltre, senza nulla togliere alla gravità della questione delle autorizzazioni, tutti sapevano della precarietà della situazione delle banche di Sindona nel luglio 1974 ed ognuno sa che le fusioni non sono di per sé indice di sanità delle istituzioni economiche che si fondono. In ogni caso la situazione delle due banche sindoniane, così come appariva alla vigilia del *crack*, cioè al momento della fusione, non poteva più essere ignorata da Andreotti nel momento in cui si occupa della sistemazione della Banca Privata Italiana, per cui appare difficile immaginare che egli non sia stato in grado di valutare che l'autorizzazione della Banca d'Italia alla fusione era stata data non solo a due banche non sane, ma pressochè prive di patrimonio. Se questo fosse vero, come noi crediamo, l'onorevole Andreotti era dunque nelle condizioni di giudicare come inopportuna questa autorizzazione. Comunque, trarre un giudizio positivo da un unico elemento, e cioè l'autorizzazione alla fusione, sarebbe un errore di valutazione per chiunque. Per questo dobbiamo concludere che o Andreotti non ha detto chiaramente alla Commissione i motivi per cui nell'estate del 1974 continuava a stimare Sindona oppure ha dimostrato una capacità di valutazione che francamente ci sembra inadeguata al ruolo che egli svolgeva.

Sul terzo elemento va detto che Banca d'Italia ha tenuto nel 1972 e nell'estate del 1974 un comportamento censurabile, come si è visto in altra parte della relazione. Inoltre non necessariamente il salvataggio avrebbe consentito di coprire le responsabilità della Banca d'Italia e, in ogni caso, si è visto in precedenza come la credibilità della Banca d'Italia e il buon nome del sistema bancario nazionale nei confronti dell'estero sarebbero stati meglio tutelati da un atteggiamento opposto.

La vicenda in sé non presentava alcun elemento per cui il salvataggio potesse rientrare nella sfera del pubblico interesse. I depositanti erano stati rimborsati e i dipendenti delle banche di Sindona totalmente garantiti del posto di lavoro. L'onorevole Andreotti usa pertanto una argomentazione che si può definire pretestuosa o addirittura paradossale quando paragona il salvataggio della Banca Privata Italiana ad altri salvataggi (in particolare cita il caso Maraldi!), di cui si è in varie occasioni occupato.

Neanche pare plausibile l'intervento dell'onorevole Andreotti nella sistemazione della Banca Privata Italiana richiamandosi — come egli in effetti fa e come fa l'onorevole Evangelisti — agli interessi dei piccoli azionisti. E ciò per gli argomenti già addotti in questo stesso capitolo a proposito degli « interessi da tutelare ». Intendiamo soltanto ribadire che in base a questi argomenti gli interessi dei piccoli azionisti non costituiscono a nostro parere, un problema di natura generale. La siste-

mazione della Banca Privata Italiana non poteva dunque che riguardare il Banco di Roma ed evidentemente lo stesso Michele Sindona. In effetti una valutazione rigorosa dell'intera vicenda della sistemazione ci porta a concludere quanto non poteva o non doveva sfuggire all'onorevole Andreotti, e cioè che in realtà si mirava da parte di Sindona e dei suoi legali alla revoca della dichiarazione di insolvenza, e perciò alla caduta dei reati fallimentari. Il che vuol dire che, in ultima analisi, si mirava alla revoca del mandato di cattura. Ed è ciò che si evince con tutta evidenza dal capitolo riguardante la vicenda della Cassazione, cui ricorrono i legali di Sindona, vicenda il cui significato certamente non poté sfuggire all'onorevole Andreotti.

Questi argomenta ancora che il salvataggio della Banca Privata Italiana era strettamente intrecciato a quello della Società Generale Immobiliare, questione quest'ultima di cui egli legittimamente e doverosamente ha inteso occuparsi. A nostro parere, tuttavia, se è vero che il salvataggio della Banca Privata Italiana richiedeva la sistemazione della Società Generale Immobiliare, non vale il contrario. Non vi era a nostro giudizio cioè alcuna ragione per cui interessarsi della Società Generale Immobiliare portava come conseguenza ad occuparsi del salvataggio di Sindona. E infatti Andreotti continua ad occuparsi del salvataggio anche quando la Società Generale Immobiliare sarà uscita di scena.

Non vogliamo mettere in dubbio che l'aver attribuito indebitamente, di fronte ai giudici di Milano, all'onorevole Stammati la funzione di ministro del tesoro, quando invece egli era ministro dei lavori pubblici, non sia stato un *lapsus* dell'onorevole Andreotti, ma un errore di verbalizzazione come egli ha detto alla Commissione. Sta di fatto però che un intervento, ammesso che fosse dovuto e perciò nell'interesse del paese, per essere rigoroso avrebbe dovuto, sembra a noi, avvenire direttamente e davvero tramite il ministro del tesoro, che all'epoca era l'onorevole Pandolfi. Sarebbe toccato allora all'onorevole Pandolfi, con la Banca d'Italia ed il commissario liquidatore, acquisire tutti gli elementi per giudicare la situazione della banca di Sindona al fine di valutare quali interessi generali da tutelare erano in gioco e quale fosse quindi il da farsi, ammesso che vi fosse qualcosa da fare nel senso desiderato ed auspicato dall'onorevole Andreotti. Si noti che qualsiasi soluzione per la chiusura anticipata della liquidazione presupponeva la proposta del liquidatore e il parere della Banca d'Italia. Andreotti non interpella queste sedi competenti, ma preferisce praticare strade *sub-istituzionali*, il che la dice lunga sulla correttezza delle sue motivazioni.

Non ha potuto non inquietare i commissari il fatto che l'ex Presidente del consiglio abbia insistentemente negato quanto l'avvocato Guzzi — anche nel confronto con Andreotti, e confortato dai giudizi espressi dagli avvocati Strina e Gambino — ha affermato, e cioè che fu Giulio Andreotti ad incaricare Evangelisti di esplorare, attraverso il dottor Sarcinelli, l'orientamento della Banca d'Italia circa la sistemazione proposta per la Banca Privata Italiana. Infatti Evangelisti mostrò a Guzzi il biglietto che quest'ultimo aveva inviato ad Andreotti, insieme al progetto di sistemazione, perchè questi direttamente ed autorevol-

mente se ne occupasse. In ogni caso poteva l'onorevole Andreotti ignorare il parere espresso dal dottor Sarcinelli ad Evangelisti? Esso non fu ignorato. Pressochè contemporaneamente all'incontro Evangelisti-Sarcinelli, per incarico di Andreotti il senatore Stammati svolgeva il compito di influire sulla Banca d'Italia prendendo contatti non con il governatore ma con il direttore generale dottor Ciampi, non addetto alla questione in oggetto.

Andreotti dice che non volle fare pressioni sulla Banca d'Italia. Ma in realtà continua a « interessarsi » del salvataggio anche dopo che Sarcinelli, allora capo del servizio competente (vigilanza), aveva espresso parere contrario.

Altri furono gli interventi a sostegno di Michele Sindona. Dalla documentazione risultano quello dell'onorevole De Carolis e certamente quello di Licio Gelli, nelle cui liste lo stesso onorevole De Carolis appare. L'interessamento di Ortolani e di Calvi, anch'essi, com'è noto, membri della P2, alla sistemazione della Banca Privata Italiana appare essenzialmente nella prima fase della vicenda del salvataggio. Quello di Gelli riguarda tutte le fasi e tutti i momenti dell'affare Sindona, dopo il *crack*.

Infine, il fatto ancora più grave è che Andreotti continua a interessarsi della sistemazione della banca sindoniana anche quando era emersa senza equivoci la strategia mafiosa e criminale usata dal finanziere di Patti per ottenere la sistemazione, e cioè quando ogni possibile velo sul carattere del personaggio e ogni possibile giustificazione della « stima » pregressa dovevano cadere. Basta osservare le date. Nel gennaio 1979 si istaura presso la Procura della Repubblica di Milano un processo penale per le minacce di impronta mafiosa subite da Cuccia e Ambrosoli in relazione ai progetti di sistemazione. La stampa ne parla. Nell'incontro del 23 febbraio 1979 Guzzi riferisce ad Andreotti delle minacce che i due avevano ricevuto. E anche nell'incontro del 22 marzo successivo si parla delle minacce ulteriori subite da Ambrosoli. Di più, nell'ambito del processo citato, Andreotti è interrogato come teste il 17 maggio 1979 ed è espressamente informato dell'oggetto dell'istruttoria. Ma, nonostante tutto, egli continua a « interessarsi » della sistemazione, continua a ricevere il legale di Sindona per questo fine dichiarato: non solo il 23 febbraio e il 22 marzo, ma anche il 26 giugno (quando Guzzi gli fa una panoramica e gli riferisce dei contatti con Cuccia), il 5 settembre (quando Guzzi gli riferisce della richiesta dei « sequestratori » di Sindona relativa alla lista dei 500) e infine il 21 maggio 1980 (quando Guzzi gli riferisce che rinuncia al mandato difensivo: si noti, è Guzzi, non Andreotti che prende l'iniziativa di rompere il rapporto). Intanto il 12 luglio 1979 Ambrosoli cade vittima di un agguato mafioso. Tutta la stampa insinua la ipotesi di un mandato sindoniano. Ma Andreotti continua a ricevere Guzzi. È persino patetico l'intervento di un commissario, che, mentre la Commissione discuteva sul punto, precisa che gli incontri dopo l'assassinio di Ambrosoli sono solo due. La gravità del fatto è talmente eccezionale che non si può certo misurare, e tanto meno ridurre, coi numeri. Sul punto l'onorevole Andreotti si è difeso adducendo che un sospetto contro Sindona non è ancora una sentenza di condanna. Ma l'argomento è molto debole, perché quel che

vale per il giudice non può valere semplicisticamente per un Presidente del consiglio, il quale deve ispirare i suoi interventi politici quanto meno al criterio della prudenza. Ma può l'onorevole Andreotti sostenere di avere usato questa virtù della prudenza, nel momento in cui continua a impegnare la sua alta autorità politica per sistemare la banca di un imputato di bancarotta latitante, di cui ha anche il solo lontanissimo sospetto che usa metodi mafiosi e omicidi per perseguire i suoi fini? Può egli ancora pensare che questi fini, per cui impegna la sua alta autorità politica, possono ancora coincidere con fini di pubblica utilità?

Per concludere si deve constatare un forte contrasto tra l'intensità dell'interessamento dell'onorevole Andreotti (nonchè di altri) e i risultati raggiunti, posto che nessuno dei progetti di salvataggio è andato in porto. Forse l'onorevole Andreotti, in relazione alla sistemazione della Banca Privata Italiana, come del resto ad altri aspetti della vicenda Sindona, ha fatto meno di quello che prometteva, nonostante le cose scritte nei *memorandum* e nelle lettere di Guzzi, gli incarichi dati a Stammati ed Evangelisti, le assicurazioni e gli impegni di cui riferiscono molti testimoni. Può essere. Tuttavia, se così è, resterebbe in ogni caso un altro interrogativo. Perché Andreotti per tanti anni mantiene quei rapporti, non rifiuta una fitta corrispondenza, annuncia non solo la volontà di intervenire, ma di essere intervenuto e poi, in effetti, nulla o quasi nulla fa a favore di Sindona? Era costretto a questo comportamento? Come lo si può giustificare e comprendere? Questo atteggiamento è dovuto al fatto che Sindona finanziava la democrazia cristiana?

In ogni caso chiunque avesse voluto adoperarsi a vantaggio di Sindona si sarebbe scontrato con il rigoroso atteggiamento dei giudici di Milano e del commissario liquidatore, della Banca Commerciale e del Credito Italiano, con la fermezza del dottor Sarcinelli e, in questa fase, della stessa Banca d'Italia. Fra questi Sarcinelli ha pagato un prezzo, ma il più alto lo ha pagato Ambrosoli.

CAPITOLO IV

L'ESTRADIZIONE DI MICHELE SINDONA
E LA QUESTIONE DELLA CASSAZIONE

A - L'ESTRADIZIONE.

La Commissione è chiamata tra l'altro a rispondere al quesito se da parte di pubblici dipendenti siano stati tenuti comportamenti tali da impedire o ritardare o comunque ostacolare l'estradizione dell'avvocato Sindona o tali da intralciare lo svolgimento delle indagini della magistratura sulle sue attività; se esponenti politici o membri del Governo siano direttamente o indirettamente intervenuti per sollecitare o favorire i comportamenti indicati.

Per rispondere al quesito, la Commissione ha svolto precise e articolate indagini, lungo due direttrici. Ha provveduto anzitutto ad acquisire dai Ministeri della giustizia e degli affari esteri tutta la documentazione, concernente la procedura di estradizione dagli USA iniziata nel 1974 contro Michele Sindona e proseguita fino all'incriminazione di Sindona in America e al suo successivo falso rapimento. Si tratta di una serie di documenti (spesso coincidenti), provenienti o dalle autorità giudiziarie o amministrative italiane, o dalle stesse autorità statunitensi. Tutto il complesso di questi documenti, disposti secondo la loro cronologia, hanno permesso alla Commissione di prendere in esame quali cadenze abbia avuto la procedura di estradizione, quale ne sia stato globalmente lo svolgimento, quali gli interventi e le iniziative prese dagli organi competenti dei due paesi interessati e quali infine i rapporti che si sono stabiliti, nel tempo, fra gli organi suddetti allo scopo di condurre a termine la procedura di estradizione. D'altra parte, la Commissione, oltre a procurarsi le dichiarazioni rese all'autorità giudiziaria milanese da persone che si erano occupate, a titoli diversi, della vicenda dell'estradizione, ha anche proceduto alla audizione di queste e di altre persone, per ricavarne dati utili circa le possibili, indebite interferenze sull'*iter* della procedura in corso in Italia. I due tipi di elementi probatori, integrati tra loro, consentono una migliore valutazione dell'oggetto del giudizio che compete alla Commissione; ciò perché mentre l'esame dei documenti serve di per sé a stabilire il grado della regolarità del procedimento e vale già da solo a mettere in evidenza illeciti comportamenti (come quelli degli *affidavit* rilasciati da taluni pubblici dipendenti), le audizioni testimoniali consentono di comprendere se una regolarità formale sia stata tale anche sul piano sostanziale e insieme a far venire alla luce eventuali comportamenti, che pur senza avere conseguito risultati effettivi nell'ostacolare l'estradizione, si siano tuttavia mossi in questa direzione, così da doversi considerare parimenti indebiti.

In questa prospettiva è pertanto utile esporre prima i dati documentali e poi il contenuto delle varie audizioni, per valutarne quindi separatamente il significato ai fini che interessano e potere poi (attraverso una globale comparazione dei due tipi di prova) giungere alla formulazione di un giudizio quanto più preciso possibile sul quesito indicato all'inizio o comunque all'indicazione delle cause che hanno in concreto impedito, sia pure al di fuori di responsabilità individuali, che Michele Sindona, perseguito dalla giustizia italiana per gravissimi reati, fosse estradato dagli Stati Uniti d'America dove si era rifugiato.

1. — LA PROCEDURA.

Le pagine che seguono contengono, per linee sintetiche, la cronistoria del procedimento per l'extradizione dagli Stati Uniti d'America in Italia di Michele Sindona, quale si desume dalla documentazione trasmessa alla Commissione dai Ministeri della giustizia e degli affari esteri.

a) *Attività preparatoria della richiesta di estradizione svolta in Italia.*

È noto che, con sentenza del 14 ottobre 1974, il tribunale civile di Milano dichiarò lo stato di insolvenza della Banca Privata Italiana di Michele Sindona. In precedenza, il giudice istruttore dello stesso tribunale, in data 4 ottobre 1974, aveva emesso mandato di cattura nei confronti di Sindona, per i due reati di cui all'articolo 2621 del codice civile (false comunicazioni ed illegale ripartizione di utili). Successivamente, in data 24 ottobre 1974, a seguito della citata sentenza, fu emesso contro Sindona ordine di cattura per il delitto di bancarotta fraudolenta.

Gli atti citati costituiscono i presupposti del procedimento di estradizione. Il 30 dicembre 1974 il Ministero dell'interno comunica l'esito negativo delle ricerche del catturando effettuate in Italia e chiede se si vuole che le ricerche vengano estese anche agli Stati aderenti all'organizzazione dell'Interpol. Con telegramma dell'8 gennaio 1975 il procuratore generale di Milano chiede che siano disposte ricerche in campo internazionale a scopo di estradizione. Il 22 gennaio il sostituto procuratore Viola comunica di avere appreso dalla stampa, e di averne avuto conferma dalla Guardia di Finanza, che Sindona si troverebbe negli Stati Uniti d'America e ne sollecita pertanto l'arresto provvisorio. L'Interpol dal canto suo, a seguito di contatti ufficiosi, si dichiara in attesa di un *telex* (nel senso suddetto) della procura generale. Con telegramma del 22 gennaio, diretto ai Ministeri dell'interno, della giustizia e degli affari esteri, il procuratore generale chiede formalmente l'arresto provvisorio di Sindona a scopo di estradizione, facendo riferimento all'articolo 2 della Convenzione fra Italia e Stati Uniti del 25 marzo 1968, allora in vigore. In seguito lo stesso procuratore generale, con una nota del 24 gennaio, invita il Ministero della giustizia a chiedere l'extradizione di Sindona. Pochi giorni dopo, il Ministero dell'interno conferma che, secondo le informazioni fornite, dalla polizia statunitense, Sindona è reperibile all'Hotel Pierre di New York. Può pertanto darsi inizio alla procedura di estradizione. A sostegno della richiesta, la procura milanese ha messo a disposizione, in questa prima fase, una serie

di documenti, e precisamente: i due provvedimenti di coercizione, l'elenco delle disposizioni di legge violate, lo statuto della Banca Unione, documenti relativi alla Banca Privata Finanziaria, e in particolare le norme concernenti la firma sociale, la deposizione di Ambrosoli del 22 ottobre 1974, il contratto di mandato (con allegati) tra la Banca Privata Finanziaria e Finabank, la richiesta di pronuncia dello stato di insolvenza in data 30 settembre 1974, infine due note del 21 e 23 gennaio 1975 riguardanti i reati ascritti a Sindona e i fatti che ne sono alla base, con specifico riferimento ai fatti di distorsione contabile, di occultamento di costi e ricavi e di operazioni speculative sui cambi, posti a fondamento dei due reati di cui all'articolo 2621 del codice civile. A seguito di una richiesta del Ministero dell'interno, la procura generale, con telegramma del 3 febbraio 1975, provvede a trascrivere le norme di legge, a cui si riferiscono le imputazioni, e le pene previste.

Sulla base degli accennati elementi, con nota del 24 febbraio 1975, il Ministero della giustizia comunica a quello dell'interno di aver chiesto in pari data al Ministero degli affari esteri di presentare al Governo degli Stati Uniti domanda di estradizione. Nella nota, si precisa che la domanda dovrà essere presentata sulla base della convenzione del 23 marzo 1968, ma si aggiunge che essa conserverà valore anche dopo che sia entrato in vigore il nuovo trattato di estradizione tra Italia e USA sottoscritto a Roma il 18 gennaio 1973. Tale trattato, in effetti, entrerà in vigore l'11 marzo 1975 (*Gazzetta ufficiale* dell'11 aprile 1975, n. 97), e sarà ad esso soltanto che si farà perciò riferimento nel corso della procedura di estradizione.

b) *Principali norme del trattato su cui risulta fondata la procedura di estradizione. Norme federali di maggior rilievo vigenti negli Stati Uniti in materia di estradizione.*

Ai fini di una migliore comprensione della vicenda concernente l'extradizione, conviene tener presenti quelle norme del trattato prima citato, che risultano richiamate nella documentazione acquisita o che comunque siano state rilevanti, per le decisioni adottate. Secondo l'articolo II del trattato, l'extradizione è consentita per le persone imputate del delitto di bancarotta fraudolenta (n. 25, articolo II). In ogni caso, a norma dell'articolo V, l'extradizione sarà concessa «solo se le prove sono ritenute sufficienti, secondo le leggi della Parte richiesta, a giustificare il suo rinvio a giudizio se il reato del quale è accusato fosse stato commesso nel territorio di detta Parte». L'extradizione invece, a norma dell'articolo VI, non sarà mai concessa:

1) se la persona di cui si chiede l'extradizione è oggetto di procedimento penale in corso, ovvero in seguito a giudizio è stata prosciolta o condannata, nel territorio della Parte richiesta, per il reato per il quale viene richiesta l'extradizione;

2) se l'azione penale o l'esecuzione della pena per il reato sono prescritte per decorso del tempo secondo le leggi della Parte richiedente o sarebbero prescritte per decorso del tempo secondo la legge della Parte richiesta;

3) se il reato per il quale l'extradizione viene chiesta è di natura politica o se la persona di cui si chiede l'extradizione dimostra che la richiesta di fatto, è stata avanzata allo scopo di sottoporla a giudizio o di punirla per un reato di natura politica.

Dal punto di vista procedurale, secondo l'articolo XI, la domanda di estradizione deve essere inoltrata per via diplomatica, e deve essere accompagnata da una descrizione della persona richiesta, dall'esposizione dei fatti relativi al procedimento, dal testo delle leggi applicabili dalla parte richiedente comprese quelle che configurano il reato, quelle che stabiliscono la relativa pena, e quelle che regolano la prescrizione dell'azione penale. La domanda inoltre, se riguarda un imputato, deve essere accompagnata da un provvedimento restrittivo della libertà personale, emesso da un giudice, e da documenti dai quali risultino indizi tali che secondo le leggi della Parte richiesta, giustificherebbero l'arresto ed il rinvio a giudizio se il reato fosse stato commesso nel suo territorio, nonché dalla prova che la persona richiesta è quella alla quale il provvedimento restrittivo della libertà personale si riferisce. Si aggiunge infine, sempre dalla stessa norma, che il provvedimento restrittivo della libertà personale, le deposizioni e le altre prove asseverate con giuramento saranno ammessi come prove in sede di esame della domanda di estradizione se, nel caso di domanda formulata dall'Italia, essi portano la firma o sono accompagnati dall'attestazione di un giudice o altro pubblico ufficiale, oppure sono autenticati con il sigillo ufficiale del Ministero della giustizia e, in ogni caso, sono autenticati dal principale funzionario diplomatico o consolare degli Stati Uniti in Italia. D'altra parte, ogni deposizione o altro mezzo di prova che non sia stato reso sotto giuramento, ma che sia conforme agli altri requisiti, sarà ammesso come prova nel caso in cui risulti che la persona, prima di deporre avanti l'autorità giudiziaria della Parte richiedente, sia stata informata da detta autorità delle sanzioni penali nelle quali incorrerebbe nel caso di dichiarazione falsa o reticente. A sua volta, l'articolo XIV dispone che se la Parte richiesta esige prove o informazioni aggiuntive per poter essere in grado di decidere, tali informazioni e prove devono esserle sottoposte nel termine che la Parte richiesta fisserà. Se la persona richiesta si trova in stato di arresto e le informazioni e le prove aggiuntive di cui sopra non sono sufficienti o non sono ricevute nel termine indicato, detta persona sarà posta in libertà. Tale rilascio tuttavia non impedirà alla Parte richiedente di proporre un'altra domanda per lo stesso reato. L'articolo IX infine stabilisce che se la persona della quale si chiede l'extradizione è sottoposta a procedimento penale o sta spiando una pena nel territorio della Parte richiesta per un reato diverso da quello per il quale è stata chiesta l'extradizione, la consegna può essere rinviata sino alla conclusione del procedimento e al termine dell'espiazione della pena eventualmente inflitta.

Per quanto poi riguarda le norme federali vigenti negli Stati Uniti in materia di estradizione, basta dire, ai fini che qui interessano, che nel caso di esistenza di un trattato o di una convenzione di estradizione con un paese straniero, un giudice, competente secondo la legge, può emettere, su denuncia giurata, mandato di cattura contro l'estradando in modo che lo stesso possa essere condotto davanti a lui e possano essere valutate le prove offerte nei suoi confronti. Tutti i documenti, le deposizioni e ogni

altro provvedimento possono essere ammessi come prova ai fini dell'estradizione se sono debitamente e legalmente autenticati, in modo da potere essere ricevuti per scopi simili dall'autorità giudiziaria dello Stato da cui l'imputato è fuggito. A questo fine, l'autenticazione deve provenire dal principale funzionario diplomatico o consolare degli Stati Uniti nel paese estero, da cui proviene la domanda di estradizione. Se il giudice ritiene sufficienti le prove così autenticate, dovrà darne atto al segretario di Stato affinché possa essere emesso un provvedimento di consegna dell'estradando allo Stato richiedente. Il magistrato peraltro deve emettere un provvedimento con il quale l'imputato sia posto in stato di detenzione per rimanervi fino al momento della consegna. Ma, quando la detenzione duri oltre un certo periodo di tempo, l'estradando deve essere rilasciato. È anche ammessa la sua liberazione, a seguito di cauzione.

La decisione del giudice investito del procedimento di estradizione è impugnabile dall'interessato davanti a un giudice dello stesso grado. La decisione emessa da questo secondo giudice, può essere a sua volta impugnata davanti a un giudice di appello, e la pronuncia di quest'ultimo davanti... alla Corte federale. Risulta peraltro che l'opposizione a una pronuncia positiva di estradizione, anche se una prima volta respinta, può essere nuovamente proposta sempre davanti a un giudice dello stesso grado di quello che l'ha emessa, per motivi diversi da quelli inizialmente adottati.

c) La domanda di estradizione alle autorità americane e le attività connesse.

A seguito dei documenti e delle richieste ricevute dall'autorità giudiziaria, con nota del 1° marzo 1975 il Ministero degli affari esteri trasmette all'ambasciata italiana degli Stati Uniti la domanda di estradizione per i delitti di bancarotta fraudolenta e falso in bilancio chiedendo nel contempo di accelerare al massimo le procedure relative al deposito degli strumenti di ratifica del nuovo trattato. Il 2 marzo successivo, l'ambasciata informa che la nota verbale, con la richiesta di estradizione, è stata consegnata alle 16,45 del giorno precedente, subito dopo lo scambio degli strumenti di ratifica del trattato, precisando che si è fatto notare al funzionario Knute Malmborg che la richiesta di estradizione deve intendersi basata sull'articolo II del trattato (prima riportato).

Successivamente, con nota del 26 aprile 1975, il Ministero degli affari esteri comunica a quello della giustizia che il Dipartimento di Stato ha sollevato obiezioni circa l'inadeguatezza della documentazione inviata a sostegno della richiesta, dal punto di vista sia sostanziale che formale. Il Ministero della giustizia risponde alle obiezioni in data 2 maggio 1975 e contemporaneamente sollecita l'ambasciata italiana a seguire con particolare attenzione il caso Sindona, trattandosi della prima estradizione richiesta sulla base del nuovo trattato.

Ma, in data 5 maggio 1975, il Ministero degli affari esteri comunica la nota verbale del Dipartimento di Stato, con la quale si rileva la mancanza di alcuni dei requisiti prescritti dal Trattato di estradizione e dalla legislatura americana. Più specificamente, secondo il Dipartimento di Stato, difetterebbero le prove sufficienti, di cui fa cenno l'articolo V del Trattato, e inoltre, a differenza di quanto stabilisce l'articolo XI dello stesso trattato

(prima trascritto), le autorità italiane avrebbero ommesso l'indicazione delle norme in materia di prescrizione dei reati ascritti a Sindona e i documenti necessari per la sua identificazione. Con la stessa nota verbale, si fa anche presente che negli Stati Uniti sono in corso indagini a carico di Sindona per il dissesto della Franklin Bank.

Con successiva nota del 15 maggio 1975, il Ministero degli affari esteri chiede a quello della giustizia che la documentazione venga integrata con i seguenti elementi: una più precisa indicazione dei reati commessi, i necessari chiarimenti circa la natura penale della fattispecie di cui all'articolo 2621 del codice civile, una migliore esposizione delle prove concernenti i reati che hanno dato luogo ai due provvedimenti di coercizione, le possibili previsioni in ordine al corso futuro del procedimento, l'indicazione delle norme vigenti in Italia sulla prescrizione dei reati, i documenti occorrenti per l'identificazione di Sindona come la persona ricercata. Il 26 giugno 1975, il Ministero della giustizia invita la procura generale di Milano a integrare la documentazione nei sensi richiesti, e l'8 luglio successivo la procura generale provvede a trasmettere la documentazione e i chiarimenti sollecitati.

Dal canto suo, in un *memorandum* del 5 agosto 1975, il console italiano a New York fornisce informazioni circa l'attività svolta da Sindona in seno alla comunità italo-americana della città e segnala l'opportunità di perseguire l'estradizione con energia, sollecitando l'invio dei documenti ancora attesi dall'Italia. Già in precedenza, era stato sottolineato dalle nostre rappresentanze diplomatiche e consolari negli Stati Uniti l'interesse che la vicenda rivestiva; mentre in seguito il Ministero degli affari esteri rileva che allo stato la procedura è ferma, in attesa dell'invio da parte italiana delle necessarie integrazioni alla documentazione inviata a suo tempo, e che sarebbe estremamente opportuno che i nostri rappresentanti fossero messi in grado di affrontare la situazione con la necessaria fermezza, dato che Sindona stava svolgendo un'intensa attività diretta a procurarsi l'appoggio di alcuni gruppi italo-americani. Con nota del 9 dicembre 1975, quindi, l'ambasciata assicura il Ministero degli affari esteri di aver trasmesso agli organi competenti la documentazione integrativa, tra cui un rapporto ispettivo della Banca d'Italia. Con successiva nota, in data 17 dicembre 1975, l'ambasciata accenna a una visita negli Stati Uniti dei magistrati Urbisci e Viola e ai loro incontri con funzionari dei Dipartimenti degli esteri e della giustizia, per valutare la ammissibilità della nostra richiesta di estradizione.

d) *La traduzione in inglese della documentazione da presentare a sostegno della richiesta di estradizione.*

La competente direzione generale del Ministero della giustizia (affari penali), in data 18 luglio 1975, chiede la traduzione in inglese della documentazione ricevuta all'apposito ufficio traduzioni dello stesso Ministero; ma l'ufficio traduzioni risponde che, per carenza di organico e per difficoltà organizzative, non è in grado di provvedere. Il Ministero pertanto, in data 1° agosto 1975, chiede alla procura generale di Milano di provvedere alla traduzione, servendosi di comuni interpreti e ricorrendo quindi alla procedura dell'interpretazione prevista dal codice. Di eseguire l'incomben-

te viene incaricato il consigliere istruttore del tribunale di Milano e all'esito delle operazioni, in data 13 novembre 1975, il procuratore generale trasmette al Ministero della giustizia i documenti in originale e nella traduzione inglese. Il 15 novembre la documentazione viene trasmessa al Ministero degli affari esteri, che provvede a inoltrarla alla nostra ambasciata negli Stati Uniti in data 19 novembre.

e) *Inizio, negli Stati Uniti, della procedura di estradizione. L'attività della procura distrettuale.*

A seguito di una richiesta telegrafica, in data 26 marzo 1976, del Ministro della giustizia (Bonifacio) alla nostra ambasciata negli Stati Uniti in ordine allo stato della procedura di estradizione, si apprende, per una comunicazione del Ministero degli affari esteri, che sin dal gennaio 1976, il Dipartimento di Stato e quello della giustizia hanno provveduto a trasmettere, con parere favorevole, la richiesta di estradizione e la relativa documentazione al procuratore distrettuale competente, Kenney. Il 2 aprile 1976, peraltro il Ministero degli affari esteri informa che il procuratore si è dichiarato disposto a chiedere l'arresto di Sindona in vista dell'apertura del procedimento dibattimentale di estradizione; ma successivamente, con note del 23 e 24 giugno 1976, lo stesso Ministero precisa che il procuratore aveva soprasseduto sulla decisione di richiedere l'arresto, per la necessità di avere chiarimenti su alcuni dettagli formali dei documenti; il procuratore aveva aggiunto di aver chiesto direttamente ai magistrati milanesi che si occupavano dell'inchiesta i suddetti chiarimenti e che, appena ricevuti alcuni documenti esplicativi, di cui era in attesa, avrebbe richiesto l'arresto di Sindona (l'incontro di cui parla Kenney dovrebbe essere lo stesso menzionato in una nota del giudice istruttore Urbisci in data 8 luglio 1976, secondo la quale Kenney si era recato a Milano nella seconda decade di maggio per assistere all'espletamento di una rogatoria e in quell'occasione lo stesso giudice istruttore, il pubblico ministero e Kenney avevano avuto dei colloqui informali circa l'inchiesta relativa a Sindona e la sua eventuale estradizione).

Successivamente, in data 30 giugno 1976, l'ambasciata comunica che il procuratore è sin d'ora in grado di chiedere l'arresto, ma, poiché, si appresta ad andare in vacanza, viene sollecitato il consenso (del Ministero degli affari esteri) a che la richiesta di arresto venga inoltrata al rientro in sede di Kenney.

Intanto Sindona viene condannato dal pretore di Milano, con sentenza del 25 giugno 1976, quale responsabile del delitto di cui all'articolo 38 della legge bancaria, e il Dipartimento della giustizia chiede una copia della sentenza. Il 13 luglio il procuratore generale trasmette al Ministero della giustizia per l'inoltro negli Stati Uniti una serie di atti, a integrazione della documentazione già presentata per l'estradizione. Della traduzione dei documenti viene incaricata la procura generale di Roma, che vi provvede dal 28 luglio al 18 agosto; e la stessa procedura viene seguita anche per la traduzione della sentenza. Il 24 luglio 1976 l'ambasciata comunica che il procuratore ha preparato ogni cosa per l'avvio della procedura e che il mandato di arresto dovrebbe essere emesso entro i primi di agosto. Il procuratore peraltro ritiene necessaria la copia della

sentenza di condanna, richiesta dal Dipartimento della giustizia, per opporsi all'eventuale liberazione condizionale di Sindona. Il 21 agosto, viene ribadita dall'ambasciata la disponibilità del procuratore a chiedere l'arresto di Sindona, qualora arrivi tempestivamente la documentazione aggiuntiva. Nella stessa nota si mette in evidenza il timore che spirino i termini fissati dall'articolo XIV del trattato per la trasmissione di prove aggiuntive (v. paragrafo sul trattato) e si segnala nuovamente l'utilità della trasmissione di copia della sentenza di condanna. Il Ministero della giustizia, in quegli stessi giorni, aveva provveduto a trasmettere a quello degli affari esteri la nuova documentazione, facendo inoltre presente che era in corso la traduzione della sentenza, ma che era inutile attenderne l'arrivo, in considerazione del suo contenuto, mentre era opportuno continuare a insistere sulla richiesta di arresto. Nel frattempo, il Ministero degli affari esteri ha anche comunicato che Sindona aveva chiesto la restituzione del passaporto ritiratogli fin dal 1975 e che il Dipartimento della giustizia si era dichiarato disposto ad esaminare con favore la nostra richiesta che il passaporto fosse consegnato alle autorità italiane. In questo stesso senso si esprimeva il Ministro della giustizia, mentre in data 26 agosto 1976 il Ministero degli affari esteri assicura di aver trasmesso negli Stati Uniti la nuova documentazione.

Per quanto riguarda il passaporto, l'ambasciata informa che la richiesta di consegna alle autorità italiane deve essere sottoposta al giudizio di una Corte e che a tanto provvederà Kenney, chiedendo alla Corte la concessione di un termine di trenta giorni, per il caso che il passaporto venga riconsegnato a Sindona; ciò per avere il tempo di inoltrare una nuova domanda di estradizione.

In seguito, però, con nota del 31 agosto, l'ambasciata comunica che le dichiarazioni di Ambrosoli circa la veridicità delle informazioni contenute nel rapporto redatto per conto della Banca d'Italia, non risultano asseverate con giuramento e che nemmeno risulta che Ambrosoli sia stato ammonito circa le possibili conseguenze penali della sua dichiarazione (così come prescrive il ricordato articolo XI del trattato). Si chiede pertanto che il rapporto di Ambrosoli venga integrato con l'accennata ammonizione, anche in italiano. A tanto si provvede con la trasmissione di quanto richiesto in data 9 settembre 1976.

f) *La presentazione della domanda di estradizione da parte del procuratore. La fase iniziale del procedimento davanti al giudice.*

Il 9 settembre 1976 l'ambasciata comunica che il giudice ha ordinato l'arresto di Sindona, fissando una cauzione di tre milioni di dollari, che è stata adempiuta, parte con un versamento di denaro, parte con l'assunzione di un impegno a versare la somma residua da parte dello stesso Sindona, della moglie e della figlia (successivamente, nel luglio 1977, il sostituto Viola darà parere negativo all'esclusione dell'impegno assunto dalla moglie e dalla figlia di Sindona).

A seguito della prestazione della cauzione, Sindona è liberato e gli viene imposto l'obbligo di risiedere nei quartieri orientali della città. L'arresto di Sindona, comunque, secondo quanto rileva l'ambasciata, non esclude la necessità di integrare utilmente la documentazione. Il giudice

ad ogni modo ha fissato il termine del 24 settembre per la presentazione dei documenti ed ha concesso un mese di tempo per la presentazione delle controdeduzioni da parte di Sindona, sicché è prevedibile che l'udienza si terrà dopo il 15 ottobre.

Il 15 settembre viene trasmessa al Ministero degli affari esteri la copia tradotta della sentenza di condanna, che il 17 successivo è inviata negli Stati Uniti.

Con altra nota del 27 settembre, l'ambasciata riferisce che il procuratore, per controbattere le deduzioni dei difensori di Sindona, chiede:

a) una dichiarazione di ammonizione, ai sensi dell'articolo 357 del codice di procedura penale (relativo all'esame dei testimoni), dell'estensore del rapporto della Banca d'Italia;

b) una dichiarazione di autenticità della fotografia di Sindona, trasmessa con la documentazione aggiuntiva;

c) un'attestazione del sostituto circa le norme sulla prescrizione specificamente applicabili al caso di specie.

Il procuratore generale adempie la richiesta in data 2 ottobre, mentre l'ambasciata comunica che per quanto riguarda il rapporto ispettivo della Banca d'Italia una nuova traduzione, ai fini di completarla con l'ammonizione di cui sopra ed anche perché quella esistente non risulta al giudice sufficientemente chiara, può essere fatta a cura della stessa ambasciata, che dovrebbe essere autorizzata dal Ministero della giustizia a servirsi a questo scopo dello studio legale Pavia e Harcourt.

Con successiva nota del 2 ottobre 1976, l'ambasciata informa che le obiezioni dei legali di Sindona sono centrate su due punti:

a) l'asserito carattere politico dell'accusa;

b) il tentativo di contestazione della regolarità formale dei documenti presentati a sostegno della richiesta di estradizione. Con la stessa nota, si comunica che i nostri documenti saranno presentati il 25 ottobre, e le controdeduzioni dei difensori di Sindona entro il 25 novembre. La decisione è prevedibile che venga emanata nel febbraio 1977, mentre la procedura potrà con ogni verosimiglianza concludersi alla fine del 1977. Viene anche segnalato il pericolo che Sindona nel frattempo venga formalmente incriminato negli Stati Uniti, perché ciò potrebbe compromettere il corso ulteriore del procedimento, data la poca chiarezza sul punto del trattato.

Il 4 ottobre il Ministero della giustizia trasmette a quello degli affari esteri le dichiarazioni richieste all'autorità giudiziaria milanese ed il direttore generale degli affari penali autorizza la nuova traduzione a cura dell'ambasciata del rapporto ispettivo della Banca d'Italia. I documenti quindi sono trasmessi negli Stati Uniti dal Ministero degli affari esteri con nota dell'8 ottobre. Nello stesso giorno, l'ambasciata informa che le integrazioni richieste dal procuratore non intaccano la validità della nostra documentazione e che la necessità dell'ammonimento deriva dal contenuto di una pronuncia giudiziaria emanata dopo la presentazione dei documenti. Il 22 ottobre, l'ambasciata comunica che il testo della traduzione e della nuova documentazione consegnata a Kenney è stato ritenuto soddisfacente, salvo per quanto riguarda alcuni chiarimenti che saranno chiesti dal procuratore direttamente ai magistrati milanesi. L'ambasciata quindi informa che il giudice ha concesso a legali di Sindona una dilazione fino

al 10 dicembre per presentare eventuali obiezioni, e con nota del 15 dicembre 1976 informa che la difesa dell'estraddando ha presentato al giudice una propria documentazione (già in precedenza consegnata a Kenney) ed ha svolto le sue controdeduzioni. La documentazione risulta costituita da una serie di dichiarazioni (*affidavit*), in cui si fa cenno a una pretesa persecuzione politica contro Sindona e al pericolo di vita che egli correrebbe se tornasse in Italia. Le dichiarazioni figurano rilasciate da: Licio Gelli, Francesco Bellantonio, John Mac Caffery, Stefano Gullo, Philip A. Guarino, Anna Bonomi, Flavio Orlandi, Edgardo Sogno, Carmelo Spagnuolo e dall'avvocato Strina. Secondo l'ambasciata, le dichiarazioni suddette non risultano asseverate da giuramento né sono accompagnate da un avvertimento circa le conseguenze a cui si va incontro qualora si renda una falsa testimonianza. Il procuratore Kenney pertanto ha espresso il parere che a prima vista la documentazione non esclude la fondatezza dell'accusa, e vorrebbe d'altra parte avere chiarimenti in ordine alle disposizioni della legge italiana in materia di deposizioni di persone ascoltate in qualità di indiziati o di imputati. Con altra nota del 16 dicembre 1977, l'ambasciata comunica che la linea di Kenney è quella di sostenere l'inammissibilità delle testimonianze a sostegno di una pretesa persecuzione politica di Sindona, di non presentare altra documentazione, di rinunciare ad utilizzare le dichiarazioni di persone incriminate, dato che, non essendo corredate da giuramento o dall'ammonizione equivalenti, potrebbero essere giudicate irricevibili. Con successiva nota, l'ambasciata conferma che la tesi di Sindona secondo cui la sua incriminazione sarebbe dovuta a ragioni politiche e non giuridiche appare priva di efficacia e che al massimo potrebbe indurre il giudice a chiedere informazioni al Dipartimento di Stato circa i rischi a cui potrebbe andare incontro Sindona se tornasse in Italia. Le controdeduzioni della difesa tendono d'altra parte a far giudicare inammissibili le testimonianze rese da ex collaboratori di Sindona, a loro volta incriminati; e si è visto come Kenney sul punto fosse del parere di rinunciare all'utilizzazione di queste dichiarazioni. La chiave di volta del procedimento rimane il rapporto Ambrosoli, che è pienamente valido, in quanto l'ammonizione circa le conseguenze connesse alla sua falsità non era richiesta al momento della presentazione del documento, e in seguito è stata presentata altra copia del rapporto con la prescritta ammonizione. Per Kenney sarebbe peraltro necessario conoscere i limiti della carcerazione preventiva vigenti in Italia.

Il sostituto Viola provvede pertanto a trasmettere una relazione sull'istituto della carcerazione preventiva e sulle norme vigenti in materia, anche con riferimento al caso concreto. Lo stesso Viola, con altra relazione, precisa, con l'indicazione dei relativi articoli di legge, quali siano, secondo l'ordinamento italiano, i diritti e in genere la posizione degli imputati.

Successivamente, il Ministro della giustizia, che ha avuto notizia dall'ambasciata dell'opportunità di disporre di adeguati profili dei firmatari degli *affidavit*, rispondendo a una richiesta di quello dell'interno, precisa che non è in grado di dare informazioni per quanto riguarda le persone che hanno rilasciato gli *affidavit*, se non su Sogno (in relazione a un procedimento penale a suo carico) e sul magistrato Spagnuolo. Per quest'ultimo si precisa che è stato disposto il suo trasferimento di ufficio

dall'incarico di procuratore generale di Roma e quindi l'inizio a suo carico di un procedimento disciplinare, con richiesta di sospensione dalle funzioni; ciò che, secondo una nota successiva dell'ambasciata in data 15 aprile 1977, avrebbe offerto uno spunto ai legali di Sindona per avallare la tesi della persecuzione politica.

Queste iniziative risultano tra l'altro sollecitate anche dall'avvocato Giuseppe Melzi con un esposto, nel quale si fa anche cenno a un'indagine che avrebbero condotto Spagnuolo ed altri, per sei settimane, sulla accuse rivolte a Sindona.

g) *L'ordinanza della corte di appello di Milano nella causa d'appello contro la decisione di rigetto dell'opposizione alla dichiarazione dello stato di insolvenza della Banca Privata Italiana.*

Si inserisce a questo punto una vicenda, che viene sfruttata dalla difesa di Sindona per tentare di opporsi all'extradizione. Dopo la dichiarazione dello stato di insolvenza della Banca Privata Italiana, Sindona aveva proposto opposizione, ma l'opposizione era stata respinta dal tribunale. Avverso tale pronuncia viene presentato appello e il procedimento è assegnato alla IV sezione civile della corte di appello di Milano. Con ordinanza del 10 gennaio 1977, la corte di appello, composta per l'occasione dai magistrati Lilli Di Primo, presidente, Giovanni Cacopardo, Ferdinando Rea, relatore ed estensore del provvedimento, Ettore Napoli ed Elio Longato, dispone l'acquisizione di determinati documenti.

A seguito dell'ordinanza, viene chiesta la sospensione del procedimento per bancarotta fraudolenta pendente a carico di Sindona. Nello stesso tempo, come risulta da una nota del Ministero degli affari esteri a quello della giustizia in data 1° aprile 1977, negli Stati Uniti i legali di Sindona chiedono la sospensione del procedimento di estradizione, facendo riferimento all'ordinanza, col dire che in Italia si sarebbero verificati «drammatici sviluppi» nel procedimento civile concernente le banche di Sindona.

Intanto, il giudice istruttore penale dott. Urbisci, con ordinanza del 14 febbraio 1977, aveva respinto l'istanza di sospensione del processo per bancarotta fraudolenta. L'ordinanza di Urbisci viene quindi trasmessa all'ambasciata italiana, che a sua volta la invia a Kenney, che pertanto si oppone all'esibizione dell'ordinanza della corte di appello civile, sul rilievo che il provvedimento di Urbisci aveva escluso che la pronuncia suddetta potesse avere effetto sul procedimento in corso. Lo stesso Kenney peraltro (come si ricava sempre dalla citata nota del Ministero degli affari esteri) rileva che sarebbe utile acquisire informazioni circa le valutazioni della corte di appello o quanto meno un'assicurazione formale in ordine alla reciproca indipendenza dei procedimenti penale e civile.

In risposta a queste richieste, la direzione competente del Ministero della giustizia fa rilevare che non è possibile che il giudice esprima apprezzamenti o pareri su materie oggetto del suo giudizio; nello stesso tempo, però, un magistrato della suddetta direzione generale provvede a rilasciare un *affidavit*, circa i rapporti, così come sono disciplinati in Italia, tra processo penale e civile, con particolare riguardo al delitto di bancarotta fraudolenta.

Con nota del 1° giugno 1977, quindi il Ministero della giustizia comunica a quello degli affari esteri che il 7 giugno passerà in decisione la causa civile di appello e con nota successiva del 7 giugno informa che la causa è effettivamente passata in decisione e che è stato sollecitato, attraverso il pubblico ministero, il deposito della motivazione. Il Ministero della giustizia, inoltre, comunica, con altra nota, che la Cassazione ha respinto il ricorso presentato dalla difesa contro il provvedimento del giudice istruttore penale, mentre, in data 12 luglio 1977, la procura generale informa che la IV sezione della corte di appello ha depositato la sentenza, rigettando l'appello di Sindona e impedendo definitivamente così ai suoi difensori di servirsi della sua precedente ordinanza.

h) *La prima decisione sulla domanda di estradizione e lo svolgimento della relativa fase procedurale.*

Nel gennaio del 1977, l'ambasciata comunica che il giudice incaricato della procedura (Griesa) dovrebbe far conoscere la sua decisione entro giugno e che la pronuncia potrebbe essere anche interlocutoria.

Successivamente, dopo che era stato superato il problema conseguente alla decisione della IV sezione civile della corte d'appello di Milano, il Ministero degli affari esteri, con nota del 12 novembre 1977, informa quello della giustizia che, secondo la prassi americana, il giudice Griesa, anticipando oralmente la propria decisione, aveva riconosciuto la fondatezza della richiesta e si apprestava a firmare nelle settimane seguenti l'ordine di estradizione.

Con una nota dello stesso giorno, però, il Ministero della giustizia manifesta le sue preoccupazioni a quello degli affari esteri in relazione a una notizia diffusa dalla RAI-TV, secondo cui, il giudice statunitense, in contrasto con le informazioni ufficiali, avrebbe deciso di ascoltare alcuni testimoni sulle asserite conseguenze politiche dell'extradizione. L'ambasciata conferma la notizia, riferendo che il giudice, attenendosi ad un precedente giurisprudenziale relativo ad alcuni profughi haitiani, ha deciso di soprassedere alla sua decisione, per dare la possibilità ai difensori di suffragare le loro tesi con nuove argomentazioni.

L'ambasciata e il Ministero degli affari esteri riferiscono quindi, con una serie di note, che le nuove argomentazioni dei legali di Sindona hanno formato oggetto di comparse scritte e che il giudice, dopo averle esaminate, deciderà se il loro contenuto sia tale da rendere necessaria l'esibizione di altro materiale probatorio e se sia o no opportuno dar luogo a un contraddittorio orale. A quest'ultima ipotesi si è opposto il procuratore Kenney, il quale peraltro ha anche fatto sapere di non essere al corrente dell'asserita presentazione di un parere da parte di un certo professor Lilli. Dal canto suo, il Dipartimento della giustizia (sempre secondo le informazioni dell'ambasciata) aveva confermato che la difesa di Sindona, avrebbe potuto chiedere, a scopo dilatorio, un'udienza conoscitiva (*hearing*) al Dipartimento di Stato. A seguito di una richiesta del Ministero della giustizia, con cui si sollecitano altre notizie circa le determinazioni del giudice, l'ambasciata comunica che, dopo un'udienza tenutasi il 14 dicembre, il giudice ha deciso per un contraddittorio orale, da tenersi in un'udienza fissata per il 6 gennaio 1978; e che il procuratore Kenney

consigliava le autorità italiane di avvalersi, per l'udienza suddetta, dell'assistenza dell'avvocato Pavia, posto che lo stesso giudice ha messo in evidenza l'opportunità della presenza di un esperto bilingue. Il ministro della giustizia quindi, in data 22 dicembre 1977, su richiesta della competente direzione generale, autorizza l'intervento dell'avvocato Pavia.

Con altra nota dell'11 gennaio 1978, il Ministero degli affari esteri informa che durante l'udienza, tenutasi il 10 e non il 6 gennaio, il giudice ha chiesto spiegazioni circa gli elementi costitutivi del delitto di bancarotta fraudolenta secondo la legge italiana, tenendo così ad accertare la sufficienza del materiale acquisito per dedurre la configurabilità del reato. Ma poiché gli elementi raccolti non erano apparsi sufficienti, l'udienza era stata aggiornata. Con una sua nota dell'11 gennaio, quindi, l'ambasciata precisa che fino a quel momento Sindona non era stato interrogato, ma ammette la possibilità dell'interrogatorio. Sempre secondo la nota dell'ambasciata, inoltre, le osservazioni dei legali di Sindona, per cui lo stesso non avrebbe avuto dirette responsabilità nella gestione della Banca Privata Italiana non erano tali, a parere di Kenney, da trovare ascolto da parte del giudice. Dal canto suo, il Ministero della giustizia informa che, pur pensando che la documentazione fino allora fornita doveva essere ritenuta sufficiente, era tuttavia disponibile ad inviarne altra; mentre l'ambasciata comunica che, secondo l'avvocato Pavia, vi era stato un recente, inatteso cambiamento di opinione del giudice e che non era certo che all'esito della nuova udienza il giudice avrebbe considerato definitivamente acquisiti tutti i necessari elementi di giudizio.

Infatti, all'udienza del 12 gennaio, il giudice chiede a Kenney un nuovo *affidavit*, dell'autorità giudiziaria italiana in cui sia chiarito tra l'altro se secondo la legge fallimentare la procedura di liquidazione coatta possa dar luogo al delitto di bancarotta fraudolenta. Viene quindi fissata una nuova udienza per il 18 gennaio, mentre dall'Italia sono spediti gli altri documenti richiesti, e cioè un *affidavit*, circa gli estremi dei reati contestati e gli articoli di legge violati. In data 16 gennaio, l'ambasciata sottolinea le perplessità suscitate dal comportamento del giudice, comunicando che è stato anche effettuato un passo presso il Dipartimento di Stato per segnalare la questione. La successiva udienza del 18 gennaio non dà luogo a risultati concreti, in quanto il giudice, ritenuto necessario un ulteriore approfondimento del problema, si limita a concedere alle parti un termine di quindici giorni per presentare documenti ed eventuali compare. Tale decisione viene spiegata dall'ambasciata, in una nota del 28 gennaio 1978, come un'espressione del desiderio del giudice Griesa di comprendere l'esatto significato e l'ambito di operatività delle norme italiane, che trovano applicazione nel caso in esame. Successivamente, dopo uno scambio di note tra il Ministero della giustizia e l'ambasciata (tramite il Ministero degli affari esteri) in ordine al termine concesso per la presentazione dei nuovi documenti ed alla loro effettiva presentazione, il Dipartimento di Stato americano (come informa l'ambasciata) chiede precisazioni scritte in merito alle garanzie e ai diritti di cui godono in Italia gli imputati; mentre il procuratore Kenney segnala la necessità dell'invio di un'altra copia della sentenza del 14 ottobre 1974 dichiarativa dello stato di insolvenza della Banca Privata Italiana, posto che quella trasmessa in precedenza non risultava legalizzata, o come in seguito me-

glio si precisa risultava legalizzata in base alla Convenzione del 1968, e quindi irregolarmente. Dopo alcune note dell'autorità italiana, che tendono a precisare come la sentenza sia stata a suo tempo trasmessa e come non sia possibile contestarne la regolarità, il Ministero della giustizia, data l'insistenza da parte americana, con nota del 18 febbraio 1978 provvede a trasmettere una nuova copia, regolarmente legalizzata, della sentenza dichiarativa dell'insolvenza. Il Ministero della giustizia provvede anche a informare le autorità americane sulle garanzie della difesa vigenti in Italia e il 5 aprile 1978, dopo aver ricevuto notizia dell'avvenuto scambio delle comparse, comunica all'ambasciata che le autorità italiane si atterranno al principio di specialità e che non saranno sollevate obiezioni se l'extradizione verrà concessa con esclusione dei casi che già formano oggetto del provvedimento pendente negli Stati Uniti per i fatti della Banca Franklin. Sempre il Ministero della giustizia, con altra nota del 24 aprile, diretta al Ministero degli affari esteri, trasmette un *affidavit* del sostituto procuratore e i testi di legge circa le garanzie di difesa e i diritti spettanti agli imputati in Italia.

Quindi, con nota del 18 maggio 1978, l'ambasciata comunica che il giudice Griesa in pari data si è pronunciato per l'estradabilità di Sindona, con una sentenza di 78 pagine. Il giudice invece non ha accolto l'istanza di arresto di Sindona, il quale dal canto suo ha presentato ricorso, sul quale si pronuncerà un giudice dello stesso grado di Griesa.

i) *L'opposizione di Sindona e la seconda decisione che conferma la sua estradabilità.*

Dopo la decisione del giudice Griesa, risultano inviati al Presidente del consiglio italiano, onorevole Giulio Andreotti, numerosi telegrammi provenienti dalla comunità italo-americana di New York, che sollecitano interventi a favore di Sindona. Intanto, con nota del 5 luglio 1978, il procuratore generale di Milano trasmette al Ministero della giustizia, tramite corriere, un *affidavit*, di Viola del 30 giugno 1978. L'*affidavit*, che secondo la stessa nota figura richiesto verbalmente a Viola dal procuratore Kenney, contiene le seguenti attestazioni:

a) che Sindona, come si rileva dal mandato di cattura del giudice istruttore in data 2 luglio 1975, non è stato mai incriminato in Italia per le operazioni illecite commesse negli Stati Uniti (Banca Franklin e Talcott);

b) che non è stato incriminato per i suddetti reati proprio in previsione di una sua eventuale incriminazione per gli stessi fatti negli Stati Uniti, e quindi per evitare qualsiasi controversia in ordine all'applicazione del trattato di estradizione, conseguente alla disposizione di cui all'articolo VI, n. 1;

c) che quindi l'eventuale incriminazione di Sindona negli Stati Uniti necessariamente riguarderebbe fatti che, per il tempo e il luogo in cui si sono verificati, sono diversi da quelli per i quali si procede in Italia;

d) che ad ogni modo l'autorità giudiziaria italiana è a conoscenza, in base ai documenti acquisiti, di come si svolsero le operazioni Franklin e Talcott, che infatti vengono sommariamente esposte.

In data 8 luglio 1978, il Ministero della giustizia, ricevuta la nota, chiede la versione in inglese dell'*affidavit*, e l'ufficio traduzioni del Ministero lo restituisce tradotto in data 28 luglio 1978. Il 4 agosto successivo, il Ministero della giustizia trasmette due copie dell'*affidavit* a quello degli affari esteri, per l'ulteriore inoltro alla competente autorità statunitense, previa la consueta legalizzazione della documentazione da parte dell'ambasciata degli USA a Roma. Una terza copia dell'*affidavit*, viene allegata per l'inoltro al Dipartimento della giustizia, che ha richiesto di avere a disposizione un esemplare di tutti i documenti concernenti l'estradizione. I documenti pertanto vengono trasmessi dal Ministero degli affari esteri alla nostra ambasciata a Washington, che con nota dell'11 agosto assicura di aver provveduto trasmettere l'*affidavit* di Viola al Dipartimento di Stato e a quello della Giustizia.

Con altra nota, l'Ambasciata comunica altresì che i difensori di Sindona hanno illustrato con memorie i motivi di opposizione al provvedimento di Griesa e che Kenney non intende replicare. Quindi con decisione del 15 novembre 1978 (di cui l'ambasciata dà notizia il giorno dopo), il giudice Werker (dello stesso grado del giudice Griesa) ritiene emessa correttamente la dichiarazione di estradabilità e respinge l'apposizione al decreto per *habeas corpus*. Il giudice invece non decide sulla richiesta di arresto e, sempre secondo quanto riferisce l'ambasciata, il procuratore Kenney esprime l'opinione che Sindona ricorrerà contro la nuova pronuncia. Con successiva nota del 23 novembre, diretta al Ministero degli affari esteri (e da questo trasmessa all'ambasciata in data 1° dicembre 1978), il Ministero della giustizia sollecita l'interessamento delle autorità statunitensi per l'emissione dell'ordine di arresto, ma, con nota del 7 dicembre 1978, l'ambasciata risponde che l'arresto non è possibile se non quando sia stato definito il giudizio di appello, nel frattempo già iniziato dalla difesa di Sindona.

Intanto, con nota del 23 dicembre 1978, il Ministero della giustizia chiede all'ambasciata notizie sulla procedura di estradizione e sulla decisione di Werker. A sua volta, il 23 gennaio 1979 il procuratore generale di Milano trasmette al Ministero della giustizia copia della sentenza istruttoria, con cui Sindona è stato assolto dal reato di cui all'articolo 2628 del codice civile. Nuove notizie sullo stato della procedura di estradizione vengono chieste dal Ministero della giustizia all'ambasciata con nota del 1° marzo 1979; mentre, il 5 marzo successivo, il Ministero degli affari esteri comunica a quello della giustizia che il giudizio di appello si svolgerà tra il 12 e il 16 dello stesso mese, per poi precisare, con altra nota dell'11 marzo 1979, che l'udienza è fissata per il 21 marzo.

1) *L'inizio del procedimento per i fatti della Banca Franklin e la nuova opposizione di Sindona all'estradizione.*

Con nota del 19 marzo 1979, l'ambasciata comunica che Sindona è stato rinviato a giudizio per i fatti della Banca Franklin, ma che a parere di Kenney il fatto non dovrebbe avere influenza sul procedimento di estradizione in corso. Con altra nota del 9 aprile (trasmessa dal Ministero degli affari esteri a quello della giustizia l'11 seguente), l'ambasciata informa che l'udienza di appello (nel procedimento di estradizione), fissata per

il 21 marzo è stata rinviata *sine die* per dare luogo allo svolgimento del processo per i resti connessi al fallimento della Banca Franklin. Si precisa inoltre che, secondo informazioni date da Kenney, la settimana precedente la difesa di Sindona ha presentato un nuovo ricorso per *habeas corpus* contro i verdetti di Griesa e di Werker, sostenendo la sussistenza di un vincolo di connessione tra i reati per cui è stata chiesta l'estradizione e quelli concernenti la Banca Franklin e deducendone di conseguenza l'illegittimità dell'estradizione. A richiesta dell'ambasciata, peraltro, Kenney, confermando quanto già in precedenza aveva affermato, ha asserito che a suo parere il nuovo ricorso dovrebbe rappresentare una semplice battuta di arresto del procedimento di estradizione, ma non dovrebbe ritardarne la definizione. Il procuratore ha anche aggiunto, sempre secondo le informazioni dell'ambasciata, di essersi intrattenuto sull'argomento col sostituto Viola, col quale conterebbe di incontrarsi in occasione di un suo viaggio in Italia, che effettuerebbe di lì a qualche settimana.

Con successiva nota del 10 maggio 1979, l'ambasciata comunica di avere appreso da Kenney che il ricorso presentato da Sindona e fondato sulla coincidenza tra i reati commessi in America con quelli avvenuti in Italia sarà esaminata dal giudice Werker, e cioè dallo stesso giudice che già si era espresso a favore dell'estradizione. Secondo le previsioni di Kenney, inoltre, la decisione di Werker dovrebbe essere pronunciata prima dell'inizio del processo concernente la Franklin bank.

m) *La decisione di sospendere l'estradizione e i fatti che la precedettero.*

Con una nota del 15 giugno 1979, trasmessa a mano mediante corriere speciale della Polfer, il procuratore generale di Milano invia al Ministero della giustizia (direzione generale affari penali) nuovi *affidavit* del locale procuratore delle Repubblica, con preghiera di volerli inoltrare per via diplomatica al procuratore Kenney. Secondo quanto si desume da successive notizie di stampa a seguito di dichiarazioni rese dal sostituto Viola, nel plico erano contenute tra l'altro dichiarazioni dei magistrati inquirenti sulla vicenda Sindona, nelle quali si metteva in evidenza che il finanziere siciliano era stato incriminato in Italia soltanto per i fatti connessi al fallimento della Banca Privata Italiana e non anche per quelli che formavano oggetto dei processi in corso in America. Alle dichiarazioni erano allegate copie dei capi di imputazione contestati a Michele Sindona. Sempre dalla stessa fonte si desume che i documenti erano stati fatti tradurre in inglese a cura del consolato degli Stati Uniti per accelerarne al massimo la trasmissione alla competente magistratura statunitense.

Il Ministero della giustizia (direzione generale affari penali), ricevuti i documenti, li trasmette al Ministero degli affari esteri (e più precisamente all'ufficio IX della direzione generale emigrazione e affari sociali, che è l'ufficio a cui in genere figura intestata la stragrande maggioranza se non la totalità della documentazione del Ministero degli affari esteri relativa all'estradizione), con nota del 21 luglio 1979, al fine di curare la prescritta legalizzazione dei documenti presso l'ambasciata statunitense di Roma, così come richiesto dalle autorità americane e di inviarli poi all'ambasciata italiana a Washington. La nota testualmente conclude:

«Si resta in attesa di un cortese cenno di assicurazione, significando che la documentazione stessa è stata richiesta, direttamente e con estrema urgenza, dal procuratore distrettuale dello Stato di New York John Kenney al dottor Guido Viola».

Alla suddetta nota il Ministero degli affari esteri risponde con un teletto del 7 luglio 1979 firmato dal direttore generale dell'emigrazione, che è del seguente testuale tenore:

«Riferimento nota del 21 giugno 1980 n. 167/120/180/74 assicurata per lit. 100 pervenuta al competente ufficio di questa Direzione generale in data odierna, osservarsi che attestazione di legale autenticità a nome ministro giustizia dei documenti da far legalizzare presso questa ambasciata USA est priva della firma. Pregasi provvedere, prendendo contatto con capo ufficio IX questa direzione generale».

Con successiva nota del 9 luglio 1979, la direzione generale emigrazione e affari sociali del Ministero degli affari esteri trasmette i documenti, spediti dal Ministero della giustizia in data 21 giugno, all'ambasciata di Italia negli Stati Uniti, con preghiera di inoltrarli al procuratore distrettuale. Nella nota si ripete che la documentazione spedita dal Ministero della giustizia a quello degli affari esteri era pervenuta in data 7 luglio e la stessa annotazione figura apposta all'originale della nota del Ministero della giustizia allegata agli atti trasmessi alla Commissione dal Ministero degli affari esteri.

Quindi, con *telex* del 13 luglio 1979, il Ministero della giustizia, sulla base di informazioni del Ministero degli affari esteri, in data 12 luglio, informa la procura generale di Milano che l'ambasciata ha provveduto a consegnare in data 11 luglio al Dipartimento di Stato la documentazione pervenuta negli USA nella serata del 10 luglio e che un altro esemplare degli stessi documenti è stato consegnato al procuratore Kenney.

Intanto, secondo informazioni inviate dall'ambasciata, il giudice Werker, con una pronuncia del 6 luglio 1979, aveva già deciso di porre termine entro dieci giorni al procedimento di estradizione, a causa dell'asserita coincidenza dei reati su cui era basata la domanda di estradizione con quelli che formavano oggetto del procedimento penale pendente per i fatti della Banca Franklin. Secondo la decisione di Werker, e diversamente dalla contraria opinione sostenuta nel procedimento dal procuratore, i fatti avevano un'origine comune costituita da una serie di vaste e frammentate operazioni fraudolente che non sarebbe stato possibile assoggettare a giudizi separati.

Il contenuto della decisione di Werker e il ritardo (rispetto alla pronuncia) con cui i documenti spediti da Milano risultano pervenuti negli Stati Uniti sono alla base di una dichiarazione resa alla stampa dal sostituto Viola. In essa il magistrato manifesta anzitutto la sua sorpresa che i fatti per cui si procede in Italia siano stati ritenuti identici a quelli per cui Sindona è processato in America, quando invece si tratta di fatti diversi; rileva poi che:

«desta amarezza che documenti di estrema importanza, che avrebbero permesso al giudice Werker di meglio valutare la questione, siano ancora fermi se non addirittura smarriti presso il Ministero

degli affari esteri, che avrebbe dovuto apporre solo un timbro e inviargli poi all'ambasciata americana di Roma»;

e conclude col sottolineare che da troppi anni si sarebbero registrate interferenze e omissioni a favore di Sindona e che da tempo è aperta

«un'inchiesta sui vari intralci, che la massoneria, ben individuate forze politiche e la mafia hanno frapposto al corso della giustizia».

Nella stessa occasione, in cui registra le suddette dichiarazioni e le altre notizie prima accennate, la stampa informa altresì che i magistrati hanno inviato a Roma un'altra copia della documentazione spedita il 15 giugno e si augurano che i documenti giungano in America entro dieci giorni previsti per proporre appello contro il verdetto che si è pronunciato contro l'estradizione di Sindona.

Dal canto suo, l'ambasciata, con le note, a cui si è fatto riferimento, informa che secondo il procuratore Kenney il ritardo di ricezione dei documenti spediti dall'Italia non aveva influito sul contenuto della decisione di Werker; ciò in quanto lo stesso Kenney aveva in precedenza presentato elementi di contestazione della difesa di Sindona.

D'altra parte, sulle cause del ritardo esiste una nota del Ministero degli affari esteri (agli atti che lo stesso ha trasmesso alla Commissione) in cui si mette in rilievo che la nota del 21 giugno 1979 del Ministero della giustizia reca l'annotazione «Assicurata lit. 100», ciò che lascierebbe presumere l'uso della posta ordinaria (la circostanza è esplicitamente confermata in una nota riassuntiva della procedura di estradizione, in data 16 luglio 1979, redatta e firmata dal capo dell'ufficio II della direzione generale degli affari penali del Ministero della giustizia). Nella nota del Ministero degli affari esteri si sottolinea inoltre l'assenza di ogni indicazione di urgenza nella lettera del Ministero della giustizia (ciò che è invece contraddetto dalla conclusione della stesa lettera) e si precisa che la nota del 21 giugno figura protocollata in arrivo al Ministero in data 4 luglio e pervenuta all'ufficio IX della direzione generale emigrazione e affari sociali il 7 successivo. Dopo aver contestato le dichiarazioni del sostituto Viola, circa la procedura che in casi del genere è tenuto a seguire il Ministero degli affari esteri, la nota più volte citata mette in evidenza che il foglio del Ministero della giustizia, sul quale l'ambasciata avrebbe dovuto effettuare la prescritta legalizzazione mancava della firma del rappresentante del Ministero e che nella stessa mattina, in cui la nota del Ministero della giustizia era pervenuta alla competente direzione del Ministero degli affari esteri, un funzionario si era personalmente recato ad acquisire la firma del capo dell'ufficio II della direzione generale degli affari penali.

Nel frattempo, secondo quanto si apprende dalla nostra rappresentanza negli U.S.A., il procuratore Kenney presenta un'istanza diretta ad ottenere che il giudice Werker revochi l'ordine di cessazione del procedimento di estradizione di Sindona e conceda una temporanea sospensione del provvedimento. Ma il provvedimento di Werker, emanato, come si è detto, il 6 luglio, viene confermato il 26 luglio; con la conseguenza che questa seconda ordinanza, con cui è stata respinta l'istanza di Kenney, rende il ricorso in appello l'unico mezzo ancora disponibile per mantenere in vita il procedimento di estradizione.

n) *Le vicende successive. L'impugnazione del procuratore e la nuova pronuncia di estradabilità.*

Mentre sono in corso le vicende ora narrate, Sindona scompare, fingendo, come ormai è noto, di essere stato rapito. Secondo Kenney, pertanto, l'irreperibilità di Sindona potrebbe indurre il giudice americano a sospendere anche il procedimento nei confronti di Bordoni, nel qual caso Kenney agirebbe in giudizio per far dare corso all'extradizione di Bordoni. Ad ogni modo, come informa l'ambasciata, Kenney propone appello contro la seconda decisione di Werker. Il 14 gennaio 1980 è celebrata l'udienza di appello, e il 25 marzo 1980 l'appello è accolto ed è quindi ribadita l'extradabilità di Sindona. La decisione può essere impugnata davanti alla Corte suprema. Con una successiva nota del 13 giugno 1980, l'ambasciata comunica che, essendo divenuta inoperante la pronuncia di estradabilità per effetto della condanna di Sindona per i reati commessi negli Stati Uniti, nel frattempo intervenuta, gli organi federali e in particolare il Dipartimento della giustizia potrebbero esaminare la possibilità di un'interruzione anticipata dell'espiazione della pena e della concessione dell'extradizione affinché Sindona possa essere a disposizione anche della giustizia italiana. Gli stessi concetti risultano ribaditi in una nota del Ministero della giustizia del 23 giugno 1980; mentre, con una nota del 26 agosto 1980, l'ambasciata ribadisce la possibilità di una petizione dei difensori alla Corte suprema per la revisione della pronuncia di estradabilità, sottolineando peraltro l'estrema difficoltà che un ricorso del genere possa venire accolto.

Da un appunto esistente tra i documenti inviati dal Ministero degli affari esteri si desume che il direttore generale degli affari penali del Ministero della giustizia ha telefonato per esplorare la possibilità di fare intervenire un avvocato americano di fiducia del Governo italiano nella procedura in corso, e che sono stati presi gli opportuni contatti per accelerare l'extradizione. Per altro verso, nella nota citata dell'ambasciata del 26 agosto 1980, si prospetta anche l'ipotesi di una revisione del trattato nelle disposizioni la cui applicazione sia risultata controversa o insoddisfacente.

2. — LE INDAGINI DELLA COMMISSIONE.

a) *Le audizioni di Rodolfo Guzzi.*

Rodolfo Guzzi è stato difensore di Sindona. Nelle dichiarazioni rese prima al giudice istruttore e poi alla Commissione, e di cui si è tenuto insieme conto nel riassumerne le affermazioni, il teste ha precisato che dal 1974 al 1978 si interessò soltanto della difesa civile di Sindona, ma che nel 1978 era stato incaricato anche della vicenda penale, dovendo trattare con il giudice istruttore Urbisci della questione concernente i contratti fiduciari. La sua attività, peraltro, secondo quanto egli afferma, non si limitò ad una mera assistenza tecnica, perché al contrario egli avrebbe svolto, in un primo momento specie attraverso altre persone e poi direttamente, un'intensa attività, di carattere non propriamente legale, intesa ad influenzare personalità ed ambienti politici, per raggiungere due risultati: da una

parte quello del cosiddetto salvataggio delle banche sindoniane, dall'altro quello di evitare l'estradizione di Sindona che, allora, com'è noto, si trovava negli Stati Uniti d'America.

A proposito di questo secondo aspetto, che è quello che più interessa, Guzzi sottolinea nelle sue dichiarazioni che, negli ambienti a lui vicini, Sindona veniva considerato vittima di gruppi politici, che facevano capo a La Malfa e a Cuccia; mentre anche i comunisti erano ritenuti avversari di Sindona, che era stato sempre un tenace anticomunista. Più specificamente, con riguardo alla procedura di estradizione che veniva seguita negli Stati Uniti, da avvocati americani, ci si muoveva tra due fronti, uno puramente tecnico, l'altro invece di carattere politico, sul rilievo che il processo intentato in Italia contro Sindona sarebbe stato ingiusto, sostanzialmente caratterizzato da intenti persecutori. Ed è proprio movendo da questo convincimento che Guzzi ed altri personaggi avrebbero sollecitato (in particolare e soprattutto Fortunato Federici e Della Gratton) l'intervento di uomini politici e in particolare dell'onorevole Giulio Andreotti per ottenere che i processi penali intentati contro Sindona non portassero alla sua estradizione.

Per comprendere meglio, su questi punti, le dichiarazioni di Guzzi, bisogna ricordare che il testimone, nel rifare la storia dei suoi movimenti concernenti la vicenda Sindona (anche per ciò che riguarda l'estradizione), si è servito delle annotazioni contenute sulle agende sequestrategli dai giudici penali ed ha inoltre tenuto conto di una serie di documenti (v. prot. n. 00459/Sind. fasc. C), tutti genericamente denominati negli atti *memorandum*, e spesso anonimi. Conviene pertanto fare una rapida ricognizione di quelli, tra essi, che hanno riferimento all'estradizione e comunque ai processi penali pendenti a carico di Sindona.

b) *I memorandum e gli altri documenti esibiti da Guzzi.*

Il materiale documentale cui si è fatto cenno può essere diviso, ai fini di una più facile lettura, e più propriamente rispetto al contenuto, in appunti (di solito non firmati in minute di lettere, e in veri e propri *memorandum* costituiti dalle minute di quelli che sarebbero stati inviati all'onorevole Andreotti), e infine in documenti di altro genere.

Così raggruppati e disposti, per quanto è possibile, in ordine di data, i suddetti documenti hanno il seguente contenuto (sommariamente riassunto).

Gli appunti — Il primo in ordine di tempo è appunto in cui si mette in evidenza che il giudice americano sta esaminando gli atti e che nei giorni seguenti imporrà a Sindona una pesante cauzione; sicché «è necessario un intervento inteso a rallentare la pressione». Seguono tre appunti, il primo relativo all'ordinanza della corte di appello civile, con cui si ordinò un supplemento istruttorio, nel quale si sottolinea come

«se vi fosse stato qualche concreto interessamento, la corte di appello avrebbe potuto fare molto di più con prevedibili effetti positivi nel processo penale a carico di Michele Sindona».

Si accenna quindi che invece il giudice istruttore aveva rigettato l'istanza di sospensione del processo penale, su parere favorevole del sostituto Viola, sollecitato dal ministro Bonifacio e dal suo capo di gabinetto Braccaccio. Nel secondo dei tre appunti si fa riferimento a una relazione dell'ambasciatore Gaja con la quale si sollecita un concreto interessamento contro Sindona; mentre nel terzo appunto, datato 2 luglio 1977, si accenna alle pressioni esercitate dalle autorità italiane e dall'ambasciatore Gaja a favore dell'estradizione e si aggiunge che appare quindi urgente

«un intervento idoneo a bloccare tali pressioni e conseguentemente a lasciare al giudice americano libertà e serenità di giudizio».

In un appunto anonimo datato 22 maggio 1978 si parla della vicenda dell'estradizione dopo la decisione favorevole del giudice Griesa.

Vi è infine un appunto, pure anonimo, in cui si rileva che Sindona si sarebbe comportato da gentiluomo e che non ha denunciato fino ad oggi per reati gravi nessuna personalità, né ha rivelato importanti segreti di Stato

«che potrebbero danneggiare i rapporti tra l'Italia e gli USA e la stessa sicurezza dei due Paesi».

Le lettere — Esiste anzitutto una lettera di Sindona diretta all'onorevole Andreotti, nella quale si afferma che

«il procedimento di estradizione, dietro evidenti pressioni di giudici italiani che continuano le indagini istituite sulla base di una preconcetta e preordinata mia colpevolezza, ha ormai preso l'avvio. La pesante cauzione imposta a me e ai miei familiari ha esaurito le fonti di finanziamento che avrebbero dovuto consentire la continuità della mia difesa».

Si accenna quindi alle pressioni di gruppi politici che lo avrebbero messo nella situazione in cui attualmente si trova.

Vi sono quindi otto lettere (dell'avvocato Guzzi) evidentemente dirette ad Andreotti, anche se solo due recano l'intestazione «Ill.mo Presidente». Nella prima, datata 19 gennaio 1979, si riferisce che la signorina Della [Gratton], avuta conoscenza di un suo *memorandum*, gli aveva fatto presente la delusione conseguente all'esito negativo della pratica di estradizione e il disagio in cui era venuta a trovarsi, e si aggiunge:

«Ho ricevuto dall'interlocutrice l'invito a sollecitare un immediato intervento, affinché l'operazione venga indirizzata nel senso desiderato. Scusi la mia insistenza, ma questa volta sono altri che mi spingono a comportarmi così».

Nella seconda lettera, datata 1° marzo 1979, si dice testualmente che «riferimento nostro colloquio, è urgentissimo intervento su Warren Christopher, al fine di rappresentargli la situazione reale e le conseguenze negative per i due Paesi, nel caso che il nostro fosse richiesto di chiarimenti»

e si aggiunge che occorre anche conoscere l'esito dell'intervento per consentire ai legali di prendere contatto con la persona suddetta. La lettera conclude:

«si rimane in attesa, confermando la gravità della situazione».

Nella terza lettera del 9 marzo 1979, si accenna alle rivelazioni che Sindona avrebbe promesso di fare al magistrato e si ripete che nelle more si sarebbe dovuto fare l'intervento richiesto.

«Nulla — continua la lettera — si è saputo, di guisa che i legali, incaricati di prendere contatto col Dipartimento [di Stato americano], sono smarriti e preoccupati ... Posso essere messo in condizione di dire qualcosa? Oppure può far sapere qualcosa?».

La quarta lettera, della stessa data, comincia con le parole:

«Ill.mo Presidente, ho ricevuto il Suo messaggio e [La ringrazio]»

e continua:

«La signorina Della mi comunica di aver fissato un incontro per martedì 13 ore con Lee Marks, *deputy legal adviser* del Dipartimento. La prega di chiamarla domani a casa non essendo riuscita a contattarla. La ringrazio ancora».

Con la lettera successiva del 13 marzo 1979 si riferisce che l'indomani il giudice americano dovrebbe procedere all'incriminazione di Sindona [per i fatti della Franklin] e si sottolinea come l'ultima carta da giocare sia

«un contatto diretto con la persona fisica alla quale ella avrà parlato o fatto parlare».

Seguono quindi due lettere, l'una del 14 e l'altra del 20 marzo 1979. Con la prima, il destinatario viene informato che la signorina Della aveva comunicato al mittente che nessun intervento era stato fatto presso il Dipartimento da parte sua e che il cliente (Sindona) temeva che la persona prescelta non avesse espletato il mandato ricevuto; Della [Gratton] inoltre aveva riferito di aver parlato con Lee Marks e con Crook. Con la seconda delle due lettere ora indicate si riferisce che vi era stata la formale incriminazione (per i fatti della Franklin) e che entro il 29 marzo si doveva decidere la delicata questione della libertà provvisoria. Si accenna alla necessità di estendere alla nuova procedura la cauzione già prestata per la estradizione.

«Ma chi ci aiuterà? — si continua — Avrei bisogno di parlarle di persona».

L'ultima lettera, infine, che è del 4 aprile 1979, insiste sulla gravità della situazione, in quanto si sta perdendo di credibilità all'interno e all'esterno. Essa conclude testualmente:

«La prego, quindi, di dare le opportune istruzioni e, occorrendo, di convocarmi per riferire».

Gli altri documenti — Esiste un bigliettino di Guzzi del 9 settembre 1976, intestato «Illustre Presidente» e col quale si chiede un appuntamento.

Esiste una lettera di Sindona del 27 novembre 1978 diretta agli avvocati e in cui viene illustrata la situazione.

Esiste un cosiddetto «passi» intestato all'avvocato Guzzi con richiesta di udienza all'onorevole Andreotti. Vi è soltanto l'indicazione dell'anno «1976».

I memorandum — Un primo *memorandum* (in senso proprio, in quanto non ha la forma di una lettera) è successivo all'incontro che vi fu a New York tra Sindona e legali italiani e americani tra il 3 e 9 luglio 1977. In esso è detto testualmente (con evidente riferimento alla questione dei processi e della stessa estradizione):

«Considerato che sul punto tecnico-giuridico non si è in grado di ottenere giustizia, la difesa di Sindona deve impegnarsi con il cliente in una strategia che non deve essere esclusivamente tecnica. È necessario attacco di tutti i tipi. In Italia, si devono impegnare i politici a intervenire sul potere esecutivo e giudiziario allo scopo di non svolgere pressioni per una sollecita definizione, facendo chiaramente intendere che non sussistono più ragioni di particolare urgenza. In America, si deve ulteriormente sviluppare il profilo della presenza politica e giudiziaria con la produzione di altre memorie illustrative e di documenti e si deve far intendere da parte di politici italiani e gruppi politici americani che Michele Sindona è ancora stimato e protetto da loro».

Segue un *memorandum* specificamente relativo all'extradizione, nel quale si mette in rilievo che solo un intervento positivo delle autorità italiane potrebbe evitare o ritardare l'extradizione. Si aggiunge, inoltre, con chiaro riferimento al destinatario, che lo stesso, nell'occasione di incontrare nella terza decade di luglio personalità americane e l'ambasciatore Gaja dovrebbe spendere qualche parola a sostegno di Sindona, come del resto ha sempre fatto, al fine almeno di non nuocere in un ambiente che stima e sostiene Sindona. A margine di questo *memorandum*, è scritto in alto che il documento venne consegnato il 12 luglio a G.A., F.F. e A.G.

Esiste infine un ultimo *memorandum*, pure relativo all'extradizione e con la sigla G.A. In calce, figura l'annotazione:

«documento che non riesco a collocare e che non risulta essere stato consegnato».

Invece in calce ai documenti definiti lettere, con le date 1° marzo 1979, 9 marzo 1979, 9 marzo 1979 (due lettere, infatti, hanno la stessa data) e 13 marzo 1979 figura l'annotazione:

«recapitato nella stessa data».

Peraltro sotto la prima lettera del 9 marzo 1979 figura l'annotazione ulteriore:

«risposta telefonica: ore 16. Le istruzioni sono state date da giorni. Torno a sollecitare immediatamente con la dovuta riservatezza».

c) *Le dichiarazioni di Guzzi, relative anche ai documenti prima elencati.*

Secondo Guzzi, in un primo tempo egli ebbe contatti con l'onorevole Andreotti a mezzo di Fortunato Federici, un dirigente del Banco di Roma che in seguito morì.

I *memorandum* e i documenti in genere venivano dati a Federici perché fossero consegnati ad Andreotti, ma egli non sapeva quale fosse il contenuto delle conversazioni tra Federici e Andreotti. Una sola volta, e precisamente dopo un incontro avvenuto il 12 luglio 1977 (vedi *memorandum* della stessa data) tra Andreotti, Federici ed il professor Agostino Gambino (anche lui difensore di Sindona), era venuto a sapere che si era parlato di un intervento su Rodinò e Murphy (parlamentare italo-americano) sollecitato da un altro *congressman* italo-americano, tale Biaggi.

Guzzi ha peraltro confermato e spiegato il contenuto dei documenti prima riassunti, affermando (come risulta annotato in calce ad uno di essi) di aver ricevuto una telefonata personale di Andreotti; e chiarendo altresì che la signorina Della Gratton era amica e si interessava delle pubbliche relazioni dell'onorevole Andreotti in America, ed era lei, come risulta dai documenti, che lo informava della situazione e delle richieste degli avvocati; questi ultimi chiedevano di essere messi in condizione di parlare con un esponente del Dipartimento di Stato, da loro individuato in Warren Christopher. Guzzi ha affermato che non sapeva altro e che nelle lettere manoscritte non faceva che prendere in considerazione le notizie ricevute dalla Gratton e dagli avvocati americani. Ha anche spiegato che l'interessamento dei politici sul potere giudiziario, di cui si parla in uno dei documenti, gli risultava da quanto gli diceva Federici a seguito dei suoi colloqui con Andreotti. Con più specifico riferimento agli incontri con Andreotti, Guzzi ha anche precisato che nel 1976 erano venuti a Roma Philip Guarino, un avvocato di Sindona, e Paul Rao junior, figlio di un magistrato di una corte doganale di New York, esponente della locale comunità italo-americana, che si era interessato insieme a Magnoni e allo stesso Sindona delle associazioni «per l'Italia democratica». Egli li aveva accompagnati nello studio di Andreotti, in quanto i due desideravano parlare con lui di Sindona, ma era rimasto fuori ed Andreotti si era limitato a salutarlo, in quanto aveva conosciuto suo padre. Dopo l'incontro, Guarino e Rao gli avevano detto di essere rimasti soddisfatti perché avevano avuto assicurazione di un interessamento da parte di Andreotti. A suo giudizio (vedi deposizione al giudice istruttore del 30 settembre 1981, prot. n. 00459/Sind. fasc. A, pag. 44), Guarino e Rao erano stati in condizioni di avanzare richieste del genere in vista di rapporti che esistevano tra l'onorevole Andreotti e la comunità italo-americana, ed in particolare, oltre che con Guarino, anche con i *congressman* Biaggi, Rodinò, Dominici. Andreotti aveva interesse a mantenere presso costoro quel credito che gli aveva permesso di essere considerato negli Stati Uniti una personalità di primo piano. D'altra parte, Licio Gelli, che a dire di Guzzi aveva la possibilità di incontrare Andreotti senza nemmeno farsi preannunciare, aveva preso contatto con Rao e Guarino e aveva loro manifestato la sua piena disponibilità a proseguire, invece loro, i discorsi che gli stessi avevano cominciato a proposito dell'extradizione di Sindona. Gelli gli aveva

anche detto che, secondo quanto aveva appreso da Andreotti, la sistemazione della vicenda sembrava dovesse concludersi positivamente.

Sempre con riguardo al contenuto dei documenti, Guzzi ha riferito che dal 3 al 9 luglio 1977 vi fu un incontro a New York tra lui, Sindona e i suoi legali, all'esito del quale vennero redatti due *memorandum*, uno relativo all'estradizione, che è quello con la data del 12 luglio 1977. Ne furono redatte tre copie, consegnate (come risulta dall'annotazione a margine) a Federici e a Gambino, e la terza sempre loro perché la dessero ad Andreotti.

Il teste ha anche aggiunto di non sapere chi fosse la persona prescelta per tentare di evitare l'incriminazione, di cui si accenna nella lettera del 14 marzo 1979; mentre ha sostenuto che il *memorandum* (appunto anonimo) del 22 maggio 1978 era stato stilato a New York e come il solito era stato consegnato a Federici, perché lo desse ad Andreotti; ma non sapeva se Federici lo avesse effettivamente consegnato ad Andreotti o gliene avesse esposto il contenuto. Si voleva soprattutto che l'onorevole Andreotti prendesse in considerazione la situazione concernente la sistemazione della Banca Privata, in quanto all'epoca questa appariva l'unica strada per attenuare la spinta sia sull'attività dei magistrati penali italiani sia nel processo di estradizione, visto l'andamento che avevano le relative procedure.

Sempre secondo Guzzi, una volta Federici gli aveva detto che l'onorevole Andreotti «aveva avuto buone notizie dal Dipartimento». Ha quindi aggiunto che dopo la morte di Federici aveva stabilito contatti personali con l'onorevole Andreotti, e che più precisamente si era incontrato con lui complessivamente dodici volte, un paio di volte a Palazzo Ghigi (e a uno di questi incontri si riferisce il «passi» in atti) e le altre al centro studi del Presidente in piazza Montecitorio, nelle seguenti date, come risulterebbe dalle annotazioni riportate sulle agende sequestrate al teste: 15 luglio, 25 luglio, 1° settembre, 5 ottobre e 15 dicembre 1978, 8 gennaio, 23 febbraio, 22 marzo, 26 giugno, 5 settembre 1979 e infine 21 maggio 1980 [ma le date indicate sono 11 e non 12].

Con riguardo a questi incontri, il teste ha in particolare riferito che in quello del 22 marzo 1979, sollecitato col biglietto del 20 marzo agli atti, aveva detto ad Andreotti che era in arrivo da New York un *memorandum* riassuntivo della situazione che si era venuta a creare e che l'onorevole Andreotti non sembrava aver dato soverchia importanza all'incriminazione di Sindona negli Stati Uniti, mentre non si era parlato delle dichiarazioni che Sindona aveva minacciato di fare. Il 5 settembre 1979 vi era stato un incontro seguito alle minacce che Guzzi avrebbe subito per telefono da una donna appartenente al cosiddetto «gruppo proletario eversivo» (il gruppo a cui veniva attribuito il falso rapimento di Sindona); mentre il 21 maggio 1980 egli si era recato dall'onorevole Andreotti per comunicargli che, a seguito di noti episodi, aveva rinunciato al mandato conferitogli da Sindona.

Nelle sue dichiarazioni, Guzzi ha anche affermato che, per conto del senatore Fanfani, l'avvocato Bucciante si era recato a New York incontrandosi con Sindona e con l'avvocato Martino Giuffrida, e che egli stesso aveva visto, senza esserne visto, l'avvocato Bucciante all'Hotel Pierre. Successivamente l'avvocato Giuffrida si era presentato al console italiano

di New York per chiedere protezione per Sindona; ma il teste ha precisato di non essere in grado di dire se Giuffrida agisse legittimamente per conto di Fanfani.

D'altra parte, sempre a proposito di interventi di personalità politiche e no a favore di Sindona, Guzzi ha anche dichiarato che Pier Sandro Magnoni, che era amico dell'onorevole Massimo De Carolis, aveva pregato quest'ultimo di verificare, attraverso suoi contatti diretti, la veridicità di quanto riferiva Federici circa i suoi rapporti con l'onorevole Andreotti. L'onorevole De Carolis perciò non agiva come portavoce di Andreotti, ma verificava il comportamento di Federici.

Ancora a dire di Guzzi, l'onorevole Andreotti si sarebbe incontrato a New York con Sindona, come egli avrebbe appreso da Magnoni e dallo stesso Sindona tra il 1976 e il 1977; ed anche l'onorevole Evangelisti si era recato in America e si era incontrato con Sindona, ma egli non sapeva se il viaggio avesse avuto questo scopo. Il teste peraltro ha affermato che Evangelisti aveva avuto da Andreotti una «preghiera di intervento», come risultava da un biglietto che gli era stato mostrato.

Con riferimento al ruolo svolto da Della Gratton, il teste ha chiarito che costei era comparsa nella vicenda nella seconda metà del 1978, dopo la morte di Federici; che nel dicembre 1978 era stata a Roma e gli aveva detto che aveva parlato con Andreotti ma che lo stesso «non ce la faceva» in quel momento e bisognava aspettare tempi migliori; che l'8 febbraio 1979 (v. dichiarazioni al giudice istruttore del 10 ottobre 1981, ore 15), il teste aveva ricevuto una telefonata da Sindona, in cui costui gli comunicava che la Gratton aveva parlato con un certo John Crook del Dipartimento di Stato (ve ne è cenno nei documenti) e gli diceva (senza indicare la fonte) che la Farnesina, e cioè il Ministero degli affari esteri italiano, non avrebbe avuto nulla in contrario, una volta esaurito il giudizio, al diniego in sede politica dell'extradizione; che infine, per incarico di Della Gratton, aveva accennato con Andreotti alla gravità sempre maggiore della situazione. A suo giudizio, gli avvocati americani, che si erano esposti in prima persona per poter parlare con esponenti del Dipartimento di Stato, e la stessa Della Gratton, che aveva parlato con Lee Marks e con Crook, avevano perso credibilità, in quanto, pur avendo Della Gratton certamente inteso il nome di Andreotti, erano rimasti privi di reali supporti. Ma, malgrado il pessimismo manifestato da Della Gratton, una volta Andreotti avrebbe personalmente detto al teste che la donna «aveva male interpretato».

In conclusione, a giudizio di Guzzi, da parte dei legali americani si chiedeva un intervento di Andreotti perché esponenti governativi statunitensi avessero contatti con Sindona. Egli però, al di fuori di una assicurazione che gli aveva fatto una volta Andreotti di essere intervenuto, non sapeva di altri interventi, e anzi, stando a quanto diceva Della Gratton, avrebbe dovuto ritenere che non c'era stato alcun intervento. Più precisamente, sempre a parere del teste, Andreotti si «sarebbe interessato, ma non sarebbe intervenuto», o, meglio, avrebbe promesso un interessamento che stando ai risultati non vi sarebbe stato.

Guzzi ha anche aggiunto di aver saputo che il ministro Bonifacio e il suo capo di gabinetto Brancaccio avevano dato il massimo impulso alla procedura di estradizione; e che se vi furono ritardi essi erano stati causa-

ti dal fatto che gli avvocati americani erano riusciti a convincere il giudice che le traduzioni non erano perfette e che quindi si dovevano rifare.

d) *Le audizioni degli avvocati Michele Strina e Agostino Gambino.*

Oltre a Guzzi hanno deposto davanti alla Commissione, anche a proposito delle procedure di estradizione, altri due legali che si interessarono della difesa di Michele Sindona, l'avvocato Michele Strina e il professor Agostino Gambino.

L'avvocato Strina ha parlato, tra l'altro, dell'opera svolta per ottenere dalla corte d'appello civile di Milano l'annullamento della decisione con cui era stata rigettata l'opposizione alla liquidazione coatta; ed ha precisato (come s'è già detto) che la corte emise una decisione interlocutoria, con la quale fu disposta l'acquisizione di nuove prove e cioè degli interrogatori di Ventriglia, Barone, Guidi e Carli. Ha peraltro confermato che nel luglio del 1971 vi era stata una riunione a New York con Sindona e i suoi legali americani, alla quale aveva partecipato anche lui, ma soltanto per i giorni dal 3 al 6 luglio, insieme con Guzzi e con Gambino.

In quell'occasione, Sindona avrebbe manifestato il desiderio di contattare l'onorevole Andreotti per chiedere il suo intervento in ordine ai problemi attinenti sia alla procedura di estradizione, sia al processo in corso a Milano.

All'esito di questi incontri erano stati preparati due *memorandum* relativi uno al cosiddetto salvataggio, l'altro all'extradizione. Dai *memorandum* risultava che si intendevano intraprendere azioni politiche, campagna di stampa, ricorsi contro i magistrati. A quanto aveva saputo da Guzzi, il *memorandum* concernente il salvataggio era stato consegnato ad Andreotti dal professor Gambino; mentre non era al corrente se Andreotti fosse stato messo a conoscenza delle iniziative cui si è accennato. Sempre secondo l'avvocato Strina, Sindona riteneva di essere un perseguitato politico e aveva predisposto a New York il *promemoria* sulla situazione che lo riguardava appunto perché fosse portato a conoscenza di Andreotti. L'intervento dell'onorevole Andreotti era stato sollecitato proprio all'inizio del 1977. Guzzi era stato incaricato di mantenere i rapporti con Federici, il quale a sua volta aveva costanti rapporti con Andreotti.

A giudizio di Strina, doveva ritenersi pienamente provato che Andreotti avesse conosciuto e stimato Sindona e che nel corso degli anni avesse avuto un interessamento per lui. Sindona da parte sua aveva sempre dichiarato che l'onorevole Andreotti aveva manifestato stima nei suoi confronti. L'avvocato Guzzi, peraltro, gli aveva detto di essere stato avvicinato più volte dall'avvocato Bucciante, qualificato come persona di fiducia del senatore Fanfani. Ha anche riferito di essersi interessato della compilazione di uno solo degli *affidavit* a favore di Sindona, quella di Anna Bonomi.

Anche il professor Gambino ha riferito di essere stato presente alla prima parte (dal 3 al 6 luglio 1977) dell'incontro svoltosi a New York, senza però vedere il verbale che ne aveva ratificato la chiusura. A New York aveva avuto l'incarico di contattare l'onorevole Andreotti, nel senso che nei giorni immediatamente successivi al suo ritorno in Italia avrebbe dovuto incontrarsi con lui insieme a Federici. Da certi discorsi ascoltati a

New York gli era sembrato di capire, per quanto riguarda l'extradizione, che c'erano state pressioni politico-finanziarie negli Stati Uniti nei confronti di varie personalità, e in particolare dell'ambasciatore Gaja. Lo scopo di Sindona sarebbe stato quello di convincere anche Gaja a non infierire contro di lui, a non accreditare la sua immagine di bancarottiere. Secondo Sindona, un'immagine del genere gli era dannosa ed era anche ingiusta, in quanto in Italia non era stata ancora emessa una sentenza di condanna nei suoi confronti. Con Andreotti, inoltre, il teste avrebbe dovuto parlare anche della persecuzione politico-finanziaria a cui Sindona riteneva di essere esposto. Durante i giorni della permanenza del teste a New York si era parlato dell'extradizione in senso ampio; e il giorno della sua partenza vi era stata una riunione degli avvocati americani relativa al corso dell'extradizione, e forse era stato lo stesso Sindona a dettare un *memorandum* in argomento. Tornato in Italia, il professor Gambino si era incontrato con l'onorevole Andreotti la mattina del 12, verso le 9,30 circa; lo afferma lo stesso Gambino e di ciò sono al corrente Guzzi ed altri. Il giorno prima gli erano stati consegnati due *memorandum*, uno relativo alla situazione tecnico-finanziaria, l'altro concernente l'extradizione; e Guzzi gli aveva detto di rappresentare all'onorevole Andreotti lo stato delle cose quale risultava dal resoconto di New York. Recatosi da Andreotti la mattina del 12 luglio, vi aveva già trovato Federici che parlava con il *leader* politico. Il teste quindi aveva pensato, anche se non lo aveva visto personalmente, che i due memoriali erano stati consegnati all'onorevole Andreotti (v. audizione del 2 dicembre 1981, lux XIX/3), così come si desumeva dal contesto. Lo stesso teste ha ammesso peraltro di aver avuto le copie dei *memorandum* ed ha anche riferito d'aver consegnato un memoriale sull'extradizione e precisamente quello (citato a proposito dalla dichiarazione Guzzi) in cui si afferma che solo un intervento positivo delle autorità italiane poteva evitare o ritardare l'extradizione.

Gambino ha inoltre aggiunto che Federici era un amico di Sindona e aveva una visione d'insieme dei suoi problemi; ed ha anche precisato che si era meravigliato di quanto affermato da Guzzi, che cioè da parte di Andreotti si era altresì parlato di una campagna di stampa a favore di Sindona anche a mezzo del periodico *Il Borghese*; ciò in quanto si sarebbe trattato di avversari politici dell'onorevole Andreotti. Egli comunque non sapeva nulla della cosa, né sapeva di prestarsi ad interventi del senatore Fanfani. Era invece a conoscenza, per averlo appreso da Guzzi, che c'era stato un interessamento prolungato di Andreotti a favore di Sindona e che altri *promemoria* erano stati consegnati ad Andreotti tramite Federici.

e) *Le audizioni dell'avvocato Levato e della signora Enea.*

Sempre a proposito della consegna di documenti a Giulio Andreotti (che potevano riguardare sia i progetti di sistemazione sia la questione dell'extradizione) assumono rilevanza anche le deposizioni dell'avvocato Biagio Francesco Levato, collaboratore di Guzzi e della signora Vincenza Gambogi vedova Enea, della segreteria dell'onorevole Andreotti. Il primo ha affermato che cinque o sei volte, per incarico di Guzzi, aveva portato nello studio di Andreotti a piazza Montecitorio alcuni plichi, consistenti in buste che potevano contenere al massimo due o tre fogli. Ciò era avvenuto

tra il gennaio e il marzo 1979, e le consegne erano state più frequenti (almeno tre o quattro) nel marzo del 1979. Non si era mai recato a casa dell'onorevole Andreotti, né è stato in grado di ricordare se nella stessa giornata (e cioè il 9 marzo 1979, data in cui risultano redatte due delle lettere prima menzionate) si sia recato due volte nello studio dell'onorevole Andreotti; ha anzi chiarito di essere piuttosto portato ad escludere tale circostanza, mentre ha ricordato che in caso si era recato per le consegne dei plichi due giorni di seguito. In tutti i casi, secondo Levato, i plichi venivano consegnati alla signora Enea. L'avvocato Guzzi si serviva di lui, che pure era un avvocato, per questa incombenza di corriere evidentemente per la delicatezza dei messaggi.

La signora Enea, dal canto suo, ha detto che essa e un maresciallo prestavano servizio al quarto piano del palazzo in cui si trovava lo studio dell'onorevole Andreotti, e che era lì che si recava personalmente l'onorevole Andreotti. Al quarto piano veniva recapitata la corrispondenza riservata, che veniva lasciata a disposizione dell'onorevole Andreotti, che talora l'apriva di persona. La teste d'altra parte ha ammesso, in via ipotetica, di aver potuto telefonare a Guzzi per conto dell'onorevole Andreotti; ha chiarito che ciò poteva essere avvenuto un paio di volte, per fissare a Guzzi gli appuntamenti con l'onorevole Andreotti, ma non è stata in grado di ricordare il contenuto delle telefonate.

Non ha ricordato (nemmeno in confronti con questi) se fosse stato l'avvocato Levato, a consegnarle della corrispondenza per Andreotti, mentre ha precisato che una volta almeno aveva visto venire nello studio Rao e Philip Guarino.

f) *Le audizioni del dottor Roberto Memmo e dell'onorevole Massimo De Carolis.*

Delle altre persone sentite dalla Commissione, l'avvocato Roberto Memmo, indicato da Guzzi come amico di Sindona e di Fortunato Federici, ha dichiarato (soprattutto con riferimento a circostanze estranee alla procedura di estradizione e dunque all'argomento che ci interessa) di non aver avuto contatti con Sindona se non per averlo incontrato all'Hotel Pierre quando lo stesso Sindona era libero; mentre ha ammesso di essere stato in contatto tra il 1975 e il 1977 con Federici, ed anzi di essere stato un tramite tra lui e Guzzi. Ha invece escluso che vi fossero state iniziative, a sua conoscenza, dirette ad ottenere un intervento di uomini politici, e in particolare dell'onorevole Andreotti, presso la Cassazione a proposito dell'impugnazione dei provvedimenti giudiziari emessi contro Sindona. Ha anche escluso di aver avuto contatti con l'onorevole Fanfani o con Andreotti a proposito di tale questione, affermando di non conoscere nemmeno Fanfani.

A sua volta, l'onorevole Massimo De Carolis, anche lui chiamato in causa da Guzzi, ha affermato di aver incontrato Sindona a New York una dozzina di volte e di aver parlato tre volte anche con Gelli, ma mai all'uno dell'altro. Non era mai stato a pranzo con Sindona; aveva invece incontrato il *congressman* Biaggi ma non aveva parlato con lui di Sindona, così come aveva avuto contatti con la comunità italo-americana di New York. Non aveva mai avuto una relazione della massoneria su Sindona. Bellan-

tonio doveva convincerlo dell'innocenza di Sindona, ma non ebbe da lui documenti. Nei colloqui avuti con lui, Sindona gli aveva parlato dell'extradizione più volte, precisandogli di difendersi dal tentativo delle autorità italiane di farlo estradare, ritenendosi vittima di un complotto. Ha ammesso di aver parlato più volte con Andreotti (anche approfittando del fatto che alla Camera sedeva vicino a lui) della questione Sindona, dicendogli che Sindona puntava su un aiuto di tipo politico. L'onorevole Andreotti si era dimostrato poco interessato al problema del salvataggio, mentre sulla estradizione aveva detto che si trattava di una pratica che andava avanti e che il Governo seguiva. Ha chiarito di non ricordare di aver telefonato a Guzzi dicendogli che Andreotti era freddo al riguardo del salvataggio, mentre sarebbe intervenuto sull'extradizione, ma non ha escluso la possibilità della telefonata e il suo contenuto, posto che era più o meno quello l'atteggiamento di Andreotti. Più precisamente, egli aveva parlato più volte della questione all'onorevole Andreotti, e lo stesso aveva mostrato di essere a conoscenza che erano stati fatti dei passi anche a mezzo dell'ambasciata. Gli aveva detto cioè (Lux X/4) che c'era una pratica affidata alla nostra ambasciata e che si sarebbe visto quello che succedeva. Più chiaramente ancora gli aveva precisato che per l'extradizione chiesta dal Governo la delega a seguire le pratiche burocratiche presso il Governo americano era stata affidata all'ambasciata italiana. In nessun caso, comunque, Andreotti gli aveva detto che voleva impedire l'extradizione. Del resto, proprio l'accento di Andreotti alla delega data in proposito all'ambasciata italiana lo aveva confermato nella sua idea che non vi sarebbe stato alcun passo a favore di Sindona, perché sapeva molto bene quanto fosse deciso l'atteggiamento dell'ambasciatore Gaja contro Sindona.

L'onorevole De Carolis, inoltre, ha smentito le affermazioni di Guzzi secondo cui egli avrebbe dovuto controllare le informazioni che Federici dava allo stesso Guzzi e al gruppo Sindona circa i suoi contatti con l'onorevole Andreotti.

Ha aggiunto di avere parlato con Guzzi della sparizione di Sindona, di aver pensato ad un rapimento falso, e di essere andato a Barcellona su invito di Pier Sandro Magnoni, per incontrarlo e per smentire una intervista a *Panorama*.

L'onorevole De Carolis si è riportato ad una intervista rilasciata a *Panorama*, in cui aveva affermato tra l'altro che, del momento in cui si decise di distruggere Sindona, era diventato

«estremamente importante impedire la divulgazione dei retroscena dell'affare; per questo si aprì la lotta tra chi voleva l'extradizione e chi non la voleva».

Ha escluso di essersi impegnato a far fare una campagna di stampa a favore di Sindona a mezzo del *Settimanale*.

g) *Le audizioni dei diplomatici Vieri Traxler e Roberto Gaja.*

Oltre ai testimoni sin qui indicati, la Commissione ha anche sentito Vieri Traxler, console generale a New York dall'ottobre 1967 al luglio 1976, e l'ex ambasciatore italiano a Washington Roberto Gaja.

Il console Traxler ha riferito a proposito di Sindona un episodio, risultante da una deposizione resa alla magistratura da un funzionario bancario, tale De Biase, passato nelle banche di Sindona. Nel febbraio 1976, dopo essersi fatto preannunciare, era andato a fargli visita l'avvocato Martino Giuffrida. Il teste aveva telefonato a Roma ad un suo amico presso il Ministero degli affari esteri, il consigliere Salleo, per avere referenze su Giuffrida, e Salleo aveva detto che si trattava di una persona che non dava affidamento. Giuffrida, una volta recatosi al consolato, gli aveva anzitutto chiesto se avesse avuto una telefonata da Bernabei. Avutane risposta negativa, aveva aggiunto che era venuto a New York per sistemare la faccenda Sindona, sulle linee di un tentativo «sponsorizzato» da altissime personalità italiane e da ambienti della massoneria. Egli chiedeva in sostanza un atteggiamento neutrale, precisando che Sindona aveva credito negli ambienti finanziari americani. Il teste sapeva che questo non era vero e comunque aveva risposto a Giuffrida che Sindona era un ricercato e che egli, essendo un funzionario italiano, doveva comportarsi di conseguenza. Dopo la visita di Giuffrida, aveva telefonato a Bernabei il quale gli aveva risposto che non aveva inviato Giuffrida a New York e che lo stesso non aveva alcun mandato da parte sua. Non era vero perciò quanto aveva affermato De Biase, e cioè che Bernabei, nella conversazione telefonica durante la quale Traxler gli aveva chiarito se Giuffrida era un inviato suo o di Fanfani, aveva confermato di essere stato lui a mandare Giuffrida a New York e aveva ripetuto al teste di non infierire contro Sindona. Ma è bene precisare che al giudice di Milano il Traxler riferì che Bernabei aveva dato l'impressione di essere al corrente dell'iniziativa di Giuffrida. Il teste ha peraltro ammesso alla Commissione di aver potuto riferire a De Biase della telefonata a Bernabei, ma ha escluso di avergli potuto dire ciò che Bernabei assolutamente non gli aveva detto. Ha aggiunto di non sapere nemmeno se Bernabei avesse parlato con Giuffrida.

Il teste ha precisato, più in generale, di aver mantenuto rapporti sempre distanti con Sindona, di non essere mai andato alle manifestazioni della comunità italo-americana quando Sindona le aveva strumentalizzate, di non essersi mai occupato dell'estradizione, di aver offerto la propria collaborazione ai magistrati Viola e Urbisci, quando i due si erano recati a New York. Ha ancora aggiunto che il giudice Rao, padre di Rao junior, era stato nominato da Johnson presidente del tribunale delle dogane e che Guarino era un funzionario del partito repubblicano a New York. Nessuno di loro, e neppure Rao junior era in odore di mafia, anzi il fratello del giudice Rao era presidente del circolo del tiro a segno, un circolo molto dignitoso. Non si era meravigliato che Guarino e Paul Rao si incontrassero con autorità dello Stato italiano.

Per quanto riguarda Biaggi, il teste ha precisato che egli era molto autorevole nell'ambito della comunità italo-americana, ma che come deputato non era particolarmente importante; mentre molto più influenti erano due senatori di origine italiana, De Concili e Dominici.

L'onorevole Andreotti era stato più volte a New York come Presidente del consiglio nel 1972, come membro di una Commissione parlamentare, come Presidente del gruppo parlamentare democristiano. Nel 1975, prima del *crack*, Sindona aveva offerto un pranzo ad Andreotti; non gli risultava invece che Andreotti si fosse recato a New York con l'aereo dei Caltagi-

ne. Della Gratton, secondo il teste, era titolare di un'avviata agenzia di pubbliche relazioni che aveva clienti italiani e giapponesi, ed aveva un rapporto di particolare e vecchia amicizia con Andreotti. Era Della Gratton che lo informava dell'arrivo di Andreotti; ma il teste ha escluso di essere stato informato di un colloquio Andreotti-Sindona.

L'ambasciatore Gaja, che rappresentò l'Italia negli Stati Uniti dal luglio 1975 al marzo 1978, ha riferito che in un primo tempo Sindona si sentiva sicuro, per gli appoggi che riteneva di avere e che in una seconda fase, sentendo indebolita la sua posizione aveva cercato di prendere contatto con le autorità italiane negli Stati Uniti. Tra l'altro partecipò a New York ad un pranzo a cui era presente anche il console italiano di quella città, sicché egli dette disposizioni perché cose del genere non si ripetessero. Anche lui una volta era stato invitato ad una cerimonia, ma, saputo che c'era Sindona, non ci andò. La comunità italo-americana d'altra parte aveva rapporti con un gruppo di persone, tra cui i Rao, che servivano a metterla in contatto con il mondo americano. In un certo giorno, in occasione delle elezioni italiane del 1976, era stata organizzata dall'associazione *Americans for democratic Italy* una cerimonia alla quale anche il teste era stato invitato; ma appena aveva visto che c'era Sindona se ne era andato ed aveva troncato ogni rapporto con le suddette persone e con quelle che avevano firmato gli *affidavit* a favore di Sindona.

Rao senior era un giudice elettivo, competente in materia finanziaria e quindi anche doganale. L'impressione del teste è che tutti gli esponenti della comunità italo-americana fossero in qualche modo collegati ad organizzazioni di altro genere, «anche mafiose».

Ma si tratta di «un'impressione generale», priva di riscontri probatori. Così, ad esempio, è molto difficile dire se Rao figlio avesse rapporti con la mafia; mentre Guarino, che pure apparteneva allo stesso ambiente di Rao, si presentava come rappresentante del partito repubblicano a Washington ed era molto difficile rifiutarne un invito. Un ambasciatore era tenuto, per il suo ufficio, ad avere rapporti con gli italo-americani e deve di solito almeno andare alle manifestazioni da loro organizzate, anche se abbia sospetti sulla loro natura. Erano stati una piccola serie di fatti che gli avevano dato un'impressione negativa di Rao e Guarino; e, d'altro canto, questa impressione circa la scorrettezza dei due era stata comunicata al Ministero degli affari esteri al Quirinale. Ciò soprattutto perché il teste riteneva inammissibile di poter essere messo in condizione di trovarsi a contatto con Sindona e di doversene andare, come pure la volta accennata era stato costretto a fare, determinando qualche difficoltà.

Biaggi era un poliziotto divenuto parlamentare.

Della Gratton era una *lobbyist*, e come tale era autorizzata ad agire per conto di un cliente (che deve essere indicato alle autorità) e poteva altresì prendere contatti con le autorità americane, così come aveva fatto avvicinando Lee Marks al Dipartimento della giustizia. Durante il suo mandato, Andreotti si era recato negli Stati Uniti tre volte, una volta come Presidente del consiglio e due volte come Presidente della Commissione affari esteri della Camera. In occasione di questi viaggi, una volta (forse nel 1976, piuttosto che nel 1977) l'onorevole Andreotti aveva visto la Gratton all'aeroporto, ma le altre volte no.

A proposito di viaggi di Andreotti, il teste ha precisato di essersene interessato e di avere, in una delle tre occasioni, organizzato una colazione di lavoro, alla quale Della Gratton su sua richiesta, aveva invitato dei senatori americani. I viaggi fatti da Andreotti come Presidente della Commissione affari esteri erano stati organizzati non dall'ambasciata, ma dal gruppo parlamentare americano. Sempre sul punto, il teste ha dichiarato di essere portato ad escludere che, in occasione degli indicati viaggi, l'onorevole Andreotti abbia avuto contatti con Sindona; ciò perché si tratta di solito di viaggi articolati in tutti i movimenti che l'ospite deve compiere, ed è praticamente impossibile che egli abbia potuto utilizzare a quello scopo i brevi intervalli destinati al riposo.

L'onorevole De Carolis, ha ricordato il teste, andava spesso a New York come avvocato ed aveva appreso con stupore che in una di queste circostanze, tra la fine del 1976 e l'inizio del 1977, De Carolis avesse incontrato Sindona all'Hotel Pierre, tanto che glielo aveva fatto anche sapere.

Il teste ha anche chiarito che, se qualcuno glielo aveva chiesto, aveva espresso i suoi giudizi negativi su Guarino e Rao e aveva anche dato il suo parere sull'azione del gruppo che costoro manovravano.

Fin dall'inizio della sua permanenza in America, la posizione di Sindona era considerata inesistente nel mondo bancario.

Il teste ha detto di non ricordare che il console a New York gli avesse parlato di pressioni o di interventi a favore di Sindona. Egli del resto non aveva nulla a che fare con l'estradizione, al più poteva essere delegato per il compimento di qualche atto. Circa il comportamento di Traxler, non sapeva della sua partecipazione a un banchetto a cui era stato presente anche Sindona. Non sapeva se Traxler fosse andato a ricevere l'onorevole Andreotti all'aeroporto di New York e se vi fosse anche Sindona che vi era andato con Caltagirone.

Per quanto più specificamente riguarda la procedura di estradizione, il teste ha dichiarato di averne affidato la trattazione al capo del settore dell'emigrazione, consigliere Cappetta e, quando questi se ne era andato, al collega Lopez Celli. Tutti si rendevano conto dell'importanza della procedura. Le autorità americane richiesero nuovi documenti rispetto a quelli inviati in un primo tempo e di tutti i documenti fu chiesta una nuova traduzione, in quanto quella fatta inizialmente non fu ritenuta sufficiente; ciò peraltro non era una cosa infrequente, in quanto era normale rivedere tutte le traduzioni provenienti dall'Italia, tanto è vero che egli non ne aveva mai visto una che avesse un minimo di senso.

Si deve escludere perciò che ci siano stati ritardi patologici. La stessa ambasciata chiese ed ottenne da Roma l'autorizzazione ad avvalersi dell'avvocato Pavia, il quale pertanto aveva curato tutti i dati formali della procedura, che erano abbastanza importanti.

Secondo il teste le richieste statunitensi erano tutte formalmente giustificate, ma sostanzialmente si tendeva ad assicurare Sindona alla giustizia americana; così, quando Kennedy gli aveva comunicato che Bordoni aveva accusato Sindona, il teste aveva capito che le nostre possibilità di avere l'estradizione erano diventate nulle, perché la giustizia americana avrebbe cominciato col processare Sindona e si sarebbe interessata della pratica di estradizione al termine, una volta che Sindona avesse scontato la pena.

In conclusione, secondo l'ambasciatore, l'extradizione di Sindona non si è avuta:

- 1) per le capacità dimostrata dai suoi difensori;
- 2) perché il caso non era facile, ma complicatissimo, tanto che gli stessi giudici milanesi si erano dovuti recare di persona negli Stati Uniti per spiegare perché determinate operazioni contabili costituivano reato secondo la nostra legge;
- 3) perché c'era stato, infine, l'interesse americano a servirsi della procedura di estradizione, non per consegnarci Sindona, ma per mettere in essere gli atti sufficienti a farlo condannare negli Stati Uniti. Le autorità statunitensi, non volevano, cioè, prima consegnare Sindona e poi scoprire che egli si era reso responsabile di gravi reati in America. Il loro scopo era dunque quello di condannarlo prima e poi di consegnarlo all'Italia.

Sulla base di queste premesse, l'ambasciatore ha escluso fermamente di avere avuto pressioni, ma ha anche affermato che non avrebbe potuto averne, in quanto non avrebbe avuto modo a sua volta di influenzare i propri dipendenti.

È possibile che i difensori ed anche gli amici di Sindona abbiano avuto rapporti con funzionari del Dipartimento Giustizia, come ad esempio con Crook e poi con Civiletti, *attorney general*. Un intervento su Warren Christopher non sarebbe servito a nulla. Tutti ne sarebbero stati comunque a conoscenza, mentre nessuno gli aveva parlato di una cosa del genere. L'intervento presso Christopher sarebbe stato inutile perché si trattava di persona senza competenza in materia: era un avvocato e non un amministratore, per di più un avvocato che aveva una mentalità legalitaria, cosicché un intervento presso di lui sembrava al teste una delle cose più inutili che si potessero immaginare. Non aveva nemmeno influenza presso il segretario di Stato; comunque lo stesso segretario di Stato poco avrebbe potuto fare. Può essere tuttavia, a parere del teste, che Sindona non si rendesse conto della inutilità di interventi del genere.

h) *Altre deposizioni. Le agende di Guzzi.*

Non si può fare a meno a questo punto di dare conto anche di ciò che risulta, sempre per la parte che qui interessa, da alcune dichiarazioni raccolte dai giudici milanesi e non dalla Commissione; così come si deve fare un breve cenno delle risultanze, sempre per quanto riguarda l'extradizione, delle agende sequestrate a Guzzi.

In particolare, l'ex parlamentare Delfino ha confermato di aver conosciuto Guzzi nell'estate 1977, Andreotti gli aveva detto che, se esistevano dei piani, glieli dessero; Guzzi gli aveva in effetti dato un *promemoria*, ma egli lo aveva conservato. Ha anche affermato di aver incontrato Sindona a Napoli nell'agosto del 1977, su presentazione di Philip Guarino.

Sindona ha dichiarato di aver incontrato Andreotti all'Hotel Essex di New York, gli sembra, nel 1976, Magnoni ha precisato che Sindona si era incontrato con Andreotti, insieme con Federici, al Waldorf Towers nel 1977; con Evangelisti e con Bucciante all'Hotel Pierre nel 1978. A sua volta, Barone ha riferito che nel settembre 1977 Federici aveva parlato con

Andreotti del contenuto di un memoriale in precedenza consegnato a lui, ed ha confermato che i rapporti con Andreotti erano tenuti da Federici.

Per quanto poi riguarda le agende di Guzzi, si deve premettere che, secondo il teste, esse andrebbero lette nel senso che le indicazioni di nomi nel calendario riguarderebbero il programma degli incontri preventivati; le sottolineature o le indicazioni trasversali avrebbe avuto il significato che l'incombente era stato assolto il giorno stesso della annotazione, mentre alle mancate sottolineature dovrebbe corrispondere una previsione sul calendario della settimana successiva.

Ciò posto, basta qui ricordare che sulle agende figurano i nomi di tutti i personaggi con cui Guzzi afferma di aver avuto contatti telefonici o personali nel periodo considerato. In particolare, alla data 19 novembre 1976 figura l'annotazione

«*De Carolis* G.A. freddo e distaccato si interesserebbe all'estradi-
zione»;

alla data 1° aprile 1977 si fa cenno della Corte di Cassazione; alla data 10 giugno 1977 si annota trasversalmente che Roberto Memmo aveva riferito che G.A. si era impegnato senza risultato; alla data del 12 luglio 1977 sono scritte le sigle G.A., F.F., A.G., seguite dall'annotazione:

«intervento su Rodinò e Murphy — richieste da Biaggi — azione
Borghese — riunione con Barone»;

alla data 7 dicembre e 15 dicembre 1977 si fa cenno di una riunione con Bucciante, dell'exasperazione del cliente («o si fa qualcosa o vuota il sacco»), della disponibilità di Bucciante per un'azione comune G.A. e A.F. (Fanfani?); più volte è registrata, anche con linee trasversali, la sigla G.A., per indicare incontri o telefonate; alla data del 9 febbraio 1979 figura scritto:

«John Crook interpellata Farnesina: non abbiamo niente in con-
trario»;

figurano annotate telefonate alla signora Enea e a Della Gratton; infine sotto la data del 6 luglio risulta riportata la notizia che Michele Sindona alle 24 aveva comunicato che l'estradi-
zione era stata negata.

i) *L'audizione dell'onorevole Giulio Andreotti e il suo confronto con l'avvocato Guzzi.*

Sentito dalla Commissione in data 11 novembre 1981 su tutte le circostanze concernenti le dichiarazioni dei testi che lo hanno chiamato in causa, l'onorevole Giulio Andreotti ha reso un'ampia deposizione, di cui qui vengono riportati soltanto i punti che possono essere significativi, messi in relazione con quanto hanno detto le persone di cui si sono in precedenza riassunte le testimonianze sulla questione dell'estradi-
zione.

Dopo aver chiarito di aver conosciuto Sindona nel 1960, Andreotti ha riferito che nel dicembre 1973, a New York, dove si era recato per una tavola rotonda, Sindona gli aveva offerto un pranzo pubblico all'Hotel Saint Regis e che questa era stata l'unica volta che aveva visto Sindona a New York. Ha aggiunto che nel 1973, nonostante l'invito dell'ambasciatore americano, non si era recato alla cerimonia dell'American Club, per il

conferimento di un premio a Sindona; che la procedura di estradizione era stata seguita con estremo rigore e che non vi era stata nessuna spinta in senso contrario. Ha ammesso di essersi incontrato a Roma due volte con Guarino, una volta insieme a Rao, di cui conosceva il padre; che essi avevano ribadito le loro opinioni, ma che egli aveva escluso che vi fosse un linciaggio contro Sindona. Anche Mario Biaggi, deputato al congresso americano, gli aveva parlato del possibile pericolo per Sindona di essere estradato. Dopo la morte di Federici, Guzzi, che egli conosceva come un professionista romano, gli aveva chiesto di incontrarlo ed egli lo aveva incontrato, non sa quante volte, alla luce del sole, anche perché voleva sfatare la tesi della persecuzione contro Sindona. Guzzi gli aveva consegnato uno schema e poi una bozza di soluzione che egli aveva inviato a Stammati, pregandolo di esaminarla, come persona competente. Effettivamente il 12 luglio 1977 aveva visto Federici, ma non ricordava se vi fosse anche Gambino. Federici gli aveva parlato della questione della Società Generale Immobiliare. Ha dichiarato di aver conosciuto Della Gratton fin dal 1950; essa però non era sua rappresentante, né era stata autorizzata a fare il suo nome. Ha escluso di aver incontrato Sindona a New York nel 1976 o nel 1977. Non gli fu fatta nessuna comunicazione circa i piani di Sindona a proposito di attacchi contro i magistrati e di mobilitazione di politici. Non ha mai avuto la conversazione di cui parla Guzzi circa Della Gratton. Il colloquio con Guarino e Rao aveva riguardato Sindona solo per cinque minuti, né sapeva che Sindona avesse dato cinque milioni a Rao per il viaggio e che successivamente Rao e Guarino si fossero incontrati con Gelli all'Hotel Principe.

Ha ammesso di aver parlato con Guzzi alcune volte ma ha escluso di avere avuto conoscenza di tutti i *memorandum* di cui questi ha parlato. Ha sostenuto di aver avuto conoscenza solo di due memoriali, uno datogli da Federici, uno da Guzzi, nonché di un appunto datogli dall'avvocato Ungaro; e di aver letto il documento datato 12 luglio 1978, ma non la lettera del 9 marzo 1979, per cui non ha saputo dire chi sia stato a dare la risposta che vi si trova annotata. Il 9 marzo era impegnato a Montecitorio. Ha affermato di non aver saputo nulla della parte avuta da Della Gratton nella vicenda Sindona. Non ha avuto notizia del memoriale che comincia con le parole «Negli Stati Uniti è mancato il sostegno...». Ha ammesso di aver avuto la lettera di Sindona del 28 settembre 1976, ma ha affermato di non aver risposto. Ha negato colloqui telefonici con Guzzi. Evangelisti gli aveva riferito di aver incontrato Sindona a New York occasionalmente. Il 13 marzo 1979, data di uno degli ultimi memoriali sull'extradizione, era stato impegnato prima alle Fosse Ardeatine e poi al consiglio nazionale della democrazia cristiana. Guzzi gli aveva detto che non c'era automatismo tra revoca dell'insolvenza e assoluzione dalle imputazioni penali.

Nel confronto tra l'onorevole Andreotti e l'avvocato Guzzi, le posizioni dei due testimoni sono rimaste sostanzialmente immutate. L'onorevole Andreotti ha comunque precisato di essersi incontrato con Guzzi dal 1978 al 1980 tutte le volte che ne era stato richiesto, compatibilmente con i suoi impegni, anche se non ha memoria di tutti i colloqui. Ha ripetuto peraltro di aver ricevuto solo pochissimi dei memoriali di cui parla Guzzi. In particolare, per quanto concerne i memoriali che sarebbero pervenuti alla sua segreteria tra il gennaio e il marzo 1979, l'onorevole Andreotti non ha

escluso che ciò possa essersi verificato, ma ha sostenuto di non averli mai visti e che di uno solo di essi, quello in cui si afferma che Sindona avrebbe potuto fare dichiarazioni capaci di incrinare seriamente i rapporti tra Italia e Stati Uniti, era stato messo al corrente dal suo addetto stampa Giorgio Ceccherini. L'onorevole Andreotti ha infine ribadito, nel corso del confronto, di non aver telefonato a Guzzi.

B — LA QUESTIONE DELLA CASSAZIONE

Accanto al quesito se da parte di pubblici dipendenti siano stati tenuti comportamenti tali da impedire, ritardare o comunque ostacolare l'estradizione, si è posta alla Commissione, nel corso dei suoi lavori, in base a quanto andava risultando da documenti ed interrogatori, l'esigenza di approfondire un altro quesito, e cioè quello relativo al comportamento degli stessi soggetti tendente a fare pressioni sulla corte di cassazione perché venisse accolto il ricorso presentato da Sindona contro la sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza della Banca Privata Italiana. L'importanza di questo ricorso è fondamentale, giacché con la revoca della declaratoria di insolvenza sarebbe caduta la condizione obiettiva di punibilità dei reati fallimentari, e le imputazioni a carico di Sindona sarebbero state così derubricate dalla bancarotta al reato ben più lieve di falso in bilancio. In virtù di questa connessione, Sindona aveva chiesto al giudice istruttore la sospensione del processo penale e la revoca del mandato di cattura. Ma il giudice Urbisci, con ordinanza del 16 febbraio 1977, ritenendo che a norma dell'articolo 20 del codice di procedura penale non ricorrevano gli estremi per la sospensione, respinse l'istanza.

Secondo quanto afferma l'avvocato Guzzi la necessità di agire sulla Cassazione in senso favorevole a Sindona venne caldeggiata presso Giulio Andreotti, cui fu fatto pervenire un memoriale redatto a New York e consegnatogli da Federici. L'onorevole Andreotti, secondo Guzzi, disse al Federici

«che si sarebbe interessato perché il ricorso in Cassazione fosse esaminato con la massima attenzione».

Al successo del ricorso in Cassazione veniva annessa, da parte di coloro che si interessavano della questione Sindona, grande rilevanza al fine di risolvere i molti problemi che questa vicenda aveva aperto. Tanto è vero che l'avvocato Guzzi fa riferimento persino ad un intervento del Presidente della Repubblica senatore Leone, che ben conosceva l'avvocato Sindona. D'altra parte, lo stesso avvocato fa presente che

«emergeva una situazione di estrema urgenza. Il ricorso per Cassazione sarebbe stato fissato entro breve termine».

L'avvocato Guzzi dice di avere incontrato il 3 marzo 1977 l'onorevole Andreotti. Nell'agenda del legale di Sindona sta scritto:

«informativa con Giulio Andreotti, ricorso in Cassazione intervento possibile».

Nonostante l'assicurazione di un intervento del Presidente del consiglio vengono tuttavia mobilitati autorevoli magistrati. Secondo Guzzi

«mentre Roberto Memmo parlava con Spagnuolo e Pone, l'avvocato Iorio aveva contatti con altre persone, in particolare, per quanto mi ricordo, con il dottor Jannuzzi. Il dottor Bellantonio si interessava presso i magistrati della sua loggia».

È così che con riferimento al maggio 1977, Guzzi racconta che

«in quel periodo si susseguono dei contatti, curati da Memmo, nella sua abitazione, con Spagnuolo e con il dottor Pone».

Guzzi è presente a due incontri tra Memmo e Spagnuolo e tra Memmo e Pone. Si tratta di tre piduisti.

A dire dell'avvocato Guzzi, è stato Sindona oppure Magnoni a sollecitare l'intervento di Roberto Memmo, mentre Sindona ha provocato l'incontro tra Guzzi e il massone Bellantonio. Ma, mentre il 9 aprile 1977, in una riunione tra Guzzi, Memmo e Federici, si precisa, da parte di Guzzi, che «per la Cassazione si può stare tranquilli», alla riunione del 10 giugno 1977 Federici comunica a Guzzi che Giulio Andreotti si è impegnato senza risultato:

«Egli alludeva chiaramente alla questione del ricorso in Cassazione».

Facendo poi riferimento ai colloqui con Federici del 31 maggio 1977 del 4 giugno 1977 e dell'8 giugno 1977, Guzzi fa presente ai giudici di Milano che Giulio Andreotti si interessava della questione e che esistevano serie perplessità sull'esito del ricorso.

Di fronte alle affermazioni dell'avvocato Guzzi, l'onorevole Giulio Andreotti ha negato ogni suo coinvolgimento in una attività di pressione sull'autorità giudiziaria a favore di Sindona.

Roberto Memmo ha ammesso di aver offerto la propria abitazione per incontri tra Guzzi e Spagnuolo e tra Guzzi e Pone. Egli tuttavia, in questa come in altre circostanze, ha inteso apparire come semplice ospite di conoscenti o amici, quali sono Spagnuolo, Pone, ecc. Tuttavia è Roberto Memmo che presenta a Guzzi i due magistrati; ed egli era certamente a conoscenza dei motivi per cui l'avvocato di Sindona e i due magistrati si incontravano nella sua casa ospitale, dove anche altri personaggi ebbero modo di incontrarsi nel corso della vicenda Sindona, da Federici a Gelli, da Ortolani a Belli, dagli avvocati americani di Sindona all'on. Orlandi ed altri ancora.

C — CONCLUSIONI

La procedura di estradizione di Sindona dagli USA si è trascinata in questo paese, dunque, dal 1974 al 25 marzo 1980. Ma a questa data era ormai troppo tardi: Michele Sindona è stato condannato per l'affare Franklin a 25 anni di reclusione. Abbiamo visto che solo l'interruzione dell'espiazione della pena e la concessione della estradizione possono far consegnare Sindona alla giustizia italiana. Vi sono state interferenze o omissioni per favorire Sindona ostacolandone l'extradizione? A nostro pa-

rere è da considerarsi corretta la affermazione dell'ex ambasciatore Gaia, e cioè che il caso Sindona era complicatissimo. Questa è senza dubbio una ragione che ha concorso a rinviare alle calende greche la decisione sull'estradizione. Ma ve ne sono altre. I giudici americani non conoscono la legislazione finanziaria italiana né quella penale in materia fallimentare. Né risulta che le autorità ministeriali italiane conoscano compiutamente le procedure italiane relative alla questione della estradizione. In più, nel corso del procedimento è entrato in vigore un trattato fra l'Italia e Stati Uniti riguardante tale materia. Questo, per la sua novità e a causa di alcune sue disposizioni la cui applicazione è risultata controversa e insoddisfacente, costituì un ulteriore fattore di ritardo. Inoltre la inadeguatezza e l'imperfezione formale e sostanziale dei documenti, le iniziative dei legali di Sindona, avvenimenti giudiziari sopravvenuti e riguardanti Sindona in Italia, ecc., costituiscono altrettanti motivi dell'andirivieni di incartamenti, di atti, di incontri, oltre che di rinvii, di ricorsi, per cui passano mesi ed anni.

Dice l'ex ambasciatore Gaja: mentre Sindona ha in piedi un agguerrito collegio di difensori, un forte sostegno legale, lo Stato italiano ha un solo avvocato. Ed aggiunge una annotazione, che si deve segnalare per competenza al Governo del nostro paese, a proposito della traduzione dei documenti in inglese:

«Tutti questi documenti che venivano dall'Italia erano in un inglese approssimativo, non credo che nessuno lo abbia mai fatto apposta, ma certamente non erano comprensibili. Semmai questo consiglierebbe di scegliere per queste funzioni persone più esperte in Italia».

Ciò detto non tutto l'enorme ritardo per cui dal 1974 si giunge al marzo del 1980 appare giustificabile, né è dato giudicare — momento per momento — se un documento, un'informazione sono stati offerti o sono pervenuti in tempi mediamente ragionevoli. Certo è che vi sono state difficoltà, ma anche ritardi burocratici. Abbiamo fatto l'esempio della lentezza delle traduzioni (sino a 20 giorni per tradurre un documento). Sono ritardi e lentezze colpevoli? Non siamo in grado di affermarlo. Propendiamo ad escluderlo. Tuttavia vi sono alcuni episodi avvenuti in Italia e momenti del procedimento negli USA che suscitano o forti perplessità o pesanti sospetti. Ad ingenerare perplessità vi è, ad esempio, la nota del Ministero della giustizia italiano a quello degli affari esteri del 21 giugno 1979 perché curasse la legalizzazione dei documenti per l'estradizione presso l'ambasciata americana, nota che fu inviata priva della firma del rappresentante del Ministero della giustizia. Questa lettera assai urgente è stata mandata per posta e non per corriere e su di essa non fu indicato il carattere urgente. Per questo motivo i documenti legalizzati giunsero al dipartimento di stato il 10 luglio, dopo 20 giorni.

A questo punto assume significato la dichiarazione fatta dal magistrato Viola in quegli anni. Questo giudice, insieme con altri, ha lavorato per anni per conseguire negli USA una decisione di estradizione per cui, di fronte a certi eventi, «sbotta» ed esclama:

«Desta amarezza che documenti di estrema importanza... siano ancora fermi se non addirittura smarriti presso il Ministero degli affari

esteri, che avrebbe dovuto apporre solo un timbro ed inviarli poi all'ambasciata americana di Roma» [V. *retro*, A — L'ESTRADIZIONE, punto 1, paragrafo *m*) di questo capitolo].

Più che un sospetto, e non lieve, nasce di fronte al comportamento del giudice americano Griesa e a quello del giudice Werker. Il primo in sostanza accoglie la tesi della difesa di Sindona e di certi ambienti italo-americani o di qualche autorità statunitense, e cioè la tesi della persecuzione politica contro Sindona che ispirerebbe la domanda di estradizione. Infatti Griesa chiede testimoni sulle eventuali conseguenze politiche dell'extradizione, richiede ancora documenti probatori e persino un contraddittorio orale, che avrà luogo nonostante l'opposizione del procuratore Kenney. Nel corso del contraddittorio orale chiede spiegazioni sul delitto di bancarotta fraudolenta e rinvia la seduta perché i documenti sono insufficienti. Il procuratore Kenney interviene una seconda volta contro la tesi dei legali di Sindona circa la non responsabilità diretta di costui nella gestione della Banca Privata Italiana affermando che non può essere accolta. Non possiamo non ricordare che l'ambasciatore Gaja ha espresso in Commissione ammirazione per il coraggio del procuratore Kenney. Il giudice Griesa, attraverso i più disparati cavilli procedurali, riesce a rinviare al 18 marzo 1978 la pronuncia di estradabilità, non autorizzando il mandato di cattura contro Sindona. A questa decisione contribuirono forse il comportamento del procuratore Kenney e la stessa ambasciata italiana, che espresse ufficialmente le proprie perplessità circa l'atteggiamento del giudice Griesa comunicandole al Dipartimento di Stato. Certi ambienti della comunità italo-americana, in cui agiscono personaggi appartenenti alla massoneria e a circoli mafiosi, fanno pervenire la propria protesta contro le decisioni del giudice Griesa per mezzo di telegrammi all'onorevole Andreotti, Presidente del consiglio.

Dopo alcune altre vicende del processo di estradizione, si giunge, nel marzo 1979, al rinvio a giudizio di Sindona per il fallimento della Franklin. Ed ecco entrare in scena il giudice Werker.

Mentre il procuratore Kenney afferma che l'extradizione può aver luogo nonostante il rinvio a giudizio di Sindona, Werker pone termine al procedimento di estradizione poiché i fatti imputati a Sindona hanno un'origine comune che non sarebbe stato possibile assoggettare a giudici diversi. Il giudice Viola protesta contro questa tesi assurda, e dichiara: per troppi anni si sono registrate interferenze e omissioni a favore di Sindona; da tempo è aperta un'inchiesta su vari intralci che la massoneria, ben individuate forze politiche e la mafia hanno frapposto al corso della giustizia.

Risulta dunque dall'analisi dei fatti che l'ambasciatore Gaja, il ministro Bonifacio e il suo capo di gabinetto hanno agito coerentemente per dare impulso alla procedura di estradizione. Non desta perciò meraviglia che a New York Sindona concordi con i suoi legali, con riferimento particolare alle sollecitazioni di Gaja, che era necessario un intervento idoneo a bloccare tali pressioni e conseguentemente lasciare al giudice piena libertà e serenità di giudizio. Ma chi doveva intervenire? Afferma l'avvocato Gambino:

«Da certi discorsi svoltisi a New York mi era sembrato di capire, per quanto riguarda l'extradizione, che c'erano state pressioni politico-

finanziarie negli USA nei confronti di varie personalità ed in particolare dell'ambasciatore Gaja».

Interventi dunque ci furono.

Sappiamo che i due *memorandum* del 12 luglio 1977, conseguenti ad una riunione a New York tra Sindona e i suoi legali, furono consegnati ad Andreotti da Federici e Gambino, che giunse all'incontro dopo Federici. Andreotti dice che Gambino non c'era.

L'avvocato Gambino dice di essere stato presente, ma precisa di essere giunto all'incontro appunto dopo che Federici aveva consegnato il *memorandum* ad Andreotti. Afferma che dal contesto del colloquio gli risultò che i *memorandum* fossero già stati consegnati. Andreotti dice di non aver avuto i *memorandum*, bensì un appunto da Federici, che evidentemente doveva contenere l'essenziale dei due *memorandum*.

La sostanza quindi non muta: Andreotti fu messo al corrente anche della strategia per bloccare l'estradizione, giacché il primo dei *memorandum* riguardava il progetto di sistemazione della Banca Privata Italiana, il secondo l'estradizione. Riferisce l'avvocato Guzzi ciò che egli annotò, all'epoca, sul proprio diario, e cioè che Federici gli disse

«Andreotti ha avuto buone notizie dal Dipartimento di Stato».

Il legale di Sindona annota ancora:

«*De Carolis* G.A. [Andreotti] freddo e distaccato si interesserebbe all'estradizione».

Dopo la tardiva sentenza di Griesa di estradabilità di Sindona, la signorina Gratton attraverso Guzzi — che incontra in quel periodo più volte Andreotti — sollecita l'intervento del Presidente del consiglio. In altra occasione, non riuscendo a parlargli per telefono, prega Guzzi di farle telefonare da Andreotti. Questa insistenza da parte della Gratton e quindi da parte di Guzzi, con l'aggravarsi della situazione giudiziaria di Sindona, si fa sempre più pressante. È persino drammatica perché negli USA gli amici di Sindona hanno l'impressione che Andreotti non faccia ciò che promette. Sembra dai documenti che abbia promesso un proprio interessamento presso il sottosegretario agli esteri americano Warren Christopher. Gli amici di Sindona in USA si chiedono: «Gli avrà fatto parlare?» (Andreotti a Christopher). C'è pericolo che Sindona possa essere incriminato e rinviato a giudizio per la Franklin. La Gratton, secondo Guzzi, dice che nessun intervento è stato fatto da Andreotti. Questa lobbyst italo-americana quando interviene a certi livelli presso le autorità americane evidentemente non interviene a nome proprio, ma spendendo il nome di Andreotti; perciò il mancato interessamento di quest'ultimo viene a screditarla presso quelle autorità. La Gratton esclama, dopo la incriminazione di Sindona per la Franklin: «Chi ci aiuterà?» Perciò Andreotti viene pregato di dare istruzioni, di comunicare qualcosa che si possa riferire agli amici di Sindona, ai legali americani. Tutto questo è tratto dalla testimonianza dell'avvocato Guzzi.

A dare drammaticità a questa situazione sono i riferimenti di Guzzi, contenuti nelle sue lettere ad Andreotti, alla necessità di rappresentare a Christopher le conseguenze negative per i due paesi che erano da paventare

se Sindona fosse stato costretto a parlare: i riferimenti ai pericoli di rilevazioni di segreti di Stato, che avrebbero nociuto ai rapporti tra Italia e Stati Uniti e persino alla loro sicurezza. Andreotti considera queste affermazioni prive di fondamento, minacce gratuite. I rapporti fra i due paesi non avevano nulla da temere da rivelazioni di Sindona. Egli non nega di avere ricevuto quei biglietti di Guzzi, ma sembra non dare a questi alcun valore. Vi sarebbe però, secondo Guzzi, una telefonata del 9 marzo 1979 con cui Andreotti tranquillizza lo stesso Guzzi dicendogli che le istruzioni erano state date da giorni e sarebbero state rinnovate con la dovuta riservatezza. Andreotti nega questa telefonata; ma Guzzi nel confronto la conferma e osserva che, in una missiva immediatamente successiva, che è agli atti della Commissione, egli ringrazia Andreotti per la telefonata.

È possibile che Guzzi dica il falso? Che abbia ordito una diabolica macchinazione ai danni di Andreotti, annotando giorno per giorno, nel suo diario del tempo, episodi completamente inventati per dimostrare il coinvolgimento politico del Presidente del consiglio? Quale interesse aveva allora, ma soprattutto quale interesse ha oggi l'avvocato Guzzi ad inventare il falso?

In realtà, il legale di Sindona è sempre molto dettagliato e preciso e Andreotti non può non ammettere come vere molte delle circostanze che egli riferisce. Il fatto che neghi invece tutte le circostanze che si riferiscono all'extradizione, che neghi di aver letto *memorandum* sull'argomento e di aver parlato del tema nei suoi vari incontri con Guzzi, è di per sé molto strano.

Non solo, ma la negativa di Andreotti appare anche poco plausibile alla luce di un esame critico delle risultanze. Così, non sembra logico che Guzzi, incaricato dal suo cliente di illustrare al Presidente del consiglio la strategia sindoniana per il salvataggio e quella per impedire l'extradizione, parli soltanto della prima e non della seconda. Che queste due strategie esistessero è certo, come è certo che erano espressamente destinate per la gestione politica soprattutto all'onorevole Andreotti: perché mai a questi ne «arriva» solo una? Così, quando il 12 luglio 1977 Federici e Gambino incontrano Andreotti nel suo studio di piazza Montecitorio (dalle 9,30 alle 9,45 circa) per consegnargli i *memorandum* sulle due strategie, perché gliene dovrebbero consegnare solo uno? Andreotti sostiene, negando la presenza di Gambino, che invece conferma di essere stato presente, di aver ricevuto solo un appunto da Federici qualche giorno dopo. Ma che senso avrebbe avuto per Federici andare per consegnare due *memorandum* già pronti, ed inviare invece in seguito un appunto sostitutivo? E, in ogni caso, l'appunto sostitutivo non poteva che riguardare entrambi gli argomenti dei *memorandum*. Sembra quindi doversi concludere che Andreotti fu messo al corrente della strategia sindoniana per bloccare l'extradizione e che, quanto meno, fece mostra di interessarsene. Fece mostra, giacché non può escludersi che poi in effetti egli abbia omissso o abbia intiepidito il suo intervento; anzi, dalla lettera di Guzzi ad Andreotti appare che questi abbia in sostanza, evitato di intervenire.

Sembra strano comunque che la Gratton si sia mossa solo per autonomo impulso e senza spendere il nome di Andreotti presso le autorità altolocate in un affare così delicato.

È difficile mettere in dubbio che personaggi equivoci, come Rao figlio e Philip Guarino, insieme con altri, siano intervenuti ed abbiano agito a vantaggio di Sindona anche contro l'estradizione. Così come del contesto delle testimonianze appaiono attivi nella stessa direzione parlamentari americani quali Biaggi, Rodinò, Dominici e Murphy. Oggi sembrano a noi tutt'altro che infondate le affermazioni del dottor Viola, che denuncia l'intervento nella faccenda della estradizione di elementi massoni e mafiosi a vantaggio del bancarottiere. Non è forse vero che Rao e Guarino vengono a Roma a parlare con Andreotti oltre che con Licio Gelli? E perché mai De Carolis si incontra con un latitante e bancarottiere per circa 12 volte? Con De Carolis Sindona parla del problema della estradizione, di cui questo deputato parlerà con Andreotti, come riferisce l'avvocato Guzzi. I commissari hanno letto il nome di De Carolis nella lista della Loggia P2 e hanno potuto apprendere l'intervento concentrato di elementi della P2 e della massoneria, da Gelli a Spagnuolo, a Pone, a Roberto Memmo, per favorire una sentenza della Cassazione, che avrebbe significato il venir meno del mandato di cattura contro Sindona. Andreotti nega, De Carolis nega. Noi traiamo da tutto l'affare Sindona, dal cumulo delle notizie, delle informazioni, delle testimonianze, la convinzione serena che anche per l'estradizione vi fu un intervento o la promessa di interessamento da parte dell'onorevole Andreotti e di qualche personaggio minore. Lo stesso vale per il tentativo di influenzare la Cassazione. Per molte circostanze vale il giudizio di Guzzi:

«Andreotti si sarebbe interessato, ma non sarebbe intervenuto».

In che misura l'ex Presidente del consiglio non abbia mantenuto la promessa di intervenire non lo sappiamo. In ogni caso se le promesse non furono mantenute, questo fatto fa sorgere in noi gli interrogativi, sui quali ci siamo già soffermati nelle conclusioni (punto n. 8) del capitolo III, dedicato ai tentativi di risolvere la liquidazione coatta.

CAPITOLO V

FINANZIAMENTI A PARTITI E UOMINI POLITICI

1. — VERSAMENTO DI DUE MILIARDI DI LIRE ALLA SEGRETERIA AMMINISTRATIVA DELLA DEMOCRAZIA CRISTIANA.

Nel descrivere tale operazione occorre distinguere il complesso dei dati in ordine ai quali le risultanze acquisite si presentano con caratteristiche di univocità, dagli elementi su cui permangono essenziali contraddizioni.

Dagli elementi documentati acquisiti ed in special modo dal rapporto del Nucleo regionale di polizia tributaria di Milano del 26 gennaio 1979 (V. 00064/Sind.), risulta che i libretti da risparmio ordinario al portatore «Rumenia» n. 4484 (di lire un miliardo), «Primavera» n. 4502 (di lire 500 milioni) e «Lavaredo» n. 4514 (di lire 500 milioni), accesi presso la sede di Milano della Banca Privata Finanziaria rispettivamente in data 2, 9 e 17 aprile 1974, vennero estinti il giorno successivo alla accensione presso la filiale di Roma della stessa banca da un funzionario di questa, dottor Silvano Pontello, che ritirò i fondi in contanti.

I tre libretti, la cui movimentazione complessiva raggiunge l'importo di due miliardi di lire, avevano quindi in comune: l'accensione, nel mese di aprile 1974, presso la Banca Privata Finanziaria sede di Milano; l'estinzione, il giorno dopo all'apertura, presso la filiale di Roma della stessa banca ad opera del Pontello; un solo accredito per l'accensione ed un solo addebito per l'estinzione.

Risulta, ancora dagli stessi atti, il seguente *iter* di formazione dei titoli:

per il libretto «Rumenia» n. 4484, l'accensione avvenuta mediante l'accredito di un miliardo di lire per contanti, con distinta di versamento siglata da persona non identificata e disponibilità della valuta tratta da altro libretto al portatore, denominato Semeria n. 4165 (la cui movimentazione aveva dato vita, in altre occasioni, a cospicue emissioni di assegni con nomi di fantasia);

per il libretto «Primavera» n. 4502 di lire 500 milioni l'accensione fu effettuata attraverso la negoziazione e il versamento di cinque gruppi di assegni circolari del 9 aprile 1974 (in tagli da cinque milioni di lire, emessi dalla Banca Unione sulla dotazione Istituto Bancario Italiano, per 120 milioni a favore di Mario Bianchi, per 80 milioni a favore di Giuseppe Negri e per 100 milioni a favore di Antonio Colombo; emesi dalla Banca Generale di Credito di Milano, sempre sulla dotazione Istituto Bancario Italiano, per 100 milioni a favore di Giandomenico Rossi e per 100 milioni a favore di Giacomo Bianchi). Sempre con riferimento a tale libretto è stato ritrovato l'ordinativo interno a firma di Silvano Pontello che permet-

te, attraverso la richiesta degli assegni a nomi di fantasia, di risalire al libretto «Semeria 2» n. 84123, già acceso presso la Banca Unione (300 milioni), mentre per gli altri 200 milioni è stato possibile stabilire che nella stesa giornata del 9 aprile un eguale importo venne prelevato dal libretto «Semeria 3» n. 8094 della Banca Generale di Credito con ordinativo non sottoscritto;

per il libretto «Lavaredo» n. 4514 di lire 500 milioni, non vennero utilizzati degli assegni circolari come passaggio intermedio e la provvista fu tratta dai proventi del rapporto fiduciario fra la Mabusi Italiana s.a.s. e la Co.fi.mi (Compagnia Fiduciaria Milano), nel senso che quest'ultima, su disposizione del suo amministratore, trasferì 500 milioni del ricavo dell'operazione Venchi Unica (lire 1.226.260.620) al dottor Pier Sandro Magnoni. Questi a sua volta, attraverso un giro contabile con il conto corrente Co.fi.mi n. 69998, provvide a fornire la valuta per il documento al portatore (relazioni della polizia tributaria di Milano 13 ottobre 1976, 26 novembre 1976 e 26 gennaio 1979).

Subito dopo l'estinzione dei tre libretti presso la filiale di Roma della Banca Privata Finanziaria da parte del dottor Silvano Pontello, le somme, per l'importo complessivo di due miliardi di lire, vennero dal Pontello stesso consegnate in biglietti di banca all'avvocato Raffaello Scarpitti, mandatario della segreteria amministrativa della democrazia cristiana. Le dichiarazioni rese alla Commissione dal Pontello e dallo Scarpitti sono concordi in merito al fatto che la consegna sia avvenuta, presentando qualche divergenza marginale sulle modalità della consegna stessa. Pontello, in particolare, ha sostenuto di avere consegnato la prima *tranche* di un miliardo all'avvocato Scarpitti nei locali della Banca Privata Finanziaria, alla presenza di un paio di dirigenti della banca, e di aver subito dopo accompagnato lo Scarpitti nella sede della democrazia cristiana all'Eur e quindi in ufficio sempre in Roma per la formazione di una ricevuta (Pontello, 19 marzo 1981, Mar. II/4). Scarpitti, da parte sua, pur non soffermandosi sui particolari, ha affermato che la materiale consegna dei biglietti di banca avvenne nella sede della democrazia cristiana ed ha precisato che immediatamente dopo Pontello ebbe a richiedergli di sottoscrivere una documentazione tecnica già predisposta su iniziativa della controparte (Scarpitti, 7 maggio 1981, Mar. III/2 e 3 e Zorzi XXVI/3). Con riferimento alla seconda e terza *tranche*, Pontello (19 marzo 1981, Mar. II/4) ha assunto di essersi recato direttamente alla sede della democrazia cristiana all'Eur, accompagnato da un autista della Banca Privata Finanziaria, procedendo anche in queste due occasioni alla consegna dell'importo (cinquecento milioni per volta) a mani dell'avvocato Scarpitti in biglietti di banca. Anche in tali occasioni la documentazione che ha accompagnato il versamento delle somme, sempre secondo Pontello, sarebbe stata formata subito dopo nel medesimo ufficio in Roma, nel quale si era recato con lo Scarpitti anche la prima volta.

Le somme ricevute dallo Scarpitti vennero infine da questi interamente versate nelle casse della democrazia cristiana.

Quanto alla documentazione contabile sottoscritta dallo Scarpitti subito dopo la consegna delle somme essa è entrata in possesso degli organi inquirenti attraverso un invio anonimo al giudice che si occupava di una delle istruttorie penali aperte a seguito dell'insolvenza della Banca Privata

Italiana. Al giudice sono state in particolare recapitate copie di lettere della Hubert Holding S.A. con sede in Lussemburgo (società controllata dal gruppo Sindona), della Polidar A.G. con sede in Mauren e della Usiris A.G. con sede in Triesen; copie di note bancarie, nonché copie delle procure per notaio Mario Pozzi di Lugano in data 14 dicembre 1972 e 21 novembre 1972, con le quali Carlo Pagnamenta, amministratore della Polidar nonché della Usiris, nominava rispettivamente l'avvocato Raffaello Scarpitti procuratore generale della Polidar fino al 31 dicembre 1974 ed il signor Filippo Micheli procuratore generale della Usiris fino al 31 dicembre 1975 (v. 00064/Sind.).

L'onorevole Micheli, sentito in proposito dalla Commissione, ha peraltro dichiarato di non aver effettuato, in tale qualità, nessuna operazione per conto della Usiris (26 marzo 1981, Testini XII/2) e di non essere al corrente che l'operazione era stata contabilizzata dal gruppo Sindona attraverso storni di versamenti a favore di tale società;

«Io non ho firmato niente. Non so se poi il Sindona, il Pontello e altri hanno — praticamente per giustificare in qualche modo quest'operazione — fatto fare alcune firme allo Scarpitti» (Micheli 26 marzo 1981, Assenza XI/1).

Per quanto riguarda, in particolare, il contenuto delle lettere cui si è fatto cenno, si deve rilevare innanzitutto che a ciascuna delle tre date nelle quali si svolse l'operazione (3, 10 e 17 aprile) corrispondono tre lettere, rispettivamente della Huberi, della Usiris e della Polidar. Le lettere della Huberi Holding erano dirette alla Usiris, cui davano notizia dell'avvenuto accredito in suo favore presso la Finabank di cifre di dollari pari complessivamente a circa due miliardi di lire al cambio dell'epoca. Tali lettere risultano controfirmate per ricevuta da Scarpitti, per conto della Usiris. Le lettere della Usiris, firmate da Scarpitti, contenevano invece ordini, rivolti alla Finabank, di trasferire le somme indicate alla Amincor Bank di Zurigo. Infine, le lettere della Polidar, anch'esse a firma di Scarpitti, contenevano ordini di bonifico, rivolti alla Finabank, in favore della Usiris per il medesimo importo complessivo (v. 000224/Sind).

Funzioni di ricevute assolvevano, evidentemente, solo le lettere della Hubert, provenienti da una società controllata da Sindona ed indirizzate ad una società di cui era procuratore generale l'onorevole Micheli. Le lettere della Polidar e della Usiris sono state giudicate da Pontello un di più, perché non utili, sotto il profilo squisitamente tecnico, alla dinamica dell'operazione.

«La Usiris e la Polidar in questa operazione non hanno fatto niente. È la Huberi che ha la sigla delle ricevute. Il resto è un di più... ed è incomprensibile il perché sia stato fatto. Quando il Sindona ha una ricevuta Huberi, siglata da Scarpitti, questa doveva bastare. Tutto il meccanismo è un di più, fatto evidentemente... per motivi che l'avvocato Sindona avrà avuto chiari» (Pontello, 19 marzo 1981, Dini IV/4 e 5).

Scarpitti, per parte sua, si è espresso nei seguenti termini, in ordine alla documentazione da lui firmata:

«Era il mezzo — evidentemente oggi *a posteriori* possiamo dirlo — attraverso il quale il signor Sindona credette opportuno lasciare

una traccia di questi finanziamenti effettuati attraverso quelle due società» (Scarpitti 7 maggio 1981, Mar. III/3).

Infine Magnoni ha sostenuto che

«si trattava semplicemente di costituire una prova dell'avvenuto movimento dei fondi in Italia... facendo, appunto, un movimento puramente contabile e non effettivo di fondi» (8 aprile 1981, Iocca XIII/1).

La consegna di due miliardi e la predisposizione della già accennata documentazione vennero ordinate, secondo Pontello (19 marzo 1981, Tac.III/1), direttamente da Sindona. Anche l'avvocato Scarpitti e l'onorevole Micheli hanno fatto riferimento a Michele Sindona, considerato come il vero artefice di quello che gli stessi hanno definito un semplice «ponte finanziario» o un «prestito gratuito». Uguale versione è stata fornita da Pier Sandro Magnoni, alla cui iniziativa si deve peraltro attribuire la provvista utilizzata per la accensione del libretto «Lavaredo».

In ordine alla origine della operazione i protagonisti della vicenda hanno ricostruito gli eventi nei termini che qui di seguito si riportano.

L'avvocato Scarpitti, nell'ultima delle dichiarazioni rese al giudice istruttore del tribunale di Milano (18 marzo 1981), ha esplicitamente attribuito all'incontro diretto tra Sindona e l'onorevole Fanfani il carattere determinante nella conclusione dell'operazione (v. 00224/Sind.).

Dinnanzi alla Commissione Scarpitti ha precisato che Sindona, dopo che l'onorevole Micheli gli aveva rappresentato la necessità di cassa del partito, si era riservato di decidere e aveva chiesto un colloquio con il senatore Fanfani; dopo tale colloquio — ha soggiunto il teste — Micheli, che non vi aveva peraltro partecipato, ebbe a comunicargli che sarebbero stati erogati alla democrazia cristiana due miliardi di lire (7 maggio 1981, Zorzi XXVI/2e 3).

L'onorevole Micheli, a sua volta, sempre qualificando l'operazione come un «prestito a breve», ha sostenuto che, con l'avvicinarsi di alcune scadenze elettorali e soprattutto del *referendum* sul divorzio del maggio 1974, aveva manifestato al segretario politico del tempo le difficoltà finanziarie nelle quali si trovava in quel momento il partito e l'impossibilità di sostenere finanziariamente la campagna referendaria, se non ricorrendo a forme di prestiti, che però era difficile ottenere in istituti bancari, in relazione alle incertezze legate alla progettata legge sul finanziamento pubblico dei partiti, che alcune banche ritenevano coinvolgesse anche la loro possibilità di aderire alle richieste di credito.

In questo quadro era maturato l'intendimento di rivolgere un appello a Michele Sindona, che già in passato aveva sovvenuto le casse del partito con l'erogazione periodica di 15 milioni mensili.

Vi era stato, a tal fine, anche un colloquio tra Sindona e il senatore Fanfani, fissato dallo stesso Micheli, che però non vi aveva preso parte:

«Anche in quel colloquio si parlò del prestito di due miliardi. E Sindona stesso si pronunciò a favore di questa erogazione» (Micheli, 26 marzo 1981, Bal. II/6).

Il senatore Fanfani ha infine affermato di avere incontrato solo tre volte Sindona: una prima sul finire del 1973, una seconda e una terza —

brevissima — nel 1974, quando appunto era stato sollecitato il suo intervento dall'onorevole Micheli, per avallare la richiesta di un prestito a favore della democrazia cristiana. In tali occasioni Sindona ebbe a dire che non intendeva fare, come banca, concessioni di sorta e che poteva pensare soltanto di dare — sempre come ponte finanziario — qualche aiuto, di cui non precisò l'ammontare, alla democrazia cristiana, in attesa che questa fosse in condizioni, anche a seguito dell'entrata in vigore della legge sul finanziamento pubblico dei partiti, di restituire quanto ricevuto. Verso la fine di aprile Micheli gli aveva poi comunicato che l'operazione era stata realizzata, descrivendogli altresì le modalità di consegna della somma (Fanfani, 27 maggio 1981, Zorzi I/4 e Mec. II/1). Il senatore Fanfani ha smentito decisamente che vi fosse una qualsiasi relazione — asserita invece da Bordoni (1° aprile 1981, III/1) — tra l'operazione descritta e la nomina dell'avvocato Barone ad amministratore delegato del Banco di Roma, avvenuta il 29 marzo 1974. Fanfani ha esplicitato le ragioni che lo indussero ad appoggiare la candidatura di Barone, individuandole nella lunga carriera di questi all'interno della banca e nel fatto che Barone era sostenuto dal mondo dell'Azione cattolica e dall'onorevole Andreotti (27 maggio 1981, Pic. III/2).

Peraltro Bordoni ha spiegato più volte che il versamento di due miliardi era la contropartita che il gruppo sindoniano dava alla democrazia cristiana per l'impegno di questa ad assicurare un apporto di liquidità all'ormai traballante impero bancario di Michele Sindona. Il mezzo per assicurare questo apporto di liquidità era proprio la nomina di Barone ad amministratore delegato del Banco di Roma. E infatti, assunta la carica, Barone annunciò per telefono a Bordoni un primo deposito di 10 miliardi di lire a favore della Banca Unione e un altro di 15 miliardi a favore di Edilcentro Sviluppo di Nassau. Il flusso complessivo di liquidità dal Banco di Roma arriverà a 50 milioni di dollari (Bordoni, 1° aprile 1981, V/18).

In ordine al problema della individuazione del patrimonio di provenienza dei due miliardi versati alla democrazia cristiana, gli elementi a disposizione della Commissione non hanno consentito di accertare se si trattasse di fondi di pertinenza delle banche, del gruppo o del patrimonio privato di Sindona. Che si trattasse di fondi di pertinenza delle banche deve in particolare escludersi per i proventi della operazione fiduciaria affidata dalla Mabusì Italiana s.a.s. alla Co.fi.mi, che alimentarono il libretto «Lavaredo»; mentre per i libretti al portatore «Semeria n. 4165», «Semeria 2» e «Semeria 3», dai quali venne tratta la provvista per i libretti «Rumenia» e «Primavera», le accurate indagini svolte dalla Guardia di finanza sono riuscite ad accertare che i relativi fondi erano movimentati direttamente dal gruppo, al di fuori del normale circuito della stessa contabilità «riservata» delle banche, ma non a stabilire la provenienza dei fondi stessi.

Quanto, infine, alla qualificazione da assegnare all'operazione, se cioè questa fosse intesa come un prestito o come una erogazione a fondo perduto, e al conseguente quesito se da parte della democrazia cristiana siano state successivamente restituite le somme erogate al gruppo Sindona, sono state acquisite solo prove testimoniali e non prove documentali. Peraltro le deposizioni testimoniali sono contrastanti.

L'onorevole Micheli ha sostenuto di avere restituito personalmente i due miliardi in contanti a Sindona, senza la presenza di altre persone, nella sede della democrazia cristiana in piazza del Gesù, all'incirca due o tre mesi dopo l'erogazione del prestito (26 marzo 1981, Bal. VIII/2). I fondi per la restituzione erano stati

«raccolti da amici, da estimatori e da operatori economici che in quel momento potevano finanziare la democrazia cristiana [...] Ho avuto praticamente degli aiuti e dei finanziamenti che ci sono venuti legittimamente da altre fonti» (Micheli, 26 marzo 1981, Assenza XI/3).

A loro volta, tanto il senatore Fanfani (27 maggio 1981, Mec. II/2) quanto l'avvocato Scarpitti (7 maggio 1981, Mec. VI/4) hanno affermato di aver saputo dall'onorevole Micheli che questi aveva restituito le somme in precedenza erogate da Sindona.

Al contrario, Pier Sandro Magnoni ha asserito di aver saputo da Sindona che i due miliardi non erano stati restituiti (Magnoni, 8 aprile 1981, Iocca XIII/4).

Peraltro si deve osservare che, se da una parte Michele Sindona si preoccupa di lasciare una traccia documentale del versamento attraverso la lettera della Huberi alla Usiris, dall'altra Micheli non si preoccupa di farsi rilasciare una ricevuta dell'asserita restituzione. La circostanza inospetisce e non può essere giustificata con l'opportunità che un partito politico non lasci tracce documentali delle sue operazioni finanziarie. Questa è la giustificazione che Micheli adduce all'avvocato Bucciante:

«Io ho tutto ha memoria, perché un segretario amministrativo non deve avere né carte né niente» (Bucciante, 9 dicembre 1981, Mec. XIV/5).

Al contrario, proprio questa «filosofia prudentiale» dell'amministrazione contabile di un partito cui si ispira Micheli avrebbe dovuto indurlo a munirsi della ricevuta o quanto meno di solide prove testimoniali sull'operazione *de qua*: dal momento che questa operazione era stata documentata in entrata con la lettera alla Usiris firmata da Scarpitti per ricevuta, c'era una ragione specifica per documentarla in uscita, appunto per evitare che sulla base del documento di entrata si potessero imbastire manovre di ricatti o di speculazioni politiche.

Tanto è vero che, dopo il *crack*, Sindona approfitta della circostanza sia per chiedere la restituzione sia per indurre Fanfani ad interessarsi attivamente per l'anticipata chiusura della liquidazione. È lo stesso Fanfani, infastidito da queste pressioni e timoroso di essere trascinato in uno scandalo giornalistico, non è certo che la restituzione sia avvenuta e manda l'avvocato Bucciante a New York perché se ne accerti presso Sindona (v. Bucciante, audizione el 9 dicembre 1981, Testini IX/2 e XII/5). Sindona in un «amabile» colloquio con Bucciante sollecita Fanfani a «muoversi» e chiede la restituzione dei due miliardi, che in quel momento non poteva permettersi il lusso di «abbonare» alla democrazia cristiana. Anche gli avvocati di Sindona, Strina e Guzzi, continuano le pressioni su Fanfani tramite Bucciante, facendogli presente che anche dopo il *crack* un personaggio come Giulio Andreotti non aveva esitato a incontrare Sindona

a New York, a tranquillizzarlo e a sostenere la sua reputazione presso gli ambienti americani (Bucciante, 9 dicembre 1981, Bal. VIII/4).

Una lettera critica del materiale probatorio porta quindi a ritenere che in realtà la restituzione dei due miliardi non sia avvenuta. A sostenere la versione contraria in definitiva è il solo Micheli, il quale però molto sintomaticamente non può portare a sostegno nessuna prova secondo l'onere che spetta a ogni debitore.

Tanto che il suo segretario politico, che ora sembra credergli, in epoca e in circostanze non sospette mise in dubbio la sua versione e non riuscì ad acquisire elementi per sciogliere questo dubbio.

Del resto, la mancata restituzione dei due miliardi si spiega ancor meglio se si deve dar credito alla versione di Bordoni, secondo cui il versamento di due miliardi alla democrazia cristiana era un versamento a fondo perduto effettuato come contropartita per la nomina di Barone al Banco di Roma e il conseguente apporto di liquidità pervenuto alle banche sindoniane. Il finanziamento della campagna elettorale per il referendum sul divorzio, invece — sempre secondo Bordoni — era preventivato in undici miliardi, non tutti però sicuramente versati, ed era stato pattuito in contropartita all'interessamento democristiano per l'aumento del capitale Finambro (v. punto 5 di questo capitolo).

2. — EROGAZIONI MENSILI DI SOMME ALL'AVVOCATO RAFFAELLO SCARPITTI PER CONTO DELLA DEMOCRAZIA CRISTIANA.

In epoca precedente alla erogazione dei due miliardi di lire, della quale si è fino ad ora trattato, ebbe luogo, per un periodo di oltre un anno, una erogazione periodica a fondo perduto di 15 milioni mensili a favore di un conto intestato all'avvocato Scarpitti presso la filiale di Roma della Banca Privata Finanziaria. I fondi bonificati allo Scarpitti, che erano di pertinenza delle banche del gruppo, ammontano complessivamente, per il periodo ottobre 1972-dicembre 1973 a 220 milioni di lire (vedasi rapporto ispettivo della Banca d'Italia relativo all'ispezione effettuata presso la Banca Unione, dal 1° luglio all'11 ottobre 1974, pp. 62-65).

Le somme messe a disposizione dello Scarpitti venivano da questi immediatamente prelevate e quindi versate alla segreteria amministrativa della democrazia cristiana (Scarpitti, 7 maggio 1981, Mar. III/3 e 4; Micheli 26 marzo 1981, Bal. II/3).

Il senatore Fanfani ha dichiarato, in proposito, che il suo primo incontro con Sindona verso la fine del 1973 avvenne su sollecitazione dell'onorevole Micheli, il quale lo invitò appunto a ringraziare Sindona per il versamento mensile di 15 milioni regolarmente effettuato a favore della democrazia cristiana. Fanfani ha soggiunto che, essendo — in tal modo — venuto a conoscenza di tale erogazione periodica da parte del gruppo Sindona, ebbe da allora a rinunciare alla indennità spettantegli quale segretario politico della democrazia cristiana (27 maggio 1981, Mec. II/2, 3 e 4).

Restano incerte le ragioni per le quali vennero sospese, ad un certo punto, tali elargizioni mensili.

3. — OPERAZIONI DI BORSA E NEGOZIAZIONI IN «COMMODITIES» POSTE IN ESSERE DALL'AVVOCATO RAFFAELLO SCARPITTI, FRA IL 1972 ED IL 1974, PER CONTO DELLA DEMOCRAZIA CRISTIANA.

Questo punto delle indagini sul finanziamento ad uomini politici della democrazia cristiana presenta alcuni margini di incertezza.

Peraltro il confronto fra Raffaello Scarpitti e Carlo Bordoni sembra aver offerto chiarimenti utili per la ricostruzione, se non degli addendi relativi agli utili tratti dai contratti a termine ed in genere dalle negoziazioni su titoli e materie prime, quanto meno degli strumenti operativi scelti per offrire agli uomini politici della democrazia cristiana una stabile fonte di finanziamento.

Come per altre operazioni già descritte, tramite operativo della segreteria amministrativa della democrazia cristiana fu l'avvocato Scarpitti, incaricato dall'onorevole Micheli della gestione delle operazioni finanziarie intese a reperire fondi per il partito (Micheli, 26 marzo 1981; Bal. II/3 e 4). L'avvocato Scarpitti era a tal fine intestatario di un gran numero di conti (molti dei quali specificamente destinati a tali operazioni) presso la Banca Privata Finanziaria, sedi di Roma e Milano, la Banca Unione, la Banca Generale di Credito di Milano, la Edilcentro Sviluppo commissionaria di borsa Spa di Milano e la commissionaria Signorio di Milano. Lo stesso Scarpitti ha inoltre parlato, nel corso del suo interrogatorio al giudice istruttore del tribunale di Milano il 18 marzo 1981, di conti presso una delle collegate estere della Edilcentro. L'avvocato Scarpitti ha dichiarato, in proposito, che tanto le operazioni su titoli di borsa quanto le negoziazioni in *commodities* da lui effettuate avvenivano esclusivamente per conto della democrazia cristiana:

«Io ho dichiarato sempre — e Bordoni lo sa, e l'avvocato Sindona lo sapeva (...) e le stesse dichiarazioni dell'onorevole Micheli credo siano state esplicite — che questi conti sono stai fatti solo ed esclusivamente a vantaggio della democrazia cristiana» (11 giugno 1981, Bal. XXIX/5).

Ulteriori strumenti operativi sarebbero state secondo Bordoni, le due società — Usiris e Polidar — delle quali si è avuto modo di discutere a proposito della erogazione dei due miliardi. Come s'è detto, l'onorevole Micheli ha negato recisamente d'aver posto in essere operazioni attraverso la Usiris, della quale era procuratore generale. Risulta comunque che la Usiris e la Polidar, titolari — a detta dell'avvocato Scarpitti — di conti presso la Finabank e (la sola Polidar) presso la Amincor Bank, erano state costituite da circa un anno e mezzo quando vennero erogati i due miliardi alla democrazia cristiana. Le due società erano state difatti iscritte nel registro delle imprese del Principato del Liechtenstein in data 23 ottobre 1972. Questo significa che non furono costituite solo in vista del versamento dei due miliardi di cui al punto 1.

La genesi e lo sviluppo delle operazioni, sia di quelle concernenti titoli sia delle altre incentrate sulla negoziazione di materie prime, sono controversi in molti degli aspetti significativi.

Per quanto riguarda in particolare le operazioni su titoli poste in essere attraverso la commissionaria Signorio, il furto di documenti conta-

bili denunciato da Armando Signorio ne ha pregiudicato non poco la ricostruzione, date le molte divergenze che caratterizzano le versioni rese sull'argomento dalle persone coinvolte nella vicenda. Resta il sospetto che lo stesso furto sia stato preordinato proprio al fine di far sparire queste tracce documentali.

Secondo Pietro Olivieri, già vicedirettore generale della Banca Unione e già direttore generale amministrativo della Gemoes (v. interrogatorio reso al giudice istruttore del tribunale di Milano il 19 marzo 1981, 00224/Sind.) l'avvocato Scarpitti beneficiava, per conto della democrazia cristiana e per sé, degli utili tratti da compra-vendita di titoli in uno dei seguenti modi.

a) mediante attribuzione di titoli il cui prezzo era salito con notevole rapidità, ricavando utilità immediata dalla differenza di corso e senza esborsi precedenti, con vantaggi più facilmente realizzabili quando era possibile l'attribuzione sulla base di acquisti a prezzo differenziato;

b) mediante attribuzione di titoli, di cui si prevedeva il rialzo, con un utile differenziale riversato sui conti di riferimento e sempre senza esborso iniziale di fondi;

c) infine, mediante storni di operazioni, al fine di evitare perdite per acquisti precedenti.

In tutte e tre le ipotesi vi era una contabilizzazione delle operazioni, che dovevano apparire formalmente regolari, ma non un esborso di fondi. Tutto questo sarebbe avvenuto — sempre secondo Olivieri — sotto la guida di Carlo Bordoni, che avrebbe dato le direttive giorno per giorno al funzionario Mozzi, addetto al settore borsa della Banca Unione.

Dinanzi alla Commissione, Bordoni ha sostenuto che le operazioni poste in essere dall'avvocato Scarpitti presso la commissionaria Signorio

«potevano e dovevano produrre soltanto degli utili e non delle perdite», in quanto «non avevano nessuna relazione in ordine ai prezzi con i valori quotati sul mercato borsistico».

Gli utili realizzati da Scarpitti

«naturalmente si riflettevano ed avevano in contropartita contabile conti patrimoniali della Banca Unione» (11 giugno 1981, Pic. VII/1).

L'utile che dalle singole operazioni doveva derivare a Scarpitti era predeterminato da Sindona; sulla base di tale predeterminazione le operazioni in titoli venivano quindi programmate, «calibrate» in anticipo sulla loro esecuzione (11 giugno 1981, Sant. VIII/1 e Dini XIII/3). Se poi, le operazioni avessero nondimeno fatto registrare una perdita, essa non doveva comunque essere sopportata dallo Scarpitti, secondo gli accordi intercorsi: in questo senso tali operazioni erano *senza rischi* (11 giugno 1981, Mec. IX/4-6; Bal. X/4; Testini XI/3). Quando, in concreto, una perdita di 400 milioni di lire ebbe a verificarsi (a causa della flessione delle azioni della Società Generale Immobiliare originata dalle voci che correavano sul mercato in ordine a difficoltà insorte per la richiesta di aumento di capitale della Finambro), Bordoni chiese a Sindona di ripianare la perdita medesima, ottenendo però un netto rifiuto, giacché in quel particolare momento, data la situazione di crisi, anche 400 milioni erano una cifra apprezzabile per la Banca Unione. Riportata tale risposta di Sindona a

Signorio, questi gli aveva prospettato la soluzione di dividere la perdita a metà fra loro due: soluzione che egli aveva accettato, poiché altrimenti avrebbe potuto essere perseguito personalmente, come chi aveva dato istruzioni ufficiali alla commissionaria Signorio (11 giugno 1981, Mec. IX/5 e 6) e poiché, come amministratore delegato della Banca Unione, non poteva lasciare una pendenza che non avrebbe potuto giustificare addossandola alla contabilità riservata della banca (11 giugno 1981, Bal. X/5 e 6). Pertanto — ha concluso il teste — la perdita è stata alla fine assorbita

«da un conto «contrattazioni in titoli» che era gestito in parti uguali, al cinquanta per cento, dal Signorio e da me; erano nostre operazioni personali che facevamo nella sua commissionaria» (11 giugno 1981, Dini XIII/5).

In sede di confronto con l'avvocato Scarpitti, Signorio ha dichiarato che le operazioni destinate a produrre effetti a favore di Scarpitti venivano da lui effettuate dietro istruzioni del Bordoni — erano cioè «radiocomandate», come lo stesso Signorio ebbe a dichiarare al giudice istruttore di Milano il 20 marzo 1981 — ed ha altresì affermato che non gli venne rimborsata da alcuno la perdita connessa ad una operazione che aveva avuto esito sfavorevole:

«I soldi non li ho mai presi. Li ho chiesti una prima volta all'avvocato Scarpitti che mi ha detto: «parlane con Bordoni», e Bordoni ha detto: «vedrai che ci pensa il gruppo». Il gruppo, poi, è finito come è finito e non ci ha mai pensato nessuno (3 giugno 1981, Lux. V/2).

A sua volta Scarpitti ha sostenuto, nelle sue ultime dichiarazioni, che il buon esito delle operazioni e l'asserita sicurezza di queste dipendevano in buona sostanza dalla abilità di operatore del Bordoni che le poneva in essere (11 giugno 1981, Sant. XXI/2), non essendovi alcun previo accordo secondo cui egli non avrebbe dovuto sopportare le perdite (Sant. XXI/5 e 6); ha riconosciuto che su dette operazioni non veniva corrisposto il prescritto deposito di copertura pari al 25% del prezzo corrente dei titoli trattati (11 giugno 1981, Bal. XXIII/2); ed ha affermato, infine (11 giugno 1981, Testini XXIV/3) — modificando le sue precedenti versioni — che mai gli venne da Signorio contestata una perdita, richiedendogliene il saldo, cosicché della perdita stessa egli non poté averne notizia.

Sull'entità degli utili conseguiti dall'avvocato Scarpitti attraverso tali operazioni, in difetto della documentazione contabile della commissionaria Signorio, non è stato possibile pervenire a determinazioni certe. La Commissione ha anche chiesto per iscritto all'onorevole Micheli, quale segretario amministrativo della democrazia cristiana, se esistesse, presso la segreteria amministrativa, documentazione contabile relativa ad operazioni di borsa effettuate dall'avvocato Scarpitti attraverso la commissionaria Signorio (v. 00321/Sind.). L'on. Micheli ha però risposto negativamente (00362/Sind.). Si può notare che ora, molto opportunamente, la legge 18 novembre 1981, n. 659, ha prescritto anche per i partiti la tenuta e la conservazione delle scritture contabili per almeno cinque anni dalla data di presentazione del bilancio.

L'unico riscontro obiettivo è quindi rappresentato dalla copia di una ricevuta di un versamento di circa 487 milioni di lire, effettuato in data 6

luglio 1973 dalla commissionaria Signorio in favore dell'avvocato Scarpitti presso la sede di Milano della Banca Commerciale Italiana (v. 00384/Sind). È da registrare al riguardo che Scarpitti ha parlato di utili complessivi per circa 800 milioni-un miliardo di lire, riportandosi alle sue dichiarazioni rese dinanzi al giudice istruttore (11 giugno 1981, Dini XXIV/6), nelle quali ultime peraltro si soggiungeva che una parte di tale importo era stata assorbita da perdite (v. interrogatorio del 18 marzo 1981).

Per quel che riguarda poi le operazioni in *commodities*, ossia le negoziazioni differenziali in materie prime, Bordoni ha dichiarato alla Commissione quanto segue:

«Sulle operazioni in *commodities* delle due società Usiris e Polidar posso dire qualche cosa soltanto per quanto riguarda quella parte di operatività svolta da queste due società del Liechtenstein presso la consociata estera della Società Generale Immobiliare, ossia la Edil-Nassau o Edilcentro Nassau. Ricordo che globalmente, dopo storni compensativi per annullare le perdite (la stessa tecnica dei titoli applicata anche alla *commodities*) emerse un utile oscillante intorno ai 190 mila dollari. Per quanto riguarda le attività sulla Amincor Bank, sempre in *commodities*, e presso la Finabank, non sono in grado di poter indicare alcuna cifra. Quanto e se queste due società hanno guadagnato qualche cosa di apprezzabile o meno, non sono in condizioni di poterlo dire, perché mi era precluso nel modo più severo attingere informazioni della due banche» (11 giugno 1981, Mec. XI/8 e Bal. IX/1).

Sul punto Scarpitti ha dichiarato di aver proceduto personalmente alla costituzione della Usiris e della Polidar, dietro suggerimento di Sindona; aggiungendo che, peraltro, esse furono utilizzate quasi unicamente per l'operazione dei due miliardi:

«Non hanno fatto praticamente niente di particolare; una sola, la Polidar, rimase in piedi per una serie di operazioni delle quali era a conoscenza l'onorevole Micheli, perché abbiamo compiuto delle operazioni in *commodities*» (7 maggio 1981, Mar. III/5).

Tali operazioni — ha continuato il teste — non avevano nulla di irregolare e

«sono state due o tre al massimo, per un beneficio dell'ordine di un centinaio di milioni» (7 maggio 1981, Fabi IV/3 e 4).

L'onorevole Micheli, infine, ha affermato che l'effettuazione di operazioni in *commodities* gli venne suggerita da Scarpitti; a tal fine — ha aggiunto —

«io firmai una procura da parte della società Usiris, la quale società avrebbe dovuto facilitare, secondo i suggerimenti che a sua volta aveva ricevuto l'avvocato Scarpitti, l'afflusso al partito di denaro frutto di operazioni in *commodities*. È certo però che nessuna operazione è stata mai effettuata a mia firma da queste società, tanto che nel tempo ne avevo dimenticato persino l'esistenza. L'avvocato Scar-

pitti mi aveva parlato in tale circostanza di un'altra società, Polidar, che doveva sempre servire come veicolo per le operazioni anzidette, sempre sotto l'aspetto della perfetta regolarità e liceità delle operazioni, alcune delle quali andate a buon fine. Naturalmente furono consigliate operazioni possibilmente sicure, che si risolvessero con utili... che poi si sono risolte con utili di qualche centinaia di milioni. Debbo smentire, comunque, quanto è stato asserito da certa stampa, che le operazioni in perdita sarebbero state addebitate alle banche di Sindona; è invece vero che per alcuni conti che furono chiusi in perdita sono state intentate azioni legali nei confronti dell'avvocato Scarpitti che era l'intestatario delle operazioni; tali azioni legali furono definite col pagamento delle relative somme» (26 marzo 1981, Bal. II/4 e 5).

Il senatore Fanfani, a sua volta, ha dichiarato che nel corso del suo primo colloquio con Sindona — del quale s'è fatto cenno a proposito della elargizione mensile di 15 milioni di lire a favore della democrazia cristiana — il suo interlocutore ebbe a prospettargli l'opportunità che i partiti provvedessero a finanziarsi attraverso proprie società. Successivamente, l'onorevole Micheli, gli disse che il partito aveva già costituito in precedenza due di queste società: della cui attività, peraltro, egli non fu mai posto al corrente, rientrando questa nella esclusiva competenza del segretario amministrativo, che, difatti, secondo Fanfani, porta l'intera responsabilità, ai sensi della legge sul finanziamento pubblico dei partiti, della gestione economica (27 maggio 1981, Mec. II/4-6).

Dai documenti acquisiti dalla Commissione risulta che il conto in dollari statunitensi della Polidar presso la Banca Unione, alimentato in data 11 luglio 1973 con un versamento di 70.000 dollari effettuato tramite la Finabank, ebbe a registrare — a parte minori movimenti ed accrediti di interessi — un versamento di circa 57 mila dollari, costituenti profitti di operazioni in *commodities*, con valuta in data 7 giugno 1974. L'importo era stato rimesso dalla Edilcentro International-Nassau con riferimento al conto della Polidar presso la stessa Edil-Nassau. Successivamente, con valuta in data 26 giugno 1974, il saldo attivo del conto della Polidar presso la Banca Unione, pari a circa 132.000 dollari, veniva pressoché interamente trasferito su un conto della stessa Polidar presso la Finabank (v. 00148/Sind.).

4. — FINANZIAMENTO ALL'IRADES.

Nell'esame del finanziamento del «gruppo Sindona» all'IRADES (Istituto ricerche applicate documentazione e studi) la Commissione ha utilizzato i dati documentali, allegati al processo penale n. 6412/74 R.G. P.M. Milano (v. 00064/Sind.), che possono considerarsi da tempo pacifici.

Risulta da questi documenti che l'onorevole Flaminio Piccoli, con lettera 6 agosto 1973 indirizzata alla Banca Privata Finanziaria e con riferimento «alle conversazioni intercorse», fece richiesta di una apertura di credito in conto corrente «fino alla concorrenza di 20 milioni di lire», in nome e per conto dell'IRADES, associazione costituita a Roma il 18 maggio precedente (presidente lo stesso onorevole Piccoli, vicepresidente il

vescovo Ettore Cunial). Nella stessa lettera Piccoli precisava che sul conto corrente avrebbero dovuto operare, oltre a lui stesso, il dottor Vincenzo Cazzaniga ed il dottor Emanuele Levi, a firma congiunta o a firma disgiunta.

L'affidamento per scoperti di conto corrente, autorizzato per 20 milioni il 31 agosto 1973 (tasso 10 per cento, oltre 1,8 per cento), venne elevato a 30 milioni il 1° ottobre successivo su istruzioni di Pier Sandro Magnoni (nota 1° ottobre 1973 della Banca Privata Finanziaria), ed infine portato a 40 milioni di lire, in quello stesso autunno.

Pier Sandro Magnoni ha reiteratamente affermato, prima davanti ai giudici (interrogatorio del 2 luglio 1980) e poi davanti alla Commissione (audizione dell'8 aprile 1981, Iocca XXIII/2 e 3), di aver prestato garanzia personale a favore dell'IRADES, cui era seguito il pagamento del debito con mezzi forniti dal gruppo.

In realtà risulta (rapporto della Guardia di Finanza in data 15 febbraio 1981: v. 00200/Sind.) che il debito IRADES è stato estinto mediante rimessa ai Commissari liquidatori della Banca Privata italiana dell'assegno Comit n. 070010160 di lire 57.194.525, in data 11 febbraio 1976.

Nel citato rapporto della Guardia di finanza si sottolinea che Pier Sandro Magnoni, all'atto della concessione del finanziamento, costituì in pegno a favore della Banca Privata Finanziaria il libretto a risparmio al portatore n. 4080 (Tides), acceso presso la Banca Privata Finanziaria in data 3 novembre 1973 con il versamento di lire 30.000.000, poi elevato a 40.000.000 in coincidenza con l'aumento del fido. La garanzia ebbe carattere riservato ed il libretto Tides, all'atto dell'apertura della liquidazione, venne acquisito alla procedura ed infine, non essendo stato reclamato da alcuno, estinto (28 marzo 1979) mediante giro del saldo di lire 40.360.395 al conto «sopravvivenze attive».

5. — ALTRE OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO A FAVORE DELLA DEMOCRAZIA CRISTIANA.

Carlo Bordoni ha asserito che — oltre ai due miliardi di lire dei quali s'è parlato a suo tempo — in vista della campagna referendaria il gruppo Sindona erogò altresì, tra la fine di marzo ed i primi di aprile del 1974, un finanziamento di un certo numero di miliardi (undici) a favore della democrazia cristiana. Bordoni ha asserito di aver appreso tali notizie da Sindona e da Magnoni e di aver altresì tratto la constatazione della loro esattezza dal fatto che l'avvocato Scarpitti andò in un momento successivo a chiedergli per sé la cifra di un miliardo, quale commissione, pari a circa il 10 per cento, a lui spettante per detto finanziamento a favore della democrazia cristiana (1° aprile 1981, III/7-16).

Più esattamente Bordoni ha precisato che dalla Banca Privata Finanziaria furono prelevati 6 miliardi di lire a favore del gruppo sindoniano 2 dei quali consegnati a Giorgio Scianca e 4 a Pontello. Questi 6 miliardi dovevano servire al gruppo per versare alla democrazia cristiana la somma di 2 miliardi pattuita per la nomina di Barone al Banco di Roma, e per finanziare la campagna elettorale per il *referendum* sul divorzio (in corrispettivo dell'impegno di appoggiare l'aumento di capitale della Fi-

nambro). La somma per il finanziamento della campagna elettorale doveva ammontare a 11 miliardi di lire, ma Bordoni non sa se alla fine fu interamente versata (Bordoni, 1° aprile 1981, VIII/8 e 9).

Tali asserzioni di Bordoni, non confortate da riscontri obiettivi, sono state recisamente smentite dinanzi alla Commissione, tanto da Scarpitti, quanto da Magnoni (8 aprile, Dini XV/4). Lo stesso Magnoni ha pure negato — al pari di quanto ha fatto Sindona dinanzi ai giudici — presunti versamenti, anche questi asseriti da Bordoni, a favore della Rosalyn Shipping e di un conto denominato «Sic», denominazioni che avrebbero nascosto (secondo Bordoni) interessi di uomini politici della democrazia cristiana.

6. — FINANZIAMENTI AD ALTRI UOMINI E PARTITI POLITICI.

Per quanto riguarda presunti finanziamenti concessi dal gruppo Sindona ad uomini politici non democristiani ed a partiti diversi dalla democrazia cristiana, Bordoni ha riferito che alcuni versamenti furono effettuati a favore del partito socialista democratico italiano la Commissione peraltro ha sviluppato indagini esclusivamente su un'altra asserzione di Carlo Bordoni in merito ad un conto presso la Banca Unione denominato «Sico». Bordoni, in particolare, ha sostenuto (1° aprile 1981, VIII/10 e segg.) di aver appreso da Carlo A. Marca, direttore generale della Amincor Bank, che tale conto — alimentato, al pari di altri, da fondi trasferiti dalla Banca Unione alla Amincor Bank attraverso il marchingegno dei contratti fiduciari — era il risultato di «una relazione stabilita da Sindona e De Luca con il partito comunista italiano». Sempre a detta di Bordoni, in un momento successivo Marca ebbe a telefonargli, dicendogli che il dottor Ugo De Luca, già direttore generale della Banca Unione, intendeva prelevare da tale conto la somma di 90 milioni di lire. Bordoni, in un primo tempo, avrebbe dato a Marca istruzioni di non pagare; senonché vi sarebbe stato un deciso intervento personale di Sindona, che il teste ha definito così sproporzionato da dargli indiretta conferma della esattezza delle asserzioni di Marca circa la pertinenza del conto. Bordoni ha aggiunto, ancora, che una precedente conversazione con De Luca gli aveva già ispirato il convincimento che questi fosse in qualche modo legato al partito comunista italiano e che, infine, si diceva che da tramite tra il partito comunista e De Luca fungesse il dottor Mario Nardone, già questore di Como, da lui conosciuto come amico di De Luca.

Tali asserzioni di Bordoni hanno trovato recisa smentita da parte di tutte le persone chiamate in causa, nonché da parte di ex funzionari delle banche sindoniane. In particolare, Nardone ha escluso nella maniera più assoluta anche di conoscere De Luca (15 aprile 1981, Mec. II/5); Silvano Pontello ha escluso di aver mai sentito che il conto «Sico» facesse capo al partito comunista italiano (19 marzo 1981, Fradd. V/3); Pietro Olivieri, infine, ha negato che De Luca gli avesse mai parlato di un conto denominato «Sico» (25 marzo 1981 pom., Assenza VII/1), escludendo altresì di aver fatto da tramite in rapporti concernenti il partito comunista italiano. Deve concludersi che manca assolutamente qualsiasi prova che il gruppo di Sindona abbia mai finanziato in qualche modo il partito comunista.

7. — CONCLUSIONI.

Non può essere conclusa l'esposizione delle risultanze relative alle varie operazioni di finanziamento a favore del partito democristiano senza una riflessione di carattere generale.

Negli anni precedenti al 1974, come è stato posto in evidenza nei precedenti capitoli della relazione conclusiva, un certo assetto di potere compreso nell'area democristiana ha sviluppato molteplici rapporti con le banche sindoniane ed in genere con il gruppo finanziario facente capo a Michele Sindona. Ad aprire questi rapporti, a dare inizio all'intreccio di relazioni finanziarie tra la democrazia cristiana e il gruppo Sindona è il senatore Amintore Fanfani.

In particolare, nell'arco di tempo coperto dalle indagini della Commissione questi rapporti hanno assunto tale intensità e sistematicità da realizzare strutture operative permanenti con la funzione specifica di incanalare in una determinata direzione gli interessi finanziari del partito democristiano od almeno dei suoi vertici amministrativi ed in qualche misura disciplinare le iniziative volte ad incrementare le entrate necessarie al funzionamento dell'apparato del partito.

Rappresentano vistose tracce di questa struttura: la costituzione delle due società Usiris A.G. e Polidar A.G., avvenuta nel periodo anteriore al dicembre 1972, come si desume dalle procure per Notaio Pozzi di Lugano in base alle quali hanno operato l'avvocato Scarpitti e l'onorevole Micheli, per conto della democrazia cristiana; il complesso di conti di tali società presso Finabank e Amincor, di cui ha finito per parlare lo stesso Scarpitti nell'interrogatorio del 18 marzo 1981 e nella audizione davanti alla Commissione, conti con presumibile funzione strumentale per consentire fra l'altro l'afflusso degli utili tratti da *commodities* estere; ed infine la trama di conti accesi in banche estere e banche o società finanziarie italiane (Finabank, Gemoes, Banca Generale di Credito, Edilcentro Sviluppo ed altre società del circuito Sindona), facenti capo in vario modo all'assetto di potere sopra prefigurato.

Si può cioè affermare, con riferimento a sufficienti riscontri oggettivi, che alcuni uomini politici della democrazia cristiana, allo scopo di soddisfare le immediate esigenze finanziarie del partito o di gruppi all'interno di questo, hanno accettato di coinvolgere una forza politica da tempo alla guida del Paese in un intreccio di rapporti economici sistematici con un gruppo che, proprio nel periodo considerato, era reduce da spericolate operazioni per il controllo di importanti società finanziarie.

Per non parlare delle rischiose operazioni sui cambi, intraprese e sviluppate in quegli anni dal gruppo che aveva come punto di riferimento Michele Sindona, secondo una logica di scalata dei vertici del potere economico italiano, il cui significato complessivo non poteva certo sfuggire a persone comprese, a vario titolo, nell'area di cui dipendevano le più importanti decisioni governative in tema di politica economico-finanziaria dell'Italia.

Questa disinvoltura ha raggiunto punte non facilmente superabili a proposito delle negoziazioni di borsa che venivano effettuate senza alcun rischio per la democrazia cristiana, ma a totale rischio del Sindona.

Si tratta di operazioni:

a) «radiocomandate», secondo la efficace espressione del commissario Signorio, nelle quali veniva preventivato l'utile attraverso calibrate compravendite di titoli (Bordoni, Olivieri), con ciò realizzandosi un sistematico finanziamento con mezzi tratti da fondi riservati di imprese e di società obbligate alla veridicità delle scritture contabili, e quindi con mezzi legati ad abituali falsità (articolo 2621 del codice civile) dei bilanci e di altre comunicazioni obbligatorie.

b) Si tratta altresì delle operazioni cosiddette «a basso rischio», incardinate nei diversi canali di penetrazione del gruppo di pressione incentrato su Michele Sindona, che hanno fatto partecipare i fiduciari della democrazia cristiana ad operazioni speculative a termine, senza il dovuto conferimento di fondi, con l'inevitabile conseguenza di legare la possibilità di ricevere utili o addirittura di non subire danni, al positivo sviluppo degli eventi economici del gruppo.

In questo contesto, che ha generato il convincimento di Michele Sindona di poter contare in ogni caso su una rete di protezione e complicità, la posizione puramente passiva di acquisizione dei fondi provenienti da un ben individuato settore economico e da determinati ambienti finanziari, favorevoli ad appoggiare forze politiche con obiettivi compatibili con gli interessi del capitale privato, è senza dubbio un fatto grave, ma si rivela di minore interesse, ai fini di cogliere la gravità del fenomeno e l'entità globale delle «elargizioni».

Ancora più importante sul piano politico appare la realizzazione di connessioni fra i fiduciari del partito democristiano ed i centri del gruppo Sindona, al cui sviluppo hanno finito per essere legate la continuità e sistematicità dei finanziamenti, sì da porre in essere, forse al di là delle intenzioni, una pericolosa coincidenza di interessi, oggettivamente idonea ad aprire al gruppo nuovi canali di penetrazione, con effetti inquinanti per l'intera politica del paese.

In più chiari termini, una volta aumentati, oltre una certa misura, i rapporti ed accettata la costituzione di strutture giuridiche stabili per le negoziazioni di titoli e per interventi nel settore del commercio dei metalli e delle materie prime, (*commodities*), si è sottoposto il partito della democrazia cristiana (ma anche il partito socialista democratico italiano) nel suo complesso ad una «situazione di rischio» che, al di là della prova specifica di un coinvolgimento dei vertici in manovre volte ad appoggiare le diverse iniziative del finanziere di Patti (gli interventi di alcuni uomini politici a proposito dell'aumento di capitale della Finambro e le vicende legate alla nomina degli amministratori del Banco di Roma gettano peraltro delle ombre estremamente inquietanti), autorizza a valutare con severità una condotta così lontana da una corretta gestione delle funzioni istituzionali attribuite ad un partito politico.

Il fatto che siano state aperte soltanto operazioni speculative «a rischio» sia pure limitato — e per alcuni casi si può affermare con sufficiente sicurezza il contrario — attraverso i canali rappresentati dalle società di diritto svizzero del circuito Sindona, dal Bordoni e dalla Edilcentro, dalla Banca Unione ed ancora dal commissionario Signorio, lungi dallo scalfire la considerazione negativa sopra esposta, la conforta in modo emblematico. Dimostra che per almeno due anni un partito di governo,

operando in modo sistematico ed utilizzando più centri di imputazione, ha atteso delle utilià dalle variazioni dei corsi dei titoli e delle materie prime e contemporaneamente è stato oggettivamente in condizioni di influire sui risultati attraverso le normali scelte di governo.

È lecito in tale contesto chiedersi — e questo rappresenta una autonoma azione di responsabilità politica — se in effetti il complesso dei rapporti fiduciari e le connessioni dei conti protratte nel tempo, al fine di convogliare le iniziative speculative, abbiano dato luogo ad un rapporto organico e continuativo, incompatibile di per sé, indipendentemente dalle specifiche negoziazioni, con il ruolo che la Costituzione assegna ad un partito politico.

Questo rapporto organico con la democrazia cristiana comincia a delinearsi, almeno secondo le risultanze dell'inchiesta, verso la fine del 1972 e l'inizio del 1973 e si consolida nell'anno 1974, vale a dire durante la segreteria politica del senatore Fanfani (dal 18 giugno 1973 al 24 luglio 1975). È Fanfani che, alla fine del 1973, incontra Sindona per ringraziarlo del versamento mensile di 15 milioni di lire a favore del partito; è Fanfani che tratta o almeno conclude, il «prestito» dei due miliardi. Egli ha tentato di liberarsi della paternità politica di questi rapporti, scaricandone la responsabilità sul segretario amministrativo Micheli. Ma è lo stesso Bucciante — molto opportunamente — ad avvisarlo che non può ripararsi in tali questioni dietro il fragile schermo della separazione interna tra le funzioni amministrative e quelle politiche. Un rapporto finanziario così organico e strutturato tra partito di governo e gruppo sindoniano non poteva non assumere di per sé valore politico e quindi non poteva essere deciso (e a volte neppure gestito) dal solo segretario amministrativo.

È lo stesso Bucciante, uomo di fiducia di Fanfani, a smentire l'ex segretario della democrazia cristiana. Fanfani era a tal punto incerto sulla restituzione a Sindona dei due miliardi che disse a Bucciante: facciamo una colletta pur di restituire questo denaro.

A questo punto alcune variazioni generali si impongono.

Al di là di alcune incertezze istruttorie, è risultato incontestabilmente che esisteva un sistema di finanziamenti ripetuti, erogati a vario titolo dal gruppo sindoniano a favore della democrazia cristiana. Il problema della quantificazione di questi finanziamenti, affrontato nei punti precedenti, ha un'importanza relativa. Quel che più conta è la qualità, cioè i motivi per cui e gli strumenti con cui i versamenti furono erogati.

Quanto ai motivi, s'è già visto che per determinati finanziamenti si parla da alcuni di controprestazioni politiche (impegno per l'aumento di capitale della Finambro e per l'apporto di liquidità da parte del Banco di Roma). Ma, in ogni caso, ogni finanziamento, anche se originariamente non erogato in vista di una precisa e contrattata controprestazione politica fu in seguito sicuramente utilizzato da Sindona in senso politico per ottenere l'appoggio ai suoi scriteriati e interessati progetti di sistemazione per la Banca Privata Italiana in liquidazione. Il rapporto finanziario tra partito di governo e operatori del mondo bancario e finanziario non può essere un rapporto perverso.

Quanto ai mezzi di finanziamento, alcuni di essi sono per se stessi preoccupanti. Ci si riferisce in particolare alle operazioni in borsa e alle negoziazioni in *commodities*, nonché alla costituzione di finanziarie estere

(Usiris e Polidar) esplicitamente suggerita da Sindona. Si potrebbe pensare che questi sono strumenti normali a disposizione degli operatori economici, cui anche un partito politico poteva ricorrere per finanziare la sua attività costituzionalmente rilevante. Ma quando si consideri che un partito di governo come la democrazia cristiana, che direttamente o indirettamente opera in borsa o specula con negoziazioni differenziali in materie prime, può utilizzare per le sue speculazioni informazioni riservate e conoscenze di prima mano che solo il Governo può possedere e che sono precluse agli altri operatori economici, il dubbio sulla liceità politica dello strumento diventa, più che legittimo, obbligatorio.

Ma, anche a prescindere dalla quantità e della qualità dei finanziamenti erogati, anche a voler accreditare la versione minimale sostenuta dal segretario amministrativo Micheli, la democrazia cristiana non può sfuggire a una censura di scorrettezza amministrativa, di grave occultamento contabile degli stessi finanziamenti che ammette di aver ricevuto. A questo proposito alcuni commissari (i deputati Minervini e Onorato e il senatore Riccardelli) nella seduta dell'8 aprile 1981 (Mec. XI/1) hanno proposto una risoluzione, su cui la Commissione non ha deciso nella considerazione che temi ivi accennati sono riservati alla relazione finale, e che proprio perciò vale la pena di riportare per esteso.

«La Commissione — recita la proposta —
premessi che

— è ormai pacifico che il partito della democrazia cristiana ha percepito nell'aprile 1974 la somma di due miliardi, e nello stesso anno «alcune centinaia di milioni» quale provento di operazioni su *commodities*, eseguite allo scoperto, cioè senza anticipazione dei fondi necessari;

— l'onorevole Micheli, segretario amministrativo della democrazia cristiana, ha asserito che la sopraindicata somma di lire due miliardi venne corrisposta alla democrazia cristiana a titolo di mutuo, e ne venne per giunta pattuita la gratuità; che la stessa somma venne rimborsata dopo circa due mesi, con il ricavo di contribuzioni straordinarie di associati;

— della corresponsione a titolo di mutuo e del rimborso non sussiste prova alcuna, ed anzi il Sindona nega recisamente l'avvenuto rimborso;

— è controverso chi — se il Sindona o le banche del Sindona — abbia corrisposto i due miliardi, ed abbia anticipato i fondi per le operazioni su *commodities*;

— la disponibilità personale da parte del Sindona di somme così elevate appare peraltro del tutto inverosimile;

— gli atti a titolo gratuito compiuti da soggetti, posti in liquidazione coatta amministrativa con dichiarazione dello stato d'insolvenza, nei due anni anteriori al provvedimento, sono privi di effetto rispetto ai creditori, a norma degli articoli 64 e 203 della legge parlamentare, e i commissari liquidatori hanno il potere-dovere di recuperare le somme erogate;

— nel bilancio della democrazia cristiana dell'anno 1974, pubblicato su *Il Popolo* del 29 gennaio 1975, in violazione dell'articolo 8 (e

allegato modello) della legge 2 maggio 1974, n. 195, non compaiono nelle entrate:

1) alla voce n. 3 «Proventi finanziari diversi», sottovoce lettera c) «Altri proventi finanziari», le varie centinaia di milioni percepite a titolo di provento di operazioni su *commodities*;

2) alla voce n. 5 «Atti di liberalità», sottovoce lettera a) «Contribuzioni straordinarie degli associati», le lire due miliardi asserite versate da associati, e destinate al rimborso dell'asserito mutuo, bensì la minor somma di lire 1.541.598.140;

3) alla stessa voce n. 5, sottovoce lettera b) «Contribuzioni di non-associati», né la somma di lire 16.600.000 circa, corrispondenti all'interesse su lire due miliardi al tasso legale per due mesi, né altra somma corrispondente all'interesse su quanto occorso alla democrazia cristiana per operare sul mercato delle *commodities*, somme che costituiscono l'una o l'altra «atti di liberalità» in favore della democrazia cristiana (la sottovoce in discorso del bilancio porta — si noti — la cifra «zero»); meno che mai compare la somma di lire due miliardi, erogata dalle banche di Sindona;

— nella relazione allegata al bilancio della democrazia cristiana del 1974, pubblicata parimenti su *Il Popolo* del 29 gennaio 1975, in violazione dell'articolo 8, secondo comma della citata legge non compare alcuna indicazione nominativa di persone fisiche o giuridiche che abbiano erogato libere contribuzioni di ammontare superiore a lire un milione;

— in caso di irregolare redazione del bilancio dei partiti, è sospeso fino alla regolarizzazione il versamento di ogni tipo di contributo previsto dalla ripetuta legge, a norma dell'articolo 8, quinto comma della stessa, e la rettifica del bilancio irregolare è soggetta alle stesse forme di pubblicità del bilancio originario, a norma del sesto comma del ripetuto articolo 8;

tutto ciò premesso

delibera

a) di notificare ai commisari liquidatori della Banca Privata Italiana gli atti a titolo gratuito — di cui in premessa — compiuti dalle banche danti causa della medesima Banca Privata Italiana in favore del partito della democrazia cristiana, affinché — ove lo credano — provvedano al recupero delle somme erogate;

b) di notificare ai Presidenti della Camera e del Senato le irregolarità del bilancio della democrazia cristiana per l'anno 1974 — di cui in premessa —, affinché ciascuno di essi emani decreto di sospensione dell'erogazione dei contributi a detto partito, a norma dell'articolo 8, quinto comma, della legge 2 maggio 1974, n. 195».

Sin qui la proposta di risoluzione. In sostanza, a norma dell'articolo 8 della legge 2 maggio 1974, n. 195 (ora sostituito dall'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659), il segretario politico della democrazia cristiana del 1974

1) era tenuto a pubblicare nel bilancio consuntivo del 1974 sotto la voce «altri proventi finanziari», quel «qualche centinaio di milioni» di

utili che Micheli ammette di aver percepito per le operazioni in *commodities*;

2) era tenuto a pubblicare nello stesso bilancio consuntivo sotto la voce «atti di liberalità — contribuzioni di non associati» la somma corrispondente all'interesse sulla anticipazione dei fondi che la Banca Unione metteva a disposizione di Scarpitti per le operazioni in *commodities*, nonché la somma di due miliardi di lire che fu incassata nell'aprile 1974, sempre tramite Scarpitti;

3) era tenuto ad indicare nominativamente, nella relazione allegata al bilancio, le persone fisiche o giuridiche che avevano compiuto gli atti di liberalità di cui al punto 2), nella misura in cui queste superavano il milione di lire.

Nel caso (s'è visto sopra quanto poco credibile) in cui Micheli, con il ricavato di una sottoscrizione straordinaria di alcuni amici facoltosi, avesse effettivamente restituito a Sindona, dopo due o tre mesi, i due miliardi ricevuti, il segretario politico

1) era tenuto a pubblicare nel bilancio consuntivo sotto la voce «altri proventi finanziari» quel «qualche centinaio di milioni» di utili delle operazioni in *commodities*, già menzionato;

2) era tenuto a pubblicare nello stesso bilancio sotto la voce «atti di liberalità — contribuzioni di non associati» la somma corrispondente all'interesse sulle anticipazioni dei fondi — già menzionati — che la Banca Unione, mise a disposizione di Scarpitti per le operazioni in *commodities*; nonché la somma di L. 16.600.000 circa, corrispondente all'interesse su 2 miliardi di lire al tasso legale per due mesi, che il mutuante Sindona aveva «abbonato» al mutuario Micheli; e ciò se non si vuol calcolare il ben più alto tasso degli interessi bancari correnti;

3) era tenuto a pubblicare in bilancio sotto la voce «atti di liberalità — contributi straordinari di associati» la somma di lire 2 miliardi che si asserisce percepita dai facoltosi democristiani per il rimborso del mutuo;

4) era tenuto a indicare nominativamente, nella relazione allegata al bilancio, le persone fisiche o giuridiche che avevano compiuto gli atti di liberalità di cui ai precedenti punti 2) e 3).

Sia nel primo come nel secondo caso, invece, il segretario politico della democrazia cristiana non ha ottemperato agli obblighi contabili che gli incombevano. Né può sostenersi che tali obblighi non sussistevano perché le operazioni finanziarie erano anteriori all'entrata in vigore della legge n. 195 (che decorre dal 9 giugno 1974). Infatti: *a*) anzitutto, alcune operazioni appaiono posteriori all'entrata in vigore della legge: così le contribuzioni straordinarie degli associati versate evidentemente nell'arco di tempo che va dall'aprile al giugno-luglio 1974; e così soprattutto la liberalità consistente nella mancata percezione dell'interesse sul mutuo, che si perfeziona a giugno o a luglio 1974; *b*) in secondo luogo, la disciplina della legge n. 195 riguarda non solo la liceità di alcune operazioni di finanziamento, ma anche la loro rappresentazione contabile, ed è evidente che dopo la entrata in vigore della legge (9 giugno 1974) l'applicabilità della disciplina sulle operazioni scatta solo per le operazioni successive, mentre l'applicabilità della normativa sulla rappresentazione contabile scatta per la contabilizzazione successiva *anche se relativa ad operazioni precedenti* (cioè scatta per il bilancio consuntivo del 1974, che è da pubbli-

care entro il 31 gennaio 1975); ciò secondo il principio generale *tempus regit actum*. Tanto ciò è vero che i bilanci consuntivi di tutti i partiti, compreso quello della democrazia cristiana pubblicati nel gennaio 1975, si riferiscono a *tutto* l'esercizio 1974 e non solo alle operazioni successive al 9 giugno 1974.

Per questa ragione, a norma dell'ultimo comma dell'articolo 7 della legge n. 195, la Banca Unione che anticipò i fondi per le operazioni in *commodities*, nonché la banca o altra società sindoniana che rinunciò all'interesse sul mutuo di due miliardi (nella misura in cui questa operazione non sia imputabile alla persona fisica di Michele Sindona) avrebbero dovuto regolarmente iscrivere l'operazione nel proprio bilancio sociale.

Resta ora da esaminare se e quali sanzioni siano applicabili alle violazioni amministrativo-contabili imputabili al segretario politico della democrazia cristiana. Secondo il quarto comma dell'articolo 8 della legge 2 maggio 1974, n. 195, in caso di inottemperanza agli obblighi di rappresentazione contabile o in caso di irregolare redazione del bilancio, il versamento del contributo statale è sospeso fino all'avvenuta regolarizzazione, con un decreto emanato dal Presidente della Camera o del Senato, secondo la rispettiva competenza.

Vero è che l'Ufficio di Presidenza della Camera ha sempre ritenuto che la sanzione fosse applicabile solo nei casi di omessa redazione del bilancio o di redazione formalmente irregolare (cioè non corrispondente al modello di bilancio allegato alla legge). Ma è anche vero che, secondo questa interpretazione, sarebbe vanificata la possibilità di ogni reale controllo sulla correttezza gestionale dei partiti e i divieti e gli obblighi prescritti dalla legge come contropartita al finanziamento pubblico resterebbero privi di sanzione, nonostante che il legislatore del 1974 esprimesse chiaramente una volontà in senso inverso.

Del resto, questa esigenza di un controllo sostanziale e non puramente formale è chiaramente accolta nella recente legge 18 novembre 1981, n. 659, che ha modificato e integrato la legge n. 195 del 1974. Essa risulta accolta laddove è prescritto che il bilancio deve essere certificato da un collegio di tre revisori dei conti nominati dai Presidenti delle Camere e deve essere controllato dai Presidenti delle Camere avvalendosi di un comitato tecnico di revisori ufficiali dei conti, e che sia i membri del collegio sia i membri del comitato, per lo svolgimento dei loro compiti, possono accedere alla contabilità dei partiti.

Essa risulta altresì dalla norma del secondo comma dell'articolo 4, la quale stabilisce che in caso di contributi erogati in violazione dei divieti di cui all'articolo 7 della legge n. 195 del 1974 (nel nostro caso, contributi erogati senza che fossero iscritti nel bilancio della società erogante), l'importo del contributo statale è decurtato in misura pari al doppio delle somme illegittimamente percepite.

Risulta, infine, l'esigenza del controllo sostanziale dalla norma del nono comma dell'articolo 8, la quale stabilisce che in caso di mancata indicazione specifica delle libere contribuzioni superiori a 5 milioni annui il contributo statale, è decurtato in misura pari al doppio delle contribuzioni libere non dichiarate.

CAPITOLO VI

GLI INTERESSI «EXTRA» E LE ELARGIZIONI A PERSONE DIVERSE
DAI DEPOSITANTI COLLEGATE AI DEPOSITI PUBBLICI
PRESSO LE BANCHE SINDONIANE.

1. — PREMESSA.

La Commissione, sin dalle prime acquisizioni documentali concernenti le ispezioni della Banca d'Italia, ha avuto modo di verificare che dagli anni 1970-1971 le banche sindoniane avevano introdotto in larga misura la pratica degli interessi «extra», corrisposti con fondi della contabilità riservata.

Le ispezioni concluse in data 7 febbraio 1972 per la Banca Unione e 17 aprile 1972 per la Banca Privata Finanziaria segnalano la politica di alti tassi come strumento per accrescere la liquidità delle due banche, affette, da tempo, da una eccessiva immobilizzazione, con riflessi sulle stesse possibilità operative nel normale mercato del credito.

Si può anzi affermare che la pratica degli interessi «extra» preesiste all'ingresso di Sindona nel gruppo di comando della Banca Unione e della Banca Privata Finanziaria.

È certo però che dopo il 1971, come evidenziano le ispezioni disposte a norma dell'articolo 31 della legge bancaria, ha avuto nuovo impulso la politica degli alti tassi passivi perseguita dalla direzione delle due banche per riequilibrare, attraverso l'incremento dei depositi, una situazione definita globalmente insoddisfacente.

Lo sottolinea la relazione che, a proposito della Banca Unione, menziona la politica degli alti tassi passivi, come mezzo adottato, insieme a soluzioni esterne all'azienda di credito, per migliorare l'eccessivo rapporto fra impieghi e depositi (corrispondente al 94,04% per la Banca Unione nel 1970) e per modificare l'incidenza negativa dipendente dall'esistenza di partite cosiddette «incagliate» (3.700 milioni per la Banca Unione nell'esercizio 1970). Circostanza che aveva in parte trasformato la Banca Unione, da cui dipendevano, con legami giuridici di vario genere, circa 30 società immobiliari, in una finanziaria immobiliare.

Per evidenti ragioni, non esclusa l'esistenza di un cartello bancario relativo ai tassi passivi di interesse, che le banche sindoniane non potevano ignorare, così come non volevano privarsi di operare sul mercato a tassi notevolmente differenziati, questa scelta operativa ha provocato il frazionamento dell'interesse: che veniva così in parte ufficializzato ad ogni effetto compreso quello legato alla regolare contabilizzazione, ed in parte mantenuto invece al livello di «extra», con separata contabilizzazione.

Tale scelta si è rivelata fruttuosa per un certo tempo, almeno sul piano dell'accrescimento della liquidità, se non su quello del rispetto delle

regole giuridiche relative ai documenti contabili di periodo. Essa, però, non poteva non determinare un incremento di quella che è stata definita da più parti, compresi gli ispettori della Banca d'Italia ed i funzionari delle due banche, come contabilità grigia.

Allorché nel 1971 ed all'inizio del 1972 questa scelta dell'aumento dei tassi, nonostante gli sforzi fatti per una migliore introduzione nel mercato del risparmio, ha mostrato i propri limiti e si è rivelata impraticabile per lunghi periodi; ed allorché l'andamento asfittico della raccolta del denaro ha coinciso con le accresciute necessità del gruppo, in relazione al cedimento di soluzioni esterne alle due aziende di credito ed all'andamento delle operazioni speculative in borsa e delle manovre sui cambi, si è imposta all'attenzione di una diversa possibilità.

Sia stata o no una diretta iniziativa di Carlo Bordini, al quale peraltro hanno certamente fatto capo degli intermediari (Raffaele Jannuzzi ed i fratelli Ruggiero), sembra acquisito che le due banche abbiano diviso di attirare depositi pubblici non con il riconoscimento di interessi eccedenti il cartello bancario o non solo con questo incentivo, ma mediante l'attribuzione di vantaggi economici a persone, che, per collocazione politica o per altra ragione, fossero in condizione di influire sulle determinazioni degli organi statutari preposti alla scelta degli istituti di credito destinati a raccogliere le disponibilità liquide di enti o società della nostra area dell'economia pubblica.

Tale scelta operativa era tutt'altro che nuova per il mercato italiano. Fu però perseguita dalle Banche sindoniane con spregiudicata determinazione e traendo profitto da quello che rappresentava un elemento di «disordine» sul piano della conformità alle disposizioni di legge ed a quelle della corretta amministrazione dell'azienda bancaria: la coesistenza di più contabilità. Si trattava, in particolare, della tenuta di dati a diversi livelli, con la funzione di modificare gli utili di gestione attraverso l'annullamento dei conti dei documenti relativi all'esercizio (così detta contabilità grigia), ovvero addirittura della manovra dei fondi provenienti da conti-libretto intestati a nomi di fantasia, utilizzati in modo autonomo rispetto alle due altre contabilità (così detta contabilità nera).

Emerge da ciò in tutta la sua gravità la sistematica violazione delle disposizioni di legge che impongono la veridicità delle scritture contabili, obbligatorie e no (articoli 2423, 2424 e 2425 del codice civile), e correlativamente, l'oggettiva efficienza causale esercitata dalla protratta inerzia degli organi preposti al controllo delle due aziende di credito.

Sembra infatti difficile negare che la condotta di questi ultimi, di fronte all'emergere di più contabilità delle aziende di credito e della utilizzazione a fini modificativi dei risultati di periodo dei fondi di libretti al portatore, abbia notevolmente agevolato la consumazione e la diffusione sistematica dell'illecito ed abbia reso successivamente più ardua la ricostruzione delle singole operazioni.

Non si intende, in particolare, come e perché sia stata sottovalutata per diversi anni l'importanza e l'idoneità inquinante delle contabilità riservate ed in special modo della cosiddetta contabilità nera, realizzata utilizzando il pericoloso strumento di conti-libretto, intestati a nomi di fantasia e manovrati dai funzionari talvolta al di fuori della stessa conoscenza diretta del consiglio di amministrazione. Conti-libretto manovrati

al di fuori dei normali canali bancari, privi di riscontri, non potendosi ritenere tali i fogli di memoria pure ricordati in sede ispettiva, e destinati ad essere estinti nell'arco di uno o due anni con contestuale distruzione degli scritti afferenti le operazioni.

Questa notazione permette di mettere in luce un ulteriore aspetto del problema, e cioè l'utilizzazione dei «fondi neri», incrementati da mezzi finanziari in parte estranei alla gestione delle due aziende di credito, che hanno rappresentato l'elemento di raccordo fra le scelte del gruppo di comando e la gestione della attività bancaria.

Su questo punto non pare possano sussistere seri dubbi, stante l'univocità delle risultanze documentali provenienti dalle relazioni dei commissari liquidatori e dalle inchieste penali.

Meno facile, all'attuale livello delle acquisizioni documentali, appare l'indagine circa la provenienza e — quel che più conta ai fini della legge istitutiva della Commissione — circa l'accertamento dei vantaggi attribuiti a persone diverse dai depositanti con lo scopo specifico di accrescere l'entità dei depositi pubblici. Alcune acquisizioni offrono perlaltro un quadro sufficientemente attendibile di alcune importanti operazioni che, pur non coprendo l'intera area di indagine, permettono di trarre valutazioni di carattere generale sul comportamento di uomini e gruppi politici in varia forma coinvolti nella vicenda Sindona.

Può essere utile prendere le mosse, per avere un riferimento sia pure generico ai dati quantitativi globali, alle indagini che il Nucleo regionale di polizia tributaria della Guardia di Finanza di Milano ha svolto su richiesta del magistrato penale (proc. n. 2957/74A), indagine i cui esiti sono contenuti nel rapporto del 5 febbraio 1981 (prot. n. 00200/Sind.).

In tale rapporto, che si collega alla precedente relazione dell'8 gennaio 1980 della stessa Guardia di Finanza, viene precisato che l'esame documentale delle posizioni concernenti pagamenti di interesse «extra» aveva fatto emergere un certo numero di situazioni nelle quali i depositi di enti e società, compresi nell'area pubblica, non solo avevano generato interessi «extra» accreditati ai depositanti — situazioni evidentemente prive di connotazioni negative, ma erano collegati alla attribuzione di vantaggi economici a persone diverse dai depositanti.

2. — INPDAL.

Appare opportuno seguendo l'ordine del rapporto citato, esaminare per prima la posizione dell'I.N.P.D.A.I. (Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali), che merita attenzione anche sotto un profilo generale. Essa fa emergere in modo emblematico non solo il *modus procedenti* seguito nelle attribuzioni dei vantaggi economici, ma mette in luce la presenza di alcune persone che si ritroveranno in molte vicende simili.

L'I.N.P.D.A.I., nel periodo considerato (1972-1974), aveva aperto due conti presso le banche sindoniane: uno contrassegnato con il n. 31.829.49 presso la Banca Unione di Milano ed un secondo con il n. 31675 presso la Banca Privata Finanziaria di Roma.

a) Nel primo conto, che sarà estinto il 26 aprile 1974, viene effettuato un versamento di lire 500.000.000, con valuta 20 marzo 1973, al quale non seguirà alcun movimento.

Gli interessi relativi all'anno 1973, pari a lire 10.129.931, compresa la posizione di lire 2.445.000 di interessi «extra» rapportati all'entità del deposito, sono regolarmente portati ad incremento del capitale. Così accade anche per gli interessi accreditati al 30 settembre 1974 e relativi all'anno successivo (lire 26.753.956), che sono regolarmente portati ad incremento del capitale.

Per gli interessi di entrambi i conti l'anomalia consiste nelle registrazioni avendo la banca fatto apparire l'accredito come versamento per contanti del cliente, pur trattandosi di fondi che provenivano dalla stessa azienda di credito, talvolta prelevati dalla contabilità riservata.

Ciò si può desumere dalla utilizzazione del libretto n. 29920/52 (della contabilità riservata della Banca Unione), da cui è stato prelevato l'importo destinato a persone diverse dall'ente depositante, mediante l'emissione dell'assegno n. 2438047 a firma «Fisa», probabilmente apposta da Isacchi Francesco, dirigente della Banca Unione.

Traspare, d'altra parte, attraverso la destinazione di tale assegno — e lo si è sottolineato nel citato rapporto — il collegamento fra tale conto e quello recante il n. 30476/61, intestato a Edoardo Ruggiero ed alla sorella Maria Luisa Grassi Orsini, cioè al gruppo indicato da diverse parti, e prima di tutte da Carlo Bordoni, come normale tramite per l'acquisizione dei depositi da parte di enti pubblici.

Attraverso la scheda di detto conto emerge infatti che oltre agli interessi ufficiali ed «extra» attribuiti al depositante e da questi portati ad incremento del capitale, la Banca Unione ha specificato sotto la voce «avv. Ruggiero 003476/61 retrocessioni per competenze», anche l'accredito di lire 2.445.205 con riferimento ai conti n. 31829.49 (I.N.P.D.A.I.) e n. 32186.87 (I.N.A.), che sembra appunto rappresentare la quota di interessi «extra» (attribuiti a persone diverse dal depositante), commisurati all'entità ed alla durata del deposito (1,75% di lire 500 milioni per 102 giorni; da valuta 20 settembre a valuta 31 dicembre 1973).

La circostanza è del resto ampiamente ammessa dall'avvocato Ruggiero nella audizione del 1° ottobre 1981 (XVII/3Tac.; XXXI/8 Sant).

b) Gli interessi riconosciuti sul deposito presso la Banca Privata Finanziaria ed accreditati sul conto n. 31675 dello stesso I.N.P.D.A.I. sono stati:

valuta al 31 dicembre 1973, lire 8.751.739 per interessi ufficiali;
valuta al 31 dicembre 1973, lire 5.350.120 di interessi «extra»;
e quindi, in totale, lire 14.101.859;
valuta al 20 settembre 1979, lire 119.540.531, per interessi che possono essere considerati tutti ormai «ufficiali».

Il conto, che a differenza di quello aperto presso la Banca Unione presenta numerosi addebiti ed accrediti, è stato estinto il 26 settembre 1974, poco prima della apertura della liquidazione.

Oltre alla quota di interessi «extra» accreditati all'istituto depositante (lire 5.350.120), sotto l'indicazione nei tabulati della banca di «scarto avere», figurano attribuiti vantaggi economici a terzi. Sempre con riferimento al deposito n. 31675 risultano infatti liquidate altre somme in contanti non confluite sul conto del depositante, e precisamente lire 3.750.000 per cassa Banca Privata Finanziaria di Roma l'11 ottobre 1973,

con prelevamento da parte di Tacconi Franco, vice direttore della stessa filiale, di fondi provenienti dal libretto «Zeus» (uno dei libretti della contabilità riservata della Banca Privata Finanziaria).

Concludendo, dall'esame delle risultanze dei depositi I.N.P.D.A.I., una delle posizioni più semplici, emergono in modo elementare quelle che possono considerarsi caratteristiche comuni a gran parte delle acquisizioni documentali relative ad enti e società pubbliche che hanno effettuato dei depositi presso le banche sindoniane:

a) la singolarità del fatto che enti e società, gestori di *pecunia publica*, depositino in conto somme rilevanti senza operare talvolta movimenti per lunghi periodi;

b) la diffusa pratica degli interessi «extra», in una duplice forma: corrisposto per una frazione allo stesso ente attraverso artifici contabili; pagati per altra frazione a terzi;

c) in coinvolgimento personale dei funzionari delle banche sindoniane nella anomalia. È ad esempio Francesco Isacchi, dirigente della Banca Unione, che preleva l'assegno degli interessi «extra» ed è Tacconi Franco, vice direttore della Banca Privata Finanziaria di Roma, che attinge ai fondi della contabilità riservata. Tale pratica, coinvolgendo più soggetti a vari livelli, ha determinato evidenti conseguenze sulla diffusione della illegalità all'interno della organizzazione delle aziende di credito.

d) la utilizzazione del conto «Zeus» e di altri conti della contabilità riservata, con funzione strumentale per attribuire vantaggi economici a soggetti diversi dai depositanti;

e) l'emergere dei nomi dell'avvocato Edoardo Ruggiero, intestatario insieme con la sorella Maria Luisa Grassi Orsini (scheda n. 0030476/61 «retrocessioni per competenze») del conto corrente 0030476/61, e del dottor Umberto Ortolani, persona legata, per quanto si preciserà a proposito del libretto «Orlando», al gruppo di intermediari incaricati di incrementare i depositi pubblici;

f) l'incidenza casuale, per il perdurare sistematico di comportamenti anomali da parte delle banche sindoniane, che hanno avuto la insufficiente presenza degli organi ispettivi della Banca d'Italia e la tolleranza, che è difficile non definire eccessiva, manifestata dagli organi, ai quali erano demandati dalla legge bancaria interventi sanzionatori, di fronte all'emergere di una pluralità di contabilità riservate, con le connotazioni sopra indicate.

3. — INA.

L'I.N.A. (Istituto nazionale delle assicurazioni) ha aperto due conti presso le banche di Michele Sindona: il conto n. 32186/87 presso la Banca Unione con valuta 25 ottobre 1972 di due miliardi di lire, ed il conto 30540/43 presso la Banca Privata Finanziaria filiale di Roma, con valuta 11 ottobre 1973 di quattro miliardi di lire.

Per entrambi i conti le firme autorizzate erano quelle dell'onorevole Mario Dosi, del direttore generale Carlo Tomazzoli e dei vice direttori dottor Pietro Campana, avvocato Goffredo d'Antona e professor Antonio Longo.

a) Gli interessi sul conto n. 32186/87 presso la Banca Unione raggiunsero la somma di lire 30.745.780 nel 1973, di cui lire 10.554.000 per interessi «extra» con valuta 2 gennaio 1974, con la causale, sul conto, di «VC. versamento contanti» e, nelle registrazioni della banca, di «lista extra da accreditare al 31 dicembre 1973».

La valuta per interessi relativamente al periodo 2 gennaio-24 aprile 1974 figura registrata con l'importo di lire 2.378.477.

Il conto non risulta mai movimentato per l'intero periodo e figura estinto il 24 aprile quando, su ordine del cliente del 19 aprile, la Banca Unione ne trasferì il saldo sul conto corrente 30540/43 acceso presso la filiale romana della Banca Privata Finanziaria.

b) Gli interessi riconosciuti dalla Banca Privata Finanziaria di Roma, regolarmente accreditati sul conto 30540/43, sviluppatosi nel tempo con diversi accreditamenti ed addebitamenti, raggiungono con valuta 31 dicembre 1973 l'importo di lire 92.007.273, di cui lire 42.571.917 accreditati in conto con la causale 78, corrispondente alla voce «versamento», usata per coprire gli interessi «extra».

A tale causale fa riscontro, nel tabulato della contabilità riservata della Banca Privata Finanziaria l'importo incluso nella «lista competenze clienti liberi il 31 dicembre 1973».

Per il 1974 non figurano interessi «extra», preferendo la Banca Privata Finanziaria al pari della Banca Unione per il periodo al quale si è fatto sopra cenno, ufficializzare l'intero tasso accordato alla clientela.

Giova ricordare a tal proposito che Edoardo Ruggiero, interrogato dalla Commissione (1° ottobre 1982, XVII/3 Tac.; Zorzi XXII/3), ha confermato la versione offerta agli inquirenti circa la sua partecipazione all'opera di «promozione» svolta per acquisire il deposito e circa l'entità delle somme attribuite. In particolare ha ricordato che Carlo Bordoni gli aveva promesso una percentuale del 2% per i depositi fino ai 500 milioni, dello 0,25 o 0,30 per quelli superiori al miliardo di lire ed infine dell'1% per quelli intermedi.

In realtà, quella che Edoardo Ruggiero ha definito come «provvigione» ha finito per essere corrisposta in modo forfettario, nell'ambito di una resa di conti che ha compreso molteplici operazioni (Zorzi XXII/3; Jocca XXIII/4).

3. — MEC-FIN.

La Mec-Fin (Meccanica Finanziaria), società controllata completamente dalla Finmeccanica del gruppo I.R.I., ha acceso il conto 0.030712.22 presso la Banca Unione in data 2 maggio 1973, con l'addebito di lire 2 miliardi, a seguito della concessione di una linea di credito rimborsabile a vista.

a) Il conto 0.030712.22 ha presentato pochi ma consistenti movimenti ed ha raggiunto il tetto massimo di saldo creditore di oltre 15 miliardi in data 5 febbraio 1978.

Su questo conto sono stati pagati i seguenti interessi:

interessi ufficiali per il 1973: Lire 176.137.828;

interessi ufficiali per il 1974: Lire 311.412.509 (al netto della ritenuta erariale di lire 54.955.149).

Sembra siano stati pagati interessi «extra» per lire 56.043.919, con la forma messa in evidenza dalla relazione dell'ispettore Desario della Banca d'Italia, redatta a conclusione della ispezione 1° luglio-11 ottobre 1974 e successivamente descritta nel rapporto della Guardia di Finanza del 5 febbraio 1981.

L'operazione può essere così sinteticamente ricostruita.

In concomitanza con l'esborso delle somme attribuite a titolo di interessi «extra» vennero richiesti assegni circolari non trasferibili per complessive lire 56.040.000 ed emessi 12 titoli tratti sull'Istituto Bancario Italiano, all'ordine dello stesso richiedente Franco Levi.

Tutti gli assegni furono poi incassati presso la Banca Commerciale Italiana, con la girata «per conoscenza e garanzia» di persona non identificata.

L'importo relativo all'erogazione da parte della banca non risulta suffragato da quietanze di persone abilitate a spendere il nome della Mec-Fin e non sono stati acquisiti elementi per affermare che l'importo sia stato riservato ad incremento del capitale del conto dell'ente depositante.

Con riferimento al contesto di fatti relativi al pagamento di questi interessi «extra», si è sviluppata una inchiesta penale ed è stata successivamente promossa azione penale nei confronti di Maiolino Vito; Bordoni Carlo ed altri, per il delitto di falsità materiale in assegni circolari ed altri reati (n. 11226/65A R.G. P.M. Roma e 1257/75A G.I. di Roma).

A conclusione dell'istruzione formale solo Maiolino Vito e Bordoni Carlo sono stati rinviati a giudizio davanti al tribunale di Roma per rispondere del reato di falso, consistente nell'aver fatto formare «materialmente da altri» numerosi assegni circolari sui quali apponevano la firma di girata di Franco Levi, persona inesistente, facendone poi uso in Roma (ordinanza di rinvio a giudizio del giudice istruttore in data 20 luglio 1976).

Per gli altri coimputati di reati connessi è stato dichiarato non doversi procedere con la formula «per non aver commesso il fatto» o «perché il fatto non costituisce reato» (sentenza del 20 luglio 1976).

Nel provvedimento che ha concluso l'istruttoria si afferma che sono stati acquisiti sufficienti elementi di colpevolezza, in ordine al fatto che Maiolino Vito, all'epoca direttore amministrativo della Mec-Fin, ebbe a negoziare con un funzionario della Banca Unione la maggiorazione del tasso di interesse sul conto intestato alla Mec-Fin.

Lo stesso Maiolino ebbe poi a ricevere in via riservata, come da sua ammissione, assegni circolari intestati al nome fittizio di Franco Levi per l'importo corrispondente agli interessi «extra» concordati.

Gli assegni vennero poi versati sul conto corrente acceso presso la agenzia n. 10 della Comit di Roma, conto intestato allo stesso Maiolino, a Pappalardo Vito ed a Antonio Franco, rispettivamente addetto al personale e direttore amministrativo della Mec-Fin.

Presenta qualche interesse, ai fini della ricostruzione dell'operazione specifica ed insieme del sistema adottato in generale per il pagamento degli interessi «extra», ricordare quanto ha riferito al magistrato penale, in data 10 febbraio 1976, Isacchi Francesco, a proposito dei mezzi economici da cui vennero tratti gli interessi «extra» da attribuire a persone diverse dai depositanti ed a proposito della prassi seguita in tali casi.

L'Isacchi, che all'epoca era il responsabile amministrativo della contabilità nella Banca Unione, ha sostenuto che i mezzi per corrispondere gli interessi «extra» vennero attinti da un libretto di risparmio al portatore che figurava nella contabilità ufficiale come denaro depositato. In occasione dei pagamenti degli interessi «extra» figurava sulla contabilità riservata uno scarico su detto libretto, senza indicazione del beneficiario. Ha precisato che, per disposizioni interne, l'utilizzazione del libretto era subordinata alla presentazione di documenti a firma congiunta di almeno due dirigenti dell'azienda, ai quali era stato attribuito il mandato gestorio (Isacchi, Bordoni, Martinez, Olivieri).

Era peraltro Carlo Bordoni che, sempre a detta dell'Isacchi, dava disposizioni per l'emissione degli assegni circolari per il pagamento degli interessi «extra».

Il processo penale, cui sono stati tratti i dati sopra riferiti, figura trasmesso alla cancelleria del tribunale di Roma il 26 luglio 1976 e successivamente assegnato alla V sezione penale del tribunale.

Il procuratore generale presso la corte di appello di Roma, con lettera del 2 dicembre 1981, ha comunicato che il processo trovasi ancor giacente presso la V sezione del tribunale, in attesa di fissazione del dibattimento di primo grado.

Sembra lecito supporre che a seguito dei provvedimenti di clemenza intervenuti *medio tempore*, tutta la vicenda finisca per concludersi con una pronuncia di proscioglimento tale da travolgere anche le imputazioni residue.

b) Dalla documentazione acquisita dalla Commissione non risulta che attraverso la Banca Privata Finanziaria siano stati pagati interessi «extra» sui depositi Mec-Fin.

5. — CREDIOP e ICIPU.

Il CREDIOP (Consorzio di credito per le opere pubbliche), ente di diritto pubblico, ha aperto presso la Banca Privata Finanziaria filiale di Roma, due conti, contrassegnati con i numeri 83.0 - conto B e 82.0.

a) Il primo (83.0-conto B) evidenzia pochissimi movimenti e figura estinto il 3 agosto 1972, quando il saldo di lire 47.335.620 venne trasferito sul conto 82.0.

Gli interessi liquidati ed accreditati in conto ammontano a lire 20.250.426 per quelli «ufficiali» e a lire 27.085.194 per quelli «extra».

Nel rapporto del 5 febbraio 1981, più volte citato, si assume, facendo riferimento alla documentazione bancaria direttamente consultata che, a valore sui depositi del conto 83.0-conto B, furono liquidati ulteriori interessi «extra» che confluirono nel libretto al portatore «Orlando» (n. 7080447 presso la Banca Privata Finanziaria di Roma), aperto il 5 agosto 1966 ed estinto il 31 gennaio 1973, la cui appartenenza al dottor Umberto Ortolani sembra accertata con sufficiente grado di attendibilità.

Le schede relative a quest'ultimo conto presentano d'altra parte, come si è sopra ricordato a proposito delle risultanze relative alla posizione dell'avvocato Ruggiero, un interesse che travalica il caso specifico. Al pari della posizione Ruggiero, le risultanze del conto «Orlando» appaiono estremamente utili ai fini di far emergere le connessioni fra depositi

pubblici ed attribuzioni economiche a persone considerate dalle banche sindoniane tramite necessario per l'introduzione in un determinato mercato.

b) L'altro conto, contrassegnato con il numero 82.0, figura aperto l'11 novembre 1968, mediante l'accredito di un miliardo con la causale «ordine conto». Anche questo presenta pochi movimenti ed all'atto della messa in liquidazione della Banca Privata Finanziaria (27 settembre 1974) aveva un saldo creditore di lire 8.531.879.126 che, per effetto degli interessi relativi al 1974, pari a lire 629.798.520 al netto della ritenuta erariale, raggiungeva l'importo complessivo di lire 9.011.621.327, con valuta 30 settembre 1974.

Il 31 gennaio 1975 detto importo risulta infine messo a disposizione dell'ente depositante presso una delle tre banche di interesse nazionale consorziate.

Gli interessi riconosciuti ed affluiti sul conto a banca funzionante figurano essere i seguenti:

anno 1968, interessi ufficiali ed «extra» lire	6.830.000;
anno 1969, interessi ufficiali ed «extra» lire	50.341.528;
anno 1970, interessi ufficiali ed «extra» lire	70.192.202;
anno 1971, interessi ufficiali ed «extra» lire	74.532.420;
anno 1972, interessi ufficiali ed «extra» lire	90.034.901;
anno 1973, interessi ufficiali ed «extra» lire	150.056.300.

Per altro sulle schede del conto «Orlando» risulta riportato l'accredito di lire 2.500.000 al dottor Umberto Ortolani, a titolo di ulteriore «extra» sui depositi CREDIOP.

Si ritiene doveroso segnalare che il 16 aprile 1981 (prot. 00272/Sind.) gli organi amministrativi del CREDIOP hanno trasmesso un memoriale, con il quale l'ente ha voluto portare a conoscenza alcuni dati relativi alla gestione dei depositi negli anni dal 1968 al 1974. Con riferimento al conto n. 82.0, aperto l'11 novembre 1968 presso la Banca Privata Finanziaria, sono stati comunicati i seguenti dati:

saldi al 31 dicembre 1968: lire 1.006.830.600, di cui per interessi lire 6.830.600;
saldi al 31 dicembre 1969: lire 1.057.172.128, di cui per interessi lire 50.341.528;
saldi al 31 dicembre 1970: lire 1.845.600.630, di cui per interessi lire 87.788.876;
saldi al 31 dicembre 1971: lire 1.949.232.370, di cui per interessi lire 103.631.740;
saldi al 31 dicembre 1972: lire 1.539.267.271, di cui per interessi lire 90.034.909;
saldi al 31 dicembre 1973: lire 8.566.879.126, di cui per interessi lire 150.056.300;
saldi al 30 settembre 1974: lire 9.011.621.327, di cui per interessi lire 479.742.201.

L'I.C.I.P.U., al quale pure si riferisce lo stesso memoriale, avrebbe aperto il 29 dicembre 1973 un conto presso la Banca Privata Finanziaria con i seguenti dati riassuntivi:

saldi al 31 dicembre 1973: lire 2.880.013.428, di cui per interessi lire 5.846.763;

saldi al 30 giugno 1974: lire 3.880.013.428 } interessi
saldi al 30 settembre 1974: lire 2.535.651.740. } lire 155.038.312.

Per entrambi gli enti si sostiene che i depositi presso la Banca Privata Finanziaria ebbero a coinvolgere percentuali estremamente ridotte dell'ammontare complessivo dei depositi. In nessun caso superarono la percentuale del 2,50 per cento ed in molti anni neppure la percentuale dell'1%. Si sostiene infine che gli interessi furono sempre accreditati con valuta fine anno e registrati nella contabilità CREDIOP e ICIPU, mentre la banca sino al 1972, avrebbe seguito una diversa procedura. Avrebbe cioè proceduto alla liquidazione con due distinte operazioni: una prima liquidazione conteggiata al 2,50% ed indicata in estratto conto come competenze di chiusura, alla quale sarebbe seguito il completamento dell'accredito a titolo di interessi, liquidati sulla base dei tassi in vigore, accredito comunicato con nota contabile, recante la motivazione del bonifico.

Tale procedura non sarebbe stata più seguita per gli anni 1973 e 1974, quando la banca dispose che gli interessi maturati fossero accreditati in unica soluzione.

Per una compiuta ricostruzione dei rapporti fra banche sindoniane ed enti depositanti ed ai fini di far emergere possibili connessioni influenti sugli scopi della legge istitutiva, può essere ricordato che sia il CREDIOP che l'ICIPU, nel contrarre prestiti in valuta sui mercati internazionali nella forma di finanziamenti in *pool* di banche estere, hanno avuto continuità di rapporti con la Franklin National Bank, il cui inserimento nel circuito sindoniano non ha bisogno di specifica dimostrazione.

In particolare risulta da documenti in possesso della Commissione (v. prot. nn. 00179 e 00180/Sind) che la Franklin National Bank ha partecipato al *pool* di banche che hanno concesso prestiti al CREDIOP ed all'ICIPU negli anni compresi fra il 1970 ed il 1973 ed in due occasioni, sempre relative al 1973, ha partecipato alla organizzazione del *pool* medesimo.

Questo è l'unico dato accertato in proposito, essendo mancato qualsiasi riscontro circa l'esistenza di possibili connessioni fra l'acquisizione dei depositi dei due enti nelle banche sindoniane in Italia e le iniziative assunte dalla Franklin National Bank.

6. — ICCRI

L'ICCRI. (Istituto di credito delle casse di risparmio italiane), ebbe rapporti sia con la Banca Unione che con la Banca Privata Finanziaria, Filiale di Roma:

a) l'ICCRI aprì un conto corrente presso la filiale romana della Banca Privata Finanziaria nel 1976, con un versamento di 500 milioni effettuato in cinque *tranches* da cento milioni ciascuna, a partire dal 2 febbraio di quell'anno.

Questo conto ebbe moltissimi movimenti e nel 1971 raggiunse punte massime di depositi di lire 8,5 miliardi circa (nei mesi di luglio-agosto); nel 1973 di circa 11 miliardi di lire (mese di giugno) e nel 1974 di circa 4,5 miliardi (mesi di giugno-luglio).

Gli interessi liquidati ed accreditati in conto, a partire dal 1969, con la causale n. 18, che per la banca corrispondeva alla voce specifica di interessi sui depositi, sono i seguenti:

anno 1969: lire 89.615.365;
anno 1970: lire 137.076.199;
anno 1971: lire 418.266.450;
anno 1972: lire 132.032.247;
anno 1973: lire 90.742.367;
anno 1974: lire 69.907.470.

All'ente, secondo la documentazione bancaria acquisita dalla Guardia di Finanza, non risultano versati in conto interessi «extra» secondo lo schema descritto per altre ipotesi di depositi pubblici, anche se, in realtà, interessi «extra» commisurati ai depositi furono elargiti a persone non coincidenti con il depositante, e in particolare al dottor Umberto Ortolani, con accrediti sul libretto «Orlando» n. 7080447, legato come si è sopra detto anche ad altre vicende, e sul suo conto corrente personale n. 40900, accesi tutti e due presso la filiale romana della Banca Privata Finanziaria.

Data l'importanza del libretto «Orlando» è opportuno qualche cenno più specifico. Dalle schede contabili relative al conto libretto n. 7080447 risulta che questo fu aperto il 5 agosto 1966, con un versamento di lire 1.008.750 e poi estinto il 31 gennaio 1973.

In relazione alla successione dei depositi e dei prelevamenti ed ai tempi medi di giacenza dei fondi, sembra convalidata l'interpretazione della Guardia di Finanza, secondo cui la funzione primaria del conto fosse quella di offrire un «parcheggio», ovvero una collocazione provvisoria alle somme di volta in volta accreditate al dottor Umberto Ortolani a titolo di «tangenti» o «provvigioni» per i depositi procurati alle banche sindoniane. La continuità di rapporti fra detto conto ed il conto personale intestato all'Ortolani (n. 40900) e la corrispondenza fra gli addebiti del primo conto e gli accrediti del secondo, dove è confluita una parte notevole delle disponibilità liquide, sembra confermare altresì la tesi che attribuisce ad Umberto Ortolani l'esclusiva disponibilità del rapporto di conto corrente, ed in definitiva i benefici delle varie operazioni. Nel libretto «Orlando» emergono in particolare interessi «extra» sui depositi pubblici CREDIOP e Italcasse, pari a lire 2.500.000 sui depositi CREDIOP, calcolati forse nella percentuale dello 0,25 dei depositi dell'ente, e a lire 13.472.400 su quelli effettuati dall'Italcasse, calcolati probabilmente nella percentuale dello 0,50.

Le variazioni delle percentuali fra diverse posizioni sembrano legate a dati che non sono emersi in sede di indagini. Probabilmente dipendono dalla specificità dell'interesse riconosciuto ai depositanti e dalla presenza di altri interventi, ai quali la banca ha attribuito una efficienza causale nella acquisizione dei depositi.

Con riferimento al libretto «Orlando» ed al conto personale dell'Ortolani n. 40900, che presentano interesse anche ai fini di cogliere il rapporto fra pagamento di tangenti e contabilità riservata e conseguentemente fra tolleranza dell'ente di controllo di fronte alla presenza di più contabilità riservate e diffusione della politica degli interessi «extra» pagati a terzi, perseguita con sistematicità dalle banche sindoniane, è utile sottolineare quanto risulta a proposito della provenienza dei fondi.

La Banca Privata Finanziaria ha sempre pagato gli interessi «extra» e le tangenti, accreditati sul libretto «Orlando», attingendo da libretti a risparmio su cui affluivano propri fondi riservati. Libretti aperti ed estinti a soddisfacimento delle esigenze di un solo esercizio.

Questi libretti, assieme alla documentazione complementare, ridotta peraltro a fogli di memoria estremamente sintetici, veniva di norma distrutta nell'arco di due anni.

Si spiega così la povertà della documentazione acquisita all'atto della messa in liquidazione della Banca Privata Finanziaria e l'importanza, ai fini della ricostruzione del *modus procedendi*, che deve essere attribuita ai due conti appena menzionati, che si collegano direttamente al conto «Zeus» dell'anno 1973 ed ai libretti «L.R.» e «R.A.», dell'anno 1972, svolgenti funzioni di contabilità riservata in quegli esercizi.

b) L'Italcasse ha aperto nel febbraio 1972 presso la Banca Unione di Milano il conto n. 15750.88, che ha utilizzato solo per movimenti di scarsa consistenza.

Il saldo creditore, che era di lire 249.852.794 alla data del 31 dicembre 1973, aumentò sino a raggiungere quasi mezzo miliardo nell'agosto ed i due miliardi alla fine di settembre dell'esercizio successivo.

Gli interessi ufficiali, perché anche per questi depositi non sono stati registrati nella contabilità bancaria interessi «extra», sono risultati i seguenti:

1972: lire 2.368.996;
1973: lire 8.829.680;
1974: lire 59.285.913.

Traspare però dai movimenti del conto n. 40900 il pagamento di «tangenti» o «provvigioni» su tali depositi.

Ricavando i dati dal citato rapporto della Guardia di Finanza può essere ricordato che diversi importi, sempre con riferimento ai depositi Italcasse, sono affluiti direttamente sul conto personale di Umberto Ortolani, presso la Banca Privata Finanziaria di Roma, con provenienza dal libretto «Zeus» della sede di Milano e con la specifica causale «interessi al 30 giugno 1973 su c/c Italcasse».

7. — FASDAI

Il F.A.S.D.A.I. (Fondo assistenza sanitaria dirigenti aziende industriali) aveva aperto presso la Banca Privata Finanziaria di Roma il conto corrente n. 22690, con un versamento di 200 milioni di lire il 24 ottobre 1969. Il conto non ha sviluppato molti movimenti ed ha raggiunto un tetto massimo di lire 3,3 miliardi circa nel 1973 e di 4,6 miliardi circa nel 1974.

All'atto della messa in liquidazione il saldo creditore ammontava a complessive lire 1.888.838.806, girato nel febbraio 1975 a favore dell'ente, presso una delle tre banche di interesse nazionale consorziate per i pagamenti.

Con riferimento a detto conto sono stati accertati pagamenti di interessi «extra» a favore dell'ente depositante ed a favore di terzi.

Precisamente, figurano pagati all'ente depositante:

	interessi ufficiali	interessi «extra»
anno 1969	lire 744.205	lire 1.415.890
anno 1970	lire 15.427.075	lire 36.522.220
anno 1971	lire 45.454.846	lire 52.596.008
anno 1972	lire 85.757.860	lire 21.861.010
anno 1973	lire 116.492.788	lire 48.205.138
anno 1974	lire 171.371.800	—

A valere sui depositi F.A.S.D.A.I. risultano pagati, oltre a quelli ora ricordati, interessi «extra» al tesoriere dell'ente ragioniere Mario Riccomanni, titolare del conto di corrispondenza n. 46450 e del conto garantito n. 6/3/3050, per gli importi che seguono:

sul conto n. 46450:

- con valuta 30 giugno 1970, lire 1.052.700;
- con valuta 31 dicembre 1970, lire 2.211.623;
- con valuta 31 dicembre 1971, lire 4.152.300;
- con valuta 31 dicembre 1972, lire 5.183.054;
- con valuta 30 giugno 1973, lire 5.577.500;

sul conto garantito n. 6/3/3050:

- con valuta 30 giugno 1971, lire 3.204.830;
- con valuta 30 giugno 1972, lire 4.376.470.

Con riferimento ad entrambi i casi sembra che gli accrediti sino stati calcolati nella percentuale dello 0,50 dei depositi.

Questo traspare dai prospetti di liquidazione delle competenze posti in essere dalla filiale romana della Banca Privata Finanziaria. Difatti, tre prospetti di liquidazione rinvenuti dalla Guardia di Finanza in sede di indagine penale considerano anche i depositi F.A.S.D.A.I. e permettono di verificare le seguenti operazioni:

a) prospetto di liquidazione al 30 giugno 1970.

Interessi «extra» al 15 dicembre 1969 regolarmente accreditati sul conto n. 22690 dell'ente, mentre l'importo di lire 1.052.700 viene fatto affluire sul conto n. 46450 di Riccomanni (valuta 30 giugno 1970) con la causale n. 78 («versamenti»);

b) liquidazione interessi trimestrali e semestrali al 30 giugno 1972.

Interessi «extra»: lire 11.552.130 accreditate sul conto n. 22690 dell'ente; lire 4.374.470 affluite sul conto garantito n. 3050 di Riccomanni (valuta 30 giugno 1972) con la causale n. 78 («versamenti»);

c) liquidazione competenze al 30 giugno 1973, nel conto corrente creditore (conteggio trimestrale).

Interessi: lire 16.732.500 accreditate sul conto n. 22690 dell'ente;

lire 5.577.500 affluite sul conto di Mario Riccomanni con la causale n. 78 («versamenti»).

A quanto si può ricavare dalla contabilità bancaria, anche questi «extra» appaiono provenire dai fondi riservati. In particolare attraverso la utilizzazione dei ben noti libretti al portatore «L.R.», «R.A.» e «Zeus». Nessuna risultanza è emersa invece a proposito della destinazione finale dei fondi affluiti nei conti del Riccomanni ed in special modo sulla utilizzazione degli stessi all'interno del circuito amministrativo-finanziario del F.A.S.D.A.I.

8. — GESCAL

Le vicende legate al deposito della GESCAL presso la Banca Unione hanno sollecitato particolare attenzione da parte della Commissione che, oltre alle acquisizioni documentali, ha ritenuto di disporre accertamenti diretti mediante l'audizione di persone a vario titolo coinvolte.

Le acquisizioni documentali percorrono in definitiva due tracciati:

a) gli sviluppi del processo penale contro Maria Luisa Ruggiero ed altri (n. 560 R.G. 1975 del G.I. di Milano);

b) gli atti relativi alla richiesta di autorizzazione a procedere a carico del senatore Onorio Cengarle per peculato per i 175 milioni di lire che si assumevano lucrati da persone estranee alla GESCAL, e le determinazioni in merito della Giunta delle elezioni e dell'immunità parlamentari del Senato (relazione De Carolis dell'11 giugno 1980).

Gli accertamenti diretti gravitano su numerose persone apparentemente implicate nella vicenda, ed in particolare su Onorio Cengarle, senatore della Repubblica, sul dottor Raffaele Jannuzzi, sull'avvocato Edoardo Ruggiero, su Maria Luisa Ruggiero Orsini e su Carlo Bordoni, di cui è stata disposta l'audizione in diverse sedute fra l'aprile e l'ottobre 1981.

Il primo processo al quale si è fatto riferimento (n. 560/1975) trae la sua origine dai rapporti ispettivi della Banca d'Italia che avevano messo in evidenza, fra l'altro, l'entità degli interessi «extra» maturati sul conto corrente n. 0.028049/73 in essere presso la Banca Unione al nome dell'Ente Minerario Siciliano, sul conto n. 0.030118/33 al nome della GESCAL (Gestione case lavoratori) e sul conto n. 0.30712/22 intestato alla Meccanica Finanziaria (Mec-Fin.).

Secondo le relazioni ispettive, che, mettendo l'accento sulle tre posizioni sopra ricordate, hanno puntualizzato elementi sufficienti al radicarsi di tre distinti processi penali, la fonte dalla quale la Banca Unione ha tratto i mezzi per la elargizione degli interessi «extra» è stata sempre la disponibilità offerta dalla contabilità riservata (v. prot. n. 00158/Sind.): ossia da quella contabilità a diversi livelli, che Carlo Bordoni ha indicato con i termini di «contabilità grigia» e «nera», specificandone gli importi approssimativi nella audizione del 1° aprile 1981 (III/9, 10, 11 e 12).

Sempre secondo le relazioni ispettive l'importo complessivo degli interessi «extra» sul conto GESCAL avrebbe raggiunto lire 175 milioni, corrispondenti approssimativamente alla percentuale dell'1,25 dei depositi. Questa percentuale si sarebbe aggiunta a quella del 5,75, misura degli interessi ufficiali accreditati dalla Banca Unione all'ente depositante.

I dati del processo penale, che non risulta ancor concluso, possono offrire ampia materia di discussione su una realtà che presenta molte sfaccettature; gli elementi sui quali sono confluite gran parte delle risultanze inducono tuttavia a stabilire alcuni punti fermi.

In primo luogo risulta che l'acquisizione del deposito seguì ad un contatto fra il dottor Briatico ed il Bordoni, sviluppatosi attraverso il canale Jannuzzi-Ruggiero, contatto in vario modo descritto dai testi, che ebbe uno dei punti determinanti nell'incontro a Roma presso gli uffici direttivi della GESCAL fra il vice direttore della Banca Unione Pietro Olivieri, alcuni membri del consiglio di amministrazione dell'ente e Maria Luisa Ruggiero.

La circostanza è stata affermata in sede penale da Pietro Olivieri (interrogatorio del 14 maggio 1975 e del 19 gennaio 1981) e da Maria

Luisa Ruggiero (interrogatorio del 13 novembre 1975) e ulteriormente sviluppata da quest'ultima nella audizione del 1° ottobre 1981.

Come secondo punto può ritenersi acquisita sufficiente dimostrazione della coincidenza temporale, in termini di giorni, fra la determinazione della GESCAL di effettuare dei consistenti depositi presso la Banca Unione ed alcuni pagamenti a favore di persone che in vario modo erano intervenute per favorire un incontro fra i delegati della banca ed il dott. Briatico.

Circostanza che, se è conclamata per quanto si riferisce a Raffaele Jannuzzi ed ai fratelli Ruggiero, che hanno descritto i pagamenti effettuati in loro favore come una sorta di provvigione, sembra coinvolgere anche il senatore Onorio Cengarle.

Infine, risulta che successivamente al deposito e sempre in oggettiva coincidenza con la abituale liquidazione degli interessi da parte della Banca Unione vennero ottenuti versamenti di somme da parte di diversi soggetti, ivi compreso il senatore Cengarle. Si tratta delle stesse persone che avevano ricevuti versamenti all'atto della apertura del conto.

Gli elementi ricavati dall'istruttoria penale, con riferimento ai quali può considerarsi acquisito un sufficiente grado di sicurezza, terminano a questo punto. Per il resto si contrappongono versioni contrastanti.

Da un lato sta la versione che sin dall'inizio è stata prospettata dalle persone che hanno operato all'interno della Banca Unione o parallelamente a questa. In particolare Carlo Bordoni istituisce una relazione necessaria fra elargizioni commisurate all'entità dei depositi ed apertura del conto a condizioni determinate ed attribuisce un ruolo specifico al gruppo degli intermediari, composto da Jannuzzi, Maria Luisa Ruggiero ed Edoardo Ruggiero (audizione del 1° aprile 1981, XVII/2 e 5; IV/6, 9 e 11; XII/4, 6 e 7).

Non diversamente Pietro Olivieri (interrogatorio del 19 gennaio 1981), Francesco Isacchi (interrogatorio del 19 gennaio 1980) e Alfonso Gelardo (interrogatorio del 22 gennaio 1975) prospettano da diverse angolazioni e con qualche discrasia, la presenza di «tangenti» collegate ai depositi GESCAL, i cui importi commisurati all'entità dei depositi (si è parlato dell'1,75 per cento) erano prelevati dai fondi tratti dalla contabilità riservata.

Emergono, dal complesso di tali dichiarazioni, due gruppi di percettori delle «elargizioni»: il senatore Onorio Cengarle, da un lato; il gruppo Raffaele Jannuzzi, Edoardo e Maria Luisa Ruggiero, dall'altro.

Si contrappongono frontalmente a tale ricostruzione della vicenda le dichiarazioni rese, in diverse sedi, dal senatore Onorio Cengarle, che sono riassunte nei memoriali presentati alla Giunta del Senato in relazione alle due domande di autorizzazione a procedere per peculato (prot. n. 00078/Sind.).

I risultati di tale indagine, che costituiscono il secondo gruppo di acquisizioni documentali a cui si è sopra fatto cenno, offrono una precisa puntualizzazione della tesi del parlamentare, che a tali documenti si è riferito anche nella audizione davanti alla Commissione.

La contestazione degli addebiti da parte del senatore Cengarle, che ha sempre negato ogni rapporto fra le elargizioni passate per le sue mani e la determinazione degli organi direttivi della GESCAL di depositare dei fondi presso la Banca Unione, muove dalla premessa che negli anni 1972/73 il tasso ufficiale attribuito ai depositi della GESCAL (5,75 per cento) non era inferiore a quello di mercato in quanto, secondo la relazione della Banca d'Italia, gli interessi passivi sui depositi erano nei 4 trimestri del 1972

rispettivamente del 4,83-4,31-4,28-4,16 per cento e nei quattro trimestri dell'anno successivo rispettivamente del 4,45-4,49-4,73-4,68 per cento.

L'interesse del 5,75 per cento era quindi di per sé idoneo a stimolare la scelta della banca sindoniana, indipendentemente da qualunque vantaggio accessorio da negoziare sulla *pecunia publica*.

Sempre secondo Cengarle i due versamenti di 50 milioni di lire ciascuno, passati per le sue mani, ma destinati ad una «corrente» del partito democristiano, avrebbero un'origine del tutto diversa.

Nei suoi contatti con Carlo Bordoni, per vicende legate al mandato parlamentare (30 settembre 1981, Fradd. V/7; VI/1 Tac), il dirigente della banca aveva espresso l'intendimento della Banca Unione di dare un contributo a determinate forze politiche, in vista di un generale indirizzo volto ad appoggiare finanziariamente alcuni partiti «per accattivarsi simpatie attraverso forme di sostegno alla stampa». (v. prot. n. 00078/Sind. e audizione del 30 settembre 1981, Lux IV/5). Bordoni non aveva prospettato contropartite di sorta (Cengarle, 30 settembre 1981, Zorzi III/1) e non aveva fatto riferimento dei depositi GESCAL (Bal. II/4; Lux IV/1).

Il senatore Cengarle, che ha sempre sottolineato la mancanza di un suo potere decisionale interno od esterno all'ente (Bal. II/5; Fradd. V/2), ha peraltro ammesso di avere, su sollecitazione di Carlo Bordoni, telefonato una o due volte (v. prot. n. 00078/Sind.) al dottor Briatico che conosceva da 30 anni (Lux IV/5), al fine di prospettare la disponibilità della banca a pagare interessi superiori a quelli di mercato per i depositi della GESCAL. Si era peraltro limitata a questi, senza stabilire collegamenti fra depositi e l'elargizione spontanea di cento milioni (Bal. II/5).

Anche per quel che concerne le modalità del pagamento di cento milioni in due *tranches* di cinquanta milioni l'una la versione di Onorio Cengarle si contrappone in punti essenziali a quella prospettata dai funzionari della Banca Unione.

Cengarle difatti ha sostenuto che i primi cinquanta milioni, pagati dalla banca nel febbraio 1973, non solo erano stati spontaneamente elargiti (Bordoni ha in più occasioni parlato invece di pressanti ed arroganti richieste accompagnate da non velate minacce di ritiro dei fondi; v. 1° aprile 1981, XIII/14, 15, 16, e 17; XVII/9, 10, 12, 13 e 14; XVIII/9 e 10), ma erano stati destinati specificamente alla «corrente» ed alla pubblicazione *Settegiorni* (Zorzi III/2). Ha precisato di avere ritenuto legittimi i dieci assegni da 5 milioni ciascuno intestati ai nomi di fantasia Rossi Paolo e Mario Bianchi ritenendo tali modalità del tutto normali. Ha addirittura aggiunto:

«I nomi che erano in calce non li ho neanche guardati; per me poteva benissimo essere il nome del funzionario» (Zorzi III/2);

con ciò spiegando la mancata attenzione alla differenza di grafia delle sottoscrizioni dei diversi titoli (Iocca VII/4-5).

In definitiva il senatore Cengarle ha fatto prevalere il suo ruolo di semplice mezzo di trasmissione delle somme destinate ad altri (Iocca VII/4 e 5), per spiegare la propria indifferenza ai particolari, pur riconoscendo di non essere stato a conoscenza che amministratore unico della editrice *Sette*, destinataria delle elargizioni, fosse all'epoca l'onorvole Marzotto Caotorta (Iocca VII/2) e pur ammettendo che almeno un assegno gli era stato ritrasferito, dopo la consegna ai corrieri della pubblicazione *Settegiorni* (Zorzi III/4 e 5).

Questa circostanza, sulla quale la Commissione ha richiesto maggiore chiarezza, innesta il discorso su una particolare modalità del pagamento che ha lasciato non poche zone d'ombra.

Si fa riferimento al fatto del tutto pacifico, che uno degli assegni usciti dalla Banca Unione come contributo od elargizione a determinati gruppi politici (quello contrassegnato con il n. 28946135 di importo pari a cinque milioni di lire) in realtà risulta finito nella mani del venditore di un appartamento acquistato in Roma da Paola Seccaspina, moglie del senatore Cengarle (v. verbale di sommarie informazioni rese da Alberto Palombini in data 19 novembre 1976; atto di compravendita per notaio Attagui in data 29 gennaio 1974).

Il senatore Cengarle, facendo leva sul contenuto della lettera in data 5 marzo 1973 a firma dell'onorevole Vittorino Carra, ma esibita solo nel luglio 1980 a seguito della seconda richiesta di autorizzazione a procedere (Zorzi III/2 e 3), ha offerto la spiegazione che segue:

«Poiché incassarono gli assegni i cassieri di *Settegiorni*, che non gestivano solo il problema della pubblicazione ma anche tutta l'attività del gruppo, dovendomi restituire una determinata cifra (cioè l'anticipazione a titolo personale menzionata nella lettera a firma Carra) hanno utilizzato questo assegno che io neanche sapevo fosse di quelli che avevo ritirato e consegnato».

Anche con riferimento a questa circostanza il parlamentare ha ribadito di non avere tenuto una contabilità dell'operazione (Zorzi III/4 e 5).

Si inserisce in modo anche più pregnante nel problema degli interessi «extra» corrisposti in occasione dell'acquisizione del deposito della GESCAL il ruolo di Raffaele Jannuzzi, Edoardo Ruggiero e Maria Luisa Ruggiero in Grassi Orsini, che Carlo Bordoni ha indicato come il gruppo destinatario delle iniziative volte ad incrementare la raccolta dei fondi pubblici ed in genere l'aumento dei depositi.

Anche se la circostanza della coesistenza di due separate iniziative in parte concorrenti è tutt'altro che chiara (né potrebbe essere diversamente in relazione alla contestazione del presupposto costituito dalla relazione causale fra acquisizione dei fondi GESCAL ed attribuzione dei cento milioni di lire a favore del gruppo politico ed editoriale indicato dal senatore Cengarle), sembra nel complesso verosimile che l'opera promozionale dei fratelli Ruggiero preceda in ordine di tempo le telefonate fra Cengarle e Briatico e gli stessi incontri ai quali ha fatto riferimento Carlo Bordoni (XVII/9, 10, 12, 13, 14; XVIII/9, 10; XIII/14, 15, 16 e 17).

Ciò si desume non solo dal generale incarico promozionale da tempo conferito, ma anche dagli specifici riferimenti temporali ai quali si riportano entrambi i fratelli Ruggiero (v. 1° ottobre 1981, Tac XVII/3; Zorzi VI/5; Iocca VII/3). Del resto, ciò affermano esplicitamente i due fratelli Ruggiero, ricordando che Bordoni — a trattative già avviate — telefonò «dicendosi furibondo» con Cengarle a proposito delle iniziative assunte da quest'ultimo. In questo modo gli intermediari ebbero notizia di una circostanza che sembrava incidere negativamente sull'entità del compenso, per l'opera prestata (Guer. IX/3 e 4 Bal XX/1).

Non può non essere peraltro registrato che in realtà questa preoccupazione iniziale sembra essersi ben presto dissolta perché, da quanto emerge dalle risultanze, sia Jannuzzi che i fratelli Ruggiero non mossero specifici rilievi, circa l'entità del compenso liquidato dalla Banca Unione. Tale circostanza non trova una chiara spiegazione se la si collega con quanto

affermano i funzionari della Banca Unione a proposito dell'interesse «extra» commisurato all'entità del deposito e fissato in una specifica percentuale (1,50-1,75%).

Se, difatti, si ritiene attendibile quanto affermano i funzionari della Banca Unione (Olivieri, Gelardi e Bordoni) circa la determinazione, sulla base di una percentuale fissa commisurata all'entità dei depositi, dell'interesse «extra» da attribuire a soggetti diversi dal depositante, riesce difficile interpretare la condotta del gruppo Jannuzzi — Ruggiero di fronte all'iniziativa successiva, incidente sui vantaggi dell'opera di «intermediazione». A meno di non supporre che in realtà il maggior onere legato alla presenza di altri sia stato in parte assorbito dalla stessa Banca Unione, ovvero che fosse già previsto un coarcevo di percentuali da distribuire secondo lo sviluppo dell'operazione.

Le considerazioni concernenti le percentuali ed in genere l'entità delle elargizioni non possono essere concluse senza registrare la incertezza di molti dati relativi alle elargizioni legate all'operazione GESCAL.

Edoardo Ruggiero, confermando quanto in precedenza dichiarato ai giudici in sede di indagine penale, ha affermato davanti alla Commissione che per la sua azione di «promozione» per i depositi I.N.A., Enasarco e I.N.P.D.A.I. gli era stata promessa dal Bordoni una «provvigione» del 2% per i depositi fino ai 500 milioni, dello 0,25 e dello 0,30 per cento per quelli superiori al miliardo e dell'1% per i depositi intermedi. Su questa base aveva sviluppato l'intervento presso la GESCAL (1° ottobre 1981, XVII/3 Tac.; XXII/3 Zorzi), a proposito del quale affare Bordoni gli aveva versato 60 milioni come prima *tranche* della «commissione» (XVII/5 Tac).

Da questa somma aveva però dovuto detrarre 15 milioni per un debito non dilazionabile di Raffaele Jannuzzi (1° ottobre 1981, Lux XVIII/2 e 4) di cui ha diffusamente parlato.

Lo stesso Ruggiero ha peraltro aggiunto che la percentuale era «piuttosto forfettaria» (Sant. XXI/8) e che ancora nel giugno 1974, quando Bordoni si accingeva a partire per l'America, vi erano dei conti in sospeso (Lux XVIII/1).

Le incertezze non si fermano qui.

Edoardo Ruggiero, di fronte alla contestazione di avere ricevuto tre volte circa la percentuale concordata a proposito della GESCAL, ha finito per riconoscere che

«evidentemente ci furono degli avvenimenti che indussero Bordoni a darmi più di quello che avevano concordato» (Zorzi XXII/3),

con ciò riferendosi alle iniziative del 1972 della società Hyde Park (dominata dallo stesso Ruggiero) per incrementare la clientela della Edilcentro.

L'attenzione che la Commissione ha ritenuto di prestare alle questioni relative alle percentuali, in generale estranee agli scopi della legge istitutiva, si spiega non solo con l'esigenza di verificare i dati economici relativi al denunciato intervento di uomini politici e per questa via giudicare della attendibilità della diverse versioni offerte, ma anche con il bisogno di cogliere il contesto economico che ha permesso lo sviluppo e la ramificazione di iniziative eterogenee ed in parte concorrenti.

Per concludere la registrazione dei dati raccolti a proposito dell'operazione GESCAL appare opportuno soffermarsi su due episodi, legati l'uno al ruolo di Raffaele Jannuzzi, l'altro alla fase di perfezionamento dell'intesa.

Non è molto chiaro perché Raffaele Jannuzzi, che pure aveva avviato delle polemiche giornalistiche contro il dottor Briatico, dal quale dipendeva almeno in parte la scelta delle aziende di credito da utilizzare per i depositi della GESCAL, sia stato scelto dai fratelli Ruggiero quale tramite per l'acquisizione del cliente alla Banca Unione.

Le spiegazioni di Maria Luisa Ruggiero, rimasta sempre nel vago (Iocca VII/3; Sant. VIII/5, 6 e 7), e di Edoardo Ruggiero (Bal. XX/7) sono certamente inappaganti.

Il fatto che Jannuzzi avesse dei rapporti con la Banca Unione e la circostanza che conoscesse il dottor Briatico non sono certo ragioni sufficienti per spiegare una scelta rilevante sotto molteplici profili, non esclusi quelli economici. Divengono ragioni attendibili se le si collega con quanto Carlo Bordoni ha sostenuto sin dai primi interrogatori (interrogatorio del 5 novembre 1980 e del 23 febbraio 1981), circa la costituzione di un «gruppo operativo» con caratteristiche di continuità, predisposto allo specifico fine di agevolare i rapporti con i «politici», considerate le persone più idonee a contribuire all'acquisizione di fondi pubblici.

In questa logica non è senza rilievo che l'acquisizione dei depositi fosse per lo Jannuzzi strumentale per alleggerire una posizione debitoria nei confronti delle banche sindoniane di diverse decine di milioni (30 settembre 1981, Mec. IX/3 e 4), posizione che è stata faticosamente affrontata proprio attraverso le utilità tratte dall'operazione GESCAL (Maria Luisa Ruggiero, 1° ottobre 1981, Iocca VII/4 e 6; Sant. VIII/3).

Si rimane pertanto perplessi di fronte alle dichiarazioni di Raffaele Jannuzzi, che da un lato sostiene di essere intervenuto nell'operazione GESCAL «ma di non avere ricevuto alcuna mediazione» (Bal. X/6) e dall'altro riconosce sia lo scoperto presso la Banca Privata Finanziaria e l'opera svolta al riguardo da Edoardo Ruggiero (Mec. IX/3), sia l'intervento economico di quest'ultimo per estinguere un debito scaduto (Mec. IX/4). Tale circostanza appare tanto più pregnante se si tiene conto dei reali termini economici di questo intervento, così come risultano dalla audizione di Maria Luisa Ruggiero, la quale ha diffusamente descritto l'operazione che ha permesso, grazie anche alle disposizioni impartite da Bordoni ad Olivieri, di saldare fortunatamente — e non senza qualche contrattempo — il debito dello Jannuzzi ormai in scadenza (Iocca VII/4 e 5; Sant. VIII/3 e 4).

Sostanzialmente omogenee appaiono le versioni relative all'incontro nella sede della GESCAL con gli organi direttivi dell'istituto, anche se tutte le persone sentite hanno offerto versioni anodine e sfumate del contenuto del colloquio.

Jannuzzi ha ammesso di avere fissato l'appuntamento con Briatico su richiesta del suo amico d'infanzia Edoardo Ruggiero e di avere partecipato all'incontro, pur escludendo di avere sentito promesse di elargizioni o di interessi (Mec. IX/3).

Maria Luisa Ruggiero ha descritto il clima di cortesia di questo primo incontro tra Briatico e Jannuzzi (Guer. IX/2) e non ha fatto menzione di interessi. Ha poi riferito che Briatico disse che la richiesta della banca di ottenere dei depositi era una proposta praticabile, ma che doveva essere sottoposta alla decisione del consiglio di amministrazione. Era seguito, sette od otto giorni dopo, un incontro tra Bordoni e Briatico (Guer. IX/2) ed ancora altro incontro al quale erano intervenuti l'Olivieri ed alcuni membri del consiglio di amministrazione (Iocca VII/3). La stessa Ruggiero

non ha fatto riferimento alla previsione di percentuali nel corso di tali incontri, ma dell'interesse economico legato alla acquisizione del deposito non ha mostrato mai di dubitare, pur non conoscendone l'esatto contenuto (Sant. VIII/3); ed ha attribuito i benefici economici tratti da Jannuzzi ad accordi diretti di quest'ultimo con Bordoni (Sant. VIII/3).

9. — ENTE MINERARIO SICILIANO.

Anche il procedimento penale contro Graziano Verzotto, Antonino Renna e Pietro Giordano (n. 651/75 R.G. P.M. Milano; v. prot. nn. 00203 e 00063/Sind.) trae la sua origine dall'inchiesta svolta dalla Banca d'Italia, oltre che, come è avvenuto in alcune vicende legate al caso Sindona (provvedimento del pubblico ministero di Milano in data 22 settembre 1975), da interviste giornalistiche ed esposti fatti pervenire alla autorità giudiziaria.

L'inchiesta svolta dalla Banca d'Italia aveva permesso di appurare che l'Ente Minerario Siciliano aveva aperto presso la Banca Unione di Milano il conto n. 1/28049, versando la somma di 7 miliardi e mezzo, prelevati sulla maggiore somma di 20 miliardi, stanziata con la legge 24 maggio 1971, n. 16, a favore dell'ente.

A distanza di cinque giorni l'Ente Minerario Siciliano aveva trasferito due miliardi e mezzo dalla Banca Unione alla Banca Loria, divenuta successivamente Banco di Milano, di cui era componente del consiglio di amministrazione il senatore Graziano Verzotto, presidente dell'ente depositante.

In relazione a tali fondi i dirigenti dell'Ente Minerario Siciliano avevano percepito dalla Banca Unione, sino al luglio 1973, interessi «extra» nella misura del 2%, interessi che non erano mai pervenuti nelle casse dell'ente depositante.

Sulla base di tali dati si è sviluppata l'indagine penale e sono stati rinviati a giudizio il senatore Graziano Verzotto, per interesse privato in atti di ufficio, e lo stesso Verzotto, il Giordano (direttore generale dell'Ente Minerario Siciliano) ed il Renna (direttore amministrativo) per peculato.

Con sentenza del 3 maggio 1976 il tribunale di Milano ha ritenuto Graziano Verzotto, Pietro Giordano e Antonio Renna colpevoli del reato di peculato, nonché il Verzotto colpevole anche del reato di interesse privato in atti di ufficio, limitatamente all'episodio di deposito bancario presso la Banca Loria, condannandoli a pena detentiva, alla restituzione degli interessi percepiti, pari a lire 70.749.711, ed al risarcimento del danno. La pena è stata ridotta in sede di gravame ed il giudizio si è concluso, quanto a Graziano Verzotto, con la sentenza della Corte di Cassazione in data 8 febbraio 1980. In particolare la pronuncia giudiziale definitiva, per quel che si riferisce almeno alla posizione che interessa specificamente la Commissione, ha stabilito che le somme versate costituivano veri e propri interessi bancari. È stato ritenuto significativo, ai fini della prova di una univoca imputazione da parte dell'azienda di credito, che le somme risultassero sempre contabilizzate come «interessi extra sul conto EMS», oppure come «interessi sul conto corrente EMS», oppure ancor come «versamento a favore EMS». Si è ritenuto egualmente significativo che in un *promemoria* a firma del vice direttore della Banca Unione si leggesse he il

tasso ufficiale da corrispondere per il deposito fosse del 5%, con l'annotazione:

«a parte dovremo retrocedere un ulteriore 2% suddiviso come segue: 1%-0,50%-0,25%-0,25%».

Sotto diverso profilo è stato attribuito significato probatorio alle dichiarazioni degli stessi imputati Renna e Giordano e di altre persone a vario titolo coinvolte nella vicenda.

Il Renna aveva infatti dichiarato che il Giordano ed il Verzotto avevano sostenuto che il motivo del deposito di 7,5 miliardi di lire era rappresentato dalla presenza di un interesse «extra» nella misura dell'1,25%, che le due banche avrebbero dovuto corrispondere «sotto banco», e che da tali interessi avrebbero prelevato qualcosa per lui.

Natale De Cesaris aveva riferito che il Bordoni gli aveva detto di dover corrispondere qualcosa ad alcune persone, dividendo l'importo globale in quattro *tranches*, da pagare attraverso assegni circolari intestati a nomi fittizi.

Il coimputato Negri ed il teste Perelli avevano ancora specificato l'iter procedimentale seguito, assumendo che più volte erano stati fatti degli accrediti su un conto cifrato del senatore Verzotto presso la Amincor Bank di Zurigo. Tutti questi elementi, per le loro peculiari caratteristiche e la loro convergenza, sono stati ritenuti idonei a fornire quella certezza giudiziale, presupposto logico della affermazione di responsabilità in ordine alla utilizzazione per fini privati della *pecunia pubblica*, costituita dal corrispettivo del godimento dei fondi dell'ente pubblico.

In tale contesto la Commissione ha ritenuto di limitare l'indagine alle acquisizioni documentali, senza procedere ad un accertamento di fatti già coperti, nel loro nucleo centrale dal giudicato.

10. — ALTRI CASI DI INTERESSI «EXTRA».

Per completare il quadro che si è giudicato utile al fine di cogliere la generale dimensione del fenomeno degli interessi «extra», sembra opportuno elencare anche i casi nei quali mancano del tutto elementi per stabilire l'attribuzione di somme a soggetti diversi dall'ente depositante.

Alle ipotesi cioè in cui l'anomalia è limitata alla banca erogante, che ha attribuito gli interessi in violazione del cartello bancario e, il più delle volte, attingendo i fondi registrati sulla contabilità riservata.

a) La Federazione italiana consorzi agrari, società cooperativa a responsabilità limitata, ha aperto diversi conti presso la Banca Privata Finanziaria, e precisamente:

1) il conto n. 23007, aperto il 15 ottobre 1973 con un versamento di lire un miliardo. Non vi sono stati movimenti nel periodo, sino alla chiusura avvenuta il 22 marzo 1974, ed il trasferimento del saldo sul conto n. 23006 dello stesso istituto. Gli interessi ufficiali sono stati pari a lire 9.490.150; interessi «extra» fatti figurare come normale versamento sono stati accreditati per la somma di lire 7.385.562;

2) il conto n. 23008, aperto il 3 gennaio 1974 con un versamento di lire 800 milioni, e chiuso il 22 marzo 1974, con un saldo attivo di un miliardo, girato, come il precedente, sul conto n. 23006;

3) il conto n. 23009 aperto l'8 febbraio 1974 con un versamento di un miliardo di lire. Non si è verificato nessun movimento e l'estinzione è avvenuta il 22 aprile 1974, con girata del saldo sul conto n. 23006;

4) il conto n. 23012 intestato alla Federazione per una operazione specifica (importazione granoturco francese). Aperto il 15 marzo 1974, con uno scoperto di lire 727.113.370, evidenzia molte operazioni senza conseguire un saldo attivo;

5) il conto n. 23006, aperto il 3 dicembre 1973, che è da considerare il conto base. Esso presenta moltissimi movimenti, ed alla data del 24 dicembre 1974, dopo avere assorbito le passività del conto n. 23012, presenta un saldo attivo di lire 328.898.220.

Gli interessi attivi accreditati sul conto sono stati, per il 1973, lire 928.176 (interessi «extra»); quelli ufficiali per il 1974 lire 156.591.728.

Per entrambi gli anni non figurano elargiti «extra» fuori conto.

b) l'Istituto nazionale previdenza giornalisti italiani ha aperto i seguenti conti presso la Banca Privata Finanziaria:

1) il conto n. 31677, aperto il 15 ottobre 1973, con un versamento di 450 milioni di lire. Tale conto ha raggiunto un tetto massimo al disotto del miliardo. La chiusura è avvenuta il 27 settembre 1974. Gli interessi, tutti riconosciuti ed accreditati in conto sono stati i seguenti: ufficiali 1973 lire 2.397.000; «extra» lire 1.650.000.

Nel 1974 gli interessi furono conteggiati dalla liquidazione coatta della Banca Privata Italiana in lire 29.088.062, al netto della ritenuta erariale;

2) il conto n. 31678, aperto il 21 novembre 1973, con un versamento di lire un miliardo. Nessun movimento ed azzeramento il 27 settembre 1974. Interessi del 1973: ufficiali, lire 4.805.219; «extra», lire 3.205.479, con versamento nel conto. Interessi del 1974, tutti ufficiali, con valuta 30 settembre 1974: lire 57.552.907, al netto della ritenuta erariale;

3) il conto n. 31676, aperto l'8 aprile 1974 con un versamento di lire 415 milioni. Tetto massimo di un miliardo raggiunto il 24 maggio 1974. Interessi conteggiati dalla liquidazione coatta in lire 23.672.260, al netto della ritenuta;

4) il conto n. 6-2-00100, vincolato, aperto il 13 marzo 1974 con un versamento di un miliardo. Il 27 settembre 1974 il conto risulta azzerato e gli interessi liquidati, in lire 46.093.610, secondo il calcolo della liquidazione coatta.

c) La S.E.A.F. (Società per l'esercizio di attività finanziarie) s.p.a. partecipata al 99% della Fincantieri, ha aperto presso la filiale romana della Banca Privata Finanziaria conti nn. 00357, 49927 e 49928 — conto B.

Il conto n. 00357, vincolato fu acceso il 27 gennaio 1973 mediante l'accredito di lire 10 miliardi. Raggiunse un tetto massimo di 25 miliardi il 12 febbraio 1973, e venne estinto il 28 maggio 1973, con giroconto degli accrediti sul conto n. 49927.

Il conto n. 49927, «conto affidato», fino allo scoperto di 500 milioni, venne aperto il 28 maggio 1973 ed estinto il 4 febbraio 1975. Alla data del 24 ottobre 1973, quando presentava un saldo debitore nell'ambito del fido concesso, le somme conteggiate a titolo di interesse erano le seguenti:

lire 882.191.780 per interessi ufficiali,
lire 418.630.140 per interessi «extra».

Infine furono liquidati i seguenti ulteriori importi per interessi maturati al 24 ottobre 1973:

sul conto 49927, lire 20.958.204;

sul conto 49928, lire 12.328.766.

Per la somma totale (lire 33.287.670) venne richiesta dalla SEAF l'emissione di assegni circolari, all'ordine della società (nn. 9221290/91/92/93/94/95/96 della dotazione B.N.L.), la cui destinazione finale non è stata accertata.

Il conto n. 49928 — conto B fu acceso il 4 luglio 1973, con l'accredito di 15 miliardi ed estinto il 24 ottobre 1973.

Risultano in conto lire 164.383.560 di interessi ufficiali, ai quali devono essere aggiunti gli interessi «extra», di cui si è fatto cenno a proposito del conto n. 49927.

Per tutti gli interessi «extra» si è accertato il prelevamento dal libretto di risparmio al portatore contraddistinto con la denominazione «Zeus» di pertinenza della Banca Privata Finanziaria, sede di Milano, i cui addebiti per la rimessa dei fondi alla filiale (per le cifre di lire 78.082.191 e 373.835.619) portano la causale «Compl. int. c/c S.E.A.F.».

d) La SOFID (Società finanziaria idrocarburi), s.p.a. partecipata al 46,25% dalla Agip s.p.a., al 33,75% dalla Snam s.p.a. e al 20% dall'Anic, ha aperto, presso la Banca Privata Finanziaria, il conto n. 51900 il 22 novembre 1965 con un versamento di cento milioni di lire; conto, che ha poi estinto il 27 settembre 1974.

Gli interessi dell'anno 1973 sono stati i seguenti:

ufficiali, lire 48.263.082;

«extra», lire 238.761.185.

Gli interessi extra del 1973, prelevati come sempre dal libretto «Zeus», risultano accreditati in conto con la causale d'uso «versamento».

La SOFID ha altresì acceso il 29 dicembre 1972 un secondo conto presso la stessa Banca Privata Finanziaria (N. 51901—C speciale). con un versamento di un miliardo di lire, conto che ha poi estinto il 30 gennaio 1973.

L'importo proveniva dal libretto di risparmio al portatore n. 3648, contraddistinto con la denominazione «Ode» e che risultava di pertinenza della stessa SOFID.

Gli interessi accreditati sono stati complessivamente lire 327.317.

Presso la Banca Unione di Milano la SOFID era infine intestataria dei conti nn. 13212 e 30829.

Il primo, aperto il 22 febbraio 1971, evidenzia uno scoperto di tre miliardi, che vengono ripianati il 7 ottobre 1971, all'atto della estinzione.

Il secondo, aperto il 14 maggio 1973 con un versamento di dieci miliardi, può considerarsi estinto alla data del 3 luglio 1974.

Interessi 1973: ufficiali, lire 190.813.605; «extra», lire 89.337.000, liquidati con il noto sistema del versamento in conto.

Interessi 1974: ufficiali, lire 216.255.235.

Non risulta siano stati pagati interessi «extra», al di fuori di quelli accreditati in conto.

e) L'I.M.I. (Istituto mobiliare italiano), ente di diritto pubblico, ha avuto con la Banca Privata Finanziaria filiale di Roma, rapporti che risalgono al novembre 1966.

Sul conto n. 0089, aperto il 9 novembre 1966, risultano accreditati i seguenti interessi «extra», prelevati dai libretti «R.A.» o «Zeus».

lire 5.639.875 nel 1970;

lire 14.487.952 nel 1972;

lire 18.914.857 nel 1973.

Tutte queste somme sono state accreditate in conto con la causale «versamento».

Sul conto n. 900 — vincolato — aperto il 9 novembre 1966, risultano accreditati i seguenti interessi «extra», poi girati in giornata sul n. 0089:

lire 343.750 per il 1966;

lire 2.906.250 per il 1967;

lire 2.250.000 per il 1968;

lire 2.556.250 per il 1969;

lire 2.187.500 per il 1970.

Sul conto n. 910 — vincolato — aperto il 24 gennaio 1967 mediante un versamento di 150 milioni ed estinto il 18 ottobre 1973, sono stati accreditati i seguenti interessi «extra»:

lire 2.375.000 per il 1967;

lire 2.250.000 per il 1968;

lire 1.250.000 per il 1969;

lire 2.375.000 per il 1970.

Sul conto 920 — vincolato — aperto il 10 maggio 1967 mediante l'accredito di 100 milioni di lire, conto destinato ad accogliere interessi ufficiali ed «extra», sono stati accreditati i seguenti interessi «extra»:

lire 1.041.660 per il 1967;

lire 1.041.660 per il 1968;

lire 1.125.000 per il 1969.

Sul conto 930 — vincolato — aperto il 6 ottobre 1967 con l'accredito di 50 milioni ed estinto il 18 aprile 1970, sono stati accreditati i seguenti interessi «extra»:

lire 125.000 per il 1967;

lire 62.500 per il 1968;

lire 1.041.660 per il 1969;

lire 1.999.995 per il 1970.

Sul conto 940 — vincolato — aperto l'8 novembre 1968 con l'accredito di 100 milioni di lire, sono stati liquidati ed accreditati i seguenti interessi «extra»:

lire 125.000 per il 1968;

lire 1.583.340 per il 1969;

lire 1.541.665 per il 1970.

Sul conto n. 0095 — vincolato — aperto il 2 febbraio 1970 mediante accredito di 600 milioni, sono stati accreditati nel 1970 interessi pari a lire 6.250.000.

Sul conto n. 00097 — vincolato — aperto il 29 gennaio 1971 mediante accredito di 500 milioni, sono stati accreditati nel 1971 interessi «extra» per lire 8.190.990.

Infine, sul conto n. 00096 — vincolato — aperto il 4 dicembre 1970 mediante accredito di 500 milioni, risultano accreditati per interessi «extra»:

lire 16.298.650 nel 1971;

lire 13.281.255 nel 1972;

lire 15.118.050 nel 1973.

Anche per quest'ultimo come per tutti i precedenti conti dell'I.M.I., non risultano elargite somme a titolo di interessi «extra» od altro al di fuori di quelle regolarmente affluite nei libretti deposito della società.

f) Il F.A.T.A. (Fondo assicurativo tra agricoltori), s.p.a., ha aperto il 22 ottobre 1973 il conto n. 22697 presso la Banca Privata Finanziaria di Roma con l'accredito di 540 milioni di lire. Su tale conto risultano corrisposte lire 11.410.959 per interessi «extra» riferiti al 1973. Oltre a questi importi, regolarmente affluiti in conto, non risultano altre elargizioni.

g) Le Assicurazioni d'Italia s.p.a. (società collegata all'I.N.A.) in data 22 maggio 1973 ha aperto il conto n. 33090 presso la Banca Privata Finanziaria di Roma con un versamento di 800 milioni. Risultano accreditate in cono per interessi lire 16.677.381 per il 1973.

h) La Previdenza del Lavoro s.p.a., (società privata), ha ricevuto interessi extra per il conto n. 158041 (poi cambiato in n. 45100).

i) La STET, società finanziaria telefonica con partecipazione maggioritaria dell'I.R.I., ha beneficiato sul conto n. 52700, aperto nel gennaio 1967, che evidenzia movimenti modesti, delle seguenti somme a titolo di interessi «extra»:

- lire 1.775.537 per il 1969;
- lire 3.485.095 per il 1970 (compresi gli interessi ufficiali);
- lire 3.650.165 per il 1971;
- lire 3.541.810 per il 1972;
- lire 3.168.066 per il 1973.

11. — ENTI E SOCIETÀ DEPOSITANTI PRESSO LE BANCHE SINDONIANE CHE NON HANNO BENEFICIATO DI INTERESSI «EXTRA».

Infine, sempre per consentire una migliore interpretazione del generale contesto, sembra utile elencare gli enti pubblici o le società a partecipazione pubblica che hanno effettuato depositi presso la Banca Privata Finanziaria e la Banca Unione senza che però risultino concordati o conteggiati interessi «extra» a favore di terzi, ovvero dello stesso ente o società depositante.

a) I.N.A.I.L. (Istituto nazionale per l'assicurazione oniro gli infortuni sul lavoro) ha aperto il 17 maggio 1974 il conto n. 31671 presso la Banca Privata Finanziaria con un versamento di lire 540.000.000, incrementato sino a raggiungere, il 6 settembre 1974 un tetto massimo di 13 miliardi e 212 milioni.

Risultano liquidati solo interessi ufficiali con valuta 30 settembre 1974 (lire 279.815.573), coerentemente con la politica della banca, che, con il 1° gennaio 1974, ha preferito «ufficializzare» l'intero tasso accordato alla clientela.

b) L'I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale) ha aperto il 29 marzo 1974 un conto presso la Banca Privata Finanziaria filiale di Roma, con un versamento di un miliardo di lire. Sul conto (n. 31679) risultano effettuati ulteriori versamenti sino a raggiungere un tetto massimo di 6 miliardi e 800 milioni alla data del 26 aprile dello stesso anno.

Non risulta siano stati concordati interessi «extra», né la Guardia di Finanza, in occasione degli accertamenti compiuti a tale fine, ha rinvenuto documenti tali da far presupporre elargizioni o tangenti.

c) L'OTO Melara s.p.a. ha aperto il conto n. 41015 presso la Banca Privata Finanziaria in data 31 dicembre 1973, mediante un versamento di 300 milioni di lire. Il 24 luglio 1974 il conto ha raggiunto un tetto massimo di lire 2.300.697.686.

Non risulta che alla società od altri soggetti siano state erogate somme a titolo di interessi «extra» od a altro titolo, oltre gli interessi ufficiali pari a lire 177.821 per il 1973 e a lire 136.144.689 per il 1974.

d) L'INSUD (Unione iniziative per il sud), s.p.a. partecipata al 40,40% dal gruppo EFIM, ha aperto due conti presso la Banca Privata Finanziaria filiale di Roma; il conto n. 31045 in data 27 febbraio 1975, mediante accredito di un miliardo di lire (interessi ufficiali lire 47.335.680, oltre a lire 7.232.735 conteggiate dalla liquidazione coatta); e il conto — vincolato a sei mesi — n. 6-2-00120 in data 25 marzo 1974, mediante un versamento di lire 807.351.000 (interessi ufficiali lire 20.843.000).

e) La Finmeccanica s.p.a., controllante al 100% della Mec-Fin, ha aperto presso la Banca Privata Finanziaria il conto n. 23830 in data 6 novembre 1973. Tale conto è stato utilizzato per la concessione, da parte della banca, di un fido di lire 500 milioni.

f) L'I.C.I.P.U. (Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità), ente di diritto pubblico, ha aperto presso la Banca Privata Finanziaria, filiale di Roma, il 20 dicembre 1973, il conto n. 100, con un versamento di lire 2.874.166.665; su tale conto non risultano riconosciuti «extra» a favore dell'ente depositante, oltre agli interessi ufficiali pari a lire 5.846.763 per il dicembre 1973 e a lire 155.638.312 per il 1974.

g) L'Istituto italiano di credito fondiario s.p.a., ha aperto il 7 dicembre 1973 presso la Banca Privata Finanziaria, filiale di Roma, il conto n. 00088/56, con l'accredito di lire 850 milioni. Sono stati accreditati per il 1973 gli interessi ufficiali per lire 3.912.328 e per il 1974 per lire 41.881.155.

h) Assonave (Associazione fra costruttori di navi di alto mare) non ha goduto, sul conto n. 03388, acceso il 28 giugno 1974 presso la Banca Privata Finanziaria, filiale di Roma, con un versamento di lire 9.883.000, di somme corrisposte a titolo di interessi «extra». Gli interessi ufficiali accreditati ammontano a complessive lire 233.000.

i) La Cassa edile di mutualità ed assistenza di Roma e provincia, non ha beneficiato per il conto n. 16625, acceso presso Banca Privata Finanziaria il 18 marzo 1974 con un versamento di 550 milioni di lire, di interessi «extra».

l) Il Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento non ha avuto riconosciuti interessi «extra» sul conto n. 15290, acceso presso la Banca Privata Finanziaria con un versamento di lire 100 milioni.

m) L'EFIM (Ente partecipazione e finanziamento industria manifatturiera) non ha del pari beneficiato di interessi «extra» sul conto n. 21495, acceso presso la Banca Privata Finanziaria il 14 febbraio 1974 con un versamento di 500 milioni.

n) L'ENASARCO (Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio) non ha ricevuto interessi «extra» sul conto n. 21750, acceso presso Banca Privata Finanziaria di Roma il 13 dicembre 1973, con l'accredito di un miliardo di lire.

o) La FINAM (Finanziaria agricola del mezzogiorno) non ha ricevuto accrediti per interessi «extra» sui due conti (nn. 23710 e 32711) aperti presso la Banca Privata Finanziaria rispettivamente il 13 marzo 1974 ed il 5 febbraio 1974.

Nel corso delle indagini la Guardia di Finanza ha esaminato anche altre posizioni (v. prot. n. 00200/Sind., in particolare l'elenco di cui alle pagine 214, 215 e 216), che non sono state prese in ulteriore considerazione, in quanto le relative schede hanno evidenziato solo interessi debitori per scoperti in conto corrente e linee di credito varie, ovvero si riferivano a società private estranee all'inchiesta.

12. — CONCLUSIONI.

Non meno preoccupanti appaiono, sotto il profilo delle deviazioni istituzionali e di inquinamento delle strutture pubbliche, i dati relativi alle tangenti pagate per l'acquisizione alle banche sindoniane di fondi pubblici. Queste tangenti appaiono andare a vantaggio, più che del partito, di alcune correnti di esso o di singoli suoi personaggi.

Attraverso la partecipazione alle operazioni di finanziamento della democrazia cristiana il gruppo Sindona — al fine mai nascosto, di aumentare le connessioni con l'assetto del potere, si da rendere più incisiva l'opera di penetrazione nel mercato finanziario italiano — aveva affrontato non pochi oneri. In realtà era disposto ad affrontarne dei nuovi, in vista di favorevoli sviluppi del programma. Aveva frattanto necessità di attingere mezzi liquidi dalle fonti più disparate, non solo per allargare la fascia di mercato delle due banche, ma specificamente per superare un eccesso di immobilizzazioni, il male che sin dall'inizio ha tarpato le ali ai progetti più ambiziosi.

In questo quadro va inserita la pratica degli interessi «extra» con funzione strumentale alla acquisizione dei depositi pubblici.

Il collegamento con quanto si è sopra esposto a proposito delle connessioni con l'apparato di potere è duplice. Da un lato, infatti, l'acquisizione dei fondi pubblici contribuisce a formare il polmone finanziario cui è possibile attingere per le cosiddette elargizioni e per le operazioni di finanziamento; mentre, d'altro lato, si utilizzano le già formate connessioni per favorire l'acquisizione dei depositi pubblici. Non a caso vi è una sostanziale identità fra l'area politica che ha beneficiato di elargizioni e finanziamenti e l'area politica delle persone e gruppi che hanno tratto — talvolta a titolo personale — vantaggio dalla attribuzione degli interessi «extra».

Con la condiscendenza di amministratori di enti ed imprese pubbliche che mantengono depositi in misura assai elevata, distogliendoli da altri impieghi produttivi e attraverso la mediazione di vari personaggi, si realizza uno degli intrecci che caratterizzano la vicenda Sindona. Si realizza cioè un vero e proprio rapporto simbiotico fra mondo economico e mondo politico, avente lo scopo di conseguire obiettivi di profitto. Organi ed

apparati dello Stato, controllati dal mondo politico, vengono così piegati a quell'obiettivo, stravolgendo i compiti istituzionali di enti ed imprese pubbliche, in una situazione in cui è legittimo pensare che oggettivamente potessero essere utilizzati poteri e informazioni privilegiate a disposizione delle forze politiche di governo.

I reggitori della cosa pubblica, a tutti i livelli, coinvolti in questa vicenda, hanno quindi dimostrato di avere un senso assai scarso dello Stato. Ma non basta. Una volta inseriti in questo meccanismo e una volta realizzata questa alleanza, sono risultati, per questo stesso fatto, assoggettabili a pressioni, condizionamenti e ricatti.

I vantaggi di vario genere ottenuti da partiti ed uomini politici rappresentano una cambiale in bianco rilasciata a Sindona. E questi si affretterà a riscuoterla, facendone il punto centrale delle sue insistenze per le varie operazioni di salvataggio.

In questo senso, i fatti commentati in questo capitolo si saldano con quelli che sono stati esaminati nel capitolo dedicato ai tentativi di risolvere la liquidazione coatta amministrativa.

Infine, non possono omettersi alcune valutazioni sull'uomo politico da molti ritenuto fulcro nell'intera vicenda dei depositi GESCAL, il senatore Cengarle. Il giudizio su di lui non può non essere fortemente negativo, anche in relazione alla palese inattendibilità delle deposizioni offerte nelle diverse sedi.

In particolare, sembra arduo sostenere che una banca, ed una banca come la Banca Unione, che proprio in quel periodo perseguiva una ben precisa linea direttiva di rastrellamento di fondi pubblici, corrisponda un centinaio di milioni solo per accattivarsi le simpatie di alcuni uomini politici attraverso il sostegno offerto al periodico *Settegiorni*, senza prospettive di sorta e senza riferimenti ad un cliente come la GESCAL, per la cui acquisizione andava sviluppando contemporaneamente iniziative a largo raggio.

Altrettanto se non più difficile è attribuire a semplice casualità il collegamento fra il pagamento della seconda *tranche* ed il maturarsi degli interessi sui depositi.

Si può credere o non credere alle specifiche modalità che, secondo Carlo Bordoni, hanno accompagnato i suoi incontri con Onorio Cengarle, deciso ad ottenere l'attribuzione economica sino a sfiorare la rottura con la banca, ma resta il fatto che solo dopo raggiunto l'accordo sul deposito si ottengono le «elargizioni» e che le persone che all'esterno hanno avuto percezione dei colloqui fra Cengarle e Bordoni e ne hanno seguito gli sviluppi — in particolare i fratelli Ruggiero, direttamente interessati — non hanno dubitato della versione loro offerta, che incideva direttamente sui vantaggi che ritenevano di poter trarre ragionevolmente dall'operazione. Questo, per non parlare delle dichiarazioni provenienti da persone all'interno dell'azienda bancaria (Olivieri, Isacchi, Gelardi).

Non meno significativa appare la vicenda legata alla lettera del 5 marzo 1973, esibita sette anni dopo, in occasione della seconda richiesta di autorizzazione a procedere: non solo per il contenuto della lettera stessa, che, in modo quanto meno singolare, sembra volto a confortare una tesi difensiva altrimenti avulsa dal contesto delle risultanze; ma per la genesi della sua esibizione nel luglio 1980, con un ritardo non spiegato rispetto al maturarsi delle accuse ed alla prima richiesta di autorizzazione a procedere.

Infine, la spiegazione offerta circa il fatto che uno degli assegni di cinque milioni sia finito in mano al venditore di un appartamento a Paola Seccaspina, moglie del senatore Cengarle, appare così poco probabile da sfiorare l'inverosimiglianza.

In questo contesto una riflessione si impone con evidenza.

La forte pericolosità inquinante rappresentata dal collegamento fra iniziative promozionali di uomini politici, capaci di influire sugli enti gestiti con *pecunia pubblica*, e aziende di credito viene esaltata allorché siano già preventivati specifici vantaggi economici da «mediazioni». A questo punto, se si ritiene di affrontare questo rischio, non può non essere accentuata la esigenza di trasparenza e di responsabile accuratezza nella documentazione. Non è neppure pensabile che ci si rifugi in compartimenti come quello stigmatizzato, in cui vengono recepiti strumenti oggettivamente incompatibili con la trasparenza, quali gli assegni a nomi di fantasia, e che si percorrano vie tortuose per i trasferimenti di valori. Così come non è pensabile che tutto questo avvenga al di fuori di una specifica documentazione, suscettibile di un controllo *ex post*.

Una seconda riflessione appare egualmente d'obbligo.

C'è da chiedersi se non sarebbe stato più opportuno, da molti punti di vista, non esclusi quelli legati alla salvaguardia della figura dell'uomo politico al centro dell'intera vicenda, permettere una piena ricostruzione dei fatti nella sede giudiziaria, sì da dissolvere i sospetti che si sono man mano addensati anche sui profitti personali e da puntualizzare la destinazione finale attribuita a quelle che l'interessato ha sempre indicato come «elargizioni».

CAPITOLO VIII

MICHELE SINDONA, LA P2, LA MAFIA E LE CONNESSIONI
AMERICANE

1. — PREMessa.

La esposizione dei fatti non può concludersi senza un resoconto, sia pure sommario, delle indagini che la Commissione ha ritenuto di dover compiere circa i rapporti intercorsi tra Sindona, la mafia e parte della massoneria, con quasi esclusivo riferimento, per quanto attiene a quest'ultima, alla loggia segreta P2, nonché con ambienti statunitensi.

Si tratta, per la verità, di argomenti che, come tali, non formano oggetto di quesiti specificamente sottoposti alla Commissione, ma è sembrato che gli accertamenti compiuti su questi versanti potessero essere utili non solo per completare l'intricato panorama di rapporti, più o meno leciti, di insidiose connivenze o di vere e proprie attività delittuose, in cui si è collocata la complessa attività del bancarottiere siciliano, ma anche per trarne direttamente spunti utili per una risposta più approfondita e insieme più incisiva agli specifici quesiti posti dalla legge istitutiva. Ciò in quanto la loggia P2 (nell'ambito della massoneria) e quell'associazione a delinquere che è la mafia sono state e continuano ad essere (come ormai nessuno può disconoscere) un tramite di collegamenti, non certo leciti, col mondo politico, finanziario e burocratico. In questo senso, non è priva di significato la circostanza che i torbidi scopi e gli inconfessabili legami che hanno caratterizzato la loggia P2 siano venuti alla luce proprio in occasione delle indagini sul caso Sindona ed è stato certo un merito non trascurabile della Commissione — sia detto senza falsa modestia — quello di aver contribuito, acquisendo la documentazione raccolta al riguardo dall'autorità giudiziaria e rendendola pubblica, a porre le premesse per fare chiarezza sull'argomento: sicché non è ovviamente possibile che la Commissione non riferisca succintamente almeno sui fatti materiali emersi circa i rapporti tra Sindona e il suo *entourage* da una parte e Licio Gelli dall'altro, anche se ovviamente l'istituzione di un'apposita Commissione parlamentare d'inchiesta sulla loggia P2 ha indotto la Commissione a non proseguire le indagini in questa direzione ed impone ora, in questa sede finale, di non spingere il proprio intervento oltre i limiti accennati, per non invadere le altrui competenze istituzionali e per mantenersi entro i limiti del mandato ricevuto, con la certezza che i dati di fatto accertati a proposito del caso Sindona potranno essere utilizzati, nel quadro più ampio della sua indagine, dalla Commissione parlamentare sulla loggia P2.

2. — LA P2.

Quali sono questi dati di fatto? Non si può rinunciare a rendere conto, sia pure in modo rapido e succinto, dell'indagine che la Commissione decise all'inizio dei propri lavori di condurre sulla presenza e sulla iniziativa della loggia P2 nell'affare Sindona. Ecco perché dobbiamo mettere nel necessario risalto, sulla base della documentazione fornita nel corso della presente relazione, tale presenza e queste iniziative nei momenti salienti della vicenda del banchiere siciliano. Esse riguardano soprattutto persone appartenenti alla loggia P2. Esse agiscono a vantaggio dell'avvocato Sindona e alcune di loro, insieme con Sindona, sono collegate a personaggi e ambienti di una parte della massoneria americana, di cui parla l'ex ambasciatore Gaja nella sua deposizione davanti alla Commissione. È da sottolinearsi innanzi tutto la costante attività di Gelli a sostegno di Sindona in tutto il periodo che va dal 1974 sino al cosiddetto sequestro del bancarottiere. Dalla documentazione e dalle audizioni, per quanto riguarda i tentativi di risolvere la liquidazione coatta amministrativa, Gelli, e, accanto a Gelli, Calvi e Ortolani sono particolarmente attivi, specie nella fase iniziale del «salvataggio» di Sindona e della Banca Privata Italiana. I rapporti tra Sindona e Calvi risultano essere precedenti il *crack* delle banche sindoniane; i loro affari si intrecciano, dalla faccenda Pacchetti al tentativo di scalata alla Italcementi, alla Bastogi, alla Banca Nazionale dell'Agricoltura. La Centrale passerà sotto il controllo del presidente del Banco Ambrosiano. A tal punto gli affari dei due si intrecciano che Sindona si sentirà di parlare di *società di fatto* con Calvi, come risulta dai documenti acquisiti dalla Commissione. Seppure non si sono trovati riscontri delle affermazioni del Guzzi, Gelli sarebbe intervenuto presso la Banca d'Italia a favore dei progetti di sistemazione della Banca Privata Italiana. D'altra parte lo stesso maestro della P2 appare informato delle iniziative del senatore Stammati presso la banca centrale per raggiungere lo stesso fine. Stammati è nell'elenco della P2 e viene descritto da Guzzi come amico di Gelli. Lo stesso avvocato Guzzi dà notizie secondo cui il capo della loggia P2 sarebbe in ottimi rapporti con l'onorevole Giulio Andreotti («è ben nota l'amicizia tra Gelli e Andreotti»). Sui rapporti tra Sindona e Andreotti rimandiamo ad altra parte della relazione oltre che alla lettera di Sindona ad Andreotti del 28 settembre 1976.

L'onorevole Andreotti nega di essere in rapporto di amicizia con Gelli e afferma di avere avuto con questi rapporti che nulla hanno a che fare con la questione Sindona. Tuttavia da due lettere apparse su *Panorama* e da nessuno smentite, una di Gelli all'onorevole Andreotti e la seconda di risposta di quest'ultimo al primo, appare esservi fra i due personaggi un rapporto tutt'altro che formale.

L'avvocato Guzzi conferma poi il fatto che Andreotti ricevette il 6 aprile 1977 il banchiere Calvi quando si adombrò l'intervento del Banco Ambrosiano per la sistemazione della Banca Privata Italiana. Andreotti nega anche questa circostanza e la nega anche Calvi. Tuttavia appaiono poi inspiegabili tutti gli avvenimenti successivi a questo presunto incontro e conseguenti al suo esito deludente, tanto che l'interesse di Calvi all'operazione ne risultò raffreddato. Appare cioè inspiegabile quanto riferisce l'avvocato Guzzi (ed è annotato nella sua agenda), e cioè la mobilitazione di Gelli e di altri presunti membri della loggia P2, quali Memmo e Corbi, i

quali cercheranno di riaccendere in Calvi l'interesse a portare innanzi il progetto di sistemazione della Società Generale Immobiliare - Banca Privata Italiana.

Gelli, dunque, non si limita solo a fare da intermediario in rapporto alla sistemazione interdipendente della Società Generale Immobiliare e della Banca Privata Italiana in connessione con gli interessi dei «palazzinari» Belli e Genghini (anch'essi negli elenchi della P2), ma si adopera anche a favore dell'altro progetto di salvataggio che sta a cuore di Andreotti e Stammati e preme, sia pure senza successo, sulla Guardia di Finanza, in particolare su L.p. (probabilmente il generale Lo Prete, coinvolto nello scandalo dei petroli), perché il maresciallo Novembre, esperto di particolare valore e collaboratore dei giudici di Milano, sia allontanato da questo incarico. Il trasferimento del maresciallo Novembre è uno degli obiettivi indicati insieme con quello di colpire i giudici di Milano, ed altri ancora, nel memoriale (che sembra redatto da Sindona) del 1° gennaio 1977, consegnato ad Andreotti — con ogni probabilità — dall'avvocato Ungaro. Andreotti nega questa circostanza, ma afferma però di avere ricevuto dall'avvocato Ungaro un appunto. Ungaro ammette di avergli consegnato una busta chiusa.

In tutta questa fase compare Roberto Memmo, cittadino americano di Houston, amico e legato in affari con Connolly, che non fa il costruttore — come egli afferma — bensì il procuratore di aree dove capita.

«Faccio *pool* grossi, un'intera città in Venezuela, nel Texas e una nuova città a Montecarlo con un *pool* di banche».

Egli è un finanziere, dunque, fondatamente amico di Sindona, anche se lui lo nega. Costui appare negli elenchi della loggia P2, ed è legato anche in affari a Federici, anch'egli presente con attività economiche e affaristiche nel Texas. L'attività di Roberto Memmo intesa a favorire Sindona è connessa a quella di Gelli. È in casa Memmo che Gelli, Federici e Guzzi decidono di provocare l'incontro tra Andreotti e Calvi. Memmo è anche in relazione con il presidente del Banco Ambrosiano e riteniamo abbia qualche significato che all'epoca dell'affare Pantanella (1974-75) Roberto Memmo fu tramite fra la centrale di Calvi e un gruppo americano. Egli nega di aver avuto allora un rapporto diretto con Calvi per l'affare. Egli afferma che rappresentava la Centrale Dino Minciaroni, anche questi, comunque, presente negli elenchi di Gelli.

Roberto Memmo inizialmente sembra essere incaricato da Sindona di fare da tramite tra Sindona e Federici. Quello che è certo è che la casa di Memmo in via Condotti — come afferma Guzzi e come conferma Memmo stesso — era il centro delle riunioni che riguardavano un pò tutta la vicenda Sindona, dalla «sistemazione» all'extradizione. Anche l'*affidavit* sottoscritto dall'onorevole Orlandi per sostenere Sindona negli USA viene concordato in casa Memmo, presenti gli avvocati americani del bancarottiere. Risulta dalle affermazioni di Guzzi che questi avvocati parlano con Memmo dei profili politici del processo americano per il ruolo che Roberto Memmo svolgeva. Costui partecipa — a causa, egli dice, della sua amicizia con Federici — a tutti gli incontri presso il Banco di Roma a proposito della «lista dei 500» e viene incaricato di recarsi a Lugano presso il dirigente della Finabank Oliviero per cercare, offrendogli 100 mila dollari, di ottenere il famoso tabulato arricchito dei nomi dei titolari dei depositi. A proposito di questi impegni relativi all'affare Sindona,

Roberto Memmo si giustifica adducendo la sua amicizia con Federici. Egli quindi sarebbe partecipe delle preoccupazioni e delle iniziative di Federici nella direzione della salvaguardia degli interessi del Banco di Roma, e perciò della stessa vicenda della «lista dei 500». Tuttavia questa giustificazione entra in contraddizione con alcuni fatti riferiti da Guzzi i quali riguardano anche Fortunato Federici. Memmo e Federici furono infatti consultati da Guzzi, il quale sottopose ad essi la documentazione fornita a Sindona dall'avvocato Domenico Iorio e riguardante l'Edilcentro, che investiva responsabilità del Banco di Roma. Memmo fu chiamato da Guzzi per esaminare una memoria del Guzzi medesimo nell'interesse di Michele Sindona in un processo tra la Fasco Europe e il Banco di Roma. Quanto riferito fa sorgere più di qualche dubbio sul fatto che Roberto Memmo agisse nell'interesse del Banco di Roma e del suo amico Federici, e non invece a favore di Michele Sindona, fratello e amico, anche se Memmo lo nega.

Se Gelli mette a disposizione di Sindona il proprio avvocato Sotgiu per la vicenda della Cassazione, Memmo investe della cosa Spagnuolo e il dottor Pone, anch'essi presenti negli elenchi di Gelli. Il magistrato Spagnuolo è l'artefice del «processo massonico» a carico di Sindona, che naturalmente si concluse con l'assoluzione del bancarottiere. L'avvocato Domenico Iorio si dà da fare perché intervenga il magistrato Angelo Iannuzzi, mentre Bellantonio, gran maestro di piazza del Gesù, sollecita iniziative dei magistrati della propria loggia.

Per quanto riguarda la questione della estradizione, di cui si è già parlato, gli interventi avvennero essenzialmente in direzione di autorità statunitensi e mobilitando ambienti massonici (oltre che mafiosi) statunitensi.

Vogliamo sottolineare che con ogni probabilità vi fu un forte intervento di ambienti massonici negli USA a favore del rifiuto della estradizione. Si sono mossi particolarmente certi ambienti italo-americani, che si spinsero sino a fare una indagine sullo stato delle carceri italiane allo scopo di rafforzare la loro testimonianza circa i pericoli gravi che il «perseguitato politico» Sindona avrebbe corso se estradato in Italia. Rao figlio, Philip Guarino, Biaggi sono alcuni di questi italo-americani. Il nome di Philip Guarino appare insieme con quelli di Gelli, del massone Bellantonio, del piduista Spagnuolo tra gli autori degli *affidavit* a favore di Sindona, insieme con John Caffery, Stefano Gullo, Anna Bonomi, Flavio Orlandi, Edgardo Sogno.

Verso il dottor Spagnuolo furono finalmente presi provvedimenti e si chiuse così una fase della travagliata storia della procura generale della Repubblica di Roma.

A proposito di questi ambienti italo-americani, che non vanno assolutamente confusi con la intera comunità italo-americana, essi si muovono tra massoneria, affarismo e mafia. Si legga a questo proposito la deposizione resa alla Commissione dall'ex ambasciatore Gaja il quale, esprimendo la sua ammirazione per il procuratore Kenney, afferma:

«Perché ci vuole grande coraggio: pensi che pressioni e che rischi avrà avuto il Kenney per fare un'operazione del genere, cioè per mettere insieme gli atti sufficienti per far condannare Sindona».

Alla domanda di un commissario: «La mafia?», Gaja risponde:

«Suppongo. La mia impressione è che purtroppo quasi tutti questi esponenti di queste comunità italo-americane sono connessi ad organizzazioni di altro genere».

«Si tratta della mafia?».

gli viene chiesto ancora. E Gaja risponde:

«Nessuno di noi ha la prova, ma è l'impressione generale».

E, a proposito della giornata di Colombo a Chicago, afferma:

«L'ambiente italo-americano aveva l'aspetto di essere ambiente di tipo mafioso».

Ed è con questi ambienti di New York, con i dirigenti della *Giustinian Society* (che sono dello stesso stampo) che l'ambasciatore Gaja deve purtroppo constatare che viene a contatto lo stesso onorevole De Carolis, presente nella lista della loggia P2. Si tratta di un deputato democristiano che, da un'attività di difesa dei piccoli azionisti della Banca Privata Italiana contro Sindona, passa — non sappiamo se per amicizia verso Pier Sandro Magnoni, o per altro — a comportamenti che vanno nella direzione contraria, cioè a sostegno del bancarottiere.

Infine, riteniamo di poter affermare che gli anni in cui si svolge la vicenda Sindona, dopo il *crack*, sono quelli in cui la P2 allarga la sua influenza a tutti i gangli della vita statale. Questo potere occulto si intreccia con i più delicati poteri istituzionali. La sua funzione, nel tentativo di salvare Sindona, membro della P2, costituisce, come abbiamo detto, un unico elemento che coagula i diversi interessi in giuoco e rafforza i rapporti tra persone così differenti e diversamente collocate.

Il suo intervento, dopo il *crack*, l'intervento almeno del suo capo, non si arresta sul terreno politico e giudiziario. Esso scenderà su quello criminale intrecciandosi con l'operato della mafia. Su Sindona e Gelli indagano i magistrati in relazione agli assassini di Ambrosoli e Pecorelli. L'affare Sindona, l'attività complessa dell'affarista siciliano costituiscono una pagina di una vicenda non solo finanziaria, ma politica. Una delle vicende della storia del nostro paese che più ha fatto emergere in modo drammatico la questione morale, e cioè il dilagare della corruzione al livello di forze politiche dominanti e di settori dell'apparato pubblico e statale e il progressivo deteriorarsi delle istituzioni.

I contorni di questa vicenda possono individuarsi non solo nel sistema di potere della democrazia cristiana, cioè nelle relazioni e complicità italiane del bancarottiere, ma, forse, nei legami da questi intrecciati a livello internazionale e nei disegni della loggia P2. Questa loggia appare come una cerniera tra aspetti interni e internazionali dell'affare Sindona.

3. — LA MAFIA.

Per quanto invece riguarda la mafia, la Commissione, che si è potuta muovere sul punto senza altri limiti che non fossero quelli oggettivi derivanti dal carattere sfuggente che ha il fenomeno, è stata obbligata ad occuparsene, malgrado che esso non rientrasse tra gli specifici quesiti della legge istitutiva, in quanto le vicende in cui è stato coinvolto nei tempi più recenti Michele Sindona, e soprattutto il suo falso sequestro,

sono parse indicative, anche per l'attenzione che in questo stesso senso vi ha dedicato l'autorità giudiziaria, di una funzione di intermediazione svolta anche in questa occasione dalla mafia, per procurare a Sindona (con determinati tipi di intervento in Italia e negli Stati Uniti) i mezzi necessari per mettere in atto un estremo tentativo di salvataggio.

In proposito, la Commissione ha trovato il punto di partenza per gli accertamenti di sua competenza nelle istruttorie penali svolte a Milano e a Palermo sul falso sequestro di Sindona, e in particolare nei risultati delle indagini condotte con eccezionale impegno su questo argomento e sulla parallela attività delittuosa di una organizzazione di stampo mafioso siculo-americana dal giudice istruttore di Palermo, indagine recentemente conclusasi con un provvedimento di rinvio a giudizio di molti imputati.

In questo provvedimento si sottolinea esattamente come la nuova mafia non si identifichi più con le vecchie e conosciute forme di parassitismo mafioso, ma si caratterizzi soprattutto, anche se l'attività parassitaria non può dirsi del tutto scomparsa, con «la diretta immissione dei mafiosi nell'ambito delle attività produttive». Ne deriva, accanto all'apparente recupero di valori tradizionali, il superamento degli ambiti territoriali d'influenza propri delle vecchie organizzazioni mafiose. Inoltre, mentre la vecchia mafia tende ad essere spazzata via definitivamente dall'affermazione delle nuove leve, i mafiosi più giovani operano, spesso alla luce del sole ed avvalendosi delle risorse economiche che ad essi derivano dalla natura illecita della loro attività e dagli stretti legami stabiliti col mondo delle banche, come veri e propri imprenditori del crimine, organizzandosi, su scala nazionale e internazionale, in associazioni delittuose, che hanno ad oggetto esclusivo la preparazione e l'attuazione di illeciti penali, quali il traffico di stupefacenti e di valuta, il contrabbando di tabacchi, i sequestri di persona, le estorsioni e infine gli omicidi, estremo mezzo di affermazione della supremazia di singole bande e di singoli personaggi del mondo mafioso.

Se tutte queste considerazioni, contenute nel provvedimento del giudice di Palermo, indubbiamente disegnano con sufficiente precisione e nettezza di contorni, l'attualità del fenomeno; e se anche è vero — come pure si mette in evidenza nel provvedimento più volte richiamato — che maggiore e più incisiva sta divenendo, da qualche tempo a questa parte, la reazione di pubblici poteri alle ingerenze mafiose, non può tuttavia mettersi in dubbio (e basta per confermarlo l'accento fatto dal giudice di Palermo ai rapporti di connivenza esistenti tra la mafia e il mondo delle banche) che è tuttora pesante l'influenza quando non si traduca in una vera e propria identificazione, che le organizzazioni mafiose riescono ad esercitare, per i loro fini illeciti, su esponenti del mondo politico, finanziario e burocratico. Così che è stato proprio per accertare se qualcosa del genere non si sia verificato in qualcuno dei momenti che hanno caratterizzato una vicenda così complessa come quella sindoniana, che ha interessato tanti settori della vita pubblica nazionale e degli stessi rapporti del nostro con paesi stranieri, che la Commissione si è indotta ad indagare anche in questa direzione.

a) *I rapporti tra Sindona e il suo gruppo, la mafia e parte della massoneria.*

Se la mafia è quella descritta nel provvedimento, di cui si è detto, del giudice di Palermo, se essa intesse trame delittuose e se la sua attività

criminosa si concreta in particolare nel traffico degli stupefacenti e nel contrabbando di tabacchi, non c'è dubbio che il primo documento agli atti della Commissione di cui bisogna tener conto, ai fini che ora interessano, è la lettera del 1° novembre 1967 scritta dal Fred J. Douglas, capo dell'International Criminal Police Organisation di Washington alla Criminalpol di Roma. In quella lettera si diceva esplicitamente:

«I seguenti individui sono implicati nell'illecito traffico di sedativi, stimolanti e allucinogeni tra l'Italia e gli Stati Uniti e fra altre regioni di Europa: Daniel Anthony Porco, nato a Pittsburg (USA) il 7 novembre 1922, professione contabile. Pare abbia grosse somme in Italia, presumibilmente ricavate da attività illecite negli Stati Uniti; Michele Sindona, nato a Patti (Messina) l'8 maggio 1920, professione procuratore, residente a Milano in via Turati; Ernest Gengarella, che pare abbia interesse nel motel Sands di Las Vegas; Vio Rolf, nato a Milano, su cui per il momento non abbiamo altri dati».

A questa lettera, trasmessa alla polizia di Milano, il questore di Milano rispose con una lettera, di stile burocratico, in cui si faceva cenno ai rapporti di affari esistenti tra Porco e Sindona, ma nella quale si concludeva perentoriamente che

«allo stato degli accertamenti da noi svolti, non sono emersi elementi per potere affermare che le persone di cui innanzi, e soprattutto il Porco e il Sindona, siano implicati nel traffico degli stupefacenti tra l'Italia e gli USA».

La lettera purtroppo non fu seguita (e certamente nemmeno preceduta) da nessuna seria indagine circa gli illeciti traffici attribuiti a Sindona e Porco; ma è certo tuttavia che neppure successivamente sono emersi dati probanti, che abbiano visto implicato Michele Sindona nel traffico di stupefacenti, sia pure nella forma di riciclaggio, attraverso le sue banche, del denaro da esso ricavato. È un dato di fatto, però, che i rapporti tra Sindona e Porco (noto alla polizia federale americana nei termini accennati), se erano già molto stretti al tempo della lettera del 1967, divennero in seguito sempre più intensi e vorticosi. Si può dire anzi che Sindona sia entrato nel mondo finanziario attraverso le mille occasioni di investimento e di creazione di società commerciali fornitegli da Porco e che costui, d'altra parte, dopo avere anche lui creato una propria società quotata in borsa (la Amdanpco) si trasformò negli ultimi anni — per rifarsi a una espressione usata dal teste Pontello, ascoltato dalla Commissione — nel punto di forza dell'impero finanziario che con gli anni Sindona era riuscito a costituirsi negli Stati Uniti d'America. Né è senza significato che a tanta distanza del 1967 il giudice di Palermo abbia incriminato Sindona di essersi associato con altre persone, molte sicuramente appartenenti alla mafia, in Palermo e altrove fino al maggio del 1980, «al fine di commettere più delitti di indole mafiosa tra cui traffico e contrabbando di valuta proveniente da attività illecite». Contemporaneamente alla istruttoria concernente questo delitto, il giudice di Palermo ha anche proceduto a carico di alcune persone, ma non di Michele Sindona, per il delitto di associazione in traffico di sostanze stupefacenti; ed è anche da rilevare che l'istruttoria, riguardante l'imputazione elevata nei confronti di Sindona, non è stata definita, ma è tuttora in corso, dopo essere stata separata dagli altri procedimenti (tra cui appunto quello riguardante la droga) a cui era inizialmente unita. Resta tuttavia il fatto che, negli anni coevi o immedia-

tamente successivi al suo *crack* finanziario, Sindona si è trovato implicato in vicende, anche giudiziarie, che hanno per protagonisti personaggi di spicco del mondo mafioso.

Ma, al di là di questi dati, che potrebbero apparire (e non sono) di tenue significato probatorio, sta il fatto, accertato dalla Commissione ma emerso con chiarezza soprattutto dall'istruttoria del giudice di Palermo che Sindona durante la sua permanenza strinse intimi collegamenti con la mafia siculo-americana.

Si deve al riguardo in primo luogo ricordare, come già si è accennato nella parte della relazione concernente l'estradizione, che Sindona negli Stati Uniti cercò e riuscì a stabilire stretti rapporti con la comunità italo-americana, formata — come ha detto alla Commissione un teste insospettabile quale l'ambasciatore Gaja — da elementi che, sia pure in base a «un'impressione» priva di riscontri probatori, apparivano collegati ad organizzazioni di altro genere, «anche mafioso». Gli esponenti di questa comunità, e in particolare taluni tra essi, come Guarino e Rao figlio, sul quale pure l'ambasciatore Gaja ha espresso sospetti di appartenenza alla mafia, furono più volte e con ogni genere di mezzo strumentalizzati da Sindona, per riuscire a entrare in contatto con autorità americane, con i funzionari della rappresentanza diplomatica italiana negli USA o con uomini politici italiani in visita negli Stati Uniti; e fu sicuramente a seguito delle sue pressioni che, dopo la prima pronuncia di estradizione del giudice Griesa, i membri di questa comunità, come già si è ricordato, si affrettarono ad esprimere al Presidente del consiglio italiano, Andreotti, le loro rimostranze e la loro solidarietà con Sindona, facendo propria la tesi che la procedura messa in atto nei suoi confronti non fosse altro che l'espressione di una persecuzione politica.

È certo inoltre (e si tratta qui di elemento ben più corposi di quelli finora messi in evidenza) che Sindona — come risulta dal provvedimento del giudice di Palermo — conosceva ed era in rapporti di una certa intimità con John Gambino, nipote del famoso *boss* di «Cosa Nostra», Charles, tanto da essere il consulente finanziario della società costituita da lui e da Genovese. È fuori discussione inoltre che Sindona conobbe in America Rosario Spatola, che attraverso una serrata indagine, di cui sarebbe inutile ripetere qui i passaggi, il giudice di Palermo ha individuato come uno degli esponenti di spicco della nuova mafia e che difficilmente del resto sarebbe possibile considerare diversamente, anche ad aver presente la sola audizione di lui dinanzi alla Commissione, tante sono le reticenze, le menzogne, e in una parola l'omertà che caratterizzano quell'atto. A proposito di Spatola, anzi, è anche risultato che Sindona manifestò per lui un preciso interesse, raccomandandolo a Ruggero Gervasoni, per fargli ottenere l'iscrizione nell'albo nazionale degli appaltatori, in una categoria superiore a quella alla quale fino allora figurava iscritto. Se a questo si aggiunge che Spatola e Gambino erano legati tra loro da vincoli di parentela; che Spatola è anche cugino di quel Fazzino che è stato arrestato perché responsabile di avere appiccato il fuoco al portone di casa del presidente della Mediobanca; che attraverso Gambino e Spatola Sindona entrò in contatto anche con altri personaggi della mafia siculo-americana (quali Joseph Macalupo, Giacomo Vitale, Antonio Caruso), come poi apparirà palese al momento del suo finto rapimento, vi è già quanto basta per avere un quadro illuminante dei legami tra Sindona e la

mafia, e quindi delle reciproche indebite interferenze, che presumibilmente dovettero fare da cemento a tali legami.

Ma il quadro non sarebbe completo (sia pure da un'angolatura con ogni verosimiglianza almeno parzialmente diversa), se non si accennasse ai rapporti stretti in America (e che ebbero poi una specifica esternazione al momento del falso rapimento) tra Sindona e Giuseppe Miceli Crimi, un personaggio che, per taluni degli episodi della sua vita e per le contraddizioni, le palesi reticenze e le furbesche allusioni, che hanno caratterizzato la sua dichiarazione davanti alla Commissione, è apparso a dir poco sconcertante e certamente enigmatico, circa la sua vera attività e gli effettivi propositi da lui perseguiti in questi ultimi anni.

Miceli Crimi, medico chirurgo, specializzato in chirurgia estetica, genero di un questore, è stato per molti anni, dal 1957 al 1966, medico della polizia presso la questura di Palermo, avendo modo così, oltre che per la sua estrazione familiare, di farsi molte conoscenze e amicizie negli ambienti della polizia siciliana. Egli peraltro ha esplicitamente dichiarato di aver sempre coltivato ideali massonici, definendosi in un primo momento come un «massone sentimentale e internazionale» non appartenente ad alcuna loggia; ma poi specificando, alle pressanti domande dei commissari, di essere stato iniziato alla massoneria fin da quando aveva 18 anni dal professor Giovanni Baviera, di avere quindi appartenuto a varie logge, anche nel periodo di clandestinità dell'associazione, di essere stato da ultimo membro della loggia «La Fiaccola» e di avere qui raggiunto, nel 1972, il grado di «33», conferitogli da Tito Ceccherini. Miceli Crimi ha anche riconosciuto come probabile di essere stato nel 1976 gran maestro della massoneria di piazza del Gesù. Successivamente, dal 1977 in poi almeno, era stato «in sonno», non aveva più fatto parte attiva di logge massoniche, ma considerava «sovrano» dell'ideale massonico, e spinto da questo ideale aveva cominciato a coltivare l'idea di unificare sotto un unico segno e in una sola organizzazione tutte le associazioni massoniche, tra cui anche la Camea, filiazione siciliana della massoneria di piazza del Gesù.

Egli ha sostenuto peraltro, nel suo racconto, che, mentre era medico della polizia, esercitava anche la professione privata, eseguendo una serie di operazioni in Italia e in particolare in Sicilia, e dedicandosi anche all'attività scientifica con pubblicazioni, di cui però ha stentato — quando addirittura non è riuscito — ad indicare gli argomenti e le case editrici. Nel 1964, quindi, aveva chiuso una clinica privata che aveva a Palermo, la clinica «Miceli», che — secondo la deposizione resa alla Commissione da Francesca Paola Longo (un'amica del Crimi) — era in pratica fallita, e si era recato negli Stati Uniti d'America, con nessun altro avallo, per poter continuare il suo lavoro oltre oceano, che la raccomandazione di un maresciallo di pubblica sicurezza, e avvalendosi di una legge che favoriva l'emigrazione dei medici. Aveva tuttavia cominciato subito a lavorare al Metropolitan Hospital di New York e poi nel New Jersey, dove aveva eseguito una serie di interventi chirurgici, ed aveva insegnato in una università (è da notare che in tutto ciò Miceli Crimi è stato smentito dalla Longo). Nel 1971, peraltro, era diventato cittadino americano, tanto che il console statunitense lo aveva più volte visitato in carcere, quando l'autorità giudiziaria italiana lo aveva arrestato in relazione alla fuga di Sindona. Ha altresì aggiunto che nel 1966-67 aveva fondato negli USA una lega calcio della comunità italo-americana.

Ha quindi sostenuto, a proposito di Sindona, di averlo conosciuto personalmente nel 1977, e di aver lui preso l'iniziativa per avvicinarlo di persona, quando i giornali avevano parlato dell'esistenza di un collegamento tra di loro. Ha chiarito che nel 1979 i rapporti con Sindona erano diventati ancora più stretti, per l'interessamento che la malattia di un suo nipotino aveva suscitato in Sindona, e che si erano trasformati in un legame di amicizia quando aveva saputo, per averglielo detto lo stesso Sindona, che anche questi era massone e condivideva il progetto di riunificazione della massoneria. Ha anzi chiarito di sapere, nonostante i dinieghi di Sindona, che lo stesso apparteneva alla loggia P2. Certo è che era stato Sindona nel 1977 che gli aveva presentato Gelli. In seguito egli aveva visto Gelli due o tre volte a Roma e due volte ad Arezzo (ma anche qui la Longo lo ha smentito, sostenendo che gli incontri di Miceli Crimi con Gelli a Roma erano stati ben più frequenti). Il teste peraltro ha affermato che si recava ad Arezzo non solo per incontrare Gelli, ma anche perché aveva (lui, cittadino americano, residente a New York) in quella città il proprio dentista, Beppe Benvenuti; e che anche dopo il finto sequestro di Sindona era tornato ad Arezzo, senza però incontrare Gelli.

Inoltre, con riferimento alle persone che, come poi si vedrà, avranno una parte preponderante nel finto sequestro Sindona, Miceli Crimi ha dichiarato di aver conosciuto Giacomo Vitale, in quanto presentatogli da un ginecologo siciliano, e Michele Barresi, presidente della Camea, aggiungendo che il Barresi gli aveva dato in quell'occasione le più ampie garanzie sulla riservatezza del Vitale; ha escluso però di sapere che Vitale (che faceva parte pure lui della Camea) fosse un mafioso, mentre era a conoscenza che egli era cognato di Bontade, stimato un *boss* della mafia. Ha invece ammesso di aver conosciuto Joseph Macaluso e il figlio ed anche John Gambino e il padre, ed ha precisato che aveva paura di Gambino, perché appartenente ad un *clan* potente, che gli avrebbe potuto fare del male, un *clan* che in Italia — sono le sue parole — si potrebbe definire *clan* mafioso. Ha anche dichiarato di aver conosciuto, a quanto sembra già prima del sequestro di Sindona, Antonio Caruso e Zizzo, implicato nel traffico di stupefacenti, di conoscere solo di nome Martino Gioffrida e non di avere invece mai conosciuto Rao. Anche con Gelli aveva parlato del progetto di riunificazione della massoneria e a questo scopo aveva preparato un documento, che presentò non solo a Gelli ma a tutti coloro che erano disposti a sottoscriverlo per partecipare all'impresa che aveva ideato.

Miceli Crimi ha inoltre parlato, ma con estrema reticenza, di un incontro tra massoni avvenuti al largo di Ustica a bordo di un motoscafo nel 1978, rifiutando di indicare il nome delle persone che avevano partecipato all'incontro; mentre la Longo ha esplicitamente dichiarato di essere stata a conoscenza del viaggio dell'amico Miceli per partecipare alla riunione di massoni, ed ha anche aggiunto che tra gli altri era presente Connolly, ministro del tesoro dell'amministrazione Carter.

A proposito di Carter, il teste ha peraltro sostenuto di avergli portato una fiaccola etrusca datagli a questo scopo da un polacco, di cui non ricordava il nome, esponente di un'associazione afro-italiana, ma ha negato di avere avuto contatti con membri o esponenti del Governo americano; mentre, al contrario, la Longo, confermando l'incontro con Carter, ha chiarito di averne dedotto che Miceli era stato in contatto anche con altri esponenti governativi statunitensi ed ha poi precisato alla Commissione

(pur tornando, in un secondo momento, sul fatto che si era trattato di una sua deduzione) quanto più chiaramente aveva detto ai giudici, e che cioè Miceli Crimi le aveva confidato di avere avuto diretti contatti con membri del Governo americano, che gli avevano esternato le loro preoccupazioni circa la situazione politica italiana. Ai giudici, anzi, la Longo aveva sostenuto che questi contatti con i governanti americani Miceli Crimi li aveva presi insieme e per il tramite di Klausen, «sovrano» massonico della Gran Loggia Madre del Mondo, aggiungendo che in quei colloqui si era convenuta un'azione per arginare il fenomeno comunista in Italia.

Miceli Crimi ha ancora riferito di aver avuto contatti con Battelli soltanto per telefono, di essersi incontrato in Sicilia con un funzionario della regione, Bellassai, massone, probabilmente iscritto alla P2, ma di non averlo più visto dal 1978; ed ha poi detto che il commissario Boris Giuliano, prima della sua morte, si era recato a New York per incontrarlo, e si era fatto accompagnare alla sua abitazione da un appuntato di pubblica sicurezza (il cui nome il teste ha detto di non ricordare), senza però riuscire ad avere l'incontro desiderato, perché in quel momento egli era assente da New York.

Ma tra tutti gli episodi narrati alla Commissione da Miceli Crimi, il più enigmatico resta certamente quello che si riferisce a un colloquio che il teste avrebbe avuto con Giacomo Vitale dopo più di un anno che i due si conoscevano, e durante il quale il Vitale gli avrebbe domandato se egli era un agente della CIA. Il Miceli Crimi avrebbe risposto di no, ma che, anche se lo fosse stato, gli avrebbe detto la stessa cosa. E negli stessi termini il teste ha risposto alla Commissione, quando gli è stata fatta la stessa domanda, per poi finire col rispondere in termini decisamente negativi, quando gli è stato fatto notare che la sua prima risposta era evidentemente equivoca. Ma ciò che rende l'episodio ancora più sconcertante, e più inquietante il personaggio di Miceli Crimi, è che la Longo ha dichiarato di avergli fatto la stessa domanda durante la comune permanenza in Sicilia, al tempo del finto sequestro di Sindona, e di avergliela fatta per caso, spinta dal solo fatto che stava vedendo alla televisione, un film poliziesco; al che il Miceli le aveva risposto negativamente, dicendole però che altre persone — tra le quali la Longo ricordava solo il nome del Vitale — gli avevano fatto la stessa domanda.

b) *Il falso rapimento di Michele Sindona.*

All'interno di questi rapporti e delle vicende prima descritte, matura quell'episodio che è rappresentato dal falso rapimento di Michele Sindona e che è ormai troppo noto in tutti i suoi aspetti esteriori, perché sia qui necessario rifarne la storia particolareggiata.

Basta ricordare che Sindona scomparve da New York il 2 agosto 1979, quando era passato meno di un mese da che il giudice Werker aveva revocato il provvedimento di estradizione e quando il bancarottiere, che intanto aveva ottenuto la liberazione dalla cauzione (in precedenza prestata) di beni della moglie e della figlia, avrebbe dovuto comparire, il 10 settembre successivo, davanti all'autorità giudiziaria, in relazione al fallimento della Franklin. Per lasciare New York, Sindona si servì di un falso passaporto intestato a Joseph Bonamico, e partì dall'aeroporto Kennedy con un volo diretto a Vienna, accompagnato da Antonio Caruso, che aveva acquistato i biglietti con denaro procuratogli da Giuseppe Macaluso. Giun-

to a Vienna, Sindona, invece di proseguire in macchina per Catania come era nei programmi, si era invece recato a Salisburgo, dove aveva preteso, telefonandogli, che lo raggiungesse anche Macaluso. Costui, Caruso e Sindona avevano fatto quindi ritorno a Vienna, dove avevano alloggiato all'Hotel Intercontinental dal 4 al 5 agosto 1979. In questa data, quindi, Antonio Caruso era tornato a New York, mentre Macaluso si sarebbe recato a Catania.

A sua volta, Sindona era partito per Atene, tanto che il 6 agosto aveva alloggiato all'Hotel Hilton di quella città. Successivamente, Sindona era stato raggiunto ad Atene, in tempi diversi, da Miceli Crimi, Giacomo Vitale, Francesco Foderà, Ignazio Puccio e Giuseppe Sano, amico di Macaluso. Dopo alcuni giorni, quindi, Sindona e i suoi amici abbandonarono l'idea, avanzata in un primo tempo, di raggiungere l'Italia con un'imbarcazione privata guidata dal Puccio e si imbarcarono invece per Brindisi su una comune nave di linea. Secondo il programma originario, essi avrebbero dovuto recarsi a Catania, dove Sindona avrebbe dovuto prendere alloggio in una villa, che gli avrebbe dovuto procurare Macaluso. Il rifugio però era diventato indisponibile per motivi rimasti ignoti e pertanto, una volta sbarcati a Brindisi, Miceli Crimi e Puccio proseguivano in taxi per Taranto e quindi in treno per Palermo, mentre Sindona, insieme con Vitale e Foderà, si recava a Caltanissetta, dove giungeva nella notte tra il 15 e il 16 agosto.

A Caltanissetta, Sindona era atteso da Gaetano Piazza, un professionista avvertito da Miceli Crimi, e da Francesca Paola Longo, amica intima di Miceli.

Dopo aver cenato tutti insieme, Vitale e Foderà andarono via, mentre Sindona e la Longo rimasero ospiti del Piazza.

Il giorno seguente, quindi, Miceli Crimi (che intanto aveva raggiunto Palermo), si recò a Caltanissetta e di qui il Piazza accompagnò in macchina lui, Sindona e la Longo nel capoluogo siciliano, dove pertanto Sindona giunse il 17 agosto fruendo alloggio in casa della Longo.

In seguito, dopo l'arrivo in Sicilia di John Gambino, e precisamente il 6 settembre 1979, Sindona si trasferì in un villino di proprietà dei suoceri di Rosario Spatola, sito in contrada Piano dell'Occhio di Torretta, di cui lo stesso Spatola aveva consegnato le chiavi al Gambino, sia pure (secondo la sua versione) per una ragione del tutto diversa da quella reale.

Intanto, fin dai primi giorni della sua fuga, Sindona, evidentemente aiutato dai suoi amici, aveva cercato di accreditare la tesi del rapimento, inviando una serie di messaggi ai suoi familiari, al genero Pier Sandro Magnoni e al difensore, avvocato Guzzi. In questi messaggi sosteneva di essere stato rapito da un «gruppo proletario eversivo per una giustizia migliore», e in particolare nelle lettere inviate all'avvocato Guzzi precisava che i suoi rapitori avevano bisogno di numerosi documenti, concernenti i suoi rapporti con il mondo politico e finanziario italiano e tra l'altro della «lista dei 500». In genere le lettere (ad una delle quali era allegata una fotografia di Sindona, con un cartello con la scritta: «il giusto processo lo faremo noi») erano scritte a macchina dallo stesso Sindona, ma ce n'è anche una, caratterizzata da toni minacciosi, scritta a mano sempre da Sindona personalmente. Tutte le missive, contenute in buste con i nomi dei destinatari, venivano quindi consegnate a Macaluso, Caruso o altri, che provvedevano a impostarle negli USA ovviamente allo scopo di dare ad intendere che Sindona si trovava negli Stati Uniti e non in Sicilia.

Sempre nello stesso periodo del falso rapimento e con scopi ricattatori o di richiesta di danaro o di documenti vennero fatte da persone, che si facevano passare per i rapitori di Sindona, numerose telefonate agli avvocati Guzzi e Agostino Gambino. Tra le altre, si possono ricordare le telefonate estortive o di sollecitazione dell'invio di documenti, ricevute il 3 e il 18 settembre 1979 dall'avvocato Guzzi, quella del 26 settembre 1979 all'avvocato Gambino, con la quale si chiedeva un incontro che sarebbe dovuto avvenire di là a qualche giorno, e quelle ancora del 1°, 5 e 8 ottobre, sempre dirette ai due avvocati. Inoltre, il 18 settembre 1979 fu inviata da Roma una lettera minatoria a Enrico Cuccia, che Sindona — com'è noto — riteneva uno dei suoi più accaniti nemici, mentre il 5 ottobre la porta d'ingresso della abitazione milanese di Cuccia veniva data alle fiamme e successivamente la figlia di Cuccia riceveva una telefonata minatoria, con un esplicito riferimento all'incendio della porta. Alcune lettere risultano per altro inviate anche alla figlia di Sindona e al genero Pier Sandro Magnoni, che deve fondatamente ritenersi, come risulta dalle indagini compiute dai giudici milanesi e siciliani e come mette in evidenza il giudice istruttore di Palermo nel provvedimento conclusivo dell'istruzione (p. 831), fossero a conoscenza di quanto era in effetti avvenuto, per esserne stati informati dallo stesso Miceli Crimi, in un viaggio compiuto a New York durante la scomparsa di Sindona. Nell'ultima lettera al genero, che è tutta una serie di allusioni e di avvertimenti e in cui vengono fornite notizie e impartite istruzioni, spesso scritte come in un linguaggio cifrato, si fa tra l'altro riferimento alla circostanza che l'avvocato di Roma sarebbe stato contattato martedì o mercoledì 26 (settembre) con «notizia drammatica certamente documentabile».

Si tratta, come è chiaro, di una allusione che non può essere interpretata se non come il preannuncio del ferimento di Sindona, da lui stesso fermamente voluto, da parte di Miceli Crimi. Al riguardo, le istruttorie giudiziarie in corso hanno accertato, al di là di ogni ragionevole dubbio, che il 25 settembre 1979, nel villino della Torretta, alla presenza della Longo e di John Gambino, Miceli Crimi ferì Sindona, su sua pressante richiesta, sparandogli un colpo di pistola alla gamba dopo aver preso le opportune precauzioni per evitare che si potesse accertare che il colpo era stato sparato a bruciapelo.

Il ferimento, voluto da Sindona evidentemente al fine di rendere più attendibile il sequestro, costituì d'altro canto, per così dire, il primo passo della decisione da lui presa di tornare negli Stati Uniti. Infatti, dopo tre giorni la ferita era già chiusa, e Sindona il 1° ottobre si trasferì nuovamente in casa della Longo. Successivamente, il 2 ottobre veniva spedita da Milano una lettera all'avvocato Guzzi, nella quale si comunicava che Sindona avrebbe dovuto incontrarsi a Vienna l'11 ottobre con lo stesso Guzzi e con l'avvocato Gambino, che pertanto per quella data avrebbero dovuto prendere alloggio all'Hotel Intercontinentale. Senonché da una successiva telefonata dell'8 ottobre risultò che Guzzi non ancora aveva ricevuto la lettera e allora la Longo provvedeva a telefonargli da una cabina pubblica, per comunicargli che l'indomani un corriere gli avrebbe recapitato una lettera dei «rapitori» di Sindona. La lettera fu come al solito compilata da Sindona, che quindi quello stesso giorno (8 ottobre) lasciò la casa della Longo a Palermo, insieme con Gambino, non prima che la donna fosse stata avvertita che in serata il messaggio a Guzzi sarebbe stato ritirato da una persona di fiducia.

Infatti, verso le 18, Rosario Spatola ritirò il plico, per consegnarlo quindi, affinché lo recapitasse a Guzzi, al fratello Vincenzo. Costui però, alle ore 9,45 del 9 ottobre 1979, veniva arrestato, subito dopo aver consegnato la lettera all'avvocato Guzzi, dando così l'avvio alla fase delle indagini, che si è rivelata decisiva per scoprire la messinscena di Sindona.

Intanto, fallito l'incontro di Vienna, Sindona si era recato a Francoforte e di qui il 13 ottobre 1979 aveva raggiunto in aereo New York, dove era rimasto nascosto nel motel Conca d'Oro di Staten Island, per farsi poi trovare la mattina del 16 ottobre, in una cabina telefonica di Manhattan, in condizioni fisiche, che aveva volontariamente provveduto a far degradare per assumere l'aspetto di un vero sequestrato.

c) Il ruolo della mafia e della P2 nel falso rapimento di Michele Sindona.

Le cose dette nelle pagine precedenti e gli accertamenti compiuti dal giudice istruttore di Palermo dimostrano, in modo non dubbio, che il finto sequestro di Michele Sindona fu gestito dalla mafia, in tutte le sue fasi, da quella preparatoria a quella finale del rientro negli Stati Uniti; così come si può ritenere accertato che anche Licio Gelli, se pure non prese parte diretta alla messinscena, ne fu tuttavia messo al corrente.

È anzitutto un dato di fatto, come risulta tra l'altro dalle dichiarazioni di Miceli Crimi, che l'idea del finto rapimento risalga a parecchio tempo prima della sua attuazione; e poiché, come si è detto, il Sindona espatriò dagli Stati Uniti con un falso passaporto, è già questo un segno per dedurre che a ciò provvide l'organizzazione criminale che faceva capo a John Gambino, e ciò dati gli stretti rapporti, a cui pure si è accennato, esistenti tra lui e Sindona. È d'altra parte probabile, come sottolinea il giudice istruttore, che si ricollegli ai preparativi del viaggio di Sindona la circostanza che, a metà luglio 1979, Giuseppe Macaluso si recò in Sicilia, a Racalmuto e a Palermo, per poi incontrarsi a Roma con Gaetano Graci, un costruttore e imprenditore catanese, proprietario tra l'altro, almeno apparentemente insieme con propri familiari, della banca Agricola Etnea; così come è verosimile che si ricollegli parimenti a questa fase preparatoria del viaggio una telefonata partita dall'ufficio siciliano di Rosario Spatola per l'Hotel Pierre, dove alloggiava Sindona.

È d'altra parte risultato, secondo quanto si è detto in precedenza, che, nei suoi vari spostamenti che da New York lo portarono prima a Caltanissetta e poi a Palermo, Sindona venne aiutato e materialmente accompagnato, oltre che da Miceli Crimi, da altri personaggi, tutti appartenenti al mondo della mafia, quali Macaluso, Vitale, Foderà, Puccio. Un ruolo di primo piano svolse in questa fase Giacomo Vitale, col quale Miceli Crimi prese contatti, facendo intervenire, con una telefonata, Michele Barresi, che in precedenza glielo aveva presentato. Il Vitale, sempre secondo il racconto di Miceli Crimi, saputo che si trattava di aiutare un fratello massone, quale era Sindona, non fece difficoltà di sorta, occupandosi in prima persona dell'organizzazione del viaggio di Sindona in Sicilia, e procurando l'attiva partecipazione all'impresa di Foderà e di Puccio. A Caltanissetta, secondo ciò che pure si è detto, intervennero il Piazza, che era stato presentato a Miceli Crimi da quel funzionario massone della regione, Bellassai, in cui prima si è detto; nonché la Longo, anche essa massone e legata, come più volte si è ripetuto, da un legame di affettuosa amicizia con Miceli Crimi. A Palermo infine, è appena il caso di ricordar-

lo, Sindona fu ospite prima della Longo e, dopo l'arrivo in Sicilia di John Gambino, del villino della Torretta, appartenente ai suoceri di Rosario Spatola, che lo stesso Spatola aveva messo a sua disposizione. In questo periodo anche altre persone, come ad esempio il fratello di Giuseppe Macaluso, Salvatore, e come gli Inzerillo, tra cui Salvatore, poi ucciso nel 1981, ebbero una parte non sempre marginale nell'impresa di Sindona; mentre dal canto suo Pier Sandro Magnoni si era spostato in Spagna, dove avrebbero dovuto raggiungerlo Giuseppe Macaluso e l'avvocato Ahearn, con l'intento, tra l'altro, di cercare di curare attraverso la stampa (anche provocando l'eventuale intervento di Leonardo Sciascia) un'opinione pubblica favorevole a Sindona.

Questo massiccio intervento della mafia a favore di Sindona trova peraltro ulteriore riscontro nelle numerose telefonate, che durante la permanenza a Palermo dell'interessato si intrecciarono, così come ha accertato il giudice di Palermo, tra personaggi della mafia siciliana, tra cui in primo luogo lo Spatola, e persone appartenenti in America al *clan* di John Gambino; mentre molte chiamate raggiunsero dagli USA le utenze di mafiosi siciliani, tra cui anche quelle degli Inzerillo. In particolare, il giudice istruttore ha anche potuto stabilire che il 10 settembre 1979, e cioè il giorno prima della partenza per la Svizzera di Vincenzo Spatola, dall'utenza telefonica americana di Erasmo Gambino perveniva una telefonata nell'abitazione di Marcia Radcliff, convivente con un nobile siciliano, che successivamente avrebbe ammesso di aver conosciuto ed anche aiutato in una determinata circostanza Salvatore Inzerillo.

Anche il ritorno di Sindona negli Stati Uniti fu favorito ed anzi organizzato da una parte di quelle stesse persone che lo avevano aiutato a raggiungere la Sicilia, e in primo luogo da John Gambino. La partenza fu preceduta dal cambio di un assegno di 100.000 dollari effettuato presso la Sicilcassa di Palermo da Rosario Spatola, mediante l'utilizzazione del falso passaporto di Michele Sindona, intestato a Joseph Bonamico. Inoltre, Giuseppe Macaluso ai primi di ottobre raggiunse dall'America Catania, insieme con l'avvocato Ahearn e con la moglie di quest'ultimo. Subito dopo i tre, insieme con Salvatore Macaluso, si erano recati a Palermo e qui i due Macaluso avevano parlato con Sindona, evidentemente per discutere le modalità del rientro in America. Quindi, dall'8 al 9 ottobre, Giuseppe Macaluso, la moglie e i coniugi Ahearn avevano alloggiato a Taormina e la notte successiva all'Hotel Jolly di Roma. In tutti i casi, come egli stesso ha ammesso davanti alla Commissione, i conti degli alberghi erano stati pagati dall'imprenditore Graci, che ha affermato di aver fatto ciò per ricambiare una cortesia ricevuta dal Macaluso, anche se non aveva gradito che gli fosse stato addebitato dall'Hotel Jolly anche il conto degli ospiti americani del Macaluso.

Non è dubbio infine che nella fase finale del viaggio per l'America uno degli accompagnatori di Sindona fu John Gambino.

A queste protezioni e a questo aiuto che Sindona ricevette, per realizzare il suo disegno, bisogna aggiungere quello della loggia P2. In proposito, sono già significativi i nomi tante volte ricorrenti della Longo, del Piazza, del Bellassai, del Barresi e dello stesso Miceli Crimi, sempre che quest'ultimo si limiti ad essere un massone e la sua personalità non abbia invece (come si potrebbe evincere da quanto si è riferito riguardo ai colloqui circa la sua appartenenza alla CIA) risvolti ed aspetti ben più inquietanti. Ma a tutto ciò bisogna aggiungere che, secondo le dichiarazio-

ni da lui rese alla Commissione, Miceli Crimi, durante la permanenza di Sindona a Palermo, si recò ad Arezzo per parlare, su incarico di Sindona, con Licio Gelli. A Gelli, Miceli Crimi si sarebbe limitato a dire quanto gli aveva suggerito lo stesso Sindona. In particolare gli aveva domandato se non gli sembrava eccessivo il linciaggio morale a cui Sindona era stato sottoposto e, alla sua risposta positiva, gli aveva rimproverato di non aver fatto niente per cercare di attenuare questo linciaggio. Il Gelli allora gli aveva risposto che qualcosa aveva fatto e che gli effetti si sarebbero visti il giorno successivo. Il Miceli quindi gli aveva chiesto se avrebbe potuto fare qualcosa se la famiglia di Sindona si fosse trovata in condizioni di bisogno, di non poter vivere; al che Gelli gli aveva detto che, se la famiglia aveva bisogno, doveva farglielo sapere, perché lui avrebbe cercato di muovere le persone adatte. A Gelli, sempre a suo dire, Miceli Crimi aveva parlato di Sindona come di un rapito e gli aveva fatto le domande suggeritegli da Sindona come se fossero sue; ma la Longo ha sostenuto di credere che Gelli sapesse che Sindona si trovava in Sicilia.

Miceli Crimi, inoltre, sempre nella dichiarazione resa alla Commissione, ha anche parlato di una telefonata fatta a Gelli dal vice comandante dei carabinieri Picchiotti, nella quale costui avrebbe detto che anche loro si trovavano male in Italia come Gelli, nella sua stessa situazione, sottolineando come i suoi «ideali» a proposito dell'antiateismo e dell'anticomunismo fossero gli stessi di quelli di Gelli.

Non si può fare a meno di ricordare che Miceli Crimi ha riferito alla Commissione che Sindona gli aveva parlato di protezioni di vario genere, gli aveva accennato alla sua conoscenza con Gambino e al suo proposito di fare con lui un giornale per gli italiani in America, gli aveva parlato di Gelli, e una volta aveva fatto anche riferimento ad un ammiraglio del Pentagono, mostrandogli anzi una lettera che diceva fosse proprio di questo alto personaggio militare.

Quest'ultima circostanza si trova anche nella deposizione alla Commissione di Francesca Paola Longo, che ha appunto riferito che, durante la permanenza nella sua abitazione, Sindona le aveva mostrato una lettera, scritta in inglese, che si era portata dietro e che diceva provenisse dal Pentagono. Lo stesso Antonio Caruso, peraltro, in un memoriale acquisito agli atti dell'istruttoria penale svoltasi a Palermo, ha affermato che Macaluso non solo gli aveva detto che Sindona godeva della protezione, in Sicilia, della massoneria e di mafiosi che controllavano uomini e postichiate, ma gli aveva anche mostrato alcune lettere compromettenti tra Sindona e un ammiraglio americano.

d) *La permanenza di Sindona a Palermo e gli scopi del falso rapimento.*

I risultati delle indagini, sommariamente esposti nelle pagine precedenti, sono già di per sé indicativi (anche se non si sono raggiunti al riguardo precisi riscontri probatori) di indebite interferenze di personaggi diversi da quelli che compaiono sulla scena della vicenda, nel falso rapimento di Sindona e negli scopi che con tale mezzo questi si proponeva di raggiungere. In effetti, se una organizzazione mafiosa, quale quella di cui si è parlato, profuse tanto impegno per aiutare Sindona a raggiungere la Sicilia ed a rientrare poi negli USA, segno è che le persone che ne facevano parte intendevano così pagare un debito in precedenza contratto con Sindona, o si ripromettevano di trarre in futuro un utile dall'aiuto a lui

prestato. Ma è anche verosimile che, quale che fosse lo scopo direttamente e più immediatamente perseguito, doveva essercene un altro diverso e non visibile, inteso, come è proprio delle organizzazioni mafiose, a costituire o a rinsaldare quella ragnatela di complicità e di connivenze con ambienti in qualche modo vicini ai pubblici poteri, che serve a fare tuttora della mafia, come prima si è accennato, un fenomeno non solo criminale, ma che ha capacità reali di condizionamento della vita pubblica del paese. Sindona e l'aiuto prestatogli per la sua fuga dovettero essere, nell'occasione che interessa, uno strumento efficace per raggiungere questi scopi; nè diverse finalità dovettero avere gli ambienti della massoneria, e specie quelli rappresentati da Licio Gelli, che si impegnarono anche essi nel dare aiuto al latitante Sindona.

Di fronte a tali sospetti (che sono peraltro, per quanto si è detto, qualcosa di più di semplici sospetti), la Commissione si è impegnata a ricercare il vero scopo che indusse Sindona a fingere il rapimento e a recarsi in Sicilia, nemmeno direttamente, ma attraverso un itinerario a dir poco tortuoso.

A quest'ultimo proposito, Miceli Crimi ha sostenuto che il giro attraverso paesi stranieri prima di raggiungere la Sicilia era stato determinato dall'esigenza di far perdere le tracce di Sindona; ma la spiegazione, come molte di quelle date da Miceli Crimi, è poco convincente, specie se si pensa che fu proprio all'albergo dove alloggiò a Vienna che Sindona firmò col proprio nome. Comunque, sempre secondo Miceli Crimi, fu Sindona che gli comunicò il progetto di venire in Europa e in Sicilia. Tale disegno avrebbe dovuto avere due scopi: quello di favorire la riunificazione della massoneria (che era poi il disegno che, a suo dire muoveva veramente Miceli Crimi) e di mettere in moto un tentativo separatista della Sicilia, in una chiave che si ricollegasse agli ideali massonici, antiateisti e anticomunisti, per estendere quindi questi ideali a tutta l'Italia; e l'altro scopo di ricercare in Italia i documenti che avrebbero potuto aiutare Sindona nelle sue vicende di carattere finanziario e giudiziario. Il primo di questi scopi è stato definito dal giudice di Palermo come un mero pretesto, ma bisogna pur tenere conto che, nell'istruttoria in corso a Milano, è stato chiesto a Miceli Crimi se una iniziativa del genere non fosse stata prospettata e coltivata, per lo meno nella fase iniziale, perché fosse poi possibile allo stesso Miceli renderne conto al Governo statunitense; mentre è pure un dato di fatto che Miceli Crimi, nella stessa deposizione resa alla Commissione, mentre in un primo tempo parla del progetto separatista e di moralizzazione dell'Italia, a cominciare dalla Sicilia, come di una invenzione messa avanti da Sindona per convincerlo ad aiutarlo e a recarsi con lui in Sicilia, sembra poi attribuire a tale progetto una maggiore consistenza, quando afferma che Sindona gli aveva accennato, contemporaneamente al falso rapimento, alla possibilità di fare qualcosa per la Sicilia, domandandogli se aveva degli uomini da mettere a disposizione per una impresa del genere. Alla domanda Miceli Crimi avrebbe risposto che qualche centinaio di persone poteva trovarle, avendo quindi da Sindona l'assicurazione di non preoccuparsi, perché appena arrivato in Sicilia ci avrebbe pensato lui. Anche da Gelli, peraltro, Miceli Crimi si attendeva qualcosa in proposito, e cioè che gli presentasse delle persone che lo aiutassero nel suo progetto. Ad ogni modo, sempre secondo Miceli Crimi, per l'idea del *golpe*, Sindona sarebbe stato in contatto con il Pentagono e non con i servizi segreti; ed ha aggiunto che successivamente, prima di lasciare la

Grecia e raggiungere la Sicilia, Sindona gli aveva detto che era necessario abbandonare ogni proposito del genere di quelli indicati, sia a proposito della riunificazione delle logge massoniche, sia riguardo alla secessione della Sicilia e alla diffusione dell'idea anticomunista.

D'altra parte, Miceli Crimi ha precisato che Sindona, dopo averlo messo a parte dei suoi progetti, ne parlava pochissimo. Egli voleva dei documenti che lo scagionassero sia in Italia che in America; questi documenti non voleva richiederli direttamente, ma voleva fare apparire che a chiederli, in forme ricattatorie, erano i suoi rapitori politici. Era nata appunto di qui l'idea del falso rapimento, appunto perché risultasse che erano altri e non lui che avevano interesse ad avere i documenti che egli in effetti cercava; del pari, a questa stessa intenzione di Sindona si connetteva pure la necessità che egli, nel periodo del finto rapimento, soggiornasse in Italia, perché in Italia avrebbe potuto più facilmente manovrare per avere i documenti. Quando però gli è stato fatto notare, nel corso della sua audizione, che le richieste di documenti venivano fatte spedire dall'America e che quindi, ai fini indicati, Sindona poteva fingere il rapimento rimanendo negli Stati Uniti e senza venire in Sicilia, Miceli Crimi ha dovuto ammettere di non aver mai chiesto spiegazioni a Sindona su questa che pure appariva una patente contraddizione ed ha riconosciuto di essere stato un «burattino» nelle mani di Sindona, mosso soltanto dal desiderio, per l'ascendente che questi esercitava su di lui, che la sua opera potesse servire a farlo riabilitare.

La Commissione, peraltro, non è stata nemmeno in grado di accertare, al di là delle indicazioni contenute nelle lettere spedite da Sindona, quali fossero i documenti che effettivamente Sindona cercava e se e di quali di questi documenti Sindona sia riuscito a venire in possesso. L'unico dato disponibile è l'affermazione di Miceli Crimi, secondo il quale in un primo momento Sindona, dopo il ritorno in America, non gli era apparso contento, non essendo riuscito ad avere tutti i documenti che gli interessavano; mentre successivamente, intorno al Natale, gli era sembrato tranquillo, perché aveva avuto la maggior parte delle carte che cercava e perché era convinto che il processo sarebbe andato bene.

È certo, d'altro canto, che durante la loro permanenza in Sicilia tanto Sindona, quanto Miceli Crimi ebbero contatti con molte persone. Lo stesso Miceli Crimi ha affermato, nel corso delle istruttorie penali, di aver contattato in Sicilia molte persone, in particolare massoni, per sviluppare le sue progettate iniziative anticomuniste. Egli ha detto peraltro che Sindona aveva avuto a Palermo rapporti con molte persone, ma ha aggiunto che non prestava molta attenzione ai suoi movimenti. Ha comunque precisato di aver visto nella casa della Torretta dove Sindona si era rifugiato John Gambino, Rosario Spatola, Caruso e Macaluso, sostenendo anche che Spatola non conosceva neppure Caruso e Macaluso; così come ha affermato di aver conosciuto solo in Sicilia Macaluso, Spatola e Inzerillo. Ha aggiunto che i documenti che Sindona faceva spedire venivano consegnati a persone diverse da lui, e che certamente erano al corrente della presenza di Sindona a Palermo Vitale, Barresi, Macaluso, Caruso, Gambino, Spatola, Foderà e Puccio. Ha infine riconosciuto di aver passeggiato per Palermo insieme con Sindona per recarsi a casa della Longo. Sempre a proposito dei rapporti di Sindona con altre persone, Miceli Crimi, dopo aver chiarito che era stato lui a presentare Vitale a Sindona, ha anche affermato che quando si erano incontrati ad Atene i due si erano appartati fuori della

sua presenza ed erano rimasti da soli impegnati in un lungo colloquio, dandogli l'impressione che si conoscessero da tempo e che avessero tra loro rapporti di una certa intensità.

A sua volta, la Longo, dopo aver detto di avere ospitato Sindona, che aveva conosciuto solo in occasione del loro incontro, per l'affetto che portava a Miceli Crimi, ha ammesso di essere anch'essa massone e di battersi per l'autonomia delle logge massoniche femminili, una delle quali («Atena») era da lei diretta, e per la riunificazione della massoneria. Ha altresì affermato di sapere che pure Sindona era massone e di essere a conoscenza dei progetti di Miceli Crimi, che a questo scopo girava per la Sicilia per fondare *clubs*, di giovani, votati all'idea, e anche per stabilire un rapporto con il Fronte nazionale siciliano separatista.

La Longo ha quindi chiarito che la sua casa a Palermo, già prima dell'arrivo di Sindona, era sempre stata a disposizione di Miceli Crimi, che se ne serviva come studio per le sue prestazioni professionali, tanto che Rosario Spatola, sia pure mentendo, ha sostenuto di avere in un primo tempo conosciuto Miceli Crimi, da cui aveva fatto visitare una propria figlia, non con il suo cognome ma con quello di Longo.

Sempre la Longo ha poi dichiarato che, durante la permanenza in casa sua di Sindona, si erano recate da lei, per incontrarsi con il suo ospite Sindona, molte persone, tra cui Barresi, Caruso, Macaluso, Vitale, Foderà. Il Barresi, anzi, in una di queste occasioni le aveva proposto di unificare con la sua la propria loggia massonica, ma la proposta non le era sembrata chiara ed essa l'aveva respinta. Ha aggiunto che non sapeva che Vitale fosse un mafioso, ed ha pure detto che Gambino, che essa non sapeva chi fosse, spesso si recava a casa sua e usciva con Sindona. Anche gli altri uscivano talora con Sindona; questo può considerarsi un dato acquisito, essendo tra l'altro risultato nelle istruttorie penali che Sindona si recava anche in pubblici ristoranti. È certo, in particolare — ed ha finito per ammetterlo lo stesso Spatola — che una volta Miceli Crimi, lo Spatola, John Gambino, una ragazza che accompagnava questi (Ritz Mixie) e Sindona avevano mangiato insieme in un ristorante a Mondello.

Spatola tuttavia ha sempre negato di aver conosciuto Sindona, sia pure ammettendo che era possibile che glielo avesse presentato in America, senza che egli vi facesse caso, il cugino John Gambino. Lo Spatola peraltro, dopo aver parlato della sua carriera di imprenditore, che lo aveva portato ad avere fino a 3-400 operai, ha affermato che, in occasione di una campagna elettorale, si era impegnato con l'avvocato Francesco Renda a fare propaganda per Ruffini, ma non aveva poi mantenuto fede alla promessa.

La Longo, inoltre, ha dichiarato che Sindona gli aveva detto di essere venuto in Sicilia liberamente, ma che non doveva sapersi che egli si trovava a casa sua; tanto che, una volta in cui lei gli aveva detto che lo avrebbe denunciato ai carabinieri, le aveva risposto che «così sarebbe finita sui giornali». Ha pure aggiunto che, dopo i fatti, aveva avuto la sensazione che vi fossero dei legami tra Miceli Crimi, la mafia e Sindona, ed ha infine narrato un episodio che appare di particolare significato: che, cioè, nell'agosto 1979, quando Miceli Crimi era momentaneamente tornato in America, un maresciallo di pubblica sicurezza si era recato da lei, per chiedere a Miceli un posto per sua nipote. Nella casa si trovava Sindona.

Del resto lo stesso Miceli Crimi non ha avuto esitazione ad affermare davanti alla Commissione di avere avuto la sensazione (anche se adesso

più chiara di quanto non fosse stata a quel tempo) di essere stato pedinato, durante la sua permanenza a Palermo insieme con Sindona; ed ha anche aggiunto che, ripensando al passato, gli veniva il sospetto che qualcuno della polizia sapesse della presenza di Sindona a Palermo e non fosse tuttavia intervenuto.

Questa affermazione, valutata in riferimento allo specifico episodio narrato dalla Longo circa la visita del maresciallo di pubblica sicurezza, assume un significato, a cui non può non attribuirsi valore probatorio circa quelle indebite protezioni, che la presenza della mafia è in grado di procurare; e insieme rappresenta un segno, indubbiamente tenue, ma non per questo meno rilevante — se messo in rapporto con i contatti, di cui pure si è parlato, che Miceli Crimi avrebbe avuto con personalità del Governo statunitense — di un tentativo, compiuto da Sindona con il viaggio in Sicilia, non tanto di avere documenti che gli potessero servire, quanto di entrare in diretto contatto con persone che potessero venirgli concretamente in aiuto in un momento così difficile della sua vicenda, e che doveva precedere di poco il definitivo riconoscimento, per ora soltanto negli USA, delle sue irrefutabili e gravissime responsabilità.

4. — MICHELE SINDONA E LE CONNESSIONI AMERICANE.

Sembra doveroso, infine, anche se la materia esula dagli obiettivi indicati dalla legge istitutiva della Commissione, riferire più approfonditamente, nei limiti dei risultati dell'indagine svolta, sulle connessioni americane di Michele Sindona.

Non pare possano sussistere dubbi sul fatto che l'affare Sindona si colloca in uno scenario non solo finanziario ma politico più vasto di quello nazionale. L'intreccio dei legami politici di Sindona va oltre i confini segnati dai rapporti con uomini di partito e del settore pubblico del nostro paese. Questo intreccio di legami politici si ripete soprattutto negli USA. Le cosiddette «connessioni» americane non riguardano solo quel mondo italo-americano — e quindi non tutta la comunità italo-americana — dal quale emergono personaggi come Rao, Guarino, Miceli Crimi e qualche *congressman* quale, ad esempio, Biaggi, di cui si è parlato in precedenza. Che Michele Sindona abbia tratto giovamento da questi legami non tanto per evitare l'estradizione quanto per uscire con il minor danno possibile dalla vicenda del fallimento della Franklin non può essere affermato, né l'argomento rientra tra gli scopi dell'inchiesta. Tuttavia non appare infondato il giudizio offerto alla Commissione dall'ex ambasciatore Gaja, laddove dice:

«Nella prima fase Sindona si sentiva assolutamente sicuro della sua posizione grazie agli appoggi che lui riteneva di avere nell'amministrazione americana, nel Dipartimento di Stato, a New York e probabilmente negli ambienti parlamentari»;

ma questa sicurezza, pare a noi, dovette via via venir meno, tanto è vero che andranno intensificandosi i legami tra Sindona e la mafia e certa massoneria, scivolando, l'ex banchiere, sempre più rapidamente dal terreno politico e giudiziario a quello criminale.

In relazione però alla questione dell'estradizione, in base alla esposizione dei fatti oggettivi effettuata nell'apposito capitolo, nutriamo il dub-

bio che vi siano stati interventi autorevoli sui giudici statunitensi da parte di altre autorità di quel paese. Ma non è questo tuttavia il tema che attira maggiormente l'attenzione, un tema che non poteva interessare quanto quei rapporti politici di Sindona negli USA o con ambienti statunitensi in Italia, che potevano avere un qualche riflesso sulla situazione in Italia e sulle vicende italiane del banchiere siciliano. E, perciò, non i rapporti di affari con Dan Porco o con Macaluso e Genovese o addirittura con David Kennedy, presidente della Fasco A.G. ed ex ministro del tesoro dell'amministrazione Nixon, o con altri personaggi del mondo finanziario ed economico nord-americano potevano e dovevano occupare l'inchiesta sull'affare Sindona; né lo poteva il fatto che Michele Sindona abbia avuto determinate relazioni negli ambienti democratici o nell'*entourage* di Nixon, ad esempio appunto con David Kennedy e con Connolly, ex ministro dell'amministrazione Nixon ed ex governatore del Texas, legato ai petrolieri di quello Stato. Ha invece interessato, pur se la Commissione istituzionalmente non poteva occuparsene, l'impegno politico di Sindona negli USA, per la luce che esso getta sui suoi rapporti e sulle sue relazioni politiche in Italia. E ciò anche per la commistione politico-ideologico-affaristica che contraddistingue il suo comportamento. Naturalmente Sindona enfatizza le ragioni politico-ideologiche (non certo quelle affaristiche) con cui intende giustificare i finanziamenti effettuati a favore di partiti e uomini politici, proiettando un'ombra inquietante sulle stesse ragioni della sua fuga dagli USA a Palermo perché si è cercato di motivarla anche con obiettivi autonomisti e separatisti. Le stesse «idealità» per cui si muove il massone e mafioso Miceli Crimi sembrano animare Sindona, Gelli e i loro fratelli. La lotta all'ateismo e al comunismo muovono Miceli Crimi, ed egli afferma di battersi per l'unificazione della massoneria oltre che per quella delle forze antico-comuniste in Sicilia a fini separatisti. È lo stesso «ideale» antiatista e anticomunista per cui nasce, allo scopo di intervenire nella campagna elettorale del 1976, l'*Americans for democratic Italy*, di cui fa parte il gruppo di Rao e di Philip Guarino, oltre a Connolly. È questo lo stesso Connolly di cui si è parlato, probabile massone — come dice l'ex ambasciatore Gaja — socio in affari di Memmo e che, secondo Francesca Longo, invitò Miceli Crimi, nel 1978, sul proprio *yacht* al largo di Ustica dove si trovavano stranieri i cui nomi Miceli Crimi ha rifiutato di fare davanti alla Commissione.

L'ex ambasciatore Gaja, cui ripugnava avere rapporti con certi ambienti italo-americani, viene attirato ad un ricevimento promosso dall'*Americans for democratic Italy* anche allo scopo di farlo incontrare con Sindona che cercava di migliorare la sua immagine negli USA. L'annuncio del ricevimento venne fatto a nome non dell'*Americans for democratic Italy* bensì dell'*American Legion*. Gaja si accorge del tranello e si allontana dalla riunione. Guarino e Rao telefonano al Quirinale e altrove cercando di colpire il nostro ambasciatore come un diplomatico che non ha «il senso della democrazia».

Ma se questo avviene nel periodo di cui Sindona cerca rapporti, aiuti, sostegni diretti ed indiretti prima della sua condanna, assai precedenti a questo periodo sono le sue relazioni, ad esempio, con gli ambasciatori statunitensi in Italia Martin e Volpe, di cui si parla nell'audizione di Andreotti dinanzi alla Commissione. Sindona acquistò il giornale americano *Daily Rome*, notoriamente legato all'ambasciata degli USA, ed è l'ambasciatore Martin che finanzia la campagna elettorale del generale Miceli,

membro della loggia P2 e capo del SID, di cui sono noti i rapporti con Gelli ed anche con Sindona. Tanto è vero questo intervento di Martin, che l'onorevole Andreotti credette suo dovere inviargli un telegramma per chiedere di conoscere a quale forza politica l'ambasciatore avesse fornito denaro. L'onorevole Andreotti afferma di attendere ancor oggi una risposta.

Un'altra testimonianza è venuta ad arricchire le informazioni della Commissione, testimonianza che non trova riscontri, ma che diventa oggetto di riflessione e desta preoccupazione in una cornice di fatti e di avvenimenti di cui si è parlato anche in altre parti della presente relazione. Vogliamo alludere in primo luogo alle minacce di Sindona di rivelare segreti di Stato che possono mettere in difficoltà i rapporti tra Roma e Washington se non vi sarà un concreto intervento in suo favore del Presidente del consiglio, minacce fatte conoscere ad Andreotti da Guzzi per mezzo di una lettera che è agli atti della Commissione. Secondo Guzzi, Andreotti si affrettò a rassicurare l'avvocato di Sindona, raccomandando riservatezza, per mezzo di una telefonata che però viene negata dallo stesso Andreotti. Tuttavia Guzzi ribatte che esiste (ed è agli atti) una lettera immediatamente successiva a quella telefonata con la quale, tra l'altro, l'avvocato di Sindona ringrazia Andreotti appunto per il messaggio telefonico. Si allude poi, in secondo luogo, alle ragioni addotte per giustificare la loro presenza in Sicilia da Miceli Crimi e da Sindona; ragioni che possono apparire inverosimili, ma che ritornano con preoccupante frequenza e che riguardano in sostanza la lettera di un ammiraglio del Pentagono, con cui si sollecita Sindona ad agire in senso anticomunista e con obiettivi separatisti in Sicilia.

Non possiamo, infine, non fare riferimento a quanto è stato detto nell'aula di Montecitorio dall'onorevole Belluscio, anch'egli massone e presente nelle liste di Gelli, le cui affermazioni riferiamo solo in quanto la nostra fonte è un atto parlamentare (seduta del 27 febbraio 1981, v. resoconto stenografico n. 381). Afferma l'onorevole Belluscio che, per ottenere il visto di segretezza della NATO, era preferibile essere massone. Ed ecco dunque la testimonianza di cui si è parlato. Essa è portata alla Commissione da Bordoni (v. audizione del 1° aprile 1981, VI/19 e 20; VII/1), il quale parla di finanziamenti di Sindona all'ammiraglio Pighini, comandante della NATO nel Mediterraneo. Si tratta di milioni di dollari depositati presso l'Amincor Bank di Sindona e di benefici derivanti da grosse operazioni in argento. Bordoni afferma che con tali finanziamenti

«Sindona perseguiva scopi politico-militari e mi disse che l'Italia aveva bisogno di un Governo forte».

Per quanto si voglia dubitare di tale testimonianza non è possibile ignorare i rapporti tra Sindona ed Edgardo Sogno, ad esempio, ma soprattutto tra Sindona e Gelli; ed ignorare, quindi, l'attività politico-affaristica in senso antidemocratico di Gelli, oltre che i suoi legami con i servizi segreti italiani sin dai tempi di Piazza Fontana e dell'Italicus.

Libertà vo cercando ch'è sì cara come sa chi per lei vita rifiuta fa stampare Miceli Crimi in apertura di un suo libro consegnato alla Commissione e dedicato al supremo ideale della libertà. Ebbene, oggi si sa chi è Miceli Crimi. Risulta agli atti che egli avrebbe avuto rapporti con autorità americane che gli hanno esternato preoccupazione per la situazione politica italiana. Sappiamo per certo che egli è stato ricevuto da Carter

e come ciò sia avvenuto non siamo in grado di dirlo. Vi sono poi i sospetti di Francesca Longo e del mafioso Vitale che egli sia un agente della CIA, sospetti che egli respinge nei modi descritti in questo capitolo.

Infine, chi è Roberto Memmo? Anch'egli è cittadino statunitense. Fa capo ad Houston. Siamo nel Texas, lo Stato di Connolly, che, come Roberto Memmo, si è occupato dell'acquisto della Società Generale Immobiliare e della Società Condotte. Non ci sono riscontri presso la Commissione. Certo è che se n'è occupato Roberto Memmo in rapporto con società e banche americane, come la First National Bank. Se ne occupa, dice, facendo da tramite fra queste e Federici. È difficile trovare una giustificazione plausibile dell'intervento molteplice e costante di Roberto Memmo nell'affare Sindona, così come risulta dalle testimonianze dell'avvocato Guzzi e, in parte, dalle sue stesse affermazioni. Egli nega persino di essere amico di Sindona e il suo operato non si può giustificare con l'amicizia verso Federici, anche se di questi è socio d'affari. Neppure è sufficiente il suo rapporto d'amicizia con Pier Sandro Magnoni. Ciò che è certo è che Roberto Memmo lo troviamo a fianco di Gelli e, come Gelli, appare difficile che intervenga nell'affare Sindona solo per «fratellanza massonica». Per noi resta l'interrogativo: per quali ragioni si muovono Gelli e Roberto Memmo? Per quali ragioni si muovono in primo piano uomini come Miceli Crimi e Roberto Memmo, cittadini americani, oltre a Gelli e Ortolani, l'uno con una qualche veste diplomatica fornitagli dal governo argentino, l'altro con la stessa veste fornitagli dall'Ordine dei Cavalieri di Malta. Ci auguriamo che a questi interrogativi possa rispondere la Commissione parlamentare d'inchiesta sulla loggia P2.

CAPITOLO VIII

TALUNE INDICAZIONI IN MERITO ALLA REVISIONE
DELLA LEGISLAZIONE ESISTENTE

L'articolo 7, secondo comma, della legge istitutiva della Commissione prevede che la stessa possa formulare, ove lo ravvisi necessario, «indicazioni circa una revisione della legislazione esistente, al fine di migliorare la vigilanza e le possibilità di prevenzione e di repressione dei comportamenti illeciti in materia finanziaria».

Dopo aver preliminarmente constatato con compiacimento che, successivamente ai fatti narrati nella presente relazione, e talora in conseguenza di essi, sono state emanate talune leggi, le quali nella materia migliorano il tessuto normativo e sono idonee a impedire o quanto meno a ridurre il pericolo che fatti analoghi, o quanto meno alcuni fra essi, possano nuovamente verificarsi.

Ci si riferisce in particolare al decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito in legge 7 giugno 1974, n. 216, e ai tre decreti dalla predetta legge delegati nn. 136, 137 e 138 del 31 marzo 1975, con i quali è stata istituita la Commissione nazionale per le società e la borsa con funzioni di vigilanza sul mercato mobiliare; sono state vietate nel campo delle società per azioni pratiche di qualificata pericolosità (come gli incroci azionari); è stata ammodernata la disciplina delle situazioni di «controllo» fra società; è stata accresciuta la «trasparenza» dei bilanci (anche con disposizioni speciali dedicate ai conti profitti e perdite delle società finanziarie, fiduciarie, di assicurazione e delle aziende di credito); per le società quotate in borsa è stato predisposto uno speciale controllo contabile ad opera delle società di revisione; e sono state dettate disposizioni per l'organizzazione delle borse valori in relazione all'istituzione della Consob.

D'altra parte, la legge 23 febbraio 1977, n. 49, ha disciplinato le negoziazioni al «mercato ristretto», in passato lasciate all'autodisciplina delle organizzazioni di categoria (agenti di cambio). Una più rigorosa disciplina della materia valutaria, corroborata da adeguate sanzioni penali, è stata introdotta dalla legge 30 aprile 1976, n. 159.

Infine, la legge 18 novembre 1981, n. 659, già modificata con legge 27 gennaio 1982, n. 22, ha introdotto una stregua di qualche maggior rigore nella disciplina del finanziamento dei partiti, sancendo l'obbligo di tenuta delle scritture contabili e di conservazione dei documenti, e prevedendo — accanto alla potestà di verifica dei revisori interni — più penetranti poteri di controllo sostanziale da parte dei revisori esterni, e *in apicibus* dei presidenti delle due Camere.

Naturalmente, anche le leggi ricordate sono suscettibili di miglioramento. Così, proprio la esperienza del caso Sindona suggerisce l'urgenza

ormai indilazionabile di una normativa che regoli i «gruppi di società», ed eventualmente di una ulteriore specifica normativa concernente i gruppi «multi-nazionali» (una delega per la disciplina dei «gruppi» era contenuta nel disegno di legge del Governo n. 250 Senato, ma poi il Governo stesso ha proposto e ottenuto la soppressione). È generalmente riconosciuta la necessità di integrare e migliorare la disciplina della Consob (vedi la proposta di legge n. 801 Camera, primo firmatario D'Alema). In particolare vanno estesi i poteri della Consob sulle società che — ancorché non quotate in borsa — siano controllate o controllanti di società quotate in borsa; e parimenti sulle società fiduciarie e sugli enigmatici enti di gestione fiduciaria (vedi al riguardo le ripetute richieste del presidente della Consob Guido Rossi, e la proposta di legge n. 2754 Camera, proponenti Minervini e Spaventa). Ai fini della «trasparenza» dei bilanci, va ammodernata la normativa attinente alla situazione patrimoniale e alla relazione del collegio sindacale (la legge n. 216 ha operato soltanto sul conto profitti e perdite, e sulla relazione degli amministratori). Occorre integrare la disciplina di pratiche delicate, come le offerte pubbliche di acquisto (e di vendita), o perverse, come l'abuso di informazioni da parte degli addetti ai lavori (*Insider-trading*). Non può essere ulteriormente dilazionata la generale riforma delle borse valori (sulla quale si veda la recente indagine conoscitiva della VI Commissione permanente Finanza e Tesoro del Senato, *Funzionamento delle borse valori in Italia*, Roma 1978). E, in tale occasione, dovrà essere considerata l'opportunità di assicurare l'effettivo monopolio dell'operatività in borsa agli agenti di cambio; e considerata altresì l'opportunità di escludere il trasferimento fuori borsa dei «pacchetti di controllo».

Anche la disciplina dei «mercati ristretti» va integrata. Inoltre, disposizioni fiscali volte a favorire la quotazione dei titoli in borsa e al mercato ristretto, e gli investimenti dei risparmiatori in titoli quotati, possono — allargando il mercato finanziario italiano, singolarmente povero, ed anzi asfittico — rendere meno facili le artificiose «vivacizzazioni» e le piratesche «scorrerie».

La legge n. 159 del 1976 ha dimostrato la sua efficacia. Occorre di certo aggiornarne i riferimenti numerari al mutato valore della moneta. Si reputa però che sarebbe assai improvvido ridurre il rigore prescrittivo.

Anche la legge sul finanziamento dei partiti, testé largamente riformata, potrà essere in futuro migliorata. Frattanto, si attende la emanazione, da parte dei Presidenti delle due Camere, del modello di «bilancio finanziario consuntivo». Si auspica che si tratti di un bilancio completo, comprensivo di situazione patrimoniale e di conto economico; in ogni caso si confida — e in tal senso vi fu un preciso accordo fra le parti politiche — che la sua analiticità non sia inferiore a quella del modello allegato al testo della legge predetta fino al momento immediatamente precedente la sua approvazione da parte della Camera dei deputati.

Circa l'ammissibilità della partecipazione delle aziende di credito in società e in enti, ci si può domandare se le prescrizioni del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (adunanza 28 gennaio 1981) e della Banca d'Italia (circolare 19 giugno 1981) siano sufficientemente rigorose; e se sia opportuno perseverare sulla via puramente amministrativa, o invece sia preferibile al riguardo porre qualche punto fermo in sede legislativa.

Sono comunque da approvare le recenti iniziative del Governo, volte a porre in essere un controllo — peraltro minimale — sulle società che sono «a monte» o «a valle» delle aziende e degli istituti di credito (i disegni di legge sono pubblicati sul *Sole-24 ore* del 3 marzo 1982). Il controllo, che questi disegni di legge affidano alla Banca d'Italia, va peraltro coordinato con quello che, su tutti i «gruppi di società», dovrebbe attribuirsi alla Consob. La pericolosità delle «banche di gruppo» è stata ampiamente delucidata nel capitolo I della presente relazione.

Opportunamente il disegno di legge del Governo n. 976 Senato, all'articolo 1, n. 7, prevede, in sede di delega, che

«le competenti autorità creditizie collaborino, anche sul piano conoscitivo, con le autorità creditizie degli altri Stati membri della Comunità al fine di agevolare la vigilanza sugli enti creditizi aventi sede nel territorio della Comunità».

La vicenda Sindona è senza dubbio esemplare della necessità di una «vigilanza bancaria integrata» (anche se non è sicuro che la crisi del gruppo Sindona sia stata «importata» in Italia, o non piuttosto «esportata»). È auspicabile che il progetto di direttiva sulla «vigilanza delle istituzioni creditizie su basi consolidate» pervenga a definizione, e che — fuori dell'ambito comunitario — siano stipulate adeguate convenzioni internazionali. Ma certo il cammino, soprattutto quest'ultimo, non è facile: i paesi che ospitano «paradisi» creditizi, fiscali e valutari — rispetto ai quali maggiore si sente il bisogno di una efficace vigilanza — è da temere siano ben riluttanti a prestare la loro adesione.

Non pare che il rafforzamento della vigilanza della Banca d'Italia abbisogni di misure legislative. Ci si può piuttosto domandare se pratiche perverse delle banche, come la tenuta di contabilità «nere» o «grigie» (particolarmente diffuse in passato a fini di «scartellamento», e come tali viste con qualche tolleranza dalla Banca d'Italia, ma dimostratesi pericolosissime quando rivolte a fini diversi), non debbano essere più rigorosamente sanzionate: da un lato assoggettando alla responsabilità penale di cui all'articolo 2621 del codice civile non solo amministratori, sindaci e direttori generali, ma anche i dirigenti che sovrintendono alla contabilità (in ciò traendo esempio dalla legislazione fiscale); dall'altro considerando la tenuta di quelle contabilità «grave irregolarità» che dà adito senz'altro all'amministrazione giudiziaria ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile (e all'amministrazione straordinaria per le aziende di credito ai sensi dell'articolo 57, lettera a, della legge bancaria). In generale, la estrema riluttanza della vigilanza della Banca d'Italia ad adoperare gli strumenti — traumatici, ma risanatori — dell'amministrazione straordinaria e della liquidazione coatta amministrativa ha suscitato il dubbio, che va approfondito, se non debba in qualche misura delimitarsi la discrezionalità al riguardo della Banca d'Italia.

La vigilanza della Banca d'Italia deve sempre esigere la tempestiva ed integrale evidenziazione dei depositi fiduciari, e delle fidejussioni concesse dalle banche.

Pare che sia venuto il tempo della istituzione dell'assicurazione dei depositi bancari. Trattasi di istituto largamente diffuso altrove, in particolare negli Stati Uniti (vedi al riguardo la documentazione e il dibattito

pubblicati in *La tutela del risparmio bancario*, Atti della Tavola rotonda di Perugia del 7-8 aprile 1979, Bologna 1979). Il costo dell'assicurazione graverebbe sulle banche, e in via finale sui depositanti; una certa contropartita, peraltro, le banche potrebbero trovare in un proposto incremento del tasso di remunerazione della riserva obbligatoria.

Di altrettanta spesa sarebbe peraltro gravato l'erario: al quale oggi fa carico, in via di fatto, il costo delle «compensazioni» alle banche che, su «suggerimento» della Banca d'Italia, intervengono nei punti di crisi, rendendosi cessionarie delle attività e delle passività delle banche decotte, e lasciando così indenni i depositanti.

Sembra rispondente ad equità che i costi del dissesto siano sopportati piuttosto dagli interessati, vale a dire dai depositanti, che da tutti i contribuenti. Ma non solo: questa soluzione rende meno drammatica la crisi delle imprese bancarie, e meno ardue le decisioni della vigilanza della Banca d'Italia. Inoltre, per questa parte, sarebbe garantita la totale trasparenza delle erogazioni. Si raccomanda quindi uno strumento legislativo, che renda obbligatoria l'assicurazione dei depositi bancari.

Peraltro, le conseguenze negative dei dissesti bancari — come si è rilevato nel capitolo I di questa relazione — non consistono solo nel pregiudizio dei depositanti. Il tessuto creditizio non può venire subitaneamente strappato, con l'anticipata risoluzione di tutti i rapporti derivanti da operazioni attive, e la notificazione dell'invito al «rientro» immediato rivolta a tutti i clienti: sotto la pena di moltiplicare i dissesti, coinvolgendo appunto i clienti. È da pensare quindi che la banca centrale dovrà, sia pure in misura minore, e limitatamente a questo fine, perseverare nella politica di intervento nei momenti di crisi. Le procedure e i mezzi debbono essere peraltro di assoluta trasparenza; il che non può certo dirsi per quelli azionati in base alle direttive del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio tuttora vigenti: anticipazioni a tasso simbolico, attribuzioni preferenziali di sportelli bancari (pratica quest'ultima di dubbia legittimità già in passato, sotto il profilo dell'eccesso di potere, e comunque ormai preclusa dai principi della direttiva comunitaria del 1977). Ci si può inoltre domandare se, in certi casi, una continuazione — limitata nel tempo — dell'esercizio dell'impresa delle banche poste in liquidazione coatta amministrativa, continuazione che fosse sorretta da un flusso di liquidità fornito dalla Banca centrale, non sia preferibile alla cessione delle attività e delle passività a una banca terza, il cui interesse fatalmente ha un effetto interferente sulla linearità della procedura.

Sulla scelta del modo di soluzione della crisi dell'impresa interferisce anche la pressione dell'interesse dei preposti all'impresa bancaria (amministratori, sindaci, direttori generali) di sottrarsi alla gravosa normativa sanzionatoria prevista per i reati fallimentari. Poiché questa normativa presuppone come condizione di punibilità l'accertamento dello stato d'insolvenza della banca, con la connessa liquidazione coatta amministrativa, i soggetti indicati spingono fortemente nel senso dell'adozione di diverse soluzioni di «salvataggio». A nostro avviso, e adottando una linea di pensiero sostenuta in dottrina e di cui non manca la previsione in taluna proposta di legge, anche in codesti casi di «salvataggi» incruenti dovrebbe prevedersi la possibilità dell'accertamento dello stato d'insolvenza, ad iniziativa del pubblico ministero, ai soli fini penali. In tal modo sarebbe

anche assicurata l'uguaglianza sostanziale di fronte alle legge penale, che fin qui sotto l'indicato profilo manca.

È possibile rendere più seria l'attività di omologazione degli atti costitutivi e delle deliberazioni assembleari da parte dei tribunali? Se questo non fosse possibile, soprattutto nei grandi centri in cui maggiore è l'afflusso degli atti, tanto varrebbe abolire l'omologazione, e responsabilizzare maggiormente i notai, cui è rimessa la redazione degli atti costitutivi e delle deliberazioni attualmente soggette ad omologazione. La duplice attività nomofilattica, affidata per gli stessi atti prima ai notai e poi ai tribunali, stupisce i giuristi stranieri. Inoltre è da temere che la duplicazione degli organi di controllo li deresponsabilizzi entrambi.

È da valutarsi anche se la generale efficacia sanante della iscrizione nel registro delle imprese prevista dall'articolo 2332, comma primo, del codice civile per gli atti costitutivi invalidi (ed estensibile — è da pensare — già oggi per analogia alle deliberazioni modificative degli atti costitutivi) possa essere esclusa nel caso di invalidità per difetto di autorizzazione dell'autorità governativa. In materia esistono invero i vincoli posti dalla prima direttiva comunitaria sulle società per azioni. Il superamento della difficoltà è più agevole per le autorizzazioni connesse all'oggetto sociale, potendosi le società prive di autorizzazione in tal caso reputare come aventi oggetto illecito e contrario all'ordine pubblico (ipotesi fatta salva espressamente dalla direttiva); è meno agevole per le autorizzazioni connesse all'elemento dimensionale. Certo, se resta ferma l'efficacia sanante dell'iscrizione, stante il degradato funzionamento degli organi del controllo l'aggiramento del requisito dell'autorizzazione risulta relativamente facile.

Infine, *de minimis* (ma non del tutto). Nel capitolo IV della presente relazione, dedicato alla pratica di estradizione del Sindona, a ogni momento sono poste in rilievo le difficoltà frapposte dalle esigenze di traduzione — in una lingua notissima come l'inglese! — degli atti processuali. E, quando poi attraverso mille artifici vi si riesce, l'ambasciatore Gaja attesta che le nostre autorità consolari debbono rifare le traduzioni, perché incomprensibili! La proposta della istituzione di un efficiente servizio traduzioni presso il Ministero di grazia e giustizia sembra a portata di mano, e la sua attuazione indilazionabile.

Inoltre, consta che un documento decisivo per ottenere la estradizione arrivò al giudice statunitense fuori termine, perché il Ministero di grazia e giustizia lo spedì al Ministero degli affari esteri *mediante assicurata da lire cento*, e il plico impiegò sedici giorni per arrivare da via Arenula alla Farnesina. A parte ogni considerazione circa il funzionamento del servizio postale, e a parte l'ipotesi — peraltro priva di ogni riscontro, e anzi contrastata dalla costante eccezionale solerzia posta dal Ministero di grazia e giustizia nella pratica di estradizione — che la scelta del mezzo postale sia stata maliziosa, si richiede con fermezza che un servizio di trasmissione degli atti fra i ministeri, che sia nello stesso tempo sicuro e sollecito, sia in tempi brevissimi previsto, e organizzato. La riforma della pubblica amministrazione è fatta anche di queste piccole cose.

CAPITOLO IX

PROPOSTE IN ORDINE AD UNA DISCIPLINA
DI CARATTERE GENERALE DELLE INCHIESTE PARLAMENTARI

Nel corso della sua attività la Commissione ha avuto occasione di rilevare più volte l'esistenza di notevole incertezze interpretative intorno alla precisa estensione dei suoi poteri e ad alcune delle modalità procedurali da osservarsi nello svolgimento dell'inchiesta. In effetti, l'ampia formula dell'articolo 82 della Costituzione, secondo cui le Commissioni parlamentari di inchiesta sono provviste dei poteri dell'autorità giudiziaria, non sembra sufficiente a dirimere in modo definitivo alcune rilevanti questioni, di fronte alle quali anche la dottrina non è orientata in senso univoco; e, d'altra parte, la peculiarità del procedimento di inchiesta — tanto nei confronti delle procedure giudiziarie, quanto nei confronti delle ordinarie procedure parlamentari — solleva a sua volta problemi, che non è possibile, allo stato, risolvere sulla base di una apposita normativa. A tale carenza la Commissione si è sforzata di ovviare adottando, nella seduta del 1° ottobre 1980, un documento sulle procedure da osservarsi nelle audizioni e nelle testimonianze: nel quale si è cercato, per quanto possibile, di recepire le indicazioni, non sempre univoche, della prassi e gli insegnamenti contenuti nella nota sentenza della Corte costituzionale n. 231 del 22 ottobre 1975. Sarebbe, però, certamente preferibile — per evidenti ragioni di certezza giuridica e di uniformità procedurale — che, per regolare rispettivamente i poteri delle Commissioni parlamentari di inchiesta e le modalità del procedimento che dinanzi ad esse si svolge, intervenissero una legge ordinaria di attuazione dell'articolo 82 della Costituzione ed un apposito regolamento parlamentare per i procedimenti di inchiesta, adottato nelle forme e nei modi che si sono seguiti per l'approvazione del regolamento parlamentare per i procedimenti d'accusa. Nel formulare questo auspicio, la Commissione ritiene di dover affrontare i punti nodali delle invocate discipline, prospettando per ciascuno di essi le possibili soluzioni ed altresì indicando quelle che appaiono più congrue e convincenti.

Una prima specificazione della quale la disciplina legislativa dovrebbe farsi carico riguarda il quesito, dibattuto in dottrina, se le commissioni di inchiesta dispongano dei poteri di tutte le autorità giudiziarie conosciute dal nostro ordinamento, ovvero soltanto di alcune tra queste, e segnatamente del giudice istruttore nel procedimento penale. Per quanto il giudice istruttore penale appaia senza dubbio il termine di raffronto più immediato e naturale, sembra, tuttavia, che una corretta lettura del testo costituzionale e l'intento di non privare le inchieste della più ampia gamma di strumenti utilizzabili inducano a non aderire a soluzioni limitative. L'uni-

co criterio discretivo del quale ci si possa utilmente servire è, piuttosto, quello che si fonda sulla natura del potere e, precisamente, sulla finalizzazione di esso, atteso che l'esito delle indagini poste in essere dalle Commissioni parlamentari di inchiesta non è una decisione, bensì un accertamento. Ad esse debbono ritenersi attribuiti, quindi, quei poteri di tutte le autorità giudiziarie conosciute dal nostro ordinamento che abbiano attinenza con gli scopi conoscitivi propri delle inchieste parlamentari. Naturalmente, in ipotesi di normative divergenti per fattispecie identiche, per esempio, nel codice di procedura penale e in quello di procedura civile, la legge dovrebbe esercitare una opzione.

Altro argomento sul quale sarebbe auspicabile intervenisse la parola certa e definitiva della legge è quello relativo alla eventuale presenza alle sedute delle Commissioni di avvocati difensori delle persone ascoltate, che siano imputate in procedimenti penali aventi ad oggetto i medesimi fatti o fatti connessi a quelli sui quali le Commissioni stesse indagano. Dopo aver acquisito, in merito, gli autorevoli pareri del professor Giovanni Conso, del professor Fausto Cuocolo e del professor Alessandro Pace, la Commissione ha adottato una deliberazione con la quale non si è inteso pregiudicare in alcun modo la soluzione del problema: è stata difatti consentita la presenza del difensore quando le persone ascoltate, che rivestivano la qualità innanzi indicata, e avessero fatto espressa richiesta, al solo scopo di poter assumere comunque le loro dichiarazioni. In coerenza con tale deliberazione, la Commissione non ritiene di poter esprimere, sul tema, un orientamento deciso e giudica di doversi limitare ad esporre i termini della questione, rilevando che se la natura politica, e non giudiziaria, del procedimento di inchiesta sembra non giustificare, da un lato, una richiesta di assistenza defensionale, d'altro lato, però, la pratica del frequente scambio di atti tra commissioni di inchiesta e autorità giudiziaria mette in particolare evidenza l'esigenza di tutela del diritto di difesa anche in sede parlamentare. Se, dunque, si ritenesse di non poter fare applicazione dinanzi alle Commissioni di inchiesta dell'articolo 348-bis del codice di procedura penale, così negandosi la possibilità di farsi assistere dal difensore, si dovrebbe contemporaneamente stabilire che gli atti contenenti le dichiarazioni rese da persone imputate in procedimenti penali sono intransmissibili alle autorità giudiziarie che procedono a carico di queste ovvero che procedono a carico di altri per gli stessi reati o per reati connessi.

La legge di attuazione dell'articolo 82 della Costituzione dovrebbe, inoltre, riconoscere esplicitamente — secondo l'insegnamento della citata sentenza n. 231 del 1975 della Corte costituzionale — che le Commissioni di inchiesta dispongono di un segreto funzionale, di un segreto, cioè, del quale spetta alle Commissioni medesime determinare la necessità e i limiti. La legge, conseguentemente, dovrebbe non già disporre in ordine all'ambito di operatività del segreto, ma rimetterne l'applicazione al libero apprezzamento delle Commissioni. Uniche eccezioni a questo principio dovrebbero derivare dalla necessità di sancire espressamente l'obbligatorietà dell'apposizione del segreto in ordine alle dichiarazioni rese da persone che potrebbero astenersi dal testimoniare a norma della legge ordinaria e — come si è già detto — da persone imputate in procedimenti penali, ove non si consenta l'assistenza del difensore. In entrambe le ipotesi, in effetti, la trasmissione all'autorità giudiziaria degli atti contenenti le indi-

cate dichiarazioni darebbe luogo a gravi menomazioni dei diritti delle persone ascoltate.

Il segreto funzionale — si intende — non potrebbe invece esimere giammai le Commissioni dall'obbligo di comunicare all'autorità giudiziaria competente eventuali notizie di reato, del quale siano venute a conoscenza nel corso della loro attività.

Altro principio che occorrerebbe fissare chiaramente nella disciplina legislativa è quello della non opponibilità del segreto istruttorio alle Commissioni di inchiesta. Si dovrebbe quindi sancire l'obbligo, per l'autorità giudiziaria, di trasmettere alle Commissioni tutti gli atti, anche relativi ad istruttorie in corso dei quali queste facciano richiesta: evitando, così, che le Commissioni stesse debbano ricorrere — quando manchi una norma apposita nelle leggi istitutive — all'articolo 165-*bis* del codice di procedura penale, nel quale non è configurato un obbligo di trasmissione a carico del destinatario della richiesta.

Una ulteriore tematica in ordine alla quale è particolarmente viva e pressante l'esigenza di una regolamentazione certa ed uniforme è quella della configurabilità di ipotesi criminose a carico delle persone che rendono alle Commissioni di inchiesta dichiarazioni false o reticenti e della estensione dei poteri delle Commissioni medesime in presenza di dichiarazioni di questo tipo e di ipotesi di renitenza delle persone chiamate a comparire.

Riguardo al primo ordine di problemi sono note le incertezze della prassi e la multiformità delle soluzioni prospettate dalla letteratura giuridica. In effetti, non sembra certo, allo stato, in primo luogo che esista una norma penale direttamente applicabile alla fattispecie considerata; e, in secondo luogo, quale sia — nel caso affermativo — l'ipotesi criminosa cui fare riferimento, se cioè, la falsa testimonianza (articolo 372 del codice penale) oppure altre figure delittuose, come quelle previste dagli articoli 289, secondo comma (turbativa delle funzioni delle Assemblee legislative) e 328 del codice penale (rifiuto di atti d'ufficio): soluzione, quest'ultima, che presuppone l'assunzione della qualità di pubblico ufficiale da parte delle persone interrogate dalle Commissioni di inchiesta. È da considerare, poi, che le descritte soluzioni riguardano, in ogni caso, soltanto la posizione delle persone ascoltate in sede di testimonianza formale e non anche di quelle sentite in audizione libera, a carico delle quali non sono allo stato ipotizzabili sanzioni di sorta per il caso che rendano dichiarazioni false o reticenti. Ciò costituisce, evidentemente, un limite molto serio alle possibilità di una Commissione parlamentare di inchiesta di accertare la verità dei fatti e di conseguire, in ordine ad essi, una adeguata valutazione politica, atteso che — tra l'altro — ove si ritenesse l'applicabilità al procedimento di inchiesta del citato articolo 348-*bis* del codice di procedura penale, in audizione libera si dovrebbero ascoltare tutte le persone imputate penalmente, che sono sovente assai numerose e particolarmente utili all'inchiesta.

Tutto ciò invero consiglia che la disciplina legislativa dia soluzione al problema configurando uno specifico titolo di reato, modellato sulla falsa testimonianza, per le dichiarazioni false o reticenti rese in sede di testimonianza formale; mentre per le audizioni libere — non sembrando possibile sanzionare la falsità e la reticenza, specie se attribuibili a persone che

siano imputate penalmente — si potrebbe pensare ad una norma che colpisca i comportamenti irrispettosi e sprezzanti, che offendono la dignità dell'organo procedente. Tutto quanto innanzi, a meno che non si preferisca unificare il tipo di audizione (audizione libera), e con ciò anche la tipologia del reato: come forse apparirebbe preferibile. In ipotesi contraria, va in ogni caso escluso che il privilegio della audizione libera venga riservato a date categorie sociali (per esempio, ai parlamentari).

In presenza di entrambe le ipotesi prospettate (testimonianza falsa o reticente e atteggiamento irrispettoso della persona sentita in audizione libera), come pure di fronte ai casi di renitenza, la legge dovrebbe poi attribuire esplicitamente alle Commissioni di inchiesta il potere di arresto — provvisorio e definitivo — previsto per il giudice istruttore penale nel corso dell'istruttoria formale dal primo comma dell'articolo 359 del codice di procedura penale. Ugualmente sullo schema del rito penale andrebbe disciplinata, infine, l'ipotesi di mancata comparizione, non giustificata da un legittimo impedimento, delle persone chiamate a rendere le loro dichiarazioni, tanto in sede di testimonianza formale, quanto in audizione libera. Si dovrebbe pertanto prevedere la possibilità per le commissioni di disporre l'accompagnamento coattivo a norma dell'articolo 144 del codice di procedura penale, salva — si intende — la competenza della autorità giudiziaria ad adottare il provvedimento ivi previsto di condanna al pagamento di una ammenda e delle spese cui la mancata comparizione ha dato causa.

In senso affermativo la legge dovrebbe altresì risolvere esplicitamente il quesito se spetti alle Commissioni di inchiesta il potere di procedere all'arresto in flagranza di reato. Non potendo manifestamente l'operato delle Commissioni ragguagliarsi a quello della polizia giudiziaria, che opera in situazione di dipendenza funzionale dall'autorità giudiziaria, mentre le Commissioni sono a questa equiparate, l'arresto in flagranza da esse disposto dovrebbe essere configurato, a norma dell'articolo 243 del codice di procedura penale, piuttosto come cattura, ossia come un provvedimento definitivo, non bisognoso di apposita convalida da parte dell'autorità giudiziaria competente: la quale potrebbe in seguito intervenire sulla libertà personale della persona catturata ed immediatamente posta a sua disposizione attraverso i normali strumenti della scarcerazione e della libertà provvisoria.

Differente avviso la Commissione ritiene invece di dover esprimere in ordine alla possibilità di procedere al fermo di indiziati di reati, provvedimento che — a differenza del precedente — non contiene profili di obbligatorietà, cui non possa sottrarsi un organo investito di una pubblica funzione, e che, peraltro, non può in alcun modo essere messo in relazione con le necessità istruttorie proprie del procedimento di inchiesta. La legge, pertanto, dovrebbe tacere sul punto ovvero — per evitare equivoci — stabilire espressamente che il potere di fermo non spetta alle Commissioni di inchiesta; le quali hanno soltanto l'obbligo di comunicare all'autorità giudiziaria gli indizi di reità di cui vengano a conoscenza.

Come si è accennato in precedenza, accanto ai quesiti che investono l'estensione dei poteri delle Commissioni d'inchiesta, esistono altresì una serie di problemi di natura più spiccatamente procedurale, che la peculiarità del procedimento d'inchiesta non consente di risolvere con il richiamo

agli ordinari principi della procedura parlamentare. Allo scopo di evitare ingiustificate disparità procedurali, la Commissione ribadisce l'auspicio, già formulato, che intervenga una apposita normativa regolamentare, approvata in un unico testo dalle due Camere, analogamente a quanto è accaduto per il regolamento parlamentare per i procedimenti d'accusa.

Tale regolamento parlamentare per i procedimenti d'inchiesta dovrebbe in primo luogo dare espressa sanzione al principio — affermato dalla Corte costituzionale nella più volte richiamata sentenza n. 231 del 1975 ed ormai impostosi nella prassi — del cosiddetto «doppio binario», ossia della possibilità, per le Commissioni, di adottare volta a volta procedure di tipo giudiziario e procedure di tipo parlamentare. La scelta tra i due modelli appare, in linea generale, legata al carattere dell'accertamento che si intende compiere, cosicché gli schemi giudiziari andrebbero adottati allorché si devono accertare circostanze e fatti specifici, optandosi per le forme parlamentari ove si vogliano, invece, raccogliere elementi che l'autorità giudiziaria non potrebbe assumere per la loro indeterminatezza. Sulla base di tale criterio, la valutazione nel caso concreto dovrebbe essere rimessa alla determinazione delle singole Commissioni.

Quanto, più specificamente, alle singole modalità procedurali, per gran parte di esse l'auspicata disciplina regolamentare potrebbe utilmente fare riferimento alla prassi, nonché — ove soccorrano — alle statuizioni contenute nel documento sulle procedure adottato dalla Commissione nella seduta del 1° ottobre 1980 ed in quelli, di analogo contenuto, approvati dalla Commissione parlamentare di inchiesta sulla strage di via Fani e sul terrorismo e successivamente dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sulla loggia massonica P2. Così, sembra opportuno sancire che delle sedute delle Commissioni d'inchiesta sia redatto resoconto stenografico; che tale resoconto venga sottoposto per la firma alle persone ascoltate in sede di testimonianza formale; che queste ultime, prima dell'inizio della deposizione, vengono ammonite sulle responsabilità che assumono e sulle conseguenze penali di dichiarazioni false o reticenti; che — ove si accolga, in sede legislativa, il suggerimento di sanzionare i comportamenti irrispettosi delle persone sentite in audizioni di tipo parlamentare — anche a costoro sia rivolto un corrispondente ammonimento; che, infine, a somiglianza di quanto avviene nella fase istruttoria del procedimento penale, alle persone ascoltate non venga in nessun caso imposto l'obbligo del giuramento.

In ogni caso, nelle deliberazioni delle Commissioni aventi ad oggetto accertamenti e valutazioni, dovrebbe essere esclusa l'astensione dal voto.

Non gli orientamenti della prassi, ma i dettami ineludibili del testo costituzionale ritiene invece la Commissione che debbono essere seguiti per quanto attiene ad uno dei temi più rilevanti, la cui disciplina appare di pertinenza della fonte regolamentare. Si allude alla pubblicità dei lavori, regola generale dell'attività parlamentare a norma dell'articolo 64, secondo comma, della Costituzione, cui non sembra che le Commissioni d'inchiesta possano e debbano sottrarsi. In sede di stretta attuazione del ricordato principio costituzionale, ed in coerenza con gli enunciati della Corte costituzionale in tema di segreto funzionale, le norme regolamentari dovrebbero quindi prescrivere che le sedute delle Commissioni d'inchiesta sono pubbliche, a meno che — si intende — le Commissioni stesse non

adottino, volta per volta, apposita delibera di riunirsi in seduta segreta. Resterebbero, in tal modo, tutelate anche le particolari esigenze di segretezza, che nel corso di una inchiesta parlamentare possano talora porsi, specie per salvaguardare altri segreti tutelati dall'ordinamento (soprattutto il segreto istruttorio e il segreto di Stato).

Un particolare cenno merita, infine, un problema che non è suscettibile di ricevere soluzione attraverso una disciplina legislativa e regolamentare, ma che — tuttavia — occorre trattare in questa sede, per la sua diretta attinenza con l'estensione dei poteri delle Commissioni parlamentari di inchiesta. Si allude alla vicenda che si è conclusa con il rifiuto opposto dall'autorità giudiziaria della Confederazione Elvetica alla richiesta della Commissione di procedere, per rogatoria, alla acquisizione delle dichiarazioni del dottor Umberto Ortolani. Tale rifiuto è stato motivato con una pretesa natura disciplinare o amministrativa o di polizia del procedimento di inchiesta parlamentare, che non renderebbe applicabile, nella specie, la Convenzione europea d'assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959.

Prescindendo dalla evidente inesattezza teorica delle argomentazioni dell'autorità elvetica, ad avviso della Commissione la riferita vicenda dovrebbe indurre il Governo italiano a precisare con chiarezza — nella sua dichiarazione che accede alla citata Convenzione europea — che le Commissioni parlamentari di inchiesta hanno pieno titolo ad avvalersi della Convenzione medesima, quantunque le indagini da esse svolte abbiano natura politica, e non propriamente penale. La mancata equiparazione, anche sotto questo profilo, all'autorità giudiziaria menoma, invero, le capacità istruttorie delle Commissioni parlamentari d'inchiesta e soprattutto viola il chiaro disposto dell'articolo 82 della Costituzione.

RELAZIONE DI MINORANZA

Relatore: **TEODORI Massimo**, *deputato*

INDICE

	PAG.
PREMESSA	519

CAPITOLO PRIMO

PROLOGO. DAL SILENZIO DEGLI ANNI DI UNITA NAZIONALE ALLA COMMISSIONE D'INCHIESTA PROPOSTA DAI RADICALI

1.1. — PERTINI: SI SOLLEVI IL «VELO PIETOSO» DELL'AFFARE SINDONA	521
1.2. — L'INIZIATIVA RADICALE PER LA COMMISSIONE D'INCHIESTA: OSTACOLI E OSTRUZIONISMI	521
1.3. — PERCHÉ IL SILENZIO POLITICO E PARLAMENTARE PER CINQUE ANNI? L'ASSENZA DI INIZIATIVA DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO . . .	523
1.4. — LA «RAGION POLITICA» DURANTE L'UNITÀ NAZIONALE: IL REGISTA ANDREOTTI	524
1.5. — LA BATTAGLIA PER LA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI P2	526
1.6. — SISTEMA SINDONA E SISTEMA P2	527
1.7. — IL COMPITO ULTERIORE: SVELARE I MECCANISMI DI POTERE DEL REGIME	527

CAPITOLO SECONDO

ASCESA DI SINDONA: COMPLICITA E PADRINAGGI

2.1. — IL VATICANO:	
2.1.1. - <i>L'incontro di Paolo VI con Sindona</i>	529
2.1.2. - <i>Origine e sviluppo dell'intreccio finanziario</i>	531
2.1.3. - <i>Il canale IOR per l'esportazione di capitali dall'Italia</i>	532

	PAG.
2.2. — IL BANCO DI ROMA:	
2.2.1. - <i>La nomina di Mario Barone ad amministratore delegato</i>	533
2.2.2. - <i>I legami privilegiati con Sindona</i>	534
2.2.3. - <i>Il prestito dei 100 milioni di dollari e la gestione delle banche sindoniane</i>	535
2.2.4. - <i>Il balletto fra Carli e Ventriglia</i>	536
2.3. — LA BANCA D'ITALIA:	
2.3.1. - <i>Le gravi irregolarità riscontrate nelle ispezioni del 1971-72</i>	537
2.3.2. - <i>Carli sceglie il non-intervento nelle banche</i>	540
2.3.3. - <i>Ad ogni costo non far fallire Sindona</i>	541
2.4. — LA DEMOCRAZIA CRISTIANA:	
2.4.1. - <i>Necessità del rapporto con la classe politica dominante. Intreccio di affari e versamento di contributi alla democrazia cristiana</i>	543
2.4.2. - <i>Il ruolo del senatore Fanfani</i>	545
2.4.3. - <i>Favoritismi, coinvolgimenti e corruzione con i depositi degli enti pubblici</i>	546
2.4.4. - <i>Il rapporto con Giulio Andreotti</i>	547

CAPITOLO TERZO

IL CRACK E LA CADUTA DI SINDONA

3.1. — L'ESAURIMENTO DELLE FONTI DI DANARO FRESCO: LA FINAMBRO	550
3.2. — IL BLOCCO DELLA FRANKLIN BANK DA PARTE DELLE AUTORITÀ AMERICANE	552
3.3. — L'OPPOSIZIONE DI PETRILLI (IRI) AI RIPETUTI TENTATIVI DEL BANCO DI ROMA (VENTRIGLIA) E DELLA BANCA D'ITALIA (CARLI) PER UN PASSAGGIO « MORBIDO » NELLA CRISI SINDONIANA	554
3.4. — IL PESO OBIETTIVO DEI DEBITI E DELLE ILLEGITTIMITÀ SINDONIANE	556

CAPITOLO QUARTO

DOPO IL 1974, IL SISTEMA SINDONA E IL RICATTO

4.1. — L'OBIETTIVO DI SINDONA: LA REVOCA DELLA LIQUIDAZIONE DELLE BANCHE	557
4.2. — LE PREMESSE, I TERMINI E GLI INTERLOCUTORI DEL RICATTO	558

	PAG.
4.3. — LA BANCA D'ITALIA	560
4.4. — IL BANCO DI ROMA	561
4.5. — FORTUNATO FEDERICI	563
4.6. — AMINTORE FANFANI	565
4.7. — GIULIO ANDREOTTI	566
4.7.1. - <i>Franco Evangelisti</i>	572

CAPITOLO QUINTO

SINDONA E IL SISTEMA P2

5.1. — IL COINVOLGIMENTO DEI PIDUISTI E LA COGESTIONE DEL RICATTO	574
5.2. — GLI « AFFIDAVIT »	575
5.3. — LICIO GELLI	577
5.4. — ROBERTO CALVI	580
5.5. — ROBERTO MEMMO	581
5.6. — GAETANO STAMMATI	582
5.7. — PIDUISTI A SCHIERE	584
5.8. — MASSIMO DE CAROLIS	586

CAPITOLO SESTO

EPILOGO. L'INTERVENTO DEI POTERI OCCULTI:
MAFIA, MASSONERIA E SERVIZI

6.1. — LA FUGA DA NEW YORK E LA PERMANENZA IN SICILIA: AGOSTO- OTTOBRE 1979	588
6.2. — I PROTAGONISTI MAFIOSI E I TERMINI DEL RICATTO	589
6.3. — I DATI DELL'« AVVENTURA SICILIANA »	590
6.4. — SINDONA PRIGIONIERO DELLA MAFIA	591
6.5. — L'INTERVENTO DELLA MASSONERIA E LE IPOTESI DI DESTABILIZ- ZAZIONE	592
6.6. — LA PARABOLA DI SINDONA: DALL'INCONTRO CON PAOLO VI ALLA CHIESA CHE LO RINNEGA	593

PREMESSA

Il « caso Sindona » con l'ascesa, il successo e la caduta di un banchiere dalla risonanza internazionale e dai collegamenti con uomini e istituti di grandissimo rilievo in Italia e all'estero, presenta ancora aspetti misteriosi. Non per ciò che riguarda le tante vicende che hanno visto l'avvocato di Patti divenire un grande banchiere e poi cadere di fronte al corso inesorabile, anche se ritardato, della giustizia americana e italiana, ma nelle ragioni profonde che hanno potuto determinare un caso unico nella recente storia non solo italiana. Un caso nel quale si incrociano il mondo bancario, quello politico, le colleganze massoniche, la mafia e i poteri occulti che hanno punti di contatto con i servizi segreti al di qua e al di là dell'Atlantico.

La vicenda Sindona è forse lo spaccato più rappresentativo della lotta per il potere in Italia fra il 1965 e il 1980: nel periodo cioè più torbido del nostro regime in cui, al di sotto dell'aperto conflitto politico, si dipana l'azione operante e incisiva del « governo invisibile ».

Grazie all'impegno della giustizia americana e di quella italiana ormai quasi tutti gli aspetti del « caso Sindona » sono analiticamente ricostruiti; ma non è stata ancora data una risposta esauriente sulle ragioni che hanno consentito il prodursi di una vicenda così singolare.

Quella di Sindona e del suo sistema non è infatti una vicenda personale ma una *storia di potere*: come si forma, i modi attraverso cui si esplica in maniera aperta o occulta, e come ad un certo punto si disgrega. Del resto i meccanismi attraverso cui agisce il potere sono spesso difficilmente decifrabili.

La Commissione d'inchiesta istituita dal Parlamento italiano, che ha svolto i suoi lavori fra il settembre 1980 e il marzo 1981, ha rappresentato un salto nella conoscenza di molteplici risvolti della vicenda sindoniana. Questi fino ad oggi erano rimasti scollegati gli uni dagli altri, sicché si era venuti sì a conoscenza di questo o quell'intreccio del caso sindoniano, ma era mancata la comprensione delle connessioni dei vari aspetti e quindi l'intelligenza complessiva della vicenda.

La Commissione parlamentare, dovendo rispondere ai quesiti riguardanti i rapporti fra sistema Sindona e mondo politico ed amministrativo con le connesse responsabilità, ha dovuto esaminare i molti aspetti del caso proprio attraverso l'ottica del potere in cui Sindona si inserisce e che genera intorno a sé. Così, alla luce del materiale documentale e testimoniale riguardante risvolti finanziari, politici e criminali preso in esame dalla Commissione parlamentare, è stata possibile per la prima volta una migliore e più completa intelligenza del fenomeno, finora sfuggito a chi aveva come campo d'azione e come compito l'esame di singoli aspetti giudiziari o amministrativi.

Con questa relazione del commissario radicale si offre una interpretazione complessiva della vicenda Sindona andando oltre la ricostruzione analitica degli specifici capitoli di cui essa si compone. L'interpretazione si basa sugli elementi raccolti nella Commissione d'inchiesta e ad essi fa riferimento. Con la nostra interpretazione si tenta di rispondere ai seguenti quesiti:

a) come, quando e perché si disvela la trama del sistema di potere sindoniano dopo anni di silenzio o di omissioni (capitolo primo);

b) perché Sindona ebbe una grande ascesa e quali furono i padrini e gli alleati del folgorante successo; qual è stato il sistema di potere realizzato intorno a Sindona (capitolo secondo);

c) perché avviene la caduta — il *crack* — di Sindona, e come il sistema di potere mostra le sue contraddizioni (capitolo terzo);

d) qual è l'azione che il sistema Sindona mette in atto per contrastare la caduta; quali sono i protagonisti di quest'azione (capitolo quarto);

e) come si inseriscono nel sistema Sindona sistemi di potere più ampi, analoghi a quello sindoniano, quale la cosiddetta loggia massonica P 2, e perché (capitolo quinto);

f) qual è il significato della fuga di Michele Sindona in Sicilia nell'autunno 1979; quali i ricatti posti in essere, quale il ruolo della mafia, della massoneria e dei servizi durante il finto rapimento (capitolo sesto).

CAPITOLO PRIMO

PROLOGO. DAL SILENZIO DEGLI ANNI DI UNITÀ NAZIONALE
ALLA COMMISSIONE D'INCHIESTA PROPOSTA DAI RADICALI

1.1. — PERTINI: SI SOLLEVI IL « VELO PIETOSO » DELL'AFFARE SINDONA.

Nel settembre 1974, allorché Michele Sindona stava crollando sotto il cumulo delle sue delittuose attività finanziarie, Sandro Pertini, allora Presidente della Camera dei deputati, esclamava dal suo autorevole scanno:

« È inconcepibile che il Parlamento sia stato tenuto fino ad ora all'oscuro di tutto. Non è ammissibile che sull'affare Sindona il Governo stenda un velo pietoso ».

Il velo pietoso è rimasto a coprire la vicenda sindoniana e le trame di potere con le relative connessioni politiche ancora per molti anni durante i governi Rumor, Colombo, Andreotti, Cossiga e Forlani, che si sono succeduti dal 1974 ad oggi, e con maggioranze parlamentari di centro, centro-sinistra e unità nazionale, fino ai lavori della Commissione parlamentare d'inchiesta avviatisi nell'autunno 1980.

1.2. — L'INIZIATIVA RADICALE PER LA COMMISSIONE D'INCHIESTA: OSTACOLI E OSTRUZIONISMI.

Il 23 luglio 1979 i deputati del gruppo radicale della Camera presentavano una proposta di legge per la « istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui rapporti fra Sindona, pubblica amministrazione ed ambienti politici ». Erano passati solo dieci giorni dall'assassinio del commissario liquidatore delle banche sindoniane Giorgio Ambrosoli e la VIII legislatura, che vedeva 18 deputati radicali eletti alla Camera, era iniziata da appena un mese. Quella proposta avanzata da un gruppo parlamentare di minoranza e di opposizione rompeva un lungo silenzio non solo dei partiti della maggioranza, e in special modo della democrazia cristiana, ma anche del partito comunista italiano.

Durante gli anni precedenti l'azione della banda sindoniana era stata intensa e aveva investito e coinvolto ambienti politici e della pubblica amministrazione ad altissimo livello: la Presidenza del Consiglio con Andreotti, la Banca d'Italia, banche di interesse nazionale e di diritto pubblico, le alte sfere della giustizia, delle partecipazioni statali e della diplomazia. Eppure in sede politica e parlamentare il velo pietoso di cui aveva parlato Sandro Pertini rimaneva solido a coprire connivenze, alleanze e padrinaggi di cui non erano in pochi a conoscere la natura e l'estensione. Ancora all'inizio del 1979 il Presidente del Consiglio Andreotti si dava da fare per trovare soluzioni convenienti (ai sindoniani) per la sistemazione dell'*affaire*, mentre alla criminalità finanziaria del gruppo sindoniano si aggiungeva la criminalità comune delle minacce al commissario liquidatore avvocato Giorgio Ambrosoli che poi sarebbero sfociate nell'assassinio politico, come era accaduto qualche mese prima con il giornalista Mino Pecorelli.

Anche la proposta radicale della Commissione d'inchiesta, tempestivamente presentata dopo l'assassinio di Ambrosoli, ha dovuto superare non poche difficoltà prima di divenire legge dello Stato e passare alla fase operativa. Dopo i radicali, anche altre forze politiche presentavano le loro proposte, così come avviene in Parlamento allorché nessun gruppo vuole restare fuori da una questione che riveste grande interesse di attualità. Il 26 luglio depositavano la loro proposta i deputati della sinistra indipendente, il 27 quelli del partito comunista italiano, il 30 i repubblicani, il 31 i deputati del Movimento sociale italiano, il 2 agosto i socialisti, il 4 quelli del partito di unità proletaria, l'8 agosto alcuni democristiani (Silvestri, Sangalli, Morazzoni e Sanese) e, infine, il 27 settembre i socialdemocratici e i liberali. Nel frattempo Michele Sindona era scomparso dal dorato esilio dell'Hotel Pierre di New York alla vigilia di un ennesimo processo. Il 2 agosto i radicali chiedevano la « procedura d'urgenza » e nei mesi di settembre e ottobre 1979 si completava la procedura della discussione con la approvazione l'8 novembre 1979 di un testo unificato in Commissione Finanze e tesoro della Camera in sede legislativa.

Dovevano passare ben sei mesi per l'approvazione definitiva avvenuta il 14 maggio 1980 da parte dell'altro ramo del Parlamento, il Senato, presieduto dal senatore Amintore Fanfani. Un ritardo inspiegabile, se non appunto riconducibile a « quell'ostruzionismo della maggioranza » che tante volte aveva ricordato Piero Calamandrei, dal momento che si trattava di un testo già definitivo non revisionato dalle Commissioni senatoriali e per il carattere d'urgenza che sempre più il caso Sindona andava assumendo.

Era nel frattempo riapparso a New York Sindona cercando di accreditare la confusa tesi di un rapimento da parte di un sedicente « gruppo proletario di eversione per una migliore giustizia », mentre, in sede giudiziaria e pubblicistica, si aggiungevano sempre nuovi inquietanti particolari della vicenda che ne facevano di già uno dei maggiori, se non il maggiore, scandalo politico-finanziario del regime.

Dopo l'approvazione della legge si verificava un ulteriore grave ritardo: i Presidenti delle due Camere, onorevole Nilde Iotti e senatore Amintore Fanfani, non nominavano il Presidente della Commissione, come di loro spettanza, non trovando l'accordo sul nome del candidato. Per questa ragione, nei cinque mesi che seguirono l'approvazione della legge istitutiva, a più riprese come radicali dovemmo intervenire per sollecitare quella nomina prendendo la parola in aula alla Camera, con interrogazioni e con una pubblica lettera alla Presidente Iotti.

Anche quel ritardo era un segno che qualcuno non gradiva eccessivamente che la Commissione si mettesse al lavoro e quindi usava ogni possibile tattica procedurale per ritardare il compimento di un atto dovuto. Infine, con la nomina a Presidente dell'onorevole Francesco De Martino, solo a fine settembre 1980 la Commissione poteva insediarsi e iniziare i propri lavori.

1.3. — PERCHÉ IL SILENZIO POLITICO E PARLAMENTARE PER CINQUE ANNI? L'ASSENZA DI INIZIATIVA DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO.

Perché per cinque anni, dall'estate 1974 al momento del *crack* fino al luglio 1979 al momento della proposta radicale di una Commissione d'inchiesta, il caso Sindona non era arrivato all'ordine del giorno della vita politica italiana e, segnatamente, del suo momento di più alta espressione istituzionale, del Parlamento? È una domanda a cui bisogna tentare di rispondere se si vuole comprendere la storia del regime italiano durante gli anni settanta, contrassegnata da oscure trame mosse dai protagonisti del « governo invisibile ». La democrazia cristiana è stata con alcuni suoi importanti segmenti una coprotagonista dell'*affaire* Sindona. La segreteria politica di Amintore Fanfani nel 1973-74 aveva intrecciato rapporti di affarismo con il banchiere siciliano e, più in generale, si erano stabiliti intrecci di potere fra gruppo sindoniano e *leaders* politici anche con primarie responsabilità governative. L'onorevole Giulio Andreotti era stato dapprima protettore e alleato del sistema sindoniano in auge con i suoi intrecci con la finanza cosiddetta « cattolica » e con il Vaticano, e poi padrino e forse anche prigioniero del sistema in disgrazia al fine di ribaltarne in positivo le vicende negative. Era quindi comprensibile che la democrazia cristiana e i suoi alleati facessero di tutto affinché il velo di copertura dello scandalo non fosse sollevato.

Ma quello che deve essere spiegato è anche il ruolo e l'azione per molti anni del partito comunista italiano. In una democrazia che funziona, compito dell'opposizione è anche e soprattutto quello di esercitare una funzione di controllo attraverso i tanti strumenti di cui essa dispone, dall'agitazione nella pubblica opinione al ricorso ai canali di controllo di cui il Parlamento (interrogazioni, dibattiti, mozioni, indagini conoscitive, Commissioni di inchiesta) si avvale se vi si esercita un'azione pressante e incisiva. Stupisce

che il partito comunista italiano per tanti anni sia stato silenzioso o quasi, se non si ricorda che la sua opposizione era scomparsa dal Parlamento e dal paese.

Per dare una idea di questo atteggiamento basta ricordare che nella VI legislatura, dal 1972 al 1976, vi sono state due sole interrogazioni parlamentari presentate da rappresentanti del partito comunista italiano (il 10 luglio 1974 da Peggio e D'Alema, ripresa al Senato il 6 agosto 1974 da Li Vigni e Colajanni; e il 2 marzo 1976 da Barca e D'Alema) riguardanti il prestito del Banco di Roma alle banche sindoniane; e che nella VII legislatura, dal 1976 al 1979, si registra una sola interrogazione comunista (il 16 ottobre 1977 con Di Giulio) sul ruolo del Banco di Roma. E tutto ciò a fronte di ben quattro interrogazioni del minuscolo gruppo radicale (composto di 4 deputati) e di numerosi altri interventi, attraverso il sindacato parlamentare di controllo, della destra del Movimento sociale italiano e di democrazia nazionale (5 interrogazioni), della democrazia cristiana (3), del partito socialista italiano (2), e di altri gruppi politici.

Non si può sostenere che il caso Sindona fosse sconosciuto: notizie di attualità si sono susseguite per anni nei maggiori quotidiani e i settimanali politici hanno seguito con grande attenzione la vicenda attraverso servizi, interviste, rivelazioni e ricostruzioni che in continuazione offrivano segnali illuminanti su sempre nuovi aspetti dello scandalo. Ben quattro libri (Gracchus, *Il sistema Sindona*, 1974; Panerai e De Luca, *Il crack*, 1975; Santoro, *Mafia di regime*, 1978; Lombardo, *Soldi truccati*, 1979) hanno affrontato direttamente la vicenda fornendo particolari e ricostruzioni dai quali, se pur fosse stato necessario, si sarebbe potuto trarre motivo di azione politica.

Anche l'argomento della mancanza di informazioni non può essere invocato. Il partito comunista è una grossa forza che ha gli strumenti per conoscere e per intervenire. Se non lo ha fatto significa che non lo ha voluto fare neppure a livello della pura informazione di attualità, come sta a dimostrare l'unico articolo che in cinque anni è apparso sul settimanale « Rinascita » il 27 febbraio 1976, nel quale, insieme con la citazione di Guido Carli (Banca d'Italia), Ferdinando Ventriglia, Mario Barone e Giovanni Guidi (Banco di Roma), Amintore Fanfani (democrazia cristiana), significativamente non ricorre neppure una volta il nome del Presidente del Consiglio, con una maggioranza con l'astensione del partito comunista italiano, Giulio Andreotti.

1.4. — LA « RAGION POLITICA » DURANTE L'UNITÀ NAZIONALE: IL REGISTA ANDREOTTI.

Di fronte a queste constatazioni, si deve dedurre che la ragione del silenzio comunista, come del resto di quello del partito socialista italiano, per non parlare dei partiti minori cosiddetti laici e della completa assenza dei « moralizzatori » repubblicani,

deriva direttamente dalla « ragione politica » in nome della quale qualsiasi altra esigenza è stata sacrificata.

Dal 1973 la strategia comunista è quella del compromesso storico e della unità nazionale con la rincorsa al dialogo a qualsiasi costo con la democrazia cristiana. Cercando di chiudere il più rapidamente possibile la ferita causata dallo scontro provocato con il *referendum* sul divorzio del 1974, il partito comunista italiano insegue l'interlocutore democristiano che, a partire dal 1975, si incarna sempre più in Giulio Andreotti. Già Presidente del Consiglio di un governo di restaurazione di destra nel 1972-73, il *leader* democristiano si appresta a mettere in atto un'operazione gattopardesca dopo le elezioni del 1976 aprendo la maggioranza parlamentare e governativa al partito comunista. I rapporti fra democrazia cristiana e partito comunista italiano nel paese e nel Parlamento sono fittissimi e quotidiani sicché si realizza una rete di connivenze su cui poggia la maggioranza di unità nazionale. Andreotti ed i suoi uomini sono in prima linea nel dialogo con la segreteria politica comunista e con i responsabili dell'azione parlamentare.

Mentre nella « grande politica » si intrecciano i giochi fra democrazia cristiana e partito comunista italiano, dietro le quinte il Presidente del Consiglio muove le sue tante trame del potere reale e invisibile, fra le quali quelle sindoniane. Andreotti fra il 1976 e il 1979 segue tutto l'*affaire*, ha un suo *missus*, Fortunato Federici, delegato a occuparsi di sistemare ogni cosa, incontra ripetutamente il coordinatore della strategia sindoniana, avvocato Rodolfo Guzzi, mobilita i propri uomini nelle banche, nelle partecipazioni statali e nell'apparato dello Stato, si serve dei suoi ministri e sottosegretari, riceve, fra i tanti impegni di governo, ambigui personaggi italiani e americani che perorano la causa sindoniana. L'opposizione comunista, divenuta prima sostegno esterno e poi parte della maggioranza andreottiana non vede o non vuole vedere, e comunque tace e non prende iniziative per non disturbare il partito della democrazia cristiana con cui ha instaurato un collegamento e, in particolare, il Presidente del Consiglio Andreotti che prima di essere padrino di Sindona è il Presidente del Consiglio dell'unità nazionale.

Lo scandalo nello scandalo Sindona si compie proprio nel periodo 1976-1979 e consiste nel fatto che v'è una mobilitazione in difesa del bancarottiere e del suo sistema di potere, frutto in parte delle alleanze all'interno di uno stesso aggregato di potere e in parte dei ricatti che vi si esercitano. È lo scandalo delle connivenze dei politici e di segmenti della pubblica amministrazione che possono liberamente esplicitarsi proprio grazie alla mancanza di opposizione politica e del relativo controllo nella società e nello Stato. In maniera rivelatrice, nel diario che Andreotti tiene durante il periodo 1976-1979, ed ora pubblicato, all'interesse per l'affare Sindona non si accenna se non una sola volta, il 12 novembre 1977, quando il Presidente del Consiglio scrive:

« Polemica sull'elenco di depositanti della banca svizzera di Sindona. Deve ad ogni costo uscire alla luce questa lista altrimenti resterà il dubbio su tanti galantuomini. Prego Bisaglia di imporlo all'IRI per il Banco di Roma ».

Quasi che Andreotti non conoscesse esattamente come andavano le cose e non avesse collegamenti diretti con il Banco di Roma tramite il consigliere delegato Mario Barone e il consigliere d'amministrazione Fortunato Federici.

Non è un caso che i fatti illeciti e talvolta criminali che la Commissione ha documentato intorno a Sindona e poi la crescita dell'aggregato P 2, che si interseca con il sistema Sindona, siano potuti accadere soprattutto nel triennio di unità nazionale. Quando non viene esercitato il controllo che è compito proprio dell'opposizione e con gli strumenti, la capacità e la forza che potrebbe avere in Italia il partito comunista, allora la degradazione delle istituzioni e la crescita dei poteri occulti dietro alla scena politica ufficiale possono avvenire senza limiti.

1.5. — LA BATTAGLIA PER LA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI P 2.

A metà strada dei suoi lavori, la Commissione parlamentare d'inchiesta si è imbattuta nella P 2. Come è noto, i magistrati milanesi indagando sul periodo siciliano di Michele Sindona incontrarono il massone Joseph Miceli Crimi, che aveva organizzato la fuga del bancarottiere negli Stati Uniti, e da questi risalirono ai contatti con Licio Gelli ad Arezzo presi per conto di Sindona. È anche nota la dinamica del rinvenimento delle liste della P 2 e degli altri documenti di Gelli, effettuato con una intelligente, improvvisa e autentica operazione che ha messo fuori gioco tutti i possibili intralci e contromanovre.

A quel punto lo scontro per la pubblicazione dei documenti e delle stesse liste non fu di poco conto. Noi ci battemmo, nella Commissione e nel Parlamento, perché ciò avvenisse rapidamente, senza omissioni e senza lasciare spazio a manovre e a infingimenti. Gli ostacoli da superare non furono pochi né facili, essendo molto alta, come poi è stato ampiamente dimostrato, la posta in gioco, proprio in termini di potere. Fummo in prima linea a chiedere che la Commissione acquisisse *tutto* il materiale sequestrato dai giudici milanesi presso gli uffici gelliani di Castiglione Fibocchi usando delle facoltà, che la Commissione stessa aveva, di accesso ai procedimenti connessi con il caso Sindona. Le opposizioni e le resistenze nella Commissione non furono poche da parte di chi non voleva che il materiale fosse acquisito o che fosse acquisito soltanto per la parte riguardante strettamente il caso Sindona. L'intelligente decisione dei giudici milanesi di trasmettere alla Commissione gran parte del materiale gelliano permise invece di assicurare ad una sede istituzionale come la Commissione parlamentare d'inchiesta sul caso Sindona una documentazione che altrimenti sarebbe rimasta coperta dal segreto istruttorio con le relative possibili utilizzazioni improprie.

La nostra tesi, che sostenemmo in Commissione e pubblicamente, era che l'unica garanzia contro i giochi perversi delle voci, che già si erano messi in moto, fosse la completa pubblicità del

materiale. E ciò sarebbe stato possibile solo attraverso la Commissione parlamentare d'inchiesta. Ma anche quando riuscimmo a far arrivare i documenti in Commissione furono messi in atto altri tentativi per bloccarne la pubblicazione.

Il Governo Forlani aveva chiuso nei propri armadi lo scottante materiale e, in occasione di un dibattito alla Camera del 19 maggio 1981, il Presidente del Consiglio sostenne ancora la necessità e l'opportunità di non rivelare la documentazione della loggia, comprendola con varie motivazioni. In quella occasione, quando già le carte in oggetto erano nella cassaforte della Commissione, intervenimmo alla Camera dicendo a Forlani che « si vergognasse » di quanto stava facendo. Subito dopo la Commissione, superando gli ulteriori tentativi messi in atto da parte di alcuni di coprire con il segreto di Stato il palinsesto della loggia P 2, decise di rendere tutto il materiale pubblico, provocando immediatamente la pubblicazione delle liste P 2 da parte dello stesso Presidente del Consiglio che, in tal modo, sconfessò il suo stesso operato contraddicendo ciò che aveva sostenuto alcuni giorni prima in aula alla Camera. Con la scoperta della P 2, cadeva Forlani nel cui Governo figuravano ministri e sottosegretari piduisti democristiani, socialisti e repubblicani, e si apriva la cosiddetta « questione morale ».

1.6. — SISTEMA SINDONA E SISTEMA P 2.

Certamente, come è stato osservato da più d'uno, non è un caso che la trama P 2 sia cominciata a venire alla luce attraverso l'*affaire* Sindona sia, prima, per l'azione encomiabile dei magistrati milanesi e palermitani sia, poi, ad opera della Commissione d'inchiesta. Sulle connessioni fra sistema P 2 e sistema Sindona ci soffermiamo nel capitolo quinto. Qui basti osservare quel che abbiamo già messo in rilievo sullo sviluppo della vicenda Sindona, e cioè che anche per la P 2 vale il discorso che è possibile mettere le mani nella scoperta del governo occulto, e quindi combatterlo, solo allorché si esercita una piena dialettica democratica fra governo e opposizione senza i negoziati compromissori sui quali affonda la democrazia politica e si consolida il regime, che è fatto innanzitutto di mancanza di scontro politico, quindi di esercizio di controllo.

1.7. — IL COMPITO ULTERIORE: SVELARE I MECCANISMI DI POTERE DEL REGIME.

La Commissione parlamentare di inchiesta sul caso Sindona ha concluso i suoi lavori in tempi relativamente brevi rispetto alle prassi delle Commissioni di indagine (si pensi solo agli oltre dieci anni della Commissione antimafia senza risultati concreti). Ci sono stati molti momenti nei quali si è tentato di effettuare l'ostruzio-

nismo ai lavori, fra cui quello nel quale si è impedito il confronto fra il coordinatore della direzione strategica sindoniana, avvocato Guzzi, e il principale interlocutore politico, onorevole Andreotti: motivo per il quale siamo ricorsi all'estremo strumento delle dimissioni per suscitare positive reazioni che infatti hanno, in un secondo momento, consentito di effettuare il confronto.

La Commissione ha sciolto alcuni nodi, ricostruito dei fatti, accertato molte responsabilità. Molti sono stati i testimoni reticenti o che hanno detto il falso anche fra coloro che occupano posizioni di responsabilità e ciò ha costituito uno spettacolo fra i più degradanti per molti dei protagonisti della vicenda. Basta fare solo l'esempio del penoso gioco di irresponsabilità e di piccole e grandi menzogne di cui sono stati protagonisti tutti, indifferentemente, coloro che si sono occupati della « lista dei 500 ».

Molto di più si sarebbe potuto ottenere dalla Commissione di inchiesta se i suoi lavori si fossero svolti pubblicamente e sotto l'occhio delle telecamere sicché menzogne, reticenze, ridicole versioni sarebbero divenute meno possibili per quel controllo dei cittadini che è una delle caratteristiche dei genuini processi democratici.

Molto ancora rimane da fare: una parte del lavoro per mettere a nudo i meccanismi occulti del potere, di cui la vicenda Sindona è stata una parte, è affidata alla Commissione parlamentare d'inchiesta sulla loggia P2, istituita in seguito all'azione della Commissione d'inchiesta sul caso Sindona.

Certo un altro scandalo è stato rappresentato dal modo in cui i partiti che compongono la maggioranza governativa (democrazia cristiana, partito socialista italiano, partito socialista democratico italiano, partito repubblicano italiano, partito liberale italiano) hanno voluto concludere con una relazione assoltrice, approvata di stretta misura, i lavori della Commissione. Ciò non stupisce (anche se indigna) da parte dei democristiani, che han dovuto far quadrato per coprire l'operato del proprio partito e di alcuni dei più importanti *leaders*. Ma non si comprende il comportamento dei socialisti, allineati alle tesi innocentiste ad oltranza dei democristiani, dei liberali e di quei repubblicani che, votando per la relazione democristiana, hanno contraddetto la loro usurpata auto-definizione di moralizzatori e la stessa opera di Ugo La Malfa che, ad un certo punto della sua attività di ministro, contribuì a bloccare l'ulteriore espansione di Sindona. Ecco ancora un caso di « giustizia politica ».

La battaglia che abbiamo condotto intorno al caso Sindona non è finita. Più che mai si rende necessaria l'ulteriore iniziativa di quanti, uomini e forze politiche, credono che verità e giustizia non possono essere subordinate a nessuna « ragion politica » e « di Stato », e che la nostra libertà, di tutti, è affidata alla continua azione per svelare e contrastare i meccanismi di potere che sostengono il regime.

CAPITOLO SECONDO

ASCESA DI SINDONA: COMPLICITA E PADRINAGGI

2.1. — IL VATICANO.

2.1.1. — *L'incontro di Paolo VI con Sindona.*

Una domanda ricorre spesso fra chi ha cercato di far luce nella vicenda sindoniana: da dove il banchiere senza tradizione e senza mezzi alle spalle ha preso il denaro per costruire un grande impero finanziario allargando vorticosamente il giro degli affari?

Il Vaticano con le sue grandi risorse finanziarie ha certamente costituito uno dei retroterra di Sindona, sia come finanziatore che come *partner* in molte imprese nelle quali l'intreccio fra il sistema del banchiere siciliano e la finanza della Santa Sede si stringe alla fine degli anni sessanta.

Racconta Malachi Martin, un autorevole ex gesuita che ha esaminato in *The Final Conclave* (New York, pag. 24) le vicende del pontificato di Paolo VI negli anni settanta:

« È tarda notte nello studio papale al terzo piano del palazzo apostolico. Non c'è stato un tempo e un luogo più esclusivo, sicuro e privato di quello scelto da molti papi in precedenza per incontri ultrasegreti.

L'incontro riguarda le finanze vaticane. Questo tipo di incontri è stato riservato al papa per oltre mille anni.

Paolo VI è solo con il finanziere Michele Sindona. I papi molto spesso hanno preferito condurre da soli questo tipo di affari ad alto livello.

Non c'è traccia ufficiale di questo incontro nel libro degli appuntamenti, come non c'è mai stata in precedenza. In ogni settimana di ogni anno nella storia dei papi, così come nella storia dei capi di governo e di Stato, dei re e dei presidenti di grandi società, sappiamo che ci sono stati siffatti non-incontri. Paolo VI arriva ad un accordo, mettendo la sua firma come papa ad un documento contrattuale bilaterale. Il Vaticano è pieno di tali documenti.

In virtù di quella firma, Paolo VI impegna e vincola una buona parte della finanza vaticana e delle risorse papali. I papi hanno sempre e giustamente considerato se stessi come gli

unici amministratori responsabili di quello che è sempre stato chiamato a Roma " il patrimonio di Pietro ".

La scena è unica soltanto per un verso. Con la sua firma, papa Paolo autorizza il finanziere a vendere gli interessi di controllo del Vaticano (350 milioni di dollari del tempo) nella grande conglomerata Società Generale Immobiliare. Con quella firma Paolo VI consente anche a Sindona l'accesso agli altri fondi del Vaticano per ulteriori investimenti...

È ora un fatto esplicitamente ammesso che la firma del contratto fra Paolo VI e Sindona avvenne in quelle circostanze. Inizialmente il Vaticano l'aveva smentito, dichiarando che la firma era avvenuta fra Sindona e il cardinal Guerri, un anziano prelado del Vaticano ».

L'accordo siglato direttamente dal papa Paolo VI nella primavera 1969 fa di Sindona da allora in poi il maggior fiduciario della finanza vaticana, sopravanzando tutti gli altri legami tradizionali fra gli uomini e le strutture della Santa Sede e i banchieri del mondo finanziario cosiddetto « cattolico » in Italia. In questa veste di rappresentante del Vaticano, e quindi di una potenza finanziaria di respiro internazionale pari a quello di uno Stato, Sindona può presentarsi sulla scena internazionale con prestigio e potenza, stringendo alleanze e collegamenti che non sarebbero né concepibili né legittimati se si fosse trattato di un singolo banchiere agente per se stesso.

Il valore patrimoniale dei beni mobili e immobili posseduti dal Vaticano era stimato alla fine degli anni sessanta in 4,8 miliardi di dollari, provenienti dai due organismi operanti nel minuscolo Stato del Vaticano: l'Istituto per le Opere di Religione (I.O.R.) e l'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica (A.P.S.A.). L'IOR con tre miliardi di dollari stimati in quel periodo poteva liberamente muovere capitali in tutto il mondo fuori da ogni controllo e regola nazionale. L'APSA amministrava un miliardo e ottocento milioni di dollari, un capitale che aveva avuto origine dalla somma (2,4 milioni di lire del tempo) che il Governo italiano presieduto dal cavalier Benito Mussolini aveva versato alla Santa Sede in forza del Concordato del 1929 come risarcimento delle confische che lo Stato italiano aveva effettuato all'indomani di Porta Pia.

Alla fine degli anni sessanta Paolo VI decide di smobilitare gli investimenti italiani spostandoli sul mercato internazionale e in particolare su quello degli eurodollari. Alla base di quella scelta c'è una valutazione negativa della situazione economico-finanziaria italiana, incentivata dalla decisione del 1968 delle autorità italiane di porre fine all'esenzione fiscale per i dividendi delle azioni possedute dal Vaticano, direttamente o indirettamente. Così l'IOR, alla cui testa è andato monsignor Paul Marcinkus, procede nella operazione smobilitazione degli investimenti italiani e entrata in massa sul mercato internazionale. Sindona diviene al tempo stesso il maggiore artefice di questa nuova linea d'azione, il consigliere più ascoltato in Vaticano e il *partner* di gran parte delle operazioni messe in atto dal 1969 in poi.

2.1.2. - Origine e sviluppo dell'intreccio finanziario.

La vendita della Società Generale Immobiliare a Sindona, in cui il Vaticano conserva il 3 per cento delle azioni, è il punto di partenza della smobilitazione finanziaria vaticana e dell'intreccio sempre più stretto IOR-sistema Sindona. Per conto del Vaticano Sindona trasferisce 40 milioni di dollari alla Paribas Transcontinental (una sussidiaria della Banque de Paris et des Pays Bas), e con 15 milioni di dollari viene acquistata in *copartnership* la Gulf and Western. Smobilitando la partecipazione azionaria nelle Condotte d'Acqua (1969), nella Pantanella (1969) e nella Serono, produttrice anche di antifecondativi (1970), l'IOR acquista azioni in una serie di grandi multinazionali (General Motors, General Electric, Shell, Gulf, IBM) e in alcune compagnie aeree, oltre a divenire comproprietario con Sindona della Banque de Financement (Finabank) di Ginevra e partecipare alla Wolff Bank di Amburgo. Le due banche italiane di Sindona, la Banca Privata Finanziaria e la Banca Unione, possono giovare di una partecipazione azionaria vaticana, oltre che custodire una forte fetta di depositi accumulati oltre Tevere. Massimo Spada, il più tipico esponente della finanza vaticana e cattolica, che si trovava alla testa della Banca Unione anche prima che Sindona ne assumesse il controllo, oltre che in decine di consigli di amministrazione di banche e finanziarie della stessa area (dal Banco di Roma alla Banca Cattolica del Veneto, dalla Bastogi alla Italmobiliare, dalla RAS all'Italcementi), rimane con Sindona a capo della Banca Unione ed entra nella amministrazione della Banca Privata Finanziaria (per cui nel 1980 viene arrestato per concorso in bancarotta fraudolenta pluriaggravata).

Anche i legami proprietari con la banca Hambros di Londra e con la Continental Bank of Illinois presieduta da David Kennedy, già segretario al tesoro con Nixon e poi ambasciatore presso la NATO a Bruxelles, sono stabiliti grazie alle risorse vaticane e alla loro gestione sindoniana. Una larga finanziaria basata nel Liechtenstein, Fiduciary Investment Services, con sede romana presso la banca sindoniana, opera per l'IOR sul mercato americano acquistando la maggioranza del pacchetto azionario della statunitense VETCO, per cui il Vaticano incorrerà in un incidente che gli costerà il pagamento di una multa per irregolarità di 320.000 dollari.

L'intreccio fra il sistema che Sindona costruisce e il Vaticano è perciò strettissimo. C'è un patto di ferro fra il banchiere rampante e le strutture finanziarie vaticane, un patto che si traduce in operazioni effettuate da Sindona per conto del Vaticano o in vere e proprie *copartnerships*. Si aggiunga a ciò la stretta colleganza con Marcinkus, il nuovo gestore del «tesoro di Pietro», le comuni partecipazioni in holdings e finanziarie nei paradisi fiscali e la moltiplicazione di affari comuni grandi e piccoli. Fra questi ultimi v'è la messa in opera di efficaci canali per la esportazione di valuta dall'Italia in un periodo in cui si era determinata una vera e propria psicosi di sfiducia sulla capacità di tenuta economico-finanziaria italiana. Gran parte del copioso trasferimento di capitali

effettuato attraverso le banche sindoniane nel periodo 1970-1974 passa per l'Istituto opere di religione, che ha il vantaggio di operare al di fuori di ogni controllo valutario.

2.1.3. — *Il canale IOR per l'esportazione di capitali dall'Italia.*

Nella sua deposizione all'autorità giudiziaria, un funzionario sindoniano, Gianluigi Clerici, direttore generale della Banca Privata Finanziaria, membro del comitato esecutivo della Finabank e procuratore della Mofi, descrive analiticamente la tecnica del passaggio del denaro dall'Italia alla Svizzera, effettuato tramite un conto dell'IOR sulla Banca Privata Finanziaria, collegato con un conto cumulativo della Mofi sulla Finabank di Ginevra, da cui partivano le somme dirottate tramite depositi verso investimenti internazionali, passando per un'altra scatola finanziaria sindoniana, la Liberfinco. È assai probabilmente questa la strada attraverso cui anche gli « eccellenti » esportatori di valuta (noti con la denominazione di « lista dei 500 ») per complessivi circa 41 milioni di dollari compiono il tragitto di uscita dall'Italia per porre a frutto i loro capitali trasformati in dollari, franchi svizzeri e marchi tedeschi al riparo dalle incertezze e instabilità della lira. Nel momento in cui le banche sindoniane sono al collasso, nel luglio 1974, e si verifica la corsa, da una parte, al salvataggio delle banche nell'interesse di Sindona e, dall'altra, al recupero del denaro dei depositanti transitato attraverso le banche in un vorticoso e oscuro giro internazionale, in prima fila si trova proprio l'IOR, seguito appunto dagli esportatori di capitale, fra i quali « i 500 ».

Il cosiddetto « cordone sanitario », cioè il blocco dei rimborsi, istituito nel luglio 1974 dall'autorità monetaria competente, la Banca d'Italia, è rotto in favore dell'IOR e degli esportatori di capitali, « i 500 », che probabilmente avevano usato il canale vaticano come canale tecnico di esportazione. Quello stesso Luigi Mennini, presidente dell'IOR, che personalmente concordava con la sindoniana Banca Privata Finanziaria le modalità del passaggio delle somme all'estero, impone agli uomini del Banco di Roma nel luglio-agosto 1974, e fa direttamente pressione sulla Banca d'Italia affinché le somme dello IOR, per milioni di dollari, siano rimborsate puntualmente alla scadenza dei contratti, cosa che avvenne nonostante le direttive generali che avrebbero dovuto escludere i rimborsi sia in favore dell'IOR che in favore degli esportatori di valuta camuffati da depositi fiduciari bilaterali fra Banca Privata Finanziaria e Finabank (entrambe con partecipazioni azionarie vaticane).

Questi ed altri episodi dell'estate 1974, al momento della crisi e del *crack*, stanno ulteriormente a dimostrare quanto fossero stretti fino alla coincidenza i legami degli interessi vaticani con quelli sindoniani, consolidatisi nel corso di un quinquennio con piccole e grandi operazioni finanziarie internazionali anche illegittime come l'esportazione dei capitali. L'effetto della alleanza talora divenuta simbiosi fra Vaticano e Sindona è duplice: da un lato la legittimazione di Sindona sul piano interno e internazionale, che gli con-

sente di ascendere nell'obiettivo della creazione di un impero finanziario; e dall'altro il potere acquisito da Sindona nei confronti delle autorità italiane, che vedono in lui non più e non solo un banchiere privato ma l'ombra di San Pietro. Questo retroterra è certamente una delle chiavi di lettura del sistema di potere di Sindona.

2.2. — IL BANCO DI ROMA.

2.2.1. — *La nomina di Mario Barone ad amministratore delegato.*

Per muoversi agevolmente sulla scena italiana, Sindona ha bisogno di stabilire alleanze nel mondo bancario lavorando nelle contraddizioni di interessi che contrappongono gruppi a gruppi di banchieri, prima fra tutte quella tradizionale fra finanza cosiddetta « laica » e finanza cosiddetta « cattolica ». In questo quadro si deve considerare il rapporto privilegiato che Sindona stabilisce con il Banco di Roma, elemento di punta della finanza cattolica con partecipazione vaticana dell'IOR: un rapporto che diviene alleanza negli anni 1973-1974 e che poi si tramuta in connivenza nel periodo del caos e della crisi delle banche sindoniane (estate 1974), e quindi in conflitto dopo il crollo del settembre 1974, analogamente a quanto avviene con altri gruppi (per esempio con quello di Roberto Calvi).

La nomina nel marzo 1974 di Mario Barone ad amministratore delegato del Banco di Roma, con una procedura innovativa avallata dall'IRI, che porta da due a tre gli amministratori delegati, deve essere inquadrata, secondo alcune dichiarazioni, anche come il frutto delle pressioni di Sindona al fine di mettere un uomo in qualche modo a lui collegato al vertice di una delle tre banche di interesse nazionale. Certo è che Barone è protetto da Giulio Andreotti, che in questo periodo si avvale della « consulenza » di Sindona; e che la nomina di Barone risulta dovuta proprio alla pressione di Andreotti come esplicitamente dichiara Fanfani di fronte alla Commissione, quando afferma che si doveva riconoscere all'ex Presidente del Consiglio per aver accettato di rientrare al Governo (Rumor) dopo un periodo di assenza. È anche certo che Fanfani, allora segretario politico della democrazia cristiana, e tutto il partito di maggioranza relativa hanno un debito di gratitudine con Sindona per avere questi messo a disposizione della battaglia contro il divorzio, ed in particolare per il *referendum*, due miliardi di lire, oltre ad aver fatto molte altre donazioni e ad avere intrecciato comuni affari. Bordoni riferisce che il 31 marzo 1974 Sindona brinda alla nomina al Gran Hotel di Roma, con Barone presente, dopo aver fatto telefonate di ringraziamento a Fanfani e Andreotti, e gli dice:

« È l'inizio di una collaborazione finanziaria fra il Banco di Roma e il mio gruppo »,

e « questo (Barone) è l'uomo con cui tu dovrai vedertela in futuro ».

Le dichiarazioni di Bordoni non sono certo attendibili al cento per cento: ma non v'è dubbio che la nomina di Barone avviene in un clima di intesa e di collaborazione fra Sindona e Banco di Roma, con alle spalle il padrinaggio della democrazia cristiana e del Vaticano. Barone, nominato responsabile del settore internazionale della banca, giocherà nei mesi successivi un ruolo importante nelle relazioni con le banche sindoniane, con cui del resto, il Banco di Roma aveva già avuto momenti di stretta collaborazione.

2.2.2. - I legami privilegiati con Sindona.

Sono del resto inspiegabili due aspetti dell'attività del Banco di Roma che lo vedono operare insieme con il gruppo Sindona fin dal 1973, se non in chiave di collusione e di reciproco appoggio per ragioni di politica complessiva. La banca di interesse nazionale durante il 1973 si avvale dei servizi di una finanziaria costituita da Sindona e da Bordoni, la Moneyrex, per operazioni che avrebbe tranquillamente potuto compiere in proprio: nel bilancio di un anno della finanziaria, il Banco di Roma risulta il maggiore cliente come quota di servizi effettuati dalla istituzione sindoniana diretta dal « mago dei cambi » Carlo Bordoni. Ed ancora più misteriosa, se non si ricorre alla chiave di interpretazione delle direttive politiche, è la ragione per la quale due prestiti internazionali all'Italia, effettuati dal CREDIOP-ICIPU rastrellando danaro sul mercato estero attraverso consorzi di banche e curati dal Banco di Roma, in data 27 luglio 1973 e 31 dicembre 1973, sono appoggiati e fatti sottoscrivere come capofila dalla sindoniana Franklin Bank di New York. Il prestito del luglio 1973 vede come sottoscrittori il Banco di Roma-Nassau e la Franklin Bank; per il secondo, del dicembre 1973, per il quale il Banco di Roma è il solo agente e responsabile, si appoggia gran parte della somma (132 milioni di dollari), alla banca sindoniana, che peraltro non riesce a far fronte agli impegni presi e con un rapido giro cede le proprie obbligazioni alla Edilcentro International-Nassau di Sindona e poi al Banco di Roma-Nassau. Il tutto non senza aver prima pagato una ingente tangente di 200.000 dollari, sotto ricatto della scadenza contrattuale, alla Franklin Bank sindoniana in procinto di entrare in crisi. Questa complicata operazione non ha altro senso se non quello di dare prestigio internazionale a Sindona, già sotto il tiro delle autorità di controllo statunitensi, offrendogli ancora una volta la possibilità di figurare come un « benefattore » dell'Italia. Di questa triste vicenda, fatta di connivenza e di compiacenza, portano le responsabilità il Banco di Roma e, probabilmente, se ci furono autorizzazioni o magari direttive e orientamenti, il vertice della Banca d'Italia, che acconsentì che in una operazione ufficiale di un ente pubblico (CREDIOP) giocasse un ruolo di primo piano Sindona con l'unico obiettivo di offrirgli una copertura internazionale.

2.2.3. — *Il prestito dei 100 milioni di dollari e la gestione delle banche sindoniane.*

Quando nel maggio 1974 Sindona è in difficoltà si rivolge al Banco di Roma per un prestito. Era ovvio che in Italia l'interlocutore privilegiato e più malleabile fosse la banca controllata da amministratori legati alla democrazia cristiana, con la quale aveva già intrattenuto svariati rapporti di affari. Il 20 giugno, bruciando tutte le tappe e le prescritte procedure, il Banco di Roma concede un prestito di 100 milioni di dollari alle banche del gruppo sindoniano, facendolo transitare per il Banco di Roma-Nassau a firma del responsabile esteri Mario Barone. Il prestito — come è stato ampiamente e dettagliatamente messo in risalto da più di un documento in sede giudiziaria, in sede di liquidazione e nella stessa relazione parziale concernente lo stato dei lavori presentata dalla Commissione al Parlamento il 28 luglio 1981 (doc. XXIII, n. 2-*quinquies*) — è effettuato con procedure illegittime sia per la mancata o posteriore autorizzazione dell'Ufficio italiano dei cambi, sia sotto l'aspetto delle garanzie offerte da società (Finambro, Società Generale Immobiliare) che per le loro consistenze patrimoniali non avrebbero potuto prestarle, sia per le garanzie di impiego delle risorse messe a disposizione da un ente di diritto pubblico, sia infine per l'altissimo tasso di rischio che l'operazione comportava.

Ma al di là di questi aspetti tecnici, la sostanza di quest'atto messo in opera dal Banco di Roma con la copertura e l'autorizzazione della Banca d'Italia ha delle gravissime implicazioni di « linea politica ». Di fronte alla crisi del gruppo e delle banche sindoniane, rivelatasi in tutta la gravità non solo in Italia ma anche negli Stati Uniti, dove erano state scoperte a carico della Franklin Bank perdite per oltre 40 milioni di dollari in azzardate e oscure operazioni valutarie, la scelta dei dirigenti del Banco di Roma è di inserirsi nella crisi con una deliberata ambiguità di intenti. In un primo momento coesistono nelle intenzioni del Banco di Roma sia la volontà di sostenere Sindona che quella di assorbire eventualmente il sistema sindoniano; in un secondo momento la banca di interesse nazionale mira esclusivamente ad assorbire le banche sindoniane scaricando i relativi oneri sulla collettività. E tutto ciò con la benedizione della Banca d'Italia, senza il cui consenso l'operazione prestito non avrebbe potuto essere perfezionata e condotta a termine. Dopo tre settimane dal prestito dei 100 milioni di dollari, l'8 luglio, il Banco di Roma si insedia massicciamente nella gestione del sistema bancario e in parte finanziario sindoniano distaccando 40 funzionari alla Banca Unione, alla Banca Privata Finanziaria e alla Edilcentro-Società Generale Immobiliare che, attraverso le consociate estere a Ginevra, in Lussemburgo, a Nassau ed alle Isole Cayman, costituisce il polmone per le operazioni speculative internazionali sui cambi e sulle merci. Attraverso la ricognizione dei funzionari, il Banco di Roma viene a conoscenza dei dettagli del caos sindoniano, delle vastissime irregolarità di ogni tipo, del disastroso stato debitorio e di tutti gli imbrogli messi in atto dalla perversa attività finanziaria e bancaria sindoniana.

Il Banco di Roma va avanti nella finzione della gestione « ordinatrice » del sistema sindoniano, ponendosi progressivamente in maniera sempre più esplicita l'obiettivo di assorbirlo e di sostituirsi allo sfacelo sindoniano, e mutando così l'originale ruolo di alleato di Sindona in quello di chi vuole partecipare, con l'approvazione superiore e con i costi accollati al contribuente, ai vantaggi della divisione delle spoglie.

Il denaro del prestito, per il quale il Banco di Roma rivendica la reintegrazione della Banca d'Italia, finisce per beneficiare i responsabili del dissesto con l'impiego all'interno del gruppo della somma, senza contribuire in alcun modo al compito del salvataggio. Scrive il commissario liquidatore:

« Sorprende e addolora che 100 milioni di dollari sono stati spesi da una azienda pubblica quale il Banco di Roma che operava tramite la sua consociata di Nassau, quasi per nulla » (Relazione del commissario liquidatore della Banca Privata Italiana, parte II, vol. III).

I responsabili distaccati nelle banche sindoniane, di concerto con i dirigenti del Banco di Roma Ferdinando Ventriglia, Mario Barone e Giovanni Guidi, accettano di farsi invischiare in operazioni se non illecite quanto meno discutibili e probabilmente illegittime anche sotto l'aspetto legale, quali l'impiego distorto del prestito dei 100 milioni di dollari, i rimborsi all'IOR, ad altre entità finanziarie sindoniane e a singoli esportatori di valuta (« i 500 »), il subentro e poi la collaborazione all'occultamento di operazioni di speculazione internazionale per conto proprio e per conto terzi effettuate tramite il sistema Edilcentro-Gemoes in Italia e relative consociate all'estero.

2.2.4. — Il balletto fra Carli e Ventriglia.

Non v'è dubbio che tutto il coinvolgimento del Banco di Roma nelle banche sindoniane dal giugno al settembre 1974 sia avvenuto in seguito agli orientamenti e alle direttive impartite dalla Banca d'Italia. A questo proposito il balletto di responsabilità fra Ventriglia e Carli è significativo. Carli parla di *moral suasion*, Ventriglia esplicitamente afferma che il Banco di Roma è stato solo « il braccio operativo » dell'istituto centrale. Tuttavia la sostanza del problema non muta: da una parte il governatore opera costantemente per il salvataggio delle banche sindoniane affidandone la parte operativa al Banco di Roma; dall'altra il Banco di Roma applica le direttive e la scelta di fondo del governatore che vuole il salvataggio, per insediarsi fra le spoglie dell'impero sindoniano. A mano a mano che la situazione si fa più grave (in termini di caos, di debiti, di accertamento di illeciti, di impegni in scadenza) Ventriglia esce allo scoperto rivendicando apertamente il merito del Banco di Roma nell'effettuazione di servizi il più delle volte illegittimi per conto dell'istituto di emissione. Evidentemente la complicità e la connivenza hanno un prezzo. L'amministratore delegato del Banco

di Roma mette ripetutamente nero su bianco per cautelarsi di fronte al governatore; il 25 luglio scrive:

« Il Banco di Roma ritiene... di poter continuare a dare un contributo alla gestione delle due banche solo attraverso il lavoro dei suoi uomini. Nessuna decisione il Banco, di Roma si sente di adottare per quanto attiene al rilievo delle azioni e la conseguente gestione diretta... l'onere... si aggirerebbe sui 35-40 miliardi... A tanto dovrebbe poi ammontare la compensazione che il Banco di Roma dovrebbe ottenere per il *servizio reso alla stabilità del sistema* [sottolineatura del relatore].

Mezzi e forme di tale compenso saranno da Lei stabiliti e noi saremo pronti ad accettarli ».

Successivamente altre lettere (29 agosto e 3 settembre) e interventi di Ventriglia, dopo che l'accertamento stimato delle perdite diviene progressivamente di 74 miliardi di lire e poi di circa 168, rivendicano l'acquisizione della Banca Privata Italiana al Banco di Roma e quindi nel momento in cui si profila un progetto di intervento delle 3 banche di interesse nazionale consorziate (12 settembre), il primo amministratore del Banco di Roma in maniera scoperta e arrogante chiede « una posizione di comando » e il 51 per cento della partecipazione azionaria nella costituenda banca erede di quelle sindoniane.

Il Banco di Roma da alleato di Sindona si trasforma in esecutore del suo crollo, salvo a voler beneficiare dell'eredità. In nome della « stabilità del sistema » si compiono molti misfatti: si tiene in vita l'organismo sindoniano procrastinandone il crollo con la speranza di evitarlo; si opera non più in difesa dell'interesse generale, ma di quello di un istituto di credito pubblico e nel frattempo si mettono in atto operazioni di malaffare finanziario come il rimborso dei 500 esportatori di capitali. A questo proposito appare ancora oggi incredibile come dopo anni di indagini i dirigenti del Banco di Roma, in particolare Ventriglia e Barone, con il coinvolgimento di Carli, abbiano continuato a tenere comportamenti reticenti, quando non ad affermare il falso, in tutto o in parte, su una vicenda in sé minore ma divenuta emblematica dello scandalo Sindona.

Perché tutto ciò accade? È ragionevole affermare che tutto ciò può avvenire perché prende forma un sistema di omertà e di complicità che partendo da Sindona si allarga a comprendere il Banco di Roma nella sua volontà espansionistica, nonché il retroterra di potenze finanziarie e politiche che sono collegate al Banco di Roma, e cioè il socio Vaticano-IOR e il padrino politico democrazia cristiana, responsabile della lottizzazione nelle nomine in un istituto tradizionalmente demandato alla sua « cura ».

2.3. — LA BANCA D'ITALIA.

2.3.1. — *Le gravi irregolarità riscontrate nelle ispezioni del 1971-72.*

Di fronte alla scoperta della massa di illiceità e delle colossali truffe commesse da Sindona con il suo impero finanziario e ban-

cario in Italia e all'estero, sorge ancora naturale un'altra domanda: come è stato possibile che un siffatto sistema potesse prosperare e addirittura essere per un certo periodo indicato come elemento dinamico e rinnovatore del capitalismo finanziario italiano? Le risposte che di volta in volta sono state date in questi anni hanno chiamato in causa l'ignoranza e la segretezza dei meccanismi perversi sindoniani svelati solo *a posteriori*, oppure l'inadeguatezza di leggi e regolamenti per frenare e imbrigliare la forza di un potere finanziario selvaggio.

Queste risposte non sono soddisfacenti, tantomeno se si passa dal livello della opinione pubblica a quello delle autorità responsabili della direzione monetaria, finanziaria e bancaria. In particolare sono troppi e continuativi gli elementi che provano che la massima autorità in materia, la Banca d'Italia, tenne rispetto alla vicenda Sindona un atteggiamento frutto di una scelta politica di sostanziale protezione o sostegno, in tutto il periodo (fino al *crack* del settembre 1974) in cui il banchiere sembrava marciare a gonfie vele, anche se non mancano aspetti apparentemente contraddittori nei comportamenti dell'istituto di emissione rispetto ad un settore o ad un altro dell'attività del sistema sindoniano.

La Banca d'Italia con il suo massimo responsabile, il governatore Guido Carli, ebbe molte occasioni negli anni precedenti il *crack* per impedire legittimamente che il sistema sindoniano continuasse ad agire in maniera perversa e selvaggia espandendo la propria area di potere ed influenza, semplicemente usando gli strumenti che la legge offriva in quel momento. Ma ciò comportava un tipo di decisione che non fu presa.

La prima occasione è offerta dalle ispezioni che l'istituto attraverso il settore della vigilanza compie nell'inverno 1971-1972 presso le due banche sindoniane, la Banca Unione e la Banca Privata Finanziaria. I risultati di quelle ispezioni sono chiari: sono accertati gli aspetti di rischio, di speculazione e di irregolarità delle due banche. Per la Banca Privata Finanziaria il giudizio complessivo, relazionato il 17 aprile 1972, è il seguente:

« L'azienda svolgeva in prevalenza attività finanziaria e di intermediazione in cambi e titoli specialmente nell'ambito delle società appartenenti ad *holdings* facenti capo agli azionisti ed in particolare a quello di maggioranza. Nettamente sfavorevole il giudizio complessivo sulla situazione e sull'andamento della banca, basato sui normali criteri valutativi ».

Le irregolarità esaminate agli effetti delle responsabilità indicano:

« Violazione dell'articolo 38 della legge bancaria, conflitto di interessi *ex* articolo 2301 del codice civile;... irregolare, alterata o omessa registrazione di fatti di gestione; tenuta di una seconda contabilità economica riservata; importi esposti sul mod. 81 vig. notevolmente diversi da quelli effettivi; riserva obbligatoria inferiore al dovuto di lire 1527 milioni...; presentazione al risconto presso la Banca d'Italia di effetti non scon-

tati e non contabilizzati; consegna di libretti al portatore per lire 2360 milioni senza ritiro di ricevuta; relazioni fuori zona o eccedenti il limite legale; altre numerose irregolarità nel settore valutario ».

Perciò la relazione conclude:

« Si ritiene che la situazione dell'azienda vada esaminata sotto il profilo dell'applicabilità o meno dell'articolo 57 della legge bancaria, punti *a)* e *b)* ».

Si propone cioè il commissariamento, la liquidazione coatta e lo scioglimento degli organi amministrativi.

Analogamente per la Banca Unione (24 marzo 1972) il giudizio complessivo risulta

« negativo sia per taluni aspetti tecnici e sia, soprattutto, per i criticabili sistemi di comportamento che vanno dall'istituzione di inammissibili contabilità riservate e dalla mimetizzazione di fatti aziendali alla carenza di ogni forma di controllo ed alle deficienze dell'apparato contabile organizzativo. La gestione dell'azienda è apparsa improntata a criteri di condotta che non si addicono ad un ente che esercita funzioni di interesse pubblico ai sensi dell'articolo 1 della legge bancaria ».

E quindi, dopo aver messo in luce una serie di irregolarità

« illecita costituzione di due contabilità riservate...; fidi eccedenti il quinto patrimoniale per lire 16 miliardi (fido complessivo lire 64 miliardi) (totale impieghi 39 miliardi) posti in essere abusivamente, alcuni dei quali malgrado l'espresso diniego dell'organo di vigilanza...; infrazioni e manchevolezze valutarie...; servizi di cassa a domicilio non autorizzati; riserva d'obbligo deficitaria di lire 500 milioni (adeguata nel corso degli accertamenti); riporti passivi simulati; fidi fuori zona abusivi...; impieghi scadenti e molto concentrati, sia per classi di importo (n. 70 assorbono il 69 per cento dei crediti erogati) che per rami di attività economica (oltre il 31 per cento destinato ad attività finanziarie e non commerciali) »

la relazione conclude indicando la necessità di ricorrere a provvedimenti di rigore quali l'applicazione dell'articolo 57 della legge bancaria, e cioè il commissariamento della banca.

A nessuna delle logiche (e dovute) conseguenze giunge la Banca d'Italia. Con ritardo (per la Banca Unione il 24 marzo 1972 e per la Banca Privata Finanziaria il 26 febbraio 1973, dopo ben otto mesi) vengono segnalate le irregolarità alla magistratura, la quale tuttavia non ha il compito di prendere provvedimenti amministrativi, spettando questi solo alla Banca d'Italia, ma solo iniziative di carattere penale. Queste, con il consueto *iter* lento, portano ad un mandato di cattura spiccato nell'ottobre 1974, quando già Sindona era stato dichiarato fallito e aveva preso la via dell'estero.

Anche la successiva sequenza delle ispezioni, con la sezione della vigilanza della Banca d'Italia che invia ispettori nelle banche

sindoniane (1972-1973) con compiti assai limitati di semplice verifica contabile, sta ad indicare che la scelta del governatore vuole favorire al massimo l'assestamento del sistema bancario sindoniano, fidando nella « buona volontà » del banchiere di regolarizzare la sua posizione, soprattutto dopo il trasferimento di Sindona all'estero, quasi che il carattere selvaggio delle attività bancarie della Banca Unione e della Banca Privata Finanziaria fosse legato alla persona fisica del Sindona e non al suo sistema di iniziativa e di intervento.

2.3.2. — *Carli sceglie il non-intervento nelle banche.*

Un'altra serie di occasioni per « fermare Sindona » il governatore Carli l'ha nel corso del biennio successivo alle prime ispezioni, attraverso l'esercizio dei poteri di autorizzazione e di orientamento che sono propri della Banca d'Italia. Carli ha più volte rivendicato a sé il merito di avere contribuito in maniera determinante a bloccare il progetto di dominio di Sindona nei suoi molteplici tentativi di costituire la più grande finanziaria italiana con respiro internazionale. Carli ricorda spesso la sua opposizione al rastrellamento della Bastogi attraverso l'OPA lanciata nel 1972, al disegno che mirava alla fusione di questa con la Centrale e all'acquisizione della Banca Nazionale dell'Agricoltura, e quindi la sua parte nel processo che impedì l'aumento di capitale della Finambro, processo protrattosi per tutto il 1973. Tutto ciò risponde al vero, ma questi atti, probabilmente dettati dalla volontà di impedire un cambiamento del rapporto di forza fra i vari gruppi finanziari italiani, non possono lasciare in ombra altre scelte effettuate dalla Banca d'Italia, che favorirono il libero dispiegarsi dell'attività espansionistica sindoniana per ciò che riguarda le sue banche e i gruppi finanziari con esse facenti sistema.

La Banca d'Italia autorizza la fusione fra la Società Generale Immobiliare, che rappresenta il maggiore « capitale » reale sindoniano ex vaticano, in cui l'IOR mantiene una partecipazione, e la Edilcentro. Il gruppo che ne deriva (Edilcentro — Società Generale Immobiliare — Gemoes — collegate estere) è quello attraverso cui fra la fine del 1973 e la primavera 1974 sono compiute le maggiori attività speculative del duo Sindona-Bordoni su merci, argento e platino, giocando per migliaia di miliardi su posizioni di ribasso e quindi contro la lira, mentre la situazione dell'Italia attraversava un periodo assai critico. Il fallimento delle due banche nell'estate 1974 con la voragine di debiti non può essere ricondotto — come sostiene Guido Carli — ad una attività fisiologica dovuta al passaggio dal regime dei cambi fissi ad uno di cambi fluttuanti (come nel caso della Herstatt Bank e, in parte, della stessa sindoniana Franklin Bank), ma deve imputarsi proprio in massima parte al collegamento ed al trasferimento di capitali fra Banca Unione e Banca Privata Finanziaria e la Edilcentro, che si era posta al centro di una intensissima attività speculativa.

Alla fine del 1973 la Banca d'Italia autorizza la fusione per incorporazione fra Banca Unione e Banca Privata Finanziaria; a ciò

segue il benessere del ministro del tesoro, in un momento in cui era già chiaro, e soprattutto doveva esserlo alla Banca d'Italia, che le due banche si trovavano in uno stato di insolvenza, come del resto afferma il commissario liquidatore Ambrosoli, il quale fa risalire all'agosto 1973 la definitiva perdita di consistenza degli istituti bancari sindoniani. Il processo di fusione fra due larve può quindi procedere fino all'ultimo compimento — che avviene paradossalmente nell'agosto 1974 (quando la nuova banca, la Banca Privata Finanziaria, sta per essere messa in liquidazione coatta) — proprio grazie alla prima autorizzazione della Banca d'Italia, che in tal modo si fa garante di un'attività bancaria delle cui profonde irregolarità era pure a perfetta conoscenza, sia attraverso le ispezioni che con gli altri strumenti di controllo di cui dispone una banca centrale. Appare in questo quadro tanto meno comprensibile, se non appunto in chiave di legittimazione sindoniana, la scelta di appoggiare dei prestiti internazionali all'Italia effettuati in tre riprese (primavera e autunno 1973, primavera 1974) dal CREDIOP attraverso la sindoniana Franklin Bank. L'appoggio è sì effettuato dalla « banca agente », il Banco di Roma, ma certamente viene non solo autorizzato ma probabilmente voluto e « consigliato » dalla Banca d'Italia, in possesso di contatti e di informazioni attraverso la statunitense Security and Exchange Commission (SEC), che aveva già messo gli occhi sugli imbrogli sindoniani anche negli Stati Uniti.

2.3.3. — *Ad ogni costo non far fallire Sindona.*

Un'altra scelta di non-intervento, anzi di intervento con l'obiettivo del salvataggio del sistema bancario sindoniano, è compiuta dalla Banca d'Italia nel periodo caldo della primavera-estate 1974. A maggio negli Stati Uniti la SEC sospende la Franklin Bank in borsa; Sindona è in crisi di liquidità: il caos e l'irregolarità di complesse operazioni finanziarie compiute attraverso i cosiddetti « depositi fiduciari » regnano alla Banca Unione e alla Banca Privata Finanziaria. Il governatore Carli consente, favorisce e stimola il prestito del Banco di Roma di 100 milioni di dollari a Sindona, invece di prendere quei provvedimenti drastici di liquidazione coatta che avrebbe legalmente potuto prendere già due anni prima. Si preoccupa dell'« equilibrio del sistema » e continua a volere ignorare la vera situazione di insolvenza e di irregolarità delle banche sindoniane. Anche quando verso la metà di luglio 1974 gli ispettori della Banca d'Italia (dottor Vincenzo Desario e dottor Calogero Taverna), entrati nelle banche insieme con l'assunzione della amministrazione da parte del Banco di Roma, comunicano al governatore la voragine di debiti e di imbrogli che sottostà alle banche sindoniane, Carli preferisce non assumere i necessari provvedimenti drastici, fidando sulla possibilità di recupero affidata agli uomini del Banco di Roma. Il governatore ritiene che il salvataggio potrà comunque essere effettuato alla fine, consentendo magari al Banco di Roma di allargare la sua sfera di influenza con il vantaggio per Sindona di evitare le conseguenze civili e penali di un dissesto. La liquidazione

è evitata in agosto e poi, nella riunione del 12 settembre 1974, Carli fida ancora in un « passaggio morbido » con un progetto di subentro affidato non solo al Banco di Roma ma anche alle altre banche di interesse nazionale (Credit e Comit), insieme con l'IMI. In questo pervicace disegno Carli deve arrendersi solo di fronte al « no » del presidente dell'IRI, Giuseppe Petrilli, il quale, anch'egli tardivamente dopo mesi di inerzia quale azionista di maggioranza del Banco di Roma, si decide a non consentire ulteriormente la salvezza di Sindona. La liquidazione coatta viene infine dichiarata con decreto ministeriale il 27 settembre 1974.

Nel periodo che va dal giugno al settembre 1974, mentre gli uomini del Banco di Roma esercitano direttamente la gestione delle banche Unione e Privata Finanziaria, si assiste ad un singolare rimpallo fra il vicepresidente e amministratore delegato del Banco di Roma, Ventriglia, e il governatore Carli per le responsabilità sulle effettive scelte di orientamento e di gestione delle due banche sindoniane, che sono in condizioni di fallire ma che nessuno dei due alti dirigenti vuole far fallire. In questo clima si possono produrre ulteriori operazioni al limite della liceità, a partire dagli intricati imbrogli sindoniani che a mano a mano arrivano al pettine: operazioni nelle quali si intrecciano le direttive e i consensi del governatore con gli opportunismi del Banco di Roma che vuole ad ogni costo beneficiare dell'eredità sindoniana.

Si effettuano così i rimborsi all'IOR e ai « 500 », dopo l'inclusione dell'istituto vaticano nel « cordone sanitario » (cioè nel blocco dei pagamenti), senza che nelle numerose riunioni e nei molteplici passaggi di mano della lista nominativa degli esportatori di valuta si trovasse un banchiere che avesse il coraggio di fare opera di chiarezza e di verità; e senza che il governatore sentisse almeno il dovere di segnalare la singolare vicenda all'Ufficio italiano dei cambi. Si impegna il denaro prestato dal Banco di Roma ma garantito dalla Banca d'Italia all'interno del gruppo sindoniano e si compiono molteplici atti tesi a mantenere in piedi le due banche che ormai stanno affogando sotto il crescente carico di debiti. Di tutto ciò è regolarmente e costantemente informato il governatore, il quale partecipa, se pure in posizione non operativa, alla vicenda delle due banche sindoniane con il dichiarato obiettivo di non creare turbative intorno al gruppo sindoniano.

La Banca d'Italia, sia con le ispezioni dirette della sezione vigilanza fin dal 1971-1972, sia con i numerosi altri strumenti di controllo e di informazione sulla situazione bancaria e finanziaria nazionale e internazionale di cui dispone, era probabilmente l'ente che in Italia aveva la migliore conoscenza approfondita di tutti gli elementi di irregolarità e di spregiudicatezza dell'attività sindoniana. Più dei politici, più del mondo bancario, il vertice della banca centrale poteva valutare appieno la perversità della spirale sindoniana, la sua corsa al dominio e i rischi di ogni tipo che ne conseguivano per la collettività.

Ci si deve allora chiedere come mai il governatore Carli si sia costantemente attestato, per quattro anni, su una linea di non inter-

vento per ciò che riguarda le banche e il sistema finanziario ad esse collegato, anche se, come abbiamo detto, partecipò ad ostacolare la creazione di una grande finanziaria che sarebbe stata, secondo le sue parole, una « concentrazione esorbitante di potere ». La risposta a questo interrogativo risiede probabilmente nel fatto che Carli vedeva in Sindona il rappresentante di una delle grandi potenze finanziarie agenti in Italia, il Vaticano, di cui conosceva gli stretti intrecci con il banchiere siciliano. Carli si muove secondo un'ottica di rispetto dei vari poteri agenti in Italia: e l'« equilibrio del sistema », che molte volte è richiamato come l'obiettivo da preservare, in questo caso deve essere letto come l'equilibrio dei vari gruppi di potere bancario e finanziario, di cui certamente Sindona con l'alleanza con il Vaticano del 1969 entra a far parte. La conferma di questo atteggiamento sostanzialmente permissivo nei confronti dell'attività di Sindona, se pure con il distacco che si deve ad un *parvenu* che non fa parte dell'*establishment*, la si ha nei giudizi che al tempo Carli esprimeva su Sindona, per esempio quando dà buone notizie e risponde in termini lusinghieri a Fanfani che lo interroga, nonostante che la Banca d'Italia sicuramente fosse informata della natura dei metodi sindoniani. Del resto anche altre testimonianze segnalano l'atteggiamento di Carli verso Sindona. Quando Alfred Hayes, presidente della Federal Reserve Bank di New York, prende contatto con il governatore nel febbraio 1974, per conto del ministro del tesoro statunitense, per conoscere il suo parere sul banchiere che stava fallendo negli Stati Uniti, la risposta è cauta; Carli, difatti, afferma:

« che Sindona era un uomo intelligente e dotato di iniziativa e di immaginazione, che il mondo aveva bisogno di gente come lui, ma compito dei governatori delle banche centrali era quello di controllare e di porre limiti opportuni a persone così ambiziose ed esplosive » (J. E. Spero, *Il crollo della Franklin Bank*, Bologna, 1982, pag. 98).

Del resto, una efficace sintesi di ciò che rappresentava Sindona la si ha proprio nella frase attribuita a Ugo La Malfa, allora ministro del bilancio (« mezza Italia si sarebbe mossa in favore di Sindona »), frase che ben evidenzia la rete di alleanze e il sistema di potere in cui Sindona era inserito. E si tratta di un « contesto » che certamente pesò sugli atteggiamenti della Banca d'Italia.

2. 4. — LA DEMOCRAZIA CRISTIANA.

2.4.1. — *Necessità del rapporto con la classe politica dominante. Intreccio di affari e versamento di contributi alla democrazia cristiana.*

La necessità di un solido rapporto con la classe politica dominante, cioè con il potere politico, si rende esplicita per Sindona allorché la sua strategia espansiva incontra in Italia i primi seri

ostacoli. Nell'ottobre 1971 fallisce il primo tentativo di realizzare una grande finanziaria attraverso l'acquisizione del controllo della Bastogi con il lancio della pubblica offerta, l'OPA. Ad opporsi al successo della scalata non sono solo i grandi gruppi finanziari italiani gelosi del proprio potere, ma anche alcune strutture controllate o influenzate dal potere politico.

Fino ad allora Sindona aveva intrattenuto rapporti episodici con ambienti politici del mondo cattolico e vicini alla democrazia cristiana: la svolta strategica avviene nel 1972 quando va alla ricerca di un coinvolgimento più stretto con il partito di maggioranza relativa e con alcuni dei suoi uomini in posizioni ufficiali di responsabilità. Dal canto suo la democrazia cristiana, non meno degli altri partiti tradizionali, è alla continua ricerca di denaro per far fronte alle richieste della macchina partitica.

La creazione di due società finanziarie in Svizzera, la Usiris AG e la Polidar AG, con la procura generale al segretario amministrativo della democrazia cristiana, onorevole Filippo Micheli, ed al suo collaboratore avvocato Raffaello Scarpitti, risale al novembre-dicembre 1972, essendo segretario politico della democrazia cristiana Arnaldo Forlani. I rapporti con i politici ricercati da Sindona si stabiliscono dunque al livello ufficiale, per cui candidamente in un memoriale il banchiere afferma:

« Ho detto (a Micheli e Scarpitti) che se avessero fatto operazioni di intermediazione finanziaria, senza alcun rischio e con l'aiuto di qualche amico, avrebbero potuto realizzare regolarmente dei buoni profitti... ».

Nel corso di due anni l'intreccio affaristico fra il gruppo sindoniano e gli uomini ufficialmente preposti all'amministrazione della democrazia cristiana, l'onorevole Filippo Micheli e ancor più il suo collaboratore, l'avvocato Raffaello Scarpitti, indicato da Sindona e da Pier Sandro Magnoni come « l'uomo-D.C. », si fa assai stretto. Si pensi che lo Scarpitti disponeva di 4 conti correnti presso lo Edilcentro, di uno presso la Banca Generale di Credito, di 3 presso la Banca Unione di Milano, di 3 presso la Banca Privata Finanziaria di Roma e uno presso quella di Milano, solo per citarne alcuni intestati nominativamente. Le operazioni compiute sono molteplici e di svariata natura, alcune completamente documentate e altre in ordine alle quali la Commissione può solo disporre di indizi e di testimonianze. Si tratta di compravendite di titoli in borsa con l'applicazione di prezzi indipendenti da quelli del mercato, risultante sempre in utile per la copertura offerta dai conti patrimoniali delle banche sindoniane; di operazioni all'esterno delle banche ma con garanzia della Banca Unione; e di operazioni in merci e cambi sul mercato internazionale effettuate attraverso le collegate estere della Gemoes e facenti capo a conti cifrati presso la Finabank, la Amincor e altre banche svizzere e statunitensi.

Ad alimentare le casse della democrazia cristiana non sono tuttavia solo gli affari fatti fare dal gruppo Sindona: ad essi devono aggiungersi le donazioni dirette. Nel corso del 1973 e nei primi

mesi del 1974 affluiscono puntualmente in un conto corrente dello Scarpitti 15 milioni mensili che rappresentano, secondo alcuni, un contributo fisso a fondo perduto alla democrazia cristiana e, secondo altri, la tangente a Scarpitti per un più ingente contributo alla democrazia cristiana fatto affluire attraverso altri canali. I due miliardi che incontestabilmente furono versati in contanti nel marzo 1974 rappresentano un'altra sovvenzione (per il *referendum* contro il divorzio), di cui non esiste nessuna prova di restituzione. Che la somma fosse versata a fondo perduto, o che sia divenuta tale nel tempo è una circostanza confermata dallo stesso Sindona, convalidata dai successivi timori di Fanfani e che non può essere smentita dalle isolate affermazioni del Micheli basate su elementi ridicoli e non verosimili, e confermata — altresì — dall'azione per la restituzione intentata dai commissari liquidatori della Banca Privata Italiana in base all'invalidità delle donazioni nei periodi prefallimentari.

Accertati questi fatti, è di secondaria importanza stabilire l'esatta entità delle somme percepite e lucrate dagli organi ufficiali della democrazia cristiana, se cioè essa deve essere complessivamente calcolata in 3-4 miliardi di lire, oppure in 11-12 miliardi: il significato di tale passaggio di denaro è l'instaurarsi di un legame di affari e di una conseguente riconoscenza da parte del partito di governo verso Sindona. Allo stesso modo è poco rilevante la discussione, che pure si è fatta, sulle contropartite di ogni singola operazione, per esempio la nomina di Barone a consigliere delegato del Banco di Roma contro i due miliardi per il *referendum* sul divorzio. Né per una corretta interpretazione della vicenda interessa stabilire esattamente il confine fra liceità e illiceità delle operazioni italiane e di quelle all'estero, un terreno che è proprio della giustizia. In ogni caso rimane l'accertamento del fatto macroscopico e gravissimo che durante un biennio (1973-1974), in cui Sindona è in costante rapporto con le autorità statali e governative per ottenere autorizzazioni e provvedimenti a favore del proprio gruppo, il legame di cointeressenza con la democrazia cristiana, mantenuto a livello ufficiale e formale anche se al tempo segreto, continuo e organico.

2.4.2. — *Il ruolo del senatore Fanfani.*

Il senatore Fanfani, allora segretario politico della democrazia cristiana, incontra tre volte Sindona, tra la fine del 1973 e la primavera del 1974. Si tratterebbe di incontri ovvii se gli argomenti trattati, il legame finanziario fra partito e gruppo e l'azione di Sindona sulla scena italiana per ottenere concessioni non configurassero quel rapporto come una espressione di un rapporto di potere denso di conseguenze. È Fanfani stesso ad affermare che il segretario amministrativo Micheli gli chiese di incontrare Sindona perché la democrazia cristiana doveva ringraziarlo per quanto aveva fatto per il partito: una affermazione che esplicita quel legame di riconoscenza del partito di governo verso il banchiere d'assalto per contributi in denaro che non potevano essere consistiti nei soli 15 milioni mensili versati allo Scarpitti durante il 1973.

Da diverse circostanze, non ultima la coincidenza temporale, emerge che l'argomento principe degli incontri, che servirono a concordare anche l'operazione del versamento alla democrazia cristiana dei due miliardi, è l'aumento di capitale della Finambro, che rappresentava in quel momento il maggiore interesse di Sindona sulla scena italiana al fine di tentare una seconda volta la costituzione di un grande polmone finanziario e, al tempo stesso, di drenare liquidità dalle tasche dei cittadini per alimentare il gruppo già dissestato, sia nelle banche italiane sia in quelle americane. Fanfani telefona a La Malfa per la questione Finambro, e c'è da interrogarsi sulla reale portata della ipotesi, avanzata da alcune testimonianze in Commissione, secondo cui un terzo della costituzione Finambro sarebbe stato promesso ai politici e in particolare alla democrazia cristiana (attraverso una finanziaria, la Rosalyn Shipping), qualora l'operazione dell'aumento di capitale (portato da 1 milione a 500 milioni, poi a 20 miliardi e, infine, a 160 miliardi) fosse andata in porto.

In ogni caso, il rapporto di Sindona con Fanfani, che sembra essersi stabilito in seguito al suggerimento di Andreotti, sempre abile nei coinvolgimenti e nelle coperture, insieme con la richiesta effettuata al massimo livello e la concessione di una ingente somma di denaro (2 miliardi), suggella ufficialmente il riconoscimento di un legame privilegiato fra il banchiere e la democrazia cristiana, legame che passava anche attraverso una trama di altre relazioni clientelari con uomini del medesimo ambito politico e che va anche al di là delle singole erogazioni, come quelle di alcune decine di milioni all'IRADES di Flaminio Piccoli e al centro Pio Manzù di Luigi Preti o di alcune centinaia alla fondazione cardinale Spellmann di Andreotti.

2.4.3. — *Favoritismi, coinvolgimenti e corruzione con i depositi degli enti pubblici.*

Questa opera diffusa di favoritismi, coinvolgimenti e di corruzione si esprime anche nella corrente di depositi che enti pubblici e parapubblici effettuarono nelle banche sindoniane con la creazione di connivenze che talora sconfinano nelle illegalità e nell'estorsione. È doveroso chiedersi perché mai enti di diritto pubblico o con funzione pubblica quali l'INPDAI, l'INA di Mario Dosi, la FINMECCANICA di Giorgio Tupini, il CREDIOP e l'ICIPU di Franco Piga e Tony Carini, l'ICCRI di Giuseppe Arcaini, la GESCAL di Franco Briatico, l'Ente Minerario Siciliano di Graziano Verzotto, la Federconsorzi, la SOFID dell'ENI, l'IMI, la FATA collegata alla Federconsorzi di Bonomi, le Assicurazioni d'Italia collegate all'INA, la STET, l'INAIL, l'INPS, l'OTO Melara, l'INSUD, il Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento di Parasassi, l'EFIM, l'ENASARCO, la FINAM affidassero i depositi alle banche sindoniane. E si deve trovare una convincente spiegazione del fatto che da alcuni di questi depositi (GESCAL, Ente Minerario Siciliano, ICIPU, ecc.) scaturivano tangenti e provvigioni per trafficanti del

sottobosco politico, procuratori, intermediari e *brasseurs d'affaires* oppure direttamente per uomini politici, quali il senatore democristiano Onorio Cengarle per conto della corrente di Donat-Cattin nel caso della GESCAL (insieme con Edoardo e Maria Luisa Ruggiero e Lino Jannuzzi) e il senatore democristiano Graziano Verzotto nel caso dell'Ente Minerario Siciliano.

Non è ragionevole opinare che Sindona, Bordoni e il loro gruppo assolvessero la funzione di dispensatori gratuiti di doni; evidentemente la proliferazione dei depositi su Banca Unione e Banca Privata Finanziaria, con gran vantaggio per la liquidità del sistema sindoniano, poteva verificarsi solo in base ad una rete di rapporti preferenziali e di alleanze con persone che gravitavano intorno al potere concreto del partito di governo (c'è, difatti, anche il tentativo di allargare tali rapporti agli altri elementi del sistema dei partiti tradizionali, in primo luogo quelli di governo), il quale con i rapporti tenuti al centro legittimava la posizione e l'azione di Sindona.

Non si afferma qui che tutti i depositi di enti pubblici su una banca di così scarso rilievo nazionale facessero parte di un unico disegno varato dalla democrazia cristiana e dai suoi occasionali alleati e trasmesso ai dirigenti degli enti, ma si sottolinea come a rapporti dei vertici democristiani con Sindona espliciti, pubblici e cordiali corrispondesse un clima favorevole allo stabilirsi di analoghi rapporti di reciproco interesse preferenziale con il sindonismo da parte di dirigenti di enti pubblici, che dovevano per lo più le loro carriere alle nomine partitiche e governative.

2.4.4. — *Il rapporto con Giulio Andreotti.*

Il più stretto, duraturo e riconosciuto rapporto di Sindona con esponenti politici è quello intrattenuto con l'onorevole Giulio Andreotti. Sindona e il *leader* democristiano si conoscevano da tempo, una conoscenza alimentata attraverso le reciproche relazioni con taluni ambienti vaticani. Dopo il 1972, quando il banchiere si trasferisce negli Stati Uniti essendo fallito il progetto della grande finanziaria in Italia impostato con l'OPA-Bastogi, Sindona afferma di avere incontrato l'ex Presidente del Consiglio (dal gennaio 1972) 5 o 6 volte l'anno. La natura del rapporto è significativa in quanto non è legata a specifici eventi, ma si configura come una vera e propria collaborazione del tipo di quelle che si instaurano con uomini politici da parte di consulenti e consiglieri che agiscono all'interno di un medesimo orientamento e di una medesima struttura di potere.

« Su specifica richiesta » — afferma Sindona — « ho dato ad Andreotti qualche consiglio per il miglioramento della bilancia dei pagamenti e per la stabilizzazione della lira. Egli ha avuto la cortesia (e, trattandosi di me, anche il coraggio) di affermare varie volte che gli ho dato dei consigli preziosi e che sono, opportunamente, validamente e senza interessi personali, intervenuto a difesa della nostra moneta ».

Anche prendendo con la dovuta cautela le affermazioni di Sindona, certo è che Sindona cerca di organizzare con il beneplacito di Andreotti un « prestito Italia » che coinvolga la comunità italo-americana negli Stati Uniti; ed è ricambiato con il pubblico elogio di « benefattore della lira », essendo per ben tre volte accorso con successo in aiuto della moneta italiana in crisi, come risulta dalle dichiarazioni di Andreotti rese in un pranzo in suo onore organizzato da Sindona a New York all'Hotel Saint Regis nel dicembre 1973.

È ancora Andreotti ad intervenire negli affari sindoniani facendo pressione per la nomina di Mario Barone ad amministratore delegato del Banco di Roma, nomina a cui è fortemente interessato anche Sindona, e suggerendo che la nuova banca risultante dalla fusione della Banca Unione e della Banca Privata Finanziaria sia presieduta da Pietro Macchiarella, già presidente della Banca Nazionale dell'Agricoltura, come risarcimento della mancata nomina a presidente del Banco di Napoli. L'ex Presidente del Consiglio riceve l'*alter ego* di Sindona, Pier Sandro Magnoni, a cui dà consigli per l'attività del gruppo, auspicando che fosse allargato il campo di azione della Società Generale Immobiliare, consigli ricambiati con un caldo ringraziamento per iscritto da parte del genero di Sindona, particolarmente addetto ai contatti politici.

Anche per l'atteggiamento di Andreotti non ci sarebbe nulla da eccepire se rispondesse a verità quanto egli stesso afferma, che cioè fino al *crack* del settembre 1974 il banchiere siciliano godeva di indiscusso prestigio internazionale oltre che italiano. Il *leader* democristiano finge di ignorare che anche negli Stati Uniti, sicuramente dal 1973, Sindona era guardato con sospetto dalla stessa comunità finanziaria di New York come un personaggio di cui diffidare e che gli stessi alleati di prestigio (gli Hambros di Londra) si ritirarono rapidamente dalle comuni avventure finanziarie. Un Presidente del Consiglio non può non sapere che quella comunità italo-americana a cui Sindona fa riferimento è intersecata da rapporti con la mafia (come ha ben descritto nei particolari che riguardano Sindona l'ambasciatore Gaja) e che c'era persino stata già negli anni sessanta una richiesta di informazioni da parte del *Bureau of Narcotics* sui movimenti di Daniel Porco in Italia e sui rapporti fra questi, Sindona, Ernest Gengarella e Rolf Vio, sospettati di traffico di stupefacenti. Del resto questi sospetti su Sindona erano talmente noti, o almeno lo dovevano essere a chi come Andreotti si trovava al vertice dello Stato, che un giornalista come Jack Begon (protagonista di una singolare storia di rapimento mentre si interessava di mafia, Sindona e traffici internazionali) ne fa oggetto di una trasmissione, andata in onda su un'intera rete di stazioni radiofoniche americane il 28 luglio 1972, nella quale si afferma esplicitamente il legame di Sindona con la mafia, con particolari sugli spostamenti di denaro fra Europa e America pianificati in una riunione del vertice del crimine tenuta all'Hotel delle Palme di Palermo. Ed Andreotti, quando si avvaleva dei consigli di Sindona, o almeno accettava di far credere che se ne avvalesses, legittimando ulteriormente Sindona, non poteva neppure ignorare di avere come interlocutore un banchiere denunciato dalla Banca d'Italia alla magistratura per gravi violazioni

della legge, derivanti da una situazione di caos programmato delle due banche, tutt'altro che « prestigiose »; un banchiere messo sotto inchiesta anche negli Stati Uniti dalla SEC, che aveva inviato in Italia una missione per dare e ricevere informazioni.

L'uomo della strada può essere tratto in inganno dalle immagini artificiosamente costruite, lo statista no: a meno che egli non agisca nell'ambito di una strategia di rafforzamento di una struttura di potere di cui Sindona era parte e le cui conseguenze si svelano appieno nel periodo del dopo-*crack*, quando Andreotti continuerà ad essere interlocutore privilegiato del bancarottiere che, in nome dei precedenti legami, chiederà per cinque anni di essere salvato e minaccerà di ricattare chi gli aveva dato completa fiducia e si era legato a lui per reciproco interesse.

CAPITOLO TERZO

IL CRACK E LA CADUTA DI SINDONA

Nel settembre 1974 cade quell'impero Sindona con propaggini in tutta la scena internazionale che era cresciuto con un ritmo intensissimo in meno di un quinquennio. È legittimo chiedersi le ragioni per le quali una tale potenza finanziaria, con quegli alleati e padrini che abbiamo in precedenza descritto, e cioè con intersecazioni con il potere politico, sia potuta improvvisamente crollare, aprendo la strada ad una lunga vicenda giudiziaria, finanziaria, politica e perfino criminale.

A nostro avviso le ragioni del crollo sono riconducibili a quattro elementi principali:

a) l'esaurimento delle fonti di finanziamento con denaro estero, legato alla mancata autorizzazione dell'aumento di capitale della Finambro;

b) l'intervento deciso delle autorità finanziarie americane che bloccano e poi fanno fallire la Franklin Bank di New York;

c) il cambiamento di atteggiamento di una parte delle autorità finanziarie italiane, e segnatamente dell'IRI, che ad un certo punto non osano andare più avanti nell'opera di copertura a Sindona;

d) il peso oggettivo degli imbrogli e delle avventure finanziarie messi in piedi dal sistema sindoniano.

3.1. — L'ESAURIMENTO DELLE FONTI DI DENARO FRESCO: LA FINAMBRO.

Quando nel giugno 1973 lancia l'operazione di aumento di capitale della Finambro, Sindona ha chiaro che il suo impero finanziario può prosperare allargandosi solo se egli riesce a trovare la maniera per alimentarlo costantemente con la raccolta di denaro fresco. La tecnica sindoniana, che è apparsa in tutta l'astuzia e la perversità nel corso delle complesse indagini compiute dopo il *crack*, consisteva nell'impiegare sempre il medesimo denaro attraverso giri vorticosi resi possibili grazie alla creazione di una rete internazionale di banche e di finanziarie. Ma il punto di partenza e di alimentazione di tutte le operazioni, anche le più complesse, era

sempre costituito dai depositi bancari dei clienti nelle due banche italiane, e cioè dall'immissione di denaro fresco dall'esterno nel sistema. Sindona non svolge attività produttiva, non crea ricchezza, manovra solo e movimentata la ricchezza che altri gli affidano.

Il tentativo di dar vita ad una grande finanziaria che consentisse questo tipo di alimentazione al sistema si era dapprima realizzato nelle operazioni Italcementi, Italmobiliare, Unione Adriatica di Sicurtà e Assicuratrice italiana, quindi in quella Bastogi e Centrale con l'acquisizione della Banca Nazionale dell'Agricoltura. Si tratta di un tentativo che viene ostacolato da parte degli altri gruppi finanziari italiani culminando nel fallimento dell'OPA-Bastogi.

La stessa frenetica ricerca di depositi fra il 1972 e il 1973 da parte di enti pubblici provvisti di notevoli somme di denaro va considerata nel quadro delle necessità di alimentazione del sistema a qualsiasi costo (di cui l'offerta a terzi di remunerazione molto alta con il pagamento di tangenti) con denaro fresco. L'aumento di capitale di una scatola vuota come la Finambro, che fra il giugno e l'agosto 1973 viene portato da un milione a 160 miliardi, è un ulteriore anello in questa strategia. Il sistema sindoniano, anche se ritenuto al punto massimo di splendore, era già esausto fin dall'estate 1973, con le banche in funzione di polmoni finanziari in stato di sostanziale insolvenza, come ha messo in rilievo l'analisi accurata compiuta dal commissario liquidatore avvocato Giorgio Ambrosoli.

L'affannosa opera di pressione in tutte le direzioni per ottenere l'aumento di capitale va dunque inquadrata nell'urgenza per Sindona di dare una nuova linfa al suo sistema che consuma denaro e si sostiene solo puntando al rialzo. Le pressioni per ottenere l'autorizzazione per la Finambro si intensificano dal giugno 1973 al marzo 1974, cioè proprio nel periodo in cui si comincia a delineare in tutti i suoi aspetti la crisi dell'intero sistema bancario e finanziario. Intorno all'affare Finambro si sviluppa un'attività frenetica perché si tratta dell'ultima frontiera sindoniana: vengono fatte pressioni su « tutti i partiti dell'arco costituzionale », come dichiara Pier Sandro Magnoni; vengono mobilitati gli alleati e i padrini, interessando Fanfani e Andreotti; mezza Italia si muove per la riuscita dell'operazione, come dichiara, giustamente insospettito, Ugo La Malfa. Sindona è pressoché sicuro di riuscire a portare a termine la sua impresa e in tal senso gli vengono date assicurazioni da molti boiardi e personaggi del regime, assicurazioni di cui si trovano molteplici tracce. Vengono persino negoziati i titoli della nuova Finambro, anche da parte di banche di interesse nazionale, come la Banca Nazionale del Lavoro, con le autorità preposte al controllo che evidentemente chiudono un occhio, anche se vengono fatte discrete segnalazioni delle illegalità che si andavano compiendo.

L'obiettivo dell'aumento di capitale della Finambro era quello di rinvigorire a spese degli ignari cittadini il sistema esausto. Sono risultate autentiche menzogne le dichiarazioni di Sindona tendenti a dimostrare che quell'aumento sarebbe servito a far rientrare in Italia capitali fuoriusciti e a far affluire nel nostro paese, che attraversava un periodo intenso di crisi, capitali esteri. La verità è che

quei capitali che Sindona prometteva di mobilitare in sostegno dell'Italia non erano altro che i depositi di clienti nelle sue due banche fatti transitare per finanziarie estere attraverso la tecnica dei depositi fiduciari. Per il resto la scatola vuota Finambro sarebbe stata riempita dalle sottoscrizioni raccolte sul mercato, cioè da denaro sottratto a impieghi più produttivi e messo a disposizione delle ulteriori operazioni speculative sindoniane.

L'autorizzazione all'aumento di capitale non fu data per il prevalente diniego del ministro del tesoro del tempo Ugo La Malfa. Non c'è dubbio che la scelta di contrastare Sindona derivava al ministro repubblicano anche dagli orientamenti di quegli ambienti della finanza cosiddetta « laica » che al ministro erano collegati, orientamenti assunti anche in ragione delle lotte di potere proprie del mondo finanziario italiano. Ma questo retroterra (l'azione dei Cuccia, dei Rondelli e dei Cingano, tante volte denunciata da Sindona come facente parte di un « complotto ») sicuramente operante nulla toglie alla giustezza della decisione di non concedere l'autorizzazione all'aumento di capitale, rispetto al quale semmai si deve lamentare il fatto che si sia trattato di un provvedimento isolato e di un intervento tardivo, dopo che per un lungo periodo era stata data, da parte della Banca d'Italia, via libera al sindonismo magari con lo stesso accordo di quegli ambienti della cosiddetta finanza « laica », che ad un certo punto fecero valere rivalità e gelosie.

Con il mancato aumento di capitale della Finambro veniva a cadere l'ultima operazione che avrebbe assicurato liquidità al sistema sindoniano e quindi si ponevano le premesse per un'accelerazione della sua crisi.

3.2. — IL BLOCCO DELLA FRANKLIN BANK DA PARTE DELLE AUTORITÀ AMERICANE.

Anche il pilastro bancario americano, la Franklin Bank, necessario a Sindona per impiantarsi e legittimarsi nella comunità finanziaria di New York e disporre di un sistema internazionale attraverso cui compiere operazioni a largo raggio fuori dai confini e dai controlli nazionali, era stato acquistato con il denaro degli ignari depositanti delle due banche italiane. Ne fanno fede i depositi fiduciari partiti dalla Banca Privata Finanziaria e dalla Banca Unione per complessivi 40 milioni di dollari e giunti via Amincor e altre tappe intermedie alla Fasco A.G., la *holding* familiare di Sindona, per essere utilizzati nell'acquisto della banca newyorkese.

Questa si era lanciata in spericolate operazioni di cambi, passate da un importo complessivo di 10,7 milioni di dollari nel 1970 a 422,4 milioni nel marzo 1972, fino a toccare i 3.760 milioni di dollari nel novembre 1973 in piena direzione sindoniana, con il sostegno operativo immaginifico del cambista Carlo Bordoni. Ma, contrariamente alla sorte della controparte italiana del sistema bancario sindoniano, la Franklin era stata messa sotto stretto controllo dalle autorità americane. Nel settembre 1973 le banche americane non concludono più contratti in cambi a termine, ed anche in parte

in contanti, con la banca sindoniana; nel dicembre la Federal Reserve Bank, il corrispettivo della Banca d'Italia, crea uno speciale gruppo di lavoro per approntare piani di emergenza in vista di un possibile crollo; le banche estere ritirano la fiducia alla Franklin e non vogliono più trattare, mentre viene negata l'autorizzazione ad aprire uno sportello in Inghilterra.

La progressiva carenza di liquidità, insieme con la inadeguatezza del capitale della banca rispetto alle operazioni messe in essere, e la constatazione di illegittimità e di false registrazioni contabili portano così il 10 maggio 1974 l'autorità di controllo statunitense, la Security and Exchange Commission, a sospendere le transazioni del titolo in borsa, provocando il blocco nella distribuzione dei dividendi e le premesse del fallimento, che viene dichiarato nell'ottobre successivo, a poca distanza dalla liquidazione coatta della Banca Privata Italiana di Milano.

Prima la messa sotto controllo, poi lo stato di emergenza con la sospensione del titolo dalla borsa e infine il fallimento della Franklin si ripercuotono pesantemente su tutto il sistema sindoniano e in particolare sulle banche italiane. Infatti ancora una volta la costruzione sindoniana mostrava il suo carattere di sistema in cui tutte le parti erano comunicanti e la crisi di una parte del sistema si ripercuoteva su tutte le altre. Più specificamente, non solo l'attività in cambi della Franklin risultava nel corso del 1973-1974 in forte perdita, ma appare chiaro come la corrente di denaro all'interno del sistema andava dall'Italia verso gli Stati Uniti e non viceversa, sicché i passivi della banca newyorkese richiamaevano denaro fresco dalle altre parti del sistema, non potendo Sindona compiere negli Stati Uniti operazioni di drenaggio simili a quelle che poteva mettere in atto in Italia.

Non solo risulta accertato che l'acquisto della Franklin Bank fu effettuato con l'impiego di denaro proveniente dall'Italia, ma anche che successivamente, e cioè nel periodo settembre 1973-marzo 1974, ingenti somme di denaro furono trasferite dalla Amincor (a sua volta rifornita tramite i depositi fiduciari dall'Italia) e dalla Banca Unione al di là dell'oceano per occultare le perdite in cambi. Per queste ragioni la caduta della banca americana contribuì al *crack*, in quanto la banca americana assorbì denaro dagli altri elementi del sistema sindoniano, accelerando la crisi di liquidità che nella primavera 1974 colpì definitivamente le banche italiane.

La differenza fra il lato americano e quello italiano della vicenda bancaria sindoniana è tuttavia rilevante e significativa. In Italia fin dal 1972 erano già note le illegittimità e dal 1973 si conosceva da parte delle autorità centrali la situazione di insolvenza delle banche e fu fatto ogni possibile sforzo per tenerle in piedi ancora dopo lo scoppio della crisi nella primavera 1974, addirittura fornendo *alibi* e legittimazione internazionale al sistema sindoniano con il prestito CREDIOP, e poi di fatto accollando le passività, aumentate vertiginosamente nel periodo della crisi, alla collettività.

Per gli Stati Uniti, è vero che il fallimento della Franklin fu dichiarato solo nell'ottobre 1974, secondo alcuni osservatori anche lì in notevole ritardo, ma fin da un anno prima la banca fu messa in condizione di non nuocere e progressivamente le furono tagliate le possibilità di operare sul mercato. Ed è anche vero che dalla Franklin non fu esportato il denaro dei depositanti verso altre parti del sistema sindoniano ma, semmai, avvenne l'opposto. E ultima ma non minore differenza nell'esito della vicenda sta nel fatto che « non un solo penny del contribuente americano », come ebbe a dichiarare il presidente della banca centrale Arthur Burns, servì per ripianare le malefatte di Sindona, rapidamente condannato negli USA per bancarotta e altri illeciti finanziari a 25 anni di prigione.

3.3. — L'OPPOSIZIONE DI PETRILLI (IRI) AI RIPETUTI TENTATIVI DEL BANCO DI ROMA (VENTRIGLIA) E DELLA BANCA D'ITALIA (CARLI) PER UN PASSAGGIO « MORBIDO » NELLA CRISI SINDONIANA.

Fino alla fine il Banco di Roma e la Banca d'Italia, che avevano operato per arrivare ad una soluzione « morbida » della crisi bancaria, e quindi dell'intero sistema sindoniano, operano per evitare la liquidazione coatta amministrativa della Banca Privata Italiana, e cioè l'estromissione di Sindona e dei suoi uomini con le necessarie conseguenze di ordine civile e penale. Si è visto come dal maggio al settembre 1974, invece di ricorrere immediatamente ai provvedimenti drastici, certamente possibili e secondo l'avviso di molti anche necessari, la Banca d'Italia preferì percorrere la strada di una gestione controllata da parte del Banco di Roma. Quella scelta politica consentì di fatto di continuare a coprire il caos delle banche sindoniane, nel quale poterono fiorire anche operazioni illegittime quali i rimborsi e gli impieghi del prestito. L'istituto centrale puntava ad evitare scossoni al sistema bancario e a « tutelare la credibilità italiana » anche a livello internazionale, mentre il Banco di Roma si prestava a quest'opera per poterne trarre vantaggio. Probabilmente è vero quello che afferma Sindona sull'esistenza di una sorta di intesa verbale fra lui e il Banco di Roma per evitare il peggio, intesa intercorsa nel momento della concessione del prestito di 100 milioni di dollari che la Banca d'Italia volle che fosse pagato fino alla fine. Un tale atteggiamento fu tenuto anche *in extremis*, allorché ormai era stata accertata in maniera più estesa, anche se non completa, la massa di debiti e di illegalità del sistema.

Nel momento della crisi finale tutto lo stato maggiore della finanza italiana è al capezzale delle banche sindoniane. Certo, far fallire in settembre le banche dopo che tanto si era operato per tenerle in vita e dopo che ancora in agosto era stato dato il nulla osta (se pure giustificato con motivi tecnici) per la fusione nella Banca Privata Italiana della Banca Unione e della Banca Privata Finanziaria, avrebbe costituito una smentita e una contraddizione di una linea così pervicacemente seguita. L'11 settembre si riuniscono gli uomini del Banco di Roma (Guidi, Barone ed altri) con Sindona, Magnoni ed altri per convincere il banchiere

con la cessione della Banca Privata Italiana al prezzo di una lira alla banca d'interesse nazionale, a non divenire bancarottiere. Il 12 settembre al *summit* tenuto nell'ufficio del ministro del tesoro partecipano Ventriglia (Banco di Roma), Petrilli (IRI) e Carli (Banca d'Italia), che tenta ancora la strada della costituzione di una nuova banca, nella quale il Banco di Roma potesse avere una posizione di prevalenza. Il 13 settembre ad una riunione, nella quale sono presenti i vertici della Banca d'Italia (Carli, Baffi e Occhiuto) del Banco di Roma (Ventriglia, Barone e Guidi), dell'IRI (Petrilli e Medugno), dell'IMI, della Banca Commerciale Italiana e del Credito Italiano, il governatore si fa ancora padrino di un progetto per la costituzione di un consorzio di banche e di altri istituti di diritto pubblico per creare una nuova banca (« d'Oltremare ») ed evitare di conseguenza il crollo. Ma tutti questi sforzi non vanno a buon fine perché ad un certo punto il presidente dell'IRI, Giuseppe Petrilli, per una scelta di merito, prima ancora che per il parere del suo ufficio legale, oppone il veto dell'istituto che controllava la maggioranza delle tre banche di interesse nazionale.

Certamente l'atteggiamento di Petrilli, insieme con le resistenze delle due altre banche di interesse nazionale (Comit e Credit), che rifiutano di partecipare alla creazione di una nuova banca, contribuisce sostanzialmente alla dichiarazione del *crack* di Sindona. Questo è un fatto incontrovertibile. Assolutamente legittima è l'opposizione di Petrilli in quel momento; c'è tuttavia da chiedersi come mai il potere di intervento dell'IRI attraverso il Banco di Roma non sia stato utilizzato in precedenza. Questa è una domanda inquietante che rimane senza spiegazione. In una inchiesta promossa dall'IRI e poi insabbiata si giudica « grave e avventuristica » la condotta del Banco di Roma nell'opera di sostegno e di gestione controllata delle banche sindoniane intrapresa dal giugno 1974. Perché l'IRI non intervenne fin da allora? Quali pressioni politiche o compiacenze ritardarono il veto che quasi improvvisamente fu interposto il 12 settembre? Le risposte date sono formalistiche. L'unica ragionevole congettura è che il presidente dell'IRI, che aveva consentito ad una delle sue banche di spingersi così avanti anche per le connessioni che il sistema Sindona aveva con altri poteri operanti in Italia, ad un certo punto teme l'eccessivo ingigantimento dell'*affaire* e tenta di invertire la rotta con una mossa dell'ultimo momento, che lo portò ad un aspro contrasto non solo con gli uomini del Banco di Roma ma con lo stesso governatore Carli.

Il 24 settembre 1974 si tiene la riunione nella quale si prende atto del fallimento di tutti i tentativi di soluzioni « morbide » e si decide la liquidazione coatta. Questa viene dichiarata ufficialmente il 27 settembre con un decreto ministeriale, che di fatto addossa le perdite alla Banca d'Italia e nomina il commissario liquidatore, l'avvocato Giorgio Ambrosoli. Anche il ritardo della nomina dal 24 al 27 settembre rimane motivo di ulteriori interrogativi sullo spazio offerto alle operazioni che potevano essere messe in atto all'interno della banca durante i tre giorni di vacanza, mentre i risparmiatori cercavano di recuperare agli sportelli i loro depositi.

3.4. — IL PESO OBIETTIVO DEI DEBITI E DELLE ILLEGITTIMITÀ SINDONIANE.

Come mai un sistema come quello di Sindona, con tali e tanti potenti coinvolgimenti e che poteva godere di interessate protezioni, alla fine nel settembre 1974 crollò? Abbiamo in precedenza messo in evidenza gli elementi che incepparono il meccanismo del sistema. Ve n'è però un altro che è alla base di tutto quanto accadde e che ne costituì la premessa. Anche in un regime di protezioni e di alleanze finanziarie e politiche il peso della situazione obiettiva finisce per giocare un ruolo che diviene insostenibile. Le banche sindoniane per oltre un anno erano andate avanti in una situazione di insolvenza; le operazioni finanziarie internazionali avevano accumulato valanghe di debiti; il regime della contabilità nera rappresentava la regola piuttosto che l'eccezione, con trasferimenti di denari sia *brevi manu* tramite i libretti al portatore sia per mezzo dei depositi cosiddetti fiduciari; non c'erano più mezzi per rinsanguare la esausta liquidità; la parte americana del sistema bancario richiamava mezzi finanziari invece che metterne a disposizione; la Società Generale Immobiliare subiva un crollo in borsa dopo un lungo periodo di artificioso gonfiamento; le spericolate operazioni in cambi messe in atto da Bordoni tramite le collegate estere della Edilcentro-Società Generale Immobiliare avevano raggiunto cifre da capogiro nell'ordine di miliardi di dollari e non potevano più essere rinnovate alle scadenze; insomma, pur fra i meandri di una difficile contabilità il passivo netto delle due banche si aggirava intorno ai 250 miliardi di lire. Così, nonostante tutti i santi protettori, la macroscopica evidenza del dissesto non poté più essere occultata, come era stato fatto per un lungo periodo di tempo.

CAPITOLO QUARTO

DOPO IL 1974, IL SISTEMA SINDONA E IL RICATTO

4.1. — L'OBIETTIVO DI SINDONA: LA REVOCA DELLA LIQUIDAZIONE DELLE BANCHE.

La liquidazione coatta amministrativa del 27 settembre 1974 apre la seconda fase della vicenda Sindona. Con la nomina del commissario liquidatore, avvocato Giorgio Ambrosoli, il banchiere internazionale perde il punto di appoggio di tutte le sue operazioni costituito dalla unificata Banca Privata Italiana. Non solo la banca è sottratta alla gestione di Sindona, cosa che era già di fatto avvenuta dal luglio precedente con l'ingresso del Banco di Roma, ma anche il controllo azionario del gruppo è nelle mani del commissario e non è più possibile alcun tipo di operazione, né con le banche, né con la Edilcentro e la Società Generale Immobiliare, né con la Finabank, e neppure con la *holding* familiare, la Fasco International con sede all'estero.

Le conseguenze del crollo sono di diverso tipo. In primo luogo la documentazione bancaria per ricostruire le molteplici e intricate operazioni degli anni precedenti passa in gran parte nelle mani dell'autorità giudiziaria, sicché con una lunga e faticosa opera di indagine il commissario liquidatore, avvocato Giorgio Ambrosoli, può cominciare a far luce sui molti misteri dei giochi di prestigio di Sindona, la maggior parte dei quali fondati sul denaro in partenza dalle banche italiane. In secondo luogo con il meccanismo messo in moto dalla liquidazione così a lungo rinviata, prendono avvio, si accelerano o si concludono i diversi aspetti giudiziari della vicenda.

In ottobre, quasi contemporaneamente alla dichiarazione di fallimento della Franklin Bank, viene spiccato dalla magistratura milanese il primo mandato di cattura per Sindona in relazione ai reati commessi nella Banca Unione e nella Banca Privata Finanziaria e risultati dalle ispezioni della Banca d'Italia del 1971-1972. Occorre notare a tal proposito il doppio ritardo che aveva contrassegnato questa vicenda giudiziaria, il primo della Banca d'Italia e il secondo della magistratura, ritardo che era stato colmato soltanto dopo il provvedimento di liquidazione. In terzo luogo vengono iniziati una serie di procedimenti civili, che partono dalle

due banche ma che a vario titolo coinvolgono i protagonisti dell'*affaire*, sia all'interno del sistema sindoniano con la Fasco, l'Edilcentro, la Società Generale Immobiliare, ecc., sia all'esterno con il Banco di Roma e la Banca d'Italia, ognuno con i relativi strascichi penali. Infine non è più possibile per Sindona ricorrere apertamente ai propri padrini politici per tentare operazioni al rialzo, come ancora era stato prospettato nel periodo antecedente alla liquidazione con la proposta ad Andreotti e Fanfani di un prestito all'Italia per miliardi di dollari a tassi bassissimi, in quanto l'immagine di Sindona da « prestigioso » banchiere si è trasformata in quella di bancarottiere.

Da questo momento ha inizio una nuova fase dell'azione sindoniana che si protrae per cinque anni (fino alla primavera 1979), tutta tesa a perseguire l'obiettivo della revoca della liquidazione coatta. I progetti di salvataggio, le pressioni sulla magistratura, sui politici e sulla pubblica opinione, la mobilitazione di tutti gli alleati ed i complici per un quinquennio è tesa a risolvere un teorema i cui termini sono assai semplici: se la liquidazione viene revocata, si semplificano, si sdrammatizzano e perdono di peso tutti i procedimenti civili avviati con la conseguenza di smontare anche i correlati aspetti penali.

Sindona vuole sfuggire con ogni mezzo alla giustizia italiana e per questo scopo mobilita ingenti forze di tutti i tipi senza risparmio di energie e di iniziative: solo in un secondo momento la giustizia americana farà il suo corso e colpirà duramente ed abbastanza rapidamente il bancarottiere che era riuscito a sfuggire ed a ritardare le azioni intraprese in Italia. Se alla origine delle sventure sindoniane c'è la messa in liquidazione delle banche, allora il problema per il bancarottiere è quello di trovare i mezzi adeguati per arrivare ad ogni costo alla revoca: mezzi legali e illegali che comprendono sia la prospettazione di soluzioni economico-finanziarie (i progetti di salvataggio), sia le azioni giudiziarie di difesa e di offesa, sia l'impedimento dell'extradizione dagli Stati Uniti all'Italia che avrebbe portato in carcere lo stesso Sindona sottraendolo all'attivo lavoro di collegamento nell'ambito di un sistema di potere nel frattempo messo in atto anche in America.

Tutto ciò è effettuato con un'opera di pressione che progressivamente assume sempre più le caratteristiche del ricatto nei confronti degli amici-alleati-protettori.

4.2. — LE PREMESSE, I TERMINI E GLI INTERLOCUTORI DEL RICATTO.

Sindona dovette rimanere stupito che si fosse giunti alla liquidazione delle sue banche italiane, a cui fece immediatamente seguito il fallimento della Franklin. Stupito che un sistema così saldo di coinvolgimenti, di alleanze e di protezioni, tale da configurare un vero e proprio sistema di potere di cui era entrato a far parte costituendo a sua volta un pilastro, potesse lasciarlo scoperto in balia del corso « naturale » dei provvedimenti amministrativi, che

aveva sempre e agevolmente trasgredito, e quindi della giustizia che, sia pure lentamente, andava avanti.

Il bancarottiere per salvare se stesso si appella alla concreta solidarietà di coloro, uomini ed istituzioni, che aveva favorito o con cui aveva avuto collegamenti e rapporti di reciproca connivenza. Con il Banco di Roma aveva fatto affari e, si era inteso nel momento in cui la crisi era scoppiata, ricercando prima e consentendo poi che soluzioni di sistemazione globale passassero attraverso il subentro in alcune attività da parte della banca di interesse nazionale, i cui dirigenti erano in massima parte legati alla democrazia cristiana ed i cui interessi avevano punti di intersecazione con il Vaticano. La Banca d'Italia aveva mostrato nella sua attività istituzionale « comprensione » per i metodi sindoniani e, nel periodo cruciale della crisi dell'impero, aveva apertamente scelto la linea del salvataggio morbido invece di quella dell'intervento drastico. Con la democrazia cristiana, poi, aveva addirittura stabilito un rapporto ufficiale di comuni affari e di numerosi favori nei confronti dei responsabili amministrativi, suggellato dal consenso esplicito del segretario politico Fanfani. A ciò si aggiunga il rapporto di reciproca stima che aveva da sempre intrattenuto con Giulio Andreotti, influente *leader* del partito di maggioranza, che sarebbe di nuovo divenuto, dopo le elezioni politiche del 1976, Presidente del Consiglio.

Sulla base di questi presupposti Sindona ritiene di avere buon gioco nell'esercitare un'azione di pressione, che di volta in volta assume anche le caratteristiche delle minacce e del ricatto per piegare il corso degli eventi a proprio vantaggio. Questa azione riguardava la revoca della liquidazione coatta, una revoca che sarebbe servita a dimostrare come le decisioni del settembre 1974 erano state dovute esclusivamente ad un « complotto » di suoi avversari, che al tempo stesso erano avversari della democrazia cristiana e del mondo cattolico, tesi a distruggere la figura del banchiere e la sua potenza finanziaria. Secondo Sindona la composizione della vicenda attraverso la revoca della liquidazione, che costituisce l'oggetto dei molteplici piani di sistemazione approntati dall'*équipe* legale dal 1975 al 1979, avrebbe anche fatto gli interessi generali, compensando quella « distruzione di ricchezza » (l'avviamento delle banche) in cui a suo avviso si era risolto il provvedimento della liquidazione.

Ad una analisi accurata risulta al contrario evidente il carattere menzognero di una tale tesi, dal momento che nessun « equilibrio » del sistema bancario e nessuna « credibilità » internazionale dell'Italia erano in gioco. Alla chiusura delle banche, persino con inusuale rapidità, tutti i creditori erano stati rimborsati, tutti i depositanti avevano recuperato i capitali e tutti i dipendenti erano stati assorbiti dal Banco di Roma. L'interesse dei piccoli azionisti, tirato in ballo da Sindona stesso e con lui da vari personaggi che intervengono nella faccenda, dall'onorevole Massimo De Carolis a Giulio Andreotti, rappresenta un argomento specioso artificiosamente suscitato ed utilizzato per fare da schermo alla difesa della posizione dell'unico vero interessato, e cioè di Sindona.

4.3. — LA BANCA D'ITALIA.

Pochi mesi dopo la liquidazione, il 10 febbraio 1975 Sindona dagli Stati Uniti scrive a Guido Carli, governatore della Banca d'Italia. Nella lettera sono contenuti esplicitamente i termini delle minacce e del ricatto che il banchiere in fuga vuole esercitare nei confronti dell'istituto di emissione. Sindona cerca di intimidire il governatore per ottenere un atteggiamento favorevole alla sistemazione, la quale comunque deve avere il beneplacito della Banca d'Italia. Lo fa in nome e sulla base proprio dei contraddittori comportamenti di Carli negli anni precedenti, allorché, da un lato, erano state bloccate le scalate per la creazione di una grande finanziaria e, dall'altro, era stata data via libera all'attività a dir poco non ortodossa delle banche. Sindona ricorda a Carli la contraddittorietà nel rapporto con il Banco di Roma, in un primo tempo sospinto a sostenere le sue banche e poi bloccato nella fase finale del subentro, nonostante che ci fosse un accordo, autorizzato dalla Banca d'Italia, per cui le perdite della Banca Privata Italiana sarebbero state assorbite alla chiusura del nuovo esercizio dal Banco di Roma. Rinfaccia tutta una serie di comportamenti permissivi, quali l'autorizzazione alla fusione delle due banche nonostante la conoscenza dei bilanci irregolari, il parere favorevole all'aumento di capitale della Finambro e ad alcune operazioni, ad esso relative, nonché i giudizi positivi espressi nei suoi confronti per molti anni. Il bancarottiere quindi usa argomenti che ritiene possano costituire un efficace ricatto, alludendo alla pratica generalizzata dei fondi neri e delle partecipazioni nascoste nelle altre banche, ai consigli per l'utilizzazione dei fondi esteri, alla conoscenza di operazioni irregolari compiute dalla Fasco per la Centrale, la Banca Cattolica del Veneto, il Credito Varesino, la Pacchetti e la Finabank; e termina facendo riferimento alle operazioni in nero della Westminster Bank per quattro milioni di dollari e alle procedure illegittime messe in atto dal banchiere Enrico Cuccia, della Mediobanca in una questione riguardante la multinazionale ITT. Così conclude:

« Pensa veramente, dottor Carli, di uscire bene da tutta questa vicenda? Cosa glielo fa pensare? ».

Questa lettera, la prima di una serie dallo stesso tono, è esemplare della tattica sindoniana: si tratta di ricordare agli interlocutori tutto quanto era stato consentito al limite o oltre la legalità negli anni del successo e di minacciare di mettere in piazza vicende riguardanti anche terze persone, di cui Sindona era venuto a conoscenza quando rappresentava una parte importante del sistema di potere: il tutto al fine di ottenere nuovi trattamenti di favore. Nel caso della Banca d'Italia premeva a Sindona soprattutto ricordare il cambiamento di linea, dal salvataggio alla liquidazione, intervenuto alla conclusione della crisi e ribaltare indietro la questione con il ritorno alla sistemazione incruenta per cui occorreva l'autorizzazione dell'istituto centrale. Ripetutamente Sindona e il suo gruppo

minacciano di mettere in piazza le vicende dell'estate 1974, provocando indagini che, a suo avviso, avrebbero potuto compromettere l'immagine dell'istituto centrale.

Succeduto Baffi a Carli nel governatorato della Banca d'Italia le pressioni non cessano, anche se non possono più essere compiute in nome di un atteggiamento vero o presunto del passato, la cui responsabilità ricadeva personalmente sull'ex governatore. Una nuova campagna è condotta contro Ambrosoli, reo, secondo Sindona, di essere un « servitore di centri di potere » e responsabile di « malefatte » nei suoi confronti. Con il consueto tono minaccioso e allusivo Sindona scrive il 17 marzo 1977 a Baffi:

« Io l'ho avvertita per non sentirle dire un giorno, accusato di complicità e di correttezza, che lei non era al corrente della situazione; e per metterla in guardia da chi cerca di trascinarla nelle proprie responsabilità per costringerla a difenderlo ».

Poi, quando si tratta di far valere con più efficacia la propria appartenenza al sistema di potere e la sua posizione peggiora giorno dopo giorno, Sindona mobilita anche nei confronti della Banca d'Italia gli « amici » politici ed entra in azione la rete P2.

4.4. — IL BANCO DI ROMA.

Il coinvolgimento del Banco di Roma nella vicenda sindoniana era stato profondo e aveva assunto l'aspetto di una sorta di eredità durante la gestione controllata dell'estate 1974. Come si è già messo in evidenza, la banca pubblica romana intendeva dividersi le spoglie dell'impero sindoniano, subentrando nel momento della crisi e facendo poi seguire una regolarizzazione formale alla situazione di fatto determinatasi dal giugno 1974. Perciò, i dirigenti del Banco di Roma, e in particolare Ferdinando Ventriglia, non si rassegnano ad uscire dalla scena quando viene dichiarata la liquidazione coatta. Del resto con l'Immobiliare e una serie di altri affari gli intrecci fra la banca e l'impero o ex impero sindoniano erano assai stretti, sicché anche dopo il *crack* il Banco di Roma rimaneva un interlocutore e un protagonista della vicenda sindoniana, con il duplice obiettivo di mantenere il più possibile coperta la intricata vicenda dell'estate 1974 per non incorrere in responsabilità di vario tipo e di riprendere il progetto di utilizzazione delle spoglie delle banche sindoniane.

Sindona agisce a partire da queste condizioni cercando di utilizzare le ambiguità di comportamento durante la gestione controllata dell'estate 1974 per farsi pagare il conto sul piatto della sistemazione. Inizia come persona e come Fasco una serie di vertenze giudiziarie che chiamano in causa la banca, minacciando continuamente di rivelare i termini dell'accordo « non onorato » dell'estate 1974 e tendendo al tempo stesso ad accattivarsi i dirigenti del Banco

di Roma rinviando la responsabilità del mancato accordo ad altri. In questi termini Sindona scrive a Ventriglia una prima volta contemporaneamente a Carli il 28 febbraio 1975 ed una seconda volta due anni dopo, il 18 luglio 1977, chiedendogli perché mai volesse continuare ad apparire come l'unico responsabile del *crack*:

« Fino a quando lei vorrà continuare a rendersi responsabile di azioni, di irregolarità e di reati commessi o fatti commettere da altri? »;

quindi, in stile mafioso, lo avverte che qualora si fosse ben comportato non avrebbe avuto nulla da temere:

« Sono aperto ad un colloquio utile e sereno e ho sempre dato garanzie di lealtà a differenza di tanti altri comuni conoscenti ».

I dirigenti del Banco di Roma non sono insensibili agli avvertimenti sindoniani anche perché il loro interesse, in una visione tutta e solo espansionistica della propria funzione, coincide, anche se con una contraddizione interna, con lo scopo del bancarottiere di rimettere in piedi la banca liquidata annettendosene gli sportelli con la contestuale chiusura delle molte vertenze giudiziarie e delle sempre pendenti possibili responsabilità penali nel frattempo sorte. Molti conti restavano ancora aperti: la vicenda dei « 500 » pesava e così quella degli altri rimborsi preferenziali; con la Società Generale Immobiliare e i successivi passaggi di mano ai palazzinari romani del giro vaticano di Arcangelo Belli non tutto era poi così cristallino; nell'ombra era rimasto ancora il modo con il quale il Banco di Roma o le società da esso dipendenti (Società Generale Immobiliare, ecc.) avevano chiuso l'enorme giro di contratti a termine su cambi e merci messi in atto da Bordoni con le consociate estere della Edilcentro, presso le quali era subentrata la questione degli uomini della banca.

È così che, tra gli avvertimenti di Sindona, i propri interessi espansionistici e le azioni dei singoli dirigenti o personaggi gravitanti intorno alla banca, il Banco di Roma diviene elemento indispensabile per quasi tutti i progetti di sistemazione apprestati dall'*équipe* sindoniana. Nel primo progetto di salvataggio della seconda metà del 1976, chiamato interdipendente perché entravano in gioco sia la Banca Privata Italiana che la Società Generale Immobiliare, al Banco di Roma viene assegnato il compito di estinguere i debiti della Banca Privata Italiana, punto di partenza necessario per la costruzione del meccanismo del salvataggio. Anche in una nuova ipotesi di salvataggio lanciata nell'estate 1977, che comprendeva una scatola vuota sindoniana all'estero, la Capisec, il ruolo principe è assegnato al Banco di Roma, che manifesta disponibilità e accordo per interessamento del consigliere delegato Mario Barone, della cui nomina si è già riferito. La presentazione del progetto è significativamente preceduta da un minaccioso *memorandum* « sull'urgenza e sulle modalità relative ad una soluzione

tecnica per la Banca Privata Italiana in liquidazione», che mette in guardia sulle probabilità che vengano alla luce

« elementi tali da danneggiare la credibilità delle istituzioni del sistema bancario; e che venga contestato a Ventriglia, Guidi e Barone il reato di bancarotta fraudolenta (e, si aggiunge, altri e ben più gravi reati potranno emergere nel corso delle indagini); e che venga coinvolta la Banca d'Italia ».

Ancora dopo un anno, nell'agosto 1978, mentre la posizione civile e penale di Sindona si aggravava in Italia e negli Stati Uniti, un ulteriore progetto apprestato dai solerti consiglieri e legali sindoniani dopo il fallimento di tutti i precedenti tentativi viene consegnato al direttore del Banco di Roma, avvocato Rubbi, e da questi approvato acconsentendo ad uno scambio di lettere contrattuali fra la Fasco, le tre banche di interesse nazionale che avevano costituito il consorzio subentrato alla liquidazione, il commissario liquidatore ed il Banco di Roma.

L'accordo fra Sindona e Banco di Roma con la disponibilità di quest'ultimo a sborsare in pura perdita una notevole somma (indicata in 10-15 miliardi di lire), e cioè il salvagente che padrini e protettori lanciano al bancarottiere, è l'unico punto fermo di tutta la lunga serie dei tentativi di salvataggio che proseguono fino al 1979, quando ormai l'azione di Sindona da pressante e ricattatoria si fa anche criminale. In un ennesimo memoriale della primavera 1979 si dà ancora per scontata la disponibilità del Banco di Roma e si individuano le resistenze altrove:

« La linea di accordo fra Sindona e il Banco di Roma sarà agevolata se verranno eliminate le parti civili (commissario liquidatore e piccoli azionisti) attualmente presenti nel processo penale ».

4.5. — FORTUNATO FEDERICI.

Non c'è dubbio che la disponibilità del Banco di Roma derivava dal particolare ruolo, che alcuni suoi dirigenti, e particolarmente Ventriglia e Barone, avevano giuocato nella vicenda sindoniana prima e durante il *crack*, nonché dal legame diretto che questi banchieri avevano con la democrazia cristiana, che aveva proposto e imposto le loro nomine al vertice dell'istituto di diritto pubblico. Ma, oltre ad essi, un ruolo importante di sostegno costante al sindonismo è giocato anche da un altro personaggio, l'ingegnere Fortunato Federici, che del Banco di Roma è al tempo consigliere d'amministrazione, e si configura nel triennio 1975-1978, non solo in ragione della sua qualifica e funzione di banchiere, come una specie di *deus ex machina* della trama sindoniana. Una siffatta presenza polivalente in tanti aspetti delle iniziative sindoniane sarebbe difficilmente spiegabile se si isolasse il Federici dal

contesto dell'ambiente in cui operava e, soprattutto, dai legami preferenziali di rappresentanza che esso esprimeva.

Federici assume molteplici ruoli: oltre che dirigente del Banco di Roma, è indicato in rapporti di stretta cordialità con Giulio Andreotti e da questi officiato come « portavoce » ufficiale nella vicenda Sindona. Al tempo stesso l'inconfutabile (a questo proposito) testimonianza dell'avvocato Rodolfo Guzzi, con il quale collaborò in continuazione per mettere a punto la strategia d'azione sindoniana, indica in Federici un accanito difensore degli interessi di Sindona, con cui l'ingegnere romano ripetutamente si incontra a New York; e, per completare il quadro, sono molteplici le prove che dimostrano i legami stretti di Federici con Roberto Memmo — singolare finanziere italo-americano, membro della P2, che partecipa non si sa in quale veste alle riunioni del Banco di Roma, da cui viene ufficialmente incaricato di rintracciare i nominativi della lista dei « 500 » recandosi appositamente in Svizzera su mandato di Barone — e con la coppia piduista Gelli-Ortolani, con cui intrattiene rapporti di mediazione affaristica, oltre ad essere egli stesso membro della loggia massonica « Giustizia e Libertà », secondo quanto afferma il libro di Roberto Fabiani, *I massoni in Italia*.

La presenza costante di Andreotti si staglia come un'ombra dietro l'attività del Federici, il quale rappresenta il Presidente del consiglio riferendo i suoi pareri e le sue volontà e trasmettendogli a sua volta le necessarie informazioni sugli sviluppi del caso. L'avvocato Guzzi, che alla morte del Federici gli subentra assumendo direttamente in proprio i contatti con Andreotti, offre con le sue meticolose agende una ricostruzione puntuale dell'attività del Federici come rappresentante del *leader* democristiano ed in questa funzione acquistano un particolare rilievo i multiformi interventi del dirigente del Banco di Roma. Egli non si interessa soltanto dei progetti di sistemazione patrocinandoli in funzione della triplice veste di amico di Sindona, di tutore delle responsabilità del Banco di Roma e di rappresentante di Andreotti, ma allarga il proprio campo di azione ad un più generale patrocinio dell'interesse sindoniano. Contatta nel 1976 Ambrosoli per cercare una soluzione tecnica della liquidazione, tratta con Roberto Memmo per la sistemazione prima della Edilcentro-Società Generale Immobiliare e poi della Banca Privata Italiana, incontra Ettore Bernabei che è alla testa dell'Italstat, presenta nel febbraio 1978 il banchiere « laico » Cuccia all'avvocato Guzzi patrono di Sindona, è puntuale ricettore dei *memorandum* sindoniani, nei quali viene esposta mese dopo mese la strategia generale e non solo tecnico-finanziaria-bancharia di Sindona come in bollettini di guerra.

Se si considerasse l'ingegner Federici esclusivamente come un personaggio del Banco di Roma e dell'ambiente finanziario-edilizio romano, ci si meraviglierebbe che ad esso vengano indirizzati i *memorandum* contenenti le azioni legali e illegali indicate come necessarie da Sindona nei confronti della magistratura (per impedire l'attività definita « persecutoria » dei giudici milanesi; per sensibilizzare la Corte di cassazione per la revoca del mandato di cattura;

per far accogliere l'appello della Fasco e di Sindona per la revoca della sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza) e contro il Ministero della giustizia, che imporrebbe decisioni contro Sindona, o per segnalare l'attività troppo ligia dell'ambasciatore a Washington Gaja nella procedura per l'estradizione.

L'unica ragionevole spiegazione alla intensa attività prosindoniana del Federici su tutto il fronte è quella che esplicitamente l'avvocato Guzzi, e non solo lui, dà del ruolo di Federici quale canale di trasmissione con Andreotti oltre che dirigente prosindoniano del Banco di Roma.

4.6. — AMINTORE FANFANI.

La parte avuta da Fanfani dopo il *crack* è riconducibile essenzialmente a quella di un potente *leader* che in nome di favori ricevuti in passato viene sottoposto a pressioni affinché ripaghi l'antico alleato e benefattore. Durante la segreteria di Fanfani, la democrazia cristiana aveva intrecciato rapporti di affari con il gruppo Sindona ed era stato lo stesso *leader* a concludere direttamente le modalità della donazione-prestito dei 2 miliardi per il *referendum* e ad interessarsi, peraltro senza successo, all'autorizzazione per l'aumento di capitale della Finambro, alla cui testa Sindona aveva voluto porre l'amico e « fanfaniano » professor Orio Giacchi, proveniente dalla Università cattolica di Milano.

Prima attraverso i legali e poi direttamente, Sindona presenta il conto nel momento del bisogno. Gli elementi per minacciare il ricatto esistono, in quanto c'era stata una concreta situazione di alleanza e scambio di favori fino al momento del fallimento. Nel novembre del 1975 gli avvocati Strina e Guzzi contattano colui che era stato designato ufficialmente come rappresentante di Fanfani, l'avvocato Giuseppe Bucciante, per avvertirlo che l'*équipe* sindoniana sarebbe stata costretta a « mettere in piazza tutte cose che fino ad allora aveva taciuto », e cioè i rapporti finanziari intercorsi in precedenza con la democrazia cristiana. Fanfani ben sa che quei due miliardi non sono stati restituiti, o almeno ha seri dubbi in proposito, sussistendo solo una poco verosimile parola del segretario amministrativo onorevole Micheli, per cui cerca di destreggiarsi con quella spada di Damocle che gli pende sul capo. L'avvocato Bucciante nel febbraio 1976 va a incontrare a New York Sindona, il quale rinnova la minaccia dello scandalo se Fanfani non si fosse mosso in suo favore e non avesse restituito la somma dovuta. Ancora l'anno successivo, nel febbraio 1977, il *missus* fanfaniano, concordando l'azione con il *missus* andreottiano Federici, incontra il commissario liquidatore Ambrosoli per discutere ed avere informazioni non tanto sui debiti della democrazia cristiana, quanto sullo stato dei progetti di sistemazione in rapporto alla liquidazione.

Nei piani di azione di Sindona era esplicitamente indicato l'obiettivo di « mobilitare i politici disponibili ». Così la stessa inve-

stitura del Bucciante a seguire per anni la vicenda sta di per sé a significare un interessamento di Fanfani alla composizione della questione: un interessamento provocato sia dal ricatto che Sindona faceva pendere, sia da un più generale riflesso di accorpamento intorno ad un personaggio che aveva fatto parte del sistema di potere democristiano.

Del resto della manifestazione di interesse fanfaniano traspaiono qui e lì momenti particolari anche attraverso la mobilitazione di terze persone. Un avvocato, Martino Giuffrida, massone, spende o millanta il nome di Fanfani per occuparsi dell'extradizione presso il consolato italiano di New York; boiardo fanfaniano nelle partecipazioni statali, Ettore Bernabei dell'Italstat, è chiamato a intervenire con l'azienda da lui presieduta per trovare una soluzione per la Banca Privata Italiana e per la Società Generale Immobiliare; lo stesso Ambrosoli, chiamato a discutere con Federici e con Bucciante, si lamenta degli « interessi politici » che sono introdotti in continuazione per sollecitare la composizione della questione.

Non deve essere infine trascurata l'apparizione in trasparenza di un contrasto interno fra il gioco messo in moto dalle pedine fanfaniane e quello portato avanti dalla squadra andreottiana, di cui riferisce esplicitamente Guzzi

(« ... si verificava che allorquando per iniziativa di Andreotti si portava avanti un discorso, il senatore Fanfani rendesse impossibile la realizzazione di quel discorso e viceversa... »):

segno questo dell'esistenza da parte dei due *leaders* democristiani di un interesse allo scioglimento indolore del nodo irrisolto sindoniano, anche se in forma più tiepida da parte fanfaniana, non aliena a considerare la questione anche secondo l'ottica della dislocazione dei rapporti di potere all'interno della DC.

4.7. — GIULIO ANDREOTTI.

Ciò che colpisce nella inchiesta sulla vicenda sindoniana del *dopo-crack*, compiuta attraverso i documenti e le testimonianze, è il continuo o costante riferimento all'onorevole Giulio Andreotti. Questi per oltre sei anni ha rappresentato l'interlocutore politico fisso di Sindona e della sua *équipe* nell'azione tesa a scagionare il bancarottiere e a trovare soluzioni per lui vantaggiose sia sotto il profilo economico-finanziario che sotto quello giudiziario, civile e penale.

Le ragioni per cui Andreotti è l'interlocutore fisso di Sindona sono esposte più chiaramente che in molti altri documenti proprio in una lettera che il latitante fuggitivo negli Stati Uniti inseguito da mandato di cattura scrive al Presidente del Consiglio in carica nel settembre 1976 per

« ringraziarlo dei rinnovati sentimenti di stima che ha recentemente manifestato a comuni amici »

e per esporgli

« proprio in considerazione dell'interessamento mostrato alla nota vicenda »

tutte le questioni da affrontare. Rivolgendosi ad Andreotti, Sindona espone il suo programma e le sue necessità:

« Contrastare l'estradizione voluta dai giudici sulla base di un giudizio di preconetto e preordinata colpevolezza; esercitare una pressione sull'apparato giudiziario e amministrativo; sistemare gli affari bancari della Banca Privata Italiana contemporaneamente a quelli della Società Generale Immobiliare per cui il Presidente del consiglio si è già mosso; chiudere la pagina di grave ingiustizia apertasi con la liquidazione coatta sì da dare tranquillità ai piccoli azionisti e al Banco di Roma che altrimenti resterebbe coinvolto; opporsi alla sentenza di insolvenza e premere per un positivo giudizio del tribunale amministrativo regionale che annulli il decreto di messa in liquidazione del ministro del Tesoro giungendo alla revoca della liquidazione della Banca Privata Italiana ».

Il cuore della lettera lo si trova nell'enunciazione della strategia

« la mia difesa avrà due punti di appoggio, come può immaginare, quello giuridico e quello politico »

che discende dalla tesi di fondo sindoniana di essere stato vittima di un complotto:

« Farò presente, con opportune documentazioni, che sono stato messo in questa situazione per volontà di persone e gruppi politici a Lei noti che mi hanno combattuto perché sapevano che combattendo me avrebbero danneggiato altri gruppi a cui io avevo dato appoggi con tangibili ed ufficiali interventi ».

Nella lettera ricevuta dal Presidente del consiglio è contenuta la chiave del rapporto Andreotti-Sindona: v'è la continuità della stima che lega lo statista al bancarottiere in nome della quale viene sollecitata la continuità di interessamento; v'è il richiamo ai gruppi tangibilmente aiutati dal gruppo Sindona per cui si chiede ora, nel momento del bisogno, il ricambio di favori; v'è la minaccia e velatamente il ricatto delle

« situazioni difficili e complesse che coinvolgono anche enti ed istituzioni di Stato »;

v'è infine l'appello al necessario contrattacco politico in comune contro coloro che con il complotto hanno colpito Sindona per colpire i politici a lui collegati.

* * *

Una lettera magari imprudentemente ricevuta non costituisce di per sé prova di un rapporto bilaterale, né di un interessamento illecito, né di intervento favoreggiatore di un imputato. La prospettazione ad Andreotti delle azioni necessarie per ribaltare la situazione potrebbe far parte di una illusione sindoniana senza controparte. Così sarebbe, se tutta una serie di elementi non dimostrassero che il Presidente del consiglio non solo non interruppe dopo quella lettera il rapporto con il latitante, ma accettò di continuare ad essere il destinatario costante, quindi l'interlocutore, della strategia sindoniana.

Il canale che lega Andreotti alla *équipe* sindoniana dal *crack* fino all'estate 1978 è costituito dall'ingegner Fortunato Federici, di cui abbiamo già scritto. Dalla sua morte è direttamente il coordinatore del gruppo sindoniano non solo per gli aspetti legali ma anche per l'intera strategia d'azione, l'avvocato Rodolfo Guzzi, a tenere i contatti con il Presidente del Consiglio. Di Federici sono documentate le molte iniziative nell'opera di interessamento e collegamento: riceve i *memorandum* sindoniani e riferisce di inoltrarli al Presidente del Consiglio, a cui molti sono direttamente intestati; si occupa del progetto di sistemazione interdipendente Società Generale Immobiliare-Banca Privata Italiana, riportando il parere di Andreotti; contatta Fanfani per conciliare i punti di vista dei due *leaders* democristiani; riporta la notizia che Andreotti si sarebbe interessato al ricorso in Cassazione, e poi della mancanza di risultati; si incontra con Andreotti e il professor Agostino Gambino per decidere un'azione nei confronti di parlamentari americani (Rodinò, Murphy e Biaggi) e per attivare l'amministratore delegato del Banco di Roma Mario Barone su un nuovo progetto di sistemazione; presenta al Presidente del Consiglio il 15 luglio 1978 l'avvocato Guzzi, che così stabilisce il contatto diretto.

Dal luglio 1978 al marzo 1979 il contatto fra il rappresentante sindoniano Guzzi e il Presidente del Consiglio è strettissimo: ben otto incontri diretti e tre colloqui telefonici. È il periodo in cui la posizione di Sindona si aggrava di continuo non solo per la giustizia italiana ma anche per quella statunitense. Sostanzialmente l'oggetto degli incontri, dei *memorandum* e delle telefonate è l'informazione e il coordinamento dell'azione sui due binari su cui corre la pressione sindoniana: l'estradizione e la sistemazione della banca. Così Guzzi con Andreotti tratta del lancio di un ulteriore progetto di salvataggio per cui vengono interessati anche il ministro Gaetano Stammati e il sottosegretario Franco Evangelisti, sollecitata la Banca d'Italia e il commissario liquidatore Ambrosoli e coinvolto il banchiere Cuccia; e scambia informazioni in merito all'azione per bloccare l'estradizione a cui viene interessata una lobbista americana di fiducia di Andreotti, Della Gratton. Dopo il marzo 1979 quando Sindona, o chi per lui, passa dalla criminalità finanziaria anche a quella ordinaria (minacce e intimidazioni a Cuccia; intimidazioni e poi in luglio assassinio di Ambrosoli; in agosto sparizione), il legale Guzzi sente la necessità di tenere an-

cora informato Andreotti degli sviluppi della situazione e delle sue scelte di dissociazione dalle nuove imprese sindoniane incontrandolo in giugno, poi in settembre durante il finto rapimento e infine nel maggio 1980 per comunicargli la rinuncia al mandato di difesa.

* * *

Che siano tutte puntuali o no le circostanze riferite da Guzzi (e documentate schematicamente nelle agende sequestrate) in merito ai rapporti suoi e di Federici con Andreotti, è poco rilevante. È infatti l'accettazione della continuità nei rapporti che qualificano la sostanza del sodalizio fra Andreotti e Sindona. Un sodalizio del resto confermato esplicitamente dalle tante dichiarazioni dell'avvocato Strina

(« quando [Sindona] diceva di ottenere un mutamento di situazione anche sul piano politico, certamente in primo luogo pensava all'onorevole Andreotti »);

di Pier Sandro Magnoni

(« ... mi autorizza a pensare di avere fra noi... un sincero amico in Lei e un formidabile esperto con cui poter concordare di volta in volta le decisioni più importanti »);

dell'avvocato Bucciante, rappresentante di Fanfani

(« Sindona disse che mentre Andreotti aveva preso a cuore la situazione, gli altri se ne erano strainfischianti »);

e dello stesso Guzzi

(« ho l'impressione che Andreotti si sia sempre interessato alla vicenda »).

Del resto come si sarebbe potuta esplicitare la lunga serie di ringraziamenti, di lodi e poi, a mano a mano che le cose peggioravano, di appelli e di avvertimenti, se non ci fosse stata disponibilità e corrispondenza per lo meno potenziale da parte di Andreotti nei confronti delle aspettative sindoniane? Se non si è convinti sulla base di puntuali riscontri che la persona a cui si indirizza una determinata azione dà un seguito alle richieste, ad un certo punto si interrompe l'azione stessa, che invece perdurò da parte sindoniana per un quinquennio. E, per ciò che riguarda Andreotti, se il Presidente del Consiglio non avesse avuto profondo e specifico interesse a tenersi informato, ad agire o a far credere di agire, per quale ragione avrebbe dovuto mantenere così a lungo un rapporto con un latitante, imputato in Italia e negli USA di sempre nuovi reati?

Abbiamo già riferito della calda lettera programmatica del settembre 1976. Nel gennaio 1977 un *memorandum* predisposto per Andreotti e consegnato all'avvocato Mario Ungaro riprende più esplicitamente gli argomenti della missiva:

« Lei dovrebbe fare qualcosa almeno in Italia per la chiusura della posizione e precisamente: a) sollecitare la Banca

d'Italia per la sostituzione di Ambrosoli...; b) ridimensionare il comportamento del giudice istruttore e del pubblico ministero che dopo tre anni non sono riusciti a prendere alcun provvedimento conclusivo, eccezione fatta per il mandato di cattura; c) trovare una soluzione per la Banca Privata Italiana, sollecitando gli interessati, tale da far cadere il presupposto dei reati fallimentari; d) evitare l'archiviazione della pratica pendente avanti l'inquirente nei confronti di Ugo La Malfa, responsabile primo di tutta questa situazione ».

In una risoluzione della direzione strategica sindoniana riunita a New York nel luglio 1977 veniva resocontato:

« È necessario condurre un attacco nei confronti dei magistrati, modificare l'opinione pubblica attraverso stampa e televisione, impegnare, certo più concretamente di quanto fatto sino ad oggi, i politici disponibili... ad intervenire sul potere esecutivo e giudiziario allo scopo di non fare pressioni per l'estradizione ».

Un *memorandum* su quest'ultimo tema chiede che Andreotti

« incontrando personalità americane spenda parole a sostegno di Michele Sindona come del resto ha sempre fatto ».

I suggerimenti si fanno progressivamente minacce e ricatti con un *memorandum* del 1° marzo 1979, in cui si chiede di

« intervenire su Christopher Warren al fine di rappresentare la situazione nazionale e le conseguenze negative per i due paesi nel caso che Sindona fosse chiesto di chiarimenti »;

e quindi si esplicitano ulteriormente con un annuncio di Guzzi per lettera del 9 marzo 1979, secondo cui

« il cliente ha dichiarato di dover fare importanti rivelazioni »,

perché non sono stati fatti gli interventi che si sarebbero dovuti fare; fino a che, il 23 marzo, si giunge addirittura a tirare in ballo i rapporti internazionali:

« Finora il nostro non ha denunciato alcuna personalità né ha rivelato importanti segreti di Stato che potrebbero danneggiare... la stessa sicurezza nazionale »;

e se nulla sarà fatto, « il nostro sarebbe costretto » a procedere.

* * *

La natura del rapporto fra Sindona e Andreotti non è fatta solo di una acquiescente e passiva ricezione di sollecitazioni, lettere e appelli: si sostanzia anche di azioni che solo in parte sono completamente documentate, ma che già di per sé evidenziano il ruolo centrale del Presidente del consiglio nell'operazione Sindona del *post-crack*. Abbiamo già messo in rilievo come la « sistema-

zione» del fallimento assumesse una importanza cardine in tutta la vicenda sindoniana in quanto avrebbe consentito un superamento « morbido » della crisi con il ridimensionamento delle vicende penali, evitando in definitiva la stessa esplosione del « caso ». Andreotti riconosce di essersi attivamente interessato solo di due progetti, il primo dei quali riguardante la Società Generale Immobiliare nel 1976-1977, negando tuttavia la connessione con la Banca Privata Italiana. Dai documenti risulta al contrario che nei primi progetti di sistemazione c'è una « interdipendenza » fra Società Generale Immobiliare e Banca Privata Italiana e che nella vicenda della Società Generale Immobiliare entrano oltre a Federici l'intero stato maggiore della massoneria interessato in quanto tale: Licio Gelli, Umberto Ortolani, Mario Genghini e Arcangelo Belli, nonché il dottor Roberto Memmo, collegato ai vertici della loggia P2. È ancora Andreotti a riconoscere di aver avuto parte nel coinvolgimento di Loris Corbi per interessare la società Condotte d'acqua alla soluzione di un problema che aveva certamente uno snodo nella Società Generale Immobiliare ma che comprendeva innanzi tutto la Banca Privata Italiana.

Per ciò che riguarda l'altro progetto di sistemazione dell'estate 1978, che l'ex Presidente del consiglio dichiara di aver ricevuto da Federici, è singolare come mai un Presidente del consiglio lo passi per un esame al ministro dei lavori pubblici Stammati, invece che agli organi competenti: a meno che non si trattasse, come infatti si trattò, di una questione ambiguamente seguita non in termini ufficiali ma privati. Ed è ancora più singolare che Andreotti affermi di non avere mai incaricato di occuparsene Evangelisti, suo fido sottosegretario alla Presidenza del consiglio, e che questi di sua volontà abbia sottoposto il progetto alla Banca d'Italia mostrandolo, senza consegnare i fogli, al dottor Mario Sarcinelli, capo della vigilanza. Una tale non credibile ricostruzione dei fatti mostra la corda quando Andreotti afferma che Evangelisti gli riferisce il parere negativo del Sarcinelli ed egli lo invita a non proseguire oltre.

Dunque, ammesso l'intervento di Andreotti e di Evangelisti, è evidente il loro procedere di conserva, ognuno con il proprio ruolo. E v'è anche un ulteriore risvolto inquietante dell'interessamento degli andreottiani, costituito dall'intervento di Gelli, che fa sapere all'*équipe* sindoniana di poter disporre dei canali per esercitare pressioni sulla Banca d'Italia scavalcando il « duro » Sarcinelli, il quale dopo qualche mese viene incarcerato sulla base di pretestuosi motivi su mandato di cattura del giudice istruttore Alibrandi di Roma.

Anche per l'estradizione, l'altro punto cruciale dell'attacco sindoniano, v'è un incontro rivelatore dell'attenzione andreottiana. Su mandato di Sindona e con i suoi denari due membri della comunità italo-americana, Philip Guarino e Paul Rao junior, vengono nell'agosto 1976 in Italia, dove sono giudati dall'avvocato Guzzi ed hanno una riunione con Gelli per discutere le azioni da mettere in atto in supporto del banchiere inseguito dal mandato di cattura

e dalla richiesta di estradizione. Lo stesso giorno Andreotti riceve i due italo-americani che al termine del colloquio riferiscono a Guzzi che il Presidente del consiglio aveva lasciato ben sperare su un suo positivo interessamento all'extradizione. Quale che sia la verità delle impressioni ricavate durante il colloquio, è certo che Rao e Guarino erano i sostenitori della tesi del complotto contro Sindona e, sulla base di essa, agivano per difendere il banchiere dalla presunta situazione sfavorevole in Italia, dandosi di conseguenza da fare per ostacolare l'extradizione.

* * *

Il movente generale che Andreotti dà per il suo quinquennale coinvolgimento e interessamento a sostegno del sistema Sindona è la necessità di sfatare la tesi che circolava che vi fosse un complotto. È questa proprio la tesi del bancarottiere, in nome della quale agiscono gli alleati del sindonismo nel periodo del post-*crack*, Federici, Rao, Guarino ed altri esponenti della « comunità » italo-americana, come il *congressman* Biaggi, nonché gli uomini della massoneria che in questo senso resero pubbliche dichiarazioni giurate.

In nome di una tale presunta « persecuzione » il capo del Governo dal 1976 al 1979 tiene i contatti, segue direttamente e indirettamente lo svolgimento della vicenda, ha molteplici incontri, acconsente che Sindona lo consideri come il « politico amico » a cui rivolgersi per chiedere anche le più gravi illegalità, ed interviene apertamente o, più spesso, senza lasciare tracce ufficiali.

In verità la reale ragione del coinvolgimento di Andreotti non sta tanto nel riconoscimento che Sindona fosse stato o fosse una vittima — il che risulta sotto ogni aspetto manifestamente infondato — quanto nel fatto che il *leader* democristiano prende posizione in difesa di un aggregato di interessi, di cui Sindona era stato un pilastro con il suo impero finanziario ed egli stesso il più autorevole rappresentante politico. Andreotti con l'ostinata protezione di Sindona presidia con il suo potere politico un fronte di interessi, di affari, di trame di potere e di occupazione della cosa pubblica da cui a sua volta era sostenuto e rafforzato. *Le responsabilità di Andreotti in questo senso, al di là dei particolari più o meno riscontrati o riscontrabili, è assai grave: egli al tempo stesso è un padrino e un protetto, in ogni caso un complice delle malefatte sindoniane.*

4.7.1. — *Franco Evangelisti.*

L'allora sottosegretario alla Presidenza del consiglio Franco Evangelisti, che trattò patrocinandolo in prima persona uno dei progetti di sistemazione nell'autunno 1978, non fece ciò in seguito ad antiche alleanze con il gruppo sindoniano e neppure sotto la pressione di minacce e di ricatti. Questi potevano esercitarsi lad-

dove c'erano stati precedenti rapporti, cosa che non è riscontrabile per Evangelisti. Invece non c'è dubbio che il sottosegretario agì nella parte avuta nella questione sistemazione solo per conto di Andreotti e come sua propaggine. Non potrebbe essere altrimenti per la stessa collocazione politica, personale e istituzionale dell'Evangelisti, strettissimo collaboratore nel partito e nel Governo dell'allora Presidente del consiglio, per la sequenza dei fatti e per le testimonianze rese.

Evangelisti incontra nel maggio 1978 Sindona a New York (casualmente per strada, egli afferma!) e quindi riceve una bozza di sistemazione sulla quale interpella, valendosi della propria posizione alla Presidenza del consiglio, il dottor Sarcinelli della Banca d'Italia, il quale dà parere tecnico negativo. A quel punto Evangelisti, il quale era stato incaricato da Andreotti di seguire operativamente la questione presso la Banca d'Italia, secondo quanto testimonia in maniera assai veridica l'avvocato Guzzi, esce di scena avendo fatto la sua parte senza successo nel quadro dell'interessamento e dell'intervento andreottiano.

CAPITOLO QUINTO

SINDONA E IL SISTEMA P 2

5.1. — IL COINVOLGIMENTO DEI PIDUISTI E LA COGESTIONE DEL RICATTO.

Con l'avvio dei procedimenti giudiziari messi in moto dal *crack* del settembre 1974, Sindona esplica la sua azione per la salvaguardia degli interessi del gruppo e, soprattutto, di se stesso. In questa azione impiega tutti i mezzi disponibili e tenta tutti i possibili coinvolgimenti, fra i quali in prima linea quello dei politici « amici » che, a suo avviso, avrebbero potuto avere la forza di ribaltare la situazione usando magari il potere contro il diritto. Il banchiere usa alternativamente il bastone e la carota.

Nell'opera progressiva di coinvolgimento e di ricerca di alleanze, il bancarottiere va, tuttavia, al di là del semplice fronte politico, si avvale di una gamma di uomini, inseriti per lo più in strutture di potere o operanti in margine ad esse. Vengono in una maniera o nell'altra coinvolti banchieri e magistrati, uomini degli apparati dello Stato, e *brasseurs d'affaires*, militari e mediatori di professione. Costoro, per lo più, non sono passibili di minacce o di ricatti, ma possono essere mobilitati grazie a connivenze, a promesse o semplicemente perché fanno parte del medesimo ambiente che in questo caso non può essere definito altrimenti che come sistema di potere. Molti dei personaggi coinvolti possono servire a Sindona come loro si erano serviti di Sindona ai tempi d'oro magari semplicemente partecipando a piccoli o grandi traffici affaristici attraverso il sistema bancario e finanziario sindoniano.

A *posteriori*, con la documentazione oggi disponibile, è possibile affermare che la maggior parte di coloro che accettarono di venire in soccorso di Sindona nel periodo 1974-1979 erano collegati fra loro, coscientemente o no, in una rete che coincide con quella della loggia massonica P 2. Per Sindona i piduisti certamente si mobilitarono individualmente e, talvolta, in gruppo e per la prima e unica volta ufficialmente come nel caso della promozione degli *affidavit*.

È tutto ciò un puro caso? Non è azzardato rispondere che così non sia stato. Anzi si può andare al di là della pura constatazione dei fatti e delle coincidenze riguardanti un certo numero di piduisti sostenendo, come noi facciamo, che la dinamica, i modi, la qualità e gli obiettivi dell'azione di queste persone si collocano

nell'ambito di un medesimo sistema di potere, che non a caso aveva trovato nel sindonismo della prima metà degli anni settanta una delle forme di esplicazione. Intorno alla mobilitazione in difesa di Sindona accade qualcosa di più di una semplice accanita gestione di interessi da proteggere, magari con l'omertà e l'uso della forza: si rafforza e si espande il potere del sistema P2, che collega ed unifica tanti personaggi operanti in diverse collocazioni, sia per via di un rinsaldamento della coesione interna fatta di complicità e di connivenze, sia nei riguardi degli esterni, estranei o avversari. Questa è la logica di quello che si è chiamato il potere occulto, che taglia attraverso gli schieramenti e le istituzioni ufficiali e che, nel caso dell'azione sindoniana del *post-crack*, sembra avere operato con forme tanto sfuggenti quanto tipiche.

Occorre poi notare che nella fase finale dell'azione sindoniana nel 1974, quando questa si era fatta sempre più disperata, è plausibile ipotizzare che il ricatto nei confronti di una parte della classe dominante, su cui ormai puntava il bancarottiere per invertire il corso degli eventi, sia stato in parte cogestito dagli uomini della P2 in connessione con la mafia. Non altro sembrava che Sindona potesse offrire a quel punto ai centri di potere che lo supportavano se non l'arma dei *dossier*, dei ricatti e delle informazioni riservate; anche se, con un giudizio *a posteriori*, anche quell'arma si è rivelata poco efficace e quindi spuntata.

5.2. — GLI « AFFIDAVIT ».

Al centro della strategia sindoniana c'era la necessità di dimostrare la validità della tesi del « complotto ». Se congiura c'era stata per far fallire Sindona e determinare il crollo del suo impero, anche successivamente perdurava un atteggiamento « persecutorio » da parte di gruppi politici e di magistrati ad essi collegati per portare il banchiere in Italia con l'extradizione e processarlo senza nessuna garanzia. Tale è l'impostazione che viene data alla linea di difesa e di offesa: screditare il sistema della giustizia italiana, mostrare l'Italia in preda alle sinistre, sottolineare i pericoli che per « uomini liberi » si correva nelle aule dei tribunali e nelle carceri e, quindi, appellarsi alle garanzie che il sistema statunitense offriva opponendosi alla estradizione. Per questo era necessaria una presa di posizione di importanti personalità che certificassero i vari aspetti delle tesi sindoniane e lanciassero pubblicamente una positiva immagine del banchiere negli Stati Uniti. Cosa c'era di meglio che mobilitare quella massoneria, che godeva di una notevole udicenza negli Stati Uniti (dove anche il neo presidente succeduto a Nixon, Gerald Ford, era un « 33 » massone dichiarato) e tradizionalmente costituiva un canale di cordiali rapporti fra importanti segmenti della società e delle istituzioni americane e l'Italia?

Mentre individualmente *l'équipe* sindoniana tenta di rinsaldare rapporti con uomini politici e banchieri italiani, la massoneria o un importante sua parte viene coinvolta come istituzione. La promozione di dichiarazioni giurate (*affidavit*) a favore di Sindona è il

primo segnale di un'alleanza con un sistema di potere e con una rete di persone collocate in posizioni influenti che si muovono collettivamente. Motore di questa operazione è Licio Gelli, che per la prima volta appare nella vicenda sindoniana non più come singolo operatore, ma come venerabile e potente « maestro » dell'istituzione massonica.

Alla fine del 1976, quando già sono stati effettuati alcuni tentativi di sistemazione coinvolgenti Andreotti oltre che « fratelli » massoni alla testa di società ed enti (Belli, Genghini, Loris Corbi), per arrestare l'extradizione pendente si riunisce lo stato maggiore sindonian-massonico e viene dato il via alla operazione *affidavit*. Carmelo Spagnuolo, allora presidente di sezione della Corte di Cassazione, rende direttamente a New York una dichiarazione giurata di questo tono:

« Non solo le accuse contro Sindona non sono fondate, ma la loro stessa affrettata formulazione conferma ciò che molti in Italia sanno e cioè che Michele Sindona è stato accanitamente perseguitato soprattutto per le sue idee politiche. Egli, secondo l'indagine della commissione massonica, è stato accusato di reati che non ha commesso e di cui non può ritenersi in alcun modo colpevole ».

L'extradizione non deve essere concessa:

« Data la tensione che oggi regna, sono indotto a pensare che Michele Sindona, tornando in Italia, potrebbe correre seri rischi per la sua incolumità personale ».

Altri potenti massoni pubblicamente scendono in campo: Francesco Bellantonio, ex gran maestro di piazza del Gesù, che conferma le dichiarazioni di Spagnuolo sulla base dei documenti riservati della massoneria; Edgardo Sogno, che testimonia sulla probabilità che Sindona, una volta incarcerato in Italia, correrebbe il rischio di essere assassinato; Flavio Orlandi, ex segretario nazionale del PSDI; John Mc Caffery, già membro dei servizi segreti britannici, consigliere d'amministrazione della Banca Privata Finanziaria fino al 1974, che attacca la magistratura:

« Qualsiasi tentativo di Sindona di difendersi dalle accuse in Italia sarebbe inutile perché Sindona, contrariamente ai veri responsabili, è già stato processato e condannato nelle menti dei magistrati italiani »;

e, infine, oltre agli italo-americani Stefano Gullo e Philip Guarino, un ex prete piduista dell'apparato del partito repubblicano di Washington, oltre alla signora Anna Bonomi, che aveva intrecciato affari e compiuto scorriere in borsa con il finanziere quando era in auge, esce allo scoperto anche Licio Gelli. Presso un notaio americano, il capo della P2 così dichiara:

« In Italia l'influenza dei comunisti è già giunta in certe aree del governo, particolarmente nel Ministero della giustizia,

dove durante gli ultimi cinque anni c'è stato uno spostamento dal centro verso l'estrema sinistra. Io, nella mia qualità di uomo d'affari, sono conosciuto come anticomunista e sono al corrente degli attacchi dei comunisti contro Sindona... Se Michele Sindona dovesse rientrare in Italia non avrebbe un equo processo e la sua stessa vita sarebbe in pericolo».

Sindona, come egli stesso scrive in un memoriale, era diventato massone per iniziativa di Gelli, che aveva conosciuto nel maggio-giugno 1974. Ma l'esposizione in prima persona e pubblicamente di un gruppo così importante di massoni, ed in particolare di Gelli, stava a significare l'importanza del sistema di potere che con Sindona si intendeva difendere, ben al di là della normale « protezione » che le congreghe massoniche accordano a un « fratello » in difficoltà. Affinché si muovesse Gelli e portasse con sé un numero di così autorevoli massoni causando anche la fine di Spagnuolo come alto magistrato, doveva esserci una importante rete di interessi collegati di cui Sindona aveva costituito un pilastro, ora messo in pericolo con ripercussione su tutta la rete.

5.3. — LICIO GELLI.

Dopo la conoscenza fra Licio Gelli e Michele Sindona nel momento della crisi dell'impero finanziario nel 1974, il capo della P2 segue fedelmente l'itinerario dell'attacco sindoniano fino alla fine, dapprima come mediatore di affari non solo fra « fratelli », poi come l'uomo che può « tenere contatti e trovare i consensi dei politici », quindi per realizzare la linea di pressione sugli organismi dello Stato, e infine come cogestore del ricatto.

Il primo progetto di sistemazione interdipendente Banca Privata Italiana-Società Generale Immobiliare viene trasmesso a Gelli con un *memorandum* del settembre 1976, in quanto esso doveva realizzarsi con la partecipazione e l'accordo di entità finanziarie e bancarie tutte controllate dagli ambienti massonici e piduisti: questa ipotesi di salvataggio infatti può essere definita interna alla massoneria. Infatti Gelli viene indirizzato nel luglio 1976 da Sindona all'avvocato Rodolfo Guzzi, che è il coordinatore della strategia, affinché cooperi strettamente al lavoro degli avvocati per quanto riguarda sia la sistemazione che la estradizione. Da allora in avanti il contatto Guzzi-Gelli è a dir poco settimanale e Gelli finisce per assumere a pieno titolo il ruolo di membro della direzione strategica sindoniana. Alla testa della Immobiliare c'è il massone Arcangelo Belli e il massone Mario Genghini ha concluso insieme con gli altri palazzinari romani l'affare dell'acquisto della Società Generale Immobiliare dal Banco di Roma, dove siedevano i piduisti Guidi e Alessandrini a fianco dei democristiani Ventriglia e Barone. Compito di Gelli, che opera in *tandem* con l'altro capo piduista Umberto Ortolani, è rimuovere gli ostacoli e le difficoltà frapposte da Belli e Genghini componendo i diversi interessi all'interno della congrega di « via Condotti » (dove ha sede la P2). Alla questione

si interessa attivamente anche Andreotti e, in un secondo momento, viene proposta una variante a quella soluzione di sistemazione con l'entrata in scena del presidente della società Condotte, il piduista Loris Corbi, a sua volta elemento andreottiano delle partecipazioni statali.

Contemporaneamente al fronte interno, Gelli dà prova della sua influenza cercando il primo fronte pubblico di sostegno a Sindona con l'organizzazione e la raccolta degli *affidavit*. Ma l'influenza di Gelli non si ferma qui. Quando c'è da procedere a sistemazioni extragiudiziarie di affari non proprio cristallini, entra ancora in scena il « maestro venerabile ». Egli è l'artefice della chiusura di una vertenza per molte decine di milioni di dollari fra la *holding* sindoniana, la Fasco AG, la Edilcentro della Società Generale Immobiliare e una finanziaria americana, la Amdanpco di tale Daniel Porco; uomo d'affari della « comunità » italo-americana di New York, già investigato come sospetto trafficante di stupefacenti. Ancora, in un'altra soluzione raccomandata come prioritaria da Sindona in uno dei suoi *promemoria*, entra anche Roberto Calvi attraverso una finanziaria estera, la Cisalpine, creditrice della Edilcentro. Con il presidente del Banco Ambrosiano Gelli è di casa: mantiene i contatti quando c'è da coinvolgerlo nei progetti di sistemazione e, dopo un periodo di raffreddamento e di rottura, promuove il ravvicinamento con Sindona superando con una mediazione in denaro il ricatto posto in essere tramite l'agenzia A « pubblicata da Luigi Cavallo ».

L'intervento e la pressione sull'amministrazione dello Stato e sui politici rappresentano l'altra faccia dell'attività gelliana. Un *memorandum* del luglio 1977, espressamente indirizzato a Gelli, metteva a fuoco le operazioni da compiere.

« Il commissario liquidatore e i giudici penali » — affermava il documento — « continuano a trovare ampio spazio per perseguire sotto ogni profilo accertamenti indiscriminati e unilaterali tendenti solo a colpire la persona di Michele Sindona ».

Occorre un intervento politico *in extremis* teso a mollare la pressione sulla estradizione e ad ottenere la revoca della liquidazione coatta. A tale scopo era necessario:

« a) un intervento presso la Corte d'appello di Milano per modificare il giudizio negativo; b) un intervento politico diplomatico per bloccare le pressioni che inquinano il processo di estradizione; c) un intervento per le soluzioni tecniche, attraverso la necessaria autorizzazione della Banca d'Italia, del Ministero del tesoro e dell'IRI, la cui urgenza è strettamente collegata con le possibilità di successo dell'intervento di cui al punto b) ».

Per l'estradizione e la relativa campagna di immagine di Sindona, Gelli concorda il da farsi con gli italo-americani Paul Rao junior e Philip Guarino, a Roma per patrocinare la causa sindoniana con il Presidente del Consiglio Andreotti, che incontrano im-

mediatamente prima della riunione con Gelli. Per bloccare la « pericolosa » attività della liquidazione, occorre screditare Ambrosoli e tagliargli l'erba sotto i piedi: in tal senso Gelli è incaricato di parlare con il generale Donato Lo Prete, piduista, capo di stato maggiore della Guardia di finanza, affinché faccia trasferire il maresciallo Novembre, che dal giorno della liquidazione si è insediato nelle banche sindoniane e svolge un'accurata ed approfondita opera di ricostruzione dei misteriosi imbrogli finanziari transitati attraverso la Banca Privata Finanziaria e la Banca Unione. Per l'intervento sulla magistratura in merito al ricorso in Cassazione si fa ricorso via Gelli e Memmo a Carmelo Spagnuolo, al « fratello » piduista Domenico Pone e al magistrato Angelo Jannuzzi. Quando poi si tratta di dare una spallata affinché si trovino consensi allo ennesimo progetto di sistemazione (con la Fasco, le due banche di interesse nazionale e il Banco di Roma) patrocinato da Andreotti e da Evangelisti presso la Banca d'Italia, Gelli fa credere a Guzzi, non sappiamo se a torto o a ragione, di avere interposto i suoi buoni uffici con il « fratello » e amico ministro Stammati, incaricato dal Presidente del Consiglio di esaminare il progetto e di avere la possibilità di influire sulla Banca d'Italia per scavalcare l'atteggiamento negativo di Sarcinelli.

Con la primavera del 1979 diviene sempre più effimera la prospettiva di risolvere tranquillamente con l'aiuto dei potenti la situazione di Sindona arrestato negli Stati Uniti. La sparizione dagli USA dell'agosto 1979 con la permanenza in Sicilia sino all'ottobre successivo rappresenta l'ultimo disperato tentativo di mettere in atto un ricatto nei confronti della classe politica dominante in Italia. Sindona è accompagnato dagli uomini della mafia e della massoneria, fra cui ha il ruolo principale Joseph Miceli Crimi. Con una lettera a Guzzi il finto sequestrato chiede una serie di documenti che dovrebbero servire appunto a concretare l'estremo ricatto verso i *partners* e gli alleati di ieri: essi riguardano partiti e personalità politiche, società importanti e il Vaticano. Durante la permanenza in Sicilia partono numerose telefonate a Gelli e Joseph Miceli Crimi va ad incontrare più volte il maestro venerabile ad Arezzo. Per quanto se ne sa dalle ambigue testimonianze del Crimi, Gelli era tra i pochissimi informati dell'avventura e partecipava dall'esterno al segreto tentativo sindoniano, intessuto di supposti rapporti con ambienti dei servizi americani e fortemente intrecciato con ambienti massonici americani e soprattutto siciliani. Miceli Crimi riferisce che Gelli gli dice di aver fatto qualcosa per Sindona per tirarlo fuori dalla posizione in cui si trova e che gli effetti dei suoi interventi si sarebbero visti nell'immediato futuro.

Dunque, dalla ricostruzione dei fatti e dagli indizi venuti alla luce, Gelli è implicato nell'avventura siciliana sotto un duplice aspetto. A contatto continuo con Sindona — un rapporto intensificatosi a mano a mano che le cose peggioravano

(« ho spesso telefonato a Gelli da New York » — afferma Sindona — « per esporgli la mia situazione e per pregarlo di intervenire a chiarire i fatti ed ottenere giustizia »)

Gelli è partecipe di quei misteriosi progetti di destabilizzazione golpista di una parte della massoneria americana ed italiana a loro volta in rapporto con i servizi: progetti nei quali in parte si iscrive anche il viaggio in Sicilia di Sindona. Oltre a ciò è assai probabile che l'intenzione di usare i *dossier* per ottenere quello che non aveva ottenuto con le pressioni sia stata concordata da Sindona anche con Gelli, il quale suggerisce e consiglia il da farsi a Miceli Crimi, che a sua volta riferisce al bancarottiere in Sicilia caduto nel frattempo completamente nelle mani della mafia che lo aveva coadiuvato nell'organizzazione e nella realizzazione del finto rapimento. L'ipotesi di una attiva partecipazione alla cogestione del ricatto sembra rafforzata dalle ulteriori conoscenze dell'attività di Gelli nell'ambito delle vicende che hanno portato alla scoperta della loggia P2 e che lo hanno connotato come un raccoglitore di *dossier* al fine di usarli per accrescere il proprio potere di ricatto.

5.4. — ROBERTO CALVI.

Il banchiere Roberto Calvi, presidente del Banco Ambrosiano, viene coinvolto nella serie di tentativi di salvataggio in ragione del suo passato sodalizio con Michele Sindona e come parte finanziariamente importante della P2. La sua mobilitazione è invocata direttamente da Sindona ed è operativamente realizzata da Gelli.

Calvi aveva intrecciato strettamente i suoi affari a quelli di Sindona e, secondo la tesi di quest'ultimo, doveva gran parte delle sue fortune proprio agli insegnamenti del « maestro » Sindona.

« Subito dopo la nomina a direttore generale del Banco Ambrosiano nel febbraio 1977 — scrive l' "agenzia A" pubblicata a scopo ricattatorio da Luigi Cavallo — Calvi costituisce nelle Bahamas con l'aiuto di Sindona la Cisalpine Overseas Bank. Seguendo sempre le istruzioni di Sindona, Calvi crea un vero capolavoro di collegamenti intrecciati, di passaggi intermedi, di prestanomi, di finanziarie-fantasma che sono la base delle sue fortune... Con i fondi del Banco Ambrosiano (che non figurò mai) ed in *pool* con Sindona ed Hambros, Calvi partecipò così alle operazioni OPA-Bastogi e Centrale... ».

Nel momento della disgrazia Sindona vuole che Calvi corra in suo ausilio e le intraprese del passato sono un argomento sufficiente per costringere il presidente del Banco Ambrosiano ad intervenire, sebbene non lo faccia mai con grande slancio. A chiamarlo in soccorso interviene specialmente il « maestro » Gelli, a cui Calvi è legato e personalmente riconoscente per i comuni affari effettuati all'ombra della P2. La transazione tra Amdanpco ed Edilcentro si fa con l'intervento della Cisalpine di Calvi, sollecitato da Gelli. Le trattative intorno al primo progetto di sistemazione (Banca Privata Italiana-Società Generale Immobiliare progetto interdipendente) sono condotte da Memmo, Federici, Corbi e Calvi. Un altro tentativo condotto nell'aprile-maggio 1977, nel quale entra Corbi per la So-

cietà Condotte e per il quale c'è l'interessamento di Andreotti, vede ancora Calvi come interlocutore. Del resto i *memorandum*, vera mappa delle vicende sindoniane sia per le intenzioni che per le realizzazioni, chiamano ripetutamente in causa il capo dell'Ambrosiano. Nella risoluzione della direzione strategica sindoniana tenutasi a New York nel luglio 1977 è scritto infine quasi a suggello e riassunto delle mosse da effettuare:

« Sorgendo difficoltà sull'intervento del Banco di Roma, si potrebbe convocare il dottor Roberto Calvi per impegnarlo nell'operazione di salvataggio della Banca Privata Italiana, anche con eventuale accordo con il Banco di Roma ».

Non materializzandosi il salvataggio, peggiorando la situazione complessiva e non mostrandosi Calvi troppo attivo, fra la fine del 1977 e i primi mesi del 1978 Sindona passa al ricatto ai danni del suo compare, procedendo una volta di più secondo la tecnica di minacciare e mettere alle strette coloro che erano stati i suoi alleati nella fase precedente. Il provocatore Luigi Cavallo, al servizio di Sindona, pubblica alcuni numeri di una « agenzia A » che attacca Calvi, rivela i suoi imbrogli finanziari internazionali e le operazioni condotte insieme a Sindona fino al 1974, oltre ai numeri di conti correnti svizzeri intestati personalmente al banchiere e ai suoi familiari.

La tesi sostenuta è quella della società di fatto fra Calvi e Sindona, una società di cui tutti i benefici erano andati a Calvi e tutte le passività a Sindona.

« Michele Sindona ideò il meccanismo operativo finanziario atto a conquistare in *tandem* con Roberto Calvi — scrive la "Agenzia A" — il controllo effettivo del Banco Ambrosiano. Sindona e Calvi divennero così soci di fatto e, in tale veste, Calvi condusse a termine innumerevoli operazioni finanziarie. Per decollare, aveva capito Calvi, v'era un solo rapidissimo sistema: impiantare finanziarie all'estero, al riparo dai controlli del fisco e della Banca d'Italia, e tradire e defraudare il socio di fatto Michele Sindona ».

La minaccia sindoniana tramite Cavallo, che tirava in ballo le operazioni Banco Ambrosiano, Centrale e specialmente Zitropo-Pacchetti, insieme con alcune azioni di intimidazione diretta compiute nella sede del Banco Ambrosiano, da parte di un altro esecutore sindoniano, Walter Navarra, convincono Calvi a saldare il conto probabilmente con 500.000 dollari in contanti mascherati dietro una operazione fantomatica di presunta vendita di una villa ad Arosio. Una volta di più l'artefice della transazione è Gelli, che alimenta i suoi *dossier* e stringe ancor più il sodalizio con Calvi, da cui riceve carta bianca per sistemare gli affari più ambigui.

5.5. — ROBERTO MEMMO.

Se si tentasse di definire la ragione per la quale il dottor Roberto Memmo opera in prima fila nella vicenda Sindona nel trien-

nio 1975-1978 non si troverebbe una concisa ed esauriente risposta. Eppure egli figura nella direzione strategica sindoniana, pur senza un preciso ruolo e una specifica funzione. Italo-americano partito da piccoli affari in Puglia, autodefinitosi imprenditore edile ma in realtà intermediatore finanziario nell'attività edilizia, Memmo partecipa a tutti i più importanti momenti delle iniziative pro-sindoniane dopo il *crack*. Dichiarandosi amico di Fortunato Federici, e certamente in simbiosi con Gelli, si incontra il Memmo fra i mediatori del primo progetto di salvataggio (interdipendente) e come *trait-d'union* con i palazzinari romani, con i quali aveva trattato l'affare Pantanella. Memmo afferma anche di essere stato sollecitato da Pier Sandro Magnoni ad intervenire sul Banco di Roma, ma non si capisce a quale titolo, disponendo i sindoniani del consigliere di amministrazione Federici. È ancora nella casa romana del Memmo, in largo Goldoni, che si riuniscono i sindoniani-piduisti per realizzare le loro iniziative, prima fra tutte l'apprestamento degli *affidavit* nell'autunno 1976 e quindi la strategia della pressione a proposito del ricorso in Cassazione (incontro di Memmo, Spagnuolo, Pone e Guzzi); è sempre Memmo a proporre o a intervenire per una operazione riguardante la Società Condotte di Corbi e un gruppo americano, a tenere insieme con Gelli i contatti con Calvi, del quale deve assicurare la permanenza dell'apporto; ed ancora, secondo Guzzi, è proprio il finanziere italo-americano ad assicurare che Cuccia all'inizio del 1978 collabori per la sistemazione. L'episodio più singolare che vede implicato il personaggio è la missione affidata dai maggiorenti del Banco di Roma, ed in special modo da Barone, al Memmo perché recuperi in Svizzera la lista nominativa dei « 500 », dietro compenso di 100.000 dollari. Perché mai un tale incarico al Memmo? Perché l'italo-americano è così intimo dei dirigenti del Banco di Roma? Quali le conoscenze speciali che egli ha e quali le connessioni nazionali ed internazionali?

I fatti in gran parte sono oggi noti, ma le risposte agli interrogativi intorno al personaggio Memmo ed al suo ruolo nella direzione strategica sindoniana non possono essere esaurientemente date, ad eccezione della sua appartenenza in funzione non marginale allo stato maggiore della P2, e quindi, come tale mobilitatosi per Sindona.

5.6. — GAETANO STAMMATI.

L'allora ministro dei lavori pubblici viene investito di un progetto di sistemazione (Fasco, le due banche di interesse nazionale, Banco di Roma) approntato nell'estate 1978, dopo che in una riunione della direzione strategica sindoniana a New York era stato deciso d'intensificare l'azione di pressione sui politici per arrivare ad ottenere i benestare da parte dell'IRI, del Ministero del tesoro e della Banca d'Italia, dando per scontata la disponibilità del Banco di Roma.

Inspiegabilmente Andreotti, che riceve dai sindoniani il progetto, affida a Gaetano Stammati il compito di seguirlo dopo un

incontro di questi con l'avvocato Guzzi. Inspiegabilmente perché, da una parte, Stammati non era il ministro competente, e quindi non si trattava di un incarico ufficiale; e, dall'altra, era pur sempre un ministro, in più investito della fiducia particolare del Presidente del consiglio, che poteva adoperare la sua posizione e influenza per esercitare pressioni. Stammati propone e sottopone il progetto a Francesco Cingano, amministratore delegato della Banca Commerciale Italiana, che doveva partecipare come una delle banche pubbliche d'interesse nazionale al salvataggio, e alla Banca d'Italia tramite l'allora direttore generale Carlo Azeglio Ciampi. Da Cingano Stammati riceve un parere negativo; dalla Banca d'Italia sembrerebbe che arrivino in un primo momento, secondo Guzzi, segnali di disponibilità di Ciampi, poi smentiti in seguito ad una riunione tenuta dal commissario Ambrosoli insieme con il capo della vigilanza Sarcinelli.

L'agitazione e gli interventi intorno a questo progetto, l'ultimo tentativo di salvataggio in ordine di tempo, presentano quindi un tratto di significativa peculiarità. In primo luogo è singolare che un Presidente del consiglio si interessi di un progetto di difesa di un bancarottiere latitante investendo, non ufficialmente ma, per così dire, privatamente, un suo ministro, il quale si incontra con il legale del bancarottiere mentre contemporaneamente viene anche mobilitato il sottosegretario alla Presidenza del consiglio, Evangelisti. In secondo luogo, dal contesto dei fatti risulta chiaro un clima di pressioni sulla Banca d'Italia esercitate in forme allusive, ambigue e magari dirette (ma di ciò poco sappiamo e molto possiamo intuire). Evangelisti convoca Sarcinelli a Palazzo Chigi e non gli consegna neppure copia del progetto di salvataggio sul quale doveva dare un parere. Al diniego di Sarcinelli ad Evangelisti, Stammati, anch'esso su incarico di Andreotti, si rivolge al direttore generale della Banca d'Italia Ciampi in parallelo ma posteriormente al parere negativo già espresso dal responsabile istituzionale della questione, il capo della vigilanza Sarcinelli, quasi che non fosse abbastanza nota la posizione dell'istituto centrale. Di più, un ministro in carica, Stammati, in missione esplorativa privata-ufficiosa prega il direttore della Banca d'Italia di ricevere il legale del bancarottiere, la cui visita era stata rifiutata dal Sarcinelli sulla corretta base del diniego di contatti fra un imputato e l'organo che lo aveva imputato. In terzo luogo la persona incaricata non già di esaminare il progetto ma di inoltrarlo, come afferma lo stesso Stammati, a Cingano e alla Banca d'Italia, è un ministro in stretta relazione con Gelli, membro della P2 e garante di tante domande di adesione alla loggia, proprio mentre Gelli fa sapere a Guzzi che vi sono disponibilità della Banca d'Italia nonostante l'atteggiamento di Sarcinelli.

Questo tentativo di salvataggio compiuto fra l'autunno del 1978 e l'inizio del 1979 è l'ultimo messo in atto dalla banda sindoniana. Per esso, più che per quelli degli anni precedenti, sono usati tutti gli strumenti di intervento e di pressione che fanno capo alle due centrali di protezione per Sindona, quella andreottiana

con Evangelisti e quella P2 con Gelli. In mezzo c'è il ruolo di Stammati, punto di incontro e di saldatura fra i due gruppi.

Dopo il fallimento di questo tentativo che rappresenta l'ultima sponda, anche per il fermo diniego di Ambrosoli e di Sarcinelli che tengono una riunione a proposito in Banca d'Italia, appaiono con sempre maggiore evidenza forme più criminali di pressione in una nuova fase dell'azione sindoniana, che pur mantiene continuità con quella precedente. Sarcinelli sarà incarcerato su mandato della magistratura romana (giudice istruttore Alibrandi) per reati insussistenti; Ambrosoli sarà sottoposto a minacce e avvertimenti, quindi assassinato il 12 luglio 1979.

5.7. — PIDUISTI A SCHIERE.

Che il sistema sindoniano facesse parte con un suo ruolo di snodo finanziario di un più ampio sistema di potere occulto, se ne ha conferma dal tipo di persone che in una maniera o nell'altra è coinvolta nell'affaire dopo il crack. E che questo più ampio potere occulto operante nell'Italia degli anni settanta avesse una dimensione nella massoneria piuduista, è altrettanto verificato non solo per la diretta mobilitazione gelliana ma anche per i rapporti, quasi sempre non chiari fino in fondo, che molti massoni ebbero con la direzione strategica e con le operazioni sindoniane. I rapporti furono di varia natura: di alleanza, di sostegno, di connivenza, di semplice accettazione in una attiva partecipazione come interlocutore ai progetti sindoniani, fino alla diretta gestione degli interventi, delle minacce e dei ricatti.

Abbiamo già parlato di Calvi, Memmo e Stammati, tutti piuduisti di prima fila. L'italo-americano Philip Guarino, definito come un personaggio legato ai servizi segreti del Pentagono e a *Cosa Nostra*, organizzatore di una rete in sostegno a Sindona negli Stati Uniti, oltre che di iniziative politiche di destra come l'*Americans for a democratic Italy*, figura anch'egli nelle liste di Gelli, con il quale intrattiene una cordiale corrispondenza. L'8 aprile 1980 così recita una lettera inviata da Arezzo a Washington:

« Quello che tu sai bene è che tutto l'aiuto che potevo dare a Michele, l'ho dato e da questo lato sono più che tranquillo: quanto gli è accaduto mi è dispiaciuto moltissimo, ma, forse, è meglio per lui che le cose siano andate come sono andate [incarcerato in America], perché se veniva in Italia avrebbe dovuto sopportare umiliazioni assai più gravi: perciò è preferibile che resti in codesto paese in attesa che qui le cose si possano chiarire e cambiare... ».

Anche moltissimi dei dirigenti degli enti e delle società che sono chiamati a partecipare al salvataggio fanno parte della grande e potente famiglia massonica. Così l'andreottiano Loris Corbi, presidente della Società Condotte, che entra in causa per più di un progetto di sistemazione; mentre il fanfaniano Ettore Bernabei, a

capo dell'Italstat, a nome del quale un altro massone, l'avvocato Martino Giuffrida, si presenta a trattare l'extradizione al consolato italiano di New York, è indicato (nel libro *I massoni in Italia* di Roberto Fabiani) come appartenente alla loggia « Giustizia e Libertà », sebbene non ce ne siano elementi di conferma; così in bella evidenza nelle liste di Gelli compaiono Arcangelo Belli e Francesco Cosentino, membri del consiglio di amministrazione della Società Generale Immobiliare. Di quest'ultimo le agende e la testimonianza dell'avvocato Guzzi dicono che partecipò anche ad una riunione insieme con Mario Barone, Fortunato Federici, il banchiere Piovano e l'avvocato Bucciantone per dirimere i contrasti nella democrazia cristiana rispetto alla questione Sindona fra linea fanfaniana e linea andreottiana. Anche ai vertici delle banche interessate alla vicenda Sindona figurano ancora esponenti che compaiono nelle liste di Gelli: Giovanni Guidi e Alessandro Alessandrini al Banco di Roma; Alberto Ferrari alla testa della Banca Nazionale del Lavoro, la cui fiduciaria estera « Servizio Italia », a sua volta diretta dal piduista Gianfranco Graziadei, fece molte operazioni intrecciate con il sistema sindoniano.

Il collegamento d'« ambiente » fra coloro che operavano all'interno o nei dintorni del sistema Sindona, poi rivelatosi anche nella dimensione di loggia massonica, aveva un'origine lontana, che si colloca proprio ai tempi d'oro dell'ascesa sindoniana. Alcuni degli enti pubblici e parapubblici che depositarono ingenti somme di denaro nelle banche sindoniane con la percezione di interessi « extra » o neri avevano massoni piduisti in posti chiave di responsabilità: Giuseppe Arcaini all'Italcasse, Maurizio Parasassi al Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento, Enzo Badioli e Giancarlo Buscarini all'ICCRA, Renato Marmetto alla SOFID. Fra i percettori di tangenti già dalla fine degli anni sessanta figura in prima linea il *leader* piduista Umberto Ortolani, sul cui libretto « Orlando » presso la Banca Privata Italiana confluivano interessi neri dai depositi effettuati dall'Italcasse dal clerico-piduista Giuseppe Arcaini e dall'ICIPU-CREDIOP. Altri piduisti come Bruno Tassan Din, Angelo Rizzoli e Giorgio Zicari occupano un posto rilevante con molte voci in una lista di 88 titolari di conti cifrati presso la Gemoes-Società Generale Immobiliare, collegata con le finanziarie estere in Lussemburgo, nelle isole Cayman ed a Nassau, attraverso cui passavano operazioni speculative finanziarie. Per non parlare poi dei nominativi che sono stati fatti a proposito dell'altra lista, quella dei « 500 », che non nominiamo perché non convalidati, ma anch'essi in buona misura dell'allegria compagnia gelliana.

Per la Guardia di Finanza si è già detto di un *memorandum* della direzione strategica che chiedeva di far intervenire il piduista generale Donato Lo Prete, capo di stato maggiore del corpo, affinché rimuovesse lo scomodo maresciallo Novembre, troppo diligente nell'indagare fa i segreti della Banca Privata Italiana. Nella magistratura, oltre alla mobilitazione dei piduisti Spagnuolo e Pone, si riscontra che il giudice Lilli Di Primo, il quale nel gennaio 1977 emette, quale presidente della corte d'appello di Milano, una sentenza che cancella buona parte degli addebiti mossi a Sindona, secondo quanto auspicato dalla difesa sindoniana, è indicato dal

libro *I massoni in Italia* come appartenente alla loggia massonica « Pontida » di Bergamo. Anche alcuni dei giornalisti che vengono interessati alla questione sono piduisti. Fra questi ha un posto di rilievo Mario Tedeschi, esponente del movimento sociale italiano e poi di democrazia nazionale, il quale intrattiene rapporti con Andreotti nel periodo della presidenza di unità nazionale e pubblica una serie di servizi ne *Il Borghese* in difesa di Sindona, soprattutto dopo che in una riunione a New York del luglio 1977 era stata indicata la necessità di promuovere campagne di stampa per influenzare la pubblica opinione e, a tal fine, si era tenuta una riunione fra lo stesso Tedeschi, accompagnato dall'ex deputato Raffaele Delfino, e l'avvocato Guzzi.

5.8. — MASSIMO DE CAROLIS.

Un posto a sé fra gli interlocutori di Sindona che figurano anche nella lista della P2 occupa l'onorevole Massimo De Carolis. Dell'esponente democristiano è documentata una serie di incontri a New York con Sindona ed i rapporti con Gelli oltre che con il difensore del bancarottiere, avvocato Guzzi. L'interesse che legava De Carolis a Sindona, al di là di quello professionale dichiarato in favore dei piccoli azionisti (ma, in una riunione della direzione strategica sindoniana, si indica la necessità di alimentare la campagna dei piccoli azionisti per premere per il salvataggio), probabilmente era di colleganza nell'ambito dello stesso orientamento politico e quindi di difesa dei medesimi interessi. De Carolis ha bisogno di sostegno nella comunità italo-americana di New York e Sindona lo aiuta a penetrare fra i gruppi di destra organizzati nell'*Americans for a democratic Italy*, presieduta da Paul Rao Junior, che organizzano fra il 1975 e il 1976 una campagna per influenzare le vicende politiche in Italia avendo come referente Andreotti, il missino Luigi Turchi e lo stesso De Carolis, per il quale sono organizzati dei giri in America. Nel 1977 De Carolis viene insignito del « premio di americanismo » da parte dell'*American Legion* che l'anno precedente aveva premiato Sindona, poi nominato co-presidente. In cambio delle entrate americane, con la colleganza Sindona (P2), De Carolis (P2), Guarino (P2), Rao, Biaggi, l'esponente democristiano si interessa del futuro di Sindona in Italia, ne parla spesso con Andreotti, che si mostra ben informato di tutto, e prende partito pubblicamente sposando la tesi del complotto ai danni del bancarottiere siciliano e dello scontro di potere di cui Sindona sarebbe rimasto vittima. In un'intervista a *Il Mondo* (settembre 1979) De Carolis sostiene che:

« l'affare del finanziere siciliano è la storia di uno scontro gigantesco fra due fazioni diverse che non hanno ancora depresso le armi. E fra le quali Sindona è rimasto schiacciato »;

e, più avanti:

« Quel che è certo è che su un punto Sindona ha ragione: in un certo momento fu deciso a freddo e a tavolino di far sal-

tare il suo impero finanziario, che in quel momento poteva essergli tolto senza essere disturbato... ».

Nella stessa intervista De Carolis, che parlava a due mesi dall'assassinio di Ambrosoli mentre Sindona era scomparso da New York e nessuno sapeva quel che stesse accadendo, coglie nel segno di quel che si andava agitando dietro la vicenda Sindona e che egli stesso, amico del bancarottiere, iscritto negli elenchi di Gelli e frequentatore degli angoli remoti del potere occulto, poteva ben individuare e descrivere:

« Non penso che ci sia un singolo uomo politico che ordina l'assassinio. Ma vedo che è stato costruito in Italia un sistema articolato su feudi organizzati, ciascuno dotato di proprie strutture, giornali, banche, legami con i servizi segreti, rapporti internazionali e così via. A tal punto che la loro logica di funzionamento non è più quella dell'individuo. Hanno una moralità diversa, quella di Machiavelli, altre procedure, altre possibilità di azione. E la posta in gioco è troppo grande perché arretrino di fronte all'omicidio. E al rapimento ».

De Carolis aveva in mente anche la P2 nella quale era entrato e, a ragione, inquadrava anche la nuova vicenda sindoniana (fuga o rapimento) nell'ambito di quel sistema di governo invisibile.

CAPITOLO SESTO

EPILOGO. L'INTERVENTO DEI POTERI OCCULTI: MAFIA,
MASSONERIA E SERVIZI6.1. — LA FUGA DA NEW YORK E LA PERMANENZA IN SICILIA: AGOSTO-
OTTOBRE 1979.

Il 12 luglio 1979 veniva assassinato a Milano l'avvocato Giorgio Ambrosoli, commissario liquidatore delle banche sindoniane, dopo che per sei mesi era stato fatto oggetto di minacce e di intimidazioni. In Italia tutti i progetti di sistemazione patrocinati dai sindoniani, uomini politici e di governo, banchieri e piduisti, non avevano avuto successo. Negli Stati Uniti le vicende giudiziarie per il bancarottiere si mettevano male con il processo per il fallimento della Franklin Bank e con una libertà provvisoria ottenuta dal Sindona dietro il pagamento di una cauzione molto alta.

La strategia tesa alla revoca della liquidazione coatta delle banche in Italia, a partire dalla quale sarebbe stato possibile invertire il corso della giustizia civile e penale, mostrava la corda dopo cinque anni di insuccessi. L'extradizione dagli USA in Italia, a cui Sindona e il suo gruppo si erano così pervicacemente opposti, era stata sì ritardata e non ottenuta dai magistrati italiani, ma erano venuti al pettine i nodi giudiziari americani, con un corso meno intralciabile di quello italiano.

In questo quadro si colloca la sparizione di Sindona da New York il 2 agosto 1979, che apre una ulteriore fase alla vicenda, tutta imperniata sulla strategia del ricatto e sui relativi protagonisti.

La cronaca di quello che voleva apparire in un primo tempo come un « rapimento », e che poi è risultato un viaggio volontario di Sindona in Sicilia, è ormai nota in ogni aspetto. Attraverso un tortuoso giro, Sindona, sotto il falso nome di Joseph Bonamico, transita per Vienna ed Atene e, di qui, si dirige in Sicilia dove rimane a Palermo fino al 9 ottobre successivo. Ancora con la falsa identità, Sindona, via Francoforte, torna negli Stati Uniti dove riappare il 16 ottobre 1979 a New York, facendo ancora finta di essere stato tenuto prigioniero da un non meglio identificato « gruppo proletario eversivo per una giustizia migliore ». Con la scomparsa dagli Stati Uniti, Sindona era riuscito ad evitare alcune udienze di processi che lo riguardavano, anche se il rinvio per assenza durante

quei 75 giorni sarebbe stato presto colmato con la ripresa del regolare corso della giustizia americana, che avrebbe aggiunto al processo per la Franklin anche il processo per la fuga con le relative dure condanne emesse dai magistrati americani in entrambi i procedimenti.

6.2. — I PROTAGONISTI MAFIOSI E I TERMINI DEL RICATTO.

Chi sono i protagonisti della fuga e che cosa fa Sindona durante la permanenza in Sicilia? Partecipa attivamente alla organizzazione del viaggio nelle diverse fasi, Joseph Miceli Crimi, che si avvale in un primo momento dei siciliani o siculo-americani Joseph Macaluso, Antonio Caruso, Giacomo Vitale, Francesco Foderà, Ignazio Puccio, Giuseppe Sano e Francesca Paola Longo, mentre in un secondo momento subentrano nella gestione del soggiorno siciliano John Gambino, i fratelli Rosario e Vincenzo Spatola, nella cui casa il 6 settembre si trasferisce Sindona, nonché altri appartenenti al medesimo *clan* mafioso, come gli Inzerillo. Non c'è dubbio alcuno, dalle documentazioni e testimonianze prese in esame dalla Commissione, che tutta l'organizzazione della fuga da New York (per esempio, l'apprestamento del falso passaporto), poi la sua realizzazione pratica con i vari passaggi a Vienna, ad Atene, a Brindisi e nel catanese, quindi l'attività messa in atto a Palermo da Sindona siano state svolte nell'ambito di una rete mafiosa, intendendosi con questo termine non già una generica dizione di ambiente, ma una precisa indicazione dei centri organizzati dal *business* criminale. Al riguardo va ancora precisato che probabilmente nel periodo siciliano della vicenda Sindona si sovrappone e si sussegue l'azione di due diversi *clan* mafiosi, il primo che ha l'esponente di maggior rilievo in Joseph Macaluso, titolare di una serie di attività economico-finanziarie legali-illegali nel newyorkese, ed il secondo (a partire dal trasferimento del Sindona il 6 settembre dalla casa di Francesca Paola Longo, amica di Miceli Crimi, alla casa degli Spatola) facente capo a John Gambino, un importante *boss* mafioso di Cosa Nostra, nipote del più tristemente celebre Charles Gambino.

Sappiamo che da Palermo Sindona e il suo gruppo di accolitocustodi svolgono una intensa attività di contatti, telefonate e lettere, fatte spedire anche dagli Stati Uniti a firma del sedicente gruppo rapitore, tutte indirizzate a stabilire collegamenti, effettuare minacce ed ottenere documenti. Sindona incontra alcuni esponenti della massoneria siciliana, fra cui il dottor Michele Barresi, presidente di una loggia molto particolare, la *Camea*, a cui apparteneva anche il Vitale, e Salvatore Bellassai, braccio destro della P2 di Gelli in Sicilia; nel medesimo periodo un'opera ancora più vasta di collegamenti massonici viene esplicita dal Miceli Crimi, di cui si sono già ricordati i viaggi ad Arezzo e gli incontri con Licio Gelli.

Telefonate e lettere sono indirizzate da Sindona ad altri membri della *équipe* sindoniana, a Pier Sandro Magnoni, ai legali e ad esponenti mafiosi al di qua e al di là dell'Atlantico. Dopo una serie di telefonate estorsive agli avvocati Gambino e Guzzi, in una

lettera indirizzata a quest'ultimo, scritta da Sindona ma che doveva apparire come lettera dei rapitori, sequestrata al postino Vincenzo Spatola il 9 ottobre mentre la stava recapitando, sono indicati con precisione il tipo di documenti alla cui ricerca Sindona era teso e di cui faceva gran parlare con tutti i suoi complici di avventure.

Sindona chiedeva a Guzzi di mettere a disposizione dei presunti rapitori materiale documentario concernente operazioni di qualsiasi tipo, lecite e illecite — riguardanti il gruppo, partiti e personalità politiche, e importanti società italiane — quelle irregolari ai danni dei piccoli azionisti ed ogni cosa irregolare riguardante il Vaticano, la Snia Viscosa, la Montedison, Agnelli, Musini, Rovelli, Bonomi, Monti... e quanto altro fosse stato possibile reperire sulle passate connessioni del gruppo sindoniano con il potere politico e finanziario italiano: i bilanci falsi, i pagamenti accertati attraverso società estere, gli scandali fiscali riguardanti i *big* della finanza, l'affare Fidia-Montecatini-Vetrocoke e qualche nome fra i più importanti della cosiddetta « lista dei 500 ». Qualche giorno prima della consegna della lettera, che conteneva molto verosimilmente tutti i termini che sarebbero dovuti servire come base dei ricatti tentati o da tentare, alcune azioni criminali di intimidazione venivano messe in atto da parte di manodopera mafiosa dello stesso *clan* che teneva Sindona in Sicilia nei confronti del banchiere Enrico Cuccia, la cui porta di casa a Milano veniva bruciata, e di sua figlia, che riceveva minacce telefoniche.

6.3. — I DATI DELL'« AVVENTURA SICILIANA ».

I dati dunque dell'avventura siciliana di Sindona sono tutti disponibili per consentire un'interpretazione di una vicenda così intricata, nella quale entra persino il ferimento del Sindona, effettuato dal Miceli Crimi in presenza del Gambino pochi giorni prima del rientro e della riapparizione a New York.

a) Sindona deve scomparire dalla scena americana e simulare un rapimento, ma oltre a ciò deve anche recarsi in Italia (Sicilia) e forse anche in altri paesi europei, quali l'Austria;

b) l'operazione sparizione è concordata e organizzata con alcuni centri importanti del *business* mafioso siculo-americano, che attraverso John Gambino segue direttamente tutta l'operazione sparizione;

c) Sindona enuncia, come intrecciate, tre ragioni per giustificare il suo viaggio in Sicilia: operare per la riunificazione e la mobilitazione massonica in difesa di alcuni interessi politici; procedere di conseguenza ad un'azione separatista siciliana in accordo con alcuni ambienti del Pentagono per determinare il distacco da un'Italia ormai in preda alla sinistra; cercare documenti che sarebbero potuti servire alla sua difesa politica e giudiziaria in Italia e negli Stati Uniti;

d) dei tre motivi originariamente addotti, durante il viaggio cadono i primi due (mobilitazione massonica e iniziativa separatista),

mentre rimane il terzo della ricerca dei documenti, che costituisce l'oggetto delle lettere e telefonate dello stesso Sindona e del Miceli Crimi;

e) il collegamento durante il periodo siciliano è tenuto principalmente con ambienti massonici eversivi e particolarmente con il « maestro » della P2, Licio Gelli. Partecipa all'interno dell'avventura un personaggio come il Vitale, sospettato di collegamenti con i servizi americani;

f) il rientro negli Stati Uniti si compie sotto la stretta tutela mafiosa del *clan* di John Gambino, che nella prima fase del viaggio sembra svolgere un ruolo minore in confronto a quello del Miceli Crimi.

6.4. — SINDONA PRIGIONIERO DELLA MAFIA.

Dalla esemplificazione dei dati dell'enigma del viaggio siciliano si possono avanzare alcune ipotesi interpretative. Dopo l'accelerazione del corso negativo delle proprie vicende giudiziarie in Italia e negli Stati Uniti, doveva ormai esser chiaro a Sindona e ai suoi amici che le minacce ricattatorie poste in essere progressivamente fra il 1976 e il 1979 non sortivano effetti. E ciò riguardava non solo il Sindona, che metteva in opera ogni possibile azione per difendere se stesso, ma anche coloro i quali erano coinvolti negli affari sindoniani e quindi collegati alla sorte del bancarottiere per quanto riguardava gli aspetti finanziari dell'impero.

Si può allora supporre — ma più di un indizio convalida questa supposizione — che il legame finanziario fra *business* mafioso organizzato e gruppo sindoniano fosse assai stretto. Di più, si può arguire che le finanziarie sindoniane servissero per canalizzare e « pulire » il danaro sporco dei siculo-americani implicati nei grandi traffici criminali. Tutti i mafiosi coinvolti nel soggiorno siciliano risultano del resto sotto incriminazione della magistratura per traffico di stupefacenti e simili collegate attività. Si può ancora ritenere che nel crollo finanziario di Sindona siano rimasti coinvolti capitali affidatigli dalla mafia, e che il bancarottiere abbia per anni — dopo i suoi fallimenti — fatto credere ai suoi soci-clienti siculo-americani di avere in mano la possibilità di ribaltare la situazione rientrando così in possesso delle chiavi di utilizzazione di quel che restava del suo impero finanziario con dentro gli interessi mafiosi.

Se queste ipotesi sono fondate, allora una interpretazione di una delle dimensioni del viaggio in Sicilia è che Sindona assicura alla mafia di avere in mano qualche carta da giocare in Europa e in Italia e che quindi diveniva a tal fine necessario compiere un viaggio. Di conseguenza Sindona in un primo tempo è aiutato dai mafiosi nella ricerca e nella individuazione dei loro interessi (forse in questa chiave deve spiegarsi la sosta in Austria), ma in un secondo momento appare chiaro che Sindona non ha nulla da offrire ai suoi *partners*. Allora entra in scena direttamente John Gambino, che tiene sotto stretta tutela Sindona per ottenere, insieme con lo stesso

bancarottiere, documenti necessari per effettuare ricatti nei confronti delle forze politiche italiane. Non potendo ribaltare la situazione e riappropriarsi del proprio danaro, la mafia cerca di entrare almeno in possesso di quel che Sindona stesso assicurava avere un valore — quello di strumenti del ricatto — e cioè la documentazione delle illegittime connessioni fra sistema Sindona, mondo politico, *establishment* finanziario e Vaticano.

6.5. — L'INTERVENTO DELLA MASSONERIA E LE IPOTESI DI DESTABILIZZAZIONE.

La chiave per comprendere l'altra dimensione dello strano viaggio siciliano sta nella massoneria di Miceli Crimi e di Gelli e nei loro rapporti con i servizi. Non c'è dubbio che Sindona da sempre avesse dei contatti con ambienti dei servizi americani. E quando si nominano i servizi, non si deve ritenere che la CIA sia qualcosa di estremamente compatto e centralizzato. Vi possono essere tante maniere di essere « amici » dei servizi o di una parte di essi senza scomodare gli alti livelli. Del resto dall'acquisto del *Rome Daily American* insieme con Mark Antonucci ai rapporti con l'ambasciata americana di Roma al tempo di Graham Martin e di Robert Cunningham, ex agente della CIA alla offerta di un milione di dollari al *Committee for the reelection of the President* (Nixon) nel 1972, alle connessioni con gli ambienti della finanza d'assalto texan-nixoniana (John B. Connally, David M. Kennedy), non è un mistero per nessuno quali fossero le simpatie sindoniane. Probabilmente in qualche ambiente del Pentagono o dei servizi non erano del tutto fuori d'orizzonte progetti di destabilizzazione di un'Italia che si era spostata a sinistra facendo leva sulle filiere italiane e internazionali che puntavano sugli stessi obiettivi. Tra queste si deve sicuramente annoverare una certa massoneria piduista con i relativi collegamenti americani rappresentati da quella loggia « Gran madre dell'universo » di Henry Klausen, del cui rapporto con i servizi americani è ricorrente la voce.

Che Sindona possa aver inserito i suoi problemi in questa atmosfera e in questo giro è assai verosimile. L'uomo che può aver rappresentato il collegamento operativo è proprio quel Miceli Crimi, misterioso personaggio frequentatore della mafia, proveniente dagli ambienti della polizia siciliana e con una troppo rapida fortuna negli Stati Uniti — dove si trasferisce improvvisamente alla fine degli anni sessanta — ancorché attivo esponente massonico in USA, in vaghe operazioni riunificatrici in Italia e in misteriosi incontri internazionali. A questo proposito si deve ricordare quanto emerso in commissione su un incontro internazionale di massoni, a cui il Miceli Crimi partecipò, a bordo di una imbarcazione al largo di Ustica, incontro di cui si ha traccia nelle testimonianze rese in Commissione.

Sindona può aver usato i vaghi progetti di un intervento massonico destabilizzatore con l'uso della manodopera mafiosa in Sicilia per inserire i propri problemi di ribaltamento della negativa situazione in un quadro più ampio dandogli nel contempo « di-

gnità», per così dire, di progetto politico. Che abbia ricevuto l'appoggio in simili progetti di agenzie ufficiali americane è assai cervelotico; che, invece, ne possa aver discusso in termini generali con qualche elemento di quelle agenzie può essere verosimilmente congetturato.

Così, dietro lo schermo fumoso di tali imprese e progetti, lo scopo unico che finisce per avere la permanenza siciliana di Sindona, prima aiutato e poi prigioniero della mafia, è l'effettuazione di un ricatto ultimativo attraverso la ricerca e l'utilizzazione di documenti, nonché il relativo allargamento delle alleanze con ambienti equivoci e criminali.

Prigioniero della mafia di Gambino che esige il pagamento del conto per il danaro affidato all'impero sindoniano crollato, Sindona, avvalendosi del collegamento di Miceli Crimi, probabilmente chiede consiglio a Gelli sul da farsi in quella circostanza; e con Gelli concorda la ricerca dei documenti sulla base dei quali mettere in atto ricatti alla classe dominante italiana. Ed è ancor più probabile che sia lo stesso Gelli a fare le ultime possibili mosse. Quando il « maestro » della P2 dice in chiave a Miceli Crimi che ha fatto qualcosa per la situazione di Sindona i cui effetti si sarebbero visti presto, forse dà notizia di qualcosa di cui non abbiamo conosciuto nulla, ma che può essere avvenuto perché sarebbe in linea con tutto quanto Sindona e i suoi amici hanno fatto per anni: si tratta del tentativo messo in opera da Gelli di ricattare, entrando in contatto per conto di Sindona con la democrazia cristiana o con qualche suo importante esponente.

6.6. — LA PARABOLA DI SINDONA: DALL'INCONTRO CON PAOLO VI ALLA CHIESA CHE LO RINNEGA.

Con la fine dell'avventura siciliana anche lo scontro che vede Sindona in prima fila nell'ambito delle modalità di azione del potere occulto termina. Ma non termina la più ampia attività del « governo invisibile » all'interno del quale tutta l'avventura siciliana di Sindona si inquadra a pieno titolo. È solo la persona di Sindona che cade e non il sistema di potere in cui si è potuto sviluppare un simile fenomeno: e la persona è in disgrazia perché una volta tanto la giustizia ha fatto, se pure con ritardi e intralci, il suo corso.

A questo punto molti hanno cercato di slacciare i propri legami con il sistema sindoniano: la democrazia cristiana, che forse ha resistito al ricatto finale dopo aver accettato di sottoporsi, con alcuni suoi esponenti, in primo luogo Andreotti, alle pressioni di anni di azione sindoniana; la mafia, che ha cercato di avere qualcosa come una documentazione per ricattare chi la potesse ripagare di quel che probabilmente ha perso con il *crack* in America e in Italia; e, infine, il Vaticano.

« Caro carissimo Gelli » — scrive l'11 febbraio 1980 il piduista Philip Guarino da Washington — « oh, come desidero ve-

derti. Le cose del nostro amico sono peggiorate. Anche la chiesa lo ha abbandonato. Due settimane fa tutto sembrava bene quando i cardinali hanno dichiarato di dare testimonianza in favore di Michele. Poi tutto d'un tratto il segretario di Stato del Vaticano, S.E. Casaroli ha proibito a S.E. Caprio e Guerri di dare testimonianza in favore di Michele ».

Al che Licio Gelli risponde a Guarino l'8 aprile 1980:

« La mia esperienza della psicologia umana mi dice che, per certi strati dell'umanità, è una legge naturale quella di aiutare i più forti e colpire i più deboli: e così anche la Chiesa non poteva che rinnegare l'uomo che, tempo addietro, aveva definito come "mandato dalla Provvidenza" ».

Fra i protagonisti del governo invisibile il Vaticano occupa un posto di rilievo. L'incontro con Paolo VI apre le fortune di Sindona, che sono chiuse dalla Chiesa di Roma che lo rinnega.

RELAZIONE DI MINORANZA

Relatore: **RASTRELLI Antonio**, *senatore*

INDICE

	PAG.
PREMESSA E SOMMARIO	601

PARTE PRIMA**IL QUADRO DI ASSIEME**

1. — SINDONA ED IL SUCCESSO	602
2. — INESISTENZA EFFETTUALE DEI CONTROLLI - OMISSIONI E VIOLAZIONI DI LEGGE DEGLI ORGANI DI VIGILANZA - INTERVENTI EXTRA-ISTITU- ZIONALI	603
3. — RESPONSABILITÀ MINISTERIALI ACCERTATE	605
4. — BANCO DI ROMA	606
5. — PARTITI ED UOMINI POLITICI	607
6. — IL DOPO « CRACK »	609
7. — RISPOSTE ALLA LEGGE ISTITUTIVA	610

PARTE SECONDA**LE RISULTANZE DELLE INDAGINI**

1. — I CONTROLLI DELLA BANCA D'ITALIA SULLE BANCHE DI SINDONA:	
a) <i>Caratteristiche delle banche sindoniane</i>	618
b) <i>Le ispezioni predisposte nel periodo 1971-72</i>	620
c) <i>Le soluzioni ideate per risolvere la crisi</i>	623
d) <i>I controlli effettuati sui pagamenti delle banche milanesi</i>	628

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

	PAG.
2. — L'AUMENTO DI CAPITALE DELLA FINAMBRO	630
3. — L'INTERVENTO DEL BANCO DI ROMA PER IL PRESTITO DI 100 MILIONI DI DOLLARI	637
4. — L'OPERAZIONE DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE DELLA BANCA PRIVATA FINANZIARIA NELLA BANCA UNIONE E LA NASCITA DELLA BANCA PRIVATA ITALIANA	640
5. — TECNICA DEI COSIDDETTI « DEPOSITI FIDUCIARI » E « TABULATO DEI 500 »:	
a) <i>I « depositi fiduciari »</i>	647
b) <i>La vicenda del « tabulato dei 500 »</i>	648
c) <i>Indagini sui nomi presuntivamente contenuti nel tabulato</i>	656
d) <i>Ulteriori risultanze delle indagini in sede giudiziaria e brevi considerazioni sul controllo dei cambi</i>	658
6. — FINANZIAMENTI A PARTITI E AD UOMINI POLITICI:	
a) <i>Indagini sul versamento di due miliardi di lire alla segreteria amministrativa della democrazia cristiana</i>	661
b) <i>Erogazioni mensili di somme all'avvocato Raffaello Scarpitti</i>	664
c) <i>Operazioni di borsa e negoziazioni in commodities poste in essere dall'avvocato Raffaello Scarpitti fra il 1972 e il 1974</i>	665
d) <i>Finanziamento IRADES</i>	670
e) <i>Altre operazioni di finanziamento a favore della democrazia cristiana</i>	671
f) <i>Finanziamenti ad altri uomini e partiti politici</i>	671
7. — GLI INTERESSI « EXTRA » E LE ELARGIZIONI A PERSONE DIVERSE DAI DEPOSITANTI COLLEGATE AI DEPOSITI PUBBLICI PRESSO LE BANCHE SINDONIANE	672
8. — I TENTATIVI DI RISOLVERE LA LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA:	
a) <i>I progetti di salvataggio</i>	695
b) <i>Gli interessi da tutelare</i>	699
c) <i>La consistenza tecnica dei progetti di salvataggio</i>	701
d) <i>Ulteriori considerazioni in ordine alle varie implicazioni dei progetti di salvataggio</i>	703
e) <i>Tentativi di acquisire appoggi di carattere politico ai progetti di salvataggio</i>	714

	PAG.
9. — IL PROCEDIMENTO PER L'ESTRADIZIONE DI MICHELE SINDONA . . .	718
A - I DOCUMENTI	
a) <i>Attività preparatorie della richiesta di estradizione . . .</i>	719
b) <i>Principali norme del trattato su cui risulta fondata la procedura di estradizione. Norme federali di maggior rilievo vigenti negli Stati Uniti in materia di estradizione . . .</i>	720
c) <i>La domanda di estradizione alle autorità americane e le attività connesse</i>	722
d) <i>La traduzione in inglese della documentazione da presentare a sostegno della richiesta di estradizione</i>	724
e) <i>Inizio della procedura di estradizione negli Stati Uniti. L'attività del procuratore distrettuale</i>	724
f) <i>La presentazione della domanda di estradizione da parte del procuratore. La fase iniziale del procedimento davanti al giudice</i>	726
g) <i>L'ordinanza della corte d'appello di Milano nella causa di appello contro la decisione di rigetto dell'opposizione alla dichiarazione dello stato di insolvenza della Banca Privata Italiana</i>	729
h) <i>La prima decisione sulla domanda di estradizione e lo svolgimento della relativa fase processuale</i>	730
i) <i>L'opposizione di Sindona e la seconda decisione che conferma la sua estradabilità</i>	732
l) <i>L'inizio del procedimento per i fatti della Banca Franklin e la nuova opposizione di Sindona all'extradizione . . .</i>	734
m) <i>La decisione di sospendere l'extradizione e i fatti che la precedettero</i>	735
n) <i>Le vicende successive. L'impugnazione del procuratore e la nuova pronuncia di estradabilità</i>	737
B - LE AUDIZIONI.	
a) <i>Le audizioni di Rodolfo Guzzi</i>	738
b) <i>I memorandum e gli altri documenti esibiti da Guzzi . . .</i>	739
c) <i>Le dichiarazioni di Guzzi, relative anche ai documenti sopra elencati</i>	743
d) <i>Le audizioni degli avvocati Michele Strina e Agostino Gambino</i>	747
e) <i>Le audizioni dell'avvocato Levato e della signora Enea . . .</i>	749
f) <i>Le audizioni del dottor Roberto Memmo e dell'onorevole Massimo De Carolis</i>	749
g) <i>Le audizioni dei diplomatici Vieri Traxler e Roberto Gaja</i>	751
h) <i>Altre deposizioni. Le agende di Guzzi</i>	755
i) <i>L'audizione dell'onorevole Andreotti e il suo confronto con l'avvocato Guzzi</i>	756

	PAG.
10. — MICHELE SINDONA E LA MAFIA:	
a) <i>Premessa</i>	758
b) <i>I rapporti tra Sindona e il suo gruppo, la mafia e la massoneria</i>	760
c) <i>Il falso rapimento di Michele Sindona</i>	765
d) <i>Il ruolo della mafia e della massoneria nel falso rapimento di Michele Sindona</i>	768
e) <i>La permanenza di Sindona a Palermo e gli scopi del suo falso rapimento</i>	771

PARTE TERZA

PROPOSTE DI INNOVAZIONI NORMATIVE

1. — INDICAZIONI CIRCA UNA REVISIONE DELLA LEGISLAZIONE ESISTENTE AI FINI DI MIGLIORARE LA VIGILANZA E LE POSSIBILITÀ DI PREVENZIONE E DI REPRESSIONE DEI COMPORTAMENTI ILLECITI IN MATERIA FINANZIARIA	776
a) <i>La vigilanza</i>	777
b) <i>Prevenzione e repressione dei comportamenti illeciti in materia finanziaria</i>	782
2. — PROPOSTE IN ORDINE AD UNA DISCIPLINA DI CARATTERE GENERALE DELLE INCHIESTE PARLAMENTARI	787
a) <i>Poteri delle Commissioni parlamentari d'inchiesta</i>	789
b) <i>Presenza di avvocati difensori alle audizioni</i>	790
c) <i>Il segreto nelle Commissioni parlamentari d'inchiesta</i>	790
d) <i>Testimoni falsi, reticenti o renitenti</i>	791
e) <i>Problemi procedurali</i>	793
f) <i>La pubblicità dei lavori</i>	794
g) <i>Le rogatorie all'estero</i>	794

PREMESSA E SOMMARIO

Compito legittimo e dovere essenziale di una relazione di minoranza non è solo quello di riprodurre, in tutto o in parte, gli atti istruttori e documentali che hanno formato oggetto dei lavori della Commissione d'inchiesta, né di esporne analiticamente il tessuto connettivo, a ciò provvedendo — in assoluta e verificata verità — gli elaborati predisposti dagli organismi tecnici che hanno affiancato la Commissione e che hanno, in un certo senso, « verbalizzato » la trama costitutiva, così come emersa, in questi due anni, dai documenti, dalle testimonianze, dagli interrogatori. Tali elaborati vengono integralmente riprodotti nelle parti della presente relazione dedicate alle risultanze dei fatti e alle proposte di innovazioni normative; ad essi va fatto riferimento per la più completa intelligenza di questa prima parte, nella quale si espongono valutazioni e conclusioni, dando risposta ai quesiti posti dalla legge istitutiva della Commissione.

L'essenzialità di una relazione conclusiva al Parlamento deve difatti consistere nel formulare un giudizio, che sia insieme corretta interpretazione degli atti e dei fatti e risposta convincente ai quesiti posti alla Commissione dalla legge istitutiva; in tal senso non solo si giustifica ma si impone la pluralità delle relazioni di maggioranza e di minoranza, dalle quali, per il raffronto di tesi anche contraddittorie e per il riscontro possibile con la « realtà » istruttoria, a ciascun parlamentare e mediatamente all'opinione pubblica sarà consentito di vedere l'« essenziale » di una vicenda — Sindona ed il suo impero — che vocazioni culturali potrebbero attribuire alle creazioni artistiche di Kafka o di Pirandello, ma che — nei fatti — ha inciso, influenzandola negativamente, sulla vita economica, politica e istituzionale della nazione.

In tali aggettivazioni manca, e volutamente, la sfera del « morale ». L'eticità è concezione fuori di questi tempi: in essi vivono, si muovono, si affermano, cadono, si riproducono i Sindona e con essi il reticolo dei comprimari a tutti i livelli, in tutti gli ambienti, per tutte le dimensioni.

PARTE PRIMA

IL QUADRO DI ASSIEME

1. — SINDONA ED IL SUCCESSO.

La scalata è un vortice di effimeri successi, determinati da una spregiudicatezza senza limiti.

Conoscitore del mondo bancario e dei rapporti finanziari, anche a livello internazionale, Sindona adotta una strategia ad ampio spettro che consenta da un lato la massima accumulazione di capitali, e dall'altro le forme più varie ed insieme più spericolate di investimento e di reimpiego.

La tattica seguita per la provvista finanziaria si articola attraverso i seguenti capisaldi:

a) acquisto di titoli quotati in borsa, rappresentativi di aziende e società in crisi, loro fittizio risanamento, sostegno artefatto e pilotato di listini e delle quotazioni, aumento dei capitali delle società, vendita a terzi in Italia e all'estero;

b) costituzione o rilievo di società finanziarie italiane ed estere, quali strutture di manovra per commercio illegale di valuta, per operazioni di cambio, per trasferimento di capitali, per coperture e garanzie finanziarie, per attività speculative su merci (acquisti e vendite sui mercati internazionali);

c) massima raccolta — a mezzo banche di proprietà o controllate — di mezzi amministrati ad alto tasso di interesse con grande concentrazione dei rischi;

d) alterazione sistematica dei principi di contabilità bancaria; reati finanziari per violazioni delle norme del codice civile e della legge bancaria: operazioni prive di contabilizzazione e di riscontro, contabilità alterate e riservate, inesistenza della riserva obbligatoria, irregolarità in materia di determinazione degli utili, operazioni di acquisto di azioni proprie da parte della banca stessa.

2. — INESISTENZA EFFETTUALE DEI CONTROLLI. — OMISSIONI E VIOLAZIONI DI LEGGE DEGLI ORGANI DI VIGILANZA. — INTERVENTI EXTRA-ISTITUZIONALI.

Nelle mani del governatore della Banca d'Italia, Guido Carli, era la legge bancaria (la legge n. 375 del 1936, che — per le origini, per l'organizzazione statutale al tempo della emissione, per contenuto normativo a carattere penetrante ed autoritario — viene ridotta a « tigre di carta »).

Le responsabilità del governatore e più in generale della Banca d'Italia vanno così sintetizzate:

il governatore Carli omette di provvedere — come da suo potere e dovere — ai provvedimenti di rigore, adottando *ex* articoli 57 e 67 della legge bancaria le forme cautelative della amministrazione straordinaria o della liquidazione coatta;

nel trasferimento alla competenza della autorità giudiziaria in sede penale si adotta la forma vaga dell'esposto-denuncia alla procura della Repubblica in data 24 marzo 1972. Si riscontra la omessa allegazione dei rapporti dell'ispettore della Banca d'Italia che costituiscono oggetto della denuncia, obbligatoria per legge. Il tardivo adempimento, su richiesta del magistrato ed a copertura della omissione, avviene solo in data 21 dicembre 1973;

viene valutata in modo errato la situazione al 17 aprile 1972 della Banca Privata Finanziaria, sotto il triplice profilo tecnico del *deficit* patrimoniale (perdite per oltre il 50 per cento del patrimonio e fondi interni), della liquidità scarsa (80 per cento delle riserve liquide destinate a copertura dei debiti a vista) e della redditività globale debole (0,08 per cento);

si omette di compiere un successivo controllo rispetto alla situazione accertata al 17 aprile 1972. Le ulteriori ispezioni disposte dalla Banca d'Italia su entrambe le banche di Sindona non hanno avuto *carattere ordinario*. In base al regolamento vigente, le ispezioni possono essere disposte dalla Banca d'Italia a carattere ordinario, nel qual caso l'indagine può e deve accertare l'andamento complessivo delle banche sottoposte al sindacato ispettivo; o a carattere speciale, per il quale le ispezioni sono limitate al tema specifico oggetto del controllo. Nella specie le ispezioni dell'ottobre 1972 sono state limitate alla regolarità amministrativa, mentre le ispezioni dell'anno 1973 riguardano esclusivamente la gestione valutaria e le operazioni in cambi;

vi è un letargo biennale della Banca d'Italia negli anni dal 1972 al 1974;

vi è un atteggiamento favorevole del governatore Carli in relazione alla richiesta di aumento del capitale della Finambro;

ancora nel luglio 1974, di fronte al dissesto evidente delle due banche di Sindona, la Banca d'Italia dimostra di preferire una soluzione pilotata di salvataggio, attraverso il Banco di Roma, ai provvedimenti previsti dalla legge bancaria;

vi è un accertato intervento del governatore della Banca di Italia rispetto al Banco di Roma per operazioni di salvataggio, intervento che si svolge in quattro fasi successive:

a) ordine virtuale (*moral suasion*) al Banco di Roma (luglio 1974) di completare il versamento sulla convenzione di credito, stipulata il 20 giugno 1974, nonostante l'accertato dissesto delle due banche;

b) proposta di rilevazione da parte del Banco di Roma (inizio del settembre 1974) del sistema bancario di Sindona mediante cessione al valore simbolico di una lira ed estromissione del bancarottiere siciliano: operazione fallita per l'opposizione di Sindona e per il divieto dell'IRI;

c) tentativo di creazione di una nuova banca (13 settembre 1974), mediante la costituzione in consorzio tra le banche di interesse nazionale e l'IMI;

d) ambiguità e tolleranza nell'ambito delle disposizioni formali impartite con il cosiddetto cordone sanitario per evitare che i finanziamenti del Banco di Roma e del consorzio tra le tre banche di interesse nazionale fossero devoluti a rimborsi di crediti inesistenti del gruppo Sindona e di società collegate;

vi è una arbitraria autorizzazione (29 luglio 1974) del governatore Carli alla fusione della Banca Unione con la Banca Privata Finanziaria e alla nascita della nuova Banca Privata Italiana. Tale autorizzazione alla fusione è collegata con la precedente autorizzazione (21 dicembre 1973) per l'aumento di capitale della Banca Unione. Conseguenza del complesso delle operazioni come sopra autorizzate è stata la frode di Sindona in danno degli azionisti della Banca Unione e di terzi.

La mancata tempestiva adozione dei provvedimenti specifici da parte della Banca d'Italia nei confronti del sistema bancario sindoniano ed il regime di prudenziale copertura adottato per oltre due anni fino alla messa in liquidazione della banca, riferibili a Guido Carli nella qualità di governatore della Banca d'Italia, si contrappongono, almeno sul piano logico, ai precedenti comportamenti personali e non istituzionali dello stesso dottor Carli ed agli interventi diretti ed indiretti per impedire la scalata ed il potenziamento di Sindona, nel periodo della massima espansione, attraverso il controllo della Italcementi, della Bostogi e della Banca Nazionale dell'Agricoltura.

Vi è anche la certezza cronologica che le ispezioni ordinarie furono disposte a carico delle banche di Sindona in coincidenza con il lancio della operazione Opa-Bastogi, per cui le stesse, anche se disattese sul piano di una visione strettamente bancaria ed inutili agli effetti del rapporto di vigilanza della Banca d'Italia, sono risultate finalizzate ad evitare che con Sindona e con l'operazione Opa-Bastogi si realizzasse in Italia una delle maggiori, forse la maggiore, concentrazione finanziaria.

3. — RESPONSABILITÀ MINISTERIALI ACCERTATE.

Ministero del tesoro (ministro l'onorevole Emilio Colombo): la autorizzazione — ai sensi della legge 3 maggio 1955, n. 428 — all'aumento del capitale (da 2.520 a 15.120 milioni di lire) della Banca Unione di Sindona fu assunta, in data 29 dicembre 1973, *senza la preventiva deliberazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio*.

Ministero del tesoro (ministro l'onorevole Emilio Colombo): il decreto ministeriale 27 settembre 1974 venne emanato paradossalmente nella stessa data di messa in liquidazione coatta della Banca Privata Italiana. Con esso vennero autorizzate anticipazioni della Banca d'Italia al tasso d'interesse dell'1 per cento su buoni ordinari del tesoro al reddito medio del 13,50 per cento. Ciò diede luogo ad una perdita netta a carico della finanza pubblica nell'ordine di almeno 245 miliardi (stima di Sarcinelli). Non venne fatto nessun accertamento sull'utilizzazione effettiva dei fondi da parte delle banche d'interesse nazionale beneficiarie del provvedimento. Non si rinviene nessun precedente storico al decreto ministeriale.

Al riguardo si riporta integralmente il testo dell'interrogazione presentata, nell'ambito del sindacato parlamentare, dal relatore in data 26 ottobre 1981:

« Al ministro del tesoro

per conoscere:

per quali particolari motivi, su quali istanze ed in base a quali istruttorie, in data 27 settembre 1974 (*Gazzetta Ufficiale* del 2 ottobre 1974, n. 256), fu emesso il decreto del ministro del tesoro dell'epoca, onorevole Emilio Colombo, in base al quale venivano autorizzate anticipazioni, a 24 mesi ed al tasso annuo dell'1 per cento, presso la Banca d'Italia su buoni del tesoro, a favore di aziende di credito ed a copertura delle perdite per la surrogazione delle stesse nei crediti di terzi verso altre aziende bancarie private in liquidazione coatta;

se risulta che, a seguito di detto decreto, le tre banche di interesse nazionale (Banco di Roma, Banca Commerciale Italiana, Credito Italiano), riunite in un consorzio per il preventivato salvataggio delle aziende del bancarottiere Sindona, ebbero a sottoscrivere due speciali emissioni di buoni del tesoro, per un importo complessivamente non inferiore a 1.200 miliardi, da offrire alla Banca d'Italia per ottenere l'anticipazione di cui al precitato decreto ministeriale 27 settembre 1974;

se dall'operazione così realizzata non è derivata una perdita per la finanza pubblica di oltre 240 miliardi, pari allo scarto di interessi tra il gravame dell'anticipazione (1 per cento) ed il reddito dei buoni del tesoro (13,50 per cento);

se la Banca d'Italia — governatore dell'epoca il dottor Guido Carli — nel concedere l'anticipazione, non ebbe a violare le norme dello stesso decreto ministeriale, sia accordando l'anticipazione su buoni del tesoro non « a lunga scadenza » (quelli sottoscritti dal consorzio delle banche di interesse nazionale avevano scadenza annuale), sia coprendo integralmente (e non "regolando in rapporto") l'entità delle perdite della Banca Privata Italiana di Sindona, come risultavano all'epoca consolidate;

se è vero che il ricavo reddituale dell'operazione, di cui si è detto, fu destinato dalle banche beneficiarie consorziate allo esclusivo pagamento dei depositi privati presso la banca di Sindona, la Banca Privata Italiana;

se si può confermare che il decreto ministeriale in questione non ha precedenti storici in questo secolo e che, pur non essendo stato revocato, ha praticamente estinto la sua funzione nell'unico contesto dell'operazione posta in essere dal consorzio delle banche di interesse nazionale per il tentato salvataggio della azienda di credito di Michele Sindona » (4-02316)

L'interrogazione, ovviamente, è rimasta inevasa.

4. — BANCO DI ROMA.

La responsabilità dell'istituto di credito in rapporto alla commistione di interessi con le banche di Sindona vanno individuate:

a) nella rapidità eccezionale con cui fu realizzata la operazione di credito per 100 milioni di dollari. La richiesta, formalizzata il 17 giugno 1974, fu perfezionata con parziale esecuzione fin dal 20 giugno 1974;

b) nell'errore *in procedendo* per le modalità delle operazioni: infatti il Banco di Roma-Nassau avrebbe dovuto erogare un prestito dell'importo di 100 milioni di dollari alla Generale Immobiliare Banking Corporation, prestito con garanzia reale rappresentata dalla dazione in pegno del pacchetto di maggioranza azionaria della Banca Unione da parte della Fasco, società lussemburghese del gruppo Sindona, e di azioni della Società Generale Immobiliare da parte della Finambro. Poiché ci si rese conto, nei giorni immediatamente successivi, che la regolare costituzione in pegno delle azioni della Società Generale Immobiliare da parte della Finambro a favore di un soggetto non residente quale il Banco di Roma-Nassau avrebbe richiesto la prescritta autorizzazione valutaria, si decise di sostituire tale parte dalla garanzia reale con una garanzia fidejussoria prestata al Banco di Roma-Nassau dal Banco di Roma-Roma, a sua volta controgarantito dalla dazione in pegno delle azioni della Società Generale Immobiliare, effettuata in suo favore dalla Finambro;

c) nell'aver concesso il finanziamento nei confronti della Società Generale Immobiliare di Roma la cui solidità non era conosciuta, anzi era notoriamente compromessa al punto da de-

terminare contestualmente una indagine da parte del comitato direttivo degli agenti di cambio, e senza preventivamente conoscere la composizione del suo capitale;

d) nell'aver assunto tramite propri uomini la direzione effettiva delle banche di Sindona, e precipuamente della Banca Unione, fin dal 4 luglio 1974 e nell'aver favorito il processo di fusione con la Banca Privata Finanziaria, accreditando l'ipotesi che la nuova banca avrebbe avuto la possibilità di riprendere l'ascesa, pur conoscendo il patrimonio dei due istituti era completamente inesistente;

e) nell'aver omesso di applicare il « cordone sanitario », procedendo a rimborsi ad aziende o enti o persone collegate con il gruppo Sindona (Istituto per le Opere di Religione, Finabank, ecc.);

f) nell'aver consentito che il « tabulato dei 500 » servisse quale deterrente per effettuare rimborsi anomali, procurandone, nella migliore ipotesi, il successivo smarrimento;

g) in una serie complessiva di comportamenti dei suoi amministratori e dei suoi dirigenti, tutti convergenti nel rendere evidente come l'istituto di credito, che è banca di interesse nazionale, abbia agito, nella vicenda, come autonomo centro di potere al di fuori di ogni ortodossia rispetto ai canoni ed ai principi che regolano, in base alla legge, l'attività bancaria e l'esercizio del credito.

5. — PARTITI ED UOMINI POLITICI.

Una verità appare chiara ed incontrovertibile. Essa è destinata a costituire la principale, forse l'unica, chiave di lettura dell'intera questione Sindona, dalle premesse alle conclusioni.

La verità è che Sindona è uomo legato al potere. La sua strategia di successo, prima, poi di difesa comportava la necessità di consensi, di favori, di coperture da parte del potere politico.

Esisteva nel decennio 1960-1970 quella particolare visione — oggi parzialmente abbandonata — che poneva un partito, la democrazia cristiana, come unica interprete del regime e dello Stato, quindi come essenza del potere.

Potere politico palese e potere massonico occulto sono due punti di riferimento nella logica di Sindona, nella buona e soprattutto nell'avversa sorte, prima nel tentativo, in parte riuscito, di conquistare un impero; molto più dopo per difendersi dalle conseguenze del crollo.

Tre strumenti del regime si rivelano indispensabili a Sindona prima e dopo:

il Ministero del tesoro;

la Banca d'Italia;

una forte concentrazione bancaria (Banco di Roma).

Sindona sa che tali strutture, e tutte insieme, possono rispondere ad una sola unità di comando: il partito di maggioranza e di governo.

La tesi ha due conferme, la prima positiva l'altra negativa, di palmare evidenza:

Sindona sceglie il Banco di Roma per l'operazione del prestito di 100 milioni di dollari, perché sa che — più che in ogni altro istituto di credito — vi impera, assoluto ed incontrastato, il potere democristiano;

L'operazione di autorizzazione all'aumento del capitale della Finambro non ebbe luogo solo perché, al momento dell'operazione, il ministro del tesoro non era democristiano. Insensibile alle pressioni

«mezza Italia si sta muovendo per questa operazione, il che mi rende ancor più diffidente»

il ministro del tesoro, La Malfa, contro il parere della Banca d'Italia, rifiutò la concessione.

In questo quadro si collocano e vanno visti i rapporti di Sindona con gli uomini più influenti della democrazia cristiana. Una serie di prove acquisite ed una gamma di circostanze e indizi concomitanti inducono a ritenere identificato il rapporto in una sorta anomala di commistione di affari.

D'altra parte la stessa posizione di eminenti uomini politici, sostenuta personalmente in Commissione, se posta in relazione ai fatti accertati, tende di più alla difesa delle posizioni soggettive, individuali, che alla legalitaria configurazione del contesto obiettivo.

Così il senatore Fanfani, segretario politico all'epoca della riscossione della somma di 2 miliardi, si astraeva dal problema della presunta restituzione, teorizzando la distinzione statutaria delle funzioni della segreteria politica rispetto a quelle della segreteria amministrativa, anche se poi è sollecito a spedire negli USA, in coincidenza con le diffuse minacce ricattatorie di Sindona, un proprio fiduciario in persona dell'avvocato Bucciante.

Così l'onorevole Micheli, segretario amministrativo, materiale percettore dei due miliardi di Sindona, asserisce di aver restituito la somma, ma non può precisare dove, come, quando fu effettuato il rimborso, né con quali modalità fu reperita la disponibilità del rimborso, se non fornendo l'incredibile versione di fondi

«raccolti da amici, da estimatori e da operatori economici che in quel momento potevano finanziare la democrazia cristiana».

Così l'onorevole Andreotti, il cui rapporto organico con Sindona copre l'intero arco di tempo fino al 1979, ed investe quindi anche la materia dei tentativi di sistemazione dopo il *crack* e le richieste per evitare la estradizione, ammette la serie degli inter-

posti contatti, ma nega ogni effettivo intervento a favore del bancarottiere, in ciò agevolato dalla fortuita circostanza che i tre testi base di riscontro — l'ingegner Federici, la signorina Della Gratton, il dottor Ceccherini — sono tutti passati a miglior vita.

Quanto ai fatti accertati, ci si riporta integralmente all'ampia descrizione contenuta nei capitoli che seguono, parte dei quali riproducono la relazione parziale concernente lo stato dei lavori (doc. XXIII, n. 2-*quinquies*), già presentata al Parlamento ed approvata all'unanimità dalla Commissione.

Non sono mancati riferimenti, nelle indagini espletate dalla Commissione, sulla base di talune dichiarazioni, ad altri partiti politici. È sintomatica la dichiarazione in Commissione resa da Magnoni, e mai smentita, a proposito dell'aumento del capitale della Finambro, in ordine all'avvenuto interessamento e coinvolgimento nell'operazione « di tutti i partiti del cosiddetto arco costituzionale ».

Ma, per la verità, alle indiscrezioni non hanno fatto riscontro prove convincenti, fatta solo eccezione per contributi nell'ordine di qualche centinaio di milioni a pretese e sedicenti associazioni culturali dirette all'epoca da uomini politici.

Resta al più il valore indiziario di un atteggiamento di Sindona inteso ad estendere, dopo il 1970, il campo della propria influenza corruttrice verso le altre forze politiche di regime, laiche e di sinistra, nel tentativo di ricostituire un solidale appoggio politico alle intraprese programmate — Finambro prima di ogni altra — per salvare, truffando, se stesso ed il suo impero di imbrogli.

6. — IL DOPO « CRACK ».

L'azione del Sindona, rifugiatosi negli Stati Uniti, dopo la messa in liquidazione della Banca Privata Italiana si pone in una duplice direzione, finalizzata:

alla revoca della liquidazione coatta, mediante tre differenziati progetti di sistemazione;

ad evitare l'estradizione in Italia, dove avrebbe dovuto rispondere del reato di bancarotta fraudolenta.

I fatti relativi a ciascuno dei predetti argomenti sono dettagliatamente descritti nei capitoli specificamente ad essi dedicati.

La strategia adottata per realizzare lo scopo segue, anche se con interconnessioni, interferenze e contestualità di azioni, tre strade:

la via politica, avente come principale, anche se non unico interlocutore e destinatario l'onorevole Andreotti, ed intesa a sostenere la tesi del complotto in danno di Sindona;

il mondo economico-finanziario (Cuccia, Calvi, Carli, il Banco di Roma) attraverso la pressione della denuncia-ricatto;

la via segreta del potere occulto e criminale: massoneria, loggia P2, mafia.

Nei capitoli concernenti l'esposizione dei fatti, che riproducono — come detto — in parte la relazione parziale ed in parte gli elaborati predisposti dai collaboratori tecnici, risultano opportunamente sviluppate, anche in sede interpretativa, le premesse avanti formulate. Fin da questo momento è d'uopo precisare che la seconda parte della vicenda Sindona ha aspetti meno definiti della prima, ma non meno inquietanti. A voler trarre sintetiche e categoriche equazioni i due periodi sindoniani, avanti e dopo il *crack*, potrebbero — anzi potranno — così definirsi: potere e corruzione il primo, dissesto e crimine l'altro.

7. — RISPOSTE ALLA LEGGE ISTITUTIVA.

La legge istitutiva pone alla Commissione cinque specifici e complessi quesiti.

Fuori da ogni vocazione scandalistica e da qualsiasi suggestione inquisitoria, gli uomini ed i fatti — individuati i primi, accertati gli altri — rispondono esaurientemente ai quesiti della legge, trasformando talune delle ipotesi legislative sulle responsabilità politiche ed amministrative in casi certi di colpa, talvolta spinti al limite della correttezza.

a) In ordine al primo quesito della legge istitutiva —

« È istituita una commissione parlamentare di inchiesta con il compito di accertare:

1) se l'avvocato Michele Sindona, personalmente o per tramite di società da lui direttamente o indirettamente controllate o di società ad esse collegate, o comunque per tramite di terzi, abbia mai erogato somme di denaro o altri beni, o abbia comunque procurato vantaggi economici, a partiti politici, ad esponenti di partiti politici, a membri del Governo, a dipendenti della pubblica amministrazione, ad amministratori o dipendenti di enti pubblici, o di società a partecipazione pubblica, o ad organizzazioni, enti e società in cui i predetti soggetti fossero direttamente o indirettamente cointeressati; se esponenti politici o membri del Governo, dipendenti della pubblica amministrazione, amministratori o dipendenti di enti pubblici, o di società a partecipazione pubblica, ovvero organizzazioni, enti e società in cui i predetti soggetti fossero direttamente o indirettamente cointeressati, si siano avvalsi dell'intermediazione dell'avvocato Sindona, o di società da questi direttamente o indirettamente controllate o di società ad esse collegate, per compiere operazioni finanziarie sull'interno e sull'estero e se eventuali operazioni di tale natura siano avvenute in violazione di leggi, regolamenti o disposizioni amministrative » —

la risposta, in base alle prove acquisite, non può essere che perentoria.

Tra la democrazia cristiana e l'avvocato Michele Sindona, personalmente o per tramite di società da lui direttamente o indirettamente controllate o con lui collegate, ebbe a stabilirsi un sistema di interessi integrati, che hanno, al di fuori di ogni possibile dubbio, consentito al partito di governo di acquisire illeciti vantaggi economici.

1) È stata raggiunta la prova che Sindona, negli anni 1973 e 1974, dispose, a favore della segreteria amministrativa della democrazia cristiana, la elargizione di lire 15 milioni al mese per un importo complessivo di oltre 220 milioni.

2) È stata raggiunta la prova che Sindona ebbe a versare, previa contatti con i vertici politici della democrazia cristiana (Fanfani - Micheli), in tre soluzioni la somma complessiva di lire 2 miliardi, senza che sia stato fornito alcun elemento di riscontro in ordine alla restituzione, pateticamente sostenuta a voce dal solo onorevole Micheli. È indicativo, in ordine a tale finanziamento, che su sollecitazione della Commissione (richiesta di segnalazione dei commissari Rastrelli e Tatarella e proposta di risoluzione presentata dai deputati Minervini, Onorato e Riccardelli), i legali rappresentanti della Banca Privata Italiana in liquidazione abbiano interposto azione giudiziaria contro la democrazia cristiana per il recupero della somma indebitamente percepita e trattenuta.

3) È stata raggiunta la prova che la democrazia cristiana nominò, in persona dell'avvocato Scarpitti, un proprio procuratore di affari, designato ad operare — nell'interesse del partito e nell'ambito dell'attività di Sindona e delle sue banche — compravendite di titoli in borsa a risultato garantito, risultando le operazioni ancorate al principio che gli utili andavano trasferiti alla segreteria amministrativa della democrazia cristiana, mentre le eventuali perdite dovevano essere assorbite, quali sopravvenienze passive, dalla Banca Unione di Sindona, con un vantaggio economico riconosciuto dallo stesso avvocato Scarpitti dell'ordine di circa 1 miliardo di lire.

4) È stata raggiunta la prova che la democrazia cristiana, tramite l'avvocato Scarpitti, ebbe a costituire, nel Principato del Liechtenstein, due società estere, la Usiris e la Polidar (della prima amministratore unico era lo stesso onorevole Micheli) che, operando in *commodities* — ossia in negoziazioni differenziali in materie prime sui mercati internazionali — ed in collegamento con le finanziarie estere di Sindona (in particolare con la Edilcentro-Nassau) procurarono un utile accertato dell'ordine di circa 200 mila dollari.

In ordine a tali circostanze, che inducono a tralasciare altri episodi di minore importanza come i finanziamenti all'IRADES (onorevole Piccoli) ed al centro studi Lazio (onorevole Andreotti), la relazione di maggioranza tenta di sostenere la liceità degli interventi, dovuti — secondo il relatore onorevole Azzaro — alla « degenerazione » del sistema dei partiti prima del finanziamento pubblico.

Vi sarebbe inoltre, sempre secondo la relazione di maggioranza, l'inesistenza di prove dirette di collegamento tra i finanziamenti e le elargizioni godute dalla democrazia cristiana e favori illeciti richiesti ed ottenuti da Michele Sindona.

In ordine a siffatta difesa di ufficio sarebbe sufficiente precisare che l'accertamento di cui al punto 1 dell'articolo 1 della legge istitutiva della Commissione non vincola affatto le risposte che la Commissione stessa deve rendere al Parlamento alla prova dell'esistenza di contropartite concesse *contra legem*; per la legge basta l'accertamento dei fatti, presupponendosi implicitamente ad essi il rapporto sottostante, e perciò stesso illecito. Dal momento in cui il Parlamento ha voluto e varato la Commissione d'inchiesta, la statura morale, politica, civile di Sindona non poteva più — come in epoca precedente — essere definita quella di un « benefattore ». La sola esistenza di un rapporto con lui comportava e comporta tuttora *de iure* la presunzione dell'esistenza del *pactum sceleris*.

Un'appendice da sottobosco politico è quella, provatissima e documentata, dei depositi di fondi di enti pubblici sulle banche di Sindona con corresponsione di interessi neri ad amministratori ed intermediari di varia estrazione.

L'elenco nominativo, tutto integralmente riportato nei capitoli seguenti, è di così ampie dimensioni e comprende tali qualificate presenze a carattere nazionale da non lasciar dubbi su una sorta di indirizzo politico, sotteso ma imperativo, che ha reso possibile una impressionante convergenza di massicci depositi presso le due banche private di Sindona, certamente non concorrenziali, se non per fatto illecito, rispetto alla più qualificata e pubblica presenza bancaria in Italia.

b) In ordine al secondo quesito della legge istitutiva —

« [È istituita una Commissione parlamentare di inchiesta con il compito di accertare:...] »

2) se esponenti di partiti politici, membri del Governo, dipendenti della pubblica amministrazione, amministratori o dipendenti di enti pubblici o di società a partecipazione pubblica, abbiano direttamente o indirettamente favorito, o tentato di favorire, sostenuto, o tentato di sostenere, anche con comportamenti omissivi, attività svolte in violazione di leggi, regolamenti o disposizioni amministrative o in contrasto con l'interesse pubblico, dall'avvocato Michele Sindona, da società da questi direttamente o indirettamente controllate o da società ad esse collegate; in particolare se vi siano stati interventi di tale natura in relazione a richieste di autorizzazione di aumenti di capitale di società direttamente o indirettamente controllate dall'avvocato Michele Sindona o di società collegate alle predette » —

la risposta è stata già resa nella premessa della presente relazione e nei paragrafi specifici riguardanti la Banca d'Italia ed il Banco di Roma.

È qui importante ribadire che le azioni e le omissioni, risultanti dai fatti accertati, hanno provato il « concerto » tra il Ministero del tesoro (escluso il periodo in cui La Malfa fu titolare di tale dicastero), la Banca d'Italia (precipuamente il governatore Carli) ed il vertice del Banco di Roma (Ventriglia, Barone, Guidi) nel sostegno effettivo all'avvocato Michele Sindona, anche quando vi fu piena conoscenza che le attività poste in essere dalle banche sindoniane e più in generale dal gruppo erano svolte in violazione di leggi, regolamenti e disposizioni amministrative e comunque obiettivamente in contrasto con il pubblico interesse.

Una notazione a parte merita la richiesta di aumento del capitale della Finambro, che non fu realizzato per la decisa opposizione del ministro del tesoro La Malfa.

Tutta la materia ha formato oggetto di un apposito capitolo della relazione parziale; ma qui vale la pena ricordare che interventi politici a sostegno della richiesta furono reiteratamente proposti. L'esito negativo non esclude il « tentativo di favorire », posto in essere da « mezza Italia », secondo l'appunto autografo di La Malfa. E quale fosse la « mezza Italia » non è stato possibile individuarla nelle persone, ma essa è facilmente definta dal contesto degli atti precedenti e successivi a tale evento.

c) In ordine al terzo quesito della legge istitutiva -

« [È istituita una Commissione parlamentare di inchiesta con il compito di accertare:...] »

3) se, dopo la dichiarazione di fallimento della Banca privata italiana, e al di fuori delle ordinarie procedure in materia, siano avvenuti rimborsi a creditori e depositanti della medesima Banca; con quali modalità tali rimborsi siano stati operati; quale soggetto li abbia operati; quale sia stato l'ammontare dei rimborsi e quali ne siano stati i beneficiari » -

la prova positiva, anche in questo caso, è pienamente raggiunta. È stata infatti accertata l'esistenza dei « depositi fiduciari » costituiti a seguito di trasferimenti clandestini di valuta italiana all'estero, tutti regolarmente rimborsati. È stata altresì accertata l'esistenza di 500 e più persone o enti che, attraverso il medesimo sistema dei depositi fiduciari presso la Finabank di Ginevra, ottennero il rimborso dalla Banca Privata Italiana attraverso le disposizioni incrociate della Banca d'Italia e del Banco di Roma. In questo procedimento di rimborsi agevolati a favore di terzi creditori della Banca Privata Italiana - tutti esportatori di valuta e tutti evasori fiscali - non solo sussistono e si sostanziano ipotesi di reato a carico di chi autorizzò ed eseguì i pagamenti per violazione delle norme valutarie e per concorso in bancarotta preferenziale, ma si innesta la vicenda del tutto particolare del famigerato « tabulato dei 500 », il documento di provenienza dalla Finabank che - pervenuto a Roma e posto a disposizione del gover-

natore della Banca d'Italia — determinò la virtuale revoca del « cordone sanitario », cioè di quel sistema di garanzia posto in essere per evitare pagamenti o rimborsi a persone ed enti collegati a Sindona.

La scomparsa misteriosa del documento, dopo aver prodotto gli effetti per cui era stato trasmesso in Italia, e la comune posizione negativa in ordine alla sua completa conoscenza, assunta da tutti coloro che pur ne disposero materialmente, sono elementi fin troppo chiari per individuare « il clima particolare » tra addetti ai lavori, con cui vennero condotte le ultime operazioni della Banca Privata Italiana. Ed è significativo che attraverso l'opera della magistratura prima e della Commissione poi si siano raggiunte le prove o quanto meno si sia fatta chiarezza sulle modalità con cui i rimborsi furono effettuati, sui soggetti che li hanno posti in essere e perfino sull'ammontare dei rimborsi. Invece la completa individuazione dei beneficiari, piccoli e grandi evasori fiscali, non è stata possibile: omissione di doveri istituzionali, quali la trasmissione del tabulato all'Ufficio Italiano dei Cambi, o la distruzione, colposa o dolosa, del documento, o quanto meno la sua mancata custodia, hanno frustrato la possibilità di ulteriori accertamenti sulla verità. Di ciò sono legalmente e moralmente responsabili i protagonisti della politica creditizia e finanziaria del nostro paese: sedi istituzionali, Ministero del tesoro, Banca d'Italia, Ufficio Italiano dei Cambi operano, in questo capitolo della vicenda Sindona, in un « clima particolare » come se non fossero organi del potere esecutivo, soggetto alle leggi dello Stato, ma titolari di un potere autonomo, discrezionale ed incontrollato.

La relazione di maggioranza parla genericamente di

« squalifica morale di quanti in un momento difficilissimo dell'economia del nostro paese ritennero di portare all'estero i loro capitali »,

ma non aggiunge, come sarebbe doveroso, che più pesante squalifica — e non soltanto morale — compete a quanti, avendo il dovere di impedire il fenomeno, lo agevolarono fino al punto di coprire, anche *a posteriori*, risultanze e documentazioni, fortuitamente acquisite ma tali da rendere possibile la individuazione di responsabilità personali, penalmente perseguibili.

d-e) In ordine agli ultimi due quesiti della legge istitutiva —

« [È istituita una Commissione parlamentare di inchiesta con il compito di accertare:...] »

4) se siano state avanzate proposte nei confronti della Banca d'Italia o degli organi preposti alle procedure concorsuali per ottenere l'estinzione o la remissione dei debiti del Sindona, o la loro traslazione in capo ad enti pubblici o privati; quale sia stata la natura di tali proposte e chi le abbia avanzate;

5) se da parte di pubblici dipendenti siano stati tenuti comportamenti tali da impedire o ritardare o comunque ostacolare l'estradizione dell'avvocato Sindona o tali da intralciare lo svolgimento delle indagini della magistratura sulle sue attività; se esponenti politici o membri del Governo siano direttamente o indirettamente intervenuti per sollecitare o favorire i comportamenti indicati » -

non vi può essere dubbio che, in relazione alla presentazione tra il 1975 e il 1978 di ben quattro progetti di sistemazione, furono avanzate proposte tutte virtualmente finalizzate alla chiusura della liquidazione coatta ed all'annullamento della dichiarazione di insolvenza della Banca Privata Italiana.

Caratteristica comune ed essenziale dei vari progetti di sistemazione, come può evincersi dal capitolo specifico riguardante il merito di siffatte iniziative, è quella di mirare alla traslazione dei debiti di Sindona e della Banca Privata Italiana a carico di una banca o di un consorzio delle banche di interesse nazionale, mediante l'istituto della surrogazione e con l'intervento e con il concorso della pubblica finanza (si è già visto precedentemente il decreto del Ministro del tesoro in data 27 settembre 1974).

Effetto voluto è l'eliminazione dal contesto della « insolvenza » della Banca Privata Italiana, con la conseguente automatica caducazione dei reati fallimentari, già contestati a Sindona, e con la revoca del mandato di cattura, sul quale si era innestata la procedura per la estradizione in Italia.

Appare quindi evidente che gli accertati e documentati tentativi di sistemazione non possono essere valutati solo sotto il profilo della tecnica finanziaria e bancaria, essendo collegati con nesso - anzi con vincolo - teleologico all'altro aspetto della vicenda, per così dire all'altra faccia della medaglia, che resta quella di sottrarre Sindona ai rigori della legge penale.

Scomparso dopo il 1974 Sindona come entità finanziaria, nel senso che la figura del bancarottiere nel mondo bancario e finanziario in Italia e all'estero era irrimediabilmente ed irreversibilmente squalificata, restava la figura del Sindona « uomo », se non del Sindona « amico ».

E dagli Stati Uniti Sindona, prima che in seguito al fallimento della Franklin Bank gli fossero comminati con sentenza definitiva venticinque anni di reclusione, invoca l'appoggio e l'aiuto, prima di ricorrere alle minacce, al ricatto, al crimine.

Ma l'aiuto richiesto passa necessariamente per il dato tecnico della sistemazione bancaria: in questi sensi alla virulenta azione propositiva di Sindona in America si accompagna e risponde in Italia una ovattata strategia di adesione sostanziale e programmatica, che per oltre cinque anni, dal 1974 al 1980, trova nell'onorevole Andreotti il punto centrale di riferimento.

Sono note e non contestate - anche per espresso riconoscimento - alcune circostanze di fatto:

Andreotti ha stima per Sindona e non gli nega, anzi esplicita l'appoggio nella fase dello sviluppo;

Andreotti si compiace di fornire a Sindona taluni suggerimenti, grazie ai quali, dal genero e principale collaboratore del bancarottiere, Magnoni, è gratificato per iscritto della qualifica di « formidabile esperto »;

Andreotti impone l'assunzione dell'avvocato Barone — sostenuto da Sindona — alla carica di amministratore delegato del Banco di Roma, istituto, come si è visto, di supporto alla strategia sindoniana;

Andreotti delega all'ingegner Federici, sua persona di fiducia e suo amico personale, i rapporti con il latitante Sindona dopo la *crack* e lascia che si pongano in essere una serie di reiterati tentativi alla ricerca di una sistemazione finanziaria, atta ad evitare la bancarotta;

Andreotti, dopo la morte dell'ingegner Federici, non esita ad instaurare, sempre per lo stesso fine, rapporti personali ed epistolari con i legali del bancarottiere latitante (avvocati Guzzi, Strina, Gambino), ricevendo direttamente ed indirettamente anche dagli USA pressioni e solleciti a mezzo della signorina Della Gratton, designata dall'uomo politico italiano alle pubbliche relazioni oltre Atlantico;

Andreotti, da Presidente del Consiglio, interessa il senatore Stammati — superando il Ministro del tesoro dell'epoca onorevole Pandolfi — per contattare la Banca d'Italia e l'avvocato Ambrosoli, commissario liquidatore della Banca Privata Italiana, per un possibile e favorevole accoglimento del progetto di sistemazione predisposto, sotto il ricatto e la minaccia, dal dottor Enrico Cuccia;

Andreotti nega di aver delegato l'onorevole Evangelisti a contattare il dottor Sarcinelli, all'epoca capo del servizio vigilanza della Banca d'Italia; ma risulta confermato che l'onorevole Evangelisti svolse la pressione per la sistemazione in un contatto diretto con l'alto funzionario, come risulta confermato che lo stesso Evangelisti incontrò, si dice casualmente, Sindona latitante a New York;

Andreotti ebbe ripetuti e riconosciuti contatti con l'onorevole De Carolis, anche egli interessato alla sistemazione della Banca Privata Italiana per conto, sembra, dei piccoli azionisti della banca stessa, dichiarando sempre un vivo interesse per la definizione nei sensi proposti dal collegio difensivo di Sindona;

Andreotti non muta atteggiamento neanche quando viene posto a conoscenza del processo instaurato a Milano contro Sindona per minacce di stampo mafioso a Cuccia e Ambrosoli, né dichiara all'avvocato Guzzi la rottura di ogni ulteriore rapporto con Sindona e con i suoi procuratori dopo l'assassinio a Milano dell'avvocato Ambrosoli.

Questi i fatti di maggiore rilevanza emersi nella istruttoria. Fatti convergenti sotto il profilo logico e cronologico per convalidare l'ipotesi dell'intervento e dell'interessamento dell'onorevole Andreotti.

Ma l'ipotesi — su cui per anni ha vissuto la speranza del bancarottiere siciliano, che ha orientato per anni l'attività dei suoi legali e dei suoi amici, che ha influenzato e mosso autorevoli personaggi del mondo politico e finanziario — non ha trovato riscontro e conferma nei risultati: i progetti di sistemazione non hanno avuto successo e tutto sembra essere riconducibile, come gran parte della complessiva vicenda, ad un copione enigmatica ed irrazionale, in cui Presidente del Consiglio e ministri, finanziari e politicanti, avvocati ed esponenti del potere occulto si avvicendano in un gioco delle parti, come in una farsa dai tragici risvolti.

* * *

Sulla base delle esposte conclusioni viene resa al Parlamento la relazione di minoranza del gruppo del Movimento sociale italiano-destra nazionale, *ex informata conscientia*.

PARTE SECONDA

LE RISULTANZE DELLE INDAGINI

1. — I CONTROLLI DELLA BANCA D'ITALIA SULLE BANCHE DI SINDONA.

a) *Caratteristiche delle banche sindoniane.*

Il rapporto fra le banche di Sindona e la Banca d'Italia costituisce sicuramente uno dei punti centrali della vicenda oggetto dell'inchiesta, e quindi uno degli aspetti di maggior rilievo ai fini del lavoro della Commissione. Le banche infatti erano, per così dire, il centro motore della strategia di Sindona, una strategia che mirava a costruire un impero finanziario di dimensioni internazionali. Ciò richiedeva continue operazioni di acquisto e vendita di pacchetti azionari: la struttura operativa era quindi basata su un gruppo di aziende industriali operanti nei più disparati campi di attività e detenute come pura merce di scambio; su una costellazione di società finanziarie, la maggior parte delle quali ubicate nei vari « paradisi » fiscali; e infine sulle banche, che erano l'unico vero punto fermo della struttura operativa. Come ebbe a dichiarare una volta Sindona, « le aziende si comprano e si rivendono, le banche si comprano e si tengono ».

Quale sia stata esattamente l'estensione del gruppo Sindona è un dato ancora sconosciuto, proprio per l'impossibilità di ricostruire gli intrecci che realmente si celano dietro le finanziarie.

Possono peraltro essere evidenziate alcune caratteristiche generalissime della funzione delle banche all'interno del gruppo, caratteristiche che costituiscono le ipotesi che sono alla base di questa parte della relazione. Le banche, come si è detto, erano il centro motore dell'attività del gruppo, innanzi tutto perché fornivano risorse sia in forma palese sia in forma occulta (i depositi fiduciari). La concentrazione dei rischi delle operazioni creditizie era quindi

sempre elevatissima: è vero che i fiduciari erano apparentemente depositi interbancari, ma erano pur sempre tutti, o quasi tutti, rapporti interni al gruppo.

Le banche servivano inoltre a realizzare la strategia di borsa del gruppo, sostenendo le quotazioni, allargando la cerchia degli investitori e fornendo credito nella forma del riporto. Complessivamente, quindi, il gruppo riceveva un sostegno massiccio sotto forma di finanziamenti diretti o sotto forma di interventi di borsa. Si è quindi detto che le due banche presentavano caratteristiche particolari: si è parlato di banca d'affari, di banca mista, di società finanziaria e quant'altri. In realtà, tali configurazioni appaiono inadeguate, perché non necessariamente comportano l'estrema concentrazione dei rischi che era tipica delle banche in questione. Siamo piuttosto di fronte a « banche di gruppo » nel senso peggiore del termine, a quelle cioè che gli anglosassoni chiamano *captive banks*, banche prigioniere, cogliendo l'aspetto più preoccupante della pericolosa situazione che si verifica allorché vi sono interessenze di banche in società e viceversa.

L'altra caratteristica fondamentale era la netta propensione verso operazioni speculative in cambi (le operazioni speculative su merci del gruppo venivano fatte passare attraverso altre società): una propensione accentuatasi nel periodo 1973-1974, in connessione con la maggiore instabilità dei cambi e con l'esigenza del gruppo di aumentare le entrate, anche con aumento del rischio. Si ricordi che una parte notevole delle operazioni in cambi non era contabilizzata: nel 1973 il totale degli acquisti di dollari USA non registrati ammontava a 3.405 milioni di dollari USA (2.270 per Banca Unione e 1.135 per Banca Privata, che peraltro aveva solo una funzione di intermediazione tra le controparti effettive).

Dal lato della raccolta, le banche seguivano l'orientamento di accrescere quanto più possibile i mezzi amministrati: ciò significava non solo un costo medio di raccolta elevato, ma anche la necessità di ricorrere in misura notevole a depositi interbancari o a depositi di imprese, enti pubblici, ecc. Con una rete di sportelli relativamente ridotta e concentrata in piazze importanti come Roma e Milano, l'obiettivo di massimizzazione poteva essere raggiunto solo con caratteristiche da « banca all'ingrosso » (*wholesale banks*): ma questo naturalmente comportava una massa amministrata costosa ed estremamente instabile. Un elemento estremamente rischioso rispetto ad un attivo così immobilizzato, soprattutto se si considera che il patrimonio delle due banche è sempre stato estremamente esiguo.

Ultima caratteristica da ricordare è la sistematica violazione delle regole amministrative e contabili, e quindi delle disposizioni del codice civile e della legge bancaria. Oltre alle operazioni in cambi non contabilizzate, di cui si è già parlato, verranno individuate contabilità « nere » di rilevante importo, eufemisticamente definite riservate — già conosciute, per taluni aspetti, dalla Banca d'Italia fin dalla prima ispezione —, irregolarità nelle segnalazioni alla Banca d'Italia, violazioni delle norme sui fidi e sulla riserva obbligatoria, e questo solo per citare i fatti più gravi.

Alto grado di rischio dell'attivo, alta propensione alla speculazione in presenza di una gestione personalistica dell'azienda, raccolta crescente, ma onerosa e volatile, gravi irregolarità amministrative erano quindi, dal punto di vista strettamente tecnico, le caratteristiche fondamentali delle due banche. Occorre allora chiedersi come tale situazione abbia potuto mettere radici e prosperare all'interno di una vigilanza bancaria che, per caratteristiche della legislazione, strutture istituzionali e preparazione dei quadri, avrebbe dovuto consentire di fronteggiare tempestivamente questi pericoli.

È d'altra parte impossibile limitarsi all'aspetto tecnico e bancario di questi problemi: si è quindi ritenuto opportuno ripercorrere l'intera vicenda dei rapporti tra Sindona e le autorità (segnatamente la Banca d'Italia) prendendo in esame anche fatti non strettamente bancari: una delle ipotesi fondamentali da cui la Commissione è partita è che il comportamento della vigilanza debba essere valutato anche alla luce degli altri importanti avvenimenti che hanno avuto per protagonisti Sindona e i vertici della Banca centrale.

Per quanto concerne i rapporti tra le banche di Sindona e la Banca d'Italia la Commissione si è particolarmente soffermata sui seguenti punti:

a) le ispezioni predisposte nel periodo 1971-72;

b) l'intervento della Banca d'Italia nell'ultima fase del dissesto delle due banche: dal luglio al settembre 1974. In particolare:

b-1) la scelta di far proseguire l'operazione di finanziamento concessa dal Banco di Roma e le soluzioni ideate per risolvere la crisi;

b-2) il controllo sui pagamenti effettuati nel periodo compreso fra luglio e settembre.

A ciascuno di questi punti sono dedicati i paragrafi che seguono.

b) *Le ispezioni predisposte nel periodo 1971-72.*

La Commissione ha accertato che queste ispezioni avevano messo in evidenza gli aspetti di rischio, di speculazione e di irregolarità delle due banche. Ciò è ben sintetizzato nelle relazioni conclusive redatte per il Governatore, che dicono testualmente:

BANCA PRIVATA FINANZIARIA (data 17 aprile 1972).

« *Giudizio complessivo.*

L'azienda svolgeva in prevalenza attività finanziaria e di intermediazione in cambi e titoli specialmente nell'ambito delle

società appartenenti ad *holdings* facenti capo agli azionisti ed in particolare a quello di maggioranza.

...Nettamente sfavorevole il giudizio complessivo sulla situazione e sull'andamento della Banca, basato sui normali criteri valutativi.

Giudizio su situazione tecnica.

Patrimoniale: debole, in quanto il patrimonio ufficiale ed i fondi interni (4,1 miliardi) erano gravati per oltre il 50 per cento non solo da perdite certe sugli impieghi per lire 1,1 miliardi, ma anche da altre perdite previste per lire 1,2 miliardi sulla esposizione di 2,9 miliardi verso la SpA Rossari e Varzi e l'affiliata Immobiliare Novarese Lombarda. Inoltre il patrimonio era inadeguato rispetto ai mezzi raccolti e all'alta provvista ordinaria e straordinaria.

Liquidità: scarsa, dato che l'eccezionale ammontare delle riserve liquide primarie (lire 50 miliardi) serviva in gran parte per la copertura dei debiti a vista (lire 35,9 miliardi) emergenti dai rapporti interbancari. Inoltre il 72 per cento circa degli impieghi era rappresentato da posizioni sofferenti, immobilizzate o aventi caratteristiche di breve formale (1).

Redditività: debole (1971: 0,08 per cento) derivante in massima parte dall'elevato costo della provvista interbancaria.

Irregolarità esaminabili agli effetti di eventuali responsabilità.

Violazione dell'articolo 38 della legge bancaria, conflitto di interessi *ex* articolo 2301 del codice civile [...]; irregolare, alterata o omessa registrazione di fatti di gestione; tenuta di una seconda contabilità economica riservata; importi esposti sul mod. 81 Vig. notevolmente diversi da quelli effettivi; riserva obbligatoria inferiore al dovuto di lire 1.527 milioni...; presentazione al sconto presso la Banca d'Italia di effetti non scontati e non contabilizzati; consegna di libretti al portatore di lire 2.360 milioni senza ritiro di ricevuta; relazioni fuori zona o eccedenti il limite legale; altre numerose irregolarità nel settore valutario.

Eventuali notizie particolari.

Si ritiene che la situazione dell'azienda vada esaminata sotto il profilo dell'applicabilità o meno dell'articolo 57 della legge bancaria, punti *a)* e *b)* ».

(1) Nella tabella a fianco del commento si mette in evidenza che al 30 settembre 1971 il rapporto impieghi-depositi era pari al 109 per cento.

BANCA UNIONE (data illeggibile; l'ispezione è terminata il 7 febbraio 1972; la relazione dovrebbe essere del successivo mese di marzo).

« *Giudizio complessivo.*

Negativo sia per taluni aspetti tecnici e sia, soprattutto, per i criticabili sistemi di comportamento che vanno dall'istituzione di inammissibili contabilità riservate e dalla mimetizzazione di fatti aziendali alla carenza di ogni forma di controllo ed alle deficienze dell'apparato contabile organizzativo.

La gestione dell'azienda è apparsa improntata a criteri di condotta che non si addicono ad un ente che esercita funzioni di interesse pubblico ai sensi dell'articolo 1 della legge bancaria.

Giudizio su situazione tecnica.

Patrimoniale: debole con perdite (1.311 milioni) e plusvalutazioni (lire 32 milioni) che assorbono il 23 per cento del patrimonio ufficiale. Le riserve potenziali (lire 1.532 milioni) sono costituite per lire 1,5 miliardi dalla minusvalutazione degli immobili di proprietà, nella quasi totalità adibiti ad uso aziendale.

Liquidità: apparentemente equilibrata in quanto condizionata da una larga fascia di raccolta interbancaria (lire 84 miliardi di cui lire 43 miliardi all'estero) di per se stessa instabile, nonché da perdite in sofferenza e immobilizzate per globali lire 6,4 miliardi pari al 14 per cento degli impieghi.

Redditività: gravemente deficitaria quella dell'esercizio 1970...

Irregolarità esaminabili agli effetti di eventuali responsabilità di esponenti e/o dipendenti.

Illecita costituzione di due contabilità riservate...

Fidi eccedenti il quinto patrimoniale per lire 16 miliardi (fido complessivo lire 64 miliardi) (totale impieghi 39 miliardi) posti in essere abusivamente, alcuni dei quali malgrado l'espresso diniego dell'organo di vigilanza.

Altre irregolarità.

Infrazioni e manchevolezze valutarie... servizi di cassa a domicilio non autorizzati; riserva d'obbligo deficitaria di lire 500 milioni (adeguata nel corso degli accertamenti); riporti passivi simulati; fidi fuori zona abusivi...

Eventuali notizie particolari.

Impieghi scadenti e molto concentrati, sia per classi di importo (n. 70 assorbono oltre il 69 per cento dei crediti erogati), sia

per rami di attività economica (oltre il 31 per cento destinato ad attività finanziarie e non commerciali).

In definitiva, sembrerebbero ricorrere nella circostanza gli estremi previsti dal comma *a*) dell'articolo 57 della legge bancaria per invocare provvedimenti di rigore ».

Sulla base di queste conclusioni, la Commissione ha cercato di individuare i motivi per cui il Governatore non ebbe ad adottare i provvedimenti di rigore richiesti dagli ispettori, e cioè lo scioglimento degli organi amministrativi *ex* articolo 57 della legge bancaria. È stato a tal proposito rilevato che nella prassi della Banca d'Italia gli ispettori non hanno potere di proposta; è stato comunque chiarito che le conclusioni tecniche erano tali da rendere possibile il ricorso all'articolo 57 della legge bancaria.

Le motivazioni di questo comportamento sono contenute in documenti acquisiti dalla Commissione e nelle deposizioni.

In particolare, le motivazioni addotte per abbandonare l'ipotesi del ricorso all'articolo 57 della legge bancaria furono le seguenti:

a) la Banca d'Italia aveva trasmesso un esposto-denuncia alla magistratura;

b) le perdite patrimoniali non erano particolarmente gravi;

c) non era opportuno inserire elementi perturbatori sulla piazza di Milano;

d) Sindona era già stato sconfitto nell'operazione Centrale-Bastogi e in quella Italcementi.

La Commissione ha inoltre accertato che anche successivamente la Banca d'Italia svolse altre ispezioni sulle due banche, per seguire l'evoluzione della situazione. Si è trattato non di ispezioni ordinarie (analoghe a quelle del periodo 1971-1972), ma di ispezioni straordinarie specifiche, cioè limitate ad alcuni aspetti dell'attività delle banche. Nel mese di ottobre 1972 si ebbero ispezioni sulla regolarità amministrativa delle due banche. Nel 1973 ispezioni sulla gestione valutaria e sulle operazioni in cambi.

Questo carattere delle ispezioni non consentì obiettivamente agli ispettori di accertare la situazione reale. La Banca Unione, ad esempio, poté dimostrare di aver chiuso la contabilità riservata, che era rimasta ancora aperta al termine della precedente ispezione. In realtà, nel corso del 1972 (e precisamente il 22 settembre, cioè a tre settimane dall'inizio della nuova ispezione) era stato semplicemente modificato il sistema di contabilizzazione in modo da far perdere le tracce della contabilità precedente, come risulta dalla relazione dei commissari liquidatori (parte IV, volume I, p. 23).

c) *Le soluzioni ideate per risolvere la crisi.*

Il secondo punto cruciale del comportamento delle autorità riguarda l'atteggiamento assunto nei confronti del dissesto sempre più evidente delle due banche, a partire dai primi di luglio del 1974.

La documentazione e le deposizioni acquisite dalla Commissione mettono in evidenza le seguenti fasi.

1) *Prima fase: l'intervento « pilotato » del Banco di Roma*, dopo che questo aveva già deciso il prestito del quale si parlerà nel capitolo terzo, ebbe inizio il 3 luglio quando il Governatore, avuta notizia dal dottor Macchiarella delle difficoltà nelle quali versavano le due banche sindoniane,

« manifesta al Banco di Roma l'opportunità di completare i versamenti sulla convenzione di credito. Il 4 luglio il Governatore conferma quell'avviso. Esso non ha natura di ordine, di direttiva, di istruzione; ma di domanda di collaborazione nell'interesse generale ». (Carli, 28 gennaio 1981, Zorzi VI/1).

Diversa interpretazione di questo intervento hanno invece dato i responsabili del Banco di Roma, i quali in sostanza affermano di averlo accolto come un ordine. In questi termini si è espresso dinanzi al giudice istruttore del Tribunale di Milano il 18 febbraio 1976 l'avvocato Guidi, il quale ha dichiarato alla Commissione che

« qui comincia un chiaro coinvolgimento della Banca d'Italia... ..quando il Governatore parla di "persuasione", a me sembra un dolce eufemismo, perché sarebbe come un generale di corpo d'armata che dica ad un capitano "persuasione", ma saranno ordini ». (Guidi, 9 gennaio 1981 pom., Iocca IV/6).

Dal canto suo, Ventriglia, nella lettera a Carli del 12 settembre 1974, sosteneva di aver agito come « il braccio operativo della Banca d'Italia » (v. doc. Banco di Roma, 00029/Sind.).

A quella data comunque sembrava già essere iniziata l'estromissione di Sindona dalla scena finanziaria italiana: l'obiettivo di questa fase appare, cioè, quello di fronteggiare le esigenze più urgenti delle banche, fare luce sulla situazione effettiva grazie anche all'intervento diretto di molti funzionari del Banco di Roma, e infine far acquisire a quest'ultimo il pacchetto di maggioranza delle due banche (che stanno per fondersi).

Secondo Carli, provvedimenti più rigorosi, come la gestione straordinaria o la liquidazione, sarebbero stati in questa fase inopportuni, sia per la delicata situazione internazionale dell'Italia in quel momento, sia per il rischio che il provvedimento potesse generare massicci ritiri di depositi, i quali avrebbero potuto portare ad una sospensione dei pagamenti giudicata pericolosa, sempre in nome della stabilità interna e internazionale.

È accertato l'arrivo, durante questa fase, di notizie sempre più allarmanti sulla reale situazione delle banche, soprattutto per merito dei funzionari della vigilanza che si erano da qualche giorno insediati presso le due banche.

Fin dal 22 luglio essi inviavano al Direttorio un appunto nel quale si legge:

« I sottoscritti informano di essere in grado di rassegnare entro la fine della settimana una relazione dalla quale emergeranno fatti gravi, sicuramente rilevanti sotto il profilo della vigente legislazione ordinaria e speciale, idonei per l'adozione di adeguati provvedimenti di rigore (disposizione della liquidazione coatta amministrativa delle due aziende di credito e inoltre delle relazioni stesse all'autorità giudiziaria) ».

I rapporti provvisori vennero in effetti consegnati nel giro di pochi giorni. Essi contenevano notizie gravissime. Basterà citare, al riguardo, le conclusioni del rapporto relativo alla Banca Privata Finanziaria:

« Da quanto fin qui precisato, emergono irregolarità amministrative e valutarie comportanti anche gravissime incidenze patrimoniali, di evidente pregiudizio per i depositanti, per i terzi creditori e la gestione valutaria... Ad ogni modo, i documenti disponibili dimostrano perdite di gran lunga assorbenti il capitale sociale dell'azienda... ».

Per la Banca Unione si metteva in evidenza che il patrimonio (22 miliardi) era totalmente assorbito dalle perdite (28,5 miliardi) e che vi erano anche partite di dubbio realizzo per 14 miliardi. Nella Banca Privata Finanziaria le perdite ammontavano a 19 miliardi di lire a fronte di un capitale di 3,8 miliardi.

Fu sulla base di informazioni di questa gravità che in Banca d'Italia si tenne, il 29 luglio 1974, una riunione cui parteciparono Carli, gli ispettori ed altri alti dirigenti della Banca d'Italia. Anche in questo caso vale la pena di riportare per esteso le conclusioni operative che risultano dal verbale:

« Si decide di attenersi al seguente indirizzo:

a) avviare il normale *iter* amministrativo per l'esame dei rapporti ispettivi da parte della Commissione consultiva per l'applicazione delle sanzioni...;

b) inoltrare copia dei rapporti suddetti all'autorità giudiziaria;

c) prosecuzione delle indagini per conseguire una visione globale delle due aziende ispezionate sulla base della documentazione idonea a definire più concretamente la loro attuale situazione patrimoniale.

Nel corso della riunione si è presa anche in esame la proposta avanzata dal Banco di Roma che si è ritenuto di accettare, secondo una prassi in precedenza seguita, ferma restando per la Banca d'Italia ogni facoltà di verifica in ordine ai risultati conseguenti all'intervento del Banco di Roma ».

Alla fine di luglio, la Banca d'Italia dimostrava quindi di preferire ancora la soluzione dell'intervento « pilotato » del Banco di Roma ai provvedimenti previsti dalla legge bancaria.

2) *Seconda fase: la cessione per una lira.*

La prima fase si chiuse quando, alla fine di agosto, risultò evidente per tutti che il valore patrimoniale delle banche era ormai inesistente. La seconda fase mirava a conseguire sempre il risultato di estromettere Sindona, facendogli cedere il pacchetto della Banca Privata Italiana (sorta dalla fusione della Banca Unione con la Banca Privata Finanziaria) al Banco di Roma, ma questa volta per il prezzo simbolico di una lira.

Il progetto sfumò per l'opposizione di Sindona, che volle evitare un patto che equivaleva ad una dichiarazione di responsabilità penale (riunione presso il Banco di Roma dell'11 settembre) e per il parere negativo dell'IRI che venne comunicato l'indomani. Tale parere (vedi 00144/Sind.) recita testualmente:

« Pur non conoscendo nei suoi termini esatti e completi l'origine e lo svolgimento dell'operazione, l'opinione dell'IRI circa la acquisizione da parte del Banco di Roma del pacchetto azionario (51 per cento) della Banca Privata Italiana, detenuto in pegno dal Banco stesso, è la seguente.

Tale acquisizione non è, allo stato, giuridicamente realizzabile:

perché, non essendo ancora intervenuta la scadenza (all'incirca alla fine del corrente anno) dei sei mesi previsti per la durata del contratto di finanziamento (1), non vi sarebbe titolo da parte del creditore per l'attribuzione di parte dei beni conferiti in pegno;

perché, anche con il consenso del debitore, si integrerebbe l'ipotesi di patto commissorio (2) accentuata dalla non ancora intervenuta scadenza del termine ad adempiere, con la conseguente nullità dell'atto di acquisizione del bene conferito in pegno;

perché l'atto di trasferimento del pacchetto azionario in questione sarebbe oggetto di azione revocatoria qualora intervenisse entro l'anno il fallimento del debitore;

(1) Il contratto, peraltro, è rinnovabile fino a due anni, se lo consenta la situazione del mercato internazionale.

(2) E cioè il patto con il quale si conviene che in mancanza di pagamento del credito alla scadenza del termine la proprietà del bene dato in pegno passa al creditore. Il patto è nullo a norma dell'articolo 2744 del codice civile.

per l'eventualità che il debitore, anche avendo prestatato il suo consenso all'acquisizione, chieda successivamente la rescissione dell'atto invocando lo stato di necessità in cui si sarebbe trovato nel momento della sua conclusione;

perché la notizia del trasferimento del pacchetto determinerebbe, presumibilmente, la reazione di altri creditori inducendoli a dare immediato avvio ad una procedura fallimentare nei confronti del debitore;

perché la garanzia dell'operazione di finanziamento è stata data con il conferimento di un pegno congiunto di azioni della Banca Privata Italiana e della Generale Immobiliare;

perché, a prescindere dalle considerazioni già svolte, l'assegnazione in pagamento del bene conferito in pegno deve essere domandata dal creditore al giudice in base a stima risultante da perizia.

Sembra pertanto necessario approfondire rapidamente la possibilità di operazioni di carattere tecnico atte a rendere solvibile la Banca Privata Italiana per gli impegni maturandi fino alla prima scadenza della complessiva operazione di finanziamento a cui si è fatto riferimento, senza modificare la "proprietà" della Banca Privata Italiana; ciò al fine di raggiungere le finalità dovute senza incorrere nei rischi indicati.

Concludendo, è opinione dell'IRI che l'acquisizione del pacchetto azionario della Banca Privata Italiana possa essere presa in considerazione solo dopo la scadenza dei sei mesi di durata del contratto di finanziamento, e una volta accertata la dislocazione del residuo 49 per cento del capitale sociale, non potendosi esporre gli amministratori del Banco di Roma e il Comitato di presidenza dell'IRI, che dovrebbero autorizzare l'acquisizione, alle possibili conseguenze derivanti dai motivi esposti in precedenza.

Vi sono inoltre - a parere dell'IRI - motivi di opportunità che non inducono ad autorizzare interventi prima della richiamata scadenza, nel quadro di una situazione che è particolarmente delicata anche per i riflessi suscitati nell'opinione pubblica ».

3) Terza fase: costituzione di una nuova banca.

La terza fase puntava alla creazione di una nuova banca, mediante la costituzione di un consorzio a cui avrebbero dovuto partecipare, oltre al Banco di Roma, anche le altre due banche di interesse nazionale e l'IMI. Anche questa soluzione non riuscì però ad essere realizzata, soprattutto perché emergeva sempre più chiaramente la situazione di crisi insanabile della Banca Privata Italiana.

La soluzione che era stata in precedenza continuamente scartata, e cioè la liquidazione coatta amministrativa, venne allora realizzata e il 27 settembre 1974 si procedette alla emanazione del decreto ministeriale.

d) *I controlli effettuati sui pagamenti delle banche milanesi.*

Nel momento in cui il Governatore Carli intervenne per indurre il Banco di Roma a proseguire il finanziamento al gruppo Sindona, stabilì anche che i pagamenti non dovessero andare ad esclusivo vantaggio del gruppo; venne cioè fissato quello che fu definito il « cordone sanitario ».

La direttiva veniva espressa in un *telex* del 19 luglio 1974, inviato dall'Ufficio partecipazioni del Banco di Roma alle banche milanesi, che affermava:

« Preghiamo provvedere affinché Banca Unione e Banca Privata Finanziaria si astengano fino a nuovo avviso dal rimborsare alcun deposito anche se in scadenza effettuato da Finabank; Finterbank; IOR; Amincor; Franklin; Privat Kredit Bank; Bankhaus Wolff; New Bank; Capisec; Edilcentro. Qualsiasi liquidità disponibile deve essere utilizzata esclusivamente per rimborsi a corrispondenti per i quali non esistono collegamenti con il gruppo » (vedi documenti Banco di Roma, 00162/Sind.).

Già il 23 luglio sorgevano però le prime difficoltà per un pagamento di 5 milioni di dollari, che si decise di effettuare (e che fu poi realmente effettuato) a favore dell'Istituto per le Opere di Religione. Sui comportamenti in proposito vi sono state alcune divergenze, su cui si tornerà fra breve.

Un nuovo momento difficile per il cordone sanitario si ebbe alla fine di agosto, quando si pose il problema se rimborsare o meno depositi di Banca Privata Finanziaria verso Finabank che, a sua volta, aveva depositato quelle somme su mandato fiduciario. La Commissione ha accertato, sulla base di documentazione già acquisita dalla magistratura milanese, che quei mandati fiduciari erano in gran parte la conseguenza di operazioni di esportazione clandestina di capitali.

Al riguardo, vi fu in un primo momento una autorizzazione - concessa da Barone il 12 agosto (v. audizione di Barone dell'8 gennaio 1981, Guer. XI e Sant. XII), mentre sia Ventriglia sia Puddu erano in ferie - ad effettuare verso Finabank un rimborso di tre milioni di dollari per depositi scaduti; ma l'operazione fu bloccata il 14 agosto da Ventriglia, che diede un contrordine dal luogo di villeggiatura.

Vi fu poi il 28 agosto 1974 presso la Banca d'Italia la riunione determinante, il cui verbale recita:

« Il professor Ventriglia mette in particolare evidenza che nella sezione "depositi ricevuti", figurano alla voce 3 "Gruppo Sindona" crediti della Amincor per dollari 50.176.000 e della Finabank per dollari 43.620.000 e - ad illustrazione di dette voci - informa che il credito della Finabank, detratti dollari 7.000.000 circa e quindi per residui dollari 37.000.000 circa, rappresenta depositi di somme avute fiduciarmente da nominativi diversi (oltre n. 500), con scadenze varie già in corso di maturazione, alcune addirittura scadute nel corrente mese.

Il professor Ventriglia - dopo precisazioni varie, anche da parte di altri intervenuti alla riunione - propone, ed il dottor Carli approva che, soprattutto allo scopo di sostenere la credibilità del nostro sistema all'estero, la Banca Privata Italiana faccia fronte agli impegni con la Finabank alle singole scadenze, previa verifica di regolarità. Per quanto riguarda invece l'Amincor viene osservato innanzitutto che a fronte di un credito di dollari 50.176.000 esiste nella sezione "prestiti concessi" un debito per operazione diretta di dollari 44.671.000, per cui le partite si dovrebbero compensare tra di loro. Ad ogni modo l'impegno nei confronti dell'Amincor è rappresentato da dollari 34.336.000 essendo i mancanti dollari 15.840.000 la garanzia di operazioni attive fatte a nominativi indicati dalla Amincor medesima. Inoltre viene soggiunto che concorrono a formare i suddetti dollari 34.336.000 anche posizioni di pertinenza di banche italiane (deposito fiduciario Interbanca dollari 15.000.000).

In considerazione di questa particolare situazione dell'Amincor si conviene di opporsi alla restituzione delle somme figuranti a debito e di invocare la compensazione.

A favore dell'opportunità di far fronte agli impegni in valuta della Banca Privata Italiana con la Finabank concorre anche la considerazione che tale linea di condotta varrebbe ad evitare richieste integrali di rimborsi prevedibili dal gruppo clienti (dollari 11.012.000) e dal gruppo banche (dollari 78.624.000) » (v. documenti Banco di Roma, 00167/Sind.).

Sulla base di questa riunione, in data 5 settembre veniva inviato, sempre dall'Ufficio partecipazioni del Banco di Roma, un altro *telex*, anch'esso acquisito dalla Commissione, con il quale si comunicava a Banca Privata Finanziaria che

« secondo ultime disposizioni sono escluse dal cordone sanitario Finabank, Finterbank, IOR e Privat Kredit Bank e pertanto per eventuali rimborsi potete operare » (v. documenti Banco di Roma, 00162/Sind.).

Le contraddizioni emerse a proposito di questi episodi sono state ampiamente analizzate dalla Commissione, la quale ha dedi-

cato un approfondito esame alle modalità ed ai tempi con i quali vennero eseguite le operazioni relative ai pagamenti avvenuti dopo l'adozione del cosiddetto « cordone sanitario » ed ha ascoltato i principali protagonisti della vicenda. In ispecie è stato preso in esame il pagamento - cui si accennava in precedenza - eseguito nei confronti dell'IOR per l'importo di 5 milioni di dollari. La Commissione ha rilevato alcune contraddizioni tra il dottor Puddu - secondo il quale fin dal 23 luglio era stato autorizzato il pagamento all'IOR - ed il dottor Carli, il quale ha in un primo tempo sostenuto che non vi era stato alcun pagamento all'IOR, ma solo una disposizione di ordine generale, la quale includeva nel provvedimento tutti i soggetti collegati a Sindona. Spettava quindi ad altri accertare quali fossero i soggetti esclusi dal provvedimento. In un confronto disposto tra i due testimoni, diretto a stabilire quali fossero state le direttive della Banca d'Italia, il dottor Carli ha in qualche modo rettificato e chiarito la risposta data nella sua precedente deposizione, quando aveva escluso in modo più radicale il pagamento all'IOR. In particolare, il teste ha dichiarato che se si fosse accertato, districando il groviglio di rapporti IOR-Amincor, che i crediti vantati dallo IOR erano con certezza di pertinenza di questo, il cordone sanitario non doveva allora essere applicato; ed ha ammesso che una disposizione specifica in tal senso poteva essere data dalla Banca d'Italia.

2. — L'AUMENTO DI CAPITALE DELLA FINAMBRO.

L'operazione in questione assunse un ruolo di grandissima importanza nella strategia del gruppo Sindona, in quanto mirava a realizzare la liquidità necessaria per far fronte alla incalzante crisi delle due banche, Banca Unione e Banca Privata Finanziaria.

La Finambro era stata costituita a Milano il 26 ottobre 1972 con un capitale di lire 1.000.000, sottoscritto per il 50 per cento da certa Maria Sebastiani e per la restante quota da Cosimo Viscuso.

La società, a quanto è dato conoscere dagli elementi acquisiti, non gravitava all'atto della sua costituzione nell'orbita di Michele Sindona, anche se uno dei soci, il Viscuso, era persona già compresa nel circuito degli interessi collegati in varia forma al gruppo.

Solamente in un secondo tempo il Sindona, che si trovava nella necessità di disporre di uno strumento finanziario che avesse già cominciato ad operare e potesse ottenere l'autorizzazione all'aumento di capitale, prese le redini della società e la utilizzò ai propri fini.

In data 6 giugno 1973 l'assemblea straordinaria della società deliberò l'aumento del capitale da un milione a 500 milioni di lire, mediante emissione di 249.000 azioni ordinarie e 250.000 azioni privilegiate sempre da nominali mille lire, tutte con sovrapprezzo. Contestualmente si diede atto che l'intero importo in denaro, relativo a questa prima parte dell'aumento di capitale, era stato a tal fine depositato nelle casse sociali.

Nel corso della stessa riunione del 6 giugno, l'assemblea straordinaria dispose altresì un ulteriore aumento di capitale da 500 milioni a 20 miliardi di lire, sempre con sovrapprezzo, giustificando l'incremento del capitale di rischio con lo scopo di

« effettuare e completare investimenti in partecipazioni ».

Si precisò, inoltre, che l'aumento di capitale poteva essere attuato immediatamente dopo ottenute le autorizzazioni previste dalla legge 3 maggio 1955, n. 428, in quanto erano già state assicurate le condizioni per la sua sottoscrizione (v. documenti Banca d'Italia, ins. 2, n. 18).

In data 3 agosto 1973 l'assemblea straordinaria deliberò infine l'aumento del capitale sociale da 20 miliardi a 160 miliardi di lire; e si giustificò la richiesta di nuove sottoscrizioni che avrebbero fatto acquistare alla società una dimensione nazionale come il mezzo per consentire

« di effettuare una importante operazione finanziaria e precisamente l'acquisto del pacchetto di maggioranza relativa e di controllo della Società Generale Immobiliare s.p.a. ».

Contestualmente si diede atto dell'opzione, con scadenza al 30 ottobre 1973, per l'acquisto del pacchetto di maggioranza relativa della Moneyrex Euro Market Money Brokers e si indicò l'opportunità di tale eventuale acquisizione, nel quadro dell'operazione volta al completamento dell'attività di intermediazione nazionale e internazionale della Società Generale Immobiliare s.p.a. (v. documenti Banca d'Italia, ins. 2, n. 19).

Questa data coincide forse con il momento di maggiore credibilità esterna dell'attività del gruppo, che appariva al vertice di importanti iniziative finanziarie e capace di costituire uno dei poli di attrazione del capitale privato in Italia. Guido Carli, interrogato dalla Commissione (28 gennaio 1981, Zorzi II/3), ha disegnato un quadro dell'ascesa di Michele Sindona e soprattutto del gruppo di cui questi era a capo, attribuendo l'incisività delle iniziative finanziarie sino ad allora poste in essere da un lato ad una indubbia vivacità dei programmi e alla spregiudicatezza degli strumenti adottati e, d'altro lato, alla fondamentale inadeguatezza del regolamento giuridico dei rapporti societari.

Questa credibilità esterna sembrò trovare conforto nell'esito della riunione tenutasi presso la Banca d'Italia il 3 agosto 1973, con la partecipazione del governatore Carli, di Baffi e di Sindona (v. documenti Banca d'Italia, ins. 2). In tale occasione Sindona sollecitò l'autorizzazione all'aumento di capitale della Finambro, richiamando l'attenzione sul fatto che:

1) le azioni Finambro non sarebbero state ammesse alle quotazioni presso la borsa valori, non avendo la società presentato alcun bilancio (occorre ricordare che, ai sensi della legge 20 marzo

1913, n. 272, articolo 12, possono essere ammesse alle quotazioni in borsa le azioni di società che abbiano pubblicato il bilancio di almeno due esercizi);

2) le azioni sarebbero state emesse alla pari senza alcun sovrapprezzo e sarebbero state sottoscritte nella maggior parte da non residenti, poiché una società finanziaria con sede all'estero avrebbe dovuto sottoscrivere almeno il 51 per cento del capitale e si sarebbe impegnata per un periodo di 3 anni a non cedere a residenti la partecipazione così acquisita;

3) la società si sarebbe impegnata a sottoporre i propri bilanci alla revisione di una società esperta in questo campo, con un incarico conferito per un triennio.

Michele Sindona, sempre al fine di motivare la richiesta di aumento del capitale, informò inoltre che erano stati effettuati trasferimenti dall'estero verso l'Italia - attraverso il mercato finanziario - di somme in conto aumento di capitale della Finambro, dell'ordine di grandezza di circa 50 miliardi. Risulta invece dalla relazione dell'avvocato Ambrosoli che non avvennero trasferimenti e rientri di capitali da finanziarie estere estranee al gruppo, mentre le sottoscrizioni Finambro vennero effettuate attraverso società del gruppo alimentate da depositi fiduciari.

Come risulta dalla documentazione trasmessa dalla Banca d'Italia, il Governatore Carli, ottenuti questi chiarimenti, si indusse ad affermare che avrebbe proposto

« al Ministero del tesoro di sottoporre l'intera questione all'esame del Comitato interministeriale per il credito alla luce delle soprariferite considerazioni ».

In realtà, nonostante l'affermazione di Sindona, l'aumento del capitale da 500 milioni a 20 miliardi doveva avvenire con un sovrapprezzo complessivo di lire 975.000.000 (v. documenti Banca d'Italia, ins. 2, n. 23). A questo deve aggiungersi che la Procura generale della Repubblica di Roma, in data 21 settembre 1973, informò in via riservata il Ministro del tesoro e il Governatore della Banca d'Italia che era stata presentata una denuncia, dalla quale risultava che la Finambro aveva negoziato titoli in borsa prima dell'omologazione delle deliberazioni relative all'aumento del capitale sociale e prima ancora della prescritta autorizzazione del Ministero del tesoro (v. documenti Banca d'Italia, ins. 2, n. 24).

Con riferimento a questi dati la Banca d'Italia, in data 28 settembre 1973, ebbe a precisare alla Procura generale che la richiesta di aumento di capitale della Finambro escludeva, anche per il futuro, le contrattazioni nel mercato ufficiale (v. documenti Banca d'Italia, ins. 2, n. 25).

L'importanza che rivestiva per il gruppo l'autorizzazione all'aumento del capitale sociale della Finambro sembra trovare riscontro

nelle sollecitazioni ricevute dalla Banca d'Italia e dallo stesso Ministro del tesoro.

In un appunto in data 28 agosto 1973, con il quale accompagnava un promemoria trasmessogli a proposito dell'aumento del capitale Finambro, l'allora Ministro del tesoro Ugo La Malfa scriveva:

« Mezza Italia si sta muovendo per questa operazione, il che mi rende ancora più diffidente » (v. documenti Banca d'Italia, ins. 4).

A sua volta il senatore Fanfani ha riferito alla Commissione (27 maggio 1981, Bal. IV/1) che il Ministro del tesoro, nel corso di un incontro avente peraltro oggetto diverso, gli aveva testualmente detto di non occuparsi della vicenda Finambro, che egli stava seguendo con grande attenzione ed equilibrio ed in ordine alla quale riteneva si dovesse procedere con grande cautela. Questo incontro — ha precisato lo stesso senatore Fanfani — era avvenuto in epoca antecedente ad una sua telefonata all'onorevole La Malfa, telefonata in ordine alla quale è opportuno riferire compiutamente quanto risulta dagli atti.

Michele Sindona, nell'interrogatorio davanti ai giudici (18 dicembre 1980, pag. 9, v. 00200/Sind.), ha parlato di una telefonata fatta in sua presenza dal senatore Fanfani all'onorevole La Malfa, nel corso della quale sarebbe stato affrontato specificamente il problema dell'aumento di capitale della Finambro. In quella occasione il senatore Fanfani gli avrebbe addirittura permesso di seguire all'apparecchio lo svolgimento della conversazione.

Il senatore Fanfani, sentito in proposito dalla Commissione, ha detto di avere ricevuto nel febbraio 1974 Michele Sindona e di aver chiamato al telefono l'onorevole La Malfa con l'unico fine di chiedergli di ricevere il finanziere, che voleva perorare la causa della Finambro. Fanfani ha smentito di aver permesso a Michele Sindona di avvicinarsi all'apparecchio — « era e rimase in poltrona » — ed altresì di aver fatto qualsiasi opera di convincimento per il rilascio dell'autorizzazione. Poiché Sindona aveva detto, nel precedente primo incontro nell'autunno del 1973, che con l'operazione Finambro si riprometteva di agevolare l'arrivo in Italia di capitali esteri a beneficio del riequilibrio della bilancia dei pagamenti, il senatore Fanfani, che ha dichiarato di non aver mai incontrato prima Sindona, ritenne opportuno interpellare Andreotti e Carli, ai quali Sindona affermava di essersi rivolto in precedenza; e Carli e Andreotti confermarono buone informazioni sul personaggio. Carli gli dichiarò inoltre — ha concluso il senatore Fanfani — che la Banca d'Italia stava studiando il problema.

Per ottenere l'autorizzazione all'aumento di capitale della Finambro, Michele Sindona ed il suo gruppo devono aver utilizzato del resto tutti i canali allora praticabili, perché l'operazione era essenziale per la sopravvivenza stessa del gruppo e specificamente della Banca Privata Finanziaria e della Banca Unione, se è vero, come ha affermato il liquidatore avvocato Ambrosoli nella prima

parte della sua relazione, che le due banche, alla data del 30 luglio 1973, erano in stato di insolvenza (pag. 52).

L'impero fondato sui debiti, come lo hanno chiamato alcuni partecipi della vicenda, attraversava infatti, nell'agosto 1973, un momento di particolare difficoltà.

Risulta dalla relazione dell'avvocato Ambrosoli (pag. 47) che in quel periodo intervennero fatti tali da far cadere l'ipotesi che le operazioni sui cambi, sviluppate dalla Banca Unione e dalla Banca Privata Finanziaria oltre ogni limite di prudenza, sul presupposto di un rialzo del dollaro USA e quindi a sostegno indiretto di quella moneta, potessero continuare nei termini preventivati.

Il riequilibrio con la Westminster, filiale di Francoforte, realizzato accendendo contratti a termine con altre banche, imponeva uno sforzo finanziario che la Banca Unione e la Banca Privata Finanziaria non erano in condizioni di sostenere a lungo.

L'importanza che si annetteva sin dall'inizio al successo dell'operazione traspare del resto - a quanto può desumersi dagli elementi acquisiti, anche se questi non sono privi di lacune ed equivocità - dalla articolazione che avrebbe dovuto assumere, nel suo definitivo assetto, il capitale di rischio della Finambro.

Uno degli elementi portanti pare dovesse essere la partecipazione Capisec, la società estera che aveva raccolto i fondi Banca Unione e Banca Privata Finanziaria attraverso i contratti fiduciari. Alla Capisec, costituita con funzione strumentale al buon esito dell'operazione (interrogatori Magnoni del 2 luglio 1980 e Bordoni del 30 ottobre 1980), era affidato in sostanza il compito di assicurare il rientro dei capitali italiani all'estero, conservando insieme con l'anonimato la nazionalità estera.

Le dichiarazioni di Sindona dell'agosto 1973, circa la partecipazione all'operazione di aumento del capitale di fondi provenienti dall'estero sembrano saldarsi quindi con le dichiarazioni di Pier Sandro Magnoni (interrogatorio del 2 luglio 1980), con una ulteriore precisazione.

La Capisec aveva sì funzione strumentale al buon esito dell'operazione e si presentava come società estera, ma in realtà rappresentava solo ed unicamente capitale italiano proveniente dai depositi fiduciari delle banche sindoniane, come risulta dalla relazione dell'avvocato Ambrosoli (parte II, pagg. 47 e segg.).

Anche altri interessi sembra dovessero essere coinvolti nell'operazione, attraverso sottoscrizioni di capitale o promesse di sottoscrizione.

L'onorevole Filippo Micheli (26 marzo 1981, Mec. IX/4) ha escluso nel modo più assoluto che la DC abbia mai sottoscritto, anche per il tramite dell'avvocato Scarpitti, azioni o impegni per azioni Finambro; egli non ha escluso, invece, che la DC abbia avuto promesse di sottoscrizioni.

L'avvocato Scarpitti (7 maggio 1981, Fradd. XI/6), dal canto suo, ha invece escluso nella maniera più categorica anche che la

DC abbia ricevuto promesse di sorta, in ordine alla sottoscrizione di capitale Finambro.

In un interrogatorio reso al giudice istruttore del Tribunale di Milano in data 30 ottobre 1980, il Bordoni ha dichiarato che non vi fu certo alcun esborso effettivo da parte della DC per la sottoscrizione dell'aumento di capitale della Finambro, ma che la partecipazione di tale partito alla operazione si sarebbe attuata attraverso la Rosalyn Shipping, società controllata da Finabank, la quale — con il solito meccanismo dei depositi fiduciari — avrebbe ricevuto dalla Banca Privata Finanziaria dei fondi, poi impiegati per la sottoscrizione. Il Bordoni ha precisato di aver appreso dal Sindona, nel corso di una conversazione con questi avvenuta nel maggio del 1974, che, « se le cose fossero andate bene », la Rosalyn sarebbe divenuta titolare di un terzo del capitale di controllo della Finambro. Che la Rosalyn fosse di appartenenza o comunque sotto il controllo della DC il Bordoni ha aggiunto poi di averlo sentito dire più volte dal Sindona e dal Magnoni.

Il Magnoni, sentito in proposito dalla Commissione (8 aprile 1981, Zorzi XVII/5), ha però escluso nella maniera più assoluta di aver mai detto al Bordoni che la Rosalyn Shipping appartenesse, almeno in parte, alla democrazia cristiana.

Quanto alla asserita partecipazione della predetta società alla sottoscrizione dell'aumento di capitale, gli elementi acquisiti dalla Commissione non offrono riscontri di sorta.

Si è rimasti a livello di semplici ipotesi assolutamente prive di riscontri anche per quanto concerne l'elenco di uomini politici di diversi partiti che, secondo il Bordoni (interrogatorio del 30 ottobre 1980, pagine 63 e 64), avrebbero partecipato all'operazione di aumento di capitale Finambro, alcuni attraverso la commissionaria Signorio. La genericità dei dati e la mancanza assoluta di riscontri rendono peraltro superflua una riproduzione dell'elenco, privo di concreto contenuto.

Il Magnoni, nel corso della sua deposizione dinanzi alla Commissione (8 aprile 1981), ha altresì affermato che erano stati compiuti passi presso tutti i partiti dell'arco costituzionale per convincerli ad appoggiare l'aumento di capitale, ma ha escluso che fosse stato versato o promesso denaro o altra utilità.

Per quanto riguarda, in particolare, il PSI, il Magnoni ha affermato che erano stati compiuti dei passi per interessare il Ministro dei lavori pubblici del tempo, quale componente del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, per appoggiare l'aumento di capitale; egli non ha fornito, però, alcun particolare sui risultati di tali passi.

Dal canto suo il Sindona, nel corso dell'interrogatorio reso negli USA ai giudici di Milano, ha esibito una lettera dell'ingegner Gianni Trotta — nella quale si proponeva l'associazione alla Finambro di un gruppo finanziario disposto a sottoscrivere il 20 per cento delle azioni, vale a dire 32 miliardi di lire dell'epoca (1974) — senza fornire alcun dato sulla individuazione di tale gruppo finanziario. Di recente, copia di tale lettera è stata esibita alla Commissione dal senatore Riccardelli e pubblicata poi dal settimanale *Panorama*,

insieme con dichiarazioni attribuite allo stesso Sindona, nelle quali si lasciava intendere che il gruppo finanziario in questione sarebbe stato il partito socialista italiano.

L'ingegner Trotta, sentito in proposito dalla Commissione, ha recisamente smentito che il gruppo finanziario del quale si parla nella citata lettera fosse il PSI, trattandosi, in effetti, di un mediatore a nome Brambilla Edoardo (30 settembre 1981 pom., Mec. I/3). L'ingegner Trotta ha inoltre precisato di aver avuto contatti con due esponenti del PSI, ma non per problemi riguardanti Sindona o sue società, bensì per patrocinare l'avvio di un programma di edilizia convenzionata.

Sempre nel corso della sua deposizione dinanzi alla Commissione (8 aprile 1981), il Magnoni ha inoltre asserito di essere stato richiesto dall'avvocato Savini Nicci di stabilire un contatto con l'avvocato Maris, quale esponente del PCI, che si interessava alla questione Finambro e che gli avrebbe a tal fine telefonato. In effetti — ha affermato il Magnoni — egli ricevette tale telefonata, ma non ebbe alcun incontro con il Maris, perché il Sindona gli disse che i contatti con il partito comunista italiano li avrebbe tenuti lui direttamente.

La Commissione ha quindi convocato l'avvocato Maris e l'avvocato Savini Nicci, i quali, nella seduta del 15 aprile 1981, hanno smentito recisamente le affermazioni del Magnoni. Il Savini Nicci ha precisato inoltre di non aver mai conosciuto l'avvocato Maris. La Commissione ha deciso pertanto di procedere ad un confronto con il Magnoni, nel corso del quale questi, facendo riferimento a sue dichiarazioni rese due giorni innanzi al giudice istruttore del Tribunale di Milano dottor Apicella, ha affermato testualmente:

« Ho ripetuto questo al giudice istruttore Apicella: che ho indicato nel senatore Maris la persona eventualmente introdottami telefonicamente dall'avvocato Savini Nicci in maniera — direi — dubitativa... andando a memoria e ricordando un fatto telefonico che è avvenuto oltre otto anni fa » (15 aprile 1981, Zorzi XVII/2).

Modificando la versione fornita nella deposizione dell'8 aprile 1981, il Magnoni ha quindi a più riprese dichiarato di non poter nella maniera più assoluta precisare che l'autore della telefonata preannunciatagli dal Savini Nicci fosse stato il Maris e di prendere atto del reciso diniego di questi (Fradd. XIX/3). Il Magnoni ha aggiunto, altresì, che il giudice Apicella, nel corso dell'indicato colloquio, ebbe ad esprimergli un positivo apprezzamento sul Maris:

« Lo conosceva sul piano professionale; ha parlato di una persona di primissimo piano » (Dini XX/5)... « L'argomento Maris, che — ripeto — non è stato messo a verbale, è uscito come conclusione di un commento generale di quella che era stata la reazione della stampa sulla mia audizione in Commissione » (Mec. XXI/5).

A conclusione della esposizione dei risultati delle indagini concernenti l'aumento di capitale della Finambro appare opportuno ri-

cordare altresì che il 6 luglio 1974 il Tribunale di Milano (sez. VIII) ebbe a revocare il decreto 29 agosto 1973 di omologazione della deliberazione dell'assemblea straordinaria in data 3 agosto 1973 di aumento del capitale sociale Finambro da 20 a 160 miliardi di lire, in quanto la stessa doveva considerarsi « irragionevole e contraria a norme di ordine pubblico ». Si era infatti proceduto a deliberare il nuovo aumento quando il precedente, sebbene deliberato, non era divenuto efficace perché la deliberazione relativa non era stata omologata (con ciò violandosi l'articolo 2438 del codice civile); e comunque non era stato eseguito, non potendosi ritenere esecuzione un versamento effettuato prima dell'omologazione, sia pure in conto capitale (v. documenti Banca d'Italia, ins. 2).

A queste considerazioni va aggiunto che la deliberazione del 3 agosto 1973 era inefficace, perché priva della prescritta autorizzazione ministeriale di cui alla legge 3 maggio 1955, n. 428, in difetto della quale il giudice del registro delle imprese non avrebbe potuto neppure prendere in esame la modifica dell'atto costitutivo.

3. — L'INTERVENTO DEL BANCO DI ROMA PER IL PRESTITO DI 100 MILIONI DI DOLLARI.

L'operazione in questione fu prospettata, a quanto è dato sapere, il 10 giugno 1974 a New York, nel corso di un incontro richiesto da Sindona, al quale parteciparono Barone, Guidi, Ventriglia e, sembrerebbe, anche Puddu. Sindona prospettò la necessità di avere una linea di credito in valuta dal Banco di Roma, giustificando tale richiesta con le esigenze di liquidità nelle sue banche italiane (v. Barone, 8 gennaio 1981, Stiro I/5). Nella detta riunione, considerato il notevole importo del prestito richiesto e la circostanza che questo era chiesto in valuta, si decise di incontrarsi di nuovo con Sindona a Roma per parlare della cosa nella sede più competente.

Il 17 giugno 1974 alle ore 17 si ebbe l'incontro a Roma con Sindona e, poiché in quel momento esistevano in Italia restrizioni creditizie, si decise di far intervenire il Banco di Roma-Nassau. Più particolarmente il Banco di Roma-Nassau avrebbe dovuto erogare un prestito dell'importo di 100 milioni di dollari alla Generale Immobiliare Banking Corporation, prestito con garanzia reale rappresentata dalla dazione in pegno del pacchetto di maggioranza azionaria della Banca Unione da parte della Fasco, società lussemburghese del gruppo Sindona, e di azioni della Società Generale Immobiliare da parte della Finambro. Poiché ci si rese conto, nei giorni immediatamente successivi, che la regolare costituzione in pegno delle azioni della Società Generale Immobiliare da parte della Finambro a favore di un soggetto non residente quale il Banco di Roma-Nassau avrebbe richiesto la prescritta autorizzazione valutaria, si decise, poi, di sostituire tale parte della garanzia reale con una garanzia fidejussoria prestata al Banco di Roma-Nassau dal Banco di Roma-Roma, a sua volta controgarantito dalla dazione in pegno delle azioni della Società Generale Immobiliare, effettuata in suo favore dalla Finambro.

Anche questo *modus procedendi*, che venne concretamente adottato allorquando, il 20 giugno 1974, si perfezionò l'operazione, non era tuttavia tale da poter andare esente da censure. In un appunto per Puddu dello stesso 20 giugno (00129/Sind.), difatti, l'Ufficio legale del Banco di Roma faceva osservare che la soluzione adottata valeva solo a spostare, ma non a risolvere il problema, giacché anche per la regolarità della garanzia fidejussoria a favore di un non residente era necessario ottenere l'autorizzazione delle autorità valutarie. In particolare, l'Ufficio legale rilevava essere discusse, in dottrina e in giurisprudenza, le conseguenze del difetto d'autorizzazione, propendendosi da taluni per la radicale nullità delle obbligazioni assunte nei confronti del non residente e prospettandosi invece da altri la tesi della semplice inefficacia verso la pubblica amministrazione, ferma restando la piena validità fra le parti. Dalla eventuale invalidità della fidejussione l'Ufficio legale correttamente deduceva la conseguente eventuale invalidità della garanzia pignorizia prestata dalla Finambro al Banco di Roma-Roma, quale obbligazione accessoria che segue, quindi, le sorti di quella principale. Né pienamente tutelato poteva ritenersi, sotto questo profilo, il Banco di Roma, in virtù dell'introduzione nel contratto di una clausola con la quale la Finambro rinunciava ad eccepire l'invalidità del pegno di azioni della Società Generale Immobiliare nel caso di invalidità della fidejussione, giacché — concludeva l'Ufficio legale — in relazione ad una clausola siffatta v'è chi ne sostiene la nullità quando, come nel caso, l'invalidità dell'obbligazione principale derivi dalla violazione di norme imperative.

Quanto alla data nella quale l'operazione venne perfezionata e cominciò a ricevere concreta attuazione, essa deve individuarsi — come detto — nel 20 giugno. Il già citato appunto dell'Ufficio legale del 21 giugno dice testualmente che l'operazione « ha avuto pratica attuazione in data 20 corrente ». Nella stessa data risulta essere stata stipulata, difatti, la convenzione di credito tra il Banco di Roma-Nassau e la Generale Immobiliare Banking Corporation (00128/Sind.), nonché prestata la garanzia fidejussoria da parte del Banco di Roma-Roma al Banco di Roma-Nassau (00128/Sind.). Benché nella convenzione di credito si subordinasse l'erogazione del finanziamento alla ricezione, da parte del Banco di Roma-Nassau, non solo delle garanzie (rappresentate — come è stato ampiamente detto — dal pegno azioni Banca Unione costituito dalla Fasco e dalla fidejussione del Banco di Roma-Roma), ma anche di « copia della documentazione comprovante l'ottenimento delle necessarie autorizzazioni valutarie », una prima *tranche* del prestito per 20 milioni di dollari venne erogata lo stesso 20 giugno, seguita da una seconda di pari importo il 26 giugno ed infine da una terza di 10 milioni di dollari il 1° luglio (v. Barone, 8 gennaio 1981, Tac. II/2): rinunciando, quindi, ad avvalersi del termine di preavviso di cinque giorni lavorativi, previsto dalla convenzione, e soprattutto senza attendere l'autorizzazione valutaria, che, richiesta il 4 luglio, venne dall'Ufficio cambi concessa il giorno successivo.

Alla luce di quanto esposto, deve pertanto ritenersi inesatto ciò che parrebbe risultare da un documento datato 27 giugno ed intito-

lato « proposta d'affari » (00149/Sind.), nel quale, descrivendosi l'operazione come « tranquilla e fattibile », si dice di richiedere l'autorizzazione allo scopo di permettere al Banco di Roma-Nassau di firmare le convenzioni di credito e di dare corso al finanziamento: le convenzioni erano state in realtà firmate da una settimana, il finanziamento era già stato erogato per 40 milioni di dollari e l'autorizzazione all'Ufficio cambi, a sua volta, non verrà chiesta che il 4 luglio. Nel documento, firmato da Puddu e controfirmato da Barone, Guidi e Ventriglia (il quale ultimo vi appose l'indicazione manoscritta « richiedere autorizzazione a Cambital », insieme con una data, 26 giugno 1974), si indica inoltre quale soggetto proponente la Società Generale Immobiliare-Roma e si fa riferimento ad una lettera di *patronage* da questa indirizzata al Banco di Roma-Nassau, che doveva integrare le altre garanzie. Tale lettera, che porta la data 17 giugno, indicava la Generale Immobiliare Banking Corporation come una società controllata dalla Società Generale Immobiliare-Roma (00171/Sind.).

Il finanziamento venne quindi erogato nei confronti di una società la cui solidità in quel momento non era esattamente conosciuta - si tenga conto che in data 21 maggio 1974 l'amministratore delegato della Società Generale Immobiliare-Roma venne invitato dal Comitato direttivo degli agenti di cambio a dare chiarimenti sulla società e su eventuali operazioni in cambi effettuate dalla stessa, in relazione all'andamento negativo del titolo ed alle notizie non favorevoli sulle aziende del gruppo Sindona, e in particolare sulla Franklin Bank, unica banca del gruppo negli USA, che già da alcuni mesi dava segni di cedimento (24 ore del 22 maggio 1974) - e senza preoccuparsi di conoscere la composizione del suo capitale. Infatti, l'affermazione contenuta nella già citata lettera di *patronage*, secondo cui la Generale Immobiliare Banking Corporation era una affiliata della Società Generale Immobiliare-Roma, venne vivacemente contestata nella riunione del Comitato esecutivo di quest'ultima società del 29 agosto 1974 dal vicepresidente-consigliere delegato dottor Aldo Samaritani, il quale, dando notizia del fatto che la società aveva ricevuto, in data 26 agosto, una comunicazione datata 20 agosto indirizzata dal Banco di Roma-Nassau alla Generale Immobiliare Banking Corporation presso la sede della Società Generale Immobiliare-Roma, ebbe ad affermare testualmente:

« Né la nostra Società, né la S.G.I. International Co. (Monrovia - Liberia), né altra nostra Società controllata, partecipano al capitale della Generale Immobiliare Banking Corporation (Cayman) Ltd. La S.G.I. International, in data 11 marzo 1974, deliberò, in linea di massima, per una eventuale propria partecipazione del 60 per cento al capitale di " Finabank International Ltd. Cayman " che, come si è appreso successivamente, ha assunto il nome di " Generale Immobiliare Banking Corporation (Cayman) Ltd ".

La partecipazione non è stata assunta e noi abbiamo avuto poi notizia che Finabank International Ltd, aveva mutato la propria denominazione in quella di Generale Immobiliare Banking Corporation (Cayman) Ltd, dalla stampa, quando è stata data

informazione di prestiti contratti da quella Società per un ammontare di dollari 100 milioni, garantiti da pegno di azioni della nostra Società.

Nessuna indicazione noi abbiamo avuto in via ufficiale né dell'assunzione, evidentemente in più riprese fra fine giugno e primi luglio, del prestito di dollari 100 milioni, né della destinazione data al ricavato del prestito.

Sappiamo, per avere recentemente rinvenuta a Milano la copia di una *lettre de patronage* in data 17 giugno 1974 firmata dal dottor Carlo Bordoni, che all'epoca era consigliere delegato preposto alla nostra "Divisione finanziaria" — e ci è risultato ora che aveva assunto la carica di presidente della Generale Immobiliare Banking Corporation — che egli nella *lettre de patronage* ha dichiarato, invece, inesattamente, che "la Generale Immobiliare Banking Corporation" era una nostra Società controllata » (00034/Sind.).

Occorre poi mettere in rilievo che il Banco di Roma-Roma concedeva la sua fidejussione ottenendo in pegno 100 milioni di azioni della Società Generale Immobiliare per un valore di borsa di circa 50 miliardi di lire, azioni di proprietà della Finambro, cioè di una società di recente costituzione ed il cui capitale era di gran lunga inferiore al valore delle azioni possedute, in violazione quindi del disposto dell'articolo 5 del regio decreto-legge 25 ottobre 1941, n. 148, sulla nominatività obbligatoria dei titoli azionari. Si ricorderà, difatti, che all'epoca il capitale della Finambro era di 500 milioni di lire, mentre un primo deliberato aumento a 20 miliardi (che in parte era stato già eseguito) ed un secondo deliberato aumento a 160 miliardi di lire non erano stati autorizzati dal Comitato interministeriale per il credito e il risparmio.

Invero, quando si profilavano le prime difficoltà del gruppo Sindona, il Banco di Roma fu costretto, al fine di mantenere inalterate le garanzie ricevute a fronte degli impegni assunti, ad intervenire fornendo ulteriori mezzi finanziari alle società facenti parte del gruppo. In una lettera in data 1° agosto 1974 indirizzata a Carli (00029/Sind.), Ventriglia comunicava di aver dovuto realizzare altre due operazioni, la prima per complessivi 23 miliardi in favore della Società Generale Immobiliare-Roma e la seconda per 14 miliardi in favore di un cliente del Banco di Roma (di cui non erano precisate le generalità, ma che nella deposizione resa al giudice Urbisci viene identificato nella persona del costruttore Genghini).

4. — L'OPERAZIONE DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE DELLA BANCA PRIVATA FINANZIARIA NELLA BANCA UNIONE E LA NASCITA DELLA BANCA PRIVATA ITALIANA.

Le difficoltà che nel corso del 1974 dovevano imporre al gruppo Sindona di costituire in pegno il pacchetto di maggioranza della Banca Unione, la quale aveva in corso di perfezionamento l'acquisizione della totalità della partecipazione della Banca Privata Finan-

ziaria, si erano già manifestate attraverso altre operazioni, impostate in tempi precedenti, che denotavano l'esigenza del gruppo di assicurarsi liquidità. Una di queste operazioni è quella che si ricollega all'aumento di capitale della Finambro, mentre altra e diversa è quella relativa all'aumento di capitale sociale della Banca Unione. Benché possa a prima vista apparire che quest'ultima operazione importasse per il gruppo un esborso per la percentuale detenuta nel capitale della Banca Unione, un più approfondito esame mostra, invece, che essa costituiva uno strumento per procacciarsi liquidità senza nel contempo perdere il controllo della banca.

L'aumento del capitale sociale della Banca Unione doveva essere integralmente destinato all'acquisto del capitale sociale della Banca Privata Finanziaria, al fine di dare vita ad una fusione tra le due banche per incorporazione della Banca Privata Finanziaria nella Banca Unione. L'operazione, mentre garantiva da un lato il mantenimento del controllo del capitale della Banca Unione (e quindi, in seguito alla fusione, anche del controllo della Banca Privata Finanziaria), dall'altro consentiva al gruppo — come detto — di procacciarsi liquidità, in un momento in cui ne aveva particolare bisogno.

È opportuno a questo punto precisare che, mentre il pacchetto azionario della Banca Privata Finanziaria era interamente detenuto dal gruppo Sindona, la partecipazione di questo nel pacchetto Banca Unione ammontava, invece, al 51 per cento (vedi documenti Banca d'Italia, ins. 1, II, n. 23). Di conseguenza, il costo dell'operazione di acquisto della Banca Privata Finanziaria veniva a gravare solo per il 51 per cento sul gruppo, mentre per il restante 49 per cento sarebbe ricaduto sugli altri azionisti; il ricavato, invece, sarebbe andato per intero a beneficio del gruppo, che sarebbe così riuscito a realizzare quasi la metà della proprietà della Banca Privata Finanziaria ottenendone il prezzo dai soci della Banca Unione, senza perdere nel contempo il controllo di questo istituto.

Se il fine dell'aumento del capitale sociale della Banca Unione era quello di ottenere liquidità per il gruppo e se questa liquidità doveva provenire, come si è visto, dagli azionisti di minoranza, era necessario far accompagnare questa operazione da una vivacizzazione del mercato del titolo Banca Unione. È questa una caratteristica importante dell'operazione. Infatti, la scelta della Banca Unione non era casuale, in quanto questa aveva un azionariato di minoranza che raggiungeva una percentuale significativa, senza nel contempo condizionare il controllo della società, ed inoltre il titolo era trattato in un mercato ristretto. Tale condizione era particolarmente importante, sia per l'assenza, all'epoca, di qualsiasi effettiva sorveglianza sulle contrattazioni al « ristretto », sia perché era più facile influenzare le contrattazioni stesse, facendo risultare esteriormente un interessamento sui titoli che, in pratica, poteva anche mancare.

In questa direzione si mosse appunto il gruppo, anche al fine di invogliare il disinvestimento nei titoli Banca Unione da parte dei vecchi azionisti, assicurando la circolazione degli stessi tramite i risparmiatori meno attenti alla gestione sociale.

Altra caratteristica pure importante dell'operazione era rappresentata dalla presenza nello statuto della Banca Unione della clau-

sola di gradimento, per cui il gruppo di controllo poteva essere sicuro che la sua posizione, così come i criteri di gestione della banca, non avrebbero potuto essere soggetti a critiche, in quanto esso poteva controllare (attraverso il consiglio di amministrazione) la concessione o meno del gradimento.

Fu proprio la presenza di questa clausola nello statuto della Banca che preoccupò i responsabili del Banco di Roma, i quali si accorsero di aver ricevuto in pegno azioni, senza ottenere contestualmente il gradimento del consiglio di amministrazione; essi si affrettarono, quindi, una volta entrati i loro dirigenti nel consiglio di amministrazione della Banca Unione, a farsi concedere da questo il gradimento necessario a perfezionare la garanzia ricevuta.

Le contrattazioni al mercato ristretto, prima dell'entrata in vigore della legge 23 febbraio 1977, n. 49, con la quale si è disciplinata la negoziazione dei titoli non quotati in una borsa ufficiale, erano assoggettate soltanto ad una autoregolamentazione, posta in essere da parte degli stessi operatori, la quale tendeva a disciplinare l'ammissione dei titoli in questo mercato, nonché a sottoporre a controllo lo scambio.

La partecipazione, anche se in forma non ufficiale, degli agenti di cambio alle contrattazioni al mercato ristretto e lo sforzo dagli stessi compiuto al fine di stabilire la regolamentazione della quale si è parlato non sempre hanno dato risultati positivi, sicché molto spesso questo mercato è stato oggetto di abusi e speculazioni: è proprio per questa disfunzione che la Corte di Cassazione, con sentenza n. 578 del 7 marzo 1975, aveva di fatto interrotto il suo funzionamento, vietando agli agenti di cambio di partecipare a queste contrattazioni.

Una delle caratteristiche delle contrattazioni al mercato ristretto era che l'operazione doveva avvenire per « contanti », ma la scadenza delle 72 ore delle operazioni per « contanti » non è mai stata rispettata, per cui le operazioni venivano chiuse, nella stragrande maggioranza, dopo parecchio tempo dall'effettiva conclusione.

L'andamento del mercato ristretto e la sua particolare regolamentazione hanno avuto un ruolo significativo nella vicenda del titolo Banca Unione, del quale fu decisa la sospensione dalla quotazione solamente l'11 settembre 1974, quando ormai era imminente il provvedimento di messa in liquidazione della banca.

Il gruppo di controllo della Banca Unione cominciò ben presto a concentrare l'interesse della propria clientela su queste azioni, per cui il titolo passò da una quotazione di lire 6.700 (nel 1969) a lire 23.000 (nel marzo 1971), per raggiungere, nel marzo 1973, lire 25.800. Ed è proprio nel 1973 che si preparava l'operazione di acquisto della Banca Privata Finanziaria, al fine di incorporarla nella Banca Unione. Nel periodo successivo la quotazione del titolo Banca Unione migliorò ancora: essa raggiunse lire 27.200 il 28 giugno 1973 e, dopo una discesa a lire 18.500 nel settembre del 1973, riprese immediatamente a salire, attingendo, il 26 ottobre, lire 29.050. L'ascesa della quotazione continuò nel 1974 (lire 32.890 il 26 gennaio), raggiungendo (il 29 marzo) un valore di capitalizzazione in borsa di lire

120.960.000.000, rispetto ad un valore di lire 66.306.240.000 al principio del medesimo anno.

Se può ben dirsi che l'evoluzione della quotazione procedesse parallelamente alle finalità perseguite dal gruppo di controllo, viceversa il legame di tale ascesa del titolo con gli incrementi dei bilanci della banca appariva solamente un elemento formale, in quanto l'andamento positivo dei bilanci stessi non giustificava il valore di capitalizzazione raggiunto dall'istituto di credito, che, quindi, non corrispondeva alla reale situazione dello stesso.

In realtà il gruppo, così come aveva l'abitudine di fare per gli altri titoli di società rientranti nella sua sfera di controllo, operava sul titolo Banca Unione sempre al rialzo; e questo non solo perché questo titolo costituiva, come è stato osservato (v. relazione dell'avvocato Ambrosoli, p. 107), la sua « facciata », ma soprattutto in quanto la Banca Unione era lo strumento attraverso il quale il gruppo si era proposto di assicurarsi la liquidità necessaria (sia attraverso i depositi fiduciari, sia attraverso la descritta operazione di incorporazione della Banca Privata Finanziaria). A questo si aggiunga che il mantenimento di una alta capitalizzazione della società costituiva anche, qualora se ne fosse presentata la necessità (il che ebbe a verificarsi di lì a pochi mesi), una garanzia particolarmente valida in relazione ai valori raggiunti ed un elemento di riferimento per un eventuale finanziamento.

La quotazione del titolo Banca Unione quindi fu sempre seguita con particolare attenzione e cura dal gruppo, anche perché attraverso una lievitazione del titolo si veniva a creare l'interesse degli azionisti iscritti nel libro dei soci ad alienare i titoli.

Gli acquirenti di questi titoli non chiedevano il gradimento del consiglio di amministrazione, o perché non erano a conoscenza della relativa clausola, o perché attribuivano all'investimento posto in essere un carattere altamente speculativo e quindi si disinteressavano di ottenere l'iscrizione nel libro dei soci.

In tal modo il gruppo, attraverso la lievitazione del titolo Banca Unione, raggiungeva una duplice finalità: da una parte accreditava una migliore immagine di sé, dall'altra promuoveva un cambiamento della compagine azionaria, che, nella misura in cui i nuovi azionisti non chiedevano il gradimento, ovvero nella misura in cui questo non veniva concesso, lo poneva al riparo da interventi di contestazione della gestione della società da parte dei soci.

La presenza nello statuto della clausola di gradimento non suggerì all'autorità di controllo, e per essa al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, nel momento in cui venne chiesta l'autorizzazione all'aumento di capitale, di raccomandare al socio di maggioranza l'eliminazione di questa clausola, per rendere maggiormente aderente la struttura della società con quella del suo azionariato che, con la quotazione ad un mercato ristretto, assumeva una rilevanza pubblica.

Sommariamente descritte, le principali tappe attraverso le quali l'operazione venne realizzata sono le seguenti.

Nel dicembre del 1972 veniva prospettato alla vigilanza un progetto di fusione per incorporazione della Banca Privata Finanziaria

nella Banca Unione, che doveva realizzarsi, come detto, attraverso un consistente aumento del capitale della Banca Unione, che questa avrebbe appunto destinato all'acquisto dell'intero pacchetto della Banca Privata Finanziaria. Sul presupposto di una stima del valore di mercato di quest'ultimo istituto pari ad oltre 24 miliardi di lire, la misura dell'aumento di capitale della Banca Unione veniva fissata, in via principale, in circa 12 miliardi (ipotizzandosi in tal caso una cessione della Banca Privata Finanziaria a circa metà del suo valore) e, in via alternativa, in 24 miliardi (v. documenti Banca d'Italia, ins. 1, II, n. 23/1). Non risulta, al riguardo, che la disponibilità dei richiedenti a sottostimare il valore della Banca Privata Finanziaria, quale risultava dalla situazione patrimoniale dichiarata, abbia destato sospetti nella vigilanza.

Nonostante la debole situazione patrimoniale delle due banche fosse nota alla vigilanza in conseguenza delle ispezioni conclusesi nel corso del 1972, e nonostante che ciò potesse ragionevolmente far temere che l'aumento di capitale della Banca Unione fosse almeno in parte destinato a reintegrare perdite patrimoniali — senza che di questo fossero al corrente i potenziali sottoscrittori delle nuove azioni Banca Unione — la Banca d'Italia ebbe tuttavia ad esprimere, in data 30 maggio 1973, il suo assenso di massima all'operazione, nei termini nei quali veniva prospettata in via principale, e cioè con aumento del capitale Banca Unione per un ammontare di circa 12 miliardi di lire (v. documenti Banca d'Italia, ins. 1, II, n. 24).

Pochi giorni dopo la Banca Unione rilanciava, però, l'ipotesi dell'aumento di capitale per circa 24 miliardi, in un primo momento avanzata in via alternativa (v. documenti Banca d'Italia, ins. 1, II, n. 26); ma la Banca d'Italia, in data 25 ottobre 1973, ebbe ad esplicitare che modalità siffatte non avrebbero più incontrato il suo assenso, già prestato, invece, in ordine all'altra soluzione (v. documenti Banca d'Italia, ins. 1, II, n. 31/1).

Conseguentemente, l'assemblea straordinaria dei soci della Banca Unione deliberava, in data 27 novembre 1973, di aumentare il capitale sociale di lire 12.600 milioni, portandolo da 2.520 a 15.120 milioni di lire (v. documenti Banca d'Italia, ins. 1, II, n. 33).

Si deve osservare, in proposito, che la Banca Unione non si preoccupò minimamente di portare a conoscenza dell'autorità di controllo una elaborata operazione di intestazione fiduciaria dei titoli di nuova emissione alla Interbanca, la quale avrebbe poi provveduto a trasferirli mediante girata agli azionisti che ne avessero fatto richiesta in esecuzione del diritto di opzione ovvero, in caso di vendita del diritto di sottoscrizione, a terzi, al fine di non dovere essere obbligata a dare il gradimento.

In data 21 dicembre 1973 la Banca d'Italia rilasciava l'approvazione formale della deliberazione di aumento del capitale, ai sensi dell'articolo 28, quarto comma, della legge bancaria (regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni) (v. documenti Banca d'Italia, ins. 1, II, n. 34).

Il 29 dicembre 1973 il Ministro del tesoro autorizzava di conseguenza la Banca Unione, con la richiesta procedura d'urgenza, a dare

esecuzione all'aumento di capitale dalla stessa deliberato ed approvato dalla Banca d'Italia (v. documenti Banca d'Italia, ins. 1, II, n. 35).

Nel frattempo, le assemblee straordinarie dei soci delle due banche deliberavano — entrambe in data 21 dicembre 1973 — di procedere, « subordinatamente all'ottenimento delle autorizzazioni di legge », alla operazione di fusione (v. documenti Banca d'Italia, ins. 1, II, n. 32).

Successivamente, la Banca Unione procedeva all'acquisto, per un investimento complessivo di 12 miliardi di lire, dell'intero pacchetto azionario della Banca Privata Finanziaria; ed infine il Governatore della Banca d'Italia concedeva, in data 29 luglio 1974, il nulla osta alla incorporazione della Banca Privata Finanziaria nella Banca Unione ed al cambio di denominazione di questa in Banca Privata Italiana (documenti Banca d'Italia, ins. 1, II, n. 37); nulla osta previsto dall'articolo 48, secondo comma, della legge bancaria, che, ad avviso del dottor Carli (28 gennaio 1981, Mec. V/1), dovrebbe configurarsi come

« un provvedimento avente natura meramente ricognitiva ed inteso a rendere operanti nei confronti dei terzi gli effetti della avvenuta fusione. Accertato che gli impegni assunti sono stati rispettati e che quindi l'incorporazione è avvenuta secondo il progetto approvato, l'organo di vigilanza non può esimersi dall'emanare il provvedimento formale in questione ».

Il rilascio del nulla osta rendeva possibile il perfezionamento della procedura, che aveva luogo con la stipula, in data 1° agosto, dell'atto di fusione e con il susseguente deposito di questo nella cancelleria del tribunale (documenti Banca d'Italia, ins. 1, II, n. 38).

Presidente della nuova banca divenne il dottor Pietro Macchiarella, già amministratore delegato e direttore generale della Banca Nazionale dell'Agricoltura e poi, da circa nove mesi, vicepresidente della Banca Privata Finanziaria. Nel corso della sua audizione il dottor Macchiarella ha dichiarato di aver ricevuto insistenze tendenti a fargli accettare la nuova carica presso la Banca Privata Italiana da Magnoni, nonché da Ventriglia, che spese, a tal fine, anche il nome del governatore Carli (19 marzo 1981 pom., Assenza II/3); ha aggiunto che prima di accettare la nomina a vicepresidente della Banca Privata Finanziaria si era recato dal Governatore della Banca d'Italia e che né questi, né altri funzionari della vigilanza gli avevano minimamente fatto cenno dell'ispezione effettuata nel 1971-1972 presso la Banca Privata Finanziaria stessa e degli esiti di questa (19 marzo 1981 pom., Piccioli IV/4); ha precisato, infine, che quale presidente della Banca Privata Italiana egli era praticamente senza poteri, in quanto il Banco di Roma aveva di fatto assunto la gestione della banca e dominava il consiglio di amministrazione, formato per otto decimi da suoi dirigenti (19 marzo 1981 pom., Fradd. I/1).

La situazione patrimoniale della Banca Privata Finanziaria presa in considerazione per la fusione faceva emergere un utile di 230 milioni, ma tale situazione era completamente inattendibile. Infatti

erano state omesse alcune partite di rilevante importo, così come erano stati modificati i saldi di vari conti. La relazione Ambrosoli (parte prima, pag. 22) stima la differenza negativa ad oltre 29 miliardi di lire, pervenendo a tale risultato anche calcolando la plusvalenza di alcuni cespiti realizzati nel corso della liquidazione e quindi non stimabili in quell'importo all'epoca della fusione. In verità, a parte il calcolo operato dal liquidatore, vi erano già i segni evidenti della situazione in cui si trovava la banca, che avrebbero dovuto almeno suggerire un controllo maggiormente attento in relazione alle ispezioni della Banca d'Italia. Infatti avrebbe dovuto destare fondati sospetti la circostanza che la Banca Privata Finanziaria aveva effettuato depositi così ingenti all'estero su una banca di dimensioni tanto limitate come era l'Amincor Bank, anche se all'epoca poteva essere ancora sconosciuto il legame che univa questa al gruppo di Sindona. Lo stesso discorso può essere fatto per le varie società (Arana, Idera, ecc.) che risultavano debentrici della Banca Privata Finanziaria.

La situazione doveva essere, tuttavia, chiara il 5 luglio 1974, al momento dell'ingresso degli uomini del Banco di Roma ai vertici della Banca Unione.

Infatti alcuni giorni prima (2 luglio) Ventriglia aveva bloccato l'operazione di finanziamento da parte del Banco di Roma, iniziata il 20 giugno 1974, per la crisi in cui versava il gruppo in generale ed in particolare la Banca Unione; e il giorno successivo (3 luglio) Macchiarella aveva dichiarato a Carli che esisteva una grave situazione di illiquidità in valuta, facendogli presente l'urgenza di interventi appropriati. A questo si aggiunga che in data 5 luglio 1974 Sindona comunicava a Carli l'esistenza di operazioni poste in essere a sua insaputa da Bordoni in cambi a termine per un ordine di grandezza di miliardi di dollari. Operazioni che non risultavano in contabilità.

Carli, pertanto, convocava immediatamente Ventriglia per sollecitarlo ad intervenire. Nella stessa giornata del 5 luglio, alle ore 16,30, Ventriglia, Barone e Guidi ricevevano Sindona e gli prospettavano l'operazione ideata da Carli e le sue modalità, tra cui la nomina di uomini del Banco di Roma ai vertici della Banca Unione. Sindona fu costretto ad accettare.

L'8 luglio Fignon veniva cooptato nel Consiglio di amministrazione della Banca Unione e nominato amministratore delegato, ed in data 12 luglio veniva cooptato nel Consiglio di amministrazione della Banca Privata Finanziaria. In virtù di questa carica gli venne trasmesso, nella stessa data del 12 luglio, da Biase (che era subentrato a Clerici nella direzione del « settore estero » della Banca Privata Finanziaria) un elenco delle operazioni in valuta estera con mandato fiduciario eseguite dalla Banca Unione e dalla Banca Privata Finanziaria, con la richiesta di autorizzazione a rinnovarle fino ad estinzione, in quanto « il rinnovo si impone poiché i debitori non sono al momento in grado di rimborsare ». La lettera veniva da Fignon trasmessa alla direzione centrale del Banco di Roma.

In tal modo si cominciava ad evidenziare l'effettiva esposizione del gruppo. In data 18 luglio Puddu redigeva una relazione, nella

quale calcolava intorno a 30 miliardi di lire le perdite presumibili sui cambi ed in circa 161 milioni di dollari lo sbilancio passivo fra crediti e debiti delle società estere che presumibilmente facevano capo a Sindona; ma poiché molte delle esposizioni di queste società erano originate da depositi fiduciari, la perdita si rifletteva immediatamente sulle banche italiane. E pertanto non meraviglia che il 19 luglio Biase inviasse a Fignon una lettera nella quale dichiarava di aver riscontrato che

« il 99 per cento dei nostri depositi con banche estere sono fittizi, in quanto esiste sempre un rapporto fiduciario sottostante, al fine di permettere alle anzidette società di comodo di ottenere finanziamenti che non sarebbero mai stati loro concessi e in considerazione delle norme valutarie e in considerazione del loro stato patrimoniale » (v. 00162/Sind.).

Di conseguenza, quando il 1° agosto 1974 si procedette alla fusione tra Banca Unione e Banca Privata Finanziaria, il patrimonio di entrambe le società era completamente inesistente; pertanto la comunicazione fatta dagli amministratori della Banca Unione — secondo la quale questa, grazie alla fusione con la Banca Privata Finanziaria, avrebbe avuto la possibilità di riprendere rapidamente la sua ascesa — non solo non corrispondeva alla realtà, ma nascondeva la circostanza che il patrimonio sociale era completamente assorbito dalle perdite.

5. — TECNICA DEI COSIDDETTI « DEPOSITI FIDUCIARI » E « TABULATO DEI 500 ».

a) I « depositi fiduciari ».

I documenti in possesso della Commissione e le indagini compiute hanno permesso di accertare, al di là di ogni ragionevole dubbio, che almeno dal 1971 le banche italiane di Sindona avevano adottato come sistema quello dei cosiddetti « depositi fiduciari » presso banche estere, in qualche modo collegate al gruppo finanziario che faceva capo a Sindona. Nella sua forma ordinaria, il deposito fiduciario è una pratica bancaria, certamente non sconosciuta alle banche italiane, che tende soprattutto, attraverso la predisposizione di una documentazione parallela alla contabilità ufficiale, a garantire l'anonimato di clienti preoccupati di non far conoscere la consistenza dei loro conti, e di sfuggire in particolare al pericolo di controlli fiscali.

Ben diversa era invece la natura dei « depositi fiduciari » a cui ricorrevano le banche di Sindona. Il denaro affluiva, in divise estere, verso banche straniere compiacenti, e i depositi venivano costituiti regolarmente, e nell'apparente rispetto della normativa valutaria allora vigente. Ma contemporaneamente e segretamente, con un patto

in cui la banca estera assumeva il semplice ruolo di intermediaria senza proprie responsabilità, le banche straniere venivano impegnate a versare — a nome proprio ma a rischio e per conto della banca depositante — il denaro depositato, per un periodo di tempo illimitato, a destinatari determinati che erano poi società dello stesso Sindona che operavano all'estero. In sostanza, con i « depositi fiduciari » le banche di Sindona effettuavano all'estero investimenti di vario genere, con operazioni che erano perciò di vero e proprio autofinanziamento e che dunque violavano le norme della vigente legge bancaria, e in particolare l'articolo 38 della stessa. Le operazioni non venivano contabilizzate per quelle che erano, e cioè come impieghi e immobilizzo di denaro all'estero, ma come depositi pienamente disponibili e che quindi attestavano la liquidità della Banca Unione e della Banca Privata Finanziaria.

Come si è già accennato, la vera natura dei « depositi fiduciari » sfuggì, almeno inizialmente, ai controlli dell'autorità monetaria italiana e finì per essere una delle cause principali del *crack*. In effetti, i depositi presso banche estere, apparentemente prelevabili in ogni momento, così come avviene con i libretti di risparmio, furono impiegati, o meglio si direbbe sperperati, in imprese finanziarie rivelatesi avventate o in atti di corruzione politica. Così non senza fondamento l'avvocato Ambrosoli, liquidatore della Banca Privata Italiana, nella sua relazione, attribuisce la maggior parte, se non la quasi totalità delle perdite, appunto a questo sistema di finanziamenti effettuati, attraverso i cosiddetti « depositi fiduciari », a società, enti o persone in vario modo legati alla persona di Sindona.

b) *La vicenda del « tabulato dei 500 ».*

È sotto certi aspetti strettamente connesso al problema dei « depositi fiduciari » quello della cosiddetta lista o « tabulato dei 500 », e cioè il documento che avrebbe contenuto più di 500 nomi di persone (o enti), titolari di depositi effettuati fiduciarmente, in divisa estera, presso le due banche italiane di Sindona, attraverso Finabank; una lista cioè di somme che Finabank aveva avuto in deposito fiduciario da un certo numero di persone, mai appurato nella sua esatta entità (si è infatti parlato di 543, 553 o 554 persone).

Dell'esistenza del tabulato sembra trovarsi una traccia documentale (sia pure non esplicita) in un appunto concernente una riunione tenutasi presso la Banca d'Italia il 28 agosto 1974 (quando già le due banche di Sindona si erano fuse nella Banca Privata Italiana), appunto che per la parte che interessa risulta essere del seguente testuale tenore:

« 28 agosto 1974. — Si è tenuta una riunione a cui hanno partecipato per la Banca d'Italia Carli, Occhiuto, il direttore centrale Ignazio Pritano, l'ispettore capo Antonino Arista; per il Banco di Roma l'amministratore delegato professor Ferdinando Ventriglia, l'amministratore delegato avvocato Mario Barone, il

presidente del collegio sindacale Tancredi Bianchi, il direttore centrale Pier Luciano Puddu. Scopo della riunione era quello di mettere a punto alcune informazioni intorno alla situazione della Banca Privata Italiana e a tal fine il professor Ventriglia ha esibito al signor Governatore il prospetto qui accluso, compilato a mezzo di funzionari del Banco di Roma, riflettente le posizioni in valuta della predetta Banca Privata Italiana alla sera del 26 agosto. Dall'esame di tale prospetto emerge che lo sbilancio deriva da crediti verso società del gruppo Sindona che sono di impossibile esazione; da perdite su affari ormai conclusi; da probabili perdite su affari ancora aperti.

Il professor Ventriglia mette in particolare evidenza che nella sezione "depositi ricevuti" figurano alla voce 3° "gruppo Sindona" crediti dell'Amincor per dollari 50.176.000 e della Finabank per dollari 43.620.000 e - ad illustrazione di dette voci - informa che il credito della Finabank, detratti dollari 7.000.000 circa e quindi per residui dollari 37.000.000, rappresenta depositi di somme avute fiduciarmente da nominativi diversi (oltre n. 500), con scadenze varie già in corso di maturazione, alcune addirittura scadute nel corrente mese.

Il professor Ventriglia - dopo precisazioni varie anche da parte di altri intervenuti alla riunione - propone e il dottor Carli approva che soprattutto allo scopo di sostenere la credibilità del nostro sistema all'estero, la Banca Privata Italiana faccia fronte agli impegni con la Finabank alle singole scadenze, previa verifica di regolarità » (v. documenti Banco di Roma, 00167/Sind.).

Sembra desumersi con sufficiente chiarezza dall'appunto suddetto, che in sostanza costituisce il verbale di una riunione ufficiale presso la Banca d'Italia, il riferimento all'esistenza di 500 e più persone (o enti) che, attraverso il sistema dei depositi fiduciari, avevano esportato valuta all'estero e rispetto ai quali era stato ordinato il rimborso delle somme depositate, con denaro di una banca, quale la Banca Privata Italiana, che a pochissima distanza di tempo sarebbe stata posta in liquidazione coatta.

Era naturale di conseguenza (anche se a quell'epoca l'esportazione di valuta non costituiva un illecito penale) che il giudice istruttore di Milano iniziasse, nell'ambito delle più generali indagini concernenti il *crack* di Sindona, una specifica indagine diretta a stabilire se esistesse la lista dei cinquecento titolari dei depositi fiduciari, per rintracciarla o per ricostruirne il contenuto, al fine di stabilire se le vicende ad essa relative potessero integrare ipotesi di reati patrimoniali o fallimentari. Nel corso di pazienti indagini, i giudici milanesi accertarono - secondo quanto emerge, per grandi linee, dall'istruttoria compiuta - che il documento era stato ricevuto sotto forma di un tabulato elettronico (e di qui il nome che da allora la lista avrebbe preso), dal direttore centrale addetto ai servizi esteri del Banco di Roma Pier Luciano Puddu; che il Puddu a Roma ne aveva parlato a Ferdinando Ventriglia, amministratore delegato del Banco di Roma; che il documento era

stato sottoposto all'attenzione del Governatore Carli, che aveva autorizzato il rimborso dei depositi fiduciari; e che infine il documento, secondo la versione data da Puddu, sarebbe stato consegnato, perché lo conservasse, all'altro amministratore del Banco di Roma, Mario Barone. Malgrado gli accertamenti compiuti, anche attraverso organi di polizia, i giudici non riuscivano a rintracciare il tabulato tra i documenti delle banche di Sindona conservati presso il Banco di Roma; mentre dal canto suo Mario Barone, interrogato sulla vicenda come testimone, veniva ritenuto reticente e mendace e veniva perciò provvisoriamente arrestato.

Durante la detenzione, Barone dichiarava quindi di non potere escludere che Puddu gli avesse consegnato una busta contenente il tabulato e dal carcere, con il consenso del giudice, si metteva telefonicamente in contatto con il terzo amministratore del Banco di Roma Giovanni Guidi, nel tentativo non riuscito di recuperare il documento. Barone veniva pertanto scarcerato, in relazione all'ipotizzata accusa di falsa testimonianza, ma veniva poi formalmente incriminato, per la sparizione dei tabulati, del delitto di cui all'articolo 490 del codice penale (soppressione, distruzione e occultamento di atti veri); mentre per gli stessi fatti veniva indiziato anche Giovanni Guidi. Entrambi però, sia il Barone che il Guidi, con sentenza istruttoria del 19 febbraio 1977, venivano prosciolti dai reati loro ascritti per amnistia; ma con la stessa sentenza il giudice disponeva la continuazione delle indagini intese ad acquisire il tabulato o a ricostruirne il contenuto, anche ai fini di accertare eventuali appropriazioni o distrazioni di fondi in lire o in valuta in danno della Banca Privata Finanziaria, commesse dalle stesse persone già imputate o da altre.

In questa stessa direzione, nell'ambito del suo mandato e quindi per fini diversi da quelli del giudice penale, si è attivamente e con rigore impegnata la Commissione, nell'intento di accertare, mediante la ricostruzione, se non il recupero, del tabulato, se personalità politiche o funzionari amministrativi avessero commesso illeciti valutari o di altro tipo, e più in generale se avessero comunque tratto dai loro rapporti con Sindona vantaggi di qualsiasi genere, come quello appunto di potere illecitamente esportare capitali all'estero e di potere ottenere anticipatamente il rimborso delle somme depositate fiduciarmente, con preferenza rispetto ad altri creditori delle banche di Sindona.

A questo fine sono stati più volte esaminati, anche in confronto tra loro, tutti i personaggi di maggiore rilievo coinvolti nella vicenda, e le indagini sono state indirizzate verso più direzioni: ad accertare, anzitutto, non solo la materiale esistenza del cosiddetto tabulato, quanto soprattutto la sua autenticità, e quindi la sua compilazione da parte della Finabank e la sua provenienza da questa; ad acquisire, poi, ogni utile elemento circa le modalità con cui il tabulato era stato portato a conoscenza del Governatore della Banca d'Italia e circa le ragioni e i modi con cui era stato disposto (ed eventualmente eseguito) il rimborso delle somme depositate fiduciarmente presso Finabank; a stabilire, quindi, che sorte avesse avuto il documento dopo la riunione presso la Banca d'Italia; a indivi-

duare, infine, induttivamente e attraverso le testimonianze, una volta esclusa la possibilità di venire in possesso materialmente del tabulato, quali fossero i nomi (o alcuni dei nomi) che esso conteneva.

In ordine al problema della materiale esistenza del tabulato, un elemento a favore della soluzione positiva è offerto dalle dichiarazioni rese da Puddu, Barone e Ventriglia che presuppongono sempre come incontestabile l'esistenza del documento. Come si avrà modo di chiarire meglio in prosieguo, Bordoni, che pure ha parlato di una lista di depositi fiduciari presso Finabank, sembra però riferirsi ad un documento diverso, che non conteneva i nomi dei depositanti, a loro volta desumibili da un altro documento. Se le dichiarazioni di Bordoni lasciano intravedere quindi la eventualità che i tabulati fossero due, v'è peraltro anche chi, come Magnoni (8 aprile 1981, Bal. XIX/2 e 3), ha negato l'esistenza della lista, aggiungendo, però, di non poter escludere che, quando la gestione delle banche non era più sotto il controllo di Sindona (e dunque nel periodo che qui interessa), qualcuno fosse andato alla Finabank a farsi dare i nomi dei titolari dei depositi fiduciari.

Il primo a ricevere il documento in Italia sarebbe stato, in data 27 agosto 1974, Pier Luciano Puddu, direttore centrale addetto al servizio estero del Banco di Roma. Al ritorno dalle ferie, Puddu era stato inviato a Milano da Ventriglia per svolgere una ispezione sulla posizione in valuta della Banca Privata Italiana; fu in quella occasione che avrebbe avuto il documento, ma sulle modalità il teste ha dato prima ai giudici e poi alla Commissione informazioni imprecise e contraddittorie. In particolare, mentre al giudice istruttore aveva affermato di non ricordare in che modo avesse avuto il tabulato, se a Roma dai dipendenti del servizio che dirigeva, o se a Milano dai funzionari preposti alla Banca Privata Italiana, alla Commissione ha in un primo tempo ripetuto di non essere certo se il documento gli fosse stato consegnato a Milano o se l'avesse trovato sulla sua scrivania, tra gli altri documenti, al ritorno dalla trasferta di Milano; per poi finire con l'attestarsi, nel confronto del 4 febbraio 1981, sulla versione che, secondo i suoi ricordi, al 90 per cento delle probabilità il documento l'aveva avuto a Milano durante la sua visita del 27 agosto e che poteva averlo ricevuto o da Giovambattista Fignon, che dirigeva per conto del Banco di Roma la Banca Privata Italiana, o da Ugo Grazia, della segreteria di Fignon, o da Nicola Biase, responsabile del servizio estero della Banca Privata Finanziaria. Tutti costoro hanno smentito Puddu, anche se Fignon ha ammesso di avere visto una volta il tabulato; così come Alessandro Gregori, capo servizio della Centrale cambi del Banco di Roma (e che dunque, secondo una delle prime versioni di Puddu, sarebbe stato il primo consegnatario del documento), ha negato la circostanza.

Al di là di questa pluralità di contraddittorie versioni, sta di fatto comunque che Puddu non ha mai messo in dubbio l'autenticità del documento, e cioè la sua effettiva e volontaria provenienza dai funzionari dirigenti di Finabank; tanto che nella sua dichiarazione alla Commissione (Sant. IX/2) ha affermato, evidentemente

per esplicitare ed avallare tale sua convizione, che il documento, consistente in un elenco di nomi, era intitolato a « Finabank ». Non diversa si è dimostrata l'opinione di Carlo Bordoni, assunto da Sindona nel 1971 per guidare gli affari valutari delle società del gruppo, che ha dichiarato di aver ricevuto da Hans Hoffer, funzionario di Finabank, un tabulato (materialmente diverso, evidentemente, da quello consegnato a Puddu), contenente una lista di 543 titolari di depositi fiduciari presso Finabank. Al riguardo, Bordoni ha indicato una serie di elementi (come ad esempio l'uso delle virgolette al posto degli zeri) da cui era possibile desumere con certezza la provenienza da una banca svizzera del tabulato. Bordoni ha peraltro precisato che, pur non potendo essere sicuro dell'attendibilità del contenuto (ma non della genuinità) della lista, se l'era fatta consegnare, per poterla usare eventualmente contro Sindona, in vista di asseriti pericoli che lo minacciavano; e che l'aveva quindi affidata in Venezuela al legale Oscar Rasquin, perché ne depositasse tre esemplari presso tre notai di tre paesi diversi. La lista, ha aggiunto Bordoni, avrebbe dovuto essere pubblicata qualora egli fosse morto. Ma, malgrado le informazioni ora riassunte e la convinzione più volte ribadita dal teste circa l'autenticità della lista, circa cioè la sua provenienza da Finabank, Bordoni non è stato in grado di fornire alla Commissione nessun elemento utile per il recupero del documento, affermando di non conoscere i nomi dei notai a cui il tabulato sarebbe stato consegnato, mentre Oscar Rasquin, che li conosceva, era nel frattempo deceduto.

Molto più problematico è il punto di vista espresso da altre persone, che pure non negano la materiale esistenza del tabulato, sulla legittimità della sua provenienza. Così, ad esempio, Ventriglia ha accennato alla possibilità che il documento fosse stato sottratto a Finabank (dato il rigore delle norme circa il segreto bancario vigente in Svizzera) ed ha avanzato anche altre ipotesi, variamente argomentate, circa la provenienza del documento; così ancora Carli ha messo in dubbio, più o meno apertamente, la possibilità di considerare il tabulato come un documento legittimamente formato e uscito da Finabank, sostenendo che avrebbe invece potuto trattarsi di nient'altro che di un documento anonimo; così, infine, Barone ha escluso che il tabulato, pur venendo da Finabank, potesse avere valore giuridico.

Quale che sia la verità su questo punto, è risultato comunque che la mattina del 28 agosto 1974 Puddu parlò del tabulato a Ventriglia, spiegandogli che parte dei depositi di Finabank erano costituiti, per un numero superiore a 500, da depositi fiduciari. Secondo Puddu, Ventriglia avrebbe mostrato specifico interesse al documento, sottolineando la necessità di andare a parlarne a Carli. Ventriglia ha invece sostenuto di non avere attribuito nessuna particolare importanza, ai fini delle informazioni che si dovevano dare a Carli, al tabulato dei 500; ed ha aggiunto di non avere nemmeno esaminato il documento, se non dandogli una scorsa fugace, e ciò per deontologia professionale, trattandosi di un documento che si affermava proveniente da una banca svizzera e dunque vincolata al riserbo. Lo stesso Ventriglia ha tuttavia riconosciuto di aver detto a Puddu

che del tabulato avrebbero dovuto parlare a Carli, in occasione della riunione con questi già fissata per quella stessa mattina; va ribadito peraltro che oggetto specifico della riunione prestabilita erano soltanto i risultati delle rilevazioni effettuate, per suo incarico, da Puddu nella sede di Milano della Banca Privata Italiana. Pertanto, secondo Ventriglia, la riunione tenutasi presso la Banca d'Italia il 28 agosto era stata una sola, aveva avuto inizio poco dopo le 11, ad essa avevano partecipato le persone indicate nell'appunto prima trascritto, e vi erano stati discussi i problemi e prese le decisioni di cui all'appunto stesso. Puddu invece ha dichiarato, come del resto aveva già fatto durante l'inchiesta penale svolta dal giudice istruttore di Milano, che quella mattina le riunioni presso la Banca d'Italia furono due; la prima, cui parteciparono soltanto Carli e Ventriglia, che egli stesso aveva accompagnato in macchina, ebbe ad oggetto la questione del tabulato; la seconda, invece, fu quella plenaria di cui all'appunto più volte citato. Questa versione è stata indirettamente confermata davanti alla Commissione, così come davanti al giudice istruttore, da Mario Barone, che ha sempre dichiarato che Puddu gli aveva parlato di un primo incontro con Carli, precedente a quello a cui anch'egli aveva ufficialmente partecipato.

Ventriglia invece, come si è accennato, ha insistito sulla tesi dell'unica riunione, cercando di spiegare le diverse affermazioni di Puddu con il rilievo che questi, parlando di due riunioni presso Carli, poteva essersi confuso con i due incontri che quella stessa mattina aveva avuto con lui, a breve intervallo di tempo, prima che si recassero alla Banca d'Italia, e sempre riguardo alle questioni di cui avrebbero dovuto parlare con Carli. Quest'ultimo dal canto suo ha anch'egli sempre affermato, nella dichiarazione resa alla Commissione ed in sede di confronto, che la mattina del 28 agosto la riunione svoltasi nel suo studio fu una sola, cominciò con breve ritardo e non fu preceduta da nessun incontro bilaterale con Ventriglia. Carli ha peraltro aggiunto che, prima della riunione, Ventriglia si era limitato a farsi vedere, affacciandosi alla porta del suo studio, ed ha reiteratamente dichiarato di non aver voluto nemmeno vedere il tabulato, anche se ha escluso, contrariamente a quanto ha affermato Ventriglia, di aver fatto un gesto di repulsione (o di orrore, come sostiene Barone di aver appreso da Ventriglia) a sentirne parlare. Ha anzi chiarito di non aver nemmeno voluto discutere di un tabulato, in quanto doveva trattarsi o di un documento anonimo, di provenienza ignota, e dunque inutilizzabile, posto che egli non poteva considerarsi investito (neppure nella sua veste di capo dell'Ufficio italiano cambi) di funzioni di polizia; oppure di un documento realmente proveniente da una banca svizzera, e quindi compilato e diffuso in violazione delle rigorose norme sul segreto bancario vigenti in Svizzera, del quale, quindi, sarebbe stato sbagliato parlare, nell'interesse del paese. Se poi il tabulato fosse stato sottratto a Finabank, sarebbe stato gravemente dannoso avvalersene per l'Italia.

Tutti coloro che parteciparono alla riunione ufficiale verbalizzata nell'appunto di cui si è più volte parlato hanno escluso che in

quella occasione il tabulato fosse stato mostrato a Carli; in particolare, Puddu, che durante l'inchiesta giudiziaria aveva detto di averlo portato alla riunione in una busta gialla e di aver messo la busta sul tavolo intorno a cui sedevano i partecipanti alla riunione, ha dichiarato alla Commissione che aveva tenuto il documento in borsa e che Carli, con un cenno, gli aveva fatto capire di non estrarlo neppure.

Quali che siano state le modalità della riunione, è comunque certo che le sue conclusioni, in merito alla lista dei 500, furono quelle documentate nell'appunto. In precedenza, com'è noto, la Banca d'Italia aveva disposto, con un provvedimento che aveva preso il nome di « cordone sanitario », che le banche italiane di Sindona non effettuassero pagamenti a società o persone in qualsiasi modo legate al gruppo Sindona. Il cordone sanitario già prima del 28 agosto aveva subito deroghe, come si è detto in altra parte della relazione, e sarebbe stato poi completamente eliminato. Per quanto riguarda i conti fiduciari di Finabank, il pagamento fu disposto, secondo le persone esaminate, sul presupposto che i titolari dei conti dovessero essere trattati alla stessa stregua delle persone fisiche e giuridiche non collegate con il gruppo Sindona e che i rimborsi dunque dovessero essere senz'altro effettuati a favore di chi appariva — come coloro che figuravano nel tabulato — non collegato a Sindona e al suo gruppo.

Si stabilì perciò che la Banca Privata Italiana facesse onore agli impegni con la Finabank alle singole scadenze e si aggiunse che ciò doveva avvenire « previa verifica di regolarità ». Il significato di questa clausola è stato oggetto di una specifica indagine, che non ha dato nemmeno essa risultati univoci. Per Carli, infatti, la condizione stava ad indicare l'obbligo di non effettuare pagamenti quando si fosse acquisito il convincimento che i conti fossero intestati a persone fisiche o giuridiche legate a Sindona; mentre Ventriglia ha aggiunto che la clausola comportava anche la necessità di una verifica di regolarità valutaria e, dal canto suo, Antonino Arista ha precisato che la clausola imponeva di accertare, prima di eseguire i pagamenti, che i depositi fiduciari fossero effettivamente esistenti, che fra i depositi non vi fossero partite di pertinenza del gruppo Sindona e che i depositi stessi fossero stati effettuati secondo le norme valutarie allora vigenti.

Al termine della riunione che portò alle decisioni accennate, il tabulato fu riportato da Puddu negli uffici del Banco di Roma; qui Puddu, secondo una dichiarazione più volte ribadita, avrebbe chiesto a Ventriglia che cosa doveva fare del documento e Ventriglia gli avrebbe risposto di darlo al suo superiore, e cioè a Barone (che era l'amministratore delegato preposto al servizio esteri); egli pertanto avrebbe seguito Barone nel suo ufficio e, secondo le sue indicazioni, gli avrebbe lasciato il tabulato in una busta che egli stesso aveva chiuso leccandone i lembi. Ventriglia, invece, ha sostenuto davanti alla Commissione, e anche in sede di confronto, di avere detto a Puddu di consegnare il documento al servizio esteri e non al suo diretto superiore ed ha precisato di non aver visto Puddu consegnare materialmente il documento a Barone: circostanza che,

peraltro, non si è detto in condizione di escludere. Dal canto suo, Barone ha sempre negato di aver preso in consegna il tabulato, e ha affermato che quando Puddu lo aveva invitato a far ciò, gli aveva risposto di tenere per sé il documento e di metterlo in cassaforte. A sostegno della sua tesi, Barone ha chiarito in più occasioni che non vi erano ragioni perché egli personalmente conservasse il documento, tanto più che non aveva una cassaforte, che non era abituato a conservare documenti in ufficio e che, a suo parere, il tabulato, essendo privo di ogni valore giuridico, non era in alcun modo necessario o utile per la verifica di regolarità, a cui erano condizionati i rimborsi.

È risultato, peraltro, che Barone mise in atto, attraverso propri incaricati e a costo di un personale sacrificio economico, un serio tentativo per recuperare il tabulato e metterlo a disposizione della giustizia. Barone, non solo durante il tempo del suo arresto provvisorio si rivolse a Guidi, pregandolo di rintracciare il tabulato; ma successivamente incaricò uno straniero, non nominato al giudice istruttore, di contattare i funzionari di Finabank per avere, a pagamento, un esemplare del tabulato. Alla Commissione Barone ha fatto per la prima volta il nome dello straniero, indicandolo nella persona dell'avvocato statunitense Roberto Memmo; costui, seguendo le istruzioni di Barone, si era messo in contatto con il dottor Pietro Oliviero di Finabank, dandogli, per il recupero del tabulato, un assegno di centomila dollari, corrispondenti alla liquidazione di Barone; ma Oliviero, dopo aver promesso la consegna del tabulato, aveva successivamente restituito l'assegno, dicendo di non essere più in possesso del documento. Con la conseguenza che Barone non aveva potuto portare a termine il suo tentativo, posto in atto — secondo la sua versione — non già perché egli fosse in qualche modo responsabile della sparizione del documento, ma soltanto per evitare le complicazioni giudiziarie in cui era stato coinvolto; ed anche perché Andreotti, dopo il suo primo fermo giudiziario, lo aveva pregato di fare ogni sforzo per trovare e produrre il tabulato, allo scopo di evitare che si volessero coprire gli evasori e che rimanesse il sospetto che si tentava il salvataggio di importanti personaggi della democrazia cristiana.

È inoltre certo che, insieme a questo di Barone, fu fatto anche un altro tentativo di rintracciare il tabulato. Al riguardo Ventriglia ha precisato che, il 2 o 3 settembre 1974, aveva chiesto a Guidi di sistemare tutte le carte riguardanti Sindona in un locale dell'ufficio diretto da Tommaso Rubbi, capo dell'ufficio legale del Banco di Roma. Successivamente, durante la cerimonia per il matrimonio di un figlio di Guidi, Puddu lo aveva pregato di chiedere a Guidi e a Rubbi di fare qualcosa per rintracciare il tabulato, ed egli effettivamente si era rivolto ai due, senza però ottenere nessun risultato. Anche Guidi ha dichiarato che Puddu, nella primavera del 1976, gli aveva fatto presente la difficoltà di rintracciare il tabulato ed ha aggiunto che, durante il matrimonio del figlio, Ventriglia lo aveva pregato di cercare il tabulato, chiedendolo a Rubbi; al che egli gli aveva risposto che, trovandosi Rubbi tra gli invitati, la richiesta poteva rivolgergliela direttamente. Rubbi, infine, ha am-

messo di aver sentito parlare del tabulato durante il matrimonio del figlio di Guidi, ma ha negato di esserne stato mai in possesso. Anche Alessandro Gregori (capo servizio della Centrale cambi del Banco di Roma), che, secondo Ventriglia, avrebbe dovuto materialmente conservare il documento, ha negato di esserne mai venuto a conoscenza.

Il tabulato, così, non è stato più rintracciato, ma è certo che la riunione presso Carli mise in moto l'operazione dei pagamenti dei depositi.

c) *Indagini sui nomi presuntivamente contenuti nel tabulato.*

Resta a questo punto la domanda circa i nomi di coloro che figuravano nel tabulato e circa l'esatta natura delle infrazioni configurabili a loro carico. In mancanza del documento, anche a questa domanda è impossibile dare una risposta più o meno precisa, data l'eterogeneità e la contraddittorietà dei dati forniti in proposito dalle persone che hanno ammesso di aver avuto tra le mani il tabulato o, per lo meno, di averne avuto conoscenza. È da mettere in particolare rilievo, a tal proposito, che tutti coloro che hanno fatto dei nomi li hanno tratti esclusivamente dalla loro memoria, senza fornire alcun riscontro documentale od obiettivo. Bordoni, in particolare, si è addirittura messo — come si è avuto modo di vedere — nella condizione di non poter offrire la prova documentale che pure ha affermato essere stata in suo possesso.

Come si è già accennato, Carli ha detto di non avere nemmeno voluto vedere o parlare del tabulato, mentre Ventriglia ha sostenuto di non ricordare se avesse o no sfogliato il documento che gli veniva mostrato da Puddu, ma ha comunque ribadito di non averlo esaminato e di non aver letto i nomi in esso contenuti.

Bordoni, invece, per quanto riguarda la questione dei nomi, ha spiegato che il documento venuto in suo possesso era diviso in tre colonne: la prima recava dei numeri (corrispondenti ai depositi), la seconda, che avrebbe dovuto contenere i nomi dei titolari dei conti, era in bianco, la terza riportava gli importi e la valuta dei singoli depositi. Ha peraltro aggiunto che esisteva una chiave per desumere i nomi degli intestatari dei conti da un altro documento pure in suo possesso, e pure consegnato alle persone di cui si è detto. Sulla base di queste precisazioni, facendo appello alla memoria, e non escludendo la possibilità di errori o di imprecisioni, Bordoni ha fatto una serie di nomi in parti diverse della sua deposizione, spontaneamente o fornendo precisazioni alle sollecitazioni dei commissari. Da un esame globale delle dichiarazioni di Bordoni si ricava che i nomi da lui complessivamente fatti sono i seguenti: Mr. New, dal teste identificato in Shadick della Franklin; Glison, presidente della Franklin National Bank; David Kennedy, già ministro del tesoro degli USA; « Mike » (che sarebbe poi l'onorevole Micheli, segretario amministrativo della democrazia cristiana); l'onorevole Giacomo Mancini; Anna Bonomi; Jack Surley; Acheson, un avvocato di New York, presidente di società controllate da Sindona; Lolli Ghetti; Licio

Gelli, capo della loggia massonica P2; Sabini; John Mac Caffery sen., capo del servizio segreto britannico in Italia, e il figlio omonimo; il generale Picchiotti; Pighini (che è anche lui un ufficiale); Cacioppo (generale o ammiraglio); Scarpitti; i fratelli Caltagirone; Nicola Biase; un certo Jack C., corrispondente forse a Jack Connally; Gianluigi Clerici; Gaetano Di Maggio; Pier Sandro Magnoni; Rosalyn Shipping (una sigla che — come s'è detto nel secondo capitolo — Bordoni ha asserito essere corrispondente alla DC, ed alla quale avrebbe fatto riscontro, sempre secondo Bordoni, il numero 58259). Bordoni ha anche precisato che a Clerici corrispondeva il numero 01476 e a Magnoni il numero 025444 o 2544. Ha infine escluso che nell'elenco figurasse il nome di Birindelli, mentre ha detto che vi figurava quello di Fanfani, aggiungendo però che poteva anche trattarsi di una sigla di fantasia.

A sua volta Puddu, che pure ha detto di aver consultato il tabulato, ha sempre asserito di avervi letto soltanto nomi di banche e di privati (tra cui quello della società Agusta); mentre ha escluso che vi fossero nomi noti. In particolare ha escluso che vi fossero i nomi di Leone, Saragat, Rumor, Andreotti, Colombo, Mancini e Nenni: circostanza che ha detto di aver riferito anche a Ventriglia, per escludere che nel tabulato vi fossero i nomi di quelli che — secondo lui, che per dieci anni era stato a New York — erano in quel momento gli uomini politici italiani più conosciuti. La circostanza è stata confermata negli stessi termini anche da Ventriglia; mentre Guidi, durante l'inchiesta penale, ha dichiarato che Puddu gli parlò non soltanto della società Agusta, ma anche di altri nomi, come quelli di un importante industriale, di un dipendente di banca e del segretario amministrativo di un partito.

Come può vedersi, in ordine alla vicenda del tabulato, la quale presenta aspetti inquietanti, in relazione alle responsabilità, anche penali, di molte persone, la Commissione non è stata in grado di pervenire a risultati di certezza, anche per le reticenze e le contraddizioni che hanno caratterizzato le deposizioni di alcuni dei testimoni esaminati.

La Commissione ha preso in esame l'opportunità di un intervento presso il Governo svizzero per ottenere che si deroghi alle norme sul segreto bancario vigenti nella vicina Confederazione, magari anche sulla base di richieste specifiche delle persone interessate. Sono stati assunti, a tal fine, pareri di organi competenti, ed in particolare della Guardia di finanza, data la sua competenza sulle infrazioni valutarie. Secondo un appunto informativo inviato alla Commissione in data 6 maggio 1981 dal Nucleo speciale di polizia valutaria di tale corpo, esisterebbero scarse possibilità di ottenere informazioni dalla Svizzera, data la rigidità delle norme vigenti e della loro osservanza. La Commissione ha tuttavia richiesto l'intervento del Governo italiano presso quello svizzero, ma non è nondimeno riuscita ad ottenere risultati di sorta.

La Commissione ha infine chiesto all'Ufficio italiano cambi di far conoscere se nei rientri di capitali in Italia in seguito alla legge 30 aprile 1976, n. 159, vi siano tracce di operazioni concernenti il

supposto elenco di nomi del tabulato, o se vi siano altri elementi su accertate esportazioni di valuta. Dai dati resi noti alla Commissione nulla è emerso al riguardo.

d) *Ulteriori risultanze delle indagini in sede giudiziaria e brevi considerazioni sul controllo dei cambi.*

La Commissione, dopo l'indagine direttamente compiuta al fine di giungere alla identificazione dei nominativi ai quali poteva riferirsi il cosiddetto « tabulato dei 500 », ha preso cognizione delle ulteriori risultanze degli accertamenti posti in essere dal giudice istruttore del tribunale di Milano nell'ambito del procedimento penale a carico di Sindona ed altri.

È emerso così che un tabulato proveniente dalla Finabank sarebbe stato in effetti portato a Roma nell'agosto del 1974 dalla signora Anita Gaimard, segretaria del direttore generale della Finabank Nussbauer, e da questa consegnato al dottor Gregori, reggente — in assenza del Puddu — dell'ufficio centrale cambi del Banco di Roma; tale consegna sarebbe in particolare avvenuta alla presenza del dottor Vetri in un giorno di venerdì, assente il Puddu perché in ferie. Il documento sarebbe stato poi consegnato il lunedì successivo al Puddu, rientrato dalle ferie. Il teste Vetri ha riferito ancora che la cartella contenente il tabulato sarebbe rimasta nella disponibilità dell'ufficio centrale cambi sicuramente fino al 16 dicembre 1974, data in cui la cartella con il suo contenuto sarebbe stata consegnata all'avvocato Rubbi, capo dell'ufficio legale.

Il Gregori, sentito dal giudice istruttore, ha in un primo tempo negato — come s'è detto — le circostanze riferite dal suo collega Vetri, ma poi ha finito per chiarire di avere inteso negare di aver ricevuto un « tabulato nominativo » di depositanti della Finabank. Sottoposto ad arresto per testimonianza reticente, il Gregori ha confermato infine tutto quanto riferito dal Vetri.

Di particolare interesse sono le più recenti dichiarazioni rese al magistrato inquirente da Ugo Grazia, secondo il quale, nel corso di una sua visita al Gregori a Roma nei primi giorni di settembre, questi gli avrebbe indicato nel suo ufficio un raccoglitore, che, a suo dire, conteneva documenti esplosivi. Si trattava, difatti, dei documenti concernenti i depositanti di Finabank, con nomi di « personaggi primari della vita pubblica italiana ». Se fino ad allora il Grazia non aveva parlato, ciò sarebbe dipeso — a suo dire — da pressioni del Banco di Roma, che gli aveva suggerito di non rendere pesanti le posizioni dei singoli imputati rimasti coinvolti.

È sintomatica la dichiarazione del Grazia a conclusione della sua deposizione, che merita di essere trascritta:

« A.D.R. Dopo il *crack*, ed in varie occasioni in cui anche la stampa mise in evidenza, trattandolo, l'argomento della cosiddetta lista dei 500, ebbi modo di parlare con vari membri della direzione centrale del Banco di Roma con i quali ero in maggiore confidenza — vale a dire Garramone, Alessandrini, Rubbi,

Viglione, Parascandolo ed altri che in questo momento non ricordo, oltre naturalmente a Puddu — della lista giunta da Finabank: tutti i predetti si mostrarono informati di essa, ma tutti (ad eccezione di Puddu, ovviamente) affermarono di non aver avuto mai modo di vederla. Non so se dicevano il vero...

A.D.R. Ebbi poi modo di riparlare anche con Fignon, specie in occasione degli interrogatori che avremmo dovuto affrontare col precedente giudice istruttore. Il Fignon mi suggerì sempre di non parlare mai della lista, cioè di non dire che essa esisteva veramente e che sapevo che era stata anche in sue mani ».

Sono stati quindi di nuovo ascoltati dal magistrato il Gregori ed il Vetri, i quali, sul punto, hanno ribadito le deposizioni già rese. Puddu, a sua volta, ha confermato che Gregori e Vetri gli avevano consegnato al suo ritorno dalle ferie il tabulato numerato di Finabank: tabulato che lui aveva trasmesso al professor Ventriglia.

Proseguendo nell'istruttoria, il giudice istruttore ha riascoltato Puddu, Gregori, Grazia, Rubbi, Garramone, Tripepi, Clerici e Bissoni, nel tentativo di individuare come il tabulato nominativo dei 500 fosse giunto in Italia, quando e a chi fosse stato consegnato e quale fosse stato l'uso fattone da coloro che avevano avuto modo di esserne in possesso. Il Puddu, in particolare, ha confermato una circostanza già riferita alla Commissione, e cioè che Carli, nel corso della riunione del 28 agosto 1974, lo aveva fermato con un cenno quando egli aveva fatto il gesto di estrarre dalla borsa il tabulato per mostrarlo ai partecipanti; ha ribadito che Ventriglia era in un primo tempo entrato da solo, e con la lista nominativa dei 500, nello studio del Governatore; ed ha affermato, infine, di non ricordare se, al ritorno nella sede del Banco di Roma, Ventriglia gli abbia restituito o meno il documento.

Come si vede, varie persone che, in un modo o nell'altro, hanno avuto a che fare con le vicende del tabulato dei 500 hanno sostanzialmente mantenuto le loro reticenti posizioni, aggiungendo solo alcuni chiarimenti o precisazioni che in nulla hanno fatto progredire la ricerca dei nominativi dei 500 presunti contrabbandieri valutarie. Così Fignon ha precisato, nell'interrogatorio del 23 ottobre 1981, che egli in effetti aveva soltanto visto un tabulato in cifre recante semplicemente le scadenze dei depositi di Finabank. A sua volta Ventriglia ha confermato al giudice istruttore, il 27 ottobre 1981, di aver appreso solo il 28 agosto 1974 da Puddu dell'elenco dei 500 nominativi, senza peraltro conoscere come e da chi questi avesse avuto il documento: nel quale non erano per altro contenuti, a suo dire, nomi di uomini politici.

Può pertanto concludersi che dalla indagine giudiziaria non è emerso sostanzialmente nulla di più rispetto alle risultanze acquisite dalla diretta indagine compiuta dalla Commissione.

Corre l'obbligo a questo punto di rilevare come la vicenda dei depositi fiduciari di Finabank presso le banche sindoniane in violazione delle norme valutarie sia stata resa possibile dalla omessa

vigilanza da parte dell'Ufficio italiano cambi, volontariamente assente nel controllo sulle attività dei cambi con l'estero svolte dalle aziende di credito, nonostante che la vigente legislazione gliene imponesse l'obbligo.

In effetti, con il regio decreto-legge 9 dicembre 1934, n. 1942, venne istituito in Italia il monopolio dei cambi, riservando istituzionalmente all'INCE, poi denominato Ufficio italiano dei cambi, il commercio della valuta.

Le norme del regio decreto-legge del 1942 vennero poi ampliate dalle leggi che tuttora regolano la materia. In particolare, il decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, recante costituzione dell'Ufficio italiano dei cambi e passaggio a quest'ultimo delle funzioni dell'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, ridefiniva i termini nei quali si esplicava il monopolio dei cambi spettante all'UIC. Si statuiva difatti che l'UIC «effettua all'interno le operazioni di sua competenza a mezzo della Banca d'Italia e delle banche da questa autorizzate a fungere da sue agenzie». Veniva, cioè, precisato che l'UIC, mancando di una struttura bancaria adeguata, poteva avvalersi, per le operazioni connesse all'esercizio del monopolio dei cambi, della Banca d'Italia e delle banche agenti. Tale rapporto, secondo la migliore dottrina, veniva a configurarsi come una concessione di pubblico servizio, demandato dall'UIC alle banche agenti. Tale qualifica di concessionarie di pubblico servizio per le banche agenti trovava un importante riscontro nei poteri di controllo che allo stesso UIC riconoscevano il regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, e il regio decreto-legge 5 dicembre 1938, n. 1928, che devono considerarsi ancora oggi, pur dopo l'introduzione delle sanzioni penali di cui alla legge n. 159 del 1976, testi fondamentali per l'individuazione delle funzioni ispettive dell'UIC e delle procedure connesse alle rilevazioni di infrazioni. A mezzo di tali normative veniva in particolare istituito il servizio ispettivo dell'UIC cui si conferivano i poteri, assai ampi, prima spettanti alla Banca d'Italia in materia di controllo e vigilanza sulle operazioni in cambi effettuati da banche, banchieri, cambiavalute, enti o ditte; e si stabiliva che, «quando le infrazioni riguardino direttamente le aziende di credito sottoposte alla vigilanza di cui agli articoli 5 e 41 della legge 7 marzo 1938, n. 141, l'UIC eserciterà le funzioni predette a mezzo della Banca d'Italia facendo capo esclusivamente al Governatore della Banca stessa».

Nonostante l'ampiezza dei poteri così attribuitigli, che appaiono più estesi di quelli spettanti alla Guardia di finanza in base alla legge finanziaria del 1925, già dalla seconda metà degli anni '50 il servizio ispettivo dell'UIC non risulta abbia mai esercitato appieno le funzioni ad esso demandate. Una interpretazione limitativa dei poteri di verifica e controllo dell'UIC ha fatto sì che gli organi valutari ufficiali vietassero all'ispettorato dell'UIC di compiere ispezioni presso le aziende di credito; il settore valutario delle banche è stato quindi esaminato solo occasionalmente dagli ispettori della Banca d'Italia, nel corso dei controlli di normale vigilanza sul credito. Fra l'altro, la stessa possibilità di compiere ispezioni su ditte

private è stata ridimensionata, nella supposizione che non sussistesse una soggezione delle ditte stesse ai poteri ispettivi dell'UIC. Caso emblematico di tale orientamento sono le ispezioni sui cambiavalute: pur spettando tale controllo senza ombra di dubbio all'UIC, esse sono sempre state fatte esclusivamente dai funzionari della Banca d'Italia. È facilmente intuibile il risultato di tutto ciò: rare le ispezioni su ditte da parte dell'UIC; poche e inconcludenti ispezioni su banche da parte della Banca d'Italia per quanto concerne le operazioni in valuta.

L'evidente inerzia in cui ha versato il controllo valutario pur in anni di ingenti fughe di capitali (fenomeni rilevantissimi tra il 1965 e il 1975) ha portato a quel movimento d'opinione sfociato poi nella emanazione della legge 30 aprile 1976, n. 159. Con tale legge è stato inteso correggere i difetti della precedente normativa: ma, tuttavia, non risulta che l'ispettorato dell'UIC, a distanza di sei anni dalla sua introduzione, abbia mai fatto ispezioni su banche. La Banca d'Italia, invero, ha continuato a mantenere il controllo valutario sulle aziende di credito.

Sembra ovvio che non possa essere ulteriormente conservato un sistema di tal genere, che, mentre penalizza i piccoli infrattori, consente, invece, alle banche di operare senza adeguati controlli. Si può, infatti, ricordare che il decreto-legge 28 luglio 1955, n. 586, recante nuove norme sulla negoziazione e la cessione di valuta estera allo Stato, consentiva alle banche di avere una loro gestione valutaria introducendo così una notevole breccia al principio del monopolio dei cambi spettante all'UIC. Ciò ha permesso — come il caso Sindona insegna — alle banche meno scrupolose ed osservanti di operare in violazione della normativa valutaria in tutta tranquillità, tenendo addirittura, a tal fine, una seconda contabilità.

6. — FINANZIAMENTI A PARTITI E AD UOMINI POLITICI.

I sistemi con i quali il gruppo Sindona ha attribuito vantaggi economici a partiti ed uomini politici compongono una gamma così vasta di articolazioni che fa apparire preferibile esporre partitamente le risultanze delle indagini svolte in merito alle singole operazioni di finanziamento.

a) *Indagini sul versamento di due miliardi di lire alla segreteria amministrativa della democrazia cristiana.*

Nel descrivere tale operazione occorre distinguere il complesso dei dati in ordine ai quali le risultanze acquisite si presentano con caratteristiche di univocità, dagli elementi su cui permangono essenziali contraddizioni.

Dagli elementi documentali acquisiti, ed in special modo dal rapporto del Nucleo regionale di polizia tributaria di Milano del

26 gennaio 1979 (v. 00064/Sind.), risulta che i libretti a risparmio ordinario al portatore « Rumenia » n. 4484 (di lire un miliardo), « Primavera » n. 4502 (di lire 500 milioni) e « Lavaredo » n. 4514 (di lire 500 milioni), accesi presso la sede di Milano della Banca Privata Finanziaria rispettivamente in data 2, 9 e 17 aprile 1974, vennero estinti il giorno successivo alla accensione presso la filiale di Roma della stessa banca da un funzionario di questa, il dottor Silvano Pontello, che ritirò i fondi in contanti.

I tre libretti, la cui movimentazione complessiva raggiunge l'importo di due miliardi di lire, avevano quindi in comune: l'accensione, nel mese di aprile 1974, presso la Banca Privata Finanziaria sede di Milano; l'estinzione, il giorno dopo all'apertura, presso la filiale di Roma della stessa banca ad opera del Pontello; un solo accredito per l'accensione ed un solo addebito per l'estinzione.

Subito dopo la estinzione dei tre libretti presso la filiale di Roma della Banca Privata Finanziaria da parte del dottor Silvano Pontello, le somme, per l'importo complessivo di due miliardi di lire, vennero dal Pontello stesso consegnate in biglietti di banca all'avvocato Raffaello Scarpitti, mandatario della segreteria amministrativa della DC. Le dichiarazioni rese alla Commissione dal Pontello e dallo Scarpitti sono concordi in merito al fatto che la consegna sia avvenuta, presentando qualche divergenza marginale sulle modalità della consegna stessa. Pontello, in particolare, ha sostenuto di avere consegnato la prima *tranche* di un miliardo all'avvocato Scarpitti nei locali della Banca Privata Finanziaria, alla presenza di un paio di dirigenti della banca, e di aver subito dopo accompagnato lo Scarpitti nella sede della DC all'Eur e quindi in ufficio sempre in Roma per la formazione di una ricevuta (Pontello, 19 marzo 1981, Mar. II/4). Scarpitti da parte sua, pur non soffermandosi sui particolari, ha affermato che la materiale consegna dei biglietti di banca avvenne nella sede della DC ed ha precisato che immediatamente dopo Pontello ebbe a richiedergli di sottoscrivere una documentazione tecnica già predisposta su iniziativa della controparte (Scarpitti, 7 maggio 1981, Mar. III/2 e 3 e Zorzi XXVI/3). Con riferimento alla seconda e terza *tranche*, Pontello (19 marzo 1981, Mar. II/4) ha assunto di essersi recato direttamente alla sede della DC all'Eur, accompagnato da un autista della Banca Privata Finanziaria, procedendo anche in queste due occasioni alla consegna dell'importo (cinquecento milioni per volta) a mani dell'avvocato Scarpitti in biglietti di banca. Anche in tali occasioni la documentazione che ha accompagnato il versamento delle somme, sempre secondo Pontello, sarebbe stata formata subito dopo nel medesimo ufficio in Roma, nel quale si era recato con lo Scarpitti anche la prima volta.

Le somme ricevute dallo Scarpitti vennero infine da questi interamente versate nelle casse della **democrazia cristiana**.

Quanto alla documentazione contabile sottoscritta dallo Scarpitti subito dopo la consegna delle somme, essa è entrata in possesso degli organi inquirenti attraverso un invio anonimo al giudice che si occupava di una delle istruttorie penali aperte a seguito dell'insolvenza della Banca Privata Italiana.

La consegna dei due miliardi e la predisposizione della già accennata documentazione vennero ordinate, secondo Pontello (19 marzo 1981, Tac. III/1), direttamente da Sindona. Anche l'avvocato Scarpitti e l'onorevole Micheli hanno fatto riferimento a Michele Sindona. Ugual versione è stata fornita da Pier Sandro Magnoni.

In ordine alla origine della operazione i protagonisti della vicenda hanno ricostruito gli eventi nei termini che qui di seguito si riportano.

L'avvocato Scarpitti, nell'ultima delle dichiarazioni rese al giudice istruttore del tribunale di Milano (18 marzo 1981), ha esplicitamente attribuito all'incontro diretto fra Sindona e l'onorevole Fanfani il carattere determinante nella conclusione dell'operazione (v. 00224/Sind.).

Dinanzi alla Commissione, Scarpitti ha precisato che Sindona dopo che l'onorevole Micheli gli aveva rappresentato le necessità di cassa del partito, si era riservato di decidere e aveva chiesto un colloquio con il senatore Fanfani; dopo tale colloquio — ha soggiunto il teste — Micheli, che non vi aveva peraltro partecipato, ebbe a comunicargli che sarebbero stati erogati alla democrazia cristiana due miliardi di lire (7 maggio 1981, Zorzi XXVI/2 e 3).

L'onorevole Micheli, a sua volta, sempre qualificando l'operazione come un « prestito a breve », ha sostenuto che, con l'avvicinarsi di alcune scadenze elettorali e soprattutto del *referendum* sul divorzio del maggio 1974, aveva manifestato al segretario politico del tempo le difficoltà finanziarie nelle quali si trovava in quel momento il partito e l'impossibilità di sostenere finanziariamente la campagna referendaria, se non ricorrendo a forme di prestiti, che però era difficile ottenere in istituti bancari, in relazione alle incertezze legate alla progettata legge sul finanziamento pubblico dei partiti, che alcune banche ritenevano coinvolgesse anche le loro possibilità di aderire alle richieste di credito.

In questo quadro era maturato l'intendimento di rivolgere un appello a Michele Sindona, che già in passato aveva sovvenuto le casse del partito con l'erogazione periodica di 15 milioni mensili.

Vi era stato, a tal fine, anche un colloquio tra Sindona e il senatore Fanfani, fissato dallo stesso Micheli, che però non vi aveva preso parte:

« Anche in quel colloquio si parlò del prestito di due miliardi. E Sindona stesso si pronunciò a favore di questa erogazione ». (Micheli, 26 marzo 1981, Bal. II/6).

Il senatore Fanfani ha infine affermato di avere incontrato solo tre volte Sindona: una prima sul finire del 1973, una seconda e una terza — brevissima — nel 1974, quando appunto era stato sollecitato il suo intervento dall'onorevole Micheli, per avallare la richiesta di un prestito a favore della democrazia cristiana. In tali occasioni Sindona ebbe a dire che non intendeva fare, come banca, concessioni di sorta e che poteva pensare soltanto di dare — sempre come ponte finanziario — qualche aiuto, di cui non precisò

l'ammontare, alla democrazia cristiana, in attesa che questa fosse in condizioni, anche a seguito dell'entrata in vigore della legge sul finanziamento pubblico dei partiti, di restituire quanto ricevuto. Verso la fine di aprile Micheli gli aveva poi comunicato che l'operazione era stata realizzata, descrivendogli altresì le modalità di consegna della somma (Fanfani, 27 maggio 1981, Zorzi I/4 e Mec. II/1). Il senatore Fanfani ha smentito decisamente che vi fosse una qualsiasi relazione — asserita invece da Bordoni (1° aprile 1981, III/1) — tra l'operazione descritta e la nomina dell'avvocato Barone ad amministratore delegato del Banco di Roma, avvenuta il 29 marzo 1974. Fanfani ha esplicitato le ragioni che lo indussero ad appoggiare la candidatura di Barone, individuandole nella lunga carriera di questi all'interno della banca e nel fatto che Barone era sostenuto dal mondo dell'Azione cattolica e dall'onorevole Andreotti (27 maggio 1981, Pic. III/2).

Quanto, infine, alla qualificazione da assegnare all'operazione, se cioè questa fosse intesa come un prestito o come una erogazione a fondo perduto, e al conseguente quesito se da parte della democrazia cristiana siano state successivamente restituite le somme erogate dal gruppo Sindona, in mancanza di prove documentali la Commissione si è limitata a registrare le versioni che hanno offerto in merito alcuni protagonisti della vicenda.

L'onorevole Micheli, in particolare, ha sostenuto di avere restituito personalmente i due miliardi in contanti a Sindona, senza la presenza di altre persone, nella sede della democrazia cristiana in piazza del Gesù, all'incirca due o tre mesi dopo l'erogazione del prestito (26 marzo 1981, Bal. VIII/2). I fondi per la restituzione erano stati

«raccolti da amici, da estimatori e da operatori economici che in quel momento potevano finanziare la DC [...] Ho avuto praticamente degli aiuti e dei finanziamenti che ci sono venuti legittimamente da altre fonti» (Micheli, 26 marzo 1981, Assenza XI/3).

b) *Erogazioni mensili di somme all'avvocato Raffaello Scarpitti.*

In epoca precedente alla erogazione dei due miliardi di lire, della quale si è fino ad ora trattato, ebbe luogo, per un periodo di oltre un anno, una erogazione periodica a fondo perduto di 15 milioni mensili a favore di un conto intestato all'avvocato Scarpitti presso la filiale di Roma della Banca Privata Finanziaria. I fondi bonificati allo Scarpitti, che erano di pertinenza delle banche del gruppo, ammontano complessivamente, per il periodo ottobre 1972-dicembre 1973, a 220 milioni di lire (vedasi rapporto ispettivo della Banca d'Italia, relativo all'ispezione effettuata presso la Banca Unione dal 1° luglio all'11 ottobre 1974, pp. 62-65).

Le somme messe a disposizione dello Scarpitti venivano da questi immediatamente prelevate e quindi versate alla segreteria amministrativa della democrazia cristiana (Scarpitti, 7 maggio 1981, Mar. III/3 e 4; Micheli, 26 marzo 1981, Bal. II/3).

Il senatore Fanfani ha dichiarato, in proposito, che il suo primo incontro con Sindona verso la fine del 1973 avvenne su sollecitazione dell'onorevole Micheli, il quale lo invitò appunto a ringraziare Sindona per il versamento mensile di 15 milioni regolarmente effettuato a favore della democrazia cristiana. Fanfani ha soggiunto che, essendo - in tal modo - venuto a conoscenza di tale erogazione periodica da parte del gruppo Sindona, ebbe da allora a rinunciare alla indennità spettantegli quale segretario politico della democrazia cristiana (27 maggio 1981, Mec. II/2, 3 e 4).

Restano incerte le ragioni per le quali vennero sospese, ad un certo punto, tali elargizioni mensili.

c) *Operazioni di borsa e negoziazioni in commodities poste in essere dall'avvocato Raffaello Scarpitti fra il 1972 e il 1974.*

Questo punto delle indagini sul finanziamento ad uomini politici della democrazia cristiana è quello che presenta i maggiori margini di incertezza, nonostante l'impegno della Commissione nell'approfondirne i molteplici aspetti in tutte le possibili direzioni.

Va segnalato peraltro che il confronto fra Raffaello Scarpitti e Carlo Bordoni sembra aver offerto chiarimenti utili per la ricostruzione, se non degli addendi relativi agli utili tratti dai contratti a termine ed in genere dalle negoziazioni su titoli e materie prime, quanto meno degli strumenti operativi scelti per offrire agli uomini politici della democrazia cristiana una stabile fonte di finanziamento.

Come per altre operazioni già descritte, tramite operativo della segreteria amministrativa della democrazia cristiana fu l'avvocato Scarpitti, incaricato dall'onorevole Micheli della gestione delle operazioni finanziarie intese a reperire fondi per il partito (Micheli, 26 marzo 1981, Bal. II/3 e 4). L'avvocato Scarpitti era a tal fine intestatario di un gran numero di conti (molti dei quali specificamente destinati a tali operazioni) presso la Banca Privata Finanziaria, sedi di Roma e di Milano, la Banca Unione, la Banca Generale di Credito di Milano, la Edilcentro Sviluppo commissionaria di borsa Spa di Milano e la commissionaria Signorio di Milano. Lo stesso Scarpitti ha inoltre parlato, nel corso del suo interrogatorio reso al giudice istruttore del Tribunale di Milano il 18 marzo 1981, di conti presso una delle collegate estere della Edilcentro. L'avvocato Scarpitti ha dichiarato, in proposito, che tanto le operazioni su titoli di borsa quanto le negoziazioni in *commodities* da lui effettuate avvenivano esclusivamente per conto della democrazia cristiana:

« Io ho dichiarato sempre - e Bordoni lo sa, e l'avvocato Sindona lo sapeva, [...] e le stesse dichiarazioni dell'onorevole Micheli credo siano state esplicite - che questi conti sono stati fatti solo ed esclusivamente a vantaggio della democrazia cristiana » (11 giugno 1981, Bal. XXIX/5).

Ulteriori strumenti operativi sarebbero state, secondo Bordoni, le due società - Usiris e Polidar - delle quali si è avuto modo di discutere a proposito della erogazione dei due miliardi. Come s'è detto, l'onorevole Micheli ha negato recisamente d'aver posto in essere operazioni attraverso la Usiris, della quale era procuratore generale. Risulta comunque che la Usiris e la Polidar, titolari - a detta dell'avvocato Scarpitti - di conti presso la Finabank e (la sola Polidar) presso la Amincor Bank, erano state costituite da circa un anno e mezzo quando vennero erogati i due miliardi alla democrazia cristiana. Le due società erano state difatti iscritte nel registro delle imprese del Principato del Liechtenstein in data 23 ottobre 1972.

La genesi e lo sviluppo delle operazioni, sia di quelle concernenti titoli sia delle altre incentrate sulla negoziazione di materie prime, sono controversi in molti degli aspetti significativi.

Per quanto riguarda, in particolare, le operazioni su titoli poste in essere attraverso la commissionaria Signorio, il furto di documenti contabili denunciato da Armando Signorio ne ha pregiudicato non poco la ricostruzione, date le molte divergenze che caratterizzano le versioni rese sull'argomento dalle persone coinvolte nella vicenda.

Secondo Pietro Olivieri, già vicedirettore generale della Banca Unione e già direttore generale amministrativo della Gemoes (v. interrogatorio reso al giudice istruttore del Tribunale di Milano il 9 marzo 1981, 00224/Sind.) l'avvocato Scarpitti beneficiava, per conto della democrazia cristiana e per sé, degli utili tratti da compravendita di titoli in uno dei seguenti modi:

a) mediante attribuzione di titoli il cui prezzo era salito con notevole rapidità, ricavando utilità immediata dalla differenza di corso e senza esborsi precedenti, con vantaggi più facilmente realizzabili quando era possibile l'attribuzione sulla base di acquisti a prezzo differenziato;

b) mediante attribuzione di titoli, di cui si prevedeva il rialzo, con un utile differenziale riversato sui conti di riferimento e sempre senza esborso iniziale di fondi;

c) infine, mediante storni di operazioni, al fine di evitare perdite per acquisti precedenti.

In tutte e tre le ipotesi vi era una contabilizzazione delle operazioni, che dovevano apparire formalmente regolari, ma non un esborso di fondi. Tutto questo sarebbe avvenuto - sempre secondo Olivieri - sotto la guida di Carlo Bordoni, che avrebbe dato le direttive giorno per giorno al funzionario Mozzi, addetto al settore borsa della Banca Unione.

Dinanzi alla Commissione, Bordoni ha sostenuto che le operazioni poste in essere dall'avvocato Scarpitti presso la commissionaria Signorio

« potevano e dovevano produrre soltanto degli utili e non delle perdite », in quanto « non avevano nessuna relazione in ordine ai prezzi con i valori quotati sul mercato borsistico ».

Gli utili realizzati da Scarpitti « naturalmente si riflettevano ed avevano in contropartita contabile conti patrimoniali della Banca Unione » (11 giugno 1981, Pic. VII/1).

L'utile che dalle singole operazioni doveva derivare a Scarpitti era predeterminato da Sindona; sulla base di tale predeterminazione le operazioni in titoli venivano quindi programmate, « calibrate » in anticipo sulla loro esecuzione (11 giugno 1981, Sant. VIII/1 e Dini XIII/3). Se, poi, le operazioni avessero nondimeno fatto registrare una perdita, essa non doveva comunque essere sopportata - in base agli accordi - dallo Scarpitti: in questo senso tali operazioni erano « senza rischi » (11 giugno 1981, Mec. IX/4-6; Bal. X/4; Testini XI/3). Quando, in concreto, una perdita di 400 milioni di lire ebbe a verificarsi (a causa della flessione delle azioni della Società Generale Immobiliare originata dalle voci che correavano sul mercato in ordine a difficoltà insorte per la richiesta di aumento di capitale della Finambro), egli chiese a Sindona di ripianare la perdita medesima, ottenendo però un netto rifiuto, giacché in quel particolare momento, data la situazione di crisi, anche 400 milioni erano una cifra apprezzabile per la Banca Unione. Riportata tale risposta di Sindona a Signorio, questi gli aveva prospettato la soluzione di dividere la perdita a metà fra loro due: soluzione che egli aveva accettato, poiché altrimenti avrebbe potuto essere perseguito personalmente, come chi aveva dato istruzioni ufficiali alla commissionaria Signorio (11 giugno 1981, Mec. IX/5 e 6), e poiché, come amministratore delegato della Banca Unione, non poteva lasciare una pendenza che non avrebbe potuto giustificare addossandola alla contabilità riservata della banca (11 giugno 1981, Bal. X/5 e 6). Pertanto - ha concluso il teste - la perdita è stata alla fine assorbita

« da un conto "contrattazioni in titoli" che era gestito in parti uguali, al cinquanta per cento, dal Signorio e da me; erano nostre operazioni personali che facevamo nella sua commissionaria » (11 giugno 1981, Dini XIII/5).

In sede di confronto con l'avvocato Scarpitti, Signorio ha dichiarato che le operazioni destinate a produrre effetti a favore di Scarpitti venivano da lui effettuate dietro istruzioni del Bordoni - erano cioè « radiocomandate », come lo stesso Signorio ebbe a dichiarare al giudice istruttore di Milano il 20 marzo 1981 - ed ha altresì affermato che non gli venne rimborsata da alcuno la perdita connessa ad una operazione che aveva avuto esito sfavorevole:

« I soldi non li ho mai presi. Li ho chiesti una prima volta all'avvocato Scarpitti che mi ha detto: "parlane con Bordoni", e Bordoni ha detto: "vedrai che ci pensa il gruppo". Il gruppo, poi, è finito come è finito e non ci ha mai pensato nessuno » (3 giugno 1981, Lux. V/2).

A sua volta Scarpitti ha sostenuto, nelle sue ultime dichiarazioni, che il buon esito delle operazioni e l'asserita sicurezza di queste

dipendevano, in buona sostanza, dalla abilità di operatore del Bordoni che le poneva in essere (11 giugno 1981, Sant. XXI/2), non essendovi alcun previo accordo secondo cui egli non avrebbe dovuto sopportare le perdite (Sant. XXI/5 e 6); ha riconosciuto che su dette operazioni non veniva corrisposto il prescritto deposito di copertura, pari al 25 per cento del prezzo corrente dei titoli trattati (11 giugno 1981, Bal. XXIII/2); ed ha affermato, infine (11 giugno 1981, Testini XXIV/3) — modificando le sue precedenti versioni — che mai gli venne da Signorio contestata una perdita, richiedendogliene il saldo, cosicché della perdita stessa egli non poté avere notizia.

Sull'entità degli utili conseguiti dall'avvocato Scarpitti attraverso tali operazioni, in difetto della documentazione contabile della commissionaria Signorio, non è stato possibile pervenire a determinazioni certe. La Commissione ha anche chiesto per iscritto all'onorevole Micheli, quale segretario amministrativo della democrazia cristiana, se esistesse, presso la segreteria amministrativa, documentazione contabile relativa ad operazioni di borsa effettuate dall'avvocato Scarpitti attraverso la commissionaria Signorio (v. 00321/Sind.). L'onorevole Micheli ha però risposto negativamente (00362/Sind.). L'unico riscontro obiettivo è quindi rappresentato dalla copia di una ricevuta di un versamento di circa 487 milioni di lire, effettuato in data 6 luglio 1973 dalla commissionaria Signorio in favore dell'avvocato Scarpitti presso la sede di Milano della Banca Commerciale Italiana (v. 00384/Sind.). È da registrare, al riguardo, che Scarpitti ha parlato di utili complessivi per circa 800 milioni-un miliardo di lire, riportandosi alle sue dichiarazioni rese dinanzi al giudice istruttore (11 giugno 1981, Dini XXIV/6), nelle quali ultime peraltro si soggiungeva che una parte di tale importo era stata assorbita da perdite (v. interrogatorio del 18 marzo 1981).

Per quel che riguarda, poi, le operazioni in *commodities*, ossia le negoziazioni differenziali in materie prime, Bordoni ha dichiarato alla Commissione quanto segue:

« Sulle operazioni in *commodities* delle due società Usiris e Polidar posso dire qualche cosa soltanto per quanto riguarda quella parte di operatività svolta da queste due società del Liechtenstein presso la consociata estera della Società Generale Immobiliare, ossia la Edil-Nassau o Edilcentro Nassau. Ricordo che globalmente, dopo storni compensativi per annullare le perdite (la stessa tecnica dei titoli applicata anche alle *commodities*), emerse un utile oscillante intorno ai 190 mila dollari. Per quanto riguarda le attività sulla Amincor Bank, sempre in *commodities*, e presso la Finabank, non sono in grado di poter indicare alcuna cifra. Quanto e se queste due società hanno guadagnato qualche cosa di apprezzabile o meno, non sono in condizione di poterlo dire, perché mi era precluso nel modo più severo attingere informazioni dalle due banche » (11 giugno 1981, Mec. XI/8 e Bal. IX/1).

Sul punto, Scarpitti ha dichiarato di aver proceduto personalmente alla costituzione della Usiris e della Polidar, dietro suggeri-

mento di Sindona; aggiungendo che, peraltro, esse furono utilizzate quasi unicamente per l'operazione dei due miliardi:

« Non hanno fatto praticamente niente di particolare; una sola, la Polidar, rimase in piedi per una serie di operazioni delle quali era a conoscenza l'onorevole Micheli, perché abbiamo compiuto delle operazioni in *commodities* » (7 maggio 1981, Mar. III/5).

Tali operazioni — ha continuato il teste — non avevano nulla di irregolare e

« sono state due o tre al massimo, per un beneficio dell'ordine di un centinaio di milioni » (7 maggio 1981, Fabi IV/3 e 4).

L'onorevole Micheli, infine, ha affermato che l'effettuazione di operazioni in *commodities* gli venne suggerita da Scarpitti; a tal fine — ha aggiunto —

« io firmai una procura da parte della società Usiris, la quale società avrebbe dovuto facilitare, secondo i suggerimenti che a sua volta aveva ricevuto l'avvocato Scarpitti, l'afflusso al partito di denaro frutto di operazioni in *commodities*. È certo però che nessuna operazione è stata mai effettuata a mia firma da questa società, tanto che nel tempo ne avevo dimenticato persino l'esistenza. L'avvocato Scarpitti mi aveva anche parlato in tale circostanza di un'altra società, Polidar, che doveva sempre servire come veicolo per le operazioni anzidette, sempre sotto l'aspetto della perfetta regolarità e liceità delle operazioni, alcune delle quali andate a buon fine. Naturalmente furono consigliate operazioni possibilmente sicure, che si risolvessero con utili... che poi si sono risolte con utili di qualche centinaio di milioni. Debbo smentire, comunque, quanto è stato asserito da certa stampa, che le operazioni in perdita sarebbero state addebitate alle banche di Sindona; è invece vero che per alcuni conti che furono chiusi in perdita sono state intentate azioni legali nei confronti dell'avvocato Scarpitti che era l'intestatario delle operazioni; tali azioni legali furono definite col pagamento delle relative somme » (26 marzo 1981, Bal. II/4 e 5).

Il senatore Fanfani, a sua volta, ha dichiarato che nel corso del suo primo colloquio con Sindona — del quale s'è fatto cenno a proposito della elargizione mensile di 15 milioni di lire a favore della democrazia cristiana — il suo interlocutore ebbe a prospettargli l'opportunità che i partiti provvedessero a finanziarsi attraverso proprie società. Successivamente, l'onorevole Micheli gli disse che il partito aveva già costituito in precedenza due di queste società: della cui attività, peraltro, egli non fu mai posto al corrente, rientrando questa nella esclusiva competenza del segretario amministrativo, che porta difatti la intera responsabilità, ai sensi della legge sul finanziamento pubblico dei partiti, della gestione economica (27 maggio 1981, Mec. II/4-6).

Dai documenti acquisiti dalla Commissione risulta che il conto in dollari statunitensi della Polidar presso la Banca Unione, alimen-

tato in data 11 luglio 1973 con un versamento di 70.000 dollari effettuato tramite la Finabank, ebbe a registrare — a parte minori movimenti ed accrediti di interessi — un versamento di circa 57.000 dollari, costituenti profitti di operazioni in *commodities*, con valuta in data 7 giugno 1974. L'importo era stato rimesso dalla Edilcentro International-Nassau con riferimento al conto della Polidar presso la stessa Edil-Nassau. Successivamente, con valuta in data 26 giugno 1974, il saldo attivo del conto della Polidar presso la Banca Unione, pari a circa 132.000 dollari, veniva pressoché interamente trasferito su un conto della stessa Polidar presso la Finabank (v. 00148/Sind.).

d) *Finanziamento IRADES.*

Nell'esame del finanziamento del « gruppo Sindona » all'IRADES (Istituto ricerche applicate documentazione e studi) la Commissione ha utilizzato i dati documentali, allegati al processo penale n. 6412/74 R.G. PM Milano (00064/Sind.), che possono considerarsi da tempo pacifici.

Risulta da questi documenti che l'onorevole Flaminio Piccoli, con lettera 6 agosto 1973 indirizzata alla Banca Privata Finanziaria e con riferimento « alle conversazioni intercorse », fece richiesta di una apertura di credito in conto corrente « fino alla concorrenza di 20 milioni di lire », in nome e per conto dell'IRADES, associazione costituita a Roma il 18 maggio precedente (presidente lo stesso onorevole Piccoli, vicepresidente il vescovo Ettore Cunial). Nella stessa lettera Piccoli precisava che sul conto corrente avrebbero dovuto operare, oltre a lui stesso, il dottor Vincenzo Cazzaniga ed il dottor Emanuele Levi, a firma congiunta o a firma disgiunta.

L'affidamento per scoperti di conto corrente, autorizzato per 20 milioni il 31 agosto 1973 (tasso 10 per cento, oltre 1,8 per cento), venne elevato a 30 milioni il 1° ottobre successivo su istruzioni di Pier Sandro Magnoni (nota 1° ottobre 1973 della Banca Privata Finanziaria), ed infine portato a 40 milioni di lire in quello stesso autunno.

Pier Sandro Magnoni ha reiteratamente affermato, prima davanti ai giudici (interrogatorio del 2 luglio 1980) e poi davanti alla Commissione (audizione dell'8 aprile 1981, Iocca XXIII/2 e 3), di aver prestato garanzia personale a favore dell'IRADES, cui era seguito il pagamento del debito con mezzi forniti dal gruppo.

In realtà risulta (rapporto della Guardia di finanza in data 15 febbraio 1981: v. 00200/Sind.) che il debito IRADES è stato estinto mediante rimessa ai commissari liquidatori della Banca Privata Italiana dell'assegno Comit n. 070010160 di lire 57.194.525, in data 11 febbraio 1976.

Nel citato rapporto della Guardia di finanza si sottolinea che Pier Sandro Magnoni, all'atto della concessione del finanziamento, costituì in pegno a favore della Banca Privata Finanziaria il libretto a risparmio al portatore n. 4080 (Tides), acceso presso la Banca Privata Finanziaria in data 3 novembre 1973 con il versamento di lire 30.000.000, poi elevato a 40.000.000 in coincidenza con l'aumento

del fido. La garanzia ebbe carattere riservato ed il libretto Tides, all'atto dell'apertura della liquidazione, venne acquisito alla procedura ed infine, non essendo stato reclamato da alcuno, estinto (28 marzo 1979) mediante giro del saldo di lire 40.360.395 al conto « sopravvivenze attive ».

e) *Altre operazioni di finanziamento a favore della democrazia cristiana.*

Carlo Bordoni ha asserito che — oltre ai due miliardi di lire dei quali s'è parlato a suo tempo — in vista della campagna referendaria il gruppo Sindona erogò altresì, tra la fine di marzo ed i primi di aprile del 1974, un finanziamento di un certo numero di miliardi (undici) a favore della democrazia cristiana. Bordoni ha asserito di aver appreso tali notizie da Sindona e da Magnoni e di aver altresì tratto la constatazione della loro esattezza dal fatto che l'avvocato Scarpitti andò in un momento successivo a chiedergli per sé la cifra di un miliardo, quale commissione, pari a circa il 10 per cento, a lui spettante per detto finanziamento a favore della democrazia cristiana (1° aprile 1981, III/7-16).

Tali asserzioni di Bordoni, non confortate da riscontri obiettivi, sono state recisamente smentite dinanzi alla Commissione, tanto da Scarpitti, quanto da Magnoni (8 aprile 1981, Dini XV/4). Lo stesso Magnoni ha pure negato — al pari di quanto ha fatto Sindona dinanzi ai giudici — presunti versamenti, anche questi asseriti da Bordoni, a favore della Rosalyn Shipping e di un conto denominato « Sidc », denominazioni che avrebbero nascosto (secondo Bordoni) interessi di uomini politici della democrazia cristiana.

Di un altro episodio ha riferito alla Commissione il dottor Macchiarella, il quale ha parlato di un presunto finanziamento ad una fondazione istituita per onorare la memoria del cardinale Spellmann, affermando che, in ragione dei suoi rapporti di cordialità con l'onorevole Andreotti, egli venne officiato di consegnare, perché fosse devoluta alla indicata fondazione, una somma aggirantesi sui 150-200 milioni di lire, che gli fu detto provenire dal patrimonio personale di Sindona, al dottor Umberto Del Ciglio, funzionario del centro studi Lazio (19 marzo 1981 pom., Fradd. I/3-5).

L'onorevole Andreotti ha precisato, al riguardo, che la fondazione non venne in effetti costituita e che vi fu solo un comitato promotore, al quale egli stesso dette dei contributi; che non gli risulta essere stato versato il contributo di cui ha parlato il dottor Macchiarella e che, comunque, quand'anche tale contributo fosse stato in realtà dato al comitato promotore della fondazione, certo non potrebbe considerarsi di carattere politico e, tanto meno, in alcun modo riferibile alla sua persona (11 novembre 1981, Zorzi VI/2-4).

f) *Finanziamenti ad altri uomini e partiti politici.*

Per quanto riguarda presunti finanziamenti concessi dal gruppo Sindona ad uomini politici non democristiani ed a partiti diversi

dalla democrazia cristiana, la Commissione ha sviluppato indagini su quanto è stato asserito da Carlo Bordoni in merito ad un conto presso la Banca Unione denominato « Sico ». Bordoni, in particolare, ha sostenuto (1° aprile 1981, VIII/10 e segg.) di aver appreso da Carlo A. Marca, direttore generale della Amincor Bank, che tale conto — alimentato, al pari di altri, da fondi trasferiti dalla Banca Unione alla Amincor Bank attraverso il marchingegego dei contratti fiduciari — era il risultato di « una relazione stabilita da Sindona e De Luca con il partito comunista italiano ». Sempre a detta di Bordoni, in un momento successivo Marca ebbe a telefonargli, dandogli che il dottor Ugo De Luca, già direttore generale della Banca Unione, intendeva prelevare da tale conto la somma di 90 milioni di lire. Bordoni, in un primo tempo, avrebbe dato a Marca istruzioni di non pagare; senonché vi sarebbe stato un deciso intervento personale di Sindona, che il teste ha definito così sproporzionato da dargli indiretta conferma della esattezza delle asserzioni di Marca circa la pertinenza del conto. Bordoni ha aggiunto, ancora, che una precedente conversazione con De Luca gli aveva già ispirato il convincimento che questi fosse in qualche modo legato al PCI e che, infine, si diceva che da tramite tra il PCI e De Luca fungesse il dottor Mario Nardone, già questore di Como, da lui conosciuto come amico di De Luca.

Tali asserzioni di Bordoni hanno trovato recisa smentita da parte di tutte le persone chiamate in causa, nonché da parte di ex funzionari delle banche sindoniane. In particolare, Nardone ha escluso nella maniera più assoluta anche di conoscere De Luca (15 aprile 1981, Mec. II/5); Silvano Pontello ha escluso di aver mai sentito che il conto « Sico » facesse capo al PCI (19 marzo 1981, Fradd. V/3); Pietro Olivieri, infine, ha negato che De Luca gli avesse mai parlato di un conto denominato « Sico » (25 marzo 1981 pom., Assenza VII/1), escludendo altresì di aver fatto da tramite in rapporti concernenti il partito comunista italiano.

La Commissione ha inoltre acquisito elementi istruttori in ordine ad un contributo oblativo, chiesto dall'onorevole Preti, all'epoca Ministro dei trasporti, e concesso da Michele Sindona tra la fine del 1973 e l'inizio del 1974, a favore del centro internazionale di ricerche « Pio Manzù », presieduto dallo stesso onorevole Preti (v. lettere dell'onorevole Preti a Sindona del 26 novembre 1973 e del 10 gennaio 1974, rispettivamente di richiesta del contributo e di ringraziamento per la sua concessione: 00200/Sind.).

7. — GLI INTERESSI « EXTRA » E LE ELARGIZIONI A PERSONE DIVERSE DAI DEPOSITANTI COLLEGATE AI DEPOSITI PUBBLICI PRESSO LE BANCHE SINDONIANE.

La Commissione, sin dalle prime acquisizioni documentali concernenti le ispezioni della Banca d'Italia, ha avuto modo di verificare che dagli anni 1970-1971 le banche sindoniane avevano introdotto in larga misura la pratica degli interessi « extra », corrisposti con fondi della contabilità riservata.

Le ispezioni conclusesi in data 7 febbraio 1972 per la Banca Unione e 17 aprile 1972 per la Banca Privata Finanziaria segnalavano la politica di alti tassi come strumento per accrescere la liquidità delle due banche, affette, da tempo, da una eccessiva immobilizzazione, con riflessi sulle stesse possibilità operative nel normale mercato del credito.

Si può anzi affermare che la pratica degli interessi « extra » preesisteva all'ingresso di Sindona nel gruppo di comando della Banca Unione e della Banca Privata Finanziaria.

È certo però che dopo il 1971, come hanno evidenziato le ispezioni disposte a norma dell'articolo 31 della legge bancaria, ha avuto nuovo impulso la politica degli alti tassi passivi perseguita dalla direzione delle due banche per riequilibrare, attraverso l'incremento dei depositi, una situazione definita globalmente insoddisfacente. Proprio questo profilo è messo in rilievo dalla relazione degli ispettori che, a proposito della Banca Unione, menziona la politica degli alti tassi passivi come mezzo adottato, insieme a soluzioni esterne all'azienda di credito, per migliorare l'eccessivo rapporto fra impieghi e depositi (corrispondente al 94,04 per cento per la Banca Unione nel 1970) e per modificare l'incidenza negativa dipendente dall'esistenza di partite cosiddette « incagliate » (3.700 milioni per la Banca Unione nell'esercizio 1970). Circostanza che aveva in parte trasformato la Banca Unione, da cui dipendevano, con legami giuridici di vario genere, circa 30 società immobiliari, in una finanziaria immobiliare.

Per evidenti ragioni, non esclusa l'esistenza di un cartello bancario relativo ai tassi passivi di interesse, che le banche sindoniane non potevano ignorare, così come non volevano privarsi di operare sul mercato a tassi notevolmente differenziati, questa scelta operativa provocava il frazionamento dell'interesse: che veniva così in parte ufficializzato ad ogni effetto, compreso quello legato alla regolare contabilizzazione, ed in parte mantenuto invece al livello di « extra », con separata contabilizzazione.

Tale scelta si è rivelata fruttuosa per un certo tempo, almeno sul piano dell'accrescimento della liquidità, se non su quello del rispetto delle regole giuridiche relative ai documenti contabili di periodo. Essa, però, non poteva non determinare un incremento di quella che è stata definita da più parti, compresi gli ispettori della Banca d'Italia ed i funzionari delle due banche, come contabilità grigia.

Allorché nel 1971 ed all'inizio del 1972 questa scelta dell'aumento dei tassi, nonostante gli sforzi fatti per una migliore introduzione nel mercato del risparmio, mostrò i propri limiti e si rivelò impraticabile per lunghi periodi; ed allorché l'andamento asfittico della raccolta del denaro coincise con le accresciute necessità del gruppo, in relazione al cedimento di soluzioni esterne alle due aziende di credito ed all'andamento delle operazioni speculative in borsa e delle manovre sui cambi, si impose all'attenzione una diversa possibilità.

Sia stata o no una diretta iniziativa di Carlo Bordini, al quale peraltro hanno certamente fatto capo il gruppo degli intermediari (Jannuzzi ed i fratelli Ruggiero), sembra acquisito che le due banche abbiano divisato di attirare depositi pubblici non con il riconosci-

mento di interessi eccedenti il cartello bancario o non solo con questo incentivo, ma mediante l'attribuzione di vantaggi economici a persone, che, per collocazione politica o per altra ragione, fossero in condizioni di influire sulle determinazioni degli organi statutari preposti alla scelta degli istituti di credito destinati a raccogliere le disponibilità liquide di enti o società della nostra area dell'economia pubblica.

Tale scelta operativa era tutt'altro che nuova per il mercato italiano. Essa fu però perseguita dalle banche sindoniane con spregiudicata determinazione e traendo profitto da quello che rappresentava un elemento di « disordine » sul piano della conformità alle disposizioni di legge ed a quelle della corretta amministrazione dell'azienda bancaria: la coesistenza di più contabilità. Si trattava, in particolare, della tenuta di dati a diversi livelli, con la funzione di modificare gli utili di gestione attraverso l'annullamento dei conti dei documenti relativi all'esercizio (cosiddetta contabilità grigia), ovvero addirittura della manovra dei fondi provenienti da conti-libretto intestati a nomi di fantasia, utilizzati in modo autonomo rispetto alle due altre contabilità (cosiddetta contabilità nera).

Emerge da ciò in tutta la sua gravità la sistematica violazione delle disposizioni di legge che impongono la veridicità delle scritture contabili, obbligatorie e no (articoli 2423, 2424 e 2425 del codice civile), e correlativamente l'oggettiva efficienza causale esercitata dalla protratta inerzia degli organi preposti al controllo delle due aziende di credito.

Sembra infatti difficile negare che la condotta di questi ultimi, di fronte all'emergere di più contabilità delle aziende di credito e della utilizzazione ai fini modificativi dei risultati di periodo dei fondi di libretti al portatore, abbia notevolmente agevolato la consumazione e la diffusione sistematica dell'illecito ed abbia reso successivamente più ardua la ricostruzione delle singole operazioni.

Non si intende, in particolare, come e perché sia stata sottovalutata per diversi anni l'importanza e l'idoneità inquinante delle contabilità riservate ed in special modo della cosiddetta contabilità nera, realizzata utilizzando il pericoloso strumento di conti-libretto, intestati a nomi di fantasia e manovrati dai funzionari talvolta al di fuori della stessa conoscenza diretta del consiglio di amministrazione. Conti-libretto manovrati al di fuori dei normali canali bancari, privi di riscontri — non potendosi ritenere tali i fogli di memoria pure ricordati in sede ispettiva — e destinati ad essere estinti nell'arco di uno o due anni con contestuale distruzione degli scritti afferenti le operazioni.

Questa notazione permette di mettere in luce un ulteriore aspetto del problema, e cioè l'utilizzazione dei « fondi neri », incrementati da mezzi finanziari in parte estranei alla gestione delle due aziende di credito, che hanno rappresentato l'elemento di raccordo fra le scelte del gruppo di comando e la gestione dell'attività bancaria. Su questo punto non pare possano sussistere seri dubbi, stante l'univocità delle risultanze documentali provenienti dalle relazioni dei commissari liquidatori e dalle inchieste penali.

Meno facile, all'attuale livello delle acquisizioni documentali, appare l'indagine circa la provenienza e — quel che più conta ai fini della legge istitutiva della Commissione — circa l'accertamento dei vantaggi attribuiti a persone diverse dai depositanti con lo scopo specifico di accrescere l'entità dei depositi pubblici. Alcune acquisizioni offrono peraltro un quadro sufficientemente attendibile di alcune importanti operazioni che, pur non coprendo l'intera area di indagine, permettono di trarre valutazioni di carattere generale sul comportamento di uomini e gruppi politici in varia forma coinvolti nella vicenda Sindona.

Può essere utile prendere le mosse, per avere un riferimento sia pure generico ai dati quantitativi globali, dalle indagini che il Nucleo regionale di polizia tributaria della Guardia di finanza di Milano ha svolto su richiesta del magistrato penale, indagini i cui esiti sono contenuti nel rapporto del 5 febbraio 1981 (vedi protocollo n. 00200/Sind). In tale rapporto, che si collega alla precedente relazione dell'8 gennaio 1980 della stessa Guardia di finanza, viene precisato che l'esame documentale delle posizioni concernenti pagamenti di interessi « extra » aveva fatto emergere un certo numero di situazioni nelle quali i depositi di enti e società, compresi nell'area pubblica, non solo avevano generato interessi « extra » accreditati ai depositanti, ma erano collegati alla attribuzione di vantaggi economici a persone diverse dai depositanti.

1) Appare opportuno, seguendo l'ordine del rapporto citato, esaminare per prima la posizione dell'I.N.P.D.A.I. (Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali), che merita attenzione anche sotto un profilo generale, in quanto non solo fa emergere in modo emblematico il *modus procedendi* seguito nelle attribuzioni dei vantaggi economici, ma mette anche in luce la presenza di alcune persone che si ritroveranno in molte vicende simili.

L'I.N.P.D.A.I., nel periodo considerato (1972-1974), aveva aperto due conti presso le banche sindoniane: uno presso la Banca Unione di Milano ed un secondo presso la Banca Privata Finanziaria, filiale di Roma. Sul primo conto, che sarà estinto il 26 aprile 1974, venne effettuato un solo versamento di lire 500.000.000, con valuta 20 marzo 1973, al quale non seguì alcun movimento. Gli interessi relativi all'anno 1973, pari a lire 10.120.931, nelle quali sono comprese lire 2.445.000 di interessi « extra » rapportati all'entità del deposito, vennero regolarmente portati ad incremento del capitale. Così accadde anche per gli interessi accreditati al 30 settembre 1974 e relativi all'anno successivo (lire 26.753.956), che vennero regolarmente portati ad incremento del capitale. L'anomalia consiste nelle registrazioni, avendo la banca fatto apparire l'accredito come versamento per contanti del cliente, pur trattandosi di fondi che provenivano dalla stessa azienda di credito, talvolta prelevati dalla contabilità riservata. Ciò si può desumere dalla utilizzazione del libretto n. 29920/52 (della contabilità riservata della Banca Unione), da cui venne prelevato anche l'importo destinato a persone diverse dall'ente depositante, mediante emissione dell'assegno n. 2438047 a firma « Fisa » probabilmente apposta da Isacchi Francesco, dirigente della Banca Unione. Traspare difatti, attraverso la destinazione di tale assegno, il colle-

gamento fra tale conto e quello recante il n. 30476/61, intestato a Edoardo Ruggiero ed alla sorella Maria Luisa Grassi Orsini, cioè al gruppo indicato da diverse parti, e prima di tutte da Carlo Bordoni, come normale tramite per l'acquisizione dei depositi da parte di enti pubblici. Attraverso la scheda di detto conto emerge infatti che, oltre agli interessi ufficiali ed « extra » attribuiti al depositante e portati ad incremento del capitale, la Banca Unione specificò sotto la voce « avv. Ruggiero 003476/61 retrocessioni per competenze » anche l'accredito di lire 2.445.205 con riferimento ai conti n. 31829.49 (I.N.P.D.A.I.) e n. 32186.87 (I.N.A.), accredito che sembra appunto rappresentare la quota di interessi « extra » (attribuiti a persone diverse dal depositante) commisurati all'entità ed alla durata del deposito (1,75 per cento di lire 500 milioni per 102 giorni: da valuta 20 settembre a valuta 31 dicembre 1973).

La circostanza è stata del resto ampiamente ammessa dal Ruggiero nell'audizione del 1° ottobre 1981 (XVII/3 Tac.; XXXI/8 Sant.).

Il conto aperto dallo stesso I.N.P.D.A.I. presso la Banca Privata Finanziaria presenta numerosi accrediti ed addebiti. In relazione ad esso, oltre alla quota di interessi « extra » accreditati all'istituto depositante (lire 5.350.120), figurano altresì attribuiti vantaggi economici a terzi, dal momento che, sempre con riferimento a detto conto, risultano liquidate altre somme in contanti non confluite sul conto del depositante. Si tratta, in particolare, della somma di lire 3.750.000, che risulta essere stata prelevata l'11 ottobre 1973 da parte di Tacconi Franco, vice direttore della filiale di Roma, utilizzando fondi provenienti dal libretto « Zeus » (uno dei libretti della contabilità riservata della Banca Privata Finanziaria).

Per concludere, dall'esame delle risultanze dei depositi I.N.P.D.A.I., emergono in modo chiaro quelle che possono considerarsi caratteristiche comuni a gran parte delle acquisizioni documentali relative ad enti e società pubbliche che hanno effettuato dei depositi presso le banche sindoniane:

a) la singolarità del fatto che enti e società, gestori di denaro pubblico, abbiano depositato in conto somme rilevanti senza operare talvolta movimenti per lunghi periodi;

b) la diffusa pratica degli interessi « extra », in una duplice forma: corresponsione per una frazione allo stesso ente attraverso artifici contabili e pagamento per altra frazione a terzi;

c) il coinvolgimento personale dei funzionari delle banche sindoniane nell'anomalia. Pratica che, coinvolgendo più soggetti a vari livelli, ha determinato evidenti conseguenze nella diffusione della illegalità all'interno della organizzazione delle aziende di credito;

d) la utilizzazione di conti della contabilità riservata, con funzione strumentale per l'attribuzione di vantaggi economici a soggetti diversi dai depositanti;

e) l'emergere del nome di Edoardo Ruggiero, intestatario insieme con la sorella Maria Luisa Grassi Orsini del conto corrente n. 0030476/61, nonché di quello di Umberto Ortolani, che compare nel modulo di apertura del conto dell'I.N.P.D.A.I. presso la Banca Privata Finanziaria;

f) l'incidenza causale, per il perdurare sistematico di comportamenti anomali da parte delle banche sindoniane, che hanno avuto la insufficiente presenza degli organi ispettivi della Banca d'Italia e la tolleranza, che è difficile non definire eccessiva, manifestata dagli organi, ai quali erano demandati dalla legge bancaria interventi sanzionatori, di fronte all'emergere di una pluralità di contabilità riservate, con le connotazioni sopra indicate.

2) L'I.N.A. (Istituto nazionale delle assicurazioni) aveva aperto due conti presso le banche di Michele Sindona: uno presso la Banca Unione con valuta 25 ottobre 1972 di due miliardi di lire, e l'altro presso la filiale di Roma della Banca Privata Finanziaria con valuta 11 ottobre 1973 di quattro miliardi di lire. Gli interessi sul conto acceso presso la Banca Unione raggiunsero la somma di lire 30.745.780 nel 1973, di cui lire 10.554.000 per interessi « extra » con valuta 2 gennaio 1974, con la causale, sul conto, di « versamento per contanti » e, nelle registrazioni della banca, di « lista extra da accreditare al 31 dicembre 1973 ». La valuta per interessi relativamente al periodo 2 gennaio-24 aprile 1974 figura registrata con l'importo di lire 2.378.477. Il conto non risulta mai movimentato per l'intero periodo e figura estinto il 24 aprile quando, su ordine del cliente del 19 aprile, la Banca Unione ne trasferì il saldo sul conto acceso presso la filiale romana della Banca Privata Finanziaria.

Gli interessi riconosciuti all'I.N.A. dalla Banca Privata Finanziaria di Roma e regolarmente accreditati in conto raggiunsero con valuta 31 dicembre 1973 l'importo di lire 92.007.273, di cui lire 42.571.917 accreditati in conto con la causale 78, corrispondente alla voce « versamento », usata per coprire gli interessi « extra ». A tale causale fa riscontro, nel tabulato della contabilità riservata della banca, l'importo incluso nella « lista competenze clienti liberi al 31 dicembre 1973 ». Per il 1974 non figurano interessi « extra », preferendo la Banca Privata Finanziaria, al pari della Banca Unione, per il periodo al quale si è fatto sopra cenno, ufficializzare l'intero tasso accordato alla clientela.

Giova ricordare a tale proposito che Edoardo Ruggiero, interrogato dalla Commissione (1° ottobre 1981, XVII/3 Tac.; XXII/3 Zorzi), ha confermato la versione offerta agli inquirenti circa la sua partecipazione all'opera di « promozione » svolta per acquisire il deposito e circa l'entità delle somme attribuite. Il Ruggiero, in particolare, ha ricordato che Carlo Bordoni gli aveva promesso una percentuale del 2 per cento per i depositi fino a 500 milioni, dello 0,25 o 0,30 per quelli superiori al miliardo di lire ed infine dell'1 per cento per quelli intermedi. In realtà, quella che Edoardo Ruggiero ha definito come « provvigione » ha finito per essere corrisposta in modo forfettario, nell'ambito di una resa di conti che ha compreso molteplici operazioni (1° ottobre 1981, XXII/3 Zorzi; XXIII/4 Iocca).

3) La Mec-Fin (Meccanica finanziaria) società controllata completamente dalla Finmeccanica del gruppo I.R.I., aveva acceso un conto presso la Banca Unione in data 2 maggio 1973, con l'addebito di lire 2 miliardi, a seguito della concessione di una linea di cre-

dito rimborsabile a vista. Il conto in questione ha presentato pochi ma consistenti movimenti ed ha raggiunto il tetto massimo di saldo creditore di oltre 15 miliardi in data 5 febbraio 1978. Su questo conto sono stati pagati i seguenti interessi ufficiali: per il 1973, lire 176.137.828; e per il 1974, lire 311.312.509 (al netto della ritenuta erariale di lire 54.955.149). Sembra, però, che siano stati pagati anche interessi « extra » per lire 56.043.919, con la forma messa in evidenza dalla relazione dell'ispettore Desario della Banca d'Italia, redatta a conclusione dell'ispezione 1° luglio-11 ottobre 1974, e successivamente descritta nel citato rapporto della Guardia di finanza del 5 febbraio 1981. L'operazione può essere così sinteticamente ricostruita. In concomitanza con l'esborso delle somme attribuite a titolo di interessi « extra », vennero richiesti assegni circolari non trasferibili per complessive 56.040.000 ed emessi 12 titoli tratti sull'Istituto Bancario Italiano, all'ordine dello stesso richiedente Franco Levi. Tutti gli assegni furono poi incassati presso la Banca Commerciale Italiana, con la girata « per conoscenza e garanzia » di persona non identificata. L'importo relativo all'erogazione da parte della banca non risulta suffragato da quietanze di persone abilitate a spendere il nome della Mec-Fin e non sono stati acquisiti elementi per affermare che l'importo sia stato riservato ad incremento del capitale del conto dell'ente depositante.

Con riferimento al contesto di fatti relativi al pagamento di questi interessi « extra », si è sviluppata una inchiesta penale ed è stata successivamente promossa azione penale nei confronti di Maiolino Vito, Bordoni Carlo ed altri per il delitto di falsità materiale in assegni circolari ed altri reati (n. 11226/75A R.G. P.M. Roma e 1257/75A G.I. di Roma). A conclusione dell'istruzione formale solo Maiolino e Bordoni sono stati rinviati a giudizio davanti al tribunale di Roma per rispondere del reato di falso, consistente nell'aver fatto firmare « materialmente da altri » numerosi assegni circolari sui quali apponevano la firma di girata di Franco Levi, persona inesistente, facendone poi uso in Roma (ordinanza di rinvio a giudizio del giudice istruttore in data 20 luglio 1976). Per gli altri coimputati di reati connessi è stato dichiarato non doversi procedere con la formula « per non aver commesso il fatto » o « perché il fatto non costituisce reato ». Nel provvedimento che ha concluso l'istruttoria si afferma che sono stati acquisiti sufficienti elementi di colpevolezza, in ordine al fatto che Maiolino Vito, all'epoca direttore amministrativo della Mec-Fin, ebbe a negoziare con un funzionario della Banca Unione la maggiorazione del tasso di interesse. Lo stesso Maiolino ebbe poi a ricevere in via riservata, come da sua ammissione, assegni circolari intestati al nome fittizio di Franco Levi, per l'importo corrispondente agli interessi « extra » concordati. Gli assegni vennero poi versati sul conto corrente acceso presso l'agenzia n. 10 della Comit di Roma, conto intestato allo stesso Maiolino, a Pappalardo Vito e ad Antonio Franco, rispettivamente addetto al personale e direttore amministrativo della Mec-Fin.

Presenta qualche interesse, ai fini della ricostruzione dell'operazione specifica ed insieme del sistema adottato in generale per

il pagamento degli interessi « extra », ricordare quanto ha riferito al magistrato penale Isacchi Francesco, a proposito dei mezzi economici da cui venivano tratti gli interessi « extra » da attribuire a persone diverse dai depositanti ed a proposito della prassi seguita in tali casi. L'Isacchi, che all'epoca era il responsabile amministrativo della contabilità della Banca Unione, ha sostenuto che i mezzi per corrispondere gli interessi « extra » venivano attinti da un libretto di risparmio al portatore, che figurava nella contabilità ufficiale come denaro depositato. In occasione dei pagamenti degli interessi « extra » figurava nella contabilità riservata uno scarico su detto libretto, senza indicazione del beneficiario. Il teste ha altresì precisato che, per disposizioni interne, l'utilizzazione del libretto era subordinata alla presentazione di documenti a firma congiunta di almeno due dirigenti dell'azienda, ai quali era stato attribuito il mandato gestorio (Isacchi, Bordoni, Martinez, Olivieri). Era peraltro Carlo Bordoni che, sempre a detta dell'Isacchi, dava disposizioni per l'emissione degli assegni circolari per il pagamento degli interessi « extra ».

Il processo penale, da cui sono stati tratti i dati sopra riferiti, figura trasmesso alla cancelleria del tribunale di Roma il 26 luglio 1976 e successivamente assegnato alla quinta sezione penale del tribunale. Il procuratore generale presso la corte di appello di Roma, con lettera del 2 dicembre 1981, ha comunicato alla Commissione che il processo si trova ancora giacente presso la quinta sezione del tribunale, in attesa di fissazione del dibattimento di primo grado. Sembra lecito supporre che, a seguito dei provvedimenti di clemenza intervenuti *medio tempore*, tutta la vicenda finisca per concludersi con una pronuncia di proscioglimento tale da travolgere anche le imputazioni residue.

Dalla documentazione acquisita dalla Commissione non risulta che attraverso la Banca Privata Finanziaria siano stati pagati interessi « extra » sui depositi della Mec-Fin.

4) Il CREDIOP (Consorzio di credito per le opere pubbliche), ente di diritto pubblico, aveva aperto presso la filiale di Roma della Banca Privata Finanziaria due conti contrassegnati con i numeri « 83.0-conto B » e « 82.0 », il primo dei quali evidenzia pochissimi movimenti e figura estinto il 3 agosto 1972, quando il saldo di lire 47.335.620 venne trasferito sul secondo conto. Gli interessi liquidati ed accreditati sul primo conto ammontano a lire 20.250.426 per quelli « ufficiali » e a lire 27.085.194 per quelli « extra ». Nel rapporto, più volte citato, del 5 febbraio 1981 si assume, facendo riferimento alla documentazione bancaria, che, a valere sui depositi del conto n. 83.0-conto B, furono liquidati ulteriori interessi « extra », che confluirono nel libretto al portatore « Orlando » (n. 7080447 presso la Banca Privata Finanziaria, filiale di Roma), acceso il 5 agosto 1966 ed estinto il 31 gennaio 1973, la cui appartenenza al dottor Umberto Ortolani sembra accertata con sufficiente grado di attendibilità. Le schede relative a quest'ultimo conto presentano, come si è sopra ricordato a proposito delle risultanze relative alla posizione del Ruggiero, un interesse che travalica il caso specifico.

Al pari della posizione del Ruggiero, le risultanze del conto « Orlando » appaiono estremamente utili ai fini di far emergere le connessioni fra depositi pubblici ed attribuzioni economiche a persone considerate dalle banche sindoniane tramite necessario per l'introduzione in un determinato mercato.

L'altro conto, contrassegnato con il n. 82.0, figura aperto l'11 novembre 1968, mediante l'accredito di un miliardo. Anche tale conto presenta pochi movimenti ed all'atto della messa in liquidazione della Banca Privata Italiana (27 settembre 1974) aveva un saldo creditore che raggiungeva l'importo complessivo di lire 9.011.621.327, con valuta 30 settembre 1974. In relazione a tale conto vennero corrisposti all'ente depositante interessi ufficiali ed « extra ». Ma quel che più interessa sottolineare è che sulle schede del conto « Orlando » risulta riportato l'accredito di lire 2.500.000 al dottor Umberto Ortolani, a titolo di ulteriore « extra » sui depositi CREDIOP.

La Commissione ritiene doveroso segnalare, in proposito, che il 16 aprile 1981 (v. prot. n. 00272/Sind.) gli organi amministrativi del CREDIOP hanno ad essa trasmesso un memoriale, con il quale l'ente ha voluto portare a conoscenza alcuni dati relativi alla gestione dei depositi negli anni dal 1968 al 1974. Con riferimento al conto n. 82.0, in particolare, sono stati comunicati i saldi annuali e l'entità degli interessi corrisposti. Lo stesso memoriale riporta anche i medesimi dati per quanto riguarda i depositi dell'ICIPU (Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità), oggi incorporato dal CREDIOP, sostenendo che, per entrambi gli enti, i depositi presso la Banca Privata Finanziaria ebbero a coinvolgere percentuali estremamente ridotte dell'ammontare complessivo dei depositi bancari, giacché essi non superarono in nessun caso la percentuale del 2,50 per cento e, in molti anni, neppure quella dell'1 per cento. Nel memoriale si sostiene, infine, che gli interessi furono sempre accreditati con valuta fine anno e registrati nella contabilità CREDIOP e ICIPU; e si precisa che la Banca, sino al 1972, avrebbe proceduto alla liquidazione con due distinte operazioni: una prima liquidazione, conteggiata al 2,50 per cento ed indicata in estratto conto come competenze di chiusura, cui seguiva il completamento dell'accredito a titolo di interessi, liquidati, nel totale delle due operazioni, sulla base dei tassi in vigore. Tale procedura non sarebbe stata più seguita per gli anni 1973 e 1974, quando la banca dispose che gli interessi maturati fossero accreditati in unica soluzione.

Per una compiuta ricostruzione dei rapporti fra banche sindoniane ed enti depositanti, può essere ricordato che sia il CREDIOP che l'ICIPU, nel contrarre prestiti in valuta sui mercati internazionali nella forma di finanziamenti in *pool* di banche estere, hanno avuto continuità di rapporti con la Franklin National Bank, il cui inserimento nel circuito sindoniano non ha bisogno di specifica dimostrazione. In particolare risulta da documenti in possesso della Commissione (v. prot. nn. 00179 e 00180/Sind.) che la Franklin National Bank ha partecipato al *pool* di banche che hanno concesso

prestati al CREDIOP e all'ICIPU negli anni compresi fra il 1970 ed il 1973 e che in due occasioni, sempre relative al 1973, essa ha partecipato alla organizzazione del *pool* medesimo. Questo è l'unico dato accertato in proposito, essendo mancato qualsiasi riscontro circa l'esistenza di possibili connessioni fra l'acquisizione dei depositi dei due enti nelle banche sindoniane in Italia e le iniziative assunte dalla Franklin National Bank.

5) L'ICCRI (Istituto di credito delle casse di risparmio italiane) ebbe rapporti sia con la Banca Unione che con la filiale di Roma della Banca Privata Finanziaria. Esso, in particolare, aveva aperto un conto corrente presso la filiale romana della Banca Privata Finanziaria già nel 1966, con un versamento di 500 milioni effettuato in cinque *tranches* da cento milioni ciascuna, a partire dal 2 febbraio di quell'anno. Questo conto ebbe moltissimi movimenti e nel 1971 raggiunse punte massime di depositi di lire 8,5 miliardi circa (nei mesi di luglio-agosto), nel 1973 di circa 11 miliardi di lire (mese di giugno) e nel 1974 di circa 4,5 miliardi (mesi giugno-luglio). All'ente, secondo la documentazione bancaria acquisita dalla Guardia di finanza, non risultano versati in conto interessi « extra » secondo lo schema descritto per altre ipotesi di depositi pubblici; interessi « extra » commisurati ai depositi furono invece elargiti a persone non coincidenti con il depositante, ed in particolare ad Umberto Ortolani, con accrediti sul libretto « Orlando » (legato, come si è detto, anche ad altre vicende) e sul suo conto corrente personale (n. 40900), accesi tutti e due presso la filiale romana della Banca Privata Finanziaria.

Data l'importanza del libretto « Orlando » è forse opportuno, a questo punto, dedicare ad esso qualche cenno più specifico. Dalle schede contabili risulta che esso fu acceso il 5 agosto 1966, con un versamento di lire 1.008.750, e poi estinto il 31 gennaio 1973. In relazione alla successione dei depositi e dei prelevamenti ed ai tempi medi di giacenza dei fondi, sembra convalidata l'interpretazione della Guardia di finanza, secondo cui la funzione primaria del conto fosse quella di offrire un « parcheggio », ovvero una collocazione provvisoria alle somme di volta in volta accreditate all'Ortolani a titolo di « tangenti » o « provvigioni » per i depositi procurati alle banche sindoniane. La continuità di rapporti fra detto conto ed il conto personale intestato all'Ortolani e la corrispondenza fra gli addebiti sul primo conto e gli accrediti sul secondo, dove è confluita una parte notevole delle disponibilità liquide, sembra confermare altresì la tesi che attribuisce ad Umberto Ortolani l'esclusiva disponibilità del rapporto di conto corrente ed in definitiva i benefici delle varie operazioni. Nel libretto « Orlando » si rinvennero — come detto — interessi « extra » sui depositi pubblici CREDIOP e Italcasse, pari a lire 2.500.000 sui depositi CREDIOP, calcolati forse nella percentuale dello 0,25 dei depositi dell'ente, e a lire 13.472.400 su quelli effettuati dall'Italcasse, calcolati probabilmente nella percentuale dello 0,50. Le variazioni delle percentuali fra diverse posizioni sembrano legate a dati che non sono emersi in sede di indagini. Probabilmente esse dipendono dalla spe-

cificità dell'interesse riconosciuto ai depositanti e dalla presenza di altri interventi, ai quali la banca ha attribuito una efficienza causale nella acquisizione dei depositi.

Con riferimento al libretto « Orlando » ed al conto personale dell'Ortolani — che presentano interesse anche al fine di cogliere il rapporto fra pagamento di tangenti e contabilità riservata, e conseguentemente fra tolleranza dell'ente di controllo di fronte alla presenza di più contabilità riservate e diffusione della politica degli interessi « extra » pagati a terzi, perseguita con sistematicità dalle banche sindoniane — è utile sottolineare quanto risulta a proposito della provenienza dei fondi. La Banca Privata Finanziaria ha sempre pagato gli interessi « extra » e le tangenti, accreditati sul libretto « Orlando », attingendo da libretti a risparmio su cui faceva affluire propri fondi riservati: libretti aperti ed estinti a soddisfacimento delle esigenze di un solo esercizio. Tali libretti, assieme alla documentazione complementare, ridotta peraltro a fogli di memoria estremamente sintetici, venivano di norma distrutti nell'arco di due anni. Si spiega così la povertà della documentazione acquisita all'atto della messa in liquidazione della Banca Privata Italiana e l'importanza, ai fini della ricostruzione del *modus procedendi*, che deve essere attribuita ai due conti appena menzionati, che si collegano direttamente al conto « Zeus » dell'anno 1973 ed ai libretti « L. R. » e « R. A. » dell'anno 1972, svolgenti funzioni di contabilità riservata in quegli esercizi.

L'Italcasse aveva inoltre aperto nel febbraio del 1972 un conto presso la Banca Unione, che venne utilizzato solo per movimenti di scarsa consistenza. Il saldo creditore, che era pari a lire 249.852.794 alla data del 31 dicembre 1973, aumentò sino a raggiungere quasi mezzo miliardo nell'agosto e i due miliardi alla fine di settembre dell'esercizio successivo. Anche per questi depositi non sono stati registrati nella contabilità bancaria interessi « extra » corrisposti all'ente depositante. Traspare però dai movimenti del conto personale dell'Ortolani il pagamento di « tangenti » o « provvigioni » su tali depositi, con riferimento ai quali (riferimento esplicitato dalla causale « interessi sul c/c Italcasse ») diversi importi vennero fatti affluire direttamente sul menzionato conto dell'Ortolani, con provenienza dal libretto « Zeus » acceso presso la sede di Milano della Banca Privata Finanziaria.

6) Il FASDAI (Fondo assistenza sanitaria dirigenti aziende industriali) aveva aperto un conto corrente presso la Banca Privata Finanziaria, filiale di Roma, con un versamento di 200 milioni di lire effettuato il 24 ottobre 1969. Il conto non ha sviluppato molti movimenti ed ha raggiunto un tetto massimo di lire 3,3 miliardi circa nel 1973 e di 4,6 miliardi circa nel 1974. Con riferimento ad esso sono stati accertati pagamenti di interessi « extra » non solo a favore dell'ente depositante, ma anche a favore di terzi, e precisamente del tesoriere dell'ente ragioniere Mario Riccomanni, titolare di un conto di corrispondenza e di un conto garantito presso la stessa banca. Gli importi complessivamente accreditati a questo titolo al Riccomanni superano i 25 milioni di lire e sembra siano

stati calcolati sulla base della percentuale dello 0,50 dei depositi. A quanto si può ricavare dalla contabilità bancaria, anche questi « extra » appaiono provenire dai fondi riservati, in particolare attraverso la utilizzazione dei ben noti libretti al portatore « L. R. », « R. A. » e « Zeus ». Nessuna risultanza è emersa, invece, a proposito della destinazione finale dei fondi affluiti nei conti del Riccomanni, ed in special modo della eventuale utilizzazione degli stessi all'interno del circuito amministrativo-finanziario del FASDAI.

7) Le vicende legate al deposito della GESCAL presso la Banca Unione hanno sollecitato particolare attenzione da parte della Commissione che, oltre alle acquisizioni documentali, ha ritenuto di disporre accertamenti diretti mediante l'audizione di persone a vario titolo coinvolte. Le acquisizioni documentali hanno percorso due tracciati: *a)* gli sviluppi del processo penale contro Maria Luisa Ruggiero ed altri (n. 560/1975 R.G. del G.I. di Milano); *b)* gli atti relativi alla richiesta ed al diniego, da parte del Senato della Repubblica, della autorizzazione a procedere per il reato di peculato a carico del senatore Onorio Cengarle. Gli accertamenti diretti hanno gravitato sul senatore Cengarle, su Raffaele Jannuzzi, su Edoardo Ruggiero e sulla sorella di questi Maria Luisa Ruggiero in Grassi Orsini e su Carlo Bordoni.

Il processo penale al quale si è fatto riferimento (n. 560/1975) ha tratto la sua origine da rapporti ispettivi della Banca d'Italia che avevano messo in evidenza, fra l'altro, l'entità degli interessi « extra » maturati sui conti correnti accesi presso la Banca Unione dall'Ente Minerario Siciliano, dalla GESCAL e dalla Mec-Fin. Secondo le relazioni ispettive, che mettendo l'accento sulle tre posizioni sopra ricordate hanno puntualizzato elementi sufficienti al radicarsi di tre distinti processi penali, la fonte dalla quale la Banca Unione traeva i mezzi per la elargizione degli interessi « extra » è stata sempre la disponibilità offerta dalla contabilità riservata (v. prot. n. 00158/Sind.). Sempre secondo le citate relazioni, l'importo complessivo degli interessi « extra » sul conto della GESCAL avrebbe raggiunto la somma di lire 175 milioni, corrispondenti approssimativamente alla percentuale dell'1,25 dei depositi, mentre gli interessi ufficiali venivano accreditati nella percentuale del 5,75.

I dati del processo penale, che non risulta ancora concluso, possono offrire ampia materia di discussione su una realtà che presenta molte sfaccettature; gli elementi sui quali sono confluite gran parte delle risultanze inducono tuttavia a stabilire alcuni punti fermi.

Innanzitutto risulta che l'acquisizione del deposito seguì ad un contatto fra il dottor Briatico e il Bordoni, sviluppatosi attraverso il canale Jannuzzi-Ruggiero, contatto che ebbe uno dei punti determinanti nell'incontro a Roma presso gli uffici direttivi della GESCAL fra il vice direttore della Banca Unione, Pietro Olivieri, alcuni membri del consiglio di amministrazione dell'ente e Maria Luisa Ruggiero. La circostanza è stata affermata in sede penale da Pietro Olivieri (interrogatori del 14 maggio 1975 e del 19 gennaio 1981) e da Maria Luisa Ruggiero (interrogatorio del 13 novembre 1975)

e ulteriormente sviluppata da questa ultima nella sua audizione dinanzi alla Commissione del 1° ottobre 1981. In secondo luogo può ritenersi acquisita la coincidenza temporale, in termini di giorni, fra la determinazione della GESCAL di effettuare dei consistenti depositi presso la Banca Unione ed alcuni pagamenti a favore di persone, che in vario modo erano intervenute per favorire un incontro tra i delegati della banca ed il dottor Briatico. In ordine a tale circostanza Raffaele Jannuzzi ed i fratelli Ruggiero hanno affermato che i pagamenti in loro favore debbono configurarsi come una sorta di provvigione; mentre il senatore Cengarle ha sostenuto non esservi nessuna relazione tra le somme da lui percepite e la decisione della GESCAL di depositare fondi presso la Banca Unione. Infine, risulta che, successivamente al deposito e sempre in oggettiva coincidenza con la abituale liquidazione degli interessi da parte della banca, vennero ottenuti versamenti di somme da parte delle stesse persone, ivi compreso il senatore Cengarle, che avevano ricevuto benefici economici in concomitanza con l'apertura del conto.

Gli elementi ricavati dall'istruttoria penale, con riferimento ai quali può considerarsi acquisito un sufficiente grado di sicurezza, terminano a questo punto. Per il resto si contrappongono versioni contrastanti. Da un lato sta la ricostruzione dei fatti che sin dall'inizio è stata prospettata dalle persone che hanno operato all'interno della Banca Unione o parallelamente a questa. In particolare, il Bordoni ha istituito una relazione necessaria fra elargizioni commisurate all'entità dei depositi ed apertura del conto a condizioni determinate ed ha attribuito un ruolo specifico al gruppo degli intermediari composto dal Jannuzzi e dai fratelli Ruggiero (audizione del 1° aprile 1981, IV/6-11; XII, 4-7; XVII/2-5). Analoghe dichiarazioni hanno reso al magistrato inquirente Pietro Olivieri (interrogatorio del 19 gennaio 1981), Francesco Isacchi (interrogatorio del 19 gennaio 1980) e Alfonso Gelardi (interrogatorio del 22 gennaio 1975), i quali hanno prospettato, sia pure da diverse angolazioni e con qualche discrasia, la presenza di « tangenti » collegate ai depositi GESCAL, i cui importi commisurati all'entità dei depositi (si è parlato dell'1,75 per cento) erano prelevati dai fondi tratti dalla contabilità riservata. Emergono, dal complesso di tali dichiarazioni, due gruppi di percettori delle elargizioni: il senatore Onorio Cengarle, da un lato, e, dall'altro, Raffaele Jannuzzi e i fratelli Ruggiero.

Si contrappongono frontalmente a tale ricostruzione della vicenda le dichiarazioni rese, in diverse sedi, dal senatore Cengarle, che sono riassunte nei memoriali da questi presentati alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari del Senato della Repubblica in relazione alle due domande di autorizzazione a procedere per peculato. La tesi del parlamentare — che a tali documenti si è riferito anche nella sua audizione davanti alla Commissione (30 settembre 1981) e che ha sempre negato ogni rapporto fra le elargizioni passate per le sue mani e la determinazione degli organi direttivi della GESCAL di depositare dei fondi presso la Banca Unione — muove dalla premessa che negli anni 1972-73 il tasso ufficiale attribuito ai depositi della GESCAL (5,75 per cento) non era inferiore a quello di mercato, in quanto, secondo la relazione della Banca d'Italia, gli interessi

passivi sui depositi erano nei 4 trimestri del 1972 rispettivamente del 4,83-4,31-4,28-4,16 per cento e nei 4 trimestri dell'anno successivo rispettivamente del 4,45-4,49-4,73-4,68 per cento. L'interesse del 5,75 per cento era quindi di per sé idoneo a stimolare la scelta della banca sindoniana, indipendentemente da qualunque vantaggio accessorio da negoziare sulla « pecunia pubblica ». Sempre secondo il senatore Cengarle, i due versamenti di 50 milioni di lire ciascuno passati per le sue mani, ma a suo dire destinati ad una « corrente » del partito democristiano, avrebbero avuto una origine del tutto diversa. Nei suoi contatti con Carlo Bordoni, per vicende legate al mandato parlamentare (30 settembre 1981, V/7 Fradd. e VI/1 Tac), questi gli avrebbe espresso l'intendimento della Banca Unione di dare un contributo a determinate forze politiche, in vista di un generale indirizzo volto ad appoggiare finanziariamente alcuni partiti « per accattivarsi simpatie attraverso forme di sostegno alla stampa » (30 settembre 1981, IV/5 Lux; v. anche prot. n. 00078/Sind.). Il Bordoni non avrebbe prospettato contropartite di sorta (30 settembre 1981, III/1 Zorzi) e non avrebbe fatto riferimento ai depositi della GESCAL (II/4 Bal.; IV/1 Lux). Il senatore Cengarle, che ha sempre sottolineato la mancanza di un suo potere decisionale interno od esterno all'ente, ha peraltro ammesso di avere telefonato una o due volte, su sollecitazione del Bordoni, al dottor Briatico, che conosceva da 30 anni (IV/5 Lux), al fine di prospettare la disponibilità della banca a pagare interessi superiori a quelli di mercato per i depositi della GESCAL. Ma ciò — a suo dire — non vale in alcun modo a stabilire un collegamento fra i depositi e l'elargizione spontanea di cento milioni. Anche per quel che concerne le modalità del pagamento di cento milioni in due *tranches* di cinquanta milioni l'una, la versione del senatore Cengarle si contrappone in punti essenziali a quella prospettata dai funzionari della Banca Unione. Il parlamentare ha difatti sostenuto che i primi cinquanta milioni, pagati dalla banca nel febbraio 1973, non solo erano stati spontaneamente elargiti (Bordoni ha in più occasioni parlato invece di pressanti ed arroganti richieste, accompagnate da non velate minacce di ritiro dei fondi: v. audizione del 1° aprile 1981, XIII/14, 15, 16, 17; XVII/9, 10, 12, 13, 14; XVIII/9 e 10), ma erano stati destinati specificamente alla « corrente » ed alla pubblicazione *Settegiorni*; ed ha precisato di aver ritenuto che i dieci assegni da 5 milioni di lire ciascuno, intestati ai nomi di fantasia Rossi Paolo e Mario Bianchi, rispondessero a modalità operative del tutto normali, aggiungendo testualmente in proposito, per spiegare la mancata attenzione alla differenza di grafia nelle sottoscrizioni dei diversi titoli:

« I nomi che erano in calce non li ho neanche guardati; per me poteva essere benissimo il nome del funzionario » (30 settembre 1981, III/2 Zorzi).

Il senatore Cengarle, in definitiva, ha presentato il suo ruolo come semplice trasmissione delle somme ad altri (VII/4-5 Iocca), per dare ragione della sua indifferenza ai particolari, pur riconoscendo di non essere stato a conoscenza che amministratore unico della editrice *Sette*, destinataria delle elargizioni, fosse all'epoca l'onorevole Marzotto Caotorta

(VII/2 Iocca) e pur ammettendo che almeno un assegno gli era stato ritrasferito successivamente alla consegna dell'intera somma ai corrieri della pubblicazione *Settegiorni* (III/4 e 5 Zorzi). Questa particolare circostanza si connette direttamente con il fatto, del tutto pacifico, che uno degli assegni di cinque milioni di lire ciascuno emessi dalla Banca Unione in realtà risulta essere finito nelle mani del venditore di un appartamento acquistato in Roma dalla signora Paola Seccaspina, moglie del senatore Cengarle (v. verbale di sommarie informazioni rese da Alberto Palombini in data 19 novembre 1976; e atto di compravendita per notaio Attaguile in data 29 gennaio 1974). Il senatore Cengarle, facendo leva sul contenuto di una lettera in data 5 marzo 1973 a firma dell'onorevole Vittorino Carra, ma esibita solo nel luglio 1980 a seguito della seconda richiesta di autorizzazione a procedere, ha offerto della circostanza la spiegazione che segue:

« Poiché incassarono gli assegni i cassieri di *Settegiorni*, che non gestivano solo il problema della pubblicazione ma anche tutta l'attività del gruppo, dovendomi restituire una determinata cifra (cioè l'anticipazione a titolo personale menzionata nella lettera a firma Carra) hanno utilizzato questo assegno che io neanche sapevo fosse di quelli che avevo ritirato e consegnato » (30 settembre 1981, III/2 e 3 Zorzi).

Egli ha quindi ribadito, anche con riferimento a questo fatto, di non aver tenuto una contabilità dell'operazione (III/4 e 5 Zorzi).

Si inserisce in modo anche più pregnante nel problema degli interessi « extra » corrisposti in occasione dell'acquisizione del deposito della GESCAL il ruolo di Raffaele Jannuzzi, Edoardo Ruggiero e Maria Luisa Ruggiero in Grassi Orsini, che Carlo Bordoni ha indicato come il gruppo destinatario delle iniziative volte ad incrementare la raccolta dei fondi pubblici ed in genere l'aumento dei depositi. Anche se la circostanza della coesistenza di due separate iniziative, in parte concorrenti, è tutt'altro che chiara (né potrebbe essere diversamente in relazione alla contestazione del presupposto, costituito dalla relazione causale fra acquisizione dei fondi GESCAL ed attribuzione dei cento milioni di lire a favore del gruppo politico ed editoriale indicato dal senatore Cengarle), sembra nel complesso verosimile che l'opera promozionale dei fratelli Ruggiero abbia preceduto in ordine di tempo le telefonate fra Cengarle e Briatico e gli stessi incontri ai quali ha fatto riferimento Carlo Bordoni. Ciò si desume non solo dal generale incarico promozionale da tempo ad essi conferito, ma anche dagli specifici riferimenti temporali ai quali si sono riportati entrambi i fratelli Ruggiero nelle loro audizioni dinanzi alla Commissione (v. 1° ottobre 1981, XVII/3 Tac; VI/6 Zorzi; e VII/3 Iocca). Costoro, difatti, hanno esplicitamente ricordato che Bordoni — a trattative già avviate — telefonò « dicendosi furibondo » con Cengarle a proposito delle iniziative assunte da quest'ultimo: con il che essi ebbero notizia di una circostanza che minacciava di incidere negativamente sull'entità del compenso per l'opera prestata (IX/3 Guer. e XX/1 Bal.). In realtà, questa preoccupazione ini-

ziale sembra essersi ben presto dissolta perché non risulta che né Jannuzzi né i fratelli Ruggiero abbiano mosso specifici rilievi circa l'entità del compenso liquidato loro dalla Banca Unione. Tale circostanza non trova una chiara spiegazione, in quanto — se si ritiene attendibile quanto affermano i funzionari della Banca Unione (Olivieri, Gelardi e Bordoni) circa la determinazione, sulla base di una percentuale fissa commisurata all'entità dei depositi, dell'interesse « extra » da attribuire a soggetti diversi dal depositante — riesce allora difficile interpretare la condotta del gruppo Jannuzzi-Ruggiero di fronte alla iniziativa successiva, suscettibile di incidere sui vantaggi dell'opera di intermediazione; a meno di non supporre che in realtà il maggior onere legato alla presenza di altri intermediari, sia stato, almeno in parte, assorbito dalla stessa banca, ovvero che fosse già previsto un coacervo di percentuali da distribuire secondo lo sviluppo dell'operazione.

Le considerazioni concernenti le percentuali ed in genere l'entità delle elargizioni non possono essere concluse senza registrare la incertezza di molti dati relativi alle elargizioni legate all'operazione GESCAL.

Edoardo Ruggiero, confermando quanto in precedenza aveva dichiarato ai giudici in sede di indagine penale, ha affermato davanti alla Commissione — come si è ricordato in precedenza — che per la sua azione di « promozione » per i depositi INA, Enasarco e INPDAI gli era stata promessa dal Bordoni una « provvigione » del 2 per cento per i depositi fino ai 500 milioni di lire, dello 0,25 o dello 0,30 per cento per quelli superiori al miliardo e dell'1 per cento per i depositi intermedi. Su questa base egli aveva sviluppato il suo intervento presso la GESCAL (1° ottobre 1981, XVII/3 Tac. e XXII/3 Zorzi); ed a proposito di tale affare Bordoni gli aveva versato 60 milioni di lire come prima *tranche* della commissione (XVII/5 Tac.). Da questa somma aveva però dovuto detrarre 15 milioni per sovvenire Jannuzzi, che doveva pagare un debito non dilazionabile (XVIII/2 e 4 Lux). Lo stesso Ruggiero ha aggiunto, inoltre, che la percentuale era « piuttosto forfettaria » (XXI/8 Sant.) e che ancora nel giugno 1974, quando Bordoni si accingeva a partire per l'America, vi erano dei conti in sospeso (XVIII/1 Lux). Di fronte alla contestazione di avere ricevuto una cifra pari a tre volte circa la percentuale concordata a proposito della GESCAL, il Ruggiero, poi, ha finito per sostenere che

« evidentemente ci furono degli avvenimenti che indussero Bordoni a darmi più di quello che avevamo concordato » (XXII/3 Zorzi),

facendo riferimento alle iniziative assunte nel 1972 dalla società Hyde Park (dominata dallo stesso Ruggiero) per incrementare la clientela della Edilcentro.

L'attenzione che la Commissione ha ritenuto di prestare alle questioni relative alle percentuali, in generale estranee agli scopi della legge istitutiva, si spiega non solo con l'esigenza di verificare i dati economici relativi al denunciato intervento di uomini politici e per questa via giudicare della attendibilità delle diverse versioni offerte, ma anche con il bisogno di cogliere il contesto economico che ha permesso lo sviluppo e la ramificazione di iniziative eterogenee ed in parte concorrenti.

Per concludere la registrazione dei dati raccolti a proposito dell'operazione GESCAL appare opportuno soffermarsi su due episodi, legati l'uno al ruolo di Raffaele Jannuzzi, e l'altro alla fase di perfezionamento dell'intesa.

Non è molto chiaro perché Raffaele Jannuzzi, che pure aveva avviato delle polemiche giornalistiche contro il dottor Briatico, dal quale dipendeva almeno in parte la scelta delle aziende di credito da utilizzare per i depositi della GESCAL, sia stato scelto dai fratelli Ruggiero quale tramite per l'acquisizione del cliente alla Banca Unione. Le spiegazioni di Maria Luisa Ruggiero, rimasta sempre nel vago (VII/3 Iocca; VIII/5-7 Sant.) e di Edoardo Ruggiero (XX/7 Bal.) sono certamente inappaganti: il fatto che Jannuzzi avesse dei rapporti con la Banca Unione e la circostanza che conoscesse il dottor Briatico non sono certo, in effetti, ragioni sufficienti per spiegare una scelta rilevante sotto molteplici profili, non esclusi quelli economici. Maggiore attendibilità sembrano invece avere le spiegazioni offerte, sin dai suoi primi interrogatori dinanzi al magistrato inquirente (5 novembre 1980 e 23 febbraio 1981), dal Bordoni, il quale ha parlato della costituzione di un « gruppo operativo » con caratteristiche di continuità, predisposto allo specifico fine di agevolare i rapporti con i politici, considerate le persone più idonee a contribuire all'acquisizione di fondi pubblici. In questa logica non è senza rilievo che l'acquisizione dei depositi fosse per lo Jannuzzi strumentale per alleggerire una posizione debitoria nei confronti delle banche sindoniane di diverse decine di milioni di lire (v. audizione del 30 settembre 1981, IX/3 e 4 Mec.), posizione che è stata faticosamente affrontata proprio attraverso le utilità tratte dall'operazione GESCAL, secondo quanto ha affermato la signora Ruggiero (1° ottobre 1981, VII/4 e 6 Iocca; VIII/3 Sant.). Si rimane pertanto perplessi di fronte alle dichiarazioni di Raffaele Jannuzzi, che da un lato ha sostenuto di essere intervenuto nell'operazione GESCAL « ma di non aver ricevuto alcuna mediazione » (30 settembre 1981, X/6 Bal.) e, d'altro lato, ha riconosciuto sia l'esistenza di uno scoperto presso la Banca Privata Finanziaria e l'opera svolta al riguardo da Edoardo Ruggiero (IX/3 Mec.), sia l'intervento economico di quest'ultimo per estinguere un debito scaduto (IX/4 Mec.). Quest'ultima circostanza appare tanto più pregnante se si tiene conto dei reali termini economici di questo intervento, così come risultano dalla audizione di Maria Luisa Ruggiero, la quale ha diffusamente descritto l'operazione che ha permesso, grazie anche alle disposizioni impartite da Bordoni ad Olivieri, di saldare fortunatamente — e non senza qualche contrattempo — il debito dello Jannuzzi ormai in scadenza (VII/4 e 5 Iocca; VIII/3 e 4 Sant.).

Sostanzialmente omogenee appaiono le ricostruzioni relative all'incontro nella sede della GESCAL con gli organi direttivi dell'istituto, anche se tutte le persone sentite hanno offerto versioni anodine e sfumate del contenuto del colloquio. In particolare, Jannuzzi ha ammesso di aver fissato l'appuntamento con Briatico su richiesta del suo amico d'infanzia Edoardo Ruggiero e di aver partecipato all'incontro, pur escludendo di aver sentito parlare di promesse di elargizioni o di interessi (30 settembre 1981, IX/3 Mec.); Maria

Luisa Ruggiero ha descritto il clima di cortesia di questo incontro tra Briatico e Jannuzzi (1° ottobre 1981, IX/2 Guer.) e non ha fatto menzione di interessi, limitandosi a riferire che Briatico avrebbe detto che la richiesta della banca di ottenere dei depositi era una proposta praticabile, ma che doveva essere sottoposta alla decisione del consiglio di amministrazione. Sempre secondo la Ruggiero, a questo primo colloquio erano seguiti, sette od otto giorni dopo, un incontro fra Bordoni e Briatico (IX/2 Guer.) e poi ancora un altro incontro al quale intervennero l'Olivieri ed alcuni membri del Consiglio di amministrazione dell'ente (VII/3 Iocca). La Ruggiero non ha fatto riferimento alla previsione di percentuali nel corso di tali incontri, ma dell'esistenza di un interesse economico legato alla acquisizione del deposito non ha mostrato mai di dubitare, pur dichiarando di non conoscerne l'esatto contenuto; ed ha attribuito i benefici economici tratti da Jannuzzi ad accordi diretti di quest'ultimo con Bordoni (VIII/3 Sant.).

8) Anche il procedimento penale contro Graziano Verzotto, Antonino Renna e Pietro Giordano (n. 651/75 R.G. P.M. Milano: vedi prot. nn. 00203 e 00063/Sind.) ha tratto la sua origine dalla ricordata ispezione della Banca d'Italia sulla Banca Unione, oltre che, come è avvenuto anche per altre vicende legate al caso Sindona, da interviste giornalistiche ed esposti fatti pervenire all'autorità giudiziaria. L'ispezione della Banca d'Italia aveva permesso di appurare che l'Ente Minerario Siciliano aveva aperto un conto presso la Banca Unione di Milano, versando la somma di 7 miliardi e mezzo, prelevati sulla maggiore somma di 20 miliardi, stanziata con la legge 24 maggio 1971, n. 16, a favore dell'ente. A distanza di cinque giorni dall'accensione di tale conto l'Ente Minerario Siciliano aveva trasferito due miliardi e mezzo dalla Banca Unione alla Banca Loria, divenuta successivamente Banco di Milano, di cui era componente del consiglio di amministrazione il senatore Graziano Verzotto, presidente dell'ente depositante.

In relazione a tali fondi i dirigenti dell'Ente Minerario Siciliano avevano percepito dalla Banca Unione, sino al luglio 1973, interessi « extra » nella misura del 2 per cento, che non erano mai pervenuti nelle casse dell'ente depositante. Sulla base di tali dati si è sviluppata l'indagine penale e sono stati rinviati a giudizio il senatore Verzotto, per interesse privato in atti di ufficio, e lo stesso Verzotto, il Giordano (direttore generale dell'Ente Minerario Siciliano) ed il Renna (direttore amministrativo) per peculato. Con sentenza del 3 maggio 1976 il tribunale di Milano ha ritenuto Graziano Verzotto, Pietro Giordano e Antonino Renna colpevoli del reato di peculato, nonché il Verzotto colpevole anche del reato di interesse privato in atti di ufficio, limitatamente all'episodio di deposito bancario presso la Banca Loria, condannandoli a pena detentiva, alla restituzione degli interessi percepiti, pari a lire 70.749.711 ed al risarcimento del danno. La pena è stata ridotta in sede di gravame ed il giudizio si è concluso, quanto a Graziano Verzotto, con la sentenza della Corte di cassazione in data 8 febbraio 1980. Si deve porre nel dovuto rilievo che la pronunzia giudiziaria definitiva

ha stabilito che le somme versate agli imputati costituivano veri e propri interessi bancari. A tal fine, è stato difatti ritenuto significativo e probante il fatto che le somme in questione risultassero sempre contabilizzate come « interessi extra sul conto EMS », oppure come « interessi sul conto corrente EMS », oppure ancora come « versamento a favore EMS ». Ugualmente significativa è stata inoltre giudicata la circostanza che in un *pro memoria* a firma del vicedirettore della Banca Unione si leggesse che il tasso ufficiale da corrispondere per il deposito fosse del 5 per cento, con l'annotazione:

« a parte dovremo retrocedere ulteriore 2 per cento suddiviso come segue: 1, 0,50, 0,25, 0,25 per cento ».

Sotto diverso profilo è stato attribuito valore probatorio alle dichiarazioni degli stessi imputati Renna e Giordano e di altre persone a vario titolo coinvolte nella vicenda. Il Renna ha infatti dichiarato che il Giordano e il Verzotto avevano sostenuto che il motivo del deposito di 7,5 miliardi di lire era rappresentato dalla presenza di un interesse « extra » nella misura dell'1,25 per cento, che le due banche avrebbero dovuto corrispondere « sotto banco », e che da tale interesse avrebbero prelevato qualcosa per lui. Il teste Natale De Cesaris ha riferito che il Bordoni gli aveva detto, in riferimento ai depositi dell'Ente Minerario Siciliano, di dovere corrispondere qualcosa ad alcune persone e che avrebbe diviso l'importo globale in quattro *tranches* da pagare attraverso assegni circolari intestati a nomi fittizi. Il coimputato Negri ed il teste Perelli hanno a loro volta specificato l'iter procedimentale seguito, assumendo che più volte erano stati fatti degli accrediti su un conto cifrato del Verzotto presso la Amincor Bank di Zurigo. Tutti questi elementi, per le loro peculiari caratteristiche e la loro convergenza, sono stati ritenuti idonei a fornire la certezza giudiziale della responsabilità degli imputati in ordine alla utilizzazione per fini privati di denaro pubblico, quale certo è il corrispettivo del godimento di fondi di un ente pubblico.

In tale contesto la Commissione ha ritenuto di limitare l'indagine alle acquisizioni documentali, senza procedere ad un accertamento di fatti già coperti, nel loro nucleo centrale, dal giudicato.

9) Per completare il quadro che si è giudicato utile al fine di cogliere la generale dimensione del fenomeno degli interessi « extra », sembra opportuno elencare anche i casi nei quali mancano del tutto elementi per affermare l'attribuzione di somme a soggetti diversi dall'ente depositante: i casi, cioè, nei quali l'anomalia è limitata alla banca erogante, che ha attribuito gli interessi in violazione del cartello bancario e, il più delle volte, attingendo ai fondi registrati nella contabilità riservata.

Gli enti che hanno beneficiato, sui loro depositi presso le due banche sindoniane, di interessi « extra » in aggiunta a quelli ufficiali risultano essere, in particolare, i seguenti: la Federazione italiana consorzi agrari, società cooperativa a responsabilità limitata; l'Istituto nazionale previdenza giornalisti italiani; la SEAF (Società per l'esercizio di attività finanziarie), s.p.a. con partecipazione al 99 per cento della Fincantieri, cui gli interessi « extra » sono stati

elargiti tutti con prelevamento dei fondi dal noto libretto « Zeus »; la SOFID (Società finanziaria idrocarburi), s.p.a. con partecipazioni dell'Agip per il 46,25 per cento, della Snam per il 33,75 per cento e dell'Anic per il restante 20 per cento, per i cui « extra » si è fatto ricorso ancora al libretto « Zeus », nonché ad un libretto al portatore denominato « Ode », che risulta di pertinenza della stessa SOFID; l'IMI (Istituto mobiliare italiano), in ordine al quale pure risulta siano stati attinti fondi dalla contabilità riservata, prelevandoli dai libretti « Zeus » e « R.A. »; il Fondo assicurativo tra agricoltori (FATA) s.p.a.; le Assicurazioni d'Italia s.p.a., società collegata all'INA; la Previdenza del lavoro s.p.a., società privata; e, infine, la STET, società con partecipazione maggioritaria dell'IRI. Sembra utile sottolineare che la maggior parte dei conti, dei quali erano titolari le società e gli enti elencati e sui quali sono stati fatti confluire interessi « extra », erano accessi presso la filiale di Roma della Banca Privata Finanziaria.

10) Per dovere di completezza sembra utile, a questo punto, elencare altresì gli enti pubblici e le società a partecipazione pubblica che hanno effettuato depositi presso la Banca Privata Finanziaria e la Banca Unione senza che risultino concordati o conteggiati interessi « extra », né a favore di terzi, né degli stessi enti e società depositanti. Si tratta, in particolare, dell'INAIL; dell'INPS; dell'OTO Melara s.p.a.; dell'INSUD (Unione iniziative per il sud), s.p.a. con partecipazione al 40,40 per cento del gruppo EFIM; della Finmeccanica s.p.a., proprietaria dell'intero capitale azionario della Mec-Fin; dell'ICIPU; dell'Istituto italiano di credito fondiario s.p.a.; dell'Assonave (Associazione fra costruttori di navi di alto mare); della Cassa edile di mutualità ed assistenza di Roma e provincia; del Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento; dell'EFIM; dell'ENASARCO (Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio); e della FINAM (Finanziaria agricola del mezzogiorno).

Nel corso delle sue indagini la Guardia di finanza ha esaminato altre posizioni (debitamente elencate nel più volte citato rapporto all'autorità giudiziaria), che non si ritiene tuttavia di dover prendere in ulteriore considerazione, in quanto le relative schede hanno evidenziato solo interessi debitori per scoperti in conto corrente e linee di credito varie, ovvero si riferivano a società private.

11) La ricostruzione dei momenti essenziali concernenti l'attribuzione di interessi « extra » su fondi pubblici suggerisce alcune considerazioni che prefigurano possibili proposte, volte a migliorare il quadro normativo. Pur se la specificazione e articolazione di esse deve essere riservata alla parte terza della presente relazione (capitolo 1), che abbraccia l'intero ventaglio delle possibili proposte di riforma legislativa, appare coerente con l'impostazione data all'argomento fare alcune riflessioni, direttamente suggerite dall'analisi dei dati appena riferiti: i quali, mettendo in luce la sistematicità di alcuni comportamenti illeciti ed il *modus procedendi* abitualmente seguito, sottolineano le carenze delle normative che hanno reso agevole lo svilupparsi ed il diffondersi — talvolta in modo impo-

nente — di comportamenti gravemente pregiudizievoli per la comunità civile. Non ci si vuole, peraltro, illudere che il quadro normativo possa eliminare di per sé, al di fuori di profonde modifiche del costume sociale e di una ritrovata tensione morale, fenomeni di inquinamento politico del tipo sopra descritto; né, più specificamente, che esso possa precludere il finanziamento occulto di uomini e gruppi politici da parte di enti e società comprese nell'area pubblica. Sarà, purtroppo, sempre ipotizzabile la commissione dell'illecito, mediante iniziative e scelte aziendali a favore di gruppi politici ed attraverso il trasferimento di utilità, pecuniarie e no, in contrasto con i fini istituzionali dei singoli enti o società pubbliche. Il problema è, dunque, quello di restringere il più possibile queste possibilità, sia in termini genericamente quantitativi, sia, ed ancor più, precludendo l'utilizzazione di alcuni percorsi agevolati che, come nella ipotesi considerata, hanno facilitato, in modo intollerabile, il ramificarsi e l'estendersi dell'illecito.

In questa ottica, e salvaguardando l'autonomia che pure va riconosciuta agli enti compresi a vario titolo nella mano pubblica, sembra che l'azione di riforma possa essere indirizzata in tre direzioni. Si dovrebbe, innanzi tutto, operare sulle norme che disciplinano l'organizzazione giuridica degli enti ed i vincoli che afferiscono alla formazione delle scritture contabili e dei documenti di periodo; in secondo luogo, eliminare la possibilità che si verifichino tolleranze e ritardi da parte degli organi di controllo delle aziende di credito; ed infine integrare, nelle parti che hanno rivelato limiti ed insufficienze, la legge 2 maggio 1974, n. 195, sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici.

Per quanto concerne il primo punto, pur riconoscendo che qualche passo avanti è stato fatto negli anni che sono seguiti al periodo considerato, con il decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito nella legge 7 giugno 1974, n. 216, e con la normativa successiva, nella quale fa spicco quella legata al nuovo sistema fiscale, per adeguare le specifiche disposizioni legislative al fine della « chiarezza e precisione » dei documenti di periodo, fissato come obbligatorio dall'articolo 2423 del codice civile, non può essere sottaciuto che molto resta ancora da fare. Permane, difatti, il divario fra le norme sulla formazione delle scritture e quelle sul controllo, sicché restano insufficienti gli interventi normativi volti a rendere non remunerativo — sotto il profilo del rischio di sanzioni anche personali — il sistema della doppia contabilità o della contabilità aggiuntiva, volte alla modifica dei risultati di periodo: artifici contabili usati dalle banche sindoniane come canale privilegiato, in tutte le ipotesi appena considerate, per l'attribuzione di interessi « extra » a persone diverse dai depositanti. Per colmare il divario esistente e raggiungere quello che è già un obiettivo codificato, sembrano possibili due strade, solo apparentemente antitetiché. La prima è quella di avvicinare ancora di più la normativa fiscale a quella dettata dal codice civile in tema di scritture contabili, scoraggiando l'inserimento di voci correttive dettate da esigenze puramente fiscali (basti pensare al problema degli ammortamenti ed a quello delle cosiddette « riprese fiscali »), che già prefigurano il sistema della

doppia contabilità. L'altra strada è invece quella di attribuire maggior frequenza ed incisività ai controlli interni — con correlative responsabilità personali dei titolari del potere — ed al sistema dei bilanci verificati, strumenti indispensabili per avvicinarsi al fine, evitando di aumentare, al di sopra di un certo livello, il sistema sanzionatorio, con effetti paralizzanti per la indispensabile duttilità dell'operare delle imprese. Sotto quest'ultimo profilo può attendersi qualche risultato dai progetti, che sono da tempo allo studio, relativi alla nuova disciplina delle società di revisione ed al sistema di certificazione annuale dei bilanci di esercizio.

Queste indicazioni sintetiche, circa i possibili tracciati di una riforma della normativa contabile di periodo, non devono far dimenticare che in casi di macroscopiche irregolarità occorre intervenire preventivamente, prima che l'illiceità abbia determinato effetti pregiudizievoli e si sia convertita in un danno molto spesso irreversibile. In altri termini, nei casi di gravi irregolarità — nel senso prefigurato ad altri fini dall'articolo 2409 del codice civile per le società per azioni — non dovrebbe attendersi la conclusione dell'esercizio e la predisposizione del bilancio di periodo, ma dovrebbero poter funzionare strumenti « anticipatori » idonei a prevenire il danno. A tal fine, si potrebbe da un lato ipotizzare una norma che definisca grave irregolarità, sottoponendola ad autonoma sanzione, la formazione di una contabilità correttiva od aggiuntiva (« nera » o « grigia », secondo la terminologia che ricorre tante volte nelle dichiarazioni alle quali si è fatto cenno), oggettivamente idonea ad alterare i risultati del bilancio ed a offrire una visione non veridica della contabilità obbligatoria. E si potrebbero prevedere, d'altro lato, una o più norme che responsabilizzino non solo gli organi di amministrazione — risultato che potrebbe già ritenersi acquisito alla stregua della legislazione vigente — ma anche i soggetti legati da un rapporto di lavoro subordinato, in modo da rendere, per questa via, più significativo il controllo interno esercitato dal collegio sindacale. La prospettazione di una maggiore incisività di quest'organo tipico della società di capitali, ossia della forma giuridica che più comunemente assumono le imprese, pubbliche e private, di medie e grandi dimensioni, sollecita a sua volta specifica attenzione intorno ai modi di formazione dei sindaci ed alla loro estrazione professionale.

Le risultanze relative all'attribuzione di interessi « extra » inducono altresì — come si è detto — ad una ponderata riflessione sulle insufficienze normative che caratterizzano il sistema di controllo delle aziende di credito da parte della Banca d'Italia. Traspone, invero, l'esigenza di una normativa che limiti l'ambito della discrezionalità amministrativa, in presenza di ipotesi predeterminate di gravi irregolarità. In particolare, non dovrebbe essere più consentito agli organi preposti istituzionalmente al controllo che, in vista di fini legati alla politica del credito, si obliterino accertamenti relativi alla inattendibilità della contabilità ufficiale, la sola che la legge ammetta, e si omettano tempestive iniziative di tipo correttivo e sanzionatorio. La presenza di poste correttive od aggiuntive, con funzione di modifica dei risultati di periodo, dovrebbe essere cioè

definita — per legge — come grave irregolarità, tale da imporre interventi sostitutivi e correttivi anche di carattere straordinario.

L'ultima delle direzioni verso le quali s'è auspicato possa indirizzarsi l'azione riformatrice è quella della eliminazione delle attuali carenze della legge n. 195 del 1974 sul finanziamento pubblico dei partiti politici. Sembra al riguardo incontestabile che, per ottenere risultati accettabili nella lotta a fenomeni del tipo di quelli in precedenza descritti, non possa essere certo sufficiente integrare la normativa destinata ad incidere sui potenziali erogatori di valori ed in genere di utilità economiche, ma occorra altresì procedere sull'opposto versante dei possibili destinatari delle attribuzioni, rendendo meno aleatoria la garanzia rappresentata dalla pubblicità dei bilanci di periodo, prevista dalla legge istitutiva del finanziamento pubblico dei partiti. Solo dal miglioramento dei dati normativi che concernono la formazione delle scritture obbligatorie e dall'apprestamento di qualche controllo interno, può infatti attendersi un minimo di efficienza dalla garanzia offerta dalla legge n. 195, specificamente destinata ad evitare che, attraverso lo strumento del contributo finanziario, si alteri il ruolo che l'ordinamento costituzionale attribuisce al partito politico.

Sempre procedendo per definizioni sistematiche e riservando alla sede opportuna la specificazione di tale proposta, sembra utile prospettare due interventi correttivi e modificativi della disciplina. Il primo intervento dovrebbe riguardare l'articolazione del bilancio di periodo e, recependo le esperienze di questi anni, consentire di vedere in trasparenza la provenienza dei finanziamenti ed il tipo di essi. In particolare, non ci si può accontentare, a proposito delle entrate di bilancio, delle voci riassuntive accolte nei nn. 3, 4 e 5 dell'allegato, ma occorrerebbe un miglior dettaglio degli addendi. Uguali considerazioni possono essere riferite alle cinque voci del conto delle spese, la cui inadeguatezza sembra evidente soprattutto per le spese inerenti « attività » (editoriale, informazione e simili), che riassumono risultati « aziendali », trascurando la formazione dei saldi. Sotto questo profilo appare invero del tutto incongruo il generale rifiuto di scomporre il bilancio fra conto economico e conto patrimoniale.

Un secondo intervento legislativo dovrebbe essere volto a realizzare un sistema di controllo. Se deve essere evitato qualsiasi controllo esterno, per evidenti ragioni di opportunità e per salvaguardare l'indipendenza del partito politico anche sotto il profilo puramente contabile, ciò non vale tuttavia ad escludere l'importanza e la necessità di una verifica interna di natura non esclusivamente politica. Agli organismi statutari del partito, ai quali la legge citata già attribuisce diverse scelte, potrebbe infatti essere affidata anche quella di designare un collegio di revisori con la specifica funzione di attestare la veridicità delle poste e di illustrarne il significato in una relazione allegata al bilancio. Al segretario amministrativo si verrebbe così ad affiancare un organo di controllo interno, con compiti analoghi a quelli propri del collegio dei sindaci nelle strutture societarie. L'approvazione del conto e la attestazione di veridicità dei dati, implicando responsabilità personale dei revisori,

eventualmente sanzionata da una specifica norma penale, finirebbero così per offrire una garanzia ulteriore di genuinità del documento contabile.

8. — I TENTATIVI DI RISOLVERE LA LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA.

a) *I progetti di salvataggio.*

In ordine temporale il primo progetto è quello presentato dall'avvocato Mariani in data 3 febbraio 1975 (v. documenti Banca d'Italia, ins. 1/IV) per la tutela dei piccoli azionisti. Tale progetto partiva dalla constatazione che il 49 per cento del capitale azionario della Banca Privata Italiana risultava in quel momento posseduto da una miriade di azionisti di varie dimensioni, il cui numero era sconosciuto anche perché agli acquirenti delle azioni veniva normalmente taciuta l'esistenza di una clausola di gradimento. All'unione promossa dall'avvocato Mariani aderirono, il 15 novembre 1974, 689 azionisti per 560.523 azioni, corrispondenti all'11,27 per cento del capitale non posseduto dal Banco di Roma. Altri 163 azionisti si iscrivevano successivamente. La formula risarcitoria proposta era la seguente:

1) le tre banche di interesse nazionale avrebbero acquistato in tutto o in parte i cespiti attivi della Banca Privata Italiana (immobili in Milano ed in Roma), partecipazioni di maggioranza, Banca di Messina, ecc.);

2) i mezzi finanziari necessari per l'acquisto di detti cespiti sarebbero stati acquisiti mediante un aumento di capitale delle tre banche;

3) l'IRI avrebbe rinunciato in tutto o in parte ad esercitare il diritto di opzione relativo alle nuove azioni;

4) per compensare, almeno in parte, il sacrificio chiesto all'IRI, si ipotizzava un sovrapprezzo che, portato a costituire un fondo sovrapprezzo azioni, avrebbe arricchito le tre banche e quindi indirettamente l'IRI stesso;

5) si proponeva infine (senza peraltro indicare come) di escludere dalla sottoscrizione delle nuove azioni gli azionisti che fossero in qualche modo collegati al gruppo Sindona;

6) si faceva intravedere la possibilità di graduare le agevolazioni, distribuendo gli azionisti in tre o più fasce, accordando il massimo delle agevolazioni ai più piccoli e riducendole in misura graduale per i possessori di pacchetti di media o grossa consistenza.

I progetti di salvataggio vero e proprio — cioè quelli che si proponevano esplicitamente la chiusura della liquidazione coatta e lo annullamento della dichiarazione di insolvenza e quindi la rivitalizzazione della Banca Privata Italiana — sono contenuti in quattro do-

cumenti, che si sono succeduti nel corso del tempo. Di essi si descrivono qui di seguito le caratteristiche ed i tratti essenziali.

« Primo progetto ».

Il primo progetto, che viene definito interdipendente perché intreccia la soluzione per la Banca Privata Italiana con quella per la Società Generale Immobiliare, prese le mosse nell'autunno del 1976 e venne abbandonato nei primi mesi del 1977. Secondo la testimonianza dell'avvocato Guzzi, si era prospettata la possibilità di vendere il pacchetto di controllo della Società Generale Immobiliare: interessati sarebbero stati o un non meglio identificato gruppo canadese o Corbi e per il suo tramite la società Condotte d'acqua.

Quale che fosse il gruppo acquirente, risulta dal progetto che esso, per subentrare nel controllo della Società Generale Immobiliare, poneva come condizione la esclusione di qualsiasi rischio di revocatoria o di addebiti alla società stessa per responsabilità non rappresentate nel bilancio. Il Banco di Roma riteneva di poter dare la garanzia solo in modo indiretto, cioè definendo contestualmente attraverso il pagamento integrale dei debiti della Banca Privata Italiana la posizione della banca stessa. Le fasi erano quindi diverse ma costituivano una entità unica dal punto di vista del disegno che si voleva realizzare. In particolare, si prevedeva:

A) la cessione della Società Generale Immobiliare, da porre in essere attraverso le seguenti fasi:

1) acquisto del pacchetto della Banca Privata Italiana per circa 45 miliardi di lire (140/160 milioni di azioni al prezzo di 300 lire l'una); gli acquirenti si sarebbero accollati il debito dei costruttori nei confronti del Banco di Roma;

2) modifica delle condizioni del prestito (due punti meno del tasso delle anticipazioni a scadenza fissa: poiché questo risultava pari in quel momento al 15 per cento e poiché il tasso medio per i conti correnti - vedi relazione Banca d'Italia 1976 tavola IL7 - era del 20,43 per cento, questo significava in pratica un abbattimento di oltre 7 punti rispetto al tasso corrente); modifica anche di altri aspetti (capitalizzazione annuale dell'interesse, corrispondente ad un minor onere complessivo per il debitore, ecc.);

3) subingresso da parte dell'acquirente nel sindacato azionario di maggioranza e altri patti parasociali;

4) definizione dei debiti della Società Generale Immobiliare verso banche (105 miliardi) mediante creazione di una società controllata interamente dalle banche creditrici, a cui la Società Generale Immobiliare avrebbe ceduto immobili per un valore corrispondente a 105 miliardi. In tal modo i crediti delle banche si sarebbero trasformati in partecipazioni;

5) il gruppo acquirente avrebbe addotto alla Società Generale Immobiliare nuova liquidità mediante un finanziamento di 30/50 miliardi;

6) transazione, con rinuncia alle rispettive pretese, delle azioni promosse dalla Società Generale Immobiliare e/o da società da questa controllate (Edilcentro Cayman - Edilcentro Nassau) nei confronti di Fasco A.G., Fasco Europe, Finambro, Amdanpco, Argus e Biasiotti Annamaria; rinuncia della Edilcentro Sviluppo alla azione promossa contro la Banca Privata Italiana per 254 miliardi di lire e contestuale chiusura delle posizioni della Banca Privata Italiana nei confronti della Società Generale Immobiliare e delle sue associate;

B) la chiusura della liquidazione coatta amministrativa della Banca Privata Italiana.

Al momento della redazione di questo progetto, le attività della Banca Privata Italiana, dopo un primo pagamento già effettuato di 89 miliardi di lire, oscillavano tra un minimo prudenziale di 156 miliardi ed un realizzo previsto di 200. Le passività venivano stimate in 450 miliardi di lire che, tenuto conto di una possibile riduzione delle multe valutarie da 87 a 10 miliardi, potevano scendere a 380. Ne viene di conseguenza che, a due anni dal provvedimento di liquidazione coatta amministrativa e quindi avendo già scontato alcuni effetti positivi del mancato pagamento degli interessi sulle passività, le dimensioni del *crack* andavano da un massimo leggermente inferiore ai 300 miliardi ad un minimo di 180 miliardi di lire, cifra che sconta la valutazione più ottimistica delle attività e la riduzione delle multe valutarie.

Delle passività della Banca Privata Italiana, 334 miliardi di lire erano nei confronti del consorzio fra le tre banche di interesse nazionale. A sua volta questo aveva debiti verso le tre banche di interesse nazionale per 192 miliardi (per anticipazioni da queste effettuate). La differenza di 142 miliardi era costituita dalle plusvalenze maturate in virtù del decreto ministeriale del 27 settembre 1974. A questo punto il ragionamento degli estensori del progetto si imperniava su due ipotesi:

1) definizione al 100 per cento della posizione debitoria della banca con un'adduzione di liquidità stimata tra 38 e 82 miliardi di lire;

2) utilizzazione della plusvalenza di 142 miliardi di cui sopra.

Sulla base di questa ipotesi, si intravedono due strade per la soluzione (più una in via subordinata), il cui effetto sostanziale era:

1) trasferimento al Banco di Roma dei pacchetti azionari Banca Privata Italiana (51 per cento), Capisec (100 per cento), Finambro (100 per cento) e adduzione di liquidità alla Banca Privata Italiana per l'importo già detto;

2) acquisizione da parte del Banco di Roma del « profitto » realizzato dal consorzio;

3) revoca della liquidazione coatta amministrativa della Banca Privata Italiana.

A quel punto il Banco di Roma si sarebbe trovato in possesso della maggioranza assoluta di una banca ormai privata delle sue attività e passività, ma con la capacità operativa potenziale legata alla sua rete di sportelli.

« Secondo progetto ».

Sul secondo progetto non si hanno notizie particolarmente precise. Si tratta di un progetto che venne portato avanti nel periodo aprile-maggio 1977 ed in cui dovevano essere ancora strettamente intrecciate le soluzioni riguardanti la Banca Privata Italiana, la Società Generale Immobiliare e le complesse posizioni che ad esse facevano capo. Che i due progetti fossero ancora interdipendenti può essere, fra l'altro, dimostrato dal fatto che ad essi si interessarono congiuntamente, tra gli altri, Calvi e Corbi (vedi audizione di Guzzi del 21 ottobre 1981, IV/5).

Fu a questo punto che la vicenda ebbe una svolta decisiva. A New York dal 3 al 9 luglio 1977 Sindona e i suoi legali tennero una riunione in cui, vista l'impossibilità di trovare una soluzione globale, studiarono nuovi piani d'azione e in particolare stabilirono di intervenire in modo più deciso e di intensificare le pressioni sugli uomini politici. È importante rilevare che l'azione per il salvataggio e quella per l'estradizione vennero da allora portate avanti parallelamente (al ritorno da New York, l'avvocato Gambino avrebbe ricevuto due *memorandum* sui due aspetti, *memorandum* che Guzzi consegnò entrambi anche all'ingegner Federici).

Per quanto riguarda in particolare il salvataggio, già il giorno 12 dello stesso mese, Gambino e Federici riuscirono ad avere un incontro con l'onorevole Andreotti. Prese così il via l'ultima fase che si articola nel terzo e nel quarto progetto.

« Terzo progetto ».

Esso è contenuto nel documento intitolato « *memorandum* sull'attuale urgenza e sulle modalità relative ad una soluzione tecnica per la Banca Privata Italiana in liquidazione ». Appare utile ricordare le premesse da cui muoveva il progetto (confronta punto 1) per dimostrare « l'urgente e improrogabile necessità » di chiudere la liquidazione. Si profilava infatti la possibilità, per non dire la certezza, che venissero alla luce elementi tali da danneggiare la credibilità delle istituzioni e del sistema bancario; che venisse contestato a Ventriglia, Guidi e Barone il reato di bancarotta fraudolenta (e si aggiungeva, inoltre, che altri e ben più gravi reati avrebbero potuto emergere nel corso dell'indagine); che venisse coinvolta la Banca d'Italia; che si tornasse ad indagare sul ruolo dell'IRI.

Le uniche motivazioni addotte in questo documento erano quindi relative all'opportunità di chiudere la vicenda, di interrompere la prosecuzione delle azioni giudiziarie e di evitare di rendere di pubblico dominio le vicende dell'estate 1974.

Tecnicamente la soluzione prevedeva:

1) il subingresso del Banco di Roma nella posizione del consorzio fra le tre banche di interesse nazionale;

2) l'acquisizione da parte del Banco di Roma del « profitto » realizzato dal consorzio;

3) il trasferimento al Banco di Roma dei pacchetti della Fasco Europe, titolare del 51 per cento del capitale della Banca Privata Italiana, della Capisec e della Finambro;

4) la transazione con le società del gruppo di tutti i giudizi in corso e/o la rinuncia ad essi;

5) il versamento di una somma pari allo sbilancio negativo della Banca Privata Italiana, cioè pari al « profitto » del consorzio di cui sub 2) e all'importo integrativo di circa 40 miliardi di lire, già valutati come posta di rischio del Banco di Roma;

6) il pagamento integrale di tutti i debiti da parte della Banca Privata Italiana.

Come conseguenza, si sarebbero determinate:

1) la revoca del decreto con il quale era stata disposta la liquidazione coatta amministrativa, provvedimento che avrebbe a sua volta influito sulla sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza, a quel punto all'esame della Corte di cassazione;

2) la reintegrazione dell'azionariato di minoranza della Banca Privata Italiana nella sua posizione;

3) la eliminazione dei rischi derivanti dalle azioni delle società del gruppo nei confronti della Società Generale Immobiliare e, quindi, l'eliminazione dei connessi riflessi penali.

Il progetto concludeva sottolineando l'importanza di invitare il governatore della Banca d'Italia ad un incontro con gli amministratori del Banco di Roma, ed affermava che a tale scopo sarebbe stato a completa disposizione almeno un rappresentante del gruppo Sindona per collaborare costruttivamente nella fase tecnica dell'operazione. Si concludeva, infine, dicendo che

« sorgendo difficoltà sull'intervento del Banco di Roma si potrebbe convocare il dottor Roberto Calvi per impegnarlo nella operazione di salvataggio della B.P.I., anche con eventuale accordo con il Banco di Roma ».

« Quarto progetto ».

Il 10 gennaio 1978 venne studiata la possibilità di nuove soluzioni: in particolare fu messo a punto un nuovo espediente, che prevedeva l'inserimento della Capisec (cosiddetto « giroconto Capisec »). Vennero redatti due *memorandum*, uno consegnato a Delfino il 15 maggio 1978 e l'altro consegnato a Federici.

b) *Gli interessi da tutelare.*

Per inquadrare esattamente il problema occorre valutare quali erano gli interessi in gioco per tutto il periodo in cui questi progetti di salvataggio venivano compilati da alcuni, discussi da altri, caldeggiati da altri ancora.

Va subito ricordato che con la procedura avviata dalla Banca d'Italia in base al decreto ministeriale del 27 settembre 1974, tutti i depositanti erano stati rimborsati al 100 per cento, così come era stato assicurato dal Banco di Roma l'assorbimento dei dipendenti della banca. Inoltre, non era più in gioco la credibilità internazionale del sistema bancario italiano, posto che tutti i creditori esteri erano stati rimborsati, con una puntualità che, come si ricorda, era stata addirittura ritenuta eccessiva.

Quali interessi rimanevano allora da tutelare? Innanzitutto, è evidente, quelli di Sindona: il salvataggio infatti avrebbe annullato la dichiarazione di insolvenza e avrebbe fatto cadere il presupposto dell'azione penale. Su un piano meno rilevante da un punto di vista pratico, ma non per questo meno significativo, Sindona avrebbe inoltre in qualche modo vista avvalorata la sua tesi che nel 1974 le banche potevano ancora riprendersi e che la sua caduta era dovuta a un vero e proprio « complotto ». Si trattava evidentemente di risultati assai importanti ed è quindi perfettamente logico che tutti i progetti partissero da Sindona e che intorno ad essi si cercasse di creare la rete più vasta possibile di sostegni.

In secondo luogo al salvataggio della banca di Sindona era indubbiamente interessato il Banco di Roma. Questo istituto era infatti rimasto deluso dalla soluzione culminata nella liquidazione coatta amministrativa, poiché non aveva potuto conseguire il suo obiettivo principale, che sembrava raggiungibile fino alla fine di agosto del 1974, di rilevare da solo la Banca Privata Italiana. Non si tratta di una semplice deduzione logica, che pure è nei fatti; nel primo progetto, infatti, si ricordava esplicitamente che

« d'altro lato esiste l'interesse del Banco di Roma ad una definizione dello *status* della B.P.I. per il rilievo degli sportelli da riattivare con delibera della Banca d'Italia e del Ministero del tesoro ».

In secondo luogo, per il Banco di Roma vi era evidentemente l'interesse a trovare soluzione che chiudesse una volta per tutte l'intreccio di problemi giuridici e di responsabilità che si era venuto a creare fra le operazioni che facevano capo da un lato alla Banca Privata Italiana e dall'altro alla Società Generale Immobiliare. Non a caso infatti il primo progetto era di natura interdipendente e cercava di risolvere contemporaneamente le due posizioni principali. Solo successivamente, data la complessità dei problemi, si sarebbe puntato a soluzioni separate, che concorrevano comunque ad un unico fine: quello di chiudere definitivamente tutti i processi di natura civile (con possibili risvolti di carattere penale) e tutte le possibili controversie che il complesso caso aveva creato.

Inoltre, vi era ancora l'interesse dei piccoli azionisti, posto in primo piano nel progetto Mariani e richiamato indirettamente in alcuni progetti del Banco di Roma. La tesi avanzata a questo proposito era che i piccoli azionisti avevano affidato i risparmi a Sindona alla stessa stregua dei depositanti che erano stati total-

mente rimborsati. Diversamente da quelli, non avevano però ricevuto alcun rimborso.

A parte l'aspetto giuridico della diversa posizione dell'azionista rispetto al depositante, va notato che anche sul piano tecnico la logica dell'investimento azionario è completamente diversa rispetto a quella dell'accensione di un deposito, in termini di liquidità, di rendimento e di rischio. Chi, soprattutto nel nostro contesto, investe in borsa, deve essere consapevole del maggior livello di rischio e anzi, proprio in contropartita a questo, richiede normalmente tassi di remunerazione più elevati, in linea interessi oppure in linea capitale. Quasi tutti i piccoli azionisti della Banca Privata Italiana avevano compiuto numerose operazioni in borsa al seguito delle tante manovre di Sindona ed avevano conseguito guadagni di notevole portata. Molti di essi continuarono a fidarsi del finanziere anche nei momenti più critici e arrivarono a sottoscrivere l'aumento di capitale della Finambro ben prima dell'autorizzazione. Molti di essi, cioè, erano compagni di strada, per così dire, di Sindona che, in cambio di qualche guadagno speculativo, li utilizzava per crearsi una fama di canalizzatore di risparmi, per attirare denaro fresco negli aumenti di capitale delle sue società (esemplare è il caso dell'aumento di capitale connesso alla fusione che dette origine alla Banca Privata Italiana), salvo poi disinteressarsene quando la situazione dell'azienda cominciava a vacillare.

Per la maggior parte dei piccoli azionisti, cioè, la perdita realizzata per effetto della liquidazione della Banca Privata Italiana era l'evento dannoso di un rischio precedentemente accettato e che aveva come contropartita gli elevati guadagni realizzati in precedenza sulle altre operazioni.

In definitiva, quindi, gli interessi da tutelare nel caso in questione non erano affatto di natura generale, ma riguardavano solo il Banco di Roma, oltre che — evidentemente — lo stesso Sindona.

c) *La consistenza tecnica dei progetti di salvataggio.*

Il progetto Mariani, sia quello principale, sia quello nella versione Mariani-De Carolis, prevedeva il salvataggio per tutelare i piccoli azionisti perché le autorità monetarie avevano in precedenza esplicitamente escluso la possibilità di tutelare gli azionisti alla stessa stregua dei depositanti.

In un primo tempo si era discusso su questa possibilità ed era stata portata una proposta in questo senso addirittura al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, nella seduta del 27 maggio 1975. Si osservava infatti nel corso di quella riunione (v. prot. 00203/Sind, II, pagg. 309-312):

« Un altro problema è quello che concerne la posizione dei piccoli azionisti. Se infatti gli interventi effettuati in occasione dei dissesti bancari mirano a salvaguardare il risparmio affluito alle aziende di credito, appare opportuno, per evidenti ragioni di coerenza, che ogni forma di risparmio ottenga questa tutela... Appare dunque equo che un apposito provvedimento ministeria-

le, da emanarsi entro un termine che può ragionevolmente indicarsi nel 30 settembre p.v., provveda ad includere nelle perdite da ammortizzare in base al menzionato decreto ministeriale del 27 settembre 1974 quelle derivanti non soltanto dalla surrogazione a crediti in lire e in valuta verso le banche dissestate, ma anche dall'acquisto di azioni di risparmio, la particolare e la stessa denominazione delle quali sembrano di diritto postulare un trattamento analogo a quello tradizionalmente accordato ai depositi.

Non differenti ragioni di equità possono infine invocarsi per sostenere che, in situazioni nelle quali può affermarsi che fra i portatori di azioni ordinarie sono compresi i risparmiatori che, per l'esiguo ammontare delle quote azionarie in possesso di ciascuno di loro, non hanno in realtà mai potuto concorrere a determinare scelte di gestione della società e sono quindi del tutto estranei ai fatti che cagionarono il dissesto, la posizione di questi azionisti sia degna di tutela allo stesso modo di quella dei titolari di azioni di risparmio».

Questa serie di analogie successive (depositanti - possessori di azioni a risparmio - azionisti ordinari) aveva immediatamente suscitato delle perplessità (soprattutto da parte dei ministri Bisaglia e Visentini) e, dopo un rinvio e la richiesta di un parere a De Genaro e Guarini, era stata definitivamente accantonata.

Chiusa questa strada, la possibilità di rimborsare i piccoli azionisti richiedeva la rivitalizzazione della Banca Privata Italiana; questa, però, è la contraddizione fondamentale del progetto Mariani: per tutelare i piccoli azionisti (indipendentemente dalla scarsa rilevanza di quegli interessi, come si è visto sopra) si doveva produrre come « effetto collaterale » un evento così abnorme e grave come la chiusura della liquidazione coatta amministrativa e l'annullamento della dichiarazione di insolvenza. Vi era una chiara sproporzione fra effetto principale ed effetto collaterale e questo rendeva più che legittimo il sospetto che gli interessi dei piccoli azionisti fossero un fragile schermo dietro cui l'obiettivo effettivo era la rivitalizzazione della Banca Privata Italiana (v. anche prot. n. 00203/Sind, II, pagg. 299-303).

Per quanto riguarda gli altri progetti provenienti direttamente da Sindona e dal suo *entourage*, dal punto di vista tecnico si possono fare due considerazioni. In primo luogo va sottolineato che la stima della liquidità necessaria per rimborsare al 100 per cento i creditori era legata a valutazioni ottimistiche in ordine al valore dell'attivo e, soprattutto, ad un drastico abbattimento delle multe valutarie. Già sotto questo profilo vi erano quindi elementi di incertezza e, cosa più grave, si supponeva l'eliminazione quasi totale degli effetti pecuniari di tutte le gravissime violazioni delle norme valutarie che le banche sindoniane avevano compiuto.

La seconda considerazione, ancora più importante, è che tutti i progetti di salvataggio avevano come punto centrale l'acquisizione dal consorzio alla Banca Privata Italiana dei 142 miliardi di lire

(250 secondo Sarcinelli) di utili rivenienti dall'impiego in buoni ordinari del tesoro delle somme ottenute con le famose anticipazioni all'1 per cento previste dal decreto ministeriale del 27 settembre 1974. L'avvocato Guzzi ha affermato che si trattava di un problema di « interpretazione di certe norme del decreto ministeriale »; in realtà si trattava di far accettare il principio del « chi ha avuto ha avuto », che non è precisamente un alto concetto giuridico.

L'elemento chiave del disegno rimaneva l'utilizzazione, per una operazione in ordine alla quale si è dimostrata la totale insussistenza di elementi di pubblico interesse, di somme erogate a carico del bilancio della Banca d'Italia e quindi della collettività.

Sotto il profilo bancario vi era però un altro problema, ancor più delicato. Come si è già detto, non vi era alcun interesse pubblico che imponesse di rimettere in vita l'azienda di credito, una volta che erano stati rimborsati subito e al 100 per cento i depositanti, che erano stati tutelati i lavoratori ed era stata assicurata la credibilità del sistema bancario nei confronti dell'estero. Al contrario, dal punto di vista dell'interesse generale, la chiusura della liquidazione e la rivitalizzazione della banca avrebbero avuto conseguenze sicuramente negative, perché avrebbero fatto venir meno il significato esemplare del provvedimento di liquidazione; avrebbero cioè fatto perdere largamente di efficacia e di rigore alla procedura e avrebbero quindi indebolito in generale la capacità della Banca d'Italia di assicurare la correttezza e la regolarità della gestione delle banche. In altre parole, se questi progetti avessero avuto successo, si sarebbe posto nel nulla un atto delle autorità monetarie importante come la liquidazione coatta amministrativa di una banca, in cui si erano riscontrate gravi irregolarità e gravi perdite patrimoniali; e, per di più, ciò avrebbe comportato un onere a carico della collettività, mascherato — neanche troppo bene — da « profitto » del consorzio. In questo caso, davvero sarebbe stato legittimo chiedersi nei confronti di quale fattispecie si sarebbe mai dovuta applicare la procedura sanzionatoria prevista dall'articolo 67 della legge bancaria e, quindi, se non ci fosse in realtà una sorta di totale impunità per i banchieri italiani. Era questo, invero, il terreno sul quale rischiava di compromettersi la credibilità delle autorità monetarie e del nostro sistema bancario nei confronti dell'estero.

In definitiva, quindi, i progetti erano gravemente pericolosi sul piano dell'interesse collettivo ed erano basati su presupposti tecnici estremamente fragili.

d) *Ulteriori considerazioni in ordine alle varie implicazioni dei progetti di salvataggio.*

Per quanto riguarda la soluzione dell'insolvenza della Banca Privata Italiana i legali del gruppo Sindona avevano coltivato — come si è avuto modo di illustrare nelle pagine che precedono — varie ipotesi, le quali avevano tutte come comune denominatore la partecipazione del Banco di Roma all'operazione di sistemazione, nonché l'acquisizione dell'operazione di anticipazione effettuata

dalla Banca d'Italia. Si tendeva infatti a far considerare questa perdita a monte, vale a dire esaurita con riferimento alle operazioni che erano state fatte tra Banca d'Italia, il Ministero del tesoro ed il consorzio delle tre banche d'interesse nazionale nell'epoca immediatamente successiva alla costituzione del consorzio stesso (v. audizione dell'avvocato Guzzi del 14 ottobre 1981, V/2 Lux). Tale perdita, pari a 127 miliardi di lire, risultava infatti come fondo rischi che le tre banche d'interesse nazionale riportavano nel bilancio del consorzio e che veniva allegato ai loro bilanci annuali. In sostanza, il discorso che i legali di Sindona tentavano di portare avanti era quello di fare considerare le operazioni di anticipazione, in quanto esaurite nell'anno, come avvenute, sia pure per un motivo specifico, esclusivamente tra la Banca d'Italia ed il consorzio; evitando così che le operazioni stesse avessero qualche riflesso anche sulla liquidazione della Banca Privata Italiana, nel qual caso questa sarebbe rimasta esposta per la cifra innanzi indicata nei confronti della Banca d'Italia.

A questa impostazione, che presupponeva evidentemente una determinata interpretazione dell'operazione effettuata dalla Banca d'Italia, faceva riscontro un'altra tesi da parte della difesa di Sindona e precisamente quella della chiusura della liquidazione della Banca Privata Italiana in maniera diversa da quella tipica della liquidazione fino ad esaurimento (v. Guzzi, 14 ottobre 1981, V/3 Lux).

L'altro aspetto che doveva essere risolto per potere validamente perseguire il tentativo di sistemazione della liquidazione della Banca Privata Italiana era quello relativo alle multe valutarie che erano state, al momento in cui venivano coltivati i progetti di sistemazione, accertate in circa 85 miliardi di lire. In merito i legali di Sindona consideravano di poter ottenere una riduzione tra i 10 e i 15 miliardi di lire (più esattamente in 15 miliardi, come ha affermato Guzzi), fondando questa loro aspettativa su quanto era avvenuto precedentemente in casi analoghi. In particolare si faceva riferimento al precedente del caso del Banco di San Marco, per il quale, al fine di pervenire ad una soluzione, si erano ridotte le multe valutarie (v. Guzzi 14 ottobre 1981, V/3 Lux).

L'operazione doveva essere completata da un complesso giro di transazioni dirette a costituire liquidità aggiuntiva alla Banca Privata Italiana per consentirle di raggiungere le percentuali per il pagamento dei creditori chirografari. In particolare il discorso si appoggiava essenzialmente sul cosiddetto « giroconto » Capisec. Questa società, facente capo alla costellazione delle società di Sindona, doveva essere ceduta per la simbolica cifra di una lira da questi al Banco di Roma, il quale, una volta venuto in possesso dell'intero pacchetto azionario, avrebbe proceduto a transigere le cause promosse dalla Capisec contro il Banco di Roma stesso con il versamento di una somma che veniva quantificata in 40 miliardi di lire.

La liquidità ottenuta con tale somma avrebbe consentito alla Capisec di transigere la propria esposizione debitoria nei confronti della liquidazione della Banca Privata Italiana per un importo pari a quello ricevuto a transazione delle proprie pretese giudiziarie. Di

conseguenza la somma versata alla Capisec dal Banco di Roma doveva tornare sostanzialmente a questo istituto, il quale risultava all'epoca (insieme con le altre due banche d'interesse nazionale) l'unico creditore chirografaro, avendo provveduto al pagamento dei depositanti. In sostanza

« attraverso queste rinunzie e transazioni con il Banco di Roma e la Società Generale Immobiliare, sarebbero affluiti dei denari nella Capisec, divenuta società controllata dal Banco di Roma; con questo giro si sarebbe ripianata la posizione nei confronti della Banca Privata Italiana. Quest'ultima in liquidazione avrebbe pagato il 100 per cento, che sarebbe ritornato al Banco di Roma attraverso la percentuale maggiore che si acquistava » (Guzzi 21 ottobre 1981, XXI/2 Tac.).

L'operazione prospettata, che doveva portare al risultato finale di aumentare le disponibilità della Banca Privata Italiana, per consentirle di arrivare ad una copertura pari al 100 per cento delle sue passività, in realtà non determinava sostanzialmente alcuna maggiore disponibilità di mezzi per la banca, in quanto veniva « creata » una liquidità in dipendenza della transazione di un giudizio promosso dalla Capisec nei confronti del Banco di Roma, transazione alla quale si perveniva anche in base alla considerazione che la somma oggetto di essa sarebbe in sostanza ritornata nella disponibilità del soggetto (Banco di Roma) che aveva provveduto a versarla.

L'operazione tuttavia non sembrerebbe trovare una corrispondenza negli stessi termini sul piano giuridico. Infatti, innanzi tutto, veniva ad essere ceduta per un valore simbolico una partecipazione totalitaria in una società, cui in un momento immediatamente successivo era riconosciuto un credito di circa 40 miliardi di lire, derivante dalla transazione di una serie di giudizi instaurati precedentemente al trasferimento delle partecipazioni, nei confronti dello stesso soggetto acquirente della partecipazione. Il susseguirsi, in un tempo sostanzialmente ristretto, delle due operazioni (trasferimento e transazione) rendeva quella relativa al trasferimento dell'intera partecipazione della Capisec per il prezzo simbolico di una lira suscettibile di azione revocatoria per la sproporzione tra il prezzo pagato ed il valore entrato nel patrimonio dell'acquirente, anche se si doveva tenere conto delle esposizioni della società nei confronti della Banca Privata Italiana.

L'operazione, oltre che determinata dall'esigenza di « creare » una liquidità per ridurre a sua volta l'esposizione creditoria non recuperata della Banca Privata Italiana, doveva avere anche un significato che trascendeva quello immediatamente ricollegabile all'originaria finalità. Infatti la prospettata transazione avrebbe avuto il significato di convalidare in qualche modo la fondatezza delle tesi prospettate nei giudizi transatti, e quindi le ragioni addotte per motivare il *crack* del gruppo; elementi che, se fosse stata portata avanti l'operazione di salvataggio, avrebbero finito per assumere un ruolo significativo per il successivo intento della difesa di Sindona, che si vedrà in seguito.

Infatti, le azioni giudiziarie che si intendevano transigere (in particolare quella promossa dalla Fasco Europe SA nei confronti del Banco di Roma e della Finambro) tendevano a fare accertare l'esistenza di un accordo verbale raggiunto dal Banco di Roma con Sindona, quale rappresentante della Fasco Europe SA e della Fasco AG, per la sistemazione della posizione del gruppo, nonché il non rispetto di tale accordo da parte del Banco di Roma, il quale in tal modo aveva determinato la liquidazione coatta amministrativa della banca facente capo al gruppo o, almeno, aveva aggravato considerevolmente la sua posizione patrimoniale (vedi protocollo numero 00553/Sind.). Di conseguenza, i giudizi promossi assumevano un significato particolare che trascendeva i motivi addotti, per costituire in definitiva uno strumento indispensabile per acquisire la liquidità necessaria a portare avanti il discorso del salvataggio.

Un altro aspetto che non consente di considerare corretti sul piano giuridico i termini di questa operazione è dato dalla circostanza che la somma che doveva essere elargita dal Banco di Roma non poteva ritornare per l'intero allo stesso a titolo di restituzione dei crediti da questo istituto vantati nei confronti della liquidazione della Banca Privata Italiana, in quanto il Banco di Roma partecipava, insieme con le altre due banche di interesse nazionale, per una percentuale determinata al consorzio. Pertanto, l'eventuale maggiore introito derivante alla Banca Privata Italiana dalla restituzione da parte della Capisec della somma da questa ricevuta a seguito della transazione andava suddiviso fra tutti gli aderenti al consorzio. Questa sembrerebbe essere la impostazione corretta, anche se si è accennato da parte di Guzzi ad un « preventivo benessere » delle altre due banche di interesse nazionale all'operazione studiata, di cui non si riesce a comprendere il contenuto.

Il gruppo Sindona aveva promosso una serie di giudizi nei confronti del Banco di Roma; la Finambro, a sua volta, aveva promosso un giudizio nei confronti della Società Generale Immobiliare, o meglio, più esattamente, era stata la Capisec a esperire tale giudizio in via surrogatoria, in quanto creditrice di 84 miliardi di lire nei confronti della Finambro per l'acquisto delle azioni della Società Generale Immobiliare. A queste azioni giudiziarie si devono aggiungere altre promosse sempre da società del gruppo nei confronti dei costruttori romani e del Banco di Roma (v. Guzzi 21 ottobre 1981, XX/5 Iocca).

La chiusura quindi della posizione debitoria della Banca Privata Italiana, attraverso la soluzione prospettata dal gruppo Sindona, poggiava essenzialmente sulla posizione del Banco di Roma quale controparte nelle cause civili che erano state promosse dalle società facenti capo allo stesso Sindona; giudizi che nei programmi dei legali di questi dovevano costituire, come si è veduto, uno strumento per procacciarsi la liquidità aggiuntiva necessaria al raggiungimento delle percentuali prospettate per la definizione della liquidazione. In altri termini, i giudizi pendenti, attraverso un meccanismo complesso di transazioni, dovevano giustificare la disponibilità delle somme necessarie per portare avanti la definizione della liquidazione, anche

se in pratica una delle fonti (e la più importante) della chiusura della sistemazione era il Banco di Roma, il quale avrebbe dovuto erogare le somme che, nel meccanismo predisposto dai legali di Sindona, dovevano poi ritornare allo stesso banco (Guzzi 21 ottobre 1981, XXI/2 Tac.).

L'altro elemento su cui si basava la proposta di sistemazione messa a punto dai legali di Sindona era quello di considerare acquisita all'azienda di credito la liquidità dalla stessa ottenuta in conseguenza del decreto ministeriale emanato il 27 settembre 1974 dall'allora Ministro del tesoro Colombo. Con questo decreto si disponeva che il Ministro del tesoro poteva consentire anticipazioni a 24 mesi sui buoni del tesoro a lunga scadenza, all'interesse dell'1 per cento, a favore di aziende di credito che, surrogatesi ai depositanti di altre aziende in liquidazione coatta, si trovavano a dovere ammortizzare le conseguenti perdite; la Banca d'Italia avrebbe regolato l'ammontare del ricorso a tali anticipazioni in rapporto all'entità della perdita ed alle esigenze dei piani di ammortamento. Già nella prima applicazione del decreto ci si era discostati sostanzialmente da quelli che, secondo una interpretazione testuale di esso, sembrano esserne i termini, in quanto nella pratica si era consentita l'anticipazione senza che preventivamente si fossero contabilizzate le perdite registrate dall'azienda di credito a favore della quale si interveniva. Inoltre, nonostante che il decreto presupponesse l'erogazione del beneficio a favore di qualsiasi azienda di credito, nella realtà i beneficiari dovevano essere praticamente solo le tre banche di interesse nazionale che si erano assunte l'onere di intervenire a favore della Banca Privata Italiana.

Con l'acquisizione da parte del consorzio del ricavato dell'anticipazione effettuata dalla Banca d'Italia si era sostanzialmente creato un fondo di circa 127 miliardi di lire (originariamente di 142 miliardi, ridotti successivamente per ragioni fiscali); fondo che però non costituiva un finanziamento bensì semplicemente una anticipazione. Nondimeno, si considerava come acquisito dal consorzio il ricavato della anticipazione, che veniva quindi portato in detrazione del debito della Banca Privata Italiana, in quanto, anche se con fondi messi a disposizione per altro titolo, il consorzio stesso doveva ritenersi rientrato, da questa parte, del suo credito.

È evidente che questa impostazione non teneva conto del fatto che l'anticipazione costituiva per la Banca d'Italia un onere. Più avanti sarà precisato come si intendeva portare avanti il discorso su questo punto.

Le modalità dell'operazione di sistemazione della liquidazione della Banca Privata Italiana presupponevano — come più volte s'è ricordato — anche la riduzione della multa valutaria da 85 miliardi a 10-15 miliardi di lire. La riduzione della multa non risulta in alcun modo concordata con l'amministrazione competente, né sembra che alcun contatto sia intervenuto su questo punto. In sostanza, i promotori del progetto di sistemazione della liquidazione si basavano su esperienze precedenti, nelle quali si era pro-

ceduto a concordare una riduzione della multa valutaria. In seguito a questa ulteriore riduzione del passivo della Banca Privata Italiana, si contava di raggiungere la percentuale di pagamento dei debiti che avrebbe consentito l'accoglimento della transazione proposta. Questo meccanismo, inoltre, tendeva a far revocare la sentenza di dichiarazione dello stato di insolvenza e conseguentemente a far venir meno i reati di natura fallimentare connessi a tale dichiarazione.

La definizione della liquidazione della Banca Privata Italiana, se realizzata nei termini e con le modalità che venivano prospettate dai promotori, avrebbe comportato anche l'evidenziazione di un altro e diverso valore patrimoniale, non immediatamente ricollegabile alla liquidazione della banca, ma particolarmente significativo, ai fini della valutazione della complessa operazione. Si tendeva, in particolare, a porre in evidenza il valore aziendale della Banca Privata Italiana che, tenuto conto dell'ammontare dei depositi all'epoca (1.000 miliardi di lire) ed in considerazione dei valori attribuiti ad istituti di credito della stessa dimensione, veniva stimato intorno ai 140-180 miliardi di lire, senza considerare il maggior valore degli sportelli in Milano ed in Roma della banca stessa, nonché la partecipazione nella Banca di Messina. In tal modo se, da un lato, con la complessa sistemazione delle passività della Banca Privata Italiana si otteneva il venir meno dei presupposti della dichiarazione dello stato di insolvenza, con i descritti effetti sulla configurabilità dei reati a questa dichiarazione collegati; d'altro lato si tentava altresì di preconstituire un elemento, quale il valore aziendale della Banca Privata Italiana, per un duplice scopo. Innanzitutto, qualsiasi obiezione in merito alla legittimità dell'acquisizione al consorzio dell'anticipazione alle condizioni particolari praticate dalla Banca d'Italia, che di fatto costituiva una perdita a carico della collettività, avrebbe potuto essere contestata sostenendo che a fronte di tale anticipazione esisteva un valore patrimoniale di circa 140-180 miliardi di lire. In secondo luogo, l'attribuzione alla Banca Privata Italiana di un valore patrimoniale largamente superiore al passivo della stessa avrebbe dimostrato che la crisi del gruppo era stata facilitata o addirittura determinata esclusivamente da motivi politici, secondo la tesi sempre accreditata da Sindona, il quale appunto sosteneva che il *crack* era imputabile all'opposizione nei confronti del gruppo stesso di alcuni ambienti politici. Opposizione, il cui più evidente e clamoroso esempio era stato dato dalla vicenda dell'aumento del capitale della Finambro, che avrebbe dovuto costituire il polmone finanziario del gruppo. Questa posizione è emersa chiaramente attraverso l'audizione dell'avvocato Gambino, il quale ha precisato che il progetto di sistemazione della Banca Privata Italiana tendeva alla

« ricostituzione della organizzazione aziendale, al recupero dell'avviamento attraverso la revoca del decreto di liquidazione coatta amministrativa »,

per cui si doveva puntare ad una revoca di tale decreto « per fatti sopravvenuti ». In conseguenza della revoca del decreto si sarebbe

dovuto sostenere che il fatto sopravvenuto indicava

« che già all'origine l'insolvenza non c'era e questo... avrebbe costituito un notevole aiuto per la tesi dell'inesistenza dello stato di insolvenza »;

in buona sostanza, cioè,

« la revoca del decreto avrebbe dimostrato che c'era un avviamento della banca » (Gambino, 2 dicembre 1981, XXIV/4 Lux).

In tal modo, quindi, si cercava di dimostrare (anche se a posteriori) che al momento del dissesto il patrimonio complessivo di Sindona copriva largamente le perdite, sia per il valore intrinseco della Società Generale Immobiliare nel momento in cui si era verificata la crisi del gruppo, sia per il valore di avviamento della Banca Privata Italiana.

Al fine di avvalorare questa tesi e per evidenziare in maniera concreta il valore patrimoniale da attribuire alla Banca Privata Italiana furono parzialmente modificati gli originari progetti di sistemazione e si prevede, quale correttivo, che l'azienda bancaria avrebbe dovuto, una volta revocato il decreto di liquidazione coatta amministrativa, riprendere la sua attività, anche se con una denominazione diversa.

In termini analoghi si è espresso, in proposito, anche Guzzi, il quale ha affermato che il piano di sistemazione tendeva a « sdrammatizzare » la situazione facendo venire meno la parte civile ed avvalorando

« quella che era la tesi di Sindona, cioè essere stata l'operazione del 1974 un'operazione voluta da certi gruppi politico-finanziari in suo danno, mentre in realtà, se si fosse tenuto presente l'avviamento di una banca aperta e non chiusa (come avvenne per i provvedimenti del 1974), i valori vi sarebbero stati » (21 ottobre 1981, VI/5 Fradd.).

Lo stesso Guzzi, nella deposizione resa al giudice istruttore di Milano il 5 ottobre 1981, ha altresì sostenuto (v. prot. n. 00459/Sind., fasc. A, pag. 61) che

« l'interesse che aveva Andreotti a seguire questa vicenda ritengo fosse lo stesso che aveva animato Andreotti e Fanfani e più genericamente la democrazia cristiana alla sistemazione della Banca Privata Italiana prima del *crack*. Andreotti riteneva che Michele Sindona fosse stato vittima di centri di poteri politico e finanziario contrari alla democrazia cristiana. Egli mostrava e ha sempre mostrato molta stima nei confronti di Sindona, al quale riconosceva meriti anche per certi consigli che nel periodo di normalità del gruppo Sindona lo stesso Sindona aveva fornito ad Andreotti ».

In realtà la sistemazione della liquidazione coatta amministrativa doveva essere in pratica molto più complessa di quanto non

è dato rilevare dai progetti predisposti dai legali di Sindona; e ciò in relazione alle miriadi di società, alcune delle quali prive di qualsiasi attività, che facevano capo al gruppo, tutte legate, anche se in misura diversa, da un complesso di rapporti reciproci. È possibile rilevare questo aspetto dagli atti che avrebbero dovuto precedere ed accompagnare un'eventuale sistemazione della liquidazione della Banca Privata Italiana. In particolare, si può osservare che solamente alcune società del gruppo, e precisamente la Finambro, la Fasco Europe, la Capisec e la Fasco A.G., sarebbero state trasferite al Banco di Roma o alla nuova società che doveva essere costituita (a seconda delle varie ipotesi prospettate) per il corrispettivo simbolico di una lira; mentre sarebbe stata adottata liquidità limitatamente alla Capisec sino alla concorrenza della percentuale della esposizione globale del gruppo verso la Banca Privata Italiana in liquidazione coatta, al fine — come si è detto — di consentire il pagamento di quanto dovuto alla banca stessa. La ipotesi, tuttavia, non indicava la situazione giuridica e patrimoniale delle società cedute, mentre invece si prevedeva (venendo in tal modo a confermare che le società che si trasferivano non esaurivano quelle facenti parte del gruppo) che a richiesta della nuova società sarebbero state liquidate ed estinte quelle società « ponte » un tempo controllate da Sindona o da altri soggetti facenti parte del gruppo, società per altro estranee all'accordo e quindi non tenute giuridicamente a rispettarlo.

Dal *pro memoria* predisposto dai legali di Sindona per il liquidatore è possibile rilevare alcune condizioni particolari che formavano parte integrante della complessa operazione che doveva portare, nella intenzione dei promotori, alla revoca del decreto di liquidazione coatta. In particolare, in tale promemoria era prevista la transazione del giudizio promosso da Sindona contro la Banca Privata Italiana in liquidazione coatta e concernente la proprietà di 4.000 azioni della Fasco A.G.; azioni che, in base all'accordo generale, dovevano essere trasferite al Banco di Roma, insieme con le altre partecipazioni di cui si è detto prima, per il prezzo simbolico di una lira. La transazione di questa lite avrebbe comportato anche la consegna da parte della Banca Privata Italiana alla UCI delle azioni Dufour, con la contestuale rinuncia a qualsiasi azione diretta o indiretta tendente a rivendicarne la proprietà; la definizione del giudizio relativo al sequestro ed alla rivendica da parte della Handelscredit delle azioni della Generalfin, che sarebbero rimaste in tal modo acquisite al gruppo Sindona; la liquidazione di tutte le società controllate dalla Fasco A.G., con la eccezione delle azioni della Fasco International e delle altre partecipazioni estere, direttamente o indirettamente detenute dalla Fasco, che sarebbero rimaste quindi anch'esse nelle mani di Sindona.

La cessione della partecipazione della Fasco A.G. al capitale della Banca Privata Italiana per il corrispettivo simbolico di una lira avrebbe inoltre implicato la contestuale rinuncia della parte cessionaria a far valere qualsiasi diritto e/o pretesa, anche sotto

il profilo di azioni di responsabilità

« nei confronti del socio dominante, nei confronti degli amministratori anche di fatto, dei liquidatori, eccetera, per la gestione sino alla data della cessione stessa » (v. prot. n. 00062/Sind.).

Sempre nel citato promemoria era previsto che la liquidazione delle società controllate dalla Fasco A.G. (che doveva — si ripete — essere trasferita al Banco di Roma) dovesse avvenire « al meglio », riconoscendosi in tal modo che la liquidazione di queste società poteva far sorgere problemi tali da giustificare la chiusura « al meglio ». La sistemazione contemplava, ancora, la definizione della vertenza tra l'Interbanca e la Amincor Bank, di quella tra l'Interbanca-Handelscredit e l'Amincor « alle migliori condizioni », nonché la chiusura della liquidazione dell'Amincor col mandato, da parte degli azionisti di quest'ultima, di mettere a disposizione della Banca Privata Italiana il saldo attivo della liquidazione, la transazione della posizione della Kamiene, la rinuncia da parte della Banca Privata Italiana a qualsiasi azione e/o pretesa nei confronti degli organi amministrativi della Amincor. Erano previsti anche la transazione con la società Mofi ed il contestuale passaggio delle azioni Interlakes per un corrispettivo da concordare, con la rinuncia a qualsiasi azione anche attinente alla responsabilità, nonché la rinuncia a qualsiasi azione nei confronti delle persone che in qualità di soci dominanti, amministratori anche di fatto, liquidatori o sindaci avevano gestito la Fasco A.G. e le società controllate o collegate. Infine, sempre secondo il progetto dei legali di Sindona, la Banca Privata Italiana in liquidazione, al fine di agevolare la transazione Finabank-Interphoto, avrebbe dovuto concordare la rinuncia a qualsiasi pretesa recuperatoria nei confronti della Finabank stessa.

Alla luce di quanto si è detto, appare chiaro che la sistemazione della liquidazione coatta della Banca Privata Italiana non dipendeva solamente dalla transazione dei giudizi promossi dalle società facenti capo al gruppo Sindona nei confronti del Banco di Roma — strumento per creare la liquidità necessaria per raggiungere una percentuale di pagamento della massa debitoria tale da giustificare la revoca della liquidazione — nonché dalla riduzione delle multe valutarie. Essa, invece, si fondava altresì su una serie di altre condizioni che, anche se potevano sembrare marginali, denotavano le finalità collaterali che si intendevano perseguire con questo progetto di « salvataggio » (l'espressione utilizzata costituisce un indice particolarmente significativo al fine di percepire l'effettiva consistenza dell'intera operazione) che, nonostante le affermazioni contrarie, tendeva a conservare al vecchio gruppo la titolarità di alcune partecipazioni. Di dette partecipazioni non si conosce il valore patrimoniale, ma — in considerazione del fatto che venivano inserite in un progetto di accordo di natura economica — non sembra dubbio che ad esse il gruppo Sindona attribuisse un certo valore.

Per quanto riguarda la definizione transattiva della controversia relativa alla titolarità delle azioni della Fasco A.G. l'avvocato Guzzi dinanzi ai giudici di Milano (vedi interrogatorio del 9 ottobre 1981,

prot. n. 00459/Sind, fasc. A, pag. 151) ha sostenuto che la soluzione che si proponeva ad Ambrosoli era di carattere puramente pratico, in quanto si aveva interesse a far risultare che ad una certa data (e precisamente il 12 luglio 1972) il legittimo proprietario di tali azioni era Michele Sindona; questo, al fine di evitare che un accertamento giudiziale che avesse modificato il suo *status* su questa partecipazione potesse implicare una incriminazione per Sindona negli U.S.A., in quanto questi aveva dichiarato in tutti gli atti ufficiali resi presso le autorità di quello stato di essere il proprietario unico della Fasco A.G. L'interesse di avere riconosciuta la propria titolarità delle azioni della Fasco A.G. giustificava, secondo Guzzi, il fatto che Sindona fosse disposto a trasferire le stesse al corrispettivo simbolico di una lira.

La transazione con la società Mofi e il passaggio delle azioni Interlakes previo versamento di un corrispettivo ancora da definire, cui si è accennato innanzi, avrebbero permesso di addurre liquidità alla Mofi e quindi recuperare quanto da questa dovuto alla liquidazione della Banca Privata Italiana. In base al prezzo offerto, si pensava ad un recupero del credito vantato dalla Banca Privata Italiana nei confronti della Mofi — che era pari a circa 6 milioni di dollari — in una misura che si sarebbe aggirata intorno al 15 per cento: percentuale che, a detta di Guzzi (v. interrogatorio del 9 ottobre 1981, prot. n. 00459/Sind, fasc. A, pagg. 150-151), il liquidatore della Banca Privata Italiana giudicava abbastanza soddisfacente rispetto ad una previsione di recupero, mostrata allo stesso Guzzi, nell'ordine del 10 per cento. La transazione di questa posizione doveva essere realizzata da Sindona, anche se con l'intervento di un terzo. Infatti, tra i documenti sequestrati nello studio di Guzzi vi è un appunto dello stesso in cui accanto all'indicazione di questa società Interlakes si trova scritto

« sbarrare la strada ad Ambrosoli come già concordato con... (nome indecifrabile) immediatamente dopo, trattare la transazione con l'intervento di un terzo » (v. prot. n. 00459/Sind, fasc. C, pag. 184).

Lo stesso Ambrosoli non doveva conoscere esattamente questa posizione, se chiedeva in merito alcuni elementi a Guzzi (contratto di *leasing* dei terreni, contratto di *leasing* di fabbricati, rapporti tra proprietari del terreno e dei fabbricati, effetti di possibili azioni recuperatorie nei confronti della società debitrice della Interlakes).

Emerge da quanto si è fino ad ora esposto che la sistemazione della liquidazione della Banca Privata Italiana avrebbe dovuto fondarsi sulla collaborazione del liquidatore, della Banca d'Italia e del Banco di Roma, istituto che veniva individuato come il soggetto maggiormente interessato a prestare detta collaborazione, in considerazione sia delle operazioni dallo stesso intrattenute con il gruppo Sindona, sia della sua posizione di convenuto in vari giudizi, con la definizione transattiva dei quali si sarebbe trovata la liquidità da addurre alla Banca Privata Italiana per consentire a questa di raggiungere quella determinata percentuale di riparto ai creditori, che avrebbe consentito la revoca della liquidazione coatta. Per quanto

concerne le valutazioni del Banco di Roma, si deve ricordare che in un appunto del dirigente del Banco Rubbi, senza data, ma da questi consegnato al giudice istruttore del Tribunale di Milano nel corso del suo interrogatorio in data 18 aprile 1979 (v. prot. numero 00062/Sind, pag. 35), si trova scritto:

« l'impressione è che l'intero progetto meriti, più che un'analisi degli innumerevoli, difficili e, qualche volta, incomprensibili punti in cui si articola, un rifiuto globale ».

Ad opposte conclusioni conduce, invece, un *pro memoria* sull'intera procedura da seguire per la sistemazione della Banca Privata Italiana, che fa parte della documentazione sequestrata nello studio dell'ingegner Federici, all'epoca vicepresidente del Banco di Roma ed indicato da più persone come uno dei sostenitori della sistemazione. Nel documento si afferma difatti che

« la soluzione studiata e già sottoposta nel gennaio scorso all'esame del Banco di Roma, che l'ha ritenuta realizzabile sotto il profilo tecnico e finanziario, appare l'unica idonea al superamento di tutti i profili concernenti la vicenda per essere la sola in grado di soddisfare anche gli interessi dei piccoli azionisti. Per contro, una soluzione concordataria, soddisfacendo potenzialmente i soli interessi dei creditori, lascerebbe aperta ogni rivendicazione e ogni giustificata pressione dell'azionariato sia in sede civile sia in sede penale » (v. prot. n. 00062/Sind, pag. 115).

La circostanza che il progetto di sistemazione venisse ad essere coltivato con l'assenso del Banco di Roma sembrerebbe confermata da un appunto per il dottor Sarcinelli, nella sua qualità di responsabile della vigilanza della Banca d'Italia, datato 7 novembre 1977, nel quale, a proposito di una richiesta di incontro del liquidatore Ambrosoli con Sarcinelli, si precisa che

« la richiesta è in relazione ad una visita effettuata venerdì scorso dal dottor Rubbi, direttore centrale del Banco di Roma, il quale ha preannunciato all'avvocato Ambrosoli l'intendimento del Banco (o eventualmente del consorzio tra le tre banche di interesse nazionale) di proporre una soluzione concordataria che consenta di definire la procedura della Privata con un riparto complessivo ai creditori chirografari superiore a quello attualmente previsto (56 per cento), oltre al rimborso delle partecipazioni azionarie dei soci di minoranza della banca » (v. prot. n. 00203/Sind, II, pag. 359).

Proprio in virtù delle loro incongruenze di carattere tecnico, le ipotesi di sistemazione avrebbero dovuto avere — per sperare di concretizzarsi — un supporto politico. Ciò spiega le attività poste in essere dalla difesa di Sindona, e segnatamente dall'avvocato Guzzi, per cercare di procurare tale supporto: argomento, del quale

meglio si dirà nel paragrafo che segue. Qui si vuole soltanto porre in rilievo che la valutazione espressa era condivisa dall'avvocato Ambrosoli, il quale, nel manifestare le sue perplessità sulla possibilità di una esecuzione della sistemazione nei termini prospettati,

« in quanto altro non sarebbe che un regalo di 126 miliardi di lire a fronte del quale la collettività non ricaverebbe nulla se non una scatola vuota della Capisec S.A. »,

afferitava:

« il progetto dovrebbe necessariamente avere appoggi politici per poter essere realizzato » (v. prot. n. 00062/Sind., pag. 7).

e) *Tentativi di acquisire appoggi di carattere politico ai progetti di salvataggio.*

Come s'è detto, i progetti di salvataggio, date le loro manchevolezze tecniche, avrebbero avuto bisogno, per essere approvati dagli organi competenti, di un consistente appoggio politico. Questa necessità fu ben chiara e presente a Sindona, il quale pertanto — attraverso il suo *entourage* e soprattutto attraverso l'avvocato Guzzi — si diede molto da fare in questa direzione. L'avvocato Guzzi, in particolare, cercò di guadagnare alla causa del salvataggio l'onorevole Andreotti, all'epoca Presidente del Consiglio dei ministri.

Sul dipanarsi dei rapporti tra Andreotti e Guzzi i due protagonisti della vicenda hanno fornito versioni in parte contrastanti, che tali sono rimaste pur dopo il confronto tra di essi all'uopo disposto dalla Commissione. Quel che è certo, tuttavia, è che Andreotti non fece mai nulla di concreto per aiutare Sindona e si limitò a ricevere le richieste di Guzzi ed i documenti — non importa quanti — da questi inviatigli, promettendo soltanto che la posizione di Sindona sarebbe stata debitamente esaminata nelle sedi competenti, senza pregiudizi nei suoi confronti. L'avvocato Guzzi, specificamente interrogato sul punto nel corso della sua audizione, ha risposto in termini negativi a chi gli chiedeva se l'onorevole Andreotti avesse compiuto qualche atto per favorire Sindona, sia per evitarne l'extradizione e sia in ordine ai progetti di salvataggio.

L'onorevole Andreotti, in particolare, ha ricordato alla Commissione che egli aveva fatto parte della « mezza Italia » che non si era mossa per sollecitare a La Malfa l'aumento di capitale della Finambro; ed ha recisamente negato quanto sostenuto da Guzzi a proposito del ruolo dell'ingegner Fortunato Federici, nel quale l'ex legale di Sindona ha sostenuto dovesse vedersi un « portavoce » dell'allora Presidente del Consiglio. Andreotti ha invece affermato che Federici, deceduto nel corso del 1978, già amministratore del Banco di Roma ed amico di Sindona, si era molto attivato a favore di una sistemazione della liquidazione coatta della Banca Privata Italiana, convinto com'era che il provvedimento difettesse dei necessari presupposti e che la vicenda minacciasse di

danneggiare il buon nome del nostro sistema bancario, trascinando in una inquietante polemica anche la Banca d'Italia. In contrasto con Guzzi che ha parlato di una riunione tra Andreotti, Federici e l'avvocato Gambino avvenuta il 12 luglio 1977, Andreotti ha sottolineato che i pressanti e molteplici impegni politici di quella giornata non gli consentirono se non un rapido incontro con Federici che aveva chiesto di parlargli, incontro nel corso del quale il suo interlocutore non gli aveva presentato documenti scritti, avendogli inviato solo in seguito un semplice appunto. Quanto a Gambino, Andreotti ha ritenuto che potrebbe trattarsi della persona presentatagli da Federici in quella occasione: persona che peraltro era rimasta in piedi e con la quale egli non aveva discusso alcun aspetto del problema sindoniano.

In seguito, Guzzi fece avere all'onorevole Andreotti uno schema di sistemazione e contemporaneamente gli chiese di far ricevere dalla Banca d'Italia l'avvocato Ambrosoli insieme con il dottor Cuccia, il quale — a detta di Guzzi — aveva partecipato alla stesura del documento ed intendeva avallarlo, ma non desiderava prendere l'iniziativa. Andreotti si riservò di far delibare il testo al ministro Stammati, scelto per la sua competenza tecnica e perché, non essendo Ministro del tesoro, non poteva dar luogo al sospetto che si volessero esercitare pressioni sulle banche. I sondaggi operati da Stammati avendo dato esito negativo, non si dette da parte di Andreotti ulteriore corso alle richieste di Guzzi.

Guzzi ha affermato, in merito, che, oltre che a Stammati, Andreotti avrebbe dato incarico di occuparsi della questione anche all'onorevole Evangelisti, all'epoca sottosegretario alla Presidenza del Consiglio. Queste affermazioni di Guzzi sono state recisamente smentite tanto da Andreotti quanto da Evangelisti, il quale ha dichiarato di essersi interessato della vicenda in seguito ad una richiesta di Guzzi e di averne parlato al dottor Sarcinelli, senza esercitare su questi nessuna pressione e solo sottoponendogli il progetto di sistemazione avuto da Guzzi. Pochi giorni dopo, avendo informato Andreotti della sua iniziativa, Evangelisti venne da questi sconsigliato a seguire in essa e, pertanto, si affrettò a telefonare a Sarcinelli per dirgli di desistere dall'esame del progetto. Si deve notare come questa versione di Evangelisti sia stata confermata — per la parte che lo riguarda — dal dottor Sarcinelli nel corso della sua audizione dinanzi alla Commissione.

Altro punto di dissonanza tra le versioni di Andreotti e di Guzzi riguarda una telefonata di benevola assicurazione che il secondo asserisce di aver ricevuto dal primo e che il primo nega, invece, di avere mai fatto. Guzzi ha ritenuto di portare a sostegno della sua tesi una minuta di lettera a lui sequestrata dai giudici milanesi, recante la stessa data della presunta telefonata; lettera, con la quale egli ringraziava l'onorevole Andreotti per il « messaggio ricevuto ». Si deve al riguardo porre nel dovuto rilievo che l'argomento sembra piuttosto asseverare la tesi contraria a quella sostenuta da Guzzi, in quanto — se la telefonata vi fosse stata — apparirebbe ben strano che Guzzi dovesse poi ringraziare Andreotti per iscritto per un messaggio ricevuto verbalmente.

Contraddizioni sono insorte anche a proposito del numero di *memorandum* e appunti trasmessi da Guzzi all'onorevole Andreotti. Questi ha però chiarito, in proposito, che, dell'enorme mole di posta che a lui perveniva, gli venivano mostrati solo i carteggi più importanti, su cui occorreva prendere decisioni e che interessassero veramente il Presidente del Consiglio. Andreotti ha aggiunto che una volta il suo segretario, dottor Ceccherini, ebbe ad informarlo che l'avvocato Guzzi comunicava che Sindona minacciava — se le cose avessero preso per lui una brutta piega — di mettere a repentaglio le relazioni tra l'Italia e gli Stati Uniti. Tale minaccia, apparendo del tutto paradossale ed inconsistente, non fu da Andreotti presa in considerazione alcuna.

Andreotti ha riferito, ancora, che nel corso di un colloquio Guzzi gli comunicò di aver ricevuto una lettera di Sindona, nella quale questi — che all'epoca fingeva di essere stato rapito — gli chiedeva di rendere pubblica la « lista dei 500 ». A Guzzi, Andreotti ripeté quanto aveva detto più volte, sull'argomento, a Barone, e cioè che la lista doveva essere resa pubblica, non dovendosi offrire nessuna copertura a chi, in un momento particolarmente difficile per la nostra economia, aveva esportato valuta, pur se, all'epoca, si trattava soltanto di illeciti amministrativi e non anche penali.

Andreotti ha poi negato di aver incontrato Sindona negli Stati Uniti nel 1976 e nel 1977, fornendo al riguardo concreti elementi di smentita.

Quanto, infine, alle ragioni che hanno motivato il suo interesse — sia pure nei limiti che si sono descritti — al caso Sindona, Andreotti ha sottolineato che è prassi costante che la Presidenza del Consiglio segua le vicende di aziende in crisi, ricordando in proposito il caso coevo del salvataggio del gruppo Maraldi e facendo presente che talvolta, in ipotesi del genere, la stessa Banca d'Italia sollecita l'intervento governativo per evitare danni di carattere generale: come era difatti avvenuto — e l'onorevole Andreotti ha prodotto documentazione che comprova detta affermazione — per la Società Generale Immobiliare, le cui vicende per altro si intrecciavano con quelle della Banca Privata Italiana. L'onorevole Andreotti ha inoltre affermato che era opportuno non accreditare in alcun modo la tesi, sostenuta da Sindona e dal suo *entourage*, che fosse in atto una persecuzione ai danni di questi; ed ha riferito, infine, di un suo concreto intervento, posto in essere anche su richiesta dei sindacati, per bloccare la vendita ad un gruppo statunitense della Condotte d'acqua, società con un enorme fatturato che soltanto pochi anni prima era stata acquistata dall'IRI.

Non fu, peraltro, soltanto in direzione di Andreotti che si rivolsero i tentativi di coinvolgimento di personalità politiche nel salvataggio di Sindona. I legali di questi cercarono, difatti, di guadagnare alla causa del loro assistito anche il senatore Fanfani, adoperando come tramite l'avvocato Giuseppe Bucciante, al quale, nel corso di un incontro avvenuto a New York, lo stesso Sindona ribadì l'intenzione — già manifestata a Bucciante dai suoi difensori — di dare pubblicità all'affare del prestito di due miliardi di lire alla segreteria amministrativa della democrazia cristiana.

Fu proprio per poter stabilire se tale prestito fosse stato effettivamente restituito che il senatore Fanfani invitò Bucciante a mantenere i contatti con gli avvocati di Sindona e a recarsi a New York. Successivamente, ricevuta da Micheli assicurazione che le somme erano state in effetti restituite, Fanfani lasciò cadere i rapporti. Non risulta, in effetti, che il ruolo di Bucciante abbia mai travalicato i confini della descritta opera di accertamento.

Altro esponente politico che ebbe contatti con i difensori di Sindona, e precisamente con l'avvocato Guzzi, è l'ex senatore Mario Tedeschi, direttore del periodico « Il Borghese ». In particolare, Guzzi ha affermato di avere avuto degli incontri con Tedeschi, talora accompagnato dall'altro ex parlamentare Delfino, allo scopo di concordare i termini di una campagna di stampa a favore di Sindona che avrebbe dovuto essere condotta dal periodico diretto da Tedeschi. Sentito in proposito dalla Commissione, questi ha invece difeso l'autonomia delle posizioni da lui assunte, sostenendo che esse risalivano ad epoca antecedente agli incontri con Guzzi, da lui avuti al solo scopo di acquisire notizie. A detti incontri Delfino aveva talora partecipato — secondo Tedeschi — perché intenzionato, in quel periodo, a fare pratica nella professione giornalistica.

Oltre ai sostegni di carattere politico, Sindona si ingegnò di procurare ai progetti di sistemazione anche appoggi di diversa natura. Rientrano in questo quadro le telefonate minatorie rivolte ad ammorbidire la posizione dell'avvocato Ambrosoli e le pressioni ricattatorie esercitate, anche con mezzi violenti, su Enrico Cuccia perché si facesse promotore del salvataggio.

Anche nei confronti di Roberto Calvi si cercò di adoperare l'arma del ricatto attraverso una campagna diffamatoria condotta da tale Luigi Cavallo; ma, verosimilmente, non fu questa l'unica strada percorsa per arrivare al presidente del Banco Ambrosiano, il quale ha riconosciuto, dinanzi alla Commissione, che a Gelli stavano molto a cuore, tanto da non farne mistero, le vicende di Sindona. In ordine ai rapporti tra Calvi e Sindona, Guzzi ha espresso l'opinione che tra i due vi fosse una vera e propria società di fatto, secondo quello che lo stesso Sindona affermava; Calvi, al contrario, ha recisamente negato tale circostanza sostenendo di aver dato vita, insieme con Sindona, soltanto ad una serie di operazioni staccate.

Il precedente accenno a Licio Gelli fornisce lo spunto per ricordare — prima di concludere l'esame dell'argomento — come gli ambienti della loggia P2 si siano attivamente adoperati in favore del salvataggio di Sindona. Oltre agli interventi di Gelli, risulta difatti che vi fu un interessamento di Ortolani — che, a dire di Guzzi, sperava insieme con Gelli di inserirsi nell'operazione anche per trarne un personale profitto — nonché di Roberto Memmo, enigmatico personaggio che, oltre ad aver fatto da tramite tra Guzzi e Federici, prese parte a riunioni con costoro e con Gelli, favori contatti di Guzzi anche con altre persone come l'ex procuratore generale della Repubblica Carmelo Spagnuolo ed il dottor Pone e si interessò della accennata trattativa per la cessione ad un gruppo statunitense del pacchetto azionario della società Condotte d'acqua.

9. — IL PROCEDIMENTO PER L'ESTRADIZIONE DI MICHELE SINDONA.

La Commissione è chiamata a rispondere al quesito se da parte di pubblici dipendenti siano stati tenuti comportamenti tali da impedire o ritardare o comunque ostacolare l'estradizione dell'avvocato Sindona o tali da intralciare lo svolgimento delle indagini della magistratura sulle sue attività; se esponenti politici o membri del Governo siano direttamente o indirettamente intervenuti per sollecitare o favorire i comportamenti indicati.

Per rispondere a tale quesito la Commissione ha svolto precise e articolate indagini, lungo due direttrici. Ha provveduto anzitutto ad acquisire dai Ministeri della giustizia e degli affari esteri tutta la documentazione concernente la procedura di estradizione dagli Stati Uniti iniziata nel 1974 contro Michele Sindona e proseguita fino all'incriminazione di Sindona da parte delle autorità statunitensi e al suo successivo falso rapimento. Si tratta di una serie di documenti (spesso coincidenti) provenienti dalle autorità giudiziarie o amministrative italiane, o dalle stesse autorità statunitensi. Tutto il complesso di questi documenti, disposti secondo la loro cronologia, ha consentito alla Commissione di accertare quali cadenze abbia avuto la procedura di estradizione, quale ne sia stato globalmente lo svolgimento, quali gli interventi e le iniziative prese dagli organi competenti dei due paesi interessati e quali infine i rapporti che si sono stabiliti, nel tempo, tra gli organi suddetti allo scopo di portare a termine il procedimento.

D'altra parte la Commissione, oltre ad acquisire le dichiarazioni rese all'autorità giudiziaria milanese da persone che si erano occupate, a titoli diversi, della vicenda dell'estradizione, ha anche proceduto alla audizione diretta di queste e di altre persone, per ricavarne dati utili circa le possibili, indebite interferenze sull'*iter* della procedura. I due tipi di elementi probatori, integrati tra loro, consentono una migliore valutazione dell'oggetto del giudizio che compete alla Commissione; ciò perché mentre l'esame dei documenti serve di per sé a stabilire il grado della regolarità del procedimento e vale già da solo a mettere in evidenza illeciti comportamenti (come quelli degli *affidavit* rilasciati da taluni pubblici dipendenti), le audizioni testimoniali consentono di valutare se una regolarità formale sia stata tale anche sul piano sostanziale, ed insieme di far venire alla luce eventuali comportamenti che, pur senza avere conseguito risultati effettivi nell'ostacolare l'estradizione, si siano tuttavia mossi in questa direzione, così da doversi considerare parimenti indebiti.

In questa prospettiva è pertanto utile esporre prima i dati documentali e poi il contenuto delle varie audizioni, per valutarne quindi separatamente il significato al fine di pervenire, attraverso una globale comparazione dei due tipi di prova, alla formulazione di un giudizio quanto più preciso possibile sui quesiti sopra indicati o comunque all'indicazione delle cause che hanno in concreto impe-

dito, sia pure al di fuori di responsabilità individuali, che Michele Sindona, perseguito dalla giustizia italiana per gravissimi reati, fosse estradato dagli Stati Uniti d'America dove si era rifugiato.

A — I DOCUMENTI.

Le pagine che seguono contengono, per linee sintetiche, la cronistoria del procedimento per l'extradizione dagli Stati Uniti d'America in Italia di Michele Sindona, quale si desume dalla documentazione trasmessa alla Commissione dai Ministeri della giustizia e degli affari esteri.

a) *Attività preparatorie della richiesta di estradizione.*

È noto che, con sentenza del 14 ottobre 1974, il tribunale civile di Milano dichiarò lo stato di insolvenza della Banca Privata Italiana di Michele Sindona. In precedenza, il giudice istruttore dello stesso tribunale, in data 4 ottobre 1974, aveva emesso mandato di cattura nei confronti di Sindona, per i due reati di cui all'articolo 2621 del codice civile (false comunicazioni ed illegale ripartizione di utili). Successivamente, in data 24 ottobre 1974, a seguito della citata sentenza, fu emesso contro Sindona ordine di cattura per il delitto di bancarotta fraudolenta.

Gli atti citati costituiscono i presupposti del procedimento di estradizione. Il 30 dicembre 1974 il Ministero dell'interno comunica l'esito negativo delle ricerche del catturando effettuate in Italia e chiede se si vuole che le ricerche vengano estese anche agli Stati aderenti all'organizzazione dell'Interpol. Con telegramma dell'8 gennaio 1975 il procuratore generale di Milano chiede che siano disposte ricerche in campo internazionale a scopo di estradizione. Il 22 gennaio il sostituto procuratore Viola comunica di avere appreso dalla stampa, e di averne avuto conferma dalla Guardia di finanza, che Sindona si troverebbe negli Stati Uniti d'America e ne sollecita pertanto l'arresto provvisorio. L'Interpol dal canto suo, a seguito di contatti ufficiosi, si dichiara in attesa di un *telex* (nel senso suddetto) della procura generale. Con telegramma del 22 gennaio, diretto ai Ministeri dell'interno, della giustizia e degli affari esteri, il procuratore generale chiede formalmente l'arresto provvisorio di Sindona a scopo di estradizione, facendo riferimento all'articolo 2 della Convenzione fra Italia e Stati Uniti del 25 marzo 1968, allora in vigore. In seguito lo stesso procuratore generale, con una nota del 24 gennaio, invita il Ministero della giustizia a chiedere l'extradizione di Sindona. Pochi giorni dopo, il Ministero dell'interno conferma che, secondo le informazioni fornite dalla polizia statunitense, Sindona è reperibile all'Hotel Pierre di New York. Può pertanto darsi inizio alla procedura di estradizione. A sostegno

della richiesta, la procura milanese ha messo a disposizione, in questa prima fase, una serie di documenti, e precisamente: i due provvedimenti di coercizione, l'elenco delle disposizioni di legge violate, lo statuto della Banca Unione, documenti relativi alla Banca Privata Finanziaria e in particolare le norme concernenti la firma sociale, la deposizione di Ambrosoli del 22 ottobre 1974, il contratto di mandato (con allegati) tra Banca Privata Finanziaria e Finabank, la richiesta di pronuncia dello stato di insolvenza in data 30 settembre 1974, infine due note del 21 e 23 gennaio 1975 riguardanti i reati ascritti a Sindona e i fatti che ne sono alla base, con specifico riferimento ai fatti di distorsione contabile, di occultamento di costi e ricavi e di operazioni speculative sui cambi, posti a fondamento dei due reati di cui all'articolo 2621 del codice civile. A seguito di una richiesta del Ministero dell'interno, la procura generale, con telegramma del 3 febbraio 1975, provvede a trascrivere le norme di legge a cui si riferiscono le imputazioni e le pene previste.

Sulla base degli accennati elementi, con nota del 24 febbraio 1975 il Ministero della giustizia comunica a quello dell'interno di aver chiesto in pari data al Ministero degli affari esteri di presentare al Governo degli Stati Uniti d'America domanda di estradizione. Nella nota si precisa che la domanda dovrà essere presentata sulla base della Convenzione del 23 marzo 1968, ma si aggiunge che essa conserverà valore anche dopo che sia entrato in vigore il nuovo trattato di estradizione tra Italia e Stati Uniti sottoscritto a Roma il 18 gennaio 1973. Tale trattato, in effetti, entrerà in vigore l'11 marzo 1975 (*Gazzetta ufficiale* dell'11 aprile 1975, n. 97): e sarà ad esso soltanto che si farà perciò riferimento nel corso della procedura di estradizione.

b) *Principali norme del trattato su cui risulta fondata la procedura di estradizione. Norme federali di maggior rilievo vigenti negli Stati Uniti in materia di estradizione.*

Ai fini di una migliore comprensione della vicenda concernente l'extradizione, conviene tener presenti quelle norme del trattato prima citato, che risultano richiamate nella documentazione acquisita o che comunque siano state rilevanti per le decisioni adottate. Secondo l'articolo 11 del trattato, l'extradizione è consentita per le persone imputate del delitto di bancarotta fraudolenta (n. 25, articolo 11). In ogni caso, a norma dell'articolo V, l'extradizione è concessa

« solo se le prove sono ritenute sufficienti, secondo le leggi della Parte richiesta, a giustificare il rinvio a giudizio se il reato... fosse stato commesso nel territorio di detta Parte ».

L'extradizione, invece, a norma dell'articolo VI, non sarà mai concessa: 1) se la persona di cui si chiede l'extradizione è oggetto di procedimento penale in corso, ovvero in seguito a giudizio è

stata prosciolta o condannata, nel territorio della Parte richiesta, per il reato per il quale viene chiesta l'extradizione; 2) se l'azione penale o l'esecuzione della pena per il reato sono prescritte per decorso del tempo secondo le leggi della Parte richiedente o sarebbero prescritte per decorso del tempo secondo le leggi della Parte richiesta; 3) se il reato per il quale l'extradizione viene chiesta è di natura politica o se la persona di cui si chiede l'extradizione dimostra che la richiesta, di fatto, è stata avanzata allo scopo di sottoporla a giudizio o di punirla per un reato di natura politica.

Dal punto di vista procedurale, secondo l'articolo XI, la domanda di estradizione deve essere inoltrata per via diplomatica, e deve essere accompagnata da una descrizione della persona richiesta, dall'esposizione dei fatti relativi al procedimento, dal testo delle leggi applicabili dalla Parte richiedente comprese quelle che configurano il reato, quelle che stabiliscono la relativa pena e quelle che regolano la prescrizione dell'azione penale. La domanda inoltre, se riguarda un imputato, deve essere accompagnata da un provvedimento restrittivo della libertà personale, emesso da un giudice, e da documenti dai quali risultino indizi tali che secondo le leggi della Parte richiesta giustificerebbero l'arresto e il rinvio a giudizio se il reato fosse stato commesso nel suo territorio, nonché dalla prova che la persona richiesta è quella alla quale il provvedimento restrittivo della libertà personale si riferisce. Si aggiunge infine, sempre dalla stessa norma, che il provvedimento restrittivo della libertà personale, le deposizioni e le altre prove asseverate con giuramento saranno ammessi come prove in sede di esame della domanda di estradizione se, nel caso di domanda formulata dall'Italia, essi portano la firma o sono accompagnati dall'attestazione di un giudice o altro pubblico ufficiale, oppure sono autenticati con il sigillo ufficiale del Ministero della giustizia e, in ogni caso, sono autenticati dal principale funzionario diplomatico o consolare degli Stati Uniti in Italia.

D'altra parte, ogni deposizione o altro mezzo di prova che non sia stato reso sotto giuramento, ma che sia conforme agli altri requisiti, sarà ammesso come prova nel caso in cui risulti che la persona, prima di deporre avanti l'autorità giudiziaria della Parte richiedente, sia stata informata da detta autorità delle sanzioni penali nelle quali incorrerebbe nel caso di dichiarazione falsa o reticente. A sua volta, l'articolo XIV dispone che se la Parte richiesta esige prove o informazioni aggiuntive per poter essere in grado di decidere, tali informazioni e prove devono esserle sottoposte nel termine che la Parte richiesta fisserà. Se la persona richiesta si trova in stato di arresto e le informazioni e le prove aggiuntive di cui sopra non sono sufficienti o non sono ricevute nel termine indicato, detta persona sarà posta in libertà. Tale rilascio tuttavia non impedirà alla Parte richiedente di proporre un'altra domanda per lo stesso reato. L'articolo IX infine stabilisce che se la persona della quale si chiede l'extradizione è sottoposta a procedimento penale o sta espiando una pena nel territorio della Parte richiesta per un reato diverso da quello per il quale è stata chiesta l'extradizione, la consegna può essere rinviata sino

alla conclusione del procedimento e al termine dell'espiazione della pena eventualmente inflitta.

Per quanto poi riguarda le norme federali vigenti negli Stati Uniti in materia di estradizione, basta dire, ai fini che qui interessano, che nel caso di esistenza di un trattato o di una convenzione di estradizione con un paese straniero, un giudice, competente secondo la legge, può emettere, su denuncia giurata, mandato di cattura contro l'estradando in modo che lo stesso possa essere condotto davanti a lui e possano essere valutate le prove offerte nei suoi confronti. Tutti i documenti, le deposizioni e ogni altro provvedimento possono essere ammessi come prova ai fini dell'extradizione se sono debitamente e legalmente autenticati, in modo da poter essere ricevuti per scopi simili dall'autorità giudiziaria dello Stato estero da cui l'imputato è fuggito. A questo fine, l'autenticazione deve provenire dal principale funzionario diplomatico o consolare degli Stati Uniti nel paese estero da cui proviene la domanda di estradizione. Se il giudice ritiene sufficienti le prove così autenticate, dovrà darne atto al segretario di Stato affinché possa essere emesso un provvedimento di consegna dell'estradando allo Stato richiedente. Il magistrato peraltro deve emettere un provvedimento con il quale l'imputato sia posto in stato di detenzione per rimanervi fino al momento della consegna; ma, quando la detenzione duri oltre un certo periodo di tempo, l'estradando deve essere rilasciato. È anche ammessa la sua liberazione a seguito di cauzione.

La decisione del giudice investito del procedimento di estradizione è impegnabile dall'interessato davanti a un giudice dello stesso grado. La decisione emessa da questo secondo giudice può essere a sua volta impugnata davanti ad un giudice di appello, e la pronuncia di quest'ultimo davanti alla Corte federale. Risulta peraltro che l'opposizione a una pronuncia positiva di estradizione, anche se una prima volta respinta, può essere nuovamente proposta, sempre davanti a un giudice dello stesso grado di quello che l'ha emessa, per motivi diversi da quelli inizialmente adottati.

c) *La domanda di estradizione alle autorità americane e le attività connesse.*

A seguito dei documenti e delle richieste ricevute dall'autorità giudiziaria, con nota del 1° marzo 1975 il Ministero degli affari esteri trasmette all'ambasciata italiana degli Stati Uniti la domanda di estradizione per i delitti di bancarotta fraudolenta e falso in bilancio, chiedendo nel contempo di accelerare al massimo le procedure relative al deposito degli strumenti di ratifica del nuovo trattato.

Il 2 marzo successivo, l'ambasciata informa che la nota verbale, con la richiesta di estradizione, è stata consegnata alle 16,45 del giorno precedente, subito dopo lo scambio degli strumenti di ratifica del trattato, precisando che si è fatto notare al funzionario Knute Malmborg che la richiesta di estradizione deve intendersi basata sull'articolo II del trattato (prima riportato).

Successivamente, con nota del 26 aprile 1975, il Ministero degli affari esteri comunica a quello della giustizia che il Dipartimento di Stato ha sollevato obiezioni circa l'inadeguatezza della documentazione inviata a sostegno della richiesta, dal punto di vista sia sostanziale che formale. Il Ministero della giustizia risponde alle obiezioni in data 2 maggio 1975, e contemporaneamente sollecita l'ambasciata italiana a seguire con particolare attenzione il caso Sindona, trattandosi della prima estradizione richiesta sulla base del nuovo trattato.

In data 5 maggio 1975, il Ministero degli affari esteri comunica la nota verbale del Dipartimento di Stato, con la quale si rileva la mancanza di alcuni dei requisiti prescritti dal trattato di estradizione e dalla legislazione americana. Più specificamente, secondo il Dipartimento di Stato, difetterebbero le prove sufficienti, di cui fa cenno l'articolo V del trattato; inoltre, a differenza di quanto stabilisce l'articolo XI dello stesso trattato (prima trascritto), le autorità italiane avrebbero omesso l'indicazione delle norme in materia di prescrizione dei reati ascritti a Sindona e i documenti necessari per la sua identificazione. Con la stessa nota verbale si fa anche presente che negli Stati Uniti sono in corso indagini a carico di Sindona per il dissesto della Franklin Bank.

Con successiva nota del 15 maggio 1975, il Ministero degli affari esteri chiede a quello della giustizia che la documentazione venga integrata con i seguenti elementi: una più precisa indicazione dei reati commessi; i necessari chiarimenti circa la natura penale delle fattispecie di cui all'articolo 2621 del codice civile; una migliore esposizione delle prove concernenti i reati che hanno dato luogo ai due provvedimenti di coercizione; le possibili previsioni in ordine al corso futuro del procedimento; l'indicazione delle norme vigenti in Italia sulla prescrizione dei reati; i documenti occorrenti per l'identificazione di Sindona come la persona ricercata. Il 26 giugno 1975, il Ministero della giustizia invita la procura generale di Milano a integrare la documentazione nei sensi richiesti; e l'8 luglio successivo la procura generale provvede a trasmettere la documentazione e i chiarimenti sollecitati.

Dal canto suo, in un *memorandum* del 5 agosto 1975, il console italiano a New York fornisce informazioni circa l'attività svolta da Sindona in seno alla comunità italo-americana della città e segnala l'opportunità di perseguire l'estradizione con energia, sollecitando l'invio dei documenti ancora attesi dall'Italia. Già in precedenza le nostre rappresentanze diplomatiche e consolari negli Stati Uniti avevano sottolineato l'interesse che la vicenda rivestiva; mentre in seguito il Ministero degli affari esteri rileva che allo stato la procedura è ferma, in attesa dell'invio da parte italiana delle necessarie integrazioni alla documentazione inviata a suo tempo, e che sarebbe estremamente opportuno che i nostri rappresentanti fossero messi in grado di affrontare la situazione con la necessaria fermezza, dato che Sindona svolge una intensa attività diretta a procurarsi l'appoggio di alcuni gruppi italo-americani. Con nota del 9 dicembre 1975 quindi, l'ambasciata assicura il Ministero degli affari esteri

di aver trasmesso agli organi competenti la documentazione integrativa, tra cui un rapporto ispettivo della Banca d'Italia. Con successiva nota, in data 17 dicembre 1975, l'ambasciata accenna a una visita negli Stati Uniti dei magistrati Urbisci e Viola e ai loro incontri con funzionari dei Dipartimenti degli esteri e della giustizia, per valutare l'ammissibilità della nostra richiesta di estradizione.

d) *La traduzione in inglese della documentazione da presentare a sostegno della richiesta di estradizione.*

La competente direzione generale del Ministero della giustizia (affari penali), in data 18 luglio 1975, chiede la traduzione in inglese della documentazione ricevuta all'apposito ufficio traduzioni dello stesso Ministero; ma l'ufficio traduzioni risponde che, per carenza di organico e per difficoltà organizzative, non è in grado di provvedere. Il Ministero pertanto, in data 1° agosto 1975, chiede alla procura generale di Milano di provvedere alla traduzione servendosi di comuni interpreti e ricorrendo quindi alla procedura dell'interpretazione prevista dal codice. Di eseguire l'incombenza viene incaricato il consigliere istruttore del tribunale di Milano; e all'esito delle operazioni, in data 13 novembre 1975, il procuratore generale trasmette al Ministero della giustizia i documenti in originale e nella traduzione inglese. Il 15 novembre la documentazione viene trasmessa al Ministero degli affari esteri, che provvede a inoltrarla alla nostra ambasciata negli Stati Uniti in data 19 novembre.

e) *Inizio della procedura di estradizione negli Stati Uniti. L'attività del procuratore distrettuale.*

A seguito di una richiesta telegrafica, in data 26 marzo 1976, del Ministro della giustizia (Bonifacio) alla nostra ambasciata negli Stati Uniti in ordine allo stato della procedura di estradizione, si apprende, per una comunicazione del Ministero degli affari esteri, che sin dal gennaio 1976 il Dipartimento di Stato e quello della giustizia hanno provveduto a trasmettere, con parere favorevole, la richiesta di estradizione e la relativa documentazione al procuratore distrettuale competente, Kenney. Il 2 aprile 1976, il Ministero degli affari esteri informa che il procuratore si è dichiarato disposto a chiedere l'arresto di Sindona in vista dell'apertura del procedimento dibattimentale di estradizione; ma successivamente, con note del 23 e 24 giugno 1976, lo stesso Ministero precisa che il procuratore ha soprasseduto sulla decisione di richiedere l'arresto, per la necessità di avere chiarimenti su alcuni dettagli formali dei documenti; il procuratore ha aggiunto di aver chiesto direttamente ai magistrati milanesi che si occupano dell'inchiesta i suddetti chiarimenti e che, appena ricevuti alcuni documenti esplicativi, di cui è in attesa, richiederà l'arresto di Sindona (l'incontro di cui parla Kenney dovrebbe essere lo stesso menzionato in una nota del giudice istruttore

Urbisci in data 8 luglio 1976, secondo la quale Kenney si era recato a Milano nella seconda decade di maggio per assistere all'espletamento di una rogatoria e in quell'occasione lo stesso giudice istruttore, il pubblico ministero e Kenney avevano avuto colloqui informali circa l'inchiesta relativa a Sindona e la sua eventuale estradizione).

Successivamente, in data 30 giugno 1976, l'ambasciata comunica che il procuratore è sin da ora in grado di chiedere l'arresto, ma poiché si appresta ad andare in vacanza, viene sollecitato il consenso (del Ministero degli affari esteri) a che la richiesta di arresto venga inoltrata al rientro in sede di Kenney.

Intanto Sindona viene condannato dal pretore di Milano, con sentenza del 25 giugno 1976, quale responsabile del delitto di cui all'articolo 38 della legge bancaria, e il Dipartimento della giustizia chiede una copia della sentenza. Il 13 luglio il procuratore generale trasmette al Ministero della giustizia per l'inoltro negli Stati Uniti una serie di atti, a integrazione della documentazione già presentata per l'estradizione. Della traduzione dei documenti viene incaricata la procura generale di Roma, che vi provvede dal 28 luglio al 18 agosto; e la stessa procedura viene eseguita anche per la traduzione della sentenza. Il 24 luglio 1976 l'ambasciata comunica che il procuratore ha preparato ogni cosa per l'avvio della procedura e che il mandato di arresto dovrebbe essere emesso entro i primi di agosto. Il procuratore peraltro ritiene necessaria la copia della sentenza di condanna, richiesta dal Dipartimento della giustizia, per opporsi all'eventuale liberazione condizionale di Sindona. Il 21 agosto viene ribadita dall'ambasciata la disponibilità del procuratore a chiedere l'arresto di Sindona, qualora arrivi tempestivamente la documentazione aggiuntiva. Nella stessa nota si mette in evidenza il timore che spirino i termini fissati dall'articolo XIV del trattato per la trasmissione di prove aggiuntive (v. paragrafo sul trattato) e si segnala nuovamente l'utilità della trasmissione di copia della sentenza di condanna. Il Ministero della giustizia, in quegli stessi giorni, aveva provveduto a trasmettere a quello degli affari esteri la nuova documentazione, facendo inoltre presente che era in corso la traduzione della sentenza, ma che era inutile attenderne l'arrivo, in considerazione del suo contenuto, mentre era opportuno continuare a insistere sulla richiesta di arresto. Nel frattempo, il Ministero degli affari esteri ha anche comunicato che Sindona aveva chiesto la restituzione del passaporto ritiratogli fin dal 1975 e che il Dipartimento della giustizia si era dichiarato disposto ad esaminare con favore la nostra richiesta che il passaporto fosse consegnato alle autorità italiane. In questo stesso senso si esprimeva il Ministero della giustizia, e in data 26 agosto 1976 il Ministero degli affari esteri assicurava di aver trasmesso negli Stati Uniti la nuova documentazione.

Per quanto riguarda il passaporto, l'ambasciata informa che la richiesta di consegna alle autorità italiane deve essere sottoposta al giudizio di una Corte e che a tanto provvederà Kenney, chiedendo alla Corte la concessione di un termine di 30 giorni, per il

caso che il passaporto venga riconsegnato a Sindona; ciò per avere il tempo di inoltrare una nuova domanda di estradizione.

In seguito però, con nota del 31 agosto, l'ambasciata comunica che le dichiarazioni di Ambrosoli circa la veridicità delle informazioni contenute nel rapporto redatto per conto della Banca d'Italia non risultano asseverate con giuramento e che nemmeno risulta che Ambrosoli sia stato ammonito circa le possibili conseguenze penali della sua dichiarazione (così come prescrive il ricordato articolo XI del trattato). Si chiede pertanto che il rapporto di Ambrosoli venga integrato con l'accennata ammonizione, anche in italiano. A tanto si provvede con la trasmissione di quanto richiesto in data 9 settembre 1976.

f) *La presentazione della domanda di estradizione da parte del procuratore. La fase iniziale del procedimento davanti al giudice.*

Il 9 settembre 1976 l'ambasciata comunica che il giudice ha ordinato l'arresto di Sindona, fissando una cauzione di tre milioni di dollari, che è stata adempiuta parte con versamento di denaro, parte con l'assunzione di un impegno a versare la somma residua da parte dello stesso Sindona, della moglie e della figlia (successivamente, nel luglio 1977, il sostituto Viola darà parere negativo alla esclusione dell'impegno assunto dalla moglie e dalla figlia di Sindona).

A seguito della prestazione della cauzione, Sindona è liberato e gli viene imposto l'obbligo di risiedere nei quartieri orientali della città. L'arresto di Sindona, comunque, secondo quanto rileva l'ambasciata, non esclude la necessità di integrare utilmente la documentazione. Il giudice ad ogni modo ha fissato il termine del 14 settembre per la presentazione dei documenti e ha concesso un mese di tempo per la presentazione delle controdeduzioni da parte di Sindona, sicché è prevedibile che l'udienza si terrà dopo il 15 ottobre. Il 15 viene trasmessa al Ministero degli affari esteri la copia tradotta della sentenza di condanna, che il 17 successivo è inviata negli Stati Uniti.

Con altra nota del 27 settembre l'ambasciata riferisce che il procuratore, per controbattere le deduzioni del difensore di Sindona, chiede:

1) una dichiarazione di ammonizione, ai sensi dell'articolo 357 del codice di procedura penale (relativo all'esame dei testimoni), dell'estensore del rapporto della Banca d'Italia;

2) una dichiarazione di autenticità della fotografia di Sindona trasmessa con la documentazione aggiuntiva;

3) una attestazione del sostituto circa le norme sulla prescrizione specificamente applicabili al caso di specie.

Il procuratore generale adempie la richiesta in data 2 ottobre. Intanto l'ambasciata comunica che per quanto riguarda il rapporto

ispettivo della Banca d'Italia una nuova traduzione, ai fini di completarla con l'ammonizione di cui sopra ed anche perché quella esistente non risulta al giudice sufficientemente chiara, può essere fatta a cura della stessa ambasciata, che dovrebbe essere autorizzata dal Ministero della giustizia a servirsi a questo scopo dello studio legale Pavia e Harcourt.

Con successiva nota del 2 ottobre, l'ambasciata informa che le obiezioni dei legali di Sindona sono centrate su due punti: 1) l'asserito carattere politico dell'accusa; 2) il tentativo di contestazione della regolarità formale dei documenti presentati a sostegno della richiesta di estradizione. Con la stessa nota, si comunica che i nostri documenti saranno presentati il 25 ottobre, e le controdeduzioni dei difensori di Sindona entro il 25 novembre. La decisione è prevedibile che venga emanata nel febbraio 1977, mentre la procedura potrà con ogni verosimiglianza concludersi alla fine del 1977. Viene anche segnalato il pericolo che Sindona nel frattempo venga formalmente incriminato negli Stati Uniti, perché ciò potrebbe compromettere il corso ulteriore del procedimento, data la poca chiarezza del trattato su questo punto.

Il 4 ottobre il Ministero della giustizia trasmette a quello degli affari esteri le dichiarazioni richieste all'autorità giudiziaria milanese; ed il direttore generale degli affari penali autorizza la nuova traduzione a cura dell'ambasciata del rapporto ispettivo della Banca d'Italia. I documenti quindi sono trasmessi negli Stati Uniti dal Ministero degli affari esteri con nota dell'8 ottobre. Nello stesso giorno, l'ambasciata informa che le integrazioni richieste dal procuratore non intaccano la validità della nostra documentazione e che la necessità dell'ammonimento deriva dal contenuto di una pronuncia giudiziaria emanata dopo la presentazione dei documenti.

Il 22 ottobre, l'ambasciata comunica che il testo della traduzione e della nuova documentazione consegnata a Kenney è stato ritenuto soddisfacente, salvo per quanto riguarda alcuni chiarimenti che saranno chiesti dal procuratore direttamente ai magistrati milanesi. L'ambasciata quindi informa che il giudice ha concesso ai legali di Sindona una dilazione fino al 10 dicembre per presentare eventuali obiezioni; e con nota del 15 dicembre avverte che la difesa dell'estradando ha presentato al giudice una propria documentazione (già in precedenza consegnata a Kenney) e ha svolto le sue controdeduzioni. La documentazione risulta costituita da una serie di dichiarazioni (*affidavit*), in cui si fa cenno a una pretesa persecuzione politica contro Sindona e al pericolo di vita che egli correbbe se tornasse in Italia. Le dichiarazioni figurano rilasciate da Licio Gelli, Francesco Bellantonio, John Mac Caffery, Stefano Gullo, Philip A. Guarino, Anna Bonomi, Flavio Orlandi, Edgardo Sogno, Carmelo Spagnuolo e dall'avvocato Strina. Secondo l'ambasciata le dichiarazioni suddette non risultano asseverate da giuramento né sono accompagnate da un avvertimento circa le conseguenze a cui si va incontro qualora si renda una falsa testimonianza. Il procuratore Kenney pertanto ha espresso il parere che a prima vista la

documentazione non esclude la fondatezza dell'accusa; egli vorrebbe d'altra parte avere chiarimenti in ordine alle disposizioni della legge italiana in materia di deposizioni di persone ascoltate in qualità di indiziati o di imputati.

Con altra nota del 16 dicembre, l'ambasciata comunica che la linea di Kenney è quella di sostenere l'inammissibilità delle testimonianze a sostegno di una pretesa persecuzione politica di Sindona, di non presentare altra documentazione, di rinunciare ad utilizzare le dichiarazioni di persone incriminate, dato che non essendo corredate da giuramento o dall'ammonizione equivalenti potrebbero essere giudicate irricevibili. Con successiva nota, l'ambasciata conferma che la tesi di Sindona secondo cui la sua incriminazione sarebbe dovuta a ragioni politiche e non giuridiche appare priva di efficacia e che al massimo potrebbe indurre il giudice a chiedere informazioni al Dipartimento di Stato circa i rischi a cui potrebbe andare incontro Sindona se tornasse in Italia. Le controdeduzioni della difesa tendono d'altra parte a far giudicare inammissibili le testimonianze rese da ex collaboratori di Sindona, a loro volta incriminati: e si è visto come Kenney sul punto fosse del parere di rinunciare all'utilizzazione di queste dichiarazioni. La chiave di volta del procedimento rimane il rapporto Ambrosoli, che è pienamente valido, in quanto l'ammonizione circa le conseguenze connesse alla sua falsità non era richiesta al momento della presentazione del documento, e in seguito è stata presentata altra copia del rapporto con la prescritta ammonizione. Per Kenney sarebbe peraltro necessario conoscere i limiti della carcerazione preventiva vigenti in Italia.

Il sostituto Viola provvede pertanto a trasmettere una relazione sull'istituto della carcerazione preventiva e sulle norme vigenti in materia, anche con riferimento al caso concreto. Lo stesso Viola, con altra relazione, precisa, con l'indicazione dei relativi articoli di legge, quali siano secondo l'ordinamento italiano i diritti e in genere la posizione degli imputati.

Successivamente il Ministero della giustizia, che ha avuto notizia dall'ambasciata dell'opportunità di disporre di adeguati profili dei firmatari degli *affidavit*, rispondendo a una richiesta di quello dell'interno, precisa che non è in grado di dare informazioni per quanto riguarda le persone che hanno rilasciato gli *affidavit*, se non su Sogno (in relazione a un procedimento penale a suo carico) e sul magistrato Spagnuolo. Per quest'ultimo si precisa che è stato disposto il suo trasferimento di ufficio dall'incarico di procuratore generale di Roma e quindi l'inizio a suo carico di un procedimento disciplinare, con richiesta di sospensione dalle funzioni: ciò che, secondo una nota successiva dell'ambasciata in data 15 aprile 1977, avrebbe offerto uno spunto ai legali di Sindona per avallare la tesi della persecuzione politica.

Queste iniziative risultano tra l'altro sollecitate anche dall'avvocato Giuseppe Melzi con un esposto, nel quale si fa anche cenno a una indagine che avrebbero condotto Spagnuolo ed altri, per sei settimane, sulle accuse rivolte a Sindona.

- g) *L'ordinanza della corte d'appello di Milano nella causa di appello contro la decisione di rigetto dell'opposizione alla dichiarazione dello stato di insolvenza della Banca Privata Italiana.*

Si inserisce a questo punto una vicenda, che viene sfruttata dalla difesa di Sindona per tentare di opporsi all'extradizione. Dopo la dichiarazione dello stato di insolvenza della Banca Privata Italiana, Sindona aveva proposto opposizione, ma l'opposizione era stata respinta dal tribunale. Avverso tale pronuncia viene presentato appello e il procedimento è assegnato alla IV sezione civile della corte di appello di Milano. Con ordinanza del 10 gennaio 1977, la corte d'appello, composta per l'occasione dai magistrati Lilli Di Primo, presidente, Giovanni Cacopardo, Ferdinando Rea, relatore ed estensore del provvedimento, Ettore Napoli ed Elio Longato, dispone l'acquisizione di determinati documenti.

A seguito dell'ordinanza, viene chiesta la sospensione del procedimento per bancarotta fraudolenta pendente a carico di Sindona. Nello stesso tempo, come risulta da una nota del Ministero degli affari esteri a quello della giustizia in data 1° aprile 1977, negli Stati Uniti i legali di Sindona chiedono la sospensione del procedimento di estradizione, facendo riferimento all'ordinanza, col dire che in Italia si sarebbero verificati « drammatici sviluppi » nel procedimento civile concernente le banche di Sindona.

Intanto il giudice istruttore penale dottor Urbisci, con ordinanza del 14 febbraio 1977, aveva respinto l'istanza di sospensione del processo per bancarotta fraudolenta. L'ordinanza di Urbisci viene quindi trasmessa all'ambasciata italiana, che a sua volta la invia a Kenney, il quale pertanto si oppone all'esibizione dell'ordinanza della corte d'appello civile, sul rilievo che il provvedimento di Urbisci aveva escluso che la pronuncia suddetta potesse avere effetto sul procedimento in corso. Lo stesso Kenney peraltro (come si ricava sempre dalla citata nota del Ministero degli affari esteri) rileva che sarebbe utile acquisire informazioni circa le valutazioni della corte d'appello, o quanto meno un'assicurazione formale in ordine alla reciproca indipendenza dei procedimenti penale e civile.

In risposta a questa richiesta, la direzione competente del Ministero della giustizia fa rilevare che non è possibile che il giudice esprima apprezzamenti o pareri su materie oggetto del suo giudizio; nello stesso tempo, però, un magistrato della suddetta direzione generale provvede a rilasciare un *affidavit* circa i rapporti, così come sono disciplinati in Italia, tra processo penale e civile, con particolare riguardo al delitto di bancarotta fraudolenta.

Con nota del 1° giugno 1977, il Ministero della giustizia comunica a quello degli affari esteri che il 7 giugno passerà in decisione la causa civile d'appello; e con nota successiva del 7 giugno informa che la causa è effettivamente passata in decisione e che è stato sollecitato, attraverso il pubblico ministero, il deposito della motivazione. Il Ministero della giustizia, inoltre, comunica, con altra nota, che la Cassazione ha respinto il ricorso presentato dalla difesa contro il provvedimento del giudice istruttore penale. In data 12 luglio 1977, la procura generale informa che la IV sezione della

corte d'appello ha depositato la sentenza, rigettando l'appello di Sindona e impedendo definitivamente così ai suoi difensori di servirsi della sua precedente ordinanza.

h) *La prima decisione sulla domanda di estradizione e lo svolgimento della relativa fase processuale.*

Nel gennaio del 1977, l'ambasciata comunica che il giudice incaricato della procedura (Griesa) dovrebbe far conoscere la sua decisione entro giugno e che la pronuncia potrebbe essere anche interlocutoria.

Successivamente, dopo che era stato superato il problema conseguente alla decisione della IV sezione civile della corte di appello di Milano, il Ministero degli affari esteri, con nota del 12 novembre 1977, informa quello della giustizia che, secondo la prassi americana, il giudice Griesa, anticipando oralmente la propria decisione, aveva riconosciuto la fondatezza della richiesta e si apprestava a firmare nelle settimane seguenti l'ordine di estradizione. Con una nota dello stesso giorno, però, il Ministero della giustizia manifesta le sue preoccupazioni a quello degli affari esteri in relazione a una notizia diffusa dalla RAI-TV, secondo cui il giudice statunitense, in contrasto con le informazioni ufficiali, avrebbe deciso di ascoltare alcuni testimoni sulle asserite conseguenze politiche dell'estradizione. L'ambasciata conferma la notizia e riferisce che il giudice, attenendosi a un precedente giurisprudenziale relativo ad alcuni profughi haitiani, ha deciso di soprassedere alla sua decisione, per dare la possibilità ai difensori di suffragare le loro tesi con nuove argomentazioni.

L'ambasciata e il Ministero degli affari esteri riferiscono quindi, con una serie di note, che le nuove argomentazioni dei legali di Sindona hanno formato oggetto di comparse scritte e che il giudice, dopo averle esaminate, deciderà se il loro contenuto sia tale da rendere necessaria l'esibizione di altro materiale probatorio e se sia o no opportuno dar luogo a un contraddittorio orale. A quest'ultima ipotesi si è opposto il procuratore Kenney, il quale peraltro ha anche fatto sapere di non essere al corrente dell'asserita presentazione di un parere da parte di un certo professor Lilli. Dal canto suo, il Dipartimento della giustizia (sempre secondo le informazioni dell'ambasciata) aveva confermato che la difesa di Sindona avrebbe potuto chiedere, a scopo dilatorio, una udienza conoscitiva (*hearing*) al Dipartimento di Stato.

A seguito di una richiesta del Ministero della giustizia, con cui si sollecitano altre notizie circa le determinazioni del giudice, l'ambasciata comunica che, dopo una udienza tenutasi il 14 dicembre, il giudice ha deciso per un contraddittorio orale, da tenersi in una udienza fissata per il 6 gennaio 1978, e che il procuratore Kenney consiglia le autorità italiane di avvalersi, per l'udienza suddetta, dell'assistenza dell'avvocato Pavia, posto che lo stesso giudice ha messo in evidenza l'opportunità della presenza di un esperto bilingue. Il

Ministro della giustizia quindi, in data 22 dicembre 1977, su richiesta della competente direzione generale, autorizza l'intervento dell'avvocato Pavia.

Con nota dell'11 gennaio 1978, il Ministero degli affari esteri informa che durante l'udienza, tenutasi il 10 e non il 6 gennaio, il giudice ha chiesto spiegazioni circa gli elementi costitutivi del delitto di bancarotta fraudolenta secondo la legge italiana, tenendo così ad accertare la sufficienza del materiale acquisito per dedurne la configurabilità del reato. Poiché gli elementi raccolti non erano apparsi sufficienti, l'udienza era stata aggiornata. Con una sua nota dell'11 gennaio, quindi, l'ambasciata precisa che fino a quel momento Sindona non era stato interrogato, ma ammette la possibilità dell'interrogatorio. Sempre secondo la nota dell'ambasciata, inoltre, le osservazioni dei legali di Sindona per cui lo stesso non avrebbe avuto dirette responsabilità nella gestione della Banca Privata Italiana non erano tali, a parere di Kenney, da trovare ascolto da parte del giudice. Dal canto suo, il Ministero della giustizia informa che, pur opinando che la documentazione fino allora fornita doveva essere ritenuta sufficiente, era tuttavia disponibile ad inviarne altra. L'ambasciata comunica che, secondo l'avvocato Pavia, vi era stato un recente, inatteso cambiamento di opinione del giudice e che non era certo che all'esito della nuova udienza il giudice avrebbe considerato definitivamente acquisiti tutti i necessari elementi di giudizio.

Infatti, all'udienza del 12 gennaio, il giudice chiede a Kenney un nuovo *affidavit* dell'autorità giudiziaria italiana in cui sia chiarito tra l'altro se secondo la legge fallimentare la procedura di liquidazione coatta possa dar luogo al delitto di bancarotta fraudolenta. Viene quindi fissata una nuova udienza per il 18 gennaio, mentre dall'Italia sono spediti gli altri documenti richiesti, e cioè un *affidavit* circa gli estremi dei reati contestati e gli articoli di legge violati. In data 16 gennaio, l'ambasciata sottolinea le perplessità suscitate dal comportamento del giudice, comunicando che è stato anche effettuato un passo presso il Dipartimento di Stato per segnalare la questione. La successiva udienza del 18 gennaio non dà luogo a risultati concreti, in quanto il giudice, ritenuto necessario un ulteriore approfondimento del problema, si limita a concedere alle parti un termine di quindici giorni per presentare documenti ed eventuali comparse. Tale decisione viene spiegata dall'ambasciata, in una nota del 28 gennaio, con un'espressione del desiderio del giudice Griesa di comprendere l'esatto significato e l'ambito di operatività delle norme italiane che trovano applicazione nel caso in esame.

Successivamente, dopo uno scambio di note tra il Ministero della giustizia e l'ambasciata (tramite il Ministero degli affari esteri) in ordine al termine concesso per la presentazione dei nuovi documenti, ed alla loro effettiva presentazione il Dipartimento di Stato americano (come informa l'ambasciata) chiede precisazioni scritte in merito alle garanzie e ai diritti di cui godono in Italia gli imputati; mentre il procuratore Kenney segnala la necessità dell'invio di un'altra copia della sen-

tenza del 14 ottobre 1974 dichiarativa dello stato di insolvenza della Banca Privata Italiana, posto che quella trasmessa in precedenza non risultava legalizzata o, come in seguito meglio si precisa, risultava legalizzata in base alla convenzione del 1968, e quindi irregolarmente. Dopo alcune note dell'autorità italiana, che tendono a precisare come la sentenza sia stata a suo tempo trasmessa e come non sia possibile contestarne la regolarità, il Ministero della giustizia, data l'insistenza da parte americana, con nota del 18 febbraio 1978 provvede a trasmettere una nuova copia, regolarmente legalizzata, della sentenza dichiarativa dell'insolvenza. Il Ministero della giustizia provvede anche a informare le autorità americane sulle garanzie della difesa vigenti in Italia; e il 5 aprile, dopo aver ricevuto notizia dell'avvenuto scambio delle comparse, comunica alla ambasciata che le autorità italiane si atterranno al principio di specialità e che non saranno sollevate obiezioni se l'estradizione verrà concessa con esclusione dei casi che già formano oggetto del provvedimento pendente negli Stati Uniti per i fatti della Banca Franklin. Sempre il Ministero della giustizia, con altra nota del 24 aprile, diretta al Ministero degli affari esteri, trasmette un *affidavit* del sostituto procuratore e i testi di legge circa le garanzie di difesa e i diritti spettanti agli imputati in Italia.

Con nota del 18 maggio 1978, l'ambasciata comunica che il giudice Griesa in pari data si è pronunciato per l'estradabilità di Sindona, con una sentenza di 78 pagine. Il giudice invece non ha accolto l'istanza di arresto di Sindona, il quale dal canto suo ha presentato ricorso, sul quale si pronuncerà un giudice dello stesso grado di Griesa.

i) *L'opposizione di Sindona e la seconda decisione che conferma la sua estradabilità.*

Dopo la decisione del giudice Griesa, risultano inviati al Presidente del consiglio italiano, onorevole Giulio Andreotti, numerosi telegrammi provenienti dalla comunità italo-americana di New York, che sollecitano interventi a favore di Sindona. Intanto, con nota del 5 luglio 1978, il procuratore generale di Milano trasmette al Ministero della giustizia, tramite corriere, un *affidavit* di Viola del 30 giugno 1978. L'*affidavit*, che, secondo la stessa nota, figura richiesto verbalmente a Viola dal procuratore Kenney, contiene le seguenti attestazioni:

1) che Sindona, come si rileva dal mandato di cattura del giudice istruttore in data 2 luglio 1975, non è stato mai incriminato in Italia per le operazioni illecite commesse negli Stati Uniti (Banca Franklin e Talcott);

2) che non è stato incriminato per i suddetti reati proprio in previsione di una sua eventuale incriminazione per gli stessi fatti negli Stati Uniti, e quindi per evitare qualsiasi controversia

in ordine all'applicazione del trattato di estradizione, conseguente alla disposizione di cui all'articolo VI, n. 1;

3) che quindi l'eventuale incriminazione di Sindona negli Stati Uniti necessariamente riguarderebbe fatti che, per il tempo e il luogo in cui si sono verificati, sono diversi da quelli per i quali si procede in Italia;

4) che ad ogni modo l'autorità giudiziaria italiana è a conoscenza, in base ai documenti acquisiti, di come si svolsero le operazioni Franklin e Talcott, che infatti vengono sommariamente esposte.

In data 8 luglio, il Ministero della giustizia, ricevuta la nota, chiede la versione in inglese dell'*affidavit*; e l'ufficio traduzioni del Ministero lo restituisce tradotto in data 28 luglio. Il 4 agosto successivo, il Ministero della giustizia trasmette due copie dell'*affidavit* a quello degli affari esteri per l'ulteriore inoltro alla competente autorità statunitense, previa la consueta legalizzazione della documentazione da parte dell'ambasciata degli Stati Uniti a Roma. Una terza copia dell'*affidavit* viene allegata per l'inoltro al Dipartimento della giustizia, che ha richiesto di avere a disposizione un esemplare di tutti i documenti concernenti l'estradizione. I documenti pertanto vengono trasmessi dal Ministero degli affari esteri alla nostra ambasciata di Washington, che con nota dell'11 agosto assicura di aver provveduto a trasmettere l'*affidavit* di Viola al Dipartimento di Stato e a quello della giustizia.

Con altra nota, l'ambasciata informa che i difensori di Sindona hanno presentato memorie per illustrare i motivi di opposizione al provvedimento di Griesa e che Kenney non intende replicare. Quindi, con decisione del 15 novembre 1978 (di cui l'ambasciata dà notizia il giorno dopo), il giudice Werker, dello stesso grado del giudice Griesa, ritiene emessa correttamente la dichiarazione di estradabilità e respinge l'opposizione al decreto per *habeas corpus*. Il giudice invece non decide sulla richiesta di arresto e, sempre secondo quanto riferisce l'ambasciata, il procuratore Kenney esprime l'opinione che Sindona ricorrerà contro la nuova pronuncia. Con successiva nota del 23 novembre, diretta al Ministero degli affari esteri (e da questo trasmessa all'ambasciata in data 1° dicembre), il Ministero della giustizia sollecita l'interessamento delle autorità statunitensi per l'emissione dell'ordine di arresto; ma, con nota del 7 dicembre, l'ambasciata risponde che l'arresto non è possibile se non quanto sia stato definito il giudizio di appello, nel frattempo già iniziato dalla difesa di Sindona.

Intanto, con nota del 23 dicembre, il Ministero della giustizia chiede all'ambasciata notizie sulla procedura di estradizione e sulla decisione di Werker. A sua volta, il 23 gennaio 1979 il procuratore generale di Milano trasmette al Ministero della giustizia copia della sentenza istruttoria con cui Sindona è stato assolto dal reato di cui all'articolo 2628 del codice civile. Nuove notizie sullo stato

della procedura di estradizione vengono chieste dal Ministero della giustizia all'ambasciata con nota del 1° marzo 1979; il 5 marzo successivo, il Ministero degli affari esteri comunica a quello della giustizia che il giudizio di appello si svolgerà tra il 12 e il 16 dello stesso mese, per poi precisare, con altra nota dell'11 marzo 1979, che l'udienza è fissata per il 21 marzo.

l) *L'inizio del procedimento per i fatti della Banca Franklin e la nuova opposizione di Sindona all'extradizione.*

Con nota del 19 marzo 1979, l'ambasciata comunica che Sindona è stato rinviato a giudizio per i fatti della Banca Franklin, ma che a parere di Kenney il fatto non dovrebbe avere influenza sul procedimento di estradizione in corso. Con altra nota del 9 aprile (trasmessa dal Ministero degli affari esteri a quello della giustizia l'11 seguente), l'ambasciata informa che l'udienza di appello (nel procedimento di estradizione) fissata per il 21 marzo è stata rinviata *sine die* per dar luogo allo svolgimento del processo per i reati connessi al fallimento della Banca Franklin. Si precisa inoltre che, secondo informazioni date da Kenney, la settimana precedente la difesa di Sindona ha presentato un nuovo ricorso per *habeas corpus* contro i verdetti di Griesa e di Werker, sostenendo la sussistenza di un vincolo di connessione tra i reati per cui è stata chiesta l'extradizione e quelli concernenti la Banca Franklin e deducendone di conseguenza l'illegittimità dell'extradizione. A richiesta dell'ambasciata, peraltro, Kenney, confermando quanto già detto in precedenza, ha asserito che a suo parere il nuovo ricorso dovrebbe rappresentare una semplice battuta di arresto del procedimento di estradizione, ma non dovrebbe ritardarne la definizione. Il procuratore ha anche aggiunto, sempre secondo le informazioni dell'ambasciata, di essersi intrattenuto sull'argomento col sostituto Viola, con il quale conterebbe di incontrarsi di lì a qualche settimana in occasione di un suo viaggio in Italia.

Con successiva nota del 10 maggio 1979, l'ambasciata comunica di avere appreso da Kenney che il ricorso presentato da Sindona e fondato sulla coincidenza tra i reati commessi in America con quelli avvenuti in Italia sarà esaminato dal giudice Werker, e cioè dallo stesso giudice che già si era espresso a favore dell'extradizione. Secondo le previsioni di Kenney, inoltre, la decisione di Werker dovrebbe essere pronunciata prima dell'inizio del processo concernente la Banca Franklin.

m) *La decisione di sospendere l'extradizione e i fatti che la precedettero.*

Con una nota del 15 giugno 1979, trasmessa a mano mediante corriere speciale della Polfer, il procuratore generale di Milano invia al Ministero della giustizia (direzione generale affari penali) nuovi *affidavit* di quel procuratore della Repubblica, con preghiera

di volerli inoltrare per via diplomatica al procuratore Kenney. Secondo quanto si desume da successive notizie di stampa a seguito di **dichiarazioni rese dal sostituto Viola, nel plico erano contenute** tra l'altro dichiarazioni dei magistrati inquirenti sulla vicenda Sindona, **nelle quali si metteva in evidenza che il finanziere siciliano** era stato incriminato in Italia soltanto per i fatti connessi al fallimento della Banca Privata Italiana, e non anche per quelli che formano oggetto dei processi in corso negli Stati Uniti. Alle dichiarazioni erano **allegate copie dei capi di imputazione contestati a Michele Sindona**. Sempre dalla stessa fonte si desume che i documenti erano stati fatti tradurre in inglese a cura del consolato degli Stati Uniti per accelerarne al massimo la trasmissione alla competente magistratura statunitense.

Il Ministero della giustizia (direzione generali affari penali), ricevuta la documentazione, la trasmette al Ministero degli affari esteri (e precisamente all'ufficio IX della direzione generale emigrazione e affari sociali, che è l'ufficio a cui in genere figura intestata la stragrande maggioranza se non la totalità della documentazione del Ministero degli affari esteri relativa all'extradizione), con nota del 21 luglio 1979, al fine di curare la prescritta legalizzazione dei documenti presso l'ambasciata statunitense di Roma, così come richiesto dalle autorità americane, e di inviarli poi all'ambasciata italiana a Washington. La nota testualmente conclude:

« Si resta in attesa di un cortese cenno di assicurazione, significando che la documentazione stessa è stata richiesta, direttamente e con estrema urgenza, dal procuratore distrettuale dello Stato di New York John Kenney al dottor Guido Viola ».

Alla suddetta nota il Ministero degli affari esteri risponde con un teletto del 7 luglio 1979 firmato dal direttore generale della emigrazione, che è del seguente testuale tenore:

« Riferimento nota del 21 giugno 1980 n. 167/120/180/74 assicurata per lit. 100 pervenuta al competente ufficio di questa direzione generale in data odierna, osservasi che attestazione di legale autenticità a nome ministro giustizia dei documenti da far legalizzare presso questa ambasciata USA est priva della firma. Pregasi provvedere, prendendo contatto con capo ufficio IX questa direzione generale ».

Con successiva nota del 9 luglio, la direzione generale emigrazione e affari sociali del Ministero degli affari esteri trasmette i documenti, spediti dal Ministero della giustizia in data 21 giugno, all'ambasciata d'Italia negli Stati Uniti, con preghiera di inoltrarli al procuratore distrettuale. Nella nota si ripete che la documentazione spedita dal Ministero della giustizia a quello degli affari esteri era pervenuta in data 7 luglio e la stessa annotazione figura apposta all'originale della nota del Ministero della giustizia allegata agli atti trasmessi alla Commissione dal Ministero degli affari esteri.

Quindi, con *telex* del 13 luglio, il Ministero della giustizia, sulla base di informazioni del Ministero degli affari esteri in data 12 luglio, informa la procura generale di Milano che l'ambasciata ha provveduto a consegnare in data 11 luglio al Dipartimento di Stato la documentazione pervenuta a Washington nella serata del 10 luglio; e che un altro esemplare degli stessi documenti è stato consegnato al procuratore Kenney.

Intanto, secondo informazioni inviate dall'ambasciata, il giudice Werker, con una pronuncia del 6 luglio 1979, aveva già deciso di porre termine entro dieci giorni al procedimento di estradizione, a causa dell'asserita coincidenza dei reati su cui era basata la domanda di estradizione con quelli che formavano oggetto del procedimento penale pendente per i fatti della Banca Franklin. Secondo la decisione di Werker, e diversamente dalla contraria opinione sostenuta nel procedimento dal procuratore, i fatti avevano un'origine comune costituita da una serie di vaste e frammiste operazioni fraudolente che non sarebbe stato possibile assoggettare a giudizi separati.

Il contenuto della decisione di Werker e il ritardo (rispetto alla pronuncia) con cui i documenti spediti da Milano risultano pervenuti negli Stati Uniti sono alla base di una dichiarazione resa alla stampa dal sostituto Viola. In essa il magistrato manifesta anzitutto la sua sorpresa che i fatti per cui si procede in Italia siano stati ritenuti identici a quelli per cui Sindona è processato in America, quando invece si tratta di fatti diversi; rileva poi che:

« desta amarezza che documenti di estrema importanza, che avrebbero permesso al giudice Werker di meglio valutare la questione, siano ancora fermi se non addirittura smarriti presso il Ministero degli affari esteri, che avrebbe dovuto apporre solo il timbro e inviarli poi all'ambasciata americana di Roma »;

e conclude affermando che da troppi anni si sono registrate interferenze e omissioni a favore di Sindona e che da tempo è aperta:

« un'inchiesta sui vari intralci che la massoneria, ben individuate forze politiche e la mafia hanno frapposto al corso della giustizia ».

Nella stessa occasione in cui registra le suddette dichiarazioni e le altre notizie prima accennate, la stampa informa altresì che i magistrati hanno inviato a Roma un'altra copia della documentazione spedita il 15 giugno e si augurano che i documenti giungano in America entro i dieci giorni previsti per proporre appello contro il verdetto che si è pronunciato contro l'extradizione di Sindona.

Dal canto suo, l'ambasciata, con le note a cui si è fatto riferimento, informa che secondo il procuratore Kenney il ritardo di ricezione dei documenti spediti dall'Italia non ha influito sul contenuto della decisione di Werker: ciò in quanto in precedenza lo

stesso Kenney aveva presentato elementi di contestazione della difesa di Sindona.

D'altra parte, sulle cause del ritardo esiste una nota del Ministero degli affari esteri (inclusa tra gli atti che lo stesso ha trasmesso alla Commissione) in cui si mette in rilievo che la nota del 21 giugno 1979 del Ministero della giustizia reca l'annotazione « assicurata Lit. 100 », ciò che lascerebbe presumere l'uso della posta ordinaria (la circostanza è esplicitamente confermata da una nota riassuntiva della procedura di estradizione, in data 16 luglio 1979, redatta e firmata dal capo dell'ufficio II della direzione generale degli affari penali del Ministero della giustizia). Nella nota del Ministero degli affari esteri si sottolinea inoltre l'assenza di ogni indicazione di urgenza nella lettera del Ministero della giustizia (ciò che è invece contraddetto dalla conclusione della stessa lettera) e si precisa che la nota del 21 giugno figura protocollata in arrivo al Ministero in data 4 luglio e pervenuta all'ufficio IX della direzione generale emigrazione e affari sociali il 7 successivo. Dopo aver contestato le dichiarazioni del sostituto Viola circa la procedura che in casi del genere è tenuto a seguire il Ministero degli affari esteri, la nota mette in evidenza che il foglio del Ministero della giustizia, sul quale l'ambasciata avrebbe dovuto effettuare la prescritta legalizzazione, mancava della firma del rappresentante del Ministero; e che nella stessa mattina in cui la nota del Ministero della giustizia era pervenuta alla competente direzione del Ministero degli affari esteri, un funzionario si era personalmente recato ad acquisire la firma del capo dell'ufficio II della direzione generale degli affari penali.

Nel frattempo, secondo quanto si apprende dalla nostra rappresentanza negli Stati Uniti, il procuratore Kenney presenta un'istanza diretta ad ottenere che il giudice Werker revochi l'ordine di cessazione del procedimento di estrazione di Sindona e conceda una temporanea sospensione del provvedimento. Ma il provvedimento di Werker, emanato, come si è detto, il 6 luglio, viene confermato il 26 luglio, con la conseguenza che questa seconda ordinanza, con cui è stata respinta l'istanza di Kenney, rende il ricorso in appello l'unico mezzo ancora disponibile per mantenere in vita il procedimento di estradizione.

n) *Le vicende successive. L'impugnazione del procuratore e la nuova pronuncia di estradabilità.*

Mentre sono in corso le vicende ora narrate, Sindona scompare, fingendo, come ormai è noto, di essere rapito. Secondo Kenney, la irreperibilità di Sindona potrebbe indurre il giudice americano a sospendere anche il procedimento nei confronti di Bordoni, nel qual caso Kenney agirebbe in giudizio per far dare corso all'extradizione di Bordoni. Ad ogni modo, come informa l'ambasciata, Kenney propone appello contro la seconda decisione di Werker. Il 14 gennaio 1980 è celebrata l'udienza di appello, e il 25 marzo 1980 l'appello

è accolto ed è quindi ribadita l'estradiabilità di Sindona. La decisione può essere impugnata davanti alla Corte suprema. Con una successiva nota del 13 giugno 1980, l'ambasciata comunica che essendo divenuta inoperante la pronuncia di estradiabilità per effetto della condanna di Sindona per i reati commessi negli Stati Uniti, nel frattempo intervenuta, gli organi federali e in particolare il Dipartimento della giustizia potrebbero esaminare la possibilità di una interruzione anticipata dell'espiazione della pena e della concessione dell'estradiizione affinché Sindona possa essere a disposizione anche della giustizia italiana. Gli stessi concetti risultano ribaditi in una nota del Ministero della giustizia del 23 giugno; mentre, con una nota del 26 agosto, l'ambasciata ribadisce la possibilità di una petizione dei difensori alla Corte suprema per la revisione della pronuncia di estradiabilità, sottolineando peraltro l'estrema difficoltà che un ricorso del genere possa venire accolto.

Da un appunto esistente tra i documenti inviati dal Ministero degli affari esteri si desume anche che il direttore generale degli affari penali del Ministero della giustizia ha telefonato per esplorare la possibilità di fare intervenire un avvocato americano di fiducia del Governo italiano nella procedura in corso, e che sono stati presi gli opportuni contatti per accelerare l'estradiizione. Per altro verso, nella nota citata dell'ambasciata del 26 agosto 1980, si prospetta anche l'ipotesi di una revisione del trattato, nelle disposizioni la cui applicazione sia risultata controversa o insoddisfacente.

B. — LE AUDIZIONI.

a) *Le audizioni di Rodolfo Guzzi.*

L'avvocato Rodolfo Guzzi è stato difensore di Sindona. Nelle dichiarazioni rese prima al giudice istruttore e poi alla Commissione, e di cui si è tenuto insieme conto nel riassumerne le affermazioni, il teste ha precisato che dal 1974 al 1978 si interessò soltanto della difesa civile di Sindona, ma che nel 1978 era stato incaricato anche della vicenda penale, dovendo trattare con il giudice istruttore Urbisci della questione concernente i contratti fiduciari. La sua attività, peraltro, secondo quanto egli afferma, non si limitò ad una mera assistenza tecnica, perché al contrario egli avrebbe svolto, in un primo momento specie attraverso altre persone e poi direttamente, un'intensa attività, di carattere non propriamente legale, intesa ad influenzare personalità ed ambienti politici, per raggiungere due risultati: da una parte quello del cosiddetto salvataggio delle banche sindoniane, dall'altra quello di evitare l'estradiizione di Sindona dagli Stati Uniti.

A proposito di questo secondo aspetto, che è quello che più interessa qui, Guzzi sottolinea nelle sue dichiarazioni che negli am-

bienti a lui vicini Sindona veniva considerato vittima di gruppi politici che facevano capo a La Malfa e a Cuccia; e che anche i comunisti erano ritenuti avversari di Sindona, che era stato sempre un tenace anticomunista. Più specificamente, con riguardo alla procedura di estradizione che veniva seguita negli Stati Uniti da avvocati americani, ci si muoveva tra due fronti, uno puramente tecnico, l'altro invece di carattere politico, sul rilievo che il processo intentato in Italia contro Sindona sarebbe stato ingiusto, sostanzialmente caratterizzato da intenti persecutori. Ed è proprio muovendo da questo convincimento che Guzzi ed altri personaggi (in particolare e soprattutto l'ingegnere Fortunato Federici e Della Gratton) avrebbero sollecitato l'intervento di uomini politici, e in particolare dell'onorevole Giulio Andreotti, per ottenere che i processi penali intentati contro Sindona non portassero alla sua estradizione.

Per comprendere meglio, su questi punti, le dichiarazioni di Guzzi, bisogna ricordare che il testimone, nel rifare la storia dei suoi movimenti concernenti la vicenda Sindona (anche per ciò che riguarda l'estradizione), si è servito delle annotazioni contenute sulle agende sequestrate dai giudici penali e ha inoltre tenuto conto di una serie di documenti, trasmessi alla Commissione dalla magistratura, tutti genericamente denominati negli atti *memorandum*, e spesso anonimi. Conviene pertanto fare una rapida ricognizione di quelli tra essi che hanno riferimento all'estradizione e comunque ai processi penali pendenti a carico di Sindona.

b) *I memorandum e gli altri documenti esibiti da Guzzi.*

Il materiale documentale cui si è fatto cenno può essere diviso, ai fini di una più facile lettura, e più propriamente rispetto al contenuto, in appunti (di solito non firmati), in minute di lettere, in veri e propri *memorandum* (costituiti dalle minute di quelli che sarebbero stati inviati all'onorevole Andreotti), e infine in documenti di altro genere.

Così raggruppati e disposti, per quanto è possibile, in ordine di data, i suddetti documenti hanno il seguente contenuto (sommariamente riassunto).

1) *Gli appunti.* Il primo in ordine di tempo è un appunto in cui mette in evidenza che il giudice americano sta esaminando gli atti e che nei giorni seguenti imporrà a Sindona una pesante cauzione; sicché

« è necessario un intervento inteso a rallentare la pressione ».

Seguono tre appunti, il primo relativo all'ordinanza della corte di appello civile con cui si era ordinato un supplemento istruttorio, nel quale si sottolinea come

« se vi fosse stato qualche concreto interessamento, la corte di appello avrebbe potuto fare molto di più, con prevedibili effetti positivi nel processo penale a carico di Michele Sindona ».

Si accenna quindi che invece il giudice istruttore aveva rigettato l'istanza di sospensione del processo penale, su parere favorevole del sostituto Viola, sollecitato dal ministro Bonifacio e dal suo capo gabinetto Brancaccio. Nel secondo dei tre appunti si fa riferimento a una relazione dell'ambasciatore Gaja con la quale si sollecita un concreto interessamento contro Sindona; mentre nel terzo appunto, datato 2 luglio 1977, si accenna alle pressioni esercitate dalle autorità italiane e dall'ambasciatore Gaja a favore dell'estradizione e si aggiunge che appare quindi urgente

« un intervento idoneo a bloccare tali pressioni e conseguentemente a lasciare al giudice americano libertà e serenità di giudizio ».

In un appunto anonimo datato 22 maggio 1978 si parla della vicenda dell'estradizione dopo la decisione favorevole del giudice Griesa.

Vi è infine un appunto pure anonimo, in cui si rileva che Sindona si sarebbe comportato da gentiluomo, non denunciando fino ad oggi per reati gravi nessuna personalità e non rivelando importanti segreti di Stato

« che potrebbero danneggiare i rapporti tra Italia e USA e la stessa sicurezza dei due paesi ».

2) *Le lettere.* Esiste anzitutto una lettera di Sindona diretta all'onorevole Andreotti nella quale si afferma che

« il procedimento di estradizione, dietro evidenti pressioni di giudici italiani che continuano le indagini istituite sulla base di una preconcepita e preordinata mia colpevolezza, ha ormai preso l'avvio. La pesante cauzione imposta a me e ai miei familiari ha esaurito le fonti di finanziamento che avrebbero dovuto consentire la continuità della mia difesa ».

Si accenna quindi alle pressioni di gruppi politici che lo avrebbero messo nella situazione in cui attualmente si trova.

Vi sono quindi otto lettere (dell'avvocato Guzzi) evidentemente dirette all'onorevole Andreotti, anche se solo due recano l'intestazione « Ill.mo Presidente ». Nella prima, datata 19 gennaio 1979, si riferisce che la signorina Della [Gratton], avuta conoscenza di un suo *memorandum*, gli aveva fatto presente la delusione conseguente all'esito negativo della pratica di estradizione e il disagio in cui era venuta a trovarsi; e si aggiunge:

« Ho ricevuto dall'interlocutrice l'invito a sollecitare un immediato intervento, affinché l'operazione venga indirizzata nel senso desiderato. Scusi la mia insistenza, ma questa volta sono altri che mi costringono a comportarmi così ».

Nella seconda lettera, datata 1° marzo 1979, si dice testualmente che

« riferimento nostro colloquio, è urgentissimo intervenire su Warren Christopher, al fine di rappresentargli la situazione reale e le conseguenze negative per i due paesi, nel caso che il nostro fosse richiesto di chiarimenti »;

e si aggiunge che occorre anche conoscere l'esito dell'intervento per consentire ai legali di prendere contatto con la persona suddetta. La lettera conclude:

« Si rimane in attesa, confermando la gravità della situazione ».

Nella terza lettera, del 9 marzo 1979, si accenna alle rivelazioni che Sindona avrebbe promesso di fare al magistrato e si ripete che nelle more si sarebbe dovuto fare l'intervento richiesto.

« Nulla - continua la lettera - si è saputo, di guisa che i legali, incaricati di prendere contatto col Dipartimento (di Stato americano), sono smarriti e preoccupati... Posso essere messo in condizione di dire qualcosa? Oppure può far sapere qualcosa? ».

La quarta lettera, della stessa data, comincia con le parole:

« Ill.mo Presidente, ho ricevuto il Suo messaggio e La ringrazio »,

e continua:

« La signorina Della mi comunica di aver fissato un incontro per martedì 13 con Lee Marks, *deputy legal adviser* del Dipartimento. La prega di chiamarla domani a casa non essendo riuscita a contattarla. La ringrazio ancora ».

Con la lettera successiva del 13 marzo 1979 si riferisce che l'indomani il giudice americano dovrebbe procedere all'incriminazione di Sindona (per i fatti della Franklin) e si sottolinea che l'ultima carta da giocare è ormai

« un contatto diretto con la persona fisica alla quale Ella avrà parlato o fatto parlare ».

Seguono quindi due lettere, l'una del 14 e l'altra del 20 marzo 1979. Con la prima, il destinatario viene informato che la signorina Della aveva comunicato al mittente che nessun intervento era stato

fatto presso il Dipartimento da parte sua e che il cliente [Sindona] temeva che la persona prescelta non avesse espletato il mandato ricevuto; Della [Gratton] inoltre aveva riferito di aver parlato con Lee Marks e con Crook. Con la seconda delle due lettere ora indicate si riferisce che v'era stata la formale incriminazione (per i fatti della Franklin) e che entro il 29 marzo si doveva decidere la delicata questione della libertà provvisoria. Si accenna alla necessità di estendere alla nuova procedura la cauzione già prestata per l'estradizione.

« Ma chi ci aiuterà? — si continua — Avrei bisogno di parlarle di persona ».

L'ultima lettera, infine, che è del 4 aprile 1979, insiste sulla gravità della situazione, in quanto si sta perdendo di credibilità all'interno ed all'esterno; e conclude testualmente:

« La prego, quindi, di dare le opportune istruzioni e, occorrendo, di convocarmi per riferire ».

3) I *memorandum*. Un primo *memorandum* (in senso proprio, in quanto non ha la forma di una lettera) è successivo all'incontro che vi fu a New York tra Sindona e legali italiani e americani tra il 3 e il 9 luglio 1977. In esso è detto testualmente (con evidente riferimento alla questione dei processi e della stessa estradizione):

« Considerato che sul piano tecnico-giuridico non si è in grado di ottenere giustizia, la difesa di Sindona deve impegnarsi con il cliente in una strategia che non deve essere esclusivamente tecnica. È necessario condurre un attacco nei confronti dei magistrati, modificare l'opinione pubblica attraverso stampa e televisione, impegnare, certo più concretamente di quanto fatto sino ad oggi, i politici disponibili... In Italia, si devono impegnare i politici a intervenire sul potere esecutivo e giudiziario allo scopo di non svolgere pressioni per una sollecita definizione, facendo chiaramente intendere che non sussistono più ragioni di particolare urgenza. In America, si deve ulteriormente sviluppare il profilo della presenza politica e giudiziaria con la produzione di altre memorie illustrative e di documenti e si deve far intendere da parte di politici italiani e gruppi politici americani che Michele Sindona è ancora stimato e protetto da loro ».

Segue un *memorandum* specificamente relativo all'estradizione, nel quale si mette in rilievo che solo un intervento positivo delle autorità italiane potrebbe evitare o ritardare l'estradizione. Si aggiunge, inoltre, con chiaro riferimento al destinatario, che lo stesso,

nell'occasione di incontrare nella terza decade di luglio personalità americane e l'ambasciatore Gaja, dovrebbe spendere qualche parola a sostegno di Sindona, come del resto ha sempre fatto, al fine almeno di non nuocere in un ambiente che stima e sostiene Sindona. A margine di questo *memorandum*, è scritto in alto che il documento venne consegnato il 12 luglio a G.A., F.F. e A.G.

Esiste infine un ultimo *memorandum*, pure relativo alla estrazione e con la sigla G.A. In calce figura l'annotazione:

« documento che non riesco a collocare e che non risulta essere stato consegnato ».

Invece in calce ai documenti definiti « lettere », con le date 1° marzo 1979, 9 marzo 1979, 9 marzo 1979 (due lettere, infatti, hanno la stessa data), 13 marzo 1979, figura l'annotazione:

« recapitato nella stessa data ».

Peraltro sotto la prima lettera del 9 marzo 1979 figura l'annotazione ulteriore:

« risposta telefonica: ore 16. Le istruzioni sono state date da giorni. Torno a sollecitare immediatamente con la dovuta riservatezza ».

4) *Gli altri documenti.* Esiste un bigliettino dell'avvocato Guzzi del 9 settembre 1976, intestato « Illustre Presidente » e col quale si chiede un appuntamento.

Esiste una lettera di Michele Sindona del 27 novembre 1978 diretta agli avvocati e in cui viene illustrata la situazione.

Esiste un cosiddetto « passi » intestato all'avvocato Guzzi con richiesta di udienza all'onorevole Andreotti. Vi è soltanto l'indicazione dell'anno: « 1976 ».

c) *Le dichiarazioni di Guzzi, relative anche ai documenti sopra elencati.*

Secondo l'avvocato Guzzi, in un primo tempo egli ebbe contatti con l'onorevole Andreotti a mezzo di Fortunato Federici, un dirigente del Banco di Roma che in seguito morì. I *memorandum* e i documenti in genere venivano dati a Federici perché fossero consegnati all'onorevole Andreotti, ma egli non sapeva quale fosse il contenuto delle conversazioni tra Federici e Andreotti. Una sola volta, e precisamente dopo un incontro avvenuto il 12 luglio 1977 (vedi *memorandum* della stessa data) tra l'onorevole Andreotti, Federici e il professor Agostino Gambino (anche lui difensore di Sindona), era venuto a sapere che si era parlato di un intervento su

Rodinò e Murphy (parlamentare italo-americano), sollecitato da un altro *congressman* italo-americano, tale Biaggi.

L'avvocato Guzzi ha peraltro confermato e spiegato il contenuto dei documenti prima riassunti, affermando (come risulta annotato in calce ad uno di essi) di aver ricevuto una telefonata personale dell'onorevole Andreotti e chiarendo altresì che la signorina Della Gratton era amica e si interessava delle pubbliche relazioni dell'onorevole Andreotti in America, ed era lei, come risulta dai documenti, che lo informava della situazione e delle richieste degli avvocati; questi ultimi chiedevano di essere messi in condizione di parlare con un esponente del Dipartimento di Stato, da loro individuato in Warren Christopher. L'avvocato Guzzi ha affermato che non sapeva altro e che nelle lettere manoscritte non faceva che prendere in considerazione le notizie ricevute dalla Gratton e dagli avvocati americani. Ha anche spiegato che l'interessamento dei politici sul potere giudiziario, di cui si parla in uno dei documenti, gli risultava da quanto gli diceva Federici a seguito dei suoi colloqui con l'onorevole Andreotti. Con più specifico riferimento agli incontri con l'onorevole Andreotti, Guzzi ha anche precisato che nel 1976 erano venuti a Roma Philip Guarino, un avvocato di Sindona, e Paul Rao junior, figlio di un magistrato di una corte doganale di New York, esponente della locale comunità italo-americana, che si era interessato insieme a Magnoni e allo stesso Sindona delle associazioni « per l'Italia democratica ». L'avvocato Guzzi li aveva accompagnati allo studio dell'onorevole Andreotti in quanto i due desideravano parlare con lui di Sindona, ma era rimasto fuori ed Andreotti si era limitato a salutarlo, in quanto aveva conosciuto suo padre. Dopo l'incontro, Guarino e Rao gli avevano detto di essere rimasti soddisfatti perché avevano avuto assicurazione di un interessamento da parte dell'onorevole Andreotti. A suo giudizio (vedi deposizione al giudice istruttore del 30 settembre 1981), Guarino e Rao erano stati in condizione di avanzare richieste del genere in vista di rapporti che esistevano tra l'onorevole Andreotti e la comunità italo-americana, e, in particolare, oltre che con Guarino, anche con i *congressmen* Biaggi, Rodinò, Dominici. L'onorevole Andreotti aveva interesse a mantenere presso costoro quel credito che gli aveva permesso di essere considerato negli Stati Uniti una personalità di primo piano. D'altra parte Licio Gelli, che a dire di Guzzi aveva la possibilità di incontrare l'onorevole Andreotti senza nemmeno farsi preannunciare, aveva preso contatto con Rao e Guarino e aveva loro manifestato la sua piena disponibilità a proseguire, in vece loro, i discorsi che gli stessi avevano cominciato a proposito dell'estradizione di Sindona. Gelli gli aveva anche detto che, secondo quanto aveva appreso dall'onorevole Andreotti, la sistemazione della vicenda sembrava dovesse concludersi positivamente.

Sempre con riguardo al contenuto dei documenti, Guzzi ha riferito che dal 3 al 9 luglio 1977 vi fu un incontro a New York tra lui, Sindona e i suoi legali, in esito al quale vennero redatti due *memorandum*, uno relativo all'estradizione, che è quello con la data del 12 luglio 1977. Ne furono redatte tre copie, consegnate (come

risulta dall'annotazione a margine) a Federici e a Gambino, e la terza sempre a loro perché la dessero all'onorevole Andreotti.

Il teste ha anche aggiunto di non sapere chi fosse la persona prescelta per tentare di evitare l'incriminazione, a cui si accenna nella lettera del 14 marzo 1979. Secondo le sue dichiarazioni, il *memorandum* (appunto anonimo) del 22 maggio 1978 era stato stilato a New York e come al solito era stato consegnato a Federici, perché lo desse all'onorevole Andreotti; ma Guzzi non sapeva se Federici l'avesse effettivamente consegnato all'onorevole Andreotti o gliene avesse esposto il contenuto. Si voleva soprattutto che l'onorevole Andreotti prendesse in considerazione la situazione concernente la sistemazione della Banca Privata Italiana, in quanto all'epoca questa appariva l'unica strada per attenuare la spinta sia sulla attività dei magistrati penali italiani sia nel processo di estradizione, visto l'andamento che avevano le relative procedure.

Sempre secondo Guzzi, una volta Federici gli aveva detto che l'onorevole Andreotti « aveva avuto buone notizie dal Dipartimento ».

Guzzi ha quindi aggiunto che dopo la morte di Federici aveva stabilito contatti personali con l'onorevole Andreotti, e più precisamente si era incontrato con lui complessivamente 12 volte, un paio di volte a Palazzo Chigi (ad uno di questi incontri si riferisce il « passi » in atti) e le altre al centro studi del Presidente in piazza Montecitorio, nelle seguenti date, come risulterebbe dalle annotazioni riportate sulle agende sequestrate al teste: 15 luglio, 25 luglio, 1° settembre, 5 ottobre e 15 dicembre 1978, 8 gennaio, 23 febbraio, 22 marzo, 26 giugno, 5 settembre 1979 e infine 21 maggio 1980 [ma le date indicate sono 11 e non 12].

Con riguardo a questi incontri, il teste ha in particolare riferito che in quello del 22 marzo 1979, sollecitato col biglietto del 20 marzo agli atti, aveva detto all'onorevole Andreotti che era in arrivo da New York un *memorandum* riassuntivo della situazione che si era venuta a creare e che l'onorevole Andreotti non sembrava aver dato soverchia importanza all'incriminazione di Sindona negli Stati Uniti; mentre non si era parlato delle dichiarazioni che Sindona aveva minacciato di fare. Il 5 settembre 1979 vi era stato un incontro segreto seguito alle minacce che Guzzi avrebbe subito per telefono da una donna appartenente al cosiddetto « gruppo proletario eversivo » (il gruppo a cui veniva attribuito il falso rapimento di Sindona). Il 21 maggio 1980 si era recato dall'onorevole Andreotti per comunicargli che, a seguito di noti episodi, aveva rinunciato al mandato conferitogli da Sindona.

Nelle sue dichiarazioni, l'avvocato Guzzi ha anche affermato che, per conto del senatore Fanfani, l'avvocato Bucciante si era recato a New York incontrandosi con Sindona e con l'avvocato Martino Giuffrida; e che egli stesso aveva visto, senza essere visto, l'avvocato Bucciante all'Hotel Pierre. Successivamente, l'avvocato Giuffrida si era presentato al console italiano di New York per chiedere protezione per Sindona: ma il teste ha precisato di non essere in grado di dire se Giuffrida agisse legittimamente per conto del senatore Fanfani.

D'altra parte, sempre a proposito di interventi di personalità, politiche e no, a favore di Sindona, Guzzi ha anche dichiarato che Pier Sandro Magnoni, che era amico dell'onorevole Massimo De Carolis, aveva pregato quest'ultimo di verificare, attraverso suoi contatti diretti, la veridicità di quanto diceva Federici circa i suoi rapporti con l'onorevole Andreotti. L'onorevole De Carolis perciò non agiva come portavoce di Andreotti, ma verificava il comportamento di Federici.

Ancora a dire di Guzzi, l'onorevole Andreotti si sarebbe incontrato a New York con Sindona, come egli avrebbe appreso da Magnoni e dallo stesso Sindona, tra il 1976 e il 1977; ed anche l'onorevole Evangelisti si era recato in America e si era incontrato con Sindona, ma egli non sapeva se il viaggio avesse avuto questo scopo. Il teste peraltro ha affermato che l'onorevole Evangelisti aveva avuto dall'onorevole Andreotti una « preghiera di intervento », così come risultava da un biglietto che gli era stato mostrato.

Con riferimento al ruolo svolto da Della Gratton, il teste ha riferito che costei era comparsa nella vicenda nella seconda metà del 1978, dopo la morte di Federici; che nel dicembre 1978 era stata a Roma e gli aveva detto che aveva parlato con l'onorevole Andreotti, ma che lo stesso non ce la faceva in quel momento, per cui bisognava aspettare tempi migliori; che l'8 febbraio 1979 (v. dichiarazione al giudice istruttore del 10 ottobre 1981, ore 15), il teste aveva ricevuto una telefonata da Sindona, in cui costui gli comunicava che la Gratton aveva parlato con un certo John Crook del Dipartimento di Stato (ve ne è cenno nei documenti) e gli diceva (senza indicare la fonte) che la Farnesina, e cioè il Ministero degli affari esteri italiano, non avrebbe avuto nulla in contrario, una volta esaurito il giudizio, al diniego in sede politica dell'estradi-zione; che infine, per incarico di Della Gratton aveva accennato con l'onorevole Andreotti alla gravità sempre maggiore della situazione. A suo giudizio, gli avvocati americani che si erano esposti in prima persona per poter parlare con esponenti del Dipartimento di Stato e la stessa Della Gratton, che aveva parlato con Lee Marks e con Crook, avevano perso credibilità, in quanto, pur avendo Della Gratton certamente speso il nome di Andreotti, erano rimasti privi di reali supporti. Tuttavia, nonostante il pessimismo manifestato da Della Gratton, una volta l'onorevole Andreotti avrebbe personalmente detto al teste che la donna « aveva male interpretato ».

In conclusione, a giudizio dell'avvocato Guzzi, da parte dei legali americani si chiedeva un intervento dell'onorevole Andreotti perché esponenti governativi statunitensi avessero contatti con Sindona. Egli però, al di fuori di una assicurazione che gli aveva fatto una volta l'onorevole Andreotti di essere intervenuto, non sapeva di altri interventi, ed anzi, stando a quanto diceva Della Gratton, avrebbe dovuto ritenere che non c'era stato alcun intervento. Più precisamente, sempre a parere del teste, l'onorevole Andreotti si

« sarebbe interessato, ma non sarebbe intervenuto »;

o, meglio, avrebbe promesso un interessamento che stando ai risultati non vi sarebbe stato.

Guzzi ha anche aggiunto di aver saputo che il ministro Bonifacio e il suo capo di gabinetto Brancaccio avevano dato il massimo impulso alla procedura di estradizione; e che, se vi furono ritardi, essi erano stati causati dal fatto che gli avvocati americani erano riusciti a convincere il giudice che le traduzioni non erano perfette e che quindi si dovevano rifare.

d) *Le audizioni degli avvocati Michele Strina e Agostino Gambino.*

Oltre all'avvocato Guzzi hanno deposto davanti alla Commissione, anche a proposito delle procedure di estradizione, altri due legali che si interessarono della difesa di Michele Sindona, l'avvocato Michele Strina e il professor Agostino Gambino.

L'avvocato Strina ha parlato, tra l'altro, dell'opera svolta per ottenere dalla corte d'appello civile di Milano l'annullamento della decisione con cui era stata rigettata l'opposizione alla liquidazione coatta; e ha precisato (come già s'è detto) che la corte emise una decisione interlocutoria, con la quale fu disposta l'acquisizione di nuove prove e cioè degli interrogatori di Ventriglia, Barone, Guidi e Carli. Ha peraltro confermato che nel luglio 1971 vi era stata una riunione a New York con Sindona e i suoi legali americani, alla quale aveva partecipato anche lui, ma soltanto per i giorni dal 3 al 6 luglio, insieme con Guzzi e con Gambino. In quell'occasione, Sindona avrebbe manifestato il desiderio di contattare l'onorevole Andreotti per chiedere il suo intervento in ordine ai problemi attinenti sia alla procedura di estradizione, sia al processo in corso a Milano.

All'esito di questi incontri erano stati preparati due *memorandum*, relativi uno al cosiddetto salvataggio, l'altro all'extradizione. Dai *memorandum* risultava che si intendevano intraprendere azioni politiche, campagne di stampa, ricorsi contro i magistrati. A quanto aveva saputo da Guzzi, il *memorandum* concernente il salvataggio era stato consegnato all'onorevole Andreotti dal professor Gambino; mentre non era al corrente se Andreotti fosse stato messo a conoscenza delle iniziative cui si è accennato. Sempre secondo l'avvocato Strina, Sindona riteneva di essere un perseguitato politico e aveva predisposto a New York il *promemoria* sulla situazione che lo riguardava appunto perché fosse portato a conoscenza dell'onorevole Andreotti. L'intervento dell'onorevole Andreotti era stato sollecitato proprio all'inizio del 1977. Guzzi era stato incaricato di mantenere i rapporti con Federici, il quale a sua volta aveva costanti rapporti con l'onorevole Andreotti.

A giudizio dell'avvocato Strina, doveva ritenersi pienamente provato che l'onorevole Andreotti avesse conosciuto e stimato Sindona e che nel corso degli anni avesse avuto un interessamento per lui. Sindona da parte sua aveva sempre dichiarato che l'onorevole Andreotti aveva manifestato stima nei suoi confronti. L'avvocato Guzzi, peraltro, gli aveva detto di essere stato avvicinato più volte dall'avvocato Bucciante, qualificato come persona di fiducia del sena-

tore Fanfani. Ha anche riferito di essersi interessato della compilazione di uno solo degli *affidavit* a favore di Sindona, quello firmato da Anna Bonomi.

Anche il professor Gambino ha riferito di essere stato presente alla prima parte (dal 3 al 6 luglio 1977) dell'incontro svoltosi a New York, senza però vedere il verbale che ne aveva ratificato la chiusura. A New York aveva avuto l'incarico di contattare l'onorevole Andreotti, nel senso che nei giorni immediatamente successivi al suo ritorno in Italia avrebbe dovuto incontrarsi con lui insieme con Federici. Da certi discorsi ascoltati a New York gli era sembrato di capire, per quanto riguarda l'estradizione, che c'erano state pressioni politico-finanziarie negli Stati Uniti nei confronti di varie personalità, e in particolare dell'ambasciatore Gaja. Lo scopo di Sindona sarebbe stato quello di convincere anche Gaja a non infierire contro di lui, a non accreditare la sua immagine di bancarottiere. Secondo Sindona, un'immagine del genere gli era dannosa ed era anche ingiusta, in quanto in Italia non era stata ancora emessa una sentenza di condanna nei suoi confronti. Con l'onorevole Andreotti, inoltre, il teste avrebbe dovuto parlare anche della persecuzione politico-finanziaria a cui Sindona riteneva di essere esposto.

Durante i giorni della permanenza del teste a New York si era parlato dell'estradizione in senso ampio; e il giorno della sua partenza vi era stata una riunione degli avvocati americani relativa al corso dell'estradizione, e forse era stato lo stesso Sindona a dettare un *memorandum* in argomento. Tornato in Italia, il professor Gambino, si era incontrato con l'onorevole Andreotti la mattina del 12, verso le 9,30 circa. Il giorno prima gli erano stati consegnati due *memorandum*, uno relativo alla situazione tecnico-finanziaria, l'altro concernente l'estradizione; e Guzzi gli aveva detto di rappresentare all'onorevole Andreotti lo stato delle cose quale risultava dal racconto di New York. Recatosi dall'onorevole Andreotti la mattina del 12 luglio, vi aveva già trovato Federici a colloquio con lo stesso Andreotti. Il teste quindi aveva pensato, anche se non lo aveva visto personalmente, che i due memoriali erano stati consegnati all'onorevole Andreotti (v. audizione del 2 dicembre 1981, XIX/3 Lux), così come si desumeva dal contesto. Lo stesso teste ha ammesso peraltro di aver avuto le copie dei *memorandum* ed ha anche riferito d'aver consegnato un memoriale sull'estradizione, e precisamente quello (citato a proposito delle dichiarazioni di Guzzi) in cui si afferma che solo un intervento positivo delle autorità italiane poteva evitare o ritardare l'estradizione.

Gambino ha inoltre aggiunto che Federici era un amico di Sindona e aveva una visione d'insieme dei suoi problemi; e ha anche precisato che si era meravigliato di quanto affermato da Guzzi, che cioè da parte dell'onorevole Andreotti si era altresì parlato di una campagna di stampa a favore di Sindona anche a mezzo del periodico *il Borghese*, ciò in quanto si sarebbe trattato di avversari politici dello stesso Andreotti. Egli comunque non sapeva nulla della cosa, né sapeva di interventi del senatore Fanfani. Era invece a conoscenza, per averlo appreso da Guzzi, che c'era stato un interes-

samento prolungato dell'onorevole Andreotti a favore di Sindona e che altri *promemoria* in argomento erano stati consegnati all'onorevole Andreotti tramite Federici.

e) *Le audizioni dell'avvocato Levato e della signora Enea.*

Sempre a proposito della consegna di documenti all'onorevole Andreotti (che potevano riguardare sia i progetti di sistemazione sia la questione dell'estradizione) assumono rilevanza anche le deposizioni dell'avvocato Biagio Francesco Levato, collaboratore di Guzzi, e della signora Vincenza Gambogi vedova Enea, della segreteria dell'onorevole Andreotti. Il primo ha affermato che cinque o sei volte, per incarico di Guzzi, aveva portato nello studio dell'onorevole Andreotti a piazza Montecitorio alcuni plichi, consistenti in buste che potevano contenere al massimo due o tre fogli. Ciò era avvenuto tra il gennaio e il marzo 1979; e le consegne erano state più frequenti (almeno tre o quattro) nel marzo del 1979. Non si era mai recato a casa dell'onorevole Andreotti. Il teste non è stato in grado di ricordare se nella stessa giornata (e cioè il 9 marzo 1979, data in cui risultavano redatte due delle lettere prima menzionate) si era recato due volte nello studio dell'onorevole Andreotti; ha anzi chiarito di essere piuttosto portato ad escludere tale circostanza, mentre ha ricordato che, probabilmente, si era recato per le consegne dei plichi due giorni di seguito. In tutti i casi, secondo Levato, i plichi venivano consegnati alla signora Enea. L'avvocato Guzzi si serviva di lui, che pure era un avvocato, per questa incombenza di corriere evidentemente per la delicatezza dei messaggi.

La signora Enea, dal canto suo, ha detto che essa e un maresciallo prestavano servizio al quarto piano del palazzo in cui si trovava lo studio dell'onorevole Andreotti, e che era lì che si recava personalmente l'onorevole Andreotti. Al quarto piano veniva recapitata la corrispondenza riservata, che veniva lasciata a disposizione dell'onorevole Andreotti, che talora l'apriva di persona. La teste d'altra parte ha ammesso, in via ipotetica, di aver potuto telefonare all'avvocato Guzzi per conto dell'onorevole Andreotti; ha chiarito che ciò poteva essere avvenuto un paio di volte, per fissare all'avvocato Guzzi gli appuntamenti con l'onorevole Andreotti, ma non è stata in grado di ricordare il contenuto delle telefonate.

Non ha ricordato (nemmeno in confronto con questi) se fosse stato l'avvocato Levato a consegnarle della corrispondenza per l'onorevole Andreotti, mentre ha precisato che una volta almeno aveva visto venire nello studio Rao e Philip Guarino.

f) *Le audizioni del dottor Roberto Memmo e dell'onorevole Massimo De Carolis.*

Delle altre persone sentite dalla Commissione, il dottor Roberto Memmo, indicato da Guzzi come amico di Sindona e di Fortunato Federici, ha dichiarato (soprattutto con riferimento a circostanze

estranee alla procedura di estradizione e dunque all'argomento che ci interessa) di non aver avuto contatti con Sindona se non per averlo incontrato all'Hotel Pierre quando lo stesso Sindona era libero; mentre ha ammesso di essere stato in contatto tra il 1975 e il 1977 con Federici, ed anzi di essere stato un tramite tra lui e Guzzi. Ha invece escluso che vi fossero state iniziative, a sua conoscenza, dirette ad ottenere un intervento di uomini politici, e in particolare dell'onorevole Andreotti, presso la Cassazione a proposito dell'impugnazione dei provvedimenti giudiziari emessi contro Sindona. Ha anche escluso di aver avuto contatti con l'onorevole Fanfani e con Andreotti a proposito di tale questione, affermando di non conoscere nemmeno Fanfani.

A sua volta, l'onorevole Massimo De Carolis, anche lui chiamato in causa da Guzzi, ha affermato di aver incontrato Sindona a New York una dozzina di volte e di aver parlato tre volte anche con Gelli, ma mai all'uno dell'altro. Non era mai stato a pranzo con Sindona; aveva invece incontrato il *congressman* Biaggi, ma non aveva parlato con lui di Sindona. Aveva avuto contatti con la comunità italo-americana di New York. Non aveva mai avuto una relazione della massoneria su Sindona. Bellantonio doveva convincerlo dell'innocenza di Sindona, ma non ebbe da lui documenti. Nei colloqui avuti con lui, Sindona gli aveva parlato dell'extradizione più volte, precisandogli di difendersi dal tentativo delle autorità italiane di farlo estradare, ritenendosi vittima di un complotto. L'onorevole De Carolis ha ammesso di aver parlato più volte con l'onorevole Andreotti (anche approfittando del fatto che alla Camera sedeva vicino a lui) della questione Sindona, dicendogli che Sindona puntava su un aiuto di tipo politico. L'onorevole Andreotti si era dimostrato poco interessato al problema del salvataggio, mentre sulla estradizione aveva detto che si trattava di una pratica che andava avanti e che il Governo seguiva. Ha chiarito di non ricordare di aver telefonato a Guzzi dicendogli che Andreotti era freddo al riguardo del salvataggio, mentre sarebbe intervenuto sull'extradizione; ma non ha escluso la possibilità della telefonata e il suo contenuto, posto che era più o meno quello l'atteggiamento dell'onorevole Andreotti. Più precisamente, egli aveva parlato più volte della questione all'onorevole Andreotti, e lo stesso aveva mostrato di essere a conoscenza che erano stati fatti dei passi anche a mezzo dell'ambasciata. Gli aveva detto cioè (v. De Carolis, 10 dicembre 1981, X/4 Lux) che c'era una pratica affidata alla nostra ambasciata e che si sarebbe visto quello che succedeva. Più chiaramente ancora, gli aveva precisato che per l'extradizione chiesta dal Governo la delega a seguire le pratiche burocratiche presso il Governo americano era stata affidata all'ambasciata italiana.

In nessun caso, comunque, l'onorevole Andreotti gli aveva detto che voleva impedire l'extradizione. Del resto, proprio l'accenno dell'onorevole Andreotti alla delega data in proposito all'ambasciata italiana gli aveva confermato la sua idea che non vi sarebbe stato alcun passo a favore di Sindona, perché sapeva molto bene quanto fosse deciso l'atteggiamento dell'ambasciatore Gaja contro Sindona.

L'onorevole De Carolis, inoltre, ha smentito le affermazioni dell'avvocato Guzzi secondo cui egli avrebbe dovuto controllare le informazioni che Federici dava allo stesso Guzzi e al gruppo Sindona circa i suoi contatti con l'onorevole Andreotti.

Ha aggiunto di avere parlato con l'avvocato Guzzi della sparizione di Sindona, di aver pensato ad un rapimento falso, e di essere andato a Barcellona su invito di Pier Sandro Magnoni, per incontrarlo e per smentire una intervista a *Panorama*.

L'onorevole De Carolis si è riportato ad una intervista rilasciata a *Panorama*, in cui aveva affermato tra l'altro che, dal momento in cui si decise di distruggere Sindona, era diventato

« estremamente importante impedire la divulgazione dei retroscena dell'affare; per questo si aprì la lotta tra chi voleva la estradizione e chi non la voleva ».

Ha escluso, infine, di essersi impegnato a far fare una campagna di stampa a favore di Sindona a mezzo del *Settimanale*.

g) *Le audizioni dei diplomatici Vieri Traxler e Roberto Gaja.*

Oltre ai testimoni sin qui indicati, la Commissione ha anche sentito Vieri Traxler, console generale a New York dall'ottobre 1967 al luglio 1976, e l'ex ambasciatore italiano a Washington Roberto Gaja.

Il console Traxler ha riferito a proposito di Sindona un episodio, risultante da una deposizione resa alla magistratura da un funzionario bancario, tale De Biase, passato nelle banche di Sindona. Nel febbraio 1976, dopo essersi fatto preannunciare, era andato a fargli visita l'avvocato Martino Giuffrida. Il teste aveva telefonato a Roma ad un suo amico presso il Ministero degli affari esteri, il consigliere Salleo, per avere referenze su Giuffrida, e Salleo gli aveva detto che si trattava di una persona che non dava affidamento. Giuffrida, una volta recatosi al consolato, gli aveva anzitutto chiesto se avesse avuto una telefonata da Bernabei. Avutane risposta negativa, aveva aggiunto che era venuto a New York per sistemare la faccenda Sindona, sulle linee di un tentativo « sponsorizzato » da altissime personalità italiane e da ambienti della massoneria. Egli chiedeva in sostanza un atteggiamento neutrale, precisando che Sindona aveva credito negli ambienti finanziari americani. Il teste sapeva che questo non era vero e comunque aveva risposto a Giuffrida che Sindona era un ricercato e che egli, essendo un funzionario italiano, doveva comportarsi di conseguenza. Dopo la visita di Giuffrida, aveva telefonato a Bernabei, il quale gli aveva risposto che non aveva inviato Giuffrida a New York e che lo stesso non aveva alcun mandato da parte sua. Non era vero perciò quanto aveva affermato De Biase, e cioè che Bernabei,

nella conversazione telefonica durante la quale Traxler gli aveva chiesto se Giuffrida era un inviato suo o del senatore Fanfani, aveva confermato di essere stato lui a mandare Giuffrida a New York e aveva ripetuto al teste di non infierire contro Sindona. Il teste ha peraltro ammesso di aver potuto riferire a De Biase della telefonata a Bernabei, ma ha escluso di avergli potuto dire ciò che Bernabei assolutamente non gli aveva detto. Ha aggiunto di non sapere nemmeno se Bernabei avesse parlato con Giuffrida.

Il teste ha precisato, più in generale, di aver mantenuto rapporti sempre distanti con Sindona, di non essere mai andato alle manifestazioni della comunità italo-americana quando Sindona le aveva strumentalizzate, di non essersi mai occupato dell'estradizione, di aver offerto la propria collaborazione ai magistrati Viola e Urbisci, quando i due si erano recati a New York. Ha ancora aggiunto che il giudice Rao, padre di Rao junior, era stato nominato da Johnson presidente del tribunale delle dogane, e che Guarino era un funzionario del partito repubblicano a New York. Nessuno di loro, e neppure Rao junior, era in odore di mafia; anzi, il fratello del giudice Rao era presidente del circolo del tiro a segno, un circolo molto dignitoso. Non si era meravigliato che Guarino e Paul Rao si incontrassero con autorità dello Stato italiano.

Per quanto riguarda Biaggi, il teste ha precisato che egli era molto autorevole nell'ambito della comunità italo-americana, ma che come deputato non era particolarmente importante; mentre molto più influenti erano due senatori di origine italiana, Pastore e Dominici.

L'onorevole Andreotti era stato più volte a New York come Presidente del Consiglio nel 1972, come membro di una Commissione parlamentare, come Presidente del gruppo parlamentare democristiano. Nel 1973, prima del *crack*, Sindona aveva offerto un pranzo ad Andreotti; non gli risultava invece che Andreotti si fosse recato a New York con l'aereo dei Caltagirone. Della Gratton, secondo il teste, era titolare di un'avviata agenzia di pubbliche relazioni che aveva clienti italiani e giapponesi, ed aveva un rapporto di particolare e vecchia amicizia con Andreotti. Era Della Gratton che lo informava dell'arrivo di Andreotti; ma il teste ha escluso di essere stato informato di un colloquio Andreotti-Sindona.

L'ambasciatore Gaja, che ha rappresentato l'Italia negli Stati Uniti dal luglio 1975 al marzo 1978, ha riferito che in un primo tempo Sindona si sentiva sicuro, per gli appoggi che riteneva di avere; e che in una seconda fase, sentendo indebolita la sua posizione, aveva cercato di prendere contatto con le autorità italiane negli Stati Uniti. Tra l'altro aveva partecipato a New York ad un pranzo a cui era presente anche il console italiano di quella città, sicché egli dette disposizioni perché cose del genere non si ripetessero. Anche lui una volta era stato invitato ad una cerimonia, ma, saputo che c'era Sindona, non ci era andato. La comunità italo-americana d'altra parte aveva rapporti con un gruppo di persone, tra cui i Rao, che servivano a metterla in contatto con il mondo americano. In un certo giorno, in occasione delle elezioni italiane del 1976, era stata organizzata dall'associazione *Americans for demo-*

cratic Italy una cerimonia alla quale anche il teste era stato invitato; ma, appena aveva visto che c'era Sindona, se ne era andato ed aveva troncato ogni rapporto con le suddette persone e con quelle che avevano firmato gli *affidavit* a favore di Sindona.

Rao senior era un giudice elettivo, competente in materia finanziaria e quindi anche doganale. L'impressione del teste è che tutti gli esponenti della comunità italo-americana fossero in qualche modo collegati ad organizzazioni di altro genere, « anche mafiose »; ma si tratta di « un'impressione generale », priva di riscontri probatori. Così, ad esempio, è molto difficile dire se Rao figlio avesse rapporti con la mafia; mentre Guarino, che pure apparteneva allo stesso ambiente di Rao, si presentava come rappresentante del partito repubblicano a Washington ed era quindi molto difficile rifiutarne un invito. Un ambasciatore era tenuto, per il suo ufficio, ad avere rapporti con gli italo-americani e deve di solito almeno andare alle manifestazioni da loro organizzate, anche se abbia sospetti sulla loro natura. Erano stati una piccola serie di fatti che gli avevano dato un'impressione negativa di Rao e Guarino; e, d'altro canto, questa impressione circa la scorrettezza dei due era stata da lui comunicata al Ministero degli affari esteri e al Quirinale. Ciò soprattutto perché il teste riteneva inammissibile di poter essere messo in condizione di trovarsi a contatto con Sindona e di doversene andare, come pure la volta accennata era stato costretto a fare, determinando qualche difficoltà.

Biaggi era un poliziotto divenuto parlamentare.

Della Gratton era una *lobbyist*, e come tale era autorizzata ad agire per conto di un cliente (che deve essere indicato alle autorità) e poteva altresì prendere contatti con le autorità americane, così come aveva fatto avvicinando Lee Marks al Dipartimento della giustizia. Durante il suo mandato, Andreotti si era recato negli Stati Uniti tre volte, una volta come Presidente del Consiglio e due volte come Presidente della Commissione affari esteri della Camera. In occasione di questi viaggi una volta (forse nel 1976, piuttosto che nel 1977) l'onorevole Andreotti aveva visto la Gratton all'aeroporto, ma le altre volte no.

A proposito dei viaggi dell'onorevole Andreotti, il teste ha precisato di essersene interessato e di avere, in una delle tre occasioni, organizzato una colazione di lavoro, alla quale Della Gratton, su sua richiesta, aveva invitato alcuni senatori americani.

Il teste ha dichiarato di essere portato ad escludere che in occasione degli indicati viaggi l'onorevole Andreotti abbia avuto contatti con Sindona; ciò perché si tratta di solito di viaggi articolati in tutti i movimenti che l'ospite deve compiere, ed è praticamente impossibile che egli abbia potuto utilizzare a quello scopo i brevi intervalli destinati al riposo.

L'onorevole De Carolis, ha ricordato il teste, andava spesso a New York come avvocato. Egli aveva appreso con stupore che in una di queste circostanze, tra la fine del 1976 e l'inizio del 1977, De Carolis aveva incontrato Sindona all'Hotel Pierre, tanto che glielo aveva fatto anche sapere.

Il teste ha chiarito che, se qualcuno glielo aveva chiesto, non aveva mancato di esprimere i suoi giudizi negativi su Guarino e Rao e aveva anche dato il suo parere sull'azione del gruppo che costoro manovravano. Ha anche affermato che, fin dall'inizio della sua permanenza in America, la posizione di Sindona era considerata inesistente nel mondo bancario.

Il teste ha detto di non ricordare che il console a New York gli avesse parlato di pressioni o di interventi a favore di Sindona; del resto il console non aveva nulla a che fare con l'estradizione, al più poteva essere delegato per il compimento di qualche atto. Circa il comportamento di Traxler, non sapeva della sua partecipazione a un banchetto a cui era stato presente anche Sindona; e non sapeva se Traxler fosse andato a ricevere l'onorevole Andreotti all'aeroporto di New York.

Per quanto più specificamente riguarda la procedura di estradizione, il teste ha dichiarato di averne affidato la trattazione al capo del settore dell'emigrazione, consigliere Cappetta, e, quando questi se ne era andato, al collega Lopez Celli. Tutti si rendevano conto dell'importanza del procedimento. Le autorità statunitensi richiesero nuovi documenti rispetto a quelli inviati in un primo tempo, e di tutti i documenti fu chiesta una nuova traduzione, in quanto quella fatta inizialmente non fu ritenuta sufficiente; ciò peraltro non era fuori dell'ordinario, anzi era normale rivedere tutte le traduzioni provenienti dall'Italia, tanto che egli non ne aveva mai visto una che avesse un minimo di senso.

Si deve concludere perciò che vi siano stati ritardi patologici. La stessa ambasciata chiese ed ottenne da Roma l'autorizzazione ad avvalersi dell'avvocato Pavia, il quale pertanto aveva curato tutti i dati formali della procedura, che erano abbastanza importanti.

Secondo il teste, le richieste americane erano tutte formalmente giustificate, ma sostanzialmente si tendeva ad assicurare Sindona alla giustizia americana. Così, quando Kenney gli aveva comunicato che Bordonì aveva accusato Sindona, il teste aveva capito che le nostre possibilità di ottenere la estradizione erano diventate nulle, perché la giustizia americana avrebbe cominciato col processare Sindona e si sarebbe interessata della pratica di estradizione al termine, una volta che Sindona avesse scontato la pena.

In conclusione, secondo l'ambasciatore, l'estradizione di Sindona non si è avuta: 1) per le capacità dimostrate dai suoi difensori; 2) perché il caso non era facile, ma complicatissimo, tanto che gli stessi giudici milanesi si erano dovuti recare di persona negli Stati Uniti per spiegare perché determinate operazioni contabili costituivano reato secondo la nostra legge; 3) perché c'era stato, infine, l'interesse americano a servirsi della procedura di estradizione, non per consegnarci Sindona, ma per mettere in essere gli atti sufficienti a farlo condannare negli Stati Uniti. Le autorità degli Stati Uniti non volevano, cioè, prima consegnare Sindona e poi scoprire che egli si era reso responsabile di gravi reati in America. Il loro scopo primo era dunque quello di condannarlo, e poi eventualmente consegnarlo all'Italia.

Sulla base di queste premesse, l'ambasciatore ha escluso fermamente di avere ricevuto pressioni, ma ha anche affermato che non avrebbe potuto averne, in quanto a sua volta non avrebbe avuto modo di influenzare i propri dipendenti.

È possibile, secondo il teste, che i difensori ed anche amici di Sindona abbiano avuto rapporti con funzionari del Dipartimento della giustizia, come ad esempio con Crook e poi con Civiletti, *attorney general*. Un intervento su Warren Christopher non sarebbe servito a nulla, perché si trattava di persona che non aveva competenze in materia; era un avvocato e non un amministratore, e per di più un avvocato che aveva una mentalità legalitaria, per cui un intervento presso di lui sembrava al teste una delle cose più inutili che si potessero immaginare. Non aveva nemmeno influenza presso il segretario di Stato; comunque, lo stesso segretario di Stato ben poco avrebbe potuto fare.

In ogni caso, secondo l'ambasciatore, se un intervento del genere vi fosse stato tutti ne sarebbero venuti a conoscenza; invece nessuno gli parlò mai di una cosa del genere.

Conclusivamente, tuttavia, sempre secondo l'ambasciatore Gaja, può darsi che Sindona non si rendesse conto dell'impossibilità o dell'inutilità di un intervento del genere.

h) Altre deposizioni. Le agende di Guzzi.

Non si può fare a meno a questo punto di dare conto anche di ciò che risulta, sempre per la parte che qui interessa, da alcune dichiarazioni raccolte dai giudici milanesi e non dalla Commissione; così come si deve fare un breve cenno delle risultanze, sempre per quanto riguarda l'estradizione, delle agende sequestrate all'avvocato Guzzi.

In particolare, l'ex parlamentare Delfino ha confermato di aver conosciuto l'avvocato Guzzi nell'estate del 1977. L'onorevole Andreotti gli aveva detto che, se esistevano dei piani, glieli dessero; l'avvocato Guzzi gli aveva in effetti dato un *pro memoria*, ma egli lo aveva conservato. L'onorevole Delfino ha anche affermato di aver incontrato Sindona a New York nell'agosto del 1977, su presentazione di Philip Guarino.

Sindona ha dichiarato di aver incontrato l'onorevole Andreotti all'Hotel Essex di New York, gli sembra, nel 1976. Magnoni ha precisato che Sindona si era incontrato con l'onorevole Andreotti, insieme con Federici, al Waldorf Towers nel 1977; con l'onorevole Evangelisti e con l'avvocato Bucciante all'Hotel Pierre nel 1978. A sua volta, l'avvocato Barone ha riferito che nel settembre 1977 Federici aveva parlato con l'onorevole Andreotti del contenuto di un memoriale in precedenza consegnato a lui, ed ha confermato che i rapporti con l'onorevole Andreotti erano tenuti da Federici.

Per quanto poi riguarda le agende dell'avvocato Guzzi, si deve premettere che, secondo lo stesso Guzzi, esse andrebbero lette nel senso che le indicazioni di nomi nel calendario riguarderebbero il programma degli incontri preventivati; le sottolineature o le indica-

zioni trasversali avrebbero avuto il significato che l'incombente era stato assolto il giorno stesso della annotazione, mentre alle mancate sottolineature dovrebbe corrispondere una previsione sul calendario della settimana successiva.

Ciò posto, basta qui ricordare che sulle agende figurano i nomi di tutti i personaggi con cui l'avvocato Guzzi afferma di aver avuto contatti telefonici o personali nel periodo considerato. In particolare, alla data 19 novembre 1976 figura l'annotazione

« De Carolis G.A. freddo e distaccato si interesserebbe alla estradizione »;

alla data 1° aprile 1977 si fa cenno della Corte di cassazione; alla data 10 giugno 1977 si annota trasversalmente che Roberto Memmo aveva riferito che G.A. si era impegnato senza risultato; alla data 12 luglio 1977 sono scritte le sigle G.A., F.F., A.G., seguite dalla annotazione:

« intervento su Rodinò e Murphy - richieste da Biaggi - azione Borghese - riunione con Barone »;

alle date 7 dicembre e 15 dicembre 1977 si fa cenno di una riunione con Bucciante, della esasperazione del cliente

(« o si fa qualcosa o vuota il sacco »),

e della disponibilità di Bucciante per un'azione comune G.A. e A.F. (Fanfani?); più volte è registrata, anche con linee trasversali, la sigla G.A., per indicare incontri o telefonate; alla data dell'8 febbraio 1979 figura scritto:

« John Krook interpellata Farnesina: non abbiamo niente in contrario »;

figurano annotate telefonate alla signora Enea e a Della Gratton; infine, alla data del 6 luglio 1979 risulta riportata la notizia che Michele Sindona alle 24 aveva comunicato che l'estradizione era stata negata.

i) *L'audizione dell'onorevole Andreotti e il suo confronto con l'avvocato Guzzi.*

Sentito dalla Commissione in data 11 novembre 1981 su tutte le circostanze concernenti le dichiarazioni dei testi che lo hanno chiamato in causa, l'onorevole Giulio Andreotti ha reso un'ampia deposizione, di cui qui vengono riportati soltanto i punti che pos-

sono essere significativi, messi in relazione con quanto hanno detto le persone di cui si sono in precedenza riassunte le testimonianze sulla questione dell'estradizione.

Dopo aver chiarito di aver conosciuto Sindona nel 1960, l'onorevole Andreotti ha riferito che nel dicembre 1973, a New York, dove si era recato per una tavola rotonda, Sindona gli aveva offerto un pranzo pubblico all'Hotel Saint Regis e che questa era stata l'unica volta in cui aveva visto Sindona a New York. Ha aggiunto che nel 1973, nonostante l'invito dell'ambasciatore americano, non si era recato alla cerimonia dell'*American Club* per il conferimento di un premio a Sindona; che la procedura di estradizione era stata seguita con estremo rigore e che non vi era stata nessuna spinta in senso contrario. Ha ammesso di essersi incontrato a Roma due volte con Guarino, una volta insieme con Rao, di cui conosceva il padre; che essi avevano ribadito le loro opinioni, ma che egli aveva escluso che vi fosse un linciaggio contro Sindona. Anche Mario Biaggi, deputato al Congresso americano, gli aveva parlato del possibile pericolo per Sindona di essere estradato. Dopo la morte di Federici, l'avvocato Guzzi, che egli conosceva come un professionista romano, gli aveva chiesto di incontrarlo ed egli lo aveva incontrato, non sa quante volte, alla luce del sole, anche perché voleva sfatare la tesi della persecuzione contro Sindona. L'avvocato Guzzi gli aveva consegnato uno schema e poi una bozza di soluzione che egli aveva inviato al senatore Stammati, pregandolo di esaminarli, come persona competente. Effettivamente il 12 luglio 1977 aveva visto Federici, che gli aveva parlato della questione della Società Generale Immobiliare. Andreotti ha dichiarato di aver conosciuto Della Gratton fin dal 1950; essa però non era sua rappresentante, né era stata autorizzata a fare il suo nome. Ha escluso di aver incontrato Sindona a New York nel 1976 o nel 1977. Non gli fu data nessuna comunicazione circa i piani di Sindona a proposito di attacchi contro i magistrati e di mobilitazione di politici. Non era mai avvenuta la conversazione di cui parla l'avvocato Guzzi circa Della Gratton. Il colloquio con Guarino e Rao aveva riguardato Sindona solo per cinque minuti, né sapeva che Sindona avesse dato cinque milioni a Rao per il viaggio e che successivamente Rao e Guarino si fossero incontrati con Gelli all'Hotel Principe.

L'onorevole Andreotti ha ammesso di aver parlato con l'avvocato Guzzi alcune volte, ma ha escluso di avere avuto conoscenza di tutti i *memorandum* di cui questi ha parlato. Ha sostenuto di aver avuto conoscenza solo di due memoriali, uno datogli da Federici, uno dall'avvocato Guzzi, e di aver letto il documento datato 12 luglio 1977, ma non la lettera 9 marzo 1979, per cui non ha saputo dire chi sia stato a dare la risposta che vi si trova annotata. Il 9 marzo era impegnato a Montecitorio. Ha affermato di non aver saputo nulla della parte avuta da Della Gratton nella vicenda Sindona. Non ha avuto notizia del memoriale che comincia con le parole « Negli Stati Uniti è mancato il sostegno... ». Ha ammesso di aver avuto la lettera di Sindona del 28 settembre 1976, ma ha affermato di non aver risposto. Ha negato i colloqui tele-

fonici con Guzzi. L'onorevole Evangelisti gli aveva riferito di aver incontrato Sindona occasionalmente a New York. Il 13 marzo 1979, data di uno degli ultimi memoriali sull'estradizione, era stato impegnato prima alle Fosse Ardeatine e poi al consiglio nazionale della democrazia cristiana. L'avvocato Guzzi gli aveva detto che non c'era automatismo tra revoca dell'insolvenza e assoluzione dalle imputazioni penali.

Nel confronto tra l'onorevole Andreotti e l'avvocato Guzzi, le posizioni dei due testimoni sono rimaste sostanzialmente immutate. L'onorevole Andreotti ha comunque precisato di essersi incontrato con l'avvocato Guzzi dal 1978 al 1980 tutte le volte che ne era stato richiesto, compatibilmente con i suoi impegni, anche se non ha memoria di tutti i colloqui. Ha ripetuto peraltro di aver ricevuto solo pochissimi dei memoriali di cui parla l'avvocato Guzzi. In particolare, per quanto concerne i memoriali che sarebbero pervenuti alla sua segreteria tra il gennaio e il marzo 1979, l'onorevole Andreotti non ha escluso che ciò possa essersi verificato, ma ha sostenuto di non averli mai visti e che di uno solo di essi, quello in cui si afferma che Sindona avrebbe potuto fare dichiarazioni capaci di incrinare seriamente i rapporti tra Italia e Stati Uniti, era stato messo al corrente dal suo addetto stampa Giorgio Ceccherini.

10. — MICHELE SINDONA E LA MAFIA.

a) *Premessa.*

La esposizione dei fatti non può concludersi senza un resoconto, sia pure sommario, delle indagini che la Commissione ha ritenuto di dover compiere circa i rapporti intercorsi tra Sindona, la mafia e la massoneria, con particolare riferimento, per quanto attiene a quest'ultima, alla loggia segreta P2.

Si tratta, per la verità, di argomenti che, come tali, non formano oggetto di quesiti specificamente sottoposti alla Commissione, ma è sembrato nondimeno che gli accertamenti compiuti su questi versanti potessero essere utili non solo per completare l'intricato panorama di rapporti, più o meno leciti, di insidiose connivenze o di vere e proprie attività delittuose, in cui si è collocata la complessa attività del bancarottiere siciliano, ma anche per trarne direttamente spunti utili per una risposta più approfondita e insieme più incisiva agli specifici quesiti posti dalla legge istitutiva. Ciò in quanto la loggia P2 (nell'ambito della massoneria) e quella associazione a delinquere che è la mafia sono state e continuano ad essere (come ormai nessuno può disconoscere) un tramite di collegamenti, non certo leciti, con il mondo politico, finanziario e burocratico. In questo senso, non è priva di significato la circostanza che i torbidi scopi e gli inconfessabili legami che hanno caratterizzato la loggia P2 siano venuti alla luce proprio in occasione delle indagini sul caso Sindona; ed è stato certo un merito

non trascurabile della Commissione quello di aver contribuito, acquisendo la documentazione raccolta al riguardo dall'autorità giudiziaria e rendendola pubblica, a porre le premesse per fare chiarezza sull'argomento: sicché non è ovviamente possibile non riferire succintamente almeno sui fatti materiali emersi circa i rapporti tra Sindona e il suo *entourage* da una parte e Licio Gelli dall'altra, anche se ovviamente la istituzione di una apposita Commissione parlamentare di inchiesta sulla loggia P2 ha indotto la Commissione a non proseguire le indagini in questa direzione e le impone ora, in questa sede finale, di non spingere il proprio intervento oltre i limiti accennati, per non invadere le altrui competenze istituzionali e per mantenersi entro i limiti del mandato ricevuto, con la certezza che i dati di fatto accertati a proposito del caso Sindona potranno essere utilizzati, nel quadro più ampio della sua indagine, dalla Commissione parlamentare di inchiesta sulla loggia P2.

Per quanto invece riguarda la mafia, la Commissione, che si è potuta muovere sul punto senza altri limiti che non fossero quelli oggettivi derivanti dal carattere sfuggente che ha il fenomeno, ha trovato il tema di estremo interesse, malgrado che esso non rientrasse tra gli specifici quesiti posti dalla legge istitutiva, in quanto le vicende in cui è stato coinvolto nei tempi più recenti Michele Sindona e soprattutto il suo falso sequestro sono apparsi indicativi, anche per l'attenzione che in questo stesso senso vi ha dedicato l'autorità giudiziaria, di una possibile funzione di intermediazione svolta anche in questa occasione dalla mafia, per procurare a Sindona (con determinati tipi di intervento in Italia e negli Stati Uniti) i mezzi necessari per mettere in atto un estremo tentativo di salvataggio.

In proposito, la Commissione ha trovato il punto di partenza per gli accertamenti di sua competenza nelle istruttorie penali svolte a Milano e a Palermo sul falso sequestro di Sindona, e in particolare nei risultati delle indagini condotte con eccezionale impegno su questo argomento e sulla parallela attività delittuosa di una organizzazione di stampo mafioso siculo-americana dal giudice istruttore di Palermo, indagini recentemente conclusesi con un provvedimento di rinvio a giudizio di molti imputati.

In questo provvedimento, si sottolinea esattamente come la nuova mafia non si identifichi più con le vecchie e conosciute forme di parassitismo mafioso, ma si caratterizzi soprattutto, anche se l'attività parassitaria non può dirsi del tutto scomparsa, con la diretta immissione dei mafiosi nell'ambito delle attività produttive. Ne deriva, accanto all'apparente recupero di valori tradizionali, il superamento degli ambiti territoriali d'influenza propri delle vecchie organizzazioni mafiose. Inoltre, mentre la vecchia mafia tende ad essere spazzata via definitivamente dall'affermazione delle nuove leve, i mafiosi più giovani operano, spesso alla luce del sole ed avvalendosi delle risorse economiche che ad essi derivano dalla natura illecita della loro attività e dagli stretti legami stabiliti col mondo delle banche, come veri e propri imprenditori del crimine: organizzandosi, su scala nazionale ed internazionale, in associazioni delittuose, che hanno ad oggetto esclusivo la preparazione e l'at-

tuazione di illeciti penali, quali il traffico di stupefacenti e di valuta, il contrabbando di tabacchi, i sequestri di persona, le estorsioni e infine gli omicidi, estremo mezzo di affermazione della supremazia di singole bande e di singoli personaggi del mondo mafioso.

Se tutte queste considerazioni, contenute nel provvedimento del giudice di Palermo, indubbiamente disegnano con sufficiente precisione e nettezza di contorni, l'attualità del fenomeno; e se anche è vero — come pure si mette in evidenza nel provvedimento più volte richiamato — che maggiore e più incisiva sta divenendo, da qualche tempo a questa parte, la reazione dei pubblici poteri alle ingerenze mafiose, non può tuttavia mettersi in dubbio (e basta per confermarlo l'accento fatto dal giudice di Palermo ai rapporti di connivenza esistenti tra la mafia e il mondo delle banche) che è tuttora pesante l'influenza, quando non si traduca in una vera e propria identificazione, che le organizzazioni mafiose riescono ad esercitare, per i loro fini illeciti, su esponenti del mondo politico, finanziario e burocratico. Così che è stato proprio per accertare se qualcosa del genere non si sia verificato in qualcuno dei momenti che hanno caratterizzato una vicenda complessa come quella sindoniana, che ha interessato tanti settori della vita pubblica nazionale e gli stessi rapporti del nostro paese con Stati stranieri, che la Commissione si è indotta ad indagare anche in questa direzione.

b) *I rapporti tra Sindona e il suo gruppo, la mafia e la massoneria.*

Se la mafia è quella descritta nel provvedimento, di cui si è detto, del giudice di Palermo, se essa intesse trame delittuose e se la sua attività criminosa si concreta in particolare nel traffico degli stupefacenti e nel contrabbando di tabacchi, non c'è dubbio che il primo documento agli atti della Commissione di cui bisogna tener conto, ai fini che ora interessano, è la lettera del 1° novembre 1967 scritta da Fred J. Douglas, capo dell'International Criminal Police Organization di Washington, alla Criminalpol di Roma. In quella lettera si diceva esplicitamente:

« I seguenti individui sono implicati nell'illecito traffico di sedativi, stimolanti e allucinogeni tra l'Italia e gli Stati Uniti e fra altre regioni d'Europa:

— Daniel Anthony Porco, nato a Pittsburg (USA) il 7 novembre 1922, professione contabile. Pare abbia grosse somme in Italia, presumibilmente ricavate da attività illecite negli Stati Uniti;

— Michele Sindona, nato a Patti (Messina) l'8 maggio 1920, professione procuratore, residente a Milano in Via Turati;

— Ernest Gengarella, che pare abbia interesse nel motel Sands di Las Vegas;

— Vio Rolf, nato a Milano, su cui per il momento non abbiamo altri dati ».

A questa lettera, trasmessa alla polizia di Milano, il questore di Milano rispose con una lettera di stile burocratico, in cui si faceva cenno ai rapporti di affari esistenti tra Porco e Sindona ma nella quale si concludeva perentoriamente che

«allo stato degli accertamenti da noi svolti, non sono emersi elementi per poter affermare che le persone di cui innanzi, e soprattutto il Porco e il Sindona, siano implicati nel traffico degli stupefacenti tra l'Italia e gli USA».

La lettera purtroppo non fu seguita (e certamente nemmeno preceduta) da nessuna seria indagine circa gli illeciti traffici attribuiti a Sindona e Porco; ma è certo tuttavia che neppure successivamente sono emersi dati probanti che abbiano visto implicato Michele Sindona nel traffico di stupefacenti, sia pure nella forma del riciclaggio, attraverso le sue banche, del denaro da esso ricavato. È un dato di fatto, però, che i rapporti tra Sindona e Porco (noto alla polizia federale americana nei termini accennati), se erano già molto stretti al tempo della lettera del 1967, divennero in seguito sempre più intensi e vorticosi. Si può dire anzi che Sindona sia entrato nel mondo finanziario attraverso le mille occasioni di investimento e di creazione di società commerciali fornitegli da Porco e che costui, d'altra parte, dopo avere anche lui creato una propria società quotata in borsa (la Amdanpco), si trasformò negli ultimi anni - per rifarsi a una espressione usata dal teste Pontello, ascoltato dalla Commissione - nel punto di forza dell'impero finanziario che Sindona era riuscito a costituirsi negli Stati Uniti d'America. Né è senza significato che a tanta distanza dal 1967 il giudice di Palermo abbia incriminato Sindona di essersi associato con altre persone, molte sicuramente appartenenti alla mafia, in Palermo e altrove fino al maggio del 1980, al fine di commettere più delitti di indole mafiosa tra cui traffico e contrabbando di valuta proveniente da attività illecite. Contemporaneamente all'istruttoria concernente questo delitto, il giudice di Palermo ha anche proceduto a carico di alcune persone, ma non di Michele Sindona, per il delitto di associazione in traffico di sostanze stupefacenti; ed è anche da rilevare che l'istruttoria riguardante l'imputazione elevata nei confronti di Sindona non è stata definita, ma è tuttora in corso, dopo essere stata separata dagli altri procedimenti (tra cui appunto quello riguardante la droga) a cui era inizialmente unita. Resta tuttavia il fatto che negli anni coevi o immediatamente successivi al suo *crack* finanziario Sindona si è trovato implicato in vicende, anche giudiziarie, che hanno per protagonisti personaggi di spicco del mondo mafioso.

Ma, anche al di là di questi dati, che potrebbero apparire (e non sono) di tenue significato probatorio, sta il fatto, accertato dalla Commissione ma emerso con chiarezza soprattutto dall'istruttoria del giudice di Palermo, che Sindona durante la permanenza strinse intimi collegamenti con la mafia siculo-americana.

Si deve al riguardo in primo luogo ricordare, come già si è accennato nella parte della presente relazione concernente l'estra-

dizione, che Sindona negli Stati Uniti cercò e riuscì a stabilire stretti rapporti con la comunità italo-americana, formata — come ha detto alla Commissione un teste insospettabile quale l'ambasciatore Gaja — da elementi che, sia pure in base a « un'impressione » priva di riscontri probatori, apparivano collegati ad organizzazioni di altro genere, « anche mafioso ». Gli esponenti di questa comunità, e in particolare taluni tra essi, come Guarino e Rao figlio, sul quale pure l'ambasciatore Gaja ha espresso sospetti di appartenenza alla mafia, furono più volte e con ogni genere di mezzo strumentalizzati da Sindona, per riuscire ad entrare in contatto con autorità statunitensi, con i funzionari della rappresentanza diplomatica italiana negli USA o con uomini politici italiani in visita negli Stati Uniti; e fu sicuramente a seguito delle pressioni di Sindona che, dopo la prima pronuncia di estradizione del giudice Griesa, i membri di questa comunità, come già si è ricordato, si affrettarono ad esprimere al Presidente del Consiglio italiano le loro rimostranze e la loro solidarietà con lo stesso Sindona, facendo propria la tesi che la procedura messa in atto nei confronti di questi non fosse altro che l'espressione di una persecuzione politica.

È certo inoltre (e si tratta qui di elementi ben più corposi di quelli finora messi in evidenza) che Sindona, come risulta dal provvedimento del giudice di Palermo, conosceva ed era in rapporti di una certa intimità con John Gambino, nipote del famoso boss di Cosa Nostra, Charles, tanto da essere consulente finanziario della società costituita da lui e da Genovese. È fuori discussione, inoltre, che Sindona conobbe in America Rosario Spatola, che attraverso una serrata indagine, di cui sarebbe inutile ripetere qui i passaggi, il giudice di Palermo ha individuato come uno degli esponenti di spicco della nuova mafia e che difficilmente del resto sarebbe possibile considerare diversamente, anche ad aver presente la sola audizione di lui dinanzi alla Commissione, tante sono le reticenze, le menzogne e in una parola l'omertà che caratterizzano quell'atto. A proposito di Spatola, anzi, è anche risultato che Sindona manifestò per lui un preciso interesse, raccomandandolo a Ruggero Gervasoni, per fargli ottenere l'iscrizione nell'albo nazionale degli appaltatori, in una categoria superiore a quella alla quale fino ad allora figurava iscritto. Se a questo si aggiunge che Spatola e Gambino erano legati tra loro da vincoli di parentela e che, per loro tramite, Sindona entrò in contatto anche con altri personaggi della mafia siculo-americana (quali Joseph Macaluso, Giacomo Vitale, Antonio Caruso), come poi apparirà palese al momento del suo finto rapimento, c'è già quanto basta per avere un quadro illuminante dei legami tra Sindona e la mafia e quindi delle reciproche indebite interferenze, che presumibilmente dovettero fare da cemento a tali legami.

Ma il quadro non sarebbe completo (sia pure da una angolatura con ogni verosimiglianza almeno parzialmente diversa), se non si accennasse ai rapporti stretti in America (e che ebbero poi una specifica esternazione al momento del falso rapimento) tra Sindona e Giuseppe Miceli Crimi, un personaggio che, per taluni degli episodi della sua vita e per le contraddizioni, le palesi reticenze e le fur-

besche allusioni, che hanno caratterizzato le sue dichiarazioni davanti alla Commissione, è apparso a dir poco sconcertante e certamente enigmatico, circa la sua vera attività e gli effettivi propositi da lui perseguiti in questi ultimi anni.

Miceli Crimi, medico chirurgo, specializzato in chirurgia estetica, genero di un questore, è stato per molti anni, dal 1947 al 1966, medico della polizia presso la questura di Palermo, avendo modo così, oltre che per la sua estrazione familiare, di farsi molte conoscenze ed amicizie negli ambienti della polizia siciliana. Egli peraltro ha esplicitamente dichiarato di aver sempre coltivato ideali massonici, definendosi in un primo momento come un « massone sentimentale e internazionale »; ma poi specificando, alle pressanti domande dei commissari, di essere stato iniziato alla massoneria fin da quando aveva 18 anni dal professor Giovanni Baviera, di avere quindi fatto parte di varie logge, anche nel periodo di clandestinità dell'associazione, di essere stato da ultimo membro della loggia « La fiaccola » e di avere qui raggiunto, nel 1972, il grado di « 33 », conferitogli da Tito Ceccherini. Miceli Crimi ha anche riconosciuto come probabile di essere stato nel 1976 gran maestro della massoneria di piazza del Gesù. Successivamente, dal 1977 in poi almeno, era stato « in sonno », non aveva più fatto parte attiva di logge massoniche, ma si considerava « sovrano » dell'ideale massonico, e spinto da questo ideale aveva cominciato a coltivare l'idea di riunificare sotto un unico segno e in una sola organizzazione tutte le associazioni massoniche, tra cui anche la loggia Camea, filiazione siciliana della massoneria di piazza del Gesù.

Egli ha sostenuto peraltro, continuando nel suo racconto, che, mentre era medico della polizia, esercitava anche la professione privata, eseguendo una serie di operazioni in Italia e in particolare in Sicilia e dedicandosi anche all'attività scientifica, con pubblicazioni, di cui però ha stentato — quando addirittura non è riuscito — ad indicare gli argomenti e le case editrici. Nel 1964, quindi, aveva chiuso una clinica privata che aveva a Palermo, la clinica « Miceli », che — secondo le dichiarazioni rese alla Commissione dalla signorina Francesca Paola Longo (un'amica del Crimi) — era in pratica fallita, e si era recato negli Stati Uniti d'America, con nessun altro avallo, per poter continuare il suo lavoro oltre oceano, che la raccomandazione di un maresciallo di pubblica sicurezza, e avvalendosi di una legge che favoriva l'emigrazione dei medici. Aveva tuttavia cominciato subito a lavorare al Metropolitan Hospital di New York e poi nel New Jersey, dove aveva eseguito una serie di interventi chirurgici, ed aveva insegnato in una università (affermazione, questa, che è stata smentita dalla Longo). Nel 1971, peraltro, era diventato cittadino americano, tanto che il console statunitense lo aveva più volte visitato in carcere, quando l'autorità giudiziaria italiana lo aveva arrestato in relazione alla fuga di Sindona. Ha altresì aggiunto che nel 1966-67 aveva fondato negli USA una lega calcio della comunità italo-americana.

Miceli Crimi ha quindi sostenuto, a proposito di Sindona, di averlo conosciuto personalmente nel 1977, e di aver lui preso l'ini-

ziativa per avvicinarlo di persona, quando i giornali avevano parlato dell'esistenza di un collegamento tra loro. Ha chiarito che nel 1979 i rapporti con Sindona erano diventati ancora più stretti — per l'interessamento che la malattia di un suo nipotino aveva suscitato in Sindona — e che si erano trasformati in un legame di amicizia quando aveva saputo, per averglielo detto lo stesso Sindona, che anche questi era massone e condivideva il progetto di riunificazione della massoneria. Ha anzi chiarito di sapere, nonostante i dinieghi di Sindona, che lo stesso apparteneva alla loggia P2. Era stato comunque Sindona che gli aveva presentato, nel 1977, Gelli. In seguito egli aveva visto Gelli due o tre volte a Roma e due volte ad Arezzo (ma anche su questo punto la Longo lo ha smentito, sostenendo che gli incontri di Miceli Crimi con Gelli a Roma erano stati ben più frequenti). Il teste peraltro ha affermato che si recava ad Arezzo, non solo per incontrare Gelli, ma anche perché aveva in quella città il proprio dentista, Peppe Benvenuti, e che anche dopo il finto sequestro di Sindona era tornato ad Arezzo, senza però incontrare Gelli.

Inoltre, con riferimento alle persone che, come poi si vedrà, avranno una parte preponderante nel finto sequestro di Sindona, Miceli Crimi ha dichiarato di aver conosciuto Giacomo Vitale, in quanto presentatogli da un ginecologo siciliano, e Michele Barresi, presidente della loggia Camea, aggiungendo che il Barresi gli aveva dato in quella occasione le più ampie garanzie sulla riservatezza del Vitale; ha escluso però di sapere che Vitale (che faceva parte pure lui della Camea) fosse un mafioso, mentre era a conoscenza che egli era cognato di Bontade, stimato un *boss* della mafia. Ha invece ammesso di aver conosciuto Joseph Macaluso e il figlio, ed anche Joseph Gambino e il padre, ed ha precisato che aveva paura di Gambino, perché appartenente ad un *clan* potente, che gli avrebbe potuto fare del male, un *clan* che in Italia — sono le sue parole — si potrebbe definire *clan* mafioso. Ha anche dichiarato di aver conosciuto, a quanto sembra già prima del sequestro di Sindona, Antonio Caruso e Zizzo, implicato nel traffico di stupefacenti; di conoscere solo di nome Martino Gioffrida e di non avere invece mai conosciuto Rao. Anche con Gelli aveva parlato del progetto di riunificazione della massoneria e a questo scopo aveva preparato un documento, che presentò non solo a Gelli ma a tutti coloro che erano disposti a sottoscriverlo per partecipare all'impresa che aveva ideato. Ha inoltre parlato, ma con estrema reticenza, di un incontro tra massoni avvenuto al largo di Ustica a bordo di un motoscafo nel 1978, senza però volere o potere indicare i nomi delle persone che avevano partecipato all'incontro; la Longo, a sua volta, ha esplicitamente dichiarato di essere stata a conoscenza del viaggio dell'amico Miceli Crimi per partecipare alla riunione di massoni, ed ha anche aggiunto che tra gli altri era presente Connolly, Ministro del tesoro dell'amministrazione Carter.

A proposito di Carter, il teste ha peraltro sostenuto di avergli portato una fiaccola etrusca datagli a questo scopo da un polacco, di cui non ricordava il nome, esponente di una associazione afro-

italiana, ma ha negato di avere avuto contatti con membri o esponenti del Governo americano; quando al contrario la Longo, confermando l'incontro con Carter, ha chiarito di averne dedotto che Miceli Crimi era stato in contatto anche con altri esponenti governativi statunitensi ed ha poi precisato alla Commissione (pur tornando, in un secondo momento, sul fatto che si era trattato di una sua deduzione) quanto più chiaramente aveva detto ai giudici, e cioè che Miceli Crimi le aveva confidato di avere avuto diretti contatti con membri del Governo americano, che gli avevano esternato le loro preoccupazioni circa la situazione politica italiana. Ai giudici, anzi, la Longo aveva sostenuto che questi contatti con i governanti americani Miceli Crimi li aveva presi insieme e per il tramite di Klausen, «sovrano» massonico della «Gran loggia Madre del Mondo», aggiungendo che in quei colloqui si era convenuta un'azione per arginare il fenomeno comunista in Italia.

Miceli Crimi ha ancora riferito di avere avuto contatti con Battelli soltanto per telefono e di essersi incontrato in Sicilia con un funzionario della regione, Bellassai, massone, probabilmente iscritto alla loggia P2, che non aveva però più visto dal 1978; ed ha poi detto che il commissario Boris Giuliano, prima della sua morte, si era recato a New York per incontrarlo, e si era fatto accompagnare alla sua abitazione da un appuntato di pubblica sicurezza (il cui nome Miceli Crimi ha detto di non ricordare), senza però riuscire ad avere l'incontro desiderato, perché in quel momento egli era assente da New York.

Ma tra tutti gli episodi narrati alla Commissione da Miceli Crimi, il più enigmatico resta certamente quello che si riferisce ad un colloquio che il teste avrebbe avuto con Giacomo Vitale dopo più di un anno che i due si conoscevano, e durante il quale il Vitale gli avrebbe domandato se egli era un agente della CIA. Il Miceli Crimi avrebbe risposto di no, ma che anche se lo fosse stato gli avrebbe detto la stessa cosa. E negli stessi termini il teste ha risposto alla Commissione, quando gli è stata fatta uguale domanda, per poi finire col rispondere in termini decisamente negativi, quando gli è stato fatto notare che la sua prima risposta era evidentemente equivoca. Ma ciò che rende l'episodio ancora più sconcertante, e più inquietante il personaggio di Miceli Crimi, è che la Longo ha dichiarato di avergli fatto la stessa domanda durante la comune permanenza in Sicilia, al tempo del finto sequestro di Sindona, e di avergliela fatta per caso, spinta dal solo fatto che stava vedendo alla televisione un film poliziesco; al che il Miceli le avrebbe risposto negativamente, dicendole però che altre persone — tra le quali la Longo ricordava solo il nome del Vitale — gli avevano fatto la stessa domanda.

c) Il falso rapimento di Michele Sindona.

All'interno di questi rapporti e delle vicende prima descritte, maturò quell'episodio che è rappresentato dal falso rapimento di

Michele Sindona e che è ormai troppo noto in tutti i suoi aspetti esteriori, perché sia qui necessario rifarne la storia particolareggiata.

Basta ricordare che Sindona scomparve da New York il 2 agosto 1979, quando era passato meno di un mese da che il giudice Werker aveva revocato il provvedimento di estradizione e quando il bancarottiere, che intanto aveva ottenuto la liberazione dalla cauzione (in precedenza prestata) di beni della moglie e della figlia, avrebbe dovuto comparire, il 10 settembre successivo, davanti all'autorità giudiziaria, in relazione al fallimento della Franklin. Per lasciare New York, Sindona si servì di un falso passaporto intestato a Joseph Bonamico e partì dall'aeroporto Kennedy con un volo diretto a Vienna, accompagnato da Antonio Caruso, che aveva acquistato i biglietti con denaro procuratogli da Joseph Macaluso. Giunto a Vienna, Sindona, invece di proseguire in macchina per Catania come era nei programmi, si era invece recato a Salisburgo, dove aveva preteso, telefonandogli, che lo raggiungesse anche Macaluso. Costui, Caruso e Sindona avevano fatto quindi ritorno a Vienna dove avevano alloggiato all'Hotel Intercontinental dal 4 al 5 agosto 1979. In questa data, quindi, Antonio Caruso era tornato a New York, mentre Macaluso si sarebbe recato a Catania.

A sua volta, Sindona era partito per Atene, tanto che il 6 agosto aveva alloggiato all'Hotel Hilton di quella città. Successivamente, Sindona era stato raggiunto ad Atene, in tempi diversi, da Miceli Crimi, Giacomo Vitale, Francesco Foderà, Ignazio Puccio e Giuseppe Sano, amico di Macaluso. Dopo alcuni giorni, quindi, Sindona e i suoi amici abbandonarono l'idea, avanzata in un primo tempo, di raggiungere l'Italia con un'imbarcazione privata guidata dal Puccio e si imbarcarono invece per Brindisi su una comune nave di linea. Secondo il programma originario, essi avrebbero dovuto recarsi a Catania, dove Sindona avrebbe dovuto prendere alloggio in una villa, che gli avrebbe dovuto procurare Macaluso. Il rifugio però era diventato indisponibile per motivi rimasti ignoti e pertanto, una volta sbarcati a Brindisi, Miceli Crimi e Puccio proseguivano in taxi per Taranto e quindi in treno per Palermo, mentre Sindona, insieme con Vitale e Foderà, si recava a Caltanissetta, dove giungeva nella notte tra il 15 e il 16 agosto.

A Caltanissetta, Sindona era atteso da Gaetano Piazza, un professionista avvertito da Miceli Crimi, e da Francesca Paola Longo, amica intima di Miceli.

Dopo aver cenato tutti insieme, Vitale e Foderà andarono via, mentre Sindona e la Longo rimasero ospiti del Piazza.

Il giorno seguente, quindi, Miceli Crimi (che intanto aveva raggiunto Palermo), si recò a Caltanissetta e di qui il Piazza accompagnò in macchina lui, Sindona e la Longo nel capoluogo siciliano, dove pertanto Sindona giunse il 17 agosto fruendo alloggio in casa della Longo.

In seguito, dopo l'arrivo in Sicilia di John Gambino, e precisamente il 6 settembre 1979, Sindona si trasferì in un villino di proprietà dei suoceri di Rosario Spatola, sito in contrada Piano dell'Occhio di Torretta, di cui lo stesso Spatola aveva consegnato le

chiavi al Gambino, sia pure (secondo la sua versione) per una ragione del tutto diversa da quella reale.

Intanto, fin dai primi giorni della sua fuga, Sindona, evidentemente aiutato dai suoi amici, aveva cercato di accreditare la tesi del rapimento, inviando una serie di messaggi ai suoi familiari, al genero Pier Sandro Magnoni e al difensore, avvocato Guzzi. In questi messaggi, Sindona sosteneva di essere stato rapito da un « gruppo proletario eversivo per una giustizia migliore », e in particolare nelle lettere inviate all'avvocato Guzzi precisava che i suoi rapitori avevano bisogno di numerosi documenti, concernenti i suoi rapporti con il mondo politico e finanziario italiano, e, tra l'altro, della « lista dei 500 ». In genere le lettere (ad una delle quali era allegata una fotografia di Sindona, con un cartello con la scritta: « il giusto processo lo faremo noi ») erano scritte a macchina dallo stesso Sindona, ma ce n'è anche una, caratterizzata da toni minacciosi, scritta a mano sempre da Sindona personalmente. Tutte le missive, contenute in buste con i nomi dei destinatari, venivano quindi consegnate a Macaluso, Caruso o altri, che provvedevano a impostarle negli USA, ovviamente allo scopo di dare ad intendere che Sindona si trovava colà e non in Sicilia. Sempre nello stesso periodo del falso rapimento e con scopi ricattatori o di richiesta di denaro o di documenti, numerose telefonate vennero fatte da persone, che si facevano passare per i rapitori di Sindona, agli avvocati Guzzi e Agostino Gambino. Tra le altre, si possono ricordare le telefonate estortive o di sollecitazione dell'invio di documenti, ricevute il 3 e il 18 settembre 1979 dall'avvocato Guzzi, quella del 26 settembre 1979 all'avvocato Gambino, con la quale si chiedeva un incontro che sarebbe dovuto avvenire di lì a qualche giorno, e quelle ancora del 1°, 5 e 8 ottobre, sempre dirette ai due avvocati. Inoltre, il 18 settembre 1979 fu inviata da Roma una lettera minatoria a Enrico Cuccia, che Sindona — com'è noto — riteneva uno dei suoi più accaniti nemici, mentre il 5 ottobre la porta d'ingresso della abitazione milanese di Cuccia veniva data alle fiamme e successivamente la figlia di Cuccia riceveva una telefonata minatoria, con un esplicito riferimento all'incendio della porta. Alcune lettere risultano peraltro inviate anche alla figlia di Sindona e al genero Pier Sandro Magnoni, che deve fondatamente ritenersi, come risulta dalle indagini compiute dai giudici milanesi e siciliani e come mette in evidenza il giudice istruttore di Palermo nel provvedimento conclusivo dell'istruzione (v. pag. 831), fossero a conoscenza di quanto era in effetti avvenuto, per esserne stati informati dallo stesso Miceli Crimi, in un viaggio compiuto a New York durante la scomparsa di Sindona. Nell'ultima lettera al genero, che è tutta una serie di allusioni e di avvertimenti in cui vengono fornite notizie e impartite istruzioni, spesso scritte come in un linguaggio cifrato, si fa tra l'altro riferimento alla circostanza che l'avvocato di Roma sarebbe stato contattato martedì o mercoledì 26 (settembre) con « notizia drammatica certamente documentabile ».

— Si tratta, com'è chiaro, di una allusione che non può essere interpretata se non come il preannuncio del ferimento di Sindona,

da lui stesso fermamente voluto, da parte di Miceli Crimi. Al riguardo, le istruttorie giudiziarie in corso hanno accertato, al di là di ogni ragionevole dubbio, che il 25 settembre 1979, nel villino della Torretta, alla presenza della Longo e di John Gambino, Miceli Crimi ferì Sindona, su sua pressante richiesta, sparandogli un colpo di pistola alla gamba, dopo aver preso le opportune precauzioni per evitare che si potesse accertare che il colpo era stato sparato a bruciapelo.

Il ferimento, voluto da Sindona evidentemente al fine di rendere più attendibile il sequestro, costituì d'altro canto, per così dire, il primo passo della decisione da lui presa di tornare negli Stati Uniti. Infatti, dopo tre giorni la ferita era già rimarginata e Sindona il 1° ottobre si trasferì nuovamente in casa della Longo. Successivamente, il 2 ottobre, veniva spedita da Milano una lettera all'avvocato Guzzi, nella quale si comunicava che Sindona avrebbe dovuto incontrarsi a Vienna l'11 ottobre con lo stesso Guzzi e con l'avvocato Gambino, che pertanto per quella data avrebbero dovuto prendere alloggio all'Hotel Intercontinentale. Senonché da una successiva telefonata dell'8 ottobre risultò che Guzzi non ancora aveva ricevuto la lettera e allora la Longo provvedeva a telefonargli da una cabina pubblica, per comunicargli che l'indomani un corriere gli avrebbe recapitato una lettera dei « rapitori » di Sindona. La lettera fu come al solito compilata da Sindona, che quindi quello stesso giorno (8 ottobre) lasciò la casa della Longo a Palermo, insieme con Gambino, non prima che la donna fosse stata avvertita che in serata il messaggio per Guzzi sarebbe stato ritirato da una persona di fiducia.

Infatti, verso le 18, Rosario Spatola ritirò il plico, per consegnarlo quindi, affinché lo recapitasse a Guzzi, al fratello Vincenzo. Costui però, alle ore 9,45 del 9 ottobre 1979, veniva arrestato, subito dopo aver consegnato la lettera all'avvocato Guzzi, dando così l'avvio alla fase delle indagini, che si è rivelata decisiva per scoprire la messinscena di Sindona.

Intanto, fallito l'incontro di Vienna, Sindona si era recato a Francoforte e da qui il 13 ottobre 1979 aveva raggiunto in aereo New York dove era rimasto nascosto nel motel Conca d'Oro di Staten Island, per farsi poi trovare la mattina del 16 ottobre, in una cabina telefonica di Manhattan, in condizioni fisiche, che aveva volontariamente provveduto a far degradare per assumere l'aspetto di un vero sequestrato.

d) *Il ruolo della mafia e della massoneria nel falso rapimento di Michele Sindona.*

Le cose dette nelle pagine precedenti e gli accertamenti compiuti dal giudice istruttore di Palermo dimostrano, in modo non dubbio, che il finto sequestro di Michele Sindona fu gestito dalla mafia; in tutte le sue fasi, da quella preparatoria a quella finale del rientro negli Stati Uniti; così come si può ritenere accertato

che anche Licio Gelli, seppure non prese parte direttamente alla messinscena, ne fu tuttavia messo al corrente.

È anzitutto un dato di fatto, come risulta tra l'altro dalle dichiarazioni di Miceli Crimi, che l'idea del finto rapimento risalgia a parecchio tempo prima della sua attuazione; e poiché, come si è detto, Sindona espatriò dagli Stati Uniti con un falso passaporto, è già questo un segno per dedurne che a ciò provvede l'organizzazione criminale che faceva capo a John Gambino, e ciò dati gli stretti rapporti, a cui pure si è accennato, esistenti tra lui e Sindona. È d'altra parte probabile, come sottolinea il giudice istruttore, che si ricollegli ai preparativi del viaggio di Sindona la circostanza che, a metà luglio 1979, Joseph Macaluso si sia recato in Sicilia, a Racalmuto ed a Palermo, per poi incontrarsi a Roma con Gaetano Graci, un costruttore e imprenditore catanese, proprietario, tra l'altro, almeno apparentemente insieme con propri familiari, della Banca Agricola Etnea; così come è verosimile che si ricollegli parimenti a questa fase preparatoria del viaggio una telefonata partita dall'ufficio siciliano di Rosario Spatola per l'Hotel Pierre, dove alloggiava Sindona.

È d'altra parte risultato, secondo quanto si è detto in precedenza, che, nei suoi vari spostamenti che da New York lo portarono prima a Caltanissetta e poi a Palermo, Sindona venne aiutato e materialmente accompagnato, oltre che da Miceli Crimi, da altri personaggi, tutti appartenenti al mondo della mafia, quali Macaluso, Vitale, Foderà, Puccio. Un ruolo di primo piano svolse in questa fase Giacomo Vitale, col quale Miceli Crimi prese contatto, facendo intervenire, con una telefonata, Michele Barresi, che in precedenza glielo aveva presentato. Il Vitale, sempre secondo il racconto di Miceli Crimi, saputo che si trattava di aiutare un fratello massone, quale era Sindona, non fece difficoltà di sorta, occupandosi in prima persona dell'organizzazione del viaggio di Sindona in Sicilia, e procurando l'attiva partecipazione all'impresa di Foderà e di Puccio. A Caltanissetta, secondo ciò che si è detto, intervennero il Piazza, che era stato presentato a Miceli Crimi da quel funzionario massone della regione, Bellassai, del quale si è pure detto prima; nonché la Longo, anche essa massone e legata, come più volte si è ripetuto, da un legame di affettuosa amicizia con Miceli Crimi. A Palermo, infine, è appena il caso di ricordarlo, Sindona fu ospite prima della Longo e dopo l'arrivo in Sicilia di John Gambino nel villino della Torretta, appartenente ai suoceri di Rosario Spatola, che lo stesso Spatola aveva messo a sua disposizione. In questo periodo anche altre persone, come ad esempio il fratello di Joseph Macaluso, Salvatore, e come gli Inzerillo, tra cui Salvatore, poi ucciso nel 1981, ebbero una parte non sempre marginale nell'impresa di Sindona; mentre dal canto suo Pier Sandro Magnoni si era spostato in Spagna, dove avrebbero dovuto raggiungerlo Joseph Macaluso e l'avvocato Ahearn, con l'intento, tra l'altro, di cercare di creare attraverso la stampa (anche provocando l'eventuale intervento di Leonardo Sciascia) un'opinione pubblica favorevole a Sindona.

Questo massiccio intervento della mafia a favore di Sindona trova peraltro ulteriore riscontro nelle numerose telefonate, che, durante la permanenza in Palermo dell'interessato, si intrecciarono, così come ha accertato il giudice di Palermo, tra personaggi della mafia siciliana, tra cui in primo luogo lo Spatola, e persone appartenenti in America al *clan* di John Gambino; mentre molte chiamate raggiunsero dagli USA le utenze di mafiosi siciliani, tra cui anche quelle degli Inzerillo. In particolare, il giudice istruttore ha anche potuto stabilire che il 10 settembre 1979, e cioè il giorno prima della partenza per la Svizzera di Vincenzo Spatola, dall'utenza telefonica americana di Erasmo Gambino era pervenuta una telefonata nella abitazione di Macia Radcliff, convivente con un nobile siciliano, che successivamente avrebbe ammesso di aver conosciuto ed anche aiutato in una determinata circostanza Salvatore Inzerillo.

Anche il ritorno di Sindona negli Stati Uniti fu favorito ed anzi organizzato da una parte di quelle stesse persone che lo avevano aiutato a raggiungere la Sicilia, e in primo luogo da John Gambino. La partenza fu preceduta dal cambio di un assegno di 100.000 dollari, effettuato presso la Sicilcassa di Palermo da Rosario Spatola mediante l'utilizzazione del falso passaporto di Michele Sindona, intestato a Joseph Bonamico. Inoltre Joseph Macaluso, ai primi di ottobre, raggiunse dall'America Catania, insieme con l'avvocato Ahearn e con la moglie di quest'ultimo. Subito dopo i tre, insieme con Salvatore Macaluso, si erano recati a Palermo e qui i due Macaluso avevano parlato con Sindona, evidentemente per discutere le modalità del rientro negli USA. Quindi, dall'8 al 9 ottobre, Joseph Macaluso, la moglie di questi e i coniugi Ahearn avevano alloggiato a Taormina e la notte successiva all'Hotel Jolly di Roma. In tutti i casi, come egli stesso ha ammesso davanti alla Commissione, i conti degli alberghi erano stati pagati dall'imprenditore Graci, che ha affermato di aver fatto ciò per ricambiare una cortesia ricevuta dal Macaluso, anche se non aveva gradito che gli fosse stato addebitato dall'Hotel Jolly anche il conto degli ospiti americani del Macaluso.

Non c'è dubbio, infine, che nella fase finale del viaggio per l'America uno degli accompagnatori di Sindona fu John Gambino.

A queste protezioni e a questo aiuto che Sindona ricevette per realizzare il suo disegno, bisogna aggiungere quello della massoneria. In proposito, sono già significativi i nomi tante volte ricorrenti della Longo, del Piazza, del Bellassai, del Barresi e dello stesso Miceli Crimi, sempre che quest'ultimo si limiti ad essere un massone e la sua personalità non abbia invece (come si potrebbe evincere da quanto si è riferito riguardo ai colloqui circa la sua appartenenza alla CIA) risvolti ed aspetti ben più inquietanti. Ma a tutto ciò bisogna aggiungere che, secondo le dichiarazioni da lui rese alla Commissione, Miceli Crimi, durante la permanenza di Sindona a Palermo, si recò ad Arezzo per parlare, su incarico di Sindona, con Licio Gelli. A Gelli, Miceli Crimi si sarebbe limitato a dire quanto gli aveva suggerito lo stesso Sindona. In particolare gli avrebbe domandato se non gli sembrava eccessivo il linciaggio morale a cui Sindona era stato sottoposto e alla sua risposta posi-

tiva gli avrebbe rimproverato di non aver fatto niente, per cercare di attenuare questo linciaggio. Gelli allora gli avrebbe risposto che qualcosa aveva fatto e che gli effetti si sarebbero visti il giorno successivo. Miceli Crimi quindi gli avrebbe chiesto se avrebbe potuto fare qualcosa ove la famiglia di Sindona si fosse trovata in condizioni di bisogno; al che Gelli gli avrebbe detto che, se la famiglia aveva bisogno, doveva farglielo sapere, perché lui avrebbe cercato di muovere le persone adatte. A Gelli, sempre a suo dire, Miceli Crimi avrebbe parlato di Sindona come di un rapito, ponendo le domande suggeritegli da Sindona stesso come se fossero sue; ma la Longo ha sostenuto di credere che Gelli sapesse che Sindona si trovava in Sicilia.

Miceli Crimi, inoltre, sempre nella dichiarazione resa alla Commissione, ha anche parlato di una telefonata fatta a Gelli dal vice-comandante dei carabinieri Picchiotti, nella quale costui avrebbe detto che anche loro si trovavano male in Italia come Gelli, nella sua stessa situazione, sottolineando come i suoi ideali a proposito dell'antiateismo e dell'anticomunismo fossero gli stessi di quelli di Gelli.

Non si può fare a meno di ricordare che Miceli Crimi ha riferito alla Commissione che Sindona gli aveva parlato di protezioni di vario genere, gli aveva accennato alla sua conoscenza con Gambino e al suo proposito di fare con lui un giornale per gli italiani in America, gli aveva parlato di Gelli, e una volta aveva fatto anche riferimento a un ammiraglio del Pentagono, mostrandogli anzi una lettera che diceva fosse proprio di questo alto personaggio militare.

Quest'ultima circostanza si ritrova anche nelle dichiarazioni rese alla Commissione da Francesca Paola Longo, che ha appunto riferito che, durante la permanenza nella sua abitazione, Sindona le aveva mostrato una lettera, scritta in inglese, che s'era portata dietro e che diceva provenisse dal Pentagono. Lo stesso Antonio Caruso, peraltro, in un memoriale acquisito agli atti dell'istruttoria penale svoltasi a Palermo, ha affermato che Macaluso non solo gli aveva detto che Sindona godeva della protezione, in Sicilia, della massoneria e di mafiosi che controllavano uomini e posti-chiave, ma gli aveva anche mostrato alcune lettere compromettenti tra Sindona e un ammiraglio americano.

e) *La permanenza di Sindona a Palermo e gli scopi del suo falso rapimento.*

I risultati delle indagini, sommariamente esposti nelle pagine precedenti, sono già di per sé indicativi (anche se non si sono raggiunti al riguardo precisi riscontri probatori) di indebite interferenze di personaggi diversi da quelli che compaiono sulla scena della vicenda, nel falso rapimento di Sindona e negli scopi che con tale mezzo questi si proponeva di raggiungere. In effetti, se una organizzazione mafiosa, quale quella di cui si è parlato, profuse tanto impegno per aiutare Sindona a raggiungere la Sicilia ed a

rientrare poi negli USA, segno è che le persone che ne facevano parte intendevano così pagare un debito in precedenza contratto con lo stesso Sindona o si ripromettevano di trarre in futuro un utile dall'aiuto a lui prestato. Ma è anche verosimile che, quale che fosse lo scopo direttamente e più immediatamente perseguito, doveva essercene un altro diverso e non visibile, inteso, come è proprio delle organizzazioni mafiose, a costituire o a rinsaldare quella ragnatela di complicità e di connivenze con ambienti in qualche modo vicini ai pubblici poteri, che serve a far tuttora della mafia, come prima si è accennato, un fenomeno non solo criminale, ma che ha capacità reali di condizionamento della vita pubblica del paese. Sindona e l'aiuto prestatogli per la sua fuga dovettero essere, nell'occasione che interessa, uno strumento efficace per raggiungere questi scopi; né diverse finalità dovettero avere gli ambienti della massoneria, e specie quelli rappresentati da Licio Gelli, che si impegnarono anch'essi nel dare aiuto al latitante Sindona.

Di fronte a tali sospetti (che sono peraltro, per quanto si è detto, qualcosa di più di semplici sospetti), la Commissione si è impegnata a ricercare il vero scopo che indusse Sindona a fingere il rapimento e a recarsi in Sicilia, nemmeno direttamente, ma attraverso un itinerario a dir poco tortuoso.

A quest'ultimo proposito Miceli Crimi ha sostenuto che il giro attraverso paesi stranieri prima di raggiungere la Sicilia era stato determinato dall'esigenza di far perdere le tracce di Sindona; ma la spiegazione, come molte di quelle date da Miceli Crimi, è poco convincente, specie se si pensa che fu proprio nell'albergo dove alloggiò a Vienna che Sindona firmò col proprio nome. Comunque, sempre secondo Miceli Crimi, fu Sindona che gli comunicò il progetto di venire in Europa e in Sicilia. Tale disegno avrebbe dovuto avere due scopi: quello di favorire la riunificazione della massoneria (che era poi il disegno che, a suo dire, muoveva veramente Miceli Crimi) e di mettere in moto un tentativo separatista della Sicilia, in una chiave che si ricollegasse agli ideali massonici, anti-ateisti e anticomunisti, per estendere quindi questi ideali a tutta l'Italia; e l'altro scopo di ricercare in Italia documenti che avrebbero potuto aiutare Sindona nelle sue vicende di carattere finanziario e giudiziario. Il primo di questi scopi è stato definito dal giudice di Palermo come un mero pretesto, ma bisogna pure tener conto che, nell'istruttoria in corso a Milano, è stato chiesto a Miceli Crimi se una iniziativa del genere non fosse stata prospettata e coltivata, per lo meno nella fase iniziale, perché fosse poi possibile allo stesso Miceli renderne conto al Governo statunitense; come è un dato di fatto che lo stesso Miceli Crimi, nelle dichiarazioni rese alla Commissione, mentre in un primo tempo ha parlato del progetto separatista e di moralizzazione dell'Italia, a cominciare dalla Sicilia, come di una invenzione messa avanti da Sindona per convincerlo ad aiutarlo e a recarsi con lui in Sicilia, è sembrato poi incline ad attribuire a tale progetto una maggiore consistenza, quando ha affermato che Sindona gli aveva accennato, contemporaneamente al falso rapimento, alla possibilità di fare

qualcosa per la Sicilia, domandandogli se aveva degli uomini da mettere a disposizione per un'impresa del genere. Alla domanda Miceli Crimi avrebbe risposto che qualche centinaio di persone poteva trovare, ricevendo quindi da Sindona l'assicurazione che non doveva preoccuparsi perché ci avrebbe pensato lui, appena arrivato in Sicilia. Anche da Gelli, peraltro, Miceli Crimi si attendeva qualcosa in proposito, e cioè che gli presentasse delle persone disposte ad aiutarlo nel suo progetto. Sempre secondo Miceli Crimi, per l'idea del « golpe », Sindona sarebbe stato in contatto con il Pentagono e non con i servizi segreti. Miceli Crimi ha aggiunto, ancora, che successivamente, prima di lasciare la Grecia per raggiungere la Sicilia, Sindona gli avrebbe detto che era necessario abbandonare ogni proposito del genere di quelli indicati, sia a proposito della riunificazione delle logge massoniche, sia riguardo alla secessione della Sicilia e alla diffusione dell'idea anticomunista.

D'altra parte, Miceli Crimi ha precisato che Sindona, dopo averlo messo a parte dei suoi progetti, ne parlava pochissimo. Egli voleva dei documenti che lo scagionassero sia in Italia che in America; questi documenti non voleva richiederli direttamente, ma voleva fare apparire che a chiederli, in forme ricattatorie, erano i suoi rapitori politici. Era nata appunto da qui l'idea del falso rapimento, appunto perché risultasse che erano altri e non lui che avevano interesse ad avere i documenti che egli in effetti cercava; del pari, a questa stessa intenzione di Sindona si riconnetteva pure la necessità che egli, nel periodo del finto rapimento, soggiornasse in Italia, perché in Italia avrebbe potuto più facilmente manovrare per ottenere i documenti in questione. Quando però gli è stato fatto notare, nel corso della sua audizione, che le richieste di documenti venivano fatte spedire dagli USA, e che quindi, ai fini indicati, Sindona poteva fingere il rapimento rimanendo negli Stati Uniti e senza venire in Sicilia, Miceli Crimi ha dovuto ammettere di non aver mai chiesto spiegazioni a Sindona su questa che pure appariva una patente contraddizione ed ha riconosciuto di essere stato un « burattino » nelle mani di Sindona, mosso soltanto dal desiderio, per l'ascendente che questi esercitava su di lui, che la sua opera potesse servire a farlo riabilitare.

La Commissione, peraltro, non è stata nemmeno in grado di accertare, al di là delle indicazioni contenute nelle lettere spedite da Sindona, quali fossero i documenti che effettivamente Sindona cercava e se e di quali di questi documenti Sindona sia riuscito a venire in possesso. L'unico dato disponibile è l'affermazione di Miceli Crimi, secondo il quale in un primo momento Sindona, dopo il ritorno in America, non gli era apparso contento, non essendo riuscito ad avere tutti i documenti che gli interessavano; mentre successivamente, intorno al Natale, gli era sembrato invece tranquillo, perché aveva avuto la maggior parte delle carte che cercava e perché era convinto che il processo sarebbe andato bene.

È certo, d'altro canto, che durante la loro permanenza in Sicilia tanto Sindona quanto Miceli Crimi ebbero contatti con molte persone. Lo stesso Miceli Crimi ha affermato, nel corso delle istruttorie penali, di aver contattato in Sicilia molte persone, in parti-

colare massoni, per sviluppare le sue progettate iniziative anticomuniste. Egli ha detto peraltro che Sindona aveva avuto a Palermo rapporti con molte persone, ma ha aggiunto che non prestava molta attenzione ai suoi movimenti. Ha comunque precisato di aver visto nella casa della Torretta dove Sindona si era rifugiato John Gambino, Rosario Spatola, Caruso e Macaluso, sostenendo anche che Spatola non conosceva neppure Caruso e Macaluso; così come ha affermato di aver conosciuto solo in Sicilia Macaluso, Spatola e Inzerillo. Ha aggiunto che le lettere che Sindona faceva spedire venivano consegnate a persone diverse da lui, e che certamente erano al corrente della presenza di Sindona a Palermo: Vitale, Barresi, Macaluso, Caruso, Gambino, Spatola, Foderà e Puccio. Ha infine riconosciuto di aver passeggiato per Palermo insieme con Sindona per recarsi a casa della Longo. Sempre a proposito dei rapporti di Sindona con altre persone, Miceli Crimi, dopo aver chiarito che era stato lui a presentare Vitale a Sindona, ha anche affermato che quando si erano incontrati ad Atene, i due si erano appartati fuori della sua presenza ed erano rimasti da soli impegnati in un lungo colloquio, dandogli l'impressione che si conoscessero da tempo e che avessero tra loro rapporti di una certa intensità.

A sua volta, la Longo, dopo aver detto di aver ospitato Sindona, che aveva conosciuto solo in occasione del loro incontro, per l'affetto che portava a Miceli Crimi, ha ammesso di essere anch'essa massone e di battersi per l'autonomia delle logge massoniche femminili, una delle quali («Atena») era da lei diretta, e per la riunificazione della massoneria. Ha altresì affermato di sapere che pure Sindona era massone e di essere a conoscenza dei progetti di Miceli Crimi, che a questo scopo girava per la Sicilia per fondare *clubs* di giovani, votati all'idea, e anche per stabilire un rapporto con il Fronte nazionale siciliano separatista. La Longo ha quindi chiarito che la sua casa a Palermo, già prima dell'arrivo di Sindona, era sempre stata a disposizione di Miceli Crimi, che se ne serviva come studio per le sue prestazioni professionali. Al riguardo Rosario Spatola, sia pure mentendo, ha sostenuto di avere in un primo tempo conosciuto Miceli Crimi, da cui aveva fatto visitare una propria figlia, non col suo cognome ma con quello di Longo.

Sempre la Longo ha poi dichiarato che, durante la permanenza in casa sua di Sindona, si erano recate da lei, per incontrarsi con il suo ospite, molte persone, tra cui Barresi, Caruso, Macaluso, Vitale, Foderà. Il Barresi, anzi, in una di queste occasioni le avrebbe proposto di unificare con la sua la propria loggia massonica, ma la proposta non le era sembrata chiara ed essa l'aveva respinta. Ha aggiunto che non sapeva che Vitale fosse un mafioso, ed ha pure detto che Gambino, che essa non sapeva chi fosse, spesso si recava a casa sua e usciva con Sindona. Anche gli altri uscivano talora con Sindona: questo può considerarsi un dato acquisito, essendo tra l'altro risultato nelle istruttorie penali che Sindona si recava anche in pubblici ristoranti. È certo, in particolare — ed ha finito per ammetterlo lo stesso Spatola — che una volta Miceli

Crimi, lo Spatola, John Gambino, una ragazza che accompagnava questi (Ritz Mixie) e Sindona mangiarono insieme in un ristorante a Mondello.

Spatola tuttavia ha sempre negato di aver conosciuto Sindona, sia pure ammettendo che era possibile che glielo avesse presentato negli USA, senza che egli vi facesse caso, il cugino John Gambino. Spatola, inoltre, dopo aver parlato della sua carriera di imprenditore, che lo aveva portato ad avere fino a 3-400 operai, ha affermato che, in occasione di una campagna elettorale, si era impegnato con l'avvocato Francesco Renda a fare propaganda per Ruffini, ma non aveva poi mantenuto fede alla promessa.

La Longo, ancora, ha dichiarato che Sindona le aveva detto di essere venuto in Sicilia liberamente, ma che non doveva sapersi che egli si trovava a casa sua; tanto che, una volta in cui lei gli aveva detto che lo avrebbe denunciato ai carabinieri, le aveva risposto che così sarebbe finita sui giornali, come per dire che sarebbe stata uccisa. Ha pure aggiunto che, dopo i fatti, aveva avuto la sensazione che vi fossero dei legami tra Miceli Crimi, la mafia e Sindona ed ha infine narrato un episodio che appare di particolare significato: che, cioè, nell'agosto 1979, quando Miceli Crimi era momentaneamente tornato in America, un maresciallo di pubblica sicurezza si era recato da lei, per chiedere a Miceli un posto per sua nipote.

A sua volta, Miceli Crimi non ha avuto esitazione ad affermare davanti alla Commissione di avere avuto la sensazione (anche se ora più chiara di quanto non fosse stata a quel tempo) di essere stato pedinato, durante la sua permanenza a Palermo insieme con Sindona; ed ha anche aggiunto che, ripensando al passato, gli veniva il sospetto che qualcuno della polizia sapesse della presenza di Sindona a Palermo e non fosse tuttavia intervenuto.

Questa affermazione, valutata in riferimento allo specifico episodio narrato dalla Longo circa la visita del maresciallo di pubblica sicurezza, assume un significato, a cui non può non attribuirsi valore probatorio circa quelle indebite protezioni, che la presenza della mafia è in grado di procurare; e insieme rappresenta un segno, indubbiamente tenue, ma non per questo meno rilevante — se messo in rapporto con i contatti, di cui si è parlato, che Miceli Crimi avrebbe avuto con personalità del Governo statunitense — di un tentativo, compiuto da Sindona con il viaggio in Sicilia, non tanto di avere documenti che gli potessero servire, quanto di entrare in diretto contatto con persone che potessero venirgli concretamente in aiuto in un momento così difficile della sua vicenda, che doveva precedere di poco il definitivo riconoscimento, per ora soltanto negli USA, delle sue irrefutabili e gravissime responsabilità.

PARTE TERZA

PROPOSTE DI INNOVAZIONI NORMATIVE

1. — INDICAZIONI CIRCA UNA REVISIONE DELLA LEGISLAZIONE ESISTENTE AI FINI DI MIGLIORARE LA VIGILANZA E LE POSSIBILITÀ DI PREVENZIONE E DI REPRESSIONE DEI COMPORTAMENTI ILLECITI IN MATERIA FINANZIARIA.

Il secondo comma dell'articolo 7 della legge istitutiva facoltizza la Commissione, ove ne ravvisi l'opportunità, ad indicare gli interventi legislativi opportuni al fine di: *a)* migliorare la vigilanza; *b)* migliorare le possibilità di prevenzione e di repressione dei comportamenti illeciti in materia finanziaria.

L'ampia portata della norma va tuttavia circoscritta nei limiti della illiceità ed illegittimità degli atti riscontrati nel corso dell'attività della Commissione, con riferimento specifico ai fatti che hanno costituito oggetto dell'inchiesta.

Va detto che dal 1971 ad oggi si sono introdotte nel nostro sistema legislativo notevoli innovazioni che, rispetto all'epoca degli avvenimenti in questione, hanno molto ridotto le anomalie esistenti, essendo stati validi correttivi di una realtà che affondava le sue radici in leggi lontane poste in essere in un diverso contesto economico, politico e sociale.

Indipendentemente dalle proposte che verranno qui formulate, c'è da ricordare che il Parlamento sta procedendo ad ulteriori modifiche del sistema in accoglimento delle direttive CEE, con l'attuazione della direttiva comunitaria 77/780.

In altra parte della relazione già si è detto della perfettibilità della legge di finanziamento dei partiti ed a tale parte si rinvia integralmente.

Solo per dovere di completezza, al quadro delineato ed ai suggerimenti proposti occorre aggiungere che, per una più efficace opera di repressione dei comportamenti illeciti, andrebbe precisata la natura giuridica dei gruppi parlamentari, che, come è noto, sono gli immediati destinatari e percettori delle somme stanziare per il finanziamento pubblico dell'attività dei partiti. È superfluo ricordare che il nostro ordinamento riconosce i partiti come associazioni, mentre per quanto concerne i gruppi parlamentari ci si è sino ad oggi affidati al riconoscimento di fatto di una realtà prevista dalla Costituzione e dai regolamenti delle Camere, senza tuttavia provvedere ad una loro certa collocazione nell'organizzazione statale. La scarsa dottrina e l'ancor più scarsa giurisprudenza sono propense a considerare i gruppi come organi del Parlamento, sia pure in funzione atipica, e la legge sul finanziamento dei partiti pare

accreditare tale ipotesi evidenziandone il collegamento o meglio il coordinamento teleologico con i partiti e con il Parlamento stesso.

Dalla determinazione, o meglio dall'individuazione della natura dei gruppi parlamentari discende l'identificazione del tipo di reato commesso per atti o fatti compiuti in violazione della legge sul finanziamento dei partiti, con la conseguente attribuzione di responsabilità e l'ulteriore conseguenza dell'assoggettamento alle forme di controllo o revisione previste nell'ordinamento.

La fase propositiva ha già trovato accenno e sviluppo anche per quanto riguarda i cosiddetti fondi grigi interni alle banche. Su questo punto sarà opportuno tornare più avanti.

a) *La vigilanza.*

È opportuno premettere alcuni dati per così dire storico-giuridici. L'attività bancaria, ancorata dalla legislazione vigente al sistema debito-credito contro denaro (vedasi non solo il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito nella legge 7 marzo 1938, n. 141, ma anche gli articoli 1834 e seguenti del codice civile), ha mutato, specie negli ultimi decenni, la sua principale fisionomia per assumere dimensioni di carattere imprenditoriale-commerciale in momenti di *boom* economico e con lo svilupparsi di attività multinazionali.

La grande impresa e il commercio internazionale, dopo il periodo molto florido degli anni '60, hanno subito particolari contrazioni ed un andamento di instabilità nel decennio successivo, sulle cui cause non è dato qui indagare.

L'assunzione però da parte delle banche di partecipazioni societarie o lo svolgimento di attività imprenditoriali hanno fatto sì che la crisi dell'economia non rimanesse un fatto isolato, ma coinvolgesse anche quelle strutture di supporto o quelle imprese in cointeressenza o partecipazione aventi scopi istituzionali primari di altro genere. Si è avuto sulle banche un duplice riflesso, l'uno interno riguardante l'attività amministrativa, l'altro esterno riguardante l'attività operativa. Sotto il primo profilo, si è assistito ad incertezze di conduzione in taluni istituti portati ad operare con eccessiva disinvoltura, mentre sotto il secondo aspetto si è assistito all'aumento della rischiosità nelle operazioni di intermediazione. L'instabilità finanziaria della imprenditoria ha condizionato di conseguenza l'attività delle banche, incidendo sul volume di intermediazione, con riflessi immediati sulle diverse categorie di utilizzatori finali del credito.

Il risultato è stato il verificarsi di dissesti bancari su scala internazionale, che hanno costretto il « gruppo dei dieci » ad un riesame globale della situazione intermediativa in ordine alla utilizzazione finale del credito, con univoco orientamento verso una prevenzione di potenziali situazioni di dissesto mediante diverse possibilità di intervento dell'autorità di vigilanza. Ciò ha comportato e comporta maggior cautela operativa degli istituti di credito, specie in sede internazionale, per evitare che il rischio tipico di ogni imprenditoria, anche se particolare come quella bancaria, possa an-

dando oltre ogni ragionevole limite, creare situazioni disastrose per l'economia dei vari paesi.

L'anzidetta cautela, è ovvio, non potrà mai spingersi oltre le normali regole della prudenza, non essendo concesso, di fatto, l'annullamento per alcune attività economica del cosiddetto « rischio di impresa ». Occorre di conseguenza ammettere che nella gestione dell'attivo bancario non debbano esistere vincoli amministrativi tali da paralizzare attività che i banchieri, nella loro professionalità, ritengono meritevoli di attenzioni. Oggi i vincoli, come negli anni '70, sono parecchio pesanti: ma l'intervento riduttivo del rischio deve avvenire attraverso la vigilanza preventiva, per impedire che l'alea delle operazioni non sia valutata nelle giuste dimensioni per operazioni speculative spesso estranee al fatto squisitamente bancario.

Il Parlamento deve a questo punto compiere una scelta: o la attività degli istituti di credito è prevalentemente d'impresa, o è funzione pubblica.

Il dilemma è stato posto formalmente, da un lato dalle sezioni unite della Corte di cassazione con la sentenza n. 6 del 10 ottobre 1981, e dall'altro dal disegno di legge di iniziativa governativa n. 976/Senato: « Delega al Governo per l'attuazione della direttiva comunitaria n. 77/780 e norme interpretative ed integrative in materia di attività creditizia ». A seconda della scelta legislativa scaturiranno conseguenze diverse in ordine all'esercizio della vigilanza; in ogni caso, il principio irrinunciabile dovrebbe essere quello che si ispira ad una compenetrazione o compartecipazione, in forma privilegiata, nella attività di controllo dei paesi nei quali avviene l'esercizio del credito.

Il dissesto delle banche sindoniane e delle altre istituzioni bancarie all'estero ha infatti messo in luce che è stata la discrasia nei controlli a favorire gli eventi. Cioè: ogni istituto di vigilanza ha fatto ciò che doveva ai sensi di legge, ma l'assenza di norme di coordinamento non ha consentito l'attività di prevenzione di cui si è detto.

De jure condendo, l'attività di vigilanza dovrebbe competere in via primaria all'autorità del paese nel quale ha sede legale l'istituto di credito, con il concorso però degli altri paesi ospitanti filiazioni dell'istituto con competenza sulle filiazioni medesime, il cui controllo, per quanto attiene al cosiddetto rischio d'impresa, sarebbe in ogni caso demandato all'autorità con potere sulla casa madre.

L'attività di vigilanza del paese ospitante dovrebbe essere limitata all'accertamento dell'esistenza dei presupposti dell'ordine pubblico a norma delle leggi dello Stato, mentre l'attività del paese nel quale ha sede la casa madre avrebbe natura tutoria.

In definitiva, il controllo sull'intera attività internazionale della istituzione sarebbe di competenza dell'autorità del paese di origine. Se si fosse potuto realizzare in precedenza un meccanismo del genere, probabilmente il dissesto sindoniano avrebbe avuto portata più limitata, o addirittura sarebbe stato impedito.

Nel nostro paese, come nella generalità degli altri Stati, l'ordinamento non consente attualmente tale dilatazione dei poteri dell'autorità di vigilanza e non contiene i principi per la realizzazione di un'attività come quella esposta. È però necessario che la Comunità Economica Europea venga stimolata in tal senso, al fine di introdurre le necessarie modifiche normative con il recepimento, per legiferazione diretta o per adattamento, nelle legislazioni nazionali dei principi della direttiva in materia di «vigilanza delle istituzioni creditizie su basi consolidate».

In tale recepimento dovrà aversi riguardo all'aggregazione delle attività di un istituto di credito «capogruppo» con quelle degli altri enti in partecipazione, depurate dalle operazioni all'interno del gruppo.

I rapporti con gli Stati extracomunitari potranno essere regolati secondo specifici accordi tra la Comunità e tali Stati e tra questi ultimi e gli Stati membri direttamente, secondo la prassi internazionale.

La vigilanza su gruppi finanziari facenti capo ad un ente creditizio dovrebbe avvenire tenuto conto del consolidamento dei conti dei singoli enti finanziari e creditizi appartenenti al gruppo con quelli dell'ente creditizio «capogruppo».

In armonia con quanto sin qui esposto, l'esercizio della vigilanza consolidata sarebbe attribuito alle autorità del paese nel quale è la sede sociale dell'ente «capogruppo». Si tratterebbe di una vigilanza additiva, e non sostitutiva o surrogatoria di quella svolta dalle autorità competenti in via primaria nei riguardi dei singoli enti creditizi interessati.

La legislazione degli Stati membri dovrà assicurare che gli enti creditizi finanziari forniscano alle case madri, nazionali o estere, le informazioni necessarie ai fini dell'esercizio della vigilanza su base consolidata. Per questi stessi motivi dovrà essere prevista la possibilità di uno scambio di informazioni tra le autorità competenti degli Stati interessati.

Il disegno di legge n. 976/Senato già contempla (articolo 1/7) una collaborazione tra le competenti autorità creditizie «al fine di agevolare la vigilanza sugli enti creditizi aventi sede nel territorio della Comunità», ma tale collaborazione è riferibile solo alle succursali.

Si è parlato di scelta che il legislatore deve compiere in ordine alla identificazione della natura dell'esercizio del credito. La Banca d'Italia offre già uno spunto per l'approfondimento che potrà essere compiuto in sede legislativa. Come è noto, essa ha dato istruzioni perché le banche si astengano dall'assumere partecipazioni societarie e di altro genere in attività extracreditizie.

Non pare però sufficiente un semplice atto (un mero atto interno) per conseguire lo scopo di impedire il coinvolgimento dell'istituto di credito in operazioni commerciali che, impegnando la banca, possano allargare eccessivamente il rischio tipico di impresa, coinvolgendo i depositi ed introducendo fattori aspecifici nel sistema.

Su tale aspecificità non pare possano sussistere dubbi, atteso che l'ente creditizio, per direttiva comunitaria, ha un'attività consistente nel ricevere depositi o altri fondi rimborsabili dal pubblico e nel concedere crediti per proprio conto.

Anche con riferimento a quest'ultimo punto potrebbe essere non ultronea una iniziativa in tema di chiara connotazione di responsabilità. Sono troppo note vicende giudiziarie recenti per frapporre ulteriori motivi di indugio; ed è altrettanto palese che i criteri esistenti al riguardo non sono del tutto soddisfacenti. Da ciò sorge, invece, la necessità di una identificazione della responsabilità nella concessione del credito.

Si parla, attingendo all'esperienza sindoniana, della concessione ad ampio contenuto.

Le decisioni che vengono assunte nei consigli di amministrazione si basano sulle valutazioni degli uffici e sulla conseguente proposta della direzione. Appare indilazionabile l'introduzione del principio di non responsabilità dei membri del consiglio in caso di proposte fondate sulla prospettazione di situazioni irreali. Ciò in quanto i membri di un consiglio partecipano solo episodicamente alla vita dell'istituto; e il loro compito primario è quello di indirizzare le scelte strategiche manageriali, e non già di amministrazione corrente.

La responsabilità degli amministratori deve essere in realtà codificata diversamente, anche e soprattutto in relazione alla tutela del risparmiatore, che deve in ogni caso essere garantito sul deposito bancario.

Nel caso Sindona la pratica della ripatrimonializzazione o ricapitalizzazione ha avuto corso in maniera eccessiva, con investimenti dei depositi talmente massicci in attività extrabancarie, e tenuta di esiguo patrimonio nelle banche medesime, da non consentire un pronto realizzo o comunque una disponibilità a garanzia del debito.

L'argomento della responsabilità non va quindi disgiunto da opportuni interventi sulla determinazione dei criteri in ordine alla precostituzione del patrimonio.

In connessione con quanto più sopra detto sul divieto di assunzioni partecipative in attività extraistituzionali, si deve però aggiungere un seguito per così dire, *a contrario*.

L'intervento del legislatore deve delimitare i casi in cui le aziende di credito sono costrette ad interventi sussuntivi di oneri di finanziamento in condizioni di anomalie di mercato, sulla considerazione della prevalenza dell'interesse generale che porta al sostegno del sistema industriale; né questo si può raggiungere con il plafonamento del credito, che deve in ogni caso tener conto delle particolari situazioni condizionate da fatti contingenti.

Questi ultimi aspetti, senza menomare la professionalità del banchiere, servirebbero tra l'altro ad eliminare la presunzione di dolo e, nel caso di specie, avrebbero consentito alle cosiddette « banche di salvataggio » più decisi interventi a tutela della clientela.

A conclusione di questo punto, anche se parzialmente fuori tema, ma sempre nei limiti dell'articolo 7, si suggerisce un intervento per razionalizzare la concorrenza bancaria in ordine ai rapporti con l'estero.

Il pluralismo del sistema bancario, in questo pienamente conforme ai principi della Costituzione, è un fatto intangibile. È d'altra parte indiscussa la necessità di controlli sulla concorrenza bancaria, posti in essere dalle pubbliche autorità e discendenti da esigenze di tutela degli interessi collettivi.

L'attività di controllo è ordinariamente considerata come fatto *ex post* e non già *ex ante*; d'altra parte, il concetto giuridico di controllo in tema di attività bancaria è tale da riguardare il momento commissivo e non quello potenziale.

Va però detto che, con riferimento ai rapporti internazionali, è possibile pervenire ad una individuazione di forme di controllo preventivo, in funzione di premessa per l'autorizzazione, incidente sull'attività intermediativa, senza peraltro mortificare il principio della concorrenza.

È noto che la legittimità e liceità delle operazioni con contropartita straniera è data dall'intervento di una banca agente e, per attività limitate, anche di aziende di credito nominate delegate dalla Banca d'Italia.

La qualifica di « banca agente », che è conferita dalla Banca d'Italia, autorizza la raccolta e l'impiego di valuta estera con gestione propria. Attualmente detta qualifica è posseduta da 231 banche, oltre 200 delle quali nominate nell'ultimo ventennio. Dai dati ABI si apprende che la ripartizione tra i vari tipi di banche è la seguente:

— Istituti di credito di diritto pubblico	6
— Banche di interesse nazionale	3
— SpA ed in accomandita pA	76
— Banche popolari	63
— Casse di risparmio	69
-- Altre	14

L'ampliamento degli scambi e l'intensificarsi dei rapporti commerciali internazionali hanno indubbiamente favorito tale proliferazione. C'è da chiedersi per il futuro quale politica si dovrà seguire: se mantenere cioè intatto il potere discrezionale amministrativo della Banca d'Italia, ovvero preconstituire per legge inderogabili requisiti, in ordine ai quali la Banca d'Italia dovrà operare gli opportuni controlli per l'ammissione all'operatività con l'estero.

b) *Prevenzione e repressione dei comportamenti illeciti in materia finanziaria.*

L'attività della Commissione ha tra l'altro messo in luce che:

esisteva una pluralità di società finanziarie ubicate nei vari « paradisi fiscali », concorrenti a formare la struttura operativa del potere internazionale con le banche, « vero punto fermo » della struttura medesima;

le banche fornivano risorse sia palesi sia occulte, attraverso i depositi fiduciari, con altissima concentrazione di rischio;

esistevano interessenze di banche in società e viceversa;

venivano sistematicamente violate le disposizioni del codice civile e della legge bancaria;

era prassi invalsa l'accensione di libretti o conti a nomi di fantasia.

Da tutto questo deriva la necessità di un ulteriore approfondimento dei temi sin qui trattati ed una valutazione sull'opportunità di modifiche alla legge bancaria e alle norme disciplinanti l'operatività e la pubblicità delle società in Italia.

Per quanto riguarda i « paradisi fiscali », occorre considerare la rilevanza sia delle cosiddette società multinazionali, sia delle *Anstalten*, realtà che, pur nella diversa fisionomia giuridica (società e persone giuridiche), di fatto costituiscono la maschera dell'imprenditore occulto e si incontrano nelle più variate operazioni di borsa.

In genere, però, società ed *Anstalten* finiscono per avere un legame talmente stretto da identificarsi quanto al risultato finale del profitto nascosto.

In tema di *Anstalten* (ed anche di *Treuunternehmen*), la Corte di cassazione ne ammette la riconoscibilità nell'ordinamento italiano, essendo considerate persone giuridiche dall'ordinamento di origine e non essendovi contrarietà all'ordine pubblico internazionale (Cassazione, prima sezione civile, 14 aprile 1980, n. 2141; Cassazione, prima sezione civile, 10 aprile 1978, n. 1659; Cassazione, prima sezione civile, 28 luglio 1977, n. 3352). In senso contrario, si sono pronunciati soprattutto il tribunale e la corte d'appello di Milano.

Le *Anstalten* sono utilizzate dagli operatori economici italiani in genere per coprire i capitali all'estero, per occultare gli utili e per evadere il fisco, e costituiscono per l'ordinamento del Liechtenstein, secondo la definizione del Ferrara, una « persona giuridica tuttofare », potendo essere utilizzate per gli scopi più disparati, anche non di natura economica.

Per l'ordinamento di origine, la disciplina è rimessa alla volontà del fondatore, il quale può modificare lo statuto e trasferire

ad altri la partecipazione al fondo di dotazione, in totale assenza di qualsiasi controllo sulla gestione; fatto, questo, che ha la sua più tipica espressione nella facoltà riconosciuta al fondatore di revocare *ad nutum* gli amministratori.

La giurisprudenza, come abbiamo visto, riconduce quindi le *Anstalten* tra le persone giuridiche assimilabili alle fondazioni. Coloro che hanno negato la rilevanza per il nostro ordinamento delle *Anstalten* hanno fatto ricorso alla tesi della possibile unipersonalità societaria contrastante con le nostre previsioni in tema di società, ma il richiamo è stato dichiarato non conferente per la disposizione di cui all'articolo 16 delle preleggi e per la compatibilità con la previsione del successivo articolo 21.

Va tuttavia considerato che, per effetto del decreto del Presidente della Repubblica n. 598 del 1973, che ha introdotto la categoria delle persone giuridiche assimilate, le *Anstalten* possono essere considerate, ai fini della legge tributaria, come enti commerciali, quindi come soggetti passivi dell'IRPEG.

Orbene, appare conforme al nostro ordinamento l'applicabilità, mediante novellazione, agli enti di cui trattasi della disciplina prevista dagli articoli 2505 e seguenti del codice civile, specie quando si è in presenza di *Anstalten* il cui capitale è costituito da quote o da azioni. Su questo punto specifico, va detto che le società sindoniane ubicate all'estero, esistenti anche solo di fatto, avevano tra gli scopi principali le operazioni di acquisto e vendita di azioni, con riflessi immediati sulle banche.

Non è azzardato supporre che la contrattazione attraverso le banche corrispondenti estere potesse contenere irregolarità non evidenziabili della vigilanza, per l'anonimato delle azioni trattate. Secondo il nostro codice civile (articolo 2355), le azioni possono essere nominative o al portatore; queste ultime, però, non devono essere vietate dall'atto costitutivo e non possono essere tali fino a quando non siano interamente liberate.

Una ipotesi riformatrice che appare conforme ai principi dell'ordine pubblico potrebbe contemplare la modifica *tout court* dell'articolo 2355, con l'introduzione generale della nominatività delle azioni: principio, questo, che avrebbe quindi validità anche per le società straniere e per le *Anstalten* con patrimonio azionario. La nominatività permetterebbe di esercitare le forme di controllo necessarie non solo ai fini impositivi, ma anche ai fini cognitivi in tema di autorizzazione all'esercizio del credito e per il rispetto della auspicata normativa del divieto dell'assunzione di rischi non strettamente connessi con la funzione del credito.

Tale ipotesi, seppur conforme all'ordinamento, deve però essere differita ad un momento successivo, in quanto, se immediatamente realizzata, rischierebbe di paralizzare ogni forma di investimento, con involuzione del sistema industriale e drenaggio all'economia, negando con questo il principio dell'utilità sociale del diritto; e deve in ogni caso essere strettamente connessa con la riforma generale delle società e della borsa.

Le convenzioni internazionali ammettono (vedasi l'articolo 5 della Convenzione dell'Aja) l'esclusione dal riconoscimento per quei diritti che, attribuiti dall'ordinamento del paese di origine, sono negati dall'ordinamento interno agli enti corrispondenti, poiché il riconoscimento di una istituzione a qualsivoglia natura non comporta l'automatismo del trasferimento della totalità delle situazioni giuridiche originarie.

Si è appurato, ed è evidenziato nella parte espositiva, che, in ordine all'aumento del capitale della Finambro, Sindona si proponeva di far sottoscrivere le azioni da non residenti per il 51 per cento del capitale. Indubbiamente, la costituzione di finanziarie o società per azioni o società in genere con capitale prevalentemente straniero è atto conforme alle previsioni della nostra legislazione. Occorre però riflettere sulle conseguenze anche di natura politica che una possibilità del genere può produrre. Si palesa quindi necessario un intervento del legislatore, che peraltro risulterebbe gradito anche alla CONSOB, sulla quotazione dei titoli in borsa e la negoziazione. Si parla ovviamente delle azioni quotate in borsa, ma il discorso può essere esteso anche al mercato ristretto. È necessario far sì che tutte le compravendite dei titoli passino attraverso la borsa, ma a ciò dovrà seguire la trasparenza di bilancio per le società e le fiduciarie.

È noto d'altra parte che da tempo si va affermando la necessità della cosiddetta « trasparenza » degli atti della pubblica amministrazione, su cui esistono già studi avanzati per iniziative legislative; non si vede perché detti intendimenti non debbano, per traslato, essere recepiti in sede societaria.

L'identificazione della proprietà e della consistenza del bilancio, tanto in conto finanziario quanto patrimoniale, è essenziale per la moralizzazione delle strutture societarie con diretti benefici sulle istituzioni creditizie. Se esistono fiduciarie, tra gli azionisti occorre che venga ribaltato il rapporto fiduciante-fiduciario, nel senso che deve essere consentita l'individuazione nominativa del primo ovvero la pertinenza al secondo del diritto.

Questa ipotesi, se recepita, potrebbe portare alla revisione, se non alla eliminazione della facoltatività della quotazione in borsa *ex legge* 20 marzo 1913, n. 272.

Attraverso l'anzidetta trasparenza sarebbe tra l'altro immediatamente individuabile il non residente, per il quale dovrebbe applicarsi, per gli investimenti, la stessa disciplina che si applica per il residente che investe all'estero. Il mercato finanziario interno avrebbe così un minimo di protezione, con la delimitazione del campo di possibili iniziative speculative. Con ulteriore perfezionamento è anche ipotizzabile il divieto alle banche di operare in borsa, riservando questa contrattazione agli agenti di cambio.

In sede indicativa, il tema dei depositi fiduciari, dei conti grigi e dei nomi di fantasia deve avere trattamento uniforme.

Si è indugiato sulla tecnica dei cosiddetti depositi fiduciari. Orbene, l'anonimato che protegge tale pratica bancaria non può coesistere con il nostro ordinamento, che postula la nominatività del richiedente per l'operazione bancaria. Diversa cosa è il segreto

bancario, che, sia pur nell'attuale forma attenuata, è garanzia per il cittadino e per lo Stato: per il primo a seguito della protezione accordata in tal modo alle operazioni compiute, per il secondo perché, caduto detto segreto, la fuga di capitali all'estero riprenderebbe in modo ben più massiccio, magari con il ritorno alla vecchia utilizzazione dello « spallone ».

Il segreto bancario è tutelato dalla legge, ma non lo è l'anonimato delle operazioni; o, meglio, la legge tace in proposito. Appare quindi indispensabile (specie in momenti con fatti criminosi ad alta frequenza) fissare in via legislativa principi sui quali potrà successivamente intervenire in sede amministrativo-regolamentare, per i poteri propri, la Banca d'Italia.

Del pari, l'anonimato che si concretizza nell'emissione di assegni circolari intestati a nomi fasulli e nella costituzione di depositi con libretti al portatore intestati a nomi di fantasia non può essere considerato mera irregolarità, ma, potendo agevolare — come nel caso Sindona — la perpetrazione di reati, deve essere impedito. È opportuno pertanto il controllo da parte della banca dell'identità del soggetto che richiede determinate operazioni, da definirsi nella specie e nella quantità, con dichiarazione di svolgimento delle operazioni a nome proprio o appalesamento di altri.

L'intervento dovrà riguardare non solo il cliente, ma andrà finalizzato ad impedire che si attuino nell'interno degli istituti di credito manovre di questo tipo anche nell'interesse momentaneo della banca: il che, si ripete, pare avvenire con l'adozione della contabilità o di mezzi (tipo il libretto al portatore) cosiddetti « grigi », come il porre in sospensione la registrazione ai fini di bilancio, rimandandola ad un momento successivo, con una operazione tecnicamente perfetta sia formalmente, sia sostanzialmente, ma portatrice di differimenti ingiustificati. Le banche, cui spetta una posizione preminente nell'ordinamento per le enormi possibilità attinenti alla gestione del credito, hanno in primo luogo il dovere di probità interna (il che è comprensivo anche della regolarità), indi una funzione di tutela dell'economia, che può estrinsecarsi con la prevenzione di fatti anomali prodromici di eventi più gravi.

Si è già accennato al carattere peculiare dell'attività bancaria secondo il sistema vigente. Si è anche detto dell'orientamento che sta emergendo in sede legislativa sulla caratterizzazione commerciale dell'attività creditizia in relazione alla presunta inadeguatezza delle norme che disciplinano l'attività bancaria, risalendo il *corpus* di dette norme al 1936-1938, con rinvio addirittura al vecchio codice di commercio.

Si individuano tre zone meritevoli di attenzione: le lacune, le disposizioni penali e le fusioni.

È però preliminarmente necessario che venga chiarita la natura da attribuirsi al sistema legislativo bancario, se cioè occorre arrivare, sia pure in prospettiva, ad una formulazione analitica, ovvero se sia preferibile lasciare discrezionalità, il cui grado di ampiezza dovrà determinarsi, alla vigilanza e al Governatore della Banca d'Italia.

La delicatezza dell'attività creditizia, sia che essa venga esercitata in regime di pubblicità, sia che venga considerata come commercio, impone la necessità di una disciplina ad *hoc*, non soggiacente alle norme di diritto comune, dotata di autonomia propria e con espressa assenza di rinvii normativi analogici o desunzione *aliunde* di fatti normativi.

In questo contesto, il ricorso alla discrezionalità degli organi della Banca d'Italia pare dover trovare rafforzamento, magari attraverso una predisposizione regolamentare di massima che colmerebbe tra l'altro, se dettagliata nell'articolazione, il vuoto tuttora esistente in riferimento agli articoli 101 e 102 della legge bancaria. Vero è che l'originaria lacuna è stata in parte colmata, in *primis* dalla legge di conversione del 1938, indi dalla successiva novellazione, ma rimangono pur sempre da disciplinare modalità esecutive che, neglette per lungo tempo, sono emerse in tutta evidenza non solo dal caso Sindona, ma da altre recenti situazioni e vicende giudiziarie.

Tali lacune, unite alla mutata situazione economico-politica, hanno fatto sì che spesso il giudice tendesse a diventare giudice della professionalità del banchiere, come felicemente è stato sostenuto in autorevole sede dottrinale, e che ciò derivasse dalla penalizzazione dell'attività attraverso una surrettizia applicazione delle norme repressive dei delitti contro la pubblica amministrazione, norme riferibili a momenti nei quali il concetto di pubblica amministrazione e di attività creditizia erano ben diversi da quelli attuali. Da qui la tendenza a considerare le banche e in generale il settore del credito come strumenti in vario grado responsabili di episodi di criminalità economica. Tendenza che, *de lege ferenda*, deve essere respinta con la riaffermazione che il giudizio sulla professionalità non può essere dato dal giudice sulla base di un singolo risultato negativo valutato *a posteriori*, ma deve trovare riscontro e conferma in sede interna.

Ciò è maggiormente necessario se si vuole che l'attività ispettiva e di controllo in genere avvenga esclusivamente sulla base del dato tecnico ed abbia la durata necessaria, senza il timore di commissione di reati (omissione di atti di ufficio o favoreggiamento od altro) per non avere immediatamente (si dice « immediatamente » e non « tempestivamente ») avvisato l'autorità giudiziaria.

Dalla deposizione resa dall'ex Governatore Carli il 28 gennaio 1981 alla Commissione risulta infatti che uno dei motivi per i quali non si fece ricorso all'articolo 57 della legge bancaria fu che la Banca d'Italia aveva trasmesso un esposto-denuncia alla magistratura. Si dovrebbe imporre quindi il ricorso alla denuncia solo al termine delle complesse operazioni ispettive, essendo momentaneamente sufficiente il rapporto al governatore: la deroga ai principi generali sarebbe giustificata dalla peculiarità della funzione degli istituti di credito in relazione alle conseguenze anche internazionali.

Con questo non si dice che l'eventuale fatto criminoso intrabancario debba essere affrancato dalla legge penale, ma si prospetta la opportunità di consentire il differimento della denuncia sulla base

della valutazione discrezionale di un organo altamente tecnico in funzione di tutela dell'attività del credito.

L'ottica nella quale sono state varate le disposizioni penali che costituiscono il titolo VIII della legge bancaria può essere, in sede di revisione, recepita per il riconoscimento che si è dato alla professionalità dell'istituto di emissione, ma la normativa medesima deve essere opportunamente integrata da specifiche norme penali esclusivamente destinate alla fattispecie delittuosa dei reati bancari. Ciò facendo si perverrà alla conclusione che tutto quanto non sarà ivi previsto sarà perciò stesso conforme alla normativa e penalmente lecito.

Un ulteriore punto sul quale la legge bancaria necessita di revisione è da rinvenirsi con riferimento al titolo VII, riguardante le funzioni.

Per tale genere di operazioni è necessario rendere più pregnante il controllo preventivo della Banca d'Italia. Dovrà trattarsi non solo di un intervento valutativo di ordine tecnico, ma anche di ordine giuridico. Il principio della non preclusione delle disposizioni statutarie dovrebbe costituire la premessa per le successive decisioni; non va a questo proposito dimenticato che l'indagine sul caso Sindona ha messo in luce l'anomalia del comportamento del Banco di Roma in relazione alla clausola di gradimento presente nello statuto della Banca Unione. Infine dovrebbero essere tenute distinte le procedure per l'incorporazione e per la fusione, dovendo quest'ultima essere limitata alle aziende di credito a natura omogenea. L'attività di controllo dovrebbe quindi riguardare la consistenza patrimoniale ed il rispetto dei principi della ricapitalizzazione nel decorso del tempo, in relazione alle obbligazioni verso terzi.

2. — PROPOSTE IN ORDINE AD UNA DISCIPLINA DI CARATTERE GENERALE DELLE INCHIESTE PARLAMENTARI.

Nel corso della sua attività la Commissione ha avuto occasione di rilevare più volte l'esistenza di notevoli incertezze interpretative intorno alla precisa estensione dei suoi poteri e ad alcune delle modalità procedurali da osservarsi nello svolgimento delle inchieste. In effetti, l'ampia formula dell'articolo 82 della Costituzione, secondo cui le Commissioni parlamentari di inchiesta sono provviste dei poteri dell'autorità giudiziaria, non sembra sufficiente a dirimere in modo definitivo alcune rilevanti questioni, di fronte alle quali anche la dottrina non è orientata in senso univoco; e, d'altra parte, la peculiarità del procedimento di inchiesta — tanto nei confronti delle procedure giudiziarie, quanto nei confronti delle ordinarie procedure parlamentari — solleva a sua volta problemi, che non è possibile, allo stato, risolvere sulla base di una apposita normativa.

A tale carenza la Commissione si è sforzata di ovviare adottando, nella seduta del 1° ottobre 1980, un documento sulle procedure da osservarsi nelle audizioni e nelle testimonianze: nel quale

si è cercato, per quanto possibile, di recepire le indicazioni, non sempre univoche, della prassi e gli insegnamenti contenuti nella nota sentenza della Corte costituzionale n. 231 del 22 ottobre 1975 (1). Sarebbe, però, certamente preferibile — per evidenti ragioni di certezza giuridica e di uniformità procedurale — che, per regolare rispettivamente i poteri delle Commissioni parlamentari di inchiesta e le modalità del procedimento che dinanzi ad esse si svolge, intervenissero una legge ordinaria di attuazione dell'articolo 82 della Costi-

(1) Il documento citato recita testualmente così:

«La Commissione deciderà se procedere mediante libere audizioni parlamentari, esenti da formalismi giuridici, e cioè in modi sostanzialmente non diversi da quelli mediante i quali le Commissioni sogliono eseguire siffatte audizioni a termini del Regolamento della Camera dei Deputati; o mediante testimonianze formali, da assumere con procedure modellate su quelle giudiziarie. Quest'ultima procedura sarà sempre adottata quando si tratta di accertare fatti specifici.

Non resterà preclusa la possibilità di passare, ove necessario, dall'audizione alla testimonianza formale, in particolare nella ipotesi che in sede di audizione siano rese dichiarazioni che la Commissione ritenga false o reticenti.

Le domande dovranno essere rivolte per il tramite del Presidente. A giudizio della Commissione, le domande potranno trarre spunto da argomenti raggruppati in "capitolati" preventivamente delimitati, discussi e approvati dalla Commissione. Sull'ammissibilità di domande del tutto estranee agli argomenti così fissati deciderà il Presidente, che potrà sentire la Commissione.

Le convocazioni delle persone da ascoltare saranno fatte normalmente mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante notifica a mezzo della polizia giudiziaria, comunicando, se del caso, i capitolati per argomenti sui quali la persona convocata sarà sentita.

Alle persone ascoltate non sarà imposto l'obbligo del giuramento.

Le persone sentite in sede di testimonianza formale saranno ammonite dal Presidente sulla responsabilità che si assumono una volta chiamate a deporre davanti alla Commissione ricordando che la Commissione stessa ha i poteri dell'autorità giudiziaria.

Nelle testimonianze formali alle persone ascoltate verrà, appena possibile, letto e sottoposto per la firma il resoconto stenografico della deposizione.

Nel caso di richiesta di rettifica il Presidente ne farà prendere nota in calce e ne informerà la Commissione in modo che sia posta in grado di valutare l'opportunità di richiamare eventualmente i testi per chiedere loro ulteriori chiarimenti.

Non sarà ammessa la presenza di avvocati delle persone ascoltate, nemmeno se difensori di imputati in procedimento penale.

Salvo l'obbligo di comunicare all'autorità giudiziaria competente eventuali notizie di reato, la Commissione dichiarerà, di norma, coperti da segreto funzionale e dunque intrasmissibili alle autorità giudiziarie che ne facciano richiesta gli atti relativi:

- a) alle audizioni di tipo parlamentare;
- b) a dichiarazioni rese da persone che siano imputate in procedimenti giurisdizionali penali;
- c) a dichiarazioni rese da persone che potrebbero astenersi dal testimoniare a norma della legge ordinaria».

Il documento è stato poi integrato nella seduta antimeridiana del 4 febbraio 1981, nei termini che qui di seguito si riportano:

«La Commissione, ad integrazione del documento approvato nella seduta del 1° ottobre 1980 in ordine alle procedure da osservarsi per le audizioni e le testimonianze, decide che a norma dell'articolo 82 della Costituzione,

tuzione ed un apposito regolamento parlamentare per i procedimenti di inchiesta, adottato nelle forme e nei modi che si sono seguiti per la approvazione del regolamento parlamentare per i procedimenti d'accusa.

Nel formulare questo auspicio, la Commissione ritiene di dover affrontare i punti nodali delle invocate discipline, prospettando per ciascuno di essi le possibili soluzioni e altresì indicando quelle che appaiono più congrue e convincenti.

a) *Poteri delle Commissioni parlamentari d'inchiesta.*

Una prima specificazione della quale la disciplina legislativa dovrebbe farsi carico riguarda il quesito, dibattuto in dottrina, se le Commissioni d'inchiesta dispongano dei poteri di tutte le autorità giudiziarie conosciute dal nostro ordinamento, ovvero soltanto di alcune tra queste, e segnatamente del giudice istruttore nel procedimento penale. Per quanto il giudice istruttore penale appaia senza dubbio il termine di raffronto più immediato e naturale, sembra, tuttavia, che una corretta lettura del testo costituzionale e l'intento di non privare le inchieste della più ampia gamma di strumenti utilizzabili inducano a non aderire a soluzioni limitative. L'unico criterio discretivo del quale ci si possa utilmente servire è, piuttosto, quello che si fonda sulla natura del potere e, più precisamente, sulla finalizzazione di esso, atteso che l'esito delle indagini poste in essere dalle Commissioni parlamentari d'inchiesta non è una decisione, bensì un accertamento. Ad esse debbono ritenersi attribuiti, quindi, quei poteri di tutte le autorità giudiziarie conosciute dal nostro ordinamento che abbiano attinenza con gli scopi conoscitivi propri delle inchieste parlamentari.

dell'articolo 3 della legge istitutiva e della procedura vigente rientra nei suoi poteri quello di procedere all'arresto provvisorio di testimoni renitenti o ritenuti reticenti o falsi».

Infine, nel corso della seduta dell'8 aprile 1981, la Commissione ha adottato una deliberazione sulla presenza di difensori delle persone ascoltate, deliberazione che pure si riporta integralmente:

«La Commissione ha proceduto ad un esame approfondito della questione insorta in seguito all'eccezione proposta da Sandro Magnoni e da altri, i quali hanno subordinato la loro deposizione alla presenza del difensore.

La Commissione ha preso atto della risposta dei Presidenti delle Assemblies i quali hanno affermato che la Commissione stessa ha i poteri necessari per risolvere la questione in modo autonomo. Essa ha anche preso atto del parere formulato dai professori Giovanni Conso, Fausto Cuocolo ed Alessandro Pace, favorevole alla presenza del difensore.

La Commissione osserva che i suoi poteri e la sua funzione non sono di carattere giudiziario e quindi non giustificerebbero la richiesta da parte di persone, che sono imputate di reati intorno ai quali, solo a fine di giudizio politico, la Commissione parlamentare di inchiesta opera. Tuttavia, dato l'interesse di ascoltare le persone che hanno sollevato l'eccezione, delibera di riconvocarle, concedendo loro di far intervenire alla seduta in cui avverrà l'audizione il loro difensore di fiducia».

b) *Presenza di avvocati difensori alle audizioni.*

Altro argomento sul quale sarebbe auspicabile intervenisse la parola certa e definitiva della legge è quello relativo alla eventuale presenza alle sedute delle Commissioni di avvocati difensori delle persone ascoltate, che siano imputate in procedimenti penali aventi ad oggetto i medesimi fatti o fatti connessi a quelli sui quali le Commissioni stesse indagano. Dopo aver acquisito, in merito, gli autorevoli pareri del professor Giovanni Conso, del professor Fausto Cuocolo e del professor Alessandro Pace, la Commissione ha adottato una deliberazione, riportata in precedenza, con la quale non si è inteso pregiudicare in alcun modo la soluzione del problema: è stata difatti consentita la presenza del difensore quando le persone ascoltate, che rivestivano la qualità innanzi indicata, ne avessero fatta espressa richiesta, al solo scopo di poter assumere comunque le loro dichiarazioni. In coerenza con tale deliberazione, la Commissione non ritiene di poter esprimere, sul tema, un orientamento deciso e giudica di doversi limitare ad esporre i termini della questione, rilevando che se la natura politica, e non giudiziaria, del procedimento di inchiesta sembra non giustificare da un lato una richiesta di assistenza defensionale, d'altro lato, però, la pratica del frequente scambio di atti fra Commissioni di inchiesta e autorità giudiziarie mette in particolare evidenza l'esigenza di tutela del diritto di difesa anche in sede parlamentare. Se, dunque, si ritenesse di non poter fare applicazioni dinanzi alle Commissioni di inchiesta dell'articolo 348-bis del codice di procedura penale, così negandosi la possibilità di farsi assistere dal difensore, si dovrebbe contemporaneamente stabilire che gli atti contenenti le dichiarazioni rese da persone imputate in procedimenti penali sono intrasmissibili alle autorità giudiziarie che procedono a carico di queste ovvero che procedono a carico di altri per gli stessi reati o per reati connessi.

c) *Il segreto nelle Commissioni parlamentari d'inchiesta.*

La legge di attuazione dell'articolo 82 della Costituzione dovrebbe, inoltre, riconoscere esplicitamente — secondo l'insegnamento della citata sentenza n. 231 del 1975 della Corte costituzionale — che le Commissioni di inchiesta dispongono di un segreto funzionale, di un segreto, cioè, del quale spetta alle Commissioni medesime determinare la necessità e i limiti. La legge, conseguentemente, dovrebbe non già disporre in ordine all'ambito di operatività del segreto, ma rimetterne l'applicazione al libero apprezzamento delle Commissioni.

Uniche eccezioni a questo principio dovrebbero derivare dalla necessità di sancire espressamente l'obbligatorietà dell'apposizione del segreto in ordine alle dichiarazioni rese da persone che potrebbero astenersi dal testimoniare a norma della legge ordinaria e — come si è già detto — da persone imputate in procedimenti penali, ove

non si consenta l'assistenza del difensore. In entrambe le ipotesi, in effetti, la trasmissione all'autorità giudiziaria degli atti contenenti le indicate dichiarazioni darebbe luogo a gravi menomazioni dei diritti delle persone ascoltate.

Il segreto funzionale - si intende - non potrebbe invece esimersi giammai le Commissioni dall'obbligo di comunicare all'autorità giudiziaria competente eventuali notizie di reato, delle quali siano venute a conoscenza nel corso della loro attività.

Altro principio che occorrerebbe fissare chiaramente nella disciplina legislativa è quello della non opponibilità del segreto istruttorio alle Commissioni di inchiesta. Si dovrebbe quindi sancire l'obbligo, per l'autorità giudiziaria, di trasmettere alle Commissioni tutti gli atti, anche relativi ad istruttorie in corso, dei quali queste facciano richiesta: evitando, così, che le Commissioni stesse debbano ricorrere - quando manchi una norma apposita nelle leggi istitutive - all'articolo 165-bis del codice di procedura penale, nel quale non è configurato un obbligo di trasmissione a carico del destinatario della richiesta.

d) *Testimoni falsi, reticenti o renitenti.*

Una ulteriore tematica in ordine alla quale è particolarmente viva e pressante l'esigenza di una regolamentazione certa ed uniforme è quella della configurabilità di ipotesi criminose a carico delle persone che rendono alle Commissioni di inchiesta dichiarazioni false o reticenti e della estensione dei poteri delle Commissioni medesime in presenza di dichiarazioni di questo tipo e di ipotesi di renitenza delle persone chiamate a comparire.

Riguardo al primo ordine di problemi sono note le incertezze della prassi e la multiformità delle soluzioni prospettate dalla letteratura giuridica. In effetti, non sembra certo, allo stato, in primo luogo che esista una norma penale direttamente applicabile alla fattispecie considerata; e, in secondo luogo, quale sia - nel caso affermativo - l'ipotesi criminosa cui fare riferimento, se, cioè, la falsa testimonianza (articolo 372 del codice penale) oppure altre figure delittuose, come quelle previste dagli articoli 289, secondo comma (turbativa delle funzioni delle Assemblee legislative) e 328 del codice penale (rifiuto di atti d'ufficio): soluzione, quest'ultima, che presuppone l'assunzione della qualità di pubblico ufficiale da parte delle persone interrogate dalle Commissioni di inchiesta.

È da considerare, poi, che le descritte soluzioni riguardano in ogni caso soltanto la posizione delle persone ascoltate in sede di testimonianza formale e non anche di quelle sentite in audizione libera, a carico delle quali non sono allo stato ipotizzabili sanzioni di sorta per il caso che rendano dichiarazioni false o reticenti. Ciò costituisce, evidentemente, un limite molto serio alle possibilità di una Commissione parlamentare di inchiesta di accertare la verità dei fatti e di conseguire, in ordine ad essi, una adeguata valutazione politica, atteso che - tra l'altro - ove si ritenesse

l'applicabilità al procedimento di inchiesta del citato articolo 348-bis del codice di procedura penale, in audizione libera si dovrebbero ascoltare tutte le persone imputate penalmente, che sono sovente assai numerose e particolarmente utili all'inchiesta.

Tutto ciò invero consiglia che la disciplina legislativa dia soluzione al problema configurando uno specifico titolo di reato, modellato sulla falsa testimonianza, per le dichiarazioni false o reticenti rese in sede di testimonianza formale; mentre per le audizioni libere — non sembrando possibile sanzionare la falsità e la reticenza, specie se attribuibili a persone che siano imputate penalmente — si potrebbe pensare ad una norma che colpisca i comportamenti irrispettosi e sprezzanti, che offendano la dignità dell'organo procedente. Su tutta la materia occorrerà, comunque, che il legislatore si soffermi con particolare attenzione, per evitare di introdurre elementi riduttivi dell'esercizio di diritti concessi dalla legge al cittadino, consentendo nel contempo alle Commissioni di disporre degli strumenti per pervenire all'accertamento della verità.

In presenza di entrambe le ipotesi prospettate (testimonianza falsa o reticente e atteggiamento irrispettoso della persona sentita in audizione libera), come pure di fronte ai casi di renitenza, la legge dovrebbe poi attribuire esplicitamente alle Commissioni di inchiesta il potere di arresto — provvisorio e definitivo — previsto per il giudice istruttore penale nel corso dell'istruzione formale dal primo comma dell'articolo 359 del codice di procedura penale. Ugualmente sullo schema del rito penale andrebbe disciplinata, infine, la ipotesi di mancata comparizione, non giustificata da un legittimo impedimento, delle persone chiamate a rendere le loro dichiarazioni, tanto in sede di testimonianza formale, quanto in audizione libera. Si dovrebbe pertanto prevedere la possibilità per le Commissioni di disporre l'accompagnamento coattivo a norma dell'articolo 144 del codice di procedura penale, salva — si intende — la competenza della autorità giudiziaria ad adottare il provvedimento ivi previsto di condanna al pagamento di una ammenda e delle spese cui la mancata comparizione ha dato causa.

In senso affermativo la legge dovrebbe altresì risolvere esplicitamente il quesito se spetti alle commissioni di inchiesta il potere di procedere all'arresto in flagranza di reato. Non potendo manifestamente l'operato delle Commissioni ragguagliarsi a quello della polizia giudiziaria, che opera in situazione di dipendenza funzionale dall'autorità giudiziaria, mentre le Commissioni sono a questa equiparate, l'arresto in flagranza da esse dovrebbe essere configurato, a norma dell'articolo 243 del codice di procedura penale, piuttosto come cattura, ossia come un provvedimento definitivo, non bisognoso di apposita convalida da parte dell'autorità giudiziaria competente: la quale potrebbe in seguito intervenire sulla libertà personale della persona catturata ed immediatamente posta a sua disposizione servendosi dei normali strumenti della scarcerazione e della libertà provvisoria.

Differente avviso la Commissione ritiene invece di dover esprimere in ordine alla possibilità di procedere al fermo di indiziati di

reato, provvedimento che - a differenza del precedente - non contiene profili di obbligatorietà, cui non possa sottrarsi un organo investito di una pubblica funzione, e che, peraltro, non può in alcun modo essere messo in relazione con le necessità istruttorie proprie del procedimento di inchiesta. La legge, pertanto, dovrebbe tacere sul punto ovvero - per evitare equivoci - stabilire espressamente che il potere di fermo non spetta alle Commissioni di inchiesta; le quali hanno soltanto l'obbligo di comunicare all'autorità giudiziaria gli indizi di reità di cui vengono a conoscenza.

e) *Problemi procedurali.*

Come si è accennato in precedenza, accanto ai quesiti che investono l'estensione dei poteri delle Commissioni d'inchiesta esiste altresì una serie di problemi di natura più spiccatamente procedurale, che la peculiarità del procedimento d'inchiesta non consente di risolvere con il richiamo agli ordinari principi della procedura parlamentare. Allo scopo di evitare ingiustificate difformità procedurali, la Commissione ribadisce l'auspicio, già formulato, che intervenga una apposita normativa regolamentare, approvata in un unico testo dalle due Camere, analogamente a quanto è accaduto per il regolamento parlamentare per i procedimenti d'accusa.

Tale regolamento parlamentare per i procedimenti d'inchiesta dovrebbe in primo luogo dare espressa sanzione al principio - affermato dalla Corte costituzionale nella più volte richiamata sentenza n. 231 del 1975 ed ormai impostosi nella prassi - del cosiddetto « doppio binario », ossia della possibilità, per le Commissioni, di adottare volta a volta procedure di tipo giudiziario e procedure di tipo parlamentare. Per quanto la scelta tra i due modelli appaia, in linea generale, legata al carattere dell'accertamento che si intende compiere, cosicché gli schemi giudiziari andrebbero adottati allorquando si devono accettare circostanze e fatti specifici, optandosi per le forme parlamentari ove si vogliano, invece, raccogliere elementi che l'autorità giudiziaria non potrebbe assumere per la loro indeterminatezza, non sembra, tuttavia, opportuno che le norme regolamentari si spingano a prefissare i casi in cui deve farsi ricorso all'uno o all'altro tipo di procedura. In proposito, la Commissione ritiene piuttosto preferibile che la scelta sia rimessa alla libera determinazione delle singole Commissioni, le quali debbono poter valutare se le esigenze della inchiesta non consiglino di derogare, in uno o più casi, al criterio generale innanzi enunciato. In ogni caso si dovrebbe escludere che l'audizione libera si trasformi in un privilegio per determinate categorie sociali (ad esempio per i parlamentari).

Quanto, più specificamente, alle singole modalità procedurali, per gran parte di esse l'auspicata disciplina regolamentare potrebbe utilmente fare riferimento alla prassi, nonché, ove soccorrano, alle statuizioni contenute nel documento sulle procedure adottato dalla Commissione nella seduta del 1° ottobre 1980 ed in quelli, di analogo contenuto, approvati alla Commissione parlamentare di inchie-

sta sulla strage di via Fani e sul terrorismo, e successivamente dalla Commissione parlamentare di inchiesta sulla loggia massonica P2. Così, sembra opportuno sancire che delle sedute delle Commissioni d'inchiesta sia redatto resoconto stenografico; che tale resoconto venga sottoposto per la firma alle persone ascoltate in sede di testimonianza formale; che queste ultime, prima dell'inizio della deposizione, vengano ammonite sulle responsabilità che si assumono e sulle conseguenze penali di dichiarazioni false o reticenti; che — ove si accolga, in sede legislativa, il suggerimento di sanzionare i comportamenti irrispettosi delle persone sentite in audizioni di tipo parlamentare — anche a costoro sia rivolto un corrispondente ammonimento; che, infine, a somiglianza di quanto avviene nella fase istruttoria del procedimento penale, alle persone ascoltate non venga imposto l'obbligo del giuramento.

f) *La pubblicità dei lavori.*

Non gli orientamenti della prassi, ma i dettami ineludibili del testo costituzionale ritiene invece la Commissione che debbano essere seguiti per quanto attiene ad uno dei temi più rilevanti, la cui disciplina appare di pertinenza della fonte regolamentare. Si allude alla pubblicità dei lavori, regola generale dell'attività parlamentare a norma dell'articolo 64, secondo comma, della Costituzione, cui non sembra che le Commissioni d'inchiesta possano e debbano essere sottratte. In sede di stretta attuazione del ricordato principio costituzionale, ed in coerenza con gli enunciati della Corte costituzionale in tema di segreto funzionale, le norme regolamentari dovrebbero quindi prescrivere che le sedute delle Commissioni d'inchiesta sono pubbliche, a meno che — s'intende — le Commissioni stesse non adottino, volta per volta, apposita delibera di riunirsi in seduta segreta. Resterebbero, in tal modo, tutelate anche le particolari esigenze di segretezza, che nel corso di una inchiesta parlamentare possano talora porsi, specie per salvaguardare altri segreti tutelati dall'ordinamento (quali, ad esempio, il segreto istruttorio e il segreto di Stato).

g) *Le rogatorie all'estero.*

Un particolare cenno merita, infine, un problema che non è suscettibile di ricevere soluzione attraverso una disciplina legislativa o regolamentare, ma che — tuttavia — occorre trattare in questa sede, per la sua diretta attinenza con l'estensione dei poteri delle Commissioni parlamentari di inchiesta. Si allude alla vicenda che si è conclusa con il rifiuto opposto dall'autorità giudiziaria della Confederazione Elvetica alla richiesta della Commissione di procedere, per rogatoria, alla acquisizione delle dichiarazioni del dottor Umberto Ortolani. Tale rifiuto è stato motivato con una pretesa natura disciplinare o amministrativa o di polizia del procedimento di inchiesta parlamentare, che non renderebbe applicabile, nella

specie, la Convenzione europea d'assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959.

Prescindendo dalla evidente inesattezza teorica delle argomentazioni dell'autorità elvetica, ad avviso della Commissione la riferita vicenda dovrebbe indurre il Governo italiano a precisare con chiarezza — nella sua dichiarazione che accede alla citata Convenzione europea — che le Commissioni parlamentari di inchiesta hanno pieno titolo ad avvalersi della Convenzione medesima, quantunque le indagini da esse svolte abbiano natura politica, e non propriamente penale. La mancata equiparazione, anche sotto questo profilo, alla autorità giudiziaria menoma, invero, le capacità istruttorie delle Commissioni parlamentari d'inchiesta e soprattutto viola il chiaro disposto dell'articolo 82 della Costituzione.